

ATTI PARLAMENTARI

DELLA

CAMERA DEI SENATORI

---

DISCUSSIONI

---

LEGISLATURA XIII.

**Sessione 1876-77 - 1<sup>a</sup> della Legislatura**

---

VOLUME TERZO.

TORNATE DAL 22 NOVEMBRE 1877 AL 19 GENNAIO 1878

---

ROMA, 1878

TIPOGRAFIA DEL SENATO DI FORZANI E COMPAGNI

Palazzo Madama.

## LXIX.

## TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** — Omaggi — Sunto di petizioni — Congedi — Comunicazione del Presidente del Consiglio — Sorteggio degli Uffici — Proposta del Senatore Cannizzaro, approvata.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio e i Ministri degli Esteri e dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, Segretario, **CABATI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

L'avv. S. Fanti, dei suoi *Studi sull'ultimo progetto del nuovo Codice penale italiano* (Fascicolo 3°, vol. I, parte 1°).

Il Ministro dell'Interno, del *Calendario generale del Regno pel 1877*.

Il Direttore del R. Museo Industriale italiano, dei fascicoli dei mesi di settembre, ottobre e dicembre 1876, gennaio e febbraio 1877 del *Bollettino Industriale*.

Il sig. F. Casella di un suo lavoro intitolato: *Il trionfo dell'arte nella bellissima fra le pitture di Raffaello di Urbino « La Vergine della Rovere. »*

Il Ministro dell'Istruzione Pubblica, delle *Notizie degli scavi di antichità relative ai mesi da gennaio a maggio 1877*.

Il Presidente del R. Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, degli *Atti di quel R. Istituto dal novembre 1876 all'ottobre 1877*.

Il canonico comun. Durio, delle sue *Epigrafi monumentali per S. A. R. Ferdinando Maria di Savoia Duca di Genova*.

Il Presidente della Commissione archeologica municipale di Roma, del *Bollettino di quella Commissione relativo ai mesi da gennaio a giugno 1877*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di due volumi degli *Annali di quel Ministero; delle Notizie e studi sull'agricoltura; del Bollettino industriale del mese di novembre 1876; di un Atlante ampelografico; del Bollettino bimestrale della situazione dei conti di alcuni Istituti di credito al 30 giugno 1877; del Bollettino bimestrale del risparmio; degli Atti della Giunta centrale di statistica del primo semestre 1877; della parte prima del Movimento dello stato civile del 1876; della Statistica elettorale politica per gli anni 1861-65-66-67-70-74 e 1876; e del terzo volume del Censimento generale della popolazione del Regno al 31 dicembre 1871*.

Il Segretario generale della Società di patrocinio per i minorenni liberati dal carcere, di un *Rendiconto di quella Società per l'anno 1876*.

Il Presidente dell'Ateneo di Treviso, del fascicolo primo degli *Atti e memorie di quell'Ateneo*.

Il Direttore generale delle Gabelle, della *Statistica del commercio speciale di importazione e di esportazione dal 1° gennaio al 30 giugno 1877 e dal 1° gennaio al 30 settembre detto anno; del Conto speciale dell'azienda dei sali per l'esercizio 1876; e di cento esemplari*

del volume del *Morimento commerciale nel Regno d'Italia durante l'anno 1876*.

Il Ministro delle Finanze, del secondo volume dell'*Annuario delle finanze per 1877*.

I Sindaci di Luzzara, Varese e Bergamo, degli *Atti di quelle Amministrazioni comunali degli anni 1876 e 1877*.

Il professore P. Tacchini, della dispensa settima delle sue *Memorie della Società degli spettroscopisti italiani*.

Il sig. G. B. Jmassi del suo *Catechismo contenente principi generali di pura e mera moralità*.

Il Sovrintendente del R. Istituto di studi superiori pratici e di perfezionamento in Firenze della 3<sup>a</sup>, 4 e 5<sup>a</sup> dispensa del secondo volume degli *Atti di quel R. Istituto*.

La Direzione Generale della Banca Nazionale Toscana, di una *Relazione all'assemblea generale straordinaria del 14 agosto 1877*.

La Direzione del Comizio agrario di Palermo, degli *Atti di quel Comizio relativi ai mesi di maggio e giugno 1877*.

Il Prefetto di Venezia di una sua *Relazione al Consiglio provinciale sulle condizioni economiche ed amministrative di quella provincia*.

Il signor Carlo Minati, di un suo *Opuscolo sui bagni di Casciana nella provincia di Pisa*.

Il signor Gastone Martinetti-Cardoni, della sua *Lettera decima - Ravenna antica*.

Il Prefetto di Torino, di un *Indice alfabetico-analitico degli atti di quel Consiglio provinciale dal 1866 al 1876 inclusivamente*.

La tipografia Eredi Botta, delle *Discussioni della Camera dei Deputati, secondo periodo della sessione 1860 e primo periodo della sessione 1861*; delle *Discussioni del Senato del Regno della sessione 1860* e di un volume dei *Documenti della VII legislatura*.

La R. Accademia delle scienze di Torino, della dispensa V del volume XII dei suoi *Atti*.

Il professore Costantino Abbatecola, della sua *Guida e critica della esposizione nazionale delle belle arti di Napoli, del 1877*.

Il professore Luigi Volpicella, di una sua opera con atlante intitolata *Proposta di una compiuta riforma delle prigioni*.

Il Senatore conte Carlo Pepoli, del volume 3<sup>o</sup> dei suoi *Discorsi accademici*.

Il Sindaco di Vercelli degli *Statuti e monu-*

*menti storici del comune di Vercelli dal 1241 al 1335*.

Il delegato straordinario del Municipio di Genova, di uno *Scritto dettato nell'occasione del ricevimento delle onorate ceneri del generale Nino Bizio*.

La Direzione generale delle strade ferrate, di 100 esemplari della *Relazione statistica sulle costruzioni e sull'esercizio delle strade ferrate italiane per l'anno 1876*.

Il sovrintendente degli archivi di Stato, della *Raccolta delle costituzioni pontificie sul buon governo della comunità, di Andrea De Vecchis*.

Il professore Pietro Ellero, delle sue opere intitolate *Scritti politici - Trattati criminali - Scritti minori*.

La Direzione del Monte dei Paschi di Siena, del *Rendiconto della gestione di quell'Istituto dell'anno 1876*.

Il Sindaco di Torino del *Bilancio di quell'amministrazione per 1878*.

Il Senatore comm. Lampertico, dello *Statuto della Comunità di Custozza*.

Il Ministro degli Affari Esteri, della *Raccolta ufficiale degli antichi Recès fédéraux del Governo della Confederazione svizzera*.

I Prefetti di Trapani, Macerata, Reggio Calabria, Modena, Grosseto, Massa, Alessandria, Livorno, Bergamo, Rovigo, Potenza, Ravenna, Reggio nell'Emilia, Cagliari, Lecce, Bologna, Verona e Firenze degli *Atti di quei Consigli provinciali degli anni 1876-1877*.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 121. La Giunta municipale di Rocalmuto, in provincia di Girgenti, fa istanza al Senato perchè sia sollecitata la discussione ed approvazione del progetto di legge per facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

122. Il Consiglio notarile di Lanusei fa istanza perchè nel nuovo progetto per modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato, siano conservati i Consigli ed archivi notarili distrettuali nel senso dell'articolo 3 della vigente legge sul notariato.

123. Il Consiglio notarile del distretto di Patti fa istanza perchè nel progetto di modificazioni alla legge sul notariato, sia stabilito

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1877

per tutti i notai uno stipendio mensile da corrispondersi dall'erario nazionale secondo l'importanza della residenza. Fa inoltre voti perchè nella circoscrizione degli archivi notarili sia mantenuta la circoscrizione circondariale, e sia respinta la proposta che riguarda il deposito nell'archivio nazionale, da instituirsi in ogni provincia, degli atti notarili anteriori al 1851.

124. Ricci Antonio da Montagnana (Padova), detenuto nel penitenziario di Volterra, ricorre al Senato perchè si provveda alla revisione della sentenza della Corte d'assise di Livorno in data 19 agosto 1870 che lo condannò, a suo dire, ingiustamente al carcere perpetuo.

125. Notai di Palermo, in numero di 14, fanno istanza perchè nel progetto di modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato, sia sancita una disposizione che aggiunga al programma degli studi richiesti anche l'insegnamento dell'arte notarile.

126. La Giunta municipale di Avola (Siracusa) fa istanza onde ottenere che venga definitivamente abrogata la disposizione del N. 1, articolo 16, allegato O della legge 11 agosto 1870, riguardante il contributo dei comuni di Sicilia per le spese del corpo dei militi a cavallo.

127. Curatola Vincenzo di Melito Porto Salvo (Reggio Calabria) fa istanza, perchè sia sollecitamente discusso il progetto di legge relativo a modificazioni all'ordinamento del notariato.

(Petizione mancante dell'autenticità della firma).

128. Il Consiglio provinciale di Caltanissetta fa istanza, perchè il servizio d'accasernamento dei reali carabinieri venga assunto dal Governo, corrispondendosi dalle provincie quel tanto che verrebbe equamente determinato.

129. Il Consiglio provinciale di Caltanissetta fa istanza, perchè in occasione delle riforme amministrative, il servizio dei progetti e mentecatti poveri, anzichè gravare sul bilancio passivo delle provincie, venga addossato alle Opere pie.

130. La Giunta municipale di Catania fa voto al Parlamento per la introduzione in Italia della libera coltivazione dei tabacchi.

131. Parecchi abitanti d'ogni ceto delle provincie venete in numero di 24,282, ricorrono al

Senato onde ottenere che venga sancita per legge dai poteri dello Stato la libertà d'insegnamento.

132. Caterina Bellissimo di Monteleone Calabria fa istanza onde ottenere di essere esonerata dalla tassa di ricchezza mobile sopra un suo credito su cui pende litigio.

(Petizione mancante dell'autenticità di firma).

Domandano un congedo i signori Senatori Pettiti e Danzetta di un mese, ed il Senatore Cavaquari di giorni quindici per motivi di salute, che viene loro dal Senato accordato.

#### Comunicazione del Governo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di annunciare al Senato che S. M., con decreto del 14 di questo mese, ha accettato le dimissioni presentate dall'onorevole Zanardelli da Ministro dei Lavori Pubblici, e con decreto della stessa data mi ha incaricato di reggere interinalmente quello stesso Ministero.

PRESIDENTE. Do atto all'on. Presidente del Consiglio della comunicazione di questi decreti reali.

#### Sorteggio degli Uffici.

PRESIDENTE. Ora si procederà al sorteggio degli Uffici.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI fa il sorteggio degli Uffici che risultano costituiti come segue:

#### UFFICIO I.

Prinetti  
Belgioioso Luigi  
Guicciardi  
Mantegazza  
Casali  
Torelli  
Manfredi  
Beltrani  
Ghiglieri  
Rizzari  
Alfieri  
Cadorna Carlo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1877

Cusa  
 Maggiorani  
 Fenzi  
 Raffaele  
 Villa-Riso  
 Mayr  
 Berti  
 Ruschi  
 Lampertico  
 Lauria  
 Giustinian  
 Cavallini  
 Camerata-Scovazzo  
 Grossi  
 De Filippo  
 D' Andrea  
 Montezemolo  
 Di Giovanni  
 Cossilia  
 Di Sartirana  
 Jacini  
 Chiesi  
 Spinola  
 Longo  
 Paternostro  
 Annoni  
 Mauri  
 Antonini  
 Mongener  
 Acton  
 Sella  
 Dalla Valle  
 Serra Domenico  
 Gozzadini  
 Salmour  
 Doria  
 Lanzilli  
 Salvagnoli Marchetti  
 Montanari  
 Sismonda  
 Bon-Gompagni Di Mombello  
 Cittadella  
 Cucchiari  
 Vannucci  
 Bonelli  
 D'Azeglio  
 Torremuzza  
 Pignatelli di Monteleone  
 Laconi  
 Persano  
 Poggi

Maglione  
 Mattei  
 Besana  
 Meuron  
 Pasqui  
 Ridolfi  
 Di S. Giuliano

## UFFICIO II.

Bertea  
 Linati  
 Morelli  
 Farina  
 Irelli  
 Bembo  
 Norante  
 Andreucci  
 Prati  
 Borgatti  
 Zini  
 Angioletti  
 Saracco  
 Sacchi Vittorio  
 Martinelli  
 Mamiani  
 Piola  
 Visone  
 Giovanelli  
 Beretta  
 Pescatore  
 Galeotti  
 Borsani  
 Fornoni  
 Trombetta  
 Cagnola  
 Gallotti  
 Bella  
 Paoli  
 Palasciano  
 Caccia  
 Brioschi  
 Bombrini  
 Campeilo  
 Petitti  
 Tommasi  
 Plezza  
 De-Cesare  
 Devincenzi  
 Ferraris

Spaccapietra  
 Calabiana  
 Pallavicino-Mossi  
 Bellenzaghi  
 Moleschott  
 Giordano  
 Grixoni  
 Di Giacomo  
 Venini  
 Pallavicino-Trivulzio  
 De Luca  
 Moscuza  
 Boccardo  
 Tholosano  
 Boncompagni-Ludovisi  
 Borromeo  
 Bellavitis  
 Centofanti  
 Colla  
 Figoli  
 Pironti  
 Costantini  
 Biscaretti  
 Menabrea  
 Revedin  
 Strongoli-Pignatelli  
 Turrisi Colonna  
 Sighele  
 Pianell  
 Fontanelli

## UFFICIO III.

Pica  
 Cannizzaro  
 Acquaviva  
 Lauzi  
 Pallieri  
 Garelli  
 Pernati  
 Ricci  
 Verga Carlo  
 Serra Francesco Maria  
 Cutinelli  
 Cipriani Pietro  
 Piedimonte  
 Benintendi  
 Camuzzoni  
 Gravina Luigi  
 Elena  
 Camozzi-Vertova

Fenaroli  
 Mezzacapo Luigi  
 Del Giudice  
 Pettinengo  
 Belgioioso Carlo  
 Alcardi  
 Amari  
 Magni  
 Vitelloschi  
 Fiorelli  
 Errante  
 Melegari  
 Finocchietti  
 Della Gherardesca  
 Michiel  
 De Falco  
 Rosa  
 Sauli  
 Araldi-Erizzo  
 Scalini  
 Della Verdura  
 Caracciolo di Bella  
 S. A. R. il Principe Tommaso  
 De Sonnaz  
 Padula  
 Coliacchioni  
 Lunati  
 Gagliardi  
 Bardesono  
 Ciccone  
 Salvatico  
 Siotto-Pintor  
 De Riso  
 Ginori-Lisci  
 Bargoni  
 Panizzi  
 Merlo  
 Castiglia  
 Casanova  
 Sclopis  
 Fedeli  
 Arrivabene  
 S. A. R. il Principe Amedeo  
 Polsinelli  
 S. A. R. il Principe Umberto  
 Calcagno  
 Bruno  
 Cianciafara  
 Cialdini  
 Della Bruca  
 Lissoni

SESSIONI DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 22 NOVEMBRE 1877

## UFFICIO IV.

Negri di San Front  
 Guiccioli  
 Pallavicini  
 Tanari  
 Di Brocchetti  
 Sprovieri  
 Cavalli Ferdinando  
 Durando  
 Pepoli Giacobbe  
 Carcano  
 Strozzi  
 Boyl  
 Scarabelli  
 Massarani  
 Lacaita  
 Corsi Tommaso  
 Conforti  
 Rossi Alessandro  
 Gadda  
 Casaretto  
 Vaire  
 Mischi  
 Cacace  
 Magliani  
 Atenolfi  
 Verza Andrea  
 Carradori  
 Malaspina  
 Ricotti  
 Cadorna Raffaele  
 Pisani  
 Berti Pichat  
 Morosoli  
 Di Sortino  
 Lauri  
 Cambray-Digny  
 Giovanola  
 Rasponi  
 Artom  
 Martinengo  
 Barracco  
 Borgliesi-Bichi  
 Cosenz  
 Senchi  
 Vegezzi  
 Desiervo  
 Eula  
 Balbi-Senarega  
 Mezzacapo Carlo

Zanolini  
 Tonello  
 Palmieri  
 Colonna  
 Malenchini  
 Sylos-Labini  
 D'Adda  
 Mirabelli  
 Mazara  
 Verdi  
 Gravina Giacomo  
 Di Castagnetto  
 Sanseverino  
 Di Moliterno  
 Danzetta  
 Lanza  
 Pepoli Carlo  
 Pandolfina  
 Vigliani  
 Corsi di Bonaseo

## UFFICIO V.

Pantaleoni  
 Frasso  
 Giacchi  
 Miraglia  
 Pasella  
 Ponzi  
 Arenti  
 Monaco La Valletta  
 Arezzo  
 Provana  
 Migliorati  
 Di Bagno  
 Pietracatella  
 Perez  
 Giorgini  
 Corsi Luigi  
 Medici  
 Chiavarina  
 Marignoli  
 Astengo  
 Cantelli  
 Duchoquè  
 Finali  
 Malvezzi  
 Manzoni  
 Deodati  
 Reali  
 Cerruti

Porro  
 Garzoni  
 Cavagnari  
 Zoppi  
 Nitti  
 Alianelli  
 Boncompagni-Ottoboni  
 Arese  
 Barbavara  
 Torre  
 Rossi *avvocato*  
 Tabarrini  
 De Gregorio  
 Riboty  
 Barbaroux  
 Gamba  
 Carrara  
 De Gasparis  
 Cornero  
 Della Rocca  
 Tirelli  
 Cipriani Leonetto  
 Rossi *generale*  
 Balbi-Piovera  
 Compagna  
 S. Cataldo  
 Caracciolo di S. Arpino  
 Varano  
 Michelini  
 Torrearsa  
 Melodia  
 Assanti

Pavese  
 Chigi  
 De Ferrari  
 Sacchi Gaetano  
 Di Bovino  
 Di Monale  
 S. A. R. il Principe Eugenio  
 Pastore  
 Cabella

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se intende che si abbia a procedere alla discussione del primo progetto di legge che è all'ordine del giorno, o se invece preferisca raccogliersi negli uffici per la loro costituzione.

Voci. Agli uffici!

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Si propone di passare agli uffici perchè non sono presenti tutti i componenti l'Ufficio Centrale.

Voci. Manca pure l'onorevole Ministro.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se accetta la proposta dell'onorevole Senatore Cannizzaro, che cioè i signori Senatori debbano ora raccogliersi negli uffici.

Nessuno chiedendo la parola, questa proposta s'intende approvata.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è quello stesso d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 3 3/4.)

## LXX.

## TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** — *Discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia — Dichiarazione del Ministro della Pubblica Istruzione — Discorsi dei Senatori Di Giovanni, Massarani e Pepoli G. contro il progetto.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

Domandano un congedo per motivi di salute i signori Senatori Torrearsa e Giacchi di un mese, Pallieri di 20 giorni, e Deodati di 8 giorni, che viene loro dal Senato accordato.

**Discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.**

**PRESIDENTE.** Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Il signor Senatore *Segretario* è pregato di dar lettura del progetto di legge. Prima però interrogo il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica se crede che la discussione abbia a farsi sul progetto dell'Ufficio Centrale, o sul progetto del Ministero.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Non ho difficoltà a che il Senato apra la discussione sul contro-progetto dell'Ufficio Centrale, al quale tuttavia mi riservo di presentare degli emendamenti.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

## Art. 1.

La custodia e la conservazione dei monumenti ragguardevoli per pregi artistici o per

carattere storico, degli avanzi delle antiche costruzioni, oggetti insigni per arte o per antichità, e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, è affidata ai comuni col concorso delle provincie, nella circoscrizione dei quali si trovano: al demanio ed agli enti morali, quando e secondo che loro appartengono, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica e delle Autorità a questo effetto costituite.

La custodia e la conservazione degli oggetti indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano dichiarati d'interesse nazionale e descritti in appositi cataloghi.

## Art. 2.

Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere così nella parte già scoperta come in quella che rimane a scoprire per tutti gli effetti di legge.

## Art. 3.

Degli oggetti indicati nell'art. 1 dovranno nello spazio di due anni dalla promulgazione della presente legge essere fatti cataloghi a cura delle Autorità locali a questo effetto delegate e valendosi dell'opera di coloro ai quali dal primo comma dello stesso articolo 1 ne è affidata la cura. Ove manchi il concorso di

quelli che ne hanno la custodia, il Ministero dell'Istruzione pubblica potrà redigerli di propria iniziativa, dandone particolareggiato avviso agl'interessati.

Il termine sopra indicato potrà essere prolungato dal Ministero in quei casi ed in quei luoghi dove ne apparisca la necessità.

Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'articolo 1 posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero quando sieno di tale importanza artistica o storica da essere riconosciuti d'interesse nazionale.

Le vertenze che potranno insorgere nella formazione dei cataloghi fra le autorità e gl'interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno, sopra il parere delle Giunte superiori d'arte e di archeologia, decise dal Ministro dell'Istruzione Pubblica; se d'indole amministrativa o giuridica, saranno risolte dai Tribunali ordinari.

Potranno sempre essere aggiunti a cura dei proprietari o del Governo, secondo le norme stabilite in questi articoli, nuovi oggetti ai cataloghi, anche dopo che questi saranno stati redatti ed approvati, e decorso il tempo prefisso alla prima loro compilazione.

#### Art. 4.

Se alcuno degli enti morali o delle pubbliche amministrazioni, alle quali secondo e nei modi disposti dall'art. 1 appartiene la custodia dei monumenti, per legittime ragioni dichiarasse non potersi sobbarcare agli oneri inerenti alla custodia ed alla conservazione dei monumenti ad esso affidati, sia per riparazioni straordinarie, sia per il mantenimento ordinario di alcun monumento destinato ad uso vivente e che non abbia rendite proprie, il Ministero potrà provvedere d'accordo coll'ente morale o con la pubblica amministrazione interessata, ovvero valersi degli art. 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Le stesse disposizioni valgono per i monumenti d'arte e d'archeologia che abbiano la natura d'immobile, che per la loro importanza storica od artistica siano riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi esistenti in proprietà private.

#### Art. 5.

Quando le singole amministrazioni pubbliche o enti morali non corrispondano alle obbligazioni derivanti dagli articoli 1, 4 e 8, e sieno esauriti gli avvertimenti e le cautele, quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità non curati o abbandonati, sarà fatto d'ufficio dal Ministero.

Per i monumenti di natura immobile, appartenenti ai privati, che sieno per la loro importanza artistica o storica riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi, sarà in questo caso applicabile il disposto degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

#### Art. 6.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e per mezzo delle autorità a questo effetto costituite, invigila e provvede che sieno conservati gli edifizii ed avanzi monumentali contemplati all'articolo 1° e vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Invigila e provvede altresì che sieno conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che queste ultime quando abbiano destinazione locale e fissa sieno per quanto è possibile mantenute dove presentemente si trovano ed anche in edifizii di proprietà privata quando vi siano esposte al pubblico, salvo i casi nei quali la migliore loro conservazione o ragioni di alto interesse ne richiedessero il traslocamento.

Oltre le pene prescritte dalla presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti rimossi dalla loro destinazione locale e fissa contro il divieto di questa legge dovranno, se sia possibile, ricollocarsi dove prima si trovavano.

#### Art. 7.

È assolutamente vietato a tutti indistintamente sotto le pene indicate all'articolo 25 di distruggere, guastare, deturpare i monumenti, gli oggetti insigni d'arte e d'antichità e le memorie storiche anche quando si trovino in proprietà private.

#### Art. 8.

È vietato il destinare monumenti o oggetti insigni per arte o per antichità appartenenti agli enti morali od alle pubbliche amministra-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

zioni ad usi che li modifichino in alcun modo o li trasformino, senza il consenso delle autorità dal Ministero di Pubblica Istruzione a questo effetto costituite.

Lo stesso debbe dirsi dei monumenti appartenenti ai privati che abbiano natura d'immobile e che il loro interesse artistico o storico siano riconosciuti d'interesse nazionale e descritti nei cataloghi.

Di qualunque danno o alterazione che si verifici nei monumenti o negli oggetti indicati all'articolo 1°, come anche di qualunque caso o accidente ne metta a pericolo la integrità o la conservazione, dovrà essere data pronta notizia alle autorità competenti da coloro cui ne è affidata la custodia secondo il disposto dell'articolo 1.

## Art. 9.

È fatta facoltà al Governo d'assumere la cura e la custodia di quei monumenti o edifizii sacri o profani che non sono di proprietà privata, ovvero concorrere nella spesa che quella cura o custodia importa d'accordo cogli enti morali e le pubbliche amministrazioni alle quali ne apparterebbe la cura e la custodia, quando lo richieda un grande interesse nazionale, ovvero quando la cura o la custodia dei medesimi riesca troppo onerosa all'ente morale o alla pubblica amministrazione a cui spetterebbe, salvi rimanendo per ogni altro effetto i diritti e gli obblighi che potessero competere agli interessati.

Potranno egualmente essere all'uopo affidati dal Governo con reciproco accordo alle provincie ed ai comuni o altri enti morali, edifizii sacri o profani ed avanzi monumentali di proprietà demaniale nello scopo della loro conservazione.

## Art. 10.

Quando avvenga che gli amministratori delle chiese o di enti morali tengano un'opera d'arte che non è oggetto speciale di culto in luoghi o in condizioni che ne possano pregiudicare la conservazione o ne rendano impossibile lo studio e quando ammoniti dalle autorità non si conformino alle sue prescrizioni, potrà il Ministero della Pubblica Istruzione disporre che questa opera d'arte venga collocata in una pubblica galleria o museo possibilmente den-

tro il comune e la provincia, riservando agli enti morali il loro diritto di proprietà

Questa stessa misura potrà essere sostituita per gli oggetti mobili alla espropriazione per pubblica utilità nel caso contemplato nel primo comma dell'art. 3°.

Potrà finalmente questa misura essere offerta e liberamente accettata dagli enti morali egualmente che dai privati per i quali riuscisse pericolosa ed onerosa la custodia d'oggetti mobili per arte o per antichità di loro pertinenza ovvero che fossero desiderosi di renderne più facile lo studio e farne pubblica mostra.

Il traslocamento degli oggetti per effetto di questo articolo in una pubblica galleria o museo sarà per sua indole temporaneo e da durare per tutti i casi nei quali è obbligatorio finchè durano le circostanze che l'hanno determinato; per i casi di libera elezione a volontà di coloro che hanno fatto il deposito.

## TITOLO II.

*Esportazione e vendita dei monumenti, degli oggetti d'arte e d'antichità.*

## Art. 11.

Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno nè vendere all'interno, nè esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi e collezioni, convenienti a musei artistici ed archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'Amministrazione o l'ente morale interessato movesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del Ministro della Pubblica Istruzione non diverrà definitiva che udite in proposito le Giunte superiori d'arti e d'archeologia.

## Art. 12.

I privati non potranno vendere nè esportare

all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed iscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della Pubblica Istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato o delle provincie o de' comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione.

#### Art. 13.

Lo Stato avrà due mesi per deliberare sull'acquisto degli oggetti contemplati nell'art. 12. Quando il Governo intenda ricorrere al Parlamento per ottenere i fondi necessari per l'acquisto, questo spazio di tempo sarà prorogato fino a sei mesi.

Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa corrispondente al quarto del prezzo stesso.

L'importo della tassa sarà detratto dal pagamento del prezzo in caso che si eserciti il diritto di prelazione.

La dichiarazione del prezzo dell'oggetto dovrà accompagnare la denunzia della progettata vendita. Il prezzo dichiarato sarà la base della prelazione, ovvero della tassa.

Il prodotto di questa tassa come quello delle vendite degli oggetti che per non avere importanza storica o artistica o per essere soverchiamente ripetuti possano essere secondo le norme di questa legge venduti dal demanio, e quello delle multe imposte per effetto di questa legge formeranno un fondo presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica per provvedere all'incremento dei Musci e delle collezioni nazionali.

#### Art. 14.

Il trasferimento o la vendita all'interno degli oggetti indicati nell'art. 12 di proprietà privata iscritti nei cataloghi, dovrà essere denunziato alle autorità, dal Ministero della Pubblica Istruzione a questo effetto costituite, per la rettificazione dei cataloghi e per ogni altro effetto che importa la custodia e la conservazione dei monumenti.

#### Art. 15.

Ogni oggetto di quelli contemplati nell'arti-

colo primo di questa legge per essere esportato all'estero deve essere munito di un attestato dell'autorità locale a questo effetto costituita, che nulla osta per gli effetti di questa legge alla sua esportazione.

### TITOLO III.

#### Scavi ed antichità.

#### Art. 16.

Chiunque intenda fare scavi d'antichità in fondi propri o negli altrui dovrà darne partecipazione ai Ministero della Pubblica Istruzione o alle autorità da esso a questo effetto delegate almeno quindici giorni prima d'intraprenderli.

La partecipazione dovrà contenere:

- a) Il nome e il cognome dello scavatore.
- b) La designazione del luogo dove s'intende scavare.

#### Art. 17.

Il Ministero della Pubblica Istruzione per mezzo delle autorità a questo effetto costituite avrà il diritto di vigilare per la parte scientifica ed artistica gli scavi.

#### Art. 18.

Nei terreni pubblici o appartenenti a pubbliche Amministrazioni o enti morali, le autorità a questo effetto delegate dal pubblico ministero potranno sospendere lo scavo quando questo sia mal condotto e riesca dannoso ai monumenti d'arte e d'antichità.

Quando lo scavo sia riconosciuto per valore artistico o storico di grande interesse nazionale, potrà assumerne essa stessa la direzione, salvi restando i diritti dei proprietari e degli interessati.

#### Art. 19.

Quando gli scavi in proprietà privata danneggino o distruggano i monumenti invece di giovare al loro scoprimento il Ministero della Pubblica Istruzione o le autorità a questo effetto da esso delegate, potranno procedere contro gli intraprenditori per gli effetti dell'articolo 7° di questa legge.

La stessa azione è data all'autorità contro gli scopritori che guastino o distruggano gli oggetti trovati.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

## Art. 20.

Ogni intraprenditore di scavi è obbligato di trasmettere alle autorità locali, a questo effetto dal Ministero di Pubblica Istruzione delegate, nel corso di ogni settimana la nota descrittiva degli oggetti trovati mobili o immobili, dando particolare avviso della scoperta delle iscrizioni. La nota sarà firmata dall'intraprenditore dello scavo e quando sia intervenuto allo scavo un assistente municipale o provinciale o governativo, deve essere firmata anche da questo.

## Art. 21.

Gli oggetti ritrovati negli scavi che appartengono alle categorie designate nel primo articolo di questa legge, cadono *ipso facto* appena trovati sotto il disposto della stessa in-tiera legge sopra la conservazione dei monu-menti e degli oggetti d'arte d'antichità.

## Art. 22.

La dichiarazione d'interesse nazionale per valore storico o artistico avrà per gli oggetti trovati negli scavi il suo effetto appena pro-mossa dalle autorità governative provinciali o comunali a questo effetto delegate. L'autorità a questo effetto dal Ministero di Pubblica Istru-zione delegata, dovrà nello spazio di 8 giorni dichiarare se la mantiene. Passato questo spa-zio di tempo senza essere confermata, rimane annullata.

## Art. 23.

Il diritto di prelazione per gli oggetti tro-vati negli scavi, dovrà essere esercitato den-tro quindici giorni dalla denuncia dell'inten-zione di alienare gli oggetti trovati, da prorogarsi a sei mesi per oggetti per i quali il Go-verno intenda richiedere fondi speciali al Par-lamento.

Quando la prelazione non debba essere eser-citata sopra un prezzo già offerto e costatato, il prezzo sarà determinato da due periti nomi-nati uno per parte, e in caso di dissenso, da un terzo perito da nominarsi dalle parti.

Le dichiarazioni d'interesse nazionale per gli oggetti trovati negli scavi fatte a richiesta o sopra denuncia dei proprietari o degli inte-ressati, danno diritto in caso di prelazione o di esportazione all'abbonamento di un quarto della tassa d'esportazione.

## Art. 24.

Tutte le vertenze che insorgessero fra le autorità e gl'interessati per questo Titolo III saranno risolte per la parte tecnica o scien-tifica dalle Giunte superiori d'arte e d'archeo-logia, per la parte amministrativa e giuridica dalle autorità o dai magistrati ordinari.

## TITOLO IV.

*Penalità della legge.*

## Art. 25.

Ogni contravvenzione agli articoli 6, 7, 8, 11, 12, 14, 16, 20 della presente legge sarà punita con una multa da 50 a 3,000 lire estendibile per gli articoli 7, 8, 11 e 12, fino a 5,000 in rapporto del valore dell'oggetto e della iat-tura cagionata dalla contravvenzione a giudizio dell'autorità locale a questo effetto costituita.

Le contestazioni sulle contravvenzioni, come gli appelli dalle medesime sono rimesse ai Tri-bunali ordinari.

Per le contravvenzioni agli articoli 7, 8, 11 e 12 i Tribunali dovranno aggiungere alla multa l'indennizzo del danno.

## Art. 26.

Con Reale decreto sarà provveduto a quanto occorre per l'esecuzione della presente legge.

*Articolo transitorio.*

Fino a che non sieno decorsi i due anni pre-fissi alla compilazione dei cataloghi e che que-sti non sieno dichiarati compiuti, continueranno ad avere forza di legge in ciascuna provincia le vigenti disposizioni, che rimangono abrogate passato quel periodo in ognuna di esse dove e quando sia fatta quella dichiarazione.

PRESIDENTE. Il primo iscritto per parlare sopra questo progetto di legge è l'onorevole Sena-tore Di Giovanni.

Senatore DI GIOVANNI. La questione di diritto, che involge il presente disegno di legge, per quanto possa parer grave, non è nuova certa-mente. Essa si è sempre sollevata, e si solle-verà ogni volta che il diritto astratto o teo-rico debba applicarsi alle relazioni di fatto

degli individui fra loro e dell'individuo con la società civile della quale fa parte.

Nel caso che ora si discute si presentano l'uno a favore dell'altro due diritti, i quali astrattamente considerati si combattono e si escludono a vicenda: da una parte il diritto della società d'impedire il guasto e l'uscita dall'Italia dei monumenti storici e dei capolavori delle arti; dall'altra il diritto della privata proprietà, in forza del quale i possessori di questi medesimi oggetti son liberi di usarne e di abusarne a lor talento, sino al punto di distruggerli o di spogliarne il paese mandandoli all'estero.

Ponendosi mente per poco al noto assioma che non può esser diritto contro il diritto, egli è evidente che si cadrebbe nell'assurdo, volendo mantenere l'uno a fianco dell'altro in un parallelismo rigoroso i due diritti come sopra enunziati. Dovendo quindi l'uno di essi rimanere necessariamente subordinato all'altro, lo scopo principale che aver poteva la presente legge, sarebbe stato quello di determinare quale dei medesimi dovesse prevalere.

Lungi però di entrare in questa via razionale e decisiva, il progetto ha preferito un sistema che dicesi conciliativo, quantunque non concilii nè salvi nulla; pregiudicando allo stesso tempo, ma in diversa misura, entrambi quei diritti. Ai privati infatti vien tolta la libertà, vandalica sì, ma legittima, di devastare e distruggere, mentre all'incontro l'altra libertà lasciata ai medesimi di esportare fuori d'Italia equivale alla negazione del diritto della società.

Ben si comprende frattanto che questo sistema, sotto il velo di un'apparente equità, non ha in sostanza altra base se non il puro e semplice arbitrio, e, quel che peggio è, l'arbitrio vien sostituito ad un principio universale, incontrastabile, che è la norma di tutti i codici e di tutte le leggi: quella cioè che ogni diritto dell'individuo debba trovare un limite al punto in cui venga in collisione col diritto di un altro, ovvero attenti al fine supremo della esistenza, del progresso e del benessere materiale e morale della società, la quale è fonte moderatrice e custode dei diritti di tutti.

Egli è in conseguenza di ciò che nell'ordine dei diritti non ve n'ha un solo che non sog-

giaccia alla forza di questo principio, che non obbedisca a questa ineluttabile necessità.

Quali diritti, a cagion d'esempio, più sacri e inviolabili della libertà personale e della patria potestà? Nondimeno l'una col servizio militare, l'altra con l'istruzione obbligatoria, piegano inuanzi al bisogno della difesa e della educazione pubblica.

Quanto al diritto di proprietà poi, lungo sarebbe enumerar tutti i casi, in cui lo stesso va soggetto a limitazioni ed a vincoli in vista del pubblico interesse. Si sa che questo diritto sarebbe una vana parola senza la libertà della trasmissione dei beni, e senza la proprietà del possesso. Eppure il potere sociale infrena l'una per ragioni morali o economiche, dettando esso per tutti la regola delle successioni, e distrugge l'altra, quando si tratta di proprietà intellettuale; prescrivendo che dopo un breve giro di anni le opere dell'ingegno debbono ricadere nel dominio del pubblico: ciò che equivale ad una vera espropriazione a pro dell'utile generale. È superfluo il dire che le servitù prediali per ragioni militari, quelle a riguardo della navigazione fluviale, le altre per la conservazione delle strade, i vincoli forestali che inceppano tanta parte della superficie del Regno, sono altrettante restrizioni del diritto di proprietà. Financo i regolamenti edilizi impongono somiglianti restrizioni non solo, per motivi d'igiene pubblica, ma per ragioni ancora molto meno rilevanti, come sarebbero l'ornato e il decoro delle città, e l'euritmia degli edifizî.

Nel caso attuale dunque la quistione non consiste già nel trovare un mezzo termine, un ripiego qualunque per venire ad una specie di transazione impossibile fra diritti che stanno in perfetta antitesi l'uno rispetto dell'altro. La quistione è riposta unicamente nel vedere se esiste o non esiste un grande, un supremo interesse nazionale, che obbliga a non privare l'Italia dei suoi monumenti storici, e dei capolavori dell'arte. Dappoichè se questo interesse è reale, è innegabile; allora il diritto di proprietà, per quanto egli sia, è nonpertanto così elastico, come si è veduto, che non può ritenersi quale un ostacolo ad ogni provvedimento reso indispensabile dalla necessità di mettere in salvo l'interesse medesimo.

Portando la quistione su questo terreno, non bisogna intanto dissimulare che cotesto inte-

resse è diversamente apprezzato in ragione del maggiore o minor grado d'importanza, e di utilità sociale, che ogni uomo, secondo la propria maniera di vedere, è capace di riconoscere nei monumenti archeologici, e nelle creazioni dell'arte. Non dee recar meraviglia perciò se non è da tutti compreso, nè collocato alla medesima altezza: se taluni, abbagliati dallo splendore dei progressi della generazione vivente, pensano che oramai nulla si perde a romperla col passato: se anche fra gli eruditi vi son di quelli che, appagandosi dello studio dei soli fatti materiali ed estrinseci, credono indifferente per noi il possedere le opere, o l'avere un'Italia monumentale ed artistica, descritta e fotografata; se una classe di uomini chiamati positivi, forse perchè non sanno spingere le loro vedute al di là dei confini della vita pratica, sorridono alle fisime della gloria e dell'onore nazionale, e pretendono che si giudichi con criteri economici di un interesse morale dell'ordine il più elevato.

Ma il Ministero non poteva, senza venir meno a se stesso e al paese, partecipare a queste ben singolari opinioni, e nella relazione che precede il primitivo progetto, troviamo proclamata la suprema importanza, la necessità, il dovere di conservare all'Italia quel suo inestimabile patrimonio.

L'utilità in fatti di questa conservazione si fa palese a chiunque, appena si consideri che lo sviluppo di un popolo non avviene nel breve spazio della vita di una generazione, ma nel corso e con la esperienza dei secoli. In conseguenza gli elementi di questo sviluppo, come dei successivi progressi, consistono unicamente nelle memorie del passato, nelle tradizioni, e nei monumenti che le racchiudono. *L'opera della civiltà*, diceva perciò il Romagnosi, *riducesi ad una grande tutela, amministrata con sussidi tradizionali; cosicchè la sola trascuranza dell'avito tesoro può fare retrocedere una nazione*. Noi stessi siamo la prova di questa verità. Nei secoli di mezzo non la trascuraggine ma la violenza interrompe la catena delle patrie tradizioni, e l'Italia è ricacciata nella barbarie, mentre poi all'incontro le tenebre del medioevo si rischiarano, prima che altrove, in Italia, sol perchè serbaronsi in parte fra noi i monumenti della sapienza e dell'arte antica.

L'interesse dunque per la conservazione dei

monumenti non nasce dall'appagare la curiosità di pochi eruditi, nè dal fomentare vane ed inutili borie; bensì dal trovarsi in quelli il deposito permanente ed autentico delle tradizioni nazionali, val quanto dire il primo, se non l'unico fattore del nostro incivilimento; il mezzo più efficace e potente per mantenerlo; lo sprone e la guida agli ulteriori progressi nel benessere civile, morale e politico del paese. Ed inverso, non è forse da quei monumenti, da quelle perenni testimonianze del passato che ci si offre, cinta dell'antica sua corona di gloria, la figura augusta della Nazione; che si forma la coscienza della grandezza della patria; che si rivela, si avviva, si diffonde lo spirito della nostra civiltà? Non sono forse il prestigio di un nome, e le rovine che ci circondano, che han condotto poc' anzi l'Italia a compiere su questa terra di prodigi i suoi novelli destini?

Il concetto quindi che predomina nel disegno di legge quello si è, che il diritto della proprietà privata debba rimanere subordinato all'interesse collettivo della società, ed è in omaggio di tal principio che la legge stessa porta l'assoluto divieto di distruggere, guastare, o alterare per qualsivoglia causa gli edifici, ed avanzi monumentali, e gli oggetti di arte ed antichità dovunque si trovino, e chiunque ne sia il possessore.

Mentre però la legge trovasi per tal modo in armonia con l'interesse pubblico, e col principio ond'essa è informata, reca sorpresa l'osservare come in opposizione all'uno ed all'altro abbia la medesima lasciata libera l'esportazione degli oggetti che vogliono vendersi all'estero.

Se tutto l'interesse del paese è riposto nello impedire la perdita dei monumenti, è chiaro esser sempre lo stesso il danno che gli si arreca quando questa perdita avvenga con la distruzione e col guasto, ovvero quando sia cagionata dalla esportazione; giacchè, qualunque vi sia differenza nel modo, pure gli effetti saranno identici, almeno per noi. Riconosciuto quindi il diritto d'impedirla nel primo caso, sembra che non possa logicamente ricuarsi ad ammetterlo anche nell'altro.

Si dirà forse che la legge si è arrestata, trattandosi della esportazione, in vista di un supposto maggior sacrificio che costerebbe il divieto al proprietario.

Ma oltrecchè un interesse pubblico di tanto

rilievo non può farsi dipendere da somiglianti riguardi, che d'altronde, come si è osservato, non si veggono usati in circostanze assai meno importanti, egli è poi da riflettere che tanto il divieto di esportare quanto l'obbligo di conservare impongono i medesimi sacrifici. In ambedue i casi il proprietario è impedito a disporre liberamente delle cose sue; e se si guarda all'interesse pecuniario, come sarebbe privato di un guadagno maggiore chi non potrà vendere all'estero, così sarà costretto a soggiacere ad un carico, invece di ottenere un profitto, colui che deve mantenere illeso e inalterato ciò che, trattandosi specialmente di monumenti immobili, la propria convenienza gli suggerirebbe forse di distruggere o modificare.

Dal momento frattanto che si è creduto trovare un partito acconcio per salvare ad un tempo il diritto della società e il diritto dei privati, sarebbe inutile impegnarsi a ricercare e a confutar le ragioni per cui s'intende permettere la esportazione. Vediamo invece come col sistema adottato nel progetto potrà riuscire la legge ad ottenere lo scopo che si è proposto.

Il pernio su cui un tal sistema si aggira, consiste nella preferenza accordata allo Stato nello acquisto degli oggetti che vogliono venderli all'estero.

Ora questa preferenza, mentre non nuoce al venditore, pel quale sarebbe indifferente che l'acquirente sia lo Stato ovvero un altro, significa per l'Italia la privazione del suo diritto. Sarebbe infatti obbligata a pagare un riscatto per conservare ciò che tutti si ostinano a chiamare suo patrimonio, mentre si lascia a chiunque la libertà di disperderlo ed alienarlo. Significa inoltre che l'interesse sociale dovrà dipendere dai mezzi incerti e variabili, di cui l'Erario pubblico potrà disporre per garantirlo, e che finalmente i monumenti acquistati dallo Stato dovranno togliersi, a scapito forse della loro importanza, dai luoghi, nei quali al presente si trovano e dove è lecito a ciascuno trarne ammaestramenti ed ispirazioni, per venire adunati in pubblici stabilimenti, le cui porte non si aprono senza il pagamento di una tassa. Ma dopo essersi annullato in tal guisa il diritto della società a danno dei presenti e dei posteri, avrà il progetto serbato illeso quello dei privati?

Ho già detto che la preferenza dello Stato

nello acquisto degli oggetti destinati alla esportazione non reca alcun pregiudizio al venditore. Ma la legge non si ferma alla sola preferenza: essa soggiunge che lo Stato può comperare al prezzo dichiarato dal proprietario, o, se lo crede, farne egli stesso determinare il prezzo per via di una perizia. Ora è facile accorgersi che questa condizione è tale da togliere ogni vantaggio, non solo sperato, ma forse anche già convenuto, al venditore, ed equivale essa sola al divieto della esportazione.

Prima di tutto non si comprende come il prezzo di oggetti, ognuno dei quali è unico nel suo genere, e la cui importanza può dipendere da mille ragioni, non tutte facilmente, nè da tutti valutabili, possa essere stabilito da una perizia. Chi oserebbe dire quanto valgono, per esempio, la pietra di Rosetta, o i mattoni di Babilonia e di Ninive, mercè i quali sonosi rivelate oggi al mondo due letterature perdute da tanti secoli? Chi oserebbe metter prezzo al Mosè, o alla Trasfigurazione? Cicerone, quantunque riguardasse con indifferenza, anzi con romano disprezzo, le produzioni dell'arte, disse a tal proposito: *qui modus est in his rebus cupiditatis, idem est aestimationis*, e giudicava perciò *ereptionem esse non emptionem quum venditori suo arbitrato vendere non liceret*. Or, quando il proprietario vuol vendere fuori d'Italia, egli è per profittare dell'avidità, con cui gli stranieri ricercano queste cose perchè ne mancano, e perchè sanno apprezzare, meglio che noi non facciamo, la loro importanza. Quindi, appunto perchè la perizia tenderebbe a far dare agli oggetti il valore che avrebbero fra noi, è manifesto che il venditore sarebbe defraudato del profitto sperabile dalla vendita all'estero, ed in conseguenza, venendogli meno la ragione di vendere, la perizia non sarà in sostanza se non un divieto posto indirettamente alla esportazione.

Oltre a ciò non si vuol tralasciare di osservare che la legge impone una tassa enorme, corrispondente al quarto del valore dichiarato, sugli oggetti di cui sarà permessa l'uscita. Evidentemente questa tassa, altronde sospetta per la sua origine, non ha alcuno scopo fiscale sì per la sua poca importanza relativamente al Tesoro pubblico, come per la sua proporzione eccessiva, ed insolita alle nostre tariffe. Qual altro scopo dunque ha essa avuto di mira?

Per qual ragione è necessario gravare fuor di misura e contro giustizia gli oggetti, che, dovendo lo Stato acquistare quanto sia utile al paese, debbono sopportare così insignificanti per noi da potersene permettere la esportazione?

Ho avuto altra volta l'occasione di dire, e lo ripeto adesso, che l'Italia nella condizione delle sue finanze non può trovarsi in grado di far fronte a spese non lievi nè prevedibili, per gli acquisti in un paese, dove così copiose sono le ricchezze archeologiche ed artistiche esistenti, e dove è così grande la probabilità, anzi la certezza delle altre, che possono venire in luce per nuove esplorazioni e ricerche. Di già gli effetti della libertà di esportazione possono riconoscersi nella proporzione crescente di questo mercato degradante e pernicioso per l'Italia. Nel triennio 1871-73 il valore degli oggetti esportati dalla sola provincia di Roma montò alla somma di L. 798,297. Si può argomentare da ciò qual debba essere l'uscita di monumenti da tutta l'Italia, e a quali obblighi andrà incontro lo Stato per l'affluenza dei venditori, quando anche i pochissimi, i quali forse esiterebbero a mandare all'estero gli oggetti loro per non privarne il paese, saranno sicuri che dovranno rimanervi; non potendo lo Stato esimersi dall'acquistare tutto ciò, che interessa alla Nazione, senza venir meno alle prescrizioni della legge, ed all'obbligo assunto in faccia del pubblico.

Con queste previsioni sembra dunque che doppio sia stato lo scopo di una tassa, che equivale ad una espropriazione parziale rilevantissima del valor capitale dell'oggetto, che si vuol vendere: porre cioè da un lato un freno, o per dir meglio un impedimento, all'uscita di quanto lo Stato per le sue strettezze non potrebbe acquistare, e accumular mezzi dall'altro per sopperire alle spese degli acquisti, che siano indispensabili, o, per parlare più esattamente, che siano inevitabili.

Vede bene quindi il Senato che tutto il rispetto, che si ostenta verso il diritto di proprietà, lasciandosi libera l'esportazione, e pagandosi il prezzo di ciò che si vuol conservare nel paese, non si riduce negli effetti che ad una mera illusione, giacchè la perizia e la tassa, o sono un ostacolo alla esportazione, ovvero un ripiego per fare gli acquisti a spese degli stessi proprietari. In una parola, egli è come se lo

Stato dicesse ai proprietari: non vi contrasto che il vostro diritto, dovesse pure andarne di mezzo la civiltà del paese, prevale sul pubblico interesse; ma voi non potete contrastarmi nemmeno la prerogativa della tassazione, ed è di questa appunto che io mi avvaigo per fare rivivere il sistema protettore a beneficio dell'arte e dell'archeologia.

Io non so veramente se gli eterni principi della giustizia e del diritto guadagneranno alcun che da questi poveri artifizii e da questi sutterfugi, coi quali si pretende risolvere una questione, che si presenta nei termini più citari e più semplici. Se l'interesse della società nella materia di cui trattiamo non sussiste, abbandoniamo il pensiero di una nuova legge, cancelliamo quelle che sono in vigore, e lasciamo ai proprietari la piena libertà di esercitare senza restrizione il loro diritto. Ma se quell'interesse è reale, se ha tanta importanza da far credere che sia necessaria una legge per tutelarlo, invece di appigliarsi ad un partito ambiguo e inefficace, che non salva nulla, mettendoci a repentaglio l'interesse medesimo senza lasciare inteso il diritto di proprietà, ognuno si accorge come sarebbe più provvida, più dignitosa e nello stesso tempo più coerente a se medesima una legge che vada dritto e senza ambagi al suo scopo, vietando cioè la esportazione degli oggetti che l'utile pubblico impone dover rimanere nel paese, al modo stesso come ne è vietata, secondo il progetto, la distruzione ed il guasto. X

In questa guisa non solo gli effetti della legge stessa ricadrebbero su coloro unicamente che debbono sopportarli; non solo la limitazione del diritto di proprietà prenderebbe il suo vero carattere di una misura dettata dalla necessità pubblica, ed inerente perciò all'esercizio di qualunque diritto; ma sarebbe altresì giustificata dall'indole peculiare degli oggetti, cui si vuol provvedere. Imperocchè non deve perdersi di vista, indipendentemente dalle considerazioni premesse, che i monumenti di arte e di archeologia costituiscono una maniera di proprietà, la quale differisce da tutte le altre, e ragion vuole perciò che sia posta in una condizione giuridica speciale. Primieramente, perchè gli oggetti in discorso sono dei prototipi unici che non si possono nè riprodurre, nè surrogare, mentre tutte le cose che cadono

ordinariamente sotto il dominio degli uomini, essendo prodotti della natura, o dell'industria, si riproducono, e si rinnovano ad ogni istante. Inoltre, perchè la massima parte, e la più rilevante degli oggetti medesimi, esclude per se stessa l'idea del possesso privato, portando seco l'impronta originaria di una destinazione pubblica, come sarebbero le rappresentazioni e i simboli attenenti alle credenze e ai culti religiosi, ovvero i monumenti relativi ad uomini e a fatti, di cui le generazioni passate vollero tramandare la memoria alla posterità. Perchè finalmente le opere delle arti figurative, fatta astrazione della materia e della forma, che sono in loro accidentali e accessorie, non possono riguardarsi se non come manifestazioni del pensiero umano, ed il pensiero, comunque espresso, non può per essenza propria soggiacere all'appropriazione privata, senza violarsi l'ordine naturale, ed anche le prescrizioni positive delle nostre leggi.

Ponendo termine al mio ragionamento, non debbo tralasciare un'ultima osservazione. Il divieto della esportazione non è una novità per l'Italia. Esso trovavasi imposto, e non è tuttavia revocato, in quegli Stati, che comprendevano l'antico Lazio, l'Etruria, la Magna Grecia, la Sicilia, quelle regioni cioè dove così frequenti s'incontrano gli avanzi delle più splendide civiltà, che sieno state nel mondo, dove attinse le sue ispirazioni il genio italiano all'epoca del risorgimento, e dove il culto delle antiche memorie è divenuto costume, e quasi una passione popolare.

Si è detto che tal divieto, opera di Governi assoluti, sarebbe oggi incompatibile col regime di libertà. Ma non si riflette che i despoti, costretti dalla stessa loro condizione a calpestare ogni diritto, quando trattavasi dell'esistenza e dell'interesse proprio, non sarebbero stati così semplici da provocare eziandio con la violazione del diritto di proprietà la pubblica opinione pel solo gusto di conservare nei loro Stati dei monumenti di arte pei quali erano indifferentissimi. Intendevano anzi di darsi così a buon mercato la gloria di soddisfare ad un bisogno della civiltà, e di lusingare al tempo stesso l'amor proprio del paese. Né in ciò s'ingannavano, giacchè fra tanti lamenti dei popoli pei loro atti illegali e arbitrari, non si è udito giammai che siansi mosse querele per l'ingiustizia di quel divieto.

Non si considera inoltre che vi son leggi dettate dalla necessità, e che la necessità s'impone ugualmente tanto ai Governi assoluti, quanto ai Governi liberi. Gli è perciò che leggi, le quali hanno il medesimo peccato di origine, ed impongono similmente delle restrizioni al diritto di proprietà, come nei casi che ho sopra accennati delle servitù militari, dei marciapiedi alle rive dei fiumi, della conservazione delle strade, dei vincoli forestali, non solo non sono state abrogate, ma son mantenute in vigore, o riaffermate dal Parlamento italiano. Sarebbe mai il divieto di spogliare l'Italia dei suoi monumenti il solo atto tirannico, il solo attentato alla proprietà che il libero Governo nazionale ha il dovere di cancellare? In questo caso perchè al divieto, il quale limita semplicemente il diritto di proprietà, vuol surrogarsi sotto forma di tassa la confisca di una quarta parte del valor capitale degli oggetti destinati alla esportazione, quando questa tassa è anch'essa un atto di arbitrio di un Potere assoluto, ed il progetto di legge non solamente l'ha imitato, ma lo ha sorpassato?

Signori: il Senato nella scorsa sessione ha approvato la legge per l'istruzione obbligatoria, ed io vi ho portato con animo pronto il mio favorevole suffragio, quantunque l'interesse di provvedere alla educazione del nostro popolo recasse la conseguenza di doversi invadere i diritti della patria potestà. Non vorrei quindi trovarmi ora in contraddizione con me stesso, votando una legge la quale, per un falso ed apparente rispetto al diritto di proprietà, produrrà il deplorabile effetto di privare l'Italia degli strumenti più efficaci della cultura pubblica e della civiltà. (*Bene! bravo!*)

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Signori Senatori. Se vi è occasione nella quale io possa sperar venia dalla vostra cortesia, pigliando a parlare, io, ultimo di voi tutti, in così onorando consesso, pare a me che sia la presente.

La discussione che abbiamo intrapresa, e nella quale mi ha preceduto un così autorevole e sapiente oratore, non è, in effetto, di quelle, alle quali non si possano commettere se non coloro che, al par di lui, sono maestri in speciali dottrine: essa agita una materia inviscerata, per così dire, alle memorie, ai pensieri,

agli affetti di ogni Italiano. In fatto d'arte in Italia, pare che anche l'ultimo del popolo, non che l'ultimo del Senato, possa dire la sua. Lasciandomi dunque andare alla tentazione, io confido che, se non potrà valermi il lungo studio, mi valga almeno il grande e sincerissimo amore.

L'arte, nelle grandi Assemblee politiche, non ha di consueto molta fortuna. In mezzo all'arruffio dei materiali interessi, all'incalzare delle questioni irte di cifre, essa pare a molti una bella superfluità, una dispendiosa decorazione, un lusso, magnificamente prodigo, dell'intelligenza; credo che la paragonerebbero volentieri a una seducente Etera, fatta per rallegrare i giorni agiati e tranquilli; ma degna appena, in tempi pieni di faccende e corti a danaro, di questa sola cortesia: incoronarla di rose, e avviarla bellamente così, come nella sua repubblica usò coi poeti Platone, fuori dell'uscio.

Questo però io non temo, onorevoli Senatori, da voi. Voi custodi non solamente degli interessi materiali di questa Italia, ma, e più ancora, del suo patrimonio morale, delle sue tradizioni, della sua coltura, della sua civiltà; voi, per lungo e assiduo esercizio del pensiero accostumati a sollevarvi in quelle sfere serene, dove le effimere cure attutiscono, e la parte più eletta di noi signoreggia la più grezza e volgare: voi non potete tener l'arte in così basso concetto; voi non potete aver fretta di disimpacciarvene, come da una questuante importuna: e meno che mai lo potete in questa Roma, nella quale, se l'arte fosse mai per restare diserta d'ogni asilo nel mondo, ancora troverebbe la sua patria e il suo trono.

Non io certo, o Signori, vorrò ricordarvi vanamente quello che a me si addice di imparare da voi. Voi m'insegnate che l'arte è tutt'uno col pensiero civile, colla storia medesima delle nazioni; che ogni età vi ha specchiata e impressa la propria immagine; che oggidì non solamente l'arte, come ha fatto sempre, educa, raggentilisce e affina gli animi umani; ma che di lei si vale e a lei si appoggia la scienza per ricostruire quel passato, di cui si può dire che l'arte ci custodisca il vivente volume.

Era quindi, più che un desiderio, un dovere, che il patrimonio dell'arte, massime in un paese come il nostro, erede e continuatore di tre civiltà, fosse circondato di particolarissime

cure; e, non solamente all'amore degli studiosi, ma fosse raccomandato alla materna tutela della legge. E in tanta molteplicità di provvisori legislative, che, in ciascuna parte d'Italia diverse, reggevano per lo passato questa materia, non è a dubitare che urgesse di ridurla sotto unità di sistema.

Però, se dobbiamo rallegrarci che in tanta mole di cose quanta è quella che grava sul Parlamento e sul Governo, si sia trovato un po' di luogo anche all'arte; se dobbiamo rallegrarci che un disegno di legge, per tutelare la conservazione dei monumenti e infrenare la esportazione degli oggetti d'arte e di antichità, meditato già da cinque anni, ci torni innanzi rimeditato da Ministri e da Commissioni, ben si può dire che sia stato adempiuto il dovere; non forse che sia altrettanto soddisfatto il desiderio.

Nessun disegno di legge più diligente, più minuto, più sollecito dei particolari; tollerate tuttavia che io dubiti se possa reputarsi altrettanto efficace. Sotto ai suoi complicati meandri io vedo una serpe insidiosamente appiattata; e la serpe non è altro che quella turpe e crudele povertà, *duris urgens in rebus egestas*, dalla quale scaturiscono tutti i nostri malanni. Il disegno di legge è pieno di buone intenzioni; ma non vogliate, ve ne scongiuro, darmi taccia di irriverenza, se vi confesso ch'è mi fa involontariamente sovvenire d'un certo tipo tradizionale della nostra commedia, d'uno di quei bonarii e decaduti cavalieri, che, di gran cuore e con infinita larghezza, promettono protezione a tutti; ma poi, allo stringer dei nodi, non sono guari in grado di darla a nessuno.

A che, in effetto, si riduce la sostanza di questo disegno di legge? A due norme — non oserei dire a due massime nè a due principii — a due norme, che ne governano tutta quanta l'economia. La prima riguarda la conservazione dei monumenti, ed è questa: scaricarsi il più che si possa di ogni cura e di ogni spesa sulle Province e sui Comuni; serbata soltanto, per ragione di decoro, allo Stato, una certa quale apparenza di alto dominio. La seconda riguarda l'esportazione degli oggetti d'arte e di antichità; e può formularsi a un dipresso in questi termini: richiedere dai privati e dai Corpi morali, che nulla da loro si venda senza saputa dello Stato, nulla senza che lo Stato vi abbia diritto di prelazione; bene inteso però che, non essendo

lo Stato in grado di esercitare pressochè mai questo dispendioso privilegio, e' sarà nel più dei casi per contentarsi di quel po' di fumo, che il venditore, come già un tempo il vassallo in certe prestazioni feudali, avrà fatto ascendere fino alle sue nari.

Il disegno ministeriale, bisogna dirlo, era sul primo punto assai sincero; confessava senza ambagi la propria impotenza. « Gli edifici sacri e profani (così testualmente diceva) e gli avanzi monumentali di proprietà demaniale, dai quali il Demanio non ritragga *nessuna utilità* per la sua amministrazione, saranno ceduti alle Provincie e ai Comuni. » Il rimedio, non c'è che dire, era eroico: « Saranno ceduti ». Ma di grazia, e il consenso di colui al quale s'ha a cedere? Un edificio o un avanzo monumentale, dal quale il Demanio (come dice con aritmetica e imperturbabile breviloquenza la legge) non ritragga *nessuna utilità*, verosimilmente neppure a una Provincia o a un Comune sarà per dare utilità nessuna. Dovrà allora la Provincia, dovrà il Comune, come il povero Duumviro del Basso Impero, accettare forzatamente l'incomportabile dono? Quest'ovvia domanda si è affacciata da sè all'Ufficio Centrale del Senato; e a cosiffatte trasmissioni esso non ha tralasciato di restituire la loro base giuridica, richiedendo il *reciproco accordo*. Ma e se questo accordo non ci sia? Se la Provincia, se il Comune ricusi di sobbarcarsi, dopo tanti oneri, anche a questo? E se d'altra parte lo Stato, sapendo pur troppo *quid valeant humeri, quid ferre recusent*, voglia scoterselo di dosso ad ogni costo, quale destino, di grazia, sarà per incogliere al misero edificio o al più misero avanzo monumentale? Non diverso, io temo, da quello, che per poco non incorse al nido d'aquila del secondo Federico, alla magnifica reliquia sveva di Castel del Monte; o a quell'altra famosa reliquia ghibellina del Castel di Sermione, maniero un tempo di Can Grande e asilo di Dante: stati a un filo amendue di diventare cave di mattoni, e salvati, se dopo molto strazio si può dir tanto, più per disperato sforzo di volontà, che per longanime provvidenza di leggi.

Questi dissimulati, ma non negabili pericoli, tormentarono, si vede, anche la coscienza dei valent'uomini che hanno elaborato il presente disegno di legge. E così nell'originario schema ministeriale, come in quello della Giunta sena-

toria, è manifesto lo sforzo fatto per evitarli, o almeno per persuadere a sè medesimi di averli in qualche modo evitati. Dice lo schema ministeriale, che ove il proprietario nel suo legittimo interesse domandi la rimozione di un oggetto d'arte o d'antichità, ovvero lo lasci deperire, *potrà* il Ministero promuoverne l'acquisto, applicando le disposizioni della legge sull'espropriazione per titolo di pubblica utilità. Ed il progetto riformato dall'Ufficio Centrale, definendo in altri termini il medesimo caso, dice che *potrà* il Ministero provvedere, d'accordo col proprietario, ovvero valersi delle disposizioni della legge sulla espropriazione. Ma, siamo schietti. Questi *potrà*, sono *potrà* intenzionali, *potrà* ipotetici, di quei tanti *potrà*, che stanno sempre sull'avviso per camparsela, non appena tu accenni a fermarli e a farli stare a segno, appaiandoli con un bravo *dorrà*.

La celia muore sul labbro quando si pensa che il risultato più positivo di tutto questo fare a chi tocca fra Stato, Provincia e Comune, sarà nel più dei casi uno sciupio d'inchiostri infinito, e un altrettanto infinito indugiare dei buoni, saldi, efficaci, conclusivi provvedimenti. Sagunto, mentre in Roma si deliberava, è perita; ma anche le rovine di Sagunto, se fossero in terra italiana, c'è da credere che avrebbero tutto il tempo di scomparire prima che si fosse usciti a riva dal gran discorrere che se ne farebbe, da quell'eterno palleggiarsi il debito di conservarle.

Sotto a queste infelici emulazioni, non d'operosità, ma d'inerzia, non del fare, ma del pretendere che altri faccia, io so bene, e l'ho detto e lo ripeto anche qui, so che si nasconde un fatto doloroso e indipendente dal voler nostro, la nostra infelice povertà; disgrazia questa non imputabile, se si vuole, che alla stessa miracolosa rapidità del nostro risorgimento politico, al quale il risorgimento economico non ha potuto a gran pezza venire del pari. Ma la piaga non si cura col nasconderla: anzi più virile è lo scoprirla; e più dicevole sarebbe affrontare, che non dissimulare la difficoltà.

Ora, se lungo tempo noi dovremo rassegnarci a dispensare lo Stato, per ragione d'impotenza economica, da talune delle più vitali sue funzioni di tutore e di educatore, apparecchiamogli almeno il modo onde assolverlo degnamente, il giorno, nel quale avrà ricupe-

rato le normali sue forze. Nè di questo lavoro di preparazione si verrà a capo, anche nell'argomento dell'arte, se non si incomincia dal mettere in sodo la misura dei bisogni ai quali importa di provvedere.

Per questo, providamente, io credo, imponeva l'originario schema di legge, presentato or fanno cinque anni al Senato, e per questo saviamente ripropone ora l'Ufficio Centrale, che si dia opera a compilare un completo ed esatto inventario del patrimonio artistico ed archeologico del paese.

So bene che un simile ufficio fu affidato a Commissioni locali per un regio decreto, che data da circa due anni. Ma ognuno di leggieri intende come nello spinoso loro ufficio queste Commissioni non possano sentirsi sufficientemente suffragate dalla sola autorità del decreto; e come sia necessario sorreggerle, nelle non poche lotte che avranno a sostenere, colla suprema autorità della legge.

Allora soltanto quando si possegga questo indispensabile substrato dell'inventario, sarà dato di classificare i monumenti secondo la reale loro importanza archeologica e artistica; di riconoscere quali tra essi abbiano veramente carattere di monumenti storici nazionali; e di definire una buona volta qual parte incomba allo Stato nel carico di conservarli.

Non altrimenti ha proceduto un popolo, il quale, dopo l'italiano, possiede forse il più copioso retaggio di dovizie artistiche fra le genti latine. La Francia, alla quale si potrà forse muovere appunto di procedere più sovente per le vie dell'autorità che non per quelle della libertà, ma a cui nessuno, io credo, vorrà negar tanto di operosità e di risolutezza, la Francia non ha ancora una legge per la conservazione dei monumenti; ma ha un elenco dei monumenti storici da conservare, ed ha un fondo stanziato in bilancio per conservarli; al resto provvedono Ministri e Commissioni.

Diamo dunque opera alacramente noi pure a riconoscere almeno l'entità del nostro debito verso la storia e verso l'arte, se assolverlo ancora non possiamo; e forse il giorno di soddisfarlo degnamente sarà men lontano che altri non pensi.

Vi è, a dir vero, un assai scarso margine nei nostri bilanci; ma vi è fors'anco minore sicurezza di criter rispetto a certe materie; ed io

non sono alieno dal confidare che un'oculata recensione possa metterci in grado di spender meglio, anche senza spender di più. Io non voglio su questo punto incidentale eccedere i limiti che la vostra indulgenza mi lascierebbe forse varcare, ma che il tema istesso della odierna discussione ha prefissi; non voglio entrare nella delicata disamina del quanto e del come si spenda dallo Stato per l'arte; oso per altro affermare fin d'ora, che non pochi sussidi, i quali con iscarso utile si profondono in pomposo apparato di accademiche oligarchie, potrebbero con assai maggior frutto versarsi ad accrescere, o per lo meno a custodire, il patrimonio dell'arte nazionale, ed a fomentarne il vero e vivo progresso.

Ma, di ciò non volendo dir oltre, io vi chieggo licenza, o Signori, di esporvi piuttosto alcune idee intorno alla seconda parte del disegno di legge, sul quale siamo chiamati a deliberare.

Il titolo primo, del quale ebbi dianzi l'onore di ragionarvi, patisce, dirò così, di anemia; è vuoto di quel nutritivo sangue, che allora soltanto gli si potrà dentro trasfondere, quando tutto il corpo della nazione ne abbia nelle vene di più. Nè d'altra infermità patisce, a dir vero, anche il titolo secondo, che riguarda l'espertazione degli oggetti di antichità e d'arte; se non che di questo io mi fo a ragionarvi con un po' più di coraggio; perchè il rimedio, che, rispetto al primo (lo sento e ve l'ho confessato) è di là da venire, rispetto a questo invece, non che possibile, è prossimo; e sta, sol che il vogliate, nelle vostre mani.

Voi m'insegnate, o Signori, quanto misera e inetta dottrina sia quella, la quale, considerando alla pari con qualunque valore in corso e in cambio i monumenti dell'arte, reputa che, immagazzinati dove che sia e pur che sia, tornino sempre allo stesso. Egli è al contrario di per sé manifesto che un assai più copioso e più immediato beneficio può ritrarre dalla contemplazione e dallo studio dei monumenti quel popolo in mezzo al quale son sorti, al quale intellettualmente non meno che materialmente appartengono, col quale fanno, agli occhi della istoria, una cosa sola.

Vedete, o Signori, le Fiandre. Come in quei palazzi di città pieni ancora delle storiche reliquie del Cinquecento, come il popolo rivive interi i giorni gloriosi della lotta e della vit-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

toria! Anversa, un piccolo Municipio sussidiato dal Governo di un piccolo Stato, acquista per un milione e duecento mila lire le case dei Plantin e dei Moretus, i famosi tipografi, emuli degli Elzeviri e degli Aldi (1); e là, in quel venerando edificio, dove ogni cosa occupa ancora il posto di tre secoli addietro, dove dalle tele di Rubens e di Van-Dyk, pittori e amici di casa, vi sorridono, virili e pensose faccie, gli antenati di quella strenua e laboriosa famiglia insieme coi letteratissimi ospiti, dove il vecchio gran tavolo di quercia è ancora quello su cui Ario Montano correggeva le bozze della sua *Biblia polyglotta*, dove i torchi, i compositori, i caratteri sono quei medesimi che hanno servito a Giusto Lipsio; ivi il popolo impara a leggere sullo stemma gloriosamente borghese di quei suoi gagliardi progenitori una impresa, che non per nulla dice: *labore et constantia*. Quei cimeli, che sparsi in tutti i musei d'Europa non sarebbero più se non dotte o artistiche curiosità, ivi sono efficacissimi strumenti di educazione civile.

Ma si può aggiungere di più: l'istessa universale coltura dell'uman genere, l'istessa suprema e univoca magistratura dell'umano pensiero, ottiene dallo studio dei monumenti un frutto incomparabilmente più succoso e migliore, allorchè li viene considerando colà dove li ha piantati la storia, e dove, si può dire, vivono ancora, che non quando li sterpa dalle radici, e, quasi corpo morto, se li viene permutando di mano in mano e di paese in paese.

Domandatene, o Signori, a tutti gli artisti, a tutti gli eruditi del mondo; meglio che in qualsiasi biblioteca e in qualsiasi museo, gli è a Pompei o qui al Palatino ch'essi sorprendono, belli e parlanti, i segreti della vita antica. Ma che dico, domandatene? Molti di voi, signori Senatori, percorreste larga parte d'Europa. Se alcuno è di voi che non abbia sentito una fitta al cuore vedendo quelle mirabili e divine metope del Partenone dai soli dell'Attica trascinate a disfarsi in mezzo alle nebbie britanne; se alcuno è il quale davanti ai marmi di Egina non abbia in cuor suo giudicato rigida e morta anche la regale ospitalità monacense, e non abbia evocata col desiderio a consolare

(1) STADT ANTWERPEN, GEMEENTERAAD. *Verlag der Commissiën van schoone Kunsten en van financiën*, 1875.

quei poveri naufraghi dell'arte la splendida visione del tempio natio, quegli dica che io esagero o invento.

E notate. Cito esempi di monumenti tolti ad una terra, della quale era lecito dubitare che, manomessa, conculcata, divisa, potesse degnamente conservarli ed efficacemente difenderli. Che pensare poi di un paese, il quale, miracolosamente riunito, riplasmato, risorto, i monumenti suoi si lasciasse con più miracolosa accidia e con incredibile vituperio involare?

A questo punto forse qualcuno, sorridendo della mia ingenua e troppo infiammata parola, potrebbe, chi sa? ammonirmi di non mi commettere a così fatti sgomenti, e amorevolmente segnarmi a dito, nel titolo secondo della legge, tutto quel meditato e laborioso viluppo di articoli, che, quasi rete alzata a rompere gli audaci voli, appunto intende a impedire lo sperpero dei tesori nati. Se non che, una ammonizione di questa sorta io me la potrei aspettare dovunque altrove, non me l'aspetto certamente, o Signori, in quest'aula solenne, dove la vostra sapienza è di lunga mano esercitata a discernere, anche dentro a' più densi volumi, quello che è apparato e forma, da quello che è sostanza ed efficacia vera di provvedimenti legislativi.

E in verità, chi per poco analizzi l'originario tenore del titolo secondo, quale ci venne dal disegno ministeriale, tostamente riconosce che il risultato finale da aspettarsene non tanto sarebbe una valida tutela dell'arte avita e della storia patria, quanto un materiale guadagno pel Fisco.

Chiunque voglia esportare oggetti di antichità, ovvero opere d'arte di autori non viventi — dice il disegno ministeriale, di cui vi riassumo il costrutto — dovrà chiederne licenza. Ove il Ministero giudichi trattarsi di oggetti d'alta importanza storica o artistica, potrà, piuttosto che lasciarli esportare, avocarne a sé l'acquisto esercitando il diritto di prelazione; ove reputi invece trattarsi di oggetti di secondaria importanza, concederà senz'altro licenza di esportazione, verso il pagamento di una tassa equivalente ad un quarto del valore dichiarato.

Ma ognuno di leggieri può intendere se nelle condizioni presenti delle nostre finanze sia da fare assegnamento sull'esercizio del diritto di prelazione. Resterà dunque sola, nel più dei

casi, l'applicazione della tassa; e il Fisco, noverrando il denaro, si consolerà per noi della gloria venduta.

Senti, a dir vero, il nostro Ufficio Centrale tutta la radicale inefficacia del sistema della prelazione; e saviamente vi surrogò il sistema del divieto assoluto rispetto a quelle opere d'alta importanza artistica o storica, che appartengano a Corpi morali. Se non che, dopo essersi messo animosamente per la retta via, si venne poi peritando di percorrerla sino in fondo tutta; piegò il capo davanti al Dio Termine della privata proprietà, e per rispetto alle opere da privati possedute calò a contentarsi di quella lustra della prelazione, che aveva, rispetto alle altre, riprovata e respinta.

Or, con tutta la reverenza che io professo agli illustri Colleghi dell'Ufficio Centrale, io stento a capire come non temessero, con questa attenuazione concessa ai privati, di ridurre a nulla anche il beneficio sperabile da quel loro primo giustissimo e salutare rigore verso i Corpi morali. E, valga il vero, nella tentazione del vendere non tanto facilmente incorrono questi, quanto quelli; trattenuti questi, dico i Corpi morali, dalla vigilanza e dalle censure della opinione pubblica, se già nol siano da quei rispetti che passano in tradizione insieme con le cose; sospinti invece ben spesso gli altri, dico i privati proprietari, o da povertà o da cupidigia, a far cosa, che alla perfine a loro non sembra eccedere i confini del privato diritto.

E vi ha di più.

Se ai privati concedasi quella facoltà di esportazione che a Corpi morali si nega, il divieto non tarderà a diventare, anche rispetto ai Corpi morali, illusorio; nulla essendo per questi più agevole del trasferire in prima entro i confini dello Stato a conniventi fiduciari quegli oggetti, che direttamente non potrebbero mandare fuor dai confini.

Che poi la proprietà privata meriti ogni rispetto fino a che non si trovi in diametrale opposizione, come testè vi diceva l'onorevole Senatore Di Giovanni, colla ragione suprema dell'utile pubblico, non io certo vorrò rivocarlo in dubbio. Ma forse che dinanzi a questa suprema ragione non deve la proprietà privata anch'essa inchinarsi? Forse che non s'è fatta dalla legge in più d'un caso inchinare? Che al-

tro è la storia del progresso giuridico, se non quella di un perpetuo compromesso fra l'antica e sconfinata ragione eroica del possessore e la nuova ragion civile del legislatore e del giudice? Che altro il lento ma continuo trasformarsi del giure, dal *jus ritae et necis* sul figlio, sullo schiavo, sul debitore, dalla *aeterna auctoritas* e dal ferreo *si plus minusve secantur* delle XII TAVOLE fino alla squisita equità del Diritto pretorio e dell'*Editto perpetuo*? Ogni giorno noi rechiamo più avanti questa ingerenza della legge, depositaria e mandataria del pubblico bene, nelle ragioni del privato cittadino. Al privato cittadino manomettiamo, coll'acquedotto coattivo, i suoi campi; spiantiamo i suoi vigneti ed abbattiamo le sue case davanti al corso irruente ed irresistibile della vaporiera; se le pendici de'stolti monti sono vestite del sacro verde delle selve, gli imponiamo che non ne le spogli; se erige una abitazione od un opificio, diamo norme inviolabili alle dimensioni, ai materiali, perfino ai metodi di costruzione, e alla facoltà di abitare entro le sue proprie pareti domestiche. O perchè non potremmo per un'alta ragione di decoro, di coltura, di civiltà, quello che per ragioni d'ordine, di igiene e di sicurezza possiamo?

Io comprendo le esitazioni dell'Ufficio Centrale e vorrei assolverle anche, se il divieto dell'esportazione applicato ai capi d'arte e d'antichità — e, si badi bene, non ai volgari, nè a quelli di secondaria importanza, anzi a' più cospicui soltanto e preziosi, che supremamente rilevinno per l'istoria patria e per la patria coltura — se, dico, questo divieto venisse di botto ad aggiungere restrizioni nuove, e rese dalla stessa loro novità incomportabili, agli oneri già troppo molteplici e gravi, di cui abbiamo cariche al cittadino le spalle. Una patria grande e libera, dicono, non dovrebbe annunziarsi che con l'amore. Perchè darle sempre un littore a lato, e a simbolo il fascio, e a linguaggio il comando? Ma, o io vo grandemente errato, e leggo male ciò che trovo scritto da dottissimi uomini di due Giunte senatorie, ovvero sta, come dianzi anche l'autorevolissimo Senatore Di Giovanni veniva affermandovi, che nella maggior parte delle regioni italiane, e in quelle massimamente che più sono ricche di artistiche dovizie, la legislazione vigente fin qui, lunge che fosse punto più blanda, anzi era più rigida di quella che oggi con noi i più rigidi domanderebbero.

Lascio stare i ferrei Senatusconsulti romani, e l'Editto di Vespasiano, e le multe e le confische di Pio II, di Sisto IV, di Paolo III, Pontefici, e già scendendo fino a Benedetto XIV ed a Pio VII. Ma più miti non erano neppure gli ultimi bandi in questo Stato che fu della Chiesa; non le leggi lorenesi in Toscana, non nel Regno di Napoli ed in Sicilia gli editti sovrani.

Che anzi, a non parlare della autorità fuor di confronto più legittima, da cui la legge nuova emanerebbe, fra quelle vecchie ordinanze e una legge propriamente nazionale e patria correrebbe, notate, questo divario: che dove le vecchie ordinanze interdicevano la esportazione di capi d'arte e d'antichità fuori dal breve Anabito di Stati non molto più vasti di talune odierne provincie; la legge nuova invece, anche per i capi più cospicui e più rari, estenderebbe la libera permutabilità a tutta Italia, che è dire a un mercato di 330 mila chilometri quadrati e di 27 milioni di abitanti.

Fu già strenuamente combattuta dall'onorevole Senatore Di Giovanni un'ultima obiezione. Si è detto che a paese libero non possono convenire i portamenti di Governi assoluti. Ma forse che in tutte le legislazioni, da qualunque potere emanino, non vi hanno principi costanti, inconcussi, che a tutte s'accomunano, che penetrano in tutte egualmente? La differenza vera e propria cade sul modo dell'applicazione. E però, dove nei vecchi Stati il beneplacito e l'arbitrio entravano, anche rispetto al divieto di esportare opere d'arte, in luogo di ragione e di legge, giova sperare che nello Stato nuovo, in una Italia redenta, la legge e la ragione sole sottentrerebbero, anche in questa materia dell'arte, all'arbitrio ed al beneplacito. E la cerna delle opere d'arte per la rarità loro e per il loro pregio non esportabili essendo commessa a Giunte cittadine, costituite in buona parte per via di elezione, anche in questa materia dell'arte il paese solo, come è desiderabile sempre, reggerebbe se stesso.

Ancora una considerazione, Signori, ed ho finito.

Badiamo che nelle vecchie società molti impulsi, molti elementi, molti istituti concorrevano a preservare, insieme con tutte le altre tradizioni, anche quella dell'arte; impulsi, elementi, istituti, che nelle società nuove vanno al tutto

dispersi, o cadono vuoti di effetto. Non parlo della domestica e pubblica religione delle memorie, assai più intensa un tempo che oggi non sia; non degli ostacoli materiali e legali che si frapponivano fra paese e paese, tra ceto e ceto, tra acquirente e venditore. Voglio ricordare soltanto, perchè propriamente alle collezioni d'arte e di antichità si applicavano, i vincoli di fedecommesso e di maggiorasco. Lungi da me fin l'idea di rimpiangerli, se anche, in mezzo a molti mali, di qualche bene abbiano pure potuto esser fonte; ma non credo io già che, per averli condannati a ragione, avremmo ragione poi di obliare quest'ovvia sentenza: che, tolto via un riparo fracido, se ne deve, quando occorra, sostituire uno sano. Scompariscano dunque, e sta bene, con tutto il restante corredo del medio evo, feudi, fidejussioni e maggioraschi patrizii; ma conserviamo, o Signori, all'Italia il sacro suo fedecommesso dell'arte, conserviamole il civilissimo suo maggiorasco fra tutte le genti.

E se le mie parole vi paressero imprime di uno zelo esagerato, ed ispirate da quella che il nostro Vico ha chiamata *la boria delle nazioni*, tollerate che per ultime io vi ripeta queste di un pensatore straniero:

*Chaque pays puise à pareille source — parla delle tradizioni e dei monumenti dell'arte — le sentiment de la nationalité, de l'attachement à la patrie. Ce qui caractérise l'Italie, ce n'est pas seulement le climat ou la langue, c'est aussi, c'est surtout l'art, qui a imprimé un cachet particulier sur les innombrables monuments répandus dans cette heureuse contrée. Supposez la destruction de ces monuments, l'Italie ne sera plus elle même: elle aura perdu les principaux traits de sa physionomie. Les Italiens ne se sentiront plus un peuple à part: ils n'auront plus l'orgueil du passé et l'ambition de l'avenir, ces deux sentiments qui font faire de si grandes choses (1).*

E a quest'oratore voi non imputerete certo di essere posseduto da spiriti di patria eccessivi.

Ma se le cose troppo poveramente dette da me non possono avere sull'animo vostro, o Signori, autorità alcuna, ne abbia, ve ne scongiuro, il voto dell'onorando Senatore Di Giovanni, il

(1) FÉTIS. *L'art dans la société et dans l'État. Mémoire présenté à l'Académie royale de Belgique (1870).*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

quale, appartenendo già alla prima Giunta senatoria che cinque anni or sono ebbe ad esaminare questo disegno di legge, non esitò a pronunziare separatamente la sua sentenza con un'energia ed una saldezza, degne di un alto convincimento; quella sentenza medesima, che egli, con sì vigorosa e sapiente parola, oggi è venuto svolgendo.

Io spero che nel seguito di questa discussione egli sia per presentarvi pochi e brevi emendamenti, i quali, senza scomporre l'economia generale del disegno di legge, possano, come ne ho fede, migliorarlo e accrescerne l'efficacia di molto. Sarò lieto, quanto a me, di venire sulle orme di così strenuo antesignano, e di consociarmi, reverente, con lui.

E nel rendervi grazie, o Signori, della indulgenza di cui vi piacque essermi cortesi, io non saprei meglio mostrarmene penetrato, se non che promettendovi che nel seguito farò di restringere le mie troppo recise forse, e certo troppo grezze parole, entro a rigorosi limiti di brevità e discrezione (*Bene, Bravo*).

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'on. Gioachino Pepoli.

Senatore **PEPOLI G.** L'on. Senatore Vitelleschi, Relatore dell'Ufficio Centrale, nella sua relazione dichiara che le leggi sono l'espressione de' bisogni, dei doveri, il prodotto del carattere e della fortuna di un popolo.

Io non posso accettare interamente la formula dell'onorevole Senatore, imperocchè, mi permetta di dirgli, non basta che le leggi siano l'espressione dei bisogni e dei doveri, bisogna ancora che esse siano l'espressione dei diritti di un popolo. Ora, nonostante l'eloquenti parole pronunziate dall'onorevole Senatore Di Giovanni e dall'onorevole Senatore Massarani, io reputo che questa legge, pur anco nella forma proposta dall'Ufficio Centrale, sia un'offesa incomportabile ed ingiusta ai diritti di proprietà, che è uno dei principali cardini delle società moderne e che non si può da nessun Governo, da nessun Parlamento offendere impunemente.

L'onorevole Senatore Massarani ben disse che questa legge era divisa in due titoli distinti: l'uno riguardante la conservazione dei monumenti, l'altro invece, l'alienazione e la esportazione degli oggetti d'arte. L'offesa per me gravissima alla proprietà non riflette certamente il primo titolo, riflette il secondo. Il

primo titolo, o Signori, contiene però delle *modalità* che offendono quel principio di decentramento che io ho sempre propugnato. Io non credo all'efficacia soverchia dell'autorità centrale neppure quando si tratta della conservazione dei monumenti di arte. Io non dico ciò per offendere l'onorevole Ministro, che è un Ministro zelante ed operoso, ma certo è, che se noi percorriamo l'Italia, forse i monumenti conservati con minor cura ci appariranno quelli che furono affidati al Governo. Gli onorevoli miei Colleghi rammenteranno che tutte le volte che si discusse il bilancio dell'Istruzione Pubblica udimmo in quest'Aula risonar le eloquenti lagnanze di qualche egregio Collega.

Suonano ancora al mio orecchio le parole di un caro amico di cui deploro amaramente la perdita. Ei si doleva che fossero state dal Governo mal custoditi e mal riparati dalle offese dei tempi e degli uomini il meraviglioso *Duomo* di Orvieto ed il palazzo dei Duchi d'Urbino.

Io non credo che il Governo centrale abbia in se medesimo quella potenza conservatrice che molti suppongono, e ch'egli solo posseda un meraviglioso balsamo per curare quei mali, che pur troppo fin qui abbiamo dovuto lamentare.

L'onorevole Massarani si doleva quasi d'un pericolo, che la nuova legge determinasse che il Governo può affidare alle provincie ed ai comuni la conservazione di alcuni speciali monumenti d'arte. Io all'opposto credo che ciò sia giustizia, imperocchè certi monumenti hanno più il carattere provinciale e comunale, che non abbiano il carattere nazionale, e che quindi alle provincie ed ai comuni appartenga razionalmente la cura di sorvegliare a che essi non vadano in rovina.

Ma nel primo titolo si contiene a mio avviso una disposizione molto pericolosa ed arrischiata, cioè quella che determina che quando ai Corpi morali faranno difetto i mezzi di provvedere alla custodia dei monumenti, provvegga di ufficio e a sue spese il Governo.

Ora, l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica sa quali continue lotte egli debba sostenere col suo Collega delle Finanze per ottenere i fondi necessari per le spese più urgenti al suo Ministero.

Io credo che, ad onta dei suoi sforzi titanici, egli non potrebbe giammai raggiungere lo scopo che questa legge si prefigge, ed i monumenti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

italiani avrebbero tutto il tempo di rovinare e di crollare prima che egli avesse ottenuto dal Parlamento i mezzi sufficienti; in guisa che, invece di migliorare, avremmo, adottando le proposte dell'Ufficio centrale, peggiorate le condizioni dell'arte in Italia.

Ma sorvolo sul primo titolo, poichè, a parte quelle disposizioni a cui ho accennato, io concordo pienamente coll'Ufficio Centrale. Ma, o signori, è sul secondo titolo che io debbo richiamare la vostra speciale attenzione.

In primo luogo, parmi che si sia dato a questa questione un'importanza più grande di quella che dovrebbe avere; che se ne sia soverchiamente allargato il campo; poichè quando mi si parla di monumenti nazionali, di quei monumenti che veramente sono una gloria italiana, noi dovremmo rammentarci che nessun pericolo reale li minaccia, perchè essi nella massima parte sono proprietà o del Governo, o del Demanio, o di Corpi morali, e quindi non corrono nessuna dolorosa eventualità. La vera questione praticamente si restringe quindi a quei monumenti, a quei quadri, a quelle statue, a quei codici, a quegli oggetti tutti d'arte i quali sono in mano dei privati ed ai quali si pretende dire in nome dell'interesse nazionale: badate, questi oggetti non vi appartengono se non a determinate condizioni; voi non siete, dei beni vostri, liberi disponitori.

L'onor. Di Giovanni, e parmi puranco l'onorevole Massarani, vanno più in là assai dell'Ufficio Centrale e del Ministro; negano in modo assoluto il diritto di proprietà. L'onor. Di Giovanni è stato nelle sue parole di oggi molto più mite che non sia stato nella relazione della minoranza che egli inserì nella relazione dell'onorevole Senatore Miraglia.

In quella relazione egli anzi dichiarava che non vi era proprietà artistica, perchè un artista, un pittore, uno scultore non poteva alienare la sua proprietà; che chi comprava, comprava materialmente l'oggetto, ma non aveva autorità di disporne, e giunge perfino nella sua dottissima e sottile relazione a dichiarare, che la nozione della proprietà « non può risultare se « non dal trovarsi riuniti in un solo uomo un « triplice diritto, quello cioè sulla sostanza della « cosa, quello sull'uso e quello del godimento « derivante dalla natura della cosa medesima: « e quindi, mancandogli il primo di questi di- « ritti, non gli rimane che quello dell'uso e

« del godimento. » Ma io confesso il vero, trovo questa dottrina dell'onorevole Di Giovanni molto audace; perchè in questo modo un pittore...

*Una voce.* Cita qualche autore.

Senatore PEPOLIG. Non mi pare che citi alcuno; e le parole che io ho citato sono proprio sue. Ripiglio il filo interrotto del discorso.

Quale sarebbe dunque la conseguenza di questa strana dottrina? Che chiunque acquista un quadro, una statua, non acquisterebbe in pari tempo il diritto di lacerarla, di spezzarla, di esportarla!

Ora, francamente io non credo che questa interpretazione del diritto di proprietà sia mai stata sancita da nessun Codice civile. Colui che spezza un marmo, lacera una tela che gli appartiene, che ha pagato col proprio denaro, commette un atto vandalico, ma non commette un atto proibito dal Codice civile.

Con buona venia dell'onorevole Di Giovanni io non posso ammettere una teoria che sarebbe una profonda iattura fatta all'integrità del diritto di proprietà, quale io l'intendo, quale generalmente dai giureconsulti s'intende.

Io quindi non posso seguire l'onorevole preopinante in questa via. Nè posso seguire neppure l'onor. Massarani.

L'onorevole Massarani ci osservava che il diritto di proprietà è circoscritto sovente dai bisogni, dai diritti sociali. Ed aggiungeva che man mano che si va svolgendo la civiltà, questo diritto di proprietà si restringe e si purifica. Io, con tutto il rispetto che ho per l'onorevole Massarani e per la sua vasta dottrina, non credo che quanto egli afferma sia esattamente vero. Non credo che la diminuzione del diritto di proprietà aumenti col progredire della civiltà: anzi io nutro un'opinione diametralmente opposta. Io credo anzi che il diritto di proprietà sia sciolto invece da molti vincoli che lo diminuivano e che lo rendevano sovente illusorio.

L'onorevole Massarani ha parlato del diritto della schiavitù abolito. Ma, mio Dio! io credo anzi che sia un passo in senso contrario, un passo sulla via della libertà, non della limitazione. Può egli annoverarsi fra i diritti di proprietà la usurpazione? E che era la schiavitù se non l'usurpazione di una parte della società sopra l'altra? Che è stato la legge che abolì la schiavitù se non una legge che ha rivendicato la integrità della prima delle più sante proprietà, la proprietà di se medesimi?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

L'onorevole Massarani colla sua splendida parola, ha fatto una pittura molto efficace ed eloquente al Senato onde commuovere gli animi e conciliarli alle sue difficili tesi. Io pure penso dal suo labbro quando egli obbiettava che persino le verdi cime dei colli non sono proprietà di chi le possiede, perchè possono, sboscandosi, aprire il varco ad inondazioni devastatrici, che perfino l'agricoltore non può essere sicuro dell'inviolabilità del suo campicello perchè egli può esserne espropriato per una via ferrata. Ma ciò che prova, onorevole Collega?

Per ridurre al suo giusto valore l'argomento mi basterà leggere due articoli di quelle leggi medesime che egli invoca a sua difesa: L'articolo 39 della legge di espropriazione per cause di pubblica utilità dice: « nel caso di occupazione totale, l'indennità dovuta all'espropriato *consisterà nel giusto prezzo che a giudizio dei periti avrebbe avuto l'immobile in una libera contrattazione di compra e vendita.* »

Nella legge sulle foreste ultimamente votata ha forse un altro valore l'art. 2°, che io mi permetto citare integralmente:

« Nelle provincie però nelle quali i boschi non sono per le vigenti leggi sottoposti a vincolo per ragioni di pubblica igiene, e comune, la provincia che chiedessero l'applicazione di codesto vincolo, dovranno indennizzare congruamente i proprietari. »

Quindi mi permetta l'onorevole Massarani di osservargli che quella che egli chiama limitazione di proprietà, non è una limitazione di proprietà semplicemente, ma una trasformazione di proprietà. Non è un'usurpazione, come sarebbe un'usurpazione quella che noi siamo oggi invitati a sancire a danno dei proprietari di quadri, di marmi e di codici.

L'onor. Massarani osserva che ad essi si lascia aperto il mercato interno. Ma non è offendere pur sempre la proprietà il limitare il mercato? Ma forse il mercato italiano non è mercato misero e ristretto?

È una vera confisca che noi siamo, ripeto, chiamati a sancire, e l'indole vera di essa è confermata ed appare chiaramente dalla proposta dell'onorevole signor Ministro e dell'Ufficio Centrale di far versare nelle casse dell'Era-rio il quarto sopra il prezzo che un proprietario realizza vendendo un oggetto di sua proprietà. Anzi qui l'onorevole sig. Ministro Cop-

pino è in vero progresso sul suo antecessore, perchè il suo antecessore non proponeva che il quinto, ed egli propone il quarto, così che aggrava sempre più la condizione dei proprietari.

E qui torno a ripetere che allorquando si preleva sul prezzo il quarto del valore della cosa espropriata per causa di pubblica utilità, non è più una espropriazione che si decreta, ma una vera e buona confisca.

Ma si può decretare una confisca a danno di un cittadino, senza che egli abbia commessa una colpa? E nel caso concreto dove è la colpa?

È forse colpa la necessità che spinge il proprietario di un oggetto di arte a spogliarsene per provvedere ai suoi famigliari bisogni? Dove andrà la libertà individuale se il Governo può farsi giudice e regolatore di questi bisogni?

Volete voi condannare coloro che hanno veduto l'avito patrimonio disperdersi, a conservare perpetuamente gli oggetti d'arte che posseggono o a lasciarsi rapire dal fisco il quarto del loro valore?

Signori, questa è una penalità che voi non avete diritto d'imporre; questa è una vera usurpazione dei diritti di proprietà. Mi permettano l'onor. Senatore Massarani e l'onor. Di Giovanni di dir loro che se è nobile, se è santo il sentimento che ha ispirato la loro eloquente parola, non è meno nobile, non è meno santo il sentimento che mi spinge a difendere la libertà individuale e il diritto di proprietà, il diritto della famiglia che la legge non può onestamente manomettere.

Ma Dio buono! Volete che le famiglie muoiano di fame per non poter vendere i quadri che hanno ereditato dai loro maggiori, che solo loro rimangono quale ultima risorsa? ✕

Io quindi respingo in nome della giustizia una diminuzione di proprietà, pericolosa, esiziale, soprattutto nella condizione in cui si trova gran parte dell'Italia. Non dimentichiamo che la legge dei fidecommissi, conservando integri i doviziosi patrimoni, non chiedeva alle famiglie patrizie in realtà nessun sacrificio, imponendo in pari tempo l'inalienabilità delle splendide gallerie di Roma. Ma oggi che i fidecommissi sono sciolti, oggi che le ricchezze sono divise per essere tornate a dividere domani, chi sarà quel patrizio così ricco da potere conservare intatto il patrimonio artistico degli avi, chi sarà quel

privato che potrà senza suo scapito conservare incolumi alla patria tanti e così gloriosi monumenti dell'arte e delle scienze italiane?

Ma l'onorevole Di Giovanni, svincolandosi da ogni scrupolo, da ogni dubbio della coscienza, esclama: Non bisogna dimenticare che sovente la necessità impone la legge.

A questa obbiezione, che purtroppo sovente suona sul labbro dei legislatori, risponderò colle autorevoli parole di uno dei più grandi uomini di Stato che abbia avuto l'Europa, di Guglielmo Pitt, il quale non si peritò di dichiarare dalla tribuna inglese che « *la necessità è la legge dei tiranni.* » Ed io mi permetto di rispettosamente aggiungere, che le leggi le quali sono deliberate dalla necessità non possono durare; sono leggi transitorie che presto si cancellano dai codici delle Nazioni civili. Le leggi devono essere ispirate soltanto ai principi della giustizia e del diritto. (*Bene! Bravo!*)

Queste, o Signori, ripeto, e non mi stancherò mai dal ripetere, sono le ragioni per le quali non posso accettare le proposte dell'Ufficio Centrale e del Ministro.

E se male esplicai il mio concetto, usatemi, onorevoli Colleghi, indulgenza, poichè intendete di leggermi come fosse per me malagevole il rispondere all'improvviso, agli eloquenti discorsi dei due egregi oratori che mi hanno preceduto. Per commuoverci, essi hanno invocato delle grandi memorie, essi con parole vive, efficaci, hanno parlato ai nostri cuori, hanno fatto appello al nostro orgoglio di cittadini italiani, essi, ci hanno fatto rivivere nelle glorie passate, per affermar che l'arte è la migliore, la più sicura educatrice dei popoli; e per concludere poi, guai a chi la tocca. Chi pone in dubbio la verità delle parole degli onorevoli oppositori? Ma non conviene, o Signori, per difendere una causa buona, esagerarne l'importanza ed il valore.

Io ammetto che gli avanzi, i monumenti, i ruderi delle glorie italiane che ci circondano, siano gran parte della nostra vita, che abbiano contribuito in larga misura al nostro risorgimento; ma io, confesso il vero, credo che anche senza queste grandi memorie l'Italia sarebbe risorta dal suo sepolcro. Io rammenterò all'onorevole Massarani che non sempre quando fioriscono le arti fiorisce la libertà; rammenterò che in Italia il periodo glorioso dell'arte,

di Leone, di Raffaello, di Michelangelo ha sventuratamente segnato il periodo del decadimento politico del mio paese! Quindi non sempre si può dire che l'arte abbia il prestigio, abbia la efficacia di far rivivere la gloria di un paese, risvegliando le tradizioni ed i sentimenti gloriosi.

L'onorevole Massarani ha detto: « Chi è fra voi che non abbia provato una fitta al cuore nel ritrovare fra le oscure nebbie di Londra gli avanzi del Partenone? » Io a queste eloquenti rimembranze dell'onor. Massarani mi permetto di contrapporre un'altra non meno eloquente rimembranza.

Allorquando l'Italia era ancora serva, allorquando l'Italia era chiamata *espressione geografica* dal principe di Metternich, io viaggiava per l'Europa, e non è stata una fitta al cuore ma un sentimento di nobilissimo orgoglio che ho provato quando entrai nella galleria di Dresda, nella galleria del Louvre e nella galleria di Vienna e vi ho trovato scritto sulla porta: *Scuola italiana!*

Oh! si diceva l'Italia un'*espressione geografica*, si negava dai nostri oppressori l'unità politica, ma si riconosceva, si proclamava da essi medesimi l'unità gloriosa dell'arte italiana (*Bene*).

E credete voi che quelle tele, quei marmi che hanno peregrinato per l'Europa non abbiano fatto del bene alla patria, non abbiano aiutato, propugnato la causa della libertà italiana, non abbiano detto all'Europa che era viltà lasciare schiava una nazione la cui grandezza era gloria dell'Europa civile? (*Bravo! Bene*).

Ora, non conviene esagerare i danni dall'esportazione arrecati, non conviene dire che dal fatto che sono peregrinate all'estero alcune tele, alcuni marmi, ne sia venuto nocimento o indugio all'indipendenza e alla gloria del nostro paese.

Anzi io credo vivamente, fermamente che i capi d'arte esportati siano stati eloquenti apostoli del nostro risorgimento, abbiano cooperato al riscatto del nome e della gloria italiana.

L'onorevole Miraglia, nella sua dottissima Relazione, non difende le violazioni del diritto di proprietà che io deploro; egli si limita a narrare che Scipione restituì ai Siciliani le opere pregevoli che erano state rapite dai Cartaginesi. Io concordo con lui pienamente, ed anzi

non vi è duopo di ricorrere alla Storia Romana per dichiarare che il diritto di conquista è una violenza selvaggia.

Io rammento, con orgoglio, Antonio Canova, il quale ha difeso a viso aperto a Parigi la causa dell'arte italiana, ed ha domandato che si restituiscano a Roma i suoi capolavori; rammenterò anche più in alto, rammenterò Pio VII, il quale seppe ritrovare in questa opportunità gli accenti veri del patriota italiano, rivendicando almeno l'unità dell'arte italiana.

Ma che ha a fare il diritto di conquista col diritto di esportazione? Tutti gli argomenti dell'onorevole Miraglia in favore della proposta di diminuzione del diritto incontrastabile di proprietà, si riducono presso a poco alla citazione che ho indicata, e ad alcune parole del francese Quatremère. Dopo le quali egli conclude, che non occorre spendere altre parole per provare il diritto che ha lo Stato di vietare l'esportazione; ma il diritto di conquista è la negazione del diritto di proprietà, mentre l'esportazione è l'affermazione del medesimo diritto; quindi io non veggio veramente il nesso fra i due diritti, e mi compiaccio altamente di notare che l'illustre Senatore Miraglia non tenta neppure di difendere l'enormità della tassa del 25 per cento, perchè tace interamente in proposito.

Invece l'onorevole Senatore Vitelleschi, nella sua abilissima relazione, difende quella disposizione, benchè sembri che egli pure la difenda timidamente; quasi si direbbe che egli conservi nell'animo qualche dubbio in proposito.

Per giustificare l'imposta del venti per cento, presso a poco egli dice: pensate che in molti paesi (avrebbe potuto citare specialmente in Italia), vi sono imposte gravissime sulle materie alimentari, e quindi se esistono coteste tasse così gravi, così odiose, può esistere ancora una tassa sull'esportazione dei capi d'arte.

Ma, o signori, una tassa che confisca il quarto del capitale, può chiamarsi una tassa? una tassa la quale supera gli interessi di un capitale in un modo così straordinario, può essa chiamarsi una tassa?

L'onorevole Senatore Vitelleschi potrà forse con la sua eloquenza giustificare la opportunità dell'articolo tredici, ma egli non potrà mai logicamente chiamare col nome di tassa la confisca del quarto del capitale, a meno che egli non voglia paragonarla a quelle tasse di guerra

che gli eserciti vincitori impongono alle nazioni vinte!

Ma l'onorevole Vitelleschi aggiunge: Quanto agli economisti, non trattandosi di materia sopra la quale sia possibile la concorrenza, restano privi del miglior argomento per combattere la proposta. Rispondo recisamente che io, benchè oscuro oratore, benchè ultimo discepolo di quelle dottrine che sono chiamate a rigenerare il mondo, respingo recisamente le parole e le conclusioni dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

Io credo che gli economisti non possano ammettere una violazione del diritto di proprietà. Essi non possono ammettere un vincolo qualunque alla libera contrattazione. Essi non possono ammettere che un Governo dichiari eternamente inalienabili le proprietà, rinnovelli nel campo dell'arte il fidecommesso, ed offenda in alcun modo l'inviolabile principio della domanda e della offerta.

Mi permetta l'onor. Senatore Vitelleschi di aggiungere due altre osservazioni.

Io quando visito i capi d'opera dell'arte radunati nellesale dei maestosi palazzi dei Principi Romani, mi sento altero di essere italiano, guardo con orgoglio quelle splendide collezioni di tele e di marmi.

Ma mi potrebbe dire l'onorevole Vitelleschi, in virtù di quale legge, se non è quella della libera concorrenza, fra quelle tele e fra quei marmi molte appartengono al pennello ed allo scalpello di artisti stranieri? Se la teoria da lui proposta dovesse prevalere, bisognerebbe che l'Italia per giustizia reintegrasse alla Spagna, alla Francia, al Belgio, all'Olanda le meravigliose produzioni del genio dei loro cittadini! Oggi dobbiamo ringraziare Iddio che i legislatori di quei nobili paesi non abbiano obbedito ai suggerimenti dell'onor. Di Giovanni e dell'onor. Massarani.

Ma io, in nome delle dottrine economiche, vado più oltre e domando, anche a rischio di essere accusato dall'onor. Vitelleschi di pronunziare una bestemmia, se quelle somme enormi, favolose, che i Principi Romani hanno immobilizzate nelle gallerie, le avessero spese invece a fertilizzare l'agro romano, a circondare Roma di una grande campagna, florida, ricca, crede egli proprio che ne sarebbe venuto un gran danno all'Italia? Crede forse l'onor. Massarani che operando in quel modo i Principi Romani

SESSIONE DEL 1873-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 23 NOVEMBRE 1877

avrebbero posto un indugio al risorgimento italiano?

Io credo francamente, che il miglioramento delle arti sia un efficace mezzo di civiltà, ma non mi perito di affermare in pari tempo che l'inalienabilità e sterilità di un cospicuo capitale paralizzano la vita economica di una nazione.

Io domando venia al Senato delle mie povere parole, e di avere ad ora così tarda osato abusare della sua pazienza; soprattutto domando venia agli onorevoli Di Giovanni e Massarati di avere risposto con incomposte e poco studiate parole ai loro splendidi discorsi; ma io ho adempiuto, a mio credere, ad un dovere, anche a rischio di essere tacciato di inopportuno e di audace, venendo a difendere al vostro cospetto il principio di proprietà. - Io non ammetto che vi siano due diritti; il diritto è sempre uno.

Io non concepisco un diritto in opposizione ad un altro, essendochè essi non possano avere che una sola origine, la giustizia. In quanto poi al diritto di proprietà, non è un diritto elastico, come diceva l'onor. Senatore Di Giovanni, ma è un diritto positivo. Ed a questo proposito mi piace notare che nelle condizioni sociali economiche in cui si trova oggi, non dico l'Italia, ma l'Europa, è un grande errore il fare offesa a' principi di proprietà, il recare ad essi anche la minima iattura, perchè ciò che voi fate oggi

in nome delle belle arti e della scienza, altri potrebbero farlo in nome dei principi non sempre legittimi. È una porta che non bisogna schiudere mai per carità della patria, perchè la proprietà è la base delle società moderne. Per gli uni è il presente, per gli altri l'avvenire.

L'illustre Senatore Miraglia, che mi duole di non vedere qui presente, finiva con queste parole la sua splendida relazione: « Si tratta di « conservare all'Italia il retaggio di due civiltà che il mondo le invidia. » Io vi supplico, o Signori, di rispettare quella terza civiltà in cui oggi viviamo; quella civiltà della libertà e della scienza che (permettetemi che lo dica per l'ultima volta) non ammette che si possa fare iattura a nessuno de' grandi principi sopra i quali si regge e si svolge la prosperità sociale del mondo.

PRESIDENTE. Il quarto iscritto sarebbe l'onorevole Senatore Caracciolo di Bella, ma egli mi ha fatto pervenire in questo momento un biglietto nel quale dice che dovendo presiedere il Consiglio di prefettura per la verifica delle elezioni provinciali, non può oggi intervenire alla seduta.

La seduta è rinviata a domani alle ore due pomeridiane. L'ordine del giorno sarà la continuazione di quello d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2).



## LXXI.

## TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Congedo* — *Comunicazione di una lettera dell'Accademia della Crusca e di un'altra del Ministro di Grazia e Giustizia* — *Seguito della discussione del progetto di legge per conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* — *Discorso del Senatore Caracciolo di Bella in difesa del progetto* — *Considerazioni del Senatore Amari* — *Dichiarazione del Senatore Rosu* — *Considerazioni del Senatore Torelli* — *Discorso del Ministro della Pubblica Istruzione in risposta ai preopinanti* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Replica del Senatore Mussarani*.

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione. Più tardi interviene il Presidente del Consiglio.

Il Senatore, *Segretario*, **CASATI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domanda un congedo di un mese il Senatore **Marignoli** per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

**PRESIDENTE**. È pervenuta dalla Presidenza della R. Accademia della Crusca la lettera che segue:

Il Senatore, *Segretario*, **CASATI** legge:

« Firenze, 21 novembre 1877.

« All'E. V. tutto il Senato rende omaggio l'Accademia della Crusca, presentandole gli esemplari del rapporto che il suo segretario leggeva nella solenne adunanza del 19 corrente. Crediamo che la lettura di quel rapporto sia tale da generare nell'animo di V. E. e degli onorandi Senatori la persuasione dell'essere

contrarie alla giustizia le molte accuse mosse contro dall'altrui malevolenza.

« A S. E. il Presidente del Senato

« *L'Arciconsolo*

« **A. CONTI.** »

**PRESIDENTE**. Questi esemplari saranno distribuiti ai signori Senatori.

Ricevo oggi stesso dall'onorevole Ministro Guardasigilli il foglio che segue:

Il Senatore, *Segretario*, **CASATI** legge:

*Eccellenza,*

« Affinchè il progetto del Codice di commercio da me presentato al Senato possa essere prontamente distribuito ai signori Senatori, ho disposto che sia eseguita un'apposita edizione dell'intero testo e della copiosa Relazione che deve precederlo, e che conterrà i motivi delle proposte modificazioni.

« La stampa del progetto è compiuta, e quella della Relazione è in corso, sicchè mi lusingo di potere col minore indugio trasmettere l'intero lavoro all'E. V. per rassegnarlo al Senato. Ma, poichè reputo necessario, che i membri della

Commissione senatoria possano incominciare senza alcun ritardo i loro lavori, mi affretto di comunicare fin d'ora all' E. V. alcuni esemplari delle prove di stampa dei libri primo, terzo e quarto del Codice, riserbandomi d'inviarle fra qualche giorno il secondo a compimento dell'intero testo.

« S'intende da sè, che la presente comunicazione affatto confidenziale, è da me fatta colla riserva d'introdurre nelle prove di stampa, di concerto col mio onorevole Collega di agricoltura e commercio, quelle poche modificazioni, più di forma che di sostanza, che potranno tuttora apparire necessarie, per quei continui miglioramenti di formule, che sono inevitabili nei lavori legislativi di sì grande importanza.

« Voglia frattanto l'E. V. aggradire i sensi della mia più distinta considerazione e stima.

« Roma, 23 novembre 1877.

« *Suo Devot.*

« P. S. MANCINI.

« *A Sua Eccell. il sig. Presidente  
del Senato del Regno  
Roma.* »

PRESIDENTE. Gli esemplari uniti al foglio testè letto, saranno rimessi alla Commissione incaricata di riferire sul Codice di commercio.

**Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

La parola spetta al signor Senatore Caracciolo di Bella.

Senatore CARACCILO DI BELLA. I Senatori che mi precedettero hanno tutti preso la parola per combattere il progetto di legge. Prego il Senato di volermi consentire che spenda anch'io pochi detti in difesa di esso progetto.

Credo innanzi tutto che noi dobbiamo saper molto grado all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione di averlo presentato, poichè esso risponde a un desiderio profondamente sentito da tutti gli Italiani e solve, a mio cre-

dere, un debito di onore che noi abbiamo verso il mondo civile.

Il patrimonio intellettuale e artistico che gli Italiani hanno sempre considerato come comune e indiviso tra loro, è stato il principale fattore storico della nostra unità. Oso dire, che esso è stato l'unità nazionale affermata per molti secoli nell'ordine morale ed intellettuale, prima che fosse affermata nell'ordine politico e costituzionale al tempo presente.

E questa gloria nazionale proveniente dalle nostre arti e dai nostri monumenti, è stata eziandio il principal titolo al favore che il nostro riscatto nazionale ha incontrato presso le nazioni civili. Altri popoli stati già così potenti come l'Italia nella loro costituzione industriale e militare, non furono aiutati, come noi fummo, dalle altre nazioni europee nella loro redenzione, perchè non avevano una storia così gloriosa nelle arti e nelle scienze; e chi ha un poco visitato gli altri paesi, può dire che, ove questo patrimonio di ricchezza nazionale noi lo lasciassimo deperire sul nostro suolo, perderemmo gran parte delle simpatie che gli altri popoli civili hanno per noi. I quali questi tesori di ricchezze artistiche ci invidiano. Credano pure gli oppositori di questa legge che per il mondo civile in generale un'Italia senza prestigio e senza valore artistico è un non senso od una contraddizione; e che per le altre nazioni non porterebbe il pregio che noi fossimo venuti nel loro concerto quando noi non serbassimo la facoltà di custodire queste produzioni di cui abbiamo il privilegio, e che nella grande divisione mondiale del lavoro in proprio ci appartiene.

Ma ben notava l'egregio Relatore del nostro Ufficio Centrale, che una legge così fatta per quanto essa è necessaria, altrettanto è malagevole. E la difficoltà che essa presenta viene di primo tratto dall'antagonismo, dal conflitto che essa deve risolvere fra il diritto privato e l'ingerenza dello Stato, che si para dinanzi in tutti gli atti legislativi di qualche importanza e che a mio parere non può essere risolto con massima generale ed assoluta.

Io non ebbi l'onore di assistere ieri alla discussione del Senato, ma parmi, secondo i rendiconti imperfetti che ho potuto vedere, che l'onor. Senatore Pepoli si facesse a propugnare il principio della proprietà privata esclusiva ed assoluta; e volesse negare ogni specie di in-

gerenza e di limitazione del Governo nella proprietà degli oggetti di arte e dei monumenti.

Io gli chieggo venia se per questa volta eccezionalmente mi diparto dalla sua opinione; nessuno più di me è favorevole alla prerogativa dell'azione privata, e sono dispostissimo ad accettare la formola dei filosofi moderni, i quali tengono che quello sia il migliore dei Governi che governa il meno possibile, e che vogliono sia lasciato largo campo alla libertà e alla iniziativa dei cittadini. Ma per quanto si spazino liberamente queste libertà, esiste pur sempre una somma di interessi nazionali collettivi, che debbono essere preservati contro l'usurpazione eventuale di ciascuno, alla cui tutela deve sorvegliare la suprema autorità della Nazione che si chiama lo Stato.

Tutte le legislazioni, tutti i giureconsulti più autorevoli e più antichi, hanno riconosciuto l'esistenza di un diritto civile che deve in certi casi ammettere e correggere il dritto comune nell'interesse generale della civiltà delle Nazioni. Ora, se questo dritto di limitazione esiste per tutte le proprietà in generale, molto più, secondo me, deve esistere nella proprietà dei monumenti ed oggetti d'arte, per la loro natura speciale. L'onorevole Pepoli sa meglio di me che anche gli economisti, i quali non sogliono essere molto teneri delle discipline fattrici del bello, riconoscono che eziondo fra le cose commerciali ve ne sono alcune dotate di un *valore immateriale*. Ora, alla proprietà degli oggetti d'arte è collegato appunto un elemento ideale, il quale consiste nell'opera dell'ingegno, e nella gloria nazionale, che da quell'opera proviene, ed appartiene alla nazione che protesse ed educò l'uomo che quelle opere produsse, onde è dovere dello Stato il conservarli. E ciò non è solamente vero nella logica delle idee, ma si chiarisce anche vero nella storia dei fatti, poiche tutte le legislazioni antiche e moderne hanno sottoposto ad un regime speciale le opere dell'ingegno umano.

La storia di tutte queste legislazioni trovasi compendiate nella Relazione che precedette il progetto di legge, presentato dal Ministero del 1872, e somigliante a questo, e nella erudita Relazione del Senatore Miraglia fatta in nome della Commissione senatoria che fu in allora nominata. Roma antica istituì a tal uopo un magistrato speciale che aveva nome *comes niten-*

*tium rerum* e son famosi gli editti di Vespasiano e di Adriano che vietavano l'esportazione e la vendita delle statue e delle decorazioni artistiche. È inutile rammentare i provvedimenti del Governo pontificio e degli altri Stati italiani, i quali, in più o meno larga misura, limitavano la proprietà privata degli oggetti d'arte e dei monumenti; e sarebbe veramente da meravigliare e da deplorare che gli Stati dispotici dell'Italia, *espressione geografica*, si fossero mostrati più gelosi di questo rudimento integrale ed essenziale della nostra nazionalità che non faccia il Governo d'Italia, dell'Italia una e risorta.

Ma se da una parte troppo si magnifica il principio della privata proprietà, dall'altra forse si magnifica troppo quello dell'ingerimento dello Stato. L'onorevole Senatore Di Giovanni, il quale si fece organo eloquente del parere della minoranza della Commissione senatoria del 1872, sostiene il principio del divieto assoluto di esportazione di opere d'arte e d'antichità. Con questo provvedimento egli verrebbe a negare del tutto il dritto di proprietà privata.

Le osservazioni dell'onorevole Senatore Di Giovanni sono di un grande acume filosofico, e credo che si concordino per qualche rispetto con quelle che io ho enunciate; ma la conclusione mi sembra esorbitante, e credo che quelle medesime considerazioni, che esso svolge con molto vigore, potrebbero essere soddisfatte attenendosi al disposto della legge presente, senza esagerarne il concetto sino al divieto assoluto della vendita all'estero. Il problema da risolvere, secondo me, si è quello di rispettare e di mantenere i due punti estremi della controversia, riconoscere cioè così il dritto dello Stato come quello dei proprietari, e trovare un modo di conciliarli e di contemperarli per modo che essi si corroggano, ma non si distruggano vicendevolmente; ed è questo problema che trovasi a un dipresso risolto nel progetto di legge che vi raccomando.

Se non che l'onorevole Senatore Massarani faceva un'avvertenza molto avveduta e di una pratica importanza. L'onorevole Massarani diceva, io credo, che non già tutti i prodotti artistici debbono considerarsi come monumenti nazionali; quindi questo progetto di legge dovrebbe essere corroborato da un lavoro tecnico

sussidiario, che definisse quali sono veramente le opere d'arte che debbano considerarsi come insigni ed immortali, e che quindi debbano essere contemplate nella legge che ora noi discutiamo. Io credo che questo compito dovrebbe essere attribuito alle Commissioni conservatrici dei monumenti. L'istituto di queste Commissioni faceva parte dell'antico schema di legge; ora non vi si trova altrimenti perchè nel 1874 furono stabilite per decreto reale, e funzionano in molte se non in tutte le provincie del Regno; una ve n'ha, istituita da non guari tempo qui in Roma, di cui fanno parte uomini fra i più celebrati negli studi archeologici e nell'arte.

A questo proposito io ho la soddisfazione di annunciare al Senato che questa Commissione Romana è in procinto di soddisfare ad una delle principali sue incombenze, cioè a dire a quella della formazione dei cataloghi di tutte le collezioni artistiche private che sono in Roma; trovansi già quasi ammaniti i cataloghi di tutte le principali gallerie: resta a fare soltanto un lavoro di revisione, il quale per la galleria Corsini è fornito e sarà fornito fra breve anche per la galleria Doria, attesa la cortesia con cui i proprietari di queste gallerie si sono prestati a facilitare l'opera della Commissione suddetta. Ed io in quest'occasione vorrei raccomandare all'onorevole signor Ministro e al Senato di fare in guisa che, per effetto della nuova legge, queste Commissioni non avessero a perdere nessuna delle loro presenti attribuzioni, perchè mi penso che in generale e forse più specialmente per quel che riguarda Roma, quest'istituzione abbia risposto condegnatamente al suo fine.

Io diceva adunque che la verità dialettica, la conciliazione dei contrari, è appunto quella che si contiene nel progetto presentato dal Ministero, cioè sorveglianza dello Stato tanto per la proprietà privata quanto per quella dei corpi morali; diritto di prelazione da concedersi al Governo; e stabilimento di una tassa per l'esportazione dei capi d'arte e per gli oggetti di archeologia.

Il medesimo sistema si applica ancora secondo la legge agli scavi di antichità.

L'onorevole Ministro ha consentito che questa discussione si aprisse sul progetto dell'Ufficio Centrale anzichè su quello di iniziativa mini-

steriale, e poichè vi acconsenti l'onorevole Ministro, mi vi acconcio volentieri anch'io, anzi sono lieto di dichiarare che, avendo letto con tutta l'attenzione che meritavano tanto gli articoli del contro-progetto, quanto la dotta Relazione del nostro onor. Collega, Senatore Vitelleschi, io vi ho trovato due emende, o temperamenti che siano, al progetto ministeriale, che contengono principi fecondi di pratica utilità, per cui il lavoro dell'Ufficio Centrale va grandemente encomiato.

Primamente, vi è una definizione, la cui ragionevolezza non può sfuggire a nessuno, tra la proprietà dei privati e quella dei corpi morali; e per fermo la tutela delle proprietà dei Comuni e dei Corpi morali, appartiene in generale allo Stato. Non si potrà quindi negare che essa debba essere più ampiamente ammessa e riconosciuta in ispezialità per le cose d'arte e per i monumenti. Un altro principio che mi sembra ancora da accettare, proposto dall'Ufficio Centrale, si è quello di affidarne ai privati la custodia, e renderli responsabili della conservazione dei monumenti. Ora, questo principio, oltre ad essere logico e naturale, ha eziandio quest'altro vantaggio, di rendere cioè più agevole e più certa la sanzione della legge.

Ma dall'altro canto io non potrei ammettere il concetto contenuto nel primo articolo del progetto dell'Ufficio Centrale, anzi contro il contenuto di quell'articolo, dovrei in certo modo protestare. Il Senato mi permetterà di leggerlo in parte:

« La custodia e la conservazione dei monumenti ragguardevoli, per pregi artistici e per carattere storico, degli avanzi delle antiche costruzioni, oggetti insigni per arte o per antichità, e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, è affidata ai comuni col concorso delle provincie nella circoscrizione dei quali si trovano ».

O quest'articolo non dice nulla di molto preciso e chiaro, ovvero dice questo: che la proprietà dei monumenti e delle opere d'arte appartiene ai comuni sul cui territorio si trovano. Ora, questo è un principio a mio avviso manifestamente inaccettabile, così posto come qui esso apparisce; forse indirettamente avrà voluto la Commissione con questa forma attribuire ai comuni e alle provincie quel diritto di tutela, che secondo i preannunciati da me ac-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1877

cennati dovrebbe appartenere al Governo nazionale; ma in questo caso mi parrebbe che il concetto fosse vieppiù da rigettare, poichè la giurisdizione dei comuni e delle provincie non può che estendersi a cose d'interesse locale, e non può certamente riguardare cosa di un interesse così altamente nazionale come quello di cui noi trattiamo.

Sarebbe così illogico il deferire ai comuni ed alle provincie la sorveglianza sugli oggetti d'arte e d'antichità, come quella di dar loro lo insegnamento superiore ed universitario e qualsiasi incombenza su ciò che ha tratto all'alta coltura nazionale. Forse l'Ufficio Centrale nel dettare quest'articolo ha avuto in vista il Municipio di Roma, e sotto questo punto di vista si potrebbe anche comprendere come questa idea abbia potuto insinuarsi nell'animo dei componenti dell'Ufficio Centrale. Ma di oggetti d'arte e di monumenti ve ne ha in tutte le provincie; ve n'ha in ogni terra e quasi in ogni zolla d'Italia, e lascio pensare al Senato se sarebbe conveniente lo affidare la tutela delle più preziose antichità, delle più delicate opere d'arte a certi comuni e a certe provincie del Regno che qui non giova il nominare.

Qui non possiamo, nè si può in qualsiasi legge discutere delle singole proprietà, tanto delle cose artistiche come di qualsiasi altra cosa, ma certo è che il principio della proprietà non va confuso con la tutela e la sorveglianza, che in questo caso ai comuni e alle provincie non può in verun modo appartenere.

Io insisto sopra questo punto, e richiamo sopra di esso tutta l'attenzione del Senato. Per ciò non rimane impedito che non si possa in qualche caso delegare dal Governo ad una provincia, ad un comune, la sorveglianza o la tutela speciale di tale o di tal'altra opera d'arte, ma porre in principio che questa tutela appartenga alle Amministrazioni locali, assolutamente non si può. Essendo questa una delle facoltà più elevate e più astratte che appartengono alla sovranità nazionale, o non deve attribuirsi a nessuno, o deve senza più essere attribuita alla suprema autorità della nazione, cioè allo Stato.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onor. Ministro è in facoltà di parlare quando gli piace. Avverto però che sono

ancora iscritti altri oratori, cioè i signori Senatori Amari, Rosa e Torelli.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Aspetterò a parlare dopo.

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Amari.

Senatore **AMARI.** Il discorso dell'on. Senatore Cavacciolo mi farà abbreviare di molto le parole che io voleva rassegnarvi su questo importante progetto di legge, perchè egli si è messo precisamente al punto di vista dal quale io volea guardare i partiti proposti.

Noi abbiam di faccia due principii egualmente grandi ed egualmente rispettabili; assoluti l'uno e l'altro. Secondo me, in questa come in molte delle cose umane, non dico in tutte neppure nella maggior parte, i principii assoluti non si possono serbare strettamente nel governo delle società; massime di quelle nelle quali la storia ha impresse orme profonde e prodotte condizioni speciali che non permettono di regolare le leggi esclusivamente con le teorie.

Uno di questi principii, altissimo senza contrasto, è stato sostenuto dagli onorevoli miei amici i Senatori Di Giovanni e Massarani; l'altro è stato con molta eloquenza propugnato dall'on. Senatore Pepoli.

A me pare che, volendo tutelare ad ogni patto e senza badare ad altro l'interesse morale ed intellettuale delle nazioni, che ci consiglia a guardare gelosamente i monumenti dell'antichità, i capolavori dell'arte (poichè noi trattiamo di capolavori soltanto e di quelli che non son opera dei nostri contemporanei) noi andremmo incontro a conseguenze, secondo me, perniciose ed eccessive. All'incontro io non posso riguardare, come vorrebbe l'on. Pepoli, assoluta, non limitata da nulla la proprietà degli oggetti di antichità e dei capolavori d'arte, perchè questo ci impedirebbe di vegliare alla conservazione di quelli e ci condurrebbe a tollerarne la distruzione; la distruzione, sì, poichè a questa si verrebbe in certi casi: e in altri il meno male sarebbe che i monumenti fossero portati via dalla loro sede primitiva, cioè dal nostro paese, con disdoro nostro e scapito dei nostri dotti, dei nostri artisti, della nazione tutta.

Ora, domando io, il diritto di proprietà è esso sempre assoluto, è stato sempre osservato senza limite alcuno nelle società umane, e lo è in oggi presso i popoli più civili?

Io non ho bisogno di ripetere tutto quello che si è detto a questo proposito; di addurre gli esempi più concludenti; di seguire per filo e per segno la dotta Relazione dell'onor. Miraglia, nella quale è stato esposto con grande dottrina e lucidità il sistema legislativo di Roma antica, e quello altresì dei reggimenti moderni in alcune provincie dell'Italia, relativamente agli avanzi dell'antichità ed ai lavori d'arte; il quale sistema è quello di una proprietà limitata, di una proprietà che non si può godere se non sino ad un certo segno, cioè a dire fino a che l'esercizio di cotesto diritto non venga in contrasto con l'interesse pubblico, non offenda un principio di diritto più generale e più fecondo. Quel che si chiama diritto pubblico, in gran parte non è che la limitazione del diritto privato: così presso tutti i popoli, così in tutti i tempi.

Noi abbiamo nella Relazione dell'onorevole Senatore Miraglia la storia del diritto pubblico italiano intorno i monumenti di antichità o d'arte.

Lasciando i tempi degli imperatori, che vissero nel periodo di maggior incivilimento romano, e financo in quei della decadenza, e venendo ai tempi moderni, noi veggiamo che nell'Italia centrale e meridionale e in Sicilia è stato in vigore il sistema di proprietà limitata. E qui sorge l'onorevole Pepoli ad ammonirci che questo diritto fu dettato da Governi assoluti, da Governi dispotici; in alcuni casi si potrebbe dire anco tirannici; onde l'onorevole Pepoli ci domanda se vogliamo noi imitare sì lodevoli esempi! Facciamo una distinzione, rispondo io. Certamente i Governi assoluti davano provvedimenti cattivi, ma ne scappavano loro anco de' buoni.

In generale si possono considerare come cattivi i provvedimenti che miravano a mantenere Governi non naturali, Governi contrari al diritto imprescrittibile degli uomini e della società; ma non si può negare per questo che nella legislazione dei medesimi Governi illegittimi, oppressori, pessimi quanto volete, alcune parti erano pur dettate dall'interesse pubblico. Non poteva essere altrimenti; non fu altrimenti. Quei Governi mandavano in galera i ladri, non sempre, ma talvolta li mandavano. Diremo or noi che facean male? Certo di no; quantunque in oggi certe scuole di giuristi di cuor troppo te-

nero, ci mettano in un pendio d'indulgenza assai pericoloso.

Tornando all'argomento, io dico, diffidiamo sì dei provvedimenti e delle leggi dei Governi assoluti, ma esaminiamoli e vediamo se quelli avevano torto sempre, e in ogni cosa.

Ora, parmi non si possa negare che in gran parte d'Italia, e precisamente dove più abbondano i monumenti antichi, la esportazione dei capolavori d'arte e di tutti gli oggetti antichi ritrovati per caso, o con appositi scavi, è stata sempre proibita dalle leggi. Se ciononostante l'Italia ha perduto moltissimi monumenti, egli è certo che quelle leggi ne hanno salvati pur molti. Avendo dunque dinanzi a noi un capitolo di diritto pubblico così costante, per qual ragione, domando io, dobbiamo abbandonarlo quando lo vediamo conforme agli interessi generali? Certamente è bene di moderarlo in tutto ciò che potrebbe parere soverchio, toglierne quella violenza, dirò così, quella cecità di imperioso comando che gli imprimeva la forma di quei Governi, ma non v'ha ragione di cancellarlo assolutamente dalle nostre leggi.

E questo mi pare il principio al quale è informato il progetto di legge del Ministero e fino ad un certo punto il contro progetto dell'Ufficio Centrale.

Toccherò pochi altri punti nella presente discussione generale. In una legge così complessa, composta di tanti articoli, ciascuno dei quali ha importanza speciale, la discussione generale si dee limitare a pochi principi, come quelli ai quali ho accennato; e non ne dirò altro. Aggiungerò soltanto che nel progetto dell'Ufficio Centrale due altri punti mi sembrano degni di esame preliminare, come quelli che sostengono tutto l'edifizio della presente legge. Permettete ch'io richiami sopra di essi la vostra attenzione, riservandomi poi di fare osservazioni speciali sui vari articoli; perchè molti articoli daranno luogo a delle osservazioni.

Uno de' detti provvedimenti fondamentali è quello toccato teste dall'onorevole Caracciolo di Bella. Nel 1° articolo del progetto della Commissione noi leggiamo:

« La custodia e la conservazione dei monumenti ecc. è affidata ai comuni col concorso delle provincie, nella circoscrizione dei quali si trovano. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1877

Ora, prima di tutto, io trovo questa espressione molto vaga.

Che vuol dire: la custodia e la conservazione dei monumenti è commessa ai comuni col concorso delle provincie? Un carico affidato a due enti diversi e reciprocamente indipendenti potrebbe vacillare ad ogni istante. Ma di ciò discuteremo trattando gli articoli d'uno in uno. Per ora mi par s' inciami in un ostacolo assai più grave. Io direi all'Ufficio Centrale: Mi pare che bisognerebbe determinarla meglio.

Mentre voi ammettete il principio (perchè l'Ufficio Centrale lo ammette pienamente), che la custodia dei monumenti in primo luogo debba essere affidata a chi li possiede e che l'autorità dello Stato intervenga sol quando il possessore non curi o deturpi il monumento, mentre voi ammettete questo principio, io dico, affidate la custodia e conservazione ai comuni ed alle provincie!

Ma come? I comuni certamente possono esercitare questo diritto per i monumenti che sono di loro proprietà; non già per quelli che appartengono ad altri. Ciò sarebbe contrario al principio ammesso; sarebbe una cessione, che io non credo necessaria nè prudente, dei diritti dello Stato. L'onorevole Caracciolo testè diceva: potrebbe farsi in certi casi per delegazione.

Ebbene, io credo che ragioni gravissime consiglino al Governo di non delegare ad altri, ma esercitare la vigilanza con gli occhi suoi propri. Non mi allargherò nello sviluppare i motivi, prima perchè se ne parlerà nella discussione dell'articolo, e poi perchè l'onor. Caracciolo di Bella v'ha accennato in parte. La delegazione, v'ha egli fatto osservare, si potrebbe dare senza pericolo ad alcuni comuni ma non a tutti.

Noi abbiamo degli esempi in casa nostra e fuori, i quali mostrano che veramente i comuni non siano sempre i migliori custodi de' monumenti di antichità: alcuni di cotesti esempi sono dolorosi pur troppo.

I comuni piccoli, salvo le eccezioni, non posseggono larghe entrate; salvo le eccezioni, non hanno molti rappresentanti nell'animo de' quali penetri il sentimento dell'importanza de' monumenti antichi. Que' comuni saranno più disposti a far economia della spesa necessaria alla custodia, alla manutenzione ed alle riparazioni;

e ad impiegare il denaro in cose che sembrano immediatamente più utili e più dilettevoli secondo il gusto degli abitanti. Altro che conservare le antichità! Non abbiain noi sventuratamente esempi notissimi di fondi per la istruzione pubblica invertiti in altri usi, per esempio una processione o lo sparo de' mortaretti? State pur certi che i monumenti non sarebbero la cura principale di alcuni comuni, non dico tutti badiamo! (ve n'ha pur lodevoli eccezioni); ma parecchi comuni, oso pur dire molti, non spenderebbero volentieri per la conservazione de' monumenti, e molto meno per la loro custodia.

Io perciò su questo particolare sono disposto, quando si discuterà l'articolo, ad associarmi all'onorevole Caracciolo e combattere addirittura la proposta dell'Ufficio Centrale, della quale non si scopre vestigio ne' progetti antecedenti del Ministero, ma proviene da iniziativa dell'Ufficio Centrale. Io credo che il Senato prima di ammettere questo principio nuovo, ci debba pensare su due volte, o venti volte.

L'altro punto sul quale io voglio richiamare la vostra attenzione, è la tassa su la esportazione, ed in questo, io confesso che sono disposto ad accostarmi all'onorevole Pepoli.

Io veramente non so vedere nessuna ragione vera, positiva, di mettere una tassa che non equivale ad una proibizione, ma limita di molto la libertà commerciale ed anche offende in certo modo il principio dello Statuto, che gli oneri dei cittadini debbano sempre correre in proporzione degli averi.

Quale è poi la vera ragione di questa tassa?

Se il Governo vorrà comperare i lavori d'arte più eletti, i cimeli di antichità più importanti per la scienza e più gloriosi per la nazione, potrebbe essere strozzato da un proprietario che tra vero e finzione allegli le centinaia di migliaia offertegli, verbigravia, negli Stati Uniti, in Russia, in Inghilterra.

Il Governo, richiedendo la dichiarazione preventiva del prezzo e ragionando la tassa sopra di quella, vuole che in certo modo l'esportatore si condanni da se medesimo a pagare una tassa enorme, s'egli avrà esagerato di molto il prezzo. Io dico questo con cognizione di causa: e il trovato mi pare arguto. Voglio lodarlo, pur non mi pare giusto quanto esso è sottile, nè mi pare che la evidente convenienza

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1877

basti a far uscire il legislatore fuori da' limiti ordinari della tassazione.

Mi rimango a queste due osservazioni generali e prego il Senato che nell' esame del progetto di legge non segua il principio assoluto degli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani, e molto meno l'altro principio assoluto al pari ed a creder mio meno giustificabile, sostenuto dall'onorevole Pepoli, ma preferisca la via del progetto del Ministero e dello Ufficio Centrale, apportandovi però le modificazioni alle quali ho accennato e le altre che occorreranno nella discussione degli articoli.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'on. Senatore Rosa.

Senatore ROSA. Dopo le dichiarazioni fatte dagli onorevoli miei Colleghi, i Senatori Caracciolo e Amari, io rinunzio alla parola e mi associo pienamente alle loro idee.

**PRESIDENTE.** La parola è al Senatore Torelli.

Senatore TORELLI. Io sono fra coloro che danno una grande importanza al principio di genere di una buona legge per la conservazione dei monumenti, fra coloro che ne sentono il bisogno sotto il doppio aspetto di provvedimenti a darsi laddove non esistono ora, e di incagli a togliersi laddove ve n'ha di troppo, poiché, come già avete appreso dalla Relazione, oggigiorno la legislazione è multiforme e non v'ha parte d'Italia che dai Governi passati non abbia avuto in proposito leggi o provvedimenti; ma enorme è il divario fra quelle più severe e quelle che sono più larghe. È dunque necessaria una unificazione anche sotto questo rapporto.

Unificata l'Italia visibile, quella che si percorre alla luce del sole, quella che tutti che hanno i mezzi, possono conoscere ora, senza grande fatica e spesa e soprattutto senza inciampi di passaporti e di permessi, rimane a studiarli e scoprirsi l'Italia sotterranea; sì o Signori, vi è un'Italia sotterranea, costituita dagli avanzi di centinaia di città che attendono di venir chiamate anch'esse all'onore quanto meno della conoscenza dell'Italia nuova redenta, unificata. La discussione generale dovrebbe vertire su tutte le disposizioni della presente legge, e ciò è vero; ma troppo esteso è il campo, almeno per me, e riservandomi a suo tempo e luogo di esprimere il mio modesto

voto nei singoli casi, mi permetto di svolgere al Senato il tema dell'*Italia sotterranea*, così strettamente connesso con questa legge e ciò non certo per la povera pompa di una piccola vanità letteraria, ma perchè intendo venire a conclusioni pratiche, perchè alcune disposizioni di legge, quali io credo che siano le più opportune ed intendo difendere, sono frutto di questa convinzione ed ho diritto di esprimerle nella speranza di convincere anche altri.

Comincio col qualificarmi dilettante in archeologia e nulla più; e qui tollerate che per brevi istanti vi narri come io venissi condotto su questa via, che del resto non conosco ancora che ben poco; forse troverete un compenso nell'apprendere i lavori di un Istituto celebre in Italia e che avendo compreso i tempi, preferisce argomenti pratici, che si connettano col pubblico bene, ad argomenti astratti e discussioni che trovano limitatissimo cerchio di persone capaci ad afferrarle; voglio accennare all'Istituto veneto di scienze, lettere ed arti, che si occupò della questione delle città antiche.

Il maggior numero di voi ha conosciuto quell'eminente scienziato che fu il Senatore Paolo Savi, sommo geologo e naturalista. Nello studio che fece della provincia di Pisa, della quale si pubblicava nel 1864 una sua carta geologica, frutto di 40 e più anni di ricerche, ci venne condotto a doversi occupare anche di archeologia; ed il terreno non poteva essere più opportuno anche sotto questo lato, la provincia di Pisa facendo parte dell'Etruria ed essendo certo fra le più popolate nei bei tempi che fiorirono gli Etruschi, ovunque si rinvengono vestigie. Nel suo territorio si trovavano due città cospicue, Volterra e Populonia, delle quali la prima è ancora delle pochissime superstiti che possono dare una idea di una città etrusca, e la seconda totalmente scomparsa.

Onorato della sua amicizia, nel soggiorno fatto in Pisa di due anni come capo di quella provincia, assai spesso si parlava di archeologia, e quale vastissimo campo offrirebbe in Italia a questo studio, e venne in me il desiderio di visitare se non altro que' luoghi e leggere qualche scritto che ne trattasse. Credo che il solo museo etrusco di Volterra basterebbe ad accendere la fiamma, il desiderio di apprendere anche nei più freddi, tanta è la meraviglia che destano oggetti d'arte, d'una finitezza che tocca

quasi il favoloso, in lavori d'oro e pietre dure intagliate. Essi palesano, anzi vi provano una civiltà avanzatissima; dalla provincia di Pisa ho fatto un passo più in là, e nel vicinissimo territorio di quella di Grosseto e sopra breve spazio ho veduto i ruderi di due altre città, Ansedonia e Roselle; non si vedono che traccia di mura e pochi edifici, ma che traccia! blocchi enormi, edifici che dovevano essere colossali e dimostrano un popolo forte e ricco; ma di queste tracce di popoli anteriori ai Romani, non è solo la Media Italia che ne offre, ma anche la Bassa Italia e le due isole, la Sardegna e la Sicilia. Vi ebbe un'epoca, se anche è impossibile di precisare, nella quale più d'un popolo potente in Italia ha dovuto gareggiare nell'elevare opere colossali; ma per nostra umiliazione, tornando a quello che ci lasciò più memorie, al popolo etrusco, che un giorno dominò anche nell'Alta Italia e penetrò nelle Valle dell'Adige e nella Rezia, del che si trovarono nei nostri tempi i documenti i più sicuri, ossia lapidi funerarie, di quel gran popolo noi non conosciamo ancora la lingua a fronte di luoghi, profondi ed intensi studi fatti in Italia ed in Germania. *Io credo*, diceva il Savi, *che non si arriverà a trovarne la chiave che avendo a disposizione nuovi elementi; se si scurasse è impossibile che una volta o l'altra qualche lunga descrizione, qualche legge scolpita o qualche preghiera sacra non si trovi.*

Qualche anno dopo, le mie vicende mi portano a Venezia; se i passi fatti in archeologia erano sempre piccoli, microscopici, l'amore, l'inclinazione a quello studio esisteva sempre, non si era mai spento, e colà trovò nuovo pascolo. La sola provincia di Venezia che rapporto ad estensione è piccola, quanto è grande d'importanza, quella sola provincia, dico, contiene o meglio conteneva cinque città che scomparvero: Concordia, Altino, Eraclea, Equilium e Torcello; più, a poca distanza di Concordia eravi l'immensa Aquileja, ora in territorio austriaco, ma che apparteneva ai Veneti in origine, trasformata poi in città romana di colossale estensione. Visitai tutti quegli avanzi e mi convinsi che il solo studio delle città che scomparvero dovrebbe essere uno studio interessantissimo, ma più ancora il primo passo a destare in Italia l'amore all'impresa di volerle conoscere più da vicino. Ma io certo non mi sentiva le forze

nè avrei avuto il tempo. Ora che feci? Vedendo qual senno pratico anima l'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, quello che primo sorse a difendere la grande impresa del Canal di Suez, mi feci coraggio e mi rivolsi al medesimo facendo presente quanto importasse scoprire anche l'Italia sotterranea. Ma come non sarebbe possibile ottenere questo, se prima non precedesse uno studio sulle città antiche scomparse che ne mostri l'importanza, pensai che, se venisse svolto e raccomandato simile tema da un Istituto autorevole, potrebbe aver esito felice ed essere il passo pratico per l'attuazione di ricerche per via di scavi che spettano poi alla massa di cittadini. Or bene, quell'illustre Consesso accolse favorevolmente la mia domanda. Non si occupò, e ben si comprende, che del quesito scientifico preparativo; vide quanto vasta è la sua estensione, ma riconobbe come esso ammetta un lavoro contemporaneo, fatto su norme uniformi e come, se anche riescisse imperfetto, potrebbe essere utile cominciando collo stabilire con qualche maggior probabilità di avvicinarsi al vero, quante città che ora scomparvero contò l'Italia e quale fu la loro relativa importanza. Lavoro impossibile per un individuo, lo poteva essere suddiviso su molti.

Confidando esso nella simpatia che pur sembra rinascere anche per questi studi, si rivolse agli Istituti scientifici delle diverse regioni d'Italia pregando voler dessi trovare nella cerchia rispettiva chi si occupasse, facendosi poi esso raccoglitore. — Ciò avveniva nel 1872. — Non si illudeva nè sulle difficoltà nè sul tempo, che pur richiedeva anche questo passo, ma dacchè gli pareva il primo indispensabile, lo raccomandava.

Ebbene, o Signori, la maggior parte dei corpi scientifici risposero favorevolmente; quelli dell'Alta Italia furono i primi che corrisposero anche col fatto e, trovato il dotto che era versato nella materia, trasmisero il rispettivo elaborato, che venne stampato negli atti dell'Istituto stesso.

Non vi sarà forse discaro il conoscere il risultato finora ottenuto.

Preveggo che il paese si divise per territori e si formarono due classi di città: l'una comprende le città che scomparvero, e l'altra le

città tuttora esistenti, ma sotto le quali, o parte delle quali, esistono ruderi antichi.

Nel territorio veneto si contano otto città che oggi sono scomparse completamente come tali, e sette che esistono sempre, talune fiorenti, come Padova, Verona, Vicenza, e sotto il cui suolo esistono ruderi antichi; e di quelle brevi monografie sono autori un Giuliani di Verona, un Gloria di Padova, un Bocchi d'Adria, un Joppi di Udine, un Bressan di Vicenza, persone tutte già ben note nella repubblica letteraria archeologica; infine sono quindici città descritte con indicazioni speciali se e qual grado di probabilità vi sia di trovare oggetti scavando.

Nel territorio bolognese sono nove città scomparse, due esistenti; e sono autori delle monografie il dotto nostro Collega conte Gozzadini ed il professor d'archeologia all'Università di Bologna, cav. Fr. Rocchi.

Nel territorio riminese quattro città scomparse, una esistente ed è autore della monografia il can. Tonini, bibliotecario della biblioteca Gambalunga di Rimini.

Nel territorio di Ravenna si contano quattro città scomparse, una esistente, ed è autore delle monografie il canonico Tarlazzi.

Nel territorio piemontese si annoverano dieci città scomparse, e nove che ascondono sotto il loro suolo avanzi antichi, e descrisse quelle città il professor G. B. Barco.

Nel territorio ligure si annoverano tre città scomparse e tre esistenti, con avanzi antichi sotto il loro suolo, e sono descritte dal professore cav. Francesco Capurro.

Un'altra celebrità in questo ramo il canonico Spano, menzionò quelle della Sardegna e ne citò nove scomparse, tutte offerenti la probabilità di trovar oggetti, e tre delle esistenti.

Per ultimo, fra i territori descritti e contenenti città scomparse, venne quella di Parma colla celebre Veleja, descritta dal cav. Luigi Pigorini.

Vi sono poi in queste regioni anche territori i quali, senza annoverare città scomparse, pur contano città, e fra le principali, che ascondono sotto il suolo antichità più o meno importanti, come per esempio Milano, Brescia, Modena, Piacenza, Como, Cremona e Mantova. Or bene, anche queste vennero chiarite sotto quel rapporto, e lo furono da personaggi ben noti.

Così Milano lo fu dal Biondelli, Brescia, città, dal cav. Da Ponte e la provincia dal cav. Gabriele Rosa, Modena dal Crespellani, che vi aggiunse Reggio d'Emilia e Brescello; Piacenza dal conte Pallastrelli, Como dal canonico Barelli, Cremona dal dottor Francesco Robolotti e Mantova dal professor Attilio Portioli.

Nel totale noi abbiamo un risultato di 87 città su d'un territorio che comprende l'Italia traspadana, la Liguria, la Sardegna ed i territori di Piacenza, Parma, Modena, Bologna, Ferrara, Mantova, Como e Ravenna.

Su queste 87 città, 50 sono scomparse e 37 sono tuttora esistenti.

Fermandosi alle sole città scomparse, voi vedete quale ingente numero esse formano; eppure i paesi più antichi e centro della civiltà preromana, se togliesi la Sardegna, non sono ancora toccati.

Manca l'Etruria, per la quale sta lavorando un dotto e ben noto archeologo, l'illustre Gammurrini; manca la Bassa Italia colla sua Magna Grecia, manca la Sicilia col suo numero veramente favoloso di città scomparse.

È impossibile il dire fin d'ora dove si giungerà con tali indagini, ma certo a più centinaia di città. Di molte di queste non si conosce altro se non che è certo che hanno esistito, e la prova la danno monete d'oro, talune di mirabilissimo conio.

Io credo che l'Istituto veneto, potendo condurre a termine quest'impresa, avrà reso un servizio segnalato all'Italia ed allo studio dell'archeologia in specie.

Radunate l'intelligenza, chiarite, studiate il campo, dice esso, e poi cercate i mezzi per scoprire. Senza di questi poco si può avanzare, poichè per avanzare in archeologia si richiedono nuove scoperte; ma i capitali male si impiegano, se non sono guidati dall'intelligenza.

Egli è però un fatto consolante, o Signori, che in questo ultimo decennio anche sotto tale rapporto si è progredito; il momento di dare una spinta con una buona legge è favorevole.

Ma, per quel poco studio che ho potuto fare, e dalla stessa Relazione di taluni dei valenti collaboratori nell'opera promossa dall'Istituto Veneto di scienze, lettere ed arti, mi sono convinto che nulla è più nocivo, nulla raggiunge meno lo scopo che leggi severe. Esse conducono

al risultato opposto, e ciò per la condizione speciale del maggior numero delle scoperte che avvengono non già nelle città, benchè noi siamo nel centro di un'eccezione, che è Roma, ma nelle campagne, nei luoghi remoti. Le leggi severe non fanno che indurre lo scopritore a nascondere e talvolta distruggere un oggetto, se è di metallo prezioso, onde vendere il metallo per il suo intrinseco valore, mentre forse era un nonnulla in confronto al valore artistico; onde sono avverso e mi opporrò a rigori, che non solo fanno male, ma ci allontanano dallo scopo, riservandomi provarlo meglio allorchè si procederà alla discussione degli articoli, e quando altri volesse insistere su misure severe, soprattutto per quanto riguarda lo scavo di antichità.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione.

**MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.** Io ringrazio l'onorevole Senatore Caracciolo ed in parte eziandio l'onorevole Senatore Amari dei discorsi che hanno pronunciato oggi, come sono grato all'onorevole Senatore che ha testè chiuso il suo discorso intorno agli studi che per molta opera sua furono intrapresi al fine di comporre una carta topografica delle città che i disastri degli uomini e dei tempi hanno sepolto sotto il suolo che noi calpestiamo. E volentieri mi associo alla lode dal medesimo tributata allo zelante e dotto Istituto Veneto. E tanto più ringrazio gli onorevoli Senatori dei discorsi oggi pronunciati in quanto aiutano la causa mia; il che non poteva dire delle dotte orazioni che ieri ascoltò il Senato, le quali, devo dirlo, mi avevano fatto commettere un grande peccato d'invidia.

Certo, io avrei dovuto e debbo invidiare e l'ingegno, e la erudizione, e la parola facile ed eloquente degli oratori di ieri; ma più che la sapienza giuridica dell'onorevole Senatore Di Giovanni, più che l'erudizione e la parola immaginosa e brillante dell'onorevole Senatore Massarani; più che la dottrina e il calore dell'onorevole Senatore Pepoli; io che tutte queste cose mi vorrei augurare, ieri ed oggi invidio il posto loro. Molto fortunato sarei in questa questione di conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, di sedere Senatore al posto loro, e abbandonarmi a tutto quello che mi possa suggerire, se non la intelligenza dell'arte, l'amore

lungo di essa al fine di assicurare all'Italia il possesso di questo glorioso patrimonio al quale essa deve tanta parte eziandio del suo risorgimento. L'arte, siccome fu il nobile intento degli uomini cui era impedito il fare, e come ha potuto testimoniare all'Italia la forte vitalità sua, così valse eziandio ad impedire che la superba sentenza che qui ho sentito ricordarci, che cioè l'Italia fosse un'espressione geografica, potesse essere presa sul serio da nessuno, nemmeno dallo straniero, il quale si desse la pena di seguitare ed attendere con occhio imparziale e sagace a quella particolare forma di valore intellettuale che nei secoli della nostra oppressione si era tuttavia prodotta e mantenuta in mezzo di noi. E tanto più li invidio, imperocchè io sia persuaso non essere precisamente vero quello che ieri affermava l'onorevole Pepoli, o almeno quello di cui parve ieri dubitare l'onorevole Pepoli, che cioè i grandi prodotti dell'arte non siano congiunti con grandi manifestazioni di vita operosa e libera.

Io ho sentito ricordare da lui il secolo di Leone X, ho pensato che si potrebbe aggiungere il secolo di Pericle e di Augusto a quello di Leone X, e di Luigi XIV fra gli stranieri.

Ma dentro di me mi domandava se questi gloriosi periodi, i quali appunto hanno potuto prendere un nome dagli illustri reggitori, forse divenuti più illustri per merito dei potenti ingegni che riflessero sopra di loro lo splendore difficilmente pareggiabile delle opere loro; io mi domandava se questa gloria non era in qualche luogo o il primo palpito di un'epoca gloriosa e liberale che cresceva nel seno della nazione, o l'ultimo anelito di una vita liberale, la quale era lì lì per ispegnersi.

Io mi domandavo se il secolo di Pericle non sorgeva fuori da quelle pugne che avevano rivelato ai Greci la potente personalità loro: se il secolo d'Augusto non raccoglieva le glorie della repubblica, se il secolo di Leone X non cominciava con Dante, anzi con Cimabue, e con Nicola Pisano per finire con Michelangiolo e gli altri illustri i quali determinarono quasi tutta la curva che ha potuto descrivere la gran vita libera dei nostri comuni (*Bene*).

Ora, in questa profondità di convinzioni mie, il Senato sentì come io dovessi invidiare coloro i quali potevano liberamente parlare dell'arte e della gloria della nazione e domandare

al Ministro ed all'Ufficio Centrale che le dovesse difendere in ogni modo e contro ogni diritto privato, piuttosto che travagliarmi a cercare in questa delicata e grande questione quel punto che io sono lieto di vedere essere stato segnalato dall'onorevole Caracciolo e dall'onorevole Senatore Amari, e valentemente, come era da attendersi, propugnato da essi.

Ed io aveva una ragione per sentirmi un poco eziandio sorpreso della difesa che io debbo fare di questo progetto di legge. Io credeva e credo che questo progetto di legge, il quale doveva camminare in mezzo a due grandi principi, che non debbono e non vogliono essere offesi da nessuno — il diritto sociale pubblico o dello Stato e il diritto della proprietà particolare — credeva dico, che questo progetto di legge fosse riuscito a temperare così le legittime esigenze dell'uno con quelle dell'altro, che niuno dei due dovesse lamentarsi offeso. Nè era opinione mia codesta, imperocchè come mia non avrebbe potuto avere gran valore. È una questione la quale per massima parte ho sentito farsi qui con argomenti, i quali escono dalla scienza del diritto, alla quale pur troppo io sono straniero. Ma la mia convinzione nasceva da questo; che è un progetto lungamente studiato, stato un pezzo agli studi del Ministero; ed io che per la fiducia del primo proponente, lo ebbi fra le mani, ho veduto quanta e quale mole di consigli egli avesse raccolto, innanzi di venire a scrivere un articolo di questa legge.

E mi piace ricordare che tra quei pareri, vi era pure l'avviso di un egregio uomo, il quale è là seduto al banco accanto al Presidente. Una seconda cosa mi confortava a sperare, che il progetto di legge avesse fatto giusta ragione ai grandi e legittimi interessi, quantunque diversi; il vedere cioè che è stato lungamente innanzi al Senato, che fu oggetto di diligente ed amoroso studio nel vostro Ufficio Centrale, e che di lì era uscita una Relazione alla quale io ricorrei tutte le volte che mi abbisognasse difendere quell'armonia dei diritti, la quale si sforzò di raggiungere ed attuare questo progetto di legge.

Ma non li ripeterò dinanzi a voi, che avete avuto più anni di tempo da leggerlo e da meditarlo, ed anche perchè quale sia l'ordine delle idee che ebbe mossi i vostri Colleghi a prendere la parola in questa questione, tutti

hanno fatto appello alla dotta Relazione. Era perciò naturale il credere che un progetto di questa natura non dovesse suscitare quelle vivacità di questioni che abbiamo veduto essere rinnovate, nè mettervi innanzi duri, inconciliabili due principii: il diritto dello Stato e il diritto della proprietà privata.

È una materia codesta molto discussa e studiata, e lungamente trattata.

Non sta dinanzi a noi un argomento nuovo nè veniamo noi i primi a ricercare le norme e i rapporti secondo i quali debba essere governata questa grande manifestazione dello spirito per mezzo delle linee e della luce. È troppo naturale che la Società stessa al primo istante che senti il pregio delle produzioni artistiche, abbia avuto due grandi interessi: quello di mantenere i cari prodotti che aveva, e quello di assicurarsi la continuazione di nuove produzioni. Quindi questo lungo periodo della storia nostra, se per una parte è segnalato da grandi lavori, che adesso sono riveriti monumenti, dall'altra parte è indicato e tutelato dalla legislazione, la quale se non ne accompagna il sorgere, presto intende ad assicurarli al paese, e che allorquando vede cessata o alquanto scemata la produzione, e minore il merito, si impaura che le tracce delle glorie nostre scompaiano dalla faccia della nostra Italia, tutta si arma di quanti argomenti le sono utili, affinchè resti a noi e tra noi la testimonianza delle cose grandi operate dai nostri maggiori. Or bene, questo progetto di legge meditato lungamente, studiato da tre Ministri predecessori miei, da due Commissioni vostre, fu combattuto ieri, posso dire, da tre oratori.

L'onorevole Senatore Di Giovanni, con quella profonda scienza giuridica e con quella logica che diritta cammina, disdegnosa delle transazioni, è venuto qui a dire: voi volete conciliare il diritto di proprietà col diritto dello Stato. Voi tentate una cosa impossibile. La facoltà di esportare è la negazione del diritto pubblico, e la prelazione che riserbate allo Stato, e la licenza la quale volete che ad esso se ne chiegga, come non assicurano all'Italia il possesso del suo tesoro artistico, così in definitiva non confermano il suo diritto. Si scelga tra il diritto dello Stato e quello dell'esportatore: uno dei due rimarrà integro; dimezzati, non esiste nessuno. Per esso la scelta è fatta.

L'onorevole Senatore Di Giovanni ha pronunziato ieri un discorso che io leggerò volentieri, come ho letto molto volentieri il parere suo, che è consegnato nella Relazione dell'onorevole Senatore Miraglia; c'è dottrina, c'è dirittura di ragionamento, c'è severità di processo; c'è tutto; anzi c'è troppo.

La convinzione che io ho della bontà del progetto sottoposto alle vostre deliberazioni, e l'obbligo in che sono di difenderne tutte le sue parti dal vigoroso attacco, ha fatto pronunziare a me un giudizio che troverà audace chiunque sappia, come so io, quanta autorità mi manchi per trattare una così ardua questione di diritto.

Eppure il senso naturale ripugna ad accettare quelle recise deduzioni che contro questa o quella prescrizione della legge si traggono, vuoi dal sociale, vuoi dal diritto di proprietà.

Chi storicamente riguardi come ciascun diritto siasi andato svolgendo, questi dubiterà assai nello arrendersi alle argomentazioni che abbiamo udite. E di questa storia vi ha una parte che non può essere ignota anche ai digiuni delle discipline giuridiche.

E pure, svolgendo qualche libro antico, cercando nei classici che ho dovuto tuttavia aver per le mani per lungo tempo, apparisce quale fosse dapprima il diritto dello Stato, in quale senso abbia progredito, nè parmi che il movimento suo abbia avuto la direzione contro il diritto dell'individuo e della sua proprietà.

Il diritto che ha lo Stato della propria difesa una volta era significato così: il nemico si ammazza, poi si conserva e diventa servo; indi il servo è un liberto che spesso giunge a conquistare il privilegio della città. Lo straniero al principio è un nemico, poi un barbaro, infine un ospite, se vera è la nobile etimologia delle due parole latine.

Il diritto dell'individuo, che fors'anche è un dovere, quello cioè di difendere la sua persona, si esprime in un tempo col diritto della vendetta e la legge del taglione. Ma lo Stato interviene fra quelle ferocie che perpetuano i delitti di sangue, fa sua l'offesa recata altrui e la punisce esso: prende l'omicida ed il ladro, e serbandoli al giudizio e alla pena, l'omicida ed il ladro difende contro gli offesi, se questi vogliono da se stessi punire.

A me pare che questo diritto assoluto dello

Stato col progresso dei tempi si determini, si modifichi, si temperi, e diventi un carattere del diritto pubblico questo suo armonizzarsi e contemperarsi che fa mano a mano coi vari diritti delle persone. Onde io mi associo all'onorevole Amari, lieto che mi abbia preceduto, e domando a mia volta quale è il principio assoluto, assolutamente applicabile nell'ordinamento della nostra società civile?

L'onor. Amari ricordava come gli elementi delle moderne società non siano così semplici e pochi come nelle passate si rivelarono, e più come non aspettino ciascuno il loro momento per prodursi ed operare, ma vivano insieme nei tempi nostri e in mille forme s'intreccino e ciascuno un po' del suo cedente all'altro informino la nostra vita economica, civile, intellettuale e morale. Senza queste concessioni ed accordi la manifestazione della vita dei popoli sarebbe impacciata, lo svilupparsi delle forze le quali sono nell'individuo, e si rivelano nella società, contrastato dalla preponderanza e prepotenza di altri che rifiutano di scendere ai patti, sarebbe ritardato; fors'anche irritato dalla lotta diverrebbe una minaccia e un pericolo. Di fronte a ciò, quale è il principio che assolutamente possa stare, ed operare senza riguardi ed obbligare tutti gli altri a modificarsi, restando esso solo assoluto, immodificabile?

Che se guardiamo soltanto questo speciale diritto che lo Stato ha sopra i monumenti che sono gloria del suo popolo, dalla storia sommaria, ma precisa e completa che ne ha fatta l'onorevole Senatore Miraglia, bene appare che non mai fu proclamato assoluto e superiore senza contrasto e senza obbligo di alcuna concessione a quello dei privati.

Quello che più sopra affermai del processo evolutivo del diritto pubblico, facile è riscontrare essere avvenuto ed avvenire eziandio se della famiglia e delle persone si tratti o delle cose. A principio il padre di famiglia è il padrone, è lui il sovrano. Ogni altro membro della casa, la moglie, i figliuoli soggiacciono all'arbitrio suo: gli stessi figliuoli non hanno uguaglianza fra loro.

Ma nel progresso di tempo che cosa avviene? Comincia la donna ad essere riconosciuta una compagna, ed Ovidio, dipingendo le ottrabate antiche che si facevano per le feste di Anna Perenna, vi descrive il Romano che torna dalla

campagna con sotto al braccio la consorte, e *gaudet cum pare quisque sua*.

Non ricordo a voi, Senatori egregi, il profondo e largo cangiamento che la civiltà andò via via introducendo nelle leggi che riguardano la figliuolanza.

Il padre riconosce nella donna che ad esso recò le gioie e le sollecitudini per i nati una compagna e una consigliera. Quella legge dell'istruzione obbligatoria alla quale l'onor. Di Giovanni, colla ricordanza buona fattane ieri, dava una seconda approvazione, quella stessa legge tempera ed aumenta insieme i diritti e i doveri di questo padre, ve ne fa un maestro ed un sacerdote, imperocché commette a lui eziandio l'educazione religiosa. Siamo mille miglia lontani da quel padre il quale tiene tutto a se sottomesso, e pesa tanto di più sulle persone quanto più queste sono a lui vicine. Siamo lontani dal feroce diritto antico sui figliuoli, sugli schiavi.

Ecco dunque un altro diritto il quale si muta e permette che si affermino nuovi diritti nelle persone, e che tutti questi siano governati per modo da poter essere contemporaneamente esercitati senza violenza e senza passione di alcuno. Né tutto questo io credo possa intervenire o durare dove ciascuno rifiutasse di stare contento entro certi determinati confini.

Si covrà forse ammettere che il diritto della proprietà individuale non abbia a sua volta patito ed accettato questi confini? Se questo fosse per avventura assoluto, lo dovremmo ora trovare quale esso fu per lo passato, perché ogni cosa che è assoluta non patisce limiti di tempi nè di luoghi, ed ora come sempre la sua forza avrebbe dovuto rimanere intiera.

Io non sono un avvocato e non posso investigare nelle nostre leggi e dimostrarvi quali sono le condizioni che si fanno alla proprietà. Tuttavia a me pare che si possano ridurre a questa forma tanto i diritti quanto le restrizioni che sono dal corso dei tempi e dei bisogni sociali apportate al diritto della proprietà.

Allorquando la società civile crede necessario di invadere la proprietà altrui, mi pare che non lo faccia che in una forma sola: il riscatto. Si vuole lanciare la vaporiera attraverso la vallata, ma questa corsa minaccia le case nelle quali voi siete nati e cresciuti, di-

struggendo tutte le più care memorie. Ebbene, tutta questa specie di santuario di tutti gli affetti nel quale vive la famiglia, dinanzi all'utile pubblico è costretto a ritirarsi; ma la società procurando il suo vantaggio, riconosce il suo dovere, e del danno non solo, ma anche dell'incomodo che vi ha arrecato, vi offre il giusto compenso.

Dunque questa proprietà subisce tutte le modificazioni che crede necessarie di portarvi il diritto pubblico col riscatto. Così i principi come gli uomini pare a me che non possano fare il comodo loro senza misura col comodo altrui; la esclusione di una cosa giusta e buona non può volersi senza ingiustizia. Che se avvenga, e spesso avviene, che si trovino in disaccordo lo Stato e l'individuo, non la forza deve sciogliere il litigio, ma l'equità.

Che se la giustizia e la equità non trovassero i dovuti temperamenti e compensi e fosse impossibile la conciliazione fra il diritto dello Stato e il diritto della proprietà privata, sentirei l'animo mio compreso da una grande paura, imperocché, se questo fosse vero, noi dovremmo assistere, e, se non assisteremo noi, assisteranno i posteri nostri e ne subiranno le tristi conseguenze; né l'industria loro potrà evitarle, imperocché, quando i principi sono veri, se non oggi, o domani, certo posdomani produrranno i loro effetti, niuna cosa essendo più inesorabile delle promesse. Se questa conciliazione non è possibile, voi non potete avere che due cose: l'assolutismo in alto, l'anarchia nel basso. Allorquando il diritto dello Stato possa assolutamente invadere i diritti altrui, non senta il bisogno di conciliarli, di trattare con essi, di venire ad accomodamenti, io domando: dove si arresta? Ed allorquando il diritto della proprietà privata non possa a sua volta subire quella sorte che in tutte le cose subiamo, che subiamo in tutti i nostri personali diritti, perché in tanto si estendono in quanto non offendono i diritti degli altri, allora noi abbiamo la sovranità frazionata, ciascuno non bada che a sé e al comodo suo, la libertà sua diventerebbe violenta, si andrebbe incontro allo scioglimento della società e dello Stato.

A me dunque pare che, se il progetto di legge, come si vedrà nella discussione degli articoli, fa giusta ragione alla difesa di un principio il quale certamente sta a cuore

del Senato, che è questo del diritto dello Stato, e fa giusta parte eziandio a quell'altro principio che non può mancare di difensori in nessuna società ordinata equamente, che è il diritto di proprietà, a me pare, dico, che questo progetto di legge debba essere benignamente accettato dal Senato medesimo e favorito del suo voto.

Mi affretto di uscire da questo campo che non è da me il percorrere. Quando io sentivo gli onorevoli oratori con tanta eloquenza discorrere dell'uno e dell'altro principio, io mi domandavo se il concetto ispiratore della legge direttamente e principalissima si recasse innanzi una tale questione, o se il suo obiettivo non fosse un altro, e gli studiati temperamenti del diritto dello Stato con quello degli individui non fosse altro che il mezzo e la via per raggiungere quello.

Quale è lo scopo della legge che vi sta dinanzi? Lo raccolgo dalle parole di coloro i quali hanno discusso fino ad ora: mantenere all'Italia il suo glorioso patrimonio artistico. Or bene, il legislatore aveva questo solo scopo? Una legge la quale dice di conservare i monumenti di qualunque natura essi siano, non ha che questo solo scopo di conservare all'Italia il suo patrimonio artistico?

Io non l'ho inteso così e credo che appunto l'essersi inteso in questo senso il primo titolo abbia portato di conseguenza le molte e vivaci opposizioni al titolo secondo, che tratta dell'esportazione.

La legge intende di conservare non il glorioso patrimonio delle arti belle che sono in Italia (questo è secondo), ma la legge intende di conservare le splendide manifestazioni del bello, come conserverebbe le manifestazioni del vero, come conserverebbe le manifestazioni del buono, non purchè italiane siano e all'Italia giovino, ma perchè in se stesse un bene e cagione di progressi veri all'umanità.

Questa legge, prima che essere italiana, è una legge umana, e il Senato, allora quando voti questa legge, non rende solo un omaggio alla ricchezza nostra, rende un omaggio a quella grande fonte di coltura umana che è la rappresentazione gloriosa e feconda del concetto del bello.

Noi vogliamo questa legge, imperocchè prima di tutto vogliamo che quale si sia l'opera d'arte,

da qualunque sia stata prodotta, non patisca offesa da barbaro nessuno: non l'ignoranza, non la cupidigia possano distruggerla.

E che? Ieri l'onorevole Senatore Massarani ricordava come viaggiando per gli esteri musei e gallerie si sentisse una fitta al cuore vedendo là nel posto d'onore le opere del genio italiano, Ebbene, io ho veduto al di fuori opere le quali non appartengono al genio italiano ed ho patita una fitta al cuore, e l'avrà sentita anche lui, allorchando, ad esempio, nel museo del Louvre fermò gli occhi sulla Venere di Milo colle braccia infrante! ed avrà deplorato sicuramente, non nell'interesse italiano, che italiana non è la Venere di Milo, ma nell'interesse dell'uomo colto e gentile, nell'interesse del bello, che ingiuria di uomini e di tempi abbiano mutilato l'ammirando lavoro.

E se noi Italiani, quando le fiamme si appresero alla chiesa dei Santi Giovanni e Paolo in Venezia e divorarono quel divino lavoro del nostro Tiziano, provammo al cuore un'acerbissima ferita, io sono sicuro che in tutte le parti del mondo civile quelle fiamme hanno fatto patire uguale dolore, quelle fiamme hanno scottato i cuori generosi e gli intelletti aperti al bello, inconsolabili di una sì grande rovina.

Innanzitutto, per me, si distrugga in Italia o fuori un grande lavoro, come uomo mi addoloro; si distrugga in qualunque parte del mondo una splendida manifestazione di una potente individualità umana, riconosco una disgrazia per tutti.

La prima cura che devo avere la legge nostra e quella di difendere la manifestazione del bello, nostro o straniero che sia. Inoltre bisogna pure badare che, allorchando si fanno delle leggi esse debbano rispondere a quella, che direi la coscienza legislativa del genere umano; e che questa coscienza legislativa del genere umano debba riconoscere se stessa e i caratteri suoi nelle prescrizioni nostre, non sarà dubbioso a chi consideri che quello che facciamo noi, possono farlo gli altri e che l'oggetto di cui trattiamo è così universale come il vero.

Chi, spoglio per un istante di ogni sentimento particolare di nazionalità, esamini quello che noi vogliamo con questa legge assicurare alla gloria e al progresso nostro e di tutti, vede che noi dobbiamo provvedere un po' più largamente che alla sola difesa dell'arte italiana;

ma dobbiamo pensare a mantenere tutte le manifestazioni dell'arte del bello che sono in Italia.

Ora, gl'Italiani hanno importato molto. È vero che sono ben lontani da noi quei tempi nei quali dal Nilo e dal Jonio veleggiavano verso i nostri porti quei meravigliosi lavori ai quali dobbiamo la rapidità e lo splendore del nostro risorgimento.

È vero eziandio che l'Italia attuale pure risorta a libertà e unità, non sarebbe capace di importare a quel modo che l'Italia antica importava e io non lo auguro; sibbene mi auguro insieme con voi che l'Italia attuale, ritrovando le vie della prodigiosa operosità sua negli ultimi secoli del medio evo, ritrovi e la serenità degli antichi ingegni, e intorno a questi i giusti e munifici estimatori. Sarà molto più lodata l'opera nostra nella conservazione dell'antico quando apparirà che di quel patrimonio non sappiamo vivere soltanto, ma ci dimostriamo capaci d'aumentarlo.

Scopo delle leggi è dunque primo quello di salvare da ogni ingiuria le opere di arte, secondo l'altro di mantenerle, quanto più è lecito, nel nostro paese.

In questa legge c'è qualcosa che si allontana dal comune ordine degli apprezzamenti.

Una legge sui monumenti, sulle opere e sulla proprietà artistica, ha in certo modo due soggetti.

L'onorevole Senatore Di Giovanni ha detto potentemente, in quel parere che ha stampato nella Relazione del 1872, i diversi rispetti che debbono essere presenti al legislatore. — Chi è il vero proprietario dell'opera d'arte? Colui che possiede il quadro, la statua, il palazzo? Ma allora la gloria è dovuta a colui che possiede il quadro, a colui che possiede la statua, a colui che possiede il palazzo. La immortale rinomanza del *Mosè* sarà di papa Giulio, non del Buonarroti; la fama delle opere del Verdi toccherà allo stampatore Ricordi. No, davvero. Colui che acquista il quadro, la statua, che si fa erigere il palazzo, viene a contrattazione con un altro, il quale vi porta tutto quello che è di intimo e potente nella individualità sua.

Ora, è probabile, è possibile, che in generale quest'artista, il quale viene a contrattazione con colui che gli dà una commissione, così rinunzi alla proprietà sua da accettarne la distruzione? No, davvero. C'è una parte, la

quale l'umanità difende, e questa parte è l'individualità di ciascun vero autore, la quale si compone di due elementi; nel che spero d'avere consenziente l'onorevole Senatore Di Giovanni. C'è un elemento che è nazionale, ma c'è un elemento che è umano e universale. Fino a che punto o Dante o Michelangelo sono italiani? E da qual punto cominciano ad essere la gloria dell'umanità intera? Fino a qual punto arriva il nostro interesse di conservare le opere di Raffaello e di Michelangelo, e fino a qual punto l'umanità riconosce andarci dell'interesse suo perchè siano conservate? Fino a che punto una nazione riceve dalle altre cognizioni e ispirazioni, e fino a qual segno essa coi progressi suoi aiuta i progressi delle altre? E se non è a dubitarsi che i contatti e i commerci delle nazioni giovino a ciascuna per migliorare le industrie e le produzioni loro, io non credo che questa benefica influenza dell'uno sopra un altro popolo venga meno quando si tratti dell'attività di un popolo nel campo della storia e della filosofia, delle scienze, delle lettere, delle arti.

Quale è il popolo che ha tutto e che deve nulla a nessuno?

Di qui nasce che il legislatore elevandosi alla pura contemplazione del diritto il quale non può essere vivo in un luogo e morto in un altro, ma universale debbe essere come sono i principi e le verità, riguardi la materia di cui si discorre, con occhio ed affetto parziale per la sua nazione, ma non trasandi quei rapporti o vincoli che passano tra questa e le altre. Cosicchè se dobbiamo procurare che queste opere egregie restino ammaestramento del popolo nostro, questo in delinitivo non ha da essere fatto per mezzo di un'assoluta coercizione di legge che neghi il diritto, tutto il diritto del proprietario, ed impedisca che sia dagli esempi vivificata e diretta la fantasia delle altre nazioni.

Adunque a me pare che i principi ai quali è informata la legge meritino quell'appoggio che alcuni degli oratori loro hanno dato.

Vero è che finora non fu da nessuno tutta intiera contraddetta la legge, e il titolo primo sia stato universalmente accettato. Il forte delle questioni e dei dissensi è in quelle prescrizioni che appartengono al titolo 2°.

Quanto al titolo 2°, gli oratori che ieri con tanta autorità di parola hanno favellato, ed oggi

l'onorevole Amari, non vogliono saperne della facoltà di esportare, e per converso l'onorevole Senatore Pepoli che ribatteva virilmente l'opinione degli onorevoli Colleghi suoi, rifiuta ogni limite a tale diritto.

Però è necessaria una correzione. L'onorevole Senatore Massarani non si mostrò invero soddisfatto del titolo primo. In generale a lui sembra che la Redazione del progetto sia alquanto avviluppata e dubbia in alcune parti; e per mezzo a questi viluppi è parso a lui districare questo intendimento, che cioè il Governo abbia cercato di scaricarsi in parte maggiore o minore dagli oneri che questa legge gli poteva addossare, a danno delle provincie e dei comuni.

Questo sospetto si confermava da ciò che in un articolo che esso ricordò, si parlava della facoltà richiesta dal Governo di potere cedere alle provincie od ai comuni quei monumenti dai quali il demanio non ritraesse vantaggio. Si aggiunga, come egli giustamente avvertiva, la condizione della finanza e dell'erario nazionale, il quale florido non essendo, natural cosa è che il Governo cerchi chi in qualche parte al medesimo sostituendosi lo aiuti a compiere l'ufficio suo.

Questa necessità delle finanze deplorata da molti, non lo è meno da questo Ministero, il quale sente quali e quante cose domanderebbero le scienze e le arti; domande alle quali esso non può dare conveniente e soddisfacente risposta. Nè questo è sentimento mio soltanto, chè anzi sono certo che tutti quegli uomini valenti che innanzi a me tennero il governo della Pubblica Istruzione, e quelli che a me succederanno, tutti maggiori di me, non meno di me hanno sentito e sentiranno come pure per questo riguardo di conservare all'Italia il suo patrimonio artistico ed impedire che le cose nostre migliori per arte non vadano all'estero, sieno troppo scarse le forze del nostro paese. Perciò non è a meravigliare che l'onorevole Senatore Massarani siasi immaginato che il Governo con questo progetto sia andato in certo qual modo rintracciando il Circeo che in sua vece porti, o con esso divida il peso.

Io avrò torto, ma questo è il vero. Avevo, innanzi al discorso dell'onor. Senatore, studiato il progetto del vostro Ufficio Centrale, e dopo le gravi parole del Senatore, l'ho riletto e come prima così dopo, la lettura del progetto mi ha condotto in un giudizio perfettamente contrario, e

mi è parso sempre che si accrescesse il carico del Governo, più ancora che quello dei Municipi e delle provincie.

Del quale giudizio mio l'egregio Relatore può farmi buona testimonianza. Leggendo insieme con lui e, per cortesia sua, i vari articoli del primo titolo, spesso gli annotai come in alcuni di essi si rendesse necessaria una spesa la quale non aveva nessuno che la dovesse sostenere dal Governo in fuori. I timori miei erano veramente più grossi che la realtà non permettesse, avendomi del significato e della portata di alcuni articoli il medesimo assicurato; ma resta sempre vero che io qua e là aveva ravvisato e temuto l'obbligo di nuovi e maggiori sacrifici pel Governo.

L'aver letto diversamente dall'onorevole Senatore nel progetto dell'Ufficio Centrale, sarà colpa o difetto mio; ma pur troppo in questo sono recidivo.

L'affermazione di coloro i quali sostenevano la ferezza degli antichi decreti e la proibizione dello esportare, a me non parve esatta. Io avevo cercato di farmi un giusto concetto delle varie legislazioni le quali attualmente sono in qualche vigore nel nostro Regno, e nell'intervallo che è corso fra la seduta di ieri e quella di oggi, volli riesaminare la materia.

Io mi sono confermato nell'avviso di prima, che cioè la esportazione era permessa, la reggevano alcune cautele e prescrizioni, quella prima di dovere ottenere licenza dallo Stato, si concedeva a questo medesimo il beneficio della prelazione, il quale, avuto riguardo all'erario di ciascun principato, non so quanti lavori di grande importanza sia bastato a mantenere entro i confini di quei piccoli Stati: ad ogni modo si esportava. Solamente la legislazione modenese fa eccezione a questa regola; là è impedito e proibito assolutamente lo esportare gli insigni prodotti delle arti belle.

Qualcosa di simile è nella Toscana; più severa quasi da un lato, più mite dall'altro.

Quivi si ordina che sia assolutamente vietato di portar fuori, non solo dal granducato, ma pur dalla città di Firenze, foss'anche per recarle in villa, le opere di diciannove dei più insigni artisti. Ma fuori di questi diciannove e delle opere loro, la esportazione era permessa.

A questo proposito non sarà inutile osser-

vare i limiti di questo divieto. Tutti quegli autori i quali hanno dato il primo moto al risorgimento dell'arte in Italia, non sono ricordati in quel catalogo. Il legislatore non ha tenuto conto dei primi vagiti dell'arte, vagiti che presto divennero parola viva e gagliarda e feconda. Sicchè, quasi a memoria nostra, fu uno zelo o un impeto a ricercare e studiare quegli autori, e i trecentisti si ebbero a buon diritto cultori ed amatori; e qui mi guardo dall'affermare che a buon diritto fossero imitati.

Ora, il Senato ricordi che per alcuni degli oratori fu espresso il desiderio che ci fosse come una distinzione di maggiori e minori artisti: che certi monumenti fossero dichiarati singolarissimi e di tale importanza che in niun modo si avessero ad esportare.

Amo credere che noi siamo arrivati a tale maturità ed imparzialità di giudizio, che dalla eletta schiera delle opere conservabili assolutamente alla nazione, non andrebbero escluse nè le Madonne di Cimabue e di Giotto, nè le sculture di Niccola Pisano, nè le terre cotte di Luca della Robbia, ma non posso celare a me stesso che il bello, quale apparisce nelle opere dell'uomo, non è assoluto, nè sempre ed ugualmente valutato in tutti i periodi.

Omero ha trovato il suo critico; l'ebbe Dante, nè è a stupire che qualcosa di simile avvenga nelle arti figurative. Basti osservare il processo odierno; e Voi, illustri Senatori, ne sapete meglio che io non valga a dire.

Come degli uomini, così dobbiamo dire dei secoli; questi non continuano il medesimo modo di pensare, di sentire e di giudicare. Alcuni gloriosi nomi restano, è vero, indiscussi sul loro piedistallo di gloria, ma sono pochi; intanto nuove forme di bellezza si vagheggiano a quel modo che nuovi veri si cercano, e si trasforma il gusto, come la scienza.

Nè variano solo i giudizi, ma anche la norma di questi. Ora, una nazione impone alle altre il suo particolare sentimento, e crea quasi una corrente o una moda che produce pure gli effetti suoi. Non è molto, ebbi a contrattare un quadro del Guercino, nome in verità tra i più chiari e cari che ricordi la storia delle arti. Ebbene, il perito dicevami: attualmente il prezzo delle opere di lui non è molto elevato; gli stranieri non le cercano.

Chieggo scusa al Senato della digressione e

torno al soggetto, che era appunto quello di vedere quale fosse stato il trattamento delle legislazioni dei vari Stati in cui era divisa l'Italia, per riguardo alla esportazione delle opere di belle arti, e ripeto che bene vi erano impacci e obblighi di denunce, e necessità di licenza e prelazione di Governi, ma la proibizione intiera ed assoluta non era che nel Modenese, e ristretta e deflitta come accennai, nella sola Toscana.

Tornando al progetto dell'Ufficio Centrale, a me parve di leggervi, un aumento di oneri pel Governo, ma non parmi vi sia alcun articolo, che permetta di dire che il Governo si scarichi sui Comuni del debito suo. Epperò sin d'ora domando facoltà al Senato di richiedere poi all'Ufficio Centrale ed eziandio al Senato medesimo, che non voglia che tutti gli oneri che derivano dalla custodia vengano a cadere addosso al Governo, perocchè sarebbero di un peso superiore alle forze sue, e neanche forse giusti. E questo mi piace di avere inteso quando si manifestò il desiderio che ci fosse come un inventario, dallo studio del quale si potessero trarre fuori quei monumenti, i quali avessero una grande e segnalata importanza artistica, cosicchè stesse bene che fosse tutta la nazione che ne facesse le spese necessarie per la custodia e pel mantenimento.

Sebbene anche qui siavi qualche cosa a riflettere: giusto è che paghino il servizio coloro i quali dal servizio medesimo ricavano i frutti; e certamente la Nazione è la prima. Ma questi monumenti non esistono senza un qualche benefico effetto economico in questa od in quell'altra città, per non dire della più importante influenza educativa e morale.

Or quelle terre le quali risentono pure questa buona e profittevole influenza, se sieno chiamate a concorrere in qualche misura al mantenimento di quelle spese onde esse hanno vanto, non dovrà parere strano.

Non dovrà parere strano nè ingiusto anche perchè le forze del Bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione sono queste che io vi dico.

Quanto alla conservazione dei monumenti antichi, scavi, musei ecc., in tutto sono impostate nel bilancio lire 651,314. E per tutto quello che riguarda i monumenti medio-evali e moderni, non abbiamo che la somma di L. 243,102

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1877

e 10 centesimi. Quanta esigua somma davanti a tanta ricchezza e tanti bisogni!

Tuttavia io credo che il Senato udirà con piacere quello che con queste somme abbia potuto fare in questi mesi lo Stato. Ritengo inoltre che sia giustizia il dirlo, perchè l'onorevole Senatore Massarani non mi parve troppo soddisfatto o persuaso della bontà dell'opera governativa. Esso lamentò in certo qual modo, o mi parve, che la macchina governativa fosse troppo complessa e di difficile movimento. Le questioni, secondo il medesimo, vanno dal Governo alle Province e ai Comuni, e ne tornano indefinite, sicchè in questo palleggiarsi dall'uno all'altro dei consigli, dei provvedimenti e degli aiuti, non di rado accade che la materia della discussione si dilegua, e il monumento scompare. Epperò ricordava il motto antico e succoso: *Dum Romae consulitur, Saguntum expugnatur.*

Evidentemente non si può arrecare rimedio a tutti i mali con queste somme.

Tuttavia, eccovi uno specchio delle cose che si sono fatte.

La Direzione archeologica ha potuto spendere in acquisti L. 149,923 36, ed alcune delle cose acquistate sono certo di primaria importanza. E giustizia vuole che si dica qui, come da parecchi dei proprietari ci furono resi facili simili acquisti. Dal che apparisce che il venditore italiano, non lo speculatore s'intende, preferisce che gli oggetti restino nel suo paese, o facilmente si accomoda col Governo.

Molto minore è l'assegno alle belle arti medio-evali e moderne, come quello che non giunge alle lire 241,000. E tuttavia anche di alcune notevoli collezioni si sono accresciuti i nostri musei e le gallerie. Quasi 39,000 lire furono spese in acquisti fatti dall'Istituto di belle arti e dalla Galleria di Firenze, dall'Accademia di belle arti di Bologna, dal museo di Palermo. Più noi abbiamo in 31 provincie lavori di riparazioni ai monumenti antichi, ed i monumenti che si restaurano sono 99.

Si sono fatti de' provvedimenti per migliorare la condizione attuale di 33 musei. Abbiamo degli scavi governativi in 22 provincie: otto scavi non governativi sono sussidiati dal ministero. Il medesimo veglia a 23 scavi provinciali, comunali e di privati, i quali si governano secondo la direzione loro data.

Nè l'anno fu povero di scoperte fortuite; e que-

ste assicurate alla nazione, non trafficabili, senza permesso, nè vendibili alla macchia, furono 74.

Non è quello che gli onorevoli Senatori potrebbero volere paragonandolo coi bisogni attuali, che non è ingiuria il dire essere in molta parte effetto di trascuratezza antica. Non è quello che basti al Ministero della Pubblica Istruzione. A questo molto meno che a tutt'gli altri: imperocchè ad esso ben di sovente alluiscano domande di soccorsi, e si rivelino i pericoli che minacciano la conservazione di molte delle nostre opere migliori. Ma quello che anche con piccoli mezzi si ottiene, valga ad affidare il Senato che l'amministrazione sente tutta la gravità dell'ufficio suo, e apprezza degnamente gl'interessi che le sono affidati, e si argomenta di non venire meno al nobile e caro ufficio di conservare alla civiltà le produzioni degli artefici valenti.

Dalle cose che mi accadde di accennare innanzi, può già dedursi quale sia il mio parere intorno al divieto di esportare. Quando la esportazione sottrae al paese che la possiede, un'opera che in niuna maniera può essere rifatta, la ricchezza artistica di questo si scema, il capitale però si aumenta, giacchè, nel più dei casi l'esportazione è vendita.

Proibire questa, se può essere consigliato dal forte amore delle cose nostre, lo dirò schiettamente per i rapporti che passano tra le diverse famiglie umane, per quel lavoro onde ciascuna si sforza accrescendo i beni suoi, di vantaggiare la causa dei civili acquisti, particolarmente poi pel diritto dei privati, mi pare cosa esorbitante e sconveniente: sebbene io non abbia, e lo dirò apertamente, di cotesto diritto de' privati quel concetto medesimo che ieri indicava l'onor. Senatore Pepoli, e mi guardi dallo arrivare fino là dove egli giungeva. Egli applicava all'opera dell'arte quelle condizioni generali che a tutte le altre cose si riconoscono, e al possessore di quelle, tutti i diritti che il medesimo ha verso le altre cose.

Il che sarà riconosciuto eccessivo da chi avverta che il possessore ha bensì acquistato l'opera, ma non la fama d'autore di questa, alla quale, che in niuna maniera è sua, esso apporterebbe documento grandissimo colla distruzione del lavoro e non compensato.

Il che in molta parte sentiva l'onor. Senatore Pepoli il quale confessava che l'atto di co-

lui sarebbe stato dalla pubblica coscienza denunziato siccome vandalico.

Nel che bene si apponeva: e ciò vero essendo, a me piace avvertire che in questa taccia nella quale certamente si incorrerebbe, vi è già la rivelazione di un diritto, il quale se non è ancora esplicito, comincia a germinare nell'animo umano; se è sentito da pochi, e non si dichiara, e non si formula ancora, col progresso della civiltà andrà crescendo ed ogni giorno più facendosi popolare e comune, sarà tradotto finalmente in un articolo di legge.

Le verità non balzano fuori improvvisamente, luminose ad un tratto come si favoleggiò di Minerva. Sono simili agli albori del giorno questi della coscienza e del diritto.

A principio la bianca luce appena si ripercuote sulla più alta cima della montagna, poi scende giù e illumina i poggi minori, e si diffonde per la soggetta atmosfera, e finalmente splendida investe anche gli ultimi burroni.

Questa a me pare che sia la storia di molti dei nostri diritti.

Ora come io non penso che la civiltà ed il progresso abbiano detto la loro ultima parola, così non credo che noi abbiamo sviluppato e definito tutte le forme de' particolari diritti. Quella sentenza o legge, ricordata parecchie volte nella presente discussione, che cioè: *ne quis re sua male utatur*, non si direbbe che, se da un lato si appoggia al riguardo dovuto all'utilità comune, che vuole che niuna cosa capricciosamente sia distrutta, dall'altro lato sembra ammettere che vi esista quasi un diritto delle cose?

Non so se nei Codici vi siano già delle pene per quelli che maltrattano gli animali, ma intanto gli uomini educati e gentili si sdegnano a mali trattamenti, non menano buona al proprietario la ferocia dimostrata contro la proprietà sua, e sento talora invocarsi una legge che sanzioni questa riparazione della coscienza.

Dire se l'esportazione debba essere permessa o no, mi pare che equivalga press' a poco a questa domanda: Ci può essere qualche paese il quale si possa sottrarre a mettere in comune commercio del genere umano quello che esso produce? Io vorrei essere economista per trattare una questione di questo genere. Ma non sono tale, e pur troppo sono tutt'altro. Questo

intenderei volentieri essere trattato da valenti maestri miei che sono qui.

Per me la risposta affermativa alla domanda surriferita parrebbe meno equa; molto poi meno equa mi parrebbe rispondere affermativamente alla stessa domanda, quando questa riguardasse il lavoro e la produzione individuale.

Queste suppongono libertà di mercato e di contrattazioni, e quanto questa è maggiore, meglio prospera ogni industria di mano o d'ingegno a vantaggio individuale e comune; si può bene, si dovrà anzi distinguere tra produzione e produzione, tra lavoro e lavoro, provvedere a che il paese non manchi dei profitti del lavoro degli uomini suoi, ma limiti anche qui debbono essere, perchè resti un qualche diritto ai privati. In effetto le nazioni si guarantee con dazi più o meno elevati, ora a tutela dell'interesse pubblico, ora del privato, e solo in estremi casi, e per tempo breve ricorrono a provvedimenti proibitivi, per una grande ragione di salute pubblica.

Veniamo alla tassa.

Ci è una scuola la quale non vuole dazi: ma dogane ci sono, e al loro ufficio pagano quasi tutte le cose che entrano ed escono dal Regno; e se la produzione è artistica, perchè non dovrà pagare, tanto più quanto è più grave la sottrazione e la diminuzione del patrimonio pubblico?

Come principio, allo stato attuale della legislazione non si può affermare, o m'inganno, che una tassa sia ingiusta. Ma la tassa è esorbitante.

Mi rincresce che l'onorevole Senatore Amari in questa parte non abbia voluto seguire a difendere il progetto cui tanto giova l'autorità della sua parola. Di più, questa poteva essere dal medesimo con alquanto favore considerata, poichè si era reso giusto conto del valore della stessa e dello scopo che con essa si vuole raggiungere. La tassa, dice, intende a limitare la esportazione delle nostre opere insigni, ma disgraziatamente viola lo Statuto.

Certo è che in generale le tasse non favoriscono la commerciabilità delle cose, e tanto meno il fanno quanto più gravi sono. Ond'è che la tassa, l'approvazione della quale domandiamo, se da una parte metterà il Governo in condizione di trattenere entro i confini del Regno, pure esercitando la prelazione, una rispet-

tabile porzione delle opere, che altrimenti si allontanerebbero dall'Italia, dall'altra parte sarà una remora all'esportazione. La quale ultima considerazione dovrebbe tanto potere sull'animo degli onorevoli Senatori che nell'interesse dell'arte italiana contrastano il diritto, o il permesso dell'esportazione, da indurli a dare il loro voto favorevole alla medesima.

In questo modo almeno, e per questa tassa, giungerebbero indirettamente, è vero, ad ottenere che in parte lo scopo vagheggiato da essi fosse raggiunto. Nè ingiusta mi pare, salvo che non si voglia dire che i prodotti dello ingegno debbano godere la immunità, immunità che io non so quale assicuri delle innumerevoli produzioni che in materie e forme così diverse l'ingegno produce, e la finanza colpisce col dazio alla frontiera, coll'imposta all'interno, per esempio, la tassa sugli spettacoli.

La tassa è esorbitante ed offende lo Statuto! È vero, che ci è una cosa che offende lo Statuto ed è questa, che le opere d'arte nel Regno, indizi di ricchezza, e ricchezza vera, non paghino. Le gallerie private non credo che siano soggette a tassa di ricchezza mobile, e sono valori, e sono milioni.

Nè credo che quando per eredità passano dall'uno all'altro possessore, soggiacciano al fisco, come tutti gli altri averi mobili ed immobili sieno dessi. Quindi, se c'è offesa allo Statuto, la troverei qui. È ben chiaro il motivo per cui la nazione sottrae all'avidità livellatrice del fisco le opere d'arte nel suo territorio, perchè domanda e aspetta da queste l'educazione e l'istruzione e la squisitezza del gusto, che esse sono capaci a diffondere e mantenere; e va lodata la scusa che questi benefici non siano troppo largamente compensati dall'esazione dell'imposta. Ma, allorquando questo capitale va via, e sotto quella forma per la quale fu proclamato esente dal tributo, per rientrare nel Regno non più sotto forma artistica, ma sotto forma di altro qualsiasi valore o merce, il quale, in qualunque modo fosse stato investito qui fra noi, avrebbe pagato il debito suo al pari di tutti gli altri, perchè si dovrà esentare dal pagamento di un diritto di uscita, forse per dare un premio a colui il quale quanto è da sé, spoglia il paese di una sua ricchezza e ne danneggia la educazione?

Ci è ancora un'altra ragione, e questa per

me è la più forte: qual'è il regime attuale delle opere d'arte? Esse si contrattano, ma la legislazione che governa queste contrattazioni, è pei compratori nazionali una legislazione di favore.

Il valore delle opere d'arte nel Regno, fino ad ora soggette a tutti quei vincoli, a tutte quelle restrizioni che furono ricordate, non patisce forse una notevole diminuzione? E per vero allorquando non può uscire neppure da Firenze un quadro dei diciannove artisti iscritti nel decreto, credete voi che il quadro di ciascuno di questi diciannove artisti abbia nel mercato di Firenze, mercato che non si può in niuna maniera estendere, quel valore che la coscienza de' periti gli attribuisce?

Ieri l'onorevole Senatore Pepoli diceva: ma voi allargate questo mercato a tutto il Regno. E questo non è un beneficio che voi arredate, nuovo e inatteso ai possessori degli oggetti di arte, e se questo mercato estendete a tutto il mondo, non fate più generoso il regalo e non potete domandare un compenso, una restituzione, un rimborso? In effetto non è confisca: se sono sorte queste collezioni, si raccolsero sotto una legge la quale impediva che potessero essere facilmente negoziate nel piccolo Stato, rendeva difficile l'uscirne fuori e conduceva a questo, che ogni opera di arte fosse acquistata con una spesa molto minore.

Quindi, a mio credere due gravi ragioni difendono la tassa; una, che allorquando questo capitale si trasforma, cessa a suo favore il motivo per cui la nazione l'ha voluto rendere esente, e allora questo contributo che non fu pagato, si accumula sulle opere di arte; ed è quindi un valore che nell'uscire dev'essere restituito allo Stato. La seconda ragione è che queste opere di arte ebbero un mercato soggetto a tanti vincoli, per cui la loro contrattazione si concludeva a molto minor prezzo che non possa farsi oggidi. È un aumento di ricchezza che nasce dalle facilitazioni nuove che il Governo accorda; ora, perchè queste facilitazioni si avrebbero ad ottenere gratuitamente?

Noi abbiamo trovato vincoli sulla proprietà e li abbiamo tolti; abbiamo trovato maggioraschi, fidecommessi e tante altre istituzioni onde la proprietà era inceppata; questi vincoli caddero o vanno cadendo, ma questa liberazione i proprietari l'hanno ottenuta senza un qualche sacrificio loro, o senza che fosse evi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1877

dente un indiretto ma grande vantaggio economico della nazione, come per opposto in questa maniera è evidente il danno?

Mi rincresce di aver dovuto dinanzi il Senato insistere principalmente sopra concetti nei quali proprio debbo dire di non avere autorità di sorta. Ma il Senato vorrà scusarmene per questo che io ho lungamente pensato dentro di me; se avessi potuto difendere quelle opinioni che ieri furono splendidamente manifestate, e che voi avete con tanta simpatia ascoltate, e per la virtù dei dicitori e perchè, se non alla persuasione di tutti, rispondevano ai desideri di ciascuno di voi.

Io prego perciò il Senato a voler considerare benignamente una legge che da cinque anni sta dinanzi ad esso, che mentre per gli amatori delle pure glorie nostre nella rappresentazione del bello segnano un periodo di sollecita aspettazione, per gli speculatori sulle opere artistiche notano un non augurabile periodo di licenza, contro la quale non sempre con buon successo ha lottato l'Amministrazione.

Nè a discreti uomini parrà biasimevole la confessione e il fatto. Le particolari legislazioni proprie di quegli Stati che da divisi che erano, si congiunsero insieme per fede e popolare sapienza, e composero questa fortunata unità, erano ciascuna di per sé, valide ad ottenere lo scopo pel quale erano state promulgate, ma attualmente identificata la vita politica ed economica della nazione, tra sé s'impacciavano e si combattevano.

Da questo avveniva che sorgesse naturale il bisogno di recare una legge nuova, la quale con principi uniformi governasse questa materia ugualmente importante e cara per tutte le parti del Regno, e il sapersi da tutti che questo vario diritto non aveva nessun motivo di perpetuarsi, produsse questo, che chi credeva la cosa dovergli tornare utile, anticipasse sulla morte sua.

Ma la lunga aspettazione della legge significava pure le gravi difficoltà che incontra chi voglia determinare qualche cosa e prescrivere intorno all'obbligo di conservare i monumenti, e come sia difficile camminare senza urtarvi dentro per mezzo i due diritti dello Stato e dei privati, più disposti a trarre ciascuno tutto a sé, che a far la parte dell'altro.

Per questo motivo, innanzi di ripresentare

a Voi la legge tanto studiata da' miei predecessori, e prima di chiedervene l'approvazione, io velli riguardare la legislazione che vive tuttora se mai vi fosse stato modo di tirare innanzi con quella.

Mi sarebbe doluto di levare dinanzi dal Parlamento un tanto bello e simpatico soggetto, e impedire le parole dotte, feconde, splendide che noi abbiamo intese, ma avrei rispettato il vostro tempo e me salvato da una difficoltà. La mia ricerca non approdò: lo strumento è ottuso, quegli ordini sono oramai impotenti, e così sono venuto a richiedervi la legge che ora discutete.

Quale sia la deliberazione del Senato, io mi auguro che risponda a quegli scopi per i quali fu proposta, affinchè l'Italia risorta si dimostri nella libertà sua ugualmente tenera della gloria sua antica, desiderosa nel proseguire i miglioramenti economici, di conservare ed accrescere i suoi vantaggi morali, degna di lavorare prima o insieme alle più illustri nazioni in quel campo dell'arte, dove un tempo fu unica e grandissima.

*(Bene, bravo!)*

PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei culti per l'anno 1878, approvato nella tornata di ieri dall'altro ramo del Parlamento.

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole sig. Presidente del Consiglio della presentazione di questo progetto di legge, che verrà stampato e distribuito alla Commissione permanente di finanza.

L'onorevole Senatore Massarani ha la parola.

Senatore MASSARANI. Fedele alla promessa che ho fatta ieri al Senato, io non usurperò del prezioso suo tempo se non i brevi istanti, strettamente bastevoli a scagionarmi almeno dagli appunti più gravi, che nella seduta di ieri l'onorevole Pepoli, e nell'odierna l'onor. signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, pur circondando la loro eloquente parola di tutti gli avvedimenti della più squisita cortesia, mi hanno fatto l'onore di rivolgermi.

E veramente l'onor. Pepoli non ha detto cosa che contraddicesse ai miei convincimenti, nè alle

idee che avevo avuto l'onore di svolgere avanti al Senato, quando ha affermato che l'arte non è l'unico fattore della civiltà. Chi mai sarebbe così sconsigliato da sostenere una siffatta dottrina? Io dissi essere l'arte un elemento, un segno, un simbolo, un prodotto e uno strumento insieme efficacissimo di civiltà, non sostenni mai che fosse l'unico suo fattore, e neppure il massimo di tutti. Epperò parmi che tornino il contrapporre, secondo l'onore. Pepoli si piacque di fare, allo splendore delle arti in certi periodi la decadenza spaventosa dell'agricoltura.

Egli ci dipingeva le terre che circondano questa eterna città invase dallo squallore del deserto, mentre nelle sale patrizie si accumulavano le più sontuose ricchezze dell'arte. Ma, Signori, senza risalire alle cause remote per le quali gran parte delle ubertose nostre campagne caddero nell'abbandono, e che possono compendiarsi nelle fazioni civili e chiesastiche che desolano il nostro paese, senza, dico, risalire sì lunge, è sufficiente notare che il periodo del maggior fasto patrizio non fu, neppure nell'arte, il periodo della maggiore e più produttiva operosità.

Quel periodo, come con splendida parola testè vi diceva l'onore. signor Ministro della Pubblica Istruzione, quel periodo sfruttò piuttosto la vigoria delle età precedenti; onde la pomposa coltura che venne in tempi corrottissimi a spirare l'ultimo fiato a piè del trono di Leone X, era più veramente il portato di quelle generazioni, che erano state educate a virili intendimenti e a forti opere in seno ai liberi Comuni. E quelle generazioni, nè certo l'onore. Pepoli, dottissimo di cose storiche, può averlo obliato, quelle generazioni non isperperarono già il retaggio dei padri, e il quale, durando perenne in mezzo a loro, valse a suscitare il loro genio; nè fu già col fare mercato di quei sacri avanzi che esse ottennero fama nel mondo; sibbene vi diffusero il proprio nome e la propria gloria la mercè di quelle opere, che esse medesime seppero, ispirandosi agli avanzi grecoromani, con fecondità meravigliosa creare. Togliete a Nicola Pisano i sarcofagi greci, che lo accesero di magnanima emulazione; e chi può dire che egli sarebbe riuscito a far balzare nuovamente, sotto il suo rozzo mazzuolo di tagliapietre, la scintilla del bello?

Che poi lo sperpero dei vecchi nostri tesori artistici, disseminati la mercè della conquista

e dell'oro straniero in tutti i musei dell'Europa, abbia di molto contribuito a rialzare la nostra reputazione di popolo italiano, mi conceda l'onorevole Pepoli di dubitarne. Questo sperpero, o Signori, ha dato piuttosto ansa agli ipocriti rimpianti, che mentre celebravano le nostre glorie passate, ci respingevano intanto nell'ombra e quasi sotterra, come un popolo di morti. Ciò che veramente può rialzare la nostra fama si è la produzione contemporanea, sono le opere dei vivi; e, la dio mercè, ingegni e volontà da tanto, ancora non mancano.

Sì, noi possiamo qualche volta esultare, come nel suo patriotismo ha esultato l'onorevole Pepoli, imbattendoci all'estero nei capolavori dell'ingegno italiano. Sì, noi possiamo, con l'onorevole signor Ministro e con ogni patriota, esultare imbattendoci in quei capolavori; ma gli è quando essi non sono trofeo di guerra o di postumo mercato, sibbene testimonianza dell'onorevole spontaneamente reso ai massimi ingegni nostri d'ogni epoca dai loro contemporanei d'ogni paese. Ne piace vedere il ritratto di Carlo V imperatore, e quello di Francesco I di Francia, dipinti dal massimo Tiziano: ma io credo che non ci rallegreremmo incontrando sparpigliati qua e là per il mondo gli undici volumi dei disegni di Leonardo, che non siamo ancora riusciti a farci restituire. Si chiuda una buona volta l'esodo infelice dei nostri antichi tesori, e la curiosità e l'oro degli stranieri si verseranno laddove possono essere davvero accettevoli e benefici, a fecondare, a prosperare l'arte vivente. Voglia crederlo l'onorevole Pepoli, il quale a buon diritto si mostrava ieri così sollecito della produzione nazionale; voglia crederlo l'onorevole signor Ministro, il quale dianzi a buon diritto domandava che si accomunassero al mondo civile i frutti dell'ingegno italiano; gli è appunto infrenando l'esodo dei cimeli antichi, che noi apriremo lo sbocco, che noi fomenteremo l'uscita, della vera e viva produzione contemporanea; la sola che sia bello augurare largamente diffusa nel mondo.

Non pare a me che il retaggio dei padri debba confondersi col lavoro delle generazioni che loro succedono. A ciascuna il proprio compito; producano anche i moderni adunque, non vivano sfruttando il patrimonio e le glorie delle andate età.

E qui tolleri l'onorevole signor Ministro ch'io mi scagioni di un altro appunto, che, in forma sempre squisitamente cortese, egli dianzi mi rivolgeva.

Codesto, egli diceva, di cui vi preoccupate con uno zelo forse eccessivo, codesto non è e non può dirsi patrimonio artistico italiano; è veramente patrimonio della civiltà, del genio, della coltura universale. Perché contendere altrui ciò che il nostro suolo, sia pure in altri tempi, ha prodotto?

Io non so se la parola abbia tradito il mio pensiero; tuttavia credo di aver detto in modo abbastanza esplicito ieri, che non per eccesso di patriottico zelo, non punto per quella che il Vico ha chiamata *la borra delle nazioni*, io dimandava provvisioni vigorose, le quali valessero a custodire il patrimonio dell'arte. Non solo, io diceva, il popolo in mezzo al quale i monumenti dell'arte son sorti, ne cava un beneficio incomparabilmente maggiore, quando gli ha sotto gli occhi, che non quando delle cose sue proprie deve attendere che gli giunga di lontano la fama; ma aggiungevo che la scienza medesima, la stessa universale coltura dell'uman genere, fuor di confronto più si giova dei monumenti e dei cimeli tutti dell'arte, quando può consultarli colà dove li ha collocati l'istoria, e dove si connettono ai luoghi, alle tradizioni, al pensiero ancora vivente, che non quando è costretta a racimolare morto testimonianze in tutti i musei del mondo civile.

Vede dunque l'onorevole signor Ministro che io non mi scostava punto dalla sua savia sentenza, doversi cioè non solamente badare al beneficio del proprio paese, sibbene tener conto di quello dell'intero civile consorzio.

Scendendo a ribattere alcuni appunti minori, ma non tuttavia trascurabili, mi permetta l'onorevole signor Ministro che io ricordi come, allorchè accennai a certe onerose cessioni che lo Stato intenderebbe di fare alle Provincie ed ai Comuni, e lamentai l'andazzo dello scaricare gli oneri propri sopra le spalle altrui, non parlai già del disegno di legge quale risulta dalle modificazioni che l'Ufficio Centrale opportunamente v'introdusse; anzi citai testualmente un articolo del primitivo schema ministeriale, da cui quelle incondizionate ed unilaterali cessioni risultavano; e mi affrettai ad aggiungere che l'Ufficio Centrale del Senato aveva a cosiffatte

trasmissioni restituito la loro base giuridica, richiedendo il reciproco accordo. Se non che non potei a meno di considerare altresì l'ipotesi che questo accordo non intervenisse; e notai come le cose resterebbero allora, se non in balia del caso, certamente commesse a indefiniti indugi.

I quali indugi vorrà poi l'onorevole signor Ministro permettermi di lamentare, non certo come imputabili a negligenza volontaria di pubblici ufficiali, e meno che mai a difetto di zelo in lui, che con insigne intelletto ed animo egregio sopravveglia questa parte della cosa pubblica; sibbene come conseguenza inevitabile di un sistema, il quale, complicando il congegno delle forze, moltiplica necessariamente gli attriti.

Nè io credo essere stato men che nel vero asserendo che le legislazioni vigenti per lo addietro nei piccoli Stati d'Italia imponevano alla libertà, anche in questa materia dell'arte, vincoli più stretti per avventura di quelli, che oggi l'onorevole Senatore Di Giovanni ed io con lui dimanderemmo.

V'è nella storia di quelle legislazioni una lunga sequela di sanzioni penali, e ne ho citato per brevità alcune soltanto, delle quali è naturale che in Stati retti a governo assoluto si potesse invocare e si invocasse a talento la efficacia giuridica, ancora che risalissero a tempi assai remoti. E per non parlare che di questa Roma, chi non sa che vi erano tuttavia considerati come fonti vive del diritto anche gli editti e i precetti e i responsi più antichi del giure romano? Non è dunque a meravigliare che si potesse, invocando l'Editto di Vespasiano e l'autorità di Ulpiano e gli stessi romani *Senatusconsulti*, non che le Ordinanze e i Bandi di tutti i Pontefici, interdire l'esportazione degli oggetti d'arte e d'antichità sotto sanzioni impresse d'estremo rigore.

In Toscana poi, lo stesso onorevole signor Ministro ne ha convenuto, esisteva, e si può dire che esista ancora, il divieto assoluto della esportazione, non dallo Stato soltanto, ma dall'istessa città di Firenze; e non solo rispetto ai capi d'arte più cospicui, ma rispetto a qualunque opera che sia uscita dai pennelli di ben diciannove celebrati pittori.

Ora io non dubito di asserire, che, reclamando il divieto unicamente rispetto alle opere più cospicue, non si chiede d'infliggere alla pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 24 NOVEMBRE 1877

prietà se non un vincolo assai meno rigoroso di quello che vigeva negli antichi Stati della Chiesa, e di quell'altro, che, per testimonianza dello stesso onor. signor Ministro, tuttavia sussiste in Toscana. Aggiungasi poi che il mercato libero si allargherebbe di molto, estendendolo a tutta la penisola, ed alle isole italiane.

Aggiungasi altresì che, sotto i governi precedenti alla instaurazione del Regno italiano, era naturale che l'arbitrio prendesse il posto delle precise disposizioni legislative. Può essere che in qualche regione d'Italia non si trovi tassativamente indicata piuttosto una misura coercitiva che un'altra, nelle ordinanze che concernono questa materia dell'arte. Non resta men vero però, che abbandonata come anche questa materia era assolutamente all'arbitrio, potesse ciascun Governo vietare senza restrizione, senza limite alcuno, la esportazione degli oggetti d'arte e d'antichità fuor dal breve circuito del proprio Stato.

Con che parmi sia sufficientemente dimostrato non esservi eccesso nel domandare che si stabilisca dalla nazione un regime, il quale, non alterando in peggio ma in meglio quello da prima vigente, tenda tuttavia, in forma molto più degna di liberi uomini, ad assicurarle gli istrumenti della sua civiltà.

Io non voglio abusare della pazienza del Senato; e però mi consolo pensando che l'onorevole signor Ministro, il quale è certamente te-

nero quanto altri mai delle discipline del bello e del vero, se a buon diritto è predominato dalla considerazione delle pratiche difficoltà, non deve in cuor suo gran fatto dolersi che altri, il quale non potrebbe di certo sobbarcarsi a così grave peso, tenga invece rivolti gli occhi all'ideale supremo; a quell'ideale, che non è disdicevole sia qualche volta ricordato anche nelle aule solenni, dove si agitano i destini della nazione.

(Bene.)

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onor. Relatore; ma, attesa l'ora tarda, il seguito di questa discussione è rinviato alla seduta di lunedì alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 5 e 1/2).

#### RETTIFICAZIONI

Nel resoconto della tornata del 23 corrente a pagina 1674, colonna 1<sup>a</sup>, linea 4, invece di A FAVORE, leggasi A FRONTE.

Nella stessa pagina, colonna 2<sup>a</sup>, linea 14, invece di PROPRIETÀ, leggasi PERPETUITÀ.

Nella stessa pagina, colonna 2<sup>a</sup>, linea 45, invece di PER QUANTO SIA, leggasi PER QUANTO SACRO EGLI SIA.

## LXXII.

## TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Congedi — Commemorazione del Senatore Pes di Villamarina — Comunicazioni del Presidente — Proposta del Senatore Torelli, ammessa — Riprendesi la discussione del progetto sulla conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità — Discorso del Senatore Vitellacci, Relatore — Emendamento proposto dal Ministro della Pubblica Istruzione all'articolo 1°, appoggiato dal Senatore Amari, e dichiarazioni del Relatore — Replica del Senatore Amari — Istanza del Senatore Pepoli G. — Nuove considerazioni del Senatore Amari — Emendamento proposto dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, approvato dal Relatore — Emendamento proposto dal Senatore Pepoli G., appoggiato dal Ministro — Proposta del Senatore Amari, di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale per nuovo esame, approvata dal Ministro e dal Relatore a nome dell'Ufficio Centrale.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo i Senatori Rossi Giuseppe, Mazara e Nitti, di un mese. Gallotti di 20 giorni e Longo di 8 giorni per motivi di salute; i Senatori Araldi-Erizzo di un mese, Farini e Belgioioso Luigi di 15 giorni, e Rossi Alessandro di 10 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

**Commemorazione  
del Senatore Pes di Villamarina.**

**PRESIDENTE.** Onorandissimi miei Signori.

Il marchese Salvatore Pes di Villamarina, tuttochè prossimo ai settant'anni, aitante ancora compariva e gagliardo quando la morte, il 15 dello scorso maggio, lo sopraprese. Voi

sapete che la repentinità di codesta notizia non consenti che di subito si potesse narrare come e perchè il marchese Salvatore abbia ottenuto e seggio e fama in quella illustre legione di gentiluomini Subalpini, alla quale nessuno oserrebbe negare molta parte di merito nelle presenti nostre fortune.

Era nato il 31 dell'agosto 1808: figliuolo a tale uomo di Stato, di cui sarebbe difficile il giudicare se alcun altro vi avesse mai o suddito più devoto o interprete più sagace dei magnanimi intenti di Re Carlo Alberto: figliuolo, io dico, al marchese Emanuele, che, Ministro per le armi di sì piccolo Stato, organizzò provvidissimamente un esercito, non grande pel numero (ciocchè non avrebbero comportato le necessità agrarie e i limiti del bilancio), ma forte per disciplina, per antiche tradizioni, per abnegazione meravigliosa; quell'esercito che nel 1848, dai campi lombardi, poté far presagire all'Europa ch'ei stava per essere l'antiguardo di una nazione richiamata alla vita.

Toccato appena l'ottavo anno di età, il marchese Salvatore dalla nativa Cagliari si tramutava a Torino. Ricevette la prima educazione,

secondo il vezzo dei tempi, in quel Collegio dei Gesuiti; e tuttavia gli Ignaziani non valsero ad infiacchirgli il cuore o il carattere. Indi, studiato il gius civile e il canonico nella Università torinese, guadagnava nel 1828, nonchè la laurea *in utroque*, la toga di dottore collegiato di quella Facoltà legale. Pose altresì qualche cura alla pratica dei piati forensi; ma per appena un biennio; perciocchè gli premesse di volger l'animo più assiduamente alle regole che devono governare e in pace e in guerra le relazioni tra le Potenze civili.

Dal 1830 al '32 frequentò col titolo di *volontario* il Ministero sopra gli affari esteri, che era in mano al maresciallo conte La Tour. Né perciò venne meno al costume di quasi tutti i giovani di quel patriziato; i quali niuna cosa reputavano più congruente alla nobiltà della stirpe, niuna amavano meglio, che di addestrarsi alle arti marziali, e raggiungere un qualche grado nelle milizie del Re. Ond'ei fu dapprima sottotenente nella brigata Casale, e, poco appresso, tenente nei dragoni di Aosta cavalleria.

Frattanto, d'accosto al padre, veniva istruendosi degli uffizi che spettano al Dicastero della Guerra; sino a che, nel '44, si vide assunto all'incarico di Segretario delle Conferenze de' Ministri, solite tenersi alla presenza del Sovrano: gelosissimo e malagevole incarico quanto altro mai, se pensiamo alle discordie che tra i Ministri fervevano circa i bisogni e gli interessi dello Stato e del Principe; tantochè gli uni volevano che la felicità dello Stato e del Principe avesse tutta a consistere nel mantenersi sempre ossequenti, e, secondo le occasioni, adiutori dello straniero che prepotava nella penisola; e gli altri invece, seguitando le parti del Villamarina, il quale avea indovinato a che Stella mirasse ne' suoi silenzi il Re cavaliere, verso a lei si ingegnavano di indirizzare (avvegnachè con austere circospezioni) gli ordini civili e militari del Regno.

Io non dubito di arguire che appunto nel cozzo di quelle emulazioni, di quelle rivalità tra due scuole, tra due principi, e per poco non direi tra due secoli, il giovane Segretario attingesse gli avvedimenti, e invigorisse le convinzioni, che quindi il sospinsero e sempre il sostennero sulla via maestra, in cima alla quale la dinastia di Savoia doveva raccogliere la corona d'Italia.

Nè voglio tacere che i verbali delle Conferenze, mano mano da lui compilati, erano per volontà espressa del Re dati a leggere e meditare a' due preziosissimi adolescenti, Vittorio Emanuele Duca di Savoia e Ferdinando Duca di Genova; i quali così, innanzi tratto, han potuto assaggiare i disegni che a buono e savio Principe convenissero per cattivarsi obbedienza ed amore da'suoi, e suscitare desiderio di sè medesimo nei popoli convicini.

Sorgeva sul principio del '48 il sole della italica redenzione. Carlo Alberto, scolpito il suo nome a cifre indelebili nelle tavole dello Statuto, dai margini del Ticino bandiva la santa guerra. Il marchese Salvatore di Villamarina chiese, pregò, che anche a lui, già creato Maggiore di cavalleria (nella quale più tardi diventò Colonnello), fosse concesso l'onore di perigliarsi a rimpetto del quadrilatero. Ma la preghiera fu indarno. Avea pur dianzi dato indizio di speciale attitudine alle faccende politiche, in qualche gita commessagli a Parigi, a Berlino, a Milano. Il Re e i nuovi Ministri pertanto deliberarono di usufruttare l'opera sua ne' negozi diplomatici che prossimamente occorrevano con altri Governi delle divise nostre regioni. Ed eccolo *incaricato d'affari* a Firenze.

Certo, che non gli è stato mestieri di aggiungere esca al patrio ardore delle genti toscane. Ma con che studio, con che alacrità, non ha egli dovuto industriarsi affinchè Leopoldo Granduca, rotti una volta gli indugi, licenziasse i suoi soldati e le bramosissime schiere de' volontari a valicar l'Apennino, e secondare gli animosi conati del regio esercito, e conquistar quelle laudi onde sono immortali i difensori di Montanara e di Curtatone!

A brevi felicità susseguirono enormi sciagure. Cominciato appena l'agosto, il nemico « cui fu prodezza il numero » si insediò nuovamente nelle terre dalle quali il valore dei pochi ma intrepidi lo avea reietto. I capitoli di Milano hanno indetto la tregua.

Da quello istante crebbero fuormisura le difficoltà pel marchese Salvatore, al quale il Governo del Re avea rifermata la commissione presso il Granduca: crebbero fuormisura, conciossiachè, se poco prima a Leopoldo non era bastata la fronte di apertamente disdire al suo popolo che gridava « via lo straniero », ora il pusillo non osava più simulare affetti diversi

da quelli di principe austriaco che gli covavano nel sangue e nell'anima.

I moti livornesi; il Ministero del Montanelli e del Guerrazzi; la Costituente, da Leopoldo accettata a un tratto e mentita; la dipartenza di lui per a Siena e a Porto San Stefano; gli incitamenti e le fughe delle Corti di Vienna e di Napoli ch'ei se ne andasse a Gaeta nelle braccia del Borbone e del Papa; la idea del Gioberti che, per istornare quegli intrighi, si dovesse spedire un buon pozzo di Piemontesi a buttar giù la repubblica fiorentina; il plauso di Leopoldo a codesta idea, e, un attimo dappoi, la repulsa; la sua fuga e il ricovero nella Rocca del Tirreno, dove tramavasi l'eccidio di ogni italiana libertà; e d'improvviso la tremenda notizia della catastrofe di Novara; e lo sgomento dei devoti alla causa nazionale; e le commozioni della plebe contro a chiunque era in voce di patriota; e le orgie insolenti della reazione;... tutti questi eran casi e pericoli frammezzo i quali il Villamarina, se non lo avesse sorretto una fede incrollabile nei diritti dell'alma madre, sarebbe miseramente smarrito d'intelletto e di cuore. Ma sempre attento, accorto, sollecito, e quando riguardoso e modesto, e quando concitato e poco men che profervo, egli ha potuto serbar alto e illibato l'onore della nostra bandiera; cotalechè (miracolo, forse incredibile tra quella grande tristizia di tempi) proprio dessa la nostra bandiera, ch'è tutto un programma di indipendenza e unità, continuò sul palazzo del regio legato a sventolare, salutata, invidiata, anco allora che ogni altro vessillo, ogni altro stemma di sovrano o di principe (eccetto solamente le insegne britanniche) cadevano per popolari collere laferi ed inviliti.

Laonde non è da stupire che, eziandio ritornato a Firenze il Granduca sugli scuffi del nostro nemico, il Governo del Re abbia voluto che il Villamarina cola persistesse in ufficio, quasi come a ricordo delle patrie speranze e a vaticinio di non tarde riscosse.

Bensi mi sembra impossibile che altri non pensi di quanto senno e di quanta desterità il regio legato debba aver fatto prova, afflu di riescire (che davvero è riuscito) a tutt'igare i sospetti e gli sdegni verso lui naturalmente nutriti dai fautori occulti o palesi della Corte di Pitti, e in un tempo medesimo ad addentrarsi

ogni di più nella stima, nell'affetto, nella fiducia de' migliori tra i cittadini di quella gentilissima delle contrade d'Italia.

Intanto, scoppiato a Parigi il turbine del 2 dicembre 1851, le relazioni tra il Governo Sardo e il Francese non procedevano liete e serene; o vuoi perchè alle Tuileries si temesse il contagio delle dottrine e delle forme parlamentari che fiorivano tra i Subalpini; o perchè vi sapessero di amaro i giudizi che allora la tribuna di Torino e più spesso la stampa portavano sugli atti del nuovo Sire; o perchè non piacesse l'annuncio che nelle discussioni tra lo Stato e la Chiesa i Ministri di Vittorio Emanuele intendevano di progredire nella politica inaugurata dalle leggi del conte Siccardi.

Premeva dunque attutire, o, se non altro, arrestare quei mali umori; senza che per ciò si menomasse l'autonomia subalpina, e senza che il Regio Governo o il Parlamento declinassero comechessia dalle franchigie di cui si sentivano giustamente orgogliosi. A cotesta bisogna Massimo d'Azeglio, che presiedeva i Consiglieri della Corona, reputò adatto e opportuno il Villamarina, già da cinque anni residente a Firenze: sicchè nell'ottobre del 1852, innalzato al grado di *inviato straordinario e ministro plenipotenziario*, gli affidò la incuttabenza, assai ponderosa, di difendere al cospetto di Napoleone pacatamente ma fermamente le ragioni e la dignità del suo Principe e dello Stato.

Il conte di Cavour, lì per lì scontentato all'Azeglio nella presidenza de' Ministri, di lieto animo ratificò quella scelta: la quale chi non sa di che giovinamento sia tornata, non che ad una soltanto, a tutte le parti del Bel Paese?

Il valore diplomatico di un ambasciatore o d'altro legato, non vuol essere (che io mi sappia) meramente desunto dal tenore delle Note di lui e de' colloqui, se anzi e le une e gli altri, il più delle volte, denno restarsene a dilungo celati: ma i discreti uomini lo argomentano e apprezzano giusta i frutti visibili che alla legazione conseguono.

E noi vedemmo, che, dopo l'andata del Villamarina a Parigi, quel Governo si fece capace del doversi lasciare l'ellera ai Subalpini la podestà di vivere a seconda del loro Statuto: e vedemmo tra l'uno e l'altro Governo dettarsi

le ruggini, e congiunti amendue in promettente amicizia: e invitate le armi regie all'alleanza di Francia e Inghilterra per la lotta che divampava nella Crimea: e al Congresso di Parigi due Ministri del Re, il Cavour e il Villamarina, seduti alla pari cogli ambasciatori e i primi Ministri delle grandi potenze: e, che più è, nel Congresso i due Ministri del Re prendersi la balia di domandare, invece che materiali compensi allo Stato dal quale aveano i poteri, la cessazione assoluta d'ogni possesso e di ogni immistione dello straniero nel reggimento della Penisola dall'Alpi al mare.

Non è del nostro ufficio la indagine se alcuno (e quale) dei potentati sia in colpa del non avere il Congresso predisposte e sancite le norme che in un avvenire più o meno vicino condur potessero a terminativamente assestare la questione d'Oriente, alla quale oggi stesso vanno immolandosi tesori immensi di danaro e di sangue. Ci spetta più grato compito: e questo è d'inneggiare dal profondo del cuore alla memoria dei due Ministri che, generosamente avvocando la causa della italica indipendenza in grembo a quel Concilio momentosissimo, seppero indurre nei Governi civili la persuasione che l'Europa non racquisterebbe mai vera pace sino a quando non si cancellasse il più nefasto fra i Capitoli viennesi del quindici; quel capitolo che ha soggiogate espressamente *in perpetuo* le provincie lombarde e le venete alla monarchia degli Absburgo.

L'acutezza, l'alacrità di Salvatore Villamarina, manifestate dallato al primo Ministro del Re nel Congresso, non furono senza premio.

Immantinente il Decreto Reale del 14 maggio 1856 lo scrisse nell'Albo dei Senatori. E poco stante, il Governo porgevagli la più significativa testimonianza della propria fiducia, a lui commettendo di assidersi, unico plenipotenziario per la Sardegna, tra gli ambasciatori delle grandi potenze e nella Conferenza del 57 e nell'altra del 58, tenute anch'esse a Parigi, e intese entrambe a comporre le aspre questioni, balzate fuori nell'attuazione dei patti del 56, or sia circa l'Isola dei Serpenti e il Delta del Danubio, or sia per lo sgombero delle truppe austriache dai principati e la ritratta del navilio inglese dal Mar Nero, or sia nel definire la sovranità di Belgrado, e da ultimo nell'organare il nuovo Stato dei Moldo-Valacchi.

Le decisioni di quelle Conferenze, nelle quali si parvero grandemente autorevoli i consigli e i suffragi del Villamarina, non sempre andavano a' versi dell'Inghilterra; e d'altro lato gradite suonavano all'Imperatore dei Francesi: onde, meglio che mai, si affermarono le intimità tra Parigi e Torino.

In questo mentre l'Imperatore dei Francesi e il conte di Cavour, convenuti a Plombières, concordavano la lega franco-sarda; e in picciol tempo soprarrivava coi più splendidi auspici il gennaio 1859. Ma chi mi darebbe la voce a descrivere le ansie, le ambascie del Villamarina, e quando il gabinetto di Londra si fece a tentar ogni via per impedire la guerra, della quale era già proclamata la indispensabile necessità per la salute d'Italia! e quando, acceso sul finire dell'aprile tra Piemonte ed Austria il conflitto, indugiavano a muoversi da Tolone e da Lione i soccorsi! e quando, superati per la portentosa virtù delle armi alleate i vertici di S. Martino e di Solferino, repentinamente i preliminari di Villafranca (in onta alla immota costanza del Re) tagliarono a mezzo il disegno della cacciata dello straniero, - e ribadirono le catene ai tre milioni d'Italiani d'oltre Mincio e oltre Po - e, per soprassoma, annodavano insieme « *dall'Alpe al Mare* » i Governi indigeni e il Governo esotico, un popolo libero e i sudditi di sei despoti, sei corone laicali e la celsitudine della tiara!

Fatto sta che, nell'ottobre dell'anno medesimo, l'esimio legato, disperando oramai che Zurigo potesse punto correggere le sorti d'Italia preconizzate da Villafranca, resignò il titolo e le funzioni che da sette anni esercitava presso la Corte di Napoleone, e si ridusse a Torino. Quivi il Ministero di Alfonso La Marmora e di Urbano Rattazzi gli profferse la Luogotenenza del Re nelle provincie lombarde: ma egli avvisò che la Luogotenenza sarebbe come una mostra di non perfetta unità dei Lombardi cogli originari del Regno: e il partito fu smesso.

Ringeneravasi poco poi la speranza (e voleva dir la utopia, vagheggiata da molti nel 48) di trovar modo che il Borbone di Napoli, se non nei rispetti delle politiche libertà, che gli erano fieramente antipatiche, almeno in quelli dell'indipendenza, della quale nessuno è che non debba sentire il pregio e il bisogno,

si accostasse ai propositi del Re guerriero. A ciò il Villamarina, nuovamente insignito del carattere di *Ministro plenipotenziario*, recavasi a Napoli. Senonchè Francesco II, che non tra lignava dalla razza, autocratica verso il popolo, codarda innanzi agli estrani, perfidò nel costume che avea da natura; e però il messaggiero di Vittorio Emanuele non poté approdare a concordia nessuna. — Siano grazie ai Mille di Garibaldi, ai quali, più presto che subito, è toccata la gloria di irrogare al Borbone in nome della patria il castigo!

E qui ci ricorrono alla mente le prevegnenti sollecitudini in che a tutt'uomo versavasi il Villamarina per cansare il pericolo che dalle meraviglie del Garibaldi o traessero audacia le plebi a disfogar gli odi antichi sui togati e i censiti, o qualcuno dei Governi esteri cogliesse pretesto a interrompere quella sublime epopea. Le quali sollecitudini, sapientissime nella idea, felicissime negli effetti, ebbero grandi onori dai labbri stessi di Vittorio Emanuele. A ricognizione di merito, il Villamarina ricevette dall' amplissimo Municipio di Napoli il diploma di cittadino; e per decreto del Re fu sollevato al massimo degli onori, - il collare dell'Ordine dell'Annunziata.

Dopo tanto, il nostro Collega, quasi temesse che non gli durerebbe la lena a nuovi cimenti, diede l'addio alla politica militante. Accettò nondimeno nell'aprile 1862, essendo capo dei Ministri il Rattazzi, l'ufficio di Prefetto a Milano; lo esercitò con amore di fratello, con perizia di amministratore, con saldezza di spirito liberale, massime a faccia dei clerocratici, che non erano nè inerti, nè pochi; e lo ha dovuto deporre allorchè i fati e i rancori di Mentana irrigidirono la temperie del Governo centrale.

Ho dianzi accennato che il marchese Salvatore di Villamarina fu eletto a Senatore nel maggio 1856. Ora devo additare le precipue tra le materie, intorno alle quali ei tenne discorso nella nostra Assemblea.

I gravissimi uffici, che lo vollero per molti anni lontano dall'Aula del Senato, tardarono il suo giuramento sino al 6 febbraio del 61. Parlò, nell'aprile di quell'anno, circa la interpellanza del Senatore Giuseppe Vacca sulle cose di Roma: nel gennaio del 62, circa le con-

dizioni generali dello Stato e la pubblicazione di certi Decreti nell'intervallo delle sessioni: nell'agosto del 70, circa le provviste urgentissime per l'armamento, quando ardeva la guerra tra Francia e Germania: nel gennaio del 71, in favore dello schema di legge per la traslazione della sede del Governo a Roma; e nell'aprile, contro lo schema di legge per le guarentigie al Pontefice. I Collegli dell'oratore possono talvolta aver da lui dissentito nei concetti, nei voti: ma niuno è che non li sapesse onninamente ispirati da una sola fede, da un solo affetto; la fede, l'affetto al Re ed alla patria.

Del resto: il tempo de'suoi riposi dalle cariche pubbliche non andò sciupato nell'ozio.

Consigliere comunale di Torino; Consigliere dell'amministrazione di quell'ospedale di carità, Presidente del Consiglio dei veterani del 1848 e 49; Presidente del Circolo torinese per la lega italiana di insegnamento; iscritto a moltissimi sodalizi di mutuo soccorso: ogni sempre ci fu tipo e modello di puntualità, di fervore, di vigilantissima accuratezza. Sopra tutto era largo di conforti e di aiuti ai superstiti delle prime battaglie, in ciascuno de'quali a lui pareva di ravvisare un precursore, un araldo dei trionfi d'Italia. Nè io mi spando in iperboli se asserisco che in quei pensieri, in quelle abitudini il nostro collega perseverò sino all'ultimo de'suoi respiri. Ne volete un'autentico testimonio? Ecco qua. Nel giorno, nell'ora che a Roma giungeva il telegramma annunziatore della subitanea morte del Senatore Villamarina, proprio in quel giorno e in quell'ora la Camera de'Deputati riceveva da Torino una petizione calorosissima a patrocinio dei veterani, dei quali cento volte egli avea mosso lamento che non fossero stati equamente rimeritati i servizi, o sopperita la inopia: e la petizione vedea appunto firmata da lui, spedita a Roma da lui!

Tale fu il transito dell'uomo illustre che (assai più tardi ch'io non volessi) son oggi venuto a commemorarvi in parole diseguali al soggetto, e tuttavia sinceramente devote.

Il nome del marchese Salvatore Pes di Villamarina vivrà lunga pezza nell'animo e nella gratitudine degli Italiani. I posteri lo leggeranno riverito e lodato nelle storie di questo tempo felice che ci ha ridonata la patria.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

**PRESIDENTE** (*dopo pochi istanti di sospensione*): Nel periodo delle ultime vacanze, questa Presidenza a quando a quando ha ricevute notizie funebri; non di rado improvvisi. Dieci de' nostri Colleghi non sono più. Oggi medesimo la città di Bologna apre la tomba alla salma di un suo desideratissimo figlio, il Senatore Antonio Zanolini. Sento il debito di accennarvi, comechè brevemente, le virtù dei nuovi defanti. Ma non posso non confessare che quasi sempre la pena mi nega l'ufficio a' luttuosi ricordi. Fa d'uopo perciò che interceda la vostra indulgenza: fa d'uopo che vi preghi di concedermi qualche giorno a compiere il mio dovere.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Torelli ha la facoltà di parlare.

Senatore TORELLI. Voi udiste, on. Colleghi, le parole di giusto encomio che l'onorevole nostro Presidente pronunciò rammentando il conte Pes di Villamarina, già nostro Collega. Purtroppo giunsero notizie poco favorevoli relative alla salute di altro dei primi fortissimi campioni della indipendenza ed unità d'Italia, voglio dire, del generale d'esercito Alfonso La Marmora.

Ora io prego il Senato a voler incaricare la Presidenza di assumere nuove e fargli sentire quanto il Senato tenga alla preziosa vita di un uomo che ebbe sì grande parte nella redenzione d'Italia e come auguri che la Provvidenza volesse ancora conservarlo lunghi anni.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la parola, interprete dei voti del Senato, dichiaro che provvederò immediatamente, perchè con telegramma siano chieste esatte notizie dell'illustre Generale Alfonso Lamarmora.

#### **Comunicazione della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di annunziare che, valendomi della facoltà delegatami con deliberazione del Senato per la nomina della Commissione incaricata dell'esame del Codice di commercio, a surrogare nella medesima il compianto Senatore Scialoja ho chiamato il Senatore Giuseppe Aurelio Lauria.

E a termini dell'art. 18 del nostro Regolamento ho scelto a surrogare lo stesso Senatore Scialoja nell'Ufficio Centrale per l'esame del progetto di legge che riguarda la riforma

del Consiglio superiore d'istruzione pubblica il Senatore Ercole Ricotti.

#### **Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti, oggetti d'arte e d'archeologia.**

**PRESIDENTE.** Ora si riprende la discussione sul progetto di legge per la conservazione dei monumenti, oggetti d'arte e d'archeologia.

La parola spetta all'onorevole Senatore Vitelleschi, Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Signori Senatori. Fin dalla discussione che ebbe luogo il primo giorno, io mi convinsi che questa legge avesse veramente qualche cosa di buono, dappoichè essa incontrò le critiche dei due sentimenti estremi.

Con ciò io non intendo far celia menomamente sconvenevole sopra la rispettabilità altissima di questi sentimenti, e degli oratori che li esprimevano, ma voglio dire con ciò che è fatto di una legge, in un paese libero, dove tutti i sentimenti, tutte le opinioni possono avere il più largo sviluppo, di essere costantemente una risultante di queste opinioni, e, per soddisfare a tutte, di non contentarne nessuna.

Ed infatti, questa legge si avvicina di tanto all'ordine d'opinioni emesse dall'onorevole Pepoli piuttosto che all'ordine di opinioni emesse dai Senatori Di Giovanni e Massarani, di quanto prevale sul terreno della legislazione il diritto di proprietà, che è assoluto, sopra il senso dell'estetica, che per quanto alto si tenga, è relativo, tanto nella sua sostanza quanto nella sua forma.

Mi conforta anche un'altra considerazione, ed è che di tutte le numerose previsioni delle quali si è dovuto occupare questa legge, la critica degli oppositori, abbenchè abbia toccato leggermente anche altri soggetti, non si è fermata veramente che sopra un titolo solo, quello che concerne l'esportazione.

Io risponderò agli uni ed agli altri; ma per far questo ho bisogno di prendere la questione un poco *ab alto*, e per ciò domando l'indulgenza del Senato.

Quando l'Italia riuni in un solo corpo tante regioni che avevano prodotte numerose e varie civiltà, senti istintivamente il bisogno di prov-

vedere a conservarne i monumenti che le ricordano. Questo era bisogno speciale all'Italia, e quindi il soddisfarlo era cosa nuova; ed infatti io non credo che esista modello di una legge sopra questa materia in alcun paese retto a libero reggimento.

Ora, questo nuovo modello di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte, per essere messo d'accordo col diritto pubblico moderno, presenta dei problemi assai difficili.

Essi sono di due sorta: di principio e di fatto, teorici e pratici. Prima questione di principio: che valore ha nel campo della legislazione il senso estetico, dappoichè questo è la vera questione nuova? La questione sopra il conflitto dei diritti dello Stato con i diritti privati è una questione antica, anzi eterna, dacchè vi è stato e durerà finchè Stato vi sarà: essa si risolve in parte secondo certe norme di diritto costante, per quanto v'ha norme costanti in fatto di legislazione, ed in parte secondo lo spirito dei tempi. Il nostro tempo l'ha fino ad un certo punto risolta a suo modo; a mio avviso l'ha risolta troppo in favore dello Stato, ma infine, l'ha risolta, e la risolve ogni giorno nelle sue applicazioni; non è quindi tesi nuova. La vera questione nuova era di sapere quanto fosse il valore del senso estetico, del culto del bello nel campo giuridico. Ridotta a termini semplici e pratici, la prima questione che sollevava una simile legge, era quella accennata dall'onorevole Senatore Di Giovanni e dagli altri onorevoli preopinanti, e che essi hanno segnalata come una ragione di conflitto fra il diritto dello Stato e quello dei privati.

Seconda questione: se il culto dell'arte e della storia, e la conservazione dei monumenti è cosa di tale rilievo, davanti alla quale veramente il diritto di proprietà debba subire alcune limitazioni, può dirsi lo stesso in favore del sentimento che tutti abbiamo nel cuore, che ci porta a volerli conservare all'Italia. Queste erano le due questioni di principio: fino a che punto si possa limitare il diritto di proprietà per conservare gli oggetti d'arte; secondariamente, fino a che punto si possa limitare il diritto di proprietà per conservarli all'Italia.

E qui mi sia lecito di annotare in una parentesi, che io non considererò queste questioni sotto il punto di vista dei conflitti, come sem-

brava lo facessero gli onorevoli preopinanti, in quanto che i diritti raramente e forse mai si collidono. Essi si limitano in questi casi per i bisogni della convivenza sociale dalla soddisfazione dei quali coloro stessi che vi si assoggettano fruiscono più che non sieno danneggiati. Ora, queste questioni di principio sono questioni che, come accennava l'onorevole Senatore Pepoli, noi possiamo soltanto fino ad un certo punto risolvere a nostro modo. Le risolve per noi il tempo, l'opinione pubblica, lo stato del diritto, ecc.; noi possiamo piuttosto esaminare in qual modo le risolva il nostro diritto pubblico, anzi che influire molto sulla loro decisione.

Venivano dopo le questioni di difficoltà pratica. Prima difficoltà: quali sono questi oggetti che si devono conservare? Dove cominciano e dove finiscono? - Seconda difficoltà: Quale è il miglior modo di conservarli? Sono sempre delle disposizioni di legge severe, assolute inesorabili, o sono qualche volta i costumi e gli interessi stessi?

Gli onorevoli preopinanti non si sono, a mio avviso, abbastanza preoccupati di queste distinzioni, le quali, una volta fatte, dilucidano molti punti oscuri, sopra tutto della più generica, ch'è quella che raccomando più specialmente al Senato cioè: *di quello che si vuole e di quello che si può.*

Io vi dirò fin da principio come l'Ufficio Centrale associandosi, interpretando e modificando anche in parte il progetto ministeriale, ha creduto di dover risolvere le accennate questioni.

Prima questione: *fino a che punto si può limitare il diritto della privata proprietà per conservare gli oggetti di arte e i monumenti?*

L'Ufficio Centrale ha dovuto riconoscere che non si possiede la *Venere di Milo*, o le *Metope del Partenone* come si possiede un sacco di grano: sopra simili soggetti si accumula con tale intensità l'interesse universale che non può non esercitare una pressione, una limitazione sul diritto privato di proprietà. - Ma quale sarà il limite di siffatta pressione e limitazione?

Io non entrerò qui nel campo che venne arditamente e con ferme convinzioni abordato nella sua prima Relazione dal Senatore Di Giovanni. Per certo, ci sarebbe molto a dire su quel proposito fino a qual punto la condizione

della cosa posseduta possa influire sulla natura della proprietà o del possesso della medesima. Io non voglio entrare in questo campo che è più filosofico che legislativo, più speculativo che pratico, e scendo invece in un campo più modesto col quale la legge ha un rapporto più vicino.

Qual è in genere il principio che regge il rapporto dei diritti dei privati, con il diritto della società e dello Stato?

È complesso nella sua applicazione, ma semplice nella sua enunciazione il diritto di un privato si estende fin là dove non nuoce agli altri privati che poi nel complesso costituiscono la società. E questo alla sua volta è l'ufficio dello Stato; il diritto dello Stato, quello di limitare il diritto dei privati per la convivenza sociale. Da questo diritto, portato ai suoi più larghi confini, discende l'uso e forse anche un poco l'abuso che se ne fa da noi dell'espropriazione per pubblica utilità, e di tutte le altre ingerenze che si fanno per legge nelle proprietà private per ragione di utilità pubblica. Ora, l'Ufficio Centrale è venuto nel concetto che per lo meno si dovevano a questi altissimi interessi che si accumulavano sopra certi dati soggetti, quelle stesse garanzie che si accordano ad interessi di minor conto o almeno di natura meno elevata, perchè l'esercizio del diritto di proprietà non gli nuoccia.

Ma quale è la norma da tenersi dalla legge nei casi in cui sta in confronto un interesse pubblico ed un interesse privato? Si deve evitare il più evidente, il maggior danno dell'interesse pubblico con il minor danno possibile del diritto dei privati.

Ora, qual è il maggior danno che può venir in fatto di monumenti che interessano così altamente non una sola regione, non un popolo, ma universalmente lo spirito umano? È la loro distruzione. Quindi, primo scopo che si è proposto l'Ufficio Centrale è la conservazione dei monumenti,

E tanto più sicuramente esso si è proposto questo scopo, che generalmente parlando (meno casi che sono incalcolabili) in questo obbiettivo l'interesse pubblico è perfettamente all'unisono con quello dei privati, perchè raro è il caso in cui la distruzione di un oggetto raro o prezioso giovi al suo possessore o proprie-

tario. Quindi voi vedrete che per questo riguardo la legge è completa.

Restava a conservarli all'Italia. L'Ufficio Centrale si è domandato — ed è la seconda questione alla quale ho accennato — se veramente si poteva sostenere che il conservare i monumenti piuttosto in Italia che altrove fosse un soggetto che avesse la stessa gravità, pesasse ugualmente sopra il diritto di proprietà, come ci pesa la loro conservazione semplice ed assoluta.

Io confesso per mia parte che un po' a malincuore, fors'anche molto a malincuore, ho dovuto rispondere negativamente. Debbo però immediatamente aggiungere, che è anche questo massimo interesse: e non è solo massimo interesse per i riguardi di cuore ai quali ho accennato, ma la vera ragione l'ha detta il Senatore Massarani; la più gran parte degli oggetti d'arte sono fatti per il luogo dove sono stati originalmente posti; per la maggior parte gli oggetti storici ed anche artistici hanno un valore in quanto stanno al posto dove stavano; questo è il vero argomento della conservazione locale. Ma, se questo stesso argomento si va ad analizzare, esso ha principalmente un valore per i monumenti immobili. I monumenti immobili si trovano e per la storia, e per l'arte, il più sovente in questa condizione alla quale ho accennato; ma per i monumenti immobili non si tratta di esportazione; si può temere il danno o la distruzione, e a questo con la legge è provveduto.

Per quel che riguarda i monumenti mobili, non v'ha dubbio che anche essi per una gran parte sono fatti per il posto al quale erano destinati; c'è il tal quadro, c'è la tale statua, c'è il tale ornato, che, tolti da quella situazione non hanno più il valore, non hanno più il senso che avevano nel posto in cui erano stati collocati. Ma quali sono ormai gli oggetti rimasti al posto per cui erano fatti? Le Gallerie sono, come le accademie, i segni della decadenza. Quando tutti questi oggetti d'arte, dei quali ognuno aveva una destinazione, che si collegava intimamente col senso artistico o storico che li aveva prodotti si sono venuti ad affollare l'uno accanto all'altro in una sala di un Museo, hanno già perduto una parte del loro valore artistico e storico.

La cosa è già fatta; la maggior parte son già traslocati, ed è così già assai indebolito quel valido argomento per la conservazione locale.

Pur nondimeno io mantengo che il poter conservare quel che ne resta piuttosto in un'atmosfera che in un'altra, sia ancora ragione validissima di conservazione locale. Quei sensi ai quali ho fatto allusione hanno un valore anch'essi; simili altissimi ed onorevolissimi affetti hanno gran valore in un popolo e meritano tutto il rispetto. Ed infatti queste due ragioni unite hanno deciso il Governo e l'Ufficio Centrale a fare qualche cosa, a fare il meglio. Esse però non hanno parso potessero autorizzarci a neutralizzare assolutamente, a sospendere il diritto di proprietà. Non mi dilungo di più su questo soggetto che l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ha ieri così largamente trattato. Io non vado così lungi come egli va. Ma egli ha accennato a delle considerazioni che unite a quelle che io vi sottometto, hanno indotto l'Ufficio Centrale ed il Governo ad arrestarsi avanti il divieto assoluto dell'esportazione.

Queste questioni, o signori, si risolvono più con i costumi che con leggi.

Le metope del Partenone, alle quali faceva allusione l'onorevole Massarani, se stessero ancora in Atene, chi sa se esisterebbero ancora. Probabilmente stanno a Londra perchè vi stanno meglio, o certo perchè infatti più conosciute e più apprezzate che ad Atene. E la Camera degli Elzeviri, della quale ci faceva così bella descrizione l'onorevole Massarani, crede che sia mantenuta per legge? È un'opera della coltura di un paese intelligente e ricco che sa curare le sue glorie, e spendere il suo denaro, che trova tutti i cittadini unanimi in ogni nobile pensiero.

Quando siete ridotti a far queste cose per legge, per punizione, si ottengono pochi e scarsi risultati.

Una delle fisime dei cultori innamorati dell'arte, quando sono condannati a vivere in un mezzo o in un tempo che non sa elevarsi all'altezza delle loro aspirazioni, è che basti fare una legge per riparare a tutto. Ma una legge, se non molto considerata, può fare anche più danno che la libertà sconfinata. Ora, veniamo alle difficoltà pratiche.

Io comincio dall'ultima, quella per la quale si tratta di decidere quale sia il miglior modo di conservare i monumenti. Le lire 790,000 delle quali dice l'onorevole Massarani, che rappre-

sentano il valore degli oggetti artistici esportati nello spazio di un anno dalla sola provincia di Roma, sono là per dirvi che cosa valgano queste leggi severe. La così detta legge Pacca che abbiamo noi in vigore, per quanto possa essere questo vigore, dappoichè il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica potrà dirvi la resistenza che essa incontra appunto perchè non è d'accordo con il diritto vigente, è severissima; e le 790 mila lire diranno all'onorevole Massarani ed al Senato quello che si fa con questa legge. Ed infatti, non vi ha dubbio che in materia di oggetti che hanno un valore reale, l'interesse li salva da sè solo. Vero è che l'interesse non li salva per l'Italia; ma ad ogni modo fa sì che gli oggetti d'arte non siano distrutti, lo che è già un bel risultato.

Basta invece di avere avuto occasione di occuparsi di queste materie per sapere i danni che fa la frode e il sotterfugio, per conoscere cosa è lo sperpero e la distruzione che fa l'avidità e l'ignoranza degli speculatori per deludere le leggi. Quanto a conservare gli oggetti d'arte per l'Italia, io l'ho già accennato; con lo stato attuale delle nostre istituzioni, colla inviolabilità di domicilio, con l'inviolabilità personale, con tutti gli amminicoli della vita libera, è un problema che il volerlo risolvere direttamente, anche quando si volesse farne esperienza, credo sia all'infuori del nostro potere, almeno sopra un'abbastanza vasta scala e secondo che lo reclamerebbero i nostri desideri, e forse anche l'interesse dell'arte e della storia.

Vedremo poi come invece si può tentare di raggiungere questo scopo per via indiretta e come la legge abbia fatto tutto quello che era in suo potere per ottenerlo.

Mi resterebbe a parlare dei cataloghi con i quali si è vinta l'ultima difficoltà circa la determinazione degli oggetti; ma nessuno avendoli attaccati nè combattuti, parmi che la evidenza stia per prova, e che sia inutile tediare il Senato sopra i concetti che hanno diretta la compilazione dei cataloghi.

Permettetemi ora che io ritorni per poco alla legge quale fu presentata quattro o cinque anni or sono al Senato, e che con lievi modificazioni è quella della quale si è dovuto occupare il vostro Ufficio. Essa fu presentata sotto lo stimolo di un bisogno istintivo che il paese sentiva di provvedere a questo grande interesse. E

bisognava fare qualche cosa per soddisfarlo; e quindi le cose non furono prese tanto dall'alto. Furono raccozzati più o meno i provvedimenti esistenti; furono arrotondati qua e là dove pareva che vi fossero degli angoli troppo duri, e fu fatto il tentativo di applicarli nelle nostre istituzioni liberali.

Cosa ne avvenne di quel tentativo? A che riuscì?

Una legge, per essere buona, deve raggiungere per lo meglio il suo scopo, col minor danno possibile di quelli che le si sottomettono. Ora, permettetemi che io vi legga questo primo articolo, che presso a poco, e con lieve modificazione, se ve ne fu, è rimasto sempre lo stesso.

« Gli edifici ragguardevoli per pregi artistici o per carattere storico, gli avanzi delle antiche costruzioni, gli oggetti d'arte e di antichità e le memorie storiche in qualsivoglia maniera scolpite, incise o scritte, appartenenti ai Comuni, alle Provincie o ad altri enti morali, sono sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministero di Pubblica Istruzione e delle autorità da lui delegate. »

In un paese dove da venticinque secoli si accumulano una sopra l'altra civiltà numerose e diverse, contemporanee e successive, io vi faccio osservare la piccola congerie di oggetti che cadono sotto questo titolo. Non si è fatta nessuna distinzione di monumento a qualunque epoca appartenga; dunque notate che vi son tutti compresi. Inoltre non si è parlato della proprietà dei monumenti, e si è fatto forse bene, perchè è una questione giuridica in molti casi difficilissima a risolversi.

Ma ad ogni modo, se non si è parlato di proprietari, non si è neppur detto chi li custodisce. Infatti chi è che custodisce questi monumenti, de' quali non si sa chi è il proprietario?

Dunque voi avete una congerie infinita di oggetti. Vi narrava ieri l'onorevole Senatore Torelli qual nuova serie di monumenti si presenta alla scienza; si accumulano epoche sopra epoche.

Sopra questa infinita congerie di monumenti invigila lo Stato. Ma cosa significa: che invigila? E mentre lo Stato vigila, chi li custodisce? Chi li cura? Chi ne è responsabile? Il proprietario? Abbiamo detto che non se ne parla. Sarà dunque lo Stato che non invigilerà solo,

ma custodirà. Ma cosa ha lo Stato per far questo dispendioso ufficio?

L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica vi ha detto ieri la cifra che è iscritta sul Bilancio, quel che può servire a un restauro o a uno scavo, per poco che abbia una certa importanza.

Napoleone I fece una legge per i monumenti di Roma. Permettetemi che io vi legga un piccolo brano ricavato dalla vita di Degérando. Vi si narra che Degérando sottomise all'Imperatore un Rapporto sopra la restaurazione dei monumenti di Roma:

« Napoléon se fit mettre le plan sous les yeux et demanda quelle somme serait nécessaire pour le mettre à exécution. Deux ou trois millions, répondit monsieur Degérando. J'en donne cinq, dit l'Empereur, et le rapport fut signé. »

Il Governo pontificio fece anche lui una legge analoga: ma il Governo pontificio aveva autorità illimitata, si per gli ordinamenti che per i mezzi, e quando ne aveva la voglia, e se ne sentiva la forza, applicava i mezzi che credeva opportuni. Il fine e i mezzi corrispondevano. Ma in un Governo libero, per avere un'autorizzazione, e molto più per avere dei mezzi, anche mille lire, voi dovete piegare 5 o 600 volontà; e se voi non gli ottenete, questi monumenti, chi li tiene? Chi li cura? Chi li custodisce? Chi ne risponde? Questa è un'altra delle fisime dei cultori innamorati delle arti, quella di credere che basti confidare un monumento al Governo perchè sia curato. Io riconosco che alle volte il Governo ha i mezzi per far meglio che altri: ma l'onorevole Pepoli vi ha numerato le sue impotenze. Quanto a far bene, esso lo fa talvolta; ma potrebbe anche indicarci qualche errore. Nè ciò è strano: la costituzione affatto burocratica dei suoi uffici fa sì che esso non sia sempre l'ideale di un ordinatore artistico.

Per tutte queste ragioni in un Governo libero bisogna trovare una soluzione più larga, più confacente ai bisogni dell'arte e più analoga alla natura di quel Governo: fare appello ad altre molle che più facilmente rispondano perchè gli stessi risultati si possono ottenere per diverse vie; la sapienza sta nell'adattare i mezzi al fine.

Io non mi dilungo di più sull'esame di quel primo progetto di legge; io ne ho dato solo alcuni

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

cenni, per giustificare gli emendamenti dell'Ufficio Centrale.

Essendo ormai modificata la forma colla quale esso è portato sotto gli occhi vostri, non c'è più da preoccuparsi di quel che fu, ma di quel che è.

Però, prima di abbandonare questo soggetto, non posso non rispondere a vari appunti che sono stati fatti da alcuni onorevoli Senatori sopra la custodia e la conservazione affidata ai Comuni ed alle Provincie. Gli onorevoli Senatori che hanno fatto appunti, non hanno, a mio avviso, esattamente interpretato quello che è detto in quell'articolo.

L'onorevole Caracciolo Di Bella, e mi pare anche l'onorevole Amari, hanno creduto che in quell'articolo si desse ai Comuni la direzione e la vigilanza. Ora, questa significazione parmi non possa in nessun modo indursi dalla dicitura, perchè dal momento che la direzione e la vigilanza sono conservate al Governo, evidentemente non spettano ad altri; esse non possono essere date a due contemporaneamente. È tutt'altra cosa che si vuole dai Comuni; dai Comuni e dalle Provincie si dimanda la custodia, ed è detto chiaramente.

Quindi io respingo l'interpretazione che l'onorevole Caracciolo, che non ho il piacere di vedere qui nell'aula, ha dato all'articolo, che si volesse in esso dire: direzione e vigilanza.

Si parla semplicemente di custodia. Darò poi più lungamente la spiegazione del perchè sono state messe quelle parole quando verrà in discussione l'articolo; per ora mi limito ad esplicitare il pensiero che le ha dettate. Siccome in materia di monumenti il far questione di proprietà è cosa ardua, in alcuni casi inopportuna e quasi sempre inutile, si è voluto evitare questa questione, e si è detto semplicemente, che i monumenti sono affidati alla custodia del Comune nella circoscrizione nella quale si trovano, con il concorso delle Provincie e sotto la direzione e la vigilanza dello Stato.

E notino bene che non si è per nulla menomata l'alta direzione e la vigilanza dello Stato. Questa rimane integra come stava nel progetto ministeriale; soltanto gli è stata offerta una custodia che il progetto ministeriale non aveva, e questa si è data ai comuni e si è appunto data ai comuni nella circoscrizione

dei quali si trovano, per non implicare questioni di proprietà.

Togliendo quelle parole, voi correte il rischio di risollevar quella questione ad ogni piè sospinto.

Il comune ha nel suo territorio una chiesa, un tempio, le terme, gli acquedotti, esso li custodisce sotto la direzione del Governo, questi conserva la stessa vigilanza che aveva nel suo progetto, le parole sono identiche, non gli si toglie nulla; ma a quella vigilanza è aggiunta una custodia che mancava a ciò, senza fare questione di proprietà.

Questo era il concetto.

Io vi ho fatto cenno delle difficoltà finanziarie; se poi volete che il Governo curi tutti i monumenti d'Italia, non bastano le buone intenzioni; le buone intenzioni non contano grosso; bisogna trovare i mezzi, e l'Italia non troverà per lungo tempo nelle cave dello Stato di che curare il suo passato. Non ce ne vorrà poco perchè possa degnamente curare il presente. Bisogna dunque fare appello a qualche altro elemento. Se c'è in Italia un sentimento che risponda sempre, e che se altra volta ha potuto nuocere oggi possa dare dei grandi risultati, è il sentimento locale; e checchè ne dica l'onorevole Senatore Amari, io potrei citare molti esempi di sacrifici fatti dai Municipi per i loro monumenti. Naturalmente ogni onere comporta onore. I Municipi non ricavano da ciò generalmente nessun utile materiale, ma essi soddisfano così dei nobili sentimenti che conviene usufruire e non spegnere. Vi sono grandi risorse in questo legittimo orgoglio, che, sebbene contraddette, hanno già molto operato e opereranno assai più dietro l'invito del Parlamento e della Nazione.

Convien dunque stabilire ben chiaro che nel concetto dell'Ufficio Centrale è affidata ai Comuni la custodia sotto la vigilanza assoluta dello Stato.

L'onorevole Pepoli l'altro giorno vi diceva dell'impotenza nella quale si trovano alcuni Municipi; io mi sono già troppo dilungato su questo punto per i limiti di una discussione generale, e mi riservo di tornarci sopra quando verranno in discussione i singoli articoli, e mostrerò in quell'occasione come quel che si domanda in questa legge ai comuni, presi in

considerazione i diversi articoli, non può essere loro di aggravio sensibile.

Permettetemi ora di accennarvi brevemente i principi dai quali fu mosso l'Ufficio Centrale per le modificazioni apportate alla legge; modificazioni che sono state implicitamente accettate dal Ministro, permettendo che la discussione s'intraprenda sopra il progetto dell'Ufficio Centrale, salvo alcune osservazioni che egli si è riservato di fare.

Vi è un punto chiaro, evidente, nel quale la legge si può fondare senza entrare in cavilli e in sofismi giuridici, ed è quello indicato già dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, nella precedente tornata; si può esigere da ciascuno *ne re sua quis male utatur*; ossia sta in diritto che si debba *re sua bene uti*. Per questo assioma i custodi dei monumenti sono belli e trovati.

Noi possiamo richiedere, senza pesare illegittimamente sulla proprietà privata, che i monumenti siano custoditi da coloro che li posseggono o da quelle autorità che devono curare le cose pubbliche come cosa propria. Può peraltro esservi il caso che questa domanda possa diventare esorbitante. È il caso di un uomo che avesse un cavallo e che si privasse di mangiare egli stesso per mantenerlo; per quanto le società protettrici possano insistere che un uomo mantenga bene il suo cavallo, esse non spingerebbero il loro generoso entusiasmo fino ad esigere che il proprietario non mangi per poterlo fare. A questo caso è stato provveduto col secondo articolo; se alcuno di questi proprietari o amministratori, sia un Comune o sia un privato, si trovi in condizioni di impotenza per la sproporzione fra i suoi mezzi e le esigenze del monumento che deve curare, lo Stato deve aiutare questo proprietario. Questo era inevitabile, perchè il bene pubblico al quale è diretta questa custodia, è rappresentato dallo Stato; è la conseguenza della limitazione dei diritti e del rispetto degli interessi. Meno questo caso ben distinto dall'articolo 4°, quando il proprietario non adempie al suo obbligo il Ministero lo costringe a farlo a sue spese; perchè dal momento che esiste un'obbligazione implicitamente anche accettata e che non è stata adempita, essa genera doppia obbligazione; se l'interessato aveva obiezioni a fare doveva farle in tempo.

Nell'articolo 4° è stata lasciata al Governo facoltà di venire in soccorso del dichiarante ovvero di espropriare, se non farà nè l'uno nè l'altro; e se la dichiarazione dell'interessato sarà riconosciuta legittima, in quel caso il monumento in questione sarebbe di fatto considerato tale che non valga la pena che si debba mantenere, e sarà lasciato quindi alla naturale distruzione.

Ma, in questo caso esso non si distruggerà perchè la legge non vi provveda, ma perchè appartenente al numero di quelli i quali non debbono esser conservati. Così, insieme considerate tutte le disposizioni di questa legge, pare a me che quell'accusa d'incertezza portata dagli onorevoli preopinanti sia proprio immeritata per questo progetto di legge, intorno al quale si potrà discutere se le varie funzioni siano bene o male attribuite, ma le funzioni stesse sono tutte chiare, esplicite e precise, nè può dirsi che nella loro determinazione vi sia esitazione alcuna od incertezza.

Passiamo al secondo titolo che è stato il più combattuto. - Io su questo avrò poche parole a dire, perchè già l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica ne ha così facondamente ed elegantemente parlato. Ciò non ostante però, converrà che io esponga in breve il pensiero dell'Ufficio Centrale.

Alcuni vorrebbero che non si potesse esportare niente; invece altri, che si potesse esportare tutto. Io per conto mio, ed in omaggio a' miei sentimenti particolari, non sarei alieno di aderire a quelle idee ieri espresse, mi pare, dagli onorevoli Massarani e Di Giovanni, di scegliere cioè un certo numero di monumenti, i quali fossero tutelati da una specie di nuova legge sacra. Ma, possiamo noi ricostituire questa immunità ad uso dell'arte, che è sparita per tutto il resto? Io temo che, quando anche facessimo una tal cosa noi tre, i due preopinanti ed io, probabilmente resteremmo soli. Bisogna adunque contentarsi di quello che le necessità del tempo e l'opinione pubblica ci permettono di fare.

Io credo che veramente sia difficile il sostenere la santità dei monumenti fino ad un tal punto; lo dico di malincuore, perchè, se si potesse, io, ripeto, per un certo numero di monumenti, lo farei ben volentieri.

Dovendo adunque rinunciare a questo mezzo, cosa rimane?

L'onorevole Pepoli ve lo ricordava l'altro giorno, quando per utilità pubblica è necessario allo Stato di disporre di un oggetto, si espropria, si compera e si paga. Ora, ecco il caso che noi abbiamo tradotto in questo progetto di legge con la prelazione, per la quale si fa per un oggetto d'arte, e in presenza di questo altissimo interesse morale, quello che si fa in presenza di ogni altro interesse; vale a dire si prende e si compera il *quantum interest*. È un criterio semplice e già in uso nella nostra legislazione.

Ora, ricapitolando, vediamo come anche per questo secondo titolo non sia stato fatto tanto poco quanto pare agli onorevoli preopinanti, mentre l'onorevole Pepoli, che rappresenta l'altro estremo, dovrà riconoscere che con queste modificazioni si è fatto moltissimo nel suo senso, se si ha riguardo alle disposizioni del primitivo progetto di legge.

Per vero, quando si pensi che nel primitivo progetto di legge l'esportazione di cui trattasi era soggetta ad un divieto pressoché assoluto, e quando si consideri che i restauri erano imposti ai possessori, i quali in tutti i casi dovevano farli a loro spese, anche l'onorevole Pepoli, ripeto, dovrà riconoscere che il sistema da lui vagheggiato ebbe a guadagnare non poco terreno col progetto di legge che oggi trovasi sottoposto all'esame del Senato.

Vediamo ora se gli altri veramente possano dire di aver perduto gran fatto.

Anzitutto, secondo questo progetto di legge, i corpi morali non possono esportare; ecco adunque posta addirittura fuori di questione una immensa quantità di oggetti d'arte.

Non è d'uopo ch'io spieghi al Senato, che ben la comprende, la ragione di questa distinzione: i corpi morali posseggono in forza di una vita che in parte essi debbono allo Stato medesimo; questa vita adunque può essere sottoposta a speciali condizioni. Dirò di più, che quasi sempre il corpo morale ha nella sua ragione d'essere un legame più o meno intimo col l'interesse pubblico, mentre, quanto ai privati, vi ha un detto volgare che, se non informa sempre il loro diritto, anima il più delle volte i loro sentimenti, che cioè *prima charitus incipit ab ego*. Questa distinzione adunque pog-

gia sopra ragioni filosofiche e giuridiche le quali consigliano e giustificano che i corpi morali sieno posti fuori di questione, e noi ce ne siamo valse perchè tutti gli oggetti appartenenti ai corpi morali medesimi fossero posti in salvo.

I privati che esportino, anzitutto sono colpiti da quella terribile tassa che ha sollevato tante opposizioni. Di questa tassa parlerò più diffusamente fra poco; intanto mi preme che se ne intenda esattamente il senso.

Lasciando da parte l'intento che si vuole conseguire, di rendere cioè più difficile l'esportazione, il senso aritmetico di questa tassa è che, una volta pubblicata questa legge che ora discutiamo, un quarto del valore dei preziosi oggetti d'arte che si esportano dall'Italia, sia assicurato....

Senatore DE CESARE, Confiscato....

Senatore VITELLESCHI, Relatore ....in favore dello Stato.

Senza dubbio l'Italia troverà nelle sue poche economie di che riscattare anche oltre questo limite quando ne apparisse il bisogno. Ma vogliamo noi credere che il patriottismo, l'amore nobilissimo delle arti non vorrà dispensare lo Stato da questo carico, o almeno renderglielo assai tollerabile? Io non lo credo. Ne ho prova da che di tutte le leggi passate alle quali si è ribellata l'Italia rinnovata, io non ho quasi inteso muovere lagnanza sopra le leggi severissime che governavano la conservazione dei monumenti e ne vietavano l'esportazione.

Dunque vedete che poi questa legge, che pare nulla, finisce per far molto.

Vi mantiene tutti gli oggetti degli enti morali, che sono la maggior parte. Quanto a quelli dei privati, che sono la minima parte, perchè vi sono degli oggetti preziosissimi, ma sono la minima parte, essa mi dà l'agio di riscattarne un quarto. E tutto ci porta a credere che questo riscatto di un quarto sia più che sufficiente per le condizioni attuali dell'Italia.

Dunque, veramente non saprei arrendermi all'idea che questa legge sia come quel cavaliere descritto dall'onorevole Massarani, che promette di far tutto e non fa nulla.

E tutto ciò si fa ledendo il meno possibile tutti i grandi diritti, perchè tutti insieme i sacrifici che si domandano ai privati, si limitano alla conservazione e alla prelazione.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

Mi resta solamente di dire poche parole su questa famosa tassa per la quale ha così bene perorato l'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica. Egli vi ha detto due validissime ragioni, che devono avere peso sopra i più riluttanti. Esso ha osservato che dal momento che l'oggetto artistico diventa di fatto commerciabile, esso perde, in quel momento e per colui che se ne vale a questo uso, quel carattere d'immunità che porta altrimenti con sé, diviene oggetto di traffico ed è giusto che paghi come tutti gli altri oggetti di traffico. Di più, è verissimo quello che diceva l'on. Ministro dell'Istruzione Pubblica su questo soggetto: che, cioè, permettendo l'esportazione di oggetti altra volta fuori del mercato, voi rendete loro un valore che non avevano, o per conseguenza di questo valore voi potete domandare una parte.

Ma io mi terrò a idee un poco più generali, come conviene talvolta quando si tratta di oggetti che non hanno riscontro abituale nelle cose di diritto.

Voi siete in presenza di una questione la quale accumula in sé gravissimi interessi. Persone degne di ogni considerazione, e non certo estranee a tutte le nozioni della vita civile, non si peritano, per garantirli, a domandare perfino la confisca: siete in presenza di un sentimento nazionale, che ognuno ha potuto constatare; ciascuno ha potuto vedere questo sentimento manifestarsi in moltissime occasioni; ora, quando ci si trova in presenza di uno di questi interessi, non si può domandare di risolverlo con mezzi ordinari. Bisogna trovare una soluzione adeguata alle forze che la producono purché non sia offesa la giustizia costante ed assoluta.

Questa soluzione l'Ufficio l'ha trovata in una tassa, rimedio che non è disgraziatamente nuovo né per la sua frequenza, né per le dosi allopatriche con le quali è stato amministrato. Ma questa tassa è poi senza esempio?

Io mi ricordo in qualche occasione di aver pagato per oggetti di lusso il terzo del loro valore; vi è stato un momento, e non so se siavi ancora adesso, che per alcuni oggetti di lusso fra la Francia e l'Inghilterra si pagava il terzo del loro valore. Ora, che voi troviate questa tassa, come tassa imposta ai commerci, esorbitante, che tutti gli animi degli economisti si ribellino, sta bene, e nemmeno io la proporrei come sistema di vita ordinario; ma se per isciogliere

una questione gravissima, e all'infuori delle costumanze ordinarie della vita, voi dovete adottare una tassa di protezione, perché finalmente questa non è che una tassa di protezione, non farete poi cosa né straordinaria, né unica. Dio volesse che questo ribrezzo che vi agita in questa occasione parziale, eccezionale, nella quale si tratta di tutelare le nostre glorie, avesse agitato l'animo nostro qualche volta quando spinti, è vero, da urgenti bisogni, abbiamo colpito in proporzioni gravissime l'esistenza delle nostre popolazioni! Questo ribrezzo mi fa bene augurare per il futuro, ma non parmi che sia questo proprio il primo caso da lasciargli libero sfogo.

L'America, la nazione giovane per eccellenza, e che si cita assai sovente, ha una tassa di protezione per le arti moderne; se volete importare un quadro in America voi non lo potete che con gran sacrificio, perché non si vuole che quadri esteri facciano la concorrenza ai quadri americani.

Ora, francamente, se la nazione più giovane del mondo mette una tassa gravissima nient'altro che per impedire la vera concorrenza di opere moderne, perché questa non è fatta che per proteggere gli artisti americani che lavorano all'estero; se l'Italia ne impone una per ragioni assai più elevate, per conservare un patrimonio di gloria, patrimonio che non si può rifare, che sta fuori di ogni concorrenza, credete a me che non parrà né strano, né esorbitante. Ed è ciò a che io faceva allusione nella Relazione, quando diceva che questa questione non è di competenza degli economisti, perché non vi è in questa provvisione né materia, né fine commerciale. Non si può concorrere a rifare più a buon mercato la Venere dei Medici.

Quantunque una tassa protezionista sia cosa dalla quale debba rifuggirsi e tenda a sparire dal mondo, però ce n'è ancora tante di tasse protezioniste, che non ho difficoltà di consigliare all'Italia di servirsene eccezionalmente per un soggetto eccezionalissimo, d'interesse superiore, per alcun tempo, onde mantenere la sua preziosa gloria, il prodotto del suo genio, quello che risponde ai suoi interessi, ai suoi sentimenti, al suo animo, che è stato vivificatore del nostro risorgimento, simbolo della nostra unità. E mentre ho detto da principio

che non andrei per questo scopo sino a violare il diritto di proprietà, non saprei neanche consigliare il Senato ad arrestarsi avanti una tassa di protezione, quando per essa si può sciogliere la grave difficoltà nella quale versiamo, e soddisfare ad interessi così importanti per l'Italia; che anzi prego il Senato a non andare così di leggieri ad oppugnarla nè nella sua sostanza nè nella sua forma, perchè quella tassa cosiffatta risponde ad un grande concetto.

Diminuita sensibilmente, essa diviene una vesazione, e non risponde più a nulla. Voi potete con questo capitale riscattare una gran parte del patrimonio nazionale. Voi fate una cosa dura, ma giustificata; se invece voi la riducete al 10 o 12 per cento, essa non è più che una nuova misura fiscale ed è molto meglio metterla da parte.

Io ho abbastanza abusato dell'indulgenza del Senato; quindi concludo pregando gli onorevoli miei Colleghi di considerare che questa legge, mentre in gran parte io dichiaro fare assegnamento, per la conservazione dei monumenti, sopra i costumi e gli affetti nazionali, pure è provvista di tali legami, che sebbene sottili, quando non bastino gl'interessi e i costumi, sono capaci di mantenere il patrimonio nazionale meglio che le grosse catene scritte sulla carta, o che si figurano nell'immaginazione nobilissima dei cultori più innamorati dell'arte, ma che non rispondono a nulla di effettivo. E sotto questo titolo io la raccomando al Senato come un buon avviamento, se non come l'ultima risoluzione di questo difficile problema che ha per termini estremi i diritti più sacri e i più nobili sentimenti che tocchino più da vicino le fibre più delicate di una Nazione. ✕

(*Segni di approvazione*).

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, la discussione generale è chiusa.

Prego il Senatore, Segretario, Chiesi di dar lettura del primo articolo del progetto di legge.

Il Senatore, Segretario, CHIESI legge:

#### Art. 1.

La custodia e la conservazione dei monumenti ragguardevoli per pregi artistici o per carattere storico, degli avanzi delle antiche costruzioni, oggetti insigni per arte o per antichità, e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, è affidata ai co-

muni col concorso delle provincie, nella circoscrizione dei quali si trovano: al Demanio ed agli enti morali, quando e secondo che loro appartengono, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica e delle Autorità a questo effetto costituite.

La custodia e la conservazione degli oggetti indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano dichiarati d'interesse nazionale e descritti in appositi cataloghi.

Senatore AMARI. Domando la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Ministro.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Accettando che la discussione si aprisse sul progetto della Commissione, aveva fatto quelle riserve che nel suo discorso testè chiuso ha ricordato ancora l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale. Secondo quelle riserve l'articolo I° mi obbliga di domandare all'Ufficio Centrale più una correzione oramai, che una dichiarazione.

Il Relatore dell'Ufficio Centrale espone a principio della sua Relazione che il Progetto Ministeriale non diceva abbastanza chiaramente chi dovesse essere il custode delle opere d'arte, intanto che allo Stato ne affidava la vigilanza, ed ha creduto essere debito suo di trovare prima e stabilire chi propriamente della custodia dovesse essere incaricato ufficiale, e, sono le parole del discorso che testè il Senato ha inteso, si trovasse dappertutto per ogni monumento un custode pratico e che non costasse nulla allo Stato.

Ora, se l'intendimento col quale nell'art. 1° sono scritte le parole che muovono appunto il dubbio mio, cioè che è affidata ai Comuni col concorso delle Provincie nella circoscrizione dei quali si trovano, si è di realmente significare questo che le Provincie e i Comuni custodiscono i monumenti, bisogna che vediamo come questo nuovo congegno e questo nuovo custode esercitino l'azione loro, con quale diritto, in aiuto di chi.

Alla prima lettura dell'articolo a me era parso che col mettere i Comuni sussidiati dalle Provincie insieme col Demanio e gli Enti morali così come sono proprietari, si venisse a creare diritti e doveri identici per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

due qualità di Enti che si nominano il Demanio e gli Enti morali, in quanto sono possessori, ma i Comuni e le Provincie non vedo come qui entrassero, imperocchè questa qualità di possessori loro non sia data, non siano nominati perchè posseggono in proprio i monumenti, ma perchè questi sorgono nella loro circoscrizione e territorio.

Questa pericolosa e sospetta determinazione della legge, debbe, a mio credere, essere corretta.

I Comuni e le Provincie custodiscono in quanto sono possessori; in questo caso la cosa è molto semplice e giusta. Non si tratta che di scrivere « ai Comuni, alle Provincie » e abbandonare la frase « nella circoscrizione dei quali si trovano » e sopprimere « l'altra col concorso delle... »

Ma nel pensiero della Commissione la cosa non è così; e non essendo così bisogna vedere se prima di tutto ai proprietari che hanno l'obbligo di custodire, torni opportuno restare sottomessi ad un'altra custodia, che se non in fatto, in apparenza ha tutta l'aria d'invadere la proprietà loro; e in secondo luogo vedere se questi Comuni e queste Provincie possono accettare questo onere della custodia, e come lo debbano esercitare. Per me questo 1° articolo ha questa portata. Congiunge la obbligazione della custodia colla proprietà dell'opera; stabilisce la vigilanza dello Stato. Altro concetto non deve introdursi qui ad alterare la chiarezza del dettato. A me piace invitare alla custodia dei monumenti anche i Comuni e le Provincie, imperocchè una delle cose gravi che possono perturbare il Ministero, non fa bisogno che lo ricordi, sia la gravità della spesa. Ma per evitare ogni pericolosa ambiguità desidero che questa facoltà sia governata in quegli articoli nei quali ancora si determinano i modi e i limiti dell'azione governativa.

Il Governo non ha l'obbligo della custodia per l'art. 1°, ma solamente il diritto della vigilanza. E ridotto a ciò il concetto dell'art. 1° è netto e chiaro: il proprietario ha l'obbligo di custodire; lo Stato ha l'obbligo di vigilare; e sta bene. Noi abbiamo due doveri consacrati nella legge; e rispondono a due condizioni di fatto. Ma l'onorevole Relatore diceva: Vi ha molti monumenti di cui nessuno reclama la proprietà, e i quali nessuno ha dovere di custodire. Possono altri tali venire fuori all'improv-

viso, e per difetto di chi se ne voglia dire possessore, andare perduti e in rovina.

Ma ci sono proprio cose senza padrone? o non potrebbe piuttosto la facoltà data ai Comuni porgere loro un' esca a pretese eccessive ed incommode egualmente allo Stato e ai privati?

Più degne di assenso a me paiono le altre considerazioni del Relatore. Abbiamo in Italia monumenti di tale e tanta importanza per un rispetto o per un altro, bisognosi di tale e tanto aiuto che supera qualche volta le forze di colui che ne è il proprietario. E allora l'Ufficio Centrale ha voluto ordinare un sussidio a questo proprietario il quale viene meno all'opera sua, non per cattivo animo, ma per deficienza di forze.

Quindi ha nell'art. 1° determinato che quando il proprietario adempia a certe condizioni, possa il Governo assumere questa parte di custodia, che non può più tutta essere sopportata dal suo proprietario. Ed anche questo mi pare molto naturale, molto logico, e che sia una determinazione equa e provvida della legge.

Ma se questo è, i Comuni, o le Provincie qui possono anzi debbono essere ricordati e dare loro la facoltà di associarsi allo Stato, oppure di assumersi interamente essi medesimi quest'obbligo. Sicchè dopo che o l'ente morale, o la persona qualunque siasi abbia dimostrato non bastare a mantenere, a conservare questo monumento, o quest'opera d'arte, possa ricorrere o al Comune od alla Provincia, o al Governo, o a tutti e tre gli enti insieme, i quali, consociandosi tra loro, facciano quello che non è che la pratica attuale.

Attualmente infatti quando noi abbiamo a provvedere al restauro di un monumento qualsiasi, l'atto primo è quello d'interpellare il Comune, e di chiamare il concorso della Provincia; ed i restauri dei monumenti, e le riparazioni che sono necessarie, moltissime volte si fanno appunto con questa concorrenza dei tre. Dall'istante che non vi ha dubbio che l'Ufficio Centrale voleva appunto stabilire nei Comuni e nelle Provincie un diritto ed un dovere di custodia, a me pare che questo diritto e dovere di custodia debba esser governato così come è governato o il diritto, o la facoltà del Governo di surrogarsi alla custodia dei proprietari quando questi non possano bastare;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

e quindi sia questione che debba essere tolta dall'articolo 1, e portata all'articolo 4, se non erro, o a quell'altro, in cui si discorre del come il Governo intervenga esso a custodire quello che non può più essere custodito.

Pregherei perciò l'Ufficio Centrale, se vuol mantenere i *Comuni* e le *Province* qui li mantenga come proprietari. Quando poi si tratta di dare ai Comuni od alle Province il diritto della custodia, trattiamone all'articolo 4, allorché il Governo appunto ha determinata la facoltà di surrogarsi al proprietario del monumento.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al Senatore Amari.

Senatore **AMARI.** Io aveva domandata la parola per rispondere all'onor. Relatore.

Il discorso dell'onor. signor Ministro ha accorciato di molto il compito mio, che era quello di sostenere che non si dovesse affidare ai Comuni la custodia dei monumenti.

L'onor. Relatore mi ha tacciato di non avere bene compreso quelle parole dell'articolo il quale egli interpreta in questo modo: che allo Stato è affidata la vigilanza sui monumenti; la conservazione è affidata al proprietario, qualunque sia, Stato, Corpo morale, Comune o Provincia o privato; e che ai Comuni non è data se non che la custodia.

Ora, io domando la differenza che c'è tra custodia e vigilanza. Quando la conservazione appartiene ad altri, perchè la legge la dà a chi possiede?

Il Comune avrà la custodia de' monumenti che possiede, ma non potrebbe avere altro che la vigilanza su monumenti che non possiede, quella vigilanza per l'appunto ch'è affidata allo Stato.

Dunque a me pare che i Comuni o le Province siano introdotti in questo articolo di legge in una posizione molto incerta, in una posizione, la quale un giorno potrebbe sdruciolare e arrivare al possesso, anzi alla proprietà.

Se la conservazione appartiene ad un altro, se la vigilanza appartiene allo Stato, che farà mai questo terzo ente che è introdotto di mezzo? Una cosa farà, secondo me; reclamerà la proprietà, quando non sia ben chiaro il diritto di proprietà di un altro.

Io debbo fare tanto più questa riflessione, quanto in molti casi la proprietà dei monumenti che si trovano nel territorio di Comuni

non è definita, e però, secondo i principi generali del diritto, appartiene al dominio pubblico.

Dunque, io avviso che assolutamente si elimini questo terzo ente che si vuole introdurre nel regime dei monumenti. Lasciate la vigilanza allo Stato, e questo mi pari che basti.

Ma vi è anche un'altra considerazione; la custodia non è scompagnata da spese. Ora, noi come possiamo gettare addosso ai Comuni una altra spesa alla quale non sono chiamati per la istituzione loro, quando i monumenti non appartengono ad essi?

Io credo che questa sarebbe un'altra grandissima difficoltà all'approvazione di questo provvedimento di legge; in ogni caso bisognerebbe sempre l'accettazione dei Comuni.

L'onorevole Relatore della Commissione ha detto che vi era molta esagerazione nelle osservazioni che erano state fatte dall'onorevole Senatore Caracciolo e da me, cioè a dire della poca cura che i Comuni prendevano, e si temeva che potessero prendere dei monumenti loro affidati, ed ha soggiunto che poteva addurre esempi in cui i Comuni hanno preso cura dei monumenti e hanno fatto spese per la loro conservazione.

Ora, io credo che per un esempio ch'egli potrebbe addurre di questa natura io ne potrei contrapporre 99 contrari. Le leggi non si fanno per i casi di eccezione. Ci sarà un Comune il quale per la gloria della nazione o per l'amor patrio locale si sobbarca a queste spese, e ce ne sono tanti altri i quali non lo fanno.

Io credo che per queste ragioni sia assolutamente necessario di sopprimere questo provvedimento, e mi sembra che sarebbe meglio approvare il primo articolo della legge come era proposto dal Ministro, non incontrandosi in quell'articolo nessun ostacolo e nessuna difficoltà.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Senatore Vitelleschi.

Senatore **VITELLESCHI, Relatore.** Io mi trovo in questa questione, in una situazione abbastanza nuova; quella di voler scaricare il Governo di un grave onere mentre che questi vi si rifiuta ad ogni costo.

Credo che sia raro che ciò accada.

Al voler trovare un'altra significazione alla proposta dell'Ufficio Centrale, l'onorevole Se-

natore Amari me lo perdonerà, ma non ha proprio ragione che vi si presti.

Cosa dice l'articolo del Ministero? che i monumenti sono sotto la vigilanza dello Stato; ebbene, nel progetto dell'Ufficio Centrale egli non troverà altre parole che queste. Come farebbe lo Stato ad adempiere questo ufficio, se non gli si offrisse il mezzo che gli offre l'Ufficio Centrale? Come intende egli la vigilanza dello Stato?

Senatore AMARI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*.... Si supponga cambiata la parola *vigilanza* in *custodia*; più di questo non si potrebbe fare. Ebbene, cosa importerebbe questo cambiamento? Importerebbe che il Governo avesse uomini, denari e tutto il resto per farlo. Lo volete far voi? Occorre che abbiate nel vostro *budget* i milioni necessari per questa spesa; non la potete fare? Lasciatela fare a chi lo può.

E infatti lo Stato l'ha detto nella sua legge: egli non vuole la custodia, vuole la vigilanza; ma la custodia chi l'avrà? Voi vi contentate di non saperlo, l'Ufficio Centrale invece lo dice e lo designa schiettamente.

Voi mi direte che devono farla i proprietari. Ora, vi è un numero infinito di monumenti che non è e non sarà mai determinato a chi appartengano, perchè, quando accomoda, tutti li reclamano; quando incomodano, tutti li rigettano. Volete voi fare una questione ad ogni caso? O non è meglio mettere da banda la questione di proprietà e determinare i custodi per tutti indistintamente, lasciando allo Stato la sola cosa ch'ei reclama, ossia la vigilanza?

Quai migliore partito che di affidarli al Comune, siano pure di pertinenza dello Stato, siano di qualsivoglia? Ve ne saranno di quelli appartenuti a corporazioni la cui esistenza non era determinata; ce ne saranno d'ogni specie. Che monta fare questioni di proprietà o di possesso? Il Comune, nella cui periferia si trova il monumento, è quello che deve pensare alla custodia.

Il procedimento è chiaro, e non si può interpretare in modo diverso. Nulla di più, nulla di meno. La difficoltà era, che qualche Comune potesse trovarsi sotto un carico smisurato; ecco la vera difficoltà, ed ecco perchè è stato fatto il quarto articolo col quale è data facoltà ai Comuni di dichiarare i casi in cui questo carico sia troppo

grave, ma non da parte dello Stato. Voi comprenderete come io debba maravigliarmi che mentre si offrono al Governo dei mezzi che non gli costano niente e non gli tolgono niente, gli amici appassionati dell'ingerenza dello Stato se ne allarmino e vi trovino ragione di sospetto.

Appena si parla di proprietà, sorgono questioni.

Appena metterete sul tavolo questa questione, si vorranno dare allo Stato monumenti che lo Stato non vorrà, e se ne contrasteranno altri che esso reclamerebbe. Oltre all'ingente spesa, è precisamente quello che si voleva evitare.

Ma perchè lo Stato potesse esercitare il più liberamente il suo ufficio, sono state introdotte nella legge molte altre disposizioni. Ci è un articolo che dichiara che i monumenti che il Governo considera di interesse nazionale li possa assumere a suo intendimento.

Io prego l'onorevole Amari a dileguare ogni apprensione, che, si assicuri pure, non è fondata, perchè davvero con tali disposizioni di legge non si ebbe altra intenzione che quella di offrire allo Stato un mezzo facile, pronto e alla mano per provvedere alla conservazione e custodia dei monumenti. Ed infatti, come io accennava poco fa, ogni volta che lo Stato per l'interesse pubblico mette speciale importanza ad un monumento, lo Stato può sempre valersi della facoltà che gli viene dall'articolo 9° di questo progetto di legge, ed assumerne la cura e la custodia.

L'onorevole Ministro non accetta neppur esso questo emendamento; e se egli insiste nel suo pensiero, l'Ufficio Centrale è disposto ad arrendersi, per due ragioni. La prima si è che il regime rappresentativo vive di transazioni. È d'uopo che le idee facciano la loro strada, e questa si farà per la necessità generale, e più speciale per questo soggetto, di decentramento nell'amministrazione della cosa pubblica. Non si può pretendere di farla trionfare alla prima enunciazione, ed anche perchè è stata tale e tanta la cortesia con cui l'onorevole Ministro accolse le altre modificazioni introdotte dall'Ufficio Centrale, che par men grave se all'Ufficio Centrale, da me opportunamente consultato, si offre occasione di poter aderire alle proposte sue. Debbo però aggiungere che io ritengo fermamente che la conseguenza della disposizione di legge voluta dall'onorevole Ministro, farà che

un gran numero di monumenti reclamati dal Governo non saranno custoditi per mancanza di mezzi, mentre le amministrazioni locali non vi vorranno provvedere, perchè non vi sarà una disposizione di legge che ve le obblighi; cosicchè si verificherà anche per l'avvenire sovente il fatto, tanto giustamente deplorato dall'onorevole Senatore Pepoli, di monumenti preziosi ed insigni in completo stato di abbandono.

Fatte queste dichiarazioni e spiegato così chiaramente il concetto dell'Ufficio Centrale, dichiarato a nome dell'Ufficio, che se l'onorevole Ministro insiste nella piccola rettificazione che mi ha comunicata, noi non vi faremo ulteriore opposizione, quantunque persista in noi un grave dubbio che per essa non si renda un buon servizio nè al Governo, nè al paese.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Amari.

Senatore AMARI. All'onorevole Relatore debbo rispondere in primo luogo che la parola *sospetto* l'ha pronunciata lui per la prima volta. Io ho parlato senza nessun sospetto, ma poichè l'onorevole Relatore vi accenna, io mi metto in guardia, e concepisco davvero anch'io dei sospetti.

Il sospetto mio è che per troncane delle questioni si sia voluto in certo modo decidere la questione della proprietà dei monumenti e si abbia voluto farla sdruciolare, come avviene sovente in molti casi, in grembo a chi assume la custodia.

L'onorevole Senatore Vitelleschi ha detto: io voglio fare un regalo al Governo, voglio liberarlo da questa spesa e addossarla ai Comuni.

Ora, io gli rispondo: questa spesa è grave, o non è grave? Se è grave, conviene por mente che nessuno dei nostri Comuni si trova in condizioni floride abbastanza da poterla facilmente sopportare. Volete voi gettare addosso ai Comuni una spesa grave, e credete che le rappresentanze comunali se la metteranno addosso senza pensarci? Non è egli da credere piuttosto che, valendosi dell'articolo che segue, non domandino allo Stato che li aiuti per esercitare questa custodia, perchè quell'altro articolo apre bene la strada a simili pretensioni?

I Comuni, esercitando la custodia, farebbero da padroni, con poco o punto disagio loro, ricorrendo sempre al Governo, perchè loro desse i mezzi di sopperire a cosiffatta spesa, che non si mancherebbe di esagerare.

Io credo che per alleviare lo Stato questo provvedimento di legge sarebbe assolutamente nullo, o non porterebbe che pochissimi vantaggi; e all'incontro io credo che, quando il Comune sarebbe dichiarato custode dei monumenti, e con ciò il Ministero, l'autorità centrale, ne sarebbe disimpegnata, allora ne avverrebbe, se non nei centri di grande importanza, ma in alcuni dei moltissimi altri, il deperimento e l'abbandono di quei monumenti che noi vogliamo conservare.

Io perciò insisto nella mia proposta.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. A me duole che l'Ufficio Centrale abbandoni il suo concetto perchè io lo credo immensamente pratico. Io temo che se noi lasceremo interamente allo Stato la tutela e la conservazione dei monumenti di arte, noi raggiungeremo precisamente il fine opposto a quello che ci proponiamo.

Noi moltiplicheremo gli ostacoli, diminuirò la speranza che abbiamo tutti di vederne assicurata la conservazione.

I Municipi hanno, più che qualunque altro ente, un interesse a conservarli, a custodirli, a difenderli: essi ne sono per una doppia ragione i naturali tutori.

Io ho molta fede nel sentimento nazionale del mio paese. E ben diceva l'onor. Vitelleschi, quando affermava che molti Municipi, piccoli e grandi, hanno fatto dei cospicui sacrifici per restaurare e migliorare gli edifizii artistici che si trovavano nella loro giurisdizione; e credo che niuno vorrà al certo negare questo onorevole fatto. Ma, oltre del sentimento nazionale, mi permetta l'onor. Amari di fargli osservare che vi è anche un sentimento d'interesse materiale che interessa molto più il Comune che lo Stato; vi sono alcuni Comuni che vivono di essi; vi sono dei paesi perduti e nelle Alpi e nelle valli remote i quali sono visitati unicamente perchè hanno la fortuna e la gloria di possedere dei monumenti. Parmi quindi evidente che l'ente più interessato a conservarli materialmente, sia il Municipio dove essi si trovano. Ora, io dubito assai che lo Stato, commosso dalle passioni politiche, che ha tutte le grandi questioni da invigilare, il quale deve fare tutto, e molte volte invece di far tutto fa molto poco, io dubito, dico, che lo Stato abbia

in se medesimo lo stimolo necessario a mantenere tutti i patri e gloriosi monumenti, che, come diceva benissimo l'onorevole Vitelleschi, sono infiniti, e sono sparsi per tutte le terre italiane; e giova pure il dirlo per nostra gran gloria, non vi è certo nessuna Nazione che possa vantare tanti splendidi monumenti, quanti ne vanta l'Italia.

Crede proprio l'onor. Massarani che il Parlamento, che lotta ogni giorno contro le eventuali necessità di aumentare le imposte che gravitano le materie alimentari e tutti gli altri oggetti che nei paesi civili sono esonerati, crede proprio che il Parlamento voterebbe i fondi necessari per restaurare tutte quelle grandi rovine gloriose che egli loquemente annoverava? Io ne dubito grandemente. Io credo fermamente che il povero Ministro dell'Istruzione Pubblica, dovrebbe quotidianamente lottare in seno al Consiglio dei Ministri e specialmente col Ministro delle Finanze, che alle sue calde domande risponderebbe esser necessario pensare a far delle economie, non delle maggiori spese. Io, confesso, sono sgomentato da quanto disse l'onor. Senatore Torelli nel suo eloquente discorso. Egli vi parlava della necessità e dell'urgenza di disotterrare un numero infinito di città sepolte. Ora, se andassimo per quella via, noi aumenteremmo considerevolmente le spese; ed io credo ciò poco opportuno, imperocchè noi per recar giovamento alla scienza, reheremmo intanto un grande danno all'economia generale della nazione.

Quindi io insisto vivamente perchè le modificazioni dell'onor. Ministro siano così tenui da non alterare il senso di questo articolo, e non mutare radicalmente il concetto della Commissione; concetto al quale io dichiaro di associarmi pienamente.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Domando scusa al Senato se insisto nella mia opinione, ma sembrami che qui la questione si riduca ad apprezzare lo zelo che possiamo supporre nei Comuni o almeno nella gran parte de' Comuni, nei cui territori sono de' monumenti. Certamente su questo punto l'onorevole Pepoli non potrà persuader me, nè io l'onorevole Pepoli. Egli crede che presso la maggior parte de' Comuni vi sia un tesoro di zelo per la conservazione dei monumenti e che

i corpi municipali siano disposti a posporre alle spese per la conservazione dei monumenti, delle antichità, quelle più utili all'interesse materiale dei Comuni.

Io confesso che non partecipo a questa persuasione. Dall'altro canto dobbiamo ricordare che non manca un ordine di funzionari i quali non costano nulla e sono deputati dal Ministero alla conservazione o alla vigilanza delle antichità.

Il primo progetto di legge presentato al Senato aveva un titolo a bella posta sull'ordinamento delle Commissioni conservatrici, e il Ministero, aveudone facoltà, non ha aspettata la discussione della legge per mettere in opera quest'ordine di Commissioni.

Il Ministro ne ha nominato in tutte le provincie, e credo che in qualche luogo vi siano ancora degli incaricati particolari. Se già il Governo ha messo in opera questo mezzo, ed ha ordinato Commissioni che esercitino la loro vigilanza, perchè confonder le loro attribuzioni con quelle che avrebbero i Comuni, perchè far venire in una collisione continua gli incaricati governativi e i comunali? D'altronde, io dico, non se n'avrebbe, secondo me, alcun vantaggio: il Governo centrale s'addormenterebbe con la fiducia che le autorità municipali provvedessero ad ogni cosa.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io dubito che non ci siamo intesi bene.

Ringrazio il Relatore dell'aderire che fa al mio emendamento, ma l'aver esso significato che il Ministero rinuncia a cose che l'Ufficio Centrale gli donava, mi conferma in questo che io ho la disgrazia di non essermi spiegato bene. Dubito anche che in generale gli oratori che hanno parlato, non abbiano veduto chiaramente, come non vedo io, quello che di vantaggioso allo Stato qui sia proposto. Che cosa ha voluto la Commissione? che le Provincie ed i Comuni, e specialmente i Comuni, custodissero i monumenti; quali sono i monumenti che devono custodire? Sono i monumenti che proprietario non hanno. Difatti l'onorevole Relatore accennava a casi, che numerosi essere diceva, nei quali restasse dubbio o indeciso chi fosse il proprietario.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

Così, supponendo che la proprietà di una chiesa o di una cappella per le nostre leggi di soppressione o di conversione rimanesse in questione tra un Comune, o altra persona civile o morale, ed il Demanio, si avrebbe ad ogni modo avuto sottomano chi avrebbe custodito, intanto che la controversia fosse levata di mezzo.

Ma, ammesso che sia questo stato di cose, l'articolo di legge fa cessare le questioni? Non le cesserebbe, si seguirebbe a disputare della proprietà tra il Comune ed il Demanio e ragionevolmente si deve credere che una seconda causa di piato sarebbe l'assunzione di una custodia che sulla proprietà non si fonda.

Domandandoci ben conto degli effetti di questa prescrizione, in primo luogo si ha a vedere se è possibile che monumenti tanto incerti intorno al loro possessore, possano essere di tale dignità che giovi accollarne subito la custodia ai Comuni contro il grave pericolo che questo debito non favorisca in molti luoghi una illegittima intromissione loro nella privata proprietà.

Ci è qui una qualche cosa così vaga ed indefinita che è in gran parte la ragione dell'opposizione che l'articolo incontra e degli emendamenti che vi si vogliono introdurre. Restando indefinito quali siano i monumenti la custodia de' quali sia obbligatoria pel Comune anche sussidiato dalla Provincia, ed essendo d'altra parte difficile chiarire il pensiero della Giunta, natural cosa è che si sospetti che l'azione del Comune non si possa estendere sopra tutti i monumenti. Imperocchè a fare questo tentativo, basterà che un qualunque altro proprietario si accusi di mala custodia.

E dove s'intendesse davvero provvedere ai soli monumenti che padrone non hanno, siccome questi non possono essere campati in aria, ma debbono sorgere in qualche luogo e occupano un qualche spazio, e ogni spazio sulla terra nostra ha chi vi vanta sopra dei diritti, il custode straniero che entri in quello, parrà un usurpatore, nè potrà il più delle volte esercitare il suo ufficio senza dovere prima sostenere una lite.

La intenzione lodevolissima dell'Ufficio, che nulla deperisca per inerzia e manco di custodia, non parmi bene sia inserita nell'articolo 1° il quale vuole richiamare questo principio solo che il proprietario ha debito di custodire, e stabilire nello Stato il diritto di vegliare a che questo dovere sia compito.

Or, come in appresso si fa ragione alle condizioni di quei proprietari pei quali un tale obbligo di conservare e di mantenere potrebbe riuscire incomportabile, così in appresso si deve cercare di arrecare loro degli aiuti, ed eziandio di surrogare loro chi basti all'uopo.

A quest'ordine d'idee e di provvedimenti, non solo volentieri, ma necessariamente io mi adatto. Se tutto e solo dello Stato fosse il debito di venire in aiuto all'impotenza del proprietario, sia col mantenere esso il monumento non suo, sia coll'espropriarlo a sue spese, io sento che a lui s'imporrebbe un carico da sgomentare.

Quando un tale debito fosse ad esso addossato per legge, senza conforto di altri aiuti, enti morali e privati, vedendo in esso il custode e il riparatore, non finirebbero dalle domande, nè finirebbero le critiche mai contro il Governo, perchè sia trascurato e negligente.

La tendenza, che già è gravissima, di domandare al Governo che questa cosa faccia, che quell'altra mantenga, sanzionata ora o confortata da una nuova e fresca legge che obbliga lo Stato a custodire, e le esigenze crescerebbero a segno tale che per qualche anno un Bilancio, molto più prospero che questo non sia, sarebbe assolutamente insufficiente. Io ho domandato che il primo articolo non confonda due cose che debbono essere disgiunte, ma nel primo articolo sia affermato nettamente questo: che il proprietario custodisce; perciò io accetto, se l'Ufficio Centrale consente alla mia domanda, accetto l'articolo del controprogetto, di preferenza che l'articolo stesso ministeriale; imperocchè in quello sia netta la dichiarazione della custodia. Il secondo comma dell'articolo 1, obbliga in qualche modo anche i privati, dei quali non era chiaro il discorso nell'art. 1 del progetto ministeriale.

Ma, levando di lì l'obbligo della custodia ai Comuni ed alle Provincie, per quello di cui essi non sono proprietari, io torno ad insistere perchè nell'articolo 4°, che mi pare la sede opportuna, si accresca il numero di quelli che possano intervenire a sussidiare quei proprietari che per la loro fortuna non possono custodire.

Il dire che l'Ufficio Centrale vuol dare al Governo dei custodi bell'e preparati nei Comuni e nelle Provincie, obbliga il Governo a

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

rendere grazie dell'intenzione, ma a domandare ad un tempo se ne ha proprio bisogno. Se voi mi obbligate i proprietari a custodire i loro oggetti, io non ho bisogno che mi cerchiate un altro custode, il quale non ha nulla che fare; e illegittimo mi pare il suo intromettersi nella custodia, che di debito debbe esercitare il proprietario. Se invece mi dite: «allorquando il proprietario non basta a questo ufficio, come si creò nel Governo una facoltà di sussidiare, così vogliamo aggiungere degli altri sussidiatori al Governo, » voi fate cosa opportuna ed equa.

Discorrendo dei rapporti dei Comuni e delle Provincie verso gli oggetti di questa legge, senza avere o la fede di coloro i quali ad essi danno merito delle tendenze vivissime a mantenere le glorie che sono nel loro recinto, o senza sottoscrivere ai dubbi di quegli altri, i quali trovano che questi Comuni molto sono solleciti a domandare che il Governo faccia, ma non hanno eguale sollecitudine a fare essi e neanche a concorrere col Governo, niuno vorrà negare che una specie d'interesse, e quindi di obbligazione, non vi sia per questi corpi morali di associarsi al Governo per conservare ai cultori del bello e all'Italia questo nostro patrimonio artistico.

Ed in effetto questo è giustissimo. Se le opere d'arte, se i monumenti hanno una qualche virtù generale onde si esalta l'animo di tutta la Nazione. l'hanno poi potente e particolare per quegli uomini, i quali ogni giorno li hanno sotto gli occhi, vivono ad essi in mezzo, anche inconsci s'imbevono dello spirito loro.

Chi vive nel Comune e nel Comune può ogni giorno mirare queste gloriose creazioni, davvero se la rappresentazione del bello ha qualche virtù che educa, esso è il primo a sentire questi benefici effetti; e qualche cosa di degno nel carattere, e qualche cosa di alto nel sentimento, e qualche cosa eziandio di quella nobile alterezza di un paese che sa di possedere, di aver fatto cose grandi, rimane nelle generazioni le quali si succedono. *(Bene!)* x

Quindi il richiedere che concorrano nella spesa necessaria per perpetuarsi coloro i quali questi benefici intellettuali e morali ricevono di preferenza, è cosa giusta, come è cosa giusta dire alla nazione che mantenga le glorie sue.

L'onor. Pepoli ha aggiunto altre ragioni. Egli ha detto: questi monumenti sono eziandio utili a certe località, perchè alcuni Comuni sarebbero dimenticati, niuno gli andrebbe a visitare. I loro nomi sarebbero più o meno scritti nelle carte geografiche, ma i viaggiatori non ne cercherebbero le strade, se quei luoghi non fossero abbelliti dallo splendore di qualche opera d'arte che rimane.

Ora, tutto questo è un vero vantaggio materiale, e sebbene non si possa produrre in cifre nè computare per lire quale sia il guadagno che annualmente gl'italiani ricavano dai loro monumenti, tuttavia il Senato può ritenere questo essere rilevante. In certe stagioni le vie di molte delle nostre città sono percorse da notevole numero di forestieri, i quali si recano in mezzo a noi per respirare in qualche modo e per qualche momento quell'aria antica che pare tuttavia si aggiri intorno ai monumenti nostri.

Qui convengono gli amici e gli studiosi delle molteplici manifestazioni del bello, o vogliansi nei giorni del ritorno nelle patrie loro preparare il conforto di memorie gradite, o acquistare nuovi ammaestramenti del bello, leggere una riga del passato della nostra e di altre nazioni.

Ora, tutto questo movimento non può avvenire senza reale guadagno della nazione in generale e in particolare di quelle città che ospitano tutti questi viaggiatori; le quali congiungendo al beneficio intellettuale che di sopra abbiamo detto, quest'altro materiale e che molti sentono di più, non troveranno ingiusto che loro si chiegga un concorso nella spesa dalla quale esse ritraggono guadagno.

Concedere dunque al proprietario, che non può conservare i monumenti, il concorso del Comune, della Provincia e del Governo, mi pare cosa immensamente legittima; quindi io, ben lungi dal rifiutarlo, domando questo concorso.

E già nelle povere parole che l'altro giorno ho fatte, io ho dichiarato che aveva temuto che si volesse mettere tutto sulle spalle del Governo, e che sarebbe stato un peso superiore alle forze degli omeri suoi e non giusto.

Ma la sede del concetto dell'Ufficio Centrale e mio è nell'articolo 4°, in quanto si intende che Comuni e Provincie custodiscano là dove il proprietario non può custodire.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

Gli uomini illustri per la scienza del diritto che seggono in quest'aula possono dire se sia possibile che nel caso che due si disputino il possesso di una cosa, questa non debba essere guardata da nessuno, da nessuno difesa.

A me, ignaro delle leggi, non pare che ciò possa avvenire. Ma dove io fossi in errore non mancherà modo di provvedere all'eccezionalità del caso con qualche disposizione che meglio troverà il suo luogo nel seguito della legge, che non qui nell'articolo 1° dove non può essere considerato che uno stato generale e preciso.

Io sono di avviso che il caso sia molto raro.

So che vi sono monumenti assai desiderati; i Comuni vorrebbero aver essi monumenti che tiene lo Stato, lo Stato vorrebbe avere dei monumenti che sono custoditi dai Comuni; ma io non so che, intanto che questi due desideri si contrastano, non so, dico, che questi monumenti siano abbandonati.

Ma poichè l'Ufficio Centrale in definitiva accetta la soppressione delle parole: *col concorso delle, e nella circoscrizione dei quali si trovano*, io lo ringrazio, e l'articolo resta redatto così:

« È affidata ai Comuni, alle Provincie, al Demanio e agli enti morali, ecc. »

Veda poi il Senato e l'Ufficio suo se il dire Comuni e Provincie ed enti morali non sia locuzione superflua o viziosa; giacchè enti morali siano eziandio i Comuni e le Provincie. Perlocchè l'ultima denominazione potrebbe comprendere tutti quelli che non sono proprietari privati. Ma quale sia la deliberazione, non può avere un qualunque effetto sopra la legge.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io non prolungherò più questa questione perchè il tempo del Senato è prezioso, e dappoichè l'Ufficio Centrale accetta l'emendamento proposto dall'onorevole signor Ministro, sarebbe tedioso ed inutile il continuarne la discussione.

Mi permetterà però il Senato che io dica alcuna parola a chiarimento, dirò quasi, a discarico della proposta dell'Ufficio Centrale.

L'onorevole signor Ministro ha detto: ogni monumento ha un padrone, dunque ci è il suo custode: ci sarà qualche caso litigioso, ma, ec-

cettuati questi, agli altri si è provveduto togliendo le parole in discussione.

Io lo diceva poco fa, vi è una infinita quantità di monumenti dei quali sarebbe assai difficile assegnare il proprietario. Sono dei proprietari del suolo? gli avvocati dello Stato non lo ammettono; sono dello Stato? i proprietari del suolo lo contestano; le Provincie e i Comuni in un caso rivendicano proprietà contestate, in un altro abbandonano proprietà che ad essi si vogliono attribuire. Non basta che nella mente dell'on. Ministro paia che ogni monumento abbia un padrone; bisogna poter applicare ai fatti questo concetto, e ciò non si fa che per via dei Tribunali.

Ora, dove sono i custodi di tutti questi monumenti che avranno bene un padrone, ma che ne han sovente o troppi o nessuno? L'onorevole Amari diceva: ci sono le Commissioni conservatrici. Ma cosa faranno queste Commissioni se loro non si forniscono i mezzi?

Senatore AMARI. Han fatto niente.

PRESIDENTE. Prego il Senatore Amari di non interrompere.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Obbiettava l'on. Amari l'onere che s'impone ai Comuni, ma sopra il gran numero dei Comuni italiani, meno pochissimi ai quali è provveduto con altri articoli di questa legge, gli altri si troveranno ad avere ciascuno poche cose d'arte a curare. Ora, ogni Comune ha generalmente un personale per i servizi, e se vi sarà nel suo territorio un sepolcreto o gli avanzi di un tempio, quel personale potrà unire anche questo servizio agli altri.

Temete che essi non lo facciano? vi sono i mezzi nella legge per costringerli a farlo.

Voi non volete di questo sistema? ebbene, rimarrà nelle braccia del Governo una quantità di monumenti, ed avrete la soddisfazione di dire che sono suoi; ma questo non farà sì che siano curati, perchè non avete i mezzi per farlo.

Voi sembrate in questa occasione non preoccuparvi che dei grandi monumenti, per i quali i dubbi sollevati dall'onorevole Senatore Amari potrebbero avere un qualche valore; ma non sono i grandi monumenti che abbisognano della custodia, perchè questi, in massima parte, già l'hanno; sono i piccoli per i quali, mentre il carico ai singoli Comuni è insensibile, preso

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

in complesso, diviene insopportabile al Governo.

Ho detto le ragioni perchè l'Ufficio Centrale accettava la modificazione richiesta dall'onorevole Ministro. Ma, se il Ministro voleva poi ritornare all'antico concetto, come mi è parso abbia accennato, quello che era nel primitivo progetto, che, cioè, mentre i Comuni e le Province non hanno la custodia e la responsabilità dei monumenti, si possono eventualmente e a volontà del Governo obbligare a sopportarne il carico, io mi vi opporrei a nome dell'Ufficio Centrale. Si può comprendere un sistema complesso dove siano compensati oneri ed onori; dove ciascuno risponda di quel che gli tocca. È una posizione netta e chiara per tutti.

Ma, se si vuol tornare al sistema della proprietà bisogna adottarlo francamente. È il Governo che è proprietario? sarà, questo non lo discuto; ma dappoichè il proprietario vuole insistere per custodirlo lui, sta bene; ma quel che non sarebbe giusto sarebbe il disposto al quale ho accennato. Secondo quella disposizione, quando il Governo credeva un monumento in pericolo, lo faceva riparare a spese del Comune. Ma, e perchè? Se il monumento è vostro fatela voi la spesa. Io non so neppure se quella disposizione accettata avrebbe valso giuridicamente contro i Comuni riluttanti; dappoichè la legge non può sancire l'arbitrio a danno dell'uno piuttosto che dell'altro, ma deve essere uguale per tutti.

Dette queste brevi parole per chiarire il pensiero dell'Ufficio Centrale, ecco le modificazioni che propone il signor Ministro. Mi resta soltanto a fare osservare che si era detto: « *i Comuni con concorso delle Province* » perchè ci può essere il caso in cui un Comune non si trovi in condizione di provvedere alla custodia e conservazione dei suoi monumenti, ed allora è la Provincia che vedrà se le convenga intervenire. E quindi io credo che sarebbe più corretto di lasciare l'articolo come sta, togliendo le parole: « *nella circoscrizione dei quali si trovano* »; ma del resto quella dizione non porta grave differenza, e non può implicare grandi questioni, ora particolarmente che l'ingerenza dei Comuni è ristretta.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola per proporre un emendamento.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Desidererei sentire prima quest'emendamento.

PRESIDENTE. Allora ha la parola l'onor. Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Io accetterei la proposta dell'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica che suona in questi termini: « La custodia e la conservazione dei monumenti è affidata ai comuni, alle provincie, al demanio ed agli enti morali, quando e secondo che loro appartengono, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica e delle autorità a questo effetto costituite ». Io propongo invece che l'ultimo comma dica: *per mezzo delle autorità comunali e provinciali a quest'effetto delegate*. Dico questo, perchè, confesso, sono molto nemico della burocrazia, e temo molto ogni accentramento amministrativo in Roma. Io credo che dal Governo centrale si possa molto male invigilare i monumenti e far rispettare le singole disposizioni di questa legge, che ha delle sanzioni penali complicatissime, e quindi ha necessità per non rimanere una lettera morta di una minuta, di una locale, di una quotidiana sorveglianza. Ben disse il Relatore dell'Ufficio Centrale, che questa vigilanza ai comuni può costare molto meno che al Governo, perchè le guardie comunali, rurali e cittadine, possono esercitarla senza aumento per essi di spesa. La custodia e sorveglianza dei monumenti, affidata in questo modo ai comuni ed alle provincie, riuscirà molto più efficace e molto meno costosa che al Governo.

L'emendamento che io propongo è dunque, a mio avviso, molto pratico e tale che risolve in parte i dubbi dell'onorevole Senatore Vitelleschi.

« Mi riassumo: io propongo di sostituire alle parole « *alle autorità a quest'effetto costituite*, » queste altre: « *l'autorità comunale e provinciale a quest'effetto delegate*. » Io dichiaro pure che, se l'onorevole Ministro non accetta la mia proposta, io non intendo insistere. »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io incomincerò dall'emendamento dell'onorevole Senatore Pepoli: anzitutto la ringrazio, onorevole Pepoli, per la deferenza che ella mi vuole usare, ma credo che il suo emendamento non

potrà essere accettato né dal Ministro né dalla Commissione.

Quello che muove la Commissione è un concetto tutto diverso dal suo. La Commissione ha posto moltissima cura nel distinguere bene queste due parole che suonano due cose ben diverse.

La custodia è l'atto materiale di uomini i quali stanno là e riparano. La vigilanza è l'atto intellettuale per cui appunto queste riparazioni si domandano dai custodi.

Questo almeno parmi sia il concetto che ha mosso la Commissione.

Ora, stando così le cose, è evidente che io non posso accettare il proposto emendamento.

Degli incomodi del Governo centrale io ho la stessa opinione che può avere l'onorevole Pepoli, e che egli ha oggi espressa, anzi dirò di più che li sento, e soggiungerò che niuno più di me è alieno dal voler mettere le mani nelle cose altrui, e di questo sia prova che la stessa Direzione centrale Archeologica va rimettendo alquanto di quell'azione unica e centralizzatrice che a principio parve dovesse esercitare.

In questo breve periodo ha costituito due Commissariati in quelle due regioni le quali più parvero ricche di monumenti già trovati, o che vi sia speranza che si abbiano a trovare (Toscana, Marche ed Emilia).

Unico dev'essere il pensiero e l'indirizzo, perchè la testa non si frazioni né si divide, ma i modi coi quali si vede e si osserva quello che occorre fare, e gli istromenti i quali si mettono in opera, debbono essere quanto più possibile accostati alle cose.

Ora, detto questo, che pur dovrebbe rassicurare un poco l'onorevole Senatore Pepoli, io potrei pregarlo di osservare oziandio l'organismo delle Commissioni provinciali, le quali hanno una larghissima facoltà d'iniziativa.

Se qualche cosa fosse a deplorarsi, sarebbe questa, che la scelta di questi uomini non torna la più facile, comechè ben si conosca quale sia lo stato degli studi archeologici ed artistici nel paese nostro; del resto, ben felice il Ministero, felice non per sé ma nell'interesse dell'arte, se tutte le volte che trattasi di costituire siffatte Commissioni, si trovassero molti di tali uomini giustamente riputati nel paese, i quali volontariamente consacrano a questi

studi una grandissima parte delle loro fatiche o del loro tempo.

E a dire quello che facciano mi verrà occasione, allorquando si discorrerà dei cataloghi. Dunque le Commissioni sono un elemento, un organismo decentratore, il quale chiama l'attenzione del Governo sopra le cose degne di essere notate in quella sfera entro cui si esercita la sua azione.

Dirò una parola sola intorno alle cose osservate dall'onorevole Relatore, e spero che questa osservazione che io faccio, chiarisca le ragioni dell'obbiezione mia alla redazione.

Esso ha detto: volete dunque risuscitare questa questione di proprietà fra il Governo e i privati? E sia; a me ne duole, ma non si la potrà impedire: imperocchè nel non volere quella custodia generale delle Provincie e dei Comuni, volete di necessità tale litigio, perchè sulla faccia del Regno vi sono sparsi ruderi e monumenti più o meno importanti, i quali sono senza padrone.

Io resto nel dubbio che questi ruderi e questi monumenti più o meno importanti siano senza padrone, perchè se un rudere sorge nella campagna romana, sorge in mezzo a un fondo che io non credo sia libero; e come noi diamo il diritto e il dovere della custodia al proprietario del fondo, mi pare che il proprietario del monumento sia chi è padrone del fondo dove si trova il monumento, cosicchè avendo noi il proprietario, abbiamo altresì la custodia, secondo l'articolo 1° dell'Ufficio Centrale.

La redazione di questo primo articolo non era riuscita chiara a parecchi. Bene si comprendeva cosa si volesse quando si dava l'obbligo della custodia de' monumenti in qualunque modo posseduti, al Demanio ed agli enti morali; sorgevano dubbiezze quando la custodia si addossava ai Comuni col concorso delle Provincie pel solo titolo di trovarsi i medesimi nel territorio comunale.

Di qui proveniva il timore mio, che dove non fosse stata chiarita l'intenzione dell'Ufficio Centrale, e dove la cortesia sua non permettesse determinarla in questa legge in maniera meno larga se vuolsi, ma più precisa, non fossèro per sorgere questioni forse in maggior numero che non siano per avventura quelle che si vollero evitare.

La Commissione vuole che in quei monumenti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 26 NOVEMBRE 1877

ne' quali resta ignoto quale sia il proprietario vero dell'opera di arte la quale si rivela per la prima volta, la sorte di questa non rimanesse abbandonata al caso; vuole eziandio che quando si disputa tra due o più, a quale di loro appartenesse propriamente l'opera, questa non rimanga senza custode, e vi assegnò il Municipio.

L'intenzione è degna degli egregi Senatori; ma la custodia assunta dal Comune non parrà una nuova offesa a colui che si dice proprietario dell'oggetto in contesa e che in qualche modo fu ritrovato in un fondo che è suo?

Quanto poi ad accettare la massima che i Comuni possano invocare il concorso delle Province, se di cosa libera si tratti, che può essere domandata e disdetta, non rifiuto, quando in specie la proprietà dell'oggetto chiaramente appartiene al Comune.

All'osservazione poi dell'on. Relatore che spesso la proprietà del monumento è indivisa tra la Provincia e il Comune, non solo io non ho nulla da opporre, ma credo che in altro modo non potrebbe procedere la cosa; cosicchè quelle parole: *col concorso della Provincia* io le accetto, ma solo in questo senso, quando cioè esse includano la facoltà, che in ogni modo non può essere negata al Comune, di domandare il concorso della Provincia. In questo senso io non faccio alcuna difficoltà a che le suddette parole siano mantenute nell'articolo.

Senatore AMARI. Domando la parola per fare una proposta.

PRESIDENTE. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI. S'io non m'inganno, l'Ufficio Centrale ed il Ministro non sono lontani dall'intendersi, ed è da temere che improvvisando qui l'articolo, non si riesca a cogliere la più precisa espressione che si deve usare; perciò proporrei che si rimandasse l'articolo all'Ufficio

Centrale il quale, d'accordo col signor Ministro, lo modifichi. E giacchè siamo al fine della seduta, credo che questo non porterebbe alcuna interruzione o ritardo; ma, lo ripeto, bisogna ben ponderare le parole da inserirsi in quest'articolo primo e metterle in relazione cogli articoli successivi, i quali in effetto lo modificano.

PRESIDENTE. Il Relatore dell'Ufficio Centrale ha la parola su questa proposta.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Veramente, al punto al quale si trova la discussione, io credo che non ci sarà gran difficoltà ad intendersi tra il Ministro e l'Ufficio Centrale. Questa questione era preveduta e si era già della medesima tenuta parola, e quindi la formola proposta non è improvvisata.

Se credono però che, vista l'ora tarda, si debba sospendere la seduta piuttosto adesso che dopo che l'articolo sia votato, io mi rimetto a quello che crederà di decidere il Senato, e così si potrà anche ritornare su questa formola e rimettere a domani la votazione dell'articolo.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro fa opposizione a questa proposta?

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non faccio opposizione; il Senato delibererà.

PRESIDENTE. Il Senato ha sentito che il Senatore Amari propone, e l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro non fanno difficoltà, che si sospenda la discussione e si rinvii quest'articolo all'Ufficio Centrale per le modificazioni che occorrono.

Non essendovi opposizione, questa proposta si intende approvata.

L'ordine del giorno per domani è il seguito della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è levata (ore 5 1/2).

## LXXIII.

## TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Vice-Presidente DURANDO.

**SOMMARIO.** — *Congedo — Comunicazione di un telegramma del Sindaco di Firenze pervenuto alla Presidenza intorno alla salute del generale Lamarmora — Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'Arte e di Archeologia — Nuova redazione dell'articolo 1, accettata dal Ministro della Pubblica Istruzione e sua proposta di aggiunta accolta dall'Ufficio Centrale — Avvertenza del Senatore Cavallini — Emendamento del Senatore Fiorelli alla proposta del Ministro e subemendamento del Senatore Vitelleschi, Relatore — Avvertenza del Ministro e del Senatore Amari — Approvazione della prima parte del 1° comma dell'articolo 1. — Nuovo emendamento proposto dal Relatore alla seconda parte del 1°, comma e ritiro degli altri emendamenti — Varianti proposte all'emendamento — Approvazione della seconda parte del primo comma dell'articolo — Considerazioni e proposta del Senatore Di Giovanni al secondo comma dell'articolo primo, oppugnate dal Relatore, Senatore Vitelleschi — Spiegazione chiesta dal Senatore Berteau cui rispondono il Relatore e il Ministro — Approvazione del secondo comma e dell'intero articolo — Emendamento proposto dal Senatore Di Giovanni all'articolo secondo, combattuto dal Relatore e dal Senatore Pepoli G. — Avvertenza del Senatore Amari — Presentazione di un Progetto di legge — Dichiarazione chiesta dal Ministro ed accordata dal Relatore — Ritiro dell'emendamento del Senatore Di Giovanni — Considerazioni e proposta del Senatore Lauzi non accettata dal Relatore — Approvazione dell'articolo secondo — Considerazioni del Senatore Pepoli G. sull'articolo terzo — Rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale, proposto dal Relatore e appoggiato dal Senatore Curacciolo di Bella — Dichiarazioni del Ministro — Rinvio dell'articolo — Osservazioni sull'articolo 4. dei Senatori Di Giovanni e Pepoli G., cui rispondono il Relatore e il Ministro — Repliche del Senatore Pepoli G., e del Relatore — Contro-replica del Ministro e sua proposta di rinvio dell'articolo per nuovo esame all'Ufficio Centrale — Osservazioni del Senatore Amari — Rinvio dell'articolo 4. — Osservazioni del Senatore Amari e proposta del Senatore Berteau di rinvio dell'articolo 5. all'Ufficio Centrale, accettata dal Relatore — Osservazioni del Senatore Berteau — Il rinvio è approvato.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domanda un congedo di 15 giorni per motivi d'Ufficio il Senatore Camuzzoni, che gli viene dal Senato accordato.

**Comunicazioni della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** Do lettura al Senato del telegramma ricevuto dall'onor. Sindaco di Firenze, in

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

conformità del voto espresso ieri dal Senato.

« Continua miglioramento stato malattia illustre generale La Marmora. Perdura sofferenza dolori spalle, progressivo miglioramento malattia vescica. Passate notte e giornata tranquille. »

*Il Sindaco*  
PERUZZI.

**Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del Progetto di legge, per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

Credo che l'Ufficio Centrale avrà preparato la nuova redazione dell'articolo statogli rinviato nella seduta di ieri.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La nuova redazione proposta dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione ed accettata dall'Ufficio Centrale, consiste nel togliere le parole: *col concorso delle Provincie nella circoscrizione dei quali si trovano*; per cui la dizione resterebbe così: « è affidata ai Comuni ed alle Provincie, al Demanio ed agli altri Enti morali quando e secondo che loro appartengono. »

PRESIDENTE. Il signor Ministro ha intesa la variante proposta dall'Ufficio Centrale?

Domando se l'accetta.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Vi acconsento, ma domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Accetto dunque la correzione, la quale fu concordata coll'Ufficio Centrale. Forse converrà una piccola trasposizione, mettendo innanzi *Demanio*, poi *Provincie*, poi *Comuni*, e poi *gli altri enti morali*. Ma tutto questo non può alterare per nulla il valore e l'importanza dell'articolo. Ma quanto al primo comma di questo articolo 1°, il mio Collega, l'onorevole Ministro dell'Interno, mi ha fatto avvertire che, allorquando noi diciamo « delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, » noi veniamo ad estendere la portata della legge non solo sopra quelle cose le quali fino ad ora sono

sottomesse alla vigilanza del Ministro della Pubblica Istruzione, ma eziandio sopra quelle altre che, chiuse negli archivi, dipendono dal Ministro dell'Interno.

Ad evitare adunque che una locuzione di questa natura non finisca per eccitare una specie di conflitto d'attribuzioni tra due Colleghi, mi pare che si potrebbe aggiungere dopo la parola scritte, le seguenti: *non contemplate dall'articolo 4 del decreto 27 maggio 1875*, che è appunto il decreto il quale ordina gli archivi di Stato.

Fatta questa eccezione, allora ciascuno resta nelle sue proprie attribuzioni, e niuna materia è distratta alla naturale vigilanza dei due capi di questi due servizi. Quindi accetto la correzione quale fu concordata coll'Ufficio Centrale, e prego il Senato a voler approvare quest'aggiunta dopo le parole « le memorie in qualsivoglia maniera incise o scritte » *non contemplate dall'articolo 4 del decreto 27 maggio 1875*.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta questo emendamento?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Allora possiamo mettere anche il numero del Decreto che è 2552, serie 2°.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Mi permetta l'onorevole Ministro che io richiami la sua attenzione sopra un inconveniente a cui a mio avviso darebbe luogo la proposta di aggiunta che egli ha fatta.

Noi indirettamente coll'aggiunta proposta dall'onorevole Ministro approveremmo, senza nemmeno averlo sotto gli occhi, un semplice Decreto ministeriale.

Egli è evidente che è sempre in facoltà del Governo di modificare il Decreto medesimo.

Il venir qui a dare una sanzione per semplice incidenza ad un atto del potere esecutivo senza che abbia formato soggetto della benchè menoma discussione, mi pare che non sia molto regolare e potrebbe dar luogo ad inconvenienti.

Io mi sono permesso di sottoporre queste osservazioni all'onorevole signor Ministro, lasciando giudice il Senato della convenienza o meno di adottare quell'aggiunta.

Senatore FIORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore **FIORELLI**. Per ovviare al pericolo al quale si andrebbe incontro, secondo la giusta osservazione dell'onorevole Senatore Cavallini, credo che si potrebbe dire così: memorie incise o scritte, salvo quelle che si conservano negli archivi o salvo le disposizioni rigenti per gli archivi.

**PRESIDENTE**. Favorisca far passare alla Presidenza la formola vera della sua proposta.

Il Senato ha inteso le differenti varianti che sono state proposte. In primo luogo l'Ufficio centrale proporrebbe che a quelle parole: *oggetti insigni per arte, o per antichità*, si aggiungesse: *degli oggetti e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte*; e qui, dopo la parola: *scritte*, vengono due o tre emendamenti.

Il signor Ministro proporrebbe che dopo le parole: *antichità e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte*, si aggiungesse: *non contemplate nel decreto 27 maggio 1875, N. 2552, serie 2*.

Il Senatore Fiorelli vorrebbe invece sostituire queste altre: *che per la loro indole appartengono agli Archivi*.

Il Senatore Vitelleschi preferirebbe un'altra dicitura, proporrebbe cioè di aggiungere dopo le parole *incise o scritte* le seguenti, cioè: *non spettanti all'Archivio dello Stato*.

L'Ufficio centrale proponeva inoltre che in luogo delle parole: *affidate ai Comuni col concorso delle Provincie*, si dicesse: *affidate ai Comuni ed alle Provincie*, e si togliesse quell'inciso: *nella circoscrizione dei quali si trovano*.

Prima di tutto, interrogo il Relatore dell'Ufficio centrale se accetta la proposta del signor Ministro, che aggiungerebbe, cioè, dopo le parole *incise o scritte*, le parole: *non contemplate nel decreto 27 maggio 1875, N. 2552, serie 2*.

Senatore **VITELLESCHI**, Relatore. L'Ufficio Centrale propone l'emendamento che dice: « Non spettanti all'archivio di Stato » perchè ritiene che le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Cavallini siano degne di considerazione. E d'altronde le parole: « Non spettanti all'archivio di Stato » escludono precisamente quel che si vuole escludere. L'Ufficio Centrale trova questo emendamento preferibile anche a quello dell'onorevole Senatore Fiorelli, imperocché

esso lascia la designazione nel vago e perciò non determina abbastanza quali sieno le memorie che si sottraggono all'ingerenza del Ministro dell'Istruzione Pubblica perchè appartengono agli Archivi di Stato.

**PRESIDENTE**. Signor Ministro! Si attiene a questo emendamento o preferisce la sua proposta?

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA**. Io accetto anche questo emendamento. Credo proprio che esso dica quello che intendo dire e non ho nessuna ragione di preferenza. Ma un cortese Senatore stato qui al banco mi ha fatta questa obbiezione: Quando voi dite che queste memorie, in qualunque maniera incise o scritte, appartenenti agli archivi di Stato, vengono sottratte alla prescrizione di questo articolo primo, parrebbe che riguardo a quelle là fossero permesse quelle cose che si proibiscono in questo articolo; e l'osservazione mi colpisce. Quest'osservazione, se non esercita influenza alcuna sull'animo dell'Ufficio Centrale e del Senato, allora io sono indifferente per qualunque ordine di emendamenti. Ma, se quindi può parere che ci resti quasi una specie di dubbio, allora io dovrei fermarmi allo emendamento primo. Certamente, in questo caso, io sento la difficoltà che vi fu mossa dall'onorevole Senatore Cavallini. Ma, mentre egli faceva la ferita, arrecava eziandio il balsamo perchè notava che questa materia sarebbe con una successiva disposizione egualmente cambiata. A questo proposito però l'onorevole Senatore Martinelli mi faceva avvertire come potrebbe sorgere il dubbio che tutte le memorie scritte tolte dal decreto fossero sottratte alle prescrizioni di questa legge. Ora, io domando agli onorevoli membri dell'Ufficio Centrale se credono che il sospetto comunicatomi dall'onorevole Martinelli abbia, sì o no, una ragione di fondamento; nel caso negativo, io accetto l'emendamento: *non spettanti agli archivi di Stato*; ma nello affermativo, allora credo che l'onorevole Ufficio Centrale stimerà più conveniente spiegare la questione in modo più chiaro, sicchè non lasci alcun dubbio.

Senatore **AMARI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE**. Ha la parola.

Senatore **AMARI**. Io credo che veramente, usando

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

l'espressione *appartenenti agli archivi di Stato*, o *spettanti agli archivi di Stato*, si creerebbe un equivoco, perchè si potrebbe intendere di carte che in diritto appartengono all'archivio di Stato e sono uscite dall'archivio per una cagione qualunque, e io preferisco perciò l'emendamento dell'onor. Ministro, il quale taglia tondo ogni difficoltà. Se si volesse, si potrebbe anche meglio usare l'espressione: *spettanti per loro natura agli archivi di Stato*; così non si confonderebbe il fatto col diritto.

PRESIDENTE. Sarebbe un sotto emendamento a quello dell'Ufficio Centrale: « non spettanti agli archivi di Stato ecc. »

Leggo l'emendamento proposto dal sig. Ministro che suona così: « insigni per arte e per antichità o delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte. »

Metterò ai voti questa prima parte dell'articolo.

Coloro che approvano le parole testè lette vogliano sorgere.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Veramente le apprensioni accennate dall'onorevole Ministro io non credo che siano molto a temersi, perchè l'articolo parla di affidare la custodia, e non dà per ora disposizioni determinative sopra alcun soggetto; quindi, se si esclude dagli oggetti contemplati nell'arte un certo numero di documenti, si esclude che di quelli sia affidata la custodia agli enti qui accennati; del resto non si esclude già che abbiano ad essere altrimenti custoditi. Pur tuttavia, per togliere ogni possibile dubbio, io proporrei un'aggiunta così detta: « spettanti agli archivi di Stato e per le quali sia altrimenti provveduto. » Così è chiaramente detto che non è che si sottraggono perchè non se ne voglia tener conto, ma perchè ci sono altre provvisioni. D'altronde io non accetterei quelle parole « che per loro natura » perchè può darsi benissimo il caso, e credo che in Italia anzi si dia sovente, che ci siano dei documenti che per loro natura sarebbero soggetti all'Archivio di Stato, e che non ci stanno. Ora, con quella disposizione, si correrebbe davvero il pericolo di lasciarne molti all'infuori. D'altronde, è un apprezzamento vago ed indeterminato, il quale lascierebbe una quantità di

rigagnoli nei quali se ne potrebbero andar via documenti importanti. Io credo quindi che è molto meglio di stabilire un fatto, vale a dire: « *quelle che spettano all'archivio di Stato e che perciò non sono di competenza del Ministero dell'Istruzione Pubblica* » e per togliere qualunque idea più lontana che con questo si intenda di volerli meno custodire, aggiungere: « per la custodia delle quali è altrimenti provveduto. »

Senatore FIORELLI. Io non insisto nel mio emendamento ed accetto questo testè proposto dall'onor. Relatore.

PRESIDENTE. E il Senatore Amari accetta egli quest'emendamento proposto dall'onorevole Relatore?

Senatore AMARI. Accetto.

PRESIDENTE. Allora la questione si riduce ai soli due emendamenti, a quello del signor Ministro e quello dell'Ufficio Centrale.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Accetto anch'io l'emendamento proposto dall'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Pongo allora ai voti la seconda parte di quest'articolo testè modificata dall'Ufficio Centrale, che suona così: . . . . « e memorie antiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, non spettanti all'archivio dello Stato, e per la custodia delle quali sia altrimenti provveduto. »

Pongo ai voti quest'aggiunta o variante che si voglia dire.

Coloro che l'approvano, vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Ora l'Ufficio Centrale propone che si dica così: « è affidata al Demanio, alle Provincie, ai Comuni ed agli altri enti morali, ecc. »

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Mi dispiace di disturbare il Senato, ma mi pare che sarebbe bene sostituire la parola *Stato* alla parola *Demanio*, perchè tutti i provvedimenti relativi all'antichità che si danno con questa legge corrono per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica. Il Demanio è un'amministrazione a parte; capisco che il Demanio rappresenta sempre lo Stato, ma, per evitare confusione, credo che sarebbe meglio mettere la parola *Stato*, invece che *Demanio*. Ben inteso che lo Stato debba essere nominato prima dei Comuni, e in ultimo i pri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

vati; oppure prima i privati ed in ultimo lo Stato; ma non conviene affatto il dir: *prima* è affidato ai Comuni, *poi* agli enti morali e *appresso* ai privati; a me pare che non vi sia ragione per far ciò.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. È molto ragionevole la sostituzione di parola che suggerisce l'onor. Senatore Amari; ma ho paura che crei alla questione un' difficoltà assai grande.

Il Demanio e lo Stato non sono due cose identiche. Il Demanio è una specie di amministrazione di tutta quella proprietà che è pubblica, la quale può essere usufruita da questo o da quell'altro Ministero. Il Demanio in proprio ha della roba sua, e come proprietario esso è obbligato a custodirla stando al senso della legge, e il giorno che io sostituisco *Stato* a *Demanio*, resta il Demanio un proprietario il quale non è obbligato a custodire, ma scarica la necessità della custodia sulle spalle dello Stato o del Ministero della Pubblica Istruzione.

Quindi in questo interesse che è grave, non solo perchè al fin de' conti, quantunque il Demanio sia una amministrazione dello Stato, quantunque si abbia sempre il risultato definitivo ed ultimo che è quello di prendere i denari dello Stato, qui ci sarebbe una violazione del principio che è stabilito dall'articolo 1° che cioè chi ha la riputazione di avere la proprietà, abbia eziandio il dovere della custodia.

Prego l'onor. Senatore Amari a rinunciare alla sua proposta, mantenendo qui la parola *Demanio* e facendola seguire dalle altre: *Province, Comuni e altri enti morali*.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Amari ha la parola.

Senatore AMARI. Dopo la spiegazione data dal signor Ministro, rinunzio al mio emendamento: ma mi corre l'obbligo in certo qual modo di scusarmi, perchè il Demanio non è sempre il migliore custode dei monumenti. Il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica ne deve sapere qualche cosa; devo ricordare il caso di certo Cenacolo, pel quale la custodia del Demanio ci condusse tra pochi anni a dovere spendere quaranta mila lire per espropriazione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Il fatto a cui allude l'onorevole Amari è troppo vero, e forse non potrebbe essere il solo; ma io debbo pur dire questo, che mi è avvenuto di dover chiamare l'attenzione di varie amministrazioni le quali, restaurando i loro palazzi, davano, per esempio, il colore ai marmi. Debbo però attestare altresì che ho trovate queste amministrazioni docilissime e non ebbi a lottare in nessuna maniera col Demanio. Ho trovato, di più, che il Demanio metteva in vendita monasteri, a cui erano anche congiunte delle chiese chiuse al culto, e, sulle osservazioni fatte dal Ministero della Pubblica Istruzione, si aggiunsero nei capitolati della vendita tutte quelle condizioni che potevano assicurare il mantenimento di quella qual si fosse opera d'arte degna di essere conservata.

L'osservazione del Senatore Amari sta sempre; ogni proprietario può facilmente dimenticare anche l'interesse della roba preziosa che possiede; quindi queste prescrizioni troveranno tanto più ragione di essere, in quanto che procurano di ovviare, che coloro i quali hanno la proprietà di una cosa non la disperdano, non la lascino rovinare, con danno della riputazione artistica del paese.

PRESIDENTE. Dunque dopo le parole..... *per la custodia delle quali sia altrimenti provveduto*, la dizione dell'articolo sarebbe la seguente: «...è affidata al Demanio, alle Province, ai Comuni ed agli altri enti morali, nella circoscrizione dei quali si trovano. »

Chi approva questo inciso voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. L'articolo continua così: «...quando e secondo che loro appartengono, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica e delle Autorità a quest'effetto costituite. »

Chi approva quest'ultima parte del primo comma, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora leggerò, per porlo ai voti, l'ultimo comma di questo primo articolo.

« La custodia e la conservazione degli oggetti indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

dichiarati d'interesse nazionale e descritti in appositi cataloghi ».

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. Ho domandato la parola per proporre che dal 2° comma di questo articolo siano tolte le ultime cinque parole « e descritti in cataloghi appositi. »

L'idea della formazione di cataloghi o inventari di tutti i monumenti, e degli oggetti d'arte e di archeologia, esistenti in tutto il Regno, ebbe origine dall'articolo 30 del primitivo progetto di questa legge, e l'incarico di compilarli era affidato alle rispettive Commissioni conservatrici delle Provincie.

Lo stesso incarico, e pel medesimo oggetto, è stato poi ripetuto nell'articolo 11 del decreto 5 marzo 1876, che ha organicamente istituito le dette Commissioni. In questo si dice: *Le Commissioni consultive avranno cura di compilare e trasmettere al Ministero un esatto inventario di tutti i monumenti ed oggetti d'arte esistenti nella rispettiva provincia.*

L'intendimento tanto del progetto primitivo quanto del decreto regio è ben chiaro: conoscere quale sia tutta la suppellettile monumentale, archeologica, artistica del paese, e col'aiuto dei cataloghi tenerla d'occhio, e sorvegliare alla sua conservazione.

L'Ufficio Centrale però ha voluto dare uno scopo diverso ai cataloghi. Per lui divengono questi quasi un titolo legale, secondo cui i possessori di monumenti ed oggetti d'arte e d'archeologia ivi annotati, sono tenuti a custodirli e conservarli, e a chiedere la licenza, qualora volessero esportarli all'estero; ma se non vi si trovino compresi, tanto la custodia quanto la domanda della licenza non sono obbligatorie.

Certamente, se i cataloghi potessero essere compilati con quella esattezza e precisione, che sono necessarie per potersi attribuire ai medesimi degli effetti giuridici, l'idea dell'Ufficio Centrale non potrebbe forse incontrare opposizioni. Ma ognuno comprende che la formazione dei cataloghi, per un paese come l'Italia, è un'opera colossale, e nello stesso tempo sommaramente scabrosa e difficile, sì per la qualità delle persone che debbono compilarli, come per le resistenze d'ogni maniera, che è certo doversi incontrare, e che gli interessi e le pas-

sioni degli uomini renderanno forse impossibile a sormontare.

Si richiederà inoltre un tempo assai lungo per un lavoro di tanta mole e difficoltà: e finchè non possa venirsene a capo, in qual modo è sperabile che sia conseguito lo scopo della legge?

Per queste ragioni ho fiducia che tanto l'onorevole Ministro quanto l'Ufficio Centrale vorranno consentire, che non si faccia allusione ai cataloghi nel primo articolo della legge che discutiamo, e in tutti quegli altri ancora nei quali sono attribuite ai medesimi delle conseguenze giuridiche.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La breve soppressione che domanda l'onorevole Senatore Di Giovanni, implica a lei sola tutta la questione la quale da tre giorni si agita in quest'Aula. Io avrei creduto piuttosto di avere trovata opposizione nella disposizione che l'Ufficio Centrale ha cercato di giustificare, quella cioè di imporre e rendere obbligatoria la custodia delle cose proprie che è già un'ingerenza straordinaria che si esercita sul diritto di proprietà, da poi che fra i diritti di proprietà ci è anche quello di distruggere le cose proprie quando siano più a carico che a vantaggio.

Ora, noi facciamo già un passo un poco arduo, del quale del resto io credo aver dato ieri piena giustificazione, quando diciamo ai proprietari: che di una categoria di oggetti è loro impedito di lasciarne avvenire il deperimento. Ma io diceva ieri che una delle questioni più gravi era quella di fissare quali sono questi oggetti.

Ora, se l'onorevole Senatore Di Giovanni trovasse un altro modo per fissare quali sieno gli oggetti, i quali permettano d'imporre questo freno al diritto di proprietà, io ne sarei ben lieto. Ma se egli non ne trova, e credo che da che si è pensato su questa materia non si trovi altro che i cataloghi, converrà contentarsi di questi. E giacchè l'onorevole Senatore Di Giovanni minaccia di ritornare sulla questione dei cataloghi in altra occasione, a me piace ora di definirla nettamente.

Qualunque azione si voglia esercitare sopra il diritto di proprietà, deve essere pienamente

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

giustificata. La nostra giustificazione l'abbiamo trovata nell'interesse nazionale che si accumula sopra certi dati soggetti.

Ora, qual è il modo di sapere quando questo interesse acquista l'intensità necessaria perchè si possa porre questo freno?

Ebbene, il criterio che ha adottato l'Ufficio Centrale è che le autorità tecniche, le autorità scientifiche rappresentate dalle autorità governative, dalle Giunte archeologiche o artistiche, ritengono, enunciano che un tale oggetto ha questo valore.

Il proprietario ha diritto di obiettare. Se non nasce contestazione, la dichiarazione dell'autorità rimane integra. Se nasce contestazione si va al giudizio di un'autorità superiore, la quale ha tutte le qualità per garantire sufficientemente e l'arte e il diritto dei privati.

La testimonianza di questo processo è il catalogo. Quindi se si toglie il concetto del catalogo, si rientra in quelle tali difficoltà; vale a dire che dall'Apollone di Belvedere fino alle piccole lampadine di terra cotta, tutto diventa sacro, tutto è vincolato.

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Quindi i cataloghi sono la soluzione, certo non ottima, non perfetta, perchè non è facile di trovare le cose perfette, ma sono la sola soluzione che sia applicabile in queste materie.

Del resto, posso intendere la divergenza che c'è fra l'onorevole Di Giovanni e l'Ufficio Centrale, divergenza non di sentire, ma divergenza di modo da tenersi.

L'Ufficio Centrale ritiene, che, viste tutte le difficoltà che si accumulano sopra queste questioni, non si possa preservare che un determinato patrimonio, una determinata quantità di oggetti sopra i quali, per l'altissima importanza che hanno, si può esercitare un'azione straordinaria, limitativa del diritto di proprietà per salvarli.

Al di fuori di questi oggetti, non è che qualche volta non si sopporterà qualche perdita dolorosa, ma credo che non ci sia modo possibile di estendere i limiti; e dico non ci sia modo possibile, perchè materialmente non c'è modo di farlo, oltre che non si ha diritto di farlo.

Ora, ridotto a questo concetto, credo che fare il catalogo in ogni provincia di quei tali oggetti che hanno una tale entità, che hanno una

tale importanza veramente da concentrare in sé un vero interesse storico, artistico, non è cosa difficile.

Soprattutto, raccomando all'onor. Di Giovanni di non insistere, specialmente in questa occasione, in cui si tratta di proprietà de' privati, ai quali è già gravoso di mettere un legame per un numero determinato di oggetti.

Se si togliesse quella dizione, questi legami si estenderebbero sopra un numero infinito di oggetti, perchè non si sa, coll'articolo 1°, dove si comincia e dove si finisce. Quindi l'Ufficio Centrale non può accettare l'emendamento proposto dall'onor. Senatore Di Giovanni.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Di Giovanni ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. La differenza che vi ha tra la mia proposta e quella dell'Ufficio Centrale, mi pare che consista in questo: se l'esame degli oggetti i quali si debbono conservare nel paese, debb'essere fatto prima o dopo. Certamente quando si chiede la licenza per esportare degli oggetti, questi oggetti si debbono presentare alle autorità delegate dal Ministero per verificare se sono di quelli, che si possono o non si possono esportare.

In questo caso, io non vedo perchè l'esame debba farsi *a priori* e non *a posteriori*; mentre, ammesso il caso che si debba fare *a priori*, nascono tutte le difficoltà che io ho avuto l'onore di esporre; e moltissimi oggetti, i quali non si troveranno compresi nei cataloghi, perchè sono stati nascosti, o sono sfuggiti alle osservazioni delle Commissioni e degli agenti incaricati, saranno perduti pel paese, non essendo il proprietario tenuto ad eseguire alcuna formalità.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Io vorrei pregare la cortesia dell'onorevole sig. Relatore dell'Ufficio Centrale a voler rimuovere un dubbio che mi è nato nell'interpretazione del secondo comma di quest'articolo. In quel comma io trovo contemplate specialmente due cose, cioè *oggetti insigni per arte e per antichità, memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte*; poi quando si provvede all'obbligo della custodia nei privati, trovo unicamente indicati *la custodia e la conservazione degli oggetti insigni per arte o antichità*. Ora, a me nasce il dubbio se si vogliono sottrarre alla custodia dei privati

le memorie storiche; cioè se unicamente agli oggetti d'arte si riferisca la custodia che è imposta ai privati, oppure se sia stato nell'intendimento dell'Ufficio Centrale di estendere anche la custodia sulle memorie storiche, ed in tal caso bisognerebbe dire: *degli oggetti d'arte, e delle memorie storiche indicate nel primo comma.*

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Nel primo comma dell'articolo si trattava di descrivere il soggetto della legge in tutti i suoi particolari, gli oggetti insigni per arte, antichità, memorie storiche, ecc., perchè era la prima volta che si nominavano; nel secondo comma quando tutta questa enumerazione era già fatta, si reputò ozioso il ripeterla per intero e ci siamo tenuti unicamente alla parola *oggetti* come quella che riveste da se sola un carattere generico. Mi sembra che dopo questa spiegazione ogni dubbio debba sparire. D'altronde faccio osservare che son sempre pericolose le ripetizioni, perchè se di molti oggetti se ne omette uno, quello rimane escluso. Invece, quando è detto «di tutti gli oggetti indicati in quest'articolo» si comprende che questa parola *oggetti* è parola generica che abbraccia tutta la numerazione fatta nel primo comma.

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Se nel 1° articolo non si fosse usata la parola *oggetti*, ma un altro sinonimo che avesse compreso *tutti gli oggetti insigni per arti e le memorie storiche*, allora comprenderei la locuzione generica della parola «oggetti»; ma mentre nel primo comma dell'articolo in discussione si trovano due distinte cose «*oggetti insigni per arte o per antichità, e memorie storiche in qualsivoglia modo incise o scritte*, nel secondo comma invece si parla unicamente «*della conservazione degli oggetti sopra indicati.*»

Date la contestazione ad un avvocato, ed io sono sicuro che ne trarrebbe per conseguenza che le *memorie storiche* non s'intendono in questo secondo comma comprese. Del resto, se l'Ufficio Centrale crede che questo dubbio sia rimosso colla sua dichiarazione, io non insisto per alcuna innovazione.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Quel che possono fare gli avvocati interpretando il secondo comma dell'articolo 1°, io non so; ma mi pare che le dichiarazioni dell'Ufficio Centrale sciolgano il dubbio, e che possa essere affatto levato di mezzo, se anche potesse sorgere, col dire: «la custodia degli oggetti di qualunque specie nominati sopra.» Allora l'aggiunta «di qualunque specie» farebbe sparire ogni dubbio.

Voci: Benissimo!

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Quanto all'emendamento che propone l'onorevole Senatore Di Giovanni, riconoscendo pure quali motivi possono esservi per difenderlo, tuttavia acconsento coll'Ufficio Centrale a metterlo, per così dire, in disparte.

I cataloghi rappresentano in questo progetto dell'Ufficio Centrale l'argomento più forte, perchè il Governo si assicuri della conservazione dei monumenti. È un organismo che fu introdotto qui, e sopra il quale, mi pare, si basa quasi tutta la legge. Allorquando questi cataloghi fossero sottratti e la funzione loro negata o diminuita, credo che ci dovremmo mettere a studiare quali altre cose dovrebbero esservi sostituite. Ma anche questo studio dovrebbe esser fatto, se dalla prescrizione dei cataloghi, come è scritto qui, potesse nascere pericolo alcuno per i monumenti nostri. Già l'onorevole Relatore ha dimostrato le funzioni di questi cataloghi. E come l'onorevole Senatore Di Giovanni diceva, se prima o poi debba esser fatto questo esame, a me pare che non sia ozioso, non inutile.

La nazione proceda a questa specie d'inventario, e man mano che trova gli oggetti, li classifichi e li determini. Certo potrebbe occorrere un pericolo; e sarebbe che questi cataloghi diventassero una volta definitivi e chiusi.

Ma il comma ultimo, dell'art. 3°, se non erro, fa che questi cataloghi sono perpetuamente aperti, e si può e si deve continuamente aggungervi qualunque oggetto si trovi e sia giudicato da uomini competenti degno di essere iscritto nei cataloghi inediti. Per di più, i cataloghi, in quanto esercitano la loro virtù

per la vendita di questi oggetti preziosi per l'arte nell'interno, se anche, dirò così, non governassero la materia in modo che non ci potesse venire errore di sorta, il danno non sarebbe grave; la virtù del catalogo appunto è necessaria allora che l'oggetto deve uscire dallo Stato. Allora si che l'aver iscritto o l'aver sottratto un oggetto al catalogo toglierebbe la fonte del diritto per cui si potesse arrestare quest'oggetto e impedire che varchi il confine.

Ma questa è una questione la quale trova all'articolo 12 il suo posto; e di questo appunto io aveva discorso eziandio coll'onor. Relatore, il quale mi si mostrò preoccupato della questione; ond'io studiai una redazione che ci assicurasse che gli oggetti, i quali vogliono essere esportati, siano giudicati da uomini competenti che vedano se debbano o no essere iscritti nei cataloghi; e questo soddisferà, secondo me, i nostri legittimi desideri; giacchè si stabilirà in modo positivo la quantità degli oggetti preziosi. In questo modo mi parve che si potesse accettare la proposta, e l'accetto anche adesso.

**PRESIDENTE.** Insiste nel suo emendamento l'onorevole Di Giovanni?

Senatore DI GIOVANNI. Prego sia messo ai voti.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Bertea accetta quelle parole « di qualunque specie » che ha proposte l'onor. signor Ministro?

Senatore BERTEA. Accetto.

**PRESIDENTE.** Allora leggerò questo secondo comma fino alle parole la cui soppressione è proposta dal Senatore Di Giovanni, coll'emendamento dell'onor. signor Ministro, accettato dall'onor. Senatore Bertea, consistente nell'aggiungere dopo le parole: « degli oggetti » le seguenti: « di qualunque specie ».

Do lettura di quest'ultima parte dell'articolo così modificata, omettendo le ultime parole:

« La custodia e la conservazione degli oggetti di qualunque specie indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano dichiarati d'interesse nazionale. »

Coloro che approvano questa parte del secondo comma del primo articolo vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Ora vengono le parole delle quali il Sena-

tore Di Giovanni propone la soppressione: « ed iscritti in appositi cataloghi ».

Coloro che vogliono accettare la soppressione proposta dal Senatore Di Giovanni, voteranno contro.

Pongo ai voti queste parole. Chi le approva sorga.

(Approvato.)

Rileggo adunque l'intero articolo, come venne emendato:

« La custodia e la conservazione dei monumenti ragguardevoli per pregi artistici o per carattere storico, degli avanzi delle antiche costruzioni, degli oggetti insigni per arte o per antichità, e delle memorie storiche in qualsivoglia maniera incise o scritte, non spettanti all'Archivio di Stato, e per la custodia delle quali sia altrimenti provveduto, è affidata al Demanio, alle Provincie, ai Comuni e agli altri enti morali, quando o secondo che loro appartengono, sotto la vigilanza dello Stato, il quale la esercita per mezzo del Ministero dell'Istruzione Pubblica e delle Autorità a questo effetto costituite.

La custodia e la conservazione degli oggetti di qualunque specie indicati in quest'articolo è obbligatoria anche per i privati che ne sono proprietari, quando per la loro importanza storica o artistica siano dichiarati d'interesse nazionale e descritti in appositi cataloghi. »

Coloro che approvano il complesso di quest'articolo primo vogliano alzarsi.

(Approvato.)

Si da lettura dell'articolo secondo; esso è così concepito:

#### Art. 2.

« Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere, così nella parte già scoperta come in quella che rimane a scoprire, per tutti gli effetti di legge. »

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. Parmi davvero assai dubbio se il Potere civile abbia la facoltà di attribuire il carattere sacro ad un monumento.

Il progetto ministeriale ha sbattezzate e sconsecrate tutte le catacombe, dicendo:

« Le catacombe così nella parte già scoperta,

come in quella che rimane da scoprire, sono considerate, per tutti gli effetti, quali monumenti sacri. »

Tale espressione era generalissima, tanto generale che in essa venivano ad essere comprese, senza eccezione, tutte le immense opere di escavazione dell'antichità.

L'Ufficio Centrale ha detto invece:

« Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere, ecc. ecc. »

Ma, dico io, possono essere considerate sacre, forse dall'opinione pubblica, non già che abbiano ricevuto la formale consecrazione dall'autorità competente, cioè dall'autorità ecclesiastica a cui appartiene lo impartirla.

Si dice: vedete che sono monumenti sacri per gl'indizi e i vestigi religiosi, che vi esistono; ma ciò non basta per credere che la chiesa ne abbia preso, o debba prendere cura.

È certo che di queste catacombe, comunque si chiamino: poliandri, ipogei, cimiteri sotterranei, abitazioni trogloditiche, ve ne sono alcune che sono evidentemente pagane. In Palermo vi ha una grande catacomba, la quale precede di molto l'era cristiana, e rimonta sino all'età dei Fenici. Ve ne sono poi delle cristiane, nelle quali, quantunque sia accaduto di trovare, come si crede, anche delle ampolle col sangue dei martiri, come sarebbe nelle catacombe di Siracusa, pure l'autorità ecclesiastica non vi ha preso nessuna ingerenza, e rimangono fuori della sua giurisdizione.

In conseguenza, a me pare che, stando alla locuzione dell'articolo 2°, non si sa di quali catacombe si intende parlare; e fu per queste ragioni che la Commissione senatoria del 1872 aveva trovato necessario di aggiungere alle caratteristiche di essere cristiane e sacre, anche quella di essere oggetto di culto; giacché se lo sono, allora si può esser sicuri che stanno sotto la dipendenza dell'autorità ecclesiastica competente, e che alla medesima appartiene di prenderne cura.

Per quanto ho esposto, proporrei quindi una riforma a quest'articolo in questo senso:

« Le catacombe cristiane che sono oggetto di culto sono considerate come monumenti sacri ». Toglierei poi interamente le parole che seguono, cioè: *conservano quel carattere così nella parte*

*già scoperta come in quella che rimane a scoprire per tutti gli effetti di legge: sembrandomi per lo meno strano che si attribuisca un carattere sacro anche a ciò che non si conosce, e non si sa in conseguenza che cosa sia.*

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Io sono iscritto per parlare sull'articolo terzo; su quest'articolo parlerò poi.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Vitelleschi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. La ragione della modificazione che ha introdotto l'Ufficio Centrale, tiene alla difficoltà di dire quello che si vuol dire. Evidentemente quello che si vuol dire è, che quelle catacombe le quali sono particolarmente soggetto, non di culto, perchè nessuna è soggetto di culto propriamente detto, ma soggetto di interesse cristiano, sembra che trovino piuttosto il loro luogo sotto l'amministrazione ecclesiastica che sotto l'amministrazione secolare. Dappoichè, oltre le ragioni intrinseche, v'ha anche una massima ragione di convenienza: si troverebbe molto imbarazzato il Ministro dell'Istruzione Pubblica a irrompere, a lavorare in una catacomba, che l'Europa si è avvezza a riconoscere come qualche cosa di specialmente sacro; quindi è parso, che quelle tali catacombe le quali hanno di fatto acquistato questo carattere, fosse meglio che il Ministro dell'Istruzione Pubblica le considerasse come monumenti sacri per i suoi effetti.

Ma bisognava dire questo concetto. Ora, dire: « addette al culto » non si può, perchè non ve n'è alcuna; se l'onorevole Di Giovanni ha visitate le catacombe, avrà veduto che in qualche occasione dell'anno ci si fa un piccolo altare, ma che ordinariamente non sono addette al culto. Quindi è parso che con queste parole si dicesse tutto quello che si può dire per precisare la cosa. Dirò pure, che quel poco di vago che ci resta forse non è male a proposito; qui si dice: « *le catacombe cristiane che sono considerate come monumenti sacri* » che siano considerate dall'opinione pubblica, e, certo principalmente dall'opinione pubblica, ma anche implicitamente dalle autorità che in quella materia hanno particolare competenza,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

e quindi, per esempio, una catacomba che non fosse punto curata dall'autorità ecclesiastica, evidentemente non potrebbe considerarsi come sacra.

Questa parola « considerare » racchiude qual che cosa di complesso che è il carattere che si richiede.

Ma, noi abbiamo detto che conservano quel carattere per tutti gli effetti di legge. Non è detto che noi le facciamo sacre, come sembrava crederlo l'onorevole preopinante, noi esprimiamo solo il concetto del trattamento che vogliamo loro accordare.

Con queste parole: « per tutti gli effetti di legge » vogliamo dire di quelli che si appartengono a monumento sacro. È una maniera di compendiare tutti i particolari di una situazione giuridica che per brevità non si annoverano, ma non si è nullamente inteso di rendere con un articolo di legge sacro un monumento che non lo sia per sua natura. Se si dicesse meno di quello che abbiamo detto, si correbbe il rischio di vedere abbandonata la maggior parte delle catacombe; se si dicesse di più, si urterebbe a grandissime convenienze.

Ora, dovendo corrispondere a tutte queste esigenze, l'Ufficio Centrale non ha trovato altra dizione. Qualora se ne trovasse una più chiara e che meglio corrispondesse allo scopo, noi di buon grado l'accetteremmo, ma in mancanza di una migliore, esso vi raccomanda quella che vi ha proposta.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io vorrei fare osservare all'onorevole Senatore Di Giovanni il pericolo a cui andrebbero incontro le finanze comunali, se fosse votato il suo emendamento.

L'articolo 236 della legge comunale e provinciale, che doveva essere transitorio e che sventuratamente si è immobilizzato nella legge, stabilisce che sono obbligatorie tutte le spese per la conservazione degli edifici che servono al culto pubblico. Quindi è evidente per me che se noi dichiariamo in questa legge che le catacombe sono parificate agli edifici che servono al culto pubblico, noi indirettamente addosseremo la manutenzione di esse ai Comuni, e parmi che la proposta della Commissione sia più chiara, più esplicita, più equa, e che risponda meglio al concetto generale della legge.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. A me parrebbe che non abbiamo nessuna ragione di dare provvedimenti particolari per le Catacombe. La legge deve sempre provvedere quando se ne mostri il bisogno. Finora non si è mostrato il bisogno di dare un provvedimento speciale per le Catacombe; perciò io credo che sarebbe meglio cancellare questo articolo e che le cose restassero come sono.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Prima di tutto ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, lo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1878.

PRESIDENTE. Do atto all'onor. signor Ministro della fatta presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

#### Ripresa della discussione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. In secondo luogo farò una breve risposta all'onorevole Senatore Amari, il quale propone che si cancelli l'articolo 2, dicendo che le cose così rimangono nello stato attuale.

La difficoltà che si è fatta l'onorevole Senatore Di Giovanni. L'ho fatta anche io all'Ufficio Centrale, e posso testimoniare che l'Ufficio Centrale ha studiato molte redazioni per questo articolo onde non si dicesse: *addetto al culto*, ma si significasse qualche cosa che vi avesse un qualche rapporto.

Appare che l'Ufficio Centrale non l'ha potuta trovare, nè l'ho trovata io; e quindi la formola proposta dall'Ufficio Centrale per conservare lo stato attuale delle cose è la più opportuna.

Esoneriamo noi tutte le catacombe? No.

Ne ho qui una lista, ed è certamente di quelle, di cui per convenienza (e la parola era trovata opportunamente dall'onorevole Sen. Vitelleschi), col venire del Regno nella capitale sua, non siamo entrati in possesso. Tuttora le

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

cose restano in quello stato di prima; e non vi resterebbero, se si omettessero le designazioni indicate nell'art. 2°, le quali hanno anche il vantaggio di assoggettare all'art. 1° tutte le altre catacombe.

Dunque, il dire che le catacombe cristiane, le quali sono considerate come monumenti sacri, restano tali, e mantengono questo carattere, è un provvedimento di cui il Senato nella sua prudenza giudicherà l'alta convenienza. Per non offendere la quale noi, come abbiamo riconosciuto qualche cosa, se non più importante, certamente molto più splendida, come sono certi musei e certe gallerie, così dobbiamo accettare l'articolo della Giunta.

Ora, per la stessa ragione che ci ha consigliato allora a non istendere il diritto nazionale su certi oggetti che tutti gli uomini che hanno sentimento d'arte guardano con molto maggiore diletto e con molto maggiore interesse, per la stessa ragione, cioè quella di convenienza, dovrebbe il Senato essere inclinato ad accettare la redazione del suo Ufficio Centrale.

Io però ho bisogno che l'Ufficio Centrale mi ripeta una dichiarazione, la quale diventa necessaria per la redazione ministeriale. La redazione ministeriale diceva: «Le catacombe così nella parte già scoperta come in quella che rimane da scoprire, sono considerate, per tutti gli effetti, quali monumenti sacri.»

Ora, non portandosi più questo articolo il quale non discorreva di una particolare specie di catacombe ma di tutte, può nascere il sospetto che noi veniamo ora a determinare soltanto sulle catacombe cristiane e non determiniamo nulla sopra quelle, per esempio di Pozzuoli, di Nola, ed altre molte ricordate dall'onorevole Di Giovanni, oltre ad alcune che si hanno per ebrei, e che resterebbero fuori della legge. Perciò la dichiarazione che io domando all'Ufficio Centrale, è questa: che le catacombe siano assolutamente intese nell'art. 1. fra quei monumenti ragguardevoli e per pregio artistico, e per carattere storico, e via dicendo. E mi pare che quell'indicazione basti. E allora quando siamo perfettamente intesi sopra di ciò, accetto l'articolo 2. talo e quale fu redatto dall'Ufficio Centrale; imperocchè solve una questione spinosa, difficile e delicata; e mira eziandio ad assicurare certi interessi, che in una questione di maggior rilievo, il Senato, in

una legge molto più famosa, ha voluto assicurare.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Parea me che la dizione che è stata adottata dall'Ufficio Centrale sia garante dell'efficacia di questa espressione nel senso che desidera l'on. Ministro, essendosi precisamente cambiata la dizione dell'articolo 2° del primo progetto perchè in quello si diceva *le catacombe* in genere. Ed allora parve che si corresse rischio che tutte le altre catacombe, anche quelle che non avevano queste speciali ragioni di convenienza, fossero esentate dalla legge. Ma dal momento che si dice: *le catacombe cristiane* conservano quel carattere, ossia rimangono in uno stato eccezionale, evidentemente tutte le altre vanno comprese in quella nota così ampia di soggetti che compongono l'articolo 1°, come i monumenti notevoli per pregi artistici o per carattere storico, gli avanzi delle antiche costruzioni, ecc. le catacombe trovano tre o quattro volte il loro luogo nel 1° articolo.

Quindi indicando nel 2° che sono esclusivamente le catacombe in quelle tali condizioni che conservano un carattere speciale, parmi che sia abbastanza detto.

Ma ad ogni modo io faccio le più ampie dichiarazioni da parte dell'Ufficio Centrale che non solo è nella sua intenzione che tutte le altre catacombe sieno comprese nell'articolo 1°, ma che è stato uno dei moventi di cambiare la dizione dell'articolo perchè tutte le altre catacombe non corressero rischio di non essere custodite.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Di Giovanni insiste nella sua proposta di aggiunta?

Senatore DI GIOVANNI. Dopo le affermazioni del Relatore, che l'autorità ecclesiastica non vi piglia ingerenza, io vi rinunzio.

PRESIDENTE. Allora, se nessun altro domanda la parola, non essendosi proposti emendamenti, rileggerò l'articolo per metterlo ai voti.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Mi fa osservare un onorevole Senatore che ci sarebbe una piccola posposizione da fare nella dizione che sarebbe più corretta, cioè: «Le catacombe cri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

stiane che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere per tutti gli effetti di legge, così nella parte già scoperta come in quella che rimane da scoprire. » Pare che così la dizione sarebbe migliore.

PRESIDENTE. Allora rileggo l'articolo con questa aggiunta:

« Le catacombe cristiane che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere per tutti gli effetti di legge, così nella parte già scoperta come in quella che rimane da scoprire. »

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Lauzi ha la parola.

Senatore LAUZI. Dirò poche parole. Poichè si sono proposti tanti dubbj, uno più od uno meno non recherà gran difetto.

L'onor. Relatore dell'Ufficio Centrale ha spiegato ben chiaramente il concetto, che noi intendiamo di sottrarre con questo articolo all'azione della legge attuale le catacombe cristiane. Il concetto è evidente; ma la lettera dell'articolo non lo dice, dicendo solo che esse conservano il carattere di monumenti sacri.

Vogliamo con ciò dire che sono sottratti all'azione della legge? Se nell'articolo 1° si fosse parlato di monumenti profani, capisco che la sola parola di monumento sacro, costituirebbe un'eccezione alla legge. Ma, da che nell'art. 1° si sono evidentemente compresi anche gli edifizj sacri, e i monumenti sacri, se noi vogliamo eccettuare, e molto giustamente, le catacombe, io crederei che si dovesse cioè dire apertamente nell'articolo di cui ora si parla, senza lasciar luogo ad interpretazioni.

Vorrei dunque che dopo la dichiarazione, che le catacombe conservano il carattere di monumenti sacri, si aggiungesse: *e sono sottratte alle sanzioni della presente legge.*

Questa frase: *sono sottratte alle sanzioni della presente legge*, non sarebbe che la espressione precisa del concetto che così chiaramente e ragionevolmente ha espresso l'onor. Relatore.

Sottopongo al Senato questo dubbio, e mi rimetto interamente al giudizio dell'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io credo che quello che è detto nell'articolo sia questo,

perchè evidentemente i monumenti sacri indicati nell'articolo 1° sono anche essi sottomessi alla giurisdizione del Ministero della Pubblica Istruzione per certi rapporti, benchè non per ogni riguardo. Noi non intendiamo con questo articolo di togliere affatto sulle catacombe qualunque ingerenza.

Noi, dicendo che le catacombe ritengono il carattere sacro, vogliamo dire che partecipano del carattere di una chiesa ma nei limiti dalla legge indicati, cioè che non possiamo cambiar loro natura e destinarle ad altro uso che le tolga alla condizione dei monumenti sacri. Se noi dicessimo che sono sottratti a questa legge, diremmo troppo.

Non solamente noi le garantiremmo dall'essere turbate da una immistione impropria, ma anche le sottrarremo ad ogni specie di ingerenza, la quale cosa non sarebbe giovevole nè ai monumenti, nè a quegli stessi intendimenti che noi ci prefiggiamo.

Io quindi credo che per quelle ragioni di altissima convenienza alle quali ha accennato l'onor. signor Ministro, mentre abbiamo fatto bene a fare questa dichiarazione, la quale non permette di poterne alterare l'uso, nè di poterne mutare la condizione, non potremmo d'altronde andare così oltre da lasciarle abbandonate senza alcuna ingerenza. Credo quindi che il più opportuno sia di lasciare l'articolo quale è stato redatto, con quella leggera trasposizione che è stata accennata.

PRESIDENTE. Se non vi sono altre osservazioni metto ai voti l'articolo 2° colla trasposizione concordata.

Lo rileggo:

Art. 2.

« Le catacombe cristiane, che sono considerate come monumenti sacri, conservano quel carattere, per tutti gli effetti di legge, così nella parte già scoperta come in quella che rimane a scoprire. »

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

Do lettura dell'articolo 3:

Art. 3.

Degli oggetti indicati nell'art. 1 dovranno nello spazio di due anni dalla promulgazione della presente legge essere fatti cataloghi a

cura delle Autorità locali a questo effetto delegate e valendosi dell'opera di coloro ai quali dal primo comma dello stesso articolo 1° ne è affidata la cura. Ove manchi il concorso di quelli che ne hanno la custodia, il Ministero dell'Istruzione pubblica potrà redigerli di propria iniziativa, dandone particolareggiato avviso agl'interessati.

Il termine sopra indicato potrà essere prolungato dal Ministero in quei casi ed in quei luoghi dove ne apparisca la necessità.

Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'articolo 1° posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero quando sieno di tale importanza artistica o storica da essere riconosciuti d'interesse nazionale.

Le vertenze che potranno insorgere nella formazione dei cataloghi fra le autorità e gl'interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno, sopra il parere delle Giunte superiori d'arte e di archeologia, decise dal Ministro dell'Istruzione Pubblica; se d'indole amministrativa o giuridica, saranno risolte dai Tribunali ordinari.

Potranno sempre essere aggiunti a cura dei proprietari o del Governo, secondo le norme stabilite in questi articoli, nuovi oggetti ai cataloghi, anche dopo che questi saranno stati redatti ed approvati, e decorso il tempo prefisso alla prima loro compilazione.

Senatore PEPOLI. G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Le disposizioni dell'articolo 1° cioè: che la custodia e la conservazione degli oggetti indicati è obbligatoria anche per i privati che ne sono i proprietari quando per l'importanza storica siano dichiarati d'interesse nazionale ed iscritti in appositi cataloghi, è, o Signori, una grave diminuzione dei diritti di proprietà. Quest'obbligo può portare un gravissimo onere al proprietario, può in moltissimi casi esser causa di strettezze famigliari. Si può con questo articolo imporre ai proprietari di fare delle spese che essi veramente non abbiano modo di fare, e a sobbarcarvisi non nel proprio interesse, ma nell'interesse della nazione? È l'articolo primo che lo determina e lo dice. Ora, è evidente che la formazione de' cataloghi che stabiliscono questi oneri deve essere circondata da molte cautele, acciò

l'applicazione della legge non diventi anche più eccessiva ed anche più onerosa. Ora, o Signori, io debbo osservare con rammarico come non si siano nell'art. 3° rispettate le debite cautele, e si sia anzi sorvolato sopra, quasi direi, alle norme inviolabili del diritto comune.

E valga il vero, il 1° comma di quest'articolo stabilisce che le vertenze che potranno insorgere nella formazione dei cataloghi fra l'autorità e gl'interessati, se d'indole scientifica ed artistica, saranno sopra il parere della Giunta Superiore di arti e di archeologia decisi inappellabilmente dal Ministro dell'Istruzione Pubblica, se d'indole amministrativa, se d'indole giuridica, dai Tribunali. Ma da questa breve distinzione voi intenderete di leggieri, o Signori, che il Ministro può adunque di sua volontà stabilire quali siano quei monumenti che hanno il carattere che importa appunto il gravissimo onere ai privati di custodirli e mantenerli. Ora, a me sembra che nella divergenza di opinioni che la legge suppone, non sia equo nè giusto di dare il supremo giudizio al Ministro, il quale rappresenta una delle due parti contendenti, rappresentando egli lo Stato, cioè quegli che tutela l'interesse nazionale.

A me pare che offenda poi molto più questi interessi quando il giudizio dell'onor. Ministro è inappellabile, ed un proprietario soccombente non ha nessun mezzo per appellarsi da un giudizio, per quanto ingiusto egli sia.

Io ho la più profonda stima e riverenza per la Commissione di arte archeologica; ma, o Signori, io non mi affido interamente al giudizio di quelle persone le quali in una vertenza qualunque obbediscono unicamente ad un concetto, e non vedrebbero nel caso concreto che una questione puramente di arte; vedete che la questione è complessa, poichè la questione di arte s'intreccia colla questione d'interesse privato.

Io domanderei quindi al signor Ministro, domanderei all'Ufficio Centrale se per riverenza al diritto di proprietà, per ossequio ai principi del diritto comune e della giustizia, non paresse ad essi di trovare un modo pel quale questi giudizi, i quali, come dissi, possono avere grandissima, massima importanza per le fortune de' privati, avessero ad essere circondati da maggiori guarentigie, sicchè potessero es-

sere tutelati gl'interessi tutti della Nazione, senza recare nel tempo stesso offesa così manifesta al diritto della privata proprietà.

Questo progetto di legge è nuovo, poichè ad onta che sia stato citato il diritto storico e la legislazione storica, non credo che un progetto simile al presente abbia riscontro nelle legislazioni degli altri paesi civili, ritengo cioè che in nessun paese si sia giunto fino a questo punto. Io sono disposto a dare il mio voto a questa legge, purchè si adottino quegli emendamenti che valgano a mitigarne l'indole accentratrice, autonoma, burocratica.

Mi riassumo. Col terzo comma dell'articolo terzo noi vogliamo imporre ai rispettivi proprietari l'obbligo di custodire i monumenti dell'arte a beneficio della nazione e di spendere somme ingenti per la loro conservazione.

Adottando l'articolo quale è proposto dall'Ufficio Centrale, noi ammetteremmo un'ingerenza insolita nel diritto di proprietà. Ora, io sommessamente fo voti, perchè il Senato votando questa legge trovi modo che quest'ingerenza non sia soverchia e che soprattutto non si converta in quell'ingerenza burocratica delle Commissioni tecniche le quali, ripeto, non considerano spesso queste questioni che da un solo punto di vista, mentre questo progetto di legge tratta e si occupa di due questioni gravi e complesse, quella cioè del diritto dello Stato (come disse tanto bene il primo giorno l'onorevole Vitelleschi) e l'altra del diritto dei privati.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Non posso disconoscere la gravità dell'osservazione fatta dall'onorevole Senatore Pepoli, e l'Ufficio Centrale se ne era veramente preoccupato. Infatti, la prima redazione di quest'articolo aveva fatto giudice supremo di questa questione la Giunta superiore di arte e di archeologia, con il concetto che essendo un corpo di natura sua indipendente, avrebbe avuto il carattere che si richiedeva. Ammetto che anche in essa vi è il pericolo che l'amore dell'arte possa fare qualche volta velo alla severa giustizia, ma ad ogni modo il giudizio della Giunta superiore che rappresenta tutto ciò che ci è di più elevato, quantunque possa essere un po' qualche volta influenzato da qualche interesse speciale, parve che offrì abbastanza garanzia; peraltro

fu fatto osservare che non si poteva dare un valore giuridico alla decisione di un corpo consultivo, aderente al Ministero dell'Istruzione Pubblica, e perciò si credette che bisognava ritornare al giudizio del Ministro, come la parte ufficiale, come l'individualità che poteva emettere un giudizio amministrativo.

Convengo però che quest'articolo meriterebbe ancora di essere in qualche modo riformato; io quindi domanderei che quest'articolo fosse rimandato perchè, di concerto coll'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, si potesse vedere di trovar modo di far ragione alle giuste preoccupazioni dell'onorevole Pepoli. Questa per altro è una difficoltà per la quale bisogna fare il meglio, ma non sarà forse possibile di fare l'ottimo.

Si era pensato anche ai periti; ma sopra certi soggetti di natura così vasta d'interesse nazionale, sembra che si cadrebbe nello sconcio di dare troppa importanza al giudizio di semplici periti con carattere privato. Giudicare se un oggetto ha un valore tale che possa interessare l'Italia intera, pare che un tale giudizio non possa essere emesso da individui i quali, siano pure nominati dal magistrato, saranno più o meno competenti, quantunque il magistrato non sarà obbligato a scegliere ciò che vi è di meglio, ma saranno sempre individualità avventizie, talvolta oscure e di non bastante autorità; quello poi cui sceglierà l'individuo interessato, sarà uno probabilmente di coloro dai quali spera una migliore perizia.

Ora, si tratta di un giudizio che ha una solennità artistica per il carattere che si dà ad un oggetto; ed ha una grande importanza di interesse, come notava l'onorevole Pepoli. Quindi, il rimettersi puramente e semplicemente ai periti, è parsa cosa che non fosse all'altezza dell'ufficio. Nullameno, siccome le osservazioni dell'onorevole Pepoli sono grandemente ragionevoli, così domando che sia sospesa, se il Ministro lo consente, la discussione di questo articolo, onde poter trovare un accomodamento soddisfacente.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pepoli ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Ringrazio l'Ufficio Centrale delle sue benevoli disposizioni, e sono ben lieto del rinvio di questo articolo, d'accordo coll'ono-

revolesse il Ministro, per vedere di trovare un temperamento.

Ma io dico subito quale è il temperamento che per abbreviare la discussione avrei proposto: io avrei proposto che il giudizio, invece che al Ministero, fosse riservato al Tribunale ordinario, e ciò appunto per impedire che una parte diventasse giudice e parte, e per accordare l'appello; ed invece dei *periti* ai quali ha accennato l'on. Vitelleschi, aggiungere: *sentita la Giunta d'arte e d'archeologia*.

Mi sembra che questo sarebbe il temperamento più efficace; e mi riservo di svilupparlo domani, quando l'Ufficio Centrale e l'onor. Ministro si saranno messi d'accordo; ben inteso che io nel muovere questo dubbio, non muovo dubbio contro l'infallibilità del Ministro attuale, ma contro l'infallibilità dei Ministri *pro tempore*, poichè nessuno più dell'attuale Ministro dell'Istruzione pubblica, mi piace il constatarlo, è all'altezza del suo ufficio.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLO DI BELLA. Io appoggio la proposta dell'Ufficio Centrale, cioè che l'articolo 3° si mandi alla Commissione per sottoporlo a nuova redazione. A me pare che ciò convenga anche per porre in armonia l'articolo 3° col già votato articolo 1°.

In questo articolo, le provincie ed i comuni sono riguardati come i tutori ed i custodi degli oggetti d'arte, solamente quando sono proprietari; quindi converrebbe ben definire, che cosa s'intenda di dire con queste parole: « autorità locali ». Se per autorità locali s'intendono la provincia od il comune, non parmi che questo concetto sarebbe corrispondente a ciò che il Senato ha deciso nella votazione dell'articolo primo, di conferir loro la formazione dei cataloghi, perciocchè questo eccederebbe le attribuzioni deferite alla provincia ed ai comuni nell'articolo suddetto. Quindi è mestieri che l'articolo 3° anche per questo sia studiato e riformato, poichè quelle facoltà che non si sono volute concedere alle provincie ed ai comuni, si riprodurrebbero, in certo modo, nell'art. 3° per la formazione dei cataloghi.

Vorrei rispondere anche qualche parola in difesa delle Commissioni conservatrici provin-

ciali dei monumenti, che il mio illustre amico Pepoli ha giudicato con certa severità.

I cataloghi delle grandi collezioni esistono già in grandissima parte per tutte le gallerie più celebri.

Si tratta solamente di rivederli, correggerli, perfezionarli, e fare in modo che siano più puntualmente e più esattamente compilati.

Io posso assicurare l'onorevole Pepoli che già, per le gallerie Corsini e Doria, e nello spazio di pochi mesi, cosiffatti cataloghi furono redatti con precisione ed esattezza, e non ebbero a costar neppure un soldo ai proprietari, i quali non misero del loro che la compiacenza di lasciare che gl'impiegati della Commissione provinciale verificassero e registrassero gli oggetti d'arte che in quelle sono contenuti.

Onde, la spesa non sarebbe che ristretta in molto piccola proporzione, e il danno dei proprietari e il pericolo che prevede l'onorevole Senatore Pepoli, non sono punto da temere.

Il Senatore Pepoli ha detto altresì che egli dubita che le Commissioni conservatrici, che ha chiamato tecniche, non si preoccupino un po' troppo dell'interesse scientifico, e non guardino il criterio amministrativo. Anche questo timore del Senatore Pepoli credo sia esagerato, poichè le Commissioni conservatrici, istituite col Decreto del maggio 1866, sono piuttosto amministrative che scientifiche. Ne fanno parte persone intendenti d'archeologia, ma ne fanno parte ancora uomini molto versati nelle cose dell'amministrazione, e sono presieduti dai Prefetti, che non sogliono, per lo più, essere uomini molto intendenti di antichità, o di cose prettamente scientifiche.

Della Commissione conservatrice di Roma, a mo' d'esempio, fanno parte molti uomini insigni per studi, ma ve n'ha ancora nominati dalla Provincia e dal Comune, che non possono assolutamente riguardarsi come scienziati. Quindi è, che io adesso non intendo di giudicare quale sarà l'opera definitiva a cui l'Ufficio Centrale e il Ministero si fermeranno nella redazione di questo articolo; ma vorrei raccomandar loro che le attribuzioni delle Commissioni conservatrici fossero mantenute e che soprattutto si facesse in modo che la formazione de' cataloghi non fosse affidata alle amministrazioni provinciali nè comunali, che non avrebbero nè la facoltà nè la possibilità di custodirli in un

modo soddisfacente alle esigenze della scienza e alla speciale e intelligente conservazione delle antichità.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Decisamente queste Province e questi Comuni esercitano il prestigio dei fantasmi. Appariscono dovunque anche dove non c'è corpo. Faccio riflettere che nel primo articolo alle Province ed ai Comuni è stata affidata la custodia, e, particolarmente nella versione ultima dell'articolo, esattamente nelle stesse condizioni dei proprietari.

Ora, non avevano funzioni di autorità piena, ma non ne hanno per certo adesso; dunque io non posso intendere come quelle parole « autorità locale » possano in alcun modo parere di significare la Provincia e il Comune: notate bene l'autorità locale a questo effetto delegata. Ma l'autorità delegata da chi? Non vi è che il Ministro in questo caso che ha l'autorità e può delegarla.

Ora, se l'Ufficio Centrale non si è servito di altra dizione gli è, perchè, siccome in questa legge non ci è un titolo che concerna la formazione di questi ordinamenti, poichè le Commissioni ordinatrici sono state fatte per un decreto ministeriale e che questo decreto e questo ordinamento può essere cambiato, mentre che la legge per sua natura deve abbracciare tutte le future contingenze, così è parso molto più opportuno all'Ufficio Centrale, e l'Ufficio Centrale, insiste perchè sia mantenuta una dizione generica, vale a dire, che le autorità che il Ministero crederà di delegare per questo ufficio, sono quelle che hanno questa missione. Nel momento sono le Commissioni conservatrici; finchè durano le Commissioni conservatrici saranno quelle cui delegherà questa autorità.

Può darsi che questo ordinamento cambi, si sostituisca un'altra forma; sarà quella allora la quale eserciterà queste funzioni del Ministero. Si sarebbe potuto dire direttamente il Ministero, ma siccome sarebbe stata una supposizione poco verosimile, che il Ministero potesse occuparsi direttamente di tutti i cataloghi di tutto il Regno, ho creduto accennare, per fare mostra anche della possibilità di venire a fine, che questi sarebbero eseguiti dalle au-

torità delegate dal Ministero. Adesso queste autorità saranno quelle che saranno. Ora sono le Commissioni conservatrici; per cui ora queste autorità locali a questo effetto delegate, rappresentano le Commissioni conservatrici. E credo che voler dire qualche cosa di più specificato toglierebbe alla legge quel carattere di generalità che è necessario per poter perdurare a traverso i cambiamenti amministrativi che possono avvenire.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Le spiegazioni che l'onor. Senatore Vitelleschi ha date ai dubbî sollevati dall'onor. Senatore che ha parlato innanzi, debbono essere da me confermate.

Non poteva passare pel capo del Ministro il sospetto che si potessero intendere per autorità locali, i Comuni e le Province. In effetto, la delegazione che lì è accennata, indica appunto come sarebbero autorità le quali ricevono forza dalla delegazione del Ministero.

Ma c'era una ragione di più, ed è questa appunto, che nell'ordinamento attuale, come pure ha indicato l'onor. Relatore, ci sono in tutte le Province queste autorità che rappresentano il Ministero.

Io avrei desiderato che le parole: *Commissioni conservatrici* fossero iscritte qui. Ma le osservazioni che mi furono fatte mi hanno persuaso. A me basta che quelle parole di *autorità delegate* servano a designare qual sia l'ufficio che il Ministero abbia istituito, o sia per istituire nelle diverse provincie, con la cura particolare di attendere alla conservazione dei monumenti e delle opere d'arte....

Senatore CARACCIOLLO DI BELLA. Domando la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.... e il Ministero lo manterrà. Imperocchè l'onor. Senatore Caracciolo Di Bella aveva ragione quando faceva avvertire all'onor. Senatore Pepoli che la spesa per questi cataloghi, la quale poteva sembrare ad alcuni gravosa più del convenevole, la si riduce appunto pel valore degli uomini che seggono nelle Commissioni conservatrici; e per ogni genere di aiuto che ritrovano anche nel Presidente delle Commissioni medesime, la si riduce, dico, quasi a zero.

Noi abbiamo le Commissioni conservatrici delle Province napoletane, della Provincia romana, delle Veneziane, che assunsero sopra di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

sè la formazione di questi cataloghi, e dove il Ministero poteva parere obbligato a pagare queste opere, non è stato richiesto che di fornire uno scrivano. Tutto il resto appunto è fatto dalla spontaneità degli enti locali.

Ma abbiamo una cosa di più. Sebbene gli inventari, i quali da parecchi anni si vanno formando, non sieno compilati sopra le basi che dovranno esser poste dopo che la legge attuale sia stata sanzionata dal voto del Parlamento, tuttavia comprendono il più rilevante numero di monumenti che in ciascuna Provincia d'Italia si trovino. Al Ministero si hanno già moltissimi volumi che racchiudono la storia delle cose preziose che sono nel nostro Regno, pervenutaci appunto per opera delle Commissioni conservatrici.

Del resto, si domanda dallo stesso Relatore che l'articolo sia assoggettato ad un novello studio dell'Ufficio Centrale d'accordo col Ministro; ed io accetto questo studio, imperocchè, come l'onorevole Relatore, così anche io ho sentito la gravità delle osservazioni che furono fatte contro il penultimo alinea, il quale però ha anche una forza maggiore; non perchè io creda che gli uomini egregi che compongono le due Giunte siano disposti, in una materia come questa, ad accettare il criterio del Ministero: in cose tecniche l'autorità difficilmente riesce a compromettere tutti i pratici i quali hanno la loro responsabilità scientifica e la vogliono mantenere, e dire che sia buonissimo quello che buonissimo non è.

Gli uomini che fanno parte e della Giunta di belle arti, e della Giunta archeologica, hanno una responsabilità dinanzi alla Nazione che non permette loro di sottoscrivere facilmente al capriccio del Ministro; e provvedimenti fatti a quel modo sono discussi molto e facilmente criticati; e coloro che li hanno procurati si vogliono garantire dalle accuse immeritate.

Però ci è questo: allorquando si dovrà determinare amministrativamente come si abbiano a formare questi cataloghi, io, evidentemente, dovrò prendere le informazioni, e farli dietro le norme di questi due corpi, di queste due Giunte le quali racchiudono quanto v'ha d'illustre nel nostro paese; sicchè ne verrebbe quasi che esse in certa maniera sarebbero ad un tempo e giudici e parti.

E se si potrà trovare qualche cosa che liberi

il proprietario dal sospetto di un giudizio il quale non sia imparziale, io sarò felice di essermi trovato d'accordo coll'Ufficio Centrale.

Senatore CARACCIOLÒ DI BELLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CARACCIOLÒ DI BELLA. Io sono lieto di avere provocato le dichiarazioni che abbiamo udito testè dall'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione e dall'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale.

Siccome nel contro-progetto non era mai fatta menzione delle Commissioni conservatrici de' monumenti, istituite col decreto del maggio 1866, così io ho dubitato che per autorità locale si intendesse altro che quelle Commissioni. Ma ora che questo mio dubbio è chiarito e che posso ritenere che per autorità locali si intendono appunto queste Commissioni, non mi resta che a ringraziare l'on. signor Ministro e l'on. Relatore delle loro dichiarazioni.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, resta inteso che quest'articolo sia rinviato all'Ufficio Centrale per nuovo studio.

Si passa all'articolo 4° ch'è così concepito:

#### Art. 4.

Se alcuno degli enti morali o delle pubbliche amministrazioni, alle quali secondo e nei modi disposti dall'art. 1 appartiene la custodia dei monumenti, per legittime ragioni dichiarasse non potersi sobbarcare agli oneri inerenti alla custodia ed alla conservazione dei monumenti ad esso affidati, sia per riparazioni straordinarie, sia per il mantenimento ordinario di alcun monumento destinato ad uso vivente e che non abbia rendite proprie, il Ministero potrà provvedere d'accordo coll'ente morale o con la pubblica amministrazione interessata, ovvero valersi degli art. 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Le stesse disposizioni valgono per i monumenti d'arte e d'archeologia che abbiano la natura d'immobile, che per la loro importanza storica od artistica siano riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi esistenti in proprietà private.

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. Io desidererei dall'on.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Relatore una spiegazione sulle ultime parole del 1° comma e sulle prime del 2°.

Il 2° comma dice:

« Le stesse disposizioni valgono per i monumenti di arte e d'archeologia che abbiano la natura di immobili ».

Ciò mi fa credere che nel primo comma si parla de'soli monumenti mobili, o, se si vuole, di monumenti mobili e di monumenti immobili. Nella conclusione del 1° comma si dice: « il Ministero potrà provvedere d'accordo coll'ente morale o con la pubblica Amministrazione interessata, ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865 ».

Ora, se gli oggetti di cui si parla nel primo comma sono mobili, la legge di espropriazione per causa di pubblica utilità non è certamente applicabile, giacchè l'articolo 83 dice espressamente: « ogni monumento di antichità che abbia la natura di immobile ecc. »

Per evitare le perplessità che potrebbero nascere nella interpretazione tanto del complesso dell'articolo quanto delle singole parti, io crederei che dopo le parole del primo comma: « ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865 » si possano aggiungere queste altre: « quando i monumenti abbiano la natura di immobili » nel qual caso mi pare che si potrebbe sopprimere il secondo comma.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola per esprimere un dubbio.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. L'articolo 25 del titolo 4° della legge dice: che le contravvenzioni agli articoli 3, 4, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 16 e 17 saranno punite con una multa da lire 500 estensibile a lire 3000.

L'articolo 6° del presente titolo stabilisce che il Ministero dell'Istruzione Pubblica, per mezzo delle autorità a questo effetto costituite, invigili e provveda che siano conservati i monumenti e che vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Io domanderei all'onor. Relatore come è conciliabile coll'ultima parte dell'ultimo comma dell'articolo 4° e gli articoli 83, 84, e 85 della legge di espropriazione?

Ora, io trovo che la pena che si può imporre a' proprietari possa giungere sino alla

espropriazione per causa di utilità pubblica. Lo capisco.....

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. (*Accennando*).

Senatore PEPOLI G. Allora non avrò ben capito.

La legge del 25 giugno però, se non erro, è quella dell'espropriazione; dunque, se un proprietario non può sopperire a questo bisogno, voi potete espropriarlo. Ora, dall'idea dell'articolo 25 sono minacciati i proprietari di una multa di 3000 lire se non adempiono a quest'obbligo....

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Non è in quell'articolo.

Senatore PEPOLI G. Lo so; ma siccome il Ministro dell'Istruzione Pubblica deve invigilare accchè siano mantenuti e conservati i monumenti, e che l'art. 4° dice che se non sono conservati, possono essere espropriati, non vi è bisogno di accordo col proprietario, perchè dice che il Ministro può valersi degli articoli 83 e 85.

Quindi a me pare che ci sia un poco di contraddizione. Io ammetto che quando sia per causa di utilità pubblica si possa procedere ad una espropriazione, ma non posso ammettere che s'imponga anche una multa. Ciò mi sembra esorbitante, ed io non potrò votarlo. Mi pare quindi che sarebbe bene che gli articoli 25 e 4° fossero armonizzati fra di essi.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Risponderò prima all'onor. Di Giovanni che l'aggiunta che egli vorrebbe fare alla fine del primo comma sarebbe superflua appunto per le ragioni che egli ha addotte, vale a dire che l'art. 83 non concernendo che gl'immobili, sarebbe inutile ripeterlo. Potrebbe piuttosto domandare che fosse tolta quella frase del secondo comma; che è stata posta perchè qualunque applicazione indiretta si potesse per analogia fare di quell'articolo ad altri oggetti che non a' monumenti immobili, fosse eliminata dal pensiero. Parve che fosse assai quanto alla proprietà privata d'imporre questo legame per gli immobili; non si vorrebbe che per qualsiasi modo fosse altrimenti estesa quella disposizione. Quella dizione è evidentemente superflua, ma si può forse tollerare perchè il pensiero del legislatore sia detto anche più chiaramente.

Ma quanto ad aggiungere alla fine del primo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

comma l'altra dizione, sarebbe una superfluità che non avrebbe scusa.

Senatore DI GIOVANNI. Io ho detto che, facendo l'aggiunta al primo comma, quando si tratta di monumenti immobili, resta inutile la seconda, che chiarissimamente ne viene di conseguenza.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Il secondo comma estende ai privati questa disposizione; se si lascia il primo comma senza il secondo, i privati sono fuori di questione; ma, siccome coi privati si va sempre molto a rilento, pel riguardo che si deve alla proprietà privata, così per essi non si provvede più oltre che ai monumenti immobili di loro pertinenza, nè vuoi che la stessa disposizione si possa per induzione applicare ai monumenti mobili.

Risponderò poi all'onorevole Senatore Pepoli che l'art. 4° non si occupa che di un solo ed unico caso, in cui l'individuo, incaricato della custodia di un monumento, dichiara all'amministrazione pubblica, al Governo, e dichiara con buone ragioni; anzi si era usata la parola *dimostrare*, ma poi si vide che la dimostrazione materiale era difficile ad ottenersi, e si riduce in fatto a semplici apprezzamenti, che egli non può sobbarcarsi alla custodia di quel monumento. In questo caso, si può dire che il proprietario in certo modo l'abbandoni; e invero, se per qualunque altro oggetto un proprietario facesse lo stesso, si riterrebbe che intende abbandonarlo.

In quel caso adunque lo Stato può venire in aiuto del proprietario, quando lo voglia; se invece ritiene che non ne valga la pena, può astenersi dal farlo; ma in quest'ultima ipotesi il monumento resta completamente abbandonato. Ci è un terzo caso, ed è che, il proprietario essendo completamente inabile a far nulla in suo pro, sia lo Stato il quale, pensando che ne valga la pena, decida di prestare interamente la sua cooperazione.

In questo caso è parso giusto che ne diventi padrone lo Stato medesimo, perchè altrimenti ciascuno potrebbe fare questa dichiarazione per farsi fare i restauri e dopo conservare il monumento ridotto per tal modo in buono stato.

L'esportazione non sta qui come una punizione; si è fatto appello a quella formola per dare a quella disposizione una veste legale, tant'è vero, che negli articoli nei quali si parla

delle penalità non si fa neppure cenno di questo articolo 4° perchè appunto qui non trattasi di un'infrazione della legge, ma trattasi soltanto di un fatto che passa, dirò così, nei termini di una convenzione reciproca e spontanea; convenzione per la quale lo Stato intervenendo di diritto, sostituisce il proprietario privato che fa in certo modo abbandono della sua proprietà, ed intervenendo negli oneri, è troppo giusto altresì che ne acquisti la proprietà.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi perdoni l'onorevole Vitelleschi, ma io debbo esporre alcuni dubbj che ancora mi rimangono.

Dice quest'articolo: « Il Ministero potrà provvedere d'accordo coll'ente morale o colla pubblica amministrazione interessata, ovvero valersi della espropriazione forzosa » ciò che a dir vero non ammetterebbe quel carattere di spontaneità cui accennava colle ultime sue parole l'onorevole Relatore, perchè in verità espropriazione forzosa e spontanea non mi pare che si possano conciliare fra loro.

Ma io pongo questo caso; viene un proprietario e dice al Ministro: *io non ho mezzi da poter sopperire ai restauri di questa mia proprietà*; il Ministro gli risponde invece: *che egli sa che possiede i mezzi e rifiuta di venire in suo aiuto; ma lo minaccia se non restaura il suo edificio, a norma dell'art. 6°* (poichè tutti questi articoli sono legati fra loro) *d'infiggergli una multa di tremila lire, la quale sarà deliberata non dai Tribunali ordinari, ma dalle autorità locali*.

Anzitutto, badate che questo è ancora molto più enorme di tutto quanto si è detto fin qui, e che a mio avviso bisogna grandemente modificare.

Ora, è vero ciò che ci dice l'onor. Senatore Vitelleschi che il proprietario, quando non può restaurare un monumento, lo abbandona. Ma vi sono molti edifizj che possono servire ai proprietari, dar loro una rendita senza restaurarli, senza mantenerli in quella forma splendida dell'arte che hanno.

Molte cose possono essere ottime per il commercio ed il proprietario ritrarne una rendita, senza essere necessario di conservarne le bellezze architettoniche.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Quindi a me sembra (perdoni l'onor. Ufficio Centrale) a me sembra che vi sia un nesso che non si possa togliere tra l'art. 4 e gli articoli 6 e 25, che bisognerebbe ben chiarire e ben definire, perchè è evidente (e me ne appello ai giureconsulti che seggono in quest'Aula), è bene evidente che se il Ministro non riconosce l'insufficienza del proprietario a conservare o restaurare una sua casa, il proprietario, in virtù dell'art. 6, è passibile di una pena fino a tre mila lire comminata dall'art. 25, inflitta non dai Tribunali, ma dall'autorità locale; ciò che per me, ripeto, forma un complesso di cose che mi pare una gravissima violazione del diritto di proprietà, che non abbia precedenti nelle legislazioni di nessuna Nazione civile.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Mentre l'articolo 1° ha eccitato le obiezioni che abbiamo inteso dagli onorevoli Senatori, ne eccitò una anche per parte del Ministero. Il Ministero desiderò allora che qui s'introducesse il concorso del Comune e della Provincia, del quale aveva discorso innanzi. Che cosa dice l'art. 4°? Evidentemente l'articolo 4°, in brevi termini, dice questo: Quando il proprietario non dimostra ma dichiara di non poter conservare, sottentra lo Stato, o come conservatore o come compratore. Ora, a me pare molto grave la prescrizione dell'articolo 4°; tale da rendere molto pensosa l'amministrazione se debba vincolarsi così ad accettare un onere la cui portata in questo quarto d'ora sia molto difficile ad essere determinata. Di più, in molti di questi monumenti forse l'autorità centrale ha un interesse minore di quello che possono avere le autorità locali; intendendo qui per autorità i Comuni e le Provincie; onde ne avverrebbe che sarebbe troppo facile trovare coloro i quali volessero in certo qual modo sollevarsi di un onere che loro è troppo grave, per farlo sopportare al Governo. Quali sono le cautele che bisognerebbe qui prendere perchè queste domande e queste dichiarazioni non fossero troppe? Prima di tutto, in quelle dichiarazioni *per legittime ragioni* io trovo una cosa alquanto vaga; io terrei dippiù alla parola *dimostrazione*, che non alla parola *dichiarazione*; bisognerebbe in qualche maniera provare od esporre lo stato della propria for-

tuna; esposizione, la quale, dinanzi a quegli uomini i quali abbiano a giudicare della possibilità che un privato o un'amministrazione ha di sostenere una spesa, possa rendere facile il giudizio.

E più, questa dichiarazione per legittime ragioni io non trovo innanzi a cui sia fatta, e bisognerebbe pure che ci fosse alcuno il quale valutasse le ragioni che si adducono dal proprietario gravato, e riconoscesse fino a qual punto esse abbiano un valore. Io per me, non avrei difficoltà che questa dimostrazione, che questa prova si desse alle autorità delegate dal Governo, le quali seggono in ciascheduna provincia, e possono con molto miglior conoscenza delle cose valutare le ragioni che sono loro addotte. E dopo ciò amerei che dove si dice: *il Ministero potrà provvedere d'accordo*, ecc., si dicesse: *il Ministero col concorso del comune e della provincia*. Imperocchè può avvenire che qualche volta la spesa sia molto rilevante e il Ministero resti molto dubbioso o anche nell'impotenza di assumere subito una spesa che con le forze riunite potrebbe essere facilmente sopportata; a me piacerebbe che questo s'introducesse, perchè è appunto una conferma di quello che si fa per le riparazioni.

Il mantenimento, per ora, dei monumenti in moltissimi luoghi non è opera solo del Governo, ma del Comune e della Provincia, sussidiati o no, perchè, se noi introduciamo una pratica nuova e chiamiamo responsabile il Governo medesimo, sta quello che innanzi accennavo; vale a dire che il grave carico potrebbe pesare sopra lo Stato.

Quanto poi ad una specie di soppressione, che mi parve designata dall'onorevole Senatore Di Giovanni, appaga piuttosto l'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale insisterà nel suo secondo comma; sono due concetti essenzialmente diversi; nell'uno si considerano gli enti morali, la pubblica amministrazione, una specie di persone che tutto il progetto di legge continuamente distingue dall'individuo privato; il secondo riguarda appunto i privati individui. Quanto poi alle opinioni dell'onorevole Senatore Pepoli, mi pare che qui veramente non calzino, poichè quest'articolo non è di pena, ma di munificenza; è lo Stato che viene in soccorso a colui il quale ha dichiarato di non po-

ter sostenere da sè il peso della conservazione, ed ha invocato il soccorso. Quindi, le penalità sono perfettamente straniere a tutto ciò, e debbono essere anche perfettamente straniere nel secondo caso; imperocchè, fino a che il proprietario dichiara ed il Ministero viene in aiuto, domando io se qui pena c'è? Quello che mi commuove, e dà pena al Ministero, è di dover pagare per gli altri.

Quanto al secondo caso, avviene questo: il proprietario come può offendersi di una legge di espropriazione, la quale dà al suo monumento un valore che egli altrimenti non poteva mantenere, nè poteva avere?

L'onorevole Pepoli dice: ma badate, queste spese sono superiori alle forze dei proprietari; faranno delle trasformazioni, e, trasformata una proprietà da passiva può divenire attiva. Ma io comprendo bene che, se ammettiamo che si debba usare e permettere ciò, possiamo cancellare molti altri articoli di legge, i quali vengono dipoi ed obbligano a mantenere ai monumenti la destinazione che hanno, e non permettono che siano rivolti ad altro uso.

Considerare il caso che il monumento possa essere rivolto ad altro uso, è considerare una questione contro cui appunto ci premunisse il progetto di legge che discutiamo.

Dopo ciò, allora quando lo Stato è proprietario, evidentemente dovrà esperire quel certo valore commerciale, che puossi trovare ancora, e non so in che maniera sarebbe allora danneggiata questa povera pubblica amministrazione. Io raccomando perciò all'Ufficio Centrale che invece di dire: *per legittime ragioni dichiarasse*, voglia dire: *per legittime ragioni prorasse o dimostrasse*, che mi pare parola un po' più efficace, innanzi all'*autorità locale delegata dal Ministero*, senza ciò non saprei dove si potrebbe arrivare colla spesa.

Oltre quest'aggiunta, domanderei quest'altra: *con il concorso del Comune e della Provincia*, cioè a dire che il Ministero possa rivolgersi a tali enti morali, sicchè rifiutandosi il Comune o la Provincia, a sua volta possa rifiutare di fare. Ma cotesto è un soggetto a contrattazioni, nel quale si assume a ciascuno una parte maggiore o minore, che risponde all'andamento ordinario degli affari; e ad effetto di queste contrattazioni è che tra tutti si dispongano a

mantenere quel monumento che è raccomandato, o quell'opera d'arte.

Infine prego l'Ufficio Centrale di mantenere il comma secondo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Duolmi di dover ripetere all'onorevole Ministro che, a mio avviso, esiste veramente un nesso tra l'articolo 4°, l'articolo 6° e l'articolo 25; e l'onorevole signor Ministro medesimo mi ha fornito colle sue parole il più valido argomento di quanto affermo. Egli ha detto: ma chi deciderà l'impotenza del proprietario a sobbarcarsi ai restauri imposti da questa legge? Egli suggerisce che il proprietario sia obbligato a provare alle autorità locali la misera condizione della sua famiglia!

Non vi pare, onorevoli Colleghi, che con questo provvedimento l'onorevole Ministro proponga una violazione vera al diritto di proprietà, una violazione all'inviolabilità del domicilio?

Per convincervi della opportunità della mia osservazione, ricorriamo ad un esempio pratico.

Un proprietario ricorre al signor Ministro e gli dichiara che egli non ha mezzi sufficienti per restaurare un edificio dichiarato dalle Commissioni locali d'interesse nazionale ed artistico.

L'onorevole signor Ministro, nella sua onnipotenza, può rispondergli, senza che la sua risposta sia sottoposta ad un controllo giuridico: me ne duole per lei, ma ella non afferma cosa esatta; a me consta invece che ella ha mezzi sufficienti per restaurare il suo edificio; quindi, in nome della legge, io le intimo di procedere subito ai suoi nuovi obblighi. Il proprietario è costretto al silenzio, perchè la legge lo condanna senza giudizio contraddittorio e senza appello. Ma, mettiamo il caso che il giudizio ministeriale sia stato erroneo, che in realtà il proprietario non abbia mezzi sufficienti per restaurare il suo edificio, e che quindi non lo restauri. Che avverrà di grazia? Il signor Ministro, per virtù dell'art. 6°, che gli dà facoltà di far applicare una pena che va fino a 3 mila lire, condanna non solo il proprietario a restaurare l'edificio, ma rende più grave la sua situazione coll'enormità della multa.

Ora, io domando all'on. signor Ministro, quale

legislazione ha mai ammesso che un Ministro sia giudice inappellabile delle condizioni economiche delle famiglie, e possa valutare se un cittadino abbia o non abbia mezzi di restaurare un edificio che egli possiede, che gli fu trasmesso dai suoi avi? Ma quale è la legislazione che accorda all'autorità d'ingerirsi siffattamente negli interessi privati? Deve dunque un misero proprietario essere legato mani e braccia all'arbitrio, ai voleri dei Ministri? E se s'indugia a chinare il capo, gli potrà dunque essere inflitta una multa che s'innalza perfino a tre mila lire? E se veramente egli è impotente, ripeto io all'onor. Ministro, quali provvedimenti adotterà egli?

Dovrà egli allora fare espropriare, mettere in vendita questo monumento?

La impotenza dunque a restaurare un edificio, a pagare una multa, sarà una colpa?

E tutto questo sarà fatto per arbitrio ministeriale, senza che l'autorità giudiziaria nulla possa fare, imperocchè nella legge sta detto che le multe saranno inflitte dall'autorità?

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Il secondo comma.

Senatore PEPOLI G. Proseguo e chiedo venia all'Ufficio Centrale, se io sono in ciò impenitente. A me pare che tutti questi vari articoli che stiamo esaminando formino una congerie tale che io non posso certamente votare questa legge se essa non è profondamente modificata. Io non dispongo che del mio voto, nè mi lusingo che le mie parole possano convincere i miei onorevoli Colleghi e molto meno il Ministro e l'Ufficio Centrale; quindi la mia opposizione al certo non farà pericolare la legge; ma ciò non toglie che io nella mia coscienza rifiuti di votare degli articoli che sono una violazione del diritto di proprietà, una violazione della libertà individuale, della inviolabilità del domicilio.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'on. Senatore Pepoli, a forza di riunire molte cose, finisce involontariamente per confonderle. Fa d'uopo prendere ognuno di questi atti separatamente. Guardiamo questo 1° articolo per quel che riguarda i privati.

Quando un privato *dichiarasse*..... E qui

prima di rispondere all'onorevole Ministro comincio dal fare avvertire che questa è ragione per cui per lo meno nel secondo comma non si può cambiare la parola *dimostrare* in *dichiarare*.

Dunque qual'è il fatto che si verifica? È questo: un privato che ha di quei monumenti dei quali dovrebbe prender cura, dichiara che egli non può rispondere perchè non si può sobbarcare al carico che ne deriva; questa dichiarazione non produce indagine; egli non deve dire la sua miseria. Potrà fare una simile dichiarazione anche un ricchissimo, un milionario. Ma comunque fatta, a cosa equivale questo? A un abbandono. E chi potrebbe trovare esorbitante l'occupazione piuttosto che l'espropriazione di un oggetto abbandonato?

Ora mi permetta il Senato che legga l'articolo della legge di espropriazione e si vedrà che non ci sarebbe neanche bisogno di questo che facciamo noi per avere tutto il suo affetto. Ecco l'articolo 83 della legge sulle espropriazioni:

« Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile e la cui conservazione pericolasse, continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni. » Dunque c'è il diritto nello Stato.

Senatore PEPOLI G. Può.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Ma il *può* è in favore dello Stato.

Dunque è già stabilito che ogni monumento che abbia importanza storica o artistica si può espropriare.

Ora, è lo stesso proprietario che vi viene a dire che il monumento pericola, e che egli non lo può conservare. Cosa richiedesi di più?

Anzi noi qui facciamo un passo indietro dalla legge di espropriazione, perchè in questa legge per l'espropriazione per causa di pubblica utilità, noi domandiamo perfino una dichiarazione.

L'onorevole Pepoli collega questo cogli articoli 6 e 25; ma perchè? Prendiamo il fatto per sè stesso.

Questo è un fatto completo: è un individuo che aveva un obbligo: dichiara che non vi si può sobbarcare; e la legge dà allo Stato la facoltà di espropriare.

L'articolo 6° è fatto per quelli che non dichiarano, perchè compiano l'obbligo loro....

*Una voce.* Lo dichiaro.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*.... Ma non c'è bisogno di dichiararlo, è chiaro per sè.

Dunque non parliamo a questo proposito delle multe e delle penalità, cose che non ci hanno nulla a vedere in quest'articolo.

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Lo dice l'articolo 5°.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Così l'art. 4° è completo nelle sue disposizioni e finisce in sè stesso. Le difficoltà son già grandi e quindi io prego l'onorevole Pepoli a non esagerarle.

Io so che questa legge impone certamente dei vincoli sulla proprietà privata; ma siamo rimasti tutti di accordo che questo si può demandare che cioè i monumenti sieno custoditi; ma noi facciamo meglio, noi accettiamo la dichiarazione di coloro che non vi si possono sobbarcare. Ora, se accettiamo questa dichiarazione, sarebbe una contraddizione se poi non ce ne acquetassimo.

Evidentemente un monumento del quale il padrone non si cura, per il quale il Governo non vuole far nulla, si toglie dai cataloghi, perchè vuol dire che non interessa più nessuno; a me pare che la conseguenza sia logica. Se ci fosse bisogno di dirlo, si potrà cercare un modo; ma a me pare superfluo.

Ora debbo rispondere all'onorevole Ministro. Si era insistito sulla *dichiarazione*: piuttosto che *dimostrazione*, quando i Comuni e le Provincie dovevano rispondere di tutti i monumenti nelle loro circoscrizioni, allora la *dimostrazione* sarebbe in molti casi riuscita difficile a farsi e grave ad eseguirsi.

Ridotta oggi la questione a questione di proprietà, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di cambiare la parola *dichiarazione*, in quella di *dimostrazione*, perchè trattandosi di conservazione di cose proprie si può richiedere, ed è più facile a concretarla.

Quindi per introdurre questa modificazione nel 1° comma, l'Ufficio Centrale non ha alcuna difficoltà; ma pel 2° comma l'Ufficio Centrale si opporrebbe definitivamente a che fosse mantenuta perchè sarebbe indiscreto di demandare a un privato di fare una simile dimostrazione, e perchè non si avrebbe neanche il diritto di domandarla; per il privato è forza contentarsi di una semplice dichiarazione.

La parola *dichiarazione* bisogna lasciarla pel 2° comma.

Ora, vengo al concorso delle Provincie e dei Comuni che il Ministro richiede che sia introdotto in questo articolo. Anche il concorso delle Provincie e dei Comuni, parmi nel 1° comma non abbia ragione di essere, perchè il 1° comma principalmente considera i Comuni e le Provincie, quindi sarebbe lo stesso ente che viene a domandare soccorso e lo dà al tempo stesso. Gli enti morali che non sieno pubbliche amministrazioni, sono appena calcolabili. Di enti morali che non sieno nè Comuni nè Provincie e che attualmente posseggono oggetti d'arte, anticamente se ne contavano molti, ma ora sono pochissimi.

Dunque saranno eccezioni; la generalità saranno i Comuni piccoli, perchè le Provincie si troveranno raramente nel caso; ma sieno Comuni, sieno Provincie, si cadrebbe in un circolo vizioso.

Questo concorso si potrebbe adattare al secondo comma; nel qual caso se l'onor. signor Ministro si contentasse di lasciarlo facoltativo, l'Ufficio Centrale non avrebbe difficoltà di ammetterlo.

Ma riguardo al 1° comma, l'Ufficio Centrale non crede di poterlo accettare per le considerazioni sopra esposte.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo dopo le parole dette dall'on. Relatore, che la difficoltà più grave starà nel precisare, scrivendolo, il pensiero nostro, imperciocchè non ho difficoltà ad accettare i pensieri esposti; ma, quando si dice intorno a questo articolo che il demandare il concorso dei Comuni e delle Provincie è quasi un giro vizioso imperocchè i possessori dei monumenti sono Comuni o Provincie, mi giova osservare che la cosa è in parte vera, in parte no. In parte non è vera perchè abbiamo gli enti morali che non sono Comuni e Provincie; che possono così possedere come non possedere; che possono molto o meno bastare allo scopo; ma per le pubbliche amministrazioni è affare diverso; può essere il Comune che si trovi in questa dura condizione di non poter mantenere le opere sue, e di dovere perciò chiedere il concorso della Provincia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Non credo che la Provincia si trovi nel medesimo caso, ma potrebbe pur darsi. Quindi bisogna considerare che abbiamo tre possessori. Uno si chiama ente morale, ed è estraneo ai Comuni ed alle Provincie; l'altro è il Comune; il terzo è la Provincia. Ciascuno di questi si può trovare nella condizione considerata nell'articolo 4; onde a ciascuno di questi bisognerebbe aggiungere almeno il concorso del Comune, se è Provincia, e della Provincia, se è Comune. Dunque è questione più di redazione che d'altro perchè appaja netto l'intendimento della legge.

Ringrazio dell'aver accettato la parola *dimostrazione*, e certamente non spingo l'esigenza per i privati fino a volerli obbligare a portare il registro delle loro spese, tanto più se si trovano in quella condizione che tale domanda possa costare un'umiliazione al loro amor proprio; e colui che ha una cosa bella e la lascia deperire per povertà, evidentemente non subirebbe volentieri. E tanto più che noi non solamente diciamo che lo Stato può acquistare, ma diciamo pure che questo privato ha la facoltà di vendere, pur che venda in quelle condizioni già dette.

Quindi, non intendo d'insistere perchè si aggiunga alla proprietà privata un incomodo di questa natura, il quale molte volte è più sentito di quello che non sia una tassa, un'imposta. Ciò bisognerebbe precisare nello scritto. Ma mi pare che non si possa improvvisare, perchè dovremmo nel primo comma distinguere questi diversi casi. Mi piacerà di aggiungere questi due casi per l'on. Pepoli.

L'on. Senatore Vitelleschi dice: evidentemente le cose contemplate nell'articolo 4° non appartengono all'articolo 6° e ci è l'articolo 5° che lo dichiara ancora. L'articolo 5° riguarda le singole amministrazioni o enti morali, che non corrispondono all'obbligazione discretissima dell'articolo 4°; quindi è chiaro che il proprietario di cui si discorre nell'art. 6, non è contemplato nei due articoli 4 e 5°.

Quando il proprietario non adempisse le prescrizioni dell'articolo 4°, il che vuol dire non venisse a dichiarare la insufficienza sua a mantenere il monumento, allora che cosa fa il Ministro?

Il Ministro di ufficio ristaura. E come le spese saranno da quello sostenute, così con questo

art. 5° abbiamo assicurato questi monumenti, che d'altra parte poi anche lo sarebbero dall'articolo 4°.

Una cosa voglio aggiungere quanto alle penalità che paiono tutte commesse all'arbitrio del Ministro, e dalle quali in nessuna maniera si possa salvare colui su cui vadano a cadere. Queste in definitivo giudizio devono essere giudicate dal Tribunale ordinario, perchè il secondo comma dice che le controversie sulle contravvenzioni sono rimesse al Tribunale; a quella autorità la quale ha appunto l'ufficio di difendere i diritti di tutti: la magistratura.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Il signor Ministro, poco fa, ha parlato di pubbliche amministrazioni. Questa espressione mi aveva anche colpito, perchè pubblica amministrazione che vuol dire? Se vuol dire ente morale, è compresa sotto questa espressione; se si accenna non ad un ente morale, è improprio parlarne qui dove si tratta di diritti e di obblighi: il diritto e l'obbligo non può averlo un'amministrazione. Noi abbiamo l'uso di chiamare amministrazione un ufficio, di chiamare amministrazione un Ministero, e si chiama nell'uso comune anche amministrazione quella che rappresenta i comuni e le provincie.

Ma, legalmente parlando, e trattandosi di un articolo in cui si dà responsabilità ed obbligo, noi dobbiamo usare la parola *ente*; non già *amministrazione*.

Poi, giacchè ho accennato a mutazione di parola, vorrei chiamare l'attenzione dell'onorevole Relatore su quell'espressione: « ad uso vivente. » A dir vero quest'espressione non suona bene; pregherei il Relatore a vedere di sostituirvene un'altra, per esempio: « ad uso di abitazione. »

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta il rinvio proposto dall'onorevole Ministro per vedere di conciliare tutti i vari emendamenti ed anche l'osservazione testè fatta dall'onorevole Senatore Amari, intorno alla quale debbo avvertire che trattasi d'indicare un uso che non sia quello di monumento, ma estraneo, e non è tanto facile trovare il termine più appropriato. Ad ogni modo l'Ufficio

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 27 NOVEMBRE 1877

Centrale farà ancora qualche studio in proposito.

PRESIDENTE. L'articolo 4 s'indende dunque rinviato alla Commissione.

Si procede alla lettura dell'art. 5.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 5.

Quando le singole amministrazioni pubbliche o enti morali non corrispondano alle obbligazioni derivanti dagli articoli 1, 4 e 8, e sieno esauriti gli avvertimenti e le cautele, quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità non curati o abbandonati, sarà fatto d'ufficio dal Ministero.

Per i monumenti di natura immobile, appartenenti ai privati, che sieno per la loro importanza artistica o storica riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi, sarà in questo caso applicabile il disposto degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Senatore AMARI. Intorno a quell'articolo vorrei fare la stessa osservazione in ordine alle parole « *pubbliche amministrazioni.* »

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Non ho nulla da obiettare intorno a questo articolo; desidererei soltanto ottenere dall'Ufficio Centrale una dichiarazione pubblica, la quale, più che altro, è una ripetizione, perchè questa cosa già erami stata dichiarata dall'onor. Relatore: che cioè queste riparazioni, questi restauri saranno bensì fatti di ufficio dal Ministero, ma s'intendeva che il medesimo avrebbe avuto la facoltà di pretendere il rimborso.

Io aveva domandato per lo appunto se questo era il senso che l'Ufficio Centrale dava alla redazione dell'articolo suo; e siccome ciò mi fu dichiarato, così in questo senso io l'accetto.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io dico francamente che si è inteso che le riparazioni fossero fatte d'ufficio dietro rimborso.

PRESIDENTE. Che cosa propone l'on. Senatore Amari?

Senatore AMARI. Io direi: *Quando gli enti morali non corrispondono, ecc., la cura e la cu-*

*stodia dei monumenti rientrano sotto l'azione della legge.*

Senatore BERTEA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTEA. Vorrei osservare che nell'art. 5° è contemplato l'art. 4°, e che l'art. 5, non è che la conseguenza dell'articolo 4° in quanto contempla il caso in cui gli enti morali non corrispondano alle obbligazioni imposte in quest'ultimo. Ora, siccome l'articolo 4° non è ancora formulato e che dalla sua formula dipenderà la determinazione delle obbligazioni imposte con esso, è impossibile fissare i termini dell'articolo 5°.

Giacchè ho la parola, mi raccomanderei che nella redazione dell'articolo 4° fosse omessa la frase: *per legittime ragioni*, perchè l'idea di legittime ragioni implica quella delle ragioni illegittime le quali poi alla loro volta implicano obbligazioni o negazione di obbligazioni.

Ma poichè, secondo le dichiarazioni dell'onorevole Relatore, le legittime ragioni consistono in una semplice dichiarazione dell'ente morale o del privato di non volersi sobbarcare alla custodia, allora la legittimità delle ragioni dipende esclusivamente dal criterio di chi le mette innanzi.

Io sarei pertanto d'avviso che eliminando le parole *per legittime ragioni* si accennasse soltanto alla dichiarazione di non volersi (e non potersi) sobbarcare agli oneri della custodia e della conservazione.

Ciò dico solo per esprimere un mio pensiero.

PRESIDENTE. Ella proporrebbe dunque che fosse rinviato quest'articolo?

Senatore BERTEA. Non è possibile votare l'articolo 5°, che sanzionerebbe l'art. 4°, la cui formula non è ancora concretata.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* L'Ufficio crede che a rigore il rinvio di quest'articolo non sarebbe necessario perchè nessuna obiezione è stata fatta sopra la disposizione dell'articolo 4° per le parti che riguardano l'articolo 5°. L'art. 5° enuncia che, quando le singole amministrazioni non corrispondono alle obbligazioni derivanti dall'articolo 4°, vale a dire che non abbiano fatta la dichiarazione di non *potersi sobbarcare*, ecc. Ora, su questo concetto della dichiarazione nessuno ha elevato dubbio, nè credo probabile che alcun emendamento sarà fatto a questo pro-

posito e perciò a rigore non credo necessario che si rinvii all'Ufficio Centrale l'articolo 5°.

Però se si ritiene che l'articolo 3° e 4°, i quali poi ritornano sempre in questione debbano essere votati prima di procedere alla discussione dell'articolo 5° e i seguenti, e se il Presidente crede di sospendere la discussione, l'Ufficio Centrale non ha obiezione a fare e si rimette alla volontà del Senato.

Senatore BERTEA. Io non vorrei assumermi d'interrompere il lavoro del Senato ove il Senato creda bene di proseguirlo; ma non potrei adattarmi alla semplice osservazione che basti l'analogia esistente tra le singole disposizioni, e che per conseguenza a rigore si potesse andare avanti nella discussione dell'art. 5°. Ripeto a questo riguardo che nel medesimo sono contemplati gli articoli 1° e 4°. Ora, quanto

al primo, essendo votato, noi possiamo misurarne tutta la portata, ma il 4° non essendo votato e non sapendosi quali siano le obbligazioni che deriveranno dal medesimo, mi parrebbe meno regolare votare un articolo che si riferisce ad obbligazioni non ancora determinate. Quindi non credo che sia legalmente possibile continuarne la discussione.

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale ha dichiarato, che non ha difficoltà che siano rinviati gli articoli 4° e 5° onde renderli più consoni al resto del progetto; quindi si sospende la discussione su questi due articoli.

Domani, alle 2 pomeridiane, seduta pubblica, per il seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

La seduta è sciolta (ore 5 50).

## LXXIV.

## TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Congedi* — *Seguito della discussione sul progetto di legge: Conservazione dei Monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* — *Nuova redazione dell'articolo 3., sospeso, comunicata dal Senatore Vitelleschi, Relatore* — *Approvazione dell'articolo* — *Nuova redazione dell'articolo 4. sospeso, comunicata dal Relatore* — *Emendamento proposto dal Senatore Carallini combattuto dal Relatore e dal Ministro della Pubblica Istruzione* — *Ritiro dell'emendamento Carallini* — *Approvazione dell'articolo 4.* — *Schiarimenti chiesti dal Senatore Di Giovanni sull'articolo 5. forniti dal Relatore* — *Osservazioni del Senatore Rosa, cui rispondono il Ministro ed il Relatore* — *Nuove considerazioni del Senatore Rosa* — *Approvazione dell'articolo 5.* — *Emendamento proposto dal Senatore Pepoli G. all'articolo 6.* — *Considerazioni del Ministro e proposta di emendamento* — *Proposta del Relatore di rinvio dell'articolo all'Ufficio Centrale per nuovo esame* — *Dichiarazione del Senatore Pepoli G.* — *Il rinvio è accettato dal Ministro e dall'Ufficio Centrale* — *Osservazioni del Relatore e del Senatore Carallini sull'articolo 7.* — *Aggiunta all'articolo medesimo proposta dal Ministro e accettata dall'Ufficio Centrale* — *Dubbio del Senatore Massarani, cui risponde il Ministro* — *Replica del Senatore Massarani* — *Spiegazioni fornite dal Relatore* — *Dichiarazione del Senatore Massarani* — *Approvazione dell'art. 7. e dell'8 con un emendamento proposto dal Ministro* — *Modificazione proposta dal Ministro all'articolo 9, oppugnata dal Relatore* — *Approvazione dell'articolo 9 e del 10* — *Varianti proposte dal Senatore Massarani all'articolo 11 e seguenti.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata antecedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domandano un congedo: il Senatore Cipriani, di un mese, per motivi d'ufficio; il Senatore Villa-Riso, pure di un mese, per motivi di salute; il Senatore Frasso, di un mese, per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.**

**PRESIDENTE.** Siccome il Ministro della Pubblica Istruzione sta in conferenza coll'Ufficio Centrale in una sala degli Uffici, conviene attendere qualche istante.

(Entrano poco stante nell'Aula l'Ufficio Centrale ed il Ministro.)

**PRESIDENTE.** Avverto il Senato che ieri, a seconda di quanto si legge nel processo verbale, furono all'Ufficio Centrale rinviati gli articoli 3, 4 e 5 perchè d'accordo coll'onor. Ministro venisse modificata la formula dei medesimi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Prego l'onorevole Relatore di comunicare al Senato le deliberazioni dell'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'articolo 3° rimase sospeso per il 4° comma che venne in discussione dietro appunti fatti dall'onorevole Senatore Pepoli. Esso sarebbe redatto dall'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro, in questa dizione:

« Le vertenze che potranno insorgere fra le autorità locali e gli interessati, se d'indole scientifica od artistica, saranno definite dalle Giunte superiori d'arte e d'archeologia.

« Quando persista il dissenso fra gli interessati, si potrà aver ricorso ai Tribunali ordinari.

« A questi si avrà sempre ricorso nelle questioni esclusivamente amministrative e giuridiche. »

PRESIDENTE. Rileggo la nuova proposta fatta dall'Ufficio Centrale, d'accordo col signor Ministro, del 4° comma dell'articolo. Il progetto dell'Ufficio Centrale diceva prima:

« Le vertenze che potranno insorgere nella formazione dei cataloghi fra le autorità e gli interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno, sopra il parere delle Giunte superiori d'arte e di archeologia, decise dal Ministro dell'Istruzione Pubblica; se d'indole amministrativa o giuridica, saranno risolte dai Tribunali ordinari. »

La nuova formola è la seguente:

« Le vertenze che potranno insorgere fra le autorità locali e gli interessati, se d'indole scientifica o artistica saranno definite dalle Giunte superiori di arti e di archeologia. Quando persista il dissenso fra gli interessati, si potrà avere ricorso ai Tribunali ordinari; a questi si avrà sempre ricorso nelle questioni esclusivamente amministrative e giuridiche. »

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti: Chi intende di approvare il capoverso del quale ho testè dato lettura, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Vari altri appunti furono fatti all'articolo 4.

PRESIDENTE. Onorevole Relatore, prima che si proceda all'articolo 4°, porrò ai voti tutto l'articolo 3°, del quale sono già approvate le varie parti.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 3.

Degli oggetti indicati nell'art. 1° dovranno nello spazio di due anni dalla promulgazione della presente legge essere fatti cataloghi a cura delle Autorità locali a questo effetto delegate e valendosi dell'opera di coloro ai quali dal primo comma dello stesso articolo 1 ne è affidata la cura. Ove manchi il concorso di quelli che ne hanno la custodia, il Ministero dell'Istruzione Pubblica potrà redigerli di propria iniziativa, dandone particolareggiato avviso agli interessati.

Il termine sopra indicato potrà essere prolungato dal Ministero in quei casi ed in quei luoghi dove ne apparisca la necessità.

Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'articolo 1° posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero quando siano di tale importanza...

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. È stato osservato che sarebbe opportuno di aggiungere dopo l'avverbio *quando* le parole: *non avendola...*

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni, si aggiungeranno le parole: *non avendola*.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI rilegge:

« Saranno annotati nei cataloghi gli oggetti indicati nell'articolo 1° posseduti dai privati, quando abbiano destinazione pubblica permanente, ovvero quando, non avendola, sieno di tale importanza artistica o storica da essere riconosciuti d'interesse nazionale.

« Le vertenze che potranno insorgere tra le autorità locali e gli interessati, se d'indole scientifica o artistica, saranno definite dalle Giunte superiori d'arte o d'archeologia. Quando persista il dissenso tra gli interessati, si potrà aver ricorso ai tribunali ordinari. A questi si avrà sempre ricorso nelle questioni esclusivamente amministrative e giuridiche.

« Potranno sempre essere aggiunti a cura dei proprietari o del Governo, secondo le norme stabilite in questi articoli, nuovi oggetti ai cataloghi, anche dopo che questi saranno stati redatti ed approvati, e decorso il tempo prefisso alla prima loro compilazione. »

PRESIDENTE. Chi intende approvare l'art. 3° tale e quale è stato emendato, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora la parola è all'onorevole Relatore sull'art. 4°.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Secondo le varie osservazioni fatte all'articolo 4°, tanto dall'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, quanto da altri onorevoli Senatori, la dizione di questo articolo sarebbe stata convenuta fra l'Ufficio Centrale e l'onorevole signor Ministro a questo modo:

« Se alcuno degli enti morali dimostrasse al Ministero o alle autorità da esso delegate di non potere sobbarcarsi agli oneri inerenti alla custodia, alla conservazione dei monumenti ad essi affidata per l'articolo 1° di questa legge, il Ministero potrà provvedere di accordo col l'ente morale interessato, ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

« Le stesse disposizioni valgono per i monumenti d'arte, di archeologia, di proprietà privata che abbiano la natura di immobili, e che per la loro importanza storica od artistica siano riconosciuti di interesse nazionale e descritti nei cataloghi. Per i privati basterà una semplice dichiarazione. »

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Vorrei interpellare l'onorevole Ministro e l'Ufficio Centrale a dichiarare, se essi hanno posto mente alle due lacune, che, secondo me, presenta anche la redazione ora proposta dall'Ufficio Centrale.

Nel primo progetto della Commissione si proponeva che allorché l'ente morale interessato dichiarasse che è impari alle sue forze economiche e finanziarie a sostenere la spesa per la conservazione del monumento, dovesse intervenire lo Stato col concorso del comune e delle provincie.

Oggi l'Ufficio Centrale alla parola *dichiarazione* sostituisce l'altra di *dimostrazione*, lo che significa che l'ente morale, dovrà non solo *dichiarare*, ma *dimostrare*, ossia provare di trovarsi nella impossibilità di sostenere le spese necessarie alla conservazione del monumento. In questa riforma non si può a meno di riconoscere che l'emendamento dell'Ufficio Cen-

trale è preferibile alla primitiva redazione, ed io pure l'accetto.

Se non che nasce ancora il dubbio sul modo a provvedere nel caso in cui vi sia dissenso tra l'ente interessato e il Governo intorno alla validità della prova addotta. Può accadere che il Governo dichiari che la prova fornita è insufficiente, mentre all'opposto l'ente interessato crederà di averla data pienissima, di avere cioè dimostrato di essere in condizioni tali da non poter sopperire alla spesa occorrente. In questo caso di conflitto tra il Demanio e l'ente interessato intorno alla efficacia della prova, chi è chiamato a statuire definitivamente? Nessuno; lo che vuol dire che impunemente il Governo potrà ricusare la prova fornita, quando pure fosse convincente e pienissima. Ma se la legge non ha la sua sanzione, egli è evidente che non ha alcuna importanza, perchè può essere senza alcun pericolo dal Governo violata.

Mi pare che dovrebbe essere costituita una autorità superiore per provvedere in modo definitivo ed obbligatorio per tutti, e, secondo me, quest'autorità dovrebbe essere il Tribunale ordinario. Vegga il Ministro, vegga l'Ufficio Centrale se non è opportuno fare su ciò un'aggiunta all'articolo 4° per evitare inconvenienti, e se vogliono che la legge sia seria ed efficace.

Vengo all'altra lacuna. Nell'art. 4° è detto, che allora quando è dimostrato che l'ente morale non può sobbarcarsi alle spese per la custodia e conservazione del monumento, il Ministero potrà provvedere col concorso del Comune e della Provincia, oppure ricorrere alla espropriazione forzata.

Il Governo ha dunque due mezzi ai quali ricorrere: o sostenere l'onere della spesa, o riscattare. Ma questi due mezzi non sono per lui *obbligatori*. Egli ha solo la *facoltà* di profittarne, ma non ha punto l'*obbligo* di usarne, perchè l'articolo adopera la parola *potrà*, ed altro è il *potere*, altro è il *dovere*: che se il Ministero, invece di *profittare* o del primo o del secondo mezzo, credesse di non usare né dell'uno né dell'altro, il monumento resterebbe senza alcuna tutela, perchè niuno sarebbe chiamato a provvedere per la sua conservazione.

Lo spirito della legge, che è quello di provvedere ai mezzi per la conservazione degli oggetti importanti per arte, od antichità storica, parmi debba imporre l'obbligo al Governo di

provvedere, e quindi, secondo me, si dovrebbe dire *dovrà provvedere*, oppure *provvederà* in modo obbligatorio, in uno o nell'altro senso, secondo i casi, a beneplacito del Governo. Questi provveda come crede meglio e sia tenuto a provvedere, perchè altrimenti, quando il Ministero non vi sia obbligato, avvenendo il caso in cui egli credesse di non provvedere nè in un caso nè nell'altro, il monumento resterà senza tutela, ed andrà irrimediabilmente in rovina.

Ciò premesso, mi limito a proporre che invece di dire: *potrà provvedere* si dica: *dovrà provvedere*.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo proposto dall'Ufficio Centrale d'accordo col Ministero, in sostituzione di quello del progetto.

(Vedi sopra).

Senatore CAVALLINI. Propongo altresì che alla fine dell'articolo dove dicesi: « ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 » si dica: « ovvero si varrà », ecc.

PRESIDENTE. A questo articolo il Senatore Cavallini propone che ove si dice: « il Ministero potrà provvedere di accordo coll'ente morale, ecc. » si dica invece: « il Ministero dovrà provvedere, ecc. » e dopo, dove dice: *ovvero valersi degli articoli 83, 84, 85 della legge*, si dica: *ovvero si varrà degli articoli ecc.*

Domando al Relatore se l'Ufficio Centrale accetta le varianti proposte dall'onor. Senatore Cavallini.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'articolo 1° di questa legge, parlava delle amministrazioni pubbliche e degli enti morali; adesso sono state tolte le parole amministrazioni pubbliche, ma il significato è lo stesso. Non fa ancora motto dei cataloghi; esso vuole che tutti gli oggetti d'arte che hanno valore storico o artistico siano indistintamente conservati. Quando poi si è trattato delle obbligazioni speciali che da quell'obbligo di conservazione risultano, allora si è venuti alla misura dei cataloghi, particolarmente a fronte delle proprietà private, anche fino a un certo punto per le amministrazioni pubbliche, ma specialmente per le private.

Ma nel primo comma del 4° articolo non si parla ancora che di enti morali. Quindi l'obbligazione di provvedere per gli enti morali è una

obbligazione generica, non è limitata a' cataloghi. Ora, se si fosse detto: « il Ministero dovrà provvedere » si sarebbe creata una obbligazione maggiore in tutti, e negli enti morali e nel Ministero, da dovere ad ogni monumento qualsiasi provvedere necessariamente.

Questa è stata la ragione perchè non si è creduto di dover mettere in questo articolo l'obbligazione. Quando si volesse mettere l'obbligazione, bisognerebbe tornare a definire che l'obbligazione è esclusivamente per i monumenti iscritti nei cataloghi; ma in verità non credo che ve ne sia bisogno, chè una volta che nel corso della legge per i monumenti scritti nei cataloghi ci sono le obbligazioni precise per tutti, ciò importa che potrà sorgere fra il Ministero e le diverse Amministrazioni una questione di pertinenza, ma mai il caso per cui rimangano senza nessuno che se ne occupi. Potrebbe solo accadere per i monumenti non iscritti ne' cataloghi, nel qual caso, quando l'amministrazione proprietaria non se ne curi, nè il Governo voglia intervenire, quando, cioè, tutti gli interessati non se ne curino, ciò significherebbe che quel monumento non val la pena di esser mantenuto, non ha il grado d'interesse perchè vi siano impiegati denari ed opere.

Questa è la ragione per cui non venne cambiato quel *potrà* in *dovrà*. Se il Ministro accettasse il *dovrà*, ma tassativamente per i monumenti iscritti nei cataloghi, farebbe, a mio avviso, cosa superflua, pur nullameno non dannosa.

Ma bisognerebbe guardarsi bene che il Ministro non venisse obbligato a curare dei monumenti pei quali si è voluto dalla legge che non ci fosse obbligazione per alcuno, altrimenti si tornerebbe alla difficoltà che minaccia costantemente questa legge, quella cioè di determinare i soggetti ai quali si applica.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io credo che le avvertenze fatte dall'onor. Relatore abbiano reso capace l'onor. Senatore Cavallini della gravità della correzione che esso apporterebbe trasformando una facoltà in un obbligo. La gravità è, sia rispetto al numero dei monumenti, sia rispetto alle finanze. Ma allorquando l'una e l'altra è definita, ce n'è una ancora più grave,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

ed è vedere a chi appartenga l'obbligo, se ad un solo od a parecchi, cioè Governo, Provincia e Comune.

Ecco dunque come questo emendamento importa una questione di spesa obbligatoria per il Governo, per il Comune e per la Provincia.

Se il Senato vuole andare in questa via, certo è che il Governo non avrebbe delle potenti ragioni da opporre per l'osservazione fatta dall'onor. Vitelleschi, il quale ha detto: Quando voi vogliate definire questo obbligo, è evidente allora che quest'obbligo non può riguardare che quei monumenti i quali nel catalogo sono scritti e sono veramente di reale importanza. Ma è utile questa correzione che ci ha domandato? Già da una parte mette un pauroso obbligo alle pubbliche amministrazioni, e lo dico pauroso inquantochè nè io nè alcuno credo che possa dire a quanto salirà la spesa necessaria a ciò; e volere cosa che non può, o male può essere definita, non mi pare prudente.

Questa libera facoltà che si riconosce al Ministero, in unione coi Comuni e colle Provincie, di provvedere là dove il proprietario ente morale non basta, corrisponde al possibile ed all'attuale modo di procedere.

Si vedrà in un corso di trattative le quali non riescono infruttuose quasi mai quando possa contribuire ciascuno. Se il monumento è di reale importanza, è inutile lo imporre l'obbligo, poichè non troveremo Governo, non troveremo Provincia o Comune che si voglia rifiutare, secondo le proprie forze, all'adempimento di una obbligazione morale; e quando la conservazione e la riparazione fossero molto più gravi e costose che non possa bastare la somma, libera in quel tempo per sussidiare il monumento, che cosa si fa? Si riduce a proporzioni più modeste il progetto, e si pareggia alla facoltà dello spendere, e in ogni caso si procura di mantenerne lo stato attuale, impedire danni ulteriori aspettando che al buon volere rispondano le forze.

Ma temo un'altra cosa: come l'obbligo è fatto sotto l'alternativa o di concorrere d'accordo coll'ente morale, o di espropriare, noi verremmo in moltissimi casi a mettere gli enti morali in una condizione in cui possano essi determinare la legge, sia al Ministero, sia al Comune ed alla Provincia, che si vogliano associare; imperocchè essi si studieranno di provare che

in niuna maniera possono adempiere all'onere che loro è imposto, ed in questo caso sarà necessario che il Governo addivenga all'espropriazione; il Governo sarà obbligato a servirsi degli articoli 83, 84 e 85, diventerà un proprietario enorme di monumenti, i quali niuno vorrà curare; e prego osservare che allora avverrà questo che tali monumenti, i quali, per obbligare il Governo ad assumerne la conservazione, prima si rappresentavano cadenti, e ridotti a tale stato che l'ente morale non li poteva in niuna maniera mantenere, subito dopo che il Governo li abbia presi, non si stimeranno mai riparati abbastanza; non si vorrà solo che li mantenga come sono, ma si pretenderà che li rimetta nello stato primiero, cosicchè s'aprirà un campo troppo largo a questioni ed a spese.

Io quindi pregherei l'onorevole Senatore Cavallini a volersi accontentare di questa forma che la Commissione ha scritto, cioè: « *potrà provvedersi e potrà valersi.* »

In effetti, bisogna pure in questi casi confidare in qualcuno e confidare eziandio in noi; ora, gli illustri uomini che seggono in questo Senato sono avvezzi a domandar conto al Ministero delle cure che esso adopera intorno ai monumenti, e in questa pratica e in questo loro diritto sta una buona guarentigia per le arti nostre. Di più, mi sarà permesso il dirlo, la diffidenza sarebbe ingiusta inquantochè il Governo, per quanto abbiano consentito le forze sue, non è mai venuto meno a nessun concorso che gli sia stato domandato.

O si vuole obbligare il Governo all'iscrizione di somme le quali non si potrebbe presagire neppure quante abbiano ad essere; ma allora che cosa si otterrebbe? Si otterrebbe che le prescrizioni dell'articolo 1° diventerebbero in certo modo illusorie, imperocchè, alla lunga, i monumenti passeranno dai corpi morali e dai privati ancora allo Stato, il quale obbligato a sussidiare, riparare e custodire quei monumenti che altri non può, e facilmente proverà di non potere, ne avrà onere incomportabile, gli altri ne avranno il godimento.

Ecco adunque come in tal modo si cambierebbe quel custode dell'art. 1°.

Importa che i monumenti sieno conservati; or bene, quando il Ministero ha facoltà di chiamare il concorso dei comuni, delle provincie e dello stesso ente morale, se veramente ha un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

valore quel monumento che si vuole conservare, mi pare impossibile che si abbiano a trovare dei rifiuti, mentre questi rifiuti si avrebbero senza dubbio più sovente quando dovesse in questo caso il Governo senz'altro procedere all'espropriazione; e allora davvero pare a me che la legge andrebbe al di là del suo scopo.

Per queste ragioni io prego l'onorevole Senatore Cavallini a non voler insistere sul suo emendamento.

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Cavallini.

Senatore CAVALLINI. Dal momento che l'Ufficio Centrale e il signor Ministro credono non convenga accettare la mia proposta, perchè troppo estesa, troppo obbligatoria a carico del Demanio, che temono oggi impari al peso che gli verrebbe imposto, io non insisterò, tanto più che giustizia vuole che io riconosca essere le ragioni da loro addotte di non lieve importanza. Non vorrei però che con soverchie disposizioni, le une più vaghe delle altre, la legge avesse poi a rimanere una lettera morta, e che lasciasse, poco più poco meno, il tempo che trova.

Da questa discussione però resterà almeno stabilito che nell'articolo 4° non si tratta di oggetti i quali siano *iscritti nel catalogo*: poichè, quando lo fossero, l'obbligo del Governo di provvedere in un senso o nell'altro sarebbe indeclinabile.

Ciò premesso, mi permetto di aggiungere che, colla formola che io aveva proposta, non intendevo già che lo Stato fosse senz'altro tenuto, per la conservazione del monumento, ad assumere una spesa qualunque, maggiore o minore, ma soltanto a *provvedere* in qualunque maniera perchè il monumento non deperisse, ed in altri termini, io intendevo chiamare la speciale attenzione del Governo sull'oggetto in questione; ed il vocabolo generico *provvedere*, senz'altro aggiungere, spiega abbastanza il mio concetto, perchè altro è provvedere alle opere necessarie che importano una spesa, altro è provvedere dando il mandato per es. alle Commissioni generali o speciali, affinchè si occupino in modo particolare di questo o quell'altro monumento che minaccia rovina.

Del resto, ripeto, non insisto più oltre.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 4°:

« Se alcuno degli enti morali dimostrasse al Ministero o alle Autorità da esso delegate di non potere sobbarcarsi agli oneri inerenti alla custodia e alla conservazione dei monumenti ad esso affidati per l'articolo 1° di questa legge, il Ministero, anche col concorso dei Comuni o delle Provincie, potrà provvedere d'accordo col ente morale interessato, ovvero valersi degli articoli 83, 84 e 85 della legge 25 giugno 1865, N. 2339 sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica.

« Le stesse disposizioni valgono per i monumenti di arte e di archeologia di proprietà privata che abbiano la natura d'immobile, e che per la loro importanza storica od artistica siano riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi. Per i privati basterà una semplice dichiarazione ».

Se nessuno chiede la divisione, pongo ai voti l'intero articolo testè letto.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Ha la parola l'onor. Relatore sull'articolo 5°.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'art. 5° non ha incontrato obiezioni che io sappia; finora fu solamente sospeso perchè, siccome in detto articolo si faceva menzione di uno degli articoli sospesi, pareva che non si potesse procedere alla votazione di quell'articolo senza che prima gli altri articoli fossero definiti.

Quindi, ora non rimane che procedere alla discussione ed alla votazione dell'articolo quinto.

Senatore DI GIOVANNI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Di Giovanni ha la parola.

Senatore DI GIOVANNI. Per semplice mia informazione vorrei sapere che cosa s'intenda prescrivere con le parole: *esauriti gli avvertimenti e le cautele*. Gli *avvertimenti* si capisce bene quale relazione possano avere con l'oggetto di questo articolo; ma *cautele* è una parola generalissima, che non comprendo come possa trovar luogo e conciliarsi col concetto espresso nello articolo medesimo.

Vorrei anche essere istruito per sapere se nella frase: « quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità non curati e abbandonati, sarà fatto d'Ufficio dal Ministero » s'intenda impli-

citamente risolta la questione: se la spesa occorrente per la cura e la custodia dei monumenti debba rimanere a carico dello Stato, ovvero, come sembra giusto, esser gravata sugli enti morali che gli hanno trascurati o abbandonati. In questo caso credo che sia necessario di spiegarlo chiaramente.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Per la prima domanda che dirige all'Ufficio Centrale l'onorevole Senatore Di Giovanni, io debbo fargli riflettere che in certe leggi di un'indole così...

*Un Senatore. Vaga...*

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*... vaga, giacchè mi suggeriscono la parola, e nella quale entrano tanti elementi che non sono giuridici, bisogna condonare qualche espressione la quale non ha una portata assolutamente giuridica; si volle con queste parole raccomandare la Ministero che, prima di procedere a questo atto, che è il più violento che si possa esercitare sopra la proprietà privata, si sieno esaurite tutte quelle cautele morali che si possono ottenere in una buona amministrazione; e questo tanto più è urgente in Italia, dove abbiamo testimonianze tutti i giorni della negligenza che si avvera nelle amministrazioni pubbliche e private.

Ora, evidentemente vi potrebbero essere monumenti abbandonati, e nel tempo stesso corrispondenze trascurate fra le autorità e gli enti che sono interessati; vi possono essere ignoranze di diritto e di fatto. In casi simili il Governo potrebbe trovarsi autorizzato ad esercitare queste misure abbastanza violente contro persone che non vi si aspettassero, e che non fossero colpevoli che di temporanea negligenza; e perciò si è creduto opportuno di fare queste raccomandazioni, le quali non hanno un effetto materiale giuridico, ma esprimono la volontà del legislatore, che cioè, prima di arrivare a questa misura, si sieno sperimentate tutte le cautele amministrative.

Io credo che tutti quelli i quali s'interessano a far sì che la proprietà privata si rispetti più che sia possibile, non le troveranno di troppo.

Quanto alla seconda domanda, diretta dal-

l'onorevole Senatore Di Giovanni, promossa l'altro ieri dal signor Ministro, l'Ufficio Centrale rispose che nelle parole « fare d'ufficio » s'intende che si dovesse agire a spese del trasgressore.

E qui desidero di spiegare che questa misura nel primo progetto di legge era adottata indistintamente per tutti; era detto: ogni qualvolta il Ministro dell'Istruzione Pubblica trovi un monumento abbandonato e non curato, farà ciò che occorrerà a carico del proprietario.

Ciò sembrò esorbitante all'Ufficio Centrale, e ridusse questa misura, adottata da prima per tutti i casi, specialmente a quest'ultimo in cui il proprietario di un oggetto d'arte il quale è già obbligato per legge a mantenerlo, e che ha potuto dimostrare o dichiarare di non poterlo fare e non si è valso di questo mezzo, si sia poi in realtà sottratto ed abbia contravvenuto a quell'obbligazione.

Ed è parso all'Ufficio Centrale, e mi ricordo che fu anche l'avviso di alcuni onorevoli, che le parole: *fare d'ufficio* esprimessero abbastanza, senza dovere mettere materialmente *contro rimborso*. Pareva che non ci fosse necessità.

PRESIDENTE. Se non vi sono opposizioni, si legge l'intero articolo 5° per metterlo ai voti.

#### Art. 5.

Quando le singole amministrazioni pubbliche o enti morali non corrispondano alle obbligazioni derivanti dagli articoli 1, 4 e 8, e sieno esauriti gli avvertimenti e le cautele, quel che importa la cura e la custodia dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità non curati o abbandonati, sarà fatto d'ufficio dal Ministero.

Per i monumenti di natura immobile, appartenenti ai privati, che siano per la loro importanza artistica o storica riconosciuti d'interesse nazionale, e descritti nei cataloghi, sarà in questo caso applicabile il disposto degli articoli 83, 84, 85 della legge 25 giugno 1865.

Senatore ROSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSA. Dovrei fare osservare che spesso volte avviene che privati lasciano in abbandono monumenti storici, archeologici per non sottoporsi alla spesa della loro conservazione. In questo caso, rifiutandosi il proprietario di sostenere le spese, il Ministero, quando

il monumento risulti d'importanza tale che ne meriti la conservazione, dovrebbe farne l'acquisto e sobbarcarsi quindi anche alle spese della manutenzione. Sarebbe dunque doppio il carico che si assumerebbe il Governo: quello dell'acquisto, e quello della conservazione. Perciò richiamo l'attenzione del Senato su quanto ha provveduto in proposito la legge Pacca.

L'articolo 46 di questa legge dichiara: «Riconoscendosi meritevole di particolare riguardo e conservazione il monumento scoperto, sarà nostra cura indennizzare il proprietario della perdita del suolo, facendovi costruire a pubbliche spese ciò che sarà necessario alla conservazione stessa del monumento ed a renderlo accessibile.» Questo articolo determina chiaramente il modo da tenersi in tali circostanze onde raggiungere con mezzi più economici la garanzia e la conservazione dei monumenti stessi, senza ricorrere agli articoli 83, 84 e 85 della legge sulle espropriazioni, che non sempre sono da tutti concordemente interpretati.

Vede il Senato come in quell'articolo 46 si era provveduto a moderare, a circoscrivere il prezzo di acquisto limitandolo semplicemente all'area occupata dal monumento.

Domando che si abbia in considerazione questa circostanza perchè sia in certo modo condizionata la spesa e non abbia il Governo a sobbarcarsi a quella spesa maggiore che l'articolo sulla espropriazione di pubblica utilità lo porterebbe a sostenere.

È una semplice osservazione che faccio.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Mi pare che l'osservazione dell'on. Senatore Rosa voglia dire questo: che quando si tratta di un privato che avendo un monumento molto importante, così per la storia come per l'arte, non lo mantiene in quelle condizioni volute dall'articolo 1°, allora si fa a lui una condizione diversa da quella che è fatta al proprietario che sia ente morale. Quando le singole amministrazioni, o enti morali, non corrispondono, e sono esauriti gli avvertimenti, quello che importa per la custodia, è fatto d'ufficio.

Ma un'altra condizione è fatta al proprietario privato: l'ufficio non restaura o ripara a spese del medesimo come fa quando si tratta di og-

getti posseduti da un ente morale, sibbene lo Stato verso il privato si riserva solo il diritto della espropriazione.

Ora, nota opportunamente l'on. Senatore Rosa che noi non definiamo bene i limiti di questa espropriazione e per conseguenza si capisce anche male quanto deve operare lo Stato e patire il proprietario.

Un monumento può essere in un fondo larghissimo. Espropriamo il monumento solo o dobbiamo espropriare ancora il fondo? La questione mi parve assai grave, epperò io avevo creduto di proporla al Senato allora quando nel seguito della discussione fossimo giunti all'art. 19 del progetto ministeriale; il quale art. 19 del progetto ministeriale, mi pare non trovi un preciso riscontro in nessuna delle prescrizioni del contro-progetto dell'Ufficio Centrale.

In quello si tenta di provvedere appunto ad eliminare alcune di quelle difficoltà che molto opportunamente furono avvertite dal Senatore Rosa.

È chiaro che l'espropriazione di un monumento il quale si trova in un vastissimo fondo, se non si determina come possa e debba essere fatta, mette il Governo o nella necessità di diventare proprietario di un podere di cui non ha nè voglia nè bisogno, o altrimenti non possa adempiere al mantenimento di questo monumento per quanto importante esso sia.

A me pare che la questione possa venire all'articolo 19 il quale, tanto per dar lettura del primo comma, dice così:

«Se si trovassero tempî, anfiteatri, terme, vie pubbliche, mura di città ed altre fabbriche, che abbiano il carattere di edifici innalzati un tempo a pubblica spesa o destinati ad uso pubblico, lo Stato, indennizzando il proprietario del fondo del valore della superficie del suolo e dell'accesso e compensandogli anche le spese dello scavo, potrà acquistarne la proprietà.»

Bisognerà vedere se allora noi potremo determinare qualche cosa che riguardi non solo lo scavo, ma anche il monumento scoperto e sorgente sopra un terreno, o in qualunque modo esposto al pubblico o degno di esserlo e quanta parte di area si debba acquistare e come stabilire la strada di accesso. Queste sono le cose indicate dal Senatore Rosa, e sopra di queste intenderò volentieri che dica

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

l'Ufficio Centrale che non può mancare di avere rivolta la sua attenzione a questo argomento.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io ritengo che avendo citato la legge sulle espropriazioni per causa di utilità pubblica, questa legge non lasci nessun dubbio sopra la limitazione del soggetto che si può espropriare. Anzi dirò che forse l'obbiezione potrebbe essere di una specie affatto diversa: potrebbe essere piuttosto da parte del proprietario che da parte dell'interesse artistico, perchè ecco che cosa dice l'articolo 83 di quella legge:

« Ogni monumento storico o di antichità nazionale che abbia la natura d'immobile, e la cui conservazione pericolasse continuando ad essere posseduto da qualche corpo morale o da un privato cittadino, può essere acquistato dallo Stato, dalle Provincie e dai Comuni. »

Evidentemente dunque il diritto di espropriazione non può applicarsi che esclusivamente al monumento, e non si può estendere ad altro. Lo Stato non avrebbe nessun diritto, se volesse, di comprare un fondo perchè c'è un monumento.

Questo è perfettamente determinato. Io potrei dubitare dell'obbiezione contraria; cioè invece che mi si dicesse: ma quando voi avrete comprato dal proprietario quell'area limitata che cade sotto l'espropriazione gli avete fatto un danno; egli preferirebbe quasi che gli si prendesse tutto il fondo.

Il pericolo non è che si debba acquistare troppo, ma che si debba spendere troppo per acquistare poco. Ma a questo non v'ha rimedio; se non che la legge è così esplicita che i richiami dei proprietari non troverebbero l'eco che essi se ne attenderebbero presso i tribunali.

Io credo così che la disposizione citata dall'onorevole preopinante sia per il soggetto che ci riguarda, completamente sostituita dalla legge d'espropriazione per pubblica utilità che è semplice e precisa.

Evidentemente coll'espropriazione del monumento viene anche il diritto di accesso, perchè avendo una proprietà bisogna anche avere il diritto di accedervi.

Essendo dunque evidente che l'art. 83 della legge di espropriazione per pubblica utilità dice quel tanto che si può e che si deve dire, parmi

non vi sia nulla da aggiungere nè ora nè poi su questo soggetto.

Senatore ROSA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSA. È un fatto che col disposto della legge 1865 sull'espropriazione, nei citati articoli si accenna al modo di effettuarla. Osservo però che volendo con questa legge provvedere efficacemente alla conservazione dei monumenti, dovrebbesi adoperare una formola speciale e più chiara per raggiungere lo scopo, tutto affatto speciale, ch'essa legge contempla; una formola infine che si accosti in qualche modo al disposto della legge Pacca, e che si avvicinerrebbe pure a quanto disponeva l'articolo 19 del progetto ministeriale. Non faccio proposte, ma tenendo conto delle dichiarazioni del signor Ministro, mi riservo a parlarne, ove occorra, quando verrà in discussione l'articolo 19.

PRESIDENTE. Se non è fatta alcuna proposta, metterò ai voti l'articolo, di cui do nuova lettura: (*Vedi supra.*)

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora all'articolo 6°.

Esso è così concepito:

Art. 6.

Il Ministero della Pubblica Istruzione e per mezzo delle autorità a questo effetto costituite, invigila e provvede che siano conservati gli edifizii ed avanzi monumentali contemplati all'articolo 1° e vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che queste ultime, quando abbiano destinazione locale e fissa, siano per quanto è possibile mantenute dove presentemente si trovano ed anche in edifizii di proprietà privata quando vi siano esposte al pubblico, salvo i casi nei quali la migliore loro conservazione o ragioni di alto interesse ne richiedessero il traslocamento.

Oltre le pene prescritte dalla presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti rimossi dalla loro destinazione locale e fissa contro il divieto di questa legge dovranno, se sia possibile, ricollocarsi dove prima si trovavano.

È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Domando all'Ufficio Centrale ed all'onorevole signor Ministro di volere accogliere un emendamento che io ravviso indispensabile a quest'articolo che tratta delle multe e determina che le contravvenzioni all'art. 6° sono punibili con una multa da 50 a 3000 lire. Ora, a me parrebbe giusto ed equo che fosse aggiunto il seguente comma:

« Le multe comminate nell'art. 25 e relative alle disposizioni stabilite in quest'articolo, non saranno applicate ai particolari se essi proveranno la loro impotenza relativa a sostenere gli oneri imposti dall'art. 1° ».

Nella legge evidentemente in questa proposta vi è una lacuna. Essa dà facoltà al Ministro in alcuni casi di provvedere d'ufficio, in altri facoltà di mettersi d'accordo coll'autorità comunale e provinciale, ed infine gli attribuisce la facoltà di espropriazione.

Ma tutte queste facoltà, come pur accennò il signor Ministro, sono facoltative e non obbligatorie.

La proposta del Senatore Cavallini, che tendeva appunto a dichiararle obbligatorie, essendo stata combattuta dall'onorevole Vitelleschi e dall'onorevole Coppino, è stata ritirata dal suo autore.

Ora, io domando rispettosamente all'Ufficio Centrale se pare ad esso equo e conforme al diritto comune il lasciare all'autorità la facoltà di imporre le multe comminate nell'articolo 6° senza stabilire chiaramente un'eccezione a beneficio di quel proprietario che possiede un monumento d'arte che interessa la nazione, e non ha i mezzi di poterlo restaurare. E valga il vero, se il Ministro per avventura non credesse valersi delle facoltà che questa legge gli attribuisce, a quali criteri dovrebbe conformare la sua determinazione quell'autorità cui spetta infliggere le multe?

Ieri io mi ingannava, e domando perdono all'onorevole signor Ministro, quando affermai che il proprietario colpito da una multa non può ricorrere ai tribunali. Sta in fatto che ai tribunali è riservato di giudicare della attendibilità delle multe inflitte, ma potranno essi valutare l'impotenza relativa del proprietario del fondo, se la legge non stabilisce che questa

impotenza relativa sia un titolo per essere esonerato dalla multa?

Non so se io abbia bene esplicito il mio concetto; ma parmi che sia talmente equo quanto io propongo, che io porto fiducia che l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro vorranno accoglierlo, oppure proporre un altro temperamento che valga a riempire una lacuna in questa legge che mi parrebbe una vera e nuova violazione del diritto individuale.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Avrei a fare su questo articolo 6° qualche considerazione anch'io; ma comincio dal rispondere alle osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Pepoli.

Egli propone una specie di emendamento, il quale sarebbe presso a poco espresso in queste parole: « le multe, le quali sono minacciate dall'articolo 25, per riguardo alle disposizioni di questo articolo 6°, non saranno applicabili ai privati, i quali provino di essere impotenti a mantenere e conservare quegli oggetti a cui si riferisce l'art. 6° ».

L'onor. Senatore Pepoli credeva che questa sua correzione fosse tanto equa, che Ministro ed Ufficio Centrale la dovessero accettare. Ed a me pare equa, e già l'Ufficio Centrale l'ha proposta ed io accettata; sta tutto appunto nell'intenderci. Invero, l'art. 4° provvede essenzialmente al caso a cui si riferisce l'onorevole Senatore, imperocchè l'art. 1° dice che al proprietario, ente morale o privato, il quale abbia un monumento, a mantenere il quale egli non basta con la sua fortuna, appena ne ha fatto o la dimostrazione, o, nel caso nostro, la dichiarazione, sottentrano in quest'obbligo della custodia il Ministero, il Comune, la Provincia; possono custodire interamente per esso, possono intendersi con lui e concorrere nelle spese necessarie al mantenimento, possono espropriare. Quindi il caso a cui esso accenna è veramente contemplato nell'art. 4°. Ora, che cosa dice l'art. 25?

L'art. 25 commina solo una pena a colui il quale abbia trasandato l'atto semplicissimo della dichiarazione, e infatti l'ultimo comma dell'art. 4° dice che per il privato basta una semplice dichiarazione, quindi allorchè il pri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

vato faccia questa dichiarazione è sottratto a tutte le conseguenze dell'art. 6°.

Il desiderio dell'onorevole Senatore è dunque abbastanza soddisfatto colle prescrizioni dell'art. 4°, avvegnachè il privato non ha, per evitare la multa, da fare altro che una cosa sola: dichiarare.

Ora, vengo ad alcune considerazioni per parte mia sull'art. 6°. Anzitutto, desidero una correzione la quale consiste nell'omettere due parole. Là dove si dice: « che sono conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche e che *queste ultime* » ecc., io desidererei che si omettessero appunto le parole *queste ultime*, imperocchè, riferendosi *queste ultime* alle sole memorie storiche, si verrebbe a negare che abbiano destinazione locale e fissa e debbano mantenerla, gli oggetti insigni per arte, per antichità, mentre si sa che molti di questi hanno destinazione locale e fissa e non solo le memorie storiche, le quali parole inoltre o non determinano abbastanza la cosa, o molte volte sogliono designare e comprendere quegli oggetti che abbiamo nominato innanzi: una statua, un busto, una colonna, moltissime altre cose passano sotto il nome di oggetti insigni per arte o per antichità, od hanno tuttavia un valore storico.

Mantenendo i due aggiunti: *queste ultime*, ci sarebbe il pericolo che non ci riferissimo che alle sole memorie storiche le quali non sono poi della più facile definizione.

Dopo questa correzione di semplice scrittura e redazione, passo ad un'altra osservazione.

Il progetto ministeriale aveva prescritto qualche cosa intorno alle riparazioni, e non mi pare che quelle prescrizioni sieno state trasportate nel progetto dell'Ufficio Centrale.

Il Ministero aveva domandato che i progetti di restauro fossero preventivamente approvati dalle autorità competenti. Questa necessità di approvazione per i restauri dei nostri monumenti non mi pare che sia stata considerata dall'Ufficio Centrale, e che in nessuno articolo sia ricordata; vuol dire dunque che l'Ufficio Centrale ha creduto di dover dare tanta libertà ai possessori da permettere che questi restaurino come vogliono e come pare a loro, salvo allo Stato il diritto di venir fuori poi con quella formula dell'articolo 6°: *distruggere, guastare e deturpare* e vedere se il proprietario coll'in-

tenzione di restaurare non abbia distrutto, guastato o deturpato.

Se l'Ufficio Centrale aveva questo intendimento, io prego il Senato a voler considerare le conseguenze che nascerebbero da questa licenza di restauri abbandonata ai privati, allorchando il Governo non avesse che la facoltà repressiva.

Qualunque italiano guardi i nostri monumenti, siano architettonici, o di pittura e scultura, vedrà pur troppo che questa facoltà, non governata per lo innanzi, di restaurare, ha cancellato pagine stupende della storia dell'arte in qualunque siasi città italiana; vede con dolore appena un segno di una architettura che ha impresso potentemente di sé non solo la fisionomia delle nostre città, ma ha dato, direi quasi, il suo carattere alla vita di un tempo.

A mala pena scopriamo qua e là un debole cenno, un debole indizio delle opere di un tempo e di un uomo illustre. Jattura che per ignoranza o cattivo gusto hanno patito ugualmente tutte le arti belle, e i cui effetti un secolo e giudizi migliori più non possono, o difficilmente, riparare.

La facoltà di restaurare, vuol dire spesso facoltà di distruggere, salvo poi a rammarricarsi, ma non a poter correggere. Quindi, a noi, che facciamo una legge la quale vuol mantenere questi monumenti, queste pregevoli opere perchè restino, tali quali furono, indizio quanto più è possibile sincero dell'epoca in cui si sono prodotte, testimonio autentico di quel che era l'arte in quel tempo, dobbiamo con infinita cura provvedere a che questo carattere loro sia conservato. Davvero, anche il restauro operato dal più eccellente artefice che possa parere, e anche essere, un miglioramento dell'opera, non risponde sempre a quegli intendimenti coi quali noi vi domandiamo l'approvazione di questa legge.

Per altra parte, qual'è il danno vero, o la servitù vera che s'impongano a coloro i quali vogliono restaurare?

O vogliono procedere a caso e secondo il loro talento e voi crederete che questo sia bene, allora, ve lo confesso, parmi opera quasi inutile questa fatica che duriamo nel discutere articoli di questa natura; quante sono le antichità nostre e i monumenti che non abbisognino di restauro, epperò quanto pericolo di danni?

O credete che sia utile nello interesse dell'arte che uomini competenti innanzi si pronuncino sull'opportunità e convenienza del proposto ristaurò, e in questo caso quale violenza si fa al proprietario cui si somministra un buon consiglio, s'impedisce di fare danno all'egregia opera che lo onora, dove l'inconveniente di presentare all'autorità, costituita a tal fine, quel progetto di ristauri che si vuol operare? Di più: anche qui sarebbe un abbandonare quello che attualmente si fa.

Le Giunte di belle arti e di archeologia, sussidiate dalle Commissioni conservatrici, io credo che abbiano dato buon saggio di sé nei ristauri che in questi ultimi tempi si sono operati in Italia; si deve a loro se edifizii minacciati di perdere ancora quel poco che conservavano dell'antica loro forma, si sbarazzarono di quelle aggiunte straniere e diverse, colle quali i tempi e il cattivo gusto avevano deturpato il loro aspetto primitivo. Quindi, per l'interesse vero di questi monumenti, i quali, se non difesi da una preventiva approvazione sopra i ristauri che si vogliono loro portare, saranno nella massima parte trasformati e perderanno la ragione di essere monumenti, prego la Giunta di volere accettare una proposta che io suggerirò.

In secondo luogo, si discorre in quest'articolo della rimozione degli oggetti artistici dal luogo in cui sono.

Ora, il progetto ministeriale aveva un articolo in cui si contemplava un caso che è bene ricordare qui.

Non pare che si discorra del caso in cui il proprietario nel suo legittimo interesse, come dice l'articolo 4°, voglia rimuovere un oggetto, e non è indicato come possa procedere il Governo. L'articolo 5° faceva ragione all'interesse legittimo di un proprietario, il quale sia incomodato da una memoria storica che egli debba mantenere nel luogo in cui è, e si determinava che il Ministro potesse promuoverne l'acquisto in via di espropriazione per causa di pubblica utilità, cioè si applicavano i tre articoli ricordati.

La facoltà di espropriare data al Governo, alla Provincia, al Comune, dall'una parte salvava il diritto del proprietario e gl'interessi suoi; dall'altra parte, compensato a questo l'in-

comodo, servava il dovuto rispetto alla tradizione e alla storia.

Io dunque domanderei le seguenti correzioni. L'omissione delle parole *queste ultime* perchè s'intenda bene che siano conservati gli « oggetti insigni per arte e per antichità » e quel che segue fino al termine del primo comma. Alla fine di questo aggiungere le parole: « I progetti di ristaurò dovranno essere precedentemente approvati dal Ministero e dalle autorità a questo effetto costituite. » E queste altre: « Se il proprietario nel suo legittimo interesse domandasse la rimozione di qualche oggetto, come dice l'articolo 5°, e quest'oggetto, questa memoria sia riconosciuta di pubblica utilità, si applichino gli articoli 83, 84, 85 della legge del 25 giugno 1865. »

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Comincerò per dire all'onorevole Senatore Pepoli, al quale ha così già ben risposto il Ministro dell'Istruzione Pubblica, che veramente quel caso pare non sia meritevole di essere contemplato perchè dall'insieme delle disposizioni contenute in questa legge emerge evidentemente che quel fatto è esaurito in se stesso. Quando una dichiarazione è fatta, e il Ministero non ha presa nessuna misura, tutto il processo rimane esaurito. Ad ogni modo, non è che la multa della quale pare si allarmi l'onorevole Senatore Pepoli. Ora, quel suo emendamento tutto al più potrebbe trovare luogo all'articolo 25. Per ora non sarebbe il caso di parlarne.

Nell'articolo 6° non vi ha nulla a vedere, e siccome nell'articolo 25 vi è tempo a parlarne, pregherei l'onorevole Senatore Pepoli di rimandare la sua proposta all'articolo 25, che vedremo se sarà necessario di esaminarlo ove sia rimasto ancora qualche dubbio su questo soggetto.

La prima proposta che fa l'onorevole Ministro è più grave che non pare, perchè è stato espressamente distinto che le memorie storiche fossero solamente sottomesse a questa disposizione quando hanno destinazione locale, cioè di rimanere nel posto dove si trovano. Ed infatti, gli oggetti insigni per arte o per antichità in genere sono di due specie: o immobili o mobili.

Se sono immobili, non vi ha dubbio che si trasportino, perchè non si possono trasportare.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Si ridurrebbe agli oggetti mobili; ora, la grandissima parte di questi oggetti, meno in alcuni casi le iscrizioni che fanno parte dei monumenti che si trovano negli scavi, o che appartengono a monumenti già scoperti nelle città, perchè la vita presente invade le campagne, perchè non siano abbandonati all'avidità ed all'incuria, sono quasi sempre trasportati e bisogna anzi trasportarli dal luogo ove si trovano. Ora, se si facesse una disposizione di legge la quale stabilisse come dogma costante che tutti gli oggetti di antichità in generale si debbano lasciare sul posto nel quale si sono trovati, ne verrebbe che il numero delle eccezioni sarebbe stragrande e il numero delle applicazioni sarebbe minimo.

Io comprendo il sentimento dell'onor. Ministro che in qualche caso evidentemente si prova da tutti, ma vale per i casi più rari, e se in favore di questi noi prendessimo una disposizione generale noi ci troveremmo in contraddizione costante con quel che si fa nel maggior numero dei casi.

Io richiamo l'attenzione dell'onor. Ministro sopra questa osservazione, per vedere se ci sia modo di provvedere a suo intendimento, senza incorrere in queste difficoltà. Ora, brevi parole riguardo ai restauri.

Io divido certamente il desiderio espresso dall'onorevole Ministro che si possa imporre alcun limite, alcun freno ai restauri. Ma anche qui faccio distinzione.

Per quello che riguarda le amministrazioni pubbliche, non ci è grave inconveniente a sottoporre i progetti di restauro all'esame delle autorità delegate dal Ministero.

Ma per i privati, davvero che è più difficile di sapere a che limite si arresterebbe questa ingerenza del Governo.

Ogni volta che si farà un restauro a un palazzo, che si farà rinfrescare un quadro, che si farà ritoccare qualche monumento, si dovrà avere in casa l'ingerenza governativa? Questi monumenti diverranno l'incubo dei disgraziati che li posseggono.

Noi siamo qui proprio in presenza dell'inviolabilità del domicilio.

Mi pare veramente cosa grave, e questa gravità è in me rafforzata anche da un altro pensiero.

In materia di restauri il Governo ne sa sem-

pre più degli altri? Qui farei le mie riserve. Se si vuol dire che il Governo può essere sempre un elemento negativo utile, perchè in fatto di restauri meno se ne fanno meglio è, e questa per me credo che sia la teoria migliore se si vuol dire che il Governo può impedire di restaurare in qualche caso, credo che certamente farà bene. Ma quando si fanno i restauri, il Governo li fa meglio degli altri? Io vi eleverei, ripeto, dei grossi dubbi, perchè la questione dei restauri è una questione molto delicata. L'artista che fa il restauro è un essere così eccezionale, che il Governo, il quale si regola per forme burocratiche, che ha quegli impiegati fissi che sono quelli e non altri, non potrà sempre averne uno, e il migliore, a sua disposizione; anzi è probabile che sarà una specie di funzionario, il quale verrà incaricato di questo ufficio, e che potrà sciupare d'ufficio durante 30 anni, fluo al tempo della sua pensione, una buona parte dei dipinti del Regno. Prima di rimuoverlo, di dimostrare se è atto o meno, ne avrà tutto il tempo. Questo punto di vista rafforza l'altra, quella cioè che mi porta ad avere il più gran rispetto possibile per la proprietà privata.

Vengo alla conclusione di questo mio dire. Io credo, e l'Ufficio Centrale, del quale reputo potermi fare interprete, ritiene che non ci sarebbe difficoltà di sottomettere all'approvazione, alla sanzione, o per lo meno al voto del Governo, i restauri degli oggetti appartenenti a corpi morali. A questo io non ho difficoltà nessuna, a nome anche dell'Ufficio Centrale, di aderire. Si tratterà poi di trovare il modo della disposizione.

Quanto ai privati, confesso che sono molto più peritoso.

L'ultima osservazione dell'onorevole Ministro riguardava il danno che può avvenire nel trasporto degli oggetti. Non c'è nessuna difficoltà, se si vuole, di aggiungere qualche parola a questo fine. Ma credo che quando si è detto che il Ministero invigila perchè non si facciano danni, e si punisce chi deturpa e danneggia, si è detto tutto.

Non c'è differenza; per i vari casi nei quali avviene il danno, l'azione è sempre la stessa.

Ad ogni modo, se ci fosse maniera di accennarlo, anche questo si potrebbe fare.

Pregherei l'onorevole Ministro a riconoscere

qualche valore a queste osservazioni che io ho fatte a nome dell'Ufficio Centrale sopra le sue richieste, e vedere se fosse possibile di conciliare i suoi desiderî con queste difficoltà che pare si possano incontrare; e perciò rimandare alla Commissione l'articolo 6° per introdurre quei cambiamenti che si crederà opportuno di fare.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io mi applaudo grandemente che l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione abbia oggi trovato quel nesso tra gli articoli 4, 6 e 25 che io, nella seduta precedente, affermava con molta insistenza di esistere, e che egli con pari insistenza negava. Confesso poi il vero che le parole dell'onorevole Relatore e dell'onorevole Ministro non hanno per nulla dissipato i miei dubbî.

Che cosa risulterebbe dalle dichiarazioni dell'onorevole Vitelleschi e dell'onorevole Ministro?

Risulterebbe ciò: che quando un proprietario avesse fatto una dichiarazione di impotenza, egli non potrebbe essere sottoposto a nessuna multa per aver mancato al disposto dell'articolo 6°. Se ciò è, mi dichiaro soddisfatto; ma confesso il vero che mi pare impossibile che l'onorevole sig. Ministro e l'Ufficio Centrale, che sono così gelosi custodi dei diritti dell'arte italiana, vogliano aprire un uscio dal quale è evidente che passerà l'abuso. Molti proprietari dichiareranno la loro impotenza per non essere costretti a restaurare i propri edifici, ed il Ministero si troverà a fronte di contestazioni. E chi deciderà di esse? Chi giudicherà del valore e della attendibilità delle cose affermate, come osservò saviamente l'on. Senatore Cavallini? Il sig. Ministro non può, a mio avviso, ammettere ciecamente le dichiarazioni di impotenza che gli perverranno e non potrà sempre provvedere o col concorso delle Province e dei Comuni o cogli articoli della legge di espropriazione; e ciò in special modo per insufficienza di mezzi! Che avverrà dunque? Ad onta delle disposizioni della legge, il proprietario rimarrà padrone spesse volte del monumento di arte che possiede e sfuggirà con una semplice dichiarazione all'onere che gli incombe.

Del resto, io accetto la proposta fatta dall'on. Relatore, e allorquando verrà in discussione

l'art. 25 che non è che la conseguenza dell'art. 6 al quale io accenno, mi permetterò di riproporre il mio emendamento, perchè confesso francamente che io temo che con una circolare emanata dalla burocrazia per determinare il modo di applicazione della legge, non venga posto poi in dubbio ciò che oggi così esplicitamente è stato dichiarato dall'Ufficio Centrale e dal Ministro.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Che una circolare possa mettere in dubbio quello che è dichiarato nella legge...

*Una voce.* È l'interpretazione della legge.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE... non credo, e non lo credo tanto più perchè veramente qui non si tratta d'interpretazione di testo che sia oscuro. È impossibile leggere il 4° o il 5° articolo senza vedere che in questi si stabilisce che il privato si sottrae all'obbligo di mantenere gli insigni oggetti suoi quando semplicemente dichiara di non poterli custodire; è impossibile leggere il 6° senza capire che non si tratta più del privato di cui nei due articoli precedenti, ma anzi di un altro, cioè di quello che rifiuta la dichiarazione che lo salva da ogni pena. A me è così chiara la cosa e i due casi sono tanto distinti, che non credo possibile nessuna confusione, o abuso.

I casi ai quali si provvede sono per me tanto distinti che veramente non poteva a mio giudizio l'onorevole Senatore Pepoli dedurre una prova che gli articoli 4°, 5° e 6° avessero quel nesso che ieri io aveva negato e che veramente mi pare che si dimostri evidente non esserci. Ad ogni modo, il Senatore Pepoli porterà un emendamento all'articolo 25 e lo vedremo allora.

Io ringrazio l'Ufficio Centrale ed il suo Relatore dell'attenzione che vuol porre alla domanda che l'onorevole Pepoli ha rivolta. E siccome io la credo grave e tale che trascurata potrebbe molto compromettere non l'esito della legge ma la conservazione dei monumenti, sarò grato a loro, se rinviando quest'articolo così, si farà ragione alla sollecitudine sua come alla mia.

Quanto alle memorie storiche, le quali io temo che sole debbano essere considerate nella se-

con la frase del periodo secondo, continuo a desiderare che perdano quei due aggiunti « *queste ultime* » che vi si riferiscono. Io valuto l'importanza delle ragioni dall'onorevole Relatore apportate, cioè se colle memorie storiche congiungiamo gli oggetti insigni, come essi si ritrovano in molte parti sparsi e anche solitari, potrebbe nascere un obbligo grave e difficile di custodia tutte le volte che questi oggetti non dovessero essere rimossi dal luogo.

Però se il parlare solo delle memorie fosse una maniera di evitare queste obbligazioni del Governo, fastidiose a lui, fastidiose ai privati, io mi acqueterei. Ma ho domandato la soppressione perchè la necessità del mantenimento di questi ricordi sul luogo dove sono, è richiesta in condizioni assai bene tutelate dal resto dell'articolo. In effetto si dice così: essi, quando abbiamo destinazione locale e fissa, siano per quanto è possibile mantenuti nei luoghi dove al presente si trovano, ci ha inoltre il riguardo alla proprietà privata. E d'altra parte, il dire soltanto « le memorie storiche » non credo voglia diminuire le difficoltà che si preveggono se ad esse si aggiungano gli oggetti insigni che hanno destinazione fissa. Imperocchè sarà sempre difficile il definire quale di tali oggetti non sia in qualche maniera un ricordo storico, quali diversità o ragioni facciano che esso non sia tale, e di qui la disputa sarà continua e grande. Una statua, una colonna, un altro segno qualunque sarà stato messo là come una memoria....

Quando fu varcato a piedi asciutti il Giordano, dal letto del fiume si sono tolti dei massi e fu eretta una specie di piramide per testimoniare il miracolo; ci è la pietra della visione ed è la pietra monumentale, o fu, sulla quale depose il suo stanco capo Giacobbe e vide la scala per la quale scendevano e salivano gli angeli. Dai primi massi informi che i Druidi drizzarono fino ai primi lavori dell'arte, tutto può essere memoria storica. Dunque, se la determinazione scritta dal Relatore e che consiste nel tener conto della possibilità, può bastare a impedire un aggravio e una noia, si accetti il mio emendamento: se sembra insufficiente, si aggiungano quelle dichiarazioni che possono parere necessarie, ma non ci sia impedito di raggiungere il nostro scopo, che è di mantenere, per quanto è possibile, i monumenti di qualsiasi natura al

posto loro. Quando non vi è la possibilità di conservarli bene se al loro posto si lasciano, è un debito nostro il rimuoverli.

Io sento poi la difficoltà, quanto ai restauri, di penetrare nelle famiglie; già l'onorevole Pepoli indicava un qualche modo di superarla dicendo che lo Stato dovrebbe solo curarsi dei monumenti veramente insigni, a questi dovrebbe esser rivolta la sua particolare attenzione.

Ma guardiamo più addentro quale sia la specie di monumenti ai quali principalmente si possano riferire i restauri in generale. Questi appartengono principalmente all'architettura, e, questo essendo, è a temere la invasione nella casa dei privati? È piuttosto la forma esteriore di quegli edifici che si vuole o conservare o rimettere secondo la primitiva loro indole: nè è mestieri forzare il domicilio. E in questo senso siffatta violazione del diritto del proprietario, se violazione si può dire, esiste anche oggi nella legge. Di fatti, i Comuni hanno le Commissioni di ornato le quali hanno ben maggiore ingerenza di quello che si vuol fare col progetto di legge presente. Queste Commissioni vi danno o vi negano la facoltà di trasformare la casa vostra, vi obbligano a porre ai vostri edifici cornicioni e grondaie, ad avvanzarvi o a ritirarvi secondo fu preventivamente disposto nel tracciato delle vie della città.

Credo adunque che per quanto si riferisce all'architettura, anche in ordine ai privati, non vi sieno grandi difficoltà.

Resterebbero gli oggetti interni, che non sono altro che di scultura o di pittura.

Intendo anch'io che sia cosa grave andare a dire: dovete restaurare così e così; ma questo può essere molte volte cosa prudente.

E poichè la questione dev'essere rimessa, mi piace solo di correggere un poco l'esposizione che l'onorevole Relatore ha fatto del modo di restaurare che praticherebbe il Governo.

Punto primo: che il Governo abbia restauratori ufficiali, non pare; è vero che vi era in parecchie gallerie un ufficiale incaricato dei restauri, ma di mano in mano che un tale ufficio rimane vacante, il Governo non surroga l'impiegato che cessa.

In secondo luogo, questo capo di divisione, questo capo di servizio che per dieci o quindici anni imprima il suo gusto, è di là da ve-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

nire, perchè l'ordinamento del Ministero questa cosa non l'ammette.

Chi è il giudice in fatto di restauri? È la Giunta di Belle Arti, la quale riceve prima il progetto dalla Commissione stessa conservatrice, ed esamina, con tutta quell'accuratezza che è solita a mettere nelle delicate sue funzioni, se il restauro progettato risponda oppure no allo spirito e al carattere del monumento.

Di più il Ministero e la Giunta hanno un *credo*, al quale non sono mai venuti meno, ed io per molti anni posso farne testimonianza. Il loro *credo* è questo: *conservare sì, restaurare, rimettere del nuovo, no.*

Quando si tratta di opere come sarebbero quadri, tavole, ecc., vuole che si guardi di assicurare quello che c'è, non dare ad alcuno l'incarico di rifare la parte che l'ingiuria del tempo e la trascuratezza ha fatto sparire da una illustre opera d'arte. A me pare anzi che questo sia il sistema ormai difeso da chi ha intelletto ed amore dell'arte; imperocchè noi vogliamo vedere anche quel poco che ci è rimasto e studiare su quello; non vogliamo chi ci faccia del Raffaello falso e di contrabbando. Cosicché io ringrazio l'Ufficio Centrale di voler tornare sopra questa importantissima materia e trovar modo di difendere i veri interessi dell'arte, tanto sovente manomessi dai restauratori, ed accetto il rinvio dell'articolo 6° all'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale accetta il rinvio e vedrà, d'accordo col l'onorevole signor Ministro, di eliminare possibilmente ogni difficoltà.

Giacchè ho la parola, mi piace di rispondere brevemente all'onorevole signor Ministro riguardo a quello che ha detto in fatto di restauri.

Io non ho inteso di fare appunti nè locali nè personali. Sono certo che finchè l'onorevole Ministro Coppino resterà a quel posto, le cose saranno dirette al modo che egli descriveva, che incontestabilmente è il più opportuno.

Ma i Ministri si succedono e il Ministero resta.

Ora, è nell'indole di un Ministero di funzionare per via burocratica, e per conseguenza,

coll'andare del tempo, queste prescrizioni che emanano da spiriti eletti i quali amano particolarmente quegli oggetti artistici, piano piano spariscono, e cedono il luogo alla funzione meccanica dell'ente Ministero, il quale procede per funzionari di carriera e che ha le sue porte socchiuse a tutti coloro che cercano di sfruttarlo. Chi farà i restauri? O quello a cui tocca o quello che riesce. Saranno i più abili? Non è lecito lo sperarlo. Ecco perchè io diceva, che la direzione suprema del Ministero non è sempre la migliore in fatto d'arte, perchè ha l'inconveniente di dover funzionare per via burocratica, ed era quindi a temere che anche i restauri ordinati per via amministrativa non potessero essere sempre i migliori.

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo settimo:

Art. 7.

« È assolutamente vietato a tutti indistintamente sotto le pene indicate all'articolo 25, di distruggere, guastare, deturpare i monumenti, gli oggetti insigni d'arte e d'antichità e le memorie storiche anche quando si trovino in proprietà private. »

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Mi permetto di fare una osservazione, che se è di poca importanza, però per la semplicità, chiarezza e precisione della legge può pure essere opportuna.

Nell'articolo 7° si parla di divieto; nell'articolo successivo 8° si parla di altro divieto; il divieto, di cui nell'articolo 7°, si riferisce a materie di ben maggiore importanza di quella non sia l'altra contemplata dall'articolo 8°; ma quando la legge vieta, vieta evidentemente per tutti i luoghi, per tutti i cittadini, ed in modo uguale. Ora, il dire nell'articolo 7° che è *assolutamente* vietato, mentre nell'articolo 8° si dice semplicemente *è vietato*, quasi che si potesse vietare in modo assoluto e in modo relativo, mi pare cosa non esatta, non precisa, non regolare; quindi vorrei pregare l'Ufficio Centrale di fare sacrificio dell'avverbio *assolutamente*.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onor. Ministro ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Poichè l'onorevole Senatore Cavallini ha ottenuto dalla cor-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

tesia dell'Ufficio Centrale di levare una parola, io mi rivolgo alla stessa cortesia per ottenere di scriverne un'altra.

Nell'articolo 7° diciamo: « è vietato a tutti indistintamente sotto le pene indicate all'articolo 25, di distruggere, guastare, deturpare i monumenti. » Io propongo che si aggiunga, oltre la parola « deturpare » queste altre; « in qualunque modo alterare. »

La dizione dell'articolo lascia intendere anche questa idea, ma io desidero sia più nettamente espressa. Fra l'alterare, il guastare, il deturpare vi è diversità.

Se il distruggere, il guastare, il deturpare possano riguardare il mantenimento del monumento, l'alterare può essere commesso da colui che nell'idea di farlo più bello, ne trasforma e travisa il carattere.

Quindi risponde a quel concetto che deve governare i restauri, non essendo raro che si rechi ingiuria ad un'opera di arte facendo quelle cose le quali con poco corretto giudizio il proprietario ritiene essere tali da accrescerne la bellezza. A questo sconcio non raro, del quale ad ogni passo ci sovrabbondano gli esempi, riparerebbe la modificazione che propongo.

Quindi questa aggiunta mi sembra opportuna e la raccomando all'Ufficio Centrale.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al Senatore Vitelleschi, Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* L'Ufficio Centrale accetta le due modificazioni proposte dal Senatore Cavallini e dal signor Ministro.

**PRESIDENTE.** La prima proposta è che si tolga l'avverbio *assolutamente*. La seconda è che dopo il verbo *deturpare*, si scriva « *alterare in qualsivoglia modo.* »

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Comprendo perfettamente il concetto da cui muove l'onor. sig. Ministro, quando ci propone l'aggiunta della parola *alterare*; comprendo che, ogni qualvolta un monumento abbia un carattere del tutto omogeneo, e rappresenti un'epoca dell'arte bene spiccata e distinta, non se ne debba in alcun modo alterare la unità, nè travisare la fisionomia.

Ma molti monumenti sono opera di età consecutive, le quali hanno ciascuna, e non tutte con eguale intelligenza del primitivo concetto, recato la propria parte alla edificazione. Or

quando si dà mano al restauro, egli è naturale che, se si vuole restituire nella sua interezza il primitivo concetto, sia pur necessario di toglier via dall'edificio quelle superfetazioni posteriori, che ne hanno assolutamente viziato il carattere. Non sarà essa in questo caso la parola *alterare* un ostacolo a che si ristabilisca il concetto, il carattere genuino dell'edificio, e non saremmo noi trascinati ad una conseguenza opposta a quella, a cui saviamente mirava l'onorevole signor Ministro? Io gli sottopongo, e sottopongo all'Ufficio Centrale ed al Senato questo dubbio: avvegnachè, se la parola *alterare* volesse interpretarsi rigorosamente, essa di certo vieterebbe qualunque mutazione, anche determinata da giustissime vedute estetiche e storiche, rispetto ad un edificio che non constasse di parti omogenee.

Fra cento esempi che si offrono facili a chiunque, ne scelgo uno. Il Duomo di Milano è in Italia, credo, l'edificio in cui lo stile ogivale ha di sè fatto lo sperimento maggiore; ma tutti sanno che la facciata, e soprattutto le porte e le finestre della facciata, sono impresse di un carattere il quale non è omogeneo con lo stile generale dell'edificio. Ora, se verrà giorno in cui una generazione più generosa della nostra e più doviziosa, ponendo mano ad un'opera augurata da tutti gli amici dell'arte, pensi a restituire a quell'edificio la sua nativa unità, vorremmo noi tarpare le ali al genio dell'architetto, e costringerlo a metter da parte ogni pensiero di omogeneità e di schietta reintegrazione dello stile, per rispettare con una sorta di superstizioso feticismo tutto ciò che troviamo costruito?

Ecco il pericolo a cui conviene por mente. Parrebbe dunque a me che le parole già annesse nella precedente compilazione potessero bastare all'uopo; e, se qualcosa si voglia aggiungere, suggerirei piuttosto la parola *travisare* che non un'altra, la quale, troppo rigorosamente applicata, potrebbe impedire di cambiar nulla e togliere la facoltà di fare quello che da rispetti storici e artistici fosse imperiosamente richiesto.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Ecco, io sarei molto contento che la difficoltà dell'in-

terpretazione del verbo *alterare* si presentasse ed avesse tutta la sua forza quel giorno in cui il desiderio degli amici di Parte fosse soddisfatto riguardo alla facciata del Duomo di Milano.

Ma, evidentemente anche allora resterebbe una questione che io non posso sciogliere che con una parola dell'onor. Senatore Massarani. Noi abbiamo, specialmente fra le opere architettoniche, alcune sulle quali diverse epoche hanno scritto la loro parola. Io domando: quando ciascheduna epoca ha bene impresso il suo carattere in un monumento, e non vi ha lavorato di rifacimenti, ma operò continuando i maggiori, sebbene col sentimento suo, non vi è anche un interesse artistico a mantenere queste orme?

Non mi risolverei subito a dire che non ci sia. Qui avete la storia, qui generazioni che voi vi trovate colla particolare loro fisionomia.

Che si farebbe di quei monumenti i quali lentamente sono sorti, ai quali ciascuna generazione ha recato la sua pietra, così disponendola, secondo il gusto prevalente dell'età, e di quegli altri che per la vastità della mole e del pensiero, passarono dalla direzione di un artefice a quella di un altro, come si potrebbe dire di Santa Maria del Fiore e del San Pietro?

La parola *alterare* che io desidero vedere qui introdotta, troverà a giudizio dei discreti la sua portata e il suo significato.

Il monumento che hanno lavorato epoche diverse, o rappresenta così il carattere che questi vi hanno validamente impresso e allora torna necessario il mantenerlo senz'altro, ben inteso che ciò sia stato naturale successione di operai, non superfetazione, o viziosa trasformazione di epoca guasta. Fare sparire una navata, una porta, una finestra, modificarne un frontone e via via, vuol dire talvolta portare via l'azione di una generazione; e innanzi alla possibilità di distruggere il pensiero e l'opera di una generazione conviene arrestarsi.

Tuttavia, l'osservazione dell'onorevole Senatore ha un peso, e bene ha chiamata l'attenzione del Relatore il quale mi fa avvertire che forse questa aggiunta invece che all'art. 7° potrebbe aver luogo più opportuno all'art. 8°, e la ragione che egli mi adduce è questa: che li discorrendosi appunto del consenso dell'autorità del Ministero della Pubblica Istruzione, questo caso gravissimo ed eccezionale potrebbe

essere allora considerato con tutto il riguardo che è dovuto e all'interesse di quello che si vuole mantenere, e all'interesse di quello che convenga levare.

Se la cosa andasse in questo senso anche all'onorevole Senatore Massarani, io accetterei la trasposizione là dove l'on. Relatore dell'Ufficio Centrale l'ha indicata.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. Amerei di essere ben chiarito sulla sede che avrebbe la parola *alterare* secondo il pensiero dell'onorevole Ministro.

Accetto intanto che sia eliminata dall'articolo in discussione, e mi riservo, secondo il luogo in cui la vedrò collocata, di dichiarare se risponde al mio pensiero.

E poichè ho la parola, vorrei soggiunger qualcosa anche sulla massima, che ha dettato la mia osservazione.

Vi hanno età, per dir così, organiche, le quali recano ciascuna un proprio ed efficace contributo alla storia dell'arte, ed è giusto che si rispettino le loro tracce. Ma vi sono state pur troppo anche età, le quali, destituite di ogni forza creatrice, non hanno fatto se non se obliterare miseramente e cancellare con cieca arroganza le impronte nobilissime dei predecessori, ricoprendole del pedantesco loro accappatoio, o avviluppandole di puerili e rivedoli fronzoli.

Se noi dovessimo rispettare ciecamente tutto ciò che il tempo ha accumulato di eterogeneo sopra un edificio, noi andremmo ancora privi dei restauri migliori che possa vantare il nostro tempo; poichè le più antiche e ragguardevoli basiliche erano state anch'esse al tempo dei barocchi ridotte in sembianze irreconoscibili, e tali da dissimularne onninamente la fisionomia originaria, se non anche la originaria struttura; e a rigor di termine anche il toglier via questo guasto si sarebbe potuto dir che fosse *alterare*.

Mi pare dunque che si debba intendere con molta discrezione il rispetto dello *status quo*; e però io sono lieto che l'onorevole signor Ministro e l'Ufficio Centrale accettino l'eliminazione della parola *alterare* dall'articolo di cui ora ci occupiamo. E rinnovo la preghiera di volermi significare dove la si collocherebbe.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale aveva accettato la parola *alterare* nell'articolo 7°, perchè riteneva che *alterare un monumento* fosse un concetto complessivo; vale a dire che non si dovesse permettere nessun danno, nessun lavoro, che mutasse il carattere complessivo del monumento.

E sotto questo aspetto non pareva che si potessero incontrare i pericoli ai quali accennava l'onorevole Massarani.

Ma, come la parola *alterare* in questo potrebbe essere presa in un senso letterale, e per conseguenza che si rendesse per essa per sempre impossibile di fare nessuna modificazione a un monumento, benchè utile, benchè necessaria, io proporrei, per maggiore sicurezza, di rinviarlo all'art. 8°, nel quale non avrebbe gli stessi inconvenienti.

E qui faccio rimarcare come altrettanto le osservazioni fatte dall'onorevole Massarani sono giuste per un lato, altrettanto per l'altro lo sono quelle fatte dall'onorevole Ministro della Istruzione pubblica.

La distinzione si trova in questo. I monumenti che hanno esclusivamente un merito artistico, possono veramente qualche volta aver bisogno di essere mondati da certe affezioni morbide che hanno toccato in tempi infelici per restituirli alla loro bellezza artistica; ecco il caso in cui è necessario di produrvi quella che alla lettera può chiamarsi un'alterazione, ma che in effetto non lo è.

Ci sono poi i casi ai quali accennava l'onorevole Ministro, in cui l'interesse del monumento è più storico che artistico; ed in quel caso le sue stesse anomalie costituiscono il valore del monumento.

E per quei casi è evidente che il volerli dare piuttosto un carattere che l'altro, sarebbe un togliere al monumento il suo più gran pregio.

Ora, forse la parola *alterare* colla possibilità che fosse intesa nel senso letterale, messa nel 7° articolo, potrebbe avere il rischio di nuocere ad uno di questi lati egualmente importanti.

Trasportato invece all'articolo 8°, nel quale si può ottenere facoltà di derogare alla legge per mezzo dell'autorità competente, in quel caso quella parola risponde al desiderio dell'onorevole Ministro e dell'onorevole Massarani,

vale a dire che in quei casi in cui l'alterazione sarà conveniente all'interesse del monumento, ne sarà data facoltà di farla.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Massarani per una dichiarazione.

Senatore MASSARANI. Dichiaro che sono soddisfatto delle spiegazioni avute, e che accetto la trasposizione nell'art. 8° delle parole « alterare in qualunque modo. »

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Ministro.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io aderisco a questo desiderio, e dall'istante che l'onorevole Senatore Massarani dice che assente alla proposta del Relatore, non mi resta più nulla ad aggiungere.

Io scriverò l'art. 8° così:

« È vietato alterare in qualunque modo e destinare monumenti, ecc. »

PRESIDENTE. L'Ufficio Centrale accetta la modificazione proposta?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Accetto.

PRESIDENTE. Rileggo dunque l'articolo 7°:

Art. 7.

È assolutamente vietato a tutti indistintamente sotto le pene indicate all'articolo 25 di distruggere, guastare, deturpare i monumenti, gli oggetti insigni d'arte e d'antichità e le memorie storiche anche quando si trovino in proprietà private.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Veniamo all'articolo 8°, che suona così:

Art. 8.

È vietato alterare in qualunque modo e destinare monumenti o oggetti insigni per arte o per antichità appartenenti agli enti morali od alle pubbliche amministrazioni ad usi che li modificano in alcun modo o li trasformano, senza il consenso delle autorità dal Ministero di Pubblica Istruzione a questo effetto costituite.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo 8°.

Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

Chi approva quest'articolo, voglia alzarsi.  
(Approvato.)

PRESIDENTE. Viene ora l'articolo 9°.  
Ne do lettura:

## Art. 9.

È fatta facoltà al Governo d'assumere la cura e la custodia di quei monumenti o edifici sacri o profani che non sono di proprietà privata, ovvero concorrere nella spesa che quella cura o custodia importa, d'accordo cogli enti morali e le pubbliche amministrazioni, alle quali ne apparterebbe la cura e la custodia, quando lo richieda un grande interesse nazionale, ovvero quando la cura o la custodia dei medesimi riesca troppo onerosa all'ente morale o alla pubblica amministrazione a cui spetterebbe, salvi rimanendo per ogni altro effetto i diritti e gli obblighi che potessero competere agli interessati.

Potranno egualmente essere all'uopo affidati dal Governo, con reciproco accordo, alle Province ed ai Comuni o altri enti morali, edifici sacri o profani ed avanzi monumentali di proprietà demaniale, nello scopo della loro conservazione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su questo articolo.

Se nessuno chiede la parola.....

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando all'Ufficio Centrale se non crederebbe conveniente di metterci qui anche quella facoltà del concorso della Provincia e dei Comuni. Siamo nel medesimo ordine d'idee.

È fatta facoltà al Governo di assumere la cura e la custodia, e tutto quanto è scritto in un articolo precedente.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Mi pare che in questo caso sarebbe superfluo, perchè è una iniziativa pura e semplice del Governo il quale la prenderà se crede di prenderla.

È noto che quest'articolo è fatto per gli oggetti di grandissimo interesse nazionale. Le altre combinazioni sono tutte già provvedute; ora qui è solo il caso di un grande interesse

nazionale, davanti al quale la Provincia e il Comune spariscono.

Pur nullameno niente vieta che il Governo lo richieda quando sia il caso, ma non giova esprimerlo come norma generale.

PRESIDENTE. Fa qualche proposta l'onor. Relatore?

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. No, signore.

PRESIDENTE. Pongo dunque ai voti l'articolo. Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato).

Darò ora lettura dell'art. 10.

## Art. 10.

Quando avvenga che gli amministratori delle chiese o di enti morali tengano un'opera d'arte che non è oggetto speciale di culto, in luoghi o in condizioni che ne possano pregiudicare la conservazione o ne rendano impossibile lo studio; e quando ammoniti dalle autorità non si conformino alle sue prescrizioni, potrà il Ministero della Pubblica Istruzione disporre che questa opera d'arte venga collocata in una pubblica galleria o museo, possibilmente dentro il comune e la provincia, riservando agli enti morali il loro diritto di proprietà.

Questa stessa misura potrà essere sostituita per gli oggetti mobili alla espropriazione per pubblica utilità nel caso contemplato nel primo comma dell'art. 3°.

Potrà finalmente questa misura essere offerta e liberamente accettata dagli enti morali egualmente che dai privati per i quali riuscisse pericolosa ed onerosa la custodia d'oggetti mobili per arte o per antichità di loro pertinenza, ovvero che fossero desiderosi di renderne più facile lo studio e farne pubblica mostra.

Il traslocamento degli oggetti per effetto di questo articolo in una pubblica galleria o museo sarà per sua indole temporaneo e da durare per tutti i casi nei quali è obbligatorio finchè durano le circostanze che l'hanno determinata; per i casi di libera elezione, a volontà di coloro che hanno fatto il deposito.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Vi è da fare una correzione nel 2° comma: invece dell'articolo 3° deve dirsi dell'art. 4°.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** Chi approva l'art. 10 con questa correzione, voglia sorgere.

(Approvato.)

Viene ora il titolo II.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

## TITOLO II.

### *Esportazione e vendita dei monumenti, degli oggetti d'arte e d'antichità.*

#### Art. 11.

Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno nè vendere all'interno, nè esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi e collezioni, convenienti a musei artistici ed archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'Amministrazione o l'ente morale interessato movesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del Ministro della Pubblica Istruzione non diverrà definitiva che udite in proposito le Giunte superiori d'arti e d'archeologia.

**PRESIDENTE.** È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Di conformità alle idee che furono svolte nella discussione generale dall'onorevole Senatore Di Giovanni e da me, ho l'onore di rassegnare al Senato, anche a nome del prelodato Senatore, una proposta di emenda al titolo II, la quale, senza troppo alterare la economia generale della legge, pare a noi che varrebbe a meglio conciliare i diritti della privata proprietà con la tutela efficace del decoro e della cultura nazionale.

La proposta è semplice; essa si riduce a ristabilire per questo Titolo il testo dello schema ministeriale, con alcune variazioni.

E benchè l'ora tarda mi sospinga, io vorrei dimandare alla indulgenza del Senato che mi concedesse di esporre, avanti tutto, in che cosa queste varianti consistano; poi, di mostrare brevemente com'esse non si possano punto dire informate a quegli spiriti draconiani, che gli strenui propugnatori del diritto di proprietà, e primo fra questi l'onorevole Pepoli, ci son venuti apponendo.

Ho detto che proponiamo di ristabilire il testo dello schema ministeriale; se non che pare a noi consigliato dall'ordine logico lo enunziare, prima delle eccezioni, il principio generale, che regge tutta quanta la materia; e però il proclamare la libera permutabilità degli oggetti d'antichità e d'arte nell'interno del Regno, prima di scendere a determinare le cautele da cui così fatte permutazioni devono essere accompagnate all'interno, e le limitazioni a cui devono soggiacere quando si tratti di varcare i confini dello Stato. Quindi è, che in testa al titolo II dovrebbe, a nostro avviso, collocarsi l'articolo che secondo la numerazione dello schema ministeriale è l'undecimo; e che diverrebbe decimo, secondo la nostra proposta.

E vorremmo altresì che più intera ed esplicita fosse la dichiarazione di libertà con cui questo articolo principia; onde, laddove è detto che « nell'interno del Regno è libero il trasferimento degli oggetti mobili di arte e di antichità da un luogo ad un altro, » vorremmo si dicesse che libero è di cotesti oggetti « il trasferimento e il commercio. »

Seguirebbe poi il precepto di tutte le opportune cautele, che lo schema ministeriale già nel medesimo articolo impone, affinchè il tramutamento da un luogo all'altro avvenga senza guasto, alterazione od altro detrimento qualsiasi degli oggetti medesimi. Sicchè l'intero articolo rimanendo inalterato, salva l'aggiunta delle parole « e il commercio, » esso suonerebbe nel seguente tenore:

« Art. 10. Nell'interno del Regno è libero il trasferimento e il commercio degli oggetti mobili d'arte e di antichità da un luogo in un altro. Sarà bensì necessario il permesso dei Prefetti delle provincie, i qua'i, intese le rispettive Commissioni conservatrici, lo accorderanno qualora non vi sia pericolo di guasti o di alterazioni nella remozione, nel trasporto o nella ricollocazione degli oggetti medesimi,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

e questi non abbiano una grande importanza per determinare il carattere artistico di quella regione. In caso diverso si dovrà renderne informato il Ministro della Pubblica Istruzione, ed attendere le disposizioni del medesimo. Il Ministero sarà sempre informato di ogni trasferimento permesso ed avvenuto, come ancora della opportuna e sicura ricollocazione degli oggetti trasferiti. »

Di qui naturalmente si passerebbe alle restrizioni cui il principio generale della libertà deve soggiacere rispetto alle vendite all'estero; e però qui troverebbe il suo posto l'art. 10° dello schema ministeriale, che diventerebbe l'11°.

Quest'articolo principia così:

« Chiunque vorrà esportare all'estero, per via di terra o di mare, oggetti di antichità ed opere d'arte di autori non viventi, raccolte numismatiche, iscrizioni, codici, diplomi e collezioni convenienti ai Musei artistici ed archeologici, ne dovrà ottenere licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione.

« Il Ministero, per mezzo de' suoi delegati, giudicherà se alcun rispetto d'importanza storica locale o il valore artistico o storico del monumento consiglino di non permetterne la esportazione. »

E fin qui corriamo d'accordo. La disparità incomincia di qui innanzi:

« In questo caso (continua lo schema ministeriale) è riservato al Governo il diritto di acquisto. »

Noi proponiamo che invece si dica: « In questo caso la licenza di esportazione sarà negata. »

È valga il vero, pare a noi, secondo abbiamo procurato di dimostrare ampiamente nella discussione generale, pare a noi che, non potendosi fare assegnamento sopra un efficace esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato, il quale nel più dei casi sarebbe impotente a ridurlo in atto per la deficienza di mezzi economici, altro non resti, una volta ammesso che un oggetto d'antichità o d'arte altamente rilevi al decoro e alla coltura nazionale, se non assicurarne l'immanenza in paese.

In altri termini, quando sia giudicato che « l'importanza storica locale o il valore artistico

o storico del monumento consiglino — come dice lo schema ministeriale — di non permetterne la esportazione, » quale mai logica e legittima conseguenza può emanare da cosiffatto giudizio, se non questa, che la esportazione debba essere vietata? Dirò poi tutte le attenuazioni con le quali noi reputeremmo che potesse essere mitigato l'apparente rigore di questa provvisione.

Così adunque dovrebbe, a nostro avviso, essere concepito l'art. 11:

« Chiunque vorrà esportare all'estero, per via di terra o di mare, oggetti di antichità ed opere d'arte di autori non viventi, raccolte numismatiche, iscrizioni, codici, diplomi e collezioni convenienti ai Musei artistici ed archeologici, ne dovrà ottenere licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministero per mezzo de' suoi delegati, giudicherà se alcun rispetto d'importanza storica locale o il valore artistico o storico del monumento consiglino di non permetterne la esportazione: in questo caso la licenza sarà negata. »

L'art. 12 dello schema ministeriale riguarda l'esercizio del diritto di prelazione. Ora, introdotto rispetto ai capi d'arte e d'antichità più cospicui e più rilevanti per la coltura o per il decoro nazionale il principio del divieto di esportazione, poteva, rispetto agli altri, essere argomento di dubbio, se si dovesse o no mantenere il diritto di prelazione in favor dello Stato.

Se non ammettete, altri potrebbe dirci, il diritto di prelazione per le cose più importanti, perchè introdurlo rispetto a quello di minor conto? Se non che, a rifletterci su un po' più maturamente, è facile intendere come possa accadere che un oggetto, pur non avendo in assoluto un'altissima importanza storica o artistica, possa tuttavia, rispetto a un Comune e ad una Provincia, offrire una importanza locale sufficiente, da rendere desiderabile che non sia esportato.

Per questo caso adunque non pare inopportuno che sia riservato allo Stato, anche nello interesse delle Provincie e dei Comuni, il diritto di prelazione.

Ma appunto perchè non si tratterebbe in questo caso di oggetti della massima importanza, pare a noi che non si dovrebbe qui entrare nel ginepraio degli apprezzamenti per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

via di perizia, i quali sono sempre tali da aprire l'adito a controversie assai gravi; e che sarebbe da ammettere bensì la prelazione in favor dello Stato, ma soltanto pigliando a norma il prezzo indicato da chi dimanda la licenza di esportazione. Si avrebbe così anche una sufficiente malleveria che la indicazione del prezzo non fosse per essere inferiore al vero.

L'articolo 12, adunque, vorrebbe essere così formulato:

« Il Ministero della Pubblica Istruzione, udite le autorità da esso delegate, concederà licenza di esportazione, quando sia riconosciuto che l'oggetto possa essere esportato senza danno della storia e del decoro nazionale e quando lo Stato non voglia esercitare il diritto di prelazione.

« Ogni domanda di esportazione sarà accompagnata dalla dichiarazione del valore dell'oggetto; e lo Stato avrà tre mesi per deliberare se acquista l'oggetto al prezzo indicato. »

Qui finirebbe l'articolo; il quale, in tutto conforme al testo ministeriale, verrebbe solo ad essere alleggerito di quella parte da cui non potrebbero se non iscaturire maggiori complicazioni e difficoltà.

Segue l'articolo 13, che stabilisce la tassa di esportazione. E qui appunto noi ci siamo dato carico di temperare quello che poteva avere di eccessivamente rigoroso la massima del divieto; avvegnachè, quasi a compensazione del rigore usato in quei casi, in cui, trattandosi d'oggetti d'alta importanza, il divieto d'esportazione parve a noi indispensabile, abbiamo cercato di togliere alla legge ogni carattere fiscale rispetto a tutti quegli altri casi, e sono fuor di confronto i più numerosi, in cui la esportazione, risguardando oggetti d'importanza minore, può essere concessa.

Quando adunque l'esportazione sia concessa, e però sia da aversi come dimostrato che non trattasi di oggetti di cospicua importanza, pare a noi che la tassa non debba se non essere in qualche modo remuneratrice delle spese e degli uffici, a cui deve sobbarcarsi lo Stato per il fatto medesimo dell'esportazione.

È stato detto da un celebre campione del libero scambio, che i dazi non eccedenti il 10 per cento sono tollerabili anche nel sistema della libertà; tuttavia, in ossequio al desiderio

del mio onorando Collega, ed anche allo scopo di mostrare vie meglio ai propugnatori del diritto di proprietà come noi medesimi vogliamo tenerne grandissimo conto, io vi propongo di limitare la tassa al 5 per cento, certo che, ridotta in questi termini, essa non può incontrare difficoltà presso alcuno.

L'art. 13 sarebbe pertanto così concepito:

« Nel caso che sia permessa l'esportazione, gli oggetti saranno assoggettati ad una tassa corrispondente al 5 per cento del loro valore dichiarato. »

Viene per ultimo l'art. 14, e anche questo rimarrebbe pressochè del tutto conforme allo schema ministeriale, dove si legge: « Quando gli amministratori delle chiese o di altri enti morali intendano di alienare o permutare, anche nell'interno del Regno, i loro oggetti d'arte, d'antichità o di storia, dovranno renderne consapevole il Ministero della Pubblica Istruzione. »

Solamente, a maggiore cautela, vorremmo aggiunte in fine le parole: *e ottenerne licenza.*

Tale è il tenore delle modificazioni che noi proponiamo.

Ora, se me lo consente il Senato, io vorrei brevemente giustificare questo sistema, il quale, come ho avuto l'onore di dire, intende a conciliare gli interessi supremi dello Stato e della patria coltura, col rispetto dovuto alla privata proprietà.

Lo stesso onorevole signor Ministro della Pubblica Istruzione, rispondendo all'onorevole Senatore Di Giovanni, non ha potuto revocare in dubbio che inespugnabile fosse, a fil di logica, la serrata e veramente romagnosiana argomentazione del valoroso oratore. Non v'ha diritto, anch'egli si sentiva trascinato ad ammetterlo, contro il diritto; non è possibile mantenere in un rigoroso parallelismo il diritto dello Stato e quello della privata proprietà; forza è che uno dei due ceda; e se allo Stato importa che sia guarentita la immanenza dei monumenti, e se il danno della perdita, avvenga esso per distruzione o per esportazione, è il medesimo, innegabile è nello Stato, ed uguale è in amendue i casi, il diritto d'impedire cotesto danno.

Se non che poi all'onorevole signor Ministro pareva che, non potendosi nelle cose umane applicare il rigore assoluto dei principî, e do-

vendosi tener conto delle contingenze, convenisse anche in questa materia conformarsi alle consuetudini invalse; secondo le quali, a suo credere, ogniqualvolta alla proprietà privata viene irrogato alcun danno e inflitto per ragione di utilità pubblica alcun detrimento, suolsi costantemente ad essa concedere una indennità; o, per usare le sue parole, ogniqualvolta la società civile crede necessario d'invadere la proprietà altrui, non lo fa che in una forma sola: il riscatto.

Badiamo. La indennità, il corrispettivo, il riscatto, in parecchi casi, gli è il vero, si applicano; ma non in tutti: anzi il novero dei casi nei quali nessun riscatto, nessun corrispettivo, nessuna indennità si concede alla proprietà manomessa, non sarebbe minore, chi volesse tutto esaurirlo, di quelli nei quali trovano luogo siffatti compensi.

Già il Senatore Di Giovanni citava parecchi esempj di sacrificj imposti alla proprietà senza retribuzione.

Le servitù prediali per ragioni militari, quelle che gravano sui littorani per rispetto alla navigazione fluviale, quell'altre che riguardano la conservazione delle strade, le restrizioni edilizie per titolo non pur di sicurezza e d'igiene, ma di ornato e di decoro, sono del numero.

E gravissimi fra tutti, ancora che non siano altrimenti da lamentare, sono i vincoli forestali, i quali inceppano la libera coltivazione di tanta parte della superficie del Regno.

Quest'Aula risuona ancora del vivace dibattito, che intorno a siffatta materia fra Voi lungamente, onorevoli Senatori, e dottamente si venne agitando; e che appunto si chiuse con questa deliberazione, che il vincolo forestale non tragga seco indennità veruna, ogniqualvolta la immanenza dei boschi sia per ragioni telluriche o meteorologiche richiesta dal pubblico bene. L'unico caso addotto dal Senatore Pepoli non è la regola in questa materia, anzi è l'eccezione; perchè l'indennità si ammise soltanto rispetto al vincolo forestale imposto per ragioni igieniche, molto dubitandosi se queste ragioni igieniche possano aversi per comprovate, davanti alla scienza; e ancora l'indennità per siffatto titolo neppure generalmente si concedette, ma tassativamente per quei luoghi soltanto, dove già era in vigore.

Anche qui dunque si può dire che l'eccezione

conferma la regola; e sta che i vincoli forestali generalmente sono imposti alla proprietà privata, senza compensazione nè riscatto veruno.

Che più? Quando i beni affetti da vincolo fedecommissario si sono prosciolti in beneficio degli attuali possessori e dei primi chiamati, non si mandarono forse deluse le legittime aspettative di tutte le venture generazioni, alle quali questi beni dovevano per volontà dei fondatori immanabilmente devolversi? E forse che per costesto inevitabile sacrificio di talune private ragioni si deve minor lode al legislatore, il quale ha reso permutabile tanta ricchezza, e suscitato tanto stimolo di produttività in pro del civile consorzio?

Un'altra sorta di proprietà tollerate che io vi ricordi, la quale continuamente, e per fatto delle nostre leggi, non che assoggettata a detrimento gravissimo, è, si può dire, colpita di rapida e precoce morte, a fine di accomunarne all'universale gl'ineestimabili benefici. E voglio ricordare questa di preferenza, perchè offre una analogia grande coll'obbietto di cui ci occupiamo. Quale proprietà più sacra di quella delle opere dell'ingegno, la quale si può dire che formi quasi tutt'uno colle facoltà intellettive dell'uomo? Eppure, dopo ottant'anni questa proprietà si estingue nella famiglia dell'autore. I nipoti, se non i figliuoli, del pensatore, del poeta, dell'uomo illustre che ha consumato la vita al foco del proprio genio e alla cote delle proprie opere, cessano di ritrarre alcun beneficio dalle sue onorate fatiche, dal suo sacrosanto retaggio.

Verso un tanto sacrificio inflitto alla discendenza, alla famiglia dell'uomo di lettere o dell'artista, è egli da recare in paragone quel detrimento assai limitato che può patire il proprietario di un'opera d'arte, al quale non si contende già il godimento di quest'opera, ma si prefluiscono certi confini, entro i quali pur tuttavia può questo godimento perfettamente attuarsi? Al quale questo soltanto si dice: voi che per beneficio di fortuna siete in pari tempo proprietario, e quasi depositario in pro di tutti, di un capolavoro del genio umano, voi lo manterrete così che anche i vostri concittadini e la Nazione vostra profittino della potenza intellettuale che se ne irradia? Certo in questo caso, se detrimento può mai chiamarsi quel

contributo che al privato è richiesto in nome del pubblico bene, il detrimento è assai tollerabile e lieve.

Io non posso del resto dimenticare, o Signori, alcune savie parole che assai opportunamente pronunziava nell'attuale dibattito l'onorevole Relatore. Onori ed oneri, egli ne diceva, sono alla proprietà congiunti, e fra sé inseparabili; ed egli ottimamente diceva, avvegnachè la proprietà non sia per assoluto e per intrinseca essenza un privilegio, anzi piuttosto una funzione sociale; e, a quel modo che essa arreca considerazione e benefici, dei quali tornerebbe troppo lunga l'enumerazione, così anche sia naturale ch'essa imponga non pochi e non lievi doveri.

La proprietà, oserei dire, ha cura d'anime; essa non può rinchiudersi in sé medesima, ma deve attuare in tutto quanto è possibile la mutualità verso i men fortunati; deve, e questo le costa un sacrificio assai minore, far copia altrui di quel tanto di godimento, di cui può rendere partecipi gli altri senza detrimento proprio, od anche assoggettandosi ad un detrimento minore del beneficio che altrui ne risulta.

Vediamo, d'altra parte, un poco, se davvero il danno che può risentire il proprietario di un capolavoro dall'esserne limitata la permutabilità all'interno mercato, sia così grave come è parso ai nostri contraddittori.

Il proprietario di un insigne capolavoro d'arte, o versa in laute condizioni di censo, ovvero è caduto in basse fortune.

S'egli è ricco, la legge, vietandogli di esportare il patrio capolavoro con danno del decoro e della coltura nazionale, difende in qualche modo contro la cupidigia del lucro, dalla quale uscirebbe inquinata, la sua medesima reputazione; poichè gli è evidente che il biasimo non gli sarebbe risparmiato se, guarentito contro ogni necessità, anzi ridondante di superfluo, per mera avidità di guadagno egli spogliasse se stesso ed altrui di un bene, del quale la fortuna sua lo ha reso in pro di tutti depositario.

Se invece si tratta di persona caduta in basse fortune, non è dimostrato, avanti tutto, che dalla esportazione essa sia per cavare un beneficio assai maggiore di quello, che dalla vendita sul mercato interno potrebbe ottenere. Sa, chi per

poco abbia qualche esperienza di cosiffatte transazioni, che rade volte il beneficio ne profitta direttamente al venditore; che vi hanno, massime rispetto alle transazioni coll'estero, numerosi e inframmettenti intermediari, i quali, assai più con lode di accortezza che non di magnanimità, stanno sulle traccie sempre, dall'una parte, del bisogno di vendere, dall'altra della ghiottornia di acquistare; e facendo sé negoziatori fra i due, raccolgono bene spesso per sé soli la massima parte del beneficio.

Onde chi davvero scenda al midollo della cosa, non trova che in siffatto caso sia grande il profitto del venditore.

Ma vi ha di più. La vendita all'estero non è il solo modo col quale anche il signore decaduto possa cavare un qualche materiale profitto da alcun capolavoro che possenga. Può, avanti tutto, e noi lo vorremmo proclamato col primo articolo del titolo II, liberamente vendere sull'interno mercato, in tutta quanta la estensione del Regno, la cosa sua. Ora, in uno Stato vasto quanto il nostro è, in virtù di quella perpetua volubilità delle sorti umane per la quale le ricchezze nuove alle antiche succedono, avverrà assai probabilmente che nuovi ricchi possano fare quello, che non sono più in grado di fare i signori venuti al meno.

Vero è bene che da

#### *La gente nova e i subiti guadagni*

non sempre si può aspettarsi molto amore delle cose d'arte; ma è anche vero che le leggi, se non possono supplire intieramente ai costumi, concorrono anch'esse a formarli.

Ora se, togliendo via la concorrenza schiacciante di certe fortune colossali dell'estero, voi ridurrete ad un valore discreto anche i capolavori dell'arte, molto più facilmente gli amatori nazionali si sentiranno incurati a sottrarre a quei proprietari vecchi, che non sieno più in caso di conservarli. E vi hanno poi anche le associazioni di amici dell'arte, forma nuova dei nuovi tempi, le quali, quando non bastino le forze individuali, possono efficacemente sottrarre agli acquirenti privati.

All'infuori poi anche dalla vendita, vi hanno altri spedienti, mediante i quali da' capolavori dell'arte si può cavare un qualche beneficio materiale in pro di chi li possiede. Non abbiamo che a volgero gli occhi alle straniere contrade

per andarne convinti. Vi hanno le private e nomadi esposizioni a pagamento, le quali, in paesi ove pure non è antichissimo il culto per le discipline del bello, fruttano utili considerevoli; e, mentre arrecano un vantaggio materiale non trascurabile all'espositore, arrecano in pari tempo un beneficio morale grandissimo all'universale, diffondendo tra il popolo l'amore e il gusto delle cose belle.

Vi ha dunque una serie di spedienti che agevolano ai proprietari il modo di cavare benefici materiali dai capolavori che posseggono, senza sottrarli al patrimonio della coltura nazionale.

Nè infine, allorché incalzi l'urgenza di soccorrere a immeritate sventure, è pauro da temere che non sorga spontanea e non suggerisca i trovati più santamente ingegnosi quella mutua assistenza, la quale, se altre virtù mancassero, ultima perdurerebbe in Italia.

Passiamo, o Signori, se vi piace, a un altro ordine di considerazioni.

Ammettono tutti gli scrittori, i quali dettano intorno alla filosofia del diritto, che le leggi, oltre a quel tanto di bontà assoluta cui loro è dato di raggiungere, devono possedere una certa bontà relativa; devono, cioè, rispondere alle condizioni attuali del luogo e del tempo, in cui sono destinate ad esercitare la loro efficacia.

Se il nostro paese avesse già raggiunto un alto grado di prosperità, se sui risparmi della rendita nazionale si potesse destinare una cospicua somma da essere investita, a cura del Governo, nella acquisizione dei capolavori dell'arte, io comprenderei che anche il diritto di prelazione potesse parere una malleveria sufficiente.

Ma a che vorremmo noi pascerci di vane illusioni?

Tutt'altre sono, e saranno per un pezzo ancora, le nostre condizioni economiche. Nè io medesimo, per quanto abbia caldamente a cuore gl'interessi dell'arte, oserei, nelle angustie in cui versa l'erario pubblico, consigliare incompatibili dispendi, massime considerando che sarebbe sottratto all'arte viva quel peculio, che l'acquisto dei cimeli antichi più preziosi avrebbe tra breve assorbito.

Mi pare adunque che anche una ragione speciale, una considerazione dedotta da quella

ch'io dicevo bontà relativa delle leggi, raccomandandi il temperamento da noi proposto.

Consideratelo, se vi piace, soltanto come temporaneo: noi pure auguriamo che rapidamente maturi e giunga sollecito un tempo, nel quale lo Stato, potendo avventuratamente disporre di considerevoli civanzi in pro dell'arte, sottentri esso medesimo ai privati proprietari, i quali più non fossero in grado di reggere cotesta, secondo io vorrei chiamarla, onerifica ma grave funzione sociale, di depositari delle glorie patrie. Ma fino a che quel tempo non giunga, la malleveria che noi vi proponiamo di sancire, o Signori, non ne sembra eccedere i confini dell'onesto e del giusto. Fino a che noi lottiamo colle gravissime difficoltà finanziarie, in cui parevamo pur ieri affogare, fino a che non siamo certi di aver debellato e spento un nemico che partecipa alla natura dell'idra, della quale quando una sola testa sfugga alla clava è da temere non tutte le altre ripullulino, fino a quel giorno, io dico, è necessario che qualcosa si faccia per la preservazione, per la tutela, per la incolumità di un patrimonio, che altamente rileva al decoro e alla coltura nazionale.

Noi non vi consigliamo punto una confisca; se anche volesse dare un nome odioso a tal provvisione la quale a noi odiosa non pare, tutt'al più potreste dire che vi consigliamo di staggire questo patrimonio, per il lasso di tempo durante il quale non possa lo Stato farsene acquirente. Ma non si può dire che ciò involga una negazione del principio di proprietà.

Noi possiamo in qualche modo paragonare la nostra alla condizione anormale di un paese, che debba pensare alla propria difesa. Se, sotto la minaccia o il sospetto di prossime ostilità, od anche soltanto al rabbuiarsi della situazione politica generale, gli è lecito e non infrequente che si vieti la esportazione di molti prodotti della industria e della natura, e che s'impediscano l'uscita delle armi, dei cavalli, del ferro, persino dei cereali, perchè non potremmo noi tener conto di un pericolo morale non dissimile da quel materiale pericolo, e ricorrere a non dissimili ancorchè assai meno gravi cautele?

Un ultimo riflesso parmi che valga a raccomandare al Senato la proposta che abbiamo avuto l'onore di rassegnargli. Mentre per una parte noi aggraviamo, gli è vero, le disposi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 28 NOVEMBRE 1877

zioni dello schema ministeriale, col sancire il divieto della esportazione rispetto a quelle opere le quali veramente raggiungano un carattere eminente di merito e di importanza, noi per altra parte alleviamo in modo considerevole l'onere, che altrimenti si devolverebbe su tutti indistintamente gli oggetti d'arte e di antichità anche di secondaria importanza; e questa compensazione mi pare che non debba essere tenuta in poco conto anche da coloro, che hanno strenuamente sostenuto i diritti dei privati proprietari.

Altri vorrà dire, per avventura, che noi compartiamo un beneficio ai detentori di oggetti d'arte di minore importanza, e rechiamo un danno a quelli che posseggono oggetti di importanza maggiore; ma è cosa a tutti nota che le vendite, alle quali hanno ricorso per ragione d'angustie economiche talune decadute famiglie, raro è che involgano un oggetto d'arte solo; di consueto sono collezioni passate di padre in figlio, d'avo in nipote, sono copiose raccolte quelle di cui si bandisce la vendita. Ora, in coteste raccolte rari sono i capolavori; ci ha di consueto una quantità considerevole di oggetti degnissimi di attenzione, certo apprezzabili da tutti gli amatori, ma che non raggiungono quella eccellenza, per cui debbano essere assolutamente conservati al paese.

Ebbene, il privato al quale noi apriamo pressochè gratuitamente, attraverso i confini dello Stato, lo sbocco all'esportazione della massima parte degli oggetti della sua collezione, non è egli largamente compensato così, di quel tanto che pure potesse perdere per il limite posto alla permutabilità di un'oggetto solo, il quale tuttavia non cessa d'essere liberamente permutabile in tutta la estensione del nostro paese?

Io lo ripeto qui in sul finire, noi non intendiamo di gettare le fondamenta di un sistema immutabile. Nessuna legge, io credo, di sua natura lo è; credo anzi che il legislatore debba tenere sempre alcun conto delle temporanee contingenze; e che però noi faremmo cosa savia pigliando una malleveria, la quale è augurabile che torni superflua allora, quando il paese abbia raggiunto lo svolgimento completo delle normali sue forze.

Ma perchè questo giorno si raggiunga, perchè il paese attui tutte le sue potenze, non è egli desiderabile che noi gli conserviamo tutti gli strumenti della sua civiltà, tutti i modi onde educare se medesimo alle belle e forti e grandi cose? E vogliamo noi dimenticare il grandissimo influsso che anche le discipline del bello esercitano sugli animi umani?

Le generazioni, ricordiamolo, che hanno diffuso in tutto il mondo la loro fama coi commerci e colle imprese più audaci, furono quelle medesime che ci tramandarono i più splendidi capolavori dell'arte. Ora, se esse hanno avuto virtù di crearli, noi potremo almeno camminare sulle loro orme, purchè teniam fede ai loro insegnamenti, purchè vogliamo quotidianamente ispirarci alle opere del loro genio. Deh! non si dica di noi, vi ripeto parole che udii testè fremere sulle labbra dell'uomo onorando, al quale vo superbo d'essermi consociato nell'odierna proposta, deh! non si dica di noi che mentre con meticolosa pietà raccattiamo in ogni lembo di terra straniera le ossa de'nostri grandi, ne lasciamo poi con ismemorata apatia esulare lo spirito.

Chiudo il mio dire raccomandando alla considerazione dell'on. sig. Ministro e dell'onor. Ufficio Centrale la proposta nostra; e poichè il Senato deve oramai rinviare a domani il seguito dei propri lavori, auguro che questo intervallo possa sembrar loro opportuno per concedere qualche attenzione alla serie degli emendamenti, che abbiamo avuto l'onore di rassegnarvi.

PRESIDENTE. A termini del Regolamento dovrei adesso interpellare se vengono appoggiati, ad uno ad uno, gli articoli proposti dall'onorevole Senatore Massarani: ma poichè l'ora è tarda, mi pare meglio sciogliere la seduta; sicchè intanto l'Ufficio Centrale gli esamini e riferisca domani.

Domani si terrà seduta pubblica all'ora consueta per il proseguimento di questa discussione.

La seduta è sciolta (ore 6).

## LXXV.

## TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* — *Neova redazione dell'articolo 6, sospeso, comunicata dal Senatore Vitelleschi, Relatore* — *Approvazione dell'art. 6* — *Emendamenti agli articoli 10, 11, 12, 13 e 14 proposti dai Senatori Di Giovanni e Massarani, non accettati dall'Ufficio Centrale* — *Discorso del Senatore Pepoli G. contro gli emendamenti del Senatore Massarani e Di Giovanni* — *Istanza del Senatore Massarani* — *Considerazioni del Relatore contro gli emendamenti del Senatore Massarani e del Senatore Miraglia a favore* — *Discorso del Ministro* — *Replica del Senatore Massarani e contro-replica del Ministro* — *Parole del Senatore Pepoli G. per fatto personale* — *Risposta del Ministro.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Domanda un congedo di un mese per motivi di salute il Senatore Domenico Serra, che gli viene dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.**

**PRESIDENTE.** Ora, invito l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale a voler dare comunicazione al Senato delle deliberazioni prese dall'Ufficio stesso, d'accordo col signor Ministro, sopra gli emendamenti proposti dai Senatori Di Giovanni e Massarani, nonchè riguardo al precedente articolo 6°, che ieri fu lasciato in sospeso.

Senatore **VITELLESCHI**, *Relatore*. Ricorderà il

Senato che rimase sospeso l'art. 6°, il quale sarebbe stato così concordato coll'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica:

Fino alla parola « *conservazione* » non ci era nessuna obbiezione; incomincia la prima proposta dell'onorevole sig. Ministro, alle parole: « *Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che quest'ultime quando abbiano destinazione locale e fissa, ecc.* ».

Ora, sarebbero concordate queste parole dall'Ufficio Centrale in questa forma: « *Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che quando abbiano destinazione locale e fissa, e l'interesse storico o artistico importi che la conservino, siano per quanto è possibile, ecc.* »

Quindi è stato concordato con il signor Ministro di aggiungere, come secondo comma all'art. 6°, la dizione che costituiva prima l'articolo 5° del progetto ministeriale, vale a dire:

« *Se il proprietario nel suo legittimo interesse domandasse la rimozione di questi oggetti e di queste memorie o li lasciasse deperire, il*

Ministro potrà promuoverne l'acquisto, in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.»

Dopo questo secondo comma, e prima dell'ultimo, si aggiungerebbe il seguente altro comma:

« I progetti di restauro per gli oggetti di arte accennati in quest'articolo, saranno preventivamente approvati dal Ministero dell'Istruzione Pubblica o dalle autorità a quest'effetto costituite. Per il restauro degli oggetti posseduti dai privati, iscritti nei cataloghi e non esposti al pubblico, basterà la semplice dichiarazione all'autorità locale. »

Segue finalmente l'ultimo comma che si trovava già in quest'articolo.

PRESIDENTE. Do lettura del testo di questo articolo concordato tra l'Ufficio Centrale ed il signor Ministro:

Art. 6.

« Il Ministero della Pubblica Istruzione e per mezzo delle Autorità a questo effetto costituite, invigila e provvede che siano conservati gli edifizii ed avanzi monumentali contemplati all'articolo 1° e vi siano fatte le riparazioni necessarie per la loro conservazione. Invigila e provvede altresì che siano conservati gli oggetti insigni per arte o per antichità e le memorie storiche; e che quando abbiano destinazione locale e fissa, e l'interesse storico o artistico importi che la conservino, siano per quanto è possibile mantenute dove presentemente si trovano, ed anche in edifizii di proprietà privata quando vi siano esposte al pubblico; salvo i casi nei quali la migliore loro conservazione o ragioni di alto interesse ne richiedessero il traslocamento.

« Se il proprietario nel suo legittimo interesse domandasse la remozione di questi oggetti e di queste memorie o li lasciasse deperire, il Ministero potrà promuoverne l'acquisto, in via di espropriazione per causa di pubblica utilità.

« I progetti di restauro per gli oggetti di arte accennati in quest'articolo saranno preventivamente approvati dal Ministero della Pubblica Istruzione o dalle Autorità a quest'effetto costituite.

« Per il restauro degli oggetti posseduti dai privati, iscritti nei cataloghi e non esposti al

pubblico, basterà la semplice dichiarazione alle autorità locali.

« Oltre le pene prescritte dalla presente legge a carico dei contravventori, gli oggetti rimossi dalla loro destinazione locale e fissa contro il divieto di questa legge dovranno, se sia possibile, ricollocarsi dove prima si trovavano. »

Se nessuno domanda la parola su questa nuova redazione dell'articolo 6°, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora dunque siamo al titolo II°, rispetto al quale furono proposti gli emendamenti, dei quali fu data lettura, dai Senatori Di Giovanni e Massarani. Prego il signor Relatore di voler comunicare al Senato le deliberazioni dell'Ufficio Centrale e del signor Ministro intorno a questi emendamenti.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non accetta gli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani, e si riserva di spiegarne le ragioni nella discussione.

Senatore MIRAGLIA. La maggioranza.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Sono invitato a dichiarare, come dichiaro, che è la maggioranza che non accetta, essendovi qualche membro dissenziente.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io mi era iscritto all'articolo 13 imperocchè esso parevami la sede...

PRESIDENTE. Allora permetta signor Senatore, adesso siamo all'articolo 10.

Senatore PEPOLI G. Se mi permette, signor Presidente, siccome l'onorevole Massarani propone un'emendamento il quale implica la questione dell'articolo 13, parmi opportuno di parlarne ora, per non venire, come quei di Pisa, tardi. Poichè l'onorevole Massarani ieri ha parlato dell'opportunità dell'assoluta proibizione ed ha proposto la tassa, parevami che fosse più opportuno il fare qui quasi una discussione generale del titolo II.

PRESIDENTE. Siamo sul titolo II.

Senatore PEPOLI G. Appunto per questo mi pareva utile la discussione, per rispondere all'onorevole Massarani su quanto ha detto ieri, cioè sulle ragioni che egli crede militino per proibire in modo assoluto l'esportazione dei capi d'arte.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Ed il mio discorso non è che una risposta al discorso dell'onorevole Massarani di ieri.

PRESIDENTE. Permetta un momento: come ho già avvertito ieri, quando gli emendamenti degli onorevoli Di Giovanni e Massarani non siano accettati dall'Ufficio Centrale, io devo interpellare il Senato se vengono appoggiati.

Leggo il primo di questi emendamenti: esso consisterebbe nell'invertire l'ordine degli articoli 10 e 11 del progetto ministeriale, ponendo innanzi quest'ultimo così concepito:

#### Art. 10.

« Nell'interno del Regno è libero il commercio ed il trasferimento degli oggetti mobili d'arte e di antichità da un luogo in un altro. Sarà bensì necessario il permesso dei Prefetti delle provincie, i quali, intese le rispettive Commissioni conservatrici, lo accorderanno qualora non vi sia pericolo di guasti o di alterazioni nella remozione, nel trasporto o nella ricollocazione degli oggetti medesimi, e questi non abbiano una grande importanza per determinare il carattere artistico di quella regione. In caso diverso, si dovrà rendere informato il Ministero della Pubblica Istruzione, ed attendere le disposizioni del medesimo. Il Ministero sarà sempre informato di ogni trasferimento permesso ed avvenuto, come ancora della opportuna e sicura ricollocazione degli oggetti trasferiti. »

Domando se questo emendamento sia appoggiato.

Chi lo appoggia, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

Passo all'emendamento 2° che riguarda l'articolo 11, e consiste nello scrivere sotto questo numero 11 il testo ministeriale dell'art. 10 fino alla fine del primo capoverso, così modificato:

« Il Ministero, per mezzo delle autorità da esso « delegate, giudicherà se il valore artistico o « storico del monumento o se alcun rispetto d'im- « portanza storica locale consiglino di non per- « metter la esportazione. In questo caso la li- « cenza di esportazione sarà negata. »

Questo emendamento viene appoggiato?

(È appoggiato.)

L'altro emendamento riguarda l'articolo 12

del testo ministeriale, che sarebbe così modificato:

« Il Ministero della Pubblica Istruzione, udite « le autorità da esso delegate, concederà licenza « di esportazione quando ecc., sino in fine, eli- « minate le parole: *o farnè egli stesso determi- « nare il prezzo ecc.* »

Questo emendamento viene appoggiato?

(È appoggiato.)

L'emendamento all'articolo 13 propone di modificare il testo del progetto così:

« Nel caso che sia permessa l'esportazione, « gli oggetti saranno assoggettati ad una tassa « corrispondente al cinque per cento del loro va- « lore dichiarato. »

Viene appoggiato questo emendamento?

(È appoggiato.)

Finalmente all'articolo 14 si proporrebbe di scrivere le stesse parole del testo aggiungendo in fine le altre « ed ottenerne licenza. »

Questo emendamento è appoggiato?

(È appoggiato.)

Ora, mi permetto di osservare che l'art. 13 riguarda un proposito ed una materia che sta precisamente da se, isolata dalle precedenti, e che quindi bisognerebbe adesso parlare prima degli articoli precedenti, salva all'onorevole Senatore Pepoli la parola sull'art. 13.

Senatore PEPOLI. Domando la parola per una spiegazione.

Non voglio parlare sull'articolo 13; ho detto semplicemente, cominciando il mio discorso, che io mi era iscritto per parlare all'articolo 13, ma che le parole pronunciate dall'onorevole Massarani mi obbligavano a rompere oggi il silenzio, e quindi domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI. Io sono costretto a rompere tanto più il silenzio, che l'onorevole oratore, ieri, mi ha fatto l'onore di nominarmi, invitandomi ad accogliere le sue proposte, come quelle che sono più favorevoli al principio di proprietà, che non lo siano le proposte dell'Ufficio Centrale e dell'onorevole signor Ministro. Sono dolente di non potere stringere la mano che l'onorevole Massarani mi stende, imperocché, a mio avviso, le sue proposte offendono a cento doppi di più l'inviolabilità del diritto di proprietà, che non l'offendano le pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

poste dell'onorevole Coppino e dell'onorevole Vitelleschi.

Per convincerci, esaminiamo, o Signori, le sue proposte; senza tanti preamboli e senza ricorrere a nessun'arte sottile oratoria.

Incominciamo dalla proposta del signor Ministro.

Se male io non mi appongo, egli propone di inscrivere, con il concorso, in caso di contestazione anche giudiziale, in un catalogo tutti gli oggetti d'arte che abbiano veramente interesse nazionale, e di riservare allo Stato due diritti: quello di prelazione in caso di vendita, e l'altro di prelevare una tassa del 25 per cento sul valore in caso di esportazione.

L'esportazione di tutti gli altri oggetti d'arte nel progetto ministeriale è libera ed esente da qualunque tassa.

Gli onorevoli Massarani e Di Giovanni propongono invece di vietare in modo assoluto l'esportazione di tutti gli oggetti dichiarati di interesse nazionale dall'onnipotenza ministeriale, senza giudizio in contraddittorio, senza appello; e colpire di una tassa del 5 per 100 tutti quegli altri oggetti che a norma della proposta ministeriale rimarrebbero esenti dalla tassa.

Io confesso ingenuamente che cerco indarno gli elementi di quell'equa transazione che essi affermano esistere nella loro proposta; per me nei nuovi articoli ravviso invece una nuova e sensibile offesa a quei principi economici e giuridici che io ebbi l'onore di svolgere in quest'Aula.

Per giustificare le sue proposte, l'onorevole preopinante ha nuovamente tratto in campo la limitazione imposta alla proprietà dallo interesse generale della società, e sancita nei Codici di tutte le nazioni civili.

Egli ha rammentato le efficaci parole dell'onorevole Ministro, colle quali afferma che la società ha diritto di riscattare i diritti della proprietà quando questi costituiscano un vincolo, un ostacolo, un pericolo alla prosperità pubblica. Ma la parola *riscatto* suppone che lo Stato sia obbligato ad accordare alla proprietà espropriata per causa di utilità pubblica il corrispettivo dei diritti che perde.

Non credo che esista un Codice che sancisca il diritto dello Stato di espropriare in causa di utilità pubblica la proprietà privata, senza sancire in pari tempo il diritto di quest'ultima ad

un'indennità. Mi appello agli eminenti giureconsulti che siedono in quest'Aula, e lamento che, trattandosi di definire un così importante punto della nostra legislazione, l'illustre Ministro Guardasigilli sia assente.

Quali infatti sono i criteri che appariscono nelle redazioni dei Codici civili?

Ho citato, o Signori, in una precedente tornata gli articoli della nostra legge di espropriazione. Aggiungerò che in genere questi principi furono sanciti dalla immortale rivoluzione del 1793 in Francia.

Nel 24 giugno 1793 l'Assemblea Nazionale dichiarava:

*Nul ne peut être privé de la moindre portion de sa propriété sans son consentement, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et probable indemnité.*

Il determinare la quota dell'indennità fu in Francia dalla legge accordato ad un giuri composto dei medesimi proprietari.

Filippo il Bello è il primo che in Francia abbia sancito il principio di espropriazione, ma sancendolo egli aveva inserito nella legge una disposizione, la quale gli è sopravvissuta fino al 1793, cioè che allora quando il Governo espropriava per causa di utilità pubblica un privato, dovesse rimborsargli un quinto più del valore reale.

Lo Statuto del 1831 in Francia stabilisce egli pure:

*L'État peut exiger le sacrifice d'une propriété pour cause d'intérêt public légalement constatée mais avec une indemnité préalable.*

In tutte queste leggi si parla d'indennità per strade ferrate, per uffici pubblici, per allargamenti di strade: nessuna a quanto io mi sappia pone fra le cause di necessità pubblica la necessità d'impedire l'esportazione dei monumenti di arte. Il silenzio concorde di tutti i legislatori mi pare che abbia qualche valore.

Quali possano essere, Signori, i criteri che debbono guidare il legislatore nel determinare quella necessità pubblica, cui accennano i Codici, le costituzioni, è certo che innanzi tutto debba essere legalmente constatata. Può egli veramente dirsi che esista una necessità assoluta per vincolare la proprietà dei possessori di statue, di quadri, di codici in nome della sa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

ute pubblica? Io non oserei giuridicamente affermarlo.

Dove incomincia, dove finisce questo diritto, che fin qui non esiste in nessun Codice, in quel modo assoluto che vorrebbero gli onor. Massarani e Di Giovanni?

D'altra parte, anche si fosse provato che tra noi questo diritto esiste, dove è il prezzo del riscatto nelle nuove proposte?

E se non esiste il corrispettivo, come può invocarsi dall'onorevole mio oppositore l'autorità di quelle leggi che armonizzano sempre nell'interesse sociale il diritto privato col diritto pubblico?

La povertà, la impotenza di uno dei contraenti, è essa scusa sufficiente per spogliare l'altro? per manomettere interamente i diritti sanciti dallo Statuto medesimo che garantisce, non lo dimentichiamo, o Signori, ai cittadini la integrità della proprietà e la inviolabilità del domicilio?

Esaminiamo ora, o Signori, gli argomenti che invoca l'on. Massarani.

Egli invoca la suprema necessità di conservare all'Italia l'integrità del suo patrimonio artistico.

Ma, incomincerò dall'osservare che questo patrimonio è diviso in due parti: il patrimonio pubblico e il patrimonio privato.

Il compito dello Stato deve in singolar modo essere rivolto a conservare il patrimonio pubblico, e se egli adempirà gelosamente questo suo compito, potrà dirsi che l'arte corra in Italia quel grave pericolo a cui accennava l'onorevole Senatore Massarani? Vorrà egli negarmi che le gallerie pubbliche racchiudano tanti e così maravigliosi capolavori dell'arte che l'Italia per verità non ha d'uopo delle gallerie private per essere in fatto d'arte la nazione più ricca e privilegiata del mondo? Il pericolo che emigrino alcuni quadri, alcune statue, sarà così grave, così irreparabile, da giustificare la proposta dell'on. Senatore Massarani, da proclamare nel libero campo dell'arte lo stato d'assedio, sia pur esso temporaneo?

Dovremo noi per impedire un lacrimevole fatto insorgere contro il diritto, per impedire un errore commettere un'altro e più grave errore? Dovremo noi innalzare all'inviolabile altezza di una legge la violazione del diritto comune? Dovremo noi metterci in contrad-

dizione, per impedire che l'Italia perda la minima parte del suo patrimonio artistico, con tutto il diritto nuovo ed antico? Ora, chechè ne abbia detto l'on. Senatore Massarani, nessun Principe osò proclamare in modo assoluto il divieto dell'esportazione, meno quel piccolo Duca di Modena di cui Giusti nei suoi carmi immortali cantava come egli avesse proposto al Congresso Italiano questo quesito:

Se possa il carbon fossile servire al Sant'Uffizio.

Tutti i legislatori antichi e moderni hanno a questo divieto posto delle limitazioni; tutti hanno lasciato aperto un uscio alla rivendicazione dei diritti privati. E se ciò non fosse vero, mi direbbe l'on. Massarani come abbiano emigrato all'estero tante tele, tante statue dei nostri più insigni maestri? Saprebbe dirmi l'on. Massarani, da questa cospicua diminuzione del suo patrimonio artistico, diminuzione che io altamente deploro, quale sia stato veramente il danno materiale e morale che ne ha avuto l'Italia? Potrà egli dirmi se questo fatto abbia impedito che essa risorga tutta intera dal suo sepolcro? L'on. Ministro osservava con efficace parola che noi, con questa legge, dobbiamo soprattutto tutelare e difendere la gloria e l'incremento dell'arte; di quell'arte che non ha altra patria che il mondo. E per tutelarne la gloria e l'incremento, nel nostro egoismo artistico dovremmo noi localizzarla, mobilitarla, frenarne il movimento espansivo, crearle dei vincoli e delle frontiere? Che direbbero Michelangelo, Raffaello e Tiziano se sorgessero dal sepolcro? Essi ripeterebbero forse sdegnosamente le parole dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione: « Noi apparteniamo anzitutto all'umanità. » (*Bene!*)

E qui io domando all'on. Massarani di potermi valere di un suo argomento per combatterlo.

Egli osservò che se i sarcofagi greci fossero stati involati all'Italia, forse il genio di Andrea Pisani non si sarebbe sprigionato dalle tenebre del suo tempo, e forse egli sarebbe rimasto un oscuro lavoratore di marmi.

In primo luogo osserverò che, nella sua vita, Giorgio Vasari osserva che il genio di Giotto si rivelò senza ispirarsi alla pittura greca; in secondo luogo che prova il ricordo isterico invocato dall'on. Massarani? Che se l'arte fosse

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

stata immobilizzata in Grecia, essa non sarebbe risorta in Italia. L'emigrazione, o Signori, ha i suoi grandi dolori, ma ha anche i suoi conforti, giacchè coll'emigrazione si moltiplicano e si espandono tutte le grandi idee, tutti i grandi principî della civiltà, della scienza e dell'arte. In arte come in politica è vero ciò che scrisse Voltaire: che in virtù dell'emigrazione, della trasmissione delle idee, *chaque peuple à son tour sur la terre a régné.*

Io poco debbo aggiungere a quanto ho detto. L'onor. Massarani, fra le ragioni addotte per propugnare questa immobilità dei nostri capi d'opera, ha detto eziandio che noi abbiamo d'uopo di conservarli per mantenere il nostro primato nell'arte.

L'onor. Massarani vi diceva che egli aveva provato delle fitte profonde al cuore, vedendo a Londra ed altrove i capi d'opera dell'arte italiana. Io invece ho provato una profonda fitta nel cuore, non perchè i nostri capi d'opera avessero emigrato, ma perchè ad onta dei nostri capi d'opera, ad onta dei nostri musei, mi duole il dirlo, noi abbiamo perduto in gran parte quel primato nell'arte, che l'onor. Massarani pur vorrebbe rivendicare all'Italia. Io invece farei sacrificio volentieri di tutti i capi d'opera che ornano l'Italia, perchè sorgessero dei nuovi Raffaelli, dei nuovi Michelangeli, dei nuovi Tiziani.

Ma questi, o Signori, permettetemi di dirlo, non credo che sorgeranno, perchè noi avremo impedito che parte del nostro patrimonio artistico abbia emigrato; essi sventuratamente non rivivranno perchè nella storia dell'umanità vi sono dei periodi gloriosi che non si rinnovano, e soprattutto nel campo glorioso dell'arte. Io spero però che le arti rifioriranno in Italia, ma rifioriranno il giorno che l'Italia tranquilla, serena del suo avvenire, non sarà più preoccupata, incalzata da quelle ardenti questioni politiche che oggi la dividono; e creda l'onorevole Massarani che quel giorno, anche se pochi quadri saranno emigrati, l'Italia ritroverà la via della sua antica grandezza, del suo antico splendore.

Ora, mi rimarrebbe a svolgere l'emendamento mio, ma ammonito dall'illustre nostro Presidente, io mi riservo di riprendere la parola all'art. 13; solo avrei voluto svolgerlo oggi per non importunare il Senato riprendendo una

seconda volta la parola, e sarò costretto a farlo nonostante la mia ritrosia, poichè credo mio obbligo combattere la enormità della tassa imposta dal Ministro; imperocchè se la proposta degli onorevoli Massarani e Di Giovanni recide il capo ai proprietari di monumenti d'interesse nazionale, la proposta dell'onorevole Ministro recide loro la mano e fino il braccio.

Io quindi, senza accogliere intieramente le proposte dell'Ufficio Centrale, mi riservo di fare una proposta, onde togliere alla tassa il carattere odioso e fiscale dell'espropriazione e ricondurla al termine vero e preciso e all'indole che deve avere qualunque tassa che si voglia stabilire nei bilanci di un paese civile.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Prego l'onorevolissimo signor Presidente di voler chiedere anzitutto all'onorevole relatore dell'Ufficio Centrale e all'onor. signor Ministro se non credono di addurre qualche ragione del loro dissenso; in questo caso io mi riserverei di parlare dopo di loro.

Se così non fosse, e se assolutamente le proposte che ho avuto l'onore di presentare anche in nome dell'onor. Senatore Di Giovanni non meritassero da parte loro neppure il contracambio di qualche argomento in contrario, io allora mi limiterei a rispondere all'onor. Senatore Popoli.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onor. Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Il sistema proposto dall'onorevole Senatore Massarani è il seguente:

Egli incomincia per enunciare nell'art. 10 che il trasferimento e il commercio degli oggetti di arte nell'interno del Regno è libero; nulla di meno in quell'articolo stesso si esige il permesso della Commissione per ogni traslazione o mutamento.

Quindi riprende l'art. 10° ministeriale, che diverrebbe l'11° del progetto di legge, il quale dispone che si debba richiedere indistintamente la licenza di esportazione all'estero per ogni oggetto.

Esso, peraltro, aggiunge all'articolo ministeriale: *che si possa anche negare questa licenza.*

Finalmente nell'art. 12° ammette il diritto di prelazione per tutti gli altri oggetti pei quali la licenza non sia stata negata. In compenso

di questo onere toglie la tassa voluta dal progetto ministeriale o almeno la riduce di molto; e finalmente impone la licenza anche pegli enti morali nell'art. 14°; nel che si conforma alle disposizioni del progetto dell'Ufficio Centrale.

Io comincerò dall'osservare che non parve all'Ufficio Centrale che in una legge si dovesse enunciare un principio che sta da per sé, quello cioè che il trasferimento e il cambio di ogni proprietà è libero. È stata questa una delle ragioni per le quali l'Ufficio Centrale ha soppresso quell'articolo.

Ma non è poi così libero come si dice, dappoichè in forza dell'articolo stesso s'impone l'obbligo di ottenere licenza.

Ora, o Signori, quale è la ragione di questo nuovo vincolo che si vuole imporre alla proprietà?

Che noi imponiamo dei vincoli per ragioni di altissimo interesse, noi saremo discordi per estenderli più o meno, pure ne riconosciamo tutti la necessità; ma perchè domandare il vincolo di licenza per iscambiarci gli oggetti all'interno? *Quid interest rei publicae* che un'oggetto d'arte si conservi piuttosto a Firenze che a Roma, piuttosto in un luogo che nell'altro? Ecco dunque di già nel progetto dell'onorevole Massarani un vincolo di più. Noi vediamo già che difficoltà abbiamo di far accettare i vincoli anche necessari; noi aggiungeremo qui un vincolo che è assolutamente superfluo.

Po scia, egli esige indistintamente la licenza per tutti gli oggetti che si vogliono esportare. Ora, abbiám già detto, si è ritornato molte volte sopra questo soggetto, cioè sulla difficoltà di limitare gli oggetti che si sottomettono a vincolo, e quindi non è d'uopo insistere sulle teorie; io mi terrò alla questione pratica. Ma quali saranno questi oggetti ai quali effettivamente si dovrà negare la licenza? Alla più gran parte o a nessuno.

Mi giova premettere che quando si parla di grande interesse artistico o storico, non se ne parla sempre in modo concreto e che risponda ad una realtà. L'interesse artistico e storico non è sempre ed unicamente sopra un quadro di tanta grandezza ed estensione, o sopra un quadro di Raffaello o una statua di Fidia; l'interesse storico e artistico può essere di molte specie; io lo diceva l'altro giorno, vi può essere tale iscrizione la quale valga assai più che un

quadro d'autore; cito un'esempio: il complemento della pianta di Roma, se si venisse a ritrovare, varrebbe assai più per la storia, che non varrebbe un quadro d'autore.

Quando adunque si dice: si tratteranno gli oggetti principali, bisogna intendersi sopra quel che si vuol dire. Ma quali sono gli oggetti principali? Essi dipendono da una quantità di coefficienti che non si possono stabilire *a priori*.

Ma, mi si dirà, anche il progetto del Ministero e dell'Ufficio Centrale vogliono preservare un certo numero di oggetti i quali hanno le condizioni volute di massimo interesse per essere eccezionalmente trattati.

Ma essi non sono esclusivamente quelli che si suole chiamare i principali, sono quelli che contengono in sé un grande interesse artistico o storico.

Rettificato così il criterio degli oggetti da conservare, ecco in che differiscono praticamente i due sistemi. Secondo l'Ufficio Centrale e il Ministero, questo vaglio si fa tranquillamente in due o più anni, a seconda che gli oggetti si considerano e si esaminano, per la parte che già esiste ed è nota; per quelli che si scoprono, a seconda che si presentano al giudizio, e quindi sopra ragioni pensate messe d'accordo fra loro e il più delle volte concordate fra gl'interessati.

Nel progetto invece dell'on. Senatore Massarani gli oggetti sono attesi al varco, al momento che escono, ad uno ad uno: questo mi piace, questo m'interessa, questo non lo posso lasciare uscire, e così via discorrendo senza un criterio uniforme, un giudizio maturo, e il più delle volte a dispetto degl'interessati, perchè la dimanda di esportazione suppone una volontà già determinata nel proprietario di alienare. Dappoichè s'intende bene che in rispetto degl'interessi che sono in giuoco per una licenza di esportazione, non si può prendere le cautele e il tempo che si prende per un giudizio artistico: sono decisioni per loro natura sommarie. Due adunque sono le difficoltà che si presentano in questa forma di proibizione di esportazione sopra un dato numero di oggetti; la prima, di non sapere mai dove si arresta; la seconda, di esser fatta sommariamente in condizioni non sufficienti per garantire la proprietà privata.

Io non insisto sulla questione di principio;

sopra essa ha egregiamente discorso l'onorevole Ministro, ed è stata, come io già accennava, assai svolta in questa discussione.

Per quanto si voglia tenere alto il valore del senso estetico, esso potrà avere un gran pregio per quel che riguarda la conservazione dei monumenti, ma non potrà mai esercitare la stessa azione, perchè materialmente i monumenti si conservino piuttosto in un luogo che in un altro. Questo sentimento è di un'altra natura, nè intendo menomarne la nobiltà e il valore. Io rispetto e divido ampiamente quel sentimento che abbiamo ciascuno dentro di noi, e che ci porta ad amare gli oggetti che sono una gloria dell'arte ed al tempo stesso della nostra terra, ma questo sentimento non deve menomare quello del giusto; e come in questo caso non si tratta di un interesse assoluto, ma relativo, i mezzi devono essere proporzionati al fine. A quello cui la legge non può giungere, devono supplire i costumi.

L'Ufficio Centrale prega il Senato a rendersi ben conto dei due sistemi. Una volta ammesso che questo sentimento, questo affetto nazionale possa avere tale valore da neutralizzare, da sospendere il diritto di proprietà, il sistema dell'onorevole Senatore Massarani risponde perfettamente a quel concetto; rimette ad arbitrio del Governo tutti gli oggetti che possano contenerlo o esserne soggetto, e così, procedendo logicamente, accorda la prelazione per tutti gli altri oggetti, e via di seguito; chi divide quella convinzione può votare gli emendamenti dell'onor. Senatore Massarani.

L'Ufficio Centrale invece è partito da un altro ordine d'idee, che ho avuto l'onore di spiegare al Senato l'altro giorno.

L'Ufficio Centrale è partito dal criterio che l'interesse massimo fosse la conservazione assoluta dei monumenti, e per questo scopo ha fatto tutto quello che era in suo potere di fare. Esso non ha avuto il bisogno per ottenerlo di offendere gravemente dei diritti sacri ma solamente di limitarli secondo che è l'ufficio dello Stato; e pur tuttavia l'onorevole Massarani dovrà convenire che, per quello che riguarda la conservazione dei monumenti, si è fatto nella legge tutto quello che era necessario.

Per il secondo sentimento, l'Ufficio Centrale dividendolo, e con non minore intensità, con l'onorevole Senatore Massarani, ha creduto non

poterlo spingere sino alla violazione di un principio, alla violazione di un diritto fondamentale della società. E perciò dovesse essere soddisfatto con tutti i mezzi e per tutte le vie possibili, persino imponendo la tassa oppugnata dall'onorevole Pepoli, purchè non uscissero dal sentiero della giustizia e non si mettessero in contraddizione con i dettami del diritto, tanto più che a nostro avviso i mezzi che abbiamo scelti non conducono molto lontano dal porto al quale vuole giungere l'onorevole Massarani, dappoichè, io ve lo dicevo nel mio primo discorso, pare alle immaginazioni calde ed affettuose della conservazione di queste preziose reliquie che quando hanno fatto una legge per conservarle abbiano fatto tutto; ma per poco che una simile legge non sia d'accordo con i costumi attuali, con le condizioni presenti della vita, essa non riesce che a poco o niuno effetto.

Io ricordo tempi in cui le autorità avevano facoltà illimitate, e nonostante le leggi che sono in vigore, delle quali alcune assai severe per tempi civili, ho veduto ed abbiamo tutti veduto sperperi, distruzioni ed esportazioni non poche. Diverse collezioni private si sono formate; e delle pubbliche varie si sono arricchite all'estero delle nostre spoglie sotto il loro impero. Gli oggetti che non sono partiti, non sono partiti per la più gran parte, sapete perchè? Perchè conservati dallo spirito del paese, il quale ancora in Italia è più forte che non si creda.

Concludo quindi, che l'Ufficio Centrale, considerando che il progetto dell'on. Massarani fondandosi sopra la sospensione di un diritto al quale l'Ufficio Centrale non crede si possa così facilmente fare offesa; e di più, non conducendo probabilmente a risultati pratici migliori, ritiene a preferenza il proprio progetto, come quello il quale, facendo tanto di forza quanto si può sopra il diritto di proprietà, non lo viola, e al tempo stesso per i mezzi diretti e indiretti dei quali si vale è egualmente, se non più, atto a raggiungere lo scopo.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta prima all'onor. Senatore Massarani.

Senatore MASSARANI. La cedo all'onorevole Senatore Miraglia.

**PRESIDENTE.** Allora ha la parola l'onorevole Senatore Miraglia.

Senatore **MIRAGLIA.** Mi duole di non aver potuto prendere parte alla discussione generale, poichè lo stato di mia salute non mi ha permesso d'intervenire in questa Aula nelle precedenti tornate.

Sento però il debito di ringraziare gli oratori che nella discussione generale han dato pruova della loro valentia, e l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione, che non men degnamente ha disimpegnato le sue parti, per avere benevolmente ricordata la mia Relazione su questo importante progetto di legge per la conservazione dei monumenti.

Ora ch'è incominciata la discussione del titolo II<sup>o</sup> relativo alla esportazione e vendita dei monumenti ed oggetti d'arte e di archeologia, mi sia permesso di accennare in poche parole la divergenza tra il progetto ministeriale che fece suo il progetto del nostro precedente Ufficio Centrale, ed il progetto attuale sottoposto alle vostre deliberazioni. E queste differenze si possono riassumere in tre proposizioni.

1<sup>o</sup> La commerciabilità ed il trasferimento nell'interno del Regno degli oggetti d'arte dovrebbe essere libera sì agli enti morali che ai privati, secondo il nostro sistema; e per converso l'attuale Ufficio Centrale sottopone la commerciabilità ed il trasferimento nell'interno degli oggetti d'arte appartenenti alle pubbliche amministrazioni, alla preventiva autorizzazione del Ministero della Pubblica Istruzione.

2<sup>o</sup> Per la esportazione all'estero si è di accordo nel riservare allo Stato il diritto di prelazione; ma in quanto al prezzo dell'acquisto l'Ufficio Centrale rispetta quello stabilito dalle parti, mentre nel nostro sistema il prezzo deve essere definito da periti, onde evitare le frodi, ed impedire allo Stato di esercitare il diritto di prelazione.

3<sup>o</sup> Finalmente la tassa di esportazione è elevata al quarto del prezzo sì nel progetto ministeriale che in quello dell'Ufficio Centrale, mentre noi l'avevamo nel nostro precedente progetto ridotta al quinto.

In questo momento leggo un emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani, inteso a stabilire in principio che gli oggetti d'arte e d'antichità, costituendo un patrimonio nazionale, lo Stato può impedirne

l'esportazione, senza obbligo di corrispondere al proprietario il prezzo. E questi due egregi uomini, proponendo tale emendamento, sono conseguenti ai principi da essi professati; ma nel corso della discussione vedremo quale dei tre sistemi proposti debba prevalere.

Intanto mi permetto di osservare all'onorevole Senatore Pepoli, prougnatore valoroso del sacro diritto di proprietà privata, che il divieto dell'esportazione all'estero degli oggetti d'arte e d'antichità non è lesivo del sacro diritto di proprietà, nè costituisce un diritto nuovo che non abbia precedenti nel nostro diritto storico. Nella mia Relazione, che ha meritato il compatimento dell'onorevole Senatore Pepoli, ho dimostrato che la libertà assoluta di disporre del proprio patrimonio non toglie al legislatore il diritto di stabilire taluni vincoli per la conservazione di oggetti d'arte, e di questo diritto ne hanno largamente usato i legislatori che ci hanno preceduto; ond'è che, essendosi sperimentata l'efficacia degli svariati provvedimenti legislativi che i caduti Governi della Penisola avevano emanati a tutela dei monumenti d'antichità e di belle arti, conviene con una legge generale determinare norme valevoli contro la cupidigia dei mercatori delle cose artistiche e contro il vandalismo dei demolitori.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA.** Io ho desiderato molto che l'on. Miraglia, il quale ha scritto quel notevole rapporto che tutti gli oratori hanno ricordato, e giustamente lodato, potesse intervenire nel Senato, e coll'autorità che deriva dalla scienza, difendere questo progetto, compito al quale, siccome involgente questioni di diritto, io mi sentivo pur troppo incompetente.

Così in oggi mi rallegro molto che la sua salute gli abbia permesso di prendere parte alle nostre sedute, imperocchè dal suo discorso io abbia avuto un conforto a sostenere quella tesi della quale con disadorna parola, che poteva fare danno agli stessi argomenti, mi avvenne di discorrere nella discussione generale.

L'onor. Miraglia accetta l'emendamento degli onor. Massarani e Di Giovanni a questa condizione, che essi aggiungano l'obbligo nello

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Stato di comperare esse quegli oggetti sui quali pronuncia il divieto della esportazione.

Dunque è ben chiaro questo che l'on. Miraglia sente che nella proprietà ci è un qualche diritto a cui le ragioni di utilità pubblica non possono recare offesa, e non può in questa questione essere invocato; sente che il privato ha facoltà di commerciare tanto all'interno quanto all'estero la proprietà sua, e dice allo Stato: quando voi credete che gli interessi della coltura generale vi consiglino di mantenere nel vostro paese opere d'arte che possano educare le generazioni vostre a sentire ed a riprodurre il bello, allora voi, Stato, dovete comperare queste opere. — E va bene.

Ora, prima di discorrere degli emendamenti, era questo il concetto, domando io, che era scritto nel progetto ministeriale? Imperocchè, se questo concetto fosse stato scritto, io avrei dovuto forse avere argomenti molto più validi che non siano stati gli addotti, perchè mi inducessi ad accettare la proposta dell'Ufficio Centrale. Ma od io mi inganno sulla virtù delle parole, o questo non era il concetto del progetto ministeriale. Il progetto ministeriale all'art. 10° e nell'alinea secondo, dice così:

« Il Ministero, per mezzo de' suoi delegati, giudicherà se alcun rispetto d'importanza storica locale o il valore artistico o storico del monumento consiglino di non permetterne la esportazione; in questo caso è riservato al Governo il diritto di acquisto per conto dello Stato o dei Comuni, determinandosi il prezzo colle norme stabilite dall'art. 17. »

Ora, se le parole « è riservato al Governo il diritto » vogliono dire: « è imposto al Governo il dovere, » come parrebbe dalle dichiarazioni dell'onorevole Miraglia, sarà cosa che io imparo, ma che non credo sia punto indicata nel progetto ministeriale.

Si tratta dell'esportazione; per impedire l'esportazione all'estero, il Governo ha facoltà di proibirla: in questo caso gli è riservato questo diritto di compera.

Senatore MIRAGLIA.... Ma se non vuole esercitarlo, deve pagare...

PRESIDENTE. Prego il Senatore Miraglia a non interrompere.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Anzi mi sarebbero utilissime le interruzioni dell'onorevole

Miraglia per meglio comprendere le sue osservazioni.

PRESIDENTE. Allora ha la parola il Senatore Miraglia.

Senatore MIRAGLIA. Il senso dell'articolo 10 del progetto ministeriale copiato dal controprogetto del precedente Ufficio Centrale, è manifesto e non può dar luogo ad alcun equivoco. Ritenuta la commerciabilità degli oggetti d'arte, ed il diritto nello Stato d'impedire l'esportazione all'estero per causa di pubblica utilità, deve lo Stato pagare al proprietario il prezzo quando dal Governo si crede di vietarne la esportazione.

La riserva adunque a favore dello Stato è per l'esercizio del diritto di prelazione; ma se vuole esercitare questo diritto, deve pagare. Se per poco si ammettesse che il Governo si potesse limitare a negare la licenza di esportazione, senza obbligo in questo caso di acquistare, ne avverrebbe l'assurda conseguenza che il diritto di proprietà resterebbe totalmente distrutto, ed il proprietario sarebbe condannato a soffrire il peso della custodia di un oggetto d'arte, senza poterlo trasmettere ad altri a qualunque titolo.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Ministro della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Sono molto grato all'onorevole Senatore Miraglia delle dichiarazioni che egli ha creduto di fare. Io aveva inteso la cosa appunto così: lo Stato può impedire l'esportazione, se compra; se non compra, deve permetterla; ed io sono ben lieto che si intenda così anche dall'onor. Miraglia perchè già ebbi a combattere, nel mio primo discorso, quella facoltà che si sarebbe voluto dare allo Stato e che ha ricevuto ora una forma negli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni, i quali pongono il divieto della vendita all'estero, senza porre un corrispondente obbligo dalla parte dello Stato, l'obbligo di comperare. Debbo adunque aggiungere una nuova felicitazione a me, che, straniero a tutte le dottrine giuridiche, pure pensavo doversi stabilire il principio che lo Stato non abbia facoltà di impedire che il privato esporti un importante monumento se al tempo stesso egli non lo riscatti per via del suo diritto di prelazione. Cosicchè ne viene questa conseguenza che allora quando vi pia-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

cesse di approvare gli emendamenti che vi furono da due dei vostri onorevoli Colleghi proposti, voi non dovrete pesar più la ragione dell'arte, ma la ragione finanziaria; dovrete vedere se lo Stato abbia tanto, da riscattare tutto quello che l'ammirazione degli stranieri possa cercare nel nostro paese, o che l'avidità dei nostri paesani possa far desiderare agli stranieri.

Preso adunque atto di questa teoria dell'onorevole Senatore Miraglia, vengo a considerare gli emendamenti dell'onorevole Senatore Massarani e dell'onorevole Senatore Di Giovanni.

L'onorevole Senatore Massarani esprime il desiderio che e il Relatore dell'Ufficio Centrale e il Ministro dicessero il loro parere sugli emendamenti proposti. E questo certo egli fece per vedere se il Relatore ed il Ministro avessero ragioni nuove, e quali, da aggiungere a quelle che essi avevano recato nei loro precedenti discorsi. Ebbene, io dirò che non ho tanto da addurre nuove ragioni, quanto sento il debito di esaminare le ragioni dell'onorevole Senatore Massarani. In primo luogo, ha detto, raccomandando l'adozione dei suoi emendamenti al Senato: io vi propongo cosa la quale concilierà gli interessi della cultura della nazione con quelli della proprietà privata.

Ora, io mi domando se veramente questo divieto che si frappone per la esportazione delle opere illustri, sia veramente compensato dalla facoltà di esportare tutte quelle opere che vengano giudicate di minore importanza, e se porti davvero, nell'interesse della cultura nazionale e nell'interesse dei privati, quella conciliazione che egli ci ha promesso. A me pare che la questione voglia esser guardata da più elevato e più largo punto di vista, e mi rincresce che non si sia considerata qui quella specie di diritto che la cultura e la civiltà generale ha sopra la grande rappresentazione di una qualunque si sia forma e di bello e di vero.

Ma lasciando stare ciò, mi rincresce ancora che non si sia posto mente a quest'altra cosa. Poiché noi studiamo intorno ad un disegno di legge, che, usando una frase volgare, si può dire consista nel determinare la commerciabilità dell'arte del bello, con quali norme è da procedere per far cosa la quale risponda al

vero e grande interesse della nazione, così per l'arte come per la proprietà privata? Questo dev'essere ricercare.

Ebbene; crede il Senato che l'essere ritenuto dal forestiero il nostro paese come un emporio ricchissimo e tutto splendido per grandi monumenti d'arte, debba portare questo solo effetto che gli stranieri traggano qua per la curiosità di vedere, per il bisogno d'ammirare e per la necessità d'ispirarsi, d'attingere coll'animo a questa larga fonte del bello, o che qua vengano essi eziandio tratti dal desiderio di riportare al loro proprio paese alcuni di queste ispirazioni nella loro forma visibile?

E quando vengano gli stranieri anche per questo, crede egli il Senato che il sentimento e il concetto della nostra arte antica non possa giovare, e non giovi a far loro stimare altresì la nostra arte moderna?

E che quel tale che viene a vedere l'antico, e a comperarlo, se può, non s'innamori pure, e non faccia acquisto del moderno?

Questo richiamo per l'acquirente danaroso dell'estero, a cui la fortuna permette di appagare la nobile soddisfazione dell'animo, portando nel proprio paese qualche cosa d'illustre e di grande, prodotto in Italia, non farà sì che quando è tra noi si volga ad acquistare eziandio qualche cosa d'illustre e di buono prodotti nel tempo moderno?

Io credo che questi due mercati aperti dell'antico e del nuovo, operino efficacemente l'uno sull'altro: ed eccome la prova in un catalogo che ho qui, degli oggetti d'arte che furono acquistati nel 1876, e nel 1877 fino al corrente mese di novembre: è il catalogo degli oggetti acquistati in Roma, il quale mi risulta da quella tassa di licenza che cade sopra ogni oggetto, tassa minima.

E il Senato, allora quando io gli avrò detta la cifra a cui salgono gli acquisti delle opere antiche e gli acquisti delle moderne, vedrà se convenga dire a tutti gli stranieri: l'Italia non vi lascia più aperto, ha chiuso il mercato delle sue glorie antiche. Imperocché quanto alle pitture antiche del 1876 si spesero da loro in Italia 226,730 lire, e quanto alle pitture moderne questi ricchi amatori del bello, questi splendidi e felici signori, i quali ambiscono e possono aver la nobile soddisfazione di portare nel loro paese una memoria italiana an-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

tica o nuova, che somma hanno eglino speso? hanno speso 1,176,558 lire.

Abbiamo così fra il prodotto dell'arte antica e quello dell'arte moderna, il rapporto che passa tra 222 mila lire (lasciando i rotti) ed un milione e più.

La stessa cosa avviene per la scultura; anzi, avviene di meglio; poichè mentre la nostra arte pittorica per quanto abbia maravigliosi esemplari in questo ricco tesoro d'arte, che l'Italia con tanta gelosia avrebbe a conservare, non ha saputo mantenersi nell'antico splendore; la scultura nostra si è mantenuta e si mantiene a l'una grande e bella dignità. E quindi noi che vendemmo di sculture antiche per sole L. 53,584 nel 1876, potemmo vendere tanto di sculture moderne da far la somma di L. 1,884,939.

Quale sia l'amore che noi portiamo ai nostri artisti, non pare agli on. Senatori, che questa sia cosa da considerarsi con molta diligenza?

Se fosse chiuso quel mercato per cui l'Italia è principalmente famosa e cercata, quest'Italia storica, artistica, quest'Italia dove due o tre civiltà hanno lasciato orme profonde nelle quali va studiata qualunque sua manifestazione dell'ingegno: se fosse detto agli stranieri, cui ell'è pure aperta, che non debbono più confortarsi di poter recare nel loro paese nessuna di quelle manifestazioni, che cosa ne seguirebbe?

Io credo che noi all'arte moderna, nel nostro Stato, per il commercio interno veramente troppo prospero, vorremmo a peggiorarne le condizioni. E vuol esser notato che ciò che ho detto e dirò appresso di questo mercato si riferisce a due anni che sono piuttosto eccezionali. Non è da ricordare al Senato quali siano le condizioni generali d'Europa. Né dirò pure in quali condizioni sia quel paese, il quale per ora pare, quasi, si dimostri il più largo acquirente; e voglio dire gli Stati Uniti.

Ebbene, nel 1877 fino al mese di novembre, noi abbiamo venduto di pitture antiche per 90,584 lire, cioè meno della metà di quello che vendemmo l'anno precedente; di pitture moderne invece per lire 1,063,488; di sculture antiche per lire 80,483, di sculture moderne per lire 1,484,402.

Le cifre delle statistiche non hanno un valore molto sicuro, imperocchè possono essere *trattate* in molti sensi; ma il fatto è questo, e dico in Roma, chè non ho argomenti per indi-

care le vendite di Firenze, Napoli, Milano, grandi paesi e grandi produttori di opere d'arte, che noi qui abbiamo un movimento commerciale assai maggiore per l'arte moderna che per l'arte antica.

E credo che nessuno verrà negare che non giova la riputazione del nostro valore acquistato nei secoli passati a fare che i nostri prodotti odierni si mantengano eziandio reputati; laonde il Senato deve bene guardare con lo stabilire un divieto la cui portata difficilmente è misurabile (imperocchè non è possibile comporre un catalogo che oggi come oggi provvegga a tutto), il Senato deve ben guardare, mentre vuole giovare all'arte di non venire a recare unicamente un grandissimo pregiudizio agli artisti.

E li è da porre mente ad un'altra cosa. Non ricordo le parole precise dell'onor. Massarani, dette al principio di questa discussione. Ma il senso mi pare fosse questo: (eppoi se le parole non sono sue, non importa).

Ci è chi dice che queste stupende opere d'arte si produssero in un periodo di grande operosità; quella grande operosità nei secoli passati della nazione italiana, esercitata in tutti i campi: campi di viaggi, di industrie, di traffici, di commerci e via, ebbe il suo corrispondente in una grande operosità intellettuale, in una grande operosità artistica. Un forte movimento della nazione può apparire effetto di un solo principio in un primo stadio; imperocchè uno dei vari elementi onde la civiltà si compone sia quello, il quale venuto a grande vigore imprima, dia come l'ispirazione e il moto a tutti gli altri fattori della civiltà.

Può essere per converso che allorché alcuni di questi fattori della civiltà si sono indeboliti, uno conservi ancora la sua vitalità per un qualche tempo. Ebbene? È più degno per una nazione continuare la sua gloria circondandosi de' privilegi dovuti al blasone antico, oppure cercare di continuarlo con efficacia di opere, le quali dimostrino infine che se la facoltà del produrre è finita, la facoltà del giudicare e dello stimare non è terminata ancora? Allora quando vi si viene a dire: vietate per amor della coltura nazionale, vi si dice una cosa vera, ma non mi pare che sia un nostro onore. Vietate perchè non potete comperare.

Se queste ragioni potessero essere da un As-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

sembra di elevato concetto, quale è il Senato, apprezzate, io non saprei che dire. Troverei allora che i privilegi del passato hanno la ragione d'imporsi all'operosità del secolo attuale.

Ciò detto mi piace di analizzare gli argomenti che ha addotti l'onor. Senatore Massarani per difendere il suo divieto.

Qui o io m'inganno, o il Senatore Pepoli non aveva ieri badato al discorso dell'onorevole Senatore Massarani con quella attenzione con cui ci badai io. È naturale che io badassi a quello che in questa questione fossero per dire gli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani, con i quali sentendomi più vicino per la stima grande dell'arte, e un momentino più lontano dall'onorevole Pepoli per l'esagerato rispetto della proprietà che difende in questa occasione, io doveva vedere se costoro i quali in fondo vogliono quello che voglio io, ma lo vogliono in una forma che io non posso volere, mi offrano degli argomenti utili a sostenere la causa mia. Imperocchè io sono in una condizione che certamente non è bella.

Essi difendono il tema al quale risponde il sentimento di tutti. Io sono costretto a vedere quello che di giusto e di vero ci sia nel sentimento di tutti; e debbo cominciare dal comprimere il mio, per avere virtù di opporre qualche ragione ad essi, i quali non vogliono comprimere il loro.

Ora, il Senatore Massarani aveva detto: Il Ministro ha accennato questo, che allorchando lo Stato invade la proprietà privata, lo fa sotto forma di riscatto. E l'onorevole Senatore Pepoli mi pare che domandasse: come accettate questa teoria dell'onorevole Massarani? Ma tutto il discorso dell'onorevole Massarani di ieri, è stato invece contro questa teoria.

Io sono lieto che l'onorevole Senatore accenni appunto come egli ha cercato di recare innanzi al Senato gli argomenti, i quali dimostrano che la formola che avevo trovato io, non era giusta. E dubitando che non fosse giusta avevo chiamato scusa al Senato se dovevo entrare in questione di diritto, io, pur troppo digiuno di tutta la dottrina che avrei dovuto recarvi.

Ma vediamo un poco se l'onorevole Massarani ha potuto convincere me.

Non è vero, dice egli, che allora quando lo Stato invade la proprietà privata, la riscatti.

Lo Stato non compensa i danni di guerra? Lo Stato vi obbliga pure a dare il passo lungo le rive di fiumi dove s'abbia a trascinare le barche; e per questa specie di servitù fluviale (non so come i legisti la chiamino), bisogna bene lasciare che passino di là i cavalli che le trascinano e gli uomini che li guidano. Lo Stato vi governa la selvicoltura, e se l'onorevole Massarani, se l'onorevole Pepoli han letto un qualche articolo nel quale apparisce che lo Stato indennizzava, ciò non si è fatto se non per queste regioni nelle quali la indennità era stabilita innanzi.

Poi scendeva ad altro ordine di idee, e diceva: ma i maggioraschi e tutte queste forme di proprietà, le quali erano vincolate ad una specie di diritto di primogenitura od altro, lo Stato li ha svincolati; e non è mica andato a guardare il diritto del terzo, quarto o quinto chiamato.

E andando così innanzi l'onorevole Senatore venne a dire delle proprietà e del diritto d'autore. Il quale essendo qualche cosa di personalissimo ed intimo, pare che dovrebbe assolutamente sottrarsi all'azione dello Stato.

Tutto al più, lo Stato interviene e dice: dopo 80 anni voi non siete più il padrone; i vostri eredi avranno il diritto su quello che ha fatto l'individualità vostra, e che costituisce il vostro onore. Seguiranno a chiamarsi, per esempio, i nipoti di Manzoni; ma le opere del Manzoni non apparterranno più a loro. E queste osservazioni, a me pare, non infirmo la mia tesi.

La società ha dei diritti; ne deve avere; ma abbiamo noi un criterio per conoscere fin dove e quali diritti debba avere la società?

Evidentemente questa è la prima determinazione che occorre fare, imperocchè se voi non la fate, voi non avete nessuna società libera; voi non avete che delle autocrazie. La società abbia diritti, ma ci sia una determinazione, ci sia un limite a questi diritti.

Ora, tutto ciò che ha accennato l'onor. Senatore Massarani, riguarda i vincoli che lo Stato mette alla proprietà individuale senza compensarla, risponde ad un principio quello della salute pubblica. Chi nega che lo Stato abbia diritto e dovere di tutelare la salute pubblica? Niuno per certo. La cosa che principalmente importa, si per gli individui come per i popoli, per le società organizzate, grandi o piccole che esse siano, il primo loro diritto

è di esistere e di procurare tutti i modi per cui stia la loro esistenza. Quanto dunque lo Stato mi viene a domandare quello che è necessario all'esistenza sua nazionale, il diritto dei privati si ritira, e viene escluso interamente. Si ritira perchè *salus populi suprema lex est*. È un dovere a cui nessuna società civile può venire meno; imperocchè l'obbligo della conservazione non è nella società, comincia ad essere nell'individuo. Voi non siete padroni della vostra vita; voi non potete essere suicida; voi siete obbligati a procurarvi tutto quello che serve al perfezionamento del vostro corpo come del vostro spirito; ed è maraviglia che quello che è dato dalla legge a tutti i membri della società si trovi nella società stessa? è maraviglia che vi si trovi tutto quanto è necessario all'esistenza e all'ordine delle sue parti? Ma quando lo tolgo via la salute pubblica, ci è egli qualche altro principio largamente riconosciuto?

Io non ne trovo. Dopo la salute pubblica che altro abbiamo? Vediamo uno Stato interessato, per esempio, a mantenere alcune industrie che Cosa fa? Ha i diritti protettori: ha i dazi. C'è qualche altra cosa? Convien qui metter accanto al diritto della salute pubblica che ha lo Stato, ancora quell'altro della coltura pubblica? Io non ne dubito; imperocchè se oggi lo Stato invade una cosa per la coltura pubblica, domani può invadere un'altra cosa per un altro motivo, nè mi so dire dove si arresterà. Ma ad invadere lo Stato deve esser mosso da una ragione potentissima, suprema, e tale è solo quella, o io mi inganno, della salute pubblica. La maggior parte dunque degli esempi citati dagli onorevoli Senatori per dimostrare che lo Stato abbia questa facoltà d'invadere la proprietà pubblica, o stanno sotto un principio universalmente accettato, che è quello della pubblica tutela, o stanno sotto un altro principio il quale dovrebbe essere introdotto nella legislazione non solamente nostra, che nessuno fa delle leggi unicamente per sé. Se c'è qualche cosa che, in questa materia governi i rapporti delle nazioni, bisognerebbe farla fissare ed accettare da tutte. Ma l'esempio dei maggioraschi, potrebbe rispondere l'on. Massarani, contrasta.

Contrasta davvero; ciò per altro ho veduto che in tutte le questioni che si sono portate

in campo del Parlamento, a cui da tanto tempo appartengo, il diritto della legittima aspettativa fu sempre molto discusso e parve che fosse soddisfatto abbastanza in quelle forme le quali erano contemplate dal progetto di legge. Non ci fu dunque invasione, nè qui lo Stato ha invaso. Veniamo alla proprietà d'autori. Prima di tutto si cita bene in questa questione la legislazione che governa la proprietà dell'autore? Non credo. Il Senato sa, nè io ho bisogno di ricordarglielo, come tuttavia molti uomini (non li chiamerò economisti, perchè non essendo io economista mi si direbbe che non posso giudicare del loro valore) che la società moderna mette dinanzi a noi, discutono grandemente su questo diritto di autori. E per significare in qualche modo ciò che passa pel capo mio, dirò al Senato di aver letto questo, in uno degli umoristici e spiritosi scrittori, un dei pochi, e forse dei migliori umoristi dei giorni nostri. Egli si immaginava di essere in una grande biblioteca, piena di tutte le produzioni de' secoli; e gli parve che da una parte Omero e dall'altra Platone, Aristotile e poi giù giù gli altri grandi venendo fino a Manzoni (e non erano molti), si facessero innanzi a domandare ciascuno il conto suo, e che come tutti l'ebbero chiesto, da tutti quei volumi raccolti scappassero via, quali api dall'alveare, un infinità di pensieri, e andassero a posarsi entro poche nicchie, tanto poche che si potevano, o quasi, contar su le dita. Voleva dire che è una questione molto grave quella della proprietà di autore, e che sarebbe assai più grave quella della conservazione dei diritti da tal proprietà. E domando al Senato, capaceissimo di rispondere, meglio che non posso io. Per alcuni dialoghi di Galileo, i quali in molte pagine stabiliscono una legge fisica che adesso si trova raccolta in una mezza pagina di un trattato di fisica, quanti e quali non saranno i processi? Dato che questo diritto di autore duri molto. E poi, se volete confiscare la verità a beneficio del primo che la coglie, se volete che stia chiusa nel libro di quello come farete a ritrovarla?

Io fui in una Commissione che doveva appunto difendere il diritto di autore, e detti il mio voto; ma altro è dare il voto ad un diritto temporaneo e caduco, altro darlo ad un diritto perpetuo come sarebbe quello di una proprietà immobiliare; troppo ci corre.

E per vero veggiamo il diritto d'autore teatrale. Egli è difeso così, che indarno il Verdi verserà sopra uno spartito le sue più nobili ispirazioni, poichè, l'autore francese di quell'opera la quale fu non troppo bene raffazzonata in Italia, ci potrà mettere addosso le mani.

Ma quando andate in teatro, che cosa vi trovate del diritto d'autore? Forse la tassa sugli spettacoli? E questa è a vantaggio dell'autore forse, o non colpisce che l'industria del comico?

Non credo insomma che il diritto di autore, nè teoricamente considerato in sè stesso, nè considerato nella presente legislazione, la quale lo va pure a colpire, possa essere un argomento valido a sostenere il divieto, a legittimare cioè quella facoltà di proibire l'esportazione che non è inchiusa nel progetto dell'Ufficio Centrale. Se non che mi piace dire che vi ha di più. I popoli civili si sono affrettati e dove non sono rimasti indietro c'è stato un giudizio che non fu favorevole, noi ne abbiamo prove in Italia, si sono affrettati, dico, ad intendersi e a fare leggi internazionali sopra il diritto d'autore. C'è stato qualche Regno in Italia che voleva venire ultimo per un vantaggio della sua speciale topografia e delle sue speciali industrie, ma non fu lodato. Che cosa vuol dire ciò? vuol dire che il diritto di autore è istituito ed è riconosciuto più come un interesse umano che come un interesse nazionale.

In effetti che paragone c'è tra il diritto dell'autore e l'opera di lui? Il pensiero dell'autore va da per tutto; non è esclusivamente nazionale. Quando la legge sul diritto di autore proibisce le traduzioni, allora si potrebbe capire che un paese volesse riservare a suo esclusivo vantaggio le produzioni intellettive dei suoi, ma così non è, poichè le traduzioni si fanno, anzi, fruttando esse qualcosa, l'uno Stato tratta con gli altri per garantirle.

Io modo che il diritto di autore non indica proprio, o almeno non indica solamente una difesa che una nazione fa del pensiero di un suo cittadino, ma è venuto dalla coscienza universale delle nazioni civili; le quali vogliono che allorquando una verità sia stata riconosciuta, questa debba essere nel patrimonio di tutti. Che frutti qualcosa a colui che l'ha prodotta sta bene, ma ella non è più tutta sua dapochè pubblicandola, l'ha, per così dire, ceduta all'universale.

E a me pare che tale sia questa ragione, e spero che tale la giudicherà il Senato, da distruggere gli argomenti addotti dall'on. Senatore Massarani, il quale nel recare innanzi le sue ragioni ha usato una frase che accetto molto volentieri, cioè la proprietà aver l'obbligo della mutualità anzi cura di anime.

Colui il quale, tirato dal lucro, si conduce fino a privare il paese di un nobile elemento della sua cultura, colui non adopera come *la proprietà che ha cura di anime*, nè come tale dev'essere riguardato.

Ma se il proprietario vi dice: poichè volete addossarmi questo carico e questo dovere che tanto vi sta a cuore, permettete almeno che io non ne riceva troppo danno: io ho proprio bisogno di vendere questo oggetto artistico, il quale per lo stato in cui mi trovo, mi è divenuto un peso.

Come gli rispondete voi?

E non è dunque la proprietà che ha cura di anime; ella non può già assumere questa cura il giorno in cui la vincolate.

Si può forse dire allo schiavo: tu pure hai diritti o doveri? Il suo dovere, il suo diritto, se alcuno ne ebbe mai, è in relazione con quel tanto di libertà che gli lasciate.

Quella proprietà dunque che non è libera, evidentemente non deve assumere, ne può, alcun obbligo. Il possessore degl'insigni oggetti artistici, è in prospero stato o no. Poniamo qui che sia un membro di una famiglia più o meno illustre, e, come disse l'on. Massarani, il nipote che ha ereditato dagli avi, o il figlio dal padre una di quelle collezioni, nelle quali per citare le parole stesse del Senatore Massarani, coll'eccellentissimo che conviene tenere, c'è cosa che si può lasciare andare, per quella certa via dei compensi, di che discorrerò in appresso. Il possessore, dunque, è uno dei rampolli di quelle famiglie le quali nel corso dei secoli passati, operarono grandi cose per averle amate, e avranno sentito le nobili e grandi aspirazioni del bello, o per la grande fortuna, avranno potuto raccogliere queste insigni opere. Ma per lui la condizione si è mutata; e pur troppo il girare del tempo, ricordato anche dall'on. Massarani, fa che tale, che prima era in *auge* cada in basso, mentre che umili fortune crescono e diventano grandi.

Al nostro custode di queste splendide me-

morie degli avi suoi, non sono rimasti che queste medesime, e i blasoni, se si vuole, e i ritratti degli avi; ma egli è inetto a continuare per la loro via. Il pungolo del lucro, e mettiamo pure il bisogno, lo spinge a espropriarsi di quei preziosi oggetti d'arte, d'antichità.

Ora, se il Senato accettasse quello che non è nell'art. 10 del disegno di questa legge, o almeno a me non pare che vi sia, malgrado tutta la deferenza che ho per le affermazioni del Senatore Miraglia, se il Senato invece di dire che in tal caso è riservato al Governo il diritto d'acquisto dicesse è imposto il dovere d'acquisto; io potrei avere riguardo alla condizione di quel proprietario che per una legittima ragione è obbligato a disfarsi della sua opera.

Vediamo l'altro proprietario.

L'altro proprietario è uno speculatore il quale corre l'Italia, cerca gli oggetti più belli, ne fa raccolte, si studia di mandarne notizie all'estero, occupa i giornali delle cose sue e cerca di vantarle il meglio che può. Ma anche in questo caso dobbiamo e possiamo noi impedire assolutamente questo commercio? Costui fino ad oggi lo ha esercitato sotto le condizioni di una legge, la quale in nessun modo, ripeto, proibiva l'esportazione, salvo che nel Modenese, e, per alcune opere, nella Toscana; e per la quale era dappertutto ammessa la licenza del Governo e la prelazione; sicchè quando il Governo non esercitava la prelazione, bisognava che lasciasse uscire l'oggetto dallo Stato.

Ora, io domando se questa sarebbe giustizia; molte fortune create sotto una legislazione, da una nuova legge verrebbero distrutte.

Ricorriamo a quel conforto che gli autori degli emendamenti propongono per quegli uomini, che possessori di un capo lavoro incontrano il divieto della Nazione, e non lo possono esportare.

Il Senato cercherà subito questo: il divieto posto dal Governo per un'esportazione, quale effetto produce sul valore dell'oggetto medesimo? Lo eleva o lo abbassa? Bisogna pur renderci conto dell'effetto che sopra gli oggetti insigni, dei quali noi discorriamo, possa produrre una legge nostra.

A me pare che il divieto dell'esportazione di quell'oggetto d'arte, abbasserà il prezzo del medesimo. È evidente. La merce cresce di valore

dove la concorrenza è più larga; diminuisce questa e scema insieme il valore della merce, ed abbondano allora nell'interno gli effetti commerciabili. E diminuendo il valore della merce quale sarà l'effetto sopra tutti gli altri oggetti di ordine inferiore? Certo una diminuzione della proprietà generale della Nazione, che il divieto introdurrebbe.

Con quale vantaggio? Con questo, che come non è negabile che il valore degli oggetti moderni non si proporzioni in qualche modo a quello degli oggetti antichi, le produzioni moderne rimetterebbero tanto di prezzo, quanto la nostra proibizione avesse fatto rimettere di prezzo alla produzione antica. La qual cosa mi pare che debba molto trattenere gli onorevoli Senatori dallo insistere nel loro emendamento.

Ma vi ha di più. Quale consolazione serbate voi a quest'uomo il quale ha la fortuna e la disgrazia insieme di possedere un'egregia opera d'arte, quando c'è il divieto di esportarla come voi domandate? Voi vi pensate di consolario col dire che il Governo può risolversi a comprare per lo Stato quell'opera. Ma chi vuole comprare un oggetto per assicurarlo alla Nazione, quando con la vostra legge voi avete tolto che quest'oggetto possa mai uscirne dallo Stato?

Lo Stato non ne è già, per così dire, il padrone? In verità, quella tavola di Raffaello (o a lui attribuita), della quale qualcheduno dei nostri Colleghi vi discorse, posseduta ora da un inglese, se fosse invece in mano di un nazionale, e se anco questo nazionale fosse nell'estrema necessità di venderla, e mi domandasse il prezzo che pur si merita, io, stando a quell'articolo di legge che mi domandano gli onorevoli Senatori Masserani e Di Giovanni, essendo, cioè, proibita l'esportazione, io non penserei a comprare il quadro, bastandomi che non potrebbe altri comperarlo e portarlo via dal paese nostro. Voi proibite che il capo lavoro vada via, e la questione è finita. Chè allora a chi è proprietario di quell'egregio lavoro, io pongo tutte queste condizioni: se riducete il prezzo, se mi date un Raffaello a prezzo molto minore di ciò che vale, io guarderò di acquistarlo; se no, non ho bisogno di farne l'acquisto per conservarlo al nostro paese; ben glielo conserva la legge.

E questo è curare l'arte, è rispettare la proprietà? Vegliamo l'altro compenso, cioè l'espor-

sizione di belle arti: specialmente all'estero, i possessori di insigni oggetti fanno di tali Mostre, e queste possono produrre un qualche guadagno. Guadagno maggiore o minore secondo che nel paese dove si rendono visibili queste opere eccellenti, sia più vivo o meno il desiderio di contemplare le cose belle. Ma qua da noi che siffatte esposizioni fruttino o possano mai fruttare ai proprietari di opere d'arte, io ne dubito. Io so di alcune alle quali ha servito da padrino il Governo, che esse non riuscirono notevoli, se non per gli aiuti primi, secondi e terzi che il Governo ebbe a dare.

In Italia le esposizioni di qualche capolavoro fruttuose, intendiamoci bene, perchè vi possa andare un efficace numero di persone, non si fanno.

In Firenze, entrate nella Galleria degli Uffizi; in Napoli, vedete un mirabile museo antico e stimate collezioni d'arte; qui a Roma andate ad ammirare le Logge del Vaticano, nè altro vi occorre per entrarvi se non un di quei biglietti che per ciò dispensa il Prefetto. E in giorno, mi pare di giovedì, vedete ancora le Gallerie del Palazzo dei Conservatori al Campidoglio.

E in Italia, mentre sono aperti questi grandi templi dell'arte, e ognuno può starvi senza spesa nella contemplazione di tutto quel bello; qui in Italia pensate voi che le esposizioni di Belle Arti, possano riuscir tali da recare una vera utilità, un compenso vero a coloro che voi colpireste col vostro duro divieto? Volete che le opere d'arte da essi possedute, fruttino loro? Lasciatele andare all'estero. Ma se vi è il divieto!

Questo evidentemente sarebbe un girare in un circolo vizioso. Ci è l'ultimo compenso; ed è questo. I possessori di tali lavori d'arte quando ne abbiano non un solo ma (com'è in generale) parecchi buoni in sè e per sè, sebbene inferiori a quel tale capo lavoro, che importa all'interesse della coltura nazionale, possono conseguire il permesso di esportar gli altri e così trovare un certo compenso alla proibizione di quell'uno più prezioso dallo Stato.

E qui veniamo alla tassa.

Io vorrei imitare la discrezione dell'onorevole Senatore Pepoli, il quale, arrivato alla tassa, si è fermato ed ha detto: ne discorreremo. Lo vorrei imitare tanto più in quanto

che accettando io il progetto dell'Ufficio Centrale non mi trovo, nell'articolo che dovrebbe venire in questione, messo dinnanzi questo argomento; tuttavia voglio avvertire una cosa riguardo alla tassa come compenso.

Ecco, si dice, invece di domandarvi la tassa del 25 per cento, cioè del quarto, ve la riduciamo al ventesimo; e quindi ciò che voi pagate di meno su quella quantità di oggetti che vendete, vi compensa in qualche parte, (questo in qualche parte lo dico io), vi compensa del divieto che cade sul vostro principale oggetto.

Ma qui noi facciamo una ipotesi. Ora, si darà sempre il caso che colui che ha un quadro sequestrato, anzi voglio usare la parola gentile suggerita dall'onorevole Senatore Massarani, che colui il quale ha un'opera *staggita* ne abbia tante altre da poter mettere in commercio? Ma se questo non è? E chi vi rende certi che abbia ad essere e sia sempre? Se questo non è, come la giustizia, secondo voi, non sarebbe che nel caso in cui veramente stesse l'ipotesi vostra; ecco l'ingiustizia.

Quindi assolutamente neppur su questa specie di compenso si può contare.

Io attesi con molta attenzione al discorso dell'onorevole Senatore Massarani; e ne indovinavo le idee; dappoichè, nella discussione generale così l'uno come l'altro dei sottoscrittori attuali all'ordine del giorno, le avevano qua e la accennate.

E concludendo, senza entrare in nessuna di quelle considerazioni che mi venne fatto di toccare il primo giorno, dico che la forma di divieto, per le ragioni che ho intese ieri, non possa essere accettata.

Discorrerei della tassa, ma credo più utile che le due materie sieno disgiunte. Poichè l'onorevole Senatore Massarani desiderava d'intendere anche l'avviso del Ministro in quanto al divieto, io l'ho detto. E per ciò che riguarda alla tassa di 5 lire, dico, (dispensandomi per ora dal recarne le ragioni) che non accetto nemmeno la tassa. Dico di più: una tassa di L. 5, non è più un affare mio; ma, di colui che fa le tariffe per l'entrata e per l'uscita dei generi di commercio.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Massarani.

Senatore MASSARANI. Per quanto io abbia sfruttata già la indulgenza del Senato, parlando ri-

petutamente su questa materia, e per quanto io, nuovo ed oscuro in questo eccelso Consesso, debba provare un grande sgomento, e lo provi, vedendo converse verso il mio petto inerme le armi di tanti, così valenti e così illustri oratori, tuttavia io sento più incalzante ancora e più vivo il bisogno di parare i loro formidabili colpi; imperocchè gli argomenti principali che mi furono opposti tenderebbero, nientemeno, a rovesciare sul mio capo un'accusa, non dissimile da quella che si rivolge ai sovvertitori dei principî fondamentali, su cui la società civile si regge.

Tollererò pertanto la benignità del Senato che, prima di ribattere, se non di spuntare, alcuna delle tante e tanto sottili argomentazioni, che in lunga, serrata e quasi non numerabile schiera, l'onorevole sig. Ministro è venuto accampando contro ciascun fatto, ciascun esempio, ciascun pensiero, che io nella precedente tornata avevo procurato di svolgere; tollererò, dico, che prima di scendere a questo particolare subbietto, io mi difenda dall'impeto delle armi più gravi, dirizzate contro il midollo istesso di una proposta, alla quale per mia fortuna è pur tuttavia concessa l'egida di un nome onorando ed illustre, il nome del Senatore Di Giovanni.

Si è detto dall'onorevole Pepoli che adottare ciò che dai nostri emendamenti risulta, è recidere, nè più nè meno, il capo alla proprietà; si è detto che, non pure la legislazione per lo passato vigente nelle varie regioni d'Italia, ma nessuna legislazione in nessun paese civile ha mai offerto esempio di così fieri, così enormi, così intollerabili vincoli, inflitti alla proprietà dei capo-lavori dell'arte, come quelli che noi proponiamo.

Ma, vedi ancora fortuna nostra! Il solo giureconsulto, il solo magistrato che si sia mescolato di questa discussione, e giureconsulto e magistrato dei più illustri, e membro dell'istessa Giunta Centrale che ci combatte, è venuto frattanto a porre in sodo che, secondo le testimonianze del diritto storico, tutt'altro che dubbia è la continuità di gravissime sanzioni penali, non che de' più rigorosi ed assoluti divieti, in cotesta materia.

Egli vi accennava solamente di volo, poichè l'aveva già lungamente esposta, or son cinque anni, nella sua dottissima Relazione, la storia di tutto ciò che le nazioni civili ci tramanda-

rono rispetto alla legislazione in materia d'arte. Dai *comites nitentium rerum* scendendo fino all'ultima ordinanza pontificia, egli vi mostrava come questa Roma, che fu principale depositaria della coltura artistica, sia stata anche costante ministra delle più rigorose sanzioni contro chi pretendesse *esportare dallo Stato* cose d'arte, e « generalmente tutti quelli lavori, o di grande o di piccolo modulo, che sono conosciuti sotto il nome di antichità pubbliche o private, sacre o profane. » (1)

Occorre egli che io mi dilunghi di più per convincere l'onorevole Senatore Pepoli che non è cosa nuova quella che da noi si propone?

Lo stesso onorevole signor Ministro, che non noveriamo, pur troppo, fra i nostri alleati, confermava qui nelle precedenti sedute come in Toscana le opere di ben diciannove pittori siano tuttodì assolutamente escluse, non che dalla esportazione all'estero, ma persino dalla interna circolazione, non si concedendo facoltà neppur di cavarle fuori dalla città di Firenze per portarle in villa.

E avrebbe potuto aggiungere che dal Reame e dalla Sicilia nessuna reliquia d'arte poteva esportarsi, pena la galera o la relegazione, senza espressa licenza del Re. (2)

Non ci era dunque davvero in noi soverchia baldanza, se ci permettevamo di asserire che numerosi precedenti storici possono giustificare la proposta di qualche rigore, mitigato pur sempre da quei temperamenti e circondato da quelle guarentigie, che si addicono a popolo libero e civile.

Ma insufficiente ancora sarebbe l'autorità dell'istoria, se la ragione filosofica del diritto assolutamente negasse ogni appoggio alla nostra teoria; se, cioè, fosse veramente dimostrato che ogni qualvolta il civile consorzio, per una suprema cagione di utilità pubblica, impone limiti alla privata proprietà, sempre il facesse, secondo il signor Ministro diceva, per via di riscatto, ossia fornendo al proprietario una compensazione, una indennità, un corrispettivo, quale che sia. Or bene, o Signori, io non voglio stancare la vostra pazienza ripetendo qui tutto quanto ebbi già altra volta l'onore di esporvi intorno a questo argomento; vi chieggo solamente licenza di addurre un'autorità, la

(1) Ordinanza di papa Pio VII, 1 ottobre 1802.

(2) R. Dispaccio 24 luglio 1755.

quale spero non sarà revocata in dubbio da voi, e molto meno dall'on. signor Ministro.

Leggo in un documento ufficiale, del quale dirò poscia la fonte, queste parole:

« Le leggi vigenti offrono molteplici esempi di limitazione di alcune funzioni di proprietà *senza diritto a compenso*.

« Vi hanno le servitù prediali talora stabilite dalla legge per causa di *utilità pubblica*, come sarebbero le servitù militari cui sottostanno i terreni posti in vicinanza delle opere di fortificazione costrutte per la difesa dello Stato, le quali servitù consistono nel divieto di fare in tali terreni scavi od elevazioni, aprire fosse o strade, costruire edifizii, senza autorizzazione delle autorità militari... » — E qui mi sia lecito osservare che non è da confondere punto questa condizione di cose, affatto normale e permanente, coi danni di guerra, ai quali testè l'onorevole signor Ministro alludeva —... « Vi hanno (continua il mio documento), le servitù cui sono sottoposti i fondi situati lungo i corsi di acqua pubblica, lungo le strade pubbliche e lungo le ferrovie, le quali consistono nel divieto di fare costruzioni, escavazioni e piantagioni a distanze minori di quelle stabilite dalla legge; le servitù edilizie, a cui sono, specialmente nelle città, sottoposti gli edifizii nell'interesse del decoro pubblico e della pubblica igiene, ed altre simili. » — E qui il mio documento, che più particolarmente s'occupa dei vincoli forestali, così conclude: « Si potrà dunque discutere se, in fatto, sia veramente il vincolo forestale giustificato da motivi d'interesse pubblico; ma una volta ammessa l'affermativa, *non può dubitarsi che in diritto la proprietà possa e debba essere al vincolo sottoposta SENZA CORRESPONSIONE D'INDENNITÀ*; esso non sarebbe che la naturale limitazione delle ragioni della proprietà, al di là delle quali non è diritto ma abuso. »

Ora a chi appartengono, o signori, e quando e dove furono pronunziate queste sentenze? Sono, o signori, sentenze di un altro degli attuali Consiglieri della Corona, di uno degli onorevoli uomini che anche di presente seggono a lato dell'on. signor Ministro della Pubblica Istruzione; e furono proferite in quest'aula medesima, quando si discusse la legge sul vincolo forestale.

Ma forse che era questa una opinione individuale del sig. Ministro d'Agricoltura, Industria

e Commercio, forse che fu riprovata, quasi sovvertitrice dottrina, dal Senato? Mai no! Il Senato coi suoi voti la confermò pienamente, non s'arrestando altrimenti alle obiezioni che anche allora oratori valentissimi avevano recato in mezzo; e sancì il principio che i vincoli forestali (vincoli per i quali, badate, sei milioni di ettari sono ridotti in condizione di servitù pubblica), sancì, dico, il principio che i vincoli forestali fossero universalmente imposti senza diritto a indennità veruna.

Una eccezione, è vero, fu ammessa, quella di cui parlai ieri, e che si riferisce ai pochi casi in cui il vincolo sia imposto per ragioni di igiene; ma perchè questa eccezione fu fatta? Diciamolo: perchè in quei casi la ragione di utilità pubblica era controversa, perchè la scienza revocava in forse se veramente all'igiene sempre convenisse la conservazione dei boschi, e perchè in una regione d'Italia era invalsa la consuetudine che, quando pure questa conservazione fosse per ragione d'igiene prescritta, anche fosse suffragata di corrispettivo.

Ma, si dice: tutti questi esempi da voi addotti si riferiscono a limitazioni imposte alla proprietà per evitare un danno materiale, un danno che tutti possono valutare; perchè volete estendere una provvisione la quale riguarda la conservazione soltanto e la difesa dei beni materiali, alla conservazione, alla difesa, di beni immateriali?

Signori, ve lo confesso, una siffatta argomentazione avrei potuto aspettarmela da chi soprattutto codesti interessi materiali rappresentasse; ma l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, il quale con tanta solerzia, con tanta vigoria, con tanto zelo tiene la somma delle cose che appunto alla coltura si riferiscono, egli, mi perdoni, pare a me che non possa affatto mettersi in ischiera tra coloro, che tengono per somiglianti dottrine. Io credo che se si deve una larga parte concedere, e il nostro secolo la concede larghissima, ai materiali interessi, è pur necessario di ricordarsi che vi ha qualcosa al di sopra della prosperità materiale, qualcosa a cui gli animi umani attingono le soddisfazioni più pure e insieme gli impulsi più generosi: voglio dire quel complesso di tradizioni, quel tesoro di memorie, quel patrimonio di coltura, di gentilezza, di civiltà, che fanno bella e cara e decorosa e

non infeconda la vita. In tutto questo anzi gli antichi, i quali non reputavano che si vivesse di solo pane, mettevano il pregio e le ragioni vere dell'esistenza; vietando di farne getto per amor del ventre,

*Et propter vitam, vivendi perdere causas.*

E perchè anche sovente gli antichi ammonivano doversi ritirare le cose ai loro principi, pare a me che sia bene di ricordarsi che le società non sono state sempre fondate, nè sempre si sono mantenute in fiore e preservate da decadenza, la mercè sola delle utilità materiali. Le quali anzi, trasmodandone il desiderio in cupidigia e l'uso in abuso, sono state spesso argomento di corruzione, e causa che poderosi imperii n'andassero rovesciati e distrutti: laddove io credo che non ci sia esempio di un popolo, il quale, per soverchio innamorarsi del buono e del bello, per soverchio gusto degli immateriali dilette, per devozione soverchia alla coltura, all'arte, alla scienza, a tutte le discipline virtuose, abbia precipitato le proprie fortune.

Nè vorrei che altri, meno di me consapevole dei buoni e retti intendimenti a cui s'inspirano i nostri oppositori, o meno di me riguardoso, credesse d'allogare qui gli acerbi versi del poeta latino:

*O cires, cices, quaerenda pecunia primum est,  
Virtus post nummos.*

Che se la preferenza non si voglia concedere, la parità per lo meno si dovrebbe accordare alla causa della scienza e dell'arte con quella dei materiali godimenti; e concludere che bene si possa in difesa dell'una tutto quello, che in pro dell'altra ogni giorno e senz'ombra di difficoltà vediamo essere comandato ed eseguito per legge.

La selva delle obiezioni che contro di noi furono accumulate è sì fitta, e l'ora tardissima che m'incalza così inesorabile, ch'io son costretto a cacciarmi nel prunajo senza pure orientarmi, e a far di abbattere, senza scelta, quei primi argomenti che mi si parano innanzi.

Onde, il Senato benissimo comprende ch'io non posso nemmeno aiutarmi con quell'ordine e quella studiata sequela di raziocini, che l'oratore suole introdurre a proprio beneficio; anzi piglio quasi a chius'occhi dalla memoria, così

come alla rinfusa me li offre, questo o quello dei troppi argomenti avversari da confutare; e però senza che nelle mie parole possa trovar luogo quell'arte oratoria, alla quale, con arguzia pari alla cortesia, faceva allusione l'onorevole Pepoli.

Egli, l'onorevole Pepoli, e mi volgo ora a lui perchè da lui ci vennero i primi strali, egli affermò, se io non erro, che noi pretendevamo l'integrità assoluta del patrimonio artistico nazionale. Ma consulti, di grazia, il tenore medesimo della nostra proposta: e se l'aritmetica voglia per poco acconciarsi a metter piede in mezzo agli oggetti che formano il patrimonio dell'arte, chiarissimamente vedrà che apriamo il varco alla moltitudine, e non serbiamo in casa se non i pochi. Non è dunque da asserire che da noi si voglia con una superstiziosa meticolosità mantener fisso e chiuso nel territorio dello Stato tutto ciò che possa esservi di qualche pregio in fatto d'antichità e d'arte. Noi, anzi, non ci opponiamo affatto all'uscita di tutte quelle cose le quali non siano di tale eccellenza che, per usar le parole dello schema ministeriale, l'esportazione delle medesime non si possa fare senza danno della storia o del decoro nazionale.

Di qui anche sono condotto a rispondere a talune considerazioni che l'onorevole sig. Ministro ne rivolgeva su questo argomento. Egli ne partecipava, ed io me ne rallegro sinceramente, come negli ultimi anni le transazioni che si riferiscono all'arte si sieno venute svolgendo piuttosto in pro dell'arte nuova, che non dell'antica; e ne diceva: Badate; se voi vorrete chiudere il mercato dell'arte antica (e qui supponeva che noi lo chiudessimo, mentre ho detto poco innanzi che, salvo quei capolavori i quali sono dei più preziosi per la coltura e pel decoro nazionale, noi lo lasciamo apertissimo), se dunque, egli diceva, vorrete chiudere cotesto mercato, la conseguenza sarà che quella corrente benefica della curiosità e dell'oro straniero, la quale s'è principata a manifestare in pro del nostro paese, s'arresterà anch'essa d'un tratto, e cesserà insieme anche il beneficio che da essa risente l'arte nuova e viva.

Io ho riprodotto, credo, fedelmente l'argomentazione del signor Ministro; ma non saprei andarne persuaso affatto. Le fortune, per quanto grandi, di cotesti ricchi stranieri, di cotesti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

Cresi amici dell'arte, hanno anch'esse un limite; e quanto più si fomenti presso di loro, in quel che ha di più dispendioso, il gusto delle grandi collezioni d'arte antica, tanto meno, evidentemente, rimarrà loro da potere e volere spendere in cose d'arte moderna.

Nè certo l'Italia può perdere i suoi visitatori perchè trattenga sul suo suolo ciò che ha di più bello, di più eletto, di più desiderabile a vedersi.

Anzi, pare a me, che se noi conserveremo tutti i suoi gioielli più squisiti e più splendidi a questa gran madre dell'arte, noi ne renderemo ammirato e vago lo straniero assai più, che non se con indifferente animo lascieremo che d'ogni cosa più bella e nobile la si dispogli; per lamentar poi, frodata che l'avremo di ogni bellezza, che gli ospiti d'un tempo le volgano disdegnosi le spalle.

Un altro precipuo argomento adduceva l'onorevole signor Ministro per combatterci; e questo s'appuntava contro l'opinione da me svolta ieri, rispetto all'ufficio sociale che io diceva convenirsi alla proprietà. Mentre la proprietà, io diceva, fruisce di molti vantaggi e di molti privilegi, essa ha certi oneri altresì, dei quali non può discaricarsi; essa, per ripetere una espressione che è piaciuta, e me ne tengo, all'onorevole signor Ministro, essa, io diceva, ha *cura d'anime*; e fin qui egli non negava di consentire. Ma tosto di poi soggiungeva: — E come, di grazia, volete che la proprietà adempia a questo suo nobile ufficio, se le ne togliete voi medesimo i mezzi, condannandola a non poter far danaro de'suoi vecchi marmi e delle sue vecchie tele, che potrebbe vendere con profitto allo straniero? — Mi perdoni l'onorevole signor Ministro, ma io temo forte che noi ci aggiriamo in un circolo vizioso, che noi caschiamo in una petizione di principio.

E valga il vero: se il proprietario di un capolavoro d'arte è ricco, impedendogli di manomettere il patrimonio avito per mera cupidigia di lucro, la società fa cosa provvida per la reputazione di lui, in pari tempo che è utile alla coltura e al decoro dell'universale. In questo caso adunque non si toglie, anzi si conserva al proprietario quella funzione benefica, che desideriamo vedergli esercitare. Che se invece egli è povero, evidente è allora che già quell'alta funzione, quella efficacia irradiatrice è in lui scemata, non per colpa nostra, ma solo

per colpa delle vicende che lo condussero in basso stato; onde neppure in questo caso si può dire che noi togliamo al proprietario la facoltà di fare il bene, se già questa facoltà ei non l'ha più, o l'ha in misura minore, per avversità di fortuna.

Che se la povertà del proprietario fosse titolo sufficiente a disarmare la legge di quella severità salutarissima che le è imposta da considerazioni d'utile generale, non meno del privato potrebbe invocare l'istessa immunità anche l'ente morale, a cui pure, senza scrupolo, imponete il divieto della esportazione. Se allo spedale, se alla chiesa, che vi chiedano licenza di vendere all'estero un quadro od una statua per meglio sopperire ai loro uffici di pietà e di carità, credete di poter rispondere che lo vietano considerazioni d'ordine superiore, perchè vi parrà di non poter rispondere il medesimo al proprietario privato?

Quanto agli spedienti poi che rimangono a chi possiede un'opera d'arte, per cavarne profitto anche senza spogliarsi della sua proprietà, io accennava, semplicemente per cagion d'esempio, il più ovvio: l'esposizione a pagamento.

Se non che qui m'obbiettava l'onor. Ministro dovercene scoraggiare la recente esperienza, la quale ha pur troppo dimostrato che le esposizioni, per quanto grandiose, non sono affatto remuneratrici. Or bene, io con sua licenza rispondo che le esposizioni alle quali egli allude non furono remuneratrici, appunto perchè furono troppo grandiose. Le mostre sconfinatamente vaste, i pomposi apparati, i palazzi arredati e financo costrutti apposta con alto dispendio, cose tutte da cui non sappiamo, noi altri, dissociar mai il concetto d'esposizione artistica, sono quelle che il più sovente distruggono in germe tutti i benefizi materiali, se non pure anche i benefizi morali, sperabili dall'attuazione di siffatto concetto.

Tutt'altra cosa sono quelle esposizioni modeste, ma preferite da' buongustai, e non ignote altrove nè rare, nelle quali, con poco dispendio o nessuno, aprendo senz'altro al pubblico qualche stanza adatta e tranquilla, i proprietari di preziosi cimeli o di capolavori dell'arte da lungo tempo seppelliti nel silenzio delle pareti domestiche, ne fanno copia a' visitatori, non senza richiederne una onesta mercede; per modo che all'utile loro proprio va di pari anche

la soddisfazione morale di accomunare un'eletta voluttà estetica alla moltitudine, e di diffondere in mezzo ad essa il gusto delle cose belle, contribuendo così alla educazione del paese.

Questi umili, minuti e pratici particolari, che vi ho detti alla buona come mi soccorrevano alla mente, pare a me che non si possano respingere in quel campo delle teorie, e, diciam la parola, delle utopie, nel quale, se io non erro, l'onorevole Relatore mi faceva un cortese rimprovero di spaziare.

Egli, e qui mi riduco agli argomenti suoi, egli diceva: sta bene tutto quello che ci venite ragionando intorno ai principî; ma io guardo piuttosto alle difficoltà dell'applicazione. D'onde trarrete le norme per distinguere le cose più cospicue e più elette dalle volgari? Quando, come si farà questa cerna, e da chi?

Ma lo stesso schema che la Giunta Centrale approva e propone all'approvazione del Senato, pare a me che risponda, che giustifichi la nostra idea, e che la dimostri non punto aliena dalla possibilità e dalla pratica. In effetto, per compilare i cataloghi tanto raccomandati dalla Giunta Centrale, non è egli mestieri addentrarsi persino nel sacrario delle famiglie, e prender nota di tutti gli oggetti d'arte, siano essi della maggiore importanza o non lo siano? Or non è forse un compito meno grave quello che noi affidiamo alle autorità delegate dal Ministero, quando proponiamo che di caso in caso esse rechino la loro attenzione sugli oggetti rassegnati dai proprietari a fin di ottenere la licenza di esportazione? Pare a noi che quando questi oggetti vengono ad uno ad uno sotto la mano, sia più facile lo apprezzarli e il recarne giudizio, che non quando s'ha da mescolarsi di una grandissima congerie di cose.

Diceva altresì l'on. signor Relatore, che vano era e superfluo il principiare il titolo II coll'enunciazione del principio generale di libertà, perchè le leggi non enunciano principî generali.

Io non voglio qui ribattere questa sua assoluta sentenza; ma mi giova citare in contrario l'esempio dell'illustre magistrato che siede nella Giunta Centrale, e che appunto così principia lo schema di legge allorquando, cinque anni or sono, ne fu Relatore; bastandomi a nostra difesa l'autorità di un tanto giureconsulto, il quale non rifuggi dall'incominciare il testo della

legge appunto colla enunciazione di un principio.

Del resto, non sarebbe questa una seria difficoltà; e, se volentieri noi avevamo riprodotto cotesto principio generale, trovandolo già nello schema primitivo, non repunteremmo assolutamente indispensabile che se ne conservasse la enunciazione.

Soggiungeva ancora, se non erro, l'on. Relatore, Senatore Vitelleschi, che quand'anche le cautele e le cerne da noi raccomandate fossero inserite nella legge, resterebbero inefficaci; imperocchè le leggi in siffatte materie non valgono senza i costumi. Ma tollerati che io gli risponda come il suo asserto, a pigliarlo per assoluto, proverebbe troppo, e si ritorcerebbe contro l'opera sua.

A fil di logica egli avrebbe dovuto, se così pensava, proporre un sistema di assoluta libertà; allora soltanto, quando avesse escluso egli pel primo dal proprio schema ogni prescrizione minuta, ogni minuta cautela, sarebbe stato in diritto di respingere siffatte disposizioni se proposte da altri. Ma poichè lo schema dell'Ufficio Centrale abbonda esso medesimo, e vorrei quasi dire sovrabbonda, di precetti, di cautele e di particolari, poichè in ciò coincide con quello dell'on. signor Ministro, che noi riproduciamo, non vedo come si possa incolpar noi di soverchia minuziosità.

Oltrepasso il resto, perchè il tedio d'udirmi dev'essere già troppo, e, chiedendovi licenza di pronunziare contro un argomento solo una sola parola, a titolo di necessaria difesa, ho fuito.

Fu detto che gli autori dell'emendamento non si sono dati carico del danno che patirebbe all'estero il nome e la reputazione del nostro paese, se si impedisse che le opere più elette del genio italiano venissero sotto gli occhi dello straniero.

L'onorevole Pepoli, in particolare, mostrò di non mi voler perdonare facilmente quelle fitte al cuore, tanto da lui ricordate, che, secondo a lui parve intendere, io avrei provato imbattemmi all'estero nei capolavori italiani. Ma, se egli consulta meglio la ferace sua memoria o il testo delle mie parole, que' cimeli, davanti ai quali io confessava d'aver provato dolore, erano i marmi del Partenone e d'Egina; rammentandomi essi un gran popolo, che, a furia

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

d'essere spogliato delle opere del proprio genio, finì col non ritrovarsi più se non l'ombra di sé medesimo. Né però negai che anche i capolavori nostri mi infondessero mestizia, allorché li vedevo testimoniare all'estero non tanto della nostra gloria passata, quanto della povertà o dell'accidia presente.

E in verità, se vi è cosa di cui siamo sicuri, gli è questa: che le proposte da noi rassegnate, signori Senatori, al vostro senno, lunge che facciano buon mercato della nostra fama presso gli stranieri, appunto mirano a difenderla, e, se ne è d'uopo, a rintegrarla.

Noi bramiamo, o signori, che il paese nostro sia rappresentato all'estero dalla sua operosità viva, dalla produzione sua quotidiana, da tutto ciò che ancora sauno e possono il lavoro e l'ingegno italiano; noi non vorremmo che si perpetuasse quell'imputazione che ci è stata inflitta già troppo: di non saper vivere e trionfare che delle glorie passate. Se questo desiderio è colpa, lo dica il Senato; e purché di questo ci assolva, noi ci rassegheremo alla sorte, qualunque ella sia per essere, che sarà per toccare ai nostri emendamenti.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Io non credo di aver mosso all'onorevole Senatore Massarani, né al suo collega negli emendamenti, il rimprovero che egli ha detto, e col quale ha concluso il suo discorso. Non vedo che ci stia questo rimprovero, e quindi non mi scarico dell'accusa che non può cadere sopra di me.

Questo, per me, è da considerare che a voler grande la fama di un paese, conviene dirgli: opera, e non dirgli: sta contento a conservare l'egregia opera fatta, che è quanto dirgli anche: resta lì. Nel qual modo come verrebbe rappresentata continuamente innanzi alle altre nazioni la vitalità, l'autorità, l'influenza della nazione nostra?

Ma lasciando questo, vengo alle contro-osservazioni dell'onorevole Massarani. Io, mi pare, non mi confusi; e le sue stesse repliche mi confermano nell'opinione mia.

Quanto al suo lamento dell'essere stato accusato, come gli sembrò, di non volere la esposizione delle glorie dell'arte italiana all'estero, gli farò osservare, che nel mio discorso non

toccai della prossima Esposizione francese, di che egli ha parlato, ma delle Esposizioni artistiche in Italia, e dissi che costarono non poco allo Stato; e che alla diminuzione o negazione del diritto del privato di esportare all'estero le sue opere d'arte, non è proporzionato compenso, o è minimo, il poterle mettere a mostra in quelle nostre Esposizioni artistiche.

E in vero; come volete che da noi qui, per esempio, in Roma, il proprietario di un capo lavoro possa, con lo esporlo, trovar facilmente da venderlo, qui, dove abbiamo nel Vaticano insigni valori artistici, e nel Campidoglio insigni oggetti d'antichità? Questo precisamente io dissi.

Del resto, non mi ha detto l'onor. Senatore Massarani come si farebbero le Esposizioni in Italia?

L'onorevole Senatore Massarani ha detto: vedete le Esposizioni estere, dove anche l'arte italiana ha il suo posto. Sì; è vero, io rispondo, ma pertanto dovete permettere l'esportazione, perchè di oggetti posseduti dagli Italiani si faccia una mostra all'estero; dovete permettere che escano. Ciò egli non ha detto. E se il campo dell'esposizione del nostro oggetto insigne non va oltre il paese nostro, riesce evidente che il compenso che offre è troppo piccolo, è minimo.

Secondo io ho discorso su quell'argomento addotto da lui, cioè che il proprietario che per amor di lucro vuole esportare, non è troppo degno di considerazione. Egli mi pose innanzi il caso del proprietario ricco, e del povero. Se è ricco, disse l'onor. Senatore Massarani, subisca gli oneri, abbia quello che (mi piace di ripetere le sue parole), è cura d'anime. Se non è ricco, questa cura d'anime non la deve avere. Ma pure, dico io, anche a lui costa, e lo fa misero: e a questo bisognava rispondere.

Di più: io non aveva posto questi due casi, avevo considerato da una parte il caso del proprietario povero o ricco; dall'altra il caso del commerciante; acquirente e commerciante che ha comperato sotto di un regime il quale cessa. E intorno a questo, nulla ha detto nella sua risposta l'onor. Senatore Massarani.

Finalmente l'onorevole Massarani ha voluto ripetere a quali vincoli può essere soggetta la proprietà allora quando è di fronte ad essa un interesse pubblico. Ed io l'ho riconosciuto: ma ho detto che è sempre la salute pubblica

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 NOVEMBRE 1877

la quale, sotto diverse forme, comanda: mantenete le foreste, non le distruggete; allontanate dal fabbricato le risaie, non piantate alberi nel raggio delle fortificazioni, lasciate passare sulle rive dei fiumi, e via discorrendo.

E qui sta la cosa che veramente mi ha obbligato a prendere di nuovo la parola. Passi l'utilità pubblica; ma l'onorevole Senatore si meraviglia che il Ministro, colui il quale ha meno a difendere gl'interessi materiali, e supremamente ha da difendere gli interessi morali non si sia unito a lui; e (peggio ancora) ricorda quel verso latino, per cui la materiale ricchezza dovrebbe essere cercata innanzi tutto e messa avanti alla stessa virtù: *quaerenda pecunia primum, virtus post nummos*. È fine l'ironia o non vuole diniegazione poichè è tutta nelle osservazioni che l'onorevole Senatore ha fatto; siamo in un campo d'arte e di proprietà artistica. Ma, crede l'onorevole Massarani che il raccoglitore del capitale artistico sia stato, e prima e innanzi tutto, un cercatore di pecunia? E se questo non crede, nè deve crederlo, può pensare che in una questione di conservazione di oggetti d'arte vada a cercare questa del danaro? Del resto, qui io sono, è vero, rappresentante degli interessi morali, ma essi si traducono, come tutte le cose, in una materia varia, molteplice e complessa, la quale poi si può per molti artisti e per molti possessori di egregie opere d'arte, volgere in una questione finanziaria. Perchè l'onorevole Senatore Massarani non ha pensato che se noi fossimo uno Stato florido, questa questione il Ministro dell'Istruzione Pubblica non l'avrebbe pure mossa? E avrebbe risposto dianzi al Senatore Miraglia: voi dite che è riservato al Governo il diritto di prelazione, ma il Governo domanda questo diritto, perchè lo vuole esercitare.

E l'onorevole Massarani doveva considerare ancora un'altra cosa. Egli è obbligo di far tali le leggi che possano attuare quei progressi, i quali sono nel desiderio degli uomini migliori. E quando taluno, pure spinto da questo desiderio del bene, non contempera le sue aspirazioni, quantunque lodevoli, alla utilità ed alla necessità delle cose, costui può ben avere il vanto di creare una specie di utopia, ma non introduce nel suo paese una istituzione.

Io piuttosto poteva desiderare, e lo desideravo

davvero, che dai due on. Senatori che si sono mostrati così teneri degli interessi dell'arte, mi venissero tutti gli aiuti per fare che questa legge navigasse, rasentando il diritto della proprietà e portandone anche via tutto quello che esso può cedere; ma non mai potevo pensarvi che eglino mi mettessero dinanzi questi ostacoli, questi scogli, per i quali la legge stessa potrebbe, lo vede bene, naufragare.

Imperocchè, o Signori, io non so se i popoli, allorquando non trascurano le condizioni economiche e lo stato delle cose nel loro paese, assicurino meglio il loro progresso, che quando vanno solo dietro alle aspirazioni morali.

E c'è un argomento evidente. Il progetto dell'Ufficio Centrale priva lo Stato di un solo capolavoro? Se questo Stato potrà dire: io ho una nazione operosa, la quale con l'operosità sua mi mette in condizione di salvare tutto quel capitale d'arte che va fuori; e quanto ne vada fuori, io ve lo ho di già detto?

Non bisogna mica pensare che dall'applicazione della legge d'oggi, tutti i monumenti posseduti dai privati debbano uscire.

Ci è un corso ordinario, il quale si traduce in una somma che non va alle 300,000 lire, nell'anno passato, per Roma, e che non monta alle 200,000 nell'anno volgente. Date al paese operosità che gli basti a mettere in disparte un uguale risparmio.

Quando pensate al lavoro, fate tanto che l'azione individuale riesca libera; difendete questo vostro sacro amore per l'arte; fate che quelli i quali dell'arte sentono come voi, si difendano, e siano molti nel paese: ed ecco il modo, il solo modo, di conservare efficacemente all'Italia le sue glorie antiche, insieme con la continuazione delle sue glorie moderne.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola per un fatto personale.

Senatore PEPOLI G. L'onorevole Senatore Massarani nella sua pronta e vivace risposta, ha svolto, come era nel suo diritto, nuovi e validi argomenti in appoggio alla sua tesi.

Ma, mi permetta l'onorevole Massarani di aggiungere subito che egli non avrebbe dovuto pormi in bocca parole che non ho pronunziate. Io ho le bozze stenografiche in mia mano; quindi non posso essere tratto in inganno.

Io non ho mai detto che in nessuna legge si siano proclamate delle limitazioni al diritto di proprietà nel campo dell'arte.

Io ho domandato dove incomincia, dove finisce questo diritto, imperocchè fin qui non esiste in nessun Codice in modo assoluto, come vorrebbero gli onorevoli Massarani e Di Giovanni. Queste sono le parole che la stenografia ha raccolte.

Poco dopo aggiunti, checchè ne dica l'onorev. Massarani, che nessun Principe osò proclamare in modo assoluto il divieto dell'esportazione, meno il piccolo Duca di Modena.

Tutti i legislatori antichi e moderni hanno a questo divieto posto delle limitazioni; tutti hanno lasciato aperto il campo alla rivendicazione dei diritti privati.

E se i Governi si riservano il diritto di accordare in determinati casi la espropriazione, parmi, onorevole Massarani, che da quelle disposizioni alla sua proposta corra un immenso divario, perchè la sua proposta, in nessun caso, in nessun modo ammette per certi oggetti determinati il diritto di esportazione. Non parevami adunque e non mi pare il caso di mutare la legislazione patria per seguire l'esempio del Duca di Modena e quello del Gran Duca di Toscana per le opere di diciassette pittori.

Se ho accusato l'on. Senatore Massarani di voler decapitare la proprietà, io lo prego a condonarmi lo scherzo, a non dare alle mie parole una letterale interpretazione.

Io volli dire che se egli voleva decapitare la proprietà ma nel campo unicamente dell'arte, avrò pronunziato una frase poco felice, ma non era mio intendimento offendere menomamente l'onorev. Massarani, nè l'onorev. signor Ministro, che a mio avviso, e sempre nel campo dell'arte, recide, se non il capo, almeno le braccia ai proprietari.

Queste mie leali spiegazioni convinceranno l'onorevole Presidente che non vi era nè vi poteva essere nelle mie parole nessuna accusa da sconvolgere i principi sociali, perchè io so benissimo che egli ha sempre propugnato principi conservatori e che egli è uomo eminentemente d'ordine, quello che forse all'onorev. signor Ministro non pare che io sia, poichè nella sua splendida risposta, di cui veramente mi compiaccio come di un monumento di eloquenza, di logica, e di cui mi varrò quando combatterò

la imposta del quarto, avendomene egli già fornito nuovi argomenti che io non avrei saputo escogitare, l'onorev. Ministro, dico, ha affermato che in questa circostanza mi era fatto difensore della proprietà.

Io credo in tutta la mia vita di aver difeso il principio della proprietà, di averne soltanto qualche volta limitato gli arbitri, condannati gli abusi, combattuti i privilegi; ma ho sempre detto, sostenuto ed affermato che il principio di proprietà è il cardine principale di ogni società civile.

L'onorev. Ministro ha aggiunto pure che io non era stato molto attento ieri alle parole splendide dell'onorev. Massarani. Ma veramente, se non erro, mi pare che sia invece l'onorev. Ministro che non è stato attento; e di ciò non mi dolgo perchè le mie povere parole non possono avere il merito di svegliare l'attenzione del sig. Ministro al mio discorso di oggi.

Lungi dall'attribuire all'on. Massarani la parola *riscatto* (e ho qui pure le bozze stenografiche in mano), ho detto che l'onorev. Massarani aveva rammentato quella efficacissima eloquentissima definizione, che aveva dato l'onorev. Ministro, del contrasto in cui si possono trovare gli interessi privati e gli interessi pubblici, e che si devono conciliare col riscatto. E quindi, argomentando sulla parola *riscatto*, sono venuto dicendo all'on. Massarani: badate che la parola *riscatto* suppone che dalla parte che s'vuole annullare si paghi l'indennità perchè riscatto senza indennità è una parola vuota di senso.

Quindi io non ho in alcun modo attribuito all'on. Massarani le parole dell'onorev. signor Ministro. Parole aeree, ripeto, e che sono state la base, anzi, del povero discorso che ho avuto l'onore di pronunziare oggi al Senato.

MINISTRO DELLA ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Forse io sono caduto, stando alle ultime parole dell'onorevole Senatore Pepoli, in errore. A me è sembrato di aver detto chiaramente rispondendo all'onorev. Massarani che riscatto senza indennità non ci sta. Ma ad ogni modo lascio la questione. Io aveva veramente creduto che l'onorevole Senatore Pepoli dicesse che l'onorevole Massarani accettasse la mia teoria, e mi era creduto in obbligo di

chiarire il vero. A me sembrava anzi che l'onorevole Massarani avesse portato degli argomenti contro quella formola che io aveva adottata. Il che, in qualunque modo sia avvenuto, prego l'onorevole Senatore Pepoli a non attribuirlo a mia disattenzione, ma ad un difetto di comprendimento; del quale difetto di comprendimento spero che mi sarà grato l'onorevole Senatore Pepoli, imperocchè gli è tornato molto utile. Esso dice che ha trovato nelle parole dette oggi moltissimi argomenti per combattere la tesi del domani.

Io l'assicuro, e non fa bisogno della sicurezza, che, se l'ho fatto, è proprio contro la mia volontà di suggerire a lui degli argomenti per le sue teorie del domani. Vedremo se domani sarò io che mi sono espresso male, o è l'onorevole Pepoli che abbia dato alle mie parole un'altra portata.

Ma importa di attestare che io non ho pensato di fare dell'onorevole Senatore Pepoli un comunista; io non colloco nessun individuo in nessun partito. Io credo a quello che essi dicono di essere, perchè io credo alla parola dell'uomo; nè sono io che vado a classificare uno o tra i comunisti, o tra i socialisti, o tra i conservatori, o tra i progressisti: lascio che gli uomini si collochino da se.

E se ho potuto dire, e l'ho detto, che in quella circostanza l'on. Senatore Pepoli si è costituito difensore della proprietà, sono pronto a correggermi, quando il Senatore Pepoli mi suggerisca come debba designare un eratore il quale contro a coloro i quali vogliono stabilire il divieto che offende la proprietà, difende questa proprietà medesima; se io avessi la fortuna di avere un vocabolo, quando avrò le bozze, domanderò al Senato la facoltà di usare quelle frasi che mi erano suggerite, ma finchè troverò una questione nella quale da una parte gli uni limitano, dall'altra gli altri difendono ed estendono il diritto di proprietà, mi permetta che io ricordando questa divergenza, seguiti a dire che in questa circostanza egli difende la proprietà privata.

**PRESIDENTE.** Siccome l'ora è tarda, la seduta viene rinviata a domani. Mi pare però sperabile che dopo tanta discussione si possa domani venire, in principio della seduta, a qualche votazione. Prego quindi i signori Senatori a volersi nel maggior numero possibile trovare presenti al principio della seduta che si terrà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

## LXXVI.

## TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia — Considerazioni del Senatore Vitelleschi, Relatore — Proposta del Senatore Massarani circa l'ordine della votazione — Proposta del Senatore Miraglia — Osservazioni del Senatore Pepoli G. e del Ministro della Pubblica Istruzione — Considerazioni del Senatore Massarani, del Relatore e del Senatore Puntaleoni — Spiegazioni del Senatore Massarani — Osservazioni del Senatore Lauzi sull'ordine della discussione — Avvertenze del Ministro e del Relatore — Dichiarazione del Senatore Massarani — Repliche del Senatore Miraglia e del Relatore — Contro-replica del Senatore Miraglia — Proposta del Senatore Torelli — Votazione dell'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti all'articolo 11 — Dichiarazione del Senatore Massarani cui risponde il Ministro — Approvazione dell'articolo 11 — Emendamento proposto dal Senatore Miraglia all'art. 12 — Dichiarazione e riserva del Relatore — Emendamenti proposti dal Ministro — Dichiarazioni del Relatore a favore dell'emendamento proposto dal Ministro e contro l'emendamento Miraglia — Replica del Senatore Miraglia e contro-replica del Relatore e del Ministro — Spiegazioni chieste dal Relatore e fornite dal Senatore Miraglia — Emendamento del Senatore Miraglia respinto — Istanza del Relatore accettata dal Ministro — Aggiunta proposta dal Senatore Pepoli G., accettata dal Ministro e dall'Ufficio Centrale — Approvazione dell'articolo 12 coll'aggiunta del Senatore Pepoli G. — Dichiarazione del Senatore Massarani — Discorso del Senatore Pepoli G. all'articolo 13.*

La seduta è aperta alle ore tre.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro delle Finanze, della *Decima relazione sull'andamento della tassa sulla macinazione dei cereali*.

Il signor Turcotti Aurelio, di un suo lavoro intitolato *Scienza nuovissima del multiplo naturale*.

Il Direttore Generale del Demanio, della *Relazione sull'amministrazione del Demanio e delle tasse per l'anno 1876*.

Il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, del fascicolo VI del *Bollettino Idrografico*.

Il Presidente del R. Istituto d'incoraggiamento alle scienze naturali, economiche e tecnologiche, del volume XIV, parte 1<sup>a</sup> della 2<sup>a</sup> serie degli *Atti di quel R. Istituto*.

L'avv. Achille Duplessis-Armand, di un suo lavoro intitolato: *Monografia sulla desiderata riforma nel Codice Italiano del sistema dei ribassi progressivi nei procedimenti di espropriazione forzata*.

Il comm. Rizzari, Senatore del Regno, di un

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

suo opuscolo intitolato: *Influenza del sistema doganale sulle conservazioni dei prodotti.*

Il sig. Burroni Donato, di un suo opuscolo *Sulle strade ferrate italiane.*

Il Sindaco di Caltagirone, del *Rendiconto dei servizi municipali nel biennio 1875-76 e 1876-77* e di una *Relazione sulla ferrovia Valsarona-Caltagirone.*

La Direzione generale del Banco di Napoli, della *Relazione di quell'Istituto per l'esercizio 1876.*

S. E. il Ministro di Stato, Federico Sclopis, Senatore del Regno, presidente della R. Deputazione sopra gli studi di storia patria, del volume XVII dei *Monumenta historiae patriae.*

Il prof. Giulio Lazzarini, di un suo opuscolo intitolato: *Genesis della vita.*

Il Ministro dell'Interno, del volume IX della *Statistica delle carceri per l'anno 1785.*

L'arciconsolo della R. Accademia della Crusca, del *Rapporto letto nell'adunanza pubblica del 19 novembre 1877 dal segretario Cesare Guasti.*

Il Presidente della Camera di commercio ed arti di Siracusa, della *Statistica del movimento commerciale di quella provincia nel 1876.*

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori Segretari a dar lettura della lettera oggi pervenutami dalla R. Deputazione sopra gli studi di storia patria, col volume testè accennato tra i vari omaggi.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

R. DEPUTAZIONE

sopra gli studi di Storia Patria.

« Eccellenza,

« Ho l'onore di presentare all'E. V. il volume XVII dei *Monumenta historiae patriae* testè pubblicato, acciò voglia farne ossequioso omaggio al Senato del Regno.

« È lavoro egregio, e sfortunatamente postumo dell'illustre Collega conte Carlo Baudi di Vesme, cosicchè oltre all'importanza della materia, avrà per il Senato il pregio di un ricordo di un illustre Senatore del Regno.

« Accolga l'E. V. i sensi del mio profondo ossequio.

« Torino, 27 novembre 1877.

« Il Ministro di Stato,

« Senatore del Regno. Presidente della R. Deputazione

« FEDERICO SCLOPIS. »

I Senatori Cittadella e Cuttinelli chiedono ciascuno un mese di congedo, il primo per motivi salute ed il secondo per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.**

PRESIDENTE. Si prosegue la discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.

Siamo arrivati al Titolo secondo, scritto così:  
« Esportazione e vendita dei monumenti, degli oggetti d'arte e d'antichità. »

Ha la parola l'onor. Senatore Vitelleschi, Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Parmi che prima di addivenire alla votazione degli emendamenti degli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani, sia necessario, o almeno sia opportuno, che io, a nome dell'Ufficio Centrale, dica brevi parole in risposta alle ultime osservazioni fatte da quei due onorevoli nostri contraddittori, anche per mettere bene in chiaro quale sia la situazione di questa votazione.

Noi siamo tutti d'accordo su quel che si vuole: si vuole da tutti la conservazione all'umanità di queste grandi traccie del pensiero umano, sia per l'arte che per la storia, e si vuole conservare all'Italia i monumenti immortali del suo genio.

Io mi riavvicino sopra questo soggetto, e particolarmente sopra quest'ultimo punto, più agli onor. Senatori Massarani e Di Giovanni, che non all'onor. Senatore Pepoli, mentre che sopra le apprezzazioni di diritto mi riavvicinava più all'onor. Senatore Pepoli, che agli altri due onorevoli Senatori che ho nominati, quantunque io creda che anche egli non sia meno caldo di noi per la conservazione dei monumenti nazionali.

L'onorevole Senatore Massarani, citando molti esempi dei casi nei quali il diritto pubblico per pubblico interesse limita il diritto dei privati e anche fino al sacrificio dell'interesse privato, sostiene che l'interesse artistico e l'interesse storico abbiano tale gravità da poter permettere di servirsi, per preservali, fino di quest'ultimo mezzo di difesa che presta in taluni casi il diritto pubblico.

Niuno contraddice che il diritto pubblico limiti il diritto privato, è anzi questo il suo ufficio, e che la limitazione in taluni casi si estenda fino al sacrificio dell'interesse privato; ma in quali casi? Il Ministro dell'Istruzione Pubblica ieri lo ha saggiamente osservato: nei casi di massima necessità, nei casi di salute pubblica.

La necessità assoluta e la salute pubblica, non sono sempre segno di idealità e di altezza di soggetto; anzi si manifestano e sono in questione più sovente nei soggetti materiali, che non in quelli di ordine più elevato.

È più facile di aver bisogno di pane che di conservare un quadro di Raffaello; quindi la taccia che l'on. Senatore Massarani ha dato alle disposizioni che provvedono a quelle contingenze è ingiusta, dappoichè essa non è occasionata da una scelta, ma dalla condizione di fatto. La legge è modo di convenienza sociale, non è stregua di altezza o di idealità di soggetto. Che anzi i soggetti più elevati generalmente o non sono atti ad essere soggetti di legislazione, o, se si tonta di sottoporveli, il più sovente si fa più male che bene. Senza discorrere delle ragioni d'indole più elevata di questo stato di cose, ve n'ha una facilmente sensibile a tutti, ed è che le necessità materiali si localizzano e si personificano più facilmente che non le necessità d'ordine morale: è facile il dimostrare che i boschi possono salvare, o al punto di vista igienico o al punto di vista che chiamerò meccanico, da gravi rovine una provincia; ma è molto più difficile dimostrare che non si possa vivere senza un quadro.

Questo fa sì che, come la legge non ha accettato quella difesa estrema che per i casi di assoluta necessità, così gl'interessi artistici e storici, tuttochè di altissima natura, non possano fruire di quel beneficio, ma che, conservando bensì la loro indole nella estimazione pubblica, debbano accontentarsi di quel secondo grado di privilegio che fa il diritto, che scaturisce dall'utilità pubblica, agli oggetti sopra i quali essa si concreta, vale a dire la limitazione del diritto di proprietà, ma con compenso degl'interessi.

Queste condizioni del diritto non possiamo modificarle noi, onorevole Senatore Massarani.

Ieri è stato annotato che gli stessi Governi

irresponsabili, d'indole assoluta, quasi mai, eccettuati pochissimi casi, hanno osato di valersi per questo scopo di quell'estrema difesa, ma si sono contentati di quella che noi vi proponiamo.

Noi non siamo, la Dio mercè, in un paese assoluto; siamo in presenza di due Assemblee e siamo in presenza dell'opinione pubblica; sono esse che fanno le leggi, non noi.

Io quindi mi rivolgo all'onorevole Senatore Massarani, perchè, essendo tutti animati dallo stesso altissimo amore per l'arte italiana, invece di correre dietro a concetti che noi non avremmo nè la forza nè il modo d'applicare, voglia, di che già lo pregava l'onorevole Ministro, aiutare invece noi a formulare e ridurre in atto quelli coi quali ci è permesso di soddisfare ai nostri comuni intendimenti.

Io mi rivolgerò quindi all'onorevole Senatore Pepoli, perchè cerchi in fondo alle sue rigide teorie di diritto quel sentimento tutto italiano che egli nasconde certo nel suo cuore di affetto per le nostre glorie, e si persuada che non è così indifferente come egli sembrava accennarlo, che i monumenti che le rappresentano e le contengono rimangano o meno fra di noi. Il contemplare il Panteon o la scuola d'Atene piuttosto che i miserabili prodotti della decadenza, è un modo di educazione per un popolo, come lo è il contemplare i forti e virtuosi fatti invece che gli esempi della corruzione.

E soprattutto lo prego di non voler confondere nelle condizioni, che noi dobbiamo loro fare per legge, quegli oggetti e quei monumenti con le mercanzie comuni.

Faccia la sua Temi meno severa alle Muse, perchè questa ostilità fra divinità egualmente benefiche guastano le armonie dell'Olimpo, di cui fanno la più grande bellezza. E con questo non voglio precorrere la discussione. Voglio però solamente far conoscere, far sentire al Senato che vi sono qui in presenza due sistemi; ambidue sono l'opera di lunga arte e di difficile studio, per la grande difficoltà che questo soggetto contiene. Convieni scegliere fra l'uno e l'altro; ma quello che non converrebbe si è di mischiarli fra loro e di disturbarne l'economia.

Il Senato comprenderà questo di leggieri, come spero comprenderà che l'esitazione non è possibile, e sceglierà fra i due quello che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

propugnano il Ministero e l'Ufficio Centrale, come quello che è il più confacente ai nostri costumi, alla nostra legislazione ed ai sentimenti di libertà e di giustizia che hanno sempre informato tutte le deliberazioni di questo augusto Consesso.

PRESIDENTE. Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale, così concepito:

## Art. 11.

Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno nè vendere all'interno, nè esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi e collezioni, convenienti a musei artistici ed archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'Amministrazione o l'ente morale interessato movesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del Ministro della Pubblica Istruzione non diverrà definitiva che udite in proposito le Giunte superiori d'arti e d'archeologia.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Io non intendo in alcun modo abusare della pazienza del Senato; unicamente, per coerenza alle opinioni che ho avuto l'onore di svolgere non solo in mio nome, ma anche in nome di un illustre Collega, pregherei l'onorevolissimo signor Presidente di volere, avanti la votazione del progetto dell'Ufficio Centrale, porre ai voti il più essenziale degli emendamenti da me presentati, quello cioè, che involge la massima che ci divide.

Io non insisto perchè tutta la serie degli emendamenti sia sottoposta al Senato; mi pare che si potrebbe risolvere con una rapida votazione il principio, ove si chiamasse il Senato a votare sull'art. 10 dello schema ministeriale colla modificazione da noi proposta; su quell'arti-

colo, cioè, dove in fine è detto che quando il Ministero giudichi trattarsi di oggetti d'alta importanza artistica o storica, la licenza di esportazione sarà negata.

Una volta seguita questa votazione, e supposto ch'essa riuscisse a noi contraria, non insisteremmo certo perchè tutta la restante serie dei nostri emendamenti fosse messa a partito.

PRESIDENTE. Pongo alunque ai voti l'emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani all'art. 11; o meglio al capoverso dell'art. 11 del progetto dell'Ufficio Centrale:

« Il Ministero, per mezzo delle autorità da esso delegate, giudicherà se il valore artistico o storico del monumento o se alcun rispetto d'importanza storica locale consiglino di non permetterne la esportazione. *In questo caso la licenza di esportazione sarà negata.* »

L'emendamento consiste nell'aggiungere al capoverso quest'ultima clausola.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima della votazione?

Senatore MIRAGLIA. Prima della votazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. L'emendamento proposto dagli onorevoli Di Giovanni e Massarani al progetto dell'Ufficio Centrale, sta di restituire nella sua integrità il testo dell'art. 11 del progetto ministeriale; e ne ha ben donde. Non si tratta per vero di stabilire un principio astratto sulla commerciabilità nell'interno del Regno degli oggetti d'arte e di antichità, ma di unificare la legislazione vigente, che in talune regioni vieta nell'interno la commerciabilità e trasferimento degli oggetti medesimi.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io farei osservare all'onorevole Senatore Miraglia che l'articolo 14 provvede a ciò che egli desidera. L'articolo 14 dice:

## Art. 14.

Il trasferimento o la vendita all'interno degli oggetti indicati nell'art. 12 di proprietà privata iscritti nei cataloghi, dovrà essere denunziato alle autorità, dal Ministero della Pubblica Istruzione a questo effetto costituite, per la rettificazione dei cataloghi e per ogni altro effetto che importa la custodia e la conservazione dei monumenti.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

Quindi mi pare che l'articolo 14 sancisca in modo chiaro, preciso, il diritto che hanno i privati della commerciabilità nell'interno del Regno.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola perchè l'appoggio dato dall'onor. Miraglia (gravissimo per certo) all'articolo, il quale secondo le parole dell'onorevole Presidente, dovrebbe essere messo primo come affermazione di un principio, temo che produca un equivoco, in quanto che non è identico l'argomento che si difende dai proponenti, i Senatori Massarani e Di Giovanni, e per altra parte dall'onorevole Senatore Miraglia.

L'articolo 11 del progetto della Commissione risponde all'articolo 10 del progetto ministeriale; ma l'emendamento proposto dagli onor. Senatori Massarani e Di Giovanni...

Senatore MIRAGLIA....Non è l'articolo 11, è l'articolo 10.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Non riguarda l'articolo 10 pel quale l'onorevole Miraglia ha parlato, ma l'articolo 11 in cui appunto non si parla più di commerciabilità all'interno, ma si parla del divieto per la esportazione all'estero.

Senatore MIRAGLIA. Perdoni l'onorevole Ministro: l'articolo 11 del progetto ministeriale stabilisce il principio della commerciabilità e trasferimento nell'interno del Regno, e questo principio bisogna preliminarmente assodare, per potersi continuare nella discussione e potere apprezzare la forza dell'emendamento degli onor. Di Giovanni e Massarani.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io non contrasterò all'onorevole Miraglia quello che egli dice. Ma domando il permesso di seguire ad esporre quale sia il soggetto vero della questione.

L'onorevole Miraglia non so se abbia innanzi a sé gli emendamenti proposti dagli onorevoli Senatori Di Giovanni e Massarani; io discorro sopra quelli.

Il primo emendamento che cade sull'art. 10 riguarda il commercio e il trasferimento, e su questo certamente non c'è questione.

Questa facoltà di vendere nell'interno, quanto al progetto dell'Ufficio Centrale, per gli enti morali è indicata nell'art. 11, ove si dice: *Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri*

*enti morali non potranno nè vendere all'interno ecc. Le pubbliche amministrazioni e le chiese (si dice) non potranno, e questa è una limitazione della facoltà di vendere, ed una guarentigia che si introduce in favore dell'arte.*

All'art. 12 si determina qualche cosa intorno agli oggetti posseduti dai privati.

Ma, l'onor. Senatore Massarani ha domandato che si votasse un emendamento intorno al quale profondo è il dissenso del Ministero e dell'Ufficio Centrale dagli onorevoli Senatori sottoscritti agli emendamenti; ed è questo propriamente il cardine della questione che si agita.

Imperocchè, o passerà l'idea dei signori Senatori che hanno firmato quell'emendamento, e allora gli articoli del controprogetto dell'Ufficio Centrale spariscono, perchè bisogna seguire quell'ordine di idee che essi hanno svolto; o altrimenti il Senato si atterrà al sistema proposto dall'Ufficio Centrale, ed allora andremo innanzi cogli articoli proposti da questo Ufficio.

La questione dunque è sull'articolo 11, e specialmente nel capoverso che tratta della facoltà di esportare; qui ci sta un'affermazione di principio il quale ci rimette a fronte di una grande questione la quale noi abbiamo trattato nella discussione generale che ci ha occupato ieri, e che ora debbe essere definita.

Dunque, io intendevo solo notare che la questione di commerciabilità, di trasferimento di proprietà non è quella che ci possa dividere, quando s'intende per l'interno; quella su cui debbo chiamare l'attenzione del Senato, è la questione del divieto all'esportazione. Su questo principio siamo interamente discordi.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ammetto tutto quello che vuole; a me basta che sia vero quello che dico, che cioè l'onorevole Senatore Massarani ha domandato la votazione su questo principio (e tanto l'onorevole Senatore Massarani quanto l'onorevole Senatore Di Giovanni mi fanno segno di sì); onde io aveva interesse di fare avvertire queste due distinte cose: 1° che quando l'onorevole Senatore Miraglia portava l'autorità del suo voto in favore dell'emendamento proposto dagli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni, esso discuteva della commerciabilità e del trasferimento; 2° che gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni doman-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

davano al Senato il voto sopra il divieto della esportazione. (*Rumori*)

(Vari Senatori domandano la parola.)

MINISTRO DELL' ISTRUZIONE PUBBLICA. Se mi sono per avventura ingannato, chiedo scusa al Senato di aver lungamente tenuta la sua attenzione sopra le fatte osservazioni. Ma se io mi sia ingannato o no, c'è un giudice là, ed è l'onorevole Massarani.

Senatore MASSARANI. Per uno schiarimento, dirò....

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Vitelleschi Relatore. Se l'onorevole Senatore Vitelleschi le permette di dare lo schiarimento ch' Ella desidera, le concederò la parola.

Senatore VITELLESCHI. Acconsento.

PRESIDENTE. È accordata la parola all'onorevole Massarani.

Senatore MASSARANI. Dirò una sola parola per uno schiarimento. È debito di lealtà che io riconosca come la questione sia da porre precisamente sull'articolo di cui il signor Ministro fa cenno, nel quale in effetto risiede la differenza essenziale tra il sistema proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal signor Ministro, ed il sistema che abbiamo avuto l'onore di proporre noi. Cosicché, amando di risparmiare il tempo del Senato, noi pure abbiamo espresso il desiderio che la decisione si pronunziasse anzitutto su questo articolo.

PRESIDENTE. Io ho letto per l'appunto l'emendamento a cui accenna l'onorevole Massarani; evidentemente il tutto della questione consiste nella clausola: « *in questo caso la licenza di esportazione sarà negata* ».

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Dopo le parole dette da uno degli onorevoli preopinanti, è quasi superfluo quello che io m'accingeva a dire; pur non di meno ci è qualche cosa che parmi sia stata dimenticata.

L'emendamento comincia per invertire l'ordine degli articoli 10 e 11 del progetto con le proposte modificazioni. Ora, avendo domandato gli onorevoli preopinanti che l'emendamento del primo degli articoli emendati fosse messo ai voti, evidentemente si tratta di porre ai voti.....

Senatore MASSARANI. No, no.

PRESIDENTE. Permetta, signor Relatore. L'onorevole Massarani, anche a nome del Collega onorevole Di Giovanni, ha dichiarato ch'ei pregava il Senato di voler dare il suo voto sopra il capoverso che dice: « *Il Ministero per mezzo dell'autorità ecc.* » e termina colla clausola, che è il verbo dell'emendamento: « *In questo caso la licenza di esportazione sarà negata* »: ed ha altresì dichiarato che, se per avventura il voto del Senato risultasse contrario a tale clausola proposta, egli e l'onorevole Di Giovanni desisterebbero dagli altri emendamenti. Dunque, il miglior partito dev'essere quello di mettere prima ai voti il capoverso colla detta clausola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Non aveva ben inteso che l'onorevole Massarani rinunciava a che si ponesse ai voti l'intero articolo. Ma credo necessario far avvertire al Senato che quella parte alla quale rinunciava, non è solamente contenuta implicitamente nello spirito dell'intera legge, ma essa è contenuta implicitamente nell'abrogazione di ogni disposizione vigente.

Sarebbe quindi inutile il dichiarare libera la commerciabilità all'interno, la quale non ha altro vincolo all'infuori delle leggi esistenti, dal momento che con questo progetto di legge vengono abrogate tutte quelle leggi.

Ho detto questo perchè non sfugga al Senato che, rinunciando al beneficio di quella parte dell'articolo, la legge non fa nessuna iattura.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Mi duole di dover prendere la parola, ma a me non appare chiara ancora la cosa, e credo che ci sia sempre un malinteso.

Nell'art. 10 del Ministero (che è diventato 11 del nostro Ufficio Centrale) si parlava dell'esportazione tanto per i corpi morali o enti morali quanto per i privati. L'Ufficio Centrale ha fatto una distinzione fra l'esportazione degli oggetti d'arte i quali appartengano a corpi morali o ad altri corpi, i quali sono sotto l'influenza diretta del Governo, e quelli che appartengano ai privati.

Il commercio all'estero per ciò che riguarda

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

i privati l'ha contemplato nell'art. 12; quando dunque si parla dell'articolo 11 e mi si viene a dire come emendamento che sia impedita la esportazione per gli oggetti interessanti, questo, io osservo (se è per l'art. 11 dell'Ufficio Centrale) ci è già, perchè nell'articolo è detto:

« Il Ministero potrà rifiutarla quando per la importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale. »

Invece l'idea vera degli onorevoli Massarani e Di Giovanni, per quello che ho compreso almeno io (e se m'inganno, sarei ben contento che me la spiegassero), sarebbe che questa esportazione sia impedita sempre, anche nel caso che gli oggetti appartengano a privati. Se così stanno le cose, allora il loro emendamento non può essere un emendamento all'articolo 11, ma sarà un nuovo articolo in cui si dica:

« È proibita l'esportazione per tutti » e non può proporsi come emendamento alla prima parte dell'art. 11.

PRESIDENTE. Debbo avvertire che una essenziale differenza corre tra il primo capoverso dell'art. 11 dell'Ufficio Centrale ed il capoverso dei Senatori Di Giovanni e Massarani.

Il capoverso dell'Ufficio Centrale dice:

« Il Ministero potrà rifiutarla » ecc., ed il capoverso dei Senatori proponenti l'emendamento dice invece: « In questo caso la licenza d'esportazione sarà negata. » Secondo l'Ufficio Centrale si porrebbe nel beneplacito del Ministero il negare o no la licenza; secondo i proponenti l'emendamento, il Ministero verrebbe obbligato a negarla: quindi è manifesto che l'emendamento dei Senatori Di Giovanni e Massarani deve essere posto a partito in questo luogo.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ringrazio l'onorevole Presidente di queste sue spiegazioni, ma nello stesso tempo io abbisognerei ancora di un'altra dichiarazione: se cioè questo divieto assoluto all'esportazione è soltanto relativo ai corpi morali o si riferisce anche ai privati, perchè se si tratta dei soli corpi morali, io sono pronto

a darvi il mio voto, mentre se dovesse riferirsi anche ai privati, io lo negherci.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MASSARANI. Io credo che l'equivoco provenga soltanto da ciò che l'onorevole Senatore Pantaleoni ha fatto oggetto delle sue considerazioni l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale, mentre tutta la serie degli emendamenti, che io ho avuto l'onore di proporre anche a nome dell'onorevole Senatore Di Giovanni, si applica invece allo schema originario del Ministero; ora l'articolo 10 dello schema ministeriale è appunto quello di cui noi riproduciamo il tenore, coll'aggiunta della clausola: « In questo caso la licenza di esportazione sarà negata. »

Vede adunque l'onorevole Senatore Pantaleoni che non si tratta di decidere sullo schema dell'Ufficio Centrale; si tratta invece di ammettere o non ammettere il principio generale che ha fatto oggetto della discussione in questi passati giorni. E per evitare inutili lungherie, pare a me che sia opportuno seguire la via che ne fu già tracciata dall'onorevolissimo signor Presidente.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni hanno proposto un emendamento il quale è complesso, riguarda molti articoli di seguito, sostituisce il testo ministeriale a quello dell'Ufficio Centrale, e ai rispettivi articoli propone emendamenti.

Limitiamoci per ora ai due primi articoli.

Gli onorevoli preopinanti propongono prima di tutto la inversione dei due articoli.

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore; ma gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni hanno rinunciato a questa inversione.

Senatore LAUZI. Mi permetta di finire. Io faccio la storia dell'emendamento. Nell'articolo 11 del testo ministeriale, sul quale sappiamo ora che hanno rinunciato alla inversione, gli onorevoli Senatori sopraccitati fanno un'ultima proposta, e sarebbe di decidere in certo modo un principio. Sul che ci è divieto espresso del Regolamento.

Dobbiamo decidere gli articoli non i principi.

Ora, io pregherei prima di tutto gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni di rinunciare a quell'inversione dei due articoli in quanto che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

può essere più logico il parlare prima di ciò che deve avvenire nell'interno del Regno e poi di ciò che riguarda l'esportazione. Credo che in sostanza non cambiano le disposizioni. Ma di ciò non occorre più parlare.

Così la cosa viene naturalissima, perchè per primo articolo da esaminare viene l'articolo 11 dell'Ufficio Centrale (10° del progetto ministeriale) con l'ultimo capoverso cambiato e con quella frase decisiva: *in questo caso la licenza di esportazione sarà negata.*

PRESIDENTE. È questo appunto che si voleva fare, signor Senatore. Dunque pongo ai voti l'emendamento nella parte della quale ho dato lettura.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Istruzione Pubblica ha la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Io ho sentito una parola, la quale, lascio all'esperienza del Presidente e del Senato di vedere se non debba turbare anche quest'Assemblea; certo turba me. Votiamo una massima.....

PRESIDENTE. No, no. Si vota un precetto se si vota l'emendamento dei Senatori Massarani e Di Giovanni.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Allora non sarà la seconda parte, ma sarà la prima parte dell'art. 10 che dobbiamo mettere ai voti, salvo che se ne domandi la trasposizione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Quello che i Senatori proponenti vogliono (*interruzioni*)... è che si scriva un articolo in cui vi sia il divieto dell'esportazione degli oggetti d'arte importanti, siano posseduti da un ente morale o da un privato; vogliono di più, che per questo divieto non si accenni a facoltà, nè lo Stato abbia il debito di comperarli.

Ora, a me pare che questo fine si potrebbe conseguire con un semplice emendamento all'art. 11 dell'Ufficio Centrale; e allora tutto andrebbe più piano riguardo a questa questione molto intricata.

In effetto: « Le pubbliche amministrazioni, le Chiese, gli altri enti morali e i privati (e quindi abbiamo tutto compreso) non potranno nè vendere all'interno, nè esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte, d'autori non viventi, raccolte numismatiche, Codici, diplomi e colle-

zioni convenienti a musei artistici e archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate ».

Fin qui si potrebbe accettare perchè non c'è che la trasposizione.

Seguita poi:

« Il Ministero, per mezzo de'suoi delegati... »

E qui viene l'emendamento proposto.

Perciò mi sembra che procedendo in questo modo, l'articolo potrebbe correre più unito e più chiaro.

Senatore VITELLESCHI, *Rel.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore.* Con venia dell'onor. Ministro, io proporrei un sistema che mi pare più semplice, perchè temo che nella proposta sua, interpolando due ordini d'idee l'uno nell'altro, non possa per avventura sfuggirci qualche cosa che guasti e il sistema del Senatore Massarani e il nostro. Queste difficoltà sono sorte dall'aver rinunciato gli onorevoli proponenti a che fosse letta e messa ai voti anche la prima parte dell'articolo.

Ristabiliamo quindi la situazione. Noi siamo arrivati all'articolo 11.

L'onor. Massarani ed i suoi Colleghi hanno invece del nostro formulato un altro articolo. Non stiamo a cercare se sia il 10 o l'11 del progetto del Ministero.

Ora, se gli onorevoli proponenti lasciano mettere ai voti per intero questo articolo come lo hanno proposto, articolo che è un vero emendamento, la votazione procederà più regolarmente. Dopo che questo sia votato, si continueranno con lo stesso ordine gli altri emendamenti, e se il primo è approvato, e se è rigettato l'intero emendamento, potrà essere ritirato dagli onorevoli proponenti.

Quindi io propongo che sia messo ai voti l'articolo intero, come lo hanno proposto gli onorevoli Senatori, che è composto dall'articolo 11 primitivo con le aggiunte che essi vi hanno fatte.

In questo modo vi è un emendamento a fronte dell'articolo, e non vi è l'inconveniente di votare un brano di articolo, nè il sospetto di votare un principio; lo che sarebbe contrario alla nostra procedura.

Senatore MASSARANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

Senatore MASSARANI. Io annuisco alla proposta del Re attore.

Noi proponiamo di sostituire all'art. 11 dell'Ufficio Centrale, l'articolo 10 del progetto del Ministero coll'aggiunta in fine delle parole: « in questo caso la licenza sarà negata. »

PRESIDENTE. Se non vi è difficoltà, pongo ai voti come emendamento l'articolo 10° del progetto ministeriale coll'aggiunta dei signori Massarani e Di Giovanni.

## Art. 10.

Chiunque vorrà esportare all'estero, per via di terra o di mare, oggetti di antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, iscrizioni, codici, diplomi e collezioni convenienti ai Musei artistici ed archeologici, ne dovrà ottenere licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione.

Il Ministero, per mezzo delle autorità da esso delegate, giudicherà se alcun rispetto d'importanza storica locale o il valore artistico o storico del monumento consiglino di non permetterne la esportazione. In questo caso la licenza di esportazione sarà negata.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Debbo spiegare il mio concetto. Dovendosi mettere alla votazione il secondo capoverso dell'art. 11 secondo l'emendamento degli onorevoli di Giovanni e Massarani, io domando la divisione; cioè a dire votarsi l'articolo sino alle parole: *permetterne la esportazione*. E questa divisione è necessaria, perciocchè la discordanza tra il progetto ministeriale e l'emendamento degli onorevoli Di Giovanni e Massarani sta in ciò: che secondo i due onorevoli proponenti, quando il Ministro della Pubblica Istruzione giudica di non permettere la esportazione degli oggetti di antichità, lo Stato non ha obbligo di acquistarli previo il pagamento del prezzo; ed invece lo Stato ha, secondo il progetto ministeriale, quest'obbligo. Or, votandosi l'articolo per divisione, io mi permetterò di rassegnare qualche osservazione per sostenere il progetto ministeriale consono a quello precedente del vostro Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Ella proporrebbe la conservazione del testo ministeriale.

Ora, il fatto è che la differenza consiste in ciò, che da un lato gli onorevoli Massarani e Di Giovanni direbbero: « In questo caso la licenza d'esportazione sarà negata » e dall'altro lato il Senatore Miraglia vorrebbe che si dicesse: « in questo caso è riservato al Governo, ecc. ».

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola per sviluppare le ragioni per le quali chiedo la conservazione di quelle parole.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Faccio osservare al Senato che questa combinazione di forma potrebbe trarci se non è ben compresa, in un imbarazzo da cui non usciremmo ad alcun patto. Qui si tratta di sapere se il progetto contenuto negli articoli proposti dagli onorevoli Di Giovanni e Massarani debba prevalere sul progetto dell'Ufficio Centrale. Faccio riflettere al Senato che sono due sistemi opposti, e non se ne può prendere una parte dell'uno ed una parte dell'altro. Quindi, se si votasse la prima parte dell'antico articolo ministeriale si entrerebbe in una via dalla quale non vi è più uscita, perchè bisognerebbe rifare tutta la legge sopra questa nuova direzione che avrebbe preso a mezzo cammino. Devo aggiungere, a tranquillità del Senato, che la questione che propone l'onorevole Miraglia è già trattata e sciolta in altri articoli della legge che vi propone l'Ufficio Centrale.

E, quando si volessero fare altre modificazioni, si potranno fare al loro luogo, una volta che sia mantenuta la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale. E perciò la maggioranza dell'Ufficio Centrale prega il Senato perchè non si metta ai voti la metà di un articolo che appartiene a tutto un altro sistema.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MIRAGLIA. Se per poco non si ammettesse la divisione, non avrebbe ragione di esistere l'emendamento dei due onorevoli proponenti. Eglino hanno proposto l'emendamento come conseguenza del loro sistema di costituire un patrimonio nazionale i capolavori d'arte, dovendosene assolutamente vietare l'esportazione, e senza obbligo nello Stato di pagare al proprietario il prezzo dell'oggetto d'arte di cui si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

deve vietare la esportazione. Ma, ritenuto col progetto ministeriale e con quello dell'Ufficio Centrale l'obbligo nello Stato di pagare il prezzo, è evidente che l'emendamento deve essere votato per divisione.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Torelli ha la parola.

Senatore TORELLI. Io propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti, e che si riprenda la discussione sull'articolo del progetto dell'Ufficio Centrale, che è la vera via che dobbiamo seguire, poichè il signor Ministro ha accettata la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

Ora, il Senatore Miraglia che, ben inteso, era in minoranza con noi, vuol far saltar dentro per traforo di nuovo la redazione del progetto ministeriale; ma noi non possiamo imitare questa confusione.

Quindi propongo l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti all'articolo 11, e che si continui la discussione sul progetto dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno puro e semplice proposto su tutti gli emendamenti all'articolo 11 è appoggiato.

Chi lo appoggia, è pregato di alzarsi.

(È appoggiato.)

PRESIDENTE. Essendo appoggiato, lo metto ai voti. Chi intende approvare l'ordine del giorno puro e semplice su tutti gli emendamenti all'articolo 11, voglia alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il signor Senatore Massarani, che ha chiesto la parola per una dichiarazione, ha facoltà di parlare.

Senatore MASSARANI. Qual che sia stata la sorte delle proposte recate innanzi da me, anche in nome dell'onor. Di Giovanni, al Senato, io non rammarico di averle rassegnate al suo senno, sì perchè suffragate dall'autorità di un Senatore provetto ed illustre, sì perchè impresse di un convincimento sincero.

Mi giova per altro soggiungere che, non volendo ascrivermi fra coloro, i quali, per il desiderio del meglio, ricusano anche quel tanto di bene che sarebbe loro dato ottenere in pro della pubblica cosa, io, ancor che stimi questa legge imperfetta, renderò il partito favorevole ad una condizione: che nell'ulteriore dibattito essa non perda quel tanto di efficacia che ha,

vale a dire, che sia mantenuto il principio del divieto di esportare, almeno riguardo ai Corpi morali. E renderò il partito favorevole alla legge, perchè essa ne toglie fuori dalla condizione pressochè eslege in cui versiamo, e ne fa per lo meno dare un passo innanzi su quella via, che io avrei desiderato di vederle fornire intera.

Che se mai nelle parole che troppo improvise ho dovuto pronunziare in questo onorando Consesso avessi ecceduto d'impeto e d'ardore...

Voci: No! no!

Senatore MASSARANI... io spero che vorrebbe darmene venia la benignità vostra; e mi piace anche affermare nulla essere stato più alieno dall'animo mio che il pronunziare parola la quale non fosse impressa, anche verso l'egregio signor Ministro, di quella osservanza perfetta, che, quando pare io possa su qualche punto dissentire da lui, il suo eletto ingegno e la rettitudine de' suoi intendimenti m'ispirano.

Infine, ancora che poca speranza mi rimanga che una proposta mia trovi grazia nè innanzi all'onor. signor Ministro nè innanzi all'Ufficio Centrale, oso rassegnar loro, e insieme raccomando alla benignità del Senato un desiderio, il quale rispetto a questa legge sarà l'ultimo: dico il desiderio di veder restituito nella legge, quand'anche fosse in più compendioso tenore, il titolo IV, che nel primitivo disegno riguardava le Commissioni conservatrici.

So bene che queste Commissioni già esistono ed operano, in forza di decreto reale: ma chi per poco rifletta alla gravità del compito che loro è assegnato, ed ai conflitti che dovranno assai probabilmente incontrare, di leggieri intende quanto sarebbe opportuno che fossero suffragate dalla piena autorità della legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. L'onorevole Senatore Massarani sa che io lo conosco sì bene e da tanto tempo, da dovermi aspettare da lui sempre queste cose: parole convenienti e opinioni ferme sopra tutti quei soggetti dei quali egli voglia parlare; e sopra gli artistici, una cura lunga ed un lungo amore suo, fatto più forte dallo studio e dallo ingegno.

Quindi nessuna cosa detta da lui poteva pa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

rere a me altrimenti che ispirata da una ferma persuasione di rendere servizio a questo interesse supremo che possiamo amare forse diversamente, ma che amiamo tutti e due del pari.

È l'onorevole Massarani deve rendersi certo pure di questo, che allorchando l'uomo espone, come egli ha fatto, tutto ciò che è nella sua coscienza, si ascolta volentieri sentendone quel piacere che viene dall'ascoltare le convinzioni esposte coll'aperto linguaggio della coscienza.

Ora, io spiegherò all'onorevole Massarani come io non abbia portato innanzi al Senato quel titolo IV, e come sia stato tuttavia lungamente dubbioso se lo dovessi portare o no. È vero che la consacrazione di una legge darebbe alle nostre Commissioni consultive come una gran forza, ed è appunto questo che mi tenne dubbioso se dovessi inscrivere eziandio quel titolo IV; ma ho dovuto pensare ad altra cosa.

Le leggi molto lunghe in questa materia, oltreché chiedono più tempo che le assemblee forse non possono concedere, per la varietà dei loro soggetti, corrono il pericolo di non riuscire così felicemente come tutti ci auguriamo in effetto.

E nel caso nostro si trattava di un organismo affatto diverso, il quale si sarebbe dovuto trovare e discutere al tempo stesso. Ormai mi pare più conveniente e più utile, giacché queste Commissioni conservatrici fanno il loro ufficio assai bene, attendere i risultati dell'opera loro, attuando questi concetti i quali ora sono iscritti nella legge. Verrà eziandio il momento in cui possa il Parlamento occuparsi a dare pure a questo organismo una vita forte e anche più larga; e allora, quando noi conosceremo bene lo stato delle cose, avremo una esperienza più lunga; e l'esperienza, massime dove si tratta di creare funzioni e discipline, non credo sia mai troppa.

Questo, e il desiderio di non occupar troppo il Senato, sono le ragioni per le quali io non ho messo quel titolo IV nel mio progetto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 11 per metterlo ai voti.

## Art. 11.

Le pubbliche amministrazioni, le chiese e gli altri enti morali non potranno né vendere al-

l'interno, né esportare all'estero oggetti d'antichità ed opere d'arte d'autori non viventi, raccolte numismatiche, codici, diplomi e collezioni, convenienti a musei artistici ed archeologici, senza averne ottenuta licenza dal Ministero della Pubblica Istruzione, ovvero dalle autorità a questo effetto delegate.

Il Ministero potrà rifiutarla quando per l'importanza storica o artistica degli oggetti, la vendita o l'esportazione dei medesimi non possa farsi senza danno della storia e dell'arte, ovvero a scapito del decoro e dell'interesse nazionale.

Quando l'Amministrazione o l'ente morale interessato movesse reclamo contro un rifiuto di licenza, la decisione del Ministro della Pubblica Istruzione non diverrà definitiva che udite in proposito le Giunte superiori d'arti e d'archeologia.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa all'art. 12, di cui do lettura:

## Art. 12.

I privati non potranno vendere né esportare all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed iscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della Pubblica Istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato o delle provincie o de' comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Io pregherei la maggioranza dell'Ufficio Centrale di consentire la soppressione delle parole: *vendere né*; basta che si dica nell'articolo: « i privati non potranno esportare all'estero » per esprimere il vero concetto della legge, ch'è quello di mirare, vietando l'esportazione, unicamente all'interesse nazionale, senza che il Governo dovesse prendere ingerenza sulle contrattazioni dei privati, o sui fatti che potessero determinarsi a domandare l'esportazione.

PRESIDENTE. Dunque l'onorevole Miraglia propone prima di tutto che nel primo alinea dell'articolo 12, dove dice: *i privati non potranno*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

*rendere nè esportare*, si sopprimano le parole « *rendere nè* » e si dica semplicemente: *i privati non potranno esportare*.

Domando se l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro accettano.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale non accetta la prima proposta di emendamento. Risponderà poi, dopo l'onorevole Ministro, all'altra osservazione fatta dall'onorevole Miraglia.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ho bisogno riguardo a quest'art. 12 di pregare vivamente l'Ufficio Centrale a voler considerare quale sia la condizione che sarà fatta a molte opere d'arte. Imperocchè dicendo qui: *iscritte nei cataloghi*, mi sorge un naturale timore che molte opere possano uscire dal Regno senza che sia indicata l'importanza loro in quel momento che escono. La cosa mi pare molto grave. Imperocchè non potendosi esercitare la sorveglianza dello Stato che sovra gli oggetti indicati nei cataloghi, ed i cataloghi non essendo chiusi mai, il che vuol dire essere in certo modo continua la produzione di oggetti importanti; se noi non diciamo qualche cosa che faccia sentire come all'atto d'uscita sia necessaria una qualche licenza, una qualche visita, molte opere di valore potranno sfuggirci. Io prego l'Ufficio Centrale ed il Senato a voler considerare bene la cosa; imperocchè il trascurarla sarebbe lasciare un adito a coloro che volessero in qualche modo fare esportazioni senza legale licenza: e siccome la sorveglianza si dovrebbe esercitare sopra le opere iscritte nei cataloghi per le quali soltanto si deve dare un preavviso al Ministero della Pubblica Istruzione, ne avverrà che colui il quale nel Regno sia riuscito a nascondere una preziosa opera d'arte, la farà uscire senza che l'autorità vi possa provvedere.

A me parrebbe che in questo caso il levare semplicemente le parole: *ed iscritti nei cataloghi*, estendendo a tutte le opere d'arte le quali vogliano uscire dal Regno l'obbligo del previo avviso, raggiunga veramente lo scopo, sul quale non si può transigere.

Pregherei pertanto il Senato a considerare che quando uno è riuscito a nascondere qualche

buona opera d'arte, costui l'esporta senza che lo Stato ne sappia nulla.

Poi pregherei l'Ufficio Centrale a voler accettare un'aggiunta nel comma 2° di questo medesimo articolo, che dice:

« È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato o delle Provincie o de' Comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione. »

Cosa vuol dire ciò? A me pare che voglia dire solamente questo, che lo Stato esercita il diritto di *prelazione*. Ora, se io non erro, la parola *prelazione* vuol dire *preferenza*, e la preferenza non si può usare se non tra due termini. Ne nasce che lo Stato può comperare allorchè ci è già un altro compratore. Ma può avvenire ancora che si esporti senza che ci sia un compratore; o perchè una tale famiglia passi dal Regno all'estero; o perchè si voglia portare via dal nostro Stato un oggetto preziosissimo di arte per decorare una villa, che un ricco proprietario italiano possieda altrove. E questa forma di esportazione, come parrà più utile e più facile, sarà quella che diventerà comune ed ordinaria.

Imperocchè coloro i quali vogliono portare fuori del nostro Regno opere d'arte, non si porranno dianzi che questi due partiti: mi conviene di portarle fuori col dire che vi è un compratore; o mi conviene portarle col dire che mi arredo un alloggio all'estero, o voglio girare l'Europa facendo vedere gl'insigni capolavori che sono la mia ricchezza ed il mio onore?

Dunque bisogna premunire anche lo Stato contro coloro i quali, senza mettere innanzi un compratore, vogliono pure portare all'estero l'insigne monumento posseduto da essi; e questo mi pare che si potrebbe ottenere facilmente coll'aggiunta di una semplice parola.

Riserbiamo al Governo il diritto di acquistare anche se non c'è il compratore, e questo diritto esercitato dal Governo, indipendentemente dall'esserci o no il compratore, risponde alla prescrizione che occorre qui, la qual prescrizione e il diritto di prelazione sono appunto intesi a questo, che il Governo possa col suo denaro conservare allo Stato un'opera che egli crede molto importante all'interesse dell'arte.

Io direi adunque:

« È riservato per questi oggetti al Governo il

diritto di acquisto o di prelazione per conto ecc.»

In tal guisa dinanzi all'esportazione il Governo viene ad essere armato di queste due facoltà: di acquistare quando c'è un altro compratore, e di acquistare anche quando non c'è altro compratore.

Ma, ora sorge un'altra questione, ed è quella a cui aveva accennato l'onorevole Senatore Miraglia, avendo questo progetto di legge considerato lo Stato solamente di fronte ad un altro compratore, e dato allo Stato il diritto di prelazione; c'era sempre un criterio pel prezzo, e questo criterio veniva dall'offerta fatta dall'altro compratore; imperocchè allorquando si dice allo Stato: io ho trovato un compratore il quale mi dà tanto o tanto, è su quel prezzo che bisogna trattare, e lo Stato non ha a scarico suo che la tassa, la quale appunto può essere un freno o limite opportuno perchè non si esageri dal venditore il prezzo; nel qual caso questi potrebbe correre il rischio e pericolo di vendere ad un prezzo forse, e senza forse, molto inferiore a quello straordinarissimo che per avventura avesse denunciato al Governo.

Ma, quando il Governo non si trovi di fronte ad un compratore, allora bisogna determinare in qual modo abbia ad essere fissato il prezzo, e per determinare questo io domanderò che la stima sia fatta secondo le norme prescritte all'art. 23 del progetto dell'Ufficio Centrale.

Io raccomando adunque moltissimo all'onorevole Ufficio Centrale queste due considerazioni, una delle quali intende a far sì che non vi abbia interesse a nascondere, l'altra poi mira a rendere possibile allo Stato di acquistare senza che siavi duopo di far sorgere un compratore forestiero.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io debbo pregare l'onorevole Senatore Miraglia di non insistere sulla domanda di togliere la parola *vedere*, e ne dirò le ragioni:

Potrebbe darsi il caso di un indigeno che vendesse ad un estero ma nell'interno del paese. Dal momento che la vendita è fatta, il quadro o altro oggetto qualsiasi non appartiene più a un indigeno e perciò soggetto alla legge, e per conseguenza non gli si può vietare di esportarlo. Quindi, pare necessario di dire:

non si può nè vendere nè esportare all'estero.

Quando si omettesse quel primo divieto sarebbe a temere restasse aperta una uscita a frodare la legge.

Risponderò adesso all'onorevole Ministro, perchè nella seconda parte di questa risposta darò replica anche alla seconda domanda del Senatore Miraglia.

Anche l'Ufficio Centrale si era preoccupato del modo con il quale evitare che degli oggetti che fossero degni di essere iscritti nei cataloghi, si potessero sottrarre per froda o perchè fossero sfuggiti all'iscrizione; ed ha trovato il solo mezzo, che all'Ufficio Centrale è parso che fosse attuabile nello spirito liberale che noi abbiamo voluto dare a questa legge.

L'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica desidererebbe che, sebbene non si domandi più una licenza propriamente detta, si dovesse dare un previo avviso.

E prima di tutto, quale sanzione si aggiungerebbe con un previo avviso? Ma la principale ragione che ci ha rattenuti dall'importarlo è sempre la stessa che abbiamo più volte accennata, l'estensione indefinita che ha il primo articolo. È così difficile cosa il determinare dove cessi l'oggetto d'arte, dove cessi l'epoca apprezzabile in Italia, che in ogni misura che si applica genericamente agli oggetti che vi si contengono, sottopone ad un regime una infinità d'oggetti che appartengono anche alla vita quotidiana.

Ora, è un legame assai grave, un peso gravissimo che voi imporreste ai privati, perchè finalmente questo obbligo dovrebbe avere una sanzione, che probabilmente sarebbe una sanzione pecuniaria. È parso quindi all'Ufficio Centrale, che anche un semplice *arriso* fosse domandare troppo per tutti gli oggetti, i quali non hanno dichiarazione di un qualsiasi interesse artistico o storico nazionale.

Però si è cercato di girare la questione, e si è apposto al fine del progetto un articolo, di cui non ricordo adesso il numero, nel quale è detto, che ogni oggetto d'arte per uscire dal Regno deve avere un visto, una testimonianza per la quale si accerti non essere esso nel numero degli oggetti scritti nei cataloghi. È parso che questo modo fosse sufficiente: questo modo è già nell'uso, e per conseguenza non si tratta di introdurre un nuovo carico, un nuovo peso

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

ai cittadini. Ma anche quando non lo fosse, non sarebbe sempre in ogni modo altro che una semplice testimonianza, direi quasi un atto di formalità che non implica nessun sacrificio sulla proprietà e sul diritto del privato.

E d'altronde, quando le autorità che saranno delegate all'ufficio di rilasciarlo, avranno la domanda del certificato per l'esportazione, potranno facilmente raffrontare se la domanda è per oggetti contenuti nel catalogo, e quando non lo fossero, potranno anche vedere se non sia tale che meriti che si faccia la richiesta per inservire.

Dunque le precauzioni sufficienti ci sono, e l'effetto è lo stesso. Forse che l'*arriso* lascierebbe maggior tempo; questa è la sola differenza, poiché altra non so vederne; ma, in compenso, l'assenza del certificato sospende la partenza mentre il previo avviso non cambia nulla nell'attuazione della volontà dell'interessato. E d'altronde, trattandosi di così numerosi interessi, qualunque procedura si adotti deve essere spedita rapidamente. Per tutte queste ragioni e considerando che il procedimento per lo scopo che si propone è quasi equivalente, e considerando d'altronde che per l'andare più oltre di questo, veramente potrebbe eccitarsi una reazione contro le nostre leggi, ovvero potrebbe essere sensibilmente inceppato il commercio, e turbata per l'infinità dei casi alle quali questa disposizione si applicherebbe, la tranquillità dei cittadini, io pregherei l'onorevole signor Ministro, in omaggio al buon andamento con cui le cose hanno proceduto fin qui, di non voler insistere per la sua modificazione, la quale è più apparente che di fatto, mentre che con le proposte dell'Ufficio Centrale gli effetti saranno equivalenti, senza che susciti eguale allarme.

Vengo ora alla seconda domanda del Senatore Miraglia, la quale si contiene in parte in quella dell'on. Ministro.

L'Ufficio Centrale non ha difficoltà d'inserire le parole che il Ministro propone, quando il Ministro dell'Istruzione Pubblica sia negli stessi intendimenti dell'Ufficio Centrale, vale a dire che si possa acquistare un oggetto in seguito alla perizia, solamente in quei casi nei quali si tratta di un semplice acquisto. Lo stesso criterio non sembra possa estendersi, per contentare il desiderio del Senatore Miraglia, fino ai

casi di prelazione sopra un prezzo già offerto.

In materia d'interesse la giustizia è assoluta e non si può togliere 5, più che non si può togliere 10. O si vuol riconoscere che un oggetto per un padrone vale quel tanto che nel mercato egli ne trova, ed allora conviene rispettare il prezzo di fatto, il prezzo del mercato; o si vuole invece fissare il prezzo indipendentemente da quello del mercato, e si scema il valore della proprietà. Quindi, neanche per questo secondo soggetto l'Ufficio Centrale potrebbe accedere nell'opinione dell'onorevole Miraglia, mentre invece esso accetta l'emendamento proposto dal Ministero ed anche che sia inserita la parola *acquisto*.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Rispondo alla prima parte delle osservazioni dell'onorevole Relatore.

Non senza gravi ragioni il vostro precedente Ufficio Centrale sopprime dal progetto Ministeriale le parole *né vendere*. La esportazione degli oggetti di antichità dev'essere vietata per non privare l'Italia dei suoi capolavori d'arte. Privare l'Italia dei capolavori d'arte, sarebbe lo stesso che strappare i figli dal seno della madre, e da questo alto interesse deriva il principio, che solo dallo Stato può essere data la licenza della esportazione, quando non è compromesso questo patrimonio nazionale.

Qualunque perciò sarà il motivo che determina il proprietario a domandare la licenza della esportazione, lo Stato esercita un legittimo diritto se nega la domandata licenza, e non guarda all'interesse del proprietario. Sia un contratto di vendita, sia una donazione che rende proprietario colui che vuole esportare all'estero oggetti d'arte per virtù di questi titoli acquistati, pel Governo sono questi titoli, atti a non doversi prendere in alcuna considerazione. Per la stessa ragione, se un creditore estero mette in vendita giudiziale oggetti di arte appartenenti ad un cittadino oberato di debiti, ed all'asta pubblica diviene deliberatario volontario o necessario dell'oggetto pignorato, non potrà certamente esportare all'estero questo monumento senza la licenza del Governo, per la ragione che non si guarda al titolo del possessore nazionale o estero, ma all'interesse nazionale, per decretare il divieto od il permesso della esportazione. Similmente, se per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

diritto di successione è devoluto ad un estero un oggetto di arte o di antichità che per decoro nazionale deve essere conservato nel Regno, non si ha diritto dall'estero di richiederne la libera esportazione.

Laonde, mi sembra evidente che, conservando nel testo dell'articolo in discussione la parola *vendere*, si potrebbe dedurre la falsa conseguenza che la esportazione all'estero dev'essere libera, quando il titolo del proprietario non deriva da un contratto di vendita.

Per quel che riguarda poi il prezzo da doversi pagare dall'Erario dello Stato per l'acquisto dell'oggetto d'arte, di cui si vieta la esportazione, l'onorevole Relatore, non menandomene una buona in questa discussione, avversa il mio sistema anche in questa parte relativa al prezzo dell'acquisto. Egli vorrebbe rispettato il prezzo stabilito nella contrattazione, e nel mio sistema, che fu adottato dal Governo col suo progetto ministeriale, il prezzo dev'essere stimato da periti, senza alcuna considerazione al prezzo di affezione, a tacere che si aprirebbe il varco alle frodi nel sistema dell'on. Relatore. Spetta al Senato di deliberare sull'uno o sull'altro sistema.

PRESIDENTE. Favorisca, sig. Senatore Miraglia, di mandarmi il suo emendamento.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io ho ascoltato con grande attenzione, come meritavano, perchè di persona di massima competenza, le osservazioni fatte sul contenuto dell'articolo 12; e sono certo inappuntabili, se non che parmi che quel che è detto in quell'articolo non sia in contraddizione con quelle.

Può darsi che sia da imputarsi a difetto di esposizione dell'articolo, ed in tal caso io prego l'onorevole Miraglia di correggerlo, perchè niuno meglio di lui potrà farlo valentemente. Ma la intenzione degli estensori dell'articolo è stata di distinguere l'uno dall'altro i due casi, e che fossero egualmente colpiti ambedue, tanto la semplice esportazione, quanto la vendita.

E ciò è talmente vero, che la maggioranza dell'Ufficio Centrale ha aderito alla domanda dell'onorevole Ministro, di accennare anche il caso di semplice acquisto, che accade precisamente quando non è questione di vendita, ma

di semplice esportazione. A me pareva che le parole che dicono: « i privati non potranno vendere nè esportare all'estero » fossero sufficientemente chiare per distinguere i due casi; distinzione della quale riconosco anch'io la necessità assoluta.

Se all'onor. Miraglia pare che i due casi non siano distinti, e se egli propone una migliore dizione, io sono pronto ad accettarla, purchè li mantenga ambedue, dappoichè altrettanto io mi arrendo alle sue osservazioni ogni qualvolta non ci sia la espressione esatta di esportazione indipendentemente dalla vendita, altrettanto, per le osservazioni che mi sono state fatte testè da un onorevole Senatore, non potrei arrendermi a togliere la parola *vendere* e lasciare quella di *esportare*.

Se in questo senso egli crede che ci sia modo per il quale si possa dir meglio, io lo accetterò con quell'ossequio che ho sempre verso di lui.

L'onorevole Miraglia ha un bell'ufficio che gli invidio. Io vorrei essere al suo posto a difendere più esclusivamente gli interessi dell'arte per la quale ho avuto sempre un culto specialissimo.

Sgraziatamente mi rincresce, nell'interesse di quell'arte stessa, di dover fare l'ufficio contrario, e l'onorevole Miraglia me lo vuole rendere più grave prestandomi anche intenzioni che sono lungi da me, e dicendomi che io non gliene meno una buona.

Ma io, onorevole Miraglia, glielo vorrei menar buone tutte.

Io ho letto con grande interesse la sua Relazione, e le sue conclusioni mi hanno tentato fortemente e per l'autorità dalla quale venivano, e perchè rispondevano in gran parte ai miei desideri; e se per mia parte io v'ho resistito, egli è perchè questa legge avesse probabilità di passare, e malgrado ciò noi non avremo forse ancora poche difficoltà perchè riesca a fine, e la sapienza giuridica dell'onorevole Miraglia potrà esserci di non lieve soccorso per ciò.

Per ora, è forse immaturo di parlare sopra il modo d'acquisto sia sulla perizia, sia sul prezzo d'offerta; perchè sarà, parmi, il caso di parlarne all'art. 13.

L'onor. Senatore Miraglia ha segnalato con la sua sagacità ordinaria la difficoltà, la quale del resto è apparsa all'Ufficio Centrale, di con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

statare la realtà della offerta nel sistema di prelazione. Quantunque non ci sia rimedio contro questi inganni, pur tuttavia, per il complesso delle disposizioni che si trovano nei vari articoli, colui che falsasse l'offerta non se ne troverebbe sempre bene.

Non dico che sia completamente impedito l'inganno; ma se taluno si provasse a denunziare un'offerta nella sicurezza che il Governo non l'accettasse, dovrebbe raggirarsi assai bene perchè gli tornasse il conto d'alterarla. Il difendersi da queste non così facili sorprese, dipende dalla sagacia di coloro che fanno gli affari del Governo; ma se questa sagacia, quest'abilità esiste in loro, rari saranno i casi nei quali il proponente farebbe un buon affare nel mettere avanti una proposta esagerata.

Questa è una delle tante disposizioni della legge che si collega con tutto il sistema in essa tracciato; donde la preghiera che ho rivolta al Senato di andare molto a rilento nel modificarla troppo sensibilmente. Ad ogni modo, il sistema della prelazione non è certo senza difficoltà, mentre quello delle perizie è di più facile attuazione; ma l'onorevole Senatore Miraglia si ripromette per la sua proposta il voto della Camera e forse anche del Senato.

Ed infatti, si può dire che un oggetto non debba più avere il suo valore naturale, quello che è reperibile nel mercato, ma bensì il valore artificiale che gli sarà dato dai periti, che può essere assai diverso, secondo i criteri dai quali partono.

Mi spiego con un esempio.

Supponete che sia vendibile un quadro del Caravaggio. Cosa vale un tal quadro per un americano che voglia raccogliere quadri antichi? Esso può pagarlo quanto vuole, quanto risponde alla rarità dell'oggetto nel paese dove l'introduce.

Cosa vale per noi? Probabilmente, nel caso di un Caravaggio, noi non faremmo neppure ostacolo all'esportazione. Io ho citato questo esempio per esprimere la mia idea.

Ora, potete voi rifiutare ad un uomo, il quale vedesse in quella vendita una risorsa, di andare a cercare quel mercato dove questo valore si triplica, ed obbligarlo a rimanere nel vostro dove questo valore è minimo?

Io lo ripeto, se il Senato vuole andare in

quella via, alcuni di noi lo seguiranno senza rammarico, e forse anche l'onorevole Ministro ci andrebbe con più piacere di noi; ma l'Ufficio Centrale si è peritato di invitarlo a vulnerare quel sistema complessivo, liberale, che rispetta tutti i diritti cercando di metterli d'accordo con i più imperiosi bisogni.

Può darsi che nel maggior numero dei casi la differenza non sarebbe sensibile, ma certo è che il sistema della perizia, ammesso esclusivamente per lo meno come concetto, turba profondamente il sistema adottato, che è quello di non intervenire nell'interesse dei privati che nelle forme concesse dalle leggi di un paese libero e rispettoso dei diritti d'ognuno.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Pare che ci siamo in buona parte intesi con l'onorevole Relatore, ed oso pregarlo di acconsentire alla soppressione della parola *vendere*, per eliminare gli equivoci. La esportazione dev'essere vietata non solo per causa di vendita, ma per qualunque altro titolo, e se su questo principio conviene l'onorevole Vitelleschi, non bisogna nella legge introdurre parole relative ad una contrattazione qualunque.

Per quello che riguarda poi il prezzo dello acquisto, riservandomi di ritornare su questo argomento quando giungeremo alla discussione dell'articolo 23, mi sia permesso di rispondere sin da ora brevemente all'onorevole Relatore Vitelleschi, il quale sostiene che, volendo lo Stato esercitare il diritto di prelazione, debba pagare il prezzo stabilito nel contratto d'acquisto, qualunque esso sia, e non già farlo determinare da periti. Egli vi ha detto: se un ricco americano, amatore delle belle arti, acquista nel Regno una collezione artistica, o un monumento qualunque per un prezzo vistoso, con qual diritto si potrebbe pregiudicare il proprietario subordinando il valore pattuito dalle parti al giudizio di un perito? Ed io rispondo che è un principio indiscutibile nel nostro diritto pubblico interno, che la espropriazione per causa di pubblica utilità importa sì l'obbligo dello Stato della preventiva indennità, ma il prezzo dev'essere giusto e non quello di affezione che uno straniero volentieri pagherebbe, essendo noto lo aforisma che: *praetia rerum, non ex*

*affectione, nec utilitate singulorum, sed communiter fungi.*

Se volete rispettato il prezzo di affezione o quello mascherato dai contraenti per mettere il Governo nell'impossibilità di esercitare, per l'esorbitanza del prezzo, il diritto di prelazione, tutti i capolavori d'arte saranno esportati e la legge resterà una lettera morta.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io desidero che l'Ufficio Centrale sia persuaso della gratitudine vera che ho per il calore con cui esso e il suo egregio Relatore difendono nell'interesse dell'arte questo progetto di legge; e se questa volta non posso corrispondere a tale prova come vorrei, me lo saprà perdonare. Imperocchè io credo, nell'interesse dell'arte nostra, di dover richiamare ancora l'onorevole Relatore sopra quell'emendamento, al quale egli non fa troppo buon viso, per il timore che possa lungamente e grandemente turbare i possessori degli oggetti d'arte.

Io ho domandato che questo previo avviso al Ministero sia dato eziandio per gli oggetti i quali non sono catalogati, e sebbene senza tutta l'importanza delle osservazioni che mi furono fatte, trovo pure da porre di fronte a queste osservazioni, prima di tutto, il fatto che presentemente per legge nessun oggetto d'arte, qualunque si sia la sua importanza, può essere esportato fuori del Regno senza licenza. Questo fatto si riscontra così qui in Roma, come a Firenze, come da per tutto, eccetto solo la provincia piemontese.

C'è questa legislazione, nè può dirsi che vi si sia posto troppe volte le mani. Il giudizio di Dante sopra le leggi è tale che si ripeterà sempre da ogni generazione.

Ma il fatto è questo: che intanto chi vuole esportare deve chiederne licenza; lo che fa vedere che il turbamento grandemente temuto non ci è, poichè non si spinge l'occhio nel segreto delle famiglie.

E mi piace dire che pure mi appagherei della prescrizione dell'articolo 15, se non fosse che quest'articolo contempla solamente gli oggetti iscritti nei cataloghi.

Stanno dunque dalla parte mia due ragioni le quali sottopongo all'attenzione dell'Ufficio Centrale. L'una è il catalogo; il catalogo che

diventa la solenne dichiarazione dell'importanza artistica di questa o di quell'opera di arte. Grave cosa, pericoloso giudizio, il quale non si potrà dare tanto facilmente; eppure bisogna andare per questa non agevole via.

E ancora è da domandare se il catalogo, dato che giunga ad abbracciare tutte quante le opere d'arte, sarà compilato in tempo.

Possiamo noi penetrare nell'interno delle famiglie? Si entra nelle botteghe dei rivenditori di oggetti di antichità per osservare quello che di buono e d'insigne ci è? No. E il catalogo deve aver la virtù profetica di indovinare oggi come una tavola antica che non è tenuta per cosa di gran pregio, poi che sia stata nelle mani di un valente restauratore capace di rimetterla a nuovo, tornerà a mostrare la sua bellezza che i restauri avevano nascosta, e ripiglierà il suo posto tra' capolavori? Il che è ben avvenuto, non ha molto, di una tavola tenuta per opera del Mantegna (e per tale comperata) che si trovò poi essere di mano di Raffaello. In questi casi fortunato chi possiede simili quadri!

Dunque il catalogo non può tutelare abbastanza, per questa buona ragione, che può non conoscere, oppure può essere ingannato. E pur troppo c'è l'interesse di farlo cadere in falsi giudizi.

Non vorranno già ingannarlo le famiglie che hanno un degno sentimento dell'arte, le quali anche con qualche sacrificio provvedono a conservare le loro ricchezze artistiche.

Gli amatori d'arte e di collezioni hanno una gran tendenza a fabbricare dei Tiziani e dei Raffaelli e non a distarsene, ma essi non nascondono perchè vogliono conservare. Noi però non facciamo leggi per coloro che non pensano di nascondere questi tesori. E felici noi se ritrovassimo dappertutto che la natura e il costume rendono inutile la nostra facoltà legislativa.

Per quei buoni che sentono il decoro che loro viene dal conservare sì glorioso patrimonio, la legge nostra non dovrebbe avere che un solenne ringraziamento. Ma facciamo leggi perchè sappiamo (e troppi sperimenti ne facemmo) che vi sono pur tanti che non sentono così nobilmente e che dell'arte fanno un traffico. Ora, questi hanno tutto l'interesse a nascondere; e la storia di ogni paese, dove vige una legislazione la quale domanda la consegna e la licenza,

ben dimostra come grandissimi valori d'arte si facciano passare e uscire di soppiatto dal loro luogo e li rivolgano ad un mercato di fuori, mentre sono ignorati nel proprio paese; perchè naturalmente colui il quale fa traffico di opere d'arte, allorchando ci può mettere la mano sopra, cerca di nasconderle e ne dà contezza soltanto a quei tali che crede probabili acquirenti delle opere da lui comprate.

E questo mi induce a pregare appunto l'Ufficio Centrale di vedere che qualche cosa di netto, di più chiaro si faccia, affinchè non ci sfugga un' enorme quantità di lavori, i quali certamente non saranno tutti di tanto grande importanza che sia necessario trattenerli o colla tassa, o coll'esercizio del diritto di prelazione; ma ci potranno a tutti sfuggire perchè vi sarà un interesse di nasconderli. Questo previo avviso non obbliga secondo il disegno dell'Ufficio Centrale tutti coloro che vogliono esportare cose d'arte, e io credo che convenga obbligarli tutti.

Quanto all'osservazione dell'onor. Miraglia, io dico quello che ha detto il Senatore Vitelleschi: che cioè è tanta la competenza in moltissimi casi dimostrata, anche in questa materia giuridica, dall'onor. Senatore, che quando incolpa una locuzione, io non so difenderla.

Ho bisogno soltanto di una dichiarazione: quando si dice che i privati non potranno esportare all'estero gli oggetti insigni d'arte e di antichità riconosciuti d'interesse nazionale, come mi sembra voglia dire il suo emendamento, quale sarà la condizione dello straniero che nel nostro paese acquisti?

Quando egli acquisti, compera per esportare; ma può esportare?

In questo caso il dubbio è se lo straniero possa acquistare e portar via l'acquisto dal nostro Regno senza ubbidire alle leggi dello Stato.

Se l'emendamento assoggetta alle leggi comuni lo straniero che acquista per esportare, io lo accetto; se no, io prego l'Ufficio Centrale d'insistere nel mantenere questa parte dell'articolo così come l'ha proposta.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io vorrei essere ben persuaso se un estero arrivando in Italia con un quadro, che egli aveva acquistato da

molto tempo, possa essere impedito, in forza di questa legge, di riportarlo all'estero. L'onorevole Miraglia mi dice che no. Dunque l'onorevole Miraglia riconosce che un quadro, dal momento che appartiene ad un estero, si può esportare malgrado la nostra legge, e che noi non abbiamo mezzi di ritenerlo.

Un altro caso: questo stesso straniero arriva in Italia e compra un quadro antico, un quadro di autore; si trattiene un certo spazio di tempo e poi parte col suo quadro. Possiamo noi impedirlo? Non vedo perchè noi lo potremmo piuttosto in questo caso che nell'altro. L'essere stato comprato prima o dopo non cambia la natura della proprietà. Sono due casi identici e devono essere trattati alla stessa stregua. Quindi, se noi togliamo le parole: *vendere all'estero* e lasciamo solamente *non si può esportare all'estero*, il divieto di esportazione colpirà bensì tutti gli indigeni, ma impedirà agli stranieri di comperare prima ed esportare poi qualunque oggetto di quelli che noi vorremmo conservati.

Io pongo ben netta questa questione, se il Senato è persuaso che togliendo le parole *potranno vendere* noi manterremo il diritto, e i tribunali ce lo riconosceranno, di impedire ad un estero, che abbia legittimamente comprato un oggetto, di esportarlo. Se il Senato è convinto di questo, l'Ufficio Centrale non ha difficoltà di toglierle, ma se non si fosse perfettamente convinto di questo, bisogna considerare i due casi, e mantenerle, perchè, se non si ha facoltà di vendere ad un estero anche all'interno, e non si ha facoltà di esportare, sono compresi tutti i casi.

Per la considerazione che io devo, particolarmente in materia di diritto, all'onor. Miraglia, non oso insistere troppo, ma desidererei che il Senatore Miraglia ci assicurasse che la sola parola *esportare* basta per tutti i casi che nel corso di questa discussione abbiamo contemplati.

Senatore MIRAGLIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MIRAGLIA. Domando di parlare, poichè l'onorevole Relatore Vitelleschi mi invita a dare qualche spiegazione. Mi propone egli il dubbio, se un estero, viaggiando, porta nel Regno un capolavoro di arte di origine italiana, possa, ritornando nel suo paese, esportare liberamente questo capolavoro d'arte, senza incor-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

rere nel divieto, di cui è parola nella presente legge; ed io rispondo che senza alcun dubbio è libera tale esportazione. Il passato non è nel dominio dei legislatori di questo mondo, e la legge non può che vietare la esportazione degli oggetti d'arte che nel tempo della sua promulgazione si trovano nel Regno, e che debbono essere descritti in un catalogo, a norma dell'articolo 1° da voi già votato. Ma gli oggetti che si trovavano di già esportati, se non possono essere colpiti dal divieto della legge, per la medesima ragione, introdotti temporaneamente nel Regno dall'estero a cui appartengono, possono con lui tornare alla loro primitiva destinazione in paese estero. Si potrebbe concepire che uno Stato, che ha diritto alla sua conservazione, possa impedire la introduzione nel Regno degli oggetti pregiudizievole alla pubblica sanità, o anche alla sicurezza sociale; ma non si saprebbe concepire una legislazione che vietasse allo straniero di ricondurre seco gli oggetti che aveva seco condotti senza ostacolo alcuno nel Regno.

Per lo che la esportazione, non potendo colpire che i capolavori d'arte esistenti nel Regno e descritti nei cataloghi, io insisto per la soppressione nell'articolo 11 della parola *vendere*. Il legislatore deve impedire il fatto della esportazione, e non rimontare alla causa della esportazione medesima. Chè anzi, accennandosi alla vendita, potrebbe dedursi la conseguenza, che quando la esportazione ha luogo non per causa di vendita, ma, o di donazione, o di sequestro, o per successione, la esportazione non sarebbe vietata. Ma non è questo il principio che informa la disposizione della legge: vietandogli l'esportazione per ragioni di pubblica utilità e di decoro nazionale, non si offende il diritto di proprietà, quando per un titolo qualunque l'estero che ha diritto di proprietà sul capolavoro d'arte, non può esportarlo. Suppongasì che una collezione di oggetti d'arte sia per successione devoluta ad un estero; egli non ha di che dolersi, se non può esportarli al suo paese, poichè una legge di diritto pubblico interno ne vieta la esportazione; ed il nostro Codice civile nell'articolo 7° delle sue disposizioni preliminari ha accolto la massima adottata dai più gravi scrittori di diritto internazionale, che cioè i beni mobili sono soggetti alla legge della nazione del proprietario, salve però le contrarie

disposizioni della legge del paese, nel quale si trovano. E conseguentemente a questo principio, quando il Governo crede di non accordare la licenza per la esportazione all'estero, non resta a lui che di richiedere dallo Stato il prezzo a giusta stima.

Per quello che riguarda poi il modo per definire il prezzo, non dissento di rinviare la discussione di questo punto importante di diritto alla disamina dell'articolo 23.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se questo primo emendamento del Senatore Miraglia che consiste nel togliere le parole: *vendere nè* sia appoggiato.

Chi lo appoggia è pregato di alzarsi.

(Appoggiato.)

Chi intende di approvare la cancellazione nell'articolo delle parole *vendere nè* è pregato di alzarsi.

(Non è approvato.)

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io pregherei l'onorevole Ministro di rinviare la sua domanda all'articolo 15, perchè non può dirsi che ci sia tra l'Ufficio Centrale e l'on. Ministro dissenso di sostanza, ma piuttosto dissenso di forma e di modo; e se nell'articolo 15 noi perverremo ad esplicitare talmente il pensiero dell'onorevole Ministro che egli si consideri abbastanza rassicurato per i suoi timori, noi avremo guadagnato di non mettere questo stesso ordine di fatti in una luce, la quale turberebbe, a nostro avviso, il progetto dell'Ufficio Centrale.

Io spero che l'onorevole Ministro che è stato tanto cortese, vorrà arrendersi a questa domanda, come io diceva, più di forma che di sostanza.

L'altra domanda dell'onorevole Ministro è stata consentita dall'Ufficio Centrale; ed anche in parte quella dell'onorevole Miraglia, in riguardo cioè alla perizia; l'Ufficio Centrale assente in questo senso, vale a dire che nei casi di acquisto e non di prelazione, sia tenuta la stessa norma per gli oggetti antichi già esistenti, che si tiene per gli oggetti che si trovano negli scavi. Mi sembra peraltro che questa disposizione dovrà essere collocata piuttosto all'articolo 13.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Senatore

Miraglia se acconsente che questa disposizione relativa alla perizia debba esser posta all'articolo 13.

Senatore MIRAGLIA. Non ho difficoltà di aderirvi.

PRESIDENTE. Il signor Ministro insiste che debbano essere cancellate nell'articolo le parole: *riconosciuti d'interesse nazionale e iscritti nei cataloghi?*

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Conosco troppo bene che abbiamo un interesse comune l'Ufficio Centrale ed io a studiare d'inscrivere questo concetto, come desidera l'Ufficio Centrale; quindi non insisto per ora.

PRESIDENTE. L'onorevole Pepoli propone che in fine di questo articolo, dopo le parole « o pubblica amministrazione » si inseriscano le altre: « o qualunque cittadino italiano »; propone cioè che si scriva:

« È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato, o delle provincie, o dei comuni, o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione, o di qualunque cittadino italiano. »

Se l'onorevole Pepoli intende di svolgere questo emendamento, ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Desidererei prima di sapere se l'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro accettino il mio emendamento che consiste nell'allargare il diritto di prelazione, ad assicurare viemmeglio la conservazione de' monumenti di arte all'Italia, cioè di allargare la cerchia di coloro i quali possono avere la prelazione.

A me sembra che qualunque cittadino italiano debba essere preferito in caso di acquisto a condizione uguale all'accorrente ed all'acquirente forestiero.

Desidererei quindi di sapere se l'onorevole Senatore Vitelleschi e l'onorevole Ministro vogliono aderire al mio emendamento.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Relatore dell'Ufficio Centrale e l'onorevole Ministro a dichiarare se intendano accettare che alla fine di questo articolo siano aggiunte queste parole: *o di qualunque cittadino italiano.*

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Per parte mia, non che disposto ad accoglierla, sono ben lieto della proposta fatta dall'onorevole Senatore Pepoli; perchè, avendo noi un interesse supremo di mantenere nel nostro paese questi

oggetti preziosi, non può se non piacerci che sia maggiore il numero di coloro che possono cospirare affinchè questa grande ricchezza nazionale non vada all'estero, e può darsi bene che un tale che non penserebbe all'acquisto di certa opera d'arte, vedendo come la sua città, o qualche cosa di più largo che la sua città, la comune patria, stia per perdere quell'opera dell'arte italiana, se ne senta commosso, e che egli stesso, col proprio, venga a mantenere al paese quell'insigne opera, che altrimenti sarebbe perduta. Mi torna a memoria un fatto da tempo udito su tale proposito. Chi sa che non conosca l'onorevole Pepoli quel nobile fatto.

V'era in Italia un Governo che voleva vendere un oggetto prezioso, e, se ben mi ricordo, un illustre e ricco signore, molto intelligente di cose d'arte, impedì, acquistandola col suo, che quell'opera uscisse dal Regno. Non posso accertare il fatto, che mi viene ora ricordato come tradizione molto lontana. Ma, tornando a noi, parmi molto bene che si apra questa strada, onde coloro, i quali sono primi per la fortuna, possano eziandio dimostrare che della fortuna vogliono servirsi in qualche modo per promuovere l'educazione artistica del paese. E poi mi pare che ci sia da osservare questo: come sono sorte le nostre collezioni d'arte o le più di esse? Sono sorte per l'amore, singolare di qualche capo di potente casa, che si compiacceva di raccogliere nei suoi palazzi questi oggetti preziosi. E perchè dobbiamo disperare che sia per imitarsi il nobile esempio?

Quindi io sono lietissimo, ripeto, di questa aggiunta che ha proposta l'onorevole Senatore Pepoli, e che io raccomando all'Ufficio Centrale.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Io trovo la proposta dell'onorevole Senatore Pepoli tanto opportuna che non ho mai dubitato che non fosse implicitamente intesa. Quando il Governo acquista non è obbligato a rendere conto di quello che fa dell'oggetto che acquista; e siccome la vendita e il trasferimento all'interno è libero, esso può anche cederlo ad un privato. Io non ho mai dubitato che anche allo stato presente della legge questo si potesse fare. Se non è stato espresso ciò è forse avvenuto per

un dubbio, per tema che il dirlo suonasse male. Sembra infatti che non suoni bene, che il Governo comperi per conto privato; ma siccome non si può giustificare che a questo suono corrisponda un corpo vivente, così io credo che per parte dell'Ufficio Centrale non ci sia difficoltà di esprimere questo pensiero, quantunque io ritenga che fosse contenuto implicitamente nell'articolo. Forse il vantaggio che produce il metterlo, è che questa disposizione sia nota ai privati che vogliono fare simili collezioni; essi sapranno che dirigendosi al Governo, avranno il miglior modo di formarle; e quindi a nome dell'Ufficio Centrale dichiaro che non ho nessuna difficoltà che, sia inserita nell'articolo la dizione del Senatore Pepoli.

**PRESIDENTE.** Ora, se non ho male inteso, il signor Ministro ha proposto e l'Ufficio Centrale ha accettato che invece di dire « è riservato per questi oggetti al Governo il diritto di prelazione per l'acquisto per conto dello Stato; ecc. dica: è riservato per questi oggetti al Governo il diritto di acquisto o di prelazione per conto dello Stato, ecc. »

Signor Ministro, signor Relatore è infatti così?

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Perfettamente.

**PRESIDENTE.** Leggo dunque l'articolo:

Art. 12.

I privati non potranno vendere né esportare all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed iscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della Pubblica Istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di acquisto o di prelazione per conto dello Stato o delle Provincie o de' Comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione, o di qualunque cittadino italiano.

Chi intende approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Si procede all'art. 13°.

Art. 13.

Lo Stato avrà due mesi per deliberare sull'acquisto degli oggetti contemplati nell'art. 12. Quando il Governo intenda ricorrere al Parlamento per ottenere i fondi necessari per l'acquisto, questo spazio di tempo sarà prorogato fino a sei mesi.

Nel caso che di questi oggetti sia permessa l'esportazione, il prezzo dei medesimi sarà assoggettato ad una tassa corrispondente al quarto del prezzo stesso.

L'importo della tassa sarà detratto dal pagamento del prezzo in caso che si eserciti il diritto di prelazione.

La dichiarazione del prezzo dell'oggetto dovrà accompagnare la denuncia della progettata vendita. Il prezzo dichiarato sarà la base della prelazione, ovvero della tassa.

Il prodotto di questa tassa come quello delle vendite degli oggetti che per non avere importanza storica o artistica o per essere soverchiamente ripetuti possano essere secondo le norme di questa legge venduti dal demanio, e quello delle multe imposte per effetto di questa legge formeranno un fondo presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica per provvedere all'incremento dei Musei e delle collezioni nazionali.

Domando ai signori Senatori Massarani e Di Giovanni, se rispetto a quest'articolo insistono nella loro proposizione.

**Senatore MASSARANI.** Siccome gli emendamenti da noi proposti formavano un complesso e si collegavano tutti in un medesimo concetto, così, una volta che uno di questi emendamenti, che è il principale, è respinto, è naturale che gli altri siano ritirati, e li ritiriamo.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'on. Pepoli.

**Senatore PEPOLI G.** Ieri mi sono quasi ribellato all'ingiunzione del nostro onorevole Presidente, perchè per verità io avrei desiderato ieri compiere il mio discorso per non essere costretto oggi a nuovamente prendere la parola e importunare nuovamente gli onorevoli Colleghi colle mie povere osservazioni. Ma poichè ho dovuto cedere ai giusti ammonimenti dell'onorevole Presidente, tollerate che io oggi riprenda il filo interrotto del mio discorso ed usatemi tutta la vostra indulgenza, perchè io ho d'uopo di molta indulgenza, e per l'ora tarda e per la tesi ingrata che mi sono proposto di svolgere.

L'onorevole Senatore Vitelleschi ha dianzi finito le sue parole, rivolgendosi al mio petto quegli strali che l'onorevole Massarani aveva rivolti al suo ed al petto del Ministro.

Se oggi sono costretto a parlare di finanza, se sono costretto a scendere dall'altezza del Parnaso in cui ella si è accampato, e discutere

modestamente delle aride cifre, non creda che sia in me meno vivo e men caldo l'affetto per l'arte nativa, di quello che in lei ora con tanta spontaneità sgorga dal labbro.

L'onorevole Vitelleschi nella sua eloquente perorazione: « m'invita caldamente a non turbare l'armonia dell'Olimpo colle mie parole. »

Poichè egli ha ricorso ad un'immagine poetica, mi permetta di rispondergli con un'immagine poetica: lasci che per giungere in porto io riempra della cera di Ulisse le mie orecchie per non udire il canto di lusinghiere Sirene.

E proseguendo il suo florito discorso, aggiungeva: « Non dimentichi l'onorevole Pepoli che contemplando il Pantheon, contemplando il Colosseo, i popoli si educano a forti propositi. »

Io sono pienamente del suo avviso, ma confesso, che non ho nessun sgomento che questo pratico insegnamento sia tolto all'Italia, perchè anche respingendo la tassa del venticinque per cento, il Pantheon ed il Colosseo non potranno al certo emigrare all'estero. Nulladimeno io dirò all'onorevole mio contraddittore che, se i popoli si educano a forti propositi guardando le meravigliose creazioni dell'arte, ed ispirandosi alle reliquie storiche dell'antica grandezza, essi si educano ancora a più forti ed operosi propositi contemplando campi ubertosi e florenti, ed udendo il fischio del vapore che muove i telai nelle nostre officine. Quindi, io non posso accettare senza beneficio d'inventario quanto egli diceva cioè: « Badi l'onorevole Pepoli di non confondere i prodotti dell'arte coi prodotti dell'industria e del commercio ». No, io non posso accettare intieramente le sue parole, imperocchè noi siamo stati chiamati *la terra dei morti* fino a tanto che non ci siamo occupati che esclusivamente di arte, fino a tanto che non abbiamo vissuto che nel nostro passato; e se oggi ci tornano a chiamare *la terra dei vivi*, è perchè l'Italia combatte, lavora, coltiva, s'industria. Ripeto quindi, con tutto il rispetto che ho per l'arte, che in me non è meno vivo e profondo, anzi è più vivo e profondo il rispetto e l'amore che io porto ai prodotti dell'agricoltura, delle industrie e del commercio del mio paese.

Dopo di ciò, io scendo dritto in campo e vengo, o Signori, ad intrattenervi di quella tassa che fin dal primo giorno io qualificai *confisca*, ed

oggi, dopo tutta la lunga discussione che si svolse io torno con profondo convincimento a chiamare *confisca*.

L'onorevole Ministro ha difeso la equità ed opportunità della tassa con due argomenti, che l'onorevole Vitelleschi trovò efficacissimi e tali da togliere intieramente, a suo credere, ogni dubbio nell'animo dei Senatori.

Il primo di questi argomenti, se male non mi appongo — e in caso prego l'onorevole Ministro a voler rettificare le mie parole — si può concretare in questi termini: « quando gli oggetti d'arte entrano in commercio perdono il carattere che prima avevano di inviolabilità, e sono tassabili. »

Parmi almeno che l'onorevole Vitelleschi nel suo discorso ripetesse queste parole attribuendole all'onorevole Ministro. Mi sia lecito adunque di svolgere in proposito alcune osservazioni.

Anzitutto, io non nego al signor Ministro che gli oggetti d'arte abbiano natura ed indole tassabili; tant'è vero che essi nel nostro paese ed in ogni nazione civile sono assoggettati ad imposte; e valga il vero, quali sono quegli oggetti d'arte che in Italia ed altrove abbiano, per esempio, sfuggito alla tassa di successione e non l'abbiano pagata in quella misura che dipende dal grado più o meno lontano dell'eredità?

Forse un quadro, una statua, un codice, una medaglia, possono essi esser regolarmente venduti senza registrare l'atto di vendita?

Quindi io non nego che anche gli oggetti di arte siano materia imponibile, non nego e non ho mai negato che entrando nel commercio diventino tassabili. Ciò che io nego recisamente è che oggi soltanto essi sieno entrati nel commercio. Essi vi sono entrati da molti anni, anzi, per parlare più correttamente, non ne sono mai stati estranei, imperocchè all'interno, nella propria giurisdizione, io non conosco Governo che ne abbia impedito la libera vendita e il libero commercio. Quindi io non credo che possa affermarsi che si sia oggi verificato un mutamento così notevole come vuole l'onorevole Ministro nelle condizioni economiche degli oggetti di arte. Credo che erano tassabili prima e che rimangano tassabili oggi. Tutta la questione che verte tra me e l'Ufficio Centrale e il Ministro è di conoscere fino a qual grado sia giusto di tassarli, fino a qual grado l'im-

posta proposta abbia quei caratteri essenziali richiesti da ogni imposta civile.

L'onorevole Ministro aggiungeva poi, e ciò era una logica conseguenza della sua prima proposta, che assicurando noi agli oggetti di arte la commerciabilità, rendevamo ai proprietari di essi un vero e cospicuo servizio, e che quindi era giusto ed opportuno che noi di questo servizio domandassimo il prezzo, il corrispettivo.

Per dissipare ogni equivoco, per rimuovere ogni dubbio, l'onor. Ministro troverà regolare che io innanzi tutto cerchi di stabilire quali siano le condizioni giuridiche in cui oggi si trovano gli oggetti di arte in Italia. In primo luogo, io domanderò all'onorevole Ministro, se egli non crede che appena sarà votata l'imposta del 25 0/0 tutto il patrimonio artistico italiano non vedrà immediatamente diminuire di un quinto il proprio valore, in virtù di quella legge economica che egli medesimo invocava per respingere il divieto assoluto di esportazione propugnato dall'onorevole Massarani? Per me è evidente che se la tassa è materialmente imposta ai soli proprietari che venderanno gli oggetti d'arte che posseggono ad un acquirente estero, nulla di meno essa si ripercoterà necessariamente su tutti indistintamente gli oggetti d'arte italiani registrati nel catalogo ufficiale. Essa peserà su tutte le contrattazioni anche all'interno, imperocché essa costituirà un pericolo perenne, perpetuo di diminuzione eventuale di valore su tutto il patrimonio artistico d'Italia.

È fuori di dubbio che se un proprietario vorrà vendere un oggetto di arte registrato nel catalogo ufficiale a un cittadino italiano, dovrà scontare nel prezzo il nuovo vincolo imposto, dovrà scontare la eventuale tassa del 25 per cento.

Nel commercio i vincoli hanno un valore, e si traducono sempre in cifre, nè autorità di Governo o ingiunzione di legge valgono a frenarne o regolarne le conseguenze economiche. L'onor. signor Ministro e l'Ufficio Centrale propongono la tassa unicamente per mantenere possibilmente la integrità del patrimonio artistico italiano; e la prima conseguenza della loro proposta sarà di diminuire di un quarto indistintamente il valore, e di spogliare di un quarto della loro proprietà gli eredi di coloro che raccolsero nei loro palagi operosamente e

generosamente le opere d'arte dei nostri grandi maestri.

Queste condizioni a me paiono gravissime, e quindi prego l'Ufficio Centrale e l'onor. signor Ministro di volere attentamente esaminare se convenga mantenere a sì grande altezza la tassa che egli propone, molto più che io temo grandemente che essa conterrebbe un fatale precedente che peserebbe forse anche sulle contrattazioni dei prodotti dell'arte moderna, svegliando plausibili preoccupazioni per l'avvenire.

Ma qual'è la vera condizione degli oggetti d'arte oggi in Italia? È vero che non siano commerciabili? È vero che Voi, Ministro, che voi, Ufficio Centrale, gli rendete il grande, l'eminente servizio di renderli commerciabili? Io respingo, o Signori, questa vana e mendace pretesa.

Pochi momenti or sono, il medesimo signor Ministro accennava, che tutti i capi d'opera esistenti nel Piemonte non sono soggetti oggi e non lo furono mai a nessun vincolo; e Voi, onorevoli Colleghi, con questa legge imporrete sopra degli oggetti che per secoli sono stati liberi, una tassa del venticinque per cento?

E non temerete, obbedendo in simil modo alle esortazioni dell'onor. Vitelleschi, di dare alla legge un carattere retroattivo? Non temerete di violare nel Piemonte, per queste considerazioni, più che altrove, la libertà e la proprietà?

Dica il Ministro, dica l'onorevole Relatore ciò che lor più talenta, ma non si lascino sfuggire dal labbro che i possessori d'oggetti d'arte saranno riconoscenti ad essi per le disposizioni sancite da questa legge.

In Toscana credo, che gli autori sottoposti al divieto sieno unicamente diciassette. Ed anche ieri l'onor. Ministro osservava rispondendo all'onor. Massarani, che i capi d'opera dell'epoca meravigliosa del nostro risorgimento, dell'epoca di Giotto, non sono sottoposti a nessun vincolo e possono essere esportati liberamente.

Ora dunque, anche per questa categoria di proprietari toscani, sarà egli giusto, conforme all'ammaestramento del diritto, il creare dei vincoli sulle loro proprietà, il diminuirne con una tassa del venticinque per cento la entità?

Nella legge forestale citata dall'onorevole Massarani quale fu il diritto proclamato e sancito? L'articolo citato non determina forse che i comuni e le provincie che vorranno imporre

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

dei vincoli per ragione d'igiene pubblica sovra le foreste, dovranno indennizzare i proprietari qualora non esistano vincoli anteriori alla legge! Ed i proprietari di oggetti d'arte potranno essere espropriati di un quarto delle loro proprietà sotto colore di interesse pubblico, anche quando non esistono vincoli precedenti, anche quando da secoli nulla si è loro chiesto in nome della patria! Anche quando hanno comperato, ereditato, posseduto senza vincoli!!!

Quindi mi permetta l'Ufficio Centrale, ed il signor Ministro di ripetere che noi, imponendo dei vincoli, delle restrizioni, offenderemo grandemente la proprietà privata.

Proseguiamo l'esame.

Anche nella Lombardia la tassa sarebbe cosa nuova, imperciocchè leggo pur anco nella Relazione dell'onorevole Correnti che in quelle provincie il Governo, non aveva nessun diritto in caso di esportazione, all'infuori del diritto puro e semplice di prelazione.

Adunque colle nuove leggi offenderemo anche il diritto dei popoli del Lombardo Veneto, aggraveremo, non miglioreremo, le condizioni in quelle nobilissime provincie dei possessori di oggetti di arte. Unicamente nel Ducato di Modena e nelle antiche provincie pontificie veramente esistevano dei vincoli grandissimi forse maggiori di quelli che questa legge intende imporre.

Ma, o Signori, nella Relazione ministeriale dell'onorevole Correnti, che cosa leggo?

« Ma, già in più di un'occasione i giurisperiti dubitarono della validità della legge di sopra ricordata: dacchè le provincie in cui prima erano in vigore, vennero a formare il Regno d'Italia. Basterà per questo che io vi rammenti la causa portata in quello stesso anno 1869, dinnanzi al Tribunale di Spoleto nell'occasione che dal conte Conestabile della Staffa furono spediti alcuni quadri a Roma. »

E la causa avanti il Tribunale di Spoleto l'ha perduta il Governo; se fosse altrimenti, la Relazione non direbbe più sotto che il Governo fu disarmato dai Tribunali.

E vi ha di più; ma voi stessi, signori Ministri, non avete osato applicare nella provincia romana le leggi pontificie. Ne avete tacitamente proclamata la decadenza. E ne volete una prova? Ve la do subito.

È stato venduto il quadro di Raffaello così detto la *Madonna del Libro* dal marchese Conestabile alla Imperatrice di Russia. Avete voi esatto il 20 per cento stabilito dalla legge pontificia: armati della disposizione dell'editto Pacca, avete voi saputo o volete impedire l'emigrazione di quel capo d'opera! No. Avete portata la questione in Parlamento. E nel Parlamento si è egli trovato un solo dei Deputati che abbia proposto al Ministero di applicare la legge pontificia? Avete trovato in Parlamento molti cultori dell'arte che vi hanno pregato di trovare modo di raggranellare i fondi, per impedire quella iattura nazionale, ma nessuno seppe fra essi consigliarvi di impedire colla forza la esportazione o d'imporre almeno la tassa. Imperocchè essi sapevano che la coscienza del paese aveva abolito quella legge e quella tassa.

E dopo sei o sette anni che questa legge più non è virtualmente in vigore, e dopo che voi avete potuto constatare che nelle altre provincie non fu mai interamente applicata, voi vorreste oggi disotterrarla dalla sua tomba, richiamarla a nuova vita! Oh lasciate dormire in pace i morti e non invocate soprattutto il diritto storico che vi condanna e anzi vi ammonisce di rispettare la proprietà in tutte le sue esplicazioni.

Signori, l'unica legge italiana che parla dei monumenti, è quella della espropriazione che fu promulgata nel 1866. Ma questa legge non dice in niun modo che coloro i quali sono espropriati, debbano pagare una tassa al Governo. Anzi stabilisce che debbono essere giustamente indennizzati della espropriazione subita. Quindi io non posso ammettere l'equità, la legalità della tassa che voi proponete; imperocchè io non ravviso quali sieno i compensi che voi volete accordare al proprietario in cambio della confisca del quarto del loro capitale. Forse quei compensi, a cui accennavano in una precedente tornata gli onorevoli Senatori Massarani e Di Giovanni? Quei compensi che l'onorevole Ministro ha combattuto con tanta eloquenza? L'onorevole Senatore Massarani accennava che era sufficiente compenso al divieto di esportare, di vendere un unico quadro, dichiarato d'interesse nazionale, la facoltà, la libertà lasciata ai proprietari di gallerie di vendere, esportare tutti i quadri di minor importanza.

A questo ragionamento l'onorevole Ministro

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

rispondeva acconciamente, osservando che vi poteva essere una famiglia che non possedesse che un unico quadro d'interesse nazionale. E allora, aggiungeva egli, vorrete in questo caso condannarla alla miseria, impedendole di valersi della sola risorsa che le rimanga?

E crede forse l'onorevole Ministro che la tassa del 25 per cento sia molto dissimile nelle sue conseguenze al divieto assoluto e che gli argomenti addotti da esso per combattere l'onorevole Senatore Massarani, non possano oggi essere invocati contro di lui? Io sono lieto di avere su questo terreno per alleato l'onorevole Senatore Vitelleschi, il quale oggi affermava che si offende il diritto della proprietà, tanto diminuendola del 5 come del 10.

Ed egli aveva grandemente ragione; imperocchè la violazione in certi casi non è giustificabile, e non è giustificabile per identiche ragioni.

Crede forse l'onorevole Senatore Vitelleschi che sarebbe stato giusto, normale, di obbligare il marchese Conestabile a versare nelle casse del fisco 75,000 lire sulle lire 300,000 sborsategli dall'Imperatrice di Russia? E se egli non avesse posseduto che quel solo quadro? Se quella somma fosse stata la sola risorsa, la sola speranza dell'avvenire? Oh! via, lasciate che io dica che lo Stato avrebbe in nome dell'arte commesso un'usurpazione. Le cause nobili, generose, non si difendono che colla giustizia e colla verità.

Forse ai proprietari basterà quello sterile compiacimento delle pubbliche esposizioni, di cui parlava l'onorevole Senatore Massarani, e che l'onorevole Ministro combatteva, mostrandone la vacuità con così eloquenti parole?

Qual è dunque il beneficio che pretendete recare con questa legge ai proprietari di questi oggetti d'arte? Qual è il compenso che voi accordate ad essi in mercè della spogliazione di cui li minacciate? E se non date ad essi compenso, permettemi di dirvi che, invece d'essere una tassa, la vostra proposta è una confisca; ed essendo una confisca, offende quel principio di proprietà che l'onorevole Vitelleschi dichiarava poi di non volere in nessun modo offendere. Anzi egli si mostrava della proprietà privata tenerissimo difensore. Egli si opponeva che, per compilare i cataloghi, si accordasse facoltà al Governo di entrare nelle case private, perchè egli

esclamava che quella sarebbe stata una incompatibile violazione del domicilio. Ma a me pare che il 25 per cento, onorevole Vitelleschi, sia una violazione molto più incompatibile, perchè è una violazione della proprietà; e per molte famiglie quel 25 per cento rappresenta il benessere, l'avvenire, l'educazione, la dote delle figlie; e riescà, me lo lasci dire l'onorevole prestante, molto più grave alle famiglie che l'incendio di lasciar penetrare nelle loro gallerie gli agenti del Governo per il lodevole scopo di fare l'inventario delle ricchezze dell'arte italiana.

L'onor. Ministro nelle sue splendide parole, e qui gli domando perdono se mi sono valso sovente dei suoi argomenti per combatterlo, osservava: quando abbiamo sciolto i fedecommissi non abbiamo chiesto ai proprietari nessuna tassa speciale per aver resi i loro beni al commercio.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Veramente io non credo di aver detto questo.

Senatore PEPOLI G. Allora ho male inteso io. Ma in ogni modo quando noi abbiamo sciolto da ogni vincolo i fedecommissi, sta il fatto che non abbiamo perciò imposto, ripeto, nessuna tassa, non abbiamo chiesto in corrispettivo del servizio reso il diritto di diminuire del quarto il valore dei loro fondi. E se abbiamo rispettato per essi il diritto, perchè non lo rispetteremo egualmente per i proprietari di oggetti d'arte? Perchè due pesi e due misure?

Ora, onorevoli Colleghi, se per tutte queste ragioni voi non volete e non potete ammettere che si possa violare impunemente il diritto di proprietà, logicamente, la tassa che ci vien proposta bisogna che abbia l'indole e lo scopo di una tassa: imperocchè, se non avesse lo scopo e l'indole di una tassa, costituirebbe una vera e reale violazione di quella proprietà che l'onor. Vitelleschi e l'onorevole Ministro dichiarano di non voler offendere in nessun modo.

Ma, quali sono i caratteri di una tassa? Io rammento la definizione che ne è data da uno dei più competenti uomini su questa materia, da Adamo Smith, che vuole essa sia ripartita in guisa da non racchiudere che una quota parte proporzionata alla cifra totale della rendita di qualunque cittadino.

Ora, domando io, se la tassa del 25 per cento

può dirsi una tassa proporzionata alla rendita di proprietari di quadri?

Ma vi ha di più. Io prenderò un'altra autorità di cui certo nessuno vorrà negarmi la competenza, quella di Ippolito Passy, che nel Dizionario dell'*Economiste*, così si esprime: *Un point essentiel toutefois c'est que l'impôt ne soit exigible qu'avec des délais calculés de manière à ce qu'il puisse être versé tout entier au moyen des revenus fournis par les propriétés données ou transmises sans entamer le capital.*

Torno a domandare al Senato se la tassa del 25 per cento si possa soddisfare colla semplice rendita come vorrebbe l'eminente economista francese, e senza distruggere parte del capitale.

Io ammetto che si possa, che si debba imporre una tassa; anzi dirò di più, che io ho sempre considerato le tasse sul capitale formato, molto più eque, molto più lodevoli che le tasse sul capitale in formazione, ma ad un patto però, che esse abbiano il carattere e l'indole di una tassa.

Indaghiamo ora, o Signori, quali sono le tasse che possano essere applicate alla vendita dei quadri, alla trasmissione dei quadri.

Alla tassa di eredità vi sono soggetti; ma riguardo alla tassa di eredità permettetemi di citarvi un esempio.

Muore un cittadino italiano e lascia suo erede un lontano parente residente all'estero. Questo parente, se nell'eredità vi è un oggetto d'arte prezioso, per trasportarlo all'estero dovrà pagare il 13 per cento per dritto di successione, e il 25 per cento per tassa di esportazione; dovrà pagare complessivamente il 38 per cento. Aggiungetevi i danni di guerra e raggiungerete il quaranta per cento. Se il quadro del marchese Conestabile fosse stato ereditato da un forastiero, avrebbe pagato 120,000 lire!!! Ora, basta annunziare solo queste eventualità per mostrare che questa legge offende nella sua base essenziale il capitale medesimo.

Ripiglio il filo del mio discorso e torno ad esaminare quale tassa potremo applicare. Ho udito l'onor. Senatore Massarani dire l'altro giorno che un illustre economista aveva ammesso che si potesse colpire con dazio di esportazione gli oggetti esportati, fino al 10 per cento; ed interpellato da me, ha avuto la cortesia di dirmi che questo economista era Riccardo Cobden. Io non

ho avuto tempo di consultare i libri di questo illustre scrittore, nè metto in dubbio ciò che ha affermato l'onor. Senatore Massarani. Ma a questa sentenza dell'illustre Riccardo Cobden debbo contraporre ciò che generalmente si pratica oggi da tutte le nazioni civili. I dazi di esportazione sono stati quasi generalmente aboliti. Si sono mantenuti alcuni dazi di esportazione in caso di guerra per i cavalli, per la polvere, per lo zolfo e per gli oggetti che possono servire alla difesa della patria. Si sono mantenuti lievissimi dazi sopra alcune materie alimentari. Permettete che io vi citi il valore delle mercanzie che furono esportate d'Italia nel 1876. Esso raggiunse un milione e due cento mila lire e le imposte non si alzarono che a sette milioni cioè a non più del tre per cento. Quindi la misura del 10 per cento oggi non credo che sia attuata in nessun paese del mondo, e quindi non credo che si possa neppur agli oggetti d'arte applicarla, nell'esorbitante somma del 25 per cento. Molto più che se noi esaminiamo le vigenti tariffe delle diverse nazioni d'Europa, io non credo che riscontriamo un dazio di esportazione qualunque sugli oggetti d'arte.

L'onor. Senatore Vitelleschi nel suo primo discorso diceva che a lui personalmente era avvenuto, entrando in Francia, di dover pagare oltre il terzo del valore sopra un *nécessaire* inglese e continuava citando l'esempio dell'America che impone fortissimi dazi. Ma io farò osservare all'onorevole Vitelleschi che quella grande nazione ha imposti dei dazi protezionisti i quali difendono il pittore americano e fanno sì che egli si arricchisca.

Ma ciò prova diametralmente il contrario di ciò che ha voluto affermare l'onorevole Senatore. I dazi che egli ha accennato sono dazi d'importazione destinati nel concetto di alcuni uomini di Stato a proteggere l'industria interna. Io non posso ammettere questa dottrina giacchè ritengo che essa basi sopra un errore che non è qui luogo di combattere; ma in ogni modo il fine che si propose il legislatore americano fu quello unicamente di favorire l'industria cittadina.

Ora, il dazio d'esportazione del 25 0/0 di cui vorremmo colpire gli oggetti di arte non arricchirebbe il proprietario, lo spoglierebbe; ciò che mi pare costituisca una grande, enorme differenza coi dazi protettori che gravano al-

l'entrata di uno Stato gli oggetti e le mercanzie forestiere.

Ora vengo alla conclusione.

La sola tassa che si possa imporre agli oggetti d'arte senza ledere in nessun modo i principî della scienza finanziaria è la tassa di compra e vendita. Essa oggi in Italia, per gli oggetti mobili fu stabilita nella misura del 2 per cento, più i decimi. I contratti adunque che voi volete gravare del 25 0/0 colla legge proposta sono di già aggravati del 2 0/0, quindi la vostra tassa sarebbe in realtà del 27 0/0, più i decimi di guerra.

Io ho consultate le legislazioni dei diversi paesi in questa materia; ho voluto indagare a quale tasso generalmente salga la imposta di trasmissione.

La tassa sulla rendita degli immobili oggi in Europa oscilla fra il 4 ed il 6: non più. La tassa di vendita dei mobili poi non giunge certamente al 3 od al 4, perchè in tutti i paesi la tassa sugli effetti mobili è minore della quota di quella sugli effetti immobili.

Per trovare una legge che somigli, relativamente ai contratti di vendita, a quella oggi proposta, bisogna risalire molto indietro nella storia e cioè ai tempi romani.

Augusto stabilì una tassa del 20 0/0 sulla vendita delle materie alimentari; Nerone ne stabilì un'altra del venticinque per cento (proprio come la vostra) sopra la vendita degli schiavi. Dopo ciò, se andiamo cercando le legislazioni, io dirò che non ho trovato altro che la legislazione cinese, la quale permetta d'imporre una tassa che superi il 10 per cento per le contrattazioni e vendite, ed è sopra la vendita dei vasi chinesi e delle antiche porcellane di quel venerabile Impero.

Io quindi sono d'accordo coll'onorevole Vitelleschi e coll'onorevole Ministro se vogliono imporre una tassa sulla compra e vendita degli oggetti d'arte; sono d'accordo con loro se vogliono pur anco innazarla al disopra delle tasse ordinarie, trattandosi di oggetti eccezionali; io non sono d'accordo però d'andare fino alla misura stabilita nella legislazione di Augusto o di Nerone: tutto al più, posso giungere fino alla legislazione cinese, cioè fino al 10 per cento, complessivamente al 2 per cento già stabilito sui contratti di compra e vendita.

Io credo davvero che una tassa la quale col-

pisce col 10 per cento, sia già per sé medesima una tassa gravissima, una tassa la quale per lo Stato non è certamente spregevole.

D'altra parte, mi permetta l'onorevole Ministro che io, in ordine all'art. 13, rilevi come il ricavato da questa imposta non si voglia farlo versare nelle casse generali dello Stato e non sia quindi sottoposto al sindacato del potere legislativo, come avviene per tutte le altre imposte, ma sia versato in una cassa a parte e destinato ad un fine speciale.

Io quindi, anche nel votare la tassa del 10 per cento, certamente domanderei in pari tempo che pure questa tassa fosse regolata colle norme di tutte le altre, e che quindi il ricavato ne fosse versato nelle casse dello Stato, e fosse sottoposta come tutte le altre al sindacato del Parlamento.

Io non mi dilungo più oltre perchè l'ora è tarda e non voglio abusare della bontà dei miei onorevoli Colleghi.

Io debbo soltanto una risposta all'onor. Vitelleschi il quale diceva che in fatto di arte non bisogna considerare le cose alla medesima stregua che in fatto di commercio e d'industria, imperocchè vi ha un interesse superiore, vi ha un interesse il quale deve stare a cuore di tutti.

Ebbene, in un altro paese è stata fatta una espropriazione molto più utile, molto più urgente che quella che voi proponete. L'Inghilterra, o Signori, ha riscattato dai proprietari tutti i suoi schiavi pagando 500 milioni di indennità; ma l'Inghilterra, quel paese mercantile che molti credono viva soltanto di cifre, non ha osato domandare ai proprietari degli schiavi una parte del valore, non li ha gravati di nessuna imposta speciale.

Io quindi domando all'onorevole Ministro e all'onorevole Senatore Vitelleschi di non cadere in contraddizione con loro medesimi, e di non difendere con una mano il diritto di proprietà, e lacerarlo coll'altra. E poichè l'onorevole Senatore Vitelleschi mi ha rivolto eloquenti parole, lasci che alla mia volta mi rivolga a lui e gli dica lealmente: lasci parlare al suo cuore il principio di proprietà; non respinga un'opinione che è quella, oso dirlo, dell'immensa maggioranza del nostro paese. Nè vi dolga se inteneramente io vi paleso l'animo mio, egregi Colleghi, e se io dico rispettosamente al Ministro ed all'Ufficio Centrale: Se in nome dell'arte voi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 30 NOVEMBRE 1877

venite a domandarci che noi lasciamo offendere il diritto di proprietà; se in nome dell'arte voi venite a domandarci di lasciar violare dal fisco il domicilio; se in nome dell'arte voi volete scrutare i nostri interessi economici; se in nome dell'arte voi volete apprezzare le nostre condizioni economiche; se in nome dell'arte voi volete spogliarci, punirci, perchè i nostri antenati hanno amato, protetto, onorato l'arte, noi vi risponderemo: pera la gloria artistica d'Italia, ma si salvi intatta la libertà, perchè noi mettiamo pegno che la libertà difenderà molto meglio il patrimonio artistico d'Italia, che non possano difenderlo i vincoli che voi volete imporre; e lo difenderà senza offendere nessun grande principio, senza turbare nessun interesse privato, nel modo medesimo che l'ha difeso l'Olanda. Poichè l'esempio citato dall'onorevole Senatore Massarani dell'Olanda, dove tutte le memorie antiche sono conservate e rispettate, che prova? Prova che quel riverente ossequio non è il risultato di leggi draconiane, siccome questa, ma è il risultato della coscienza nazionale, e la coscienza nazionale non è che il risultato

di quella libertà, che nella esplicazione della giustizia non ha due pesi e due misure.

(Bene! bravo!)

PRESIDENTE. Rileggo l'emendamento dell'onorevole Senatore Pepoli.

Art. 12.

I privati non potranno vendere nè esportare all'estero gli oggetti insigni per arte o per antichità riconosciuti d'interesse nazionale ed iscritti nei cataloghi, senza darne previo avviso al Ministero della Pubblica Istruzione.

È riservato per questi oggetti al Governo il diritto di acquisto o di prelazione per conto dello Stato o delle Provincie o de' Comuni o di qualsivoglia ente morale o pubblica amministrazione o di qualunque cittadino italiano.

Chi appoggia quest'emendamento, voglia alzarsi.

(Appoggiato.)

La discussione di questo progetto di legge, stante l'ora tarda, si ripiglierà nella tornata di domani che si terrà alle ore 2. L'ordine del giorno è la continuazione di quello di oggi.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

## LXXVII.

## TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO** — *Comunicazione di un telegramma del Sindaco di Siena che annuncia la morte del Senatore Conte Scipione Borghesi-Bichi* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia* — *Proposta del Ministro per la sospensione della discussione della legge, approvata* — *Discussione del progetto di legge: Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali* — *Proposta del Senatore Cavallini di rinvio della discussione a lunedì, approvata.*

La seduta è aperta alle ore 3 1/4.

È presente il Ministro della Pubblica Istruzione.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Atti diversi.**

Il Presidente dà lettura del seguente telegramma:

« Siena, 1 dicembre 1877.

« Annunzio con profondo cordoglio morte Conte Scipione Borghesi-Bichi Senatore del Regno, cittadino integerrimo, devotissimo Italia e liberali istituzioni, avvenuta, dopo breve malattia, questa mattina ore 1 e 15. »

« Il Sindaco — BANCHI. »

Presidente Senato

Roma.

**Seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e d'archeologia.

La discussione è rimasta all'articolo 13, rispetto al quale il Senatore Pepoli ha proposto un emendamento che è già stato svolto ed appoggiato.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Nella conferenza che ho tenuta coll'Ufficio Centrale, per tutto quel tempo che richiedeva la gravità della questione che attualmente ci occupa, furono esaminati i diversi rapporti, i quali possono governare così il diritto interno come l'esterno, così il diritto dei privati come dei forestieri, riguardo all'esportazione delle principali opere d'arte.

Le difficoltà che lo studio di questi diversi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 1° DICEMBRE 1877

rapporti ci metteva d'innanzi, furono tali, che in un breve tempo, come quello che ci separava dalla discussione di oggi, non fu possibile venire ad una conclusione, la quale g'interessi dell'arte, che sono per noi molto importanti, egualmente difenda e tuteli.

¶ Sono obbligato quindi a pregare il Senato, di voler differire per qualche giorno la discussione di questo importante soggetto, affinché si vegga se possiamo ritrovare cosa che egualmente assicuri g'interessi artistici del paese, e tutti i riguardi che si debbano avere ai dritti dei privati, ed a tutti gli altri dritti. ¶

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorev. Relatore.

Senatore VITELLESCHI, *Relatore*. L'Ufficio Centrale è unanime nell'accettare la proposta dell'onorevole signor Ministro, onde aver tempo di trovare insieme con lui una risoluzione possibile per conciliare tutti g'interessi che sono in questione in questo articolo e sui quali questa mane non vi fu tempo e modo da potersi intendere.

PRESIDENTE. Come ha udito il Senato, il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica propone, e l'Ufficio Centrale acconsente, di rinviare la continuazione della discussione di questo progetto di legge ad altro giorno che verrà poi destinato.

Se non vi è opposizione, il rinvio s'intende accordato.

Ora viene all'ordine del giorno il progetto di legge « per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali. »

Ho mandato a vedere se l'onor. Ministro di Grazia e Giustizia sia in grado di assistere alla tornata per la discussione di questa legge, e mi fu risposto che il signor Ministro è alla Camera dei Deputati, intento a rispondere ad una interpellanza, ma che appena terminato quell'incidente, egli sarà agli ordini del Senato.

(La seduta è sospesa, ore 3 e 40).

(Si riprende la seduta, ore 4).

PRESIDENTE. Ricevo in questo momento dall'onorevole Ministro Guardasigilli la seguente lettera:

« Dalla Camera dei Deputati.

Eccellenza,

Sono con la Commissione del Codice penale per gli emendamenti ad essa rinviati, essendo la continuazione della discussione fissata per domani. Mi scusi, non avendo presso di me nè carte nè quanto occorre pel Senato.

Fra mezz'ora avrò l'onore di recarmi al Senato ai suoi ordini.

MANCINI. »

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. Pregherei il Senato di volere rimandare la discussione del progetto di legge intorno all'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali a lunedì. Si tratta di una legge di molta importanza, e sono pochi i membri intervenuti all'odierna seduta; io quindi credo, ed ho motivo di credere, che a questa mia proposta si associ qualche altro dei nostri colleghi.

PRESIDENTE. Il Senatore Cavallini propone che la discussione del progetto di legge sulla abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali sia rinviata a lunedì alle ore 2.

Se non vi sono opposizioni, la proposta si tiene per approvata.

(È approvata).

Sarà debito mio il renderne inteso immediatamente S. E. il Ministro Guardasigilli.

La seduta è sciolta (ore 4).

## LXXVIII.

## TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO** — *Omaggi* — *Presentazione di un progetto di legge* — *Comunicazione di un telegramma del Sindaco di Firenze sulla salute del generale A. Lamarmora* — *Discussione del progetto di legge: Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali* — *Discorso dei Senatori Cuccia e Pira contro il progetto di legge e del Senatore Deodati a favore* — *Presentazione di un progetto di legge dichiarato d'urgenza* — *Considerazioni dei Senatori Conforti, Astengo, Sacchi Vittorio e Martinelli. Relatore, a favore del progetto di legge in discussione* — *Istanza del Ministro di Grazia e Giustizia, accolta dal Senato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Interno e della Marina.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Senatore Comm. Prof. Vannucci, del volume I. delle sue *Memorie sui Martiri della libertà italiana dal 1794 al 1848.*

Il Senatore Comm. Lauria, di un suo libro intitolato *Napoli nella fine del XVIII secolo.*

**Presentazione di un progetto di legge.**

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Ministro dell'Interno ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge approvato nella seduta del 1° dicembre dall'altro ramo del Parlamento sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1878. (V. *Atti del Senato N. 89*).

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro del-

l'Interno della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e inviato alla Commissione permanente di Finanza.

**Comunicazione della Presidenza.**

**PRESIDENTE.** Ho l'onore di annunciare che in conformità al voto espresso dal Senato di avere le più recenti notizie sulla salute del generale La Marmora, ho pregato l'onorevole Sindaco di Firenze a volermele comunicare; e ne ricevetti il consolante telegramma che leggo:

« *Presidente Senato, ROMA.*

« *Generale La Marmora passata notte tranquillissima. Procedo miglioramento in tutti i fenomeni malattia.*

PERUZZI. »

**Discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

L'ufficio Centrale propone l'approvazione del progetto di legge presentato dal Guardasigilli ed approvato dalla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Si dà lettura del progetto.

(Vedi infra).

È aperta la discussione generale.

Il Senatore Caccia ha la parola.

Senatore CACCIA. Signori Senatori. Voi siete chiamati ad approvare un progetto di legge, il quale non ha alcuna attinenza ai principi del diritto naturale, ma più presto concerne una di quelle istituzioni, che sono coordinate a talune esigenze della società civile nello sviluppo delle sue svariate forme di contrattare.

Questo progetto di legge è specialmente ricco di preliminari storici, sia nel profilo scientifico, sia in quello legislativo. Ma di siffatti preliminari storici io spero che voi mi licenzierete di credere che circa la legge in esame è troppo facile averne un'esatta nozione, sol che si abbia la cura di fermare la propria attenzione alle elaborate ed estese discussioni avvenute nei vari Regni di Europa, alle dotte e profonde monografie che esistono sulla materia, e soprattutto ai preziosi lavori, che in ambo i Parlamenti italiani si rinvengono indi alla costituzione del Regno d'Italia.

Mi permetto quindi lasciare da un lato tutto questo che è facile opera il ripetere, e che a voi sarebbe superfluo il ricordare, e vengo direttamente al soggetto.

Nella legge civile l'arresto personale ha avuto l'importanza che nella legge penale ha avuto la pena di morte. E questa, e quella sono all'apice della severità legislativa, e di ambedue con pari forza è stata attaccata la legittimità cioè il diritto nella società di sanzionarle. Ed il Ministro di Grazia e Giustizia nella sua Relazione, con la quale ha presentato questo progetto di legge al Senato, non ha usato gran parsimonia di parole per stigmatizzare l'istituzione dell'arresto personale. Egli la dice illegittima, la dice ingiusta, e dopo di ciò egli viene a dimostrarne la futilità, e la inefficacia. E non ha mancato qualche altro oratore, in altro recinto, di dire che questo progetto di legge intende a togliere una macchia, che brutta i nostri Codici. Davvero che a fronte di questo linguaggio di cotanta severità informato, di questi enormi difetti di una sanzione legale che tuttodì vediamo applicare all'onoranda nostra

magistratura, io ho trepidato, ed ho chiesto a me stesso come sia possibile che l'Italia, la quale ha meritamente un posto tra le nazioni le più civilizzate, l'Italia che tiene così alta la bandiera del suo potere giudiziario, e lo mette accanto ai due altri poteri dello Stato, abbia potuto sinora durare con leggi siffattamente riprovate, e riprovevoli; leggi improntate da vizio di illegittimità, leggi che contengono in se stesse le più spiccate ingiustizie, leggi che sono macchiate di tanti abusi. Davvero, mi sembra ora che sibbene in altro ordine di fatti, ed in altri tempi, si avesse ragione di dire: Abbiamo Catilina alle porte.

Signori, io ho fede che esponendo taluni miei concetti a Colleghi, ai quali non riescono gradite le polemiche, a forma di quelle che si svolgono fra pubblicisti o moralisti, o accademici, o giornalisti, sarà di tutte queste gravissime mende fatto il meritato conto, e piuttostochè venir colpiti da qualsiasi preoccupazione, piuttostochè dar peso ad argomenti, che se nei tempi andati ebbero ragione di venire addotti, in oggi, e dopo il Codice del 1866, sono un artificio rettorico. Voi con la solita calma, colla superiorità di mente che vi distinguono, vorrete esaminare la questione in tutte le sue parti.

Davvero, o Signori, allorché l'Italia si costituì, ed ancora alla famiglia italiana non erano unite nè la veneta, nè la romana, noi vivevamo sotto l'impero di leggi, le quali bruttamente cozzavano fra loro, e segnatamente le due legislazioni che imperavano alle due estremità d'Italia. Nel Regno delle Due Sicilie eravi una legge, la quale permetteva l'imprigionamento per ragione di debiti, senz'altro limite di durata che l'età di *settant'anni* dello sventurato debitore. Così, fatto conto che un uomo poteva essere imprigionato a *ventun'anno*, ne seguiva che per ben *quarantunore anni* poteva stare rinchiuso in un carcere. Privazione di libertà era questa che non riscontravasi l'eguale in nessun Codice penale.

In Lombardia si avevano tali leggi, le quali sibbene di molto accorciavano la durata dell'arresto personale, pure dopo l'inutile esperimento delle azioni mobiliari, ed immobiliari, lo permettevano come misura coercitiva per qualunque obbligazione; l'estendevano al fideiussore, e sin anco agli eredi del debitore. Questo stato di cose non poteva durare, e bisognava imperiosamente

provvedere almeno ad una tal quale uniformità legislativa per fare sparire queste disposizioni, che erano una menda di quelle leggi, e cozzavano con quelle delle altre contrade d'Italia.

E così, Signori, avvenne che, sibiene fosse imminente l'elaborazione del Codice civile, quel giurisperito, che ha copia di dottrina, elevato ingegno, ed energia Pisanelli, si affrettò a venire innanzi a Voi con un progetto di legge, il quale più che ad altro tendeva a ridurre ad uniformità, anche provvisoria, le disposizioni legislative circa lo arresto personale, sibiene fosse imminente, come ho detto, la pubblicazione del Codice civile.

Però in quell'accurato lavoro, che a Voi presentava quell'insigne Ministro di Grazia e Giustizia, faceva delle espresse e letterali riserve. Egli veniva a domandarvi un'uniformità di giurisprudenza nella materia civile; espressamente nella sua Relazione, e nel testo che a Voi presentava, faceva astrazione di tutto ciò che legislativamente ha attinenza alla materia commerciale. Uomini dottissimi, di cui taluni sono fra noi, e taluni ci vennero barbaramente rapiti dalla morte, compilarono una Relazione che io proclamo dottissima; e per questa Relazione, mutate poche cose di quelle che furono progettate, ebbe il vostro suffragio il progetto dell'illustre Ministro Guardasigilli. Passato all'altra Camera, ebbe la fortuna questo progetto di venire anche in mano di uomini della più alta celebrità per dottrina, e per studi copiosi e larghi, e mi affrettò a dire che nel numero eravi quegli che or dirige il Ministero di Grazia e Giustizia, al quale con predilezione potè venire affidato l'incarico di riferire su questo progetto.

Egli intendeva dapprima a considerare ed a riferire quale era la svariata serie delle disposizioni legislative in Italia, e con argomenti efficaci, ordinatissimi, irrefutabili, egli voleva persuadere la Camera dei Deputati a curare soprattutto di fare sparire quella deformità legislativa tanto lamentata, e poscia, rivolgendosi alla minoranza di quella Commissione, la pregava di accettare il progetto del Senato, perchè egli diceva, che a quell'illustre Consesso potrebbe non tornare gradito di accettare i novelli principj, che la minoranza della Commissione metterebbe innanti, e così sarebbe allontanata l'attuazione del proposto uniformatore provvedimento. Ma, uomo di coscienza so-

vrattutto, non volle lasciar quell'occasione per enunciare quali sarebbero stati i dettati più radicali, più solenni del giure. Egli con bello stile, e con accurata dizione, svolgea argomenti solidissimi, e che esprimeano il *desideratum* di una legislazione completa. Però alla Camera dei Deputati sembra che prevalessero concetti meno larghi e meno generali, cosicché preoccupata anche essa dell'urgenza di una disposizione uniformatrice, limitò la sua approvazione alle due o tre principali disposizioni che lo stesso Relatore aveva nella sua splendida Relazione enunciate. Questo progetto così ridotto venne da Voi approvato, ed è quello che è materia della legge del 3 marzo 1864: « Fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto personale in materia civile, e commerciale con legge uniforme per tutto il Regno, avranno vigore le seguenti disposizioni :

« È dichiarata senza effetto la stipulazione dell'arresto personale nelle convenzioni;

« Nei casi in cui il magistrato, a termini di legge, dovrà o potrà pronunziare l'arresto personale, non potrà fissare al medesimo una durata maggiore di due anni, nè minore di tre mesi. Il giudice nel fissarne la durata estimerà le circostanze del fatto ed il valore dell'obbligazione.

#### Art. 2.

« Le disposizioni di questa legge saranno applicabili anche a coloro che si trovassero detenuti o condannati nel tempo della pubblicazione della medesima, computandosi a beneficio dei detenuti la durata dell'arresto sofferto. »

Così per noi è provato, e qui mi raccomando alla vostra attenzione, che malgrado fosse imminente il lavoro generale di codificazione, si venne a sanzionare cotesto provvedimento, improntato, come si vede all'evidenza, dalla necessità di arrecare l'unificazione legislativa nella materia civile dell'arresto personale.

Si venne, mercè i pieni poteri, alla pubblicazione del Codice civile, ed è facile avere sott'occhio i documenti di quelle discussioni, che, pria della promulgazione, avvennero nel seno di una Commissione allora nominata. È là, bisogna dirlo, che con tutta efficacia si propugnava che nel Codice civile venisse soppressa affatto ogni azione coercitiva arrecata

dall'arresto personale nelle materie del Codice civile.

Ma quegli insigni uomini che in questa sentenza venivano, presero bensì la determinazione di far ciò conoscere a quei Colleghi che davano opera alla compilazione del Codice di commercio, per vedere se, e quando avrebbero potuto accettarle nella materia dell'arresto personale per debiti commerciali.

Però a tutti è noto come allora non si fece quel passo innanzi, e che nel Codice civile, tenuta ferma l'abolizione dell'arresto personale per patto, si mantenne limitatamente per taluni casi, e specialmente come provvedimento alla facoltà del Magistrato affidato, e sotto determinate contingenze, di cui appresso mi occuperò. Lo stesso avvenne per il Codice di commercio; in esso sono comprese tutte le disposizioni che esistevano già nel Codice Sardo per l'arresto personale.

Cosa è avvenuto da quel tempo in qua?

Permettetemi che io passi le Alpi, e cerchi altrove le opportune notizie.

Veramente non sono mie le nozioni che vengo a ripetere; le ho tutte attinte in un'altra splendida Relazione che l'onor. Guardasigilli presentava alla Camera dei Deputati.

La Francia, che al momento della sua grande rivoluzione, sulla proposta di Danton e dell'altro convenzionale Saint-André, fece sparire l'arresto personale, come lesivo dei diritti dell'uomo; la Francia però non tardò a modificare e temperare tal legge, ma quindi passando per una serie di sanzioni, era arrivata a quella del 1832. Ma non si fermò, e per lo appunto nel 1867 fu emanata una legge abolitiva dell'arresto personale, tanto nelle materie civili che nelle materie commerciali.

E qui io non voglio omettere d'avvertire come tutti questi provvedimenti, che forse hanno avuto più spinte dalla scienza, dalla teoria e dalla morale, non erano ancora reclamati dal paese.

E difatti io non posso non ricordare che all'unanimità, e Camere, e Tribunali di commercio, e Corti d'appello, ed altri insigni magistrati francesi consultati, erano stati avversi all'abolizione assoluta dell'arresto personale. Una cosa mi giova rammentare, quella cioè, che nel 1871 si vide che mancava al Governo, per lo sperimento dei suoi crediti speciali, qualche cosa che

desse serio modo di recuperarli, e allora è venuta fuori una piccola legge, la quale permette l'arresto personale per la riscossione delle spese di giustizia.

Ma il Guardasigilli ha mostrato di aver pronta la giustificazione del motivo di siffatta legge, e vi fa ricordare che la Francia nel 1871 versava in estreme condizioni finanziarie. Essa doveva cercar denaro ovunque, e quindi la legge suddetta ebbe soltanto questo motore. Io veramente non saprei acconciarmi a tale concetto, e non mi adatto a pensare che la Francia ai suoi undici miliardi di debito e alle sue provincie perdute cercasse un riparo, riscuotendo con l'arresto personale i crediti per le spese di giustizia.

Davvero, la fiscalità interessata non è nel carattere di quella grande Nazione.

Alle stesse legislative sanzioni abolitive si sono acconciate e l'Austria, e la Prussia, ed in ultimo il Belgio.

Per amor del vero, il Belgio non è stato corvivo ad accettare la totale abolizione dell'arresto personale nella materia civile, e commerciale.

È pregio mettermi sott'occhio l'art. 37 della legge belgica del 17 luglio 1871:

« L'arresto personale può essere pronunziato in qualunque materia per le restituzioni di danni ed interessi e spese, allorquando sono il risultato d'un fatto punito dalla legge penale, o di un atto illecito commesso malvagiamente (*méchamment*), o di mala fede. »

Fu data così balia al giudice di aggiungere alle sue statuizioni lo arresto personale per tutti quei debiti che emergono da fatti colpiti dalla legge penale, o che emergono da un atto illecito commesso malignamente, o di mala fede.

Dunque il Belgio trovò anche esso, nella corrente in cui entrava della piena abolizione, una grave modalità da mantenere, ed era appunto quella per debiti che muovono da due cause davvero estese, e di cui la seconda ha un'elasticità tale da costituire nel giudice il più illimitato arbitrio di apprezzamento di motivi subbiettivi nel debitore, e precipuamente della di lui mala fede.

Ho detto *malafede*!! E, chi di noi Signori, crederà più abolito l'arresto personale facoltativo quando può venir pronunziato contro il debitore di mala fede, sia nelle materie civili,

che nelle commerciali? Ma proseguiamo. A fronte di tante novità in Italia stavamo tranquilli sotto l'impero dei nostri Codici. Niuna voce si era levata da chi avrebbe avuto l'interesse, od anche il compito di provocare una riforma. Tutti conoscevano che un Codice di commercio era in stato di gestazione, e non si dubitava punto che in esso, e per esso sarebbe stata enucleata la riforma qualunque si fosse.

Da tutti si zittiva, ma il Ministro Guardasigilli vigilava, ed all'altra Camera presentava questo schema di legge. Non esagero quando dico che a niuno riuscì chiara la ragione diretta di tanta premurosa spinta. Niun fatto nell'ordine economico del paese si era appalesato perchè dal Governo si domandasse non una nuova legge, ma l'abolizione subitanea della legge regnante.

Allora sorsero lamenti da tutti i canti d'Italia, allora con incalzanti petizioni si domandò che non fosse convertito in legge il progetto del Ministro, ma sospeso per provvedere col Codice di commercio alla bisogna.

E va osservato che se non è attaccato che da poche Camere di commercio nella sua essenza, da moltissimi n'è impugnata l'opportunità e si prega il Senato a rinviarlo ad altro tempo non lontano. Havvi forse chi creda che la questione d'opportunità non sia grandemente seria?

Lasciamo da parte i vieti spauracchi degli usurai, de' figli di famiglia, e di tante altre cose dette dai polemisti a sensazione.

Abbiamo il pudore di non spendere il nostro tempo in questi insani, e direi, fanciulleschi trovati; gli usurai sono coloro, ai quali il Codice permette stipulare qualunque tasso d'interesse, i figli di famiglia sono cittadini che hanno già la capacità di contrattare, e non hanno bisogno della perpetua tutela dei declamatori pietosi, e tutti visceri paterni per i figli altrui. Avanti, siamo seri in materia seria davvero.

Abbiamo fatto una legge con la quale abbiamo con vera sagacia dotato l'Italia di magazzini generali; ed è già un anno che, dopo una splendida discussione, abbiamo istituito i punti franchi.

Al certo queste istituzioni dal lato economico e commerciale altro non sono che *sub centri* del gran mercato nazionale, di quel mercato

a cui gli economisti tanto inneggiano, volendo sia il campo della lotta delle nostrane produzioni fra esse, e con le straniere che vi accorrono per quella spinta che dà la temperata misura delle nostre tariffe doganali.

Ebbene, o Signori, cosa avviene in questi *sub centri* del mercato italiano. Io forse sono travagliato da pregiudizi non più revalorabili alla mia provetta età; nacqui in paese dotato di un porto franco. Accenno Messina, in cui il porto franco nel tempo della caduta signoria costituiva il privilegiato deposito d'importazione di ogni sorta di merce, e da tutta la Sicilia si traeva in quel porto franco per la compra, e per la fornitura di generi esteri di ogni sorta, e per qualunque bisogno occorrenti.

E quando è stato ridotto a luogo di franca consumazione, sibbene privato da privilegi meno consentanei alla libertà del commercio, non è del tutto venuta meno la destinazione di un gran deposito, e colà sono essenziali, e direi uniche e sole le operazioni di compra di merci per rivendere.

E davvero, o Signori, non è forse questa la ragione di essere, la precipua funzione delle operazioni, che si consumano in questi *sub centri*? Ma il compratore nativo della stessa città, o di altre contrade, cosa offre al possessore delle svariate merci, che a lui sono vendute per ordinario con dilazioni già stabilite dalla consuetudine? Il credito personale. Questo è quel credito, il quale ha la sua precipua ragione agli occhi dei venditori, i quali hanno stanza nel porto franco, o nel magazzino generale, sia nella clientela, sia nella serbata fede ad altri precedenti impegni, sia nella reputazione del compratore.

Non posso trascurare di menzionare che talune fiate il credito personale del compratore, non è pesato per mezzo delle bilancie dell'orafo.

La concorrenza, le emulazioni fra i venditori della stessa merce, l'interesse di presto spacciarla o per deperibilità, o per mutamento di usi, fanno sì che si accetta nuovi, o meno solidi compratori.

Or, quale è l'Achille, il gran fautore di così fatti traffici? Il biglietto ad ordine, la cambiale che tutti i compratori rilasciano per un'operazione del tutto commerciale, e che non verrà mai altrimenti classificata in qualunque Codice da venire.

Signori, quale è la sola ed unica guarentigia che dà vita a questo vasto e proficuo movimento del mercato interno nei suoi frazionamenti considerato?

La certezza che se i comperatori mancassero alle scadenze di soddisfare ai loro impegni sarebbero dai Tribunali di commercio condannati a pagare le cambiali con il mezzo della coazione personale. E quella cambiale corredata da siffatta garanzia legale, passa agevolmente dai venditori che conoscono il compratore rivenditore, al banchiere, a cui niente occorre provvedere per notiziarsi della onorabilità del sottoscrittore della cambiale, ma con il farne lo sconto dà modo al venditore rifornirsi di capitali, e tosto versare ad altre operazioni.

Questa adunque è la forma principale, ma non unica, mercè cui l'Italia svolge attualmente il suo mercato interno.

In questo progetto di legge che oggi vien discusso per la vostra approvazione, è scritto che un giorno dopo la sua promulgazione entrerà in vigore. È evidente il pericolo di danni che siffatta maniera subitanea di mutare una legge di cui niuno, che del commercio fa la sua professione, faccia lamento, e tanto più grande lo è perchè nulla è surrogato ad essa, niente è disposto per assodare la fiducia insinuata dalla legge attuale a que' commercianti che han dato tanti e tanti milioni di merci a fidanza. E sarà un bello aspettare quando sarà pubblicato il novello Codice di commercio per trovar riparo alle perdite che la subitanea inaspettata mutazione avrà cagionato!!

Non credo ancor dipartirmi da questo argomento, Signori, e voi lo sapete meglio di me, le leggi non hanno mai una bontà assoluta, hanno bontà relativa. Esse sono il più delle volte la espressione fedele dei bisogni presenti della società, esse non possono essere più radicali di quanto la pubblica opinione lo sia, o lo voglia essere.

Questa verità è più determinata nella legge in esame, poichè qui noi versiamo mercè di essa, ad abrogare quelle preesistenti nei Codici in vigore, trattiamo di una legge relativa solamente all'assicurazione del commercio. Il commercio non ha mai rifiutato per la sicurtà del credito questa assicurazione speciale che vien fuori dalla concessione che dà la legge di domandare l'arresto personale contro il debitore.

Dunque questa legge che dovrebbe avere siffatto tipo di bontà relativa, qual altro invece ci dà essa in mostra? A cominciare da Torino, Firenze, Napoli, da tutti i principali centri di commercio, per mezzo dei loro organi legali, a voi si fanno uniformi petizioni perchè non sia toccato per ora alle leggi vigenti. Adunque non esiste il bisogno attuale di questa legge, e se ciò è vero, non è degno della vostra prudenza in un momento, in cui i nostri affari vanno come possono andare, toglier loro il principale sussidio che si ha dalla legge vigente al credito personale. Non temo esser contraddetto da chi è puro di sistematiche convinzioni, quando dico che il tipo di questo progetto di legge è l'opportunità.

Ora, quando non possiamo schivare di riconoscere che l'abolizione dell'arresto personale in materia commerciale manca assolutamente di opportunità; che per il momento è una necessità per l'andamento meno turbato del nostro commercio la manutenzione di quella abitudine di mezzi giuridici che formano, senza accennarli, il corredo di una assicurazione ultronea alla propria onorabilità, non verremo bruscamente a turbare, a capovolgere tutto, senza aver la prudenza di adottare un qualunque espediente transitorio.

Il Ministro, la Commissione, e tutti quanti i radicali, i subitanei, ed intolleranti di torre via questa macchia dalle leggi vi dicono che l'arresto personale è illegittimo ed ingiusto non solo, ma con una sicurezza ammirevole vi piantano in faccia che desso è inutile.

La dimostrazione è vecchia o Signori: l'hanno fatta in Francia quando si diede luogo alla legge del 1867, e poi la si fece dalla Commissione per il Codice civile; e l'ha fatta l'onorevole Mancini in quella lodata Relazione che presentò alla Camera dei Deputati nella congiuntura della legge del 1864. Adesso il Ministro ha stampato un volume di notizie statistiche, che è proprio un lavoro completo, perchè abbraccia un decennio dalla pubblicazione del Codice fino ad oggi.

Ebbene, il Ministro dice: andate tanto schiamazzando per mantenere questa pena dell'arresto personale; guardate, leggete in questo libro.

Io l'ho fatto, e però non arrossisco di confessarlo: sarà una materia che questa volta non arrivo ad afferrare in niun modo: e veramente io passo i miei giorni sulle statistiche, sui conti, su tutta questa roba.

Lo ripeto, non mi raccapezzo a tirarne quel succo che il Ministro ne trae.

Mi dicono adunque di fare attenzione a quel che dimostrano le notizie statistiche, cioè che le condanne con lo arresto personale salgono a 48 mila, se pur non errassi, non volendo in questo momento svolgere le pagine del suddetto volume; e sapete quante se ne sono eseguite? 4 mila. E sapete come sono finiti questi arresti? Alcuni degli arrestati hanno pagato, altri sono rimasti in carcere per tutto il tempo, altri hanno transatto.

Dunque, che trovate di utilità, e di efficacia nello arresto personale, quando ne avete questi risultati?

Ma quietamente io domando: le altre 44 mila sentenze che furono emanate, dove sono andate?... Dove sono andate? Nel nulla; perchè credete voi che gli uomini, i commercianti, temano più la minaccia che l'effetto? Voi vedete che l'effetto non fu che per 4 mila su 48 mila: questi 4 mila sono l'effetto, e il resto fu sterile minaccia.

Io non ragiono così. Io credo che le 44 mila sentenze non fossero state assolutamente prive di effetto, poichè l'esperienza dimostra che spesso la minaccia di una pena basta ad arrestare un individuo, e non a farlo deviare dal retto sentiero.

E questo è ciò che ha voluto la legge penale colla comminazione delle pene di varie gradazioni. È questo che io credo avvenga nel commercio; giacchè, o Signori, non vi è commerciante, il quale vedendosi condannato all'arresto personale, prima di farsi chiudere in un carcere, nel quale la sua moralità andrebbe interamente perduta, non faccia ogni sforzo o per aggiustarsi col creditore, o per pagare.

E ciò, a mio modo di vedere, quelle cifre lo dicono abbastanza chiaro.

Per me le 44,000 sentenze hanno prodotto questo grandissimo effetto, quello di una immamente, assoluta minaccia all'onore, al credito, alla più grande delle ricchezze dell'uomo civile.

Quindi le notizie statistiche che mi si oppongono si riversano contra i solleciti abolizionisti, e per nulla è provato che l'arresto personale comminato dal magistrato sia inutile ed inefficace, e come tale da combatterlo con la legge, che abbiamo presentemente in esame.

Ma io vi domando ancora, o Signori, è vera-

mente opportuno sotto un'altro aspetto, ed in questo momento, di mettere sottosopra talune disposizioni che nel Codice civile sono specificate, e che sono sancite con la coazione dello arresto personale?

Invero credo esservene una di grande importanza. Leggo l'articolo 2095:

« L'arresto personale può anche essere ordinato dall'autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso contro i contabili verso lo Stato, le Provincie, i Comuni, gli ospizi ed altri pubblici stabilimenti, come pure i loro agenti e preposti, per danaro ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili, ancorchè non siavi dolo ».

Io amerei di avere qui presente il Ministro delle Finanze, non che il Ministro dell'Interno, e domanderei a loro se, a cuor leggero, vedono sparire questa forte garanzia che per la loro amministrazione dà il Codice civile.

Ma voi, direi loro, siete sicuri che una volta che i contabili dello Stato, i quali non hanno a che fare colla legge penale (perchè là dove ci è dolo, è tutt'altra cosa), ma credete voi, Signori, che verso le migliaia di contabili dello Stato, de' Comuni, delle Provincie, delle Opere pie che voi avete alla vostra dipendenza, credete voi che non vi disarmate in un modo da destare la loro ilarità, e festeggiare questo inaspettato colpo di grazia, senza esami preventivi, senza discussioni, che ora si dà alla prerogativa che il Codice civile accorda in casi tuttodi ripetuti, anzi sempre accresciuti?

E qui, o Signori, non è da temere che la società sia ferita ne suoi principi di progresso. No; questi stanno saldi. — È la pubblica opinione che è rovinata.

La Francia nel 1871, quando ha visto che si trattava di grave urgenza di ricupero di danaro; non ha più tenuto conto delle precedenti leggi, ed è ritornata all'arresto personale pel ricupero di spese di giustizia. Dunque, Signori, sarà il Ministro delle Finanze d'Italia così paziente, così non curante, da toccar con mano che i suoi contabili sfuggiranno da oggi in avanti a qualunque seria coazione, e che egli non ha altro a dire a coloro che balordamente hanno disperso la pubblica azienda, ma senza dolo, che di ringraziarli e di esser pago di aver rotto ogni relazione con loro?

Ed il Ministro dell'Interno che vedrà i suoi luoghi pii, le Comuni, le Provincie mancare di

qualunque tutela, di qualunque salvaguardia verso coloro che più che all'amministrazione de' propri beni devono prestare vera attenzione, solerzia, accoglimento nell'amministrazione delle sostanze comunali, provinciali, o degli istituti di filantropia? Ma vi prego ancora, o Signori, e prego l'Ufficio Centrale di darmi licenza che io ad esso diriga poche parole. Noi siamo attualmente retti da tutto un sistema di leggi che più o meno offrono gaarentie avverso il sorgere, il ripetersi di tanti inconvenienti nella privata fortuna, e nella pubblica azienda. Avete detto che queste gaurentie sono come i fucili di antico sistema che più nè servono, nè valgono. Ma non esitate dirlo, valgono qualche cosa in via di gaurentia e di prevenzione; e ne sia splendida prova l'articolo 2095 che vi ho letto. Ora, col dare di frego a tutto, e proclamando di provvedere ad ogni inconveniente al tempo in cui avremo la fortuna di veder sanzionato il Codice di Commercio, come vivremo noi in questo intervallo? E non vi salta agli occhi, non vi preoccupa menomamente questa tormentosa ridda, in cui la Società viene spiata, di alternative di previdenze, d'imprevidenze, di gaurentie e di sfrenata libertà, di legittima tutela, e d'improvviso sbrigliato abbandono di ogni sicurezza?

Nè debbo tacere che l'Ufficio Centrale mi ha dato ragione solidissima per affannarmi di ciò che avverrà nell'intermedio tempo, e basta leggere con attenzione l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio stesso. Che cosa si vuole con quest'ordine del giorno?

Non si fa che riconoscere, Signori, che per passare dallo stato attuale allo stato di una unificazione completa bisogna affrettarsi, bisogna venir presto ad adottare delle disposizioni, che valgano a gaurentire con maggiore efficacia gli interessi del credito.

Ma, nell'intervallo, l'Ufficio Centrale non si allarma delle irreparabili scosse, della mancanza di ogni efficace disposizione per gaurentia del credito? Implora così rigorosamente ripari legislativi per il futuro a mali che oggi esistono, e crede forse che per essere attuali siano meno urgenti, a suo vedere, di riparo che quelli congeneri ai quali saranno dati legali provvedimenti in appresso?

Ma quanta illusione, quanta improvida premura non è questa, che invece di lasciare lo stato delle cose attuali, e piuttosto mantenere

le attuali disposizioni, e così aspettare che dal Codice di commercio vengano ad esse surrogate quelle che sono il postulato della scienza, e del progresso in gaurentia del credito, e del commercio, avere una lacuna deplorabile, e lamentata con tanta evidenza di ragioni dalle Camere di commercio?

Nè mi si dica che noi siamo alla presenza de' fatti del 1861. Al 1861 avvenivano quegli sconci legislativi che ho accennato brevemento e non debbo ripetere. Non è affatto caso urgente che si provveda alle modificazioni e parificazioni anche provvisoriale di altre disposizioni inserite nei due Codici.

Giorni fa io ho raccolto dalla bocca del nostro Presidente, anzi ho inteso leggere una lettera con cui il Guardasigilli mandò alcuni libri del Codice di commercio. Io ho addippiù assistito alla nomina di una Commissione di valenti nostri Colleghi per esaminarlo; ed è l'altro giorno che si venne a surrogare un dei componenti che barbaramente ci fu rapito dalla morte. Noi siamo senza dubbio vicini, od alla imminenza della riforma del Codice di commercio.

Adunque non havvi ombra di necessità per approvare questo schema di legge, havvi la sicurezza della pronta occasione di far luogo alle necessarie riforme nel Codice di commercio. Io conchiudo, e con la più convinta coscienza: non havvi opportuna ragione per fare oggi tante innovazioni.

E siccome non sono uso di ripetere le stesse cose, e prevedendo sin d'ora le opposizioni gagliarde che mi verranno fatte, finirò il mio discorso con queste parole: prego il Senato di deliberare che questo progetto di legge sia rinviato alla Commissione nominata da esso per la Relazione del Codice di commercio.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Pica.

Senatore PICA. Io mi proponeva in questa discussione di trattare appunto gli argomenti che ha svolto così bene il nostro collega onorevole Senatore Caccia. Farne una ripetizione mi sembrerebbe perfettamente inutile. Dirò unicamente che nella codificazione italiana del 1866, si vietò convenirsi nelle contrattazioni civili l'arresto personale, si conservò pei commercianti e per le obbligazioni veramente commerciali, e nei pochi casi designati negli articoli 2094 e 2095 del Codice civile nei quali si

reputò indispensabile questo mezzo di coercizione: si limitò inoltre la durata dell'arresto; ora a me pare che le leggi non s'abbiano a mutar facilmente senza una evidente necessità che deve esser fatta manifesta da una concorde pubblica opinione, la quale non solo non esiste per l'abolizione che vi si propone, ma è esclusa affatto dal parere e dalle petizioni del maggior numero e delle più importanti Camere di Commercio, vere ed immediate rappresentanti del ceto e degli interessi commerciali.

Però, oggi si pongono volentieri da banda le osservanze dei più antichi Stati rappresentativi; che non cangiano di leggieri le loro leggi, nè operano questo mutamento senza il concorso della pubblica opinione, ed invece si stima che debbano farsi nuove leggi o mutarsi le antiche sol perchè accademicamente ciò sembri un progresso filosofico nella legislazione; e quindi si chiamano i Corpi deliberanti dello Stato a votare non le leggi che della coscienza pubblica si ispirano ai Legislatori, ma quelle che nei loro libri reputarono convenienti, Platone per la sua Repubblica, Tommaso Moro per l'Isola di Utopia ed il Campanella per la Città del Sole. — E sia: bisogna talvolta adattarsi ai tempi e far di cappello a ciò che dicesi progresso. Quindi io limito la mia proposta ad una semplice e giusta modificazione della proposta ministeriale. Che cosa volete fare? Desiderate soccorrere i commercianti di buona fede, i commercianti che non abbiano fatto scomparire fraudolentemente il loro patrimonio, e siano, senza grave loro colpa, divenuti insolventi? La cosa è agevole ed equa e può farsi con una semplicissima modificazione allo articolo 731 del Codice di commercio.

Questo articolo, come ben sapete, o Signori, provvede che i non commercianti, per esempio, quei figli di famiglia dissipatori e prodighi che spesso cadono nelle mani degli usurai e rilasciano cambiali o biglietti ad ordine i quali hanno sotto la parvenza, la forma esteriore, ma non la sostanza delle obbligazioni commerciali, possano esser liberati dalla condanna all'arresto personale dimostrando al magistrato, sia prima sia dopo la esecuzione, che sono scusabili ed insolventi.

Or bene, estendete questo beneficio anco ai commercianti e per le vere obbligazioni commerciali; avrete fatto quanto la equità e l'umanità consentono: senza togliere — rimuovendo in-

distintamente ed in tutti i casi l'unico freno efficace che la sapienza de' padri nostri pose alle azzardate speculazioni, alle imperdonabili dissipazioni, ed alle frodi dei commercianti, — il freno e la coercizione dell'arresto personale: e non cancellerete quelle sapienti sanzioni contenute negli articoli 2094 e 2095 del Codice civile, che pongono in sicuro gravissimi interessi i quali non potrebbero essere altrimenti tutelati.

Io mi auguro, o Signori, che il Senato, il quale vota le leggi quando si persuade che la pubblica opinione altamente le reclama, e non quando sono ispirate da concetti puramente astratti, modificherà il progetto ministeriale secondo la mia proposta.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale, la dichiaro chiusa.

Senatore ASTENGO. Domando la parola, come membro dell'Ufficio Centrale.

PRESIDENTE Ha la parola.

Senatore DEODATI. Permetta, onorevole Senatore Astengo, se non parla per proprio conto, ma a nome dell'Ufficio Centrale, domanderò la parola io.

Senatore ASTENGO. Allora le cedo la parola.

PRESIDENTE Ha dunque la parola il Senatore Deodati.

Senatore DEODATI. Signori, io non lo nascondo; allorchando si è parlato della presentazione del progetto di legge, portante l'abolizione dell'arresto personale per debiti, la prima impressione che ho accolta fu decisamente contraria allo stesso, essendomi presentati alla mente tutti gli argomenti che si oppongono e coi quali s'intende di combattere il progetto stesso. Però di questa mia prima impressione presto ho diffidato. L'argomento era ed è troppo grave e troppo discusso perchè potessi riposare tranquillo e tenere senz'altro come giuste e sicure le vecchie idee quali, lentamente e senza contrasto, io aveva mano a mano assorbite.

Per così fatta diffidenza mi sono posto a studiare più accuratamente l'argomento, ed ho dovuto convincermi che quell'avversione quale io mi aveva per il progetto di legge inteso ad abolire l'arresto personale, era piuttosto l'effetto della rotina e dell'impero di alcune frasi fatte: per il che m'accorsi di aver accettata una dottrina senza prima sottoporla, come si

conveniva, ad accurato esame: mi convinsi in una parola che coltivavo un'errore.

Meditato e studiato il grave argomento, accolgo la persuasione fermissima che la verità sia la tesi contraria, e quindi riconosco la opportunità e la bontà del progetto di legge che l'on. Ministro Guardasigilli ha avuto il merito di presentare al Senato, dopo averne ottenuta l'approvazione dall'altro ramo del Parlamento.

Non sono però interamente d'accordo con lui, nè accetto tutte le idee che si contengono nel suo progetto.

Lo schema di legge che è portato innanzi al Senato, qualunque sia breve assai, si compone di tre parti ben distinte: la prima parte pone il principio dell'abolizione dell'arresto per debiti tanto in materia civile che in materia commerciale; la seconda parte mantiene eccezionalmente in alcuni casi codesto provvedimento e lo disciplina; la terza è d'indole transitoria, dichiara cioè l'effetto immediato della legge e la sua azione istantanea anche sopra il passato.

Nel mentre accetto senza restrizione e con plauso la prima parte, non posso accettare la seconda; non posso accettarla perchè la mi sembra contraddittoria od almeno non armonizzante del tutto con la prima. Non accetterei neppure la terza parte nel modo così assoluto nel quale è formulata, e crederei che la relativa disposizione potrebbe forse utilmente restringersi con qualche temperamento del pari transitorio, e del quale farò cenno in appresso.

Quanto alla prima parte, che è l'essenziale, ovvero sia quanto all'abolizione in massima dell'arresto personale, non esito, come ho già premesso, a dichiararmene aperto e caldo fautore. Avverto però che a farmi tale, non avrebbero punto bastato le ragioni ordinarie che vengono presentate per dare appoggio alla legge, e che nessuna influenza si ebbero quei motivi i quali non sono che una espressione, mi si permetta la frase, della sentimentalità.

Riguardo a questi ultimi, ed anzi in molta parte, mi troverei facilmente d'accordo coll'onorevole Senatore Caccia.

Egli si fu propriamente un distinto e diverso ordine di ragioni quello che ha principalmente determinate le mie convinzioni.

Attualmente noi siamo sotto l'impero di una legislazione per la quale l'uso dell'espedito coer-

citivo, che è l'arresto personale per debiti, riesce assai limitato.

Dato, sempre per supposto, che si possa reputare opportuno e buono cosiffatto mezzo di coattiva esecuzione, crederei fossevi motivo a discutere seriamente intorno alla sua abolizione, solo allora che la legge ne concedesse l'uso indistintamente per tutti i debiti di qualunque natura si siano, e tanto per i grandi, quanto per i piccoli. Ma, posto che abbiamo una legislazione la quale di regola non consente l'arresto personale se non che a sanzione dei debiti commerciali, ed anche per questi fissa il limite dalle 500 lire in su, io non so invero, o Signori, ravvisare materia per una disputa seria ed importante, nella proposta di togliimento anche di questa disposizione, ovvero sia del residuo che tuttora abbiamo.

Non ho mai saputo capacitarmi della differenza che si è fatta e che si vuol fare fra il debito civile e il debito commerciale. Per me cosiffatta differenza non sussiste, non è vera, chè tutti i debiti sono eguali. Mi è impossibile infatti rinvenire una sola ragione giuridica la quale giustifichi codesta strana conseguenza che un credito, solo perchè interviene ordinariamente fra una classe di persone, od è affidata ad un documento vergato in forma speciale piuttosto che in un'altra qualunque, abbia a riuscire cosa essenzialmente diversa dagli altri crediti, ed abbia a godere di un grandissimo ed esorbitante privilegio. Tutti i debiti, ripeto, sono eguali; e che tali lo sieno me lo dice l'art. 1097 del Codice civile, il quale così suona:

*Le obbligazioni derivano dalla legge, da contratto e quasi-contratto, da delitto e quasi-delitto.*

Codesta è una disposizione fondamentale, una disposizione che afferma, un principio razionale, e la quale nella sua generalissima locuzione non permette che, quanto agli effetti ed alle conseguenze giuridiche, si faccia una distinzione fra il credito civile ed il credito commerciale.

Ora, dacchè tutti siamo d'accordo, e nessuno soltanto pensa a voler rimettere l'arresto personale quale una sanzione per l'adempimento di ogni sorta di obbligazioni, mi riesco affatto impossibile discoprire una vera ed efficiente ragione, degna di tal nome, per la quale

si abbia a mantenere il privilegio a favore di una sola categoria di crediti.

E tanto meno o Signori può essere giustificata cotanta diversità di trattamento, posto che nello stato attuale della legislazione è ben difficile distinguere a primo aspetto e sicuramente il debito civile dal debito commerciale, e discoprirne la sua vera natura.

In un numero stragrande di affari, la diversa qualifica di debito civile e di debito commerciale, vien fatta soltanto da una differenza di fatto, puramente esterna, a così esprimermi.

Per poco che si sia pratici degli affari, per poco che si viva in mezzo al mondo degli affari, si scorge assai facilmente, e credo di non poter esserne smentito, che oggimai una grandissima parte delle obbligazioni nominate civili, vestono la forma di obbligazioni commerciali.

Riservata sempre la questione del principio, quando mi faceste una legge la quale disponesse che la cambiale od il biglietto all'ordine non possono essere fatti che tra veri commercianti, forse comprenderei la diversità del trattamento. Ma quando invece abbiamo una disposizione di legge la quale ci dice che, indipendentemente dalla qualità delle persone, ed indipendentemente dalla qualità intrinseca degli affari, basta la forma, basta che qualunque persona capace ad obbligarsi scriva o soltanto sottoscriva la sua obbligazione su un pezzo di carta bollata, tagliata in forma oblunga, invece che sopra carta di un formato ordinario, ed osservi altre semplici e comodissime formalità, per avere un'obbligazione commerciale, o, più precisamente cambiaria, che cosa abbiamo o Signori? Abbiamo il debito civile, mascherato sotto la forma commerciale; per il che quindi si corre non solo il rischio, ma anzi si arriva al risultato che mentre si protesta di voler mantenere l'abolizione dell'arresto a sanzione del debito civile, lo si ripristina in fatto, coltivando la credenza di stabilire e mantenere un privilegio soltanto per sanzione del debito commerciale.

Mi faccio poi lecito di qui manifestare un'altra idea la quale, se mal non m'appongo, conforta vieppiù ad accogliere la persuasione ch'abbiasi a togliere interamente il mezzo esecutivo su cui discutiamo.

Io mi domando, se i legislatori allorchè hanno impresso a disciplinare codesta materia, abbiano

fatta cosa propriamente ragionevole. Ne dubito molto; ed anzi credo che una volta che si ammetteva il sistema della sanzione dell'arresto personale, limitato ad alcune categorie di debiti, avrebbersi dovuto abolirlo per le obbligazioni dalle lire 500 in su, e concederlo invece per le obbligazioni dalle lire 500 in giù. Infatti quando si tratti di un ammontare superiore alle lire 500, i rapporti, di regola, sono di una certa entità e di una certa importanza: quegli che consente di dare il valore per averne più tardi il rimborso, è in pienissima libertà di fare o non fare il credito, e se avesse de' dubbi può esigere e può prendere le sue cauzioni. Invece nei piccoli affari dalle lire 500 in giù avviene moltissime volte che si si trova ad essere creditori senza, e, non di rado, contro la propria volontà.

A mio avviso, le fatte considerazioni devono persuadere che manca appunto una vera e sufficiente ragione, e che non è dato di ritrovare un principio sodo, razionale e concludente per far luogo nel tema, del quale è parola, ad una distinzione tra il debito civile ed il debito commerciale.

Ed esclusa una volta così fatta distinzione e posto che tutti siamo in ciò d'accordo, che per il debito civile non si può nemmeno pensare a ripristinare la sanzione dell'arresto personale del debitore, conviene esser logici, ed uopo è quindi di abolirla addirittura e senz'altro, anche per debiti commerciali.

Ad avversare il progetto di legge si avvisa a talune credute conseguenze che si affermano come gravissime: si dice che il credito sarà non che fortemente scosso, paralizzato, e si fanno delle predizioni spaventose.

Pur, professando tutto il rispetto verso gli organi che la legge ha creati e stabiliti per rappresentare e per tutelare gl'interessi del commercio, francamente mi permetto di dichiarare che non annetto grande importanza ai reclami, alle raccomandazioni, ed alle predizioni espresse nelle petizioni presentate da un rilevante numero di Camere di Commercio del Regno.

Il guardare le cose sotto un solo punto di vista è il metodo più facile e quasi sicuro per ingannarsi. Ognuno d'altronde porta con sé i difetti inerenti alle proprie pregevoli qualità, e gli onorevoli membri delle Camere di Commercio, a mio parere, hanno appunto considerata la legge

che discutiamo sotto un solo ed esclusivo punto di vista; ed è questa circostanza la ragione per la quale accolgo la persuasione che siano altrettante ubbie, tutte queste paure, tutte queste lugubri predizioni, questo finimondo economico che si prevede per il momento nel quale il progetto sia convertito in legge.

Io mi sono dato premura di fare qualche accurata indagine in un paese a noi vicino ed amico, l'Austria-Ungheria dove fino dal 1868 venne abolito l'arresto personale per debiti, tanto civili che commerciali; ho voluto ricercare se sulle piazze commerciali di Trieste, di Vienna, ed altre del vasto Impero, fossero avvenuti, ed in quale proporzione, tutti gli accennati malanni e tutti i disordini che ora si temono pel nostro paese.

Ho parlato con colleghi avvocati, ho interpellato negozianti ed industriali di qualche importanza.

Gli avvocati mi hanno detto, che subito dopo pubblicata la legge, avvenne che una grande quantità di sentenze portanti condanna di pagamento, restarono lì per lì senza esecuzione; che in fatto non mancarono nei primi tempi degli inconvenienti particolari: che un certo genere di affari restò assai difficoltà; ma che però in capo ad un qualche tempo si ricompose un equilibrio e che la prima scossa fu presto ammortizzata.

Quanto ai commercianti m'ebbi presso a poco questa risposta: « per me l'abolizione dell'arresto personale non ha prodotto nessun effetto; i miei affari li faccio egualmente; » e mi fu poi soggiunto: « La professione del commerciante sarebbe troppo bella e troppo lucrosa se non vi fossero le perdite. Noi prevediamo, anzi preventiamo dei grossi guadagni, è vero; ma abbiamo di riscontro nei nostri registri la rubrica: *Profitti e perdite*; perdite ce ne sono per certo, ma resta il margine sufficiente per un discreto guadagno. Quanto a me, come non pensava all'arresto personale dei miei debitori prima dell'abolizione, non ci penso adesso, ed i miei affari continuano sullo stesso piede e con le stesse vicende. »

Questi negozianti dello Stato a noi vicino, uomini sodi, pratici, per nulla idealisti, della cui autorità credo potermi far forte, parlando così, esponevano un semplice fatto loro particolare, prodotto di eventuali fortunate combinazioni,

ovvero esprimevano una verità d'indole generale?

Essi affermavano una verità conforme alle leggi economiche come imprendo a chiarire, il meglio che per me si possa.

Non conviene anzitutto mai dimenticare che nella delicata materia del credito, si fa assai facilmente luogo a confusione di idee, e non mi perito a dire che il fattore precipuo dei timori che si sono accolti circa alle conseguenze della legge proposta, sia appunto una cosiffatta confusione.

Sessanta anni fa, o più se si voglia, la scienza dell'economia era ancora indietro nelle acute sue indagini intorno al credito. Di esso si dava allora una definizione assai manchevole e lo si definiva in generale: *la facoltà di trovare sovventori*.

Era questa presso a poco l'unica definizione sintetica del credito, la quale, come ben si vede, non ammetteva veruna distinzione particolare.

In allora, comunque fossero bene descritti i maravigliosi fenomeni del credito, pure mancando ancora le scientifiche classificazioni, e molti errori innestandosi alle verità, poté esser tenuta quella definizione come completa, vera e rigorosamente vera. Ed accolta una simile dottrina, era giustificato, se appunto in difetto di distinzioni, si credette essere una necessità il favorire questo grande, che taluno appellò anche *magico*, fattore del movimento economico della ricchezza nazionale, con una sanzione quale l'arresto personale di colui che mancava alle obbligazioni assunte in faccia ai suoi sovventori.

Ma la scienza ha felicemente progredito, e molto, e non ha potuto accontentarsi, di quella grossolana, troppo semplice e ad un tempo troppo complessa definizione del credito. Essa ha distinto tre sorta di credito. Ha delineato esattamente il credito commerciale ed il credito industriale, i quali sotto un punto di vista possono tenersi in conto di una sola cosa; ed a questi soltanto ha dato il nome di credito vero e ne ha chiarita luminosamente la immensa importanza ed il grandissimo merito. Ella poi, a seguito delle sue belle e rigorose analisi, ha riconosciuto ed ha stabilito che vi è un'altra sorta di credito, chiamato credito di consumazione. Esso è quello, che interviene negli scambi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

semplici e diretti. Lo stesso rende per certo dei particolari servizi avvegnacchè intervenendo appunto nello scambio semplice e diretto, fa in modo che il prodotto desiderato passa immediatamente alle mani del consumatore ed all'ultima sua destinazione; con intelligenza sottointesa o con espresso fatto che il consumatore rimborserà o restituirà più tardi il controvalore, che al momento non ha e non può avere, ovvero che non ama e non vuol dare, sia per mala abitudine, sia per pigrizia.

Egli è soltanto questa terza qualità di credito, che è appunto il credito di consumazione, quella che può giovare dell'arresto personale. Dirò meglio; il credito di consumo soltanto sente il bisogno di essere armato di cosiffatto mezzo coattivo inverso la maggiore parte della sua clientela, assai spesso poco solvente, bisognosa ed imprevedente.

Il contrario si verifica per il credito commerciale ed industriale. L'essenziale e preziosa prerogativa sua quella si è, che mentre serve effettivamente agli interessi di taluni individui o di alcuni gruppi di individui, giova nel medesimo tempo, ed in assai larga misura, agli interessi complessivi della generalità ossia dell'intera comunità sociale.

Esso si riconosce nella sua caratteristica funzione di operare uno *spostamento* vantaggioso del capitale; quello *spostamento* cioè, per cui il capitale si avvicina, s'unisce al lavoro e lo feconda; in altre parole, il credito unisce il lavoro dell'oggi a quello di ieri, il lavoro a farsi al lavoro accumulato.

Credetemi, o Signori, per questo credito nobilissimo e grande fattore di prosperità sociale, non havvi punto uopo di giuridica coazione speciale. Esso non sente, non ha mai sentito, non sentirà mai il bisogno d'avere a sua disposizione l'arresto personale per debiti.

Tutta la gran massa di obbligazioni per milioni anzi per miliardi che vengono create negli affari, negli scambi, nei quali interviene il credito commerciale ed industriale, ha per forza di cosa la sua guarentigia nella natura ed essenza stessa del commercio, il quale ha per condizione imprescindibile, anzi non potrebbe essere senza la costante abitudine della puntualità, senza il vincolo della fede e dell'onore commerciale. Questi sono i fattori e le ragioni che formano la vera e la sicura sanzione del-

l'esatto soddisfacimento dei debiti e delle obbligazioni commerciali. E ne volete la prova? Cercate quanti sieno in fatto i recapiti creati per affari veri reali, che rappresentano cioè il movimento del vero credito commerciale ed industriale che non sieno puntualmente pagati. Pochissimi. Soltanto allora che succede la catastrofe ovvero avviene un'arenamento, alcune cambiali cadono in sofferenza, e vanno in protesto, ed anche queste di spesso per poco tempo, perciocchè sono quasi sempre gli avvallatori, ed i giranti che pagano facendo onore alla propria firma, quando non avvenga che essi stessi cadano per effetto del contraccolpo.

Quali sono invece le cambiali che cadono, quasi di regola in protesto, ovvero, locchè è lo stesso, non vengono pagate alla scadenza ma rinnovate con aumento, e per le quali si domanda l'arresto personale, affermando costituire esse la sola guarentigia e la sola sanzione efficace? Sono quelle che rappresentano quegli scambi nei quali interviene il credito di consumazione quale ho sopra delineato.

Credete, o Signori, ella è codesta una cattivissima e perniciosissima specie di credito che non fa altro che conservare ed alimentare le cause dell'immoralità. Mi ho la ferma convinzione, che se un paese arrivasse un giorno a bandire da sé il credito di consumazione, non solo avrebbe fatto un grandissimo progresso nella prosperità economica, ma sarebbe perciò solo montato molti e molti gradini nella scala della moralità pubblica. (*Bene*).

Questo credito di consumazione è un pessimo genere di credito, perchè apre la via a prendere, e presala, a conservare la trista e funesta abitudine di far debiti, senza calcolare la portata delle proprie risorse, e più ancora senza nemmeno valutare l'estensione vera dei propri bisogni; imperocchè la facilità a trovare il credito di consumo, porta la conseguenza che si contrae il debito non per la stretta necessità, ed in proporzione esatta col momentaneo bisogno, ma per soddisfare una quantità di bisogni fittizi che per tal guisa vengono eccitati quando dovrebbero invece venire repressi.

E volete, o Signori, una prova decisiva? Eccola.

Prima che si fosse dalla scienza bene ed esattamente delineata, la vera e naturale distinzione tra il credito commerciale ed industriale

ed il credito di consumazione, e prima che le sane dottrine che ne derivano si fossero fatte strada nelle menti, sia per la forza del ragionamento, sia per le lezioni date dall'esperienza; in tutta Europa, e ben lo ricordate, si sentiva a reclamare con gran forza a vantaggio delle classi men favorite dalla fortuna, il beneficio di quel credito che altro non era ned è in realtà che il credito di consumazione.

Sopra di codesto tema si sono scritti dei volumi; si sono escogitate curiose ed anche fantastiche combinazioni; le assemblee legislative furono invitate a preoccuparsene; quasi quasi si sono tentate delle rivoluzioni per ottenere il credito benefico del credito agli operai, ai piccoli industriali, in una parola alla piccola gente.

Or bene, che cosa è poi avvenuto? È avvenuto che tutti quelli che ancora pochi anni fa facevano rumore, e cotanto rumore, quale risuona ancora alle nostre orecchie, per avere quella specie di credito, oggi propriamente non vogliono più saperne dello stesso.

Che cosa invece ne ha preso e ne prende ogni di più il posto?

La magnifica e bella istituzione del magazzino cooperativo. Voi ben sapete come appunto le società che si sono fondate nei magazzini cooperativi hanno per principio fondamentale la negazione del credito di consumo per parte degli azionisti. Sono infatti gli azionisti, ad un tempo avventori del magazzino, quelli che impongono a se stessi la rinuncia a giovare del credito di consumo, e l'obbligazione di nulla prendere a credito, ma di pagare immediatamente a pronti contanti.

Voglia il Cielo che questo felice movimento verso il magazzino cooperativo progredisca e si accresca tanto che possa giungere in breve, non dico a bandire interamente, perchè certi vizi non si tolgono mai del tutto, ma bensì a ridurre fino all'ultimo limite possibile l'uso del credito di consumazione; locchè significa scemare al massimo termine possibile la funesta abitudine di contrarre di questa specie di debiti.

Ora, mi domando se questo credito di consumazione, il quale per certo non si merita alcuna simpatia, che non merita veruna protezione, e meno ancora incoraggiamento, possa pretendere di essere armato di un sì grande ed odioso privilegio, quale sarebbe quello di

poter usare della cauzione giuridica che è l'arresto personale dei debitori?

Mai no. Sono soltanto i sovventori di coloro i quali domandano questo credito di consumo, quelli che beneficiano e si giovano dell'arresto personale.

E se è verità incontestabile che il credito, vero, grande utile ai singoli ed alla generalità, non domanda, non vuole, perchè non ne abbisogna, l'arresto personale, dovremo noi mantenere questa misura coercitiva, al postutto per quella unica sorta di debiti la quale poi sempre mette capo e fine a tristi e crudeli jugulazioni? No per certo.

Nocivo poi, ed è facile dimostrarlo, sotto altro e più largo rispetto riesce il credito di consumazione, di guisa chè, anzichè favorirlo, studiarci di limitarne, più che sia possibile l'uso abituale, torna opera prudente e saggia.

È nocivo, imperocchè per poco ognuno ci pensi, assai agevolmente ravvisa quale enorme quantità di capitale venga frazionato e disperso e quasi immobilizzato per effetto del largo uso del credito di consumazione, che non è per nulla fecondo.

Alline di ben apprezzare i fatti, uopo è guardare ai risultamenti dei trasporti che vengono operati dall'una e dall'altra specie di credito; occorre di esaminare non solo donde il capitale viene, ma anche dove il capitale va; occorre cioè indagare l'impiego al quale il capitale è tolto del pari che l'impiego che gli viene dato.

Consimile indagine presto chiarisce che quanto è utile, fecondo, benefico quell'impiego che vien dato al capitale, e per cui si ha la funzione del credito commerciale ed industriale, altrettanto invece è sterile e dannoso l'impiego che gli venga dato mediante l'uso del credito di consumo.

Questo infatti tiene occupata una enorme quantità di capitale sparpagliato e suddiviso, senza che con esso si crei alcun vero valore.

Per scemare codesti nocuenti, uopo è di togliere, anzi tutto, quello che è la precipua causa dell'allettamento a fare il credito di consumo.

Quando l'eccitamento sia tolto, i capitalisti abituati a fare quel credito, vale a dire a cercare un assai lucroso impiego del loro capitale col dare merci ad elevatissimo prezzo, o col dar danaro con interessi considerevolissimi, e perciò rovinosi per chi li assume, sarebbero per

certo man mano costretti a dare al loro capitale quell'impiego, per cui i suoi spostamenti avvengano a mezzo del credito commerciale ed industriale; quel credito, giova ridirlo, la cui proficua e seconda funzione si è quella di unire il lavoro dell'oggi al lavoro di ieri, o di unire al lavoro a farsi il lavoro fatto ed accumulato, che è appunto il capitale.

Mi ho la ferma convinzione e spero sia condivisa da voi, on. Colleghi, che una gran parte della massa dei debiti contratti per causa del credito di consumo, e la parte peggiore, quella nella quale entra per tanta parte il vizio e la immoralità, sarà per scomparire, e che cotali debiti non verranno più fatti tostoche coloro che sono ora li sovventori e gli ingordi prestatori, non potranno più calcolare e fare assegnamento sopra il mezzo odioso di esecuzione che è l'arresto personale; non potranno più fare a fidanza che se, non il debitore, sel sanno già prima, qualche altro per lui finirà col pagare.

Io conosco due città nell'Alta Italia, dove da anni si mantiene un brutto fatto, quello di una unione o di una lega di tristissimi individui che io colpirei rigorosamente con tutto il piacere come una vera associazione di malfattori, la quale ha nome di *Compagnia delle Indie*.

Accolgo la speranza che, abolito l'arresto personale per debiti, abbiano appunto, per essere così spezzata la loro arma più potente, a sciogliersi queste turpi associazioni di avidi strozzini i quali vanno cercando anzi le provocano e scontano, non dirò in quali misure ed in quali forme, le *cambiali* dei figli di famiglia, quelle delle donne e quelle degli uomini imprevidenti, scioperati che non sanno frenare le loro spese o che sono spinti fatalmente da un crescente bisogno di soddisfare ad un lusso funesto.

Non temiate che da severo moralista, faccia qui una declamazione contro il lusso. M'affretto anzi a riconoscere, che il lusso ha esso pure una funzione grandissima ed utile assai. Ma la sua utilità domanda certi limiti; primo quello che lo usi chi può farlo impunemente.

Il fomentarlo, l'accarezzarlo in chi non ha i mezzi corrispondenti, produce inevitabilmente estesi disordini economici, e quello che più monta grandi disordini morali.

Ed eccovi, o Signori, esposta così la precipua

e sostanziale ragione per la quale io mi dichiaro fautore senza riserva, senza restrizione, del principio dell'abolizione dell'arresto per debiti.

Non ignoro punto che possono benissimo citarsi alcuni casi, facilmente constatabili, nei quali il debitore, in realtà solvente, per malafede, per puntiglio, od altro men buono motivo, intendeva di non pagare o di farlo a suo libito puro, e che fu la minaccia dell'arresto personale seriamente fatta, la quale vinse la malafede o che domò il puntiglio.

Ma che per questo? Potrassi da questi pochi casi, e che sono rari, dedurne una regola e trovarvi il fondamento per mantenere cosiffatto modo di esecuzione?

Certo che no: perchè noi non dobbiamo fermarci a tenere conto di qualche caso particolare, ma dobbiamo guardare la cosa in generale e nel suo complesso. Se poi dalla cerchia dei piccoli affari che vengono fatti mercè l'uso, ed un po' anche l'abuso, del credito di consumazione, montiamo più in alto, al mondo de'grandi affari, alle alte regioni finanziarie, nelle quali in mezzo alla immensa maggioranza dei trafficanti che esercitano nobilito e con tutta probità i loro commerci, vivono certi uomini senza scrupolo, avidissimi dell'altrui, i quali riescono a ricever talvolta importantissimi valori, assumendo obbligazioni, che poscia sfacciatamente niegano di adempiere, è facile assai il convincersi, che qua l'arresto personale è assolutamente impotente a produrre alcun utile effetto. E la ragione è chiara; quella cioè, che l'ampiezza del profitto illecito è una grande tentazione per frodare ed avere pareggio con alcuni mesi, mettasi pure anche con qualche anno di prigione.

Ricordo di aver letto nel libro del sig. Babbie un fatto molto eloquente. Esso racconta infatti la storia di quel banchiere il quale per non pagare 5 milioni che doveva al suo socio, e fittosi in mente di tenerseli, si adattò con molta docilità a stare imprigionato per cinque anni. (In Francia allora la massima durata dell'arresto era di cinque anni).

A quelli che fecergli qualche osservazione, rispose con tranquillo cinismo: *insegnatemi voi un mezzo più comodo di guadagnare un milione all'anno.*

E se le cose sono così, se in faccia a colui

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

il quale sogghigna alle parole lavorare ed economizzare ed aspira alla ricchezza rapidamente acquistata colla frode, l'arresto personale è un'arma affatto illusoria, perchè è già stato valutato nei suoi calcoli, ed ha già preventivata la cifra di danaro che intasca per ogni giorno di prigionia; se d'altra parte, per ciò che ha tratto agli affari determinati dal credito di consumo le conseguenze sono quelle che vi ho, come meglio potete, delineate: io vi domando o Signori, quale ragione concludente vi sia e vi possa essere per dover o per poter mantenere questo avanzo barocco di un mezzo di esecuzione che non è più del tempo. Dissi avanzo barocco perchè è divenuto tale dacchè non è più logico.

Era logico quando, ritenuta l'antica definizione del credito nella facoltà di trovare sovventori, lo si concedeva per qualunque debito, sia di dieci lire, sia di un milione, tanto pei debiti civili, come pei commerciali; quando era disciplinato da una legge, per esempio quella della Lombardia e della Venezia, la quale prescriveva che prima d'attuarlo fossero sperimentati altri mezzi di esecuzione di guisachè, dopo tentata senza effetto l'esecuzione mobiliare dava diritto al creditore di chiedere al giudice un decreto, il quale ingiungesse al suo debitore di fare la notificazione del suo avere dentro un brevissimo termine, sotto comminatoria dell'arresto personale. Con quello ordinamento, aveva anche una certa razionale giustificazione perchè in così fatto modo non appariva nè un diritto di pena concesso al creditore nè una diretta sanzione del credito; ma si presentava, dirò così, quale effetto della disobbedienza all'ordine del giudice che imponevagli di denunciare una sostanza da sottoporsi ad esecuzione.

Detto questo, o Signori, e non volendo abusare più oltre della pazienza del Senato, tralascio ogni disquisizione sotto l'aspetto puramente giuridico, come pure mi astengo da ogni analisi, per la quale uopo sarebbe risalire alle alte regioni del diritto, e taccio sopra quelle altre ragioni d'ordine diverso, ed intorno alle quali non sono lontano di associarmi, come già accennai, a quanto ne disse l'on. Senatore Caccia.

Permettetemi piuttosto un'ultima osservazione. Non conviene adulare nessuno e nemmeno il proprio paese.

Per quanto possa esser increscioso il dirlo, pure, francamente parlando, uopo è pur di riconoscere esservi pur troppo molto di vero nel continuo e costante lamento, che nel nostro paese e nel complesso, il *diapason* o meglio, il livello della moralità non è gran fatto alto.

Perciò credo che sia debito preciso dei legislatori italiani di non trascurare occasione, anche la più piccola, la quale colla lenta azione del tempo possa, sia pure in tenue proporzione, cospirare al rialzamento del carattere morale.

Ho fede che questa legge ne sarà certamente un fattore; imperocchè deve operare questo effetto di avvezzare le persone a non far credito se non a chi lo meriterà veramente, vale a dire, a chi avrà dato prova diuturna di probità e di attività ed amore al lavoro.

Sarà, ne posso convenire, un piccolo e lento beneficio; ma nulla è trascurabile in tale argomento. In qualche parte certamente concorrerà a rialzare il carattere dei cittadini.

Il carattere migliora sempre, quando ad una pratica di condotta deplorabile giungasi a sostituirla una buona; perciò non può disconoscersi il buon effetto futuro di codesta legge, la quale deve fortemente influire a far scomparire l'abitudine di fare tristi e cattivi debiti.

Saremmo quindi imprevidenti quando tenessimo ferma questa odiosa sanzione dell'arresto personale, perciocchè allora verremmo a coope- rare a che tale perniciosa abitudine si mantenga, e con essa perseverino i suoi funesti effetti.

Con questo ho finito la prima parte del mio dire nella discussione generale: sarò più breve nella seconda.

Signori Senatori; il progetto di legge che vi è presentato, mantiene l'arresto personale per debiti, riguardo agli autori e complici di crimini, delitti e contravvenzioni, onde assicurare l'esecuzione dei giudici penali che impongano restituzioni, risarcimento dei danni o riparazioni.

Io mi domando se sia logico conservare l'arresto personale per questi titoli?

Davvero, o Signori, io mi trovo un po' a disagio nel votare la seconda parte di questa legge, mentre voterei, potendolo, con due mani l'articolo 1° che proclama il principio generale dell'abolizione dell'arresto personale per debiti.

Forse che i debiti, ai quali accenna l'articolo 2° del progetto di legge, mutano natura e cessano di esser debiti civili?

Mai no, o Signori, trattasi sempre di un' obbligazione civile come ogni altra, giusta il già ricordato articolo 1097 del Codice civile, il quale dichiara che le obbligazioni *derivano dalla legge, da contratto e quasi-contratto, da delitto e quasi-delitto*.

Di più, nel Codice di procedura penale trovo cotesta disposizione:

« Art. 1. *Ogni reato dà luogo ad una azione penale; può anche dar luogo ad un'azione civile per risarcimento del danno recato: l'azione pubblica si esercita ecc.* » *L'azione civile appartiene al danneggiato, od a chi lo rappresenta* ».

Date queste disposizioni, non comprendo per qual ragione la sentenza, sia del giudice civile, sia del giudice penale, che condanna una persona ad una data somma a titolo di risarcimento del danno arrecato dalla sua azione, sia una condanna di natura privilegiata. Il Codice civile non ha fatto nessuna distinzione, esso pone allo stesso livello il credito e l'obbligazione civile, sia che nasca dal contratto, sia che sorga dal delitto, ed il Codice di procedura penale, in perfetta armonia al Codice civile, dichiara che l'azione civile per risarcimento appartiene al danneggiato, cioè ad un privato cittadino.

Faccio una ipotesi. Suppongo che venisse presentato un progetto di legge in aggiunta al Codice penale, presso a poco di questo tenore: Per il tal fatto la pena è di tanto; per altro la pena del carcere, sotto forma di arresto personale per debiti, potrà continuare ad istanza del danneggiato per un altro anno o per sei mesi, quando vi fu condanna al risarcimento, ed il reo non l'ha volontariamente dato.

Si farebbe buon viso a così fatto progetto?

Osservo poi che può facilmente avvenire questo sconcio, che per un delitto il quale venga punito col primo grado del carcere da sei giorni ad un mese, la carcerazione del condannato se insolvente davvero, continui, sotto il nome di arresto, per altri sei mesi ad istanza del danneggiato creditore.

È chiaro poi che non è qui a farsi questione delle parole *arresto e carcere*, perciocchè la

privazione della libertà è un fatto che avviene tanto se la prigionia si chiami *arresto civile* per debiti, quanto se lo si chiami *carcere* od altro.

Fra le tante egregie ragioni d'indole filosofica che ho letto ed ho udito in favore della abolizione dell'arresto personale, primeggia certo quella che per quanto si si affatichi a dirlo semplice mezzo di esecuzione coatta, il più delle volte si risolve o in un atto di vendetta od in una punizione.

Non lo si vuole, in quanto sia mezzo di vendetta, perchè a buon diritto si trova, nonchè impossibile, assurdo, che il legislatore sancisca la vendetta privata. Non lo si vuole in quanto riesca ad una punizione, perchè si dice, e giustamente, che quando lo Stato, col suo Codice penale, nella sua piena sovranità ha assorbito il diritto di punire, non può riconoscere ai privati il diritto di punizione particolare. Che cosa sarà adunque l'arresto personale per un debito d'indennizzazione, dichiarato nella sentenza del giudice penale od in quella del giudice civile, il quale riconosce che la obbligazione ha origine da un fatto delittuoso?

Come mezzo di esecuzione coattiva per ottenere pagamento non si sa scorgere differenza da debito a debito; nè la circostanza che l'obbligazione dipenda da reato stabilisce presunzione sicura di solvenza, nè toglie che anche per queste obbligazioni avvenga che sotto la coercizione dell'arresto personale sia costretto a pagare altri che non è il debitore.

Dunque in questo arresto personale mantenuto dall'art. 2, è giuoco forza ravvisare od una maggior pena irrogata a richiesta soltanto del privato o la concessione al danneggiato di poter soddisfare una qualche vendetta, procurandosi la compiacenza, essendo stato vittima di un reato e non potendo recuperare la cosa od avere indennità del danno, di mantenere in prigione l'autore del danno per un anno od almeno per un tempo minore a seconda de' casi.

Dunque mi sembra che per coerenza non possa accettarsi la eccezione che fa la legge.

Una volta che sia abolito l'arresto personale per debiti tanto civili che commerciali, non potendo disputarsi che il debito il quale sorge dal delitto, cioè l'obbligazione di restituire o di indennizzare il danno, non è che un debito civile, come ben lo si deduce dall'art. 1097 Co-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

dice civile, che non fa distinzione e dichiara obbligazione civile quella pure che deriva dal delitto, non so ravvisare e non posso persuadermi che vi sia una ragione sufficiente per mantenere il mezzo cattivo di esecuzione sulla persona per le antedette obbligazioni.

Nella Relazione del sig. Ministro Guardasigilli si leggono queste frasi: « che i medesimi (gli autori e complici di un reato) hanno due debiti da soddisfare, corrispondenti alle due azioni nascenti dal reato; vale a dire non soltanto il debito della pena vera e propria verso la società, ma anche l'altro di risarcire le persone danneggiate dal reato. È quindi giusto che il procedimento coattivo sulla persona che esiste pel pagamento del primo debito, sia pure conservato per quanto riguarda il secondo. »

A vero dire ciò non m'appaga, e mal so persuadermi della giustizia della equiparazione dei due debiti: l'uno che vien fatto pagare dal Pubblico Ministero che requisisce la pena, e l'altro, che, voglia o non voglia, dopo la pena subita è un credito puramente civile del danneggiato, pel quale perciò non parrebbe giustificato il privilegio.

In genere, contro l'arresto personale si fa valere il ribrezzo che si dice provare, pensando che per le obbligazioni, anche le commerciali e cambiarie, un privato cittadino abbia la facoltà di richiedere egli direttamente l'uscire perchè abbia a far uso della potestà e della forza pubblica a proprio profitto per cacciare in prigione il suo debitore, perchè non ha soddisfatto il suo debito.

Come e perchè avviene che allorquando abbiavi un colpevole il quale avendo pagato colla pena subita il suo debito verso la società nella giusta misura, quale ritenuta dal Pubblico Ministero che la propose, e dal Magistrato che la irrogò, rimane quindi un semplice debitore civile di un importo di indennità verso il danneggiato; come avviene, domando, che svanisce ogni ribrezzo, e si trova giusto che la forza pubblica sia a disposizione dell'oramai creditore semplice e comune, e che desso domandi all'uscire di impadronirsi della persona del debitore? Il difetto di logica mi sembra chiaro.

Ora faccio punto, sia per non ripetermi, sia per riservare al caso maggiori sviluppi in altro più opportuno momento.

Pochissime parole farò intorno all'ultima parte del progetto di legge.

Sento uno scrupolo che si faccia cosa men giusta ommettendo di usare un qualche riguardo verso il passato.

Ho compreso benissimo che nel 1871, quando si è unificata la legislazione nel Veneto, e si ebbe il gran beneficio del Codice civile con gli altri Codici, le disposizioni transitorie non abbiano avuto alcun riguardo al passato che trovavano. Era infatti impossibile mantenere una differenza anche per un giorno in alcune provincie al confronto del resto del Regno.

Oggi la cosa sarebbe differente.

Non crediate punto che mi faccia a sostenere esservi in questa materia dei diritti acquisiti. Per altro, pensando che vi sono diecine di migliaia di sentenze di Tribunali portanti la condanna all'arresto personale a seguito di domanda legalmente fatta, cioè a dire di un diritto debitamente esercitato, sento un qualche dubbio se non fosse opportuno il lasciar un qualche tempo, sia pur breve, per la liquidazione appunto del passato.

Pel caso ch'io vegga essere questo scrupolo e questo dubbio condivisi dagli onorevoli Colleghi, mi riservo di presentare all'uopo un emendamento.

Con questo, Signori, ho finito il mio dire.

A parte le tenui osservazioni fatte, finisco come ho cominciato, dichiarando che appoggio con tutto l'animo la legge, e prego quindi il Senato a voler darvi la sua approvazione.

(Vivi segni di approvazione.)

#### Presentazione d'un progetto di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato d'accordo col Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, un progetto di legge già approvato dalla Camera dei Deputati; relativo ad alcune modificazioni alla legge 29 maggio 1864 colla quale erano abolite le corporazioni privilegiate d'arti e mestieri. (*V. Atti del Senato N. 90*).

Prego poi il Senato di volerla dichiarare d'urgenza.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso agli Uffici.

Il signor Ministro domanda che il progetto sia dichiarato d'urgenza.

Se non vi sono opposizioni, l'urgenza si intende accordata.

#### Ripresa della discussione.

Senatore CONFORTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Permetta, onorevole Senatore Conforti. Sono iscritti prima di lei gli onorevoli Senatori Astengo e Vittorio Sacchi.

Senatore ASTENGO. Io cedo ben volentieri la parola al Senatore Conforti.

PRESIDENTE. Domando allora se glielo cede anche il Senatore Sacchi.

Senatore SACCHI V. Glielo cedo io pure.

PRESIDENTE. La parola spetta quindi all'onorevole Senatore Conforti.

Senatore CONFORTI. Non vogliate credere, signori Senatori, che io voglia fare un discorso.

Trattandosi di una materia che fu già tanto discussa, è impossibile dir cose nuove, ed io non voglio ripetere le cose dette e ridette, perchè sono nemico delle ripetizioni.

Quindi io dirò poche parole.

Quando il Signor Ministro presentò questo progetto di legge, io dubitai grandemente che potesse essere accettato. Le usanze, le abitudini, la storia hanno una grande potenza; esercitano un grande influsso sopra l'animo degli uomini più illuminati. Ma quando vi ho seriamente riflettuto, ho deciso di dare il mio voto favorevole, specialmente per tre seguenti motivi.

Primo, noi siamo stati nell'abolizione dell'arresto personale preceduti dalle più grandi e civili nazioni. Napoleone III fece eseguire in Francia una indagine oculata e sapiente per conoscere se fosse utile il mantenimento dell'arresto personale.

Dalla indagine risultò che l'arresto personale, anziché utile, era nocivo al commercio, ed il Corpo legislativo, a grande maggioranza, votò l'abolizione dell'arresto personale.

Dunque noi non siamo i primi; noi seguiamo un esempio che ci danno le più colte, le più grandi nazioni.

Dico di più: l'esperienza che si è fatta dopo

l'abolizione dell'arresto personale presso queste grandi nazioni, è stata forse nociva al commercio?

Si sono verificati quei mali che si immaginavano dagli uomini i quali erano devoti al passato? No.

Per l'opposto, la cosa è proceduta regolarmente, e nessuno dei pericoli che si erano preconizzati si è verificato.

Questo esperimento mi persuade che l'arresto personale debba essere abolito. Ma poi ci è una ragione precipua per la quale io sono per la abolizione dell'arresto personale, che dovrebbe persuadere tutti i padri di famiglia. L'arresto personale è un privilegio, è una leva nelle mani degli strozzini e degli usurai. Io conosco delle famiglie ricchissime, le quali ormai si trovano in condizioni assai gravi, perchè i loro figli contrassero dei debiti e furon minacciati dell'arresto personale. E io credo che non vi sia alcuno in quest'aula, il quale non deplori i pessimi effetti prodotti dall'arresto personale, specialmente in materia commerciale. D'altra parte, la distinzione tra materia civile e commerciale è una menzogna, quando basta a rendere commerciale un debito, che si fa sotto la forma di cambiale, e tutti sanno che gli usurai non fanno prestiti che sotto la forma di cambiale.

Dico dunque che l'abolizione dell'arresto personale è un colpo mortale che si dà agli usurai, i quali sono cresciuti in grandissimo numero; l'usura è divenuta veramente la peste della società.

Per conseguenza, io di gran cuore accetto l'abolizione dell'arresto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Astengo ha la parola.

Senatore ASTENGO. Io sono ben lieto di aver ceduto la parola ai due onorevoli Senatori che hanno parlato or ora, perchè mi hanno dispensato dal mettere innanzi quelli argomenti teorici che essi hanno svolto così bene con tanta elevatezza d'ingegno; e mi limiterò perciò ad accennare i motivi che mi hanno convinto praticamente nella lunga mia esperienza di affari, che convenga senz'altro e senza alcun ritardo votare questo progetto di legge, se si vuol fare veramente un bene al paese, ed un bene allo stesso commercio.

Io mi sono domandato più volte, come mai il legislatore italiano non abbia abolito l'arresto personale per debiti dal momento in cui ha procla-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

mato la piena libertà nella stipulazione dell'interesse del denaro; imperocchè, mentre il legislatore italiano facendo quello che altre nazioni non hanno ancora avuto il coraggio di fare, ha reso in quella materia pieno omaggio alla libertà delle contrattazioni permettendo a chiunque di stipulare il 15, il 20, il 30, il 50 ed anche il 100 per cento per il credito che accorda, a me pareva che conseguenza logica, necessaria di questa innovazione dovesse essere l'abolizione dell'arresto personale per debiti, onde tutelare la libertà personale dei cittadini.

Invece, o Signori, altre nazioni che hanno mantenuto e mantengono il limite all'interesse convenzionale, hanno abolito l'arresto personale per debiti.

Che ne viene, o Signori, da questa disparità di trattamento tra gli italiani ed i cittadini di altri paesi?

Si è detto a ragione che l'arresto personale si applica soprattutto in materia di commercio, ed io aggiungo, soprattutto in materia cambiaria, perchè fuori della materia cambiaria abbiamo frequente il caso del commerciante di professione, che contrae dei debiti commerciali per i quali può essere assoggettato all'arresto personale per la sua qualità di commerciante, ma questo commerciante fallisce, perchè deve fallire ogni commerciante che cessa di pagare, e allora vien meno l'esercizio dell'arresto personale nell'interesse particolare del creditore, e per contro l'arresto personale per gli effetti cambiari è quello che si applica più generalmente ai non commercianti per i quali non può dichiararsi il fallimento. Or bene, Signori, fate che l'Italiano abbia da riscuotere un suo credito all'Estero, per esempio in Francia o in Germania, paesi coi quali abbiamo frequentemente dei rapporti d'interesse; il mezzo più naturale che gli addita la legge, è quello di fare una tratta sopra il suo debitore che sta all'estero. Questi accetta la tratta, e questa tratta passa in altre mani; viene il giorno della scadenza, e se il trattario non paga, il portatore, levato il protesto, avrà il diritto di agire contro il traente italiano e farlo condannare in Italia coll'arresto personale.

Il cittadino italiano avrà così il privilegio di poter essere carcerato, perchè il suo debitore che sta all'estero non ha pagato il suo debito; e non potrà a sua volta far carcerare il suo

debitore all'estero perchè questi sarà protetto dalla sua legge nazionale, che ha abolito l'arresto personale.

Ecco adunque, Signori, quale strano privilegio noi manteniamo agli italiani, dirimpetto agli stranieri, mantenendo l'arresto personale, mentre gli altri paesi, con i quali abbiamo frequenti rapporti commerciali, l'hanno abolito.

Lo stesso risultato a danno degli italiani e a vantaggio degli esteri lo abbiamo nel caso inverso, quando cioè un estero tragga una cambiale sopra un italiano, perchè passando la cambiale in più mani e non venendo pagata alla scadenza, ogni italiano coobbligato per essa, si troverà soggetto all'arresto personale, e non vi sarà per contro soggetto ogni altro coobbligato estero.

Noi abbiamo proclamato nel nostro Codice civile un grande principio che ci fa molto onore, perchè siamo stati i primi a proclamarlo, il principio cioè dell'eguaglianza degli esteri ai nazionali per il godimento dei diritti civili. Ma non manteniamo almeno col mantenere noi soli l'arresto personale, una disuguaglianza così grave a danno dell'italiano, a beneficio dell'estero.

Ma, o Signori, quali ragioni possono mai indurre il legislatore italiano a mantenere ancora questo mezzo odioso di esecuzione contro il cittadino italiano, quando per contro esso ha lasciato libera la stipulazione dell'interesse del denaro, che gli altri paesi tengono tuttora limitata, sebbene abbiano abolito l'arresto personale?

Io ho letto con grande piacere nella relazione dell'onor. Ministro guardasigilli alla Camera dei Deputati i motivi per i quali il Congresso tedesco degli economisti di Wurtemberg nel 1855 emetteva il voto perchè in tutta la Germania fosse abolito l'arresto personale. Non si potevano meglio dire in poche parole i gravi difetti di questo mezzo di esecuzione, e quali invece sarebbero gli effetti della sua abolizione. Diceva in primo luogo quel dotto Congresso che *l'esecuzione dell'arresto personale non pone il debitore in istato di soddisfare il creditore, ma tronca i nervi alla sua attività di lavoro.*

Ecco adunque un primo e grave difetto, poiché l'arresto personale invece di porre il debitore in grado di poter pagare, gli toglie il

mezzo di farlo e contraria perciò direttamente il fine cui tende.

Il secondo motivo è il seguente: *La coazione esercitata sotto le condizioni per cui i parenti del debitore sono sacrificati a vantaggio di un creditore imprudente, non rispondenè alla giustizia, nè all'interesse richiesto.*

Signori, se noi troviamo nelle statistiche un grande numero di sentenze che abbiano ordinato l'arresto personale, e per contro un piccolo numero di sentenze che abbiano avuto esecuzione in tale parte, non crediate che se ne possa dedurre il numero dei casi in cui il debitore stesso abbia pagato.

Un debitore il quale si lascia ridurre al punto da essere minacciato dell'arresto personale, generalmente non ha mezzi da poter pagare. Se può pagare ed è talmente svergognato da preferire l'arresto di alcuni mesi, anzichè pagare, non dubitate che egli allora si assoggetta di preferenza a questa odiosa esecuzione, e tanto più vi si assoggetta in quanto che la legge stabilisce che quando un debitore è stato in arresto per un debito, non può essere più arrestato per altri debiti scaduti, ancorchè appartenenti ad altre persone, e quindi un debitore di questa specie paga tutti ad un tempo i suoi creditori scontando l'arresto personale ad istanza di un solo.

Quando il creditore ottiene pagamento col l'arresto personale, sapete o signori, chi è che paga? Chi non ha il dovere di pagare.

Or ora accennava benissimo l'onor. Senatore Conforti il caso frequente del figlio di famiglia che obbliga il genitore a pagare per lui.

Ed invero, il figlio di famiglia trova facilmente l'usuraio e lo strozzino che gli dà quattrini (naturalmente con larghissimo interesse) ogni qual volta questi spera che il padre sotto la minaccia dell'arresto personale del figlio finisca per pagare.

Ma io citerò un altro esempio che sull'animo mio fece sempre maggiore impressione di quello del figlio di famiglia per il quale paga il padre. Intendo accennare alle mogli e alle doti sacrificate per la minaccia dell'arresto personale dei mariti perchè è impossibile che una povera moglie convivente col marito voglia negare il consenso suo all'alienazione della dote per liberare il marito dal carcere, sebbene il

più delle volte egli abbia consumato nel vizio il denaro che deve.

Io conosco, o Signori, più famiglie che sono state ridotte alla miseria, perchè la dote della moglie a poco alla volta ha dovuto alienarsi, col' autorizzazione del Tribunale, onde liberare il marito dall'arresto o dalla minaccia dell'arresto.

E queste cose, o Signori, mi hanno fatto tanta impressione che mi sono sempre domandato: come mai si mantiene ancora in Italia questo mezzo di esecuzione?

Il terzo motivo che accennò il dotto Congresso degli Economisti è il seguente:

*L'esecuzione dell'arresto chiude in sè una pena non motivata e sempre irregolare.* Se per togliere la libertà a un cittadino per un reato che offende la società vogliamo che siano usate tutte le garanzie possibili, e non ammettiamo alcuna condanna se non contro colui che sia dimostrato veramente colpevole, come mai vogliamo ancora permettere che col l'arresto personale si infligga sostanzialmente la pena del carcere per un tempo che può arrivare fino a due anni, a sola volontà di un creditore, senza distinguere il debitore di buona fede da quello di mala fede, il debitore impotente a pagare da quello che potrebbe pagare e non paga? Giustamente adunque osservava il Congresso tedesco, che questa esecuzione racchiude una pena spesso non motivata e sempre irregolare.

Finalmente, a giudizio di quel Congresso, *l'abolizione dell'arresto torrebbe all'uso del credito fatto con leggerezza un appoggio ingiustificabile.* E qui mi ha prevenuto l'onorevole Senatore Deodati, il quale ha così bene dimostrato doversi solo favorire il credito commerciale e industriale, non già il credito di consumazione, il quale, a differenza del primo, è una piaga del commercio, anzi una piaga sociale.

Io, o Signori, ho sempre deplorato che vi sieno istituti di credito, lasciamo da parte per un momento gli usurai e gli strozzini, i quali istituti si prestino a scontare titoli cambiari che non rappresentano un vero credito, non rappresentano un vero titolo di commercio.

In molti casi infatti, e quelli che hanno pratica di affari ben lo sanno, gli effetti cambiari che si scontano non sono titoli che rappresentino un'operazione di commercio ed un

vero credito, ma titoli creati appositamente per trovar denaro, e poi quali bisogna cercare le firme così dette di favore e di comodo, che sono la vera piaga del commercio. Il giorno in cui il commercio si abituerà a recare allo sconto i soli titoli che rappresentano un credito commerciale reale, e il denaro non si troverà tanto facilmente per il giuoco o per altri vizi, oh! allora, o signori, il vero commercio fiorirà e non vi saranno tante calamità che affliggono il paese.

Però, non potendosi difendere questo mezzo di esecuzione personale per debiti civili o commerciali, si viene fuori col ripiego della sua inopportunità. Basta riscontrare le petizioni delle camere di commercio presentate al Senato per persuadersi che tutte si limitano a voler dimostrare che l'abolizione dell'arresto personale, sebbene odioso e irragionevole, è inopportuna.

Ma io non so comprendere come possa essere inopportuna l'abolizione di un mezzo di esecuzione che racchiude tanti gravi difetti, di un mezzo che fa del danno anziché del vantaggio, e che tale abolizione possa ora tornare a pregiudizio del commercio.

Io non ho mai creduto, e non credo, che il vero credito commerciale si possa trovare nell'uso dell'arresto personale, imperocché ho sempre veduto in pratica che questo serve principalmente di coazione immorale per obbligare le mogli, i padri e gli altri parenti a pagare debiti che non li riguardano. E quando non serve a questo fine, riesce generalmente inutile. D'altronde, o Signori, il commerciante, il quale non paga i suoi debiti commerciali, è in istato di fallimento, ed allora l'arresto personale, nell'interesse privato di un creditore, non si esercita più. Il caso del non commerciante poi, il quale vada a comprare merci nei grandi empori commerciali, dei quali ha parlato l'onorevole Senatore Caccia, è un caso eccezionale, perchè generalmente quelli che vanno in quei luoghi a comprare sono i commercianti di professione; e ad ogni modo io non posso credere che il commercio possa fare un reale assegnamento sopra un mezzo, il quale realmente non garantisce nulla.

Tutti invero sappiamo con quale difficoltà si possa riuscire ad eseguire un arresto personale, sebbene si tenga in mano una sentenza

che lo abbia ordinato. Difficilmente si trova l'usciera che si presti di buona volontà per tale esecuzione, se non talvolta a prezzo carissimo. Il debitore poi sfugge facilmente alle ricerche dell'usciera, anche quando, per sfuggire all'arresto, egli non ricorra a mezzi disonesti, di concerto coll'usciera stesso.

Troviamo poi i tribunali che sono così proclivi ad annullare gli arresti eseguiti, che è raro il caso in cui un povero creditore, dopo aver fatto eseguire con grave dispendio l'arresto del suo debitore, non sia condannato a risarcirgli i danni; imperocché, appunto trattandosi di un mezzo odioso, condannato dalla civiltà, i tribunali sono di una facilità straordinaria nel trovare un motivo che valga ad annullarlo; e questo lo sanno tutti quelli che hanno esperienza di affari forensi.

Ma si dice: abbiamo una Commissione incaricata di esaminare un nuovo Codice di commercio; perchè non attendiamo il momento in cui questo Codice verrà in discussione al Senato? In questo Codice, si aggiunge, sarà ripetuta o compenetrata la presente legge; perchè adunque non ne sospendiamo ora la discussione, e non la mandiamo alla Commissione incaricata dell'esame del Codice di commercio? Anzi tutto, o Signori, la materia dell'arresto personale, il quale si vuole abolire col presente progetto di legge, non sta soltanto nel Codice di commercio; sta anche nel Codice civile, e nel Codice di procedura civile.

Quindi, se adottassimo la proposta dell'onorevole Senatore Caccia, e volessimo esser logici, dovremmo attendere che si riformino tutti questi tre Codici.

Ma, o Signori, abolendo l'arresto personale, in nessuno di questi Codici si avrà a ripetere o a compenetrare il presente progetto di legge. Basterà non riprodurvi i titoli che trattano dell'arresto personale, perchè, non essendovi più l'arresto personale, nessuna disposizione si avrà a porre in questi Codici relativa al medesimo. Ma è egli vero che le riforme che noi possiamo aspettare dal Codice di commercio potrebbero impedire quei mali che gli oppositori temono dall'abolizione dell'arresto personale?

Io ho sempre sentito dire da chi osteggia l'abolizione dell'arresto personale, che è necessario che vi precedano le riforme del Codice penale e del Codice di commercio; ma quando

si parla del Codice penale si vuole forse accennare al concetto di erigere a reato il fatto di colui il quale ha incontrato un debito senza i mezzi di pagarlo?

Se questo fatto presenta gli estremi che caratterizzano la truffa, anche il Codice penale attuale contiene le opportune sanzioni. Ma il solo fatto di non poter pagare un debito non contratto con mezzi dolosi ingannando il creditore, non so come potrebbesi qualificare reato.

Quanto poi al Codice di commercio, ho domandato a me stesso quali sieno le riforme che potranno arrecarsi a questo Codice e che abbiano relazione coll'arresto personale. Ne ho trovata una potentissima, la quale però richiederà che l'arresto personale per debiti sia già abolito o almeno si abolisca contemporaneamente, perchè appunto coll'arresto non potrebbe coesistere. Intendo parlare della riforma del sistema cambiario. Attualmente abbiamo delle disposizioni per le quali è colpito dell'arresto il commerciante per ogni debito di commercio, e il non commerciante quando sia condannato per lettere di cambio, ovvero per biglietti all'ordine dipendenti da causa commerciale.

Di qui la distinzione tra le vere cambiali tratte da un luogo sopra un altro, e i semplici biglietti all'ordine, non che tra biglietti all'ordine sottoscritti da commercianti, e biglietti all'ordine sottoscritti da non commercianti per causa non commerciale, distinzioni le quali non fanno che incagliare il commercio e far sorgere un'infinità di questioni sulla competenza dei tribunali e sulla natura dei vari titoli.

La grande riforma adunque del Codice di commercio, la quale introdurrà in Italia il sistema germanico in materia cambiaria, il quale sistema come tutti sappiamo — e i veneti per i primi possono dircelo, perchè lo hanno per molto tempo sperimentato — non fa distinzione alcuna tra il biglietto all'ordine e la cambiale, nè quanto alla natura del debito, e non richiede nemmeno che vi sia indicata la causa del debito, questa riforma, dico, sarà agevolata dall'adozione del presente progetto di legge.

Adottando infatti quella riforma, l'arresto personale, se a quell'epoca non fosse ancora abolito, o bisognerebbe generalizzarlo per tutti i debiti, o bisognerebbe abolirlo in quel momento. Non occorre adunque aspettare quel Codice per abo-

lire fin d'ora l'arresto personale, e la sua attuale abolizione non farà che anticipare quello che dovrebbesi fare allora.

Vediamo ora quali riforme potranno adottarsi in materia di fallimento, le quali abbiano relazione coll'abolizione dell'arresto personale.

Il giorno in cui viene dichiarato il fallimento l'arresto personale che noi vogliamo abolire, cessa di applicarsi; il fallito può essere arrestato o tenuto in arresto solamente nell'interesse pubblico ove sianvi contro di lui indizi di bancarotta. Ma questo arresto che riguarda l'esercizio dell'azione pubblica non è punto impedito o pregiudicato dall'abolizione dell'arresto personale per debiti, della quale si tratta nel presente progetto.

Nel nuovo Codice di commercio però si propone una riforma importantissima, che potrà essere di grande utilità per prevenire i fallimenti e per punire i bancarottieri, ma essa non ha alcun rapporto con l'arresto personale.

La riforma consiste nello stabilire che in qualunque fallimento il Procuratore del Re debba immediatamente promuovere in tutti i casi gli atti di istruttoria necessari a conoscere se vi sia materia a procedimento penale.

Ora, il male non viene da che non vi sia una legge punitiva per i bancarottieri, o da che le pene inflitte ai medesimi siano troppo miti. Le pene stabilite dal presente Codice penale sono abbastanza gravi, e non vi è quindi bisogno di aggravarle. Il male sta solo nel difetto dell'applicazione di quelle pene.

Siccome attualmente sono rari i processi di bancarotta, e sono invece frequenti i concordati, anche quando la legge non li permetterebbe, essendovi gli estremi della bancarotta fraudolenta dei quali manca l'accertamento per mezzo dell'istruttoria penale, così è stato stabilito nel nuovo progetto che al principio di qualunque fallimento il Pubblico Ministero debba sempre promuovere gli atti di una istruttoria penale per vedere se vi è o no il reato di bancarotta.

Codesta riforma favorirà certamente il credito commerciale, ma non ha relazione coll'arresto personale che trattasi ora di abolire.

L'onorevole Senatore Pica ha creduto di trovare nell'articolo 731 del Codice di commercio vigente un rimedio ai mali che provengono dall'arresto personale. Quell'articolo, egli ha

detto, dispone che il debitore non commerciante condannato all'arresto personale (nei casi in cui il non commerciante è assoggettato a questo mezzo dal Codice di commercio), può ottenere la sua liberazione, sì prima che dopo l'arresto, sempre che sia sensibile e provi la sua non solvenza. Quindi, date questo beneficio anche al commerciante onesto, e voi lo preserverete dall'arresto personale senza il bisogno di abolire codesto mezzo di esenzione.

Ma, o signori, vi prego di riflettere che la ragione di detto articolo 731 sta in questo, che per il non commerciante non vi è lo stato di fallimento, e più non sussiste il rimedio della cessione dei beni che gli accordavano le leggi precedenti. Il non commerciante di buona fede il quale era soggetto all'arresto personale, aveva sotto le leggi precedenti il mezzo di liberarsene col fare la cessione dei beni; ma siccome il Codice civile italiano ha abolita la cessione dei beni, così il non commerciante sarebbe rimasto, riguardo all'arresto personale, se non si fosse adottato un altro rimedio, in condizioni peggiori del commerciante, il quale col mezzo del fallimento si sottrae all'azione particolare del creditore che lo ha fatto condannare all'arresto personale.

Questo rimedio da sostituire alla cessione dei beni si è trovato nella disposizione contenuta nell'art. 731 del Codice di commercio. Ma, o signori, se voi estendete codesto articolo ai commercianti di professione, non fate cosa utile nè ragionevole: perchè il commerciante di professione che abbia cessato di pagare e perciò sia condannato all'arresto personale e sia impotente a pagare, è in istato di fallimento, e se il suo fallimento non è dichiarato a sua istanza, o ad istanza del suo creditore, deve esserlo d'ufficio da quello stesso Tribunale al quale dovrebbe ricorrere per ottenere la applicazione dell'articolo 731. Dunque il caso di un commerciante che sia condannato coll'arresto personale, che non paghi il suo debito, e dia la prova di essere impotente a pagarlo deve essere per il legislatore il caso del fallimento per il quale non può occorrere l'applicazione del mentovato articolo 731.

L'onorevole Senatore Caccia, il quale ha proposto di rinviare il presente progetto di legge alla Commissione incaricata dell'esame del nuovo Codice di commercio, ha invocato anche

a sostegno della sua proposta una disposizione del Codice Civile, vale dire l'articolo 2095 il quale statuisce che « l'arresto personale può anche essere ordinato dall'Autorità giudiziaria, valutando le circostanze del caso, contro i contabili verso lo Stato, le provincie, i comuni, gli ospizi, ed altri pubblici stabilimenti, come pure contro i loro agenti e preposti, per danno ed oggetti di cui fossero dichiarati responsabili, *ovverchè non siasi dato.* »

Come mai, egli disse, volete privare lo Stato di codesta garanzia?

Signori, io non sono punto ammiratore di una disposizione di questa fatta, la quale toglie la libertà personale ad un cittadino, sebbene non vi sia luogo ad imputargli un'azione dolosa, solo perchè il creditore è lo Stato, o altro ente morale. Un contabile può esser rimasto debitore di una somma, anche senza alcuna sua colpa. Egli può essere una vittima innocente della colpa altrui. E vogliamo noi colpire nella libertà personale un cittadino che non è colpevole? Non è invece in colpa chi amministra le Finanze dello Stato, se non prende le cautele sufficienti verso i contabili dello Stato? Perchè lo Stato o gli altri enti morali non si sono sufficientemente garantiti, dovranno avere il privilegio di togliere la libertà a cittadini innocenti?

Io non saprei come si possa mantenere l'arresto personale citando un esempio della sua applicazione ad un caso, in cui quel mezzo odioso di esecuzione va a colpire un debitore che non è colpevole.

Se coll'arresto personale si potesse solamente colpire gli uomini colpevoli e i debitori di mala fede, allora io sarei meno contrario al mantenimento di codesto mezzo comunque odioso. Ma pur troppo esso è cieco e inesorabile, colpendo indistintamente chi è colpevole e chi non lo è, chi è di buona fede come chi è di mala fede; epperò sono partigiano della sua immediata abolizione.

Io credo che non sia questo il momento di occuparci delle modificazioni e degli emendamenti che il Senatore Deodati vorrebbe introdurre nel progetto di legge. Però non posso a meno di osservare all'onorevole proponente, che l'abolizione assoluta e illimitata dell'arresto personale anche nei casi di indennità per un reato, se può apparire una conseguenza logica

di un principio di ragione, sarebbe però una conseguenza esagerata e pericolosa.

Non si deve sacrificare la libertà dei cittadini che nel caso di reato. Verificandosi un reato, il cittadino può essere legittimamente privato della sua libertà nell'interesse della società. Posti questi due principi, non vedrei perchè il cittadino che ha commesso un reato non possa giustamente essere astretto coll'arresto personale a risarcire il danno che ha recato col reato medesimo. In questo caso, mi pare che l'accessorio possa essere trattato come il principale.

Io non potrei nemmeno assentire ad un emendamento che avesse per oggetto d'impedire l'attuazione immediata di una legge che tocca alla libertà dei cittadini; e le altre nazioni che hanno abolito l'arresto personale hanno pure applicata immediatamente l'abolizione medesima.

Questo mezzo di esecuzione ha qualche cosa che partecipa delle pene, perchè toglie la libertà personale; e in materia di pene è principio generale, che quando una nuova legge abolisce una pena qualunque, essa abbia la sua immediata applicazione anche ai fatti passati.

Ripeto però che non mi pare questo il momento opportuno di entrare in queste discussioni speciali, le quali si potranno fare meglio nella discussione speciale degli articoli.

In conclusione, io sono profondamente convinto che non solamente questo progetto di legge sia giusto, ma che sia anche opportuno; e se ho provato e provo un rammarico, questo è che noi italiani siamo stati così tardivi ad abolire l'arresto personale per debiti.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al Senatore Sacchi.

**Senatore SACCHI V.** Dopo gli splendidi discorsi degli oratori che parlarono in favore della legge presentata dal Ministro Guardasigilli, io mi limiterò ad un modestissimo compito, ed è quello di esporre agli onorevoli miei Colleghi del Senato alcuni dati di fatto, e specialmente il risultato degli studi che io fui in grado di eseguire nella missione che sto esercitando da quasi un anno nella più cospicua e popolosa delle città italiane. Avendo sotto di me il secondo grande istituto di credito della nostra Italia, quando intesi a parlare della legge che sopprimeva

questo arresto personale, che secondo alcuni è una grande garanzia pel creditore e secondo me non è che la immoralità del credito, ho dovuto domandarmi se veramente questa così detta garanzia avesse una tale efficacia da doversi conservare.

Or bene, o Signori, io ho dovuto convincermi che la coazione personale non giova al credito, e produce perturbamenti inutili e perniciosi; e a questa sola parte limiterò il mio dire per non abusare della bontà e dell'indulgenza del Senato.

Facendo scomparire dalle nostre leggi questo avanzo di antiche legislazioni ancora più barbare, che davano in balia dei cittadini la vita, la libertà e perfino il cadavere dei loro debitori insolubili, come nella legislazione egiziana, noi saremmo logici, poichè questa non sarà che la conseguenza di tutta la nostra civile legislazione.

Quando si distribuisce il credito, le considerazioni della coazione personale non ci entrano affatto, e sarei davvero dolente, e avrei quasi vergogna per i Corpi che sotto la mia dipendenza si applicano a tali operazioni, se tenessero conto di questo crudele riflesso di antiche istituzioni nelle quali si confondevano le cose cogli uomini.

Questo mezzo, che segna l'estremo rigore della legge civile, col fatto nessun vantaggio produce agli stabilimenti di credito e lo dimostrerò con poche cifre.

Ho voluto illuminarmi sui risultati della coazione personale nell'ultimo settennio dal 1870 al settembre del 1877. Ebbene, il nostro Banco di Napoli, sopra una somma di sconti effettuata in tale periodo per quasi un miliardo e mezzo, ha dovuto inscrivere nelle sue sofferenze una somma di lire 4,173,464 47, pel ricupero della quale furono incoati 1070 giudizi.

Prego il Senato di considerare che si tratta di un periodo di sette anni. Or bene, in soli 29 casi si sperimentò l'effetto della coazione personale. Questi 29 casi davano complessivamente un debito di 206,782 72 lire; e sapete voi quale effetto ci produsse l'applicazione dell'arresto a questi debitori?

A mala pena si poterono ricuperare lire 55,208 e 93 centesimi, cioè una lira per ogni 3,74 di credito; ed ancora questa riscossione non si

effettuò generalmente che da persone che erano affatto estranee al nostro credito; cioè da parenti o da amici che si quotizzarono onde salvare il loro amico o parente dal carcere.

Questo dunque vi prova all'evidenza che le nostre coazioni personali si esercitarono sopra debitori insolubili, o sopra debitori il maltalento de' quali di fare onore ai loro impegni vince qualunque rispetto di se stessi.

Costoro pel fatto dell'arresto di tre mesi non diventarono nè solvibili nè onesti. Ed in ogni caso il profitto dell'Istituto quale fu? Di avere una somma insignificante da chi non era suo debitore, di costringere il debitore, o di mala fede o insolubile, ad interrompere i suoi lavori, danneggiarne maggiormente la famiglia, toglierlo dalla società ed infliggergli un marchio che per me sarebbe una sventura se si dovesse continuare ad applicarlo.

Si dice che l'arresto personale è una garanzia per il creditore.

Il creditore ha ben altre garanzie verso il suo debitore di titoli cambiari.

Ha la pignorazione e la vendita de' beni mobili del debitore. Ha una garanzia nella degradazione civile dello stesso debitore. Ha infine il desiderio del credito, la conservazione della stima e del rispetto e quello della fortuna.

Quiste sono le solide garanzie che il creditore tiene in sua mano verso il suo debitore. La probità influe, la intelligenza e l'attività nelle industrie sono quest'esse le vere e più caste fonti del credito. E colui che vi ricorre non portandovi che il capitale della sua libertà personale, non otterrà che un credito usurario. Nessun istituto di credito che si rispetti accetterà mai siffatti clienti.

Io comprendo benissimo l'esitanza di molti corpi elettivi del commercio nel pronunciarsi su di questa questione. Non si può pretendere che si smettano d'un colpo idee inveterate e lunghe abitudini. E mi spiego nel tempo stesso molto facilmente come nelle società uscite appena dalle barbarie, e quando la suprema ragione di Stato si fondava sulla ignoranza e sulla compressione di ogni attività cittadina, si dovessero adottare mezzi violenti di punizione proporzionati allo stato della coltura generale.

Ma quando al soffio vivificatore del progresso in ogni ramo di scibile umano, si incide in

tutte le pagine dei nostri Codici il principio del rispetto alla libertà individuale; quando si hanno Ministri di Pubblica Istruzione che si affaticano nello aprire continuamente nuovi orizzonti alle menti de' cittadini; quando dai Ministri di Agricoltura e Commercio si spianano tutte le vie alle industrie e si cerca di allargare il credito vero sotto tutte le sue forme, mettendolo alla portata di tutti; quando dai Ministri dei Lavori Pubblici si fanno sparire le distanze da città a città onde l'aito della vita si diffonda più rapido per tutti i meati del corpo della nazione; e quando dagli stessi Ministri della Guerra, che devono preparare validi e forti corpi per la difesa nazionale, si prendono i rozzi figli della campagna e si istruiscono nelle lettere e nelle scienze per farne dei cittadini anche più utili alla vita civile, non saprei comprendere come dal Guardasigilli si dovessero tenere gli occhi chiusi a tutto questo movimento che va rapidamente trasformando la nostra società, che ingentilisce i costumi ed arricchisce la mente di molte cognizioni, per lasciar sussistere nella nostra legislazione le tradizioni di tempi, eroici qualche volta, sovente infelici per la massa di viventi, e sempre certamente al di sotto di quel livello morale e intellettuale a cui vanno man mano salendo i tempi nostri.

Non saprei comprendere come le leggi nostre non si dovessero mettere maggiormente in armonia colla civiltà de' tempi, in quella parte specialmente che più a questa nostra civiltà ripugnano. Ora, nulla di più odioso che questo avanzo dell'antica schiavitù: un cittadino fatto arbitro e padrone della libertà di un altro.

Ma continuiamo per poco l'esame de' fatti.

In quella grande città che è Napoli, ove certamente i bisogni sono molti, parrebbe che non dovesse esser difficile di avere chi s'incarichi di eseguire l'arresto personale per debiti.

Or bene, noi non abbiamo potuto trovare che un solo agente al quale abbiamo appaltato la libertà de' nostri debitori insolubili, pagandogli in di più de' diritti ordinari della procedura lire sessanta per ogni arresto.

Ma io debbo ancora dire qualche cosa di più al Senato. Nel periodo di sette anni di cui io feci menzione, non fu possibile di trovare nelle nostre provincie un solo agente che vo-

lesse incaricarsi di rendersi ministro di queste che io chiamerò vendette personali.

E così le chiamo, perchè, se io non posso negare allo Stato il diritto sulla libertà de' cittadini per considerazioni di ordine pubblico generale, trovo che l'arresto per debiti, lasciato in balia di un privato cittadino verso di un altro cittadino, non ha nè può avere che l'odiosissimo carattere di una vera vendetta.

Vogliamo noi sanzionare col nostro voto la continuazione di questo stato di cose, oramai giudicato da tutte le nazioni civili, condannato dalla pubblica coscienza ed anche improduttivo di effetto a favore dei creditori?

Avrei molte altre cose a dire, ma qui mi fermerò per non tediare il Senato, perchè questo argomento dell'abolizione dell'arresto personale è stato troppo strenuamente svolto dagli onor. Senatori che danno il loro appoggio alla legge.

Il progetto fu esaminato sotto tanti punti di vista, sotto l'aspetto giuridico, sotto l'aspetto dell'opportunità, dell'umanità, e perfino sotto il punto di vista dell'usura, per cui credo superfluo di aggiungere altro.

Io intanto concluderò, che alla prova di quasi un anno, confortata dalla esperienza dei fatti di un settennio, è risultato che l'arresto personale non profitta al credito, non profitta agli istituti nei pochi e rari casi che se ne servono; profitta invece all'usura e colpisce sovente le famiglie innocente, costringendola a subire le conseguenze della sregolatezza di un suo membro discolo o comunque caduto in fallimento; e sarebbe una grande immoralità quando si volesse conservare nel concetto, che si faccia facilmente a fidanza col credito quando ci è la speranza di potere costringere il debitore insolvente colla perdita della libertà individuale.

L'abolizione dell'arresto personale andrà a colpire direttamente nel cuore i creditori mal sani e si risparmieranno con essa molti dolori ed angustie a numerose famiglie. Si costringeranno i dilettanti del credito a fare assegnamento nel risparmio e nel lavoro per soddisfare ai loro impegni.

L'abolizione dell'arresto personale sarà il rintocco funebre dell'usura, lo stimolo ad una vita più regolata ed una tutela salutare per molte e molte famiglie contro le intemperanze

della balda e spensierata giovinezza come contro le sregolatezze degli anni prematuri.

Ho creduto di dover manifestare schiettamente i portati de' miei studi su tale materia, e mi auguro che il Senato voglia fare buon viso ad una legge che segna, secondo me, un altro gran passo nella via del progresso legislativo di cui l'Italia può già grandemente onorarsi per tutti i miglioramenti introdotti nella nostra legislazione.

Senatore MARTINELLI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MARTINELLI, *Relatore*. Signori Senatori! Come Relatore dell'Ufficio Centrale, io ho soprattutto il dovere di dire qualche parola intorno alle petizioni indirizzate da alcune Camere di commercio.

Non è da meravigliarsi che il progetto di abolire l'arresto personale per debiti abbia eccitato una certa ripugnanza e diffidenza, quando si pensi alla opposizione incontrata in altri paesi dove Camere di commercio, Tribunali di prima istanza, Corti di appello, pressochè erano unanimi nell'oppugnare quelle riforme.

Noi abbiamo parecchie Camere di commercio le quali, tenendosi ne' limiti più modesti e discreti, fanno istanza perchè la riforma sia differita ad altro tempo che crederebbero più opportuno.

Ma, è da notare che se le Camere di commercio ricorrenti sono state più di quaranta, ce ne sono state trenta che hanno creduto di doversi astenere da qualunque rimostranza. Fra queste si riscontrano principalmente le Camere di commercio di Genova e di Roma. Dirò di più che le stesse Camere ricorrenti non sono state unanimi nei ragionamenti che hanno fatto e nelle loro conclusioni.

Alcune Camere di commercio prendevano l'iniziativa ed altre accettavano la proposta di presentare una rimostranza affinché questo progetto di legge fosse tenuto sospeso fino all'applicazione delle necessarie riforme nel Codice penale e nel Codice di commercio.

Alcune hanno trattato della quistione di principio e di opportunità, ed altre hanno trattato della sola quistione di opportunità. In quanto alla quistione di principio, io credo che non si possa dire contro l'arresto personale per debiti

più di quello che nelle discussioni e petizioni di qualche Camera di commercio si è detto e sostenuto vigorosamente.

E laddove si è creduto che l'arresto personale per debiti sia giustificato anche in diritto, si è partiti dall'ipotesi che si trattasse di un reato che avrebbe per conseguenza legittima una pena.

Ma la questione vuole essere riguardata sotto un aspetto diverso.

Quando si tratta di un reato sta bene che sia applicata una pena, ma il reato deve essere definito, riconosciuto e sottoposto a sanzione punitiva in conformità delle leggi penali. Da tutto ciò si prescinde allorchè si tratta di arresto personale per debiti.

Anche in riguardo alla opportunità, l'abolizione dell'arresto personale per debiti ha avuto propugnatori nelle Camere ricorrenti. Noi, si è detto, conosciamo gl'interessi del commercio, dei quali facciamo tutti i giorni l'esperienza, e sappiamo che l'abolizione dell'arresto personale per debiti avrà per effetto che si facciano meno affari; ma sappiamo ancora che è meglio farne pochi e farli buoni, mentre in una molteplicità meno cauta ed avveduta è troppo maggiore il pericolo di frode e disinganno. Vede il Senato che le Camere di commercio ricorrenti, non contraddicendo al principio dell'abolizione dell'arresto personale, hanno creduto che codesta abolizione debba esser differita a tutela di certi interessi del commercio e del credito a quali sarebbe con maggiore efficacia da provvedere con le riforme commerciali e penali.

L'Ufficio Centrale si è occupato seriamente di questi voti, li ha riconosciuti meritevoli di buona accoglienza e li ha raccomandati all'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, conchiudendo con un ordine del giorno nel quale appunto il Ministero è invitato a presentare colla maggiore sollecitudine possibile quelle riforme le quali siano riconosciute necessarie a tutela del credito e del commercio.

Con ciò l'Ufficio Centrale ha pure adempito il mandato ricevuto da alcuni Uffici. Ma non si può certamente dedurne che la questione di abolire l'arresto personale per debiti sia collegata necessariamente alla questione della riforma legislativa nell'ordine penale e commerciale. Le due questioni sono perfettamente distinte.

Questione di opportunità sarebbe l'abolizione dell'arresto personale per debiti se ne venissero inconvenienti ai quali occorresse di riparare con nuove riforme legislative. Ma tutti sanno che gli inconvenienti che si lamentano, gli abusi che si vanno ripetendo, avvengono appunto sotto il regime dell'arresto personale che è impotente a reprimerli, come quello che è fuori di tutti gli ordini di una repressione giuridica.

Noi fummo nella necessità logica di abolire l'arresto per debiti fin dal giorno in cui fu tolto il limite agl'interessi del denaro. Da quel giorno l'usura ha avuto nella facoltà dell'arresto personale per debiti un'arma troppo pericolosa, e quale profitto abbia tratto dall'abolizione del limite degl'interessi risulta pure dagli atti dei tribunali e da condanne per debiti contratti alla ragione del due e perfino del dieci per cento al mese.

Un'altra necessità logica e legislativa di abolire l'arresto personale per debiti, sarebbe stata imposta quando si procedeva alla pubblicazione del Codice civile. Tutti sanno che l'arresto per debiti civili aveva un riparo nella cessione dei beni, unico rimedio riservato a un debitore infelice per conservare la propria libertà; ma fu tolto il beneficio della cessione dei beni e fu conservato l'arresto personale. Il Codice non potè essere discusso. Se fosse stato discusso codesta contraddizione sarebbe stata senza dubbio emendata.

Il Parlamento concedeva al potere esecutivo la facoltà di coordinare le diverse disposizioni del Codice e di altre leggi speciali. La Commissione nominata all'uopo riconobbe la necessità di eliminare l'arresto personale dal Codice civile o di ripristinare il beneficio della cessione dei beni. Nulla si fece per uno scrupolo delicato, e mentre rimane tuttora da riparare a quella contraddizione legislativa, io credo che ci possiamo rimproverare di essere venuti alquanto tardi, ma non credo che ci possiamo rimproverare di procedere innanzi con soverchia impazienza e premura.

Ammettendosi concordemente l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili, non ho bisogno di ripetere ciò che si è detto, e nella Relazione dell'Ufficio Centrale e nei discorsi degli egregi oratori intorno all'arresto per debiti commerciali, e soprattutto per debiti aventi una forma commerciale, senza che sieno contratti

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 3 DICEMBRE 1877

da veri commercianti, e riescono il più delle volte contrari all'interesse vero del commercio, all'ordine economico e morale ed alla quiete delle famiglie. Sono già stati indicati gli inconvenienti che si deplorano per rispetto alla dote, troppo spesso sacrificata, ed altri abusi sui quali sarebbe superfluo di ritornare. Osserverò soltanto che nelle varie riforme legislative noi abbiamo temperato il rigore della procedura penale per rispetto alla libertà degli imputati. E qui non si tratta di un reato; ne mancano gli estremi e le prove, ma non manca la pena; poichè è certamente una pena la privazione della libertà personale, e questa privazione della libertà personale dipende dalla volontà di un creditore, senza riguardo alla buona o alla mala fede del suo debitore.

Si è inoltre parlato della statistica; ed io non dirò che alcune cifre della statistica abbiano un valore assoluto. Ma non sembra che un valore assoluto si possa negare a tutti i ragguagli raccolti e presentati dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia. Dal fatto delle molte condanne e delle poche esecuzioni si vorrebbe dedurre da una parte che le condanne sono state sufficienti per indurre i debitori a pagare; ma si contrappone dall'altra che, quand'anche il debito sia pagato, non è in molti casi escluso il sospetto che il pagamento sia avvenuto per una pressione esercitata sopra i parenti e gli amici.

Ma prescindendo anche da ciò, è provato e certo che molti debitori hanno dovuto essere liberati dal carcere perchè i creditori erano stanchi di mantenerveli. In questi casi è dunque provato e certo che debitori impotenti hanno subita colla perdita della libertà una pena per la loro impotenza. In ogni caso, la perdita della libertà, senza quelle garanzie che la legge concede anche agli autori di gravi reati, sarebbe in aperto contrasto coi principi generali del diritto.

E fosse pur vero che la minaccia dell'arresto

abbia una forza preventiva come stimolo al pagamento; non sarebbe per questo meno illegittima una sanzione rimessa alla balia di un privato per un interesse pecuniario; e il legislatore deve provvedere secondo i principi generali del diritto e gli interessi dell'ordine sociale.

L'Ufficio Centrale ha l'onore di raccomandare l'ordine del giorno proposto, il quale non si collega necessariamente col progetto di abolizione dell'arresto personale per debiti, ma corrisponde al mandato degli Uffici e al voto delle rappresentanze commerciali, perchè sieno presentate al più presto possibile le riforme necessarie alla tutela del credito e del commercio.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione...

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro Guardasigilli.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. L'ora tarda non permettendomi di rispondere ai vari oratori i quali nell'uno e nell'altro senso hanno pronunziato così splendidi discorsi, chiederò al Senato di poter prendere la parola nella tornata di domani.

PRESIDENTE. Il Senato ha inteso che l'onorevole signor Ministro Guardasigilli, stante l'ora tarda, e dovendo egli rispondere ai diversi oratori che hanno ragionato nella discussione generale, desidererebbe che la seduta venisse rinviata a domani.

Non facendosi opposizione, il rinvio è consentito.

Siccome domani è probabile che si addivenga a qualche votazione dopo il discorso del Guardasigilli, così prego gli onorevoli signori Senatori a volere intervenire alla seduta il più presto possibile.

Domani seduta pubblica alle ore 2 pel seguito della discussione di questo progetto di legge.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

## LXXIX.

## TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** — *Congedo* — *Seguito della discussione del progetto di legge: Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali* — *Discorso del Guardasigilli in risposta ai Senatori Caccia e Pica, e a sostegno del progetto* — *Parole del Senatore Caccia per fatto personale, e proposta di rinvio combattuta dal Ministro* — *Reiezione della proposta Caccia* — *Chiusura della discussione generale* — *Articolo del Senatore Pica sostitutivo del progetto di legge* — *Dichiarazione del Senatore Pica* — *Spiegazioni del Ministro* — *Replica del Senatore Pica* — *Reiezione dell'articolo proposto dal Senatore Pica* — *Approvazione dell'articolo 1° del progetto di legge e dei successivi fino al 6° inclusivo, ultimo del progetto* — *Approvazione dell'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale ed accettato dal Ministro* — *Votazione a scrutinio segreto del progetto testè approvato* — *Risultato della votazione* — *Approvazione senza discussione dell'articolo unico del progetto di legge: Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro di Grazia e Giustizia, e più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del verbale della tornata precedente che è approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Duchoquè chiede per motivi di famiglia un congedo di sei giorni, che gli è dal Senato accordato.

**Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'arresto personale per debiti civili e commerciali.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di legge relativo all'arresto personale per debiti civili e commerciali.

La parola spetta all'onor. Ministro Guardasigilli.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Signori Senatori. Il disegno di legge, che il Governo vi ha presentato, ottenne già un voto di ampia giustificazione nella dotta Relazione del vostro Ufficio Centrale, ed è stato poi nella seduta di ieri strenuamente difeso da parecchi valorosi oratori. Mi restringerò quindi, in adempimento al mio dovere, ad aggiungere alcune altre considerazioni, che reputo non prive affatto di importanza, per dissipare completamente le preoccupazioni e gli onesti timori, che ispirarono gli onorevoli Senatori Caccia e Pica, i due soli che sorsero oppositori all'accoglimento della legge.

Ma sarebbe ingiustizia confondere insieme questi due oppositori, e misurarli alla stessa stregua. Imperocchè il primo con quella parola calma e temperata, che si addice alla gravità ed alla autorità di questo alto Consesso, espose i suoi dubbi sull'opportunità del progetto ministeriale; mentre il secondo preferì a' ragionamenti una feroce declamazione ed invettiva, e ne tolse occasione per lanciare contro l'attuale Amministrazione l'accusa di venir presentando al Par-

lamento leggi ispirate ad una filosofia astratta ed ideale, degne della repubblica di Platone, delle utopie di Tommaso Moro e della Città del sole di Campanella, ma ripugnanti alle condizioni ed ai bisogni del nostro paese, e destituite di ogni pratica convenienza.

Niuno, o Signori, più sinceramente di me venera e rispetta questo eminente Consesso, ed ascolta con deferenza indistintamente le opinioni di tutti i suoi Membri. Ma il Senato mi permetterà di respingere, anche a nome dei miei Colleghi, con tutte le forze dell'animo le insolite e troppo acerbe parole, che vennero sul labbro dell'onorevole Senatore Pica.

A lui soprattutto, che mi conosce dalla prima giovinezza, che mi ha veduto versare per 40 anni operoso ed instancabile nella pratica dei più gravi affari, e nel foro delle principali città d'Italia vivere di quella vita in cui si riflette quotidianamente l'operosità dell'industria e del commercio, sì che da consulente e da difensore delle principali case ed istituti commerciali mi era impossibile di non acquistare la conoscenza dei veri e reali bisogni del commercio del paese, io credo potere a lui negare il diritto di pronunciare su di me e su' miei Colleghi il più offensivo giudizio, che portar si possa sopra seri uomini di Stato, quello di non conoscere e di non curare le condizioni vere e reali e gli interessi ed i voti del paese affidato al loro governo.

Pensi egli piuttosto a mettersi in guardia contro le proprie illusioni; e badi che per avventura, senza saperlo o senza accorgersene, la sua parola non abbia qui che a proteggere pochi spregievoli usurari di qualche città d'Italia, che egli più da vicino conosce, scambiando questi interessi con gl'interessi veri e legittimi di tutto il commercio italiano. †

Vi ha tuttavia, o Signori, un punto solo di contatto, una sola idea comune ne' due oratori avversari. Entrambi, sorpassando anche il limite dei voti manifestati dalle Camere di commercio, non si oppongono soltanto all'abolizione dell'arresto personale in materia commerciale, ma vogliono conservare questo istituto più o meno come oggi esiste anche per le obbligazioni civili.

Essi dunque, mi sia lecito il dirlo, rappresentano in mezzo a Voi un'opinione solitaria ed eccessiva, che ormai nessuno più divide

tanto nel mondo giuridico che nel mondo commerciale. Essi sono indietro di ben molti anni e lustri all'età in cui viviamo. Che dico? Sono indietro di ben oltre due secoli, dappoichè non posso dimenticare che fin dal suo tempo il Montesquieu, mentre credeva che si dovesse mantenere, come giovevole, l'arresto personale nelle materie commerciali, pagando così un tributo all'imperfetto svolgimento delle dottrine economiche dei suoi tempi, tuttavia condannava e proscriveva interamente codesto istituto dalla legislazione civile.

Così la esagerazione stessa della loro opinione è, a mio avviso, la più eloquente rivelazione del loro comune errore, e ne racchiude ad un tempo la più perentoria confutazione.

L'on. Caccia cominciò dal farvi la storia dei precedenti di questa riforma, tanto in Italia che in altri paesi d'Europa. Ma i suoi ricordi non furono, a me sembra, nè interamente esatti, nè completi. Mi sia permesso, con rapidi cenni, di rettificarli e completarli.

Egli vi parlò di un progetto di legge dovuto all'iniziativa di un eminente giureconsulto, a cui nessuno darà taccia di filosofo idealista, del mio amico, il già Deputato Pisanelli, Guardasigilli nel 1863. Ora, questi proponeva sin d'allora la completa abolizione dell'arresto personale, almeno nella materia civile. Una Commissione parlamentare riferì su quel progetto; io ebbi l'onore di essere Relatore di quella Commissione, ma rammento con piacere che di essa facevan parte uomini gravi e circospetti, alcuni dei quali seggono ora in quest'Assemblea, come gli onorevoli Conforti, De Cesare, De Filippo, e si associarono ai miei convincimenti.

Fin d'allora la Commissione espresse apertamente la sua condanna contro questa reliquia de' tempi che furono, e manifestò il voto della sua abolizione. Solo in vista degli studi che allora si consacravano alla preparazione di un nuovo Codice civile italiano, parve conveniente contentarsi di affrettare pel momento le riforme più urgenti, e di far cessare le difformità, le anomalie, gli abusi che maggiormente offendevano in Italia la pubblica coscienza; pur dichiarando (sono le parole con le quali quella Relazione si chiude) che essi « auguravano e speravano che fosse presto ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

servato all'Italia di precedere le altre civili nazioni nel pronunziare una parola durevole e solenne di riprovazione dell'ultima forma dell'unana schiavitù nella società moderna. » Tale fu il parere di quella Commissione.

Signori, sono ormai trascorsi quindici anni da quel tempo, e l'onorevole Senatore Caccia non solo ci vuol far retrogradare a quell'epoca, ma neppur si contenta della proposta fatta allora dal Ministro Pisanelli, nè dell'opinione, che ho dimostrato antica di due secoli, professata dal Montesquieu.

Il carattere provvisorio di quelle disposizioni legislative apparve ben anche dal testo medesimo della legge, che porta la data del 3 marzo 1864. Infatti esse dovevano osservarsi (ivi è scritto) unicamente « fino a che non sarà provveduto intorno all'arresto in materia civile e commerciale per tutto il Regno. »

Eravi adunque anche nella locuzione adoperata in quella legge l'esplicita promessa di ritornare sull'argomento, di provvedere in modo definitivo, e corrispondente ai voti che la Commissione nella sua Relazione aveva con tanto calore significati.

Rammentò l'onorevole Senatore Caccia i lavori della Commissione di revisione e coordinamento del nostro Codice civile, che ebbero luogo indi a poco nel 1865; e nessuno dirà, o Signori, che quella Commissione fosse composta d'idealisti, essendo costituita da una eletta ben numerosa e preclara di Magistrati consumati nell'amministrazione della giustizia e dei più reputati giureconsulti che possedesse l'Italia.

Or bene, rivedendosi il Codice Civile, nell'adunanza del 20 maggio 1866, dopo un'ampia discussione su questo argomento, non si trovò un solo dissenziente tra i membri di quell'onorevole Commissione; si ebbe l'unanimità perfetta di tutti nel domandare l'abolizione completa dell'arresto personale nelle materie civili e commerciali, deliberandosi che si comunicasse la proposta anche ad altra Commissione, la quale occupavasi appunto della revisione del Codice di Commercio.

Io non abuserò della vostra indulgenza, leggendo i motivi dai quali fu ispirata questa deliberazione: essi sarebbero la più perentoria confutazione di tutti gli argomenti che oggi ancora si mettono innanzi pel mantenimento dell'arresto personale.

Signori, nel Codice Civile italiano, che fa onore alla nostra nazione, non si incontrerebbe più quell'istituto, se principalmente non si fosse elevato un rispettabile scrupolo costituzionale nell'animo del Guardasigilli di quel tempo, Senatore Vacca. Egli infatti, nella Relazione al Re per l'approvazione del nuovo Codice civile, così si esprimeva:

« Duole al Ministro Guardasigilli non potere assentire al generoso voto per gravi ragioni, la prima delle quali sta nella limitazione dei poteri, che non consentirebbe per fermo di mutare una parte sostanziale del Codice, sostituendo un sistema nuovo e radicale ad un sistema diverso, in quanto ammette la cauzione personale, siccome modo esecutivo delle obbligazioni. »

Il Ministro adunque si arrestò sopra tutto pel pensiero che la Commissione non avesse un mandato così ampio, e che egli stesso nell'esercizio del potere esecutivo non avesse potestà di operare un così essenziale mutamento legislativo, senza di che fin dal 1866 l'arresto personale si troverebbe cancellato dal Codice Civile italiano.

Non basta, o Signori. Poichè oggi si vuol portare questa discussione nel campo speciale delle leggi commerciali, giova rammentare che tre anni più tardi, nel 1869, allorchè il Governo creò un'altra Commissione per preparare il progetto di un nuovo Codice di Commercio italiano, questa Commissione, composta anch'essa non solo di gravi ed assennati uomini pratici, di giureconsulti e magistrati, ma ben anche di eminenti notabilità commerciali, deliberò parimenti che nel nuovo Codice di Commercio non dovesse conservarsi la istituzione dell'arresto personale, la cui intera abolizione fu in conseguenza approvata.

Ed è questo, o Signori, il progetto del Codice di Commercio che, da me migliorato e riveduto, ebbi già l'onore di presentarvi, elaborato sulla base e nel presupposto che la istituzione dell'arresto personale sia ormai abolita e scomparsa dalla nostra legislazione, sì che l'intero progetto di questo Codice non potrebbe avere effetto, diverrebbe incoerente e conterrebbe lacune essenziali, se non si trovasse già preceduto da una legge di completa abolizione dell'arresto personale nelle materie commerciali.

Dunque, o Signori, l'esame retrospettivo dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

precedenti della storia legislativa del nostro paese attesta, per quanto a me sembra, una mirabile concordia di quanti onorevoli giuriconsulti e Consessi ebbero a consacrare i loro studi a questo argomento importantissimo.

Tutti, l'un dopo l'altro, per una serie di anni, hanno riconosciuto che l'istituzione dell'arresto personale ha fatto in Italia il suo tempo, e deve ormai cancellarsi dai nostri Codici.

Portando lo sguardo sopra gli altri paesi, l'onorevole Senatore Caccia rammentò che l'arresto personale fu abolito in Francia, in Austria, nel Belgio; ma pose in rilievo una specie di pentimento nei legislatori francesi, argomentandolo da una legge del 1871, che garantiva il rimborso delle spese di giustizia penale col mezzo dell'arresto personale, ed accennò ad alcune restrizioni mantenute nella legge belgica. Ma egli vorrà lealmente meco riconoscere, che anche in questa parte la sua enumerazione non fu abbastanza circostanziata e tanto meno completa.

In Francia la questione si presentava grave e malagevole. Non potevasi dimenticare che due volte ivi era stato abolito l'arresto personale, dalla Convenzione nel 1793, e da un decreto del Governo provvisorio nel 1848, e che due volte vi era stato ristabilito.

Questi precedenti dovevano consigliare una grande riserva al legislatore che ritentasse una terza volta la prova. Ciò nondimeno, o Signori, voi sapete che con la legge del 22 luglio 1867 fu nuovamente pronunciata l'abolizione completa ed assoluta dell'arresto personale presso i nostri vicini, tanto nella materia civile, quanto nella commerciale.

La proposta di questa legge trovò anche colà gravi obiezioni e difficoltà, come ben era da prevedere. Sopra 42 Camere di Commercio francesi ben 41 indirizzarono le loro petizioni all'Assemblea legislativa per impedire questa riforma, che rappresentavano come una calamità od un disastro irreparabile pel commercio francese. Le magistrature della Francia in grande maggioranza espressero il medesimo avviso. Che dico? Nella stessa Assemblea, la Commissione incaricata di riferire sul progetto del Governo manifestò il voto che dovesse rigettarsi il disegno di legge. Se ciò nondimeno quella proposta pervenne ad ottenere il suo accoglimento e la suprema sanzione, convien ricono-

scere in questo risultato uno degli effetti della potenza di quella volontà irresistibile e di quella chiaroveggenza intelligente, che appartenevano a Napoleone III, del quale altri non furono certamente più pratici e meno idealisti tra i reggitori moderni degli Stati.

Così, o Signori, la riforma fu compiuta. Ma quali ne furono i risultati? Interrogate tutti gli scrittori di diritto della Francia; interrogate il commercio francese; tutti ci diranno che le previsioni sinistre rimasero fallite; che esse erano conseguenza delle illusioni de' moltissimi che pretesero di farsi difensori d'interessi mal compresi dell'industria e del commercio di quel grande paese.

Ma l'onorevole Caccia accennò ad una legge del 1871, quasi essa attestasse una specie di ritorno e di pentimento. Ma questa legge ha ben altro significato; nel 1871 piuttosto non si fece che spiegare un dubbio, il quale sorgeva dalle disposizioni di alcuni degli articoli della legge del 1867. Nella legge francese del 1867, come nel disegno ministeriale che vi sta dinanzi, mentre abolivasi l'arresto personale nelle materie civili e commerciali, era però mantenuto come mezzo di esecuzione delle obbligazioni nascenti *ex delicto*, e perciò per tutte le condanne anche civili dipendenti da giudicati penali per crimini o per delitti. Ivi però non si parlava delle spese giudiziali. Lo Stato si domandava perchè mai un'obbligazione, fosse pure di carattere civile, ma nascente da delitto, dovesse essere privilegiata in favore dei privati creditori, e non già in favore del pubblico; perchè le parti private offese dovessero conseguire il risarcimento de' loro danni col mezzo coattivo dell'arresto personale, e lo Stato non potesse recuperare le sue spese di giudizio col mezzo medesimo.

La legge del 1871 vi provvide, e poté farlo ragionevolmente perchè già nel Codice francese anteriore le spese di giudizio si recuperavano col mezzo coattivo dell'arresto personale.

Ma noi, Signori, non abbiamo voluto imitare in tal parte la proposta francese, e perchè? Perchè oggi ancora, se consultate i vigenti Codici penali italiani, vedrete che per le spese di giustizia non trovasi comminato il mezzo dell'arresto personale. Parve adunque strano che una legge di mitigazione, una legge di abolizione, dovesse invece convertirsi nell'introdu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

zione del mezzo odioso dell'arresto personale, per una specie di obbligazioni a cui finora non era stato applicato, e non si era sentito il bisogno di applicarlo. Ed invero, sono due anni da che io sto volgendo la più severa attenzione a questa parte del pubblico servizio, che mi parve bisognosa di maggior vigilanza; e posso assicurare il Senato che mentre negli anni precedenti si ricuperavano le spese giudiziarie solo per l'ammontare di circa un milione all'anno, da che io ho l'onore di reggere il Ministero della Giustizia, raddoppiando cure e diligenze, sono riuscito a ricuperarne in ciascun anno sino a quasi tre milioni.

E questo risultato ottenni senza poter ricorrere al mezzo dell'arresto personale, ma coi soli mezzi ordinari di esecuzione reale.

Che se vogliamo sapere se la Francia sia pentita della sua riforma, se i legislatori francesi abbiano mai avuto rimorso dell'attuazione della medesima e dell'abolizione dell'arresto personale, avremo un'eloquente testimonianza del vero in una seduta del Senato francese del 1870. Essendosi a quell'alto Consesso presentate petizioni di alcuni industriali, i quali chiedevano il ristabilimento dell'arresto personale contro i piccoli commercianti ambulanti, la Relazione fatta sulle medesime pose in chiaro che l'abolizione aveva prodotto ottimi frutti. E la deliberazione del Senato francese, al quale voi certamente non siete disposti a cedere nella fede verso le idee di libertà e di progresso, respinse alla quasi unanimità quelle petizioni, ricusando di ritornare indietro e di pentirsi della ben auspicata riforma.

L'onor. Caccia ha citato benanche l'esempio dell'Austria e del Belgio; ma vi sono ancora ben altre grandi e civili nazioni che hanno pronunziata questa abolizione, a capo della quale è mestieri rammentare, o Signori, la Confederazione Germanica.

In Germania fin dal 1868 un Congresso di economisti, cioè di uomini pratici, non già di filosofi, raccolti a Norimberga, fu concorde nel deliberare che si dovesse abolire l'arresto personale negli Stati tedeschi, come mezzo di esecuzione forzata non solo delle obbligazioni civili, ma ben anche delle commerciali. Quindi il Governo federale ne propose all'Assemblea l'abolizione, e questa nel 1868 venne decretata, volendo così dimostrare la nazione tedesca che

non sosteneva solamente colla Francia una gara di potenza, ma soprattutto una gara di coltura e di civile progresso. L'arresto personale adunque in tutta la Confederazione Germanica trovòsi completamente abolito.

L'Austria non fece che imitare questo esempio con altra sua legge abolitiva del 4 maggio 1868, e tanto nell'assemblea germanica quanto nell'austriaca queste abolizioni furono precedute da dotte ed importanti discussioni.

Nel Belgio la lotta fu viva ed assai contrastata: era allora al Governo il partito liberale; il giovane Ministro Guardasigilli era l'egregio mio amico Bara, il quale vigorosamente sosteneva l'abolizione dell'arresto personale; ma la proposta più volte non era riuscita ad ottenere favorevole successo, per il dissenso manifestato tra la Camera dei rappresentanti ed il Senato. Finalmente poté compiersi questa riforma con legge del 27 luglio 1871, in cui però con grande rammarico del Governo e dei promotori della riforma, per transazione fu mestieri consentire che un qualche vestigio rimanesse dell'arresto personale, quando cioè vi fossero obbligazioni non solo nascenti *ex delicto*, ma benanche da dolo che alla malizia delittuosa si avvicinasse.

Siam permesse di leggervi poche parole della dotta Relazione allora presentata dal Nothomb in difesa della proposta della Commissione:

« La vostra Commissione, egli disse, premurosa ed unanime ha data la sua adesione al progetto della soppressione dell'arresto personale. Questo mezzo di esecuzione le sembrò dover essere escluso dalla nostra legislazione perchè contrario ai nostri costumi, alla nostra civilizzazione, alle idee moderne intorno alla dignità ed alla libertà individuale, ai veri principj di diritto che non permettono la privazione della libertà di un uomo per sola volontà di un altro uomo e per un interesse privato, puramente pecuniario, spesso poco lodevole, e prodotto da un sentimento di vendetta o di bassa speculazione; ed anche perchè immorale e profondamente iniquo, dappoichè l'imprigionamento per debiti costituisce in realtà una pena la quale può colpire indistintamente il debitore insolubile ma disgraziato e di buona fede, e colui che volontariamente e maliziosamente si sottrae ai propri impegni; una tale

pena colpisce tutti due questi individui con egual rigore, ma in misura di una repugnante ineguaglianza: l'uno nell'onore, nella famiglia, nell'avvenire; l'altro, per contrario, indifferente a tutto ciò, deride nella prigione al creditore obbligato a nutrirlo. »

Tali erano, o Signori, i concetti dai quali era ispirata l'abolizione decretata legislativamente nel Belgio.

Ma non possiamo dimenticare i molti altri paesi di Europa nei quali codesta abolizione è pure un fatto compiuto.

L'arresto personale è stato abolito in *Olanda*, in *Svezia*; è stato abolito in tutta la *Svizzera*, non esiste più nella *Spagna*, da quasi quaranta anni trovasi abolito nel *Portogallo*; fino in *Russia* una legge del 1874 contiene la quasi completa abolizione di questo mezzo odioso di esecuzione delle obbligazioni!

Rimaneva solo l'esempio dell'Inghilterra, che venne talvolta contro la riforma invocato con pompose parole, quasi quello fosse il solo paese che dovesse servir di termometro alle istituzioni commerciali del mondo incivilito.

Or bene, o Signori, esaminate attentamente l'ultimo stato della legislazione inglese; non si scorge soltanto che essa non è più da ben lungo tempo nelle tristi condizioni vivamente deplorate dalla parola eloquente del Bureke e del Romilly, quando cioè alla morte di Sheridan, il cui nome brilla nei fasti oratori dell'Inghilterra, fu necessario che i suoi amici facessero una colletta per salvarne il cadavere dall'avidità dei creditori.

Ma, sebbene fossero state già gradatamente temperate le antiche istituzioni inglesi intorno all'arresto personale per debiti, un atto recente della Regina Vittoria, votato dal Parlamento inglese nel 9 agosto 1869, ne pronunciò l'intera, l'assoluta abolizione, con una sola disposizione accessoria, della quale più tardi farò cenno per dimostrarvi come essa non abbia prodotto verun pratico effetto.

È ben vero che la legge inglese nella seconda parte contiene un capitolo con l'epigrafe: *Penae per i debitori fraudolenti*.

Ma sapete quali sono i fatti ivi contemplati? Tutti quelli che noi leggiamo già puniti nel nostro Codice Penale nei casi di bancarotta, la sottrazione nei fallimenti di valori e di libri, il celamento o l'alienazione fraudolenta di una

parte delle proprie sostanze del debitore, la falsificazione dei documenti, libri e registri a danno dei creditori, la fuga, la segreta contrattazione con alcuni dei creditori, o la simulazione di crediti insussistenti per pregiudicare gl'interessi dei veri creditori, e simili. Ma tutte queste specie di reati creati in Inghilterra dalla legge del 1869 sono da lungo tempo, o Signori, reati preveduti e puniti nella nostra legge penale. Sicchè non abbiamo bisogno al certo di introdurre nel disegno di legge, era sottoposto alle vostre deliberazioni, disposizioni che già formano il nostro diritto vigente.

Ecco, o Signori, in quanti paesi l'esperienza della riforma, che a voi si propone, è stata già fatta.

Io comprenderei le preoccupazioni e i timori, quando non dovesse confortarci e rasserenare la nostra coscienza ciò che è avvenuto altrove. Ed io ho sentito il dovere, che appartiene ad ogni uomo di governo, di esaminare in questi diversi paesi, con le più diligenti ricerche e studi, quali siano stati i risultamenti altrove ottenuti. Io mi indirizzai non solo ad alcuni Governi, ma anche ad eminenti commercianti e a rispettabili magistrati e giuristi, che potevano essere organi fedeli della pubblica opinione; ed ebbi dappertutto l'istessa risposta, cioè che nessuno si era accorto dell'abolizione dell'arresto personale, che lo stato ed il movimento dell'industria e del commercio erano rimasti quali erano innanzi; che perciò erasi riconosciuto come il mantenere o abolire l'arresto personale non potesse esercitare veruna sensibile influenza sulle leggi economiche regolatrici della vita commerciale.

Passando al merito della legge, l'on. Caccia si è astenuto dall'esame dell'intrinseca giustizia e legittimità dell'arresto personale, ed io sarò generoso, imitandolo, e non adducendo un solo de' tanti argomenti che potrei adoperare, e che per Voi, signori Senatori, reputo oziosi e superflui.

Però egli prese unicamente a combattere la proposta del Ministero coll'arme dell'opportunità, solito mezzo, ben lo sapete, o Signori, col quale si ha costume di combattere anche le più sante e liberali riforme. L'opportunità per alcune riforme non giunge mai; è facile dubitare ogni volta che i tempi siano maturi, evo-

care lo spettro della paura che agghiaccia la fiducia, e ritardare indefinitamente ciò che si vuole impedire.

L'onor. Caccia ha rammentato di esser nato in un paese dove il commercio del porto franco era la più vivace istituzione; ed egli pensa che l'abolizione dell'arresto personale arrecherà un colpo funesto al credito personale dei commercianti, perchè dessi nel prestare ad altri i loro capitali, o nel vendere a credito le loro merci depositate nei magazzini generali o nei punti franchi, non fanno assegnamento sull'onestà e sulla condizione industriale dei loro debitori, ma l'unica guarentia per essi è la certezza che se i debitori mancano ai loro impegni, i Tribunali di commercio pronunzieranno contro di essi la condanna all'arresto personale. Ciò equivale, o Signori, a quella formola da altri usata ed abusata, che anche il commercio personale ha la sua ipoteca, e che quest'ipoteca consiste nella istituzione dell'arresto personale.

Ma sapientissimi ed autorevoli scrittori hanno già da gran tempo confutato nel campo giuridico ed economico codesta erronea sentenza. La sola e vera ipoteca del commercio, o Signori, è la fede nella solvibilità ed esattezza del debitore, e basi di questa fede altre non sono e non possono essere che la probità, l'intelligenza, l'attività de' commercianti, perchè queste qualità ingenerano la fiducia nella prosperità dei loro negozi e nella lealtà degli adempimenti.

Si affidano i capitali a chi può farli fruttificare, a chi probabilmente può conservarli ed accrescerli, ed alla scadenza avrà probabilità di restituirli.

Sono queste, o Signori, le pure e legittime sorgenti del credito personale nei grandi come nei piccoli affari, tra i grandi come tra i piccoli commercianti.

Solo in queste condizioni, lo svolgimento, che chiamerò normale, del credito, può assicurare ai capitali un impiego utile e riproduttivo, il che significa vantaggioso a' possessori ed all'economia generale del paese, perchè questi impieghi riproduttivi svolgono la potenza economica delle nazioni. Ma questo benefico svolgimento può venire alterato, creandosi ostacoli artificiali all'applicazione di siffatta legge economica. Il legislatore, che ne' suoi codici li costituisce o li mantiene, dovrebbe farsi un

rimprovero di turbare l'ordine economico della società, di produrre effetti dannosi alla industria ed al commercio.

Un credito artificialmente creato, un credito che si vuole stabilire dove ne mancano le basi e gli elementi, come ieri avvertiva con eloquenza l'onorevole Senatore Deodati, ha per effetto di distrarre i capitali dalla loro vera e sana destinazione, e di dirigerli verso impieghi illegittimi, e nelle mani di chi ne lavora, ne produce. Ma un creditore, che preferisce impieghi di questa specie per immorale avidità di larghe usure che gli sono offerte, e che si fa vendere la libertà del proprio debitore, un tal creditore non è un commerciante degno di questo rispettabile nome; il suo non è un credito commerciale, ma ne usurpa indegnamente il nome; non è l'aiuto del commercio, ma ne è il flagello e il disonore.

Fu sempre detto che con l'abolizione dell'arresto personale si rende più difficile il collocamento usurario dei capitali nelle mani di coloro che non abbiano alcun legittimo mezzo per ispirare fiducia, sia nella propria intelligenza e probità, sia nella feconda operosità dell'industria che esercitano. Tanto meglio, io dirò, nell'interesse del vero commercio, di quel commercio che accresce la prosperità nazionale; tanto maggior capitale sarà accumulato e rivolto al vero benefico impiego produttivo, e di tanto ne sarà più vantaggiato il progresso economico e commerciale del paese.

Il Duca di Broglie, nella discussione che ebbe luogo in Francia nel 1829 su questo soggetto, così si esprimeva: « Quale è lo scopo dell'articolo del Codice Civile (per noi era anche scritto nella legge del 1844), quale è lo scopo dell'articolo del Codice Civile che proibisce la sottomissione volontaria dei creditori all'arresto personale? Rifletteteci bene, è appunto d'impedire che si facciano prestiti a coloro che farebbero necessariamente un cattivo impiego dei capitali che loro venissero affidati, e non avessero altra garanzia da offrire che lo arresto della propria persona. »

Del resto, o Signori, opinioni autorevolissime di persone che potevano veramente considerarsi rappresentanti ed interpreti degli interessi del commercio, non mancarono in proposito di manifestarsi. Per tacer di moltissimi, rammenterò la dichiarazione fatta fino dal 1828

nella Camera dei Deputati francese dal Lafitte, uno dei maggiori e più riputati commercianti della Francia, e le considerazioni che più recentemente si vennero in proposito svolgendo nel Parlamento Germanico, in occasione della discussione ed approvazione della legge che ivi abolì l'arresto personale.

Così ragionava il Lafitte: « Lo scopo dell'arresto personale non ha potuto essere che di fornire garanzie al commercio, determinare la confidenza, e quindi facilitare il suo sviluppo. Ma il commercio, che civilizza tutto, ha esso bisogno per la sua sicurezza di ricorrere a mezzi che ricordano i tempi della più grande barbarie? Evidentemente no. Per convincersene basta rammentare ciò che avviene ogni giorno sotto gli occhi nostri. L'arresto personale non può essere applicato che o a commercianti, o a quelli che non lo sono, ma che si sono impegnati in operazioni ed atti di commercio. La regola sarebbe dunque fatta per i commercianti, la eccezione per gli altri individui. Ora da chi le prigioni per debiti si trovano ripiene? Fatevene rendere conto, e voi vedrete che la prigione si applica quasi sempre a coloro che si trovano nell'eccezione, e che rarissimi sono i negozianti che se ne trovano colpiti.

« Tuttavia, quale differenza tra l'immensità delle transazioni commerciali, e certi mutui accidentali contratti per dissipazione o per bisogno! Diciamolo dunque francamente: i veri bisogni del commercio non reclamano l'esecuzione dell'arresto personale; esso non si adopera che in profitto dell'usura, contro sventurati padri di famiglia e contro alcuni giovani imprudenti.

« Gli Stati Uniti di America sono omai all'apice della scala sociale in materia di commercio; ebbene, gli Stati Uniti hanno abolito l'arresto personale, e le voci più eloquenti già si elevano da ogni parte in Inghilterra perchè codesto esempio sia imitato.

« Venga presto il giorno in cui la Francia possa fare altrettanto. »

Queste erano le parole del Lafitte fin dal 1828. Esse suonan quasi un verace presagio di quella riforma, che si è poi con tanta felicità di risultati compiuta in quel paese nel 1867.

E la Commissione che riferì sull'argomento all'Assemblea della Confederazione germanica,

così si esprimeva: « Relativamente al lato commerciale ed economico della questione, fu riconosciuto generalmente che il credito accordato in considerazione dell'arresto personale non è di regola un credito produttivo, ma è piuttosto un credito dannoso, che non accresce il patrimonio della nazione; è quindi a desiderarsi che questo credito antieconomico venga piuttosto limitato che favorito, e che il capitale sia diretto in quelle vie, nelle quali può operare più utilmente e più presto aumentarsi.

« Quanto alla influenza che la proposta disposizione può esercitare sulle singole classi industriali, si è ritenuto che nessuna importanza può avere l'arresto personale nel circolo degli affari dei più considerevoli esercenti il commercio e l'industria.

« Si è ricordato a tal proposito che l'onore commerciale è così sensibile, che ogni sospensione di pagamenti, e finanche una semplice notizia che possa trapelarne, l'offende più profondamente di quello che possa accadere in qualsiasi altra condizione. Il grande negoziante che non paga, siatene certi, non può essere certamente indotto dall'arresto personale a pagare; e se mai egli si trova portato fino a subire la minaccia dell'arresto personale, egli è certamente in piena rovina, e sa bene prevenirne le conseguenze con una dichiarazione di fallimento.

« Possono diversamente procedere le cose per certe classi di piccoli commercianti, d'industriali e consumatori. Sia pure che nel primo tempo, dopo l'attuazione della nuova legge, la limitazione del credito, che dovrà derivarne, possa produrre alcune restrizioni. Ma in complesso gli effetti delle proposte disposizioni saranno benefici, ed apriranno la via ad una più sana condizione del credito del paese ».

Erano queste le considerazioni, che dal punto di vista strettamente commerciale ed economico determinarono il voto favorevole di quella illustre assemblea.

Ma in Italia (si dirà) un certo numero delle Camere di commercio colle loro petizioni prima indirizzate alla Camera, e poscia al Senato, hanno manifestato un'opinione diversa.

Tolga il cielo che io manchi di rispetto e deferenza verso queste legittime rappresentanze del ceto commerciale; tuttavia l'on. nostro Relatore, tanto nella sua Relazione, quanto nel suo di-

scorso di ieri, non mancò di farvi una coscienziosa analisi di queste varie petizioni, e vi dimostrò che se 40 delle Camere di commercio avevano espresso codesta opinione, ben altre 30, e tra esse le Camere di Roma e di Genova, non avevano voluto associarsi all'avviso delle loro sorelle. Osservò che questo loro silenzio aveva un grave significato; che inoltre quasi tutte le petizioni in massima condannavano severamente l'istituzione dell'arresto personale, ed anzi non potersi dire di più contro l'arresto personale di quanto era scritto eloquentemente in alcuni di siffatti documenti.

L'errore, da cui si mostrano dominate, è la preoccupazione che per avventura un certo credito possa riceverne nocimento; ed anche nelle conclusioni queste Camere di commercio erano ben lontane dal mostrarsi concordi.

D'altronde, Signori, quando in certi collegi di commercianti prevalgono ordinariamente di numero alcune specie di essi, ne consegue che tentano di considerare un grave problema colla lente d'ingrandimento dell'interesse proprio della classe rispettiva; e noi troveremo ragione di attribuire un mediocre valore alle opinioni in simiglianti condizioni manifestate.

Così s'istituisca una inchiesta presso i produttori industriali ed i fabbricanti per domandare loro se accettino il regime della libertà del commercio, se vogliano tariffe alte e proibitive che escludano dal mercato nazionale le merci straniere, ovvero preferiscano la libertà dei cambi tra i vari paesi; e si può scommettere che quasi tutti risponderanno nel primo senso, non nel secondo. Ma ognuno facilmente comprende, che sarebbe un eroismo da parte loro esprimere un'opinione favorevole a riforme, le quali pel momento, almeno ne' loro primi effetti, sembrano minacciar danno e pericolo ai loro interessi.

Una seconda considerazione: le Camere di commercio furono interrogate anche nel comunicarsi alle medesime il nuovo progetto del Codice di commercio; e perchè allora non risposero che un Codice di commercio, in cui non era ammesso l'arresto personale, contenesse una lacuna gravemente pregiudizievole alla nostra prosperità commerciale?

Nessuna ci pensò allora: è solo in questa occasione posteriore che si è risvegliata la loro attenzione.

Da ultimo, l'esempio che vi ho poco anzi addotto, della quasi totalità delle Camere di commercio francesi, concordi nel far giungere a Napoleone III ed alle Assemblee legislative della Francia i loro voti per impedire l'abolizione dell'arresto personale, e l'essersi poi veduto i loro infausti presagi compiutamente smentiti dall'esperienza, non deve rendervi oltremodo solleciti de' timori che anche in Italia hanno ispirato somiglianti petizioni.

Mi sia permesso, Signori, aggiungere pochi altri argomenti, per non abusare troppo lungamente della vostra indulgenza.

Non è, Signori, un esperimento degno di riflessione quello che si è fatto e si fa tutti i giorni presso i nostri maggiori istituti di credito?

Ieri udiste le importanti rivelazioni che venne a farvi uno dei nostri Colleghi, l'onorevole Senatore Sacchi, che è a capo del Banco di Napoli, cioè del secondo istituto di credito del Regno in ragione della sua importanza.

Domandate alle Commissioni di sconto che operano presso questi stabilimenti, se per avventura allorchè esaminano le firme di coloro che offrono le cambiali, si contentano della garanzia dell'arresto personale, se danno il denaro al primo che si presenta sol perchè egli si obbliga coll'arresto personale. No, Signori; ben altri sono i criteri che le guidano ad accordare la confidenza, ed a prestare i capitali a chi li domanda.

Tali sperimenti fatti in grande presso tutti i nostri stabilimenti di credito ben debbono fornir la prova della vera legge economica che assicura i vantaggi del credito al commercio ed all'industria, e dimostrano, che l'istituzione dell'arresto personale non può esercitare alcuna sensibile influenza sulle loro sorti.

Avete udito che il Banco di Napoli in sette anni, con un movimento di un miliardo e mezzo di capitale, non è riuscito a ricuperare col mezzo dell'arresto personale più di circa cinquantamila lire, e che per trovare un ufficiale di giustizia il quale si prestasse ad eseguir siffatte condanne, fu necessitato andarne ricercando uno tra i meno paurosi della pubblica opinione, ed assoldarlo a lire 60 al mese, quasi ch'è dovesse commettere un'azione disonorevole. Io vi domando, Signori, se è serio e morale conser-

vare una istituzione, la quale per funzionare è ridotta ad umiliazioni somiglianti.

Passiamo ad altra considerazione. Ben richiamò l'attenzione vostra l'onorevole Senatore Astengo nel suo dotto e facondo discorso sopra l'ufficio internazionale, e direi cosmopolitico, della lettera di cambio. Oggi la lettera di cambio circola ed è accettata in tutte le piazze d'Europa, senza che essa contenga più le garanzie dell'arresto personale. Oh perchè dovremmo noi fare un'eccezione unicamente contro il commerciante italiano, contro il debitore nostro concittadino? Eccovi una lettera di cambio. Per l'indole di questo titolo, essa si trasmette e passa da una ad altra piazza di commercio. Riceverà la firma di negozianti francesi, inglesi, tedeschi, italiani, ecc.; ebbene, tutti gli altri non sono più soggetti all'arresto personale a garanzia dei diritti del sottoscrittore italiano. L'italiano soltanto dovrà rimanere ormai in mezzo dell'Europa come il paria, come l'ilota del commercio; egli solo dovrà andare in prigione, se così piace al possessore della cambiale, per il pagamento della medesima. Potrebbe ciò riuscire tollerabile anche solamente col decoro di una grande e rispettabile nazione come la nostra?

E mi giova rammentare che forse fu questo appunto l'argomento che fece maggior impressione sull'Assemblea austriaca per determinarla ad abolire l'arresto personale. Ho sotto gli occhi le parole in proposito pronunziate dal Relatore in quell'Assemblea:

« Chi sostiene (egli disse) tra i paesi vicini ed il nostro il mantenimento di questo mezzo di esecuzione, produrrebbe grandi anomalie, specialmente per le lettere di cambio; così, per esempio, l'accettante di una lettera di cambio, che abita in Francia, non sarebbe soggetto all'arresto personale, mentre il semplice girante del nostro paese dovrebbe esservi assoggettato. »

E quanti riferiscono le discussioni avvenute in quell'Assemblea, attestano che la medesima se ne mostrò profondamente impressionata.

Aggiungerò una notizia, che può riuscire di qualche importanza per il Senato.

Recentemente due dei principali Governi di Europa, il Governo germanico e l'austro-ungarico, hanno preso l'iniziativa d'invitare il Governo italiano (rivolgendosi all'Italia la prima

fra le grandi nazioni) ad una conferenza internazionale per studiare se possa crearsi una legislazione cambiaria unica ed uniforme per tutta l'Europa ed il mondo.

Appunto perchè le lettere di cambio traversano diversi paesi, nulla vi ha di più sconveniente che assoggettarle a diversità di forme, di condizioni e di effetti.

Il nostro Governo ha risposto che siccome il progetto italiano del nuovo Codice di commercio era sottoposto all'esame di una Commissione del Senato, non poteva prendere alcun impegno che potesse in qualunque guisa preoccuparne e vincolarne la libertà del voto. Ora, se fosse ancora da voi mantenuto l'istituto dell'arresto personale, quale dovrebbe essere il nostro contegno nell'ulteriore corso di questi negoziati?

Sarebbe singolare la posizione creata al Governo italiano, se dovesse rispondere che egli solo non può prender parte alla proposta conferenza internazionale, per non poter rinunciare nelle lettere di cambio alla garanzia dell'arresto personale.

Mi sia ora permesso, o Signori, d'invocare un altro argomento, che a' miei occhi è di una gravità decisiva.

Voi sapete che in tutti i paesi dove era in vigore l'arresto personale, finchè questo fu mantenuto, non era lecita la stipulazione con cui si oltrepassasse un moderato limite nell'interesse; e noi invece abbiamo reso omaggio al principio della libertà economica, abbiamo ravvisato nella moneta una merce non dissimile dalle altre, e quindi abbiamo distrutto codesto limite, abbiamo resa pienamente libera la contrattazione dell'interesse del danaro. E già udiste non esser mancati casi recenti di persone condannate a pagare con l'arresto personale debiti che avevano contratto coll'usura del 10 0/0 al mese!

Non ha guari, un notaio, che godeva stima e credito in Napoli, si è posto in fuga, lasciando dietro di sé un vuoto di forse un milione e mezzo di lire, per essersi trovati molti incanti i quali preferivano di affidare a questo notaio, che si obbligava con arresto personale, i loro capitali, perchè egli prometteva di pagar loro un'interesse del 2 0/0 al mese.

Ma come possono esistere persone serie e giudiziose in paese civilizzato, che non riflet-

tano non esistere ordinariamente la possibilità che un capitale arrechi il profitto del 20% al mese, e per ciò, non potendosi sperare un prodigio, non sospettino un tentativo di truffa, che sopra vasta scala s'intraprenda da chi è largo di tali ingannevoli promesse?

Ora, o Signori, questi disordini, si può dirlo francamente, non sono che logiche e naturali conseguenze di una viziosa ed anormale istituzione mantenuta nella legislazione. Cancellata; e togliendo la causa, spariranno gli effetti.

Merita altresì fermare la vostra attenzione l'incompatibilità evidente dell'arresto personale coll'abolizione già racchiusa nel Codice civile dell'istituto della cessione dei beni. È ben noto che, dovunque fosse ammesso l'arresto personale, questo beneficio ne costituiva il correttivo, e proteggeva il debitore sventurato e di buona fede. Noi invece abbiamo tuttavia lasciato sussistere il male, cioè l'arresto personale, mentre abbiamo abolito il rimedio; e così trovansi confusi insieme nello stesso trattamento il debitore sventurato di buona fede con lo scroccone ed il malvagio.

Tale è l'anomalia deplorabile, che continuerà a presentare la nostra vigente legislazione, se non la farete sparire coll'abolizione dell'arresto personale.

Finalmente, o Signori, permettete un'ultima osservazione, che mi sembra essa pure gravissima.

L'arresto personale può dirsi già razionalmente proscritto e condannato fin da che nella legge del 1864, e poscia nel nostro Codice civile, si è scritto questo principio: « È vietato l'arresto personale per convenzione. »

Con ciò si è voluto rendere assolutamente nullo qualunque patto, qualunque manifestazione di volontà, cui la libertà della persona, che non è in commercio, e non si vende a prezzo, fosse data in garanzia pecuniaria, e sacrificata eventualmente all'interesse del suo creditore.

Ora, o Signori, dal giorno in cui questa disposizione esiste ne' nostri Codici, non divenne forse irrazionale e contraddittorio conservarvi ancora l'arresto personale, fosse anche nella sola materia commerciale? In vero, basterebbe a chiunque assumere un' obbligazione sotto la forma commerciale, il che pure è un atto di volontà; basterebbe sottoscrivere una cambiale ancorché l'obbligazione sia nella sua origine ed

essenza puramente civile, perchè divenisse lecito questo sacrificio, questo volontario abbandono della propria libertà, la vendita di essa al proprio creditore. La legge sarebbe adunque contraddittoria, perchè da un lato vieterebbe in modo assoluto e condannerebbe ciò che indirettamente e col più facile artificio verrebbe ad autorizzare e permettere.

Non è possibile, o Signori, che la legislazione italiana continui a conservarsi in condizioni somiglianti.

Si è parlato benanche dall'onor. Senatore Caccia di alcune disposizioni del nostro Codice civile; ed egli, se ben rammento, sostenne doversi mantenere anche nel Codice civile l'arresto personale, sia pe' debiti de' contabili dello Stato, delle Provincie, dei Comuni e dei pubblici stabilimenti, sia contro coloro i quali non restituissero documenti ad essi affidati in deposito.

Com'ebbi già ad osservare, forse non vi è più alcuno in Europa che sostenga un'opinione di questo genere. E pure egli si meravigliava che qui non fosse al mio fianco il Ministro delle Finanze, e che non si mostrasse spaventato delle gravi conseguenze che deriverrebbero nell'interesse dell'erario dalla cancellazione della disposizione di legge che si tratta oggi di abolire.

Ma io domanderei all'onor. Senatore Caccia, che siede con tanto lustro in uno dei primi corpi giudiziari ed amministrativi dello Stato, che voglia indicare il numero de' contabili che sieno andati in prigione dacchè esiste quella disposizione di legge, e si convincerà che non fu mai o quasi mai applicata.

Imperocchè è chiaro che se il contabile ha distratto e fatto mancare alla cassa il denaro pubblico a lui affidato in custodia, allora non vi è bisogno di una disposizione del Codice civile per colpirlo, cadendo il suo fatto sotto le sanzioni del Codice penale, e dovendone egli dar conto innanzi alla Corte d'assise; e ci auguriamo che con le riforme del Codice penale si troverà modo di non far più sfuggire somiglianti colpevoli alla meritata severità della legge.

Ma si agite invece l'ipotesi del contabile, il quale non sia colpevole di sottrazione di denaro pubblico, ma che per infortunio lo abbia perduto per una causa di forza maggiore, come un incendio, una violenta depredazione, e si-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

mili: in tali casi rarissimi e lagrimevoli che mai vorrebbe l'onorevole Senatore Caccia?

Se questo contabile possiede dei beni, indubbiamente risponderanno della sua obbligazione civile, specialmente quando si possa fargli rimprovero di qualche negligenza o trascuratezza: ma a chi mai basterebbe l'animo di ricorrere con ingiusto e sterile rigore al provvedimento dell'arresto personale contro il contabile sventurato?

E codesta solitaria eccezione, per casi cotanto rari, chi mai penserà che possa esercitare una notevole influenza sopra l'economia generale dell'amministrazione dello Stato?

Quanto agl'infedeli depositari dei documenti, non è scritto forse in due altri articoli del Codice penale, che tutti coloro che, essendo depositari di documenti, li distruggono, e tanto peggio, se mai, secondo la supposizione dell'onorevole Senatore Pica, li consegnano alla parte interessata alla loro scomparsa, sono colpevoli di reati contemplati nel Codice penale? Dunque non avete bisogno di conservare l'arresto personale per provvedere alla repressione di somiglianti abusi.

Per lo contrario egli è sopra tutto nel Codice civile che si avverte l'incompatibilità dell'istituto dell'arresto personale coi principi fondamentali dell'ordine delle famiglie e delle proprietà.

Nell'interesse delle famiglie quale spettacolo vi presenta l'istituto dell'arresto personale per debiti?

Poveri genitori costretti, per salvare la famiglia dall'ignominia, a pagare i debiti di un figlio discolo o dissipatore, e non solo con indebito sacrificio proprio, ma spesso spogliando di una parte del patrimonio gli altri figli, i quali saranno per avventura modelli di morigeratezza e di laboriosità.

Io vi domando se ciò rappresenti l'applicazione di una legge morale, che possa conferire al buon regime domestico. E pure è ciò che abbiamo sotto gli occhi tutti i giorni. Ma perchè? Perchè esiste nei Codici un'istituzione come l'arresto personale.

Vi sono state ieri rammentate le mogli esposte a perdere le doti che dovrebbero esser sacre, perchè non possono altrimenti salvare dalla prigione i loro mariti, i quali per avventura nel giuoco o ne' bagordi hanno scialacquato il

loro denaro, ed apprestato a spose virtuose e fedeli un calice di amarezze!

Vi sono stati additati congiunti ed amici crudelmente torturati ne' sentimenti del loro cuore, e messi a contributo per pagare debiti non propri, affm di liberare un congiunto o un amico dal rossore della prigione.

Tutti questi sono gravi morali disordini, indiretti incitamenti a' vizi ed al libertinaggio; e, per chi ben consideri, sono altrettanti effetti del mantenimento dell'istituzione dell'arresto personale.

L'onorevole Caccia finalmente consacrò qualche osservazione alla statistica: vi ha detto che le informazioni raccolte dal Ministero, e che sono state rassegnate e distribuite al Senato, non provano abbastanza, perchè se vi furono 48 mila condanne all'arresto personale durante un decennio, con sole quattro mila esecuzioni, le 44 mila condanne non eseguite rappresentano la virtù preventiva della minaccia, dovendosi attribuire ad altrettanti debiti pagati.

Anzitutto, rettificherò una cifra inesatta, che forse per semplice inavvertenza sarà sfuggita dalle labbra dell'on. oppositore...

Senatore CACCIA. Non mi sono troppo curato delle cifre.

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non poteva essere diversamente. La cifra delle esecuzioni non fu che di circa 1200, il che corrisponde a circa 120 all'anno, meno di 1/40.

Ora, gli altri 39/40 delle condanne furono realmente seguiti da pagamenti? Già potrebbe domandarsi chi abbia pagato, se i veri debitori, o altri che nulla dovevano, e che cedettero ad una ingiusta pressione. Ma oltre a ciò, quanti sono stati pagati veramente? Quanti sono i creditori, ai quali non basta l'animo, se non possono essere pagati altrimenti, di servirsi del mezzo estremo e odioso dell'arresto personale? Rappresentano anzi costoro l'immensa maggioranza dei creditori, e quindi la contraria argomentazione è mancante di base.

Ma poi, o Signori, per escludere direttamente questo supposto che cioè i debitori condannati a pagare coll'arresto personale possono pagare e non vogliono, se ne ha la prova irrecusabile nei 1243 che furono effettivamente imprigionati; questi avrebbero avuto il massimo

interesse di recuperare la libertà pagando; ma quanti fra essi pagarono?

Appena 117 in dieci anni; il che importa che 1226 di questi carcerati furono riconosciuti veramente insolubili, cioè privi di ogni mezzo ed impotenti assolutamente a pagare. E, badate, furono impotenti a pagare anche solamente un quarto del loro debito, chè, secondo le nostre leggi liberali, ciò sarebbe bastato a liberarli dal carcere ed a restituirli alla libertà. Con ciò vien fornita la dimostrazione certa e sicura dell'inefficacia del mezzo dell'arresto personale nelle ordinarie contrattazioni, e come esso ormai non sia con pratico effetto applicato che a vantaggio di avidi prestatori, i quali speculano sulla inesperienza della gioventù, oppure fanno assai più sulla minaccia della prigione per costringere ad indebiti sacrifici le innocenti famiglie.

Signori, non potrei accettare le idee accennate dall'onorevole Senatore Deodati, sia per estendere l'abolizione dell'arresto personale anche ai debiti nascenti *ex-delicto*, sia per sospendere l'immediata esecuzione della presente legge pe' debitori già prima condannati. Ma se egli facesse tali proposte sugli articoli 2 ed ultimo, mi riservo di esaminarle e confutarle.

Per ora non debbo aggiungere che una sola parola intorno all'ordine del giorno proposto dal nostro Ufficio Centrale.

Il medesimo, mentre vi propone di approvare il progetto di legge, faceva col suo ordine del giorno eccitamenti al Governo, acciò nel nuovo Codice penale, ed in quello di commercio, si provvedesse ad una più vigorosa protezione e tutela del credito con mezzi regolari, legittimi, degni di prender posto nella legislazione di un popolo civile.

Il Relatore del vostro Ufficio Centrale non mancò di dimostrarvi che quest'ordine del giorno non si volle proporre per sospendere l'approvazione del disegno di legge; ed invero basterebbe rammentare la storia di quanto avvenne negli altri paesi. In Francia nel 1867 non venne certamente riformato il Codice di commercio. Forse l'abolizione dell'arresto personale per debiti si fece dipendere da mutamenti che dovessero introdursi in quel Codice? No di certo. Ed avvertite che il Codice commerciale francese è pressochè il nostro, la

legislazione dei fallimenti è perfettamente identica.

Altrettanto avvenne in Austria, nella Confederazione Germanica e dappertutto: in questi paesi si è abolito l'arresto personale e l'esperimento è stato coronato da lieto successo, ma senza che siasi avvertito il bisogno di far precedere laboriose e lente discussioni di Codici, per le quali si occupano degli anni, come fra noi pur troppo è dimostrato dal progetto del Codice penale, che è ora in discussione dinanzi all'altro ramo del Parlamento, e che già da non pochi anni fu qui presentato e discusso: nel modo stesso, nessuno potrà presagire fra quanto tempo il progetto del Codice di commercio, che ebbi l'onore di presentare al Senato, potrà aver l'onore di diventare il nuovo Codice di commercio per l'Italia.

Ora, o Signori, io non solo debbo dichiarare di accettare di gran cuore quest'ordine del giorno, ma credo di aver dato una prova del grande ossequio che professo per tutti i desideri che partono da questo alto luogo, dichiarandovi che l'ho già in gran parte eseguito.

Primamente, ho indirizzato sotto la data del 29 ottobre ultimo una Circolare ministeriale a tutte le autorità giudiziarie, acciò si dispieghi una salutare severità nell'osservanza della legge a protezione del credito commerciale, perchè anche nelle leggi oggi vigenti non mancano mezzi efficaci per garantire in caso di fallimento gl'interessi dei creditori commerciali, purchè le medesime siano con energia e speditezza applicate: e prometto di continuare ad esercitare una vigilanza assidua e rigorosa per l'esecuzione di siffatte istruzioni.

Ho pure eseguito quell'ordine del giorno presentando al Senato il nuovo progetto del Codice di commercio, di cui in questo momento si compie la stampa, e sul quale una Commissione da voi nominata già può incominciare i suoi studi.

In questo Codice di commercio non ho mancato d'introdurre tutte quelle nuove disposizioni che, sebbene non esistano nel Codice francese, è nè anche in altri paesi ove si è abolito l'arresto personale, pure possono meglio servire allo scopo che ci proponghiamo, cioè ad una più vigorosa tutela del credito.

Finalmente affretterò con tutti i miei sforzi anche la discussione del Codice penale nella

Camera elettiva, e spero presentarlo fra qualche giorno, dopo il voto della Camera stessa, a questo alto Consesso; ed in quel Codice potranno ancora trovar posto disposizioni protettrici della buona fede commerciale.

Ma, a questo proposito conviene schiettamente intenderci. Coloro i quali pensano che si possano nel Codice penale introdurre radicali e quasi prodigiose sanzioni, sono in errore; essi non conoscono le disposizioni che vi sono scritte, le quali, laddove fossero con esattezza ed energia applicate, colpirebbero tutti i casi, pei quali è legittima e ragionevole una cauzione punitiva.

A che si riducono infatti le nuove disposizioni altrove immaginate?

In Inghilterra nell'atto del 1869 fu scritto questo articolo: « *Se si provasse che un debitore ha mezzi di pagare la somma dovuta e non vuole pagarla; può essere condannato... Sapete a qual pena? a quella ben ridevole di sei settimane al più di prigione* ».

Ora, io parlando con un eminente giudice inglese che si trovava in Roma nel tempo in cui si discuteva questa legge alla Camera dei deputati, ebbi a sapere da lui che egli stesso aveva per sei anni esercitato nella città di Londra questa giurisdizione, e che non gli era riuscito mai in sei anni di applicare l'accennata disposizione di legge.

Ciò è ben naturale, perchè se il creditore potesse dimostrare che il debitore possiede qualche cosa ed ha mezzi di pagare, immediatamente intraprenderebbe la sua esecuzione sopra i beni. E se non può fornire questa dimostrazione, od al più presenta semplici sospetti ed induzioni, non vi è giudice che applicherà la pena, per quanto sia, ripeto ancora una volta, poco seria, anche per debiti ingenti. Nessuno adunque ci consiglierà di imitare questo tentativo fallito dell'Inghilterra.

Un altro tentativo si è fatto in Svezia. Quando colà si è abolito l'arresto personale colla legge del 1868, si è scritto in essa un articolo con cui il debitore può essere arrestato per sei settimane, semprechè invitato dal creditore innanzi al tribunale a prestar giuramento di non possedere altri beni fuori di quelli che si trova di avere già dichiarato, ricusi di prestarlo.

Questa disposizione poté sembrare opportuna

ad un popolo che ha una profonda fede nel principio religioso, e quindi nel giuramento.

Eppure, Signori, uno dei più dotti magistrati svedesi, l'Olivecrona, membro di quella Corte di cassazione, udite in quali termini scrive intorno alla medesima:

« Far dipendere la libertà dal giuramento, non può essere nè giusto, nè conveniente, dopo aver riconosciuto che l'arresto personale non è che un'arma messa in mano degli usurai. Essendosi nel 1874 decretata la libertà dell'interesse anche nei biglietti a corta scadenza non privilegiati sopra i beni immobili del debitore, strano mi sembra non aver messo per sempre la persona del debitore al coperto dalle persecuzioni dei suoi creditori, e lo assoggettarlo a provare con un giuramento se egli possedga o non possedga altro ».

Finalmente, Signori, taluno bramerebbe che fosse colpita con pene la convenzione nel momento stesso in cui si stipula, assoggettando al Codice penale chiunque con soverchia leggerezza, non possedendo, non essendo provveduto di sufficienti mezzi e capitali, intraprenda più o meno arrischiate speculazioni commerciali e industriali, e ricorra al credito servendosi dei capitali altrui colla lusinga di larghi guadagni che gli permettano di farne la restituzione.

Signori, oh quanto sarebbe pericoloso per il commercio e per l'industria, se il legislatore penale si arrischiasse ad entrare in questa via scabrosa ed ardua!

Quanti sono, o Signori, i commercianti seri ed onesti, anche nel commercio di prim'ordine, che nel momento in cui intraprendono le loro grandi speculazioni, facendo una rivista delle loro fortune, possono conscienziosamente assicurarsi di possedere mezzi equivalenti, adeguati alla vastità dei loro intraprendimenti? E si vorrebbe che tutti costoro fossero dichiarati colpevoli, sottoposti ai giudizi penali, e condannati come debitori fraudolenti? Una legge somigliante sarebbe la morte del credito e del commercio, la proibizione delle grandi speculazioni ed intraprese.

Il commercio non vive che di credito, ed il credito si fonda, come ho già detto, sulla probità, sulla intelligenza, sul lavoro; chi dispone e dei capitali che già sono in suo potere, e di quelli di cui lo sovviene un sano e legittimo credito, non offende la morale e la legge, ma rende

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

invece un grande servizio all'economia ed alla produzione generale del paese.

Con queste dichiarazioni e riserve io dunque credo o Signori di avere di già eseguito, come accennava, l'ordine del giorno, e perciò di avere ormai effettuato ciò che era nei voti del vostro Ufficio Centrale.

Signori, temo di avervi già troppo lungamente intrattenuti, abusando della vostra indulgenza, e perciò pongo termine alle mie parole.

Alle utili riforme raccomandate dalla ragione e dall'esperienza, e per le quali sono maturi i tempi, non può mancare il favorevole assentimento di quest'alta Assemblea. Approvando; Signori Senatori, questo disegno di legge, permettete che io il dica, voi porrete l'Italia al livello delle altre grandi e civili nazioni di Europa, e gioverete all'ordine morale delle famiglie ed al vero ordine economico della società. Voi contemporaneamente pronuncierete l'abolizione di due immoralità, di due flagelli sociali, la vendita della libertà personale, e l'usura.

Quindi io spero che al voto della Camera elettiva non mancherà su questa legge la consacrazione benanche del vostro autorevole suffragio. *(Segni d'approvazione).*

Senatore CACCIA. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Caccia ha la parola per un fatto personale.

Senatore CACCIA. L'onorevole Ministro, con isquisito sentimento, mi ha indirizzato delle frasi gentili e cortesi; e se io non avessi coscienza di aver fatto unicamente il mio dovere, ne lo ringrazierci. Ma, siccome mi sono sempre prefisso, nel prendere la parola, di rispettare altamente i miei avversari, per il doppio scopo, e di essere rispettato da loro, e di disporre il loro animo ad ascoltare le mie parole, e ad accogliere i miei argomenti, così ho sempre serbato e serberò un linguaggio rispettoso.

L'onorevole Ministro però mi ha fatto ricordare quei versi:

Così all'egro fanciul porgiamo aspersi  
Di soavo licor gli orli del vaso;  
Sucehi amari ingannato intanto ei beve.

Egli, mentre così graziosamente elogiava le mie parole, mi fece scorgere nel fondo delle sue lodi un che di amaro.

Signori! Cosa che sapeva di amaro fu quella che il Ministro a me attribuiva, quando disse che io non mi era ricordato che da più di un secolo era il Montesquieu che aveva bandito l'abolizione dell'arresto personale in materia di debiti civili, ammettendolo per i commerciali.

Ma, Signori, dopochè a Voi lessi il testo della legge del 1861, in cui è sancito restare senza effetto giuridico la stipulazione dell'arresto personale, non sarebbe stata cosa piuttosto da scolaro venirvi a fare la storia di ciò che riguarda l'abolizione dell'arresto personale in materia civile?

Se la legge che ci governa è quella che lo abolì, perchè doveva spendere parole per farvi la facile storia di chi nell'altro secolo di quella abolizione fu l'antesignano? Il far mostra di dottrina nella materia dell'arresto personale è cosa troppo facile; non è possibile che a chiunque avesse voglia di farne pomposa esposizione non sia venuto per le mani il Troplong, e la enciclopedica introduzione da esso preposta al trattato dell'arresto personale.

L'onorevole Ministro mi ha fatto un poco l'effetto di un indovino, quando, senz'altro io gli avessi dato alcuna ragione per credere che in me non fosse al pari di lui la convinzione di proclamare l'abolizione dell'arresto personale anche negli affari commerciali, mi volle, forse per comodo oratorio, elevare ad oppositore di tale abolizione.

Chi ha detto all'onorevole Ministro che allorchando sarebbe respinta la mia proposta sospensiva, e sarà dopo poco dall'onorevole Collega Deodati svolto, siccome ieri annunciò, il suo emendamento all'art. 2°, acciò sia rimossa qualunque traccia di arresto personale, anche per le obbligazioni nascenti da delitto, e quasi delitto, io non mi associerò a tale proposta, quasi già svolta, e che or ora il signor Ministro nel suo discorso fece espressa dichiarazione che sarà per accettare?

Sì, allora domanderò, come ultimo gregario della schiera dei riformisti, l'abolizione, la piena abolizione dell'arresto personale.

Datemi venia se ho dovuto venire a questi dettagli, e se qualche altra parola debbo dire.

Seguo le norme de' più eloquenti oratori quando credo che una delle precipue cure di chi svolge con la parola i suoi pensieri è quella di essere severamente logico, e non permet-

tersi digressioni, e simili. Or, io veniva ad intrattenere il Senato di una proposta di sospensione da me elevata, e per la di cui accoglienza era un fuor d'opera, era un abbandonare lo svolgimento logico del mio proposito dar opera alla estranea disamina della dottrina radicale di abolire lo arresto personale in materia commerciale, e di quante ne resta in materia civile.

No, Signori. Il mio tema era soltanto quest'esso: invitare il Senato a non dare il suo responso definitivo su questo progetto di legge, ma aspettare, senza alcun pregiudizio della questione presente, il momento in cui sarà votato il Codice di commercio a voi presentato, e sotto lo esame della vostra Commissione.

È vero, Signori, che mi feci a parlare di qualche altra cosa, e a svolgere qualche mio pensiero sull'arresto personale in materie di commercio; ma le cose che dissi a voi eran dette perchè le vostre coscienze trepidassero quest'oggi di venire ad un'improvvisa risoluzione di abolizione.

Vi ho detto: date tempo al tempo, fate sapere a quanti si occupano di commercio in Italia, che voi siete preparati a venire in tempo non discosto a questa radicale riforma, e così le transazioni commerciali si avvieranno sopra un altro verso, e l'interesse privato sarà corrivo di provvedere acconciamente alla bisogna pria dell'abolizione radicale.

Vi accennai, Signori, le funzioni commerciali che in Messina, e in altri punti, in cui il mercato nazionale si fraziona, si svolgono tuttodì, e ciò vi accennai appunto per prepararvi a quella risposta che dall'onorevole mio Collega Senatore Deodati mi fu data, e per la quale egli vi diceva, di negare ogni assistenza legale a coloro che non fanno altro che svolgere il credito di consumazione.

All'uopo io vi dimostrai quali erano i negozi svolti nei punti franchi, e nei magazzini generali; vi accennai che tutte le operazioni commerciali che colà si fanno con tanto successo sono eminentemente atti di compra e vendita di merci, di derrate per rivenderle, e quindi informati ad un tipo eminentemente commerciale; di tal che non potrà mai ommettersi in qualunque Codice, che si faccia sul commercio, il ritenere che sieno atti di commercio, e fra commercianti le continue operazioni di com-

prare per rivendere colà praticate sulle merci, tenute in serbo. Così le gravi e aggiustate considerazioni del Senatore Deodati avverso il credito di consumazione non diminuirono le mie circa la garanzia del credito personale nella vera e pura materia commerciale.

Ora, Signori, mi devo giustificare di altra menda.

L'onor. Ministro ha detto che se da me furono ricordate le giurisprudenze, e le legislazioni delle varie nazioni europee, non fui completo nella mia esposizione, e così egli volle occuparsi di farla completa col suo discorso.

Il signor Ministro, con mia meraviglia, non pose mente a ciò che io dissi circa la splendida sua Relazione in ordine a questa parte di legislazione comparata, avvegnachè io mi onorai di proclamare che avea versato con grandissimo studio su quella; ed in essa spigolando accennai solamente a tre o quattro nazioni europee, a tre o quattro codificazioni straniere. Ma chi è che potrebbe credere che nella mia meno estesa indicazione vi fosse la più stupida fra le improntitudini oratorie, quella che, tacendo delle altre codificazioni straniere, avrei fatto sparire dalla vostra mente? Io sono uno de' caldi amatori della brevità nel dire, e sono abituato a comunicare rapidamente i miei pensieri. Accennai accuratamente la fonte da cui traeva le notizie sulle straniere legislazioni, e non colai niente.

Addippiù il Ministro è stato severo nel dirmi che io non avevo bene posto la questione sul senso, e sulla portata della legge fatta in Francia nel 1871, e per la quale fu concesso l'arresto personale per il rimborso delle spese di giustizia. Ma io poteva forse immaginare ieri quello che ha detto stamane l'onorevole signor Ministro? Io aveva sott'occhio la sua Relazione: ascoltate cosa in essa da lui fu detto: « Posteriormente una legge del 18 dicembre 1871 ristabilì l'arresto personale unicamente per il recupero delle spese in materia penale alle quali la legge del 1867 aveva esteso l'abolizione. È mestieri pure avvertire che questa modificazione alla riforma del 1867 fu proposta dal Governo ed accettata senza discussione dell'assemblea legislativa in vista delle necessità in cui si trovò il tesoro pubblico francese per soddisfare la gravosa indennità imposta alla nazione dall'esito funesto della guerra con la Prussia, ma senza

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

l'intendimento di ritornare alla condannata istituzione dello arresto personale. »

E io che non avevo sott'occhi che questo apprezzamento del Ministro circa la cagione della legge del 1871, gli opposi il mio concetto e dissi: « Non credo che quella grande nazione volesse rifarsi di undici miliardi, e della perdita di due provincie accrescendo specialmente le sue entrate, con la facoltà di arrestare i debitori di spese giudiziarie. » Ecco dunque in che si è circoscritta la menzione che io ho fatto della legge francese del 1871. Parlai poi della legge belga. E troppo poco fu quello che ho detto, avvegnachè dal Ministro, o non fu bene studiato, o non fu esattamente nella Relazione espresso che fu quella legge che gli ha dato ragione di apporre alla totale abolizione dello arresto personale in materia civile quel correttivo, di cui venne letteralmente fatta la espressione nello articolo terzo di questo progetto di legge.

Però il correttivo della legge belga di essa contenuto nello articolo terzo, di cui potete leggere il testo nell'accurata Relazione della nostra Commissione, non pure mantiene la facoltà nel magistrato di proliferare l'arresto personale per ciò che è risultato di giudizio civile in ordine a fatti previsti dalla legge penale, ma bensì dà diritto di domandare l'arresto personale per debiti che sono risultato di un atto illecito commesso o con cattiveria, o di mala fede.

Or bene, una legge la quale permette al magistrato di pronunciare l'arresto personale, quando da lui si sono esaurite tutte le investigazioni per accertare la mala fede del debitore; una legge che lascia tanto arbitrio per il giudice acciò gli si faccia abilità di accettare quelle possibilissime causali di un prestito, è stata con poca serietà annoverata tra le leggi, che aboliscono l'arresto personale nelle materie civili.

Mi riassumo. Quel che non dissi, era a sazietà scritto nella Relazione dell'onorevole Ministro, e se qualche menda di reticenza avessi meritato nello svolgimento della pregiudiziale mia proposta, quella sarebbe di non aver parlato sempre più distesamente della niuna ragione di urgenza per mettere in corso questo progetto di legge che ne distrugge una tut-

latrice, e che lascia rovine senza numero e senza riparo.

Io ne domando scusa a voi, e fatemi voi soltanto lo addebito di essere stato laconico e parco spenditore del vostro tempo.

PRESIDENTE. Ora dovrebbe essere posta ai voti la chiusura della discussione generale. Avverto però che l'onorevole Caccia ha inviato al banco della Presidenza la seguente proposta:

« Propongo che il Senato deliberi di rinviare questo progetto di legge alla Commissione incaricata di riferire sul progetto del Codice di commercio. »

Questa proposta include naturalmente la questione pregiudiziale. Domando se è appoggiata.

Chi l'appoggia, si alzi.

(È appoggiata.)

La metto ai voti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Non intendo che rassegnare una semplice avvertenza al Senato. A me non pare che l'onorevole Caccia faccia una proposta semplicemente sospensiva, ma bensì una proposta di rigetto della legge larvata sotto una forma più mite. Imperocchè, Signori, tutti sanno che una mozione sospensiva o di rinvio suppone la possibilità che ritorni più tardi la legge sospesa innanzi alla stessa Assemblea; ma ognuno comprende che, se voi decideste che il contenuto di questa legge debba formar parte del Codice di commercio, e che la Commissione incaricata dell'esame del Codice di commercio debba in esso fondere ovvero respingere affatto il contenuto di questa legge, è evidente che la legge stessa rimarrebbe rigettata.

Certo il Senato non può vincolare se stesso a non introdurre nel Codice di commercio tutte quelle disposizioni che potrà credere convenienti; quindi tanto più è evidente che per ora la proposta dell'onorevole Caccia equivale al rigetto della legge.

Aggiungo un'altra considerazione; cioè che gli articoli 2 e 3 di questa legge non potrebbero mai trovar posto in un Codice di commercio, essendo estranei alla materia commerciale, e relativi alle obbligazioni puramente civili nascenti *ex delicto*: ed ho già fatto ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

serva di opporvi a suo tempo, se sarà necessario, all'opinione sui medesimi espressa dall'onorevole Senatore Deodati. È manifesto però, che nel Codice di commercio quegli articoli sarebbero fuori di posto; e quindi vi ha una ragione di più per provvedervi con questo apposito progetto di legge.

Senza aggiunger altro, confido che il Senato vorrà rigettare la proposta dell'onorevole Senatore Caccia.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se crede che debba porsi ai voti sin d'ora la proposta dell'onorevole Senatore Caccia.

Senatore CACCIA. Vorrei essere illuminato dall'onor. Presidente su queste diverse fasi che egli dà alla votazione; io proposi la sospensiva, il Senato l'ha appoggiata; non mi pare che sia il caso di invitare il Senato ad approvare che sia posta ai voti, ma parmi che sia il caso di porla ai voti addirittura.

PRESIDENTE. Nella proposta dell'onorevole Senatore Caccia non veggo la parola *sospensione*, ma veggo la precisa proposta che il Senato deliberi di rinviare questo progetto di legge alla Commissione incaricata di riferire sul Codice di commercio.

Del resto, quando interrogo il Senato se la proposta debba essere posta ai voti sin d'ora, mi pare.....

Senatore CAVALLINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAVALLINI. A nome dell'Ufficio Centrale prego l'onorevole signor Presidente d'aver la compiacenza di mettere addirittura ai voti la proposta dell'onor. Senatore Caccia, la quale, se non può essere considerata sospensiva, è pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ho dichiarato appunto sin dappiù principio ch'essa è una proposta pregiudiziale.

Dunque, secondo il voto dell'Ufficio Centrale, pongo ai voti la proposta dell'onorevole Caccia, e la rileggo.

(Vedi sopra.)

Chi approva questa proposta, favorisca di alzarsi.

(La proposta non è approvata.)

Ora, domando se il Senato intende di chiudere la discussione generale.

Chi intende che la discussione generale debba chiudersi, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

Debbo avvertire che dal Senatore Pica fu inviata alla Presidenza quest'articolo, ch'egli qualifica una sostituzione al progetto di legge del Ministro Guardasigilli.

L'articolo che propone l'onorev. Senatore Pica si ridurrebbe a modificare l'articolo 731 del Codice di commercio vigente, in questi termini:

« Il commerciante condannato all'arresto personale, come il non commerciante che si fosse condannato nei casi espressi nel N. 3 dell'articolo 727 e nell'articolo 728, potranno esserne liberati, semprechè siano scusabili, e provino la propria non solvenza. »

Siccome ieri il Senatore Pica ha qui svolto questo articolo che egli sostituirebbe al progetto di legge in discussione, domando se l'articolo venga appoggiato.

Senatore PICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Dica pure.

Senatore PICA. Ieri ebbi l'onore di svolgere la mia proposta ed ora non vi tornerò sopra. Aggiungo solo che respingo altamente e con fronte alta, quale l'ho sempre tenuta e posso a buon diritto tenere, qualunque insinuazione d'interesse privato che il Guardasigilli mi abbia mossa.

Io ho esposto una mia opinione e non ho fatto mai questioni per interessi personali, e credo che la intera mia vita sia lì per attestarlo.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Mi duole che il Senatore Pica non si sia trovato presente al mio discorso, e debbo supporre che a lui sia pervenuta ben inesatta la relazione di ciò che ho detto.

Ma, consultando le cartelle stenografiche, potrà leggervi che io, pur rispettando il carattere dell'onorevole Senatore Pica, come di tutti i membri di questo altissimo Consesso, mi limitai a dire che egli si ponesse in guardia contro le proprie illusioni, e badasse che forse, *senza volerlo e senza accorgersene*, con la sua parola proteggeva gl'interessi di persone che non sono il commercio italiano, scambiandoli coi veri interessi del commercio italiano.

L'onorevole Senatore Pica sa che è impossibile, specialmente per le relazioni che ebbero con lui, che io abbia potuto pronunziare una

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

espressione meno che rispettosa verso il suo carattere.

Mi sono bensì doluto della forma troppo vivace e declamatoria che egli diede alle sue parole, senza curarsi di addurre una ragione od argomento qualsiasi.

Lungi da me il pensiero che egli possa assumere l'incarico di venire a difendere dinanzi ad un Corpo legislativo interessi privati ed altamente illegittimi.

Senatore PICA. Che Onorevole Guardasigilli, sempre vivace e spesso anche declamatore, rimproveri me di vivacità e di tuono declamatorio, è veramente un po' strano. Non accetto le attenuanti d'illusio ed aggirato da gente interessata a conservare l'arresto personale a garanzia dei prestiti usurari, ch'egli si degna concedermi.

Ho già detto che a mandare a vuoto i disegni di costoro contro i non commercianti, e specialmente contro i figli di famiglia prodighi e dissipatori, aveva già provveduto l'art. 731 del Codice di commercio, che, ove sieno scusabili e non solventi, li autorizza a chiedere al magistrato la liberazione dall'arresto personale; ho pur detto: estendete questa legge d'abolizione per l'arresto personale ai commercianti di buona fede, che possano essere scusabili ed insolventi. E qui mi permetto di rispondere all'onorando Senatore Astengo, che, combattendomi, però gentilmente e pacatamente, affermava essere impossibile questa estensione, perchè ogni commerciante, il quale non adempia le proprie obbligazioni, è in istato di fallimento, che non tutte le condanne contro i commercianti danno luogo alla dichiarazione di fallimento, e che quindi ci può essere benissimo il caso di commercianti condannati all'arresto personale, e non per questo solo in istato di fallimento, ed ai quali, in conseguenza, si concederebbe, secondo la mia proposta, un non lieve beneficio esonerandoli dall'arresto ove sieno scusabili ed insolventi. Facevo quindi una giusta parte alle idee umanitarie e di progresso.

Insisteva soltanto ed insisto perchè non sieno abrogati gli articoli 2094 e 2095 del Codice civile, che in casi gravi, eccezionali, ove, se non vi è il dolo, vi è la colpa grave, e sono in movimento gl'interessi dello Stato, dei Comuni, delle Opere pie, non si togliesse l'unico effi-

cace mezzo di coercizione che può tutelarli. E nell'applicazione di queste sanzioni niuna classe di gente è specialmente interessata, e molto meno quegli usurari o strozzini, dai quali l'onorevole Guardasigilli insinuava che io fossi stato illuso ed aggirato per indurmi a combattere il presente progetto di legge.

Io non meritava questa accusa, ed a buon diritto la respingeva e la respingo, come diceva, a fronte alta sotto l'usbergo del sentirmi puro.

PRESIDENTE. Domando adunque se l'articolo di legge proposto dal Senatore Pica venga appoggiato.

Lo rileggo:

« Il commerciante condannato allo arresto personale, come il non commerciante che vi fosse condannato nei casi espressi nel numero 3° dell'articolo 727 e nell'articolo 728, potranno esserne liberati semprechè sieno scusabili e provino la propria non solvenza. »

Chi intende appoggiarlo, si alzi.

(È appoggiato.)

Ora, se nessuno richiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende d'approvare l'articolo del Senatore Pica, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

È aperta dunque la discussione sugli articoli del progetto ministeriale.

#### Art. 1.

L'arresto personale per debiti in materia civile e commerciale contro nazionali e stranieri è abolito, salve le eccezioni seguenti.

Se nessuno domanda la parola pongo ai voti questo articolo. Chi intende di approvarlo è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 2.

L'arresto personale è mantenuto per l'esecuzione delle condanne pronunziate da giudici penali, contro gli autori e i complici di crimini e delitti, alle restituzioni, al risarcimento dei danni ed alle riparazioni.

Nelle contravvenzioni sarà facoltativo al giudice di aggiungerlo alle condanne.

(Approvato.)

#### Art. 3.

L'arresto personale potrà essere pronunziato

anche da giudici civili per restituzioni, per risarcimento di danni e per riparazioni derivanti da un fatto punito dalla legge penale.

(Approvato.)

Art. 4.

Nei casi contemplati nei precedenti articoli 2° e 3° saranno osservate le disposizioni degli articoli 2096 a 2104 del Codice Civile; ma la durata dell'arresto non potrà eccedere un anno nelle obbligazioni nascenti da crimine; mesi sei in quelle nascenti da delitto; e in quelle nascenti da semplice contravvenzione non potrà essere minore di giorni tre, nè maggiore di tre mesi.

(Approvato.)

Art. 5.

In tutti i casi non eccettuati dalla presente legge, le sentenze di condanna all'arresto personale in materia civile o commerciale non saranno più eseguite sulla persona; ogni esecuzione incominciata sarà abbandonata, e la libertà sarà immediatamente renduta ai debitori imprigionati.

Le contestazioni, che sorgessero, saranno decise dal Tribunale civile del domicilio dei debitori o del luogo ove si trovino arrestati.

(Approvato.)

Art. 6.

Tutte le disposizioni contrarie alla presente legge sono abrogate.

Essa diverrà esecutoria in tutto il Regno dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora porrò ai voti l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, così concepito:

« Il Senato invita il Ministero a presentare entro al più breve termine possibile, colla riforma delle leggi commerciali e penali, quelle disposizioni che valgano a garantire con maggiore speditezza ed efficacia gl'interessi del credito e del commercio, e passa alla discussione degli articoli. »

Senatore CAVALLINI. Alle ultime parole, e passa alla discussione degli articoli bisogna sostituire le seguenti: e passa alla votazione della legge.

PRESIDENTE. Rileggo l'ordine del giorno proposto dall'Ufficio Centrale, con questa modificazione:

« Il Senato invita il Ministero a presentare entro al più breve termine possibile, colla riforma delle leggi commerciali e penali, quelle disposizioni che valgano a garantire con maggiore speditezza ed efficacia gl'interessi del credito e del commercio, e passa alla votazione della legge. »

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Il Ministero accetta questa variante con la dichiarazione già fatta, che ne ha già intrapresa l'esecuzione.

PRESIDENTE. È aperta la discussione su quest'ordine del giorno.

Se nessuno domanda la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora alla votazione a squittinio segreto.

Il Senatore, *Segretario*. VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato dello squittinio segreto sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali:

Votanti . . . . .	72
Favorevoli . . . . .	49
Contrari . . . . .	23

(Il Senato approva.)

**Approvazione senza discussione del progetto di legge che accorda facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.**

PRESIDENTE. Viene adesso in discussione il progetto di legge che accorda facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.

Do lettura dell'unico articolo di questo progetto di legge:

Articolo unico.

Sono abrogate le disposizioni di legge che escludono le donne dall'intervenire come testimoni negli atti pubblici e privati.

Se nessuno chiede la parola, la discussione è chiusa; e trattandosi di un solo articolo, si procederà domani alla votazione per isquittinio segreto.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 4 DICEMBRE 1877

Leggo l'ordine del giorno per la seduta di domani:

Al tocco, riunione negli Uffici per l'esame del progetto di legge: Modificazioni alla legge 29 maggio 1864, N. 1797, abolitiva delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.

Alle due pom., seduta pubblica.

Votazione a squittinio segreto del progetto di legge per facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati;

Discussione del progetto di Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 5).

## LXXX.

## TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TACCARDI.

**SOMMARIO.** — *Omaggi — Discussione del progetto di legge: Codice sanitario — Istanza e dichiarazione del Ministro dell'Interno di accettare il testo della Commissione — Discorso del Senatore Maggiorani contro il progetto e proposta sospensiva — Risposta del Ministro dell'Interno — Replica del Senatore Maggiorani — Spiegazioni del Senatore A. Lerti, Relatore, e del Senatore Magliani — Replica del Senatore Moggiorani — Osservazioni del Senatore Borgatti — Risposta del Relatore al Senatore Maggiorani — Ordine del giorno proposto dal Senatore Maggiorani, respinto dal Ministro — Dichiarazione del Ministro — Ritiro dell'ordine del giorno del Senatore Maggiorani — Osservazione del Senatore Tommasi — Chiusura della discussione generale — Dichiarazione del Ministro — Domanda del Senatore Pantaleoni sull'articolo 1°, cui risponde il Ministro — Sospensione della discussione dell'articolo 1° — Approvazione dell'articolo 2° — Proposta del Senatore Moleschott di aggiunta all'articolo 3° — Mozione del Senatore Montegazza — Dichiarazione del Senatore Maggiorani — Emendamenti proposti dal Senatore Pantaleoni all'articolo 3° — Osservazione e proposta del Senatore Magliani — Risposta del Ministro ai proponenti — Osservazioni del Senatore Cannizzaro, cui risponde il Ministro — Considerazioni del Relatore, del Senatore Popoli G. e del Senatore Pantaleoni — Popoli G. parla per un fatto personale — Proposta del Relatore di rinvio del comma a) — Emendamenti Pantaleoni e Moleschott al comma b) — Osservazioni dei Senatori Pantaleoni e Moleschott — Dichiarazione del Relatore — Altri emendamenti ai diversi commi dell'art. 3° — L'articolo viene rinviato alla Commissione perchè ne concordi le disposizioni tenendo conto dei diversi emendamenti — Spoglio della rotazione e suo risultato.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

È presente il Ministro dell'Interno; più tardi interviene il Ministro della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Atti diversi.**

Fanno omaggio al Senato:

Il Ministro delle Finanze, della *Relazione sull'Amministrazione del Debito pubblico per l'anno 1876.*

Il cav. G. De Cesare, consigliere di Corte di appello in Aquila, di un suo opuscolo intitolato: *Pensieri di alcune riforme dell'ordinamento giudiziario.*

Il signor A. De Gaetani, delle sue *Note sul progetto di nuovo Codice penale e sui provvedimenti eccezionali di pubblica sicurezza.*

Il signor Atto Scharleitz, delle sue *Considerazioni e proposte di un nuovo ordinamento giudiziario in Italia.*

Il Presidente della Deputazione provinciale di Pisa, di uno *Studio del prof. Sadun sulla Prenotria in rapporto colla giurisprudenza*

nella custodia, difesa, assistenza e cura degli alienati di mente.

Il signor Adolfo Tassinari, di alcune *Tavole sinottiche rappresentanti la classificazione per numero d'abitanti dei comuni, circondari e distretti del Regno d'Italia*.

Il comm. Baccarini, della *Relazione sui servizi idraulici pel biennio 1875-76*.

Il signor. Vito La Mantia, giudice nel Tribunale di Perugia, dei suoi *Cenni storici sugli Statuti di Roma*.

Il signor N. Mautica, dei fascicoli 1° e 2° delle sue *Note ipiche: delle sue Notizie e proposte sulle corse di cavalli a Udine*; e di una sua *Relazione sul quesito « Razze equine »*.

La Commissione provvisoria per l'Associazione della stampa periodica in Italia, di sei esemplari degli *Atti costitutivi di quella Associazione*.

Il Senatore comm. Scacchi, della sua *Lettera sopra un masso di pomici saldate per fusione trovato in Pompei*.

Il signor Daniele Pergola, della parte 1°, 2° e 3° delle sue *Riforme nel Giudaismo*.

Il sindaco di Caltagirone, di una *Relazione del prof. N. Legnuzzi sul progetto di un acquedotto in quella città*.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta:

Votazione a scrutinio segreto del progetto di legge: « Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati ».

Si procede all'appello nominale per la votazione di questo progetto di legge.

(Il Senatore, Segretario, Verga fa l'appello nominale).

**PRESIDENTE.** Le urne rimarranno aperte per quei signori Senatori che potessero sopraggiungere.

#### Discussione del progetto di Codice sanitario.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione del progetto di Codice sanitario.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** S. M. con decreto d'oggi si è degnata di nominare il signor Senatore dott. F. Magni Commissario del Governo per la discussione del progetto di Codice sanitario.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro dell'Interno della comunicazione fatta al Senato del decreto reale col quale viene nominato Commissario del Governo per la discussione del progetto di legge ch'è all'ordine del giorno di oggi, l'onorevole Senatore Magni.

Interrogo il Senato se intende che si prescinda dalla lettura preliminare del progetto, del quale si procederà poi a leggere i singoli articoli quando si discenda alla discussione speciale.

Chi intende dispensare dalla lettura preliminare del progetto di legge, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Ora, domando al signor Ministro ed al signor Commissario Regio se intendano che la discussione generale abbia ad aprirsi sul progetto del Ministero o su quello della Commissione.

Il Ministro dell'Interno ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Non ho difficoltà che si apra la discussione sul progetto della Commissione, tanto più che le differenze fra il progetto della Commissione e quello del Governo sostanzialmente sono poche; mi riservo però, e con me l'on. Commissario regio, a misura che si discuteranno gli articoli, di fare quelle osservazioni che crederemo necessarie.

Intanto e fino da ora avverto il Senato che essendo questa legge presentata da molto tempo, ha bisogno di talune modificazioni per metterla d'accordo con un'altra legge che ho avuto l'onore di presentare alla Camera dei Deputati. Quindi io prego il Senato e la Commissione di sospendere la discussione dell'articolo 1°, per prendere gli opportuni accordi con la Commissione per una nuova redazione di esso.

**PRESIDENTE.** Ciò riguarderà la discussione speciale; intanto si prende per testo il progetto della Commissione, salve le riserve fatte dall'onorevole Ministro.

È aperta la discussione generale.

Ha la parola l'on. Senatore Maggiorani.

Senatore **MAGGIORANI.** Signori Senatori.

Io mi era iscritto per primo coll'animo di giustificare il mio posto nella minoranza, e di esporvi subito le ragioni, per le quali dissentendo in parecchi soggetti dalla maggioranza della Commissione, son costretto a negar, mio malgrado, il voto al Codice sanitario del 1876, come già lo negai a quello del 1873.

Mi duole di non trovarmi pienamente d'accordo con tutti gli onorevoli Membri della Com-

missione, ma mi conforta il pensare che fra le nostre opinioni la distanza non è poi sì lunga che non possiamo darci amichevolmente la mano: imperocchè il dotto Relatore dichiara apertamente che i più non *ispregiano le ragioni* del minor numero; le *giusticano anzi in parte vere e sostenibili*: se non impresero a sostenerle gli è in ispecie per ciò che al meglio lontano anteposero il bene presente.

A qual grado giunga questo bene lo esamineremo in appresso. Intanto, conservando la priorità nella discussione generale, permettetemi che io la invochi al presente per sollevare una questione che ha veste di *preliminare*, inquantochè dalla risposta, di cui, spero, l'onorevole Ministro sarà cortese ad un mio quesito, potrebbe dipendere un mutamento nella discussione della presente legge, e forse anche una proposta sospensiva.

Come vi feci già presentire, io non sono un ammiratore del Codice sanitario, ma quel che io più vi deploro, quel che maggiormente mi trattiene dal votarlo gli è il vederlo oggi impoverito di due titoli importantissimi: il lavoro dei fanciulli e la sanità marittima. Lodo il signor Ministro dell'aver fatto risorgere la semiviva legge della salute pubblica; lo lodo dell'andar preparando la farmacopea italiana, che è pure una pietra fondamentale dell'edificio sanitario; ma non potrei commendarlo quando egli disgiunge dal Codice la tutela dei fanciulli che lavorano negli opifici e la igiene del commercio marittimo. So che il Ministro non abbandona questi due titoli, e che promette anzi di ripresentarli in forma di leggi speciali corretti ed ampliati; so pure com'egli ne abbia il diritto, ma dubito fortemente se, usandone, soddisfi colla debita sollecitudine alle incalzanti esigenze della salute pubblica.

A giustificare la sua condotta rispetto al titolo sul lavoro dei fanciulli il signor Ministro mette in campo la discussione che ebbe luogo in questo recinto allorchè l'onorevole Lanza presentò il Codice sanitario, e dalla quale gli parve risultare che tale questione abbisogni di più maturo esame. Intanto io posso assicurare l'onorevole Nicotera che mai discussione in Senato procedè con tanta calma e con sì grande concordia e generale soddisfazione come per quei tre articoli di legge. All'onorevole Senatore Chiesi, che domandava si portasse a 10

anni il *minimum* della età per essere ammessi al lavoro, l'on. Ministro Lanza fece dolce violenza in grazia degli interessi industriali, e a me che proponevo una distinzione fra i lavori in cui si richiedono agilità e destrezza con poco dispendio di forza, come negli opifici di cotone e di seta, e gli altri in cui prevale il dispendio della forza, come nelle miniere di ferro e di zolfo (nei primi potendo adoperarsi impunemente anche i fanciulli di 8 anni, nei secondi doversi esigere i 10 compiti) il Ministro, riconoscendo pure la convenienza della proposta, opponeva la difficoltà del tradurla in pratica, ed ecco tutta la disputa. Parlò anche lui di una legge speciale da formularsi in appresso, e in cui svolgere più ampiamente quanto si riferisce a questa vitale questione di pubblica igiene, ma non gli venne in pensiero di cancellare il titolo per ciò solo che poteva essere migliorato. Ecco le sue parole:

« Del resto, io son ben lontano dal considerare le disposizioni inserite in questo progetto di legge, per quel che riguarda il lavoro dei fanciulli e i provvedimenti igienici relativi alle fabbriche e agli opifici, come complete. Egli è certo che bisognerà ritornarvi sopra con leggi speciali: le disposizioni presenti, anche solo limitate al lavoro dei fanciulli, non bastano. Qui si stabiliscono delle cautele puramente igieniche, ma vi sono poi anche altri aspetti sotto i quali quest'argomento vuol essere trattato; quello della moralità, particolarmente, la quale non va trascurata, e quello del lavoro in genere degli operai, qualunque ne sia l'età.

« Leggi siffatte esistono, si può dire, per tutto, e ormai è tempo che anche noi vi portiamo la nostra attenzione. Il Ministero dell'Interno ha già a questo riguardo cominciato qualche lavoro, si è già provveduto di parecchi dati statistici, e si è messo d'accordo col Ministero del Commercio, appunto per conoscere le condizioni in cui versano le nostre industrie, la qualità e quantità degli operai che vi si adoperano, la misura del loro lavoro, ond'essere quindi in grado di proporre tutti quei provvedimenti, che non solo dal lato igienico, ma anche sotto gli altri rapporti, si stimeranno opportuni. »

Adunque la discussione agitatasi in questa assemblea intorno gli articoli di legge sul lavoro dei fanciulli mostrando il molto favore

con cui essi erano accolti, e la grande importanza che gli si attribuiva dal Senato, poteva bensì consigliare l'attuale Ministro a perfezionarla, ma a differirne la promulgazione non mai.

Ed infatti, o l'onorevole Nicotera ha deliberato di compilarne una legge a parte attesa la sua grande importanza e il comun desiderio che sia promulgata al più presto, sicchè non fosse espediente di avventurarsi ai lunghi procedimenti di un Codice, e in tal caso gli si potrebbe domandare il perchè egli abbia lasciato trascorrere quasi un anno senza presentarla. E si che non è legge nuova, nè la sua fattura inchiude tale arcano di sottigliezza politica e igienica che in breve tempo non possa essere elaborata. Basterebbe quasi il mettere in vigore la circolare vice-reale del 1843 che soddisfa già ai principali bisogni della igiene.

Ovvero l'animo del signor Ministro fluttua fra il dovere che gli incombe di tutelare la salute pubblica e l'altro di non ferire l'industria, ed allora non sarebbe opera di prudenza il conservare il modesto titolo inserito nel Codice Lanza che provvede agli interessi igienici senza offendere gli industriali? In tal momento in cui si è accesa una certa gara fra gl'intraprendenti delle manifatture e i custodi della sanità umana, non parrà egli odioso di metter fuori una legge speciale sulla igiene delle fabbriche e sul lavoro dei fanciulli? Nel Codice questo ultimo titolo è coordinato all'altro della salubrità delle manifatture e non ha l'aria di colpire alcuno; ma promulgato a parte assume il sembiante di una requisitoria e colpisce in fascio con gli altri anche gl'industriali onesti e filantropi (come ve ne ha qualche splendido esempio anche in Senato) e accenna quasi a redarguirli tutti di aver postergato l'uomo al prodotto.

Finalmente, vi è un terzo motivo che giustificherebbe in qualche modo la condotta dell'onorevole Nicotera; cioè s'egli non prestasse intiera fede alle notizie che corrono intorno alle condizioni sanitarie degli opifici, e le credesse intinte di esagerazione, come chiamò le pretese della minoranza l'arguto Relatore della Commissione.

Per questo caso, ho bisogno d'implorare la benignità del Senato acciò voglia permettermi

di recare in mezzo qualche documento da cui resti comprovato che in realtà l'igiene non siede regina negli opifici, e che anzi in alcuni di essi lo sciupio della vita umana arriva a suscitare il compianto.

Udite di grazia quel che scrive il dottor Giordano da Lercara, il quale, oltre all'essere igienista, è altresì proprietario di una solfatarà, e ne conosce perciò tutte le pratiche: « All'infuori di una più esatta sorveglianza del Governo, per cui la lavorazione nelle miniere è divenuta più sicura, non si è ottenuto alcun altro vantaggio. Nel nostro Comune non si arriva quasi mai a completare il contingente della leva; una generazione contorta, nana e bislacca ha preso il posto di quella vigorosa, balda gioventù che era l'orgoglio dei nostri monti, e le malattie e gli accidenti assottigliano per soveramente il numero degli abitanti ».

E lo stesso dottor Giordano, rispondendo al signor Luigi Paladino Malato, che quasi si rideva delle sue teorie, così scriveva nel settembre 1874:

« Ha mai la S. V. contemplato lo aspetto grammo e deforme della generazione dei solfatai; ha preso cognizione dei risultati della leva nelle Provincie di Girgenti, di Caltanissetta e nel comune di Lercara; lo ha mai impensierito la accorciata vita media e la statistica mortuaria così ricca di cifre di questi nuovi paria della società? Or, rivolgendo per poco lo sguardo a quelle deplorabili condizioni, la S. V. comprenderà facilmente, come sia stretto l'obbligo dei medici, dei filantropi e dei legislatori di risalire alle cagioni determinanti, e così essere al caso di adottare le opportune misure; ed ella mi lascerà dire, egregio signore, che non è solamente colla introduzione delle macchine e la tecnica condotta delle miniere che si scansano quei gravissimi mali. Bisogna adottare misure più radicali e più pratiche, e i generosi sforzi delle nazioni, meglio avanzate di noi nel cammino della civiltà, questo appunto han di mira.

« Determinare quindi l'età minima dello impiego dei fanciulli tanto all'interno quanto all'esterno delle miniere, prescrivere il massimo delle ore di lavoro ed i convenienti giorni di riposo, abolire il lavoro notturno; è tale un complesso di disposizioni abbastanza efficace, per allontanare le deformità, diminuire il nu-

mero delle lesioni violente, riportate per la naturale inesperienza dei ragazzi di troppo tenera età, e cancellare la turpe vergogna del nostro paese di sfruttare l'organismo innanzi tempo per lo smodato spirito del guadagno e l'egoismo dei produttori.

«... E siccome do molto valore alle misure profilattiche sul riguardo, permetterà la S. V. che oppugni quelle sue asserzioni, dichiarando che nelle miniere lecaresi, per le quali segnata mente diressi il mio progetto, tanto alla estrazione che alla manipolazione del minerale, il maggior contingente di fanciulli addetto è al disotto degli anni 10, che vi lavorano anche fanciulli di anni 5, che tuttora vige l'obbrobrioso costume della promiscuità dei due sessi in quegli anditi oscuri ed interminabili, che il maggior numero dei così detti *catastonara* è rappresentato da donne, e che i viaggi fatti dai *carusi* sono in media da 18 a 20 al giorno. L'orario del lavoro non è in media, come asserisce la S. V., di ore 6, ma di 10 per tutte e due le categorie di ragazzi, *carusi*, cioè, e *catastonara*; poichè mentre i primi faticano ore 8, i secondi impiegano un'intera giornata; senza esservi alcun riguardo all'età, alla costituzione, al sesso; senza aver concesse le ore e i giorni di riposo necessari a sì fragili creature, facendole qualche volta lavorare di notte sotto la micidiale azione dei rigori invernali. »

E poichè ne sorge l'occasione di parlare dei zolfatai, vegga il Senato quanto poco in Italia siano osservati i regolamenti, e quanta poca cura sia nell'autorità di farli osservare.

Il regio decreto che approva il Regolamento per la polizia dei lavori delle miniere, ove appiedi è segnato il nome dell'onorevole Torelli, ha un articolo (10) espresso così:

« È vietato far lavorare nei sotterranei adolescenti in età minore di anni 10. »

Il regolamento ha la data del 1865.

Avete udito ora quel che facevasi nel 1874.

Quell'ispezione che non suole farsi in Italia, dove non vi sono ispettori delegati di pubblica sanità, io la feci, od almeno ho pregato un distinto igienista, un medico egregio che insegna l'igiene pubblica a Torino, di visitare le fabbriche di zolfanelli e di riferirmene.

Ecco che cosa mi scrive:

« Benchè io abbia dovuto lottare colla ristrettezza del tempo e più colle opposizioni che na-

turalmente un privato incontra a fare indagini in fabbriche dove vi ha coscienza di non essere guari in regola anche colla più elementare igiene, tuttavia ho fiducia di essermi fatto un'abbastanza esatto giudizio intorno ai miglioramenti che sarebbe di tutta necessità non soltanto vengano raccomandati, ma imposti per legge. I casi di necrosi della mandibola sono abbastanza frequenti nei nostri ospedali ed a quelli in essi curati debbonsi aggiungere altri curati fuori, per cui anche per questo solo lato la questione merita tutta l'importanza che la S. V. pare voglia farvi dare nel Codice sanitario. Io l'annoierei certamente se le esponessi un po' in disteso quello che di cattivo si trova in questa od in quest'altra fabbrica; preferisco invece di trasmetterle uno schema di progetto di regolamento che io ritengo, dalle fatte osservazioni, corrisponderebbe meglio ai bisogni attuali. »

In un'altra lettera mi dice: « Alle fabbriche sono in gran numero applicati ragazzi e donne con un orario in media di dieci ore. Fra le donne e più fra quelle che lavorano nelle camere dove si stende la pasta per applicarla ai fuscilli, o che raccolgono e compongono i pacchi di flammiferi, domina l'anemia e la clorosi, coi soliti accompagnamenti di leucorrea ecc. » E qui fa poi l'elenco delle malattie di cui non voglio intrattenere troppo a lungo il Senato.

Nel 1872 l'onorevole nostro Collega che non vedo al suo posto, il Senatore Zini, allora prefetto della provincia di Como, in seguito alle interrogazioni dell'onorevole Ministro dell'Interno... Voglia ascoltarci, on. Ministro!

MINISTRO DELL'INTERNO. Non dubiti, l'ascolto religiosamente.

Senatore MAGGIORANI. Dunque il Ministro dell'Interno nel 1872 propose una inchiesta con quesiti molto ragionevoli e molto atti a condurre a cognizione dei danni e degli inconvenienti delle fabbriche. Ebbene, ecco quello che dice il dottor Bonomi, che con molta diligenza si occupò di quell'inchiesta unitamente ai Sindaci.

Tutto l'opuscolo è un'accusa continua alla mancanza d'igiene nelle fabbriche. Ma andrò scegliendo i brani più significanti:

« La Commissione nominata nel comune di A... non può a meno di deplorare come negli

incannatoi si ricevono ragazze al disotto perfino di 7 anni.

« Il Sindaco di L... non esita ad accusare il lavoro prematuro quale causa principalissima della scrofola, rachitismo, clorosi, tubercolosi, discrasie, che si vanno facendo sempre più frequenti nelle classi operaie.

« Il Sindaco di C... osserva come il voler assoggettare al lavoro bimbe in così tenera età sia causa dell'amenorrea che si riscontra così spesso negli stadi successivi della vita.

« Quello di A... nota come il precoce lavoro, massime negli incannatoi, riesca di danno irreparabile allo sviluppo, nel che altri conven-gono, insistendo sul nocimento che ne deriva alla salute dall'età in cui si adoperano le ragazze negli opifici serici...

« Lavorano 15 ore di estate, 9 d'inverno. Hanno un riposo troppo breve, cioè un'ora a mezzodi nell'estate, e mezz'ora nelle altre stagioni. Nelle filande e nei filatoi non havvi lavoro notturno. Si lavora di notte tutto l'anno nei soli torcitori, ove accudiscono uomini dai 16 anni in avanti, che si alternano ogni otto od ogni quindici giorni, e godono, durante il lavoro, di un'ora di riposo.

« Il Sindaco di G... insiste sulla necessità di modificare, almeno per le ragazze, l'orario del lavoro, ove si desideri davvero tutelarne la salute e prevenirne il deterioramento.

« Sono comuni i lamenti sui danni irreparabili di un lavoro prolungato, al quale, se mal reggono gli adulti nella pienezza delle forze, molto meno potranno reggerci ragazzo che non hanno peranco raggiunto il loro completo sviluppo. È impossibile che una ragazza non ancora decenne possa lavorare impunemente dalle 10 alle 15 ore al giorno, nè ci vuol molto acume per persuadersi che l'organismo in quell'età abbisogna d'essere il più possibilmente risparmiato....

« Tra questi operai (sono sempre le manifatture seriche e cotoniere), tra questi operai si scorgono molte faccie sparute, macilenti; individui tossicologici, rachitici, con toraca depresso; logori anzi tempo, pochi essendo quelli che abbiano raggiunto 60 anni. In vari si sviluppano la tisi polmonare, le emorroidi, l'itterizia, mali ai precordi, ecc. La tisi si è resa da qualche anno così frequente nella nostra

popolazione operaia, da non poter esserne che tristamente sorpresi.

« Il Sindaco di C. nota come durante l'ultimo decennio sieno morti in quegli opifici serici 18 lavoranti per tisi e flogosi polmonare da attribuirsi al lavoro precoce e alla vita sedentaria.... Il Sindaco di C. M. ricorda la frequenza di morti immature indotte negli operai da tisi e da asma, in conseguenza delle cattive condizioni igieniche degli opifici.... Il Sindaco di C. nota, come le donne, quelle massime addette alle filande, siano soggette all'amenorrea se nubili, all'aborto se maritate, con manifesto predominio delle malattie uterine.... Il decadimento del sesso femminile è evidentissimo e richiede energici e pronti provvedimenti: quante fanciulle che raggiunti i vent'anni offrono l'aspetto di ragazze di 12 o 14! Come frequenti i casi di aborto, di nascite immature, di bambini nati più o meno vitali! E ciò è tanto vero che, mentre con una popolazione di 1300 anime nel decennio 1830-40 si solevano innestare in media all'anno 55 bambini, nel decennio 1860-70 con una popolazione di 1500 la media annua dei vaccinati non avrebbe mai superato i 50.

« Anche il Sindaco di C. ritiene che il lavoro eccessivo e troppo prolungato non possa che inceppare lo sviluppo delle figliuole obbligate a restarsene lunghe ore in piedi; nè dubita che abbia a derivarne un deterioramento nella razza già sì fiorente (e vi prego di notar questo: *già sì fiorente*) dei nostri contadini, del quale anche un occhio non scientifico può omai riconoscerne le stimate.

« Certo che chi volesse cercar nel nostro altipiano le Lucie di una volta stenterebbe a rinvenirle, essendo andata sempre più diradandosi insieme ai vecchi costumi quella robusta leggiadria di forme che ne rendeva così vago e caratteristico il tipo. »

E così di seguito; tutto questo opuscolo è pieno di fatti che mostrano in qual cattivo stato si trovi la pubblica igiene in quel paese.

Ma se mai potesse credersi che, siccome questo opuscolo fu pubblicato nel 1873, si fossero fatti in seguito de' miglioramenti, vi prego di ascoltare queste parole dirette il 29 ottobre p. p. all'onorevole Relatore dal dottore Pini, parole che si riferiscono a fatti osservati in questi ultimi tempi:

« Io ebbi in questi giorni occasione di visitare i principali stabilimenti industriali della Brianza; e non di rado mi accadde trovare tra gli operai numerosi fanciulli di poco superiori ai 6 anni, condannati ad un lavoro sproporzionato alle loro forze, per 12 e perfino 14 ore continue, con il solo intervallo di un'ora di riposo.

« Invano cercai su quei volti il sorriso festoso, la gaia espressione di ragazzi sani e robusti. Essi mi parvero uomini rimasti piccini, pallidi, scarni come se fossero usciti da lunga malattia.

« Vidi giovinette dedite a filare o a torcere la seta, deformate dalla rachitide, scrofolose, clorotiche; vidi donne gozzute, che a 30 anni sono sfatte, logore, sdentate, curve come vecchie; madri che alla loro volta popoleranno i nostri ospizi di figli tisiici e contorti: ed invano cercai un volto che mi ricordasse la tradizionale bellezza delle donne Brianzuole, la quale è divenuta oramai un ricordo registrato solo ne' carmi e nell'istorie.

« Nè si dica che io attribuisco soverchia importanza alla durata o alla qualità del lavoro che si compie nelle officine dalle donne e dai fanciulli e che ometto di considerare tutti gli altri modificatori della salute, imperocchè le condizioni climatologiche della Brianza, non a torto chiamata il giardino della Lombardia, sono ottime comparativamente a quelle di molte altre plaghe agricole e industriali d'Italia. »

Potrei moltiplicare le testimonianze, ma le poche che ho allegate mi sembrano sufficienti, siccome quelle che ci vengono somministrate da uomini competenti e integerrimi. Esse sono in acconcio per dimostrare che il male è sì grave da meritare un sollecito emendamento. Vi è pericolo, anzi danno nell'indugiare. Ogni giorno che la legge venga differita, sono vite umane che soffrono, e che inclinano più a sdruciolare in quel pendio dal quale è assai difficile il risalire.

Vengo all'altra mutilazione, assai più vasta della precedente, poichè comprende tutti e 93 gli articoli in cui è ordinata la polizia sanitaria marittima.

A disgiungere dal Codice questo altro titolo, l'on. Ministro è indotto egualmente dalla immaturità delle dottrine che la riguardano, e

quindi dal bisogno di ulteriore esame. Ecco le sue parole:

« La parte del progetto relativa alla sanità marittima merita più maturo esame, anche per la necessità di metterla in relazione colla risoluzione del Congresso sanitario internazionale di Vienna del 1874; essa è stata omessa, e verrà presentata non appena terminati gli studi che sono ora in corso. »

Ed anche per questa mutilazione io non saprei accordarmi coll'on. Ministro. Quel titolo fu redatto con moltissima diligenza. Agli studi della Commissione senatoria si aggiunsero le riflessioni di un igienista che aveva spesa la vita in mezzo all'esercizio della polizia sanitaria, che aveva discusso lungamente le questioni che vi si riferiscono, che aveva presa molta parte nella famosa Conferenza di Parigi, e che era perciò uno dei giudici più competenti in fatto di sanità marittima. Parlo del compianto Senatore Bo, che sostenne l'ufficio di Commissario regio nell'esame del primo Codice sanitario.

Questa remora che trattiene il signor Ministro dal dar corso al titolo della Sanità marittima, quale fu scritto nel primo Codice e approvato dal Senato, in vista delle dispute occorse nel Congresso di Vienna, ha pochissima forza.

Ed infatti, poco o nulla di nuovo risultò da quelle discussioni che non fosse già pienamente riconosciuto in Italia. Così, niuno più dubitava fra noi che il cholera sia indigeno delle Indie, e che in niuna parte del mondo abbia mai assunto un tale carattere; che tale malattia venga trasportata da un luogo all'altro per mezzo dell'uomo, degli animali viventi, degli oggetti che provengono da luogo infetto, in ispecie di quelli onde usavano gli ammalati; che la stessa potenza diffusiva sia posseduta dai cadaveri dei cholerosi, e che non ne vadano esenti le sostanze alimentari; che niun fatto dimostra come il cholera sia stato trasportato da lontano per mezzo dell'aria atmosferica; che all'aria aperta il principio contagioso perde ben presto la sua efficacia; che la durata media della incubazione sta fra gli 8 e 10 giorni; che un disinfettante assolutamente capace di distruggere il principio choleric non si conosce, ma che giovano a diminuirne l'efficacia i comuni mezzi di disinfezione; che nelle presenti condizioni della so-

cietà non si può avere alcuna fiducia alla contumacia terrestre, e simiglianti.

E quanto alla questione più importante alla polizia sanitaria, quella cioè delle *quarantene marittime*, pugarono con egual forza le due opinioni contrarie; l'una della conservazione delle pratiche quarantenarie che sono ora in vigore; l'altra che le abolisce, sostituendovi un rigoroso sistema di prevenzione nei luoghi ove il cholera si manifesta, concludendo che si dichiarassero facoltativi ambo i sistemi.

Ogni ulteriore esame su questo argomento sarebbe opera perduta. Io prego il signor Ministro di credere che non rimane altro da farsi che una votazione solenne del Consiglio superiore, nel cui seno siano chiamati gli uomini più competenti del Paese, e dove a maggioranza di suffragi si decida quale dei due sistemi sia da prescegliersi.

Questa operazione poteva compiersi in pochi giorni; e lo si potrebbe al presente. Ma presentare un Codice senza dir verbo della sanità marittima mi par contrario ad ogni convenienza.

Ed invero, le condizioni sanitarie del commercio marittimo sono talmente connesse alle terrestri, che mal si potrebbero omettere le prime senza turbare l'armonia del Codice.

Vi pongo anche un po' di decoro nazionale.

Fu infatti nella laguna veneta che nel 1423 si aprì per la prima volta un ricovero agli appestati col fine igienico di separarli dai sani. La polizia sanitaria in relazione al commercio di mare fu iniziata dagli italiani; e con qual fronte vorremmo ora promulgare una legge di salute pubblica ove non si facesse menzione della sanità marittima?

Si aggiunga lo stimolo della opportunità e dirò anche qui dell'urgenza a promulgare quel titolo.

Il cholera incrudelisce nell'Afghanistan e minaccia le frontiere della Persia. La peste che fin dall'anno decorso erasi affacciata sopra alcuni punti della Mesopotamia ha ora divampato a Bagdad. La guerra turco-russa frapperà impedimenti alle disposizioni sanitarie internazionali, e perciò il timore che i due grandi contagi abbiano a diffondersi per le vie del commercio fino a noi non è mal fondato. Il momento è adunque solenne: il culto alla igiene pubblica ha nuove ragioni per essere più ferventemente instaurato; e la legge della sanità

marittima preme assai che venga sollecitamente attuata.

In forza delle ragioni che ho avuto l'onore di esporre, io invito e prego l'onorevole Ministro dell'Interno a restituire al Codice sanitario i due titoli che ne ha disgiunti, e a permettere che siano anch'essi discussi unitamente agli altri o che intenda lasciarli come sono scritti nel Codice Lanza o che preferisca riformarli nel più breve termine possibile.

Voglia ricordare l'onorevole Ministro come l'onorevole Ricasoli nel proporre a S. A. R. il luogotenente generale del Re la nomina di una Commissione incaricata di preparare un disegno di legge sulla sanità pubblica, uscisse in queste parole:

« Compito di questa Commissione dovrà essere il preparare un lavoro completo che tocchi tutte le questioni di polizia sanitaria e tutte le risolva e coordini, concretando poi in forma di disposizione legislativa le analoghe risoluzioni.

« Importa principalmente determinare fin dove debba estendersi l'ingerenza del Governo negli atti amministrativi sanitari, e ciò nell'intento di rispettare il più che far si possa la libertà privata, e di non ledere inutilmente o incagliare almeno il libero esercizio della proprietà e della forza individuale. »

B. RICASOLI.

Io non ignoro come ad ogni Ministro sia concessa autorità di presentare una nuova legge formulata a tutto suo libito, ma credo ad un tempo che ciò non debba farsi se non per limpide ragioni di pubblica utilità.

E queste ragioni nella presente mutilazione del Codice non so vederle.

Consideri pure il Ministro come, nella comune accettazione del termine, il Codice esprime una raccolta completa di tutte le leggi appartenenti alla soggetta materia, e quanto sarebbe disdicevole che comparisse al pubblico sotto questo nome una legge vedovata di due titoli importanti e desiderati.

Si rifletta pure che questa è la prima legge sanitaria che comparisce innanzi al mondo civile sotto il nome di *Codice*.

Un Codice si studia, e si critica: una legge

speciale viene consultata all'uopo, e poi sfugge all'attenzione.

Spero che l'onorevole Ministro vorrà tener conto di queste ragioni.

Dimostrata, per quanto ho saputo, la convenienza di conservare nel Codice i due titoli in discorso; riconosciutane anche, per quel che io credo, la opportunità anzi la urgenza, io vengo ad interrogare l'onor. signor Ministro se acconsenta a reintegrare il progetto di legge colla restituzione al loro posto dei mentovati titoli (sul lavoro dei fanciulli, e sulla sanità marittima), tali quali furono votati dal Senato nel 1873, salvo a introdurvi nella discussione quegli emendamenti o aggiunte che il Senato, la Commissione od egli stesso stimassero utili e convenienti. In tal caso non vi sarebbe alcun impedimento alla discussione del Codice.

Se il Ministro accettasse la reintegrazione, ma chiedesse tempo a perfezionare i due titoli, si potrebbe egualmente procedere all'esame del Codice, lasciando in fine i due titoli. Che se il signor Ministro rimanesse saldo al proposito di mantenere separati dal Codice quei due titoli, colla sola promessa di presentarli quandochessia in forma di leggi speciali; in tal caso io dovrei rivolgermi al Senato e interrogarlo se non credesse conveniente di sospendere la discussione del Codice finchè il Ministro non abbia presentato le due leggi speciali in modo di farle comparire al pubblico contemporaneamente alla presente legge, e, se non inserite ai loro posti e facienti parte del Codice, almeno in forma di appendici.

In ipotesi di contraria sentenza, mi riserverei a proporre un ordine del giorno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole signor Ministro dell'Interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** L'onorevole Senatore Maggiorani, con quella competenza che tutti gli riconoscono, ha discusso come se si trattasse di combattere un pensiero del Governo in opposizione alle idee da lui manifestate. Se il Governo si rifiutasse di discutere le due gravissime questioni di cui ha parlato, sarebbe giusta la censura che fa; ma egli stesso ha riconosciuto che trattasi unicamente di vedere se convenga presentare sopra quelle due materie dei progetti a parte, ovvero se convenga meglio comprenderle nel Codice sanitario. Secondo

me dunque la discussione deve limitarsi a questo.

L'onorevole Senatore Maggiorani, nel finire il suo discorso, ha ricordato le difficoltà gravissime che tutti i Governi d'Europa incontrano nel redigere un Codice sanitario; non si è accorto che con ciò ha dato la risposta migliore alla sua stessa domanda. Se il Codice sanitario per se solo presenta gravissime difficoltà, sarebbe un errore aumentarle, unendovi la parte che riguarda il lavoro dei fanciulli, argomento che può dar luogo a contestazioni, non solo nei particolari, ma persino sulla massima di farne oggetto di legge.

Del resto io non ho mai inteso di non rappresentare la parte del Codice relativo alla Sanità marittima. Come ebbi l'onore di dichiarare al Senato nella tornata del 22 dicembre 1876, io sospesi allora la presentazione di questa seconda parte del Codice sanitario, solo perchè reputai necessario di prenderla in più maturo esame, anche per metterla in armonia colle risoluzioni del Congresso sanitario internazionale di Vienna del 1874. Ora anche gli studi sulla parte della Sanità marittima sono compiuti, ed io confido di poterne fare la presentazione al Senato tra pochissimi giorni.

In quanto alla questione speciale del lavoro dei fanciulli, l'onorevole Senatore Maggiorani sa, quanto me, come questa questione si agiti, e da quanto tempo, in senso diverso.

Altri Stati non meno illuminati del nostro, non meno studiosi di noi, hanno incontrato ed incontrano tuttora nella risoluzione del difficile problema gravissime difficoltà. È un argomento complesso e delicatissimo, che non va solo riguardato dal lato igienico, ma anche da quello morale, giuridico, e specialmente economico. Spero dunque che il Senato, come ne ha già convenuto la Commissione, vorrà anch'esso riconoscere che torna più opportuno farne oggetto di legge speciale.

L'onorevole Senatore ha ricordato una circolare del Governo austriaco del 1843.

Ebbene, io lo prego di porre mente a quella circolare, e si accorgerà subito che le disposizioni contenute in essa sono piuttosto di pubblica sicurezza, anzichè igieniche; il che prova che questa questione del lavoro dei fanciulli non va studiata e regolata esclusivamente sotto il punto di vista della pubblica salute. Del re-

sto è noto che in tutti gli Stati che disciplinarono il lavoro dei fanciulli, se ne fece oggetto di legge apposita e separata.

Io potrei addurre moltissime altre ragioni per dimostrare all'onorevole Senatore Maggiorani, il quale giustamente si preoccupa di questa grave questione, l'utilità e la necessità di tenere separata e distinta questa materia; ma spero potrà bastargli la formale promessa che il Governo presenterà, in un tempo prossimo, un progetto di legge speciale; e se l'on. Senatore Maggiorani vuole che io precisi il tempo, prendo impegno col Senato di presentarlo nel mese di gennaio.

Qualora poi queste dichiarazioni non soddisfino il Senatore Maggiorani, ed egli insista nella sua proposta di sospendere la discussione, e di aspettare che si presenti la legge sul lavoro dei fanciulli, io prego il Senato di non accogliere la sua proposta.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. In primo luogo debbo notare non essere esatto quello che l'onorevole Ministro ha detto riguardo alla circolare del 1843 da me citata: essa è una circolare puramente igienica; ivi si parla dell'età dei fanciulli che non deve essere mai minore degli anni 10, si parla del lavoro, si parla delle condizioni igieniche del luogo, ecc. ecc.

Ora, io domando, se della circolare del 1843 si poteva fare una legge che potrebbe essere messa in vigore fin d'ora con poche aggiunte relative ai cambiamenti avvenuti nel Governo, perchè non si potrebbe subito metterla nel Codice? È egli conveniente che esso venga a luce così mutilato? Una legge relativa a queste materie è aspettata e desiderata dal pubblico, il quale non potrebbe che condannare altamente la pubblicazione di un Codice sanitario che non ne facesse parola.

L'argomento dell'importanza e delle difficoltà dei due titoli messo in campo dal signor Ministro è tale da provar troppo: con esso non si farebbe mai nulla.

Ho mostrato che in quanto alla sanità, non vi è di meglio che fare un plebiscito medico, e vedere quanti opinano per la conservazione delle quarantene e quanti per l'abolizione.

Nel congresso di Vienna non vi è nulla da

poterne trarre argomento per sospendere i due titoli.

Non so come si possa utilizzare un edificio a cui manchino delle parti essenziali; per conseguenza non posso accettare la risposta datami dall'onor. Ministro dell'Interno.

Per « *il quanto più presto possibile* » noi sappiamo come accada in Italia. La stessa proposizione fu detta un anno fa, ed ancora non è stato fatto nulla.

Io rimango nella mia opinione, e mi appellerò ad un voto del Senato per vedere se si deve discutere il Codice sanitario, mancante dei due titoli, ovvero se si dovrà sospendere la discussione.

Se il mio consiglio fosse accettato, si potrebbe continuare la discussione, e rimandare i due titoli al fine del Codice, poichè mi sembra tanto assurdo che si possa fare un Codice sanitario senza parlare del lavoro dei fanciulli, delle donne, degli adulti e della sanità marittima, che mi fa la stessa impressione della pubblicazione di un Codice civile, senza le disposizioni in materia testamentaria, e senza le disposizioni che tutelano le proprietà, tanto questi due titoli, a mio avviso, formano parte integrante del Codice sanitario.

Quindi non posso acquietarmi, ripeto, alla risposta dell'onorevole signor Ministro.

Non so se sia nelle buone regole, e di questo mi appello ai più competenti, ma io vorrei interrogare il Senato se non volesse concorrere anche esso a pregare il signor Ministro di lasciare quei due titoli, migliorandoli e modificandoli a suo piacere, questo essendo nel suo diritto; ma infine non posso sopportare, almeno secondo il mio modo di vedere, che scomparisca dal Codice due titoli di tanta importanza, e comparisca un Codice per tal maniera imperfetto.

PRESIDENTE. Invito l'onorevole Senatore Maggiorani di inviare al banco della Presidenza la sua proposta.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione nel suo seno, appunto in occasione della discussione generale, trattò anche di questo tema, a cui accenna l'onorevole Senatore Maggiorani,

vale a dire della esclusione temporanea, del titolo *sul lavoro dei fanciulli*.

E per parte sua, quantunque non partigiana (almeno la maggioranza) delle leggi speciali, trovò che in questo caso era da accondiscendere alle idee del Ministero. Specialmente per due ragioni. La prima perchè questa legge, che tutela il lavoro dei fanciulli nelle fabbriche industriali, non ha il solo lato sanitario, ma ha due altri importantissimi lati, quelli dell'industria e della pubblica sicurezza.

Ora, forse forse se i secondi non superano il primo, sono almeno a pari condizione, e questa circostanza a noi pareva che fosse sufficiente a giustificare la soppressione di un capitolo, che non esisteva nel primitivo progetto, e non esisterebbe per sè logicamente in un Codice sanitario, che ha di mira tutta intera la popolazione, e non una piccola parte di essa.

L'altra ragione si è quella dell'autorità a cui spetterebbe la sorveglianza, la quale presso tutte le altre nazioni, che non hanno Codice sanitario, viene sempre affidata ad ispettori speciali, e non alle solite autorità amministrative.

Ora, una volta che fosse nel Codice sanitario, dovrebbe di necessità essere attribuita o ad una o ad altra di quelle autorità, a cui è devoluta la sorveglianza della pubblica salute, vale a dire ai Consigli provinciali, alle Prefetture, che so io? nè si potrebbe là dove si credesse opportuno (perchè io non voglio pregiudicare oggi la questione) non si potrebbe, diceva, creare nel Codice una nuova autorità di sorveglianza distinta da tutte le altre, le quali lo dominano dalla prima all'ultima pagina.

Queste furono le ragioni per le quali la maggioranza della Commissione si acquietò a questa soppressione del titolo sul lavoro dei fanciulli. Ma s'acquietò soltanto, e creò che essa lo abbia efficacemente espresso nella sua Relazione, si acquietò soltanto nell'idea che la legge speciale fosse, se era possibile, più efficace, più attiva, più benevolente verso i fanciulli di quello che lo potesse essere un capitolo perduto in un Codice sanitario. E lo fece non senza raccomandare all'onor. Ministro la possibile sollecitudine.

Ora, dinanzi alle dichiarazioni odierne che fa l'onorevole Ministro, essere sua intenzione di presentare quanto prima, forse, egli disse, anche entro il mese venturo, una legge su questo argomento, io non vedrei che grave disgrazia

potesse avvenire se questa legge fosse considerata come un'appendice del Codice piuttosto che formarne parte integrante.

Ecco, onorevoli Signori, perchè la maggioranza della Commissione persiste nelle sue idee, vale a dire che per il momento sia esclusa dal Codice sanitario la legge sul lavoro dei fanciulli.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAGLIANI. L'onorevole Relatore della Commissione ha già molto chiaramente espresse le ragioni, per le quali la maggioranza della Commissione medesima non credette di aderire alla mozione sospensiva che è stata fatta dall'onorevole Senatore Maggiorani, o, per dir meglio, alla proposta colla quale egli mira a comprendere nel Codice sanitario anche le disposizioni relative al lavoro delle donne e dei fanciulli.

Io quindi non ripeterò le cose che sono state già molto opportunamente dette dall'onorevole Relatore. Sento però il bisogno di aggiungere una sola considerazione, ed è che la questione del lavoro delle donne e dei fanciulli è una delle questioni economiche che sono le più dibattute oggidi.

È noto come vi siano due scuole, che partono da principi diametralmente opposti, così in Germania come in Italia, e forse anco altrove.

Vi è una scuola, la quale, esagerando la necessità dell'intervento dello Stato anche in ciò che riguarda le industrie, il lavoro, il commercio, le manifatture, vorrebbe che lo Stato s'ingerisse fino al punto di regolare le ore del lavoro, e disciplinarne il modo, la forma e la distribuzione nell'interno delle officine.

Vi è al contrario un'altra scuola, la quale propugna arditamente, e fino ad ora si può dire anche vittoriosamente, il principio della libertà del lavoro, che è il grande fondamento di ogni altra libertà economica.

Non è qui il caso di vedere quale di questi due principi possa essere accolto nella legislazione del paese. Certo è però che trattasi di una questione che, come tutte le questioni di limite della libertà, è di grandissima importanza, ed ha dovuto interessare di certo anche il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio. Non rammento se per iniziativa dell'at-

tuale o del precedente Ministero fu già presentato un progetto di legge principalmente per eliminare certi abusi che si credeva si verificassero nel lavoro dei fanciulli addetti alle miniere, e in specie a quelle di zolfo in Sicilia. E neppur ricordo in questo momento, perchè prendo la parola così all'improvviso, quale sia stata la sorte di questo disegno di legge; e se sia ancor pendente innanzi al Parlamento, oppure debba essere ripresentato per chiusura di sessione o termine di legislatura. Ad ogni modo sta il fatto che il Governo si è già cominciato a preoccupare della soluzione di questa questione economica, e se ne è preoccupato, anzi, fino al punto di presentare un progetto di legge. E ciò potrebbe essere un argomento molto eloquente per convincere l'onorevole Maggiorani che il Governo non abbandonerà la questione.

Si tratterà di vedere fino a qual punto e con quali criteri potrà essere risolta; ma di certo la questione, posta già dalla scienza, ha preoccupato l'animo del Ministero, e non tarderà ad essere discussa, come merita, in modo speciale e profondo, dai due rami del Parlamento.

È poi verissimo ciò che ha accennato l'onorevole nostro Relatore, cioè che negli altri paesi l'argomento del lavoro delle donne e dei fanciulli è stato oggetto di leggi speciali; e la ragione ne è evidente.

In queste leggi, o Signori, non si tratta soltanto di stabilire dei precetti e delle regole sotto il rapporto igienico, ma di limitare le facoltà e la libertà ai capi fabbrica, ai proprietari di stabilimenti industriali, ai proprietari e coltivatori di miniere e via discorrendo. Si tratta, insomma, più di un Codice industriale, che di un Codice sanitario, se un Codice industriale sarà mai compatibile coi principi di libertà.

Ad ogni modo, trattasi di una legge che ha bisogno di disposizioni speciali, di organi speciali, di mezzi speciali di esecuzione, che credo non avrebbero riscontro con quelli che sono proposti nell'attuale Codice sanitario.

È noto che in Inghilterra, dove esiste una complicata legislazione sul lavoro delle donne e dei fanciulli, vi è pure una organizzazione complicatissima; vi sono ispettori e sotto-ispettori, i quali sono incaricati di vigilare, di controllare, di tradurre innanzi al giudice penale per le contravvenzioni, sia gli operai, sia

i capi fabbrica, sia i proprietari di stabilimenti industriali.

Io non mi auguro che in Italia si arrivi a qualche cosa di simile; ma per certo se una legge speciale sarà fatta su questa materia, io credo che necessariamente dovrà creare mezzi di esecuzione e di applicazione diversi da quelli che sono propri di un Codice sanitario.

Perciò io, associandomi a ciò che ha detto l'onorevole Relatore, e confermando il voto della maggioranza della Commissione, prego il Senato di passare oltre alla proposta, del resto apprezzabilissima, dell'onorevole Maggiorani, e venire senz'altro alla discussione del Codice, anche perchè non conviene ritardare il bene per aspettare il meglio.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io non insisto sulla questione sospensiva che veggio abbandonata da tutti.

Credevo che almeno i miei onorevoli Colleghi avrebbero certamente anteposto l'interesse della vita umana a quello della economia, credevo che almeno mi sostenessero.

Veggio che tutti mi lasciano, ed io da solo non ho forza sufficiente a combattere. E siccome veggio che le ragioni di economia e di industria prevalgono sulle osservazioni da me fatte, così io mi ritiro dalla lotta, ma coll'intimo convincimento, che sia una vera ironia il pubblicare un Codice sanitario senza questi due titoli di così alta importanza.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Io debbi l'onore di interloquire, di fare qualche domanda, di esprimere qualche timore a proposito di questo Codice sanitario; al quale il Senato già dedicò una lunghissima discussione, che si protrasse per buona parte di una intera sessione parlamentare. Non disconoscendo che la tutela della sanità pubblica ed anche della privata, è, per certi riguardi ed entro taluni limiti, un ufficio eminente dello Stato, io domandava allora se a questo ufficio eminente dello Stato, al quale mi pareva, e mi pare tuttavia, che potessero bastare poche norme generali, lasciando che sul resto statuiscano le rappresentanze locali, fosse necessario un Codice apposito, un vero e proprio Codice, composto di più di 300 articoli; trecento quaranta,

se non erro? E tralasciando di sollevare una questione, che poteva apparire piuttosto accademica che pratica, e cioè se la codificazione, la quale, come tutti sappiamo, è condizione indispensabile di uno Stato retto a dispotismo, possa, sempre ed incondizionatamente, e specialmente quando è esagerata com'era nel caso concreto, possa, dico, convenire ad un libero Stato? Io domandava inoltre, se questo intervento troppo frequente del potere legislativo nei particolari più minuti della vita pubblica e privata, questo continuo legiferare e codificare non sia una contraddizione manifesta di quel liberale programma amministrativo e legislativo, onde venne inaugurata la prima legislazione del Parlamento italiano, e che fu poscia più volte confermato a parole, e più volte contraddetto a fatti?

Questo io veniva osservando e dimandando, principalmente nella tornata del Senato del 20 febbraio 1875, prendendo occasione dalla discussione sul Codice penale. E dicevo che mentre non abbiamo ancora un Codice penale, e manteniamo più Cassazioni, mi pareva strano che si pensasse a codificare i farmaci e le droghe.

Ma ora che quel voluminoso Codice sanitario è stato almeno ridotto d'un terzo e più, laonde mi pare che meglio del titolo di Codice, gli convenisse quello di « Disposizioni generali sulla sanità » ora che, con savio consiglio, sono state rimandate a leggi speciali alcune delle sue parti più importanti, io non insisterò sulle fatte domande e sugli espressi timori; e dirò piuttosto che resto sorpreso come si possa fare rimprovero al Governo e alla Commissione di avere ridotte le disposizioni del così detto *Codice sanitario*, e di avere riservato a leggi speciali qualcuna delle sue parti, mentre pare a me che ciò sia da lodarsi, e sia da augurarsi che le parti stesse, onde ora è ridotto il così detto Codice, formino oggetto di leggi speciali.

È per questo rapide e riassuntive considerazioni che io sono disposto ad acconsentire in massima al progetto che stiamo discutendo, esprimendo il voto che Ministero e Commissione studino modo di ridurre maggiormente le disposizioni ora contenute nel progetto, riservando quelle che potrebbero meglio convenire ad altre leggi, alla legge, per esempio,

comunale e provinciale, e a quella pur anche di polizia generale, o di pubblica sicurezza.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Mi è d'uopo rispondere brevi parole all'onorevole Collega Maggiorani.

L'onorevole Maggiorani si lamentò che i suoi colleghi medici della Commissione lo abbiano abbandonato, e che diano forse più importanza alla questione di economia che alla sanità pubblica.

Voi comprendete, Signori, che noi non possiamo accettare queste parole senza dare alcune spiegazioni. Noi non lo abbiamo abbandonato.

Quando ci siamo accinti allo studio del Codice quale ce lo presentava l'onor. Ministro, nessuno sorse a fare osservazioni sulla soppressione di questo titolo, ed io, come Relatore, ho creduto di interpretare l'universale opinione della Commissione, mettendovi quelle parole che si riferiscono all'importanza che questa legge venga promulgata.

Se allora l'egregio Senatore Maggiorani avesse fatto delle riserve, oggi egli avrebbe diritto di dire che l'abbandonavamo; ma io, come Relatore, credo di avere espresso l'opinione di tutti, perchè nessuno sorse a dimostrare essere necessario, importante che quel titolo resti nel Codice sanitario.

Quanto poi all'altra censura, che noi diamo cioè più importanza alle questioni di economia che di sanità, a me pare che ci verrebbe meritamente diretta se noi avessimo consentito alla soppressione, senza la promessa della legge speciale; allora ci si potrebbe dire: perchè voi altri che siete medici abbandonate la cura dei sacrosanti diritti dell'umanità, per tutelare quelli dell'industria e del commercio, che a voi non appartengono? Ma, onorevoli Colleghi, noi non abbiamo fatto altro che accennare nel momento questa soppressione, fidandoci sulla parola dell'onorevole Ministro che la legge speciale sarebbe stata presto presentata, ed avrebbe forse, meglio ancora che quel titolo, regolato il lavoro dei fanciulli, e protetto i fanciulli nelle fabbriche industriali.

Ora, in che consiste la differenza fra l'onorevole Maggiorani e noi? In questo, che egli non

ha fede nella promessa del signor Ministro, e noi (forse pecceremo di credulità), ma questa fede ce l'abbiamo.

Imperocchè ci pare impossibile che, quando il Ministro viene in quest'Aula solenne a dichiarare che egli è pronto a presentare una legge speciale, e ci fissa, direi quasi, il tempo dicendo: « *anche forse nel mese di gennaio* », a noi, dico, pare impossibile che questa promessa debba essere defraudata in modo che abbiano a correre altri quattro anni, come teme l'onorevole Maggiorani, prima che quella legge venga presentata.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Io vorrei proporre un ordine del giorno.

Prima però prego l'onorevole Collega, Senatore Berti, a scusarmi se mai le mie parole fossero state troppo vive, volendole attribuire soltanto al mio temperamento.

Ora, propongo un ordine del giorno per prendere atto della promessa del signor Ministro, rinunziando alla sospensiva.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. A me piace di mettere nettamente la questione: se il Senatore Maggiorani non ha fiducia, lo dica apertamente. Quando ho dichiarato al Senato che nel più breve tempo possibile, e, spero, nel mese di gennaio, presenterò il progetto di legge per regolare il lavoro dei fanciulli, insistere con un ordine del giorno, significa che vuol farsi una questione pura e semplice di sfiducia.

Io non domando la fiducia all'onorevole Senatore Maggiorani, il quale del resto dovrebbe ricordare meglio che ogni altro, come io mantenga le promesse che faccio al Parlamento. Egli non può aver dimenticato di avermi interrogato sopra un altro argomento, e che io gli ho promesso in un determinato tempo la nomina di una Commissione per studiarlo; quella Commissione ha già incominciato i suoi lavori, e sarebbe stata presieduta da lui stesso, se per ragioni di salute non avesse creduto di declinare l'incarico.

Io quindi dichiaro francamente al Senato che non posso accettare l'ordine del giorno del Senatore Maggiorani.

PRESIDENTE. Siccome l'ordine del giorno pro-

posto dal Senatore Maggiorani implicherebbe la chiusura della discussione generale, interrogo se altri voglia chiedere la parola sulla discussione generale.

Senatore MAGGIORANI. Io mi sono iscritto per la discussione generale; per ora non ho fatto altro che una questione preliminare, desidero adunque che sia messo ai voti il mio ordine del giorno, dopo di che in tutti i casi io intenderei di parlare sulla discussione generale.

PRESIDENTE. Anzitutto, interrogo il Senato se l'ordine del giorno del Senatore Maggiorani venga appoggiato.

Ne do lettura:

« Considerata l'urgenza dei titoli separati del Codice, il Senato prende atto della dichiarazione dell'onorevole Ministro che nella prima quindicina di gennaio .... »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Fra le altre cose non so se nella prima quindicina di gennaio il Senato siederà. Immagino che il Senato vorrà prendere le sue vacanze. Quando l'onorevole Senatore Maggiorani vuole far precisare il giorno e l'ora in cui il Ministro debba presentare i progetti di legge che ha promessi, egli è chiaro che intende con questo provocare nè più nè meno che un voto di sfiducia pel Ministro.

Dichiaro adunque ancora una volta che non accetto il suo ordine del giorno: il Senato farà quello che crederà, ma l'onorevole Maggiorani, lo ripeto, meno di ogni altro dovrebbe diffidare delle mie promesse.

PRESIDENTE. Domando se l'ordine del giorno del Senatore Maggiorani venga appoggiato.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Prendo io stesso atto delle promesse del Sig. Ministro e ritiro il mio ordine del giorno; del resto, prego il Signor Ministro di rammentare che la promessa di presentare un progetto di legge in ordine al lavoro dei fanciulli è stata da lui fatta un anno fa, ed è qui stampata nella Relazione del 1876.

Ora, quel progetto non venne presentato.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non avrei che ricordare all'onorevole Senatore Maggiorani che è

da un anno che questa legge avrebbe dovuto essere discussa al Senato.

**PRESIDENTE.** Io domando se nessun altro chiede la parola sulla discussione generale.

L'onorevole Maggiorani ha annunciato che avrebbe a parlare nella discussione generale.

Senatore **MAGGIORANI.** Nella discussione generale io non ho parlato; ho, lo ripeto, fatto solo una questione preliminare. Per oggi, la stanchezza mi vieta di riprendere la parola.

**PRESIDENTE.** Se vi è alcuno che voglia prendere la parola nella discussione generale, lo prego di annunciare il suo nome.

Il Senatore Maggiorani dichiara che intende di riservarsi ancora la parola nella discussione generale, ma che oggi lo stato della sua salute non gli permetterebbe di parlare oltre.

Senatore **TOMMASI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **TOMMASI.** Io credo che l'on. Senatore Maggiorani potrebbe prender la parola nei singoli articoli del Codice anzichè nella discussione generale.

Io non saprei su che fondamento si potesse fare una discussione generale su di una legge la cui opportunità è riconosciuta da tutti.

Il Senatore Maggiorani, per non perdere tempo, potrebbe, ripeto, prendere, tutte le volte che gli pare, la parola per questo o quell'articolo che non si trovasse d'accordo colle sue opinioni.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Maggiorani accenna di acconsentire a quanto ha testè detto l'on. Senatore Tommasi.

Interrogo quindi il Senato se voglia chiudere la discussione generale.

Chi intende che si debba chiudere la discussione generale, è pregato di alzarsi.

La discussione generale è chiusa.

Si procederà ora alla discussione degli articoli.

L'articolo 1° è così concepito:

#### Art. 1.

La tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto la sua dipendenza ai Prefetti ed ai Sindaci.

Nell'esercizio di questa tutela, il Ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i Prefetti da Consigli sanitari provinciali, e i Sindaci da Consigli sanitari municipali e dai

medici condotti e dai veterinari comunali dove esistono.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Il Senato ricorderà che fino da principio io ho avvertito che conviene sospendere la discussione del primo articolo per prendere degli accordi colla Commissione, affinchè risponda ad una legge che ho già presentato alla Camera dei Deputati.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Io non intendo di entrare nella discussione del primo articolo, ma vorrei semplicemente domandare all'onorevole signor Ministro di avere la cortesia di dirmi, se la riserva che egli fa, è relativa precisamente alla legge, se non m'inganno, del 9 luglio 1876, della quale io ebbi l'onore di essere Relatore.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** No, no.

Senatore **PANTALEONI.**.... Se fosse quella, naturalmente non mi resta che attendere la nuova redazione; se poi non lo fosse, pregherei nello stesso tempo il signor Ministro a considerare se, avendo assunto anche la tutela della sanità marittima, non debbasi nel primo comma, oltre a quei funzionari nominati nel comma e che devono aiutarlo nella tutela della sanità, aggiungere forse anche le autorità del porto e altre autorità interne, forse anche i Consoli all'estero.

È vero che nella legge del 9 luglio questi non sono nominati, ma sono però nominati, se non m'inganno, nell'articolo 3°, come funzionari in rapporto per atti sanitari col Ministro dell'interno. Ora, altrimenti, non sarebbe troppo in corrispondenza quel comma dell'articolo con il primo articolo senza un'aggiunta che accennasse a questi pensionari. Del resto, siccome questo è un articolo sul quale si avrà a ritornare, non ho fatto osservazione se non per facilitare la redazione di esso.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Le riserve le ho fatte principalmente per una legge che ho presentato pochi giorni or sono alla Camera de' Deputati, riguardante un ramo della salute pubblica. Ora, è evidente che l'articolo non può ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

manere più come si trova, poichè la tutela della sanità pubblica, presa complessivamente, rimane con esso affidata al Ministro dell'Interno. E siccome una parte di questo servizio, per effetto di quella legge, sarebbe sottratta alla direzione del Ministero dell'Interno, così occorre modificare il primo articolo.

Le osservazioni dell'onor. Senatore Pantaleoni meritano tutta la considerazione, ma possono essere esaminate dalla Commissione, nell'istesso tempo che si modificherà la redazione dell'articolo.

**PRESENTI.** L'onorevole sig. Ministro dell'Interno propone la sospensione della discussione dell'articolo 1°.

Pregho la Commissione a voler dare il suo voto su questa proposta.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore*. La Commissione accetta la sospensione della discussione sull'articolo 1° per le ragioni esposte dall'onorevole sig. Ministro.

**PRESENTI.** Essendo d'accordo la Commissione col sig. Ministro, si procede alla discussione dell'art. 2°.

Ne do lettura. « Nulla è innovato rispetto alle competenze attribuite dalle leggi e dai regolamenti speciali ai Ministri della Guerra e della Marina in ordine al servizio sanitario dell'esercito e dell'armata ».

È aperta la discussione su quest'articolo.

Se nessuno chiede la parola, lo metto ai voti, chi ha nale approvarlo, voglia sorgere.

(È approvato.)

## CAPO II.

### *Del Ministro.*

Art. 3. « Le attribuzioni del Ministro dell'Interno si estendono a tutti gli atti di pubblica amministrazione concernenti la sanità pubblica del Regno.

a) Egli provvede all'istituzione ed ordinamento di un ufficio sanitario nel suo Ministero, e di uffici di sanità nelle provincie, da comporsi l'uno e gli altri d'un personale tecnico sotto la direzione d'un capo;

b) Sottopone all'esame del Consiglio superiore di sanità le quistioni nelle quali dev' essere sentito a termini della presente legge, e le altre sulle quali crede opportuno di averne il parere, e dà i provvedimenti amministrativi

d'interesse generale e le istruzioni per l'applicazione della presente legge;

c) Presiede il Consiglio superiore di sanità quando interviene alle sue sedute;

d) Decreta e revoca le quarantene, cui possono andare soggette, all'approdo nel Regno, le provenienze marittime, e vieta, in occasione di epizoozie, la introduzione dai confini esteri nell'interno del Regno del bestiame, delle pelli, lane, corna, unghie, ossa e di ogni altra materia sospetta d'infezione;

e) Ordina ogni altra misura diretta a tutelare la sanità delle popolazioni da qualunque parte possa venire compromessa;

f) Annulla i regolamenti d'igiene pubblica approvati dal Prefetto nei casi e nel modo prescritti dalla legge sulla amministrazione comunale e provinciale;

g) Si tiene in rapporto coi R. Consoli all'estero per gli atti sanitari, a termine dei regolamenti relativi;

h) Fa pubblicare alla fine di ogni biennio una relazione da presentarsi al Re sulla sanità del Regno, traendone i materiali dai quadri statistico-igienico-sanitari, che annualmente gli saranno inviati dalle singole provincie.

**PRESENTI.** È aperta la discussione su questo articolo.

Senatore **MOLESCHOTT**. Domando la parola.

**PRESENTI.** Ha la parola.

Senatore **MOLESCHOTT**. Io non ho che una semplice proposta a fare, per la quale spero di aver consenziente l'onorevole Ministro; ed è, che nel capoverso d), laddove si dice: *pelli, lane, corna, unghie, ossa ed ogni altra materia sospetta d'infezione*, tra le parole *lane* e *corna*, venisse introdotta la parola *setole*.

Credo che questo sia un articolo abbastanza importante perchè anche questa parola vi sia indicata esplicitamente.

Senatore **MANTEGAZZA**. Domando la parola.

**PRESENTI.** Ha la parola il Senatore Mantegazza.

Senatore **MANTEGAZZA**. Sopra questo articolo desidererei una esplicita dichiarazione dal signor Ministro dell'Interno.

In seno al Consiglio superiore di sanità io ho difeso caldamente l'idea dell'istituzione di una Direzione generale di sanità.

Dopo due giorni di discussione vivissima in seno al Consiglio riuscii a trascinare la mag-

gioranza con me: l'onorevole sig. Ministro, intervenuto poi in una seduta dove io non ebbi il bene di assistere, accennò ad alcune ragioni di alta politica, e condusse i miei Colleghi a desistere dal preso partito; più diceva, che egli è responsabile della grave materia della sanità, e che quindi deve procedere come meglio gli pare.

Ma io mi domando perchè la sanità pubblica debba sempre essere messa all'ultima scala: e domando perchè tutti i Ministeri abbiano una o più Direzioni generali, come quelle delle poste, dei telegrafi, e persino delle carceri, mentre la sanità è stata rappresentata da una semplice sezione, e, quando il vento spirava favorevole per essa, da una divisione.

Non valse citare l'esempio della Germania, che ora vi serve di esempio per tante altre cose buone e cattive, cioè che là abbiano niente meno che un sotto Ministero della sanità pubblica, per cui domandare una Direzione generale era un limitare assai il mio desiderio.

Ricordava poi l'eloquente discussione del Senato del 1873, dove non solo l'apostolo più colto dell'igiene, il Senatore Maggiorani, ma altri anche non medici avevano appoggiato l'idea di dare maggiore importanza gerarchica a questo servizio.

Nel progetto di legge, che oggi mi sta dinanzi, io vedo che si parla di un Ufficio sanitario annesso al Ministero dell'Interno e vorrei sapere che cosa intenda il Ministro sotto questa vaga espressione.

Questo ufficio, che sarà l'organo primo per il quale il Ministro trasmetterà i suoi ordini, infine tutte le energie del potere esecutivo alle membra sparse dei Consigli lontani e vicini, dovrà essere una semplice sezione, una divisione, oppure una Direzione generale?

Io più invecchio e più credo agli uomini e meno alle cose, e credo all'influenza personale degli uomini, che devono fare le cose, più che all'efficacia delle cose scritte, che spesso rimangono dimenticate nei Codici. Desidererei quindi, che il Ministro dell'Interno facesse una dichiarazione esplicita sopra il valore che egli vuole dare a questo ufficio sanitario.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Avevo io prima domandato la parola.

PRESIDENTE. Favoriscano farlo ad alta voce. Senatore MAGGIORANI. Rettificherò un'inesatta affermazione dell'onor. Senatore preopinante.

Io facevo parte della Commissione, n'ero anzi il Presidente, ma non sono stato chiamato a quella seduta. Il Collega parlò di una riunione in cui fu cancellata l'idea di una Direzione. Se fossi stato presente, avrei accettato e sostenuto questa idea.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola per uno schiarimento.

PRESIDENTE. Ha la parola per uno schiarimento, che del resto la parola spetterebbe al Senatore Pantaleoni.

Senatore MANTEGAZZA. Io aveva parlato, prima nel Consiglio sanitario, e poi anche in questa Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ho notato parecchi punti nella redazione che avrei desiderato emendati. Il primo è di poca importanza. Nel comma a) è detto: « Egli provvede all'istituzione ed ordinamento di un ufficio sanitario ».

Domanderei se forse non fosse meglio dire « *istituisce ed ordina* ».

Non è che un cambiamento di dettato, ma, giacchè la nomina dipende interamente dal Ministro e tutto si fa per decreto ministeriale, e non per decreto regio, parmi sarebbe più proprio il dire che egli *istituisce ed ordina*, anzichè *provvede all'istituzione ecc.*

Del resto, me ne riporto al Ministro ed al Relatore della Commissione.

Al secondo comma temo di cadere nella stessa fossa, dalla quale l'amico Mantegazza ha cercato di uscire, pur adesso. Non nego che anche io partecipo interamente alle sue idee sulla necessità di una direzione sanitaria sotto un capo sanitario per la parte esecutiva della legge al Ministero dell'Interno.

Io altresì confesso che quando ho letto l'articolo, ho creduto che questa fosse stata anche l'idea della Commissione nella sua redazione. Anzi io avrei proposto che si dicesse questa direzione comporsi di un capo e un personale tecnico, supponendo che quando nel testo è detto sotto la direzione di un capo si fosse voluto dire sotto la direzione di un capo tecnico.

Ma ora temo di essere in errore sull'intenzione della Commissione e che questa accennasse

solo ad un personale tecnico sotto un capo qualsiasi. In questo caso io combinerei e combino solamente nelle idee che ha così bene sviluppate l'on. Mantegazza. Anche io sostenni la stessa opinione nel Consiglio sanitario superiore e non so come sia stata innovata, giacchè non mi trovai neppure io a quelle altre sedute alle quali ha accennato l'on. Mantegazza.

Quindi, io non potrei che insistere sulle stesse idee e pregare la Commissione di volerle realmente mantenere. Qui io non parlo di *diritti*, come si usa dire, della professione medica, io parlo e solo degli interessi del paese e di quelli della pubblica sanità.

Ora, io credo che l'interesse sanitario del paese non sarà mai veramente e potentemente mantenuto e tutelato che quando sarà sotto la direzione di un uomo tecnico anco per la parte esecutiva.

Senza questo, io credo che veramente l'avere un inferiore personale tecnico solamente, si riduca quasi a nulla, e credo che tutte le buone intenzioni che l'onorevole Ministro ha emesse in questa legge chiamando ad intervenire il Consiglio sanitario nella sua redazione, dando tutte le libertà e larghezze nella discussione, non provvederanno ai mali, e le cose resteranno presso a poco come sono andate sempre.

Io avrei preferito che si discutesse comma per comma.

**PRESIDENTE.** Si intende, quando si tratta di votare, si vota comma per comma.

Senatore PANTALEONI. Avrei preferito che così fosse anco per la discussione, ma come il mio amico Moleschott mi ha dato l'esempio, seguirò le annotazioni agli altri commi. Nel comma b) è detto: « sottopone all'esame del Consiglio ecc. ecc. » e poi verso la fine « e dà i provvedimenti amministrativi di interesse generale. » Per una sola dichiarazione crederei che fosse meglio dire « di interesse sanitario generale ecc. » perchè altrimenti rimane confuso il senso.

So bene che in un Codice sanitario si parla d'interessi sanitari; ma non mi pare che la dizione dell'articolo isolato sarebbe molto corretta se non si aggiungesse la parola *sanitario* fra le parole *d'interesse* e *generale*.

Nel comma d) è detto che il Ministro: « decreta e revoca le quarantene, cui possono andare soggette, all'approdo nel Regno, le provenienze MARITTIME, ecc. » Vorrei su questo

punto fare una osservazione che non è solamente di dizione, ma che forse è più importante. Certo, quando si tratta di *provenienze all'approdo nel Regno*, non possono essere che provenienze marittime quelle da assoggettarsi a quarantena; ma è esclusa così la possibilità che si dia un caso di necessità di quarantena terrestre. In questo articolo non se ne fa menzione, e parrebbe quasi esclusa dal dire, che il Ministro ha la facoltà e il dovere di mettere quarantene *marittime* per il noto dettato: *Inclusio unius exclusio alterius*.

So bene che le quarantene terrestri sono rifiutate in quasi tutte le circostanze dalle necessità commerciali; ma vi ha qualche circostanza grave, nella quale certamente ci sarebbe il dovere di mettere anche la quarantena terrestre al confine; come, per esempio, in caso di una malattia pestilenziale in luogo vicino al confine stesso. Io credo che veramente sarebbe più che giustificata l'istituzione di una quarantena terrestre in tale contingenza e non ne vorrei esclusa la facoltà dal dettato dell'articolo.

Passo al comma g).

Si mette una quarantena fortissima, ed è giustissimo il farlo, contro l'introduzione della *philoxera*, la quale in fin dei conti non attaccherebbe che le materie per la sussistenza, ed alcuni nostri prodotti agricoli, i quali credo anzi, ed avrò l'occasione di dirlo, si debbono mantenere incolumi, con tutti i mezzi e tanto severamente adoprati quanto sia possibile. Ma parmi che non si dovesse mostrare meno zelo a preservare la salute degli uomini di quella che adopriamo per le piante, e che in caso analogo si debba impiegare una quarantena al confine.

So bene che è detto più sotto: *Il Ministro ordina ogni altra misura diretta a tutelare la sanità delle popolazioni da qualunque parte possa venire compromessa*, e che sotto questo titolo il Ministro lo potrebbe fare. Ma coll'inciso di sopra non mi pare che rimanesse così chiara la cosa.

Del resto sottometto questa osservazione solamente alla Commissione, perchè non si tratta in fine che di dizione, e credo che in fondo siano tutti d'accordo sul tema.

Un'ultima osservazione la farei sulle modificazioni, a cui accennava di sopra, della corrispondenza con i consoli.

Si dice qui: *si tiene in rapporto con i reali consoli all'estero per gli atti sanitari a termini dei regolamenti relativi*....

Senatore TOMMASI. Ma si discute la legge della Commissione...

Senatore PANTALEONI.... Ma questo è un articolo ministeriale identico a quello della Commissione. Il comma *g)* del progetto è identico a quello che è stato accettato dalla Commissione. Quindi io lo leggo naturalmente nell'altra colonna.

In questo è detto: *a termini dei regolamenti relativi*, ma io credo che i regolamenti relativi siano tutti antichi e che mettessero solamente i consoli in rapporto col Ministro della Marina. La legge che affidava la sanità generale anche marittima al Ministro dell'Interno, è la legge del 9 luglio 1876; e in quella non si parlò (disgraziatamente) affatto, benchè io ne fossi Relatore, delle comunicazioni con i consoli.

Ora, io non solo credo che questi debbano tenersi in rapporto col Ministro dell'Interno, ma credo che i consoli in materia sanitaria debbano essere sottoposti ad esso Ministro dell'Interno.

E quindi io, valendomi di questo comma, avrei forse detto: corrisponde coi R. consoli, *i quali per gli atti sanitari da esso dipendono*, per fin da ora caratterizzare questa qualifica per la quale il Ministro dell'Interno debba dare ordini ai consoli stessi. Forse gioverebbe che egli il facesse direttamente, e non per il canale usuale del Ministro degli Esteri, ma su ciò pregherei l'onorevole Ministro di vedere se ciò sta di accordo con i rapporti che ha con gli altri Ministri.

Un'ultima osservazione mi permetto (mi rincresce di annoiare ancora il Senato), ed è sul comma *h)*.

L'onorevole Commissione nostra ha voluto, certamente per quello zelo che tutti le riconosciamo, si pubblicasse alla fine di ogni *biennio* una Relazione da presentarsi al Re sulla sanità del Regno, traendone i materiali dai quadri statistici igienico-sanitari, che annualmente gli saranno inviati dalle singole Provincie. Io vorrei anche che fosse ogni anno, se fosse possibile. Ma confesso che da quello che io ho veduto in pratica, e mi tocca vedere quasi tutti i giorni, se si potesse ottenere di averla triennale, credo che sarebbe già molto. Nei

rapporti stessi della vaccinazione, anche l'altro giorno l'onorevole Ministro avrà visto da un rapporto del Consiglio sanitario superiore che i resoconti di vaccinazione della Sardegna ci sono arrivati tre anni dopo; e come è possibile allora volere che ogni biennio il Ministro dia un rapporto sullo stato sanitario?

Nè io ne faccio rimprovero ai medici che sono stati incaricati di questi rapporti, e neppure ai sindaci od altri. Vi sono molte ricerche che richiedono un tempo assai lungo. I medici municipali, i quali gratuitamente le debbono prestare, salvo qualche premio e qualche medaglia d'incoraggiamento, non trovano tempo, in mezzo alle loro occupazioni e doveri pratici più urgenti, di tener dietro a redigere questi rapporti.

Ripeto che si tratta soprattutto che si facciano correttamente questi rapporti. Se noi li richiediamo con troppa urgenza, noi otterremo quello che pur troppo ho visto in alcuni ospedali, che si fanno poi cerveloticamente; il che, anzichè approdare a bene della sanità pubblica, è grave male, e ne verrà poi un vero danno anco alla scienza, all'arte, alla pratica sedotta da erronei dati statistici.

Quindi, io confesso che se l'on. Commissione non insiste, io adotterei che si dicesse piuttosto del *triennio*, anzichè del *biennio*.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGLIANI. Io faccio osservare al Senato che nella lettera *f)* dell'articolo si dice: « il Ministro annulla i regolamenti di igiene pubblica approvati dal Prefetto, ecc. » Ora, io credo che questi regolamenti siano approvati dalla Deputazione provinciale; mi pare che possa dirsi in termini più generali: *Annulla i regolamenti d'igiene pubblica approvati dall'autorità amministrativa, ecc.*

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io non ho difficoltà di accettare tanto l'aggiunzione quanto la modificazione proposta; non così però per la modificazione del paragrafo alla lettera *a)*. La diversità fra la proposta della Commissione e la ministeriale sta in questo. La Commissione vorrebbe che tutto l'ufficio fosse composto di uomini tecnici con un capo pure tecnico; e nella proposta ministeriale si ammette unicamente

che l'ufficio debba gradatamente comporsi di uomini tecnici. Gli egregi uomini che hanno parlato oggi e quelli che sono intervenuti nel Consiglio Superiore di Sanità, essendo medici, si preoccupano di un lato solo della questione, cioè della salute pubblica, e, come è naturale, non si accorgono di tutte le altre difficoltà amministrative che possono nascere; e talvolta pure difficoltà internazionali. Vi sono moltissimi affari di sanità, nei quali le questioni tecniche non entrano per nulla, e che debbono decidersi con criteri giuridici ed amministrativi. Io convengo che la parte principale del servizio è sanitaria; che il concetto direttivo di questo ufficio deve esser sanitario; ma non è possibile di disconoscere le necessità del servizio, anche considerato dal lato amministrativo. Ed è questa la ragione per la quale nella proposta ministeriale, riconoscendo la giustizia della domanda, cioè che gli uomini che dovranno comporre questo ufficio sieno, per quanto possibile, tecnici, si è detto: *gradatamente l'ufficio si comporrà di uomini tecnici*. Questo modo di comporre l'ufficio renderà forse possibile, dopo un certo tempo, che venga tutto composto di uomini tecnici; ma eviterà molte difficoltà a cui altrimenti si andrebbe incontro. D'altronde, io domanderei all'egregia Commissione, questo capo che voi volete dare all'ufficio, ufficio che, secondo me, non dovrebbe aver altro incarico che quello di preparare il materiale, studiare le questioni e le proposte che debbono essere presentate al Consiglio superiore, quali attribuzioni dovrebbe avere?

Lascereτε a lui tutta la responsabilità del servizio? o sarà egli un impiegato come tutti gli altri? Nel primo caso sarebbe un'innovazione della responsabilità che spetta al Ministro, nel secondo si complicherebbe senza scopo l'amministrazione.

Il Senato sa certamente che col nuovo organico del Ministero dell'Interno talune divisioni sono state soppresse, ed una è precisamente quella che trattava gli affari della salute pubblica. Questo servizio è ora affidato ad una divisione che tratta anche altri affari, e posso assicurare che non procede meno bene di prima.

Io prego la Commissione a non insistere nel suo emendamento. Si contenti per ora che l'ufficio sanitario venga composto nella sua

maggioranza di elementi tecnici, ma non escluda la parte amministrativa; così le questioni saranno semplificate.

Voglio citare un caso nel quale sorgerebbe certamente una lotta fra gli uomini tecnici e gli amministrativi, quello della coltivazione del riso.

Ebbene, se il Ministro dell'Interno dovesse solo ascoltare gli uomini tecnici, questi si troverebbero indubitatamente in lotta con coloro che non hanno a guida solamente il servizio sanitario, ma anche gli interessi generali del paese. Ho voluto citare un caso solo, ma potrei indicarne molti altri simili. Quando al Ministero dell'Interno vi era la divisione del servizio sanitario, erano molte le difficoltà che ritardavano la risoluzione degli affari; ora che il servizio è affidato ad una divisione che ha pure altre incombenze, le cose procedono non meno bene e più speditamente. Per queste considerazioni prego la Commissione di accettare la proposta del Ministero.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cannizzaro ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Questo paragrafo mi rammenta precisamente la prima discussione che sopra questo progetto si fece sotto la presidenza dell'illustre Bufalini. La Commissione allora nominata dal Ministro Ricasoli si componeva in parte di amministratori e burocratici, ed in parte di medici; fuvvi una lotta che durò parecchi giorni su questo articolo, cioè se dovesse esservi un ufficio tecnico sanitario, autonomo fino ad un certo punto, come sono le Direzioni generali.

Non si accettò la proposta dell'autonomia, ma tutti infine si accordarono nell'opinione che l'ufficio sanitario dipendente dal Ministro (diciasi direzione o divisione non importa), debba avere a capo un medico, cultore d'igiene pubblica. Egli dovrebbe riferire al Ministro sugli affari che riguardano la salute pubblica, ed avere quella tale responsabilità che pure può e deve avere un dipendente.

Io non ripeterò qui il sunto di quella lunga discussione. Furono anche allora dette tutte quelle ragioni che testè ha esposte l'onorevole Ministro, e che saranno ripetute tutte le volte che si sentirà la voce di burocratici interessati in siffatta questione.

Il signor Ministro vi ha detto che ciò che egli propone gli è dimostrato sufficiente dall'esperienza, ed io anzitutto debbo rispondergli che esperienza di questa legge non c'è, perchè in materia di servizio di igiene pubblica ben poco o nulla è stato fatto sinora.

Il Ministro attuale ha cercato di dare anche a questo servizio un certo impulso; ma è poca cosa in rapporto a ciò che resta a fare. L'igiene pubblica offre quasi un terreno nuovo a coltivare nel Regno d'Italia, ed una delle precipue cause per cui il servizio dell'igiene pubblica in Italia è pressochè nuovo, dipende appunto dal fatto che a fianco del Ministro non sienvi mai stati organi tecnici autorevoli i quali ne abbiamo assunta la direzione e la responsabilità.

Io quindi accetterei volentieri la dicitura della lettera a) proposta dal Ministro, tutte le volte che il signor Ministro non avesse dato a quella disposizione la significazione che il servizio di cui trattasi abbia a rimanere quello che è attualmente; perchè sta bene che il servizio sanitario abbia stretta alleanza col servizio di pubblica sicurezza, ma non può certamente essere fuso in questo.

E però io ritengo indispensabile che siavi nel Ministero uno speciale e distinto servizio sanitario e che il capo di questo ufficio sia necessariamente un tecnico. In questo senso io accetterei ben volentieri l'una o l'altra di queste diciture, purchè, in altri termini, non si consacri quello che ha durato fin qui, e cioè che il servizio sanitario non abbia ad essere ristretto e limitato ad una semplice sezione di una grande divisione. Ho creduto di fare quest'osservazione tanto più perchè, ripeto, altra volta, insieme all'illustre Bufalini, mi trovai impegnato in una simile discussione.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il signor Ministro.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io prego l'onorevole Senatore Cannizzaro di voler riflettere che l'articolo com'è proposto dal Ministero, non conserva punto le cose come sono, e per farsene persuaso basta che si compiaccia di leggere l'articolo com'è proposto. In esso è detto:

« Egli provvede all'istituzione ed ordinamento di un ufficio sanitario nel suo Ministero, e di uffici di sanità in tutto il Regno, da

comporsi gradatamente di un personale tecnico. »

Come ben vede l'onorevole Senatore Cannizzaro, passa una grandissima differenza tra quello che è attualmente, e quello che sarà con la nuova legge.

Attualmente il personale di quest'ufficio non è punto tecnico; e precisamente, per correggere questo difetto, si stabilirebbe che l'ufficio della Sanità presso il Ministero deve essere composto gradatamente di uomini tecnici.

La differenza fra il Ministero e la Commissione sta in questo: il Ministero vuole arrivare gradatamente nella composizione dell'ufficio tecnico, e la Commissione ci vuole arrivare in una volta sola, e per di più vuol dargli un capo tecnico; quindi vuol creare, senza dirlo e senza affidare a questo capo le attribuzioni del Ministro, come si pratica in Germania, ove il servizio è diretto da un sotto o vice Ministro, un ufficio nuovo e straordinario che metterebbe la persona che ne è investita in una situazione quasi eccezionale. Io credo che le difficoltà sorgerebbero di più il giorno in cui s'introducesse nell'amministrazione pubblica questo nuovo organo di governo; senza dire che questo ufficio, tutto composto di medici, che voi vorrete costituire certo di persone esperte nella scienza ed autorevoli, si troverebbe spesso in contrasto di opinioni col Consiglio superiore di sanità, che sarebbe allora inutile conservare. Infatti, io credo che negli Stati ove esistono simili uffici tecnici, non vi sono Consigli sanitari centrali nè provinciali.

Col sistema da me proposto queste difficoltà saranno eliminate. Come vede l'onorevole Cannizzaro, io tengo in quella considerazione che merita l'elemento tecnico. Siccome attualmente l'ufficio non contiene elementi tecnici, ma esclusivamente amministrativi, (il che a mio modo di vedere è un errore, come sarebbe un errore il creare un ufficio esclusivamente tecnico), così ritengo che un ufficio misto, cioè di personale tecnico ed amministrativo, risponderebbe esattamente alla necessità del servizio.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Allorchè la Commissione si pose ad esaminare questo Codice

incontrò il comma a) caduto come un areolito nell'art. 3° senza nessun legame col restante del Codice, e senza che nelle sue parole sapesse significare da qual parte del cielo fosse caduto.

La Commissione notò eziandio che questo comma era una innovazione ed una innovazione importante rispetto al Codice altre volte votato dal Senato. Allora ci siamo posti a meditare quale significato potesse avere questo comma introdotto lì, e che poi non era più ricordato in nessuno degli articoli successivi; e ci siamo detti a noi stessi: con quest'articolo il signor Ministro intende di dar ragione ad una forte opposizione manifestatasi in seno al Senato nella passata discussione, e volle introdurre negli uffizi governativi questo elemento tecnico, attribuendogli le mansioni esecutive. Difatti in tutte le ben regolate Amministrazioni si distingue l'elemento deliberativo o consultivo che sia dall'elemento esecutivo. Si è dunque detto: l'elemento consultivo esiste nel Consiglio superiore di sanità, esiste nei Consigli sanitari provinciali, esiste nei Consigli sanitari comunali; quando dunque si tratti di mettere in esecuzione ciò che i Consigli hanno deliberato, si ricorra a questo elemento tecnico introdotto, secondo il comma del sig. Ministro, negli uffizi governativi.

Altrimenti può accadere, come accadde frequentemente finora, che questa bisogna venga affidata ad un impiegato del Ministero o della Prefettura non tecnico, il quale, ignaro affatto dei fenomeni scientifici non solo, ma talvolta perfino dello stesso linguaggio, detti poi delle circolari lardellate di quegli errori che a chi è straniero alle scienze possono passare inosservati, ma che fanno agli scienziati venire sulle labbra un risolino di compassione. In questo stato di cose abbiamo detto: giacchè il signor Ministro ci offre l'addentellato, introduciamo in tutta l'economia del Codice questo elemento e separiamo le due funzioni. E siccome ci deve essere un ufficio tecnico di esecuzione presso il Ministero dell'Interno, ci sia altrettanto presso le Prefetture.

Era un tornare per noi (parlo delle nostre provincie) alla legislazione austriaca, la quale in questa parte, conviene dirlo, rendeva un ottimo servizio.

Ora, premesso questo, noi abbiamo detto:

Quali sono le attribuzioni di quest'ufficio tecnico? Esse devono essere semplicemente quelle di mettere in esecuzione le deliberazioni del Consiglio superiore di sanità accettate dal Ministro, attendere al disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione relativi alla sanità, ed al carteggio colle Prefetture vicine e lontane.

Per queste funzioni a noi pareva che occorressero, secondo gli affari che c'erano, uno, due, tre organi medici, ben inteso che gli impiegati d'ordine non era necessario che fossero medici.

Il signor Ministro oggi fa una dichiarazione che ai miei occhi ha molto valore. Egli dice: io voglio fare qualche cosa di più di quello che volete fare voi; io voglio non solo che questo ufficio tecnico mi disbrighi gli affari, sia, insomma, l'organo esecutivo, ma voglio anche ch'egli appaia il materiale, che deve essere sottoposto al Consiglio superiore di sanità, e ne studi gli argomenti apparecchiando tutto ciò che occorre per una buona e retta discussione. Di questa guisa, se io riporto bene il concetto del signor Ministro, quell'ufficio avrebbe certo una maggiore importanza, si avvicinerrebbe forse di più a ciò che taluni di noi, ed io non ultimo fra questi, desideravano, che cioè vi fosse una Direzione generale di pubblica salute. Imperciocchè non si tratterebbe soltanto di un soggetto che deve eseguire ciò che io gli ordino, ma di uno, come sarebbe un segretario particolare, il quale deve apparecchiare tutti gli elementi perchè io ne faccia pro, e li possa studiare.

Se la cosa è così, come io la suppongo, credo che la Commissione non abbia difficoltà di accettare quest'idea, sempre, intendiamoci, per il Ministero dell'Interno, non per le Prefetture.

Credo, come dissi, che noi non avremo difficoltà di accettarla, e che, data tale maggiore importanza a questo ufficio tecnico, si possa anche ammettere che qualche suo membro non appartenga alla famiglia medica, bensì a qualche altro ramo della pubblica amministrazione. Ma ciò che noi non possiamo accettare, si è che quel qualsiasi, diciamo capo, perchè non saprei quale altra parola trovare, che deve dirigere queste operazioni sia una persona non tecnica, sia uno non medico, imperciocchè, se egli deve dirigere questi studi, pre-

parare questi lavori da sottoporsi al Consiglio superiore di sanità, ne verrà di conseguenza che se il capo tecnico sarà un medico, informerà tutto il lavoro, dirigerà tutto lo studio a quel vero scopo cui tende la questione sanitaria di cui in quel momento si tratta; se sarà un'altra persona, per sapiente che sia nella pubblica amministrazione, non saprà nemmeno egli dove rivolgersi per pescare il materiale necessario a questi studi e a questi lavori.

Quindi credo che per quanto la nostra volontà sia pronta ad accettare le intenzioni del signor Ministro, in questo caso non sia lecito il farlo.

Quanto poi alla parola *gradatamente*, la ragione per cui l'avevamo esclusa si è che si tratta di un Codice, non di un regolamento, di un Codice che ha vita permanente finché non venga il giorno in cui si riformi.

Non possiamo comprendere come in un articolo di questo Codice destinato, speriamo, a lunga vita, ci debba essere la parola *gradatamente*, che si riferisce ad una funzione...

MINISTRO DELL'INTERNO. Non è la funzione.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Ha ragione l'onorevole Ministro; mi rimetto... alla composizione di un ufficio, che deve durare, com'è, quanto il Codice stesso.

Se, ad ogni modo, l'onorevole Ministro crede di non poter tutto d'un tratto arrivare a questa composizione, ma che gli occorra qualche tempo, io credo che la Commissione non vorrà fare pressione su lui, ma allora pregherei l'onorevole Ministro a permettere che questa idea della gradazione passi in un articolo transitorio e non resti nel Codice.

Per cui, riassumendo, e premesso nettamente che il concetto del nuovo ufficio sia quello espresso dall'onorevole Ministro, e si tratti non soltanto di un organo esecutivo, ma anche di un organo di studi preparatori, qualche cosa di *consimili* provveditorati degli studi, dato che questo sia il concetto, di cui in tal caso desidero sia tenuto registro, noi acconsentiamo che l'ufficio sia anche composto in parte di persone non tecniche, ma teniamo fermo che il suo capo sezione o capo divisione sia medico, e che l'idea della gradazione passi in un articolo transitorio.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Tutte le volte che ci avviene di parlare dell'ordinamento dello Stato, su per giù tutti tiriamo un grosso sospiro ed esclamiamo: i maggiori errori che si commettono dalla nostra amministrazione dipendono dal soverchio accentramento. In parte noi siamo discentratori, ma viceversa poi ogni volta che discutiamo una legge cerchiamo invece di accentrare e di accentrare anche di più di quello che domandano i Ministri.

Io quindi, oggi, ossequente alle esposte dottrine, con buona venia degli onorevoli preopinanti, non solo appoggio l'articolo in quella forma proposta dall'onorevole Ministro, ma in quanto a me trovo che quell'articolo è anzi troppo largo. Io eliminerei di buon grado la promessa di formare il personale gradatamente con uomini tecnici.

Gli onorevoli componenti l'Ufficio Centrale e tutti quegli onorevoli preopinanti che hanno parlato, si sono occupati, e ne avevano pienamente il diritto, dell'igiene pubblica; permettete a me di occuparmi invece un tantino dell'igiene del nostro bilancio, imperocché io temo che colle proposte che si vanno facendo di allargare le attribuzioni di questi Consigli tecnici, non si finisca invece per aumentare grandemente quella burocrazia contro la quale noi tutti sempre e dovunque, ed io per il primo, protestiamo.

E francamente dirò, io temo che il direttore che gli onorevoli preopinanti chieggono sia assolutamente tecnico, non finisca poi un giorno o l'altro per diventare un direttore generale.

Io credo invece che dei direttori generali ne abbiamo a sufficienza, ed ho applaudito altamente a quei Ministri i quali hanno ristretta la burocrazia dello Stato.

L'onorevole Relatore domanda a se medesimo da quale lembo di cielo sia caduto quale un aerolito, sia caduto l'articolo primo di questa legge?

Io non esito a dire che egli è caduto appunto dal cielo burocratico e che fu ispirato dal desiderio che commuove indistintamente tutti i consiglieri che stanno d'attorno a qualunque Ministro, di allargare sempre ed aumentare le attribuzioni del potere centrale...

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 6 DICEMBRE 1877

MINISTRO DELL' INTERNO. Anzi io le vorrei restringere.

Senatore PEPOLI G... e dal desiderio di aumentare colle attribuzioni gli stipendi e gli impieghi.

E poichè, caso nuovo, l'onorevole Ministro chiede di frenare, non di allargare, la invasione dell'elemento burocratico, reputo attendibilissima la sua proposta, non potendo io nutrire speranza di modificarla in un senso anche più ristrettivo. Gli onorevoli preopinanti si preoccupano molto che il capo del nuovo ufficio sia uomo tecnico. Io confesso il vero che, mentre m'inchino alla scienza medica e riconosco i servizi ch'essa rende alla povera umanità sofferente, io dubito assai che in pratica torni sempre utile di renderla arbitra assoluta dell'igiene pubblica, imperocchè i suoi apostoli non sono sempre di pieno accordo fra loro.

Io, per esempio, quando ebbi l'onore di essere Sindaco della mia città natale, mi sono trovato in dolorose circostanze, mi son trovato a fronte al pericolo di una minacciante invasione del cholera.

E qui non vorrei dire cosa che offendesse alcuni nostri Colleghi, illustri discepoli di Esculapio, ma la verità è che non ho trovato a fronte del pericolo nel personale tecnico quella concordia che pur sarebbe stata necessaria a rassicurare la mia coscienza.

Se un medico mi suggeriva un' espediente, ecco subito un altro che propugnava un partito contrario. Sino sul gran punto della opportunità delle quarantene anche oggi gli uomini tecnici non sono d'accordo.

Io ho udito colle mie orecchie un illustre professore sostenere che le quarantene non sono che una vana precauzione, che crea dei vincoli inutili che bisogna togliere.

Non sono abbastanza dotto in questa materia per citare ora quei medici che sostengono questa opinione; ma, se mal non mi appongo, furono uomini tecnici che consigliarono ad uno dei predecessori dell'onor. Nicotera di pubblicare una circolare, in cui appunto si trattava largamente questa questione e nel senso che ho indicato. Se dunque io ho l'audacia di negare che sia necessario, indispensabile, che il capo dell'ufficio sia tecnico, *Monsieur Jasse, vous êtes orfèvre*, dice Molière in una sua famosa commedia volendo con quelle parole significare che in molti casi bisogna diffidare

di coloro che vedono le questioni da un solo punto di vista, e naturalmente dal proprio.

Io osservo per esempio, e se dico una grossa bestemmia perdonatemi, che fra tutti quelli che hanno avuto parte all'amministrazione di spedali, i peggiori amministratori sono stati i medici; perchè appunto risolvono le questioni dal solo punto di vista della scienza, e non le considerano mai dal punto di vista di quegli altri interessi che pur avrebbero diritto di essere consultati.

Io sono stato sventuratamente anche Presidente dell'amministrazione degli ospedali di Bologna, e confesso che spesse volte io mi trovai molto impacciato, perchè nel Consiglio di amministrazione i medici non erano mai d'accordo fra loro, in guisa che io avrei commesso delle grandi enormità tanto se avessi ascoltato l'uno, quanto se avessi ascoltato l'altro.

Per tutte queste considerazioni, non credo alla necessità dell'elemento tecnico e molto più in un Regno dove vediamo degli avvocati Ministri dei Lavori Pubblici; vediamo tanti altri che non sono certamente tecnici, i quali amministrano, ed amministrano rettamente la pubblica cosa: vediamo dei Ministri dell'Istruzione Pubblica che delle volte non sanno perfettamente bene tutte le norme che dovrebbero regolare la istruzione pubblica e che non furono e non saranno probabilmente mai professori.

Quindi io fo voti perchè l'onorevole Ministro Nicotera voglia esser fermo, inercollabile, com'è suo costume, nel respingere le proposte dell'onor. Commissione.

E la Commissione poi vorrà essermi benigna di compatimento, se io mi sono ispirato, parlando oggi, all'opinione che il nostro divino poeta Petrarca aveva dei medici, opinione che non è pienamente conforme a quella propugnata oggi dagli onorevoli componenti la Commissione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io temo forte che l'onorevole Pepoli non abbia ben compreso nè la portata, nè il valore della proposizione della onorevole Commissione e di quella mantenuta da me, e dagli altri Colleghi, i quali partecipano alla stessa opinione mia.

Egli vi ha detto: qui si tratta di aumentare

gli impiegati, qui si tratta di creare una burocrazia nuova, ed io mi oppongo.

Io vi confesso che evidentemente, o male comprendo io, o ha male compreso l'onorevole Pepoli di che si tratta. Io comprendo che si aumentano gli impiegati di quanto si aumentano le attribuzioni, di quanto si aumentano le unzioni, gli atti, i doveri di un Ministero. Ma di che si tratta qui? Non si è trattato di dare il menomo aumento di attività di operazione al Ministero dell'Interno.

Si è detto: quell'operazione che voi fate eseguire male ad un uomo non tecnico, fatela eseguire da un uomo tecnico. Siccome l'onorevole Pepoli mi parla di bilancio, quella stessa retribuzione che voi date all'uomo che non è tecnico, la darete all'uomo tecnico, e questo è tutto.

L'onorevole Pepoli scuote il capo in segno di diniego, che si tratti di eguali retribuzioni da darsi perchè s'impieghino dei sanitari quasi che questi esigano eccessive retribuzioni.

Potrei citargli che il Consiglio sanitario ha sempre servito gratis, serve gratis, e se ne onora; e badi bene che lo stesso avviene in tutte le provincie e comuni del Regno.

Non credo che alla professione medica si possa fare appunto d'essere meno larga, men generosa di sua opera al pubblico bene, a fronte di qualsiasi altra, almen fin dove i corti profitti di quella glielo consentano.

Ma l'onorevole Pepoli vi ha detto altresì dell'incertezza della medicina.

Signori! La medicina ha le sue incertezze, come le ha ogni conoscenza umana che discende dall'osservazione e dall'esperienza; ma io stimo che mal si comprenda a quale grado di sicurezza la medicina odierna è giunta.

Permettete a me che sono vecchio e che sono vicino alla tomba, di dire, che quando io sono entrato nella professione, io poco credeva alle risultanze della pratica e dell'arte medica, dico arte non della scienza (perchè non abbiamo ancora attinto il limite della scienza in medicina); e che ora mantengo che è una delle arti più positive, più certa nei suoi giudizi, e che l'arte meno fallibile che possenga l'umanità è forse l'arte medica. Io non esiterei a mantenere a fronte di qualsiasi altra scienza, di qualsiasi altra professione pratica che la certezza si attinge più davvicino nell'arte medica di quello

che in qualunque altra professione applicata e non speculativa.

Questo sia detto incidentalmente e fuori della discussione attuale. Quanto al mantenere poi che, perchè vi sono delle incertezze, per questo non si debbano chiamare degli uomini tecnici, sarebbe lo stesso che io, perchè qualche volta il mio avvocato mi fa una cattiva difesa, andassi invece a ricorrere ad un estraneo per consiglio in materia legale, piuttosto che ad un uomo tecnico. Quindi questo argomento non è molto valido, e mi fa meraviglia anzi che sia uscito dalle labbra dell'onorevole Senatore Pepoli, in genere così logico nei suoi argomenti. Egli all'uopo vi ha ricordata una sua gestione, ed io sono il primo a rendergli testimonianza di onore per lo zelo e per l'abilità grande colla quale egli seppe preservare Bologna da una invasione di cholera accettando i migliori consigli della scienza stessa e da tutti e lasciate che lo dica perchè egli ebbe la bontà di sentire anche il mio avviso, giacchè io allora era di passaggio per Bologna.

Ma egli ha aggiunto: Le amministrazioni degli ospedali peggio regolate sono quelle amministrate dai medici. L'onor. Pepoli ha ragione e cento volte ragione; ma questo fa precisamente contro l'assunto che egli mantiene. Se voi volete disporre dell'amministrazione di un istituto di beneficenza, datela ad amministratori, non datela a dei medici. Ma io domanderò all'onorevole Senatore Pepoli se egli, quando amministrava detto ospedale si occupava della parte igienica della medicina, se chiedeva consiglio ai suoi ragionieri o se non chiamava invece a consulto uomini tecnici perchè lo illuminassero su questa parte.

Anche io ho avuto, o Signori, indegnamente pur troppo, prima il compito di dirigere tutti gli ospedali di Roma, e poi per qualche tempo gli ospedali più considerevoli, della Capitale, ma confesso, o Signori, che li ho amministrati non perchè fossi medico, ma interamente come amministratore, nè allora mi venne mai in capo d'intervenire nelle tecniche discussioni ogni volta che si trattava di questioni mediche; e benchè potessi credere di avere qualche competenza nella materia, nondimeno finchè amministravi gli ospedali io per ogni questione igienica ho chiamato sempre i sanitari, mi sono rimesso al consiglio loro. Confesso quindi

che tutte le ragioni addotte dall'onor. Pepoli non fanno che confermarmi nell'avviso che io avevo espresso e che è conforme a quello della Commissione, sebbene io esprimessi, esordendo, il dubbio di non esser forse d'accordo con essa.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Mi preme dichiarare che non ho mai inteso di offendere i medici, nè di dubitare del loro grande interesse per il bene dell'umanità. Niuno sa più di me quanto sieno benefici e pietosi, e come stendano sempre la mano all'infermo. Quindi non accetto le accuse che piacque all'onorevole Senatore Pantaleoni indirizzarmi, ed alla mia volta stupisco che egli abbia potuto meravigliarsi dell'opinione che ho espressa, imperocchè io ho tenuto con lui, tutte le volte che abbiamo parlato su questo proposito, un linguaggio identico a quello che ho avuto l'onore di tenere dianzi.

Quanto poi al nostro fortunato incontro a Bologna, è vero, e lo ringrazio di nuovo degli ottimi consigli ch'egli mi diede. Ma ciò che cosa prova? Prova appunto la divisione che regnava nei medici, perchè se invece di ascoltare i consigli dell'onorevole Pantaleoni avessi ascoltato i consigli che altri medici mi susurravano all'orecchio, non avrei forse preservata la mia patria dalla minaccia del cholera, se pure mi è lecito attribuirmi un vanto che io so di non meritare.

L'onorevole Pantaleoni ha proseguito dicendo che i timori sono vani, infondati, imperocchè questa legge non accenna ad aumentare in nessun modo la burocrazia. Ma, se i miei orecchi hanno bene inteso, ho udito l'onorevole Cannizzaro rimpiangere che non vi fosse oggi che una piccola sezioncina destinata al servizio sanitario. In altri termini, ciò vuol dire che l'illustre preopinante accennava al desiderio che la sezioncina diventasse sezione, la sezione divisione, e di poi la divisione, direzione.

Questa è la concreta genesi dei diversi servizi dello Stato.

Aggiunse poi l'onorevole Cannizzaro che si fece molto poco in Italia fin qui per la salute pubblica. Ora, io domando all'onorevole Cannizzaro e all'on. Pantaleoni, ed a quanti altri hanno parlato, se dal ristretto intervento dello Stato è venuto molto danno all'Italia, e se moltiplicando la burocrazia custodiranno proprio

molto meglio la salute pubblica di quello che fin ora si fece.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Domando la parola.  
PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Il Senato, da ciò che ho detto poco fa, deve aver compreso che la Commissione si metteva sulla via della conciliazione coll'onorevole Ministro rispetto al comma *a*); ora dopo altre spiegazioni avute verbalmente dallo stesso sig. Ministro ci pare di essere arrivati a un concetto uniforme. Soltanto, per non far perdere al Senato il suo tempo con improvvisare emendamenti che poi riescono incompleti, la Commissione si riserva di preparare il comma emendato per essere sottoposto domani alla vostra deliberazione.

PRESIDENTE. Prego la Commissione di voler spiegare la sua opinione sull'emendamento dell'onorevole Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Se permette l'onorevole signor Presidente, siccome ve ne sono parecchi di questi emendamenti, io desidererei di passarli all'on. Relatore, se me lo consente, tanto più che in gran parte non si tratta che di dizione.

PRESIDENTE. Ciò non toglie che la Commissione si pronunci fin d'ora su questa parola *sanitario* che il Senatore Pantaleoni vorrebbe introdurre nel comma *b*), e quindi si scriva *d'interesse sanitario generale*.

Senatore BERTIA., *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Ora interrogo la Commissione se accetta eziandio la proposta del Senatore Moleschott, che cioè nella lettera *d*), tra le parole *corna* ed *unghe*, si inserisca la parola *setole*.

Senatore MOLESCHOTT. Perdoni l'onorevole Presidente, ma io vorrei che la parola *setole* fosse posta tra le parole *lane* e *corna*.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Relatore.

Senatore BERTIA., *Relatore*. La Commissione tiene, com'è facile immaginare, in alta stima tutto ciò che esce dal labbro dell'egregio Collega Senatore Moleschott, e trova che l'aggiunta suggerita da lui è logicamente esatta. Però farebbe un'osservazione, ed è che la lettera *d*) di

quest'articolo finisce colle parole seguenti: *e di ogni altra materia sospetta d'infezione*. Se ora si volessero aggiungere le *setole*, bisognerebbe addirittura entrare in una lunga enumerazione che farebbe di mestieri rendere completa, e converrebbe quindi aggiungere i *crini*, i quali vengono in grande quantità segnata-mente dall'America del Sud, dove spesso infierisce la febbre gialla, non che le penne degli uccelli, e così sopraccaricare il comma di una enumerazione che si è cercato di evitare appunto colle parole: *ogni altra materia sospetta d'infezione*.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io comprendo pienamente lo squisito buon senso dell'osservazione fatta dall'onorevole Relatore, ciò nondimeno mi permetto d'insistere nell'aggiunta da me proposta, per questa semplicissima ragione che cioè nell'articolo, e precisamente alla lettera *d*, si fa in certo modo l'enumerazione delle sostanze cornee perchè si dice: *e le corna, le unghie*, ecc. non parlando delle *setole*, ed io accetto insieme i *crini* che sono oggetti eminentemente pericolosi.

Mi pare dunque che manchi qualche cosa nell'articolo.

Un nostro onorevole Collega, l'onor. Senatore Pepoli, così sotto voce, e per incidente, fece osservare che non si parla di *stracci*.

Io dunque accetto pienamente le osservazioni dell'onorevole Relatore. Evidentemente, l'articolo, parlando di lane, di corna, di unghie, volle dire di tre sostanze cornee, per cui mi sembrerebbe utile che fossero enumerate.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Siccome il soverchio non rompe il coperchio, in questo caso particolare, la Commissione accetta si aggiungano i *crini* purchè vi si mettano pure le *piume*.

PRESIDENTE. Il comma *e*) viene dunque concertato così:

« Vieta, in occasione di epizoozie, la introduzione dai confini esteri nell'interno del Regno, del bestiame e delle pelli, lane, setole, crini, piume, corna, unghie, ossa e di ogni altra materia sospetta d'infezione ».

Resta poi inteso che nella lettera *f*) secondo la proposta dell'onorevole Senatore Magliani d'accordo colla Commissione e col Ministro, invece di dire: « annulla i regolamenti d'igiene pubblica approvati dal Prefetto » si dica: *Approvati dall'autorità amministrativa*.

Avverto la Commissione che l'onorevole Senatore Pantaleoni ha ora ora presentato al banco della Presidenza un elenco di emendamenti su quest'articolo; e giacchè la Commissione deve raccogliersi per la redazione di una nuova formula del comma *a*) essa potrà occuparsi anche di cotesti emendamenti dell'onorevole Senatore Pantaleoni, che a lei immediatamente trasmetto.

Dovendo la Commissione stabilire per domani una riunione coll'onorevole signor Ministro, onde porsi d'accordo sulla redazione del comma *a*) dell'art. 3°, ed essendo l'ora tarda, prego intanto i signori Segretari di voler fare lo spoglio dei voti raccolti nelle urne per l'articolo unico del progetto di legge che riguarda la testimonianza delle donne negli atti pubblici e privati.

(I Senatori Segretari fanno lo squittinio.)

PRESIDENTE. Risultato della votazione del progetto di legge: Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.

Votanti . . . . .	77
Favorevoli . . . . .	51
Contrari . . . . .	26

(Il Senato approva.)

Domani seduta pubblica alle ore 2 per la continuazione della discussione del Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

## LXXXI.

## TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO.** — *Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario — Nuova redazione dell'art. primo comunicata dal Senatore Berti, Relatore — Considerazioni dei Senatori Pantaleoni e Borgatti, cui risponde il Ministro — Considerazioni dei Senatori Casati e Maggioreani — Replica del Senatore Borgatti — Considerazioni del Senatore Cannizzaro a sostegno delle osservazioni del Senatore Casati — Schiarimento del Ministro — Replica del Senatore Casati — Avvertenza del Senatore Tommasi — Approvazione del primo alinea dell'articolo primo — Considerazione del Senatore Moleschott sul secondo alinea dell'articolo primo, cui risponde il Senatore Tommasi — Proposta sospensiva del Senatore Mantegazza — Considerazioni del Senatore Borgatti — Approvazione della prima parte dell'articolo primo e sospensione del rimanente — Proposta della minoranza della Commissione all'articolo terzo, comunicata dal Relatore — Discorso dei Senatori Cannizzaro e Pantaleoni a favore di questa proposta — Presentazione di un progetto di legge — Discorso del Ministro contro la proposta della minoranza della Commissione — Considerazioni dei Senatori Mantegazza, Moleschott, Maggioreani, Anvri, Magliani e del Relatore — Schiarimento chiesto dal Senatore Lauzi — Osservazione del Senatore Borgatti — Risposta del Ministro al Senatore Lauzi — Osservazione del Senatore Errante, cui risponde il Ministro — Approvazione del comma a) dell'articolo terzo, come venne redatto d'accordo dalla Commissione e dal Ministro — del comma b) — del comma c) — Modificazione al comma proposta dal Senatore Mantegazza, oppugnata dal Relatore — Approvazione dei commi d) e) f) — Osservazioni del Relatore, del Senatore Pantaleoni sul comma g) oppugnate dal Ministro — Approvazione del comma g) — Proposta del Senatore Moleschott sul comma h) cui rispondono il Relatore e il Regio Commissario — Approvazione del comma h) emendato, e dell'intero art. 3.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro dell'Interno ed il Commissario regio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge: Codice sanitario.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la continuazione della discussione del progetto di Codice sanitario. Siamo all'art. 1°, che ieri fu sospeso.

Prego l'onorevole Relatore a voler parteci-

pare al Senato i concerti presi col signor Ministro riguardo a quest'articolo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Signori, l'onor. Ministro aveva fatto sospendere la votazione sull'articolo 1° perchè veniva, non ha guari, presentata alla Camera dei Deputati una legge, secondo la quale la prostituzione ed i sifilicomi sarebbero affidati alle Provincie e ai Comuni, e sottratti quindi alla tutela del Ministero. Altrettanto potrebbe accadere di altre parti della pubblica sanità, le quali fossero rinunziate dal potere centrale per essere abbandonate al potere più o meno autonomo dei Comuni e delle Provincie.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

Onde prevedere questo caso possibile, si è, d'accordo col signor Ministro, aggiunto all'articolo 1° il seguente inciso:

« La tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro dell'Interno, e, sotto la sua dipendenza, ai Prefetti ed ai Sindaci, salvo per quelle parti che venissero per legge confidate alle Province ed ai Comuni. »

Questo è concordato col signor Ministro e la Commissione lo accetta.

**PRESIDENTE.** Come ha udito il Senato, la Commissione d'accordo col signor Ministro ha preso, riguardo all'articolo 1°, di cui fu ieri sospesa la discussione, la seguente deliberazione, cioè, che in fine della prima parte, la quale consiste nelle parole: *La tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto la sua dipendenza ai Prefetti ed ai Sindaci*, si aggiunga questo inciso: *Salvo per quelle parti che venissero per legge confidate alle Province ed ai Comuni.*

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Io comprendo perfettamente il delicato sentimento che ha indotto l'onorevole signor Ministro a desiderare questa aggiunta.

Confesso però che non ne veggio il bisogno né mi pare neppure ben chiara l'opportunità, anche per la formola che è stata adottata.

Ogniquivolta si presenta una nuova legge è chiaro che se la legge innova a leggi precedenti, le leggi precedenti si intendano modificate in quel dato subbietto, od abrogate.

Quindi, quando la legge che attribuirà questa facoltà ai Comuni ed alle Province verrà in attività, è chiaro che verrà *o* se modificato questo articolo, quindi non sentirei il bisogno di farlo fin d'ora in anticipazione di una futura contingenza. Non mi parrebbe poi neanche formulato il concetto nel miglior modo.

Scusi, onorevole signor Ministro, se ciò dico, ma siamo qui per discutere fra noi onde far per questa legge il meglio che si possa. In verità, potrebbero venire tante altre leggi oltre l'accennata a cambiare il concetto dell'articolo e perciò parmi che in ogni caso, se si volesse attendere a tutti i prevedibili cambiamenti, bisognerebbe fare un inciso in termini molto più larghi e tale che tutti li abbracci, senza

restringerlo alla contingenza della legge e facoltà accordate ai Municipi e Province in materie sanitarie.

Insomma, a me sembra inopportuna l'aggiunta, perchè o si hanno da prevedere tutti i casi, o altrimenti non parlare di qualsiasi contingente futuro, poichè la legge posteriore innoverà la precedente ma se la si vuol fare si faccia in termini generici.

Del resto, siccome non verrebbe alcun vero inconveniente dall'aggiunta, lo noto solamente, perchè mi pare che in un Codice non si debbano porre cose eventuali, ma solamente cose ben fisse e ben decise. Ma nello stesso tempo me ne riporterò all'autorità del signor Ministro e della Commissione.

Senatore **BORGATTI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore **BORGATTI.** Ripeterò, come già ebbi l'onore di dire ieri rapidamente, per non abusare dell'indulgenza del Senato, che il progetto che stiamo ora discutendo non è un Codice sanitario, ma bensì una legge di pubblica sanità. L'onde ho fatto e faccio plauso al Ministro ed alla Commissione di averne riservate ad altra legge alcune parti che erano comprese nel progetto antecedente, il quale poteva davvero chiamarsi un *Codice sanitario*.

Coerente a ciò, io non posso non aderire all'inciso che è stato aggiunto dalla Commissione d'accordo col signor Ministro all'articolo 1°.

Dissi nella seduta di ieri, ed ora lo ripeto, che alcune parti del progetto potevano meglio convenire alla legge comunale e provinciale, nella stessa guisa che spettano al Codice penale ed alla legge di polizia generale e di pubblica sicurezza le parti del progetto in cui si tratta di contravvenzioni e di penalità.

Io spero che il Senato vorrà accettare l'emendamento proposto dalla Commissione ed accolto dal signor Ministro.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Comprendo l'osservazione dell'onorevole Senatore Pantaleoni, fatta in generale. È evidente che una legge nuova, quando modifica una legge esistente, necessariamente abroga le disposizioni di essa. Ma siccome la legge, alla quale allude quella parte dell'art. 1°, è già presentata alla Camera dei Deputati, così, per un certo sentimento di con-

venienza, credo opportuno di fare quella riserva.

L'onorevole Senatore Pantaleoni non insista, e spero che il Senato vorrà accogliere la proposta che l'egregia Commissione ha formulata e che io ho accettata.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che converrebbe distinguere tra l'amministrazione diretta di un dato servizio e la sua tutela.

Per un dato servizio si può delegare l'amministrazione diretta ai comuni o alle provincie, o a qualsiasi altro ente morale: ma la tutela generale di ogni servizio, specialmente poi di quello della sanità pubblica, non mi pare che si possa dal Ministero dell'Interno delegare in un modo assoluto.

La tutela implica una idea di alta vigilanza; e questa il Ministero dell'Interno deve sempre ritenersela per sé.

Ora, io crederei che, nel modo in cui l'aggiunta è stata formulata, ne derivi invece che il Ministero dell'Interno nel servizio a cui ha accennato l'onorevole Relatore sia affatto esaurato, perchè rinuncia alla sua tutela.

Io crederei che quel servizio (quantunque ciò sia assai discutibile), potrebbe anche essere delegato come amministrazione diretta ai comuni o alle provincie; ma che la tutela debba esserne riservata al Ministero dell'Interno, ossia al Governo.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola per prendere atto di una espressione dell'onorevole Senatore Borgatti. Questa adunque è una legge sanitaria, non è un Codice; ed è appunto su questo che io ieri mi adoprava a discutere ed a mostrare che non si poteva promulgare come Codice dal momento che se ne spiccano qua e là delle disposizioni legislative della maggior importanza.

Siamo dunque perfettamente d'accordo: come legge sanitaria si potrà inserirvi non tutto, ma quel che si vuole. Tutte le mie premure erano dirette a ciò che, pubblicandolo col nome di Codice, questo progetto fosse completo. Ma una volta, ripeto, che si chiama legge di sanità, non ho più che ridire e accetto l'insegnamento del-

l'onorevole Borgatti, che il presente progetto di legge non abbia la pretensione di codificare tutte le disposizioni legislative intorno la sanità pubblica, ma si presenti col più modesto titolo di legge sanitaria.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Borgatti ha la parola.

Senatore BORGATTI. Domando perdono all'onorevole Collega, l'illustre Senatore Maggiorani, se non accetto la discussione sul terreno in cui egli la pone; imperocchè si potrebbe facilmente essere tratti ad una discussione filologica ed accademica, piuttosto che pratica e legislativa.

Quantunque, o Signori, il sapere se il progetto, che stiamo discutendo, sia una legge speciale, oppure un vero e proprio Codice, è cosa non del tutto indifferente, e che può anzi avere una grande importanza costituzionale. È troppo noto che i fautori del sistema puro costituzionale combattono la codificazione per le ragioni stesse, onde il Senatore Maggiorani vorrebbe che si ritornasse al concetto, già abbandonato, di un vero e proprio Codice sanitario; in cui tutta la universale materia sanitaria fosse compresa, nè più si avesse a trattarne per leggi speciali: segnare, in altri termini, gli ultimi confini, le colonne d'Ercole, come suol dirsi.

Io voglio, egli diceva, che il Codice sanitario comprenda tutto; comprenda ogni materia che direttamente od indirettamente si riferisca alla sanità.

È evidente che s'incorrerebbe in quel vizio onde si ritiene, come io ~~ieri~~ accennando rapidamente nella tornata di ieri, che la codificazione in genere, tendendo ad immobilizzare la legislazione, quanto conviene ad uno Stato dispotico ed assoluto, altrettanto disdice ad uno Stato retto a libertà costituzionale.

Ed infatti nell'Inghilterra, la quale è maestra degli ordini costituzionali, non vi è ombra di Codici. Ed ivi si procede sempre per via di leggi speciali, o di emendamenti alle leggi esistenti. Ivi la legislazione non è immobilizzata nei Codici; ma è perpetuamente mutabile, secondo le esigenze della esperienza ed il progressivo sviluppo delle libere istituzioni ed i pronunciati della pubblica opinione.

Io mi opposi alla codificazione della materia sanitaria, perchè mi pareva e mi pare che dei

Codici ne abbiamo anche di troppi; mentre poi manchiamo ancora di quello, che doveva esser fatto per il primo: il Codice penale, che io spero però avremo presto.

Ma, lasciando in disparte tutto ciò e ritornando all'emendamento e all'inciso proposto dalla Commissione, confesso che, se si trattasse di delegare ai Comuni il vero e proprio ufficio di *tutela*, che io pure convengo coll'onorevole Senatore Casati dover essere di esclusiva spettanza del Governo, non darei certo il mio voto all'emendamento. Ma non mi sembra che si tratti di vera e propria delegazione di tutela, bensì di riservare ai Comuni quel che ad essi può e dev'essere riservato per rispetto all'autonomia propria, e senza pregiudizio alcuno dello Stato e delle necessarie prerogative del Governo.

Io intendo l'emendamento in questo senso, ed è in questo senso che sono disposto a votarlo, parendomi che dalla sua accettazione non resti alterata nè pregiudicata la questione promossa dall'onorevole Senatore Casati.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Sen. Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io sono dello stesso avviso dell'onorevole Senatore Casati. A me pare che il Ministero non possa abbandonare nessuna parte di questa alta tutela che deve esercitare sopra la salute pubblica del Regno. Non importa che altre leggi vengano ad affidare ai Municipi e alle provincie alcuni uffici sanitari ed imporre alcuni obblighi in difesa della salute pubblica; l'alta tutela resta sempre al Governo, qualunque sia la legge comunale e provinciale.

In questa legge medesima si riserva sempre al Ministro il diritto di rivedere e occorrendo di annullare i regolamenti di igiene.

Ora, questa funzione è tutela della salute pubblica. Io crederei soverchio quell'inciso, perchè quell'inciso si riferisce alla tutela. La tutela della salute pubblica (si intende del Regno) è affidata al Ministro dell'Interno e sotto la sua dipendenza ai Prefetti ed ai Sindaci. Se poi parte dei provvedimenti sanitari sarà imposta, come obbligo, ai Comuni e alle Provincie, questa non sgraverà il Ministro della responsabilità che ha di tutelare la salute pubblica del Regno, di sorvegliare la condotta dei Comuni e delle Provincie in questa parte di azione

loro affidata. Il Ministro è quello che esercita la vera tutela sopra tutti i Comuni e le Provincie. Non vedo poi l'utilità di quell'inciso.

Senza di esso resterà piena la facoltà del legislatore di delegare una parte delle funzioni che riguardano igiene e medicina pubblica ai Comuni e alle Provincie.

Temo anch'io coll'onor. Casati che a quell'inciso si possa dare il significato che l'onorevole Ministro si sgrava del dovere di sorvegliare. Ciò non è. L'onorevole Ministro vuole riservarsi la sorveglianza. Ora, la sorveglianza è tutela. Che cosa è la tutela se non la facoltà di vedere se altri adempiono ai loro obblighi, se adempiono ciò che prescrive la legge? Ciò è veramente tutela.

Se si dicesse: alla custodia della salute pubblica provvederà il Ministro, capisco che in allora si dica: salvo il caso in cui provvedano i Comuni e le Provincie; ma qui non si dice *provvederà*, si dice *tutelerà*, e la tutela è affidata esclusivamente al Governo centrale e non può essere delegata a circoscrizioni minori.

Io non mi dilungo più. Parmi che si possa e debba allargare l'ingerenza delle Provincie e dei Comuni, senza però menomare mai i diritti ed i doveri che ha il Governo centrale. Questo sarebbe il mio avviso.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io mi permetto di dissentire dall'onorevole Senatore Cannizzaro circa alla definizione che egli fa della tutela. A me sembra passi una grandissima differenza fra la tutela e la sorveglianza; e la differenza principale sta in questo. Il diritto di tutelare comprende pur quello di provvedere; il diritto di sorvegliare invece limita la facoltà unicamente ad osservare se si commettono atti contrari alle leggi. Per esempio, il Governo ha la tutela della salute pubblica, e quindi fa circolari, impartisce ordini, ecc.

Se invece la tutela si esercitasse da un Corpo morale, ed al Governo fosse riservata la sorveglianza, necessariamente la sua azione sarebbe circoscritta, e nulla potrebbe fare insino a quando la legge non fosse in qualche modo violata.

A ogni modo, essendo questa per ora una questione accademica, val meglio riserbarla a quando dovremo discutere la legge che con-

cerne una parte del servizio sanitario, che sarebbe affidato ai Comuni ed alle Provincie.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che la parola *tutela* abbia un significato molto vasto, e che vada oltre a quello annunciato dall'onorevole Ministro, di provvedere cioè nel caso che non si provveda direttamente da chi spetta.

Certo in qualunque modo implica, perchè la tutela possa essere attuata, l'idea della sorveglianza attiva.

Questa sorveglianza dunque si comprende nella parola *tutela*. Ora, coll'aggiunta proposta dalla Commissione cosa ne avverrebbe? Ne avverrebbe che nel caso cui si è accennato, sarebbe fatta esclusione assoluta della tutela per parte del Ministro dell'Interno; dicendo l'articolo, giusta la nuova redazione della Commissione: « *la tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro dell'Interno* SALVO DATI CASI. »

In questi casi adunque il Ministro dell'Interno non potrebbe intervenire, e, siccome la tutela include la sorveglianza, non potrebbe neppure esercitare questa. In altri termini, in questi casi il Ministro non avrebbe alcuna azione sulla sanità pubblica.

Per queste ragioni io crederei che, sopprimendo quell'inciso aggiunto, la legge non ne verrebbe punto a soffrire, in quanto che colle nuove leggi che saranno per proporsi, si sarà sempre in tempo di dichiarare più particolarmente quali siano le competenze delle Provincie e dei Comuni in alcuni rami del servizio, e come la tutela dello Stato abbia su di essi ad esercitarsi.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Mi pare che il signor Ministro abbia spiegato abbastanza la differenza che passa tra le due parole; se nella nuova legge ci sarà l'inciso che il Ministro eserciterà la sorveglianza, mi pare che questo basti.

Ammettendo o negando la tutela, non si viene già ad ammettere od a negare la vigilanza; quando nella nuova legge sarà espressa la parola vigilanza, è tutto detto, non ci è bisogno di altro. Per conseguenza, la Commissione persiste nell'aggiunta che ha fatto al primo articolo. Mi pare adunque che la discussione possa

essere esaurita a questo riguardo e che si possa quindi passare oltre.

PRESIDENTE. Mi credo in debito di avvertire il Senato che la discussione sulla parola *Codice sanitario* mi pare non fatta a proposito e certamente non necessaria; perchè, quantunque le parole *Codice sanitario* si leggano in fronte alle due Relazioni che hanno accompagnato questo schema di legge, la parola *Codice* in questi articoli di legge non s'incontra mai; ed anzi uno degli articoli finali posto nel titolo XIII, che contiene le « *Disposizioni transitorie* », dice precisamente così: « LA PRESENTE LEGGE *per quanto, ecc.* », e questa dizione è adoperata tanto nell'art. 220 del signor Ministro, quanto nell'art. 226 della Commissione.

Venendo adesso alla questione che gli onorevoli Pantaleoni e Moleschott hanno sollevato contro l'inciso da aggiungersi alla prima parte dell'articolo, io debbo porre ai voti innanzi tutto l'inciso.

L'inciso non ha bisogno di *appoggio*, perchè è proposto d'accordo dalla Commissione e dal Ministro.

Ne do lettura:

« *Salvo per quelle parti che venissero per legge affidate alle Provincie e ai Comuni.* »

Chi approva quest'inciso, è pregato di alzarsi. (Approvato.)

Leggo ora l'intero articolo.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola per proporre un emendamento alla seconda parte di quest'articolo.

PRESIDENTE. Il Senatore Moleschott ha la parola sulla seconda parte di quest'articolo che quindi verrà votato per divisione.

Senatore MOLESCHOTT. Perchè io possa esprimermi più chiaramente intorno all'emendamento che intendo proporre, mi conceda il Senato ch'io legga la seconda parte di questo articolo, che suona così:

« *Nell'esercizio di questa tutela, il Ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i Prefetti da Consigli sanitari provinciali, di Sindaci, da Consigli sanitari municipali e dai medici condotti e dai veterinari comunali dove esistono.* »

L'emendamento che io propongo consiste semplicemente nel togliere le parole *dove esistono*,

e ciò in primo luogo per una considerazione astratta, perchè cioè si intende bene che dove non esistono non potranno davvero far parte di Consigli sanitari municipali, nè potranno assistere i Sindaci; in secondo luogo poi per una ragione concreta molto importante la quale, secondo me, sta in questo, che la legge stessa dichiara che i veterinari comunali *devono esistere da per tutto*.

E per vero nell'articolo 9 di questa stessa legge si dice:

« Ogni Comune deve provvedere alla tutela della sanità pubblica, almeno mediante un medico e un chirurgo, o un medico-chirurgo, un farmacista, un medico veterinario ed una levatrice. »

Gli è verissimo che poi nello stesso art. 9 al secondo alinea provvede alla possibilità che parecchi Comuni abbiano a riunirsi in un consorzio e, più tardi, ci sarà l'occasione di vedere in che modo un tal consorzio veramente sarebbe opportuno, a che limiti si debba estendere.

Io dunque non dirò una sola parola sul concetto generale, poichè il progetto concordato fra il Ministro e la Commissione riconosce che sarebbe un difetto se il medico veterinario condotto non esistesse.

Ma mi conceda il Senato di dire due parole che hanno attinenza ad un altro ordine d'idee. A me pare che riflettano un principio superiore all'opportunità, all'importanza che la cosa avrebbe intrinsecamente parlando, voglio dire un principio di alta equità.

Io non ho preso la parola nella discussione generale, perchè approvava con tutto l'animo mio la sobrietà del Senato nel volere evitare una discussione generale per un progetto di legge il quale fu già tanto studiato, e per il quale adesso, da un Relatore altrettanto dotto quanto abile, abbiamo una bellissima Relazione. Aveva in animo però di cogliere la prima occasione possibile per dire una parola in vantaggio di un concetto generale, sul quale, spero, troverò d'accordo tutti i miei Colleghi, che cioè l'elemento scientifico dobbiamo cercare di acquistarlo, di tirarlo dentro questa legge per quanto a noi sarà possibile.

Riconosco con piacere che il progetto di legge, in tanti passi, mostra che chi lo concepì ci ha pensato seriamente. Ciò non toglie che

io veda ancora che i medici veterinari persistano in una specie di posizione da paria che non meritano. Lo concedano ad un cultore della medicina, ad uno di quei cultori di essa cui qualche volta si dà il predicato di essere molto aristocratico, - i fisiologi facilmente si trovano sotto il bando di questa parola, - di prendere la parte de' medici veterinari cui deve tributare un sincero elogio.

Io ritengo che precisamente l'Italia può gloriarsi di avere fra i suoi medici veterinari alcuni uomini che hanno raggiunto una cima di cultura scientifica da meritarsi tutti i riguardi possibili.

Ma prendiamo le cose anche nel senso più generale. Noi vediamo una gioventù la quale per accedere alla scuola di veterinaria deve perfino aver subito l'esame di licenza liceale.

Io domando in conseguenza al Senato se noi possiamo lasciare che tanto si richiegga di cultura da una gioventù, per lasciarla poi in quella triste posizione in cui la gran maggioranza degli individui che coltivano, che esercitano l'arte della medicina veterinaria, *oggi* si trova.

Io dunque, perchè voglio studiare la somma brevità, giacchè avremo pur troppo bisogno ancora di molto tempo per trattare tutto questo progetto di legge, mi riassumerò nel dire: Che io accetto il progetto di legge nel suo art. 9, il quale dice esplicitamente che i medici veterinari condotti dovranno assistere i Sindaci nella tutela della sanità pubblica, e per ciò vorrei che si togliessero le parole *dove esistono*, nel secondo alinea del primo articolo.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io risponderò brevemente all'onor. Moleschott, che cioè: l'esistenza o non dei medici veterinari nei Comuni non dipende da noi, dipende da loro; il fatto positivo, il fatto reale è questo: che in molti Comuni esistono e in molti altri non esistono, e non possono esistere, per la piccolezza del Comune e per le condizioni economiche di esso; allora non è possibile che si faccia un consorzio tra i Comuni, giacchè in questo caso un medico veterinario solo rappresenterà moltissimi Comuni.

Essendo questa la realtà delle cose, non è possibile che qui si possa dire altrimenti da quello che si dice.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

Del resto la Commissione, la quale naturalmente tiene presente gli articoli seguenti...

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

Senatore TOMMASI .....ha proposto di modificare l'art. 9; e dire là: *che i veterinari debbano far parte della Commissione sanitaria quando ci sono; quando non ci sono s'intende che non possono farne parte.*

Con questo io non intendo di degradare la scienza veterinaria, niente affatto; sarebbe da desiderare che in ogni Comune ci fosse un veterinario; ma il fatto è che non ci sono, nè ci possono essere.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Chiesi la parola per rispondere brevemente alle obiezioni che mi fece il mio illustre amico, l'onor. Senatore Tommasi.

Veggio con mio rammarico che non mi sono spiegato abbastanza chiaramente su quello che precisamente desidererei.

Sono d'accordo che i piccoli Comuni si potranno riunire in consorzio, per munirsi di ufficiali sanitari. Quando saremo all'articolo 9 sarà il caso di vedere quali estensioni tali consorzi potranno avere, purchè sia riconosciuto che ogni consorzio di quell'estensione che riconosceremo avrà il medico-veterinario condotto.

Mi spiegherò ancora un pochino meglio: mi pare, io dissi, non affermo, ma mi pare, che quei consorzi condurranno anche a semplificare, a diminuire il numero dei Consigli comunali di sanità. A me sembrerebbe almeno abbastanza strano che un Comune troppo piccolo per avere il suo medico-veterinario condotto, fosse abbastanza grande per avere da sè un Consiglio comunale di sanità. Ma comunque sia, mi pare che non ci sarà difficoltà, che in tutti i Consigli comunali dei singoli consorzi entri pure il medico veterinario condotto di quel consorzio. Anzi credo che in ciò non mi trovi molto lontano dal concetto stesso dell'illustre Senatore Tommasi.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Mantegazza ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io vorrei proporre che si tenesse sospesa la questione sollevata dall'onor. Moleschott, perchè in seno alla Commissione vi sono a questo riguardo due opinioni, la cui discussione troverà più opportuna sede nell'art. 9. Alcuni credono necessario che

ogni comune debba per obbligo avere un veterinario, altri invece sono d'avviso contrario; quindi noi comprometteremmo la questione se ora cancellassimo queste due parole, che potrebbero trovarsi in disaccordo con ciò che si deciderà all'art. 9.

Mi pare quindi che non vi sia alcun inconveniente nel lasciare in sospeso questa questione.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Ecco uno dei casi che troverebbero la loro sede naturale di discussione nella legge comunale e provinciale. Tra le questioni che si solleveranno quando verrà in discussione quella legge, vi sarà certamente quella che è insorta sempre ogni volta che si è toccata la materia delle circoscrizioni comunali e provinciali, la questione dei piccoli comuni. Certamente, io non darò mai il mio suffragio ad una proposta, la quale prescrive che oltre il medico e chirurgo, ogni comune indistintamente debba avere anche il veterinario.

All'articolo 9, questa questione potrà essere più opportunamente discussa, perchè in quell'articolo si parla di consorzi. Io propendo molto per il sistema dei consorzi in genere; e vi inclinerei, in ispecie, anche per il caso contemplato in detto articolo; imperocchè un consorzio di piccoli comuni, sebbene ristretto ad un determinato oggetto, può sempre contribuire ad agevolare le aggregazioni dei piccoli comuni. Ma, vede il Senato, che anche per questa ragione, la questione sollevata troverebbe la sua sede naturale nella discussione comunale e provinciale; ed io mi riservo di chiedere a questo proposito la parola sull'articolo 9. Non intendo con ciò di approvare fin d'ora che anche nel caso di consorzio, come all'articolo 9, possa approvarsi la proposta del veterinario.

PRESIDENTE. Il signor Ministro consente alla sospensione di quest'ultima parte dell'articolo 1°?

MINISTRO DELL'INTERNO. Acconsento.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, quest'ultima parte viene sospesa.

Prima di procedere innanzi, metterò ai voti la prima parte dell'articolo, ch'è così concepita:

« La tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto la sua dipendenza, ai Prefetti ed ai Sindaci, salvo per quelle

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

parti che venissero per legge confidate alle Provincie ed ai Comuni. »

Chi approva questa prima parte dell'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

L'articolo 2° fu già votato ieri.

Ora, prego il Relatore della Commissione di volere annunziare le deliberazioni della medesima sull'art. 3°.

Senatore BERTI A., *Rel.* Si era domandata la sospensione ed il rinvio alla Commissione di questo articolo, specialmente per il comma a) che suona così:

« Egli provvede all'istituzione ed ordinamento di un ufficio sanitario nel suo Ministero, e di uffici di sanità nelle provincie, da comporsi l'uno e gli altri d'un personale tecnico sotto la direzione d'un capo. »

Su questo argomento noi ci siamo abboccati col signor Ministro, e secondo ciò che egli intende e che sarebbe anche adottato dalla maggioranza della Commissione, il comma dovrebbe essere in questo modo redatto:

« Egli provvede all'istituzione ed ordinamento di un ufficio sanitario nel suo Ministero composto per la maggior parte di personale tecnico. » Toglierebbe cioè la parola *gradatamente* e sostituirebbe le parole: *per la maggior parte*.

La minoranza però della Commissione ci teneva, e ci tiene, che sia aggiunto questo inciso: *diretto da un medico*. Essa crede di avere delle buone ragioni. Intanto le pare che in un Codice sanitario, dove certo l'elemento medico ha la massima influenza, dove vengono istituiti consigli sanitari, composti in gran parte di medici, dove si istituiscono degli uffici sanitari, tecnici, governativi, tanto nelle provincie, quanto presso il Ministero dell'Interno, dovesse alla testa di tutto questo personale medico esservi un medico. È una cosa che ci sembra domandata dalla dignità stessa della nostra professione, la quale, mi duole il dirlo, non sempre nelle nostre leggi è tenuta in quel rispetto che ha diritto di meritare.

Premesso questo, vi è un'altra grande considerazione per noi, ed è che, dove questo personale tecnico dovesse essere sotto la direzione di una persona non medica, non so se l'indirizzo dei suoi impiegati subordinati potesse conservarsi sempre, come vorrebbero il Codice e la logica, strettamente scientifico.

Gli onorevoli miei Colleghi sanno che per quanto l'impiegato soggetto voglia serbarsi indipendente nei suoi concetti e nella forma di esprimerli, ciò nullameno esso non solo prende una prima imbeccata dal suo superiore, ma deve poco o troppo acconciarsi perfino nel suo modo di pensare e di scrivere.

Ora quali sono le funzioni di questo ufficio?

Sono quelle di mandare ad esecuzione le deliberazioni che prende il Consiglio superiore di sanità d'accordo col signor Ministro; di tenere la corrispondenza con tutti gli uffici provinciali e comunali del Regno; di sbrigare gli affari dei Comuni di medica amministrazione, e di preparare i materiali per lo studio delle questioni tecniche, che dovranno essere sottoposte al Consiglio sanitario superiore. Ora vi domando io: mettete alla testa di questo ufficio un impiegato amministrativo, che sia un buon legale, un distinto economista, ma che non sappia nulla di scienza; egli il meglio che potrà fare, nel maggior numero dei casi, si è di rimettersi a ciò che faranno i suoi impiegati subalterni, che sono della professione. E allora avrete un triste esempio negli uffici governativi; avrete gli impiegati subalterni, permettetemi la frase non troppo parlamentare, che meneranno per il naso il loro superiore.

Se viceversa il superiore è di coloro che la pretendono, oh! allora le cose andranno proprio a capello! Allora accadrà perfino che questo capo del servizio tecnico, non medico, vedendo certe formule scientifiche e certe parole consacrate dalla scienza, e non intendendole punto, le cancellerà, e vi sostituirà del proprio un errore.

Questo errore non fermerà certo il sole, e non manderà in rovina l'Italia, ma quando queste circolari, dove ci ha messo lo zampino un impiegato non medico, pervengono, col mezzo delle prefetture, ai medici esercenti delle città e dei comuni campestri, questi, compreso il più umile medico di villaggio, che si avvedono dello sproposito, ridono sottocchi di chi dovrebbero altamente rispettare.

Ecco, o Signori, per quale ragione noi teniamo fermo nella nostra proposta, vale a dire che questo capo dell'ufficio sanitario presso il Ministero dell'Interno sia una persona medica.

Taluno forse potrebbe obbiettarci, che questo impiegato non potrebbe essere molto elevato

nella gerarchia degli uffici governativi; perchè sono ristrette le sue mansioni, non ha un certo numero d'impiegati sotto di sé, e potrebbe aspirare tutt'al più a diventare capo sezione. Allora avrebbe un modico stipendio, e con questo, dicono, forse non a torto, non si potrebbe avere nessuna celebrità, che venisse a fare l'impiegato.

Ma anche su questo io potrei rispondere che, dopo tutto, non occorre per questi posti un'area di scienza medica: non occorre uno di quegli illustri clinici, che onorano se stessi prima, e poi la nazione a cui appartengono. Occorrono degli uomini i quali, possedendo un buon fondo di dottrina succhiata nelle patrie università, possano poi, nella carriera degli uffici governativi, raggiungere quella pratica e quella vasta dottrina che occorrono, non per l'esercizio dell'arte medica, ma per i casi della medicina pubblica.

Ora, se voi ammettete che una gerarchia la c'è, dal medico condotto, il quale comincia a trattare questi argomenti come assistente del Sindaco, od all'alunno che viene spontaneamente, gratuitamente negli uffici governativi, al medico di Prefettura e da questo al medico del Ministero, non vi sarà difficile avere degli uomini pratici e capaci, i quali preferiranno alla spinosa carriera della clinica privata la più tranquilla e sicura dei pubblici impieghi. E, se voi soggiungete che verranno poco allettati dal modesto stipendio di cinque mila lire, che potreste loro assegnare, io vi rispondo che vi hanno in Italia valenti scienziati, che non guadagnano altrettanto. È certo che, se direte ad una delle grandi sommità della scienza: venite a farmi il capo sezione al Ministero per cinque mila lire, vi risponderanno di no; ma io dico, che, senza ascendere su questi alti monti della scienza, potrete, in qualche colle meno alto ma forse maggiormente fruttifero, trovare l'uomo che sieda degnamente, per decoro della professione e della casta che rappresenta, presso l'onorevole Ministro dell'Interno.

Per queste ragioni adunque la minoranza della Commissione tiene a che l'ufficio sanitario tecnico sia affidato, con qualsiasi denominazione si voglia (che a questa noi non teniamo) ad una persona dell'arte.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Direi che credo quasi mio dovere di appoggiare fortemente la proposta espressa dal Relatore, per aver io fatto parte della prima Commissione, la quale cominciò a discutere la legge della sanità pubblica. La prima volta che nel 1866 si riunì quella Commissione per tracciare le prime linee di questa legge, l'argomento su cui più si fermò, su cui si fece una più lunga discussione, fu questo precisamente, cioè, l'ordinamento dell'ufficio sanitario che doveva essere a fianco del Ministro.

Era stato fatto sulle prime da persona autorevolissima, come il professore Buffalini, un progetto il quale andava un poco in là, cioè dava a questo ufficio una specie di indipendenza dal Ministro, ne faceva una direzione di sanità direi autonoma.

Ciò fu fortemente combattuto da me e dagli altri, tra i quali, se ben rammento, il Senatore Cambray-Digny.

Noi combattemmo fortemente l'indipendenza di questa direzione.

Noi volevamo che fosse un ufficio dipendente dal Ministro dell'Interno, come sono dipendenti molti altri servizi del medesimo Ministero; ma nello stesso tempo persone che erano addette all'amministrazione pubblica, persone che avevano adempiuto uffici amministrativi in tutta l'Italia, e specialmente nel Lombardo-Veneto, convennero unanimi in questa opinione, che a fianco del Ministro dell'Interno vi dovrebbe essere un uomo competente, cultore di scienze mediche, il quale diriga gli affari sanitari sotto la sua dipendenza.

L'onorevole Relatore ha riassunto tutte le ragioni che furono messe in avanti in sostegno della proposta che l'ufficio tecnico sanitario formasse almeno una divisione del Ministero.

Parmi che la igiene pubblica sia un servizio tale che merita almeno una divisione distinta nel Ministero dell'Interno, della quale sia capo un uomo tecnico che abbia le cognizioni ed il linguaggio per trattare gli affari sanitari. Tutte le questioni che possono essergli portate innanzi sono questioni di medicina pubblica, di polizia medica, di igiene, ed è impossibile che un uomo non competente ne informi convenientemente il Ministro.

Quand'anche in questi affari siavi il lato amministrativo da considerare, pure ciò che pre-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

domina sono le considerazioni tratte dalle scienze mediche.

La questione amministrativa non è che il modo di raggiungere il fine sanitario che con quelle date misure si propone.

Signori, l'igiene pubblica, anche come si insegna ora nelle Università, non è più soltanto una scienza medica nel senso stretto della parola, ma è una scienza applicata, una scienza amministrativa, giacché si parla di tutti i provvedimenti che la pubblica autorità può eseguire per raggiungere il fine igienico. Non avete che ad aprire i nuovi trattati di igiene pubblica e troverete che una parte è veramente scienza di diritto amministrativo applicato a raggiungere lo scopo che l'igienista si propone; in guisa tale che il medico il quale si rivolgerà a questi studi speciali avrà le cognizioni necessarie per trattare cotesti affari anche dal lato amministrativo.

Senza ripetere le discussioni che furono fatte in quella prima Commissione, rammenterò che persone estranee alla medicina che vi sedevano, accumularono ed esposero tutti i casi e molti esempi particolari di provvedimenti sanitari nei quali le considerazioni amministrative erano le predominanti.

Ebbene, fu riconosciuto che anche in questo caso l'igienista bastava a condurre l'affare; fu riconosciuto che non erano a temere esagerazioni o una totale imperizia nelle leggi e regolamenti in cultori di scienze mediche che divenivano impiegati, che si abituavano alla pratica a fianco ai burocratici. Il Ministro poi da cui dipendevano potea correggere e raddrizzare tutte le loro esagerazioni, e le loro proposte esclusive.

Noi abbiamo avuto nel Lombardo-Veneto dei bravi medici che stavano a fianco del Governo civile, e questo ramo di servizio procedeva benissimo, nè si lamentavano mai mancanze nella parte amministrativa.

Un mezzo per difendere il Ministro dalle esagerazioni dei tecnici non può trovarsi che nel porgli a fianco un tecnico dipendente, il quale gli possa aprire gli occhi sulle conseguenze delle proposte, ed apprestargli gli argomenti ed il linguaggio per respingere quelle le quali qualche volta si fanno guardando le cose da un solo punto di vista esclusivo.

Coll'autorità delle persone che composero la

prima Commissione, io appoggio ora la proposta della nuova Commissione. Ciò che si propone non diminuirà la libertà e responsabilità del Ministro. È poi l'unico mezzo di rendere efficace l'opera del Consiglio. Pur troppo, spesso le proposte di esso non si eseguono o si eseguono male, non per difetto di volontà, ma per ignoranza.

Del resto, paesi e Governi ben ordinati affidano a medici tutti gli affari sanitari, senza che la regolarità dell'Amministrazione sia turbata.

Per tutte queste ragioni appoggio l'emendamento della Commissione. Io desidero che il capo dell'ufficio sanitario sia un uomo tecnico; non importa che anche gli altri membri lo siano, purchè siano dei buoni impiegati: ecco tutto. Ma, ripeto, perchè veramente si possa conseguire lo scopo che ci prefiggiamo, ritengo indispensabile che il capo sia un medico, un uomo tecnico e competente a cui sia affidato il buon andamento del servizio, e così solo le proposte del Consiglio potranno riescire efficaci. Quell'ufficio dev'essere elevato abbastanza in dignità per l'importanza del servizio cui si tratta di provvedere.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Le cose dette così sapientemente dai due onorevoli Senatori che mi hanno preceduto accorciano molto il mio compito, giacché io confesso che partecipo interamente le opinioni della minoranza della Commissione.

Senatore MAGGIORANI. Come della minoranza?

Senatore PANTALEONI. Mi pare si sia detto *minoranza*; a ogni modo intendo parlare delle opinioni sviluppate così bene dall'on. Relatore e sostenute così validamente dall'onorevole Canizzaro.

Mi ricordo sempre di questi due versi di Pope:

A man convinced against his will  
Is of the same opinion still;

che in italiano vogliono dire che un uomo convinto, suo malgrado, rimane sempre della stessa opinione. E per vero, prima ancora che si aprisse la discussione del Codice sanitario mi era stato detto che io troverei irremovibile il Ministero dell'Interno sopra questo punto bu-

rocratico. Io invece confesso che ho tutt'altra opinione del Ministro e ritengo che ancorchè egli sia convinto contro la sua volontà, tuttavia con delle buone ragioni saprà accettare quello che noi ci adoperiamo a dimostrargli essere utile, essere opportuno, e ciò con chiara evidenza.

Anch'io credo, come ha detto tanto bene l'onorevole Senatore Cannizzaro, che sia di poca importanza che i subalterni sieno tecnici o non tecnici, ma di altissima importanza invece che il capo appartenga alla professione medica e sia insomma un tecnico, un igienista.

E poichè si parla del capo, io vorrei che fosse bene inteso che vi possono essere due sistemi: il sistema cioè di un grande, di un distinto uomo, di un superiore capo che potrebbe chiamarsi *l'archiatro*, o il *protomedico*, il quale diriga il Consiglio sanitario superiore, dia tutte le disposizioni in ordine alla sanità pubblica, e stando al fianco del Ministro, e sempre sotto la sua dipendenza, vigili tutto lo stato sanitario del paese e l'esecuzione delle misure già dal Ministro sancite dopo l'approvazione del Consiglio superiore. Tale archiatro occuperebbe certo un'altissima posizione, anzi nei Governi assoluti poteva dirsi quasi essere un Ministro od una specie almeno di semiministro.

Questo sistema io non credo che sia quello che da noi si possa patrocinare. Nel caso nostro noi abbiamo il Consiglio superiore di sanità, abbiamo i Consigli provinciali sanitari e i Consigli comunali sanitari, i quali decidono tutta la parte di concetto, tutta la parte intellettuale e scientifica della sanità; ed allora evidentemente il capo dell'ufficio sanitario al Ministero diventa molto meno interessante, poichè esso non avrebbe altro che attribuzioni esecutive a tenore delle decisioni del Consiglio superiore, salvo quelle immediate disposizioni suggerite dalle varie circostanze e contingenze che andrebbero senza dubbio a presentarsi talvolta, prima che possano invocarsi disposizioni dal Consiglio superiore; in tutt'altro caso non avrebbe che il compito di dirigere le sue domande al Consiglio onde appunto stabilire nuove regole opportune nell'amministrazione della sanità pubblica a tenore dei nuovi casi o nuovi dubbj che si presentano. Sono questi due sistemi ben diversi.

Io comprendo bene che l'onorevole Ministro

si opponga all'istituzione di un capo superiore, di un archiatro, inquantochè un uomo di un'altissima capacità non si potrebbe facilmente adattare ad una posizione troppo inferiore al suo merito o rassegnarsi alla remunerazione meschina che può offrire la carriera degli impiegati; ma vi ha fatto vedere il Relatore, che per quello che riguarda la parte esecutiva si possono trovare facilmente degli individui competentissimi i quali si adatteranno a questo compito più modesto e con retribuzione mediocre.

Io mi domando come è che avviene che nel Ministero dei Lavori Pubblici vi è un ufficio tecnico del Genio civile, il quale è l'analogo del Consiglio sanitario superiore, e quando si tratta di una risoluzione da mettersi in pratica della applicazione delle decisioni del Genio civile, non si ha mai ricorso ad un estraneo, ad un uomo profano alla tecnica dell'ingegnere. E se, per esempio, si tratta di fare un ponte, di costruire un'arginatura, ci si manda sempre un ingegnere! Ma, è ben naturale, come volete che delle cose le quali dipendono da idee tecniche sieno messe in mano di persone affatto estranee ai principi di quell'arte?

Ed ora mi si dica perchè lo stesso principio non valga per l'applicazione delle misure igieniche, spesso tanto più difficili.

L'onor. Ministro, se avesse al suo Ministero un capo non tecnico e degli individui tecnici sotto di lui, in che condizione si andrebbe a trovare? O questi tecnici saranno subordinati interamente al capo, ed allora è come se non li avesse; o questi tecnici dovranno per necessità ribellarsi al capo per questioni in che la scienza li obblighi a mantenere le loro opinioni, e allora domando che razza di gerarchia sarà quella che si introdurrà nel Ministero dell'Interno? Considerate che la responsabilità è levata dal tecnico e data invece al non tecnico impiegato: per necessità, questi poco si preoccuperà di misure delle quali esso non comprende l'importanza e perciò non si eseguirà più l'indirizzo medico come lo si deve; ma se il capo è tecnico, penserà bene egli che la sua reputazione personale vi è compromessa come la sua reputazione scientifica, e perciò adopererà tutte le cure. Che se invece non lo è, si esonererà interamente sopra i suoi subalterni tecnici di ogni errore o trascuranza; nè quelli che non

firmano e non ordinano quelle misure si daranno pensiero, e così fra i due principî è la pubblica sanità che ne soffrirà.

Per questi motivi io non so veramente comprendere come non si debba mettere a capo della parte esecutiva, nelle cose tecniche mediche, al Ministero un uomo della professione, un igienista.

Io spero che non ci troviamo adesso ai tempi di Plinio. Plinio scherzando diceva che vi erano due professioni nelle quali il sapere e lo studio erano perfettamente inutili; la scienza dell'uomo di Stato e la scienza del medico.

Tutti i giorni, diceva Plinio, sentire dettare in cattedra, perfino nei saloni e nelle società, tanto in medicina come in scienze di Stato, e senza che quelli avessero contezza dell'una o dell'altra scienza.

È vero che per la scienza di Stato, con il suffragio universale, noi potremmo dare dei punti ai tempi di Plinio, chè tutti, ai nostri dì, sanno di politica. Col suffragio di tutti, elettori ed eleggibili, non è preclusa la speranza che in politica si abbia un dì un qualche Deputato, e perchè non anco un Ministro analfabeta.

L'Italia però non trovasi attinta da tali follie in politica, ma non so se per la medicina stiam meglio dei tempi di Plinio.

Io mi domando spesso il perchè si facciano studi, all'Università, in medicina si estesi, si lunghi, se poi essi non valgono neppure ad abilitare uno a regolare la sanità pubblica, meglio di un estraneo alla scienza. E badate che trattasi di cosa delle più gravi ed importanti, perchè una misura negletta o mal presa, può determinare immense perdite e di vite e di capitali, perchè la vita di uomini distinti che lavorano, rappresenta capitali fortissimi accumulati per formarli.

Non so comprendere davvero quale difficoltà trovi l'onorevole Ministro ad accettare che nel suo Ministero, il capo di questa divisione o di questa sezione, secondo che si crederà di farla, sia un tecnico piuttosto che un estraneo. Quello che io veggio in ciò di più pericoloso, è ciò che notava anche l'onorevole Senatore Cannizzaro: che le leggi tra noi sono buone, ma non si eseguiscano; e ciò non per mancanza di volontà, ma per mancanza di scienza pratica in coloro che ne sono incaricati.

L'onorevole Senatore Pepoli diceva l'altro giorno: ma vedete, dopo tutto, con tanti anni che avete avuto un capo non tecnico nell'ufficio, non è successo nulla di male.

Io vorrei domandare all'on. Senatore Pepoli (che vedo con piacere arrivare in questo momento) se quando egli muoveva tante lagnanze contro il Genio civile, perchè non avesse provveduto a tempo all'arginatura del Po, qualcheuno gli avesse risposto: ma guardate che il Po non ha fatto ancora nessuna inondazione. Che cosa avrebbe egli detto?... Egli avrebbe detto ciò che così eloquentemente disse dopo che l'inondazione pur troppo venne e devastò terre con immensa iattura, cioè che vuolsi provvedere innanzi che la sventura succeda.

Avviene lo stesso in medicina: e chi non sa che le epidemie sono periodiche e che le grandi pestilenze non vengono che dopo un certo periodo d'anni? Convien essere oculati sempre per provvedere precisamente a ciascuna di queste occorrenze. Come le inondazioni, così le epidemie le più tremende non avvengono che a volta a volta; e che non si siano verificate per quindici o venti anni non prova niente affatto che le misure prese siano sufficienti, e savio il sistema adottato. Prova solamente che queste misure si sono incontrate in epoca in cui non si esigevano grandi misure, perchè non si presentarono le grandi cause morbose, le gravi epidemie che l'igiene pubblica debbe prevedere e prevenire.

Io mantengo adunque che il non essere avvenuto fin ora una grande epidemia ad onta che nel Ministero dell'Interno non vi sia un capo-medico ed un ordinamento opportuno, non è prova che possa in alcun modo valere contro l'opinione che io seguito a patrocinare, e che spero vorrà il signor Ministro accettare, mettendo nel suo Ministero un capo-medico, un vero igienista alla direzione dell'ufficio sanitario.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole signor Ministro ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Permetta il Senato che io interrompa per un istante questa discussione, e presenti in nome del mio Collega il Ministro

dell'Istruzione Pubblica il progetto di legge approvato nella seduta di ieri dalla Camera dei Deputati riguardante lo stato di prima previsione per le spese del suo Ministero per l'anno 1878.

**PRESIDENTE.** Do atto al signor Ministro dell'Interno della presentazione di questo progetto di bilancio, il quale sarà stampato ed inviato alla Commissione permanente di finanza.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Desidero anzitutto che gli egregi uomini i quali professano la scienza medica si convincano che io non sono loro contrario, e che non esiste nella mia mente neppur l'ombra dell'idea di diminuire l'importanza e la somma utilità del loro altissimo ufficio.

Detto questo, esamino la proposta, unicamente ispirato al bene del servizio. Comprendo la proposta dell'illustre Bufalini, comprendo fino ad un certo punto quella dell'on. Cannizzaro, ma, mi permetta la minoranza della Commissione, io non riesco a comprendere la sua.

La proposta Bufalini riguardava un ufficio, una direzione autonoma; e quando a questo servizio si volesse dare tutta la sua importanza, bisognerebbe spingersi fino all'ultima conseguenza, e chiedere, se non un Ministro, un direttore generale che facesse da sé senza dipendere dal Ministro; poichè non essendo il Ministro un uomo tecnico, talvolta può non comprendere il linguaggio tecnico, e non approvare i provvedimenti proposti dagli uomini tecnici.

La minoranza della Commissione ci chiede molto meno, ed è per questo che non riesco a spiegarmene l'utilità; ci chiede che l'ufficio si componga nella sua maggioranza di uomini tecnici e che il capo sia un medico.

Un ufficio non potrebbe essere che una sezione; ed allora il suo capo dovrebbe dipendere dal capo divisione, il quale, non essendo tecnico, presenterebbe tutti gli inconvenienti esposti dall'egregio Relatore.

Il dilemma quindi è semplice: o accettare la proposta dell'illustre Bufalini, o contentarsi che nel Ministero ci siano degli uomini tecnici nella divisione alla quale è affidato il servizio sanitario, senza farne un ufficio speciale.

Il sistema al quale hanno alluso gli onorevoli Senatori Cannizzaro e Pantaleoni era ben altro, poichè il protomedico, colui che dirigeva la sanità pubblica, non era circondato da una

istituzione che noi abbiamo, cioè il Consiglio superiore.

Senatore **MANTEGAZZA.** Domando la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Ora, è evidente che questo ufficio che si vorrebbe creare al Ministero dell'Interno, a meno che non si voglia esautorare il Consiglio superiore di sanità, dovrà necessariamente dipendere da esso. In tutte le questioni più difficili, non sarà l'ufficio che dovrà decidere, ma necessariamente prevarrà il parere del Consiglio superiore di sanità, e si avrà in tal modo una nuova fonte di conflitti fra il Consiglio superiore, e l'ufficio sanitario composto d'impiegati che mi permetterò di chiamare burocratici. Lo ripeto, è un dilemma semplice: o si vuole accettare con tutte le sue conseguenze il sistema proposto dall'illustre Bufalini, che non era accettato da un Ministro dell'Interno, medico, e questo giustifica meglio la mia opposizione (ed apro una parentesi per rilevare l'allusione dell'onorevole Senatore Berti, cioè quella di errori, che nella nomenclatura tecnica sono commessi nella corrispondenza e nelle circolari, per dichiarare che quegli errori non sono stati commessi da me, nè dal mio predecessore; il che prova che non basta essere uomo tecnico per evitare certi inconvenienti) se il sistema Bufalini non lo si vuole adottare; ed allora conviene contentarsi di avere al Ministero taluni impiegati tecnici.

Ma, o Signori, è precisamente perchè ho un altissimo concetto e rispetto degli uomini tecnici, che io non credo di accettare la proposta della minoranza della Commissione.

*Voce.* Della grande minoranza.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Mi perdoni, non farò discussione fra minoranza e maggioranza.

Fermandomi dunque alla proposta della Commissione, si tratterebbe di scegliere un uomo tecnico, al quale non si potrebbe dare più importanza di quella che attualmente ha un capo sezione.

Ebbene, o Signori, io vi prego d'indicarmi l'uomo di scienza....

Senatore **MAGGIORANI.** Ma questo non è....

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Mi perdoni l'onorevole Maggioreani, io non credo che egli accetterebbe questo ufficio, nè credo lo accetterebbe l'onorevole Senatore Pantaleoni; essi non abbandonerebbero certamente la loro professione e i loro studi per divenire capi sezione; e, badi il Senato, senza

speranza di migliorare, poichè il capo sezione tecnico si troverebbe in condizioni assolutamente diverse da quelle in cui si trovano tutti gli altri capi sezione, non potendo aspirare ai posti di capo-divisione o d'ispettore generale o di consigliere delegato di Prefettura o di Prefetto. Egli morirebbe quale nasce, capo sezione con 4500 o 5000 lire all'anno.

Io vi domando se è possibile sul serio avere un uomo tecnico di una certa capacità, di una certa autorità, poichè voi comprenderete che se il Ministro deve subire una certa influenza dall'uomo tecnico, la subirà solamente quando questo uomo tecnico abbia una incontestabile e incontestata autorità.

Quando vicino al Ministro voi mettete un giovane che esce appena dall'Università, che manca di quella grande esperienza di cui deve essere fornito un uomo tecnico, al quale si affida la suprema direzione del servizio di sanità pubblica, voi comprendete che sarà permesso al Ministero di esaminare molto attentamente i consigli che gli verranno da questo uomo tecnico. Tutto questo non servirebbe altro che ad impiantare un nuovo ufficio nella nostra amministrazione, ad accrescere il numero degli impiegati, senza, mi si permetta dirlo, senza utilità pratica.

Io ho creduto di avvicinarmi ad un altro desiderio della Commissione, cioè quello che il capo dell'ufficio nelle provincie fosse uomo tecnico, poichè è facilissimo nelle provincie trovare un uomo competente che si presti a fare quel servizio, che non richiede tanto tempo ed assiduità, come si richiede ad impiegati del Ministero.

L'onor. Pantaleoni ha cercato un esempio nel Ministero dei Lavori Pubblici. Mi perdoni, l'esempio non calza; i membri del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici non hanno che a giudicar sempre di una questione tecnica, esclusivamente tecnica. Ma invece i membri dell'ufficio sanitario spesso dovrebbero esaminare, giudicare, di molte quistioni complesse, non solo tecniche, ma d'ordine amministrativo.

Riconosco con l'onor. Cannizzaro che i medici possono, e debbono fino ad un certo punto conoscere anche il diritto amministrativo. Ma mi permetta l'onor. Cannizzaro gli osservi che vi sono delle quistioni che vanno molto più in là delle semplici nozioni del diritto ammini-

strativo. Con questa stessa legge, per ragione d'igiene, di salute pubblica, si può ordinare, per esempio, la chiusura di una casa; ebbene, se mancassero agli impiegati talune cognizioni legali, si andrebbe incontro a delle serie liti.

È così come in questo caso, in altri, per esempio, nell'ordine di distruggere una risaia, di abbattere degli animali infetti di epizoozia, e in un'infinità di altre quistioni.

Ma, signori, nel Consiglio superiore di sanità abbiamo degli ingegneri. Sarebbe strano ammettere e riconoscere l'utilità della presenza nel Consiglio superiore di sanità di uomini non tecnici, e negarla poi per l'ufficio sanitario.

Ad ogni modo, lo ripeto, il dilemma è semplice: o andare per una via, o andare per l'altra: o volete un ufficio autonomo, al quale accorderete tutta l'autorità, ed io, pure comprendendolo, non lo accetto; o pure contentatevi che vi siano nell'amministrazione degli impiegati tecnici senza capo.

Se più tardi, quando saranno approvate delle altre leggi che daranno più importanza al servizio, si vedesse la necessità di aumentare il personale, allora si potrà discutere se convenga fare una divisione speciale per tutti questi servizi. Per ora, basta il Consiglio superiore per tutti gli affari che hanno una vera importanza. Insistere oggi per avere una divisione di quattro o cinque impiegati, mi condurrebbe a trattare la questione sotto un altro punto di vista e principalmente quello della spesa; nel qual caso mi riserverei di discuterne prima col mio Collega il Ministro delle Finanze; o, tre di che questa nuova proposta turberebbe il concetto degli organici già stabiliti dal Governo.

Per queste ragioni io sono dolentissimo di non potere accettare la proposta della minoranza della Commissione; e debbo pregare il Senato di accogliere la proposta come è stata formulata di accordo con la maggioranza della Commissione.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io confesso di essere pieno di stupore. Mi pare impossibile che questa sia una delle quistioni discutibili. Io confesso che non capisco la ostinazione dell'onorevole Ministro, e questa sua ripugnanza ad affermare una cosa che mi pare così logica, così naturale, che cioè un ufficio medico che

deve invigilare alla sanità pubblica del Regno, sia affidata ad un uomo che non è medico; cioè dirò meglio, che capisco ma capisco una bruttissima cosa, vale a dire che tutti i Ministri dell'Interno deboli o forti, quando sono entrati nel Ministero, hanno trovato qualcheduno che era più forte di loro, e questa è la burocrazia, che è un ingranaggio entro cui e deboli e forti sono trascinati, e tutti debbono subirne fatalmente le conseguenze. Ora, ci è una vecchia tradizione al Ministero dell'Interno, che i medici sono seccatori.

MINISTRO DELL'INTERNO *ed alcuni Senatori*:  
No, no!

Senatore MANTEGAZZA.... È una parola poco parlamentare, ma che esprime la verità. Ebbene; si preferisce tutti i giorni gettarsi in braccio del fatalismo, non occuparsi della sanità, oppure affidarla ad un impiegato d'ordine, il quale è andato su su fino al bastone di maresciallo di capo sezione. Noi saremo gli unici in Europa ad avere un ufficio sanitario a lato del Ministro il quale non abbia a capo un uomo tecnico.

Ha fatto osservare benissimo e con molta arguzia l'onorevole mio amico e collega Berti, e l'ha sostenuto anche l'onorevole Senatore Cannizzaro, che un ufficio di uomini tecnici ma diretto da persona non tecnica metterebbe le cose in una posizione così assurda e così ridicola da non aversi l'eguale. Il capo divisione o il capo sezione (io parlo sempre d'uffici) assume questo incarico colla speranza che l'ufficio anonimo diventerà qualche cosa di grande; ebbene, avverrà che questo capo divisione, abilissimo amministratore, espertissimo manipolatore di pratiche e di circolari, si troverà innanzi questioni scientifiche, che non potrà risolvere e dovrà allora andare da impiegati subalterni a domandare schiarimenti.

Di questi casi ne sono avvenuti moltissimi; un capo d'ufficio ha dovuto arrossire davanti l'ultimo de' suoi impiegati solo perchè quest'impiegato era tecnico ed egli non lo era.

L'onorevole signor Ministro ha creduto di combatterci dicendo: per le grandi questioni ci è il Consiglio superiore. Ma il Consiglio superiore non è una personalità, non è un individuo, è un Corpo consultivo che si riunisce difficilmente, che non si riunisce che nelle grandi occasioni e che non ha nulla da che fare coll'ufficio tecnico *ad latus* del Ministro

per sbrigare gli affari urgenti. Ci sono alle volte delle circostanze in cui il ritardo di poche ore può decidere della salute di tutta la nazione, e il Ministro ha una grave responsabilità in quel momento. Non riesce neppure a radunare il Consiglio superiore di sanità. Ebbene, allora è urgente lo avere un uomo tecnico, il quale almeno vi dica: fate questo, lasciate quest'altro.

Trovo poi singolare la contraddizione in cui cade l'on. signor Ministro quando mi dice che il Consiglio sanitario provinciale avrà per capo una persona tecnica. Ma quando poi si viene a quell'impiego superiore, a quell'alto archiatro (perchè difatti è la più alta autorità medica del Regno), egli non trova più necessario di avere un medico. Io invece lo troverei molto meno necessario nella provincia, dove gli affari diminuiscono quanto più dal centro si va alla periferia. Siate più logici; invece sopprimete l'ufficio centrale (che io mi ostino a chiamare sempre così). Il signor Ministro ha citato l'esempio di un Ministro medico il quale ha combattuto l'alta gerarchia medica. Fu l'on. Lauza che abbassò il livello della divisione sanitaria ad una semplice sezione; ma convien ricordare che quando si è al posto di Ministro dell'Interno sparisce qualunque altro carattere secondario. Anch'egli ha dovuto subire l'influenza burocratica come tutti gli altri! Eppure l'energia del carattere non mancava a quell'uomo onorevolissimo e che tutti veneriamo e stimiamo.

Entrando nei particolari dell'organizzazione di quest'ufficio (dove seguo con molta ripugnanza l'onorevole Ministro), osservo che si dice: una divisione della sanità non troverebbe affari da sbrigare: è così scarso il materiale sanitario che giunge al Ministero, che con tre o quattro impiegati io me la caverei! Ma perchè questo? Perchè la sanità pubblica non ha avuto il posto al sole che deve avere.

Non è solamente la voce di un medico impotente che vi parla, ma quella di un onorevolissimo scienziato come è l'onorevole Senatore Cannizzaro, il quale, che io sappia, non è medico; è l'opinione pubblica che fa eco alle mie parole.

Noi udimmo, non ha guari, una voce commossa, quella dell'onorevole Maggiorani, che ci diceva che noi versiamo in pessime condizioni sanitarie. Molte questioni igieniche non

sono ancora giunte al Ministero dell'Interno, ma vi arriveranno. E quindi questo scarso materiale che ora non potrebbe occupare che un piccolo ufficio, diventerà fra poco tale da occupare tutta una direzione generale.

Io finisco perchè abbiamo abusato già troppo del tempo del Senato. Io credo così importante l'averne un capo-medico, che rappresenti la più alta gerarchia sanitaria nel Regno, che io oso dire una frase che sembrerà molto forte, ma che esprime quello che io sento: io non crederei più serio il Codice sanitario, se si facesse altrimenti. I medici tutti d'Italia, e tutti coloro che si occupano di discipline sanitarie e di questioni igieniche, si domanderanno, perchè la prima volta che l'Italia ha voluto darsi un Codice sanitario, abbia messo alla testa dell'ufficio più importante un uomo che non era medico.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onor. Pantaleoni.

Senatore **PANTALEONI.** Dopo le parole dell'onorevole amico Mantegazza, trovo soverchio di abusare della pazienza del Senato e cedo la parola a chi succederà.

Senatore **CANNIZZARO.** Anch'io avevo chiesto la parola.

**PRESIDENTE.** Fra gli iscritti che ancora rimangono è primo il Senatore Moleschott.

L'on. Moleschott ha la parola.

Senatore **MOLESCHOTT.** Se il Senato vuol essere indulgente e non chiedere la chiusura in questa questione che è ardua, mi riserberei il diritto della parola per svolgere un concetto, tanto più volentieri ora che l'onorevole Ministro ha parlato.

Ci fu veramente un momento in cui credeva che per le parole efficaci degli onor. Cannizzaro e Pantaleoni, e adesso dell'onor. Mantegazza, la risoluzione della questione non avesse più d'uopo di alcun appoggio, e meno di tutti di quello debole che io posso dare.

Con tutto ciò mi conceda io di dire che, mentre divido pienamente il concetto fondamentale della minoranza della Commissione, mi sembra che le parole dei preopinanti siano improntate da un sentimento nobilissimo, ma di soverchio pudore.

Io chiedo qualche cosa di più, e non ho nessun timore di chiederlo a nome della professione; io non veggo assolutamente perchè per un solo istante noi vogliamo accondiscendere, dirò di-

scendere all'idea che l'impiegato che noi desideriamo al Ministero dell'Interno, alla testa dell'ufficio sanitario, debba essere un impiegato subalterno.

Io credo assolutamente, e per ciò mi associo volentieri all'onorevole Mantegazza, che a tale ufficio debba trovarsi un uomo superiore; se non sarà un uomo superiore, tutto quello che farete sarà perfettamente inutile; egli dovrà essere in grado di prendere in questioni difficili, quando il Consiglio superiore non lo può, un'iniziativa delle più delicate e delle più importanti.

Ora, se mi permettono, svolgerò in breve una cosa, la quale dico con dolore, ma che dico tanto più liberamente in quanto so che la mia persona è assolutamente fuori di ogni considerazione, e la dico perchè, tacendo, crederci di tradire l'interesse degli altri.

Signori miei, non vi ha professione nella società fra quelle che sono dedite a studi ardui e severi, non vi ha professione in cui pesi una responsabilità più grave, la quale abbia innanzi a sé un avvenire più limitato, meno brillante, sovente, dovrei dire, più meschino che la professione del medico. In tutte le altre parti della vita attiva vediamo che vi è un vero bastone da maresciallo che io non starò a descrivere.

Che cosa vediamo rispetto ai medici? — Il sommo onore cui possono aspirare è di essere chiamati a far parte del Consiglio superiore di sanità, ove prestano la loro opera gratuitamente. Molti anni or sono a Torino, quando c'era la capitale, si dava ai membri del Consiglio superiore di sanità il bello stipendio di ottocento lire all'anno! Fu poi soppressa anche questa tenue retribuzione, perchè si diceva che era un compenso troppo meschino, e che bisognava aspettare tempi migliori in cui si potesse corrispondere meglio a questi servizi.

Ora, domando io, qual altro Consiglio superiore dipendente da qualsiasi Ministero si trova in simile condizione da non poter essere minimamente remunerato?

Io non ho ombra di vergogna di dire questa cosa col più forte accento di cui sono capace; non ci è nessuno nella società che perda tanto, quando si trasporta dalla città dove lavora, dove esercita, per andare altrove a for-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

nire quel poco di sapienza che un medico può possedere.

Io quindi ho sentito col massimo piacere che in fin dei conti l'onorevole Ministro nel suo discorso non negava per nulla l'importanza che un capo-medico dell'Ufficio sanitario potrebbe avere; soltanto egli diceva: trovatemi un impiegato che nella condizione così modesta che io gli posso offrire, voglia sobbarcarsi agli incarichi di cui si tratta. Sono anch'io più che persuaso che se la condizione di quest'impiegato si lascia meschina, non si troverà certamente modo di far coprire quel posto da un funzionario che sia all'altezza della sua missione.

Del resto qui mi gode l'animo di poter rendere pieno omaggio alle sentite e calorose parole pronunziate dall'onorev. Senatore Mantegazza, quando diceva che pur troppo, in fatto d'igiene, noi ci troviamo veramente in brutte acque. Anzi, poichè poco fa ho alzata la mia voce per lodare quello che vi ha di bene, non posso a meno di insistere ora colla medesima franchezza su di una cosa che mi sembra costituire una delle più brutte piaghe della nostra civilizzazione.

Sì, o signori Senatori, l'igiene in Italia è debole, anzi debolissima. Con questo non vengo certamente a negare che qualche distinto igienista si abbia avuto e si abbia tuttavia (non ne nominerò alcuno perchè temerei di fare qualche omissione che sarebbe odiosa), ma senza dubbio, se vogliamo veder progredire questo ramo della scienza, dobbiamo offrirle un campo in cui possa ampiamente svilupparsi ed efficacemente operare.

È stato detto oggi in questo recinto, non ricordo bene da chi, che l'igiene pubblica si professa in tutte le Università d'Italia.

Signori Senatori, io ho l'onore di appartenere ad una delle principali Università italiane; ebbene, io posso dire, senza far torto a nessuno, che l'insegnamento dell'igiene fu per lunghissimo tempo molto al disotto del livello cui avrebbe dovuto innalzarsi. E ciò fra le altre, per la semplice ragione, che quest'insegnamento nella Università di cui parlo e nella maggior parte delle altre, per molti anni fu unito all'insegnamento della medicina legale.

Ora, a proposito del concetto che io voglio commendare, l'onorevole Senatore Cannizzaro

ha toccato la questione da quel maestro che egli è.

L'igiene, con quell'aspetto sotto cui si presenta oggidi ad uno scienziato in medicina, è divenuta una disciplina di tale potenza, di tale vastità di materie che ha da svolgere, dessa ha imparato a servirsi dei mezzi che le scienze chimico-fisiche le offrono in una maniera così efficace, che l'igiene costituisce ormai uno dei rami più floridi dello scibile medico. Il direttore di un ufficio sanitario non potrebbe non essere un valente igienista. Quindi noi abbiamo ogni assoluto bisogno di un uomo superiore.

Io dunque non solo appoggio l'opinione di coloro che vogliono che a capo dell'ufficio stia un uomo che veramente abbia le necessarie cognizioni scientifiche, e sia uomo superiore, ma voglio che ad esso si crei un posto il quale veramente sia in proporzione di quella misura di scienza che da lui si avrà non solo il diritto, ma il dovere di pretendere.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. L'argomento è stato dotamente esaurito, di maniera che a me poco rimarrebbe a dire.

Ho domandato la parola per far solamente una dichiarazione solenne, che io appartengo al novero dei Commissari i quali credono essenziale, importante, inevitabile il collocare un medico alla testa dell'ufficio.

Comincio dal rispondere ad una obiezione promossa dall'onorevole Ministro, che ad alcuni può sembrar di gran peso ma che a me pare leggierissima; ed è che ponendo un medico a capo d'ufficio, per la tenuità dello stipendio che vi è annesso, non potrà aversi un uomo distinto, ma dovremo contentarci di una mediocrità. Questo timore non ha fondamento.

Imperocchè, siccome già fu accennato dai miei preopinanti, l'igiene pubblica è un ramo dello scibile medico differente dall'altro che imprende a conoscere e curare le malattie individuali. In questa seconda categoria vi sono alcuni che, saliti in alta fama nelle grandi città, esercitando l'arte presso i privilegiati dalla fortuna, impiegano lucrosamente il loro tempo. È chiaro che niuno di questi accetterebbe il posto di capo d'ufficio sanitario, nè sarebbe utile il chiamarvelo, poichè non vi sarebbe adatto.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

L'igiene pubblica è un'applicazione della scienza affatto diversa da quella della medicina pratica: essa esige altre ricerche, ed imprime alla mente una direzione differente da quella che acquista il clinico. Se lo scopo a cui tende l'igiene ha una gran portata pel beneficio che reca all'umanità, le sue aspirazioni però, sotto il rispetto economico degli esecutori, sono assai più modeste, di maniera che senza grave difficoltà possa trovarsi un buon igienista a capo dell'ufficio sanitario anche col tenue stipendio che la nostra amministrazione assegna ad un capo-sezione.

Ho detto di proposito *igienista* e non medico. Vorrei che tale vocabolo fosse sempre usato nella legge a preferenza di quello di medico, acciò si promulgassero e familiarizzassero meglio l'idea che trattasi di una vera specialità, di che non sembrano tutti egualmente persuasi. E ciò avviene perchè in Italia lo studio dell'igiene è poco in onore.

All'estero vi sono grandi società igieniche, congressi igienici, conferenze igieniche, giornali igienici; insomma non si respira che igiene. In tutti i paesi civili si attribuisce giustamente oggi una grande importanza a questa specialità che prende a tutelare gli interessi della sanità pubblica; ma sfortunatamente non può dirsi lo stesso di noi; e quindi si farebbe opera utilissima nell'incoraggiarne lo studio.

Duolmi a tal proposito che non sia presente l'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione per continuare innanzi a lui la discussione iniziata ieri dall'onorevole Senatore Moleschott intorno all'insufficienza dell'insegnamento igienico nelle Università del Regno. Ed infatti tre soli Atenei hanno cattedre distinte d'igiene pubblica e privata, e senza niun esercizio pratico. Roma, Napoli, Torino hanno sole un insegnamento di igiene a parte; in tutte le altre Università l'igiene è affasciata alla medicina legale, ciò che equivale al non dettarsi; imperocchè il breve anno scolastico è appena sufficiente ad esporre la vasta materia della medicina applicata ai bisogni del foro.

Se l'onorevole Coppino fosse presente, noi gli indirizzeremmo caldissime preghiere a colmare questo vuoto nell'insegnamento di una dottrina di così grande importanza, e dove l'Italia già prima, trovata ora fra le ultime.

Dissi che l'igienista rappresenta una specialità, e la proposizione è di tale evidenza da non aver bisogno di prove. Notate in fatti la differenza fra il contegno del clinico e quello dell'igienista allorchè entrano all'ospedale; il primo rivolge subito la sua attenzione agli ammalati e si occupa quasi esclusivamente della loro cura, dopo aver istituita la diagnosi del male e formulato il presagio; il secondo si occupa invece del rapporto fra l'area della sala e il numero degli infermi, della loro distribuzione, dei metodi di ventilazione e di riscaldamento, di pulizia, della nettezza della biancheria e del vestiario, della qualità del cibo, della bevanda e delle droghe medicinali, dell'assistenza, del sistema delle latrine, della posizione della stanza mortuaria e della camera inesoriosa rispetto alle sale degli infermi e di parecchie altre circostanze che si riferiscono alla salubrità del luogo e al suo adattamento al fine cui deve corrispondere.

Ne solo nell'ospedale, ma l'igienista entra in ogni stabilimento ove si raccolga un gran numero d'individui; visita i mercati, le fiere, i teatri, le caserme, le passeggiate, il cimitero, le case dei poveri, gli opifici; in una parola, ogni luogo ove possano ascondersi germi di malsania a danno della comunità. L'igienista deve studiare la natura del suolo che abita, le piante che vi allignano, gli animali che vi han vita, il clima che vi domina, le meteore che vi frequentano, i mali che vi sono più comuni.

A questa specialità possono dedicarsi così i giovani in corso di studi medici, attirativi da una particolar vocazione, come i medici che hanno già esercitato, ma che infastiditi dalle spine dell'arte, e dal vagare da una condotta all'altra, desiderino una posizione stabile in un impiego, come già ne abbiamo qualche esempio nel Ministero della Pubblica Istruzione, che ha pure una grande attinenza colla salute pubblica.

Vengo adesso alla questione principale. Per giudicarla con cognizione di causa bisogna analizzare qual è il compito di questi uffici; io trovo qui che il Bufalini, in quel discorso che fece all'apertura della Commissione alla quale alludeva l'onorevole Cannizzaro, stabilisce nulla meno che cinque funzioni da compiersi nell'ufficio sanitario e tutte di spettanza igienica.

Vi è fra le altre la funzione disciplinare. I reclami intorno all'esercizio delle professioni dovrebbero essere inviati all'ufficio, e compi-

larsene ivi il processo, per essere quindi sottoposto al giudizio del Consiglio. Ora, sarebbe egli conveniente che tale funzione fosse esercitata da un semplice amministratore piuttosto che dall'igienista che, consapevole delle disposizioni sanitarie, può apprezzare assai meglio la natura e il grado della trasgressione alla legge, e istruire il processo con maggior discrezione e prudenza?

E quando saremo alla compilazione della statistica, potrà egli farsene capo chi nemmeno intende il linguaggio che dovrà esservi adoperato?

Oltre a ciò spetterà all'ufficio sanitario il raccogliere ed elaborare tutti i materiali provenienti dalle ispezioni sanitarie, imperocchè senza ispezioni, e perciò senza ispettori sanitari, questa legge sarebbe lettera morta. Occorreranno ispettori di pubblica sanità, come occorrono ispettori di pubblica sicurezza; diversamente come sapremo noi se la legge viene osservata? Chi fa rilevare, chi mette in chiaro lo stato della sanità?

Per queste ragioni e per molte altre che tralascio per brevità, io credo della più grande importanza che il capo dell'ufficio sanitario centrale sia un igienista, anzichè un semplice amministratore, e confesso che, ove non fosse appagata questa giusta domanda della minoranza della Commissione ma della maggioranza dei medici, io ne sarei grandemente scoraggiato dal proseguimento di tal discussione, stimando oggimai ozioso l'occuparsi di una legge sanitaria che porti frutti di beneficio al paese.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Tratterò esclusivamente e brevissimamente della difficoltà amministrativa che ha incontrata il signor Ministro dell'Interno alla proposta della minoranza della Commissione.

Io comprendo benissimo che il Ministro avendo ordinato già il suo Ministero, avendo fatto già quello che si chiama la pianta del suo Ministero, senta una certa ripugnanza a mutarla.

Il Ministro dell'Interno parte dal concetto che quell'elemento, che secondo il linguaggio militare si chiama l'unità tattica d'un esercito, questa unità io dico nell'esercito del signor Ministro dell'Interno sia la divisione, e che questa debba avere un colonnello e come il bat-

taglione, ch'è di ottocento o mille uomini, comporsi di venti o trenta impiegati sotto il comando del loro colonnello o vogliamo qui dire capodivisione. Io credo che questo non sia necessario e si possa formare una nuova divisione di sanità composta di piccolissimo numero d'impiegati, senza formare un nuovo battaglione, senza accrescere il carico delle finanze che certamente è grave, e non sarei io mai quello che consiglierrebbe al Ministero di aggravarlo di più, perchè l'aumento del numero di impiegati io lo considero sempre come un male. Io credo che nulla osterebbe alla istituzione una piccola divisione. Certamente, come ha detto il signor Ministro, non si può mettere a capo del servizio che un impiegato superiore; ma chi vieta che questi sia un uomo versato nelle scienze attinenti alla pubblica sanità e che abbia sotto i suoi ordini degli impiegati i quali non è poi mestieri che siano tutti scienziati o medici?

Dunque a me pare molto possibile di contentare le giuste premure di coloro che vogliono far trattare da uomini di scienza gli affari attinenti alla scienza. Con giusta misura sarebbe rettificata la pianta del Ministero dell'Interno ponendovi per la sanità pubblica un capo divisione tecnico, con pochissimi altri tra impiegati tecnici e impiegati d'ordine.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Dirò brevi cose per non istancare più a lungo l'attenzione del Senato. Il signor Ministro dell'Interno, nell'esame delle mie obiezioni, sorvolò a quella parte, che riguarda la necessità che questo capo dell'ufficio, onde fare procedere bene i lavori dell'ufficio stesso, sia dotto nelle scienze mediche e igieniche, e si fermò piuttosto sopra alcuni fatti, che direi accessori.

Intanto, egli disse, io vi trovo logici quando mi domandate una Direzione generale autonoma, e comprendo che allora dobbiate insistere nell'idea di un capo medico; non vi trovo logici quando rinunziate a questa idea di una Direzione generale autonoma, e vi accontentate di una divisione semplice o di una sotto sezione col capo medico. Vorrei fare considerare al signor Ministro, anche a mia giustificazione, che io conosco due logiche, una scolastica, che va diritta per la sua via; bada

più alle stelle che agli ostacoli in mezzo ai quali cammina; procede per sillogismi e per dilemmi, e cui accade spesso, come all'astrologo, che, speculando il cielo, precipitò nella fossa. Conosco poi una logica che direi civile, sociale, pratica, logica della vita, la quale mi insegna di dover piegare le mie rigide convinzioni alla necessità, ai fatti che mi circondano, all'ambiente dove vivo.

Ora, nessuno più di me sarebbe venuto qui con la poca mia autorità, colla mia debole voce, ma nel tempo stesso con più profonda convinzione a sostenere la direzione medica generale autonoma in questo recinto. E avrei potuto trovare l'esempio, come già conoscete, nelle più civili nazioni del mondo.

Ma se non l'ho fatto, si fu appunto per queste necessità della logica pratica, perchè mi fu posto dinanzi che col nostro sistema costituzionale, nel quale i soli Ministri sono responsabili di tutta la cosa pubblica, era impossibile sottrarre all'autorità loro una parte così importante della pubblica amministrazione, come è la sanità pubblica; e siccome il Ministro deve egli rispondere di tutto dinanzi al Parlamento, solo giudice in ogni controversia di questo genere, tornava ragionevole che non ci fosse presso di lui una direzione generale di salute pubblica autonoma.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** C'è quella delle carceri; siamo nel sistema costituzionale.

Senatore BERTIA., *Relatore.* Ella mi cita questo esempio, ed io allora, se posso, senza offendere il principio costituzionale, domanderei una direzione generale di sanità autonoma, la domando subito e prego l'on. Presidente a sospendere la discussione onde la Commissione si possa raccogliere per modificare in questo senso il Codice sanitario. Imperciocchè o si può o non si può. E se si può, come andò allora la bisogna che, quando ci siamo raccolti in Commissione, alla quale appartenevano uomini illustri, consumati nella pubblica amministrazione, noi, il Mantegazza soprattutto ed io, avevamo domandato, se non una direzione generale autonoma, indipendente, almeno in condizioni pari a quelle di altre direzioni generali esistenti presso i Ministri, e ci fu risposto essere ciò assolutamente impossibile con la legge costituzionale che regge il nostro paese?

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Scusi, non da me.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Io non metto lei in contraddizione, parlo dei nostri Colleghi. Mi sovviene eziandio che di questo fatto fu tenuto cenno anche nelle discussioni del 1873, quando si trattò del Codice sanitario, e si mise sempre innanzi questa benedetta responsabilità del Ministro, il quale di necessità domandava che tutto si riferisse a lui, e che non ci fosse nessun altro intermedio. Quando ci si disse questo, fu necessario sottometersi e dire: ci accontenteremo di un ufficio sanitario.

Ma vivaddio, se noi cediamo il più, almeno non ci negate quest'ultima domanda che vi facciamo in nome della scienza, e mi permetterei di dire, in nome della logica, che cioè un ufficio medico, a cui sono consegnati gli affari medici, sia diretto da un medico.

Finita questa parte che riguarda la logica, mi si permetta di fare una osservazione sulle difficoltà, che l'onorevole Ministro troverebbe rispetto alla persona che dovrebbe occupare questo posto.

Egli dice: io non posso farvi che una sezione, non una divisione.

Per me, porto intimo convincimento che quando nel Regno d'Italia si dia l'importanza che si merita alla pubblica sanità, che siano istituiti, e in questo l'onorevole Ministro è d'accordo con noi, gli uffici sanitari provinciali, che ci sia aggiunta qualche altra legge speciale, come quella sul lavoro dei fanciulli, la sanità marittima, e via discorrendo, gli affari si accumulano per modo, che una divisione diventerà una necessità.

Ad ogni modo, non mi spaventerebbe neppure il caso di una sezione, perchè ho esempi eloquenti da portarvi tanto per la divisione quanto per la sezione. Se parliamo intanto rispetto alla divisione, io posso ricordarvi che Consigliere di Governo (posto corrispondente al capo divisione) della Lombardia, fu il Giannelli, il più alto intelletto che abbia avuto l'Italia in fatto di pubblica medicina. Ed i consiglieri di Governo avevano 2,000 2,500 e 3,000 florini, secondo l'anzianità; quindi incominciavano appunto con 5,000 franchi.

E se volete un secondo esempio della sezione, vi accennerò che, passata l'epoca del 1848 e 1849, venne in mente all'Austria di modificare i suoi organici burocratici. Fu soppresso questo posto di consigliere medico e la relativa

divisione medica, e venne creata una sezione medica di un'altra divisione.

Eppure in quel posto secondario alla luogotenenza di Venezia, ci fu lo Spongia, prima direttore della Facoltà medica dell'Università di Padova, uomo ancora vivo e dimenticato, ma, dirò a suo onore, nella vastità della dottrina a pochi secondo. Eppure la paga non era che di 1,600 fiorini, pari a lire 4,000, e non trattavasi che d'una modesta regione d'Italia, mentre qui la persona eletta sarebbe alla testa della scienza medica di tutto il Regno.

Ora, vi dico che di uomini modesti, i quali per le loro convinzioni, o per le loro abitudini, non amano la pratica medicina, potete trovarne di insigni, i quali si acconcieranno al posto di capo di una sezione presso il Ministero dell'Interno, nella speranza, che per me è certezza, di vedere la sezione diventare ben presto una divisione.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Magliani.

Senatore MAGLIANI. Non tema il Senato che io voglia prolungare la discussione sopra un argomento così ampiamente trattato; ma dacché la Commissione è divisa d'opinioni, ed io ho l'onore di appartenere alla maggioranza la quale inclinerebbe nell'avviso dell'on. signor Ministro, mi permetto di aggiungere brevi considerazioni alle cose che sono state già ampiamente svolte nel senso di quest'opinione.

In tutto l'organismo della nostra amministrazione, in tutti i Ministeri ci è l'elemento tecnico e l'elemento amministrativo.

Vi è talvolta grande difficoltà a separare l'uno dall'altro, e il limite è così impercettibile che le due competenze quasi si confondono; ma nel maggior numero dei casi è indubitato che spicca una profonda distinzione fra la parte puramente tecnica e la parte amministrativa.

Ora, per corrispondere a questi bisogni, in che modo le leggi che reggono le amministrazioni dello Stato hanno provveduto?

La parte puramente tecnica è rappresentata da Consigli e da Collegi di grado più o meno elevato, che stanno a lato del Ministro.

La parte amministrativa è rappresentata invece da organi amministrativi e burocratici, che sono le direzioni generali, le divisioni, le sezioni e gli uffici esecutivi che ne dipendono.

Così nel Ministero dei Lavori pubblici si trat-

tano questioni tecniche di grande importanza; come quelle relative a costruzione di strade ferrate, ad opere idrauliche, a bonificamenti, ecc.

Or bene, tutte le volte che si tratta di dare un giudizio sopra una questione di tal natura, subentra la competenza del Consiglio superiore dei lavori pubblici, composto di Ispettori del genio civile.

Da ciò non segue però che nel Ministero dei Lavori Pubblici debba essere o vi sia un ufficio tecnico di ingegneri. I provvedimenti che si danno in seguito alle deliberazioni del Consiglio tecnico sono attuati mediante gli organi ordinari dell'Amministrazione, a forma delle leggi e delle discipline da cui essa è regolata. Nel Ministero dell'Istruzione Pubblica v'è un Consiglio superiore d'istruzione pubblica; in quello di Agricoltura, Industria e Commercio v'è il Consiglio per le scuole tecniche, il Consiglio delle miniere; ma non fu mai riconosciuta la necessità nell'uno di un ufficio speciale composto d'insegnanti, e nell'altro un ufficio speciale composto di professori di tecnologia, o d'ingegneri delle miniere.

Ora lo stesso avviene nel Ministero dell'Interno. Il Ministro è circondato da un Consiglio superiore di pubblica sanità, composto d'illustri cultori della scienza medica, che sono onore e decoro del paese; e a questo Consiglio sono devolute le questioni d'igiene, di sanità pubblica. Ma quanto poi al dare alle sue deliberazioni il loro effetto pratico, possono bastare gli uffici e gli organi ordinari del Ministero.

Ciò posto, potrebbe sembrare ardita, ma non per me temeraria l'opinione di colui che volesse sostenere che non sia assolutamente dimostrata l'indeclinabile necessità di un ufficio speciale tecnico. Ma la maggioranza della Commissione non è giunta a questa conclusione. Essa ha riconosciuto e riconosce che per la grande importanza che bisogna dare all'igiene pubblica nel Regno, e per considerazioni di ordine speciale così dottamente espresse dagli onorevoli oratori che mi hanno preceduto, la maggioranza della Commissione, io dico, riconosce che possa essere se non di una assoluta ed indiscutibile necessità, di molta utilità, la creazione di un ufficio speciale che ora non esiste al Ministero dell'Interno.

Ma è egli necessario che questo ufficio sia

esclusivamente tecnico e che il capo sia sempre e necessariamente un uomo tecnico?

In questo ufficio, per quanto speciale, non dovranno trattarsi e spedirsi anche affari amministrativi attinenti alla sanità pubblica? Non occorre la cognizione di alcune parti del diritto pubblico e privato? Non occorre amministrare una parte del bilancio e renderne conto?

Oltre a ciò potrebbe crearsi un dualismo collo stesso Consiglio superiore: vi sarebbero due uffici esclusivamente tecnici per la stessa materia. L'azione del Ministro potrebbe essere incagliata; e la sua responsabilità sviata.

Si è detto: ma come volete che la statistica medica possa essere compilata da uno che non sia tecnico? Ma quando si hanno gli elementi dagli uffici sanitari provinciali che l'on. Ministro con larga concessione accetta che siano interamente tecnici, è necessario che tale sia pure l'Ufficio Centrale che deve riordinarli coi metodi dei lavori statistici?

Del resto, io credo che la divergenza delle opinioni non sia poi tanto grande come apparisce. Noi conveniamo che un ufficio speciale ci debba essere: e la stessa minoranza della Commissione accetta, mi pare, che si componga non esclusivamente, ma in maggioranza di uomini tecnici. Non resta che la questione se il capo debba essere necessariamente tecnico.

Ora noi, maggioranza della Commissione, non diciamo che non possa essere un tecnico, ma non vogliamo d'altra parte che il Ministro sia vincolato da un articolo del Codice sanitario a mettere a capo dell'ufficio sempre un uomo tecnico. Vogliamo che sia lasciata quella giusta e legittima libertà che al Ministro, che pure è responsabile di questo servizio, deve essere interamente lasciata.

Potrà avvenire che si trovi un giovane medico e valente igienista che si contenti di una modesta e stazionaria posizione, ed in tal caso occuperà quel posto un tecnico; può poi darsi che non si trovi un così valente igienista che possa occupare quella posizione, ed allora si darà ad un uomo non tecnico, ad un amministratore.

Dunque io credo che, non pregiudicando la questione nè in un senso nè in un altro, si potrebbe lasciare il testo proposto dal Ministero con gli emendamenti concordati coll'on. Ministro dell'Interno, senza che nulla sia pre-

giudicato, e senza che si possa avere nessun fondato timore di pericolo sull'avvenire, sul progresso e sull'utilità di questo servizio.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Non tornerò sulla questione già agitata, ma desidero soltanto avere dall'onorevole signor Ministro una dichiarazione, che gioverà ad illuminare il mio voto.

L'onorevole Senatore Magliani, spiegando ora il concetto dell'articolo proposto dalla maggioranza della Commissione, ha detto: noi non escludiamo che il capo possa essere un tecnico, solamente non vogliamo, come farebbe l'articolo della minoranza, obbligare il Ministro immediatamente a far ciò.

Se il signor Ministro, che ha accettato il testo della maggioranza della Commissione, lo intende come attualmente lo ha spiegato l'onorevole Magliani, cioè che, senza esservi obbligo, potrà venire anche il caso in cui anche il capo dell'ufficio sanitario presso il Ministero sia un tecnico, allora io non avrò difficoltà di votare l'articolo proposto dalla maggioranza della Commissione, tanto io sono convinto che quando il Ministro avrà nell'ufficio elementi tecnici e ne apprezzerà il lavoro, troverà egli stesso la necessità di porvi a capo una persona tecnica.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Mi pare che sia superfluo di chiedere all'onor. Ministro la dichiarazione ora dimandata dall'egregio Senatore Lauzi. Quando la legge non vieti espressamente al Ministro di preferire, per l'ufficio in discussione, un medico od igienista, come meglio si voglia appellare, chi può dubitare che il Ministro non sia per accordare preferenza a colui che, in confronto d'altri, si mostri preferibile, attesa la specialità dell'ufficio, e la particolare idoneità dell'aspirante?

E qui mi ricordo opportunamente che quando, nel 1848, il Ministero dell'Interno era retto in Roma dal Ministro costituzionale Pellegrino Rossi, e si trattava per l'appunto di scegliere un direttore del servizio governativo della sanità, il grande Ministro, di venerata memoria, fece cadere la scelta sul compianto nostro Farini; poichè gli parve, ed a ragione, che l'aspirante, essendo medico illustre, e possedendo ad un tempo le qualità richieste per un pub-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

blico ufficio governativo, fosse da preferirsi in confronto di altri. In egual caso non potrebbe fare diversamente un Ministro qualsiasi, se la legge lasci a lui piena ed intera la responsabilità della scelta.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onor. sig. Ministro dell'Interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io posso soddisfare la domanda dell'onorevole Senatore Lauzi, anche al di là di quello che egli desidera, e me ne appello alla lealtà della Commissione. Difatti io aveva consentito alla Commissione, si dichiarasse che POSSIBILMENTE il capo dell'ufficio dovesse essere un tecnico.

Ma, o Signori, non bisogna mettere il Governo nell'impossibilità di adempiere alle disposizioni della legge. Convieni pure prevedere il caso che il tecnico non si trovi. Lo stesso onorevole Maggiorani ha lamentato che in Italia si studia poco l'igiene. Or bene, se questa scienza si studia poco, riesce tanto più difficile al Governo di trovare uomini tecnici, capaci di coprire quel posto, ed è giusto gli si lasci la libertà della scelta.

Senatore **ERRANTE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **ERRANTE.** Dirò una sola parola perchè si è parlato troppo.

Se per poco si fosse d'accordo che non ci debba entrare l'ufficio tecnico, allora quella che si è fatta, sarebbe stata una questione puramente accademica; ma una volta che ci deve entrare l'ufficio tecnico e che la maggioranza deve essere composta di gente tecnica, non so comprendere, come s'incontri tanta difficoltà pel capo soltanto.

In quanto al capo sono tutti d'accordo, che possibilmente dovrebbe essere tecnico; ma si è detto, essere cosa molto difficile rinvenirlo; invece ci sono molti uomini della scienza i quali andrebbero ben volentieri, tutte le volte che saranno invitati. Che cosa si oppone? Sia pure, ma non lo vogliamo scritto nella legge. Ma se voi ammettete per legge che la maggioranza debba essere tecnica, volete che il capo che deve guidarla, nol fosse? Quale autorità avrà un capo, che non sa, che non intende nemmeno i nomi delle materie che deve trattare?

Che il capo debba essere tecnico in un ufficio in maggioranza tecnico, parmi una necessità logica e ineluttabile. Ma l'onorevole Ministro

non vuole essere legato: qui non si tratta di vincoli imposti al Ministro, e che egli non possa disporre della sua volontà; avrà scelta liberissima in un numero indeterminato di persone, compresi in unica categoria. Quando voi credete che gli uomini tecnici non si trovino, cancellate l'articolo.

La difficoltà che si suppone per il capo, si può incontrare anche per tutti gli altri uomini tecnici; con la differenza, che la posizione del capo sarà migliore di quella degli altri. O non si dice nulla, o se dite che ci debbono essere uomini tecnici, è bene che il capo di questi sia pure un uomo tecnico; affinché, chi presiede o dirige, non sia il solo che non intenda quel che si faccia.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io ho avuto certamente la disgrazia di non essermi saputo spiegare; diversamente l'onorevole Senatore Errante non avrebbe fatto talune osservazioni. Desidero non rimanga verun dubbio, veruno equivoco.

Si è parlato di un ufficio tecnico, ma non si è precisata la sua importanza: è bensì vero che io ho dichiarato formalmente doversi escludere assolutamente la possibilità di una divisione, ma la Commissione non ha su questo ben precisato le sue idee.

Parrebbe che la minoranza della Commissione si contentasse di una sezione; ma in questo caso il capo sezione tecnico perderebbe l'importanza che gli si vorrebbe attribuire, dovendo rimanere sottoposto al capo di divisione che non sarebbe tecnico.

Voi comprendete che perdendo tutta l'importanza il capo sezione, cessa la ragione di crearlo capo d'ufficio; credo quindi che la miglior cosa sarebbe di lasciare impregiudicata la questione.

Quando si vedesse che il servizio richiedesse la formazione di una divisione, ritenga il Senato che il Governo, che non potrebbe essere animato che da un interesse solo, dall'interesse pubblico, e non si rifiuterebbe certamente a provvedere secondo gl'interessi del servizio.

Il voler decidere oggi questa questione, mi permetta il Senato, sarebbe un pregiudicarla. Lo stesso on. Maggiorani ha dovuto riconoscere che in questo momento mancherebbe l'opportunità di creare una divisione....

Senatore **MAGGIORANI.** Domando la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO..... La statistica non si avrebbe coi soli impiegati tecnici del Ministero. Per compilare una statistica medica fa d'uopo che tutti gli uffici provinciali trasmettano le notizie; senza di che, anche se l'ufficio tecnico si componesse degli onorevoli Pantaleoni, Tommasi, Palasciano e di quanti altri valenti professori ha l'Italia, riuscirebbe impossibile la compilazione della statistica; è quindi inutile creare un'ufficio che nel momento non risponde allo scopo che si desidera. Per queste ragioni io prego prima la minoranza della Commissione, e poi il Senato a non pregiudicare la questione.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola solamente per fare avvertire al signor Ministro che al Ministero d'Agricoltura e Commercio v'è una sezione per la sola Statistica generale: la statistica medica è ben più complicata della generale, perchè vi si tratta delle malattie non solo, ma di queste in rapporto all'età, al sesso, alla stagione, al luogo, alla professione ecc. ecc.; e quando questo complesso di fatti dagli uffici provinciali sarà trasmesso al centrale, del lavoro ve ne sarà anche troppo.

Non voglio trattenere troppo lungamente il Senato, ma ho già detto come il lodato Bufalini avesse assegnato all'ufficio sanitario ben cinque mandati, fra i quali ve ne ha uno di ispezione e di vigilanza: destinato cioè a corrispondere con tutti gl'ispettori sanitari che dovranno vegliare sulla osservanza delle leggi di pubblica igiene, e questa sola non è già occupazione da poco.

Credo adunque che per l'ufficio di lavoro ve ne sarà in copia anche soverchia, e per conseguenza insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. L'esserci una sezione o una divisione non toglie, nè aggiunge nulla. Si dice, il capo sezione è soggetto al capo di divisione; rispondo, che questa ragione non ha nessun valore, perchè anche il capo di divisione è soggetto al Ministro. Se il capo di sezione è uomo tecnico, difficilmente il capo di divisione, che non è uomo della scienza, potrà insegnargli quello che non sa. Supporre che il capo divisione, appunto perchè tale, si metta in contraddizione con l'uomo tecnico, perchè è capo di

sezione, è un'ipotesi arbitraria e insussistente. La scienza è forza, e chi più sa più vale. Si faccia una sezione o una divisione, se la credete utile, ma sia certo almeno, che questa sezione venga composta di elementi tecnici che ne devono sapere più degli altri, e che il capo possa guidarla con senno e sapere. Ecco tutto.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Berti, Relatore.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Volevo soltanto rispondere all'appello fatto dal signor Ministro alla minoranza della Commissione dichiarando che la detta minoranza non può recedere dalla sua proposta.

PRESIDENTE. Leggo la prima parte del comma *c)* come è stato concordato dalla maggioranza della Commissione coll'onorevole Ministro.

In fine a questo comma, la minoranza della Commissione vorrebbe fossero aggiunte le parole « *diretto da un medico* » che l'onorevole Ministro non accetta.

« Egli provvede all'istituzione ed ordinamento d'un ufficio sanitario nel suo Ministero composto per la maggior parte di personale tecnico. »

Chi intende di approvare questa prima parte voglia alzarsi.

(Approvata.)

Ora viene l'inciso il quale consiste nelle parole « *diretto da un medico*. »

Coloro che intendano che infine del testo ora notato debba aggiungersi questo inciso « *diretto da un medico* » sono pregati di alzarsi.

(Non è approvato.)

Il capoverso che segue, è redatto anch'esso dall'Ufficio Centrale d'accordo coll'onorevole Ministro.

Lo leggo:

« Presso le Prefetture del Regno, istituisce del pari un ufficio sanitario, affidato ad un medico. »

Chi intende di approvare questo capoverso, si alzi.

(Approvato.)

Ora rileggo e pongo ai voti l'intero comma *a)*

« Egli provvede all'istituzione ed ordinamento di un ufficio sanitario nel suo Ministero, composto per la maggior parte di personale tecnico. »

« Presso le Prefetture del Regno istituisce

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

del pari un ufficio sanitario affidato ad un medico. »

(Approvato.)

Invito l'onorevole Relatore e l'Ufficio Centrale a dichiararsi circa gli altri comma dell'articolo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Nel comma *b*) non ci fu che una sola emenda proposta là ove si dice: *alcuni provvedimenti amministrativi d'interesse generale*, si dee aggiungere: *interesse SANITARIO generale*.

La Commissione e l'on. Ministro accettano.

PRESIDENTE. Questo comma non fu ancora votato, e lo pongo ai voti colla parola *sanitario* che fu ieri distintamente approvata.

Leggo il comma *b*):

*b*) Sottopone all'esame del Consiglio superiore di sanità le quistioni nelle quali dev'essere sentito a termini della presente legge, e le altre sulle quali crede opportuno di averne il parere, e dà i provvedimenti amministrativi d'interesse sanitario generale, e le istruzioni per l'applicazione della presente legge.

Chi intende approvare questo comma *b*), è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passa ora al comma *c*).

Senatore BERTI, *Relatore*. Il comma *c*) non ha emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti il comma *c*).

*c*) Presiede il Consiglio superiore di sanità quando interviene alle sue sedute.

Chi approva il comma *c*) voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa al comma *d*).

Senatore BERTI A., *Relatore*. Permetta onorevole presidente. Il comma *d*) ha questa variante; invece che: *decreta e revoca le quarantene cui possono andar soggette all'approdo nel Regno le provenienze marittime*, si dica: « *decreta e revoca le quarantene a cui possono andar soggette all'approdo nel Regno le provenienze estere*. »

La Commissione ed il Ministero accettano.

PRESIDENTE. Non sono che sostituite alle parole *provenienze marittime* le parole *provenienze estere*. Sul resto del comma *d*) ha il Relatore da far variazioni?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Permetta signor Presidente. Alcuni osservano che la parola *approdo* già significa per sè quello che si voleva

evitare; si dovrebbe dire: *entrata nel Regno*.

PRESIDENTE. E sulle altre parole del comma *d*) la Commissione propone nessun'altra variante?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Nessuna.

PRESIDENTE. Leggo adunque il comma *d*).

« *Decreta e revoca le quarantene cui possono andar soggette all'entrata nel Regno le provenienze estere, e vieta in occasione di epizoozie, la introduzione dai confini esteri nell'interno del Regno del bestiame, delle pelli, lane, setole, crini, piume, corna, unghie, cssa, e di ogni altra materia sospetta d'infezione.* »

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Desidererei dall'onorevole Relatore una spiegazione. Può darsi che una sola provincia del Regno si trovi infetta, e se si vuole isolare questa provincia dalle altre si istituiranno quarantene italiane. Allora non si tratterebbe di provenienza estera ma di provenienza italiana. Domanderei dunque unoschiarimento per sapere se si potessero sostituire alle parole del progetto queste altre: *provenienze da luoghi infetti*. Così si potrebbero abbracciare tutti i casi tanto interni che esteri.

PRESIDENTE. Il signor Relatore acconsente?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Come Relatore io posso dire che se l'on. Mantegazza insiste in questa sua proposta, bisogna fare un comma di più, perchè in quello non ci entra. Altra cosa sono le quarantene che tolgono le comunicazioni coll'estero, altra cosa è l'isolamento di una provincia nell'interno del Regno.

Dunque se si crede necessaria l'aggiunta proposta dall'onor. Mantegazza, io ritengo che si debba aggiungere un altro comma.

PRESIDENTE. Invito il signor Ministro ad esprimere la sua opinione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Scusi un momento. Nel comma seguente è detto: « *Ordina ogni altra misura diretta a tutelare la sanità delle popolazioni da qualunque parte possa venire compromessa.* » Qui dunque c'è compreso anche l'isolamento della provincia.

PRESIDENTE. Allora il comma *d*) rimane fermo, come l'ho letto testè, e lo pongo ai voti. Chi vuole approvarlo favorisca di sorgere.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** Comma e) « Ordina ogni altra misura diretta a tutelare la sanità delle popolazioni da qualunque parte possa venire compromessa. »

Si propongono varianti a questo comma?

Senatore BERTI A., *Relatore*. No signore.

**PRESIDENTE.** Lo pongo dunque ai voti. Chi intende approvarlo voglia sorgere.

(Approvato.)

f) Annulla i regolamenti d'igiene pubblica approvati dal Prefetto nei casi e nel modo prescritto dalla legge sulla amministrazione comunale e provinciale;

(Approvato.)

g) Si tiene in rapporto coi R. Consoli all'estero per gli atti sanitari a termini dei regolamenti relativi;

Chi intende approvarlo....

Senatore BERTI A., *Relatore*. Permetta signor Presidente, c'è un emendamento del Senatore Pantaleoni del seguente tenore: corrisponde con i regi Consoli all'estero, i quali per gli atti sanitari da esso dipendono. »

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Qualora quell'emendamento sia accettato dall'onorevole Ministro, non posso dire: *corrisponde*, giacchè ho sentito dallo stesso onorevole Ministro che la corrispondenza non si fa direttamente. Bisognerebbe sempre dire: « si tiene in rapporto coi regi consoli all'estero, i quali per gli atti sanitari da esso dipendono. »

Se l'onor. Ministro lo accetta, bene; se no, vi rinunzio.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io credo che val meglio lasciare la frase come è: « si tiene in rapporto, ecc. »; vi sono talune questioni per le quali il Ministero dell'Interno si tiene in rapporto diretto coi consoli, e ve ne sono talune altre, per le quali si tiene in rapporto per mezzo del Ministro degli Affari Esteri.

Prego quindi l'onorevole Senatore Pantaleoni di non insistere nel suo emendamento.

Senatore PANTALEONI. Lo ritiro volentieri.

**PRESIDENTE.** Dunque, essendo ritirato l'emendamento dell'onorevole Pantaleoni, pongo ai voti il comma g) così concepito:

g) Si tiene in rapporto coi R. Consoli all'estero per gli atti sanitari a termini dei regolamenti relativi.

Chi intende approvare questo comma è pregato di sorgere.

(Approvato).

Viene ora il comma h) così concepito:

« Fa pubblicare alla fine di ogni biennio una relazione da presentarsi al Re sulla sanità del Regno, traendone i materiali dai quadri statistici igienico-sanitari, che annualmente gli saranno inviati dalle singole provincie. »

Ieri era stato, mi pare, proposto a questo comma un emendamento dell'onor. Pantaleoni.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ma non lo veggio nella nota inviata alla Commissione; dunque ritengo che sia stato ritirato.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola per appoggiarlo.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Se ho bene inteso, se non è accolto il progetto ministeriale dall'Ufficio Centrale, io devo appoggiare la proposta dell'onorevole Pantaleoni, di ritornare cioè alla dizione del progetto primitivo; propongo cioè che la relazione preveduta, invece di ogni biennio, si faccia ogni triennio.

Noi vediamo che all'articolo 7 s'impone di pubblicare e di trasmettere nel primo mese di ogni anno al Prefetto un rapporto sulle condizioni igienico-sanitarie, compilato dai medici e dai veterinari condotti. Questi rapporti forniranno il materiale analitico che si provvederà opportunamente ogni anno.

Io inferisco anche dal tenore del comma h) dell'art. che prescrive di trasmettere alla fine di ogni biennio una relazione sullo stato sanitario, che si tratti in questa veramente di un lavoro sintetico. Non dico altro; ma mi pare che per fare un lavoro sintetico, il periodo di un triennio valga meglio di un biennio.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Commissione e il Ministero se accettano la modificazione proposta.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione mantiene il biennio.

**PRESIDENTE.** E l'onorevole Ministro accetta?

**COMMISSARIO REGIO.** Veramente a me pare che non vi sia grande importanza nella proposta modificazione.

Non credo poi che ci sia una ragione speciale per ritenere necessario il termine di tre

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 7 DICEMBRE 1877

anni invece di due per la compilazione della statistica; e non vedo motivo per fare su di ciò una discussione.

Senatore BERTIA. *Relatore.* Convengo anch'io che non vi sia grande divergenza su ciò; ma credo che lo avere presente lo stato della popolazione e delle sue condizioni sanitarie sia ottima cosa, e che sarebbe anzi desiderabile averlo ogni anno.

Noi abbiamo creduto di stabilire il termine a due anni, ma tre, secondo noi, sono troppi, tanto più che erano tre nell'antico progetto ministeriale, il quale non contemplava l'esistenza degli uffici provinciali e governativi. Oggi che ci sono gli uffici tecnici, quei lavori dovranno andar più solleciti e più esatti; e quindi può benissimo l'Ufficio Centrale fare il suo rapporto ad ogni biennio.

In questo secolo in cui si va a vapore, e sono in uso i telegrafi, abbandoniamo un po' anche negli uffici le antiche abitudini della lentezza. Del resto la Commissione non ci tiene, ma stima che sia meglio si dica un biennio.

PRESIDENTE. È stato proposto dai Senatori Pantaloni e Moleschott di sostituire in questo comma la parola *triennio* alla parola *biennio*, tornando così al progetto del Ministero.

Interrogo il Senato se intende di approvare la detta sostituzione.

Chi intende di approvarla voglia alzarsi.

(Approvato).

Pongo ai voti il comma *h* colla modificazione testè accettata dal Senato, cioè di sostituire la parola *triennio* alla parola *biennio*.

Lo rileggo:

*h)* Fa pubblicare alla fine di ogni triennio una relazione da presentarsi al Re sulla sanità del Regno, traendone i materiali dai quadri statistici igienico-sanitari, che annualmente gli saranno inviati dalle singole provincie.

Chi approva questo comma, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Pongo ai voti l'intero articolo, che rileggo:

Art. 3.

Le attribuzioni del Ministro dell'Interno si estendono a tutti gli atti di pubblica ammini-

strazione concernenti la sanità pubblica del Regno.

*a)* egli provvede all'istituzione ed ordinamento di un ufficio sanitario nel suo Ministero composto per la maggior parte di personale tecnico.

Presso le Prefetture del Regno istituisce del pari un ufficio sanitario affidato ad un medico;

*b)* sottopone all'esame del Consiglio superiore di sanità le questioni nelle quali dev'essere sentito a termini della presente legge, e le altre sulle quali crede opportuno di averne il parere, e dà i provvedimenti amministrativi d'interesse sanitario generale e le istruzioni per l'applicazione della presente legge;

*c)* presiede il Consiglio superiore di sanità quando interviene alle sue sedute;

*d)* decreta e revoca le quarantene, cui possono andare soggette all'entrata nel Regno, le provenienze estere, e vieta, in occasione di epizoozie, la introduzione dai confini esteri nell'interno del Regno del bestiame, delle pelli, lane, setole, crini, piume, corna, unghie, ossa e di ogni altra materia sospetta d'infezione;

*e)* ordina ogni altra misura diretta a tutelare la sanità delle popolazioni da qualunque parte possa venire compromessa;

*f)* annulla i regolamenti d'igiene pubblica approvati dal Prefetto nei casi e nel modo prescritti dalla legge sull'amministrazione comunale e provinciale;

*g)* si tiene in rapporto coi R. Consoli all'estero per gli atti sanitari a termini dei regolamenti relativi;

*h)* fa pubblicare alla fine di ogni triennio una Relazione da presentarsi al Re sulla sanità del Regno, traendone i materiali dai quadri statistici igienico-sanitari che annualmente gli saranno inviati dalle singole provincie.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Il seguito della discussione di questo progetto di legge, essendo l'ora tarda, è rinviato alla seduta di domani che si terrà alle ore 2.

La seduta è sciolta (ore 6 pom.).

## LXXXII.

## TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario — Osservazioni del Senatore Zini e del Ministro dell'Interno all'articolo 4. cui rispondono il Senatore Tommasi ed il Senatore Berti A., Relatore — Considerazioni dei Senatori Casati e Paternostro — Replica del Senatore Zini — Nuove considerazioni del Ministro — Schiarimento chiesto dal Senatore Cannizzaro — Considerazioni del Senatore Tommasi, del Commissario Regio, e dei Senatori Paternostro e Palasciano — Emendamento proposto dal Senatore Cannizzaro — Dichiarazione del Relatore — Parole per fatto personale del Senatore Paternostro — Ritiro dell'emendamento Cannizzaro — Emendamento proposto dal Senatore Moleschott combattuto dal Relatore, appoggiato — Osservazioni del Senatore Zini e del Ministro — Schiarimento del Senatore Moleschott — Reiezione dell'emendamento Moleschott — Approvazione del comma a) dell'articolo 4. — Spiegazione chiesta dal Senatore Pantalconi sul secondo comma fornita dal Relatore — Emendamento proposto dal Senatore Pantalconi combattuto dal Senatore Astengo — Replica del Senatore Pantalconi — Proposta della Commissione — Approvazione dei comma b) c) ed e) — Domanda del Senatore Mantegazza cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Mantegazza — Spiegazioni del Senatore Tommasi e del Ministro — Approvazione del comma f) — Dichiarazione del Senatore Mantegazza — Approvazione dell'intero articolo 4. — Dichiarazione del Relatore all'articolo 5. — Osservazioni del Senatore Maggiorani — Spiegazioni del Relatore — Osservazioni del Senatore Cannizzaro — Proposta del Senatore Casati — Considerazioni del Senatore Zini — Osservazioni e proposte del Senatore Maggiorani cui rispondono il Relatore ed il Senatore Tommasi — Dichiarazioni del Relatore circa la proposta Casati — Preghiera del Senatore Maggiorani cui risponde il Ministro — Osservazioni del Senatore Bardesono e del Ministro — Dichiarazioni del Senatore Maggiorani — Parole del Senatore Moleschott — Approvazione della proposta di rinvio della questione sollevata dal Senatore Maggiorani — Approvansi gli articoli 5, 6 e 7 — Soppressione dell'articolo 8, proposta del Senatore Casati, approvata — Osservazioni del Senatore Moleschott all'articolo 9 — Risposta del Senatore Mantegazza e sua proposta — Replica del Senatore Moleschott — Considerazioni del Commissario regio e proposta di emendamento — Osservazioni del Senatore Tommasi cui risponde il Commissario regio — Dichiarazione del Relatore — Risposta del Commissario regio — Considerazioni del Senatore Casati — Replica del Relatore — Osservazioni del Senatore Mantegazza — Approvazione dell'emendamento proposto dal Commissario regio — Dichiarazione del Relatore sull'emendamento del Senatore Mantegazza.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti il Ministro dell'Interno ed il Commissario Regio e più tardi intervengono i Ministri degli Esteri e di Grazia e Giustizia.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge:  
Codice sanitario.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

Siamo al Capo 3°, *Dei Prefetti.*

Do lettura dell'art. 4:

**Art. 4.**

I Prefetti, assistiti dal capo dell'Ufficio tecnico sanitario;

a) Vegliano sulla sanità pubblica in tutto il territorio della loro provincia e fanno osservare le leggi e i regolamenti;

b) Informano il Ministro dell'Interno di qualunque fatto straordinario, che interessi la sanità pubblica, e, in attesa di superiori disposizioni, ordinano e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari di somma urgenza, nei soli casi in cui lo aspettare le superiori risoluzioni possa recar danno alla pubblica incolumità;

c) Sottopongono al Consiglio sanitario provinciale le quistioni concernenti la sanità pubblica nella provincia, sulle quali dev'esserne per legge sentito il parere, e su tutte le altre intorno le quali credano opportuno di richiederlo;

d) Nel primo bimestre d'ogni anno inviano al Ministro dell'Interno il quadro statistico dell'anno precedente compilato dal capo dell'Ufficio tecnico e colle osservazioni che il Consiglio sanitario provinciale vi avrà fatte;

e) Presiedono il Consiglio sanitario provinciale quando intervengono alle sue sedute;

f) Esercitano tutte le altre attribuzioni che siano loro conferite da speciali leggi e regolamenti nell'interesse della sanità pubblica.

È aperta la discussione su questo articolo.

Il Senatore Zini ha la parola.

Senatore ZINI. È una breve osservazione che mi permetterei di fare all'Ufficio Centrale.

Ho veduto che egli ha modificato il progetto ministeriale in questo primo inciso ed ha aggiunto alle parole: *i Prefetti « assistiti dal capo dell' Ufficio tecnico sanitario. »*

Io credo che l'intendimento della Commissione sia stato quello d'impedire l'arbitrio dei Prefetti, e di far sì che il provvedimento che un Prefetto prendesse di urgenza, risponda pel meglio alla necessità vera riconosciuta da chi è giudice più competente.

Nemico degli arbitri prefettizi, come degli arbitri ministeriali, io non posso che far plauso al pensiero che ha ispirato la Commissione nell'aggiungere questo freno all'azione del Prefetto; ma non vorrei che, nel mentre la si vuole infrenare, la si impacciasse.

Prima di tutto, occorre una questione direi pregiudiziale. Forse l'Ufficio non ha ricordato l'art. 3° della legge comunale e provinciale, la quale dà ai Prefetti un'amplissima autorità di provvedere come credono ai casi di urgenza; s'intende sotto la loro responsabilità, e salvo sempre il ricorso delle parti che si credessero danneggiate da un provvedimento preso d'urgenza.

L'art. 3° della legge comunale e provinciale è così ampio, così illimitato, che in verità mi pare che comprenda e debba necessariamente comprendere, per la natura delle attribuzioni del Prefetto, anche i provvedimenti di urgenza per la sanità per l'igiene pubblica. Questo aggiungere nella legge speciale: « assistiti dal capo dell' Ufficio tecnico sanitario » in verità per me o dice poco, o dice troppo.

Dice poco, se è un Consiglio; e lo direi anche, per certo rispetto, forse meno conveniente; perchè si intende bene che un Prefetto, quando deve prendere un provvedimento di urgenza, manco male, si gioverà dei consigli di quelle persone che sono più al caso di illuminarlo in quella materia. E se si tratta di un provvedimento di igiene, è ben chiaro che manderà a chiamare i membri del Consiglio sanitario provinciale, ed in via ufficiale od in via ufficiosa li consulterà e poi provvederà.

Ma se quest'aggiunta « assistiti dal capo dell' Ufficio tecnico sanitario » fosse propriamente una condizione apposta all'esercizio dell'azione,

o, direi quasi, della giurisdizione del Prefetto, in date circostanze, io temerei che ne potessero venire degli inconvenienti.

Mi spiego con un esempio che è molto facile ad avverarsi. Può darsi il caso che l'urgenza si presenti quando non vi sia in luogo il capo dell'ufficio tecnico.

Quindi avviene che il Prefetto, con tutta la sua buona volontà, con tutto il desiderio che abbia di provvedere in modo che il provvedimento risponda alla necessità, con tutta la deferenza che egli deve ancora a questo Collegio e al capo di questo Collegio, manda a chiamare questo capo, e non lo trovi: e pur tanto debba provvedere e provveda da sé perchè l'urgenza incalza. Se quest'assistenza del capo dell'ufficio tecnico sanitario fosse una condizione, certo è che la parte la quale si ritenesse danneggiata, ricorrerebbe e domanderebbe che fosse annullato il provvedimento del Prefetto per vizio di forma; perchè cioè non si fosse adempiuto alla condizione imposta dalla legge che volesse il Prefetto assistito dall'ufficiale sanitario.

Io piuttosto capirei che in certi casi il Prefetto, prima di prendere un provvedimento definitivo, dovesse raccogliere e sentire il Consiglio sanitario provinciale; ma quest'obbligo dell'assistenza costante mi fa un certo effetto, che se io fossi Prefetto, non me ne sentirei davvero niente affatto avvalorato nella mia autorità, consacrata dall'articolo 3° della legge organica.

Notisi poi che ancora non è ben determinato chi abbia ad essere questo capo dell'ufficio tecnico.

Veggio all'articolo 16 che la Commissione, direbbesi più governativa dello stesso Ministro, ne ha restituito al Prefetto la Presidenza, ed io credo che debba essere proprio così.

Dunque questo capo dovrebbe essere quel medico, vice-Presidente, indicato nello stesso articolo 16; ma, si consideri che le sue attribuzioni sono molte vaghe. Ad ogni modo io capirei che si dovesse sentire l'avviso del Collegio; ma perchè invece si vuole solo l'avviso del vice-Presidente? Tuttavia, questa seconda osservazione è subordinata alla prima.

Per queste ragioni credo che le parole: assistito dal capo dell'ufficio sanitario, o non significhino nulla, o significhino troppo, e che

questa condizione turbi l'azione del Prefetto, che è e deve essere in questi casi sciolta, e contenuta unicamente dal sentimento della propria responsabilità.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ringrazio l'onorevole Senatore Zini delle osservazioni che ha fatte, le quali raccorciano di molto il mio compito. A ciò ch'egli ha detto aggiungerò, che quando il capo dell'ufficio tecnico non fosse d'accordo col Prefetto, per qualche provvedimento che egli come capo dell'amministrazione, che ha tutta la responsabilità del servizio, crederebbe di dover adottare, si creerebbe un conflitto pericolosissimo; si arresterà il provvedimento perchè il capo dell'ufficio tecnico non sarà d'accordo col Prefetto, o pure vi si darà corso? Vegga il Senato in che grave imbarazzo si metterebbe l'amministrazione richiedendo l'assistenza continua del capo dell'ufficio tecnico.

D'ordinario (e l'onorevole Senatore Zini che ha un corredo di esperienza lo sa) accade che i Prefetti quando debbano emanare delle disposizioni sanitarie, sentono sempre il parere del Consiglio sanitario; e così pure il Ministro dell'Interno sente il parere del Consiglio superiore sanitario. Quindi diviene non solo pericoloso ma pure superfluo farne una condizione necessaria nella legge.

Prego la Commissione a non insistere ed a lasciare l'articolo come è proposto dal Governo.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io credo che è quasi inconcepibile che questo medico che deve assistere il Prefetto, possa trovarsi in opposizione col Prefetto medesimo quando si tratti di provvedere di urgenza alla salute pubblica.

Se il Prefetto crede di provvedere alla salute pubblica di urgenza, il medico sarà più inclinato del Prefetto a provvedervi.

Poi, qui non è detto che l'avviso del medico debba essere sopra a quello del Prefetto. Il Prefetto rimane sempre il capo, sempre il Presidente; e sarà sempre lui responsabile delle misure che prende o che non prende. E quando non sia di parere contrario, il Prefetto ha il diritto di qualunque iniziativa gli piaccia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

Credo adunque che la prima parte dell'articolo 4° possa rimanere.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta innanzi all'onorevole Berti, Relatore.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Siccome l'onor. signor Ministro ha rivolto alla Commissione una gentile preghiera di lasciare l'articolo come sta, così mi credo in debito di esporre brevemente le ragioni che hanno indotto la Commissione ad introdurre quell'aggiunta.

La principale ragione si fu proprio quella da me accennata a proposito di quel famoso areolito caduto nell'articolo 3°, il quale restava assolutamente slegato con tutto il resto del Codice.

Si è detto allora, in tutte quelle parti del Codice, che si riferiscono a quel comma, è utile richiamarlo.

Il comma diceva: che uffici tecnici, o medici, per dir meglio, dovevano essere istituiti tanto presso il Ministero dell'Interno, quanto presso le Provincie. Quando dunque siamo stati alla Provincia, cioè al Prefetto, abbiamo detto: richiamiamo questo comma per viemmaggiormente affermarlo, ed aggiungiamo ai Prefetti l'assistenza del medico di prefettura per la trattazione di quegli affari, che riguardano la salute pubblica.

Che poi quella parola *assistito* allarmi tanto l'onor. Zini, io non lo comprendo, od almeno, mi scusi, la mi pare una paura soverchia. Alla fin fine all'articolo 1°, parlando del Ministro dell'Interno e dei Prefetti, è detto: « Nell'esercizio di questa tutela, il Ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i Prefetti da Consigli sanitari provinciali e i Sindaci da Consigli sanitari municipali, ecc. ». Dunque questa assistenza già il Prefetto l'ha, e l'ha anzi da organi indipendenti, gratuiti, i quali potrebbero fargli sentire molto più il peso dell'assistenza medesima, che non un suo impiegato subalterno sul quale egli ha tutto il diritto di comandare.

Nè so come nemmeno possa succedere un conflitto di attribuzioni fra il Prefetto e un suo subalterno, perchè alla fin fine questo medico non potrebbe essere che un consigliere di Prefettura o un Segretario di prima classe; ora, questi non potrebbe mai imporre la sua volontà al Prefetto, ma invece riceverne gli or-

dini. D'altra parte non troverei logico, che in affari di medicina, i Prefetti, salvo il caso che fra le tante cose che fanno, sappiano anche le scienze mediche, possano fare a meno di giovare di questo braccio medico che il Codice sanitario molto opportunamente mette loro a fianco.

Dunque quell'assistenza non implica punto un vincolo alla volontà del Prefetto, implica solamente che il Prefetto per gli studi preparatori, che deve presentare al Consiglio, per gli atti di amministrazione sanitaria, per il carteggio coi comuni a lui sottoposti, si serva di questo povero medico che gli sta da presso; ed io credo che nessun Prefetto troverà mai nessun medico ribelle ai suoi ordini. Piuttosto accetterei la seconda parte del dilemma dell'onorevole Zini, vale a dire quella che l'inciso dica poco, essendo che non mi può mai passare per il capo che dica troppo.

Per cui dico la Commissione dietro le ragioni esposte, crederebbe opportuno che le cose restassero come sono; ma non ne fa poi una questione così importante, da prolungare la discussione innanzi al Senato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Per le ragioni esposte dall'onor. Senatore Zini e dal Ministro dell'Interno, io voterò la soppressione di quell'inciso. Ma vorrei inoltre fare osservare alla Commissione che tra le attribuzioni date da questo articolo al Prefetto, e per l'esercizio delle quali si associa l'assistenza del capo d'ufficio tecnico sanitario, ve ne è una per la quale questa assistenza è assolutamente non solo non necessaria, ma impossibile.

L'articolo dice:

« I Prefetti assistiti dal capo dell'ufficio tecnico sanitario, ecc. »

e) Presiedono il Consiglio sanitario quando intervengono alle sue sedute. »

Come volete che sia assistito dal capo dell'ufficio tecnico il quale non è neppure membro di questo Consiglio? E se anche lo fosse, la Presidenza non potrebbe in alcun modo scindersi.

E credo che in questo senso l'articolo vada in qualche parte corretto.

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Anch'io pregherei l'onorevole Commissione a voler permettere la soppressione di questo inciso.

Prima di tutto faccio osservare, che noi abbiamo votato un comma dell'articolo 3° in cui non è parola di ufficio tecnico nelle provincie; si parla solamente di un ufficio sanitario affidato ad un medico; la disposizione votata è questa:

« Presso le Prefetture del Regno istituisce del pari un ufficio sanitario affidato ad un medico. »

Si comprenderà facilmente quale è la differenza tra un ufficio sanitario affidato ad un medico ed un ufficio tecnico con un capo che sia medico: mi sembra dunque che la locuzione dell'inciso non sia troppo esatta. Ma parliamo del merito.

Se voi istituite nelle provincie l'ufficio sanitario e volete che un medico sia l'impiegato della Prefettura, che si occupi di questa partita, come è possibile il supporre che il Prefetto, invece di farsi assistere e di servirsi nelle corrispondenze e negli ordini da emanare di questo impiegato, si faccia assistere da un altro, come per esempio da un impiegato di pubblica sicurezza?

È naturale che quello che assiste il Prefetto non è che l'impiegato del ramo, è il medico dell'ufficio sanitario.

Vi è altro, su di che farò le mie osservazioni quando parleremo della vice-presidenza. Parrebbe che la vice-presidenza, secondo qualche parola che ho sentito dal Relatore, dovesse darsi al medico dell'ufficio sanitario, e non a un membro del Consiglio....

Voci. No, no.

Senatore PATERNOSTRO. Tanto meglio. Continuo per l'inciso.

Diceva bene l'onorevole Senatore Zini, questo inciso, o dice troppo, cioè che il Prefetto debba avere il mentore medico sempre ai suoi fianchi per tutto ciò che debba disporre; o dice nulla, ed è una superfluità. Vorreste esautorare il Prefetto?

I Prefetti possono non intendersi di medicina, come i medici possono non intendersi di legge e di amministrazione; ma nessun Prefetto che si rispetti credo (e lo credo per il bene dell'amministrazione) vorrà farsi esautorare da un impiegato.

A che mirate con questo inciso? Volete far levare conflitti continui? Non è nelle nostre intenzioni; ed allora, o Signori, lasciate che il Prefetto si serva del medico che è un impiegato della Prefettura, giacchè vi siete ostinati a volere medici impiegati nelle Prefetture, lasciate, dico, che si serva del medico come meglio crederà nell'interesse del servizio.

Insisto, per l'utile dell'amministrazione, nella mia caldissima preghiera che faccio alla Giunta perchè rinunci a questo inciso.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Io ringrazio prima di tutto l'onorevole Ministro che ha avvalorato i miei argomenti e la mia proposta, e ringrazio anche l'onorevole Relatore che cortesemente ha voluto dare la spiegazione delle ragioni per le quali l'Ufficio Centrale si è indotto ad aggiungere quell'inciso. Ma mi perdoni l'onorevole Relatore, egli non ha risposto al principale dei miei argomenti; anzi dirò che l'ha trascurato affatto. Io ho fatto su quelle parole una questione di legalità.

L'articolo terzo della legge provinciale e comunale dice che il Prefetto « veglia sull'andamento di tutte le pubbliche amministrazioni; e in casi di urgenza dà i provvedimenti che crede indispensabili nei diversi rami di servizio. » Non dice: sentiti i capi dei rispettivi uffici tecnici; e non lo dice perchè ha voluto lasciare intiera, illimitata l'azione al Prefetto, al quale solo ricade la responsabilità del provvedimento.

Ora, nel caso concreto, accettando quest'aggiunta, evidentemente viene limitata l'azione del Prefetto, onde gl'inconvenienti che ho accennato.

E non parlo oltre del conflitto al quale giustamente accennava l'on. Ministro, tra il Prefetto ed il capo dell'ufficio tecnico in caso di disaccordo sul provvedimento; ma parlo bene del ricorso che può venire contro il Prefetto, il quale avesse provveduto di propria autorità o contrariamente all'avviso dell'ufficiale tecnico: provvedimento che potrebbe essere impugnato a pretesto di non essere stato il Prefetto assistito dal capo dell'ufficio tecnico.

Giova anche osservare che sarebbe molto difficile il determinare questa assistenza. Ho già mostrato che poteva darsi benissimo il caso

che con tutta la migliore volontà, ad un Prefetto non fosse possibile materialmente ottenere questa assistenza, perchè il capo non si fosse trovato in luogo; e intanto vi era l'urgenza, ed il Prefetto aveva il diritto e il dovere di provvedere.

Ma vi ha ancora un altro caso, che questa assistenza appunto si manifestasse per un consiglio che poi non fosse dal Prefetto seguito.

Ed ecco di nuovo il ricorso il quale verrebbe a querelarsi di non tolta o non avuta assistenza, perchè sarebbe un fatto strano che si pigliasse per assistenza anche la contraddizione al suggerimento tecnico per il provvedimento che fosse poi dato dal Prefetto.

In tal caso io stesso non crederei soddisfatta la volontà della legge che avesse prescritto l'assistenza.

Ad ogni modo tanto l'onorevole Relatore, come l'onorevole Tommasi membro della Commissione, mi hanno dimostrato la convenienza in questi casi (e siamo tutti d'accordo) che il Prefetto senta chi è capace e competente di consiglio in materia sanitaria. Ma mi perdonino; non è qui la questione.

La quistione è della legalità di questa disposizione restrittiva, mentre l'azione del Prefetto deve essere svincolata, e questa legge speciale deve stare in armonia con le disposizioni della legge organica sulle attribuzioni dei Prefetti.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'INTERNO. Alla giusta osservazione dell'on. Senatore Casati, cioè che il Consiglio deve essere presieduto dal Prefetto, io mi permetto di farne delle altre; e richiamo l'attenzione della Commissione e del Senato su tutte le attribuzioni che s'affidano al Prefetto. Chiedo alla Giunta se il Prefetto dovrà essere assistito dal capo dell'ufficio tecnico, quando « vegli sulla sanità pubblica in tutto il territorio della sua provincia e fa osservare le leggi ed i regolamenti, » quando « informa il Ministro dell'Interno di qualunque fatto straordinario ecc. »

Leggendo tutte le attribuzioni affidate al capo della provincia, io potrei dimostrare al Senato la impossibilità, la difficoltà grandissima che si creerebbe al capo dell'amministra-

zione, esigendo che in tutti i suoi atti fosse assistito dal capo tecnico.

Ripeto ancora una volta, è impossibile il supporre che il capo della provincia, come il Ministro dell'Interno, dovendo emanare talune disposizioni che riguardino la sanità pubblica, non si circondino della giusta precauzione di sentire il parere degli uomini tecnici; ma riuscirebbe impossibile ai Prefetti (come al Ministro dell'Interno il volerli obbligare ad essere assistiti in tutti i loro atti dal capo dell'ufficio tecnico.

Dal momento però che la Commissione, per l'organo autorevole del suo Relatore, ha dichiarato che non se ne fa una questione, io credo che il Senato potrebbe benissimo passare alla votazione dell'articolo come è proposto dal Governo.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CANNIZZARO. Io allora interrogherò la Commissione se intorno alle attribuzioni, o almeno all'ufficio che avrà questo capo sanitario che assiste il Prefetto, non occorra di fare o un capitolo, o un comma a parte, nel quale ciò sia principalmente menzionato, perchè come è adesso rimane in aria.

Si è voluto fare un articolo per dire che si è costituito appositamente questo ufficio sanitario; ma non c'è dubbio che le ragioni che sono state addotte, fanno sì che questa parola *assistiti* non può star qui, perchè regge una serie di attribuzioni, nelle quali il Prefetto non può richiedere l'assistenza, soprattutto quando, come è detto, presiedono il Consiglio, ecc.

MINISTRO DELL'INTERNO. È affare di regolamento.

Senatore CANNIZZARO. Io proporrei quindi che si formulasse un comma il quale precisamente scolpisse questa idea che non è di un'importanza secondaria; per la medesima ragione per la quale si vuole introdurre nella legge quel tale articolo di avere gli uffici sanitari in ogni provincia, si vuole introdurre, che a fianco al Prefetto ci sia un ufficiale sanitario.

Questo fu precisamente un argomento trattato a lungo; si crede di trovare in questo la via di mezzo tra coloro che volevano costituire un ufficio distaccato dall'amministrazione provinciale da quelli che non volevano che fosse dimezzata l'autorità del Prefetto nell'ordinare l'amministrazione.

Mettiamo a fianco al Prefetto un impiegato

sanitario, che, essendogli a fianco, dovrà trattare quel ramo di servizio, ed il Prefetto si rivolgerà a lui per averne i consigli.

Ora, siccome si vuole in quell'articolo introdurre che sarà posto questo impiegato a fianco del Prefetto, non sarebbe superfluo se si aggiungesse qualche comma, che la Commissione potrebbe riservarsi di studiare, sul quale fosse indicato che questo capo sanitario sarà il legale consultore ordinario negli affari che riguardano la pubblica salute.

Ad ogni modo, convergo che di lì deve essere eliminato, e proporrei che la Commissione sospendesse l'aggiunta di un comma che potrebbe compilare in modo da soddisfare, e anche da togliere, il timore che non si volesse imporre una limitazione all'autorità del Prefetto, ma non si volesse che rammentare che questo ufficio deve essere un ufficio permanente, un consulente ordinario del Prefetto negli affari di salute pubblica.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io credo che la Commissione possa rinunciare, senza danno alla chiarezza dell'articolo, a questa prima parte dell'art. 4°.

Però io vorrei, come propone l'on. Cannizzaro, che si ponesse un comma, il quale proprio qui, dove è il caso, rammentasse l'esistenza di un tecnico medico nelle provincie. Come procedono le cose attualmente nelle Prefetture? In ogni Prefettura esiste un sotto segretario, che va col nome di vice-conservatore del vaccino, il quale è incaricato di redigere i processi verbali del Consiglio sanitario. Non ha voto nè consultivo nè deliberativo nel Consiglio sanitario; non è che un semplicissimo impiegato, il quale non ha nessuna responsabilità. Nel fatto concreto che cosa succede? Succede che tutti gli affari, che riguardano la salute pubblica, sono in mano di quest'impiegato, di questo sotto-segretario; egli fa tutto senza essere responsabile di nulla. Io potrei addurre degli esempi notevolissimi, nei quali non si è provveduto bene alla salute pubblica, appunto perchè tutto è stato maneggiato da questo impiegato secondario, il quale non ha, ripeto, ombra di responsabilità.

Arrivano dei bastimenti da Odessa con grano avariato, e da alcuni si osserva che questo

grano non può essere posto in commercio. Di questo grano se ne può estrarre spirito, ma non si deve farne farina per tradurla in pane.

Ebbene, chi va a visitare questi bastimenti di grano avariato? È appunto questo piccolo impiegato; e stando al rapporto di questo impiegato, il Prefetto dice: il grano avariato vada in commercio, se ne faccia farina, se ne faccia pane.

Accade che un bastimento porti dall'America molti sacchi di zucchero, e ad un tempo una sostanza velenosa. Il bastimento per un infortunio di mare sommerge, e tutto il carico è bagnato dall'acqua di mare, la quale contiene sostanze velenose.

Chi va ad osservare, chi va ad analizzare le avarie a cui in conseguenza dell'immersione nell'acqua salsa questi sacchi di zucchero sono andati soggetti? Accade che l'acqua di mare sciolga il veleno e che i sacchi di zucchero li vicini se ne imbevano. Tutto è riposto nelle mani di questo piccolo impiegato, di questo sotto-segretario irresponsabile.

Io sottopongo al Senato queste osservazioni per provare, che, pure rinunciando alla prima parte dell'art. 4°, desidererei, come proponeva l'on. Senatore Cannizzaro, che in questo articolo ci fosse un comma, il quale determinasse bene le attribuzioni di questo medico sanitario.

Egli sarà sottoposto al Prefetto come ogni altro impiegato, ma sia responsabile innanzi al Prefetto stesso e al Consiglio di sanità di ciò che gli si commette; perocchè, alla fine de' conti, dovrà esser sempre lui l'esecutore degli ordini e delle misure, che dipendono sì dal Prefetto che dal Consiglio: sarà sempre lui che avrà in mano gli affari correnti, e che maneggerà ogni cosa.

In questo caso avremo almeno una guarenzia che le cose non procedano come stanno procedendo o come sono procedute fino ad ora.

Questa è la ragione per la quale si desidera che nell'art. 4°, proprio dove si parla delle Prefetture, vi sia un comma. Io tengo tanto a questo, che mi sono ieri con dispiacere dipartito dal parere della Commissione intorno all'impiegato del Ministero, la quale opinava dover essere quest'impiegato-capo un tecnico.

Io diceva: ho rinunciato a questo desiderio della Commissione per fissarmi di pro, osito sulle qualità, sulle attribuzioni e sulla respon-

sabilità del medico provinciale, poichè in sostanza gli affari della salute pubblica non sono esercitati che nelle singole provincie.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Commissario Regio.

COMMISSARIO REGIO. Io credo che non sia necessario fare un comma che determini le attribuzioni di questo ufficio. Parmi anzi che possa provvedersi meglio con un regolamento, cioè col regolamento dello stesso ufficio sanitario, le attribuzioni del quale nella legge restano realmente indeterminate. Così nel determinare con un regolamento le attribuzioni di quell'ufficio, possono valutarsi giustamente tutte quelle speciali circostanze che si riferiscono alle condizioni locali delle diverse provincie del Regno. Ed infatti, l'onorevole Senatore Tommasi accennò inconvenienti che possono verificarsi soltanto nei porti di mare. È chiaro dunque che non si potrebbe in un breve comma determinare tutte le attribuzioni dell'ufficio sanitario presso le Prefetture. Ma non può dubitarsi che il capo di questo ufficio non rimanga sempre dipendente dal Prefetto, il quale perciò avrà sempre la responsabilità delle risoluzioni prese per consiglio del suo ufficio sanitario; così il capo di questo ufficio non potrà prendere deliberazioni per conto proprio, ed avrà sempre la tutela del Consiglio sanitario, al quale dovrà riferirsi in ogni caso grave.

Pare dunque che potrebbe per adesso prescindersi dal comma domandato dall'onorevole Cannizzaro, ed accettato volentieri anche dall'onorevole Tommasi, ritenendo che nei comma uniti a questo articolo 4°, relativi alle attribuzioni dei Prefetti in quanto concerne la pubblica sanità, si trovi lo schema delle attribuzioni dell'ufficio sanitario.

Senatore PATERNOSTRO. Se io non vado errato, il concetto della legge è questo, che coloro che devono occuparsi dell'andamento generale della sanità pubblica, sono i Consigli. Non è veramente nè l'ufficio di prefettura nè il medico che vi è addetto, che rimangano con funzioni amministrative, e non per così dire scientifiche.

La ragione principale per la quale, non so se la maggioranza, la minoranza della Commissione o la Commissione intera, abbiano insistito per avere la maggioranza dell'elemento tecnico nell'ufficio che si istituisce nel Mini-

stero, e un medico nell'ufficio di prefettura, è perchè si diceva: « Hanno un bel deliberare i Consigli, ma l'impiegato non conosce il linguaggio; l'impiegato vi scrive una cosa per un'altra; non si può pretendere che l'impiegato conosca la scienza ecc. ecc. » Questo è il solo motivo per cui si è proposto, ed il Ministro ha accettato, che nel Ministero ci sia un ufficio sanitario composto in maggioranza di uomini tecnici, e negli uffici provinciali ci sia un medico a capo dell'ufficio sanitario. Ma il consulente nato, il consulente utile, necessario è il Consiglio, non è l'impiegato che sta sotto la dipendenza del Prefetto.

Quindi, voler mettere una disposizione che faccia dell'impiegato tecnico un consulente del Prefetto, parrebbe a me che sia un esautorare il potere di consultazione che deve avere il Consiglio sanitario. Voi mettereste quest'impiegato del Prefetto al di sopra del Consiglio o in conflitto spesso col Consiglio...

Senatore BERTI A., *Relatore*. No, no.

Senatore PATERNOSTRO. Siate sicuri che in pratica riuscirebbe così, se voleste fare del medico impiegato un consulente obbligatorio del Prefetto in tutti i casi.

Supponete che arrivi al Prefetto un telegramma, non saprei, per esempio, dal sotto-Prefetto, da un Sindaco, che gli domandi il permesso pel trasporto d'un cadavere; dovrà allora il Prefetto essere assistito, o dovrà domandare al suo impiegato se può o no concedere quel permesso, mentre questa attribuzione gli viene dalla legge e mentre la proposta gli viene da un'altra autorità, come sarebbe il sotto-Prefetto, come sarebbe il Sindaco, come sarebbe il capo dell'ufficio sanitario comunale; e vi pare questo conveniente? Certamente che no.

*Alcune voci*. No, no.

Senatore PATERNOSTRO. Dunque siamo d'accordo.

Vi sono poi moltissimi altri casi. Voi sapete che l'autorità politica ha il diritto di impedire in certi tempi ed in certe occasioni per motivi di pubblica igiene le riunioni, come quando ci è il pericolo di un'epidemia od altro. Or bene, volete che nell'esercizio di queste sue attribuzioni politiche, che escono dalla sfera delle leggi sanitarie e rientrano in un'altra categoria, egli sia assistito o domandi il consiglio del suo impiegato?

*Voci dal banco della Commissione.*

Ma questo non si vuole da noi...

Senatore PATERNOSTRO. Domando perdono, parlo della proposta dell'onorevole Cannizzaro.

Volete dunque, diceva, che quell'impiegato sia il consulente del Prefetto?

*Voci dal banco della Commissione.*

Ma ci abbiamo rinunciato...

PRESIDENTE. Prego i signori Senatori a non interrompere.

Senatore PATERNOSTRO. Si pongano adunque d'accordo coll'onorevole Cannizzaro, perchè questo è il suo concetto.

Io non faccio altro che esporvi le difficoltà pratiche, imperocchè bisogna tener conto delle difficoltà di amministrazione, e bisogna tener conto di tutte le leggi, di tutti i regolamenti per metterli d'accordo con la presente legge.

Se questa legge, o Signori, deve essere ispirata a concetti esclusivamente sanitari, e non deve rispettare le necessità dell'amministrazione, e deve creare difficoltà ed incagli a tutto il sistema amministrativo, non so dove andremo a finire, e non so quali serie difficoltà potrà incontrare nella sua attuazione.

Io quindi....

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

Senatore PATERNOSTRO.... Io quindi credo che l'inciso posto dalla Giunta debba essere soppresso, e che non debba farsi altra disposizione, come vorrebbe l'on. Senatore Cannizzaro. Son d'accordo con l'onorevole Commissario del Re, che si potranno inserire nel regolamento quelle tali disposizioni che valgano a chiarire il concetto della legge.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Palasciano.

Senatore PALASCIANO. Io vorrei far riflettere che mi sembra spostata la questione.

Nel concetto della Commissione, la medicina pubblica è esercitata dagli uffici sanitari municipali; quindi le osservazioni e verificazioni sulle sostanze alimentari, le analisi chimiche, ecc., devono essere fatte dall'ufficio sanitario municipale, il quale solo può possedere i mezzi d'investigazione e gli impiegati necessari per eseguire queste indagini; e di questi mezzi e di questi impiegati sono appunto provveduti gli uffici sanitari delle grandi città e dei porti di mare, per verificare le qualità delle sostanze coi mezzi microscopici e mercè

tutti gli altri esperimenti ed analisi che prescrive la chimica e che suggerisce la scienza.

L'ufficio sanitario provinciale, secondo l'intento della Commissione, od almeno secondo quello che ho inteso io, non ha che un controllo sugli uffici sanitari municipali; quindi l'impiegato medico, che si trova ad assistere il Prefetto, non deve far altro che verificare ciò che il Consiglio lo manda a verificare, per il controllo che deve il Consiglio sanitario provinciale esercitare sulla medicina pubblica comunale.

E quando tratteremo di questa medicina pubblica comunale, sarà il caso di vedere fino a qual punto gli uffici comunali possano soddisfare ai bisogni delle popolazioni e della sanità pubblica.

Per queste ragioni io crederei che adesso sarebbe prematuro lo stabilire le attribuzioni del medico provinciale, prima che non sieno stabiliti i doveri dell'ufficio tecnico municipale. Stabilendo ora le attribuzioni dei Consigli provinciali, si verrebbe addirittura a pregiudicare la questione degli uffici comunali.

I Municipi debbono fare le verifiche, i Prefetti sorvegliano i Municipi perchè le verifiche sieno ben fatte; naturalmente sorvegliano per mezzo di un loro impiegato, perchè non possono convocare al momento il Consiglio, e quand'anche potessero convocarlo, quest'impiegato è sempre il braccio esecutivo del Consiglio per andare a verificare.

Al Consiglio provinciale mancano i mezzi di verificare, mancano i gabinetti di fisica e di chimica, mancano gli agenti, mancano le braccia. Per esempio, la città di Napoli tiene un gabinetto chimico nel palazzo municipale per potere analizzare le sostanze alimentari, come per accertare la qualità del gas della illuminazione.

La città di Napoli dispone di dodici veterinari per la verifica delle sostanze alimentari, ma come la Provincia potrebbe aggiungerne altri dodici con un altro gabinetto chimico? Sarebbe impossibile.

Quindi io prego il Senato di differire questa questione all'epoca in cui tratteremo dell'ufficio municipale. Allora soltanto si potrà portare la mente ai provvedimenti per la medicina pubblica nelle città.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. A me duole di non essermi abbastanza spiegato.

Lontano dalla mia intenzione di scemare l'autorità del Prefetto, inquantochè non ne voglio scemare la responsabilità. Tutti conveniamo che una volta che gli mettiamo un medico al fianco, il Prefetto si rivolgerà a lui il più delle volte. Dunque trattasi se si debba o no dire nella legge se è utile, se conviene, una volta che nella legge si dica che il medico ci debba essere, e far cenno delle funzioni che esso deve esercitare. Qui secondo me sta la questione.

Deve o non deve mantenersi quest'ufficio di medico nell'ufficio sanitario? Ora, una volta che si è messo questo, bisognerà definirne gli obblighi.

Ora, con alcuni onorevoli Colleghi si era detto che, onde togliere il pericolo di scemare l'autorità del Prefetto, sarebbe bene indicare gli obblighi di questo medico nell'assistere il Prefetto, non il dovere del Prefetto di servirsi di questo medico.

Tutte volte che voi farete un comma il quale si esprimesse presso a poco in questo senso, io credo che non sarebbe soverchio....

MINISTRO DELL'INTERNO. Non si può ammettere, se è un impiegato.

Senatore CANNIZZARO... Vi sono i regolamenti, ma i regolamenti sono informati a seconda delle leggi. La legge una volta che costituisce un ufficio deve dare il limite dei doveri di questo ufficio.

Ora, una volta che si vuol dire che questo medico dovrà assistere il Prefetto in tutti gli affari che riguardano la sanità pubblica, a me pare, m'ingannerò forse come s'ingannarono con me parecchi altri, a me pare che sarebbe opportuno scolpire quest'affare delle funzioni nel testo della legge. Che il consulente, che il braccio esecutore del Prefetto debba essere un tecnico sanitario fu oggetto di lunghissima discussione di quel Consiglio presieduto dall'onorevole Bufalini, e tutti i componenti del medesimo, forse assai più di me, ammettevano una grandissima importanza a che nella legge sia scolpito che a fianco del Prefetto stia un medico il quale abbia l'obbligo di assisterlo continuamente in tutti gli affari che riguardano la sanità pubblica.

Io del resto proporrei un comma che rimetterò alla Commissione, ed essa ci dirà nella prossima seduta se crede di respingerlo o accettarlo....

Una voce. Lo legga.

Senatore CANNIZZARO. « Il medico capo dell'ufficio sanitario avrà l'obbligo di assistere il Prefetto in tutti gli affari sanitari. »

Non saprete altrimenti l'estensione di quest'ufficio che create.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Mi sembra desiderabile di troncare questa questione che va un poco per le lunghe.

Il concetto della Commissione è già detto ed espresso nella Relazione; ed era quello di serbare, come attualmente, la consulenza in tutti gli affari consiliari al Consiglio provinciale e di dare la parte esecutiva a questi impiegati tecnici.

Lo stesso ufficio dunque che esiste oggidì presso la Prefettura continuerà ad esistere; soltanto che invece di essere affidato a un impiegato, straniero a ogni medica conoscenza, sarà affidato a un medico. Qui non c'entra nè l'autorità dei Prefetti, nè la loro amministrazione; per cui dico, sopra anche le osservazioni fatte e dal Senatore Casati e dal Ministro dell'Interno, la Commissione non ha nessuna difficoltà di sopprimere quell'inciso aggiunto alla parola *Prefetti*.

Credo nemmeno che sia necessario di aggiungere il comma proposto dal Cannizzaro, perchè una volta detto che è un impiegato, è naturale che farà quello che gli viene ordinato.

Soltanto, posto che ho la parola, pregherei l'onorevole Paternostro a sostituire a quell'aggettivo *ostinati* l'aggettivo *convinti*, perchè, creda a noi, la parola *ostinati* può più ragionevolmente applicarsi a coloro, che non vorrebbero le cose mediche in mano di medici. (*Bravo*).

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Il Senatore Paternostro ha la parola per un fatto personale.

Senatore PATERNOSTRO. Io ritiro la parola *ostinati*, se fa comodo all'onorevole Relatore...

Senatore BERTI A., *Relatore*. Mi fa piacere.

Senatore PATERNOSTRO. Vuole... *convinti*? L'accento, perchè non è stato mai nel mio pensiero che dai miei onorevoli Colleghi si pos-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

sano sostenere cose, delle quali non abbiano profonda convinzione; di questo non ho mai dubitato, nè potrò dubitare. Io sono di coloro che vogliono l'ingerenza degli uomini tecnici, l'ingerenza della scienza là dove è necessaria; la credo pericolosa quando non è necessaria e può guastare l'organismo dell'amministrazione; e talmente io voglio l'ingerenza dell'elemento medico, che nel corso della mia amministrazione (e l'onorevole Ministro dell'Interno potrebbe assicurarlo) non ho mai (salva l'urgenza) preso un provvedimento, data una disposizione che riguardi la sanità, senza consultare il Consiglio provinciale sanitario; e talvolta l'ho perfino convocato da sera a mattina, conoscendo quale e quanta responsabilità pesa sul Prefetto; ed io non ho mai voluto assumerla, soprattutto nei casi gravi, senza consultare il Corpo sanitario.

Dopo queste dichiarazioni, credo che l'onorevole Relatore sarà soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Cannizzaro insiste?

Senatore CANNIZZARO. Dappoichè la Commissione non accetta, io non insisto.

*Una voce.* La minoranza della Commissione lo accetta.

**PRESIDENTE.** Se la minoranza della Commissione intende che sia posto ai voti, lo pongo ai voti.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Pare a me che tutto il Senato convenga tanto nel desiderio di non esautorare il Prefetto, quanto in quello di aver tutte le guarentigie che l'influenza medica abbia veramente il posto che le compete in tutte quelle faccende d'urgenza che si possano presentare, ed in cui è impossibile convocare il Consiglio.

Quindi io proporrei un emendamento che mi sembra possa accontentare tutti.

Direi: « Il Prefetto sentito il parere del capo dell'ufficio sanitario o quello del Presidente del Consiglio provinciale » ovvero...

*Una voce.* Il Presidente del Consiglio è il Prefetto.

Senatore MOLESCHOTT... ovvero « del vice-Presidente » qualora il Prefetto fosse il Presidente del Consiglio provinciale di sanità.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Non possiamo accettare la proposta del Senatore Moleschott, quantunque la Commissione gli sia grata dell'appoggio che costantemente le offre. Quell'aggiunta « sentito il parere del medico provinciale » guasterebbe il concetto del Codice in quanto che questo parere il Prefetto lo deve sentire dal Consiglio provinciale.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Moleschott vuole che metta ai voti il suo emendamento?

Senatore MOLESCHOTT. Prima abbia la cortesia di domandare se è appoggiato.

**PRESIDENTE.** Domando se sia appoggiato l'emendamento dell'onorevole Moleschott, il quale consiste nelle parole *sentito il parere del capo ecc.*

Chi l'appoggia voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Domando ora se venga approvato.

Senatore ZINI. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore ZINI. Mi dispiace di dover tediarlo il Senato, ma bisogna che io insista, perchè colla proposta dell'on. proponente rinasce la questione della legalità. Qualunque condizione che restringa l'azione del Prefetto è contraria all'articolo 3° della legge comunale e provinciale. Tanto ne restringe l'azione il volere che sia assistito, come che sia obbligato a sentire il parere. Infatti questo *sentito il parere* scritto nella legge, siccome non si possono supporre nelle disposizioni di legge parole inutili, vuol dire, obbligo al Prefetto di consultare prima di provvedere. Dunque torna la stessa questione, la stessa difficoltà. Avverrà che il Prefetto o non voglia o non possa anche materialmente consultare per l'urgenza e dia il provvedimento; la parte che si crederà pregiudicata ricorrerà; dirà il provvedimento del Prefetto illegale perchè non fu sentito il parere tecnico, come voleva la legge. Non occorrono altre parole per chiarire che dunque anche questa nuova condizione restringerebbe l'azione del Prefetto in contraddizione alla legge comunale e provinciale.

**PRESIDENTE.** Domando se la proposta dell'on. Moleschott è approvata.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Era unicamente per osservare all'on. Senatore Moleschott che il Presidente del Consiglio sanitario è il Prefetto.

Se pertanto si ammettesse la chiesta modificazione, il Prefetto dovrebbe sentire se stesso.

Senatore MOLESCHOTT. Ho detto del Presidente ovvero del Vice-Presidente del Consiglio provinciale; poichè nel caso che sia accolta la proposta della Commissione, di fare cioè del medico il Vice-Presidente, in tal caso sarebbe questi che dovrebbe esser sentito.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la proposta del Senatore Molschott, la quale consiste in questo inciso: « sentito il parere del capo, ecc. »

Chi intende di approvare questa proposta, è pregato di sorgere.

(Non è approvata.)

Ora domando se la minoranza della Commissione insiste perchè sia posto ai voti l'inciso...

Senatore BERTI A., Relatore. La minoranza non insiste.

PRESIDENTE. Pongo ai voti le sole parole: « i Prefetti » che costituiscono la primissima parte di quest'articolo.

Chi le approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Passiamo al comma a), di cui do lettura:

« a) Vegliano sulla sanità pubblica in tutto il territorio della loro provincia e fanno osservare le leggi ed i regolamenti ».

In questo comma non vi è dissenso tra la Commissione ed il progetto ministeriale. Se nessuno domanda la parola, lo metto ai voti.

Chi intende di approvare questo comma a) voglia sorgere.

(Approvato.)

Siamo al comma b), così concepito:

« b) Informano il Ministro dell'Interno di qualunque fatto straordinario, che interessi la sanità pubblica, e in attesa di superiori disposizioni, ordinano e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari di somma urgenza, nei soli casi in cui lo aspettare le superiori risoluzioni possa recar danno alla pubblica incolumità. »

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Io vorrei domandare una spiegazione all'onorevole Relatore sulla dicitura di questo comma b). Questa è una ripetizione evidente del comma presentato dall'onorevole Ministro, salvo che si sono tolte

le parole *che oltrepassano le proprie attribuzioni*.

Ciò è tanto vero che anche all'articolo 6° che è l'analogo di questo ed è relativo ai Municipi, si sono altresì tolte queste parole. Io veramente non so quali siano state le gravi ragioni che hanno spinto la Commissione a volerle togliere, ma la pregherei a volere osservare che parmi che ne venga un inconveniente nell'applicazione dell'articolo o nell'intelligenza di esso, quando quelle parole fossero sopprese.

Se ho ben compresa la ragione vera di questo comma, era questa: I Prefetti hanno certe attribuzioni ordinarie. Ed anzi è perciò che io vorrei invece di dire « *che oltrepassano le proprie attribuzioni* » si dicesse « *le loro ORDINARIE attribuzioni.* »

Ma può darsi un caso straordinario, un caso urgente, imprevisto, nel quale coteste attribuzioni non bastino. E allora cosa faremo?

La legge molto providamente accorda in questo caso eccezionale al Prefetto quelle attribuzioni che altrimenti non avrebbe; è perciò che ha aggiunto *che oltrepassano le loro attribuzioni*.

La cosa è chiarissima, ma se si toglie questo inciso e si dice solo che in qualunque caso straordinario non possono prendersi solamente i provvedimenti sanitari di somma urgenza, e ciò nei soli casi in che dallo aspettare seguirebbero gravi danni, ne verrebbe una conseguenza assurda, alla quale non credo che abbia voluto riportarsi l'onorevole nostra Commissione, ed è: che quand'anche in quel caso straordinario il Prefetto o il Sindaco potessero prendere delle misure che sono nelle attribuzioni ordinarie loro, questi non lo potrebbero fare più nel dettato del comma quale è redatto dalla Commissione, appunto per ciò che trattandosi di un caso straordinario dovrebbero aver ricorso al Ministro, se non trattasi di provvedimento di somma urgenza.

Evidentemente, non credo che questa potesse essere l'idea, il concetto della nostra Commissione, e ritengo che sia piuttosto una svista. Ed è per questo che domanderei una spiegazione.

E perchè non si credesse che io immagino una cosa fantastica, darò un esempio. Supponiamo una inondazione; è certo un caso straor-

dinario; infetta di molte materie impure la città. Ora, è nella facoltà, è nella balia, ed anzi nel dovere ordinario tanto del Sindaco quanto del Prefetto di ovviare a questo inconveniente senza aver ricorso in alcun modo al Ministro.

Ma secondo il dettato del comma della nostra onorevole Commissione, intendendolo a rigore, non si potrebbe provvedere a togliere queste impurità senza aver prima ricorso al Ministro.

Queste sono le osservazioni che volevo fare, le quali non riguardano che il dettato, perchè credo che nel concetto siamo intieramente d'accordo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Mi pare che la cosa sia evidente; la Commissione soppresse quell' inciso perchè lo giudicò un pleonasma.

Se le disposizioni, che deve prendere un Prefetto nei casi di somma urgenza, quando ogni remora può tornare di pericolo ad una popolazione, stanno nel limite delle sue attribuzioni, il Prefetto fa quello che crede più opportuno; se n'escono, non gli occorre nei casi accennati un permesso speciale. Dunque, data l'urgenza e il pericolo, il Prefetto può fare da sè, e allora a che pro l'inciso soppresso? Noi avevamo dunque ragione di battezzarlo per un pleonasma.

PRESIDENTE. L'onor. Pantaleoni non avendo fatto una proposta concreta...

Senatore PANTALEONI. La mia proposta era che si mantenesse l'inciso: *che oltrepassano le proprie attribuzioni*; ed anzi vorrei che si dicesse *che oltrepassano le loro ORDinarie attribuzioni*, perchè se non altro è molto più chiaro, quand'anche fosse un pleonasma; però credo di aver dimostrato che non trattasi di pleonasma quando vi sono dei casi che non si sarebbero compresi nella dizione accettata dalla Commissione, e che la legge debbe prevedere.

PRESIDENTE. Quantunque questo emendamento non sia pervenuto al banco della Presidenza, tuttavia mi pare che l'onorevole Senatore Pantaleoni intenda di aggiungere alle parole « provvedimenti sanitari di somma urgenza » le altre: « che oltrepassano le loro ordinarie attribuzioni. »

Senatore ASTENGO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ASTENGO. Faccio osservare che, considerate bene le parole dell'articolo, sarebbe inutile l'emendamento che l'onorevole Senatore Pantaleoni avrebbe proposto, imperocchè non dice già l'articolo che: *i Prefetti quando informano il Ministro dell'Interno di qualunque fatto straordinario che interessi la sanità pubblica*, debbano sempre attendere le sue disposizioni; ma dice invece che: *in attesa di superiori disposizioni per qualunque fatto straordinario che interessi la sanità pubblica, possono dare intanto i provvedimenti di somma urgenza*. Quelle parole: *in attesa di superiori disposizioni*, significano che i Prefetti possono dare gli opportuni provvedimenti nei casi d'urgenza, quando trattasi di qualche fatto straordinario, pel quale debbano attendere le superiori disposizioni, perchè queste non siano di loro competenza ordinaria.

Ciò quindi non vuol dire che *sempre* si debbano attendere le superiori disposizioni, ancorchè il Prefetto abbia competenza a provvedere.

Questo è il concetto dell'articolo, e mi pare sia abbastanza chiaro.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Sono perfettamente d'accordo con l'onorevole Astengo; nel concetto siamo tutti d'accordo, perchè non è possibile differire. È una semplice questione di dicitura. Ora, secondo la stretta dicitura di questo articolo, che cosa si esprime?

Si assevera che, dato un caso straordinario, ed in attesa di superiori disposizioni, i Prefetti e i Sindaci ordinano e fanno immediatamente eseguire i soli provvedimenti sanitari di *somma urgenza* nei soli casi in cui lo aspettare possa recar danno alla pubblica incolumità.

Dunque i provvedimenti sanitari che non fossero di somma urgenza e nei quali dallo aspettare le superiori risoluzioni non venga danno grave, non dovrebbero eseguirsi neppure quando esse entrassero *nelle loro attribuzioni ordinarie*.

Questo sarebbe evidente interpretando a rigore, come dicesi giudaico, il senso del comma della Commissione; ma io non vedo il perchè non si debba nella legge essere chiari quando lo si può, anco che sia con minore eleganza.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dal Senatore Pantaleoni è appoggiato.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

L'emendamento consiste nell'aggiungere dopo le parole: *di somma urgenza* le parole: *che oltrepassano le loro ordinarie attribuzioni*.

Senatore TOMMASI. La Commissione proporrebbe di togliere la parola: *somma* e lasciare la parola: *urgenza*. Con questa modificazione mi pare che l'onor. Senatore Pantaleoni possa essere soddisfatto.

Senatore PANTALEONI. Dopo la proposta dell'onor. Senatore Tommasi ritiro il mio emendamento per non prolungare la discussione.

PRESIDENTE. La Commissione adunque d'accordo col Ministero propone di togliere in questo comma la parola *somma*, nella quale modificazione concorre anche il Senatore Pantaleoni.

Se nessuno domanda la parola, rileggo il comma come fu modificato per metterlo ai voti:

b) Informano il Ministro dell'Interno di qualunque fatto straordinario, che interessi la sanità pubblica, e, in attesa di superiori disposizioni, ordinano e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari di urgenza, nei soli casi in cui lo aspettare le superiori risoluzioni possa recar danno alla pubblica incolumità;

Chi approva il comma b), voglia sorgere.

(Approvato.)

Passiamo ora al comma c).

c) Sottopongono al Consiglio sanitario provinciale le quistioni concernenti la sanità pubblica nella provincia, sulle quali dev'esserne per legge sentito il parere, e su tutte le altre intorno le quali credono opportuno di richiederlo.

Se non si fanno osservazioni, lo pongo ai voti.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

d) Nel primo bimestre d'ogni anno inviano al Ministro dell'Interno il quadro statistico dell'anno precedente compilato dal capo dell'Ufficio tecnico e colle osservazioni che il Consiglio sanitario provinciale vi avrà fatte;

(Approvato.)

Passiamo al comma e).

e) Presiedono il Consiglio sanitario provinciale quando intervengono alle sue sedute;

Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Viene ora il comma f).

f) Esercitano tutte le altre attribuzioni che

siano loro conferite da speciali leggi e regolamenti nell'interesse della sanità pubblica.

PRESIDENTE. Chi approva questo comma è pregato di alzarsi.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Mantegazza.

Senatore MANTEGAZZA. Prima di passare al capo IV mi permetto di rivolgere una preghiera all'onorevole sig. Ministro dell'Interno. Mi pare che rimanga insoluto un gravissimo problema.

Il rimandare i problemi legislativi ai regolamenti è un metodo troppo facile perchè io desidero che se ne abusi.

Ieri abbiamo votato l'articolo forse più importante di tutto il Codice (almeno quello su cui, parmi, sia appoggiato tutto l'edificio del presente progetto di legge) ed abbiamo accettato, tutti, che vi siano uffici di sanità nelle provincie.

Una lunga battaglia ha deciso la vittoria pel sig. Ministro, il quale non ci ha voluto concedere un capo tecnico all'ufficio sanitario che sta presso il Ministero dell'Interno, ma ci ha promesso, non so se pubblicamente, ma di certo nella conferenza che ha tenuto colla nostra Commissione, che il capo dell'ufficio tecnico provinciale sarebbe un medico.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ma non un tecnico.

Senatore MANTEGAZZA. Ebbene, oggi abbiamo già votato tutti gli articoli che riguardano il capo 3° e per conseguenza l'amministrazione sanitaria provinciale. Ora quest'ufficio tecnico...

MINISTRO DELL'INTERNO. Ufficio sanitario, non tecnico.

Senatore MANTEGAZZA. Ebbene, ufficio sanitario (sarà questione di sinonimi); ebbene quest'ufficio sanitario provinciale, che deve dipendere dal Prefetto, che cosa sarà?

Sarà rappresentato come oggi dal conservatore del vaccino o sarà un impiegato nuovo? Questa è una questione che potrebbe toccare il bilancio. Ieri giustamente parecchi Senatori si sono allarmati del nostro voto e ci hanno domandato: ma non sapete voi cosa avete votato oggi?

Voi avete votato niente meno che 800.000 lire sul bilancio, e la Camera dei Deputati non vi asseconderà di certo.

Desidererei quindi dalla gentilezza del signor Ministro, che dicesse che cosa intende per uf-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

fici tecnici provinciali; e in caso affermativo, poichè non possiamo distruggere quello che abbiamo votato, si metta un comma col quale si dichiari l'esistenza di questi uffici tecnici provinciali.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Mantegazza: io mi credo in obbligo di fare un'osservazione. Il comma che abbiamo votato dice: « presiedono al Consiglio sanitario provinciale quando intervengono alle sue sedute. »

Il titolo II è intitolato così: « Della composizione dei Consigli sanitari e delle loro attribuzioni. » Quindi lo invito a vedere se la sua interpellanza non debba venire in acconcio quando si procederà alla discussione appunto del titolo II.

**Senatore MANTEGAZZA.** È un'altra cosa; qui si tratta di un Ufficio governativo; ieri lo abbiamo votato e non si può distruggere; si è disposto cioè che il Ministro provvede all'istituzione di un ufficio sanitario nel suo Ministero e di uffici tecnici nelle provincie. Ora, domando all'onorevole Ministro che cosa intende per questi uffici di sanità. Oggi non so se non che vi è un impiegato; ma è questo il conservatore del vaccino? Dal momento che nel Codice si parla di uffici sanitari provinciali, mi pare che si tratti di materia legislativa ed è bene si sappia cosa sia questo ufficio, cosa sia quest'impiegato nominato dal Governo.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io non ho che a ripetere ciò che ho già detto alla Giunta e che ho pure spiegato al Senato nelle due tornate precedenti, cioè che il capo, o per meglio dire che un individuo per ogni Prefettura al quale è affidato il servizio sanitario debba essere tecnico, anzi medico, o igienista.

E ricordo di aver pure spiegato nel seno della Giunta, che l'ufficio deve intendersi per un individuo (*Benissimo*); perchè non potrei assumere l'impegno di aggravare il bilancio di 69 uffici, che sarebbero anche inutili.

Se volete avere una certa garanzia, se volete che in ogni Prefettura vi sia un uomo tecnico che possa consigliare il capo dell'Amministrazione provinciale per ciò che riguarda i provvedimenti sanitari, basta un medico; se poi si trattasse di un nuovo ufficio di cinque o

sei impiegati, allora io dovrei dichiarare che non mi sentirei l'animo di aggravare il nostro bilancio di una spesa considerevolissima.

Spiego adunque chiaramente di nuovo il mio concetto nel senso che in ogni Prefettura abbia ad esservi un medico od igienista, senza altri impiegati speciali.

Spero che queste mie spiegazioni soddisfino l'on. Mantegazza.

**Senatore MANTEGAZZA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il Senatore Mantegazza.

**Senatore MANTEGAZZA.** Io ringrazio l'onorevole Ministro per le sue spiegazioni che mi parevano necessarie, tanto più che ritengo che i miei dubbi siano stati divisi anche da parecchi altri membri del Senato; ora io domanderei soltanto che le affermazioni dell'onorevole Ministro trovassero posto in un comma della legge.

**Senatore TOMMASI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore TOMMASI.** Quello che domanda l'on. Senatore Mantegazza è stato dichiarato ieri nella fine dell'articolo che abbiamo votato, quando cioè si è detto che in ogni provincia vi sarà un ufficio sanitario affidato ad un medico. E siccome ora vi sono già degli impiegati intesi al servizio della salute pubblica, così saranno appunto questi impiegati che apparterranno all'ufficio sanitario provinciale, il quale sarà governato e presieduto da un funzionario tecnico.

**PRESIDENTE.** Il comma non fu ancora posto ai voti.

**Senatore MANTEGAZZA.** Prego l'onorevole Presidente a voler tener conto della mia proposta dopo il comma f).

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola il signor Ministro dell'Interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Prego l'onorevole Senatore Mantegazza a voler rileggere ciò che è stato votato ieri: vedrà che il capo dell'ufficio dovrà essere un medico; mi pare adunque che si sia detto quanto basta.

**PRESIDENTE.** Pongo intanto ai voti il comma f), che suona così:

f) Esercitano tutte le altre attribuzioni che siano loro conferite da speciali leggi e regolamenti nell'interesse della sanità pubblica.

Chi lo approva, voglia sergere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora, io debbo ricordare al Senato che ieri dopo la prima parte del comma *a*) dell'art. 3<sup>a</sup>, parte che consiste nelle parole:

« *a*) Egli provvede all'istituzione ed ordinamento di un ufficio sanitario nel suo Ministero, e di uffici di sanità nelle provincie, da comporsi l'uno e gli altri d'un personale tecnico sotto la direzione d'un capo; » fu aggiunto un capoverso, il quale dice: *Presso le Prefetture del Regno istituisce del pari un ufficio sanitario affidato ad un medico.*

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Onde non sembri che io abbia preso un equivoco, devo dire che molti hanno inteso che, dove si parlava dell'organizzazione dell'amministrazione sanitaria provinciale, si dichiarasse quale dovesse essere l'ufficio tecnico della provincia, e me ne appello al comma che poc' anzi aveva proposto l'onorevole Senatore Cannizzaro; ma dopo la dichiarazione del signor Ministro non insisto sulla mia proposta.

PRESIDENTE. Resta di porre ai voti l'intero articolo 4<sup>o</sup>. Lo rileggo:

« I Prefetti,

*a*) Vegliano sulla sanità pubblica in tutto il territorio della loro provincia, e fanno osservare le leggi e i regolamenti;

*b*) Informano il Ministro dell'Interno di qualunque fatto straordinario, che interessi la sanità pubblica, e, in attesa di superiori disposizioni, ordinano e fanno immediatamente eseguire i provvedimenti sanitari di urgenza, nei soli casi in cui lo aspettare le superiori risoluzioni possa recar danno alla pubblica incolumità;

*c*) Sottopongono al Consiglio sanitario provinciale le quistioni concernenti la sanità pubblica nella provincia, sulle quali dev'esserne per legge sentito il parere, e su tutte le altre intorno le quali credono opportuno di richiederlo.

*d*) Nel primo bimestre d'ogni anno inviano al Ministro dell'Interno il quadro statistico dell'anno precedente compilato dal capo dell'Ufficio tecnico e colle osservazioni che il Consiglio sanitario provinciale vi avrà fatte;

*e*) Presiedono il Consiglio sanitario provinciale quando intervengono alle sue sedute;

*f*) Esercitano tutte le altre attribuzioni che siano loro conferite da speciali leggi e regolamenti nell'interesse della sanità pubblica.

Chi approva quest'intero articolo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Si passa al

#### CAPO IV.

#### De' Sindaci.

#### Art. 5.

I Sindaci, assistiti dal medico-condotto o dal capo dell'ufficio sanitario comunale, ove esiste, vegliano nel proprio comune alla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria

Tale vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

*a*) Alle bevande ed agli alimenti posti in commercio in condizioni tali da riescire nocivi;

*b*) Alle acque potabili destinate ad uso del pubblico;

*c*) Alla rimozione degli oggetti e delle materie, che siano cagione d'insalubrità;

*d*) All'esatto adempimento dei regolamenti locali d'igiene pubblica e di polizia igienica dei cimiteri;

*e*) Agli spedali ed ai siflicomf, alle scuole, agli asili d'infanzia, agli istituti di beneficenza, ecc. ecc., acciocchè dal lato igienico nulla manchi alla salubrità di questi stabilimenti.

Quanto alle abitazioni ed ai luoghi destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci devono dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'ufficio, a spes e dei proprietari, a fine di rimuovere le cause di insalubrità, tanto nell'interesse degli inquilini, quanto de vicinato.

La nota di dette spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa allo esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

Io faccio osservare alla Commissione, come nelle nostre leggi non fu mai costume di mettere quegli *ecc. ecc.*, che scorgo nel comma *e*)....

Voce. È un richiamo....

PRESIDENTE. Va bene che è un richiamo ladove dice: *Quanto alle abitazioni ecc., ecc.*; ma

al principio del comma c) quegli *ecc.* dopo le parole: *agli istituti di beneficenza*, non sono un richiamo.

A quest'articolo è iscritto l'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Se mi permette, io dovrei fare una dichiarazione.

Quelle stesse ragioni per le quali fu levata l'assistenza dei Prefetti, valgono anche per la assistenza dei Sindaci. Così la Commissione, ad evitare una novella discussione, prende il partito di Agamennone, e sacrifica spontaneamente questa sua Ifigenia all'amore della concordia.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Maggiorani ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ho domandato la parola per discutere due questioni che cadono appunto su quest'articolo; la prima, se ai medici condotti si possa addossare un carico tale quale è descritto nell'articolo; la seconda, che viene di conseguenza, se possa esservi un organismo sanitario senza ispettore.

PRESIDENTE. Permetta, signor Senatore: se io non ho male inteso, le prime osservazioni, ch'ella si propone di svolgere, tornerebbero inutili dopochè la Commissione ha dichiarato di abbandonare l'inciso che diceva « *assistito dal medico condotto o dal capo dell'ufficio sanitario comunale.* »

Del resto, Ella è libero di continuare il discorso.

Senatore MAGGIORANI. Allora domanderei chi adempie a tutti gli uffici che son qui descritti.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

Senatore MAGGIORANI. Ma siccome già è in uso che il medico condotto in alcuni luoghi se ne incarichi, così credo che si intenderà far lo stesso per tutti gli altri. Ma ascolterò volentieri quello che sarà per dire l'on. Relatore.

PRESIDENTE. Il signor Relatore della Commissione ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Non ho che una sola spiegazione da offrire. Se parliamo delle maggiori città, tutti i Municipi hanno il loro ufficio municipale sanitario, che è composto di uno o più medici (a Venezia, per esempio, ne abbiamo due) e questi sono quelli che invigilano gli organi esecutori, che aiutano il Sindaco nell'ardua sorveglianza della pubblica salute.

Nei comuni campestri, un tale ufficio non può

essere affidato che al medico condotto, e noi abbiamo trasportato in altro luogo alcune delle attribuzioni che nel progetto ministeriale erano invece affidate al Consiglio comunale, perchè non sappiamo come possano il Sindaco ed i consiglieri sanitari di un comune di campagna fare ed eseguire mediche indagini, non essendo essi in generale medici.

È certo che questo aggrava il servizio dei medici comunali, e per tale parte l'egregio collega Maggiorani avrà ragione di fare la sua interpellanza.

Ma io vorrei avvertirlo che dopo tutto queste incombenze si riducono a poco, almeno nelle nostre provincie, dove furono sempre fra le attribuzioni dei medici comunali.

Ho fatto anche io il medico condotto, e così ebbe principio la mia carriera, e lo feci in un paese aspro e montuoso, e ricordo che la pubblica igiene era interamente affidata al medico condotto; ma accadeva appena una volta al mese il caso di dovere occuparsi di ciò, e la maggiore bisogna quella si era di fare il rapporto annuo sulla salute del comune e la statistica medica.

D'altra parte ho intimo convincimento che la schiera dei medici condotti, così animata dal desiderio di servire il proprio paese, non si rifiuterà nè si mostrerà scontenta di fare un tale servizio, ed è appunto in vista a questi servizi straordinari imposti dal nuovo Codice, che noi, in un articolo che discuteremo in seguito, abbiamo proposto un premio a quelli che maggiormente si distingueranno.

Perciò mi pare non valga la pena di farne una discussione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io prego la Commissione di riflettere che non vi sono qui le medesime ragioni per sopprimere questo inciso, che vi erano per sopprimere un inciso simile nell'articolo 4°.

Del medico dello ufficio provinciale era stato parlato in altro articolo precedente; si disse: è superfluo riparlare; si disse: giacchè vi è un altro articolo che stabilisce questi uffici sanitari, è naturale che di esso si servirà il Prefetto per trattare gli affari di questo ramo del pubblico servizio.

Ma qui, se voi tacete del medico condotto del-

l'ufficio sanitario comunale e della sua ingerenza nell'igiene, voi distruggete completamente la base da cui muove l'ordinamento proposto in questo disegno di legge.

Voi non avete prima un articolo che ha già stabilito che i comuni hanno l'obbligo non solo di mantenere un medico condotto per provvedere all'assistenza dei malati, ma anche di avere un medico che provvede alla tutela dell'igiene.

Non avendone parlato prima, conviene qui non tacere della ingerenza del medico igienico o dell'ufficio sanitario comunale.

E qui potete farlo senza gli inconvenienti che vi erano nell'introdurre nell'articolo 4° l'assistenza del medico provinciale nell'esercizio delle attribuzioni sanitarie dei Prefetti; perchè tra tali attribuzioni ve ne erano alcune nelle quali il medico non poteva intervenire. Ma qui questo caso non vi è, giacchè tutte queste attribuzioni che date al Sindaco giova sieno esercitate coll'aiuto del medico e giova che si rammenti qui al Sindaco che egli deve essere assistito da un uomo tecnico.

Quindi, non essendovi qui motivi contrari alla conservazione di questo inciso, è bene che ci stia, contenendo il principio d'onde mosse la prima Commissione nel suo ordinamento sanitario.

Se voi non stabilite che ci sia un agente che provveda all'igiene pubblica, e ci sia un agente speciale in ciascun comune o consorzio di comuni, tutta la legge sanitaria cade.

Io quindi pregherei la Commissione di riflettere bene prima di consentire la soppressione di questo innocente inciso.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Tra le attribuzioni date ai Sindaci ve ne ha una che si riferisce al sorvegliare l'andamento di alcuni stabilimenti, i quali sono sotto l'amministrazione e gestione diretta dello Stato.

Io credo che sarebbe uno sconvolgere tutte le idee di gerarchia il volere che un Sindaco sorvegli uno stabilimento che è sotto l'immediata direzione amministrativa dell'autorità governativa.

So che forse la parola che indica quegli stabilimenti fu introdotta in vista del progetto

di legge che l'onor. Ministro ha detto di avere presentato all'altro ramo del Parlamento.

Ma prima di tutto, questa legge noi non la conosciamo. D'altra parte, se anche quel progetto di legge lo conoscessimo, non potremmo coordinare adesso delle disposizioni le quali si riferiscano ad una legge futura, ad una legge che non sappiamo se sarà neppure sancita.

Per conseguenza, la mia proposta si ridurrebbe a sopprimere dal capoverso lettera e) le parole « ed ai sifilicomi. »

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola per il primo, poichè vorrei parlare in genere.

PRESIDENTE. Dopo l'on. Casati è iscritto l'on. Zini; poscia verrà l'on. Maggiorani.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Zini.

Senatore ZINI. Vorrei fare una brevissima osservazione; vorrei pregare la Commissione a considerare che le stesse ragioni legali, che hanno consigliato a togliere nell'articolo 4° le parole « assistiti dal Prefetto, » ritornano precisamente anche per i Sindaci, perchè ai Sindaci, come ai Prefetti, la legge comunale e provinciale dà quelle ampie facoltà che non possono essere vincolate, massime quando occorrono disposizioni d'urgenza.

E poi queste stesse parole « assistiti dal medico-condotto o dal capo dell'ufficio sanitario comunale, » messe in cima dell'articolo, diventerebbero obbligatorie per tutte le mansioni che sono attribuite al Sindaco in dipendenza di questo articolo.

E anche qui giusta ricorre l'osservazione che mi pare abbia fatta l'on. Ministro, che cioè molte volte l'assistenza sarebbe perfettamente inutile; ma ammessa, potrebbe portare un vizio di nullità al provvedimento del Sindaco. Quindi pregherei la Commissione ad insistere sulla soppressione delle parole: « assistiti dal medico condotto, o dal capo dell'ufficio sanitario comunale ».

Senatore MAGGIORANI. Ho detto che avrei cominciato dai medici condotti al fine di mostrare com'essi versino in tali condizioni da non potersi loro addossare tutto il carico della sorveglianza sanitaria, quale sarebbe prescritto in questo articolo.

Avverto innanzi tratto che io accenno ai

medici dei piccoli comuni, che sono poi il maggior numero. So bene che nelle grandi città come Venezia, Milano, Torino, Bologna, Roma, Napoli ecc., ove i Municipi sono ricchi ed ove siedono Sindaci e consiglieri intelligenti ed operosi, il servizio della sanità pubblica è in buona parte sorvegliato ed esercitato indipendentemente dal Governo per mezzo di opportuni impiegati municipali. Parlo adunque dei comuni minori, ove toccherebbe al medico condotto di farsene garante, ciò che non potrà mai tradursi in pratica e seriamente eseguirsi.

Ed in fatti, dopo che coi nuovi regolamenti medicina e chirurgia si sono abbracciate, il condotto ha doppia fatica; egli deve cioè esercitare ad un tempo la pratica medica e la chirurgica, ciò che è già molto, in specie nei luoghi ove a questo medico-chirurgo incomba anche il carico di visitare gli ammalati dei casolari campestri. Aggiungete che in caso di parto laborioso la levatrice ricorre necessariamente al consiglio ed all'opera del medico-chirurgo, ed ecco altre ore di tempo spese nell'esercizio dell'arte. Il medico-chirurgo condotto è tenuto a dare avviso di ogni malattia endemica, epidemica, contagiosa che svolgasi nel comune, e compilare le tabelle mediche richiestegli per la statistica. Egli è obbligato d'intervenire al Consiglio sanitario municipale, di cui fa parte. Se nel comune vi fossero trovatelli a balia, egli dee visitarli ogni otto giorni nutrice e bambino, nel giusto timore di sviluppo della sifilide. Egli dovrebbe verificare la morte e denunciarla colla informazione della causa di essa. Qualunque notizia sanitaria onde sorga il bisogno, il Consiglio provinciale l'aspetta dal medico condotto e tocca a questo il fornirla. E a tanti pesi che già si aggravano sul povero condotto si vorrebbe ora aggiungere la vigilanza su tutte le materie che riguardano la igiene pubblica espresse in questo art. 5° — alimenti, bevande, acque potabili, immondizze, cimiterio, ospedale, scuola, asilo d'infanzia, opifici, ecc.

Il medico-chirurgo condotto con 20 o 40 infermi da visitare e da medicare, dovrebbe ricercare se siano in vendita funghi nocivi o frutta acerbe o pesce fracido, se l'acqua che si beve sia di buona qualità, se la scuola sia ben illuminata e non vi si agglomeri un soverchio numero di discenti, se nell'opificio si verifi-

chino le richieste condizioni di salubrità, e così andate dicendo delle tante altre ricerche di polizia sanitaria.

Pare a voi, o Signori, che tutto ciò sia fattibile? Addossandogli tanto carico e così grande responsabilità, pare che siasi posto in dimenticanza che innanzi tutto il condotto si è obbligato a prestare assistenza a tutti gli abitanti del comune, poveri o ricchi che siano, e senza eccettuare gli stessi impiegati governativi, se ve ne sono. Ei pare che non siasi tenuto conto della vita laboriosissima che dee condurre questo infelice medico nell'esercizio dell'arte, pronto sempre ad ogni ricerca, e senza alcuna sicurezza che le stesse ore destinate a rifocillarsi e al riposo lo sottraggano alle esigenze dei clienti.

Io stesso, facendo in altri tempi per ordine del collegio medico la visita biennale delle farmacie nei comuni della provincia di Roma, e ospitatovi dai medici condotti, ho potuto più volte verificare quanto il loro paese sia, non che salato come quello del divino Cantore, ma piuttosto amarissimo.

Ma non solo è dimostrata pienamente la impossibilità che il medico condotto, aiutato anche dal veterinario (per ciò che spetta il bestiame e la campagna), valga a soddisfare a tanti e così svariati uffici, egli è chiaro altresì il quanto sarebbe inconveniente e imprudente di assegnargli il compito della polizia sanitaria.

Ed invero, così il medico, come il veterinario in condotta (sventuratamente e contro ogni principio di equità e di rispetto all'arte), non godono di alcuna stabilità nella loro posizione, e perciò anche in quella delle loro famiglie. Il primo rancore del Sindaco, di un assessore, di un consigliere presto o tardi li balza dal comune o li costringe ad abbandonarlo per andare in traccia di un altro pane fa se più amaro del primo.

Ora, è egli ragionevole, è opera di savia amministrazione l'esigere che questi sudditi delle autorità costituite e dei potenti del comune debbano essi stessi segnalare e denunciare il cavallo moccioso, il bove aftoso, la pecora scabbiosa del Sindaco, che vagando intorno infrangono la legge sanitaria? È egli prudente di obbligarli ad ispezionare la fabbrica tenuta dall'assessore A, e mostrarci la violazione delle regole igieniche prescritte dalla legge; ovvero

perlustrare le casipole del povero appartenenti al consigliere B, e dichiararle inservibili perchè totalmente insalubri? Vedete che ad ogni piè sospinto il medico e il veterinario in condotta si troverebbero nel bivio o di tradire il mandato affidatogli, o di esporsi a tale persecuzione che finirebbe col loro bando dal comune! E non temete di far troppo a fidanza coi saldi propositi di onestà? E, trovati anche questi, non vi accorgete che si andrebbe seminando discordia in ogni paese ove si pecchi nell'adempiamento dei precetti igienici?

Se adunque al medico condotto, oppresso come è dall'esercizio dell'arte e da altre incombenze, non può assegnarsi il compito di vegliare alla osservanza della legge sanitaria; se il Sindaco nol può perchè incompetente, ed anche per ciò che tale verifica sarebbe disdicevole alla sua posizione sociale, a chi affidar tale incarico?

Posso assicurarvi, o Signori, che questo Codice rimarrebbe privo di ogni efficacia senza la creazione di ufficiali governativi che vegliano alla esecuzione delle leggi igieniche e che vadano intorno esplorando se per avventura qua o colà ascondansi fonti di malsania.

L'ispettore sanitario dev' essere un ufficiale indipendente dall'autorità comunale, sufficientemente retribuito e responsabile di ogni infrazione della legge igienica, di cui gli sia stata affidata la vigilanza. Teniamo a mente che il magistero della polizia sanitaria è preventivo, e che perciò il maggior suo beneficio consiste nel tener lontano il male senza aspettare che sia già occorso. Ora i due articoli del Codice (207, 208) in cui parlasi in genere della ispezione sono fatti a posta per dimostrare che tale funzione è eventuale; cioè che sarà eseguita dopo avvenuto lo scandalo. Ed infatti esse devono essere ordinate sull'avviso dei Consigli sanitari o per autorità del Prefetto. Udite l'art. 208:

« *Nei casi urgenti per sospetto di malattia epidemico-contagiosa od epizootica contagiosa i Prefetti possono ordinarle (intende le ispezioni) di propria autorità.* »

Ora, è chiaro che un sospetto di epidemia o epizoozia non sollevisi che quando più individui di una data specie siano stati assaliti in breve tempo dallo stesso morbo; cioè quando il morbo sta già dentro casa, e quando non è più tempo di ispezione, ma di disposizioni al fine che la malattia non abbia a diffondersi. Il tempo utile

all'esercizio più benefico della polizia sanitaria, che è quello di evitare lo svolgimento del male, è passato.

Un limpido esempio di influenza preventiva lo avete per bocca del Comizio di Piacenza: « La epizoozia dominante (esso dice) in vari punti del circondario è la splenite. Ne è causa principale il modo non mai abbastanza riprovato di abbeverare il bestiame in fosse, delle quali non si cura di cambiare l'acqua, e nelle quali confluiscono gli scoli della corte e del letamaio. E qui dovrebbe aprire gli occhi il Consiglio sanitario ed imporre che queste fosse od abbeveratoi fossero almeno a 100 metri dall'abitato, ed invigilare che l'acqua fosse cambiata colla maggior frequenza possibile. » (*Relazione governativa sulle condizioni dell'agricoltura*).

E siccome il Consiglio non può esercitar vigilanza che per mezzo di un ufficiale a ciò delegato, così è chiaro che in questa lagnanza il Comizio racchiude la domanda di un ispettore sanitario. Un impiegato simile avrebbe di fatti risparmiati facilmente al circondario di Piacenza i danni gravissimi di una epizoozia. Ecco l'opera preventiva. E tale sarebbe eziandio la funzione d'ispettori veterinari agli sbocchi alpini onde s'introduce il bestiame nel Regno. A Torino che è pur sede di una Società R. N. e di una scuola superiore di veterinaria si ritiene generalmente che la polmonca contagiosa ed altre malattie appiccaticcie siano importate dalla valle di Susa e di quella di Aosta, ai confini delle quali non vi è la necessaria sorveglianza. È forse solo il Governo italiano che ai passaggi non abbia stazioni veterinarie, ossia una vigilanza esercitata per mezzo di ispettori tecnici. I certificati che si esigono dal vigente regolamento non bastano a tutelare gl'interessi della sanità.

Volete vedere quanto sia vana la parola del Codice senza l'aiuto e la vigilanza di onesti ispettori? osservate: Al capo 2° sta scritto: Il Consiglio dev'esser sentito.... 3° sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata alle manifatture, ecc. ecc. La locuzione del primo comma ci mostra già che il Consiglio non agisce di moto proprio, ma che sarà interrogato a tempo e luogo dal tutore della salute pubblica, cioè dal Ministro. Fate ora che un opificio sia decisamente insalubre: chi metterà il fatto in palese, acciò il

Ministro convochi il Consiglio, lo senta e provveda? Certo, il reclamo non verrà dalla parte degli operai, che più della sanità hanno a cuore il pane quotidiano; superfluo il dire che non può procedere da parte dell'industriale, che non vorrebbe accusare se stesso; la fabbrica è per lo più inaccessibile ai curiosi, e i pochi che vi penetrano non sanno vedere il male. Quindi il povero lavorante, stremato di forze, cercherà un ricovero all'ospedale; il medico conoscerà l'origine della malattia, ma non essendogli imposto il dovere di denunciarla non vorrà accattar brighe. Il sepolcro pone tutto in oblio, e la famiglia del defunto rimane d'ingombro alla società. Non vi è stata occasione a sentire il Consiglio e la legge resta lettera morta.

Fate invece che dell'andamento sanitario di uno stabilimento debba rispondere un ispettore tecnico, il quale perciò sia tenuto di visitarlo a quando a quando e di informarsi minutamente delle condizioni igieniche del luogo e dei lavoratori: fate che delle notizie raccolte e dei provvedimenti che a lui paressero opportuni ei compilasse un rapporto da spedirsi all'ufficio sanitario annesso alla Prefettura, ed ecco sorto lo stimolo legale a discutere e provvedere.

Gli è ad introdurre una simigliante ispezione che son dirette le mie parole, e già fin dal primo giorno di queste discussioni io ebbi l'onore di porgervene qualche esempio. Vi narrai come nulla operando a tal fine l'autorità, io ne aveva preso il posto, provocando per mezzo di un valoroso igienista qualche visita in fabbriche di flammiferi: vi esposi le difficoltà ch'egli aveva incontrato a penetrarvi, e come si fosse assicurato dell'assoluta mancanza di ogni cautela igienica e dei perniciosi effetti che ne conseguivano, accennando ancora con uno schema di regolamento ai mezzi che potrebbero farsi in opera allo scopo di prevenirli. L'ispettore ha adempito il suo ufficio raccogliendo per così dire il *corpus delicti* e proponendo il rimedio che gli sembra necessario. Relazione e proposta sono inviate all'ufficio sanitario di Prefettura che potrà farvi gli opportuni commenti, per indi passare all'Ufficio Centrale presso il Ministro che sente il Consiglio. Nei casi di urgenza gli è il Prefetto che convoca il Consiglio provinciale e dispone in proposito.

Esempio nel Codice di vera ispezione organizzata che procede spontaneamente e che mira

ad impedire la diffusione di un male contagioso, è solo la visita che si compie nelle case di tolleranza; ma se nell'interesse della salute pubblica voi credete indispensabile che si faccia tacere l'inviolabilità del domicilio autorizzando i periti a farvi due volte la settimana la loro visita, perchè non potrebbe adoperarsi egualmente nelle case dei poveri, negli opifici, nelle fattorie, nei tenimenti, nei mercati, nelle fiere, nelle dogane, nelle miniere e in qualunque altro luogo ove possano ascondersi i semi di malattie capaci di offendere la comunità, e di far decadere la nostra razza? Forsechè se nell'abitacolo insaluberrimo del proletario, ove in angusto spazio è sepolta una intiera famiglia, svolgesi un caso di febbre tifoide che propagata di vicino in vicino divien popolare, si ha egli un danno minore di quello toccato al dilettante della vaga Venere, sicchè la polizia sanitaria non debba cercare di prevenirlo colla vigilanza dell'ispettore? Forsechè se in un opificio, per trascuranza di precetti igienici, per età precoce degli operai, per eccesso di lavoro deperiscano fanciulli e intisiscano giovanette, condannando gli uni e le altre ad arresto di sviluppo e a morte acerba, tale calamità è men grave della lue, sicchè non si procacci di evitarla con opportuno regolamento, la cui osservanza sia affidata ad un ispettore?

Persualetevi, o Signori, che senza un convegno di questa fatta, cioè di ufficiali sanitari che cerchino e scoprano il vizio, che scopertolo lo denunzino, provocando il rimedio, e che in fine accertino se la cura sia stata istituita e con quale effetto, ogni Codice ed ogni regolamento saranno vani.

E non potrebbe a buon diritto tacciarsi d'incoerenza l'istituire uffici sanitari senza analoghi ispettori? Ed in fatti chi recherà ad essi gli avvisi e i documenti del comune spregio delle leggi igieniche, e chi sarà incaricato di verificare se gli ordini emanati rispettinsi?

Se vivo o morto si trafuga un animale infetto, se si fanno circolare carni spezzate senza l'opportuna vigilanza, se il sale pastorizio è adulterato, se vanno in uso farine o paste sofisticate, se spacciassi vino colorito con sostanza nociva, se s'introducono droghe o composti medicinali impuri, se il padrone distribuisce, ai lavoranti il panatello di grano turco immaturo o muffito; di questi e di cento altri at-

tentati alla salute pubblica chi renderà istruito l'Ufficio?

Nè può difendersi il Codice ponendo innanzi, come oltre la visita delle case di tolleranza vi si prescrive anche la ispezione delle risaie: così è scritto all'art. 133. — Il Prefetto *ordina ogni anno e anche straordinariamente l'ispezione delle risaie che sono nella sua provincia destinando all'uso uno dei membri del Consiglio provinciale di sanità, e procede sentito il detto Consiglio ai difetti che potranno risultare dalla ispezione.* — Imperocchè oltre alla grave inconvenienza che un consigliere adempia all'ufficio di ispettore riunendo nella stessa persona il testimonio ed il giudice, ognun vede quanto una visita annua riesca insufficiente, e come la *straordinaria* non sarebbe ordinata che dopo avvenuto il male. E di questo, senza ispettori preordinati, chi avrebbe avvertita l'autorità?

Del resto se la legge riconosce la necessità di un ispettore per l'industria risicola, perchè non ammetterne l'intervento ovunque la violazione delle leggi igieniche costituisca un pericolo per la sanità pubblica? Protetti (sebbene imperfettamente) coll'ispezione i risicoltori, perchè, p. e., trascurare gli agricoltori che lavorano in campagne palustri, le quali non differiscono dalle risaie che pel genere della coltura?

Nò alcuno abbia a pensare che questo sistema di vigilanza esca tutto di getto dalla mia mente troppo infervorata della polizia medica; leggete i discorsi pronunciati alla Camera in Inghilterra e vi troverete la confessione che da niun'altra legge (*Sanitary Act*) sulla sanità pubblica si ottenne un sì gran beneficio come dalla istituzione degli ufficiali sanitari. E senza passare la Manica, l'illustre Bufalini, nel ridotto prologo alle sedute della Commissione sanitaria, dichiarava nettamente che « ben costituiti i Consigli, occorre eziandio di organizzare *agenti d'ispezione e di vigilanza* ».

E di fatto la Commissione riconobbe l'importanza di questo mezzo, e lo votò ad unanimità con un ordine del giorno formulato dall'onor. Senatore Cambray-Digny nella seduta dell'11 dicembre 1866. Eccolo:

« La Commissione riconosce che gli uffizi sanitari, nei limiti e coi mezzi che saranno fissati nel progetto di legge di cui sta occupan-

dosi, abbiano necessità di esercitare di propria iniziativa *funzioni d'ispezione e d'investigazione sullo stato della pubblica salute* per provvedersi le cognizioni necessarie all'adempimento dei proprii doveri ».

Ora, è chiaro che funzioni d'ispezione e di investigazione non possono esercitarsi se non col mezzo di acconci stromenti.

La proposta degli ispettori sanitari non è adunque una mia inventiva. Ve ne furono altra volta e ve ne sono al presente in tutti i paesi civili. In Francia quasi ogni fabbrica ha il suo regolamento igienico sottoscritto dall'intraendente. L'ispettore fa la sua visita almeno una volta al mese; verifica se i patti dell'ordine sanitario vengano osservati e riferisce in proposito. Se l'industriale non fosse soddisfatto di qualche censura dell'ispettore, ha il diritto di provocare una verifica; ma intanto la istituzione igienica rimane sempre in onore.

Senza queste vedette, senza tali strumenti che equivalgono agli organi dei sensi raccoglitori delle esterne impressioni, la macchina sanitaria non può agire perchè priva degli stimoli eccitatori del moto. L'ispettore *inspicit*; il consigliere *consulit*: fra questi due ordigni sta l'ufficio come apparato digestivo destinato ad elaborare il materiale accumulato dagli ispettori e presentarlo in forma di facile assorbimento alla mente del Consiglio. Il Ministro eseguisce.

Così l'organismo sanitario vivrebbe.

L'ispettore sanitario ha il suo equivalente nello scolastico che fa parimenti il suo giro per indagare se i maestri istruiscano e gli allievi imparino; se tutto nella scuola proceda regolarmente nelle ammissioni, nell'orario, nei testi, negli esami, nei congedi. Ha un equivalente nel vescovo che va in visita per la diocesi esaminando se le chiese siano bene officiate, i presbiteri osservanti dei loro doveri, le forme del culto conservate, ecc., ecc.

L'ispezione è un bisogno vivamente sentito in ogni ramo di amministrazione pel mantenimento dell'ordine.

L'ispettore sanitario dovrebbe essere scelto con molta cura fra gl'igienisti *probatae artis et fidei*: egli dovrebbe andare in giro per la provincia col mandato di vegliare scrupolosamente all'osservanza della legge sanitaria, e raccogliere qualsiasi notizia che valga a svelare ignote origini di malattie popolari. È chiaro

com'egli avrà libero adito ovunque possa invocarsi la ragione suprema della salute del popolo; perfino nelle più cupe latebre dell'umano consorzio, ove il vizio e il pauperismo preparano nuovi flagelli all'umanità.

Su questo ufficiale dovrebbe pesare rigorosamente la responsabilità di qualunque notoria infrazione alle leggi della pubblica igiene che fosse stato in poter suo di prevenire o combattere appena occorsa. Rammento sempre quel che predicava Massimo d'Azeglio sulla importanza che venisse assimilata, e trasfusa nel sangue dell'universale la persuasione non esservi né Governo, né indipendenza, né libertà possibile, senza la responsabilità legale di ogni potere, di ogni associazione, come *d'ogni individuo*, ridotta in fatto vero, reale e men che si possa falsato da qualche rara eccezione.

Chiedendovi gl'ispettori non vogliate supporre che io ne esiga un numero esorbitante e a cui fosse impari la forza del nostro erario. Se l'Inghilterra ne ha 4000, io credo che 70, uno cioè per ciascuna provincia ci basterebbero a tutelare il regolare esercizio della polizia sanitaria e ad informarne ad un tempo del vero stato della sanità pubblica in Italia, che al presente, in grandissima parte ignoriamo. Ne aveste un saggio quando vi narrai come un igienista durasse molta fatica a penetrare in alcune fabbriche, e ne avrete una prova quando vi dirò che una buona geografia medica italiana è ancora nel numero dei desideri. E circondati da si fitte tenebre donde trarremmo le informazioni per compilare con fedeltà il rapporto biennale sulla sanità pubblica del nostro paese? Bisogna affidarci a questi ispettori che spero vorrete concedere.

Si persuada il Signor Ministro dell'Interno come, al modo istesso che egli non saprebbe tenere in freno alcuna provincia e mantenervi la tranquillità senza delegati di pubblica sicurezza che spino i nidi del malcontento e spengano in tempo opportuno le faville dell'agitazione, così egli non potrà mai conoscere appieno e disseccare le numerose sorgenti dei mali fisici del popolo senza l'opera di ispettori sanitari.

Signori Senatori, lasciate che terminando io vi esorti e vi diriga anzi calde preghiere acciò vogliate occuparvi seriamente della salute pubblica, a cui pur troppo in Italia si pensa poco,

quantunque il bisogno di rivolgervi l'attenzione sia urgentissimo.

Consultate il nostro ultimo *movimento dello stato civile* pubblicato dal Ministero dell'Industria, Agricoltura e Commercio e vi persuaderete che se in Italia si nasce facilmente, vi si muore anche con maggiore facilità che non avvenga in molte altre regioni del mondo incivilito.

E questi lacrimevoli risultamenti delle ricerche statistiche sono omai divulgati e non senza danno de' nostri interessi.

Infatti in un volume di statistica internazionale pubblicato dall'ufficio municipale di Budapest, il Körosi, statista di chiara fama, ha posto sott'occhio i quozienti della mortalità annua per 1000 abitanti nelle principali città del vecchio e del nuovo continente, e mettendo ivi a confronto alcune delle grandi metropoli del nostro Regno come Roma e Napoli, colle capitali della Francia e del Regno unito, il lettore si avvede della notevole differenza di mortalità fra le une e le altre colla peggior condizione delle nostre.

Così abbiamo:

Roma	34 6	—	Parigi	21 4
Napoli	39 1	—	Londra	24 6

Sicchè in due fra le principali città di Europa con ingrato clima, con agglomeramento eccessivo d'uomini e di animali, ed ove la scostumatezza e la miseria, compagne inseparabili dai grandi centri di popolazione, fan guerra alla salute, si ha pure una mortalità assai minore che nol sia in due delle più cospicue fra le nostre, in cui non è così gran frequenza di popolo, e a cui sorride mitissimo il cielo!

Non vi par egli un fatto da impensierirsene?

Ma non è solo la eccessiva mortalità che fa fede delle nostre miserie: si vive anche male e la razza va decadendo. Checchè ne dicano alcuni in contrario le prove dell'affermazione sono irrecusabili. Chiedetene ai medici e questi vi attesteranno che al dì d'oggi non si tollerano i salassi come in addietro, e che le tempere sode e immuni da mende divengono ogni giorno più rare. Domandatene ai Consigli di leva e sarete informati che i casi di riforma sono in aumento, e peggio sarebbe se alle malattie formali contemplate dalla legge si aggiungessero i vizi di costituzione o le debolezze nate.

Interrogate la storia e v'insegnerà che a malgrado di una condotta disordinata gli antenati duravano fatiche che noi non possiamo tollerare. Guardatevi intorno e troverete fatture di corpo meschine, carni frolle, suscettività femminile e caratteri bislacchi, che son pure in gran parte le conseguenze di temperamenti viziosi.

Non è adunque un artificio rettorico ad imitazione dell'antico lamento di Orazio, ma un fatto irrecusabile che qua e colà appaiano segni di decadenza nel nostro tipo, e che si veggano spesso nelle famiglie nepoti più o meno degeneri dai loro avi. Quindi il bisogno urgente di investigare le cagioni della insolita mortalità, e di combatterle sollecitamente: quindi pure la convenienza di porre in opera i mezzi più efficaci di cui si possa disporre al fine di fortificare la costituzione fisica degli italiani. E che! vorremo noi esporci all'acre censura di profondere somme ingenti per migliorare le razze di cavalli ed altri animali (bovini, ovini, suini) e punto nulla operare per l'uomo istesso?

Con questo scadimento degli organismi, quali petti opporremo al nemico, quali braccia all'agricoltura e all'industria manifatturiera, che operosità al commercio? Una legge sanitaria efficace e il buon volere, possono solo redimerci da questa infermità. Ma ripeto, che una legge di igiene pubblica senza ispettori non ha alcuna efficacia. I Consigli sanitari su cui tanto si fonda, non bastano all'uopo. Ho fatto anch'io parte di un Consiglio sanitario provinciale e so quel che se ne possa attendere.

Ed infatti sui Consigli sanitari non opera sprone alcuno ad azione zelante e perseverante: non l'allettamento del guadagno, poichè non vi è annesso onorario; non lo stimolo della gloria, perchè non si va facilmente alla posterità per aver seduto in Consiglio; non il pungolo dell'ambizione o l'amor del potere dacchè non vengono soddisfatti da un semplice voto consultivo; nemmeno quel poco di vanagloria che si alimenta della stima dei simili, imperocchè le discussioni nè sono pubbliche, nè si fanno di pubblico diritto: quindi niuna malleveria innanzi la società, di che appunto lagnavasi il Bufalini, che nomino sempre per cagione di onore.

Egli rifletteva giustamente che: « Niuna

umana opera è mai abbastanza assicurata, se non fornisce di sè medesima, una qualche mallevadoria. I Consigli sanitari però, anche come semplicemente consulenti, sono circondati da una morale guarentigia, che deriva dall'essere comune la persuasione, che pareri fondati sopra una scienza speciale qual'è la medicina, debbano quasi di necessità venir seguiti da quelli che li ricevono per emanare gli ordini opportuni. E ciò fa sì che non essendo sicuro l'effetto dei pareri, possono molte volte gli uffici di sanità di fronte ai pubblici giudizi rispondere di deliberazioni non loro, e trovarsi così dirimpetto all'opinione pubblica in una condizione disagiata ecc., ecc. »

Eppure le istituzioni liberali, sotto il cui regno fortunatamente viviamo, ci consentono pubblicità nel Parlamento, nelle Corti di giustizia, nelle Assemblee dei Consigli comunali e provinciali e perchè le discussioni dei Consigli sanitari non dovrebbero farsi innanzi il pubblico anch'esse? Io non saprei vedere alcuna ragione in contrario, e credo anzi che i circostanti ne rimarrebbero edificati ed istruiti.

Pertanto: medici e veterinari condotti (per quanto possono) da un lato, e ispettori igienisti dall'altro che raccolgono il materiale sanitario di tutto il Regno; uffici tecnici che l'ordinano: Consigli sanitari che discutono e giudicano; il Ministro che per mezzo dei ridetti ispettori provvede alla osservanza della legge: ecco una macchina le cui parti si corrispondono ed armonizzano, un organismo che vive ed ha moto perenne.

Vi raccomando questa macchina.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Sulle osservazioni fatte dall'onorevole Collega Maggiorani non ho che due parole a dire.

Se parliamo dei medici condotti, ho risposto prima; se degli ispettori comunali, io la crederei una inutile spesa perchè non avrebbero sufficiente lavoro; se dei provinciali governativi, risponda il signor Ministro.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola per rispondere alle osservazioni del signor Relatore.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. Volevo far riflettere all'onorevole Collega che del lavoro ve ne è, e che io non pretendo un ispettore per ogni comune, ma per ciascheduna provincia; un ispet-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

tore provinciale il quale faccia il giro della provincia e porti le sue ricerche ovunque si possano ascondere i germi di morbi popolari.

Quindi questi ispettori sarebbero 69 quante appunto sono le nostre provincie.

Uno per ogni comune sarebbe superfluo.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro domanda la parola, porrò ai voti l'articolo 5°, avvertendo che da questo articolo sono state tolte le parole: « assistiti dal medico condotto o dal capo dell'ufficio sanitario comunale ».

Senatore **BERTI A.**, *Relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore*. La Commissione accetta la soppressione dei siflicomî, dietro le giuste osservazioni dell'onorevole Senatore Casati; aggiunge invece di quegli *eccetera eccetera* le parole *ed agli opifici*.

**PRESIDENTE.** Favorisca mandarmi l'emendamento od almeno a dirlo a più alta voce.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore*. Viene soppressa la parola siflicomî, e dove dice quegli *eccetera eccetera*, a cui il signor Presidente appunto accennava, si pone invece: *ed agli opifici*.

Senatore **MAGGIORANI**. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MAGGIORANI**. Questo mio discorso sarebbe stato affatto inutile, se esso non sollevasse una discussione intorno al valore ed alla convenienza degl'ispettori. È per questi che ho parlato, non per fare pompa di erudizione.

**PRESIDENTE.** Scusi, signor Senatore, Ella ha terminato il suo discorso facendo delle raccomandazioni, ma non ha fatto nessuna proposta, ed il Presidente non può porre a partito proposte che non siano state fatte.

Senatore **MAGGIORANI**. Allora sarei a pregare il signor Ministro di manifestare il suo pensiero su tale argomento.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Non voglio impegnare il Senato nella discussione della proposta del Senatore Maggiorani, anzi dichiaro che molte delle cose che egli ha detto, le divido completamente.

Farò una questione pregiudiziale. Per poter attuare tutto il concetto dell'onorevole Senatore Maggiorani, nella parte che riguarda gli ispettori, occorre una spesa non lieve. Egli ha

parlato di 40 o 50 ispettori, ma se il servizio dovesse esser fatto con quella precisione che io credo necessaria, non basterebbero, a mio avviso, neppure 69 ispettori. O gl'ispettori dovrebbero girare tutta la provincia per ottenere i benefici che se ne riprometterebbe l'onorevole Senatore Maggiorani, ed in questo caso anche 69 sarebbero forse pochi. O l'ispezione si ridurrebbe ad una semplice visita fugace, ed in taluni luoghi soltanto, ed allora non risponderrebbe più allo scopo.

Il loro stipendio poi dovrebbe essere molto conveniente.

Si lamenta che i medici condotti son pagati poco, e se si pagassero poco anche gli ispettori, non faremmo che accrescere il numero degli impiegati poveri.

Per queste ragioni io sono obbligato a dichiarare che non accetto la proposta dell'onorevole Maggiorani.

Senatore **BARDESONO**. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

Senatore **BARDESONO**. Io vorrei proporre che la discussione sulla proposta fatta dall'on. Senatore Maggiorani venisse rimandata al titolo della legge che parla delle ispezioni e visite sanitarie; perchè in quell'occasione forse si potrebbe anche assecondare il desiderio di alcuni Senatori che proponevano che venissero meglio definite le attribuzioni dell'ufficio sanitario provinciale. E si potrebbe forse stabilire che quelle ispezioni che l'articolo 207 attribuisce agli uffici provinciali, ai prefetti appunto quelle ispezioni vengano esercitate dal capo dell'ufficio sanitario addetto alle Prefetture. E in questo stesso titolo si troverebbe un'altra disposizione la quale risolverebbe il quesito al quale accennava l'on. Ministro, quello cioè della spesa. Perchè appunto le ispezioni contemplate in questo titolo della legge si fanno a spese delle provincie.

L'art. 207 dice: « le spese di qualsiasi natura che occorrono per servizi sanitari esclusivamente provinciali o comunali sono rispettivamente obbligatorie per le provincie e per i comuni. »

Mi pare che questa mia proposizione servirebbe a conciliare molte delle opinioni divergenti.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di parlare.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

MINISTRO DELL'INTERNO. Non mi oppongo alla trasposizione; ma fin d'ora avverto che non posso accettare assolutamente si aggravi il bilancio dello Stato o quello delle provincie. Paghino lo Stato, o paghino le provincie, in sostanza pagano sempre i contribuenti. E mi pare proprio che non sia questo il momento opportuno di domandare delle spese maggiori.

Da una parte si chiedono delle economie, si chiede che gli aggravi siano diminuiti; e dall'altra poi, ogniquale volta si presenta una legge, si fanno delle proposte per aumentare le spese; il che, in altri termini, significa aumentare ed accrescere il peso ai contribuenti.

Quindi, senza oppormi per ora alla trasposizione della questione, dichiaro che neppure allora potrei accettare che si metta a carico del bilancio provinciale una spesa che, calcolata bene, sarebbe abbastanza considerevole.

Ma l'onorevole Bardesono ha detto: questo potrebbe essere l'ufficio di quegli impiegati che voi mettete alle Prefetture. Intendiamoci bene anche in questo. Se si vuole che l'ufficio dell'impiegato che abbiamo messo alle Prefetture per talune necessità, sia proprio quello dell'ispettore, allora allarga di molto le sue attribuzioni, e ne viene di necessità l'aumentare della spesa.

Io ho accettato che il capo dell'ufficio sanitario provinciale, non dell'ufficio tecnico, sia un medico; ma ho detto chiaramente quali dovranno essere le sue attribuzioni. Egli deve essere niente altro che il capo dell'ufficio che attualmente esiste.

Quando poi se ne volesse fare un ispettore provinciale, allora evidentemente la questione della spesa si presenterebbe di nuovo.

Ad ogni modo, aspettando che si riproduca la discussione nell'articolo indicato, mi basta per ora avvertire il Senato che se si volesse aumentare la spesa io dovrei oppormi.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MAGGIORANI. Io ho fatto il mio dovere, ma ricordatevi che ogni economia che si fa nella sanità in fin dei conti è una perdita. Ricordatevi che il piccolo Belgio ha votato in questi ultimi giorni 20 milioni, per la semplice igiene delle scuole!

Per far ardere una presa d'incenso innanzi all'idolo di una falsa libertà, coll'articolo 46

voi proponete e difendete una legge improvida, ingiusta, non richiesta dalle circostanze, condannata dall'esperienza e dal voto di autorevoli economisti; in forza della quale voi dovrete spendere molti milioni di indennità e andare incontro a molte liti che suonano pure denaro; ma per alleggerire i mali del popolo, per tutelarne la sanità, per risparmiare vittime, voi allegate l'impotenza dell'erario. Sta bene. Ma vi prego di richiamare a mente la nota sentenza di Montesquieu: *tout pour le peuple* acciò non giunga il momento in cui si dovesse spiegare un dispendioso apparato di mezzi a sostegno della seconda parte della sentenza: *rien par le peuple*.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Dovrei soccombere sotto il peso della mia coscienza se non avessi il coraggio per un momento d'intrattenere il Senato, dopo di aver sentito le parole, lo dico subito, le parole nobili e savie dell'onor. Collega Maggiorani. Un cervo assetato che vada in cerca di una fonte limpida e copiosa, e che incontri acque abbondanti, fresche e pure, non può provare maggiore soddisfazione di quella che rallegrò l'animo mio nel sentire i concetti che vennero sviluppati dall'onorevole Maggiorani.

E me lo perdoni il Senato, se io addirittura lo imploro di non trattare, di non lasciar cadere sotto il peso della sua indifferenza, una questione, la quale veramente riflette la salute, l'avvenire del paese.

Noi tutti insieme custodiamo la giustizia, la morale, l'insegnamento, la ricchezza nazionale, la scienza e l'arte, abbiamo cura di tutti i tesori che l'umanità può desiderare e sviluppare in favore del suo benessere.

Ma dove cominciano tutte queste cose importanti, se non è veramente collo sviluppo della vita e della salute?

Ora, a provvedere attivamente, non con platonici Consigli, superiori, provinciali o comunali che sieno, ai quali mai sarà dato di raggiungere lo scopo importantissimo, io credo che l'idea di creare ispettori, come venne esposta e così saldamente difesa dall'illustre Senatore Maggiorani, è veramente una scintilla di luce, una promessa di bene alla patria, la quale assolutamente non dobbiamo soffocare.

Lo ripeto, io crederei tradire un dovere, se non avessi il coraggio di trattenermi un momento sulla questione...

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Senatore: la proposta che adesso pende, è quella dell'onorevole Bardesono, di rinviare questa discussione alla sua sede naturale che trovasi all'art. 207 nel titolo: « *Ispezioni, visite sanitarie e spese relative.* »

Dunque io debbo prima di tutto domandare se la proposta di rinvio è appoggiata.

Domando se è appoggiata la proposta dell'onorevole Bardesono testè indicata.

(È appoggiata.)

Essendo appoggiata, la pongo ai voti: chi intende approvarla, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora dunque deesi leggere l'articolo 5° per metterlo ai voti.

Lo rileggo:

#### Art. 5.

I Sindaci vegliano nel proprio comune alla osservanza delle leggi e dei regolamenti di polizia sanitaria.

Tale vigilanza in materia igienica si estende nei luoghi pubblici:

a) Alle bevande ed agli alimenti posti in commercio in condizioni tali da riescire nocivi;

b) Alle acque potabili destinate ad uso del pubblico;

c) Alla rimozione degli oggetti e delle materie, che siano cagione d'insalubrità;

d) All'esatto adempimento dei regolamenti locali d'igiene pubblica e di polizia igienica dei cimiteri;

e) Agli spedali, alle scuole, agli asili d'infanzia, agli istituti di beneficenza, ed agli opifici, acciocchè dal lato igienico nulla manchi alla salubrità di questi stabilimenti.

Quanto alle abitazioni ed ai luoghi destinati soltanto ad uso di privati, i Sindaci devono dare gli ordini opportuni, ed all'uopo farli eseguire d'ufficio, a spese dei proprietari, al fine di rimuovere le cause di insalubrità, tanto nell'interesse degli inquilini, quanto del vicinato.

La nota di dette spese è resa esecutoria dal Prefetto, sentito l'interessato, ed è rimessa

all'esattore, che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Prego il Senato a modificare l'ultimo comma di quest'articolo nel modo seguente; invece di dire: « La nota di dette spese è resa esecutoria dal Prefetto; » deve dirsi: « La nota delle spese da rendersi esecutoria dal Pretore, ecc. » e ciò per metterlo d'accordo col disposto dell'articolo 92 della legge provinciale e comunale.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

Senatore **BERTI A., Relatore.** Accetta.

**PRESIDENTE.** Rileggo l'ultimo comma di quest'articolo così emendato.

« La nota delle spese da rendersi esecutoria dal Pretore, sentito l'interessato, è rimessa allo esattore che ne fa la riscossione nelle forme e coi privilegi fiscali determinati dalle leggi. »

Chi approva l'articolo 6° colle modificazioni state introdotte, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 6. Ne do lettura:

« In caso di evento e fatto qualunque straordinario, che concerna la sanità pubblica, i Sindaci ne informano immediatamente l'autorità superiore, e, in attesa delle sue disposizioni, ordinano e fanno eseguire i provvedimenti sanitari d'urgenza nei soli casi in cui l'aspettare le superiori risoluzioni possa recare danno alla pubblica salute.

Chi approva quest'articolo, sorga.

(Approvato.)

#### Art. 7.

Nel primo mese d'ogni anno trasmettono al Prefetto un rapporto sulle condizioni igienico-sanitarie dell'anno precedente, compilato dai medici e dai veterinari condotti o dal capo dell'ufficio tecnico, ove esiste, giusta i moduli stabiliti dal Ministro dell'Interno e colle osservazioni che il Consiglio sanitario municipale vi avrà aggiunte.

Chi lo approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 8.

I Sindaci, nell'esercizio delle funzioni loro

affidate dalla presente legge, sono considerati ufficiali governativi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Casati.

Senatore CASATI. A me pare che questo articolo sia superfluo e che si possa affatto cancellare, inquantochè tutto ciò è già considerato nell'articolo 103 della legge comunale e provinciale, il quale così si esprime: Quest'uffiziale del Governo è incaricato . . . . .

§ 3. Di provvedere agli atti che nell'interesse della pubblica sicurezza e della igiene pubblica gli sono attribuiti o commessi in virtù delle leggi e dei regolamenti.

In questo articolo il Sindaco è già dichiarato ufficiale governativo per tutto quello che riguarda l'igiene. Io dunque ne proporrei la soppressione.

Voci. È giusto, è giusto!

MINISTRO DELL'INTERNO. Convengo che si potrebbe sopprimere.

PRESIDENTE. È dunque ammessa la soppressione dell'art. 8 secondo la proposta dell'onorevole Senatore Casati.

#### CAPO V.

##### *Servizio sanitario comunale.*

#### Art. 8.

Ogni comune deve provvedere alla tutela della sanità pubblica, almeno mediante un medico e un chirurgo, o un medico-chirurgo, un farmacista, un medico veterinario ed una levatrice.

I piccoli comuni possono unirsi in consorzio per provvedere a ciascuno di questi servizi.

L'istituzione dei consorzi per il servizio sanitario dev'essere approvata dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Qui devo avvertire che fu sospesa la votazione sulla seconda parte dell'art. 1° appunto perchè ivi si leggevano le parole *dai medici condotti e dai veterinari comunali dove esistono* e fu espressamente dichiarato che quella disposizione verrebbe a taglio al momento di discutere l'art. 9° ora 8°.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Io potrò essere brevissimo dopo quello che è già stato detto. Io non avrei altra osservazione a fare su questo articolo, che oramai sarebbe l'8°, se non che nel 2° alinea, dove è detto: *che i piccoli comuni possono unirsi in consorzi per provvedere a ciascuno* di questi servizi, io vorrei che si dichiarasse che questi consorzi non debbano comprendere di più di un mandamento, non, come si potrebbe forse supporre dalla dizione ministeriale, di un intero circondario.

Ora non è più il momento di parlare di ispettori, poichè finora non sono stati accordati.

Ma il personale medico che sarà addetto ai comuni avrà veramente un'occupazione larghissima ed importantissima. Nell'inciso *medici condotti e veterinari dei comuni dove esistono* contenuto nel 2° comma del 1° articolo, le parole: « dove esistono » si riferivano a questo. Ora, questi veterinari avrebbero ad esaminare in un comune o in un consorzio che potrebbe avere la estensione di un intero mandamento tutte le bovine e le ovine; avrebbero a sorvegliare per tutti i casi di enzoozia e di epizoozia; dovrebbero scrupolosamente constatare che le carni di maiale non contengano cisticerchi o trichine.

Per cui io accetto l'articolo 8° con questa piccola aggiunta, che il consorzio non possa comprendere di più di quello che appartiene ad un mandamento.

Ed in seguito a questo, tornerei a desiderare che si levino le parole: *dove esistono*, in fine del 2° alinea del 1° articolo, perchè allora sarebbe veramente messa in salvo l'esistenza dei veterinari e non avremmo più bisogno di parlare in modo condizionale.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Mi duole di dover contraddire l'onorevole mio amico Senatore Moleschott. Sappiamo tutti di aver lasciato in sospenso il 2° alinea dell'articolo 1°. Io non credo che l'onorevole Moleschott abbia avuto l'occasione, come l'ho avuta io, di visitare, comune per comune, gran parte del nostro paese: ebbene, vi sono comuni, nei quali non solo non sarebbe opportuno, ma sarebbe addirittura ridicolo imporre la necessità di un veterinario. Vi sono comuni, nei quali mancano completamente grossi animali (cavalli e buoi), e non si hanno che poche pecore, o capre o qualche ma-

iale. Ecco perchè noi, unificando la legge in un Codice, non dobbiamo stabilire una disposizione generale che in certi casi diventerebbe ridicola.

Noi abbiamo in Italia ottime scuole di veterinaria e dottissimi veterinari, che onorano se stessi e la scienza.

Ma questi esercitano quasi sempre la loro professione nelle città dove curano i cavalli di lusso e i cani dei signori, e dove guadagnano molte volte più dei medici; ma nella maggior parte dei comuni, e segnatamente nei comuni rurali, il veterinario comunale è un personaggio che fa chi sa quanti mestieri, dei quali molte volte l'ultimo è quello di curare i bovi ed i cavalli.

Io adunque credo che per l'evidente ragione di opportunità di non imporre il veterinario ai comuni che non hanno animali, e per lo stato attuale delle cose, si debbano lasciare nell'art. 1° le parole *dove esistono*, come ha proposto la Commissione.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Dirò due sole parole in risposta all'onorevole collega Mantegazza, che mi pare non voglia riconoscere che io non pretendo che ogni singolo comune abbia tutto quel personale, ma in molti casi soltanto un consorzio di più comuni; e qui mi permetto di domandargli se anche per tali consorzi varrebbe l'osservazione che egli ha fatto per i singoli comuni.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io convengo perfettamente colle osservazioni dell'onorevole Senatore Mantegazza, e non troverei perciò opportuno di aggravare i Municipi coll'obbligo di un veterinario. Imperocchè, veramente in molti luoghi non v'è il bisogno del veterinario, il quale quindi non troverebbe occasioni a mostrare l'utilità dell'opera sua. Ma io ritengo pure che quest'obbligo non dovesse aversi nemmeno per la farmacia.

Se in certi luoghi non si trova una farmacia, vuol dire che non c'è il tornaconto a tenerla.

La Commissione dell'associazione chimico-farmaceutica fiorentina vorrebbe che si stabilisse l'obbligo delle condotte farmaceutiche.

Ma come potrebbe dai Municipi attuarsi questa proposta? Nella legge si trova un articolo col quale si accorda ai medici la facoltà di tenere armadi farmaceutici dove non esiste la farmacia.\*

Ove dunque non è una farmacia, si possono adottare questi armadi farmaceutici per provvedere alle più comuni ed urgenti esigenze terapeutiche, ed evitare in tal modo che i Municipi isolatamente od in consorzio debbano per legge provvedere alla istituzione di una farmacia propriamente detta.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Ho domandato la parola per rispondere due parole all'onor. Senatore Moleschott.\*

Esistono non solo comuni isolati senza grossi animali bovini o cavallini, ma esistono diversi comuni vicini (perchè i consorzi non possono farsi che fra comuni vicini) che si trovano in queste stesse condizioni.

Ora, esistono delle regioni in Italia dove, per le condizioni topografiche, non ci possono essere nè cavalli, nè bovi, e dove, quando anche si facesse un consorzio, non si potrebbe imporre a questo consorzio la presenza di un veterinario comunale; per cui la mia obbiezione sui comuni isolati vale anche per i consorzi, ed io insisto perchè si cancelli il primo comma dell'articolo 9°.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. L'onorevole Commissario Regio divide la stessa opinione?

COMMISSARIO REGIO. Sissignore; e aggiungo quella di sopprimere la parola *farmacista*.

*Una voce.* Anche in consorzio.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Mi permettano, vorrei fare qualche osservazione alla proposta di togliere la parola *farmacista* prima di entrare nella grave questione veterinaria, sulla quale ho sentito delle opinioni che io chiamerei ardite; e direi all'onorevole Commissario Regio che la facoltà di unirsi in Consorzio è già nell'articolo.

L'articolo dice:

« Ogni comune deve provvedere alla tutela della sanità pubblica, almeno mediante un me-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

dico e un chirurgo, o un medico-chirurgo, ed una levatrice.

I piccoli comuni possono unirsi in consorzio per provvedere a ciascuno di questi servizi.

Dunque questa è una questione bella e finita.

Ora passerei all'altra.

**PRESIDENTE.** È meglio tenerle separate.

**COMMISSARIO REGIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**COMMISSARIO REGIO.** Io non so veramente dare l'obbligo della istituzione delle farmacie nemmeno ad un consorzio di municipi. La farmacia è oramai un ramo di commercio, che ha di speciale questo soltanto, che cioè per esercitarlo deve aversi il diploma di farmacista. Ove dunque si riconoscerà il tornaconto, là si stabilirà una farmacia. D'altronde, ripeto, cogli armadi farmaceutici, che la legge propone, si provvede al bisogno. Anzi la proposta di questi armadi prevede il caso dell'impossibilità di avere una farmacia propriamente detta.

Ma, se volesse provvedersi per legge ad ogni esigenza del servizio sanitario, perchè i Municipi od isolatamente od in consorzio non dovrebbero avere anche l'obbligo di tenere il medico distinto dal chirurgo, e questo distinto dall'ostetrico e dall'oculista? Volendo che per legge si provveda a tutto si verrebbe a questa conclusione.

Io trovo anzi che coll'armadio farmaceutico si provvede perfettamente alle esigenze terapeutiche moderne che sono assai limitate, mentre non si provvede egualmente con un solo medico-chirurgo condotto, dal quale si esige competenza in ogni ramo della medicina.

Senatore TOMMASI. Io credo veramente che...

**PRESIDENTE.** Ma il signor Relatore ha terminato?

Senatore BERTI A., *Relatore*. No. Non si è forse detto di dividere quelle due quistioni? Adesso si tratta delle farmacie, seguitiamo dunque a dirittura quest'argomento.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Bertea aveva chiesto la parola sulle farmacie?

Senatore BERTEA. Io aveva chiesto di parlare sulla questione dei consorzi; ma, se mi permette, dirò fin d'ora poche parole. Non faccio questione di sorta; solo parmi dover mettere in rilievo che le risposte date dai preopinanti non corrispondono alla proposta del Senatore Moleschott. Essa mira a limitare l'estensione dei consorzi, e non ho ancora sentito alcuno

che abbia a tal riguardo risposto; quindi mi permetto di osservargli che in nessun caso potrebbero i consorzi vincolarsi alla circoscrizione dei mandamenti, perchè quelli possono anzi trovar ragione della loro esistenza nell'interesse dei comuni limitrofi di tre o quattro mandamenti, e quindi, siccome dalle speciali circostanze delle località può essere determinata la formazione di questi consorzi, sarebbe meno conveniente di coercirli alla base di una circoscrizione giudiziaria, che ha tutt'altro scopo di quello cui avvisa l'articolo in discussione.

Non ho altro a dire.

**PRESIDENTE.** Il Senatore Tommasi intende parlare sulle farmacie?

Senatore TOMMASI. Intendo dire che nella pratica è difficile trovare in Italia un consorzio di comuni in cui non vi possa stare un farmacista, anzi affermo positivamente non esservi possibilità che possa mancare il farmacista.

Per conseguenza, io credo affatto inutile di togliere questo secondo comma dell'art. 9° che dice: « I piccoli Comuni possono unirsi in consorzio per provvedere a tutti questi servizi. »

Mi pare che tutto questo stia bene.

**COMMISSARIO REGIO.** Sapendo che i piccoli Municipi trovano grandissime difficoltà a pagare i maestri delle Scuole elementari, le quali credo assai più utili delle farmacie, come può trovarsi conveniente di aggiungere a questi Municipi la spesa obbligatoria per il farmacista e per le farmacie?

Si rifletta, ripeto ancora, che a questa esigenza sanitaria si provvede completamente cogli armadi farmaceutici.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione insiste nella redazione di quest'articolo, tanto più che non è suo, è un articolo dell'onorevole Ministro, e se oggi il Commissario Regio trova nel progetto ministeriale, le parole *dove esistono*, e vuol mutarle, la Commissione non se ne rende responsabile.

**COMMISSARIO REGIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**COMMISSARIO REGIO.** È appunto su questa parola che cade la discussione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Non è una giustificazione che tenda a combattere l'articolo del Ministero

Il Commissario ha fatto cenno degli armadi farmaceutici; io gli faccio osservare che, secondo il Codice, gli armadi farmaceutici non sarebbero concessi che in alcuni comuni posti in condizioni topografiche tali, da non poter comunicare spesso col sito dove vi è la farmacia, e quindi neppure quella sarebbe una buona giustificazione per levare dall'articolo la parola; e siccome la farmacia ce la mise il Governo e non la Commissione, così la Commissione ha una ragione di più per insistere nel conservarla.

COMMISSARIO REGIO. Ed il Commissario Regio è autorizzato a rinunciare a questo perchè non crede di poter obbligare il comune o il consorzio di comuni alla istituzione della farmacia se per avventura non reputano avere il tornaconto in questa istituzione.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Casati.

Senatore CASATI. Queste disposizioni che riguardano i consorzi dei comuni, si traducono in fatto con uno stanziamento nel Bilancio passivo dei comuni stessi.

Ora, si capisce come si possa stabilire nel Bilancio passivo di un comune lo stipendio del medico o dei medici, della levatrice, se si vuole, anche di un veterinario, ma non si capirebbe come si possa introdurre nel Bilancio del comune l'esercizio della farmacia. Entro qual limite deve essere circoscritta questa spesa? Come deve essere questa farmacia? Come deve essere fornita? Sarà una rivenditoria semplice, sarà una farmacia chimica?

Ci sono tante considerazioni per le quali mi pare sia impossibile che il comune possa valutare la spesa che la farmacia abbia a portare.

Se, per esempio, gli abitanti di un comune che non hanno la fiducia nel farmacista, vanno a servirsi in un'altra farmacia, il comune manterrà la farmacia propria ed anche il farmacista?

Del resto, vi sono condotte mediche, io ne conosco molte in Lombardia, che pagano assai caro il medico, ma non hanno bisogno di avere la farmacia nel luogo stesso, perchè nei comuni limitrofi ve ne sono; quella della con-

dotta medica sarebbe quindi abbandonata e ne avverrebbe, che non vendendo, verrebbe in perdita, ed il comune avrebbe fatta una spesa inutile.

Per cui, se nessun altro lo propone, io propongo che si cancellino le parole « un farmacista. »

PRESIDENTE. Il signor Relatore ha la parola sopra questa soppressione della parola « *farmacista*. »

Senatore BERTI A., *Relatore*. Farei osservare che coll'articolo non è imposto l'obbligo ad ogni comune di avere la farmacia. Possono unirsi in parecchi comuni, se occorre, per avere nella loro giurisdizione questa farmacia. Questo adunque non è imporre ad ogni comune l'obbligo della farmacia.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Io credo che l'onorevole nostro Relatore possa aderire al giusto desiderio dell'onorevole Commissario regio rincarato dalle ragioni savissime dell'onorevole Casati. Noi vogliamo che ogni comune od ogni consorzio di comuni abbia una farmacia. È questo che vogliamo?

Or bene, cancellando la parola « un farmacista » non impediamo che ci sia. No, non ci sono comuni senza farmacie in Italia. Mentre invece se lasciamo la parola, diamo l'obbligo economico. Dobbiamo dunque obbligare i comuni a consacrare una cifra nei loro bilanci per pagare il farmacista. Istituiamo nientemeno che una nuova categoria di impiegati, cioè dei farmacisti comunali, categoria che non ha mai esistito e che non desideriamo che esista e che è contraria a tutte le nostre istituzioni.

Il desiderio del Senatore Berti, che tutti i comuni d'Italia abbiano una farmacia, sarà soddisfatto da qualcosa, che è più forte di un Codice, cioè dalla necessità delle cose.

Dappertutto dove ci sono malati ci sono rimedi e ci è qualcheduno che li vende.

Io dunque, ricusando le due proposte di soppressione, direi che si devono cancellare dal primo comma dell'articolo le parole « un farmacista, un medico veterinario. »

PRESIDENTE. Siccome vi è discrepanza di opinioni, domando prima di tutto se questa soppressione delle parole « di un farmacista » sia appoggiata.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

Chi intende di appoggiare questa soppressione, è pregato di sorgere.

(Appoggiato.)

Essendo appoggiata, la metto ai voti.

Chi intende di approvarla, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Siamo ora alla proposta soppressione delle parole « di un medico veterinario. »

Chi intende di appoggiarla, voglia sorgere.

(Appoggiato.)

PRESIDENTE. Chi intende di approvarlo...

Senatore BERTI A., *Relatore*. Scusi, signor Presidente; si ricorderà che da principio, quando mi diede la parola e si cominciò a discorrere delle farmacie, per rispetto al medico veterinario, ho detto che mi riservava di parlare.

PRESIDENTE. Ebbene, ha la parola, a meno che, attesa l'ora tarda, non si voglia rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

Voci. No, no! Finiamo!

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io credo che il Senato si accorgerà che la posizione del Relatore diventa ogni di più difficile. Questi articoli furono discussi in Commissione; nessuno, ch'io ricordi, prese la parola a proposito del medico veterinario e del farmacista.

Oggi sento dal banco dei miei Colleghi sorgere voci, che li vogliono sopprimere. Non basta; dall'altra parte trovo nel progetto ministeriale posto un farmacista e un medico veterinario. Credo di doverlo sostenere; sento il Commissario regio che me lo combatte.

Dunque il terreno mi traballa sotto i piedi, e non so neppur io dove trovare il punto d'appoggio. Cionondimeno lo troverò nella mia coscienza; e se ho potuto cedere sulla questione delle farmacie, perchè, come ebbe a considerare egregiamente il mio Collega il Senatore Tommasi, le farmacie già in certe circoscrizioni un poco larghe ci sono, non posso egualmente per mia parte recedere dall'idea delle condotte veterinarie.

Io non so se i miei Colleghi che intendono combatterle abbiano pensato ad un solo caso, che è quello delle epizoozie e dei morbi contagiosi degli animali.

Io voglio mettere fuori di questione il valore de' veterinari come curatori delle malattie degli animali, quantunque questo dubbio imprudentemente uscito dalla bocca di medici,

potrebbe egualmente applicarsi anche a coloro che curano gli uomini.

Mi fermo invece sul fatto positivo, vale a dire quello dell'epizoozia e del contagio.

Nessuno vorrà negare che una delle grandi ricchezze del nostro paese, eminentemente agricolo, siano i bestiami.

L'Italia lo seppe nel 1866 e 1870, allorchè piovevano da ogni parte dimande di animali per le truppe belligeranti, e ricordo ancora quanti ne inviassero all'estero, in modo di averne un grande aumento di prezzo nella carne, che dopo tutto è il più salutare, il più fortificante degli alimenti.

Ora, questa epizoozia e questo contagio possono improvvisamente venire in ogni dove, e devastare rapidamente un'abbastanza larga provincia.

Chi se ne accorge, chi la cura, chi vi provvede?

Volete degli esempi? Ne avrei a centinaia da addurvi.

Non ne citerò che un solo.

In un paese dell'Italia centrale, qualche anno fa, un'epizoozia mieteva numerose vittime nelle stalle degli animali.

Allora il Governo inviò un veterinario, che apparteneva all'esercito, un veterinario valente, tanto nella pratica quanto nella scienza, e che cito a titolo di onore, il signor dottor De Tuoni di Treviso.

Egli si portò sul luogo: riconobbe la peste bovina, prese tutte quelle precauzioni, che occorrono in simili casi.

In pochi giorni l'epizoozia scomparve. Ora, domando io, se in quel paese ci fosse stato il suo bravo medico veterinario, il quale, fattosi accorto della epizoozia nascente, vi avesse subito provveduto, si sarebbe lamentata tanta strage di animali quanta ne avvenne?

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Mi si dirà: Voi citate il caso di un uomo valente, noi non difettiamo di uomini valenti, ma non tutti hanno questo valore. Ma, Signori miei, allora perchè teniamo in Italia, con ispesa abbastanza grave dell'erario, aperte delle scuole veterinarie?

Noi abbiamo in Italia, attualmente, nè più, nè meno, che quattromila giovani licenziati regolarmente dalle università e dalle scuole veterinarie del Regno, i quali possono e deside-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'8 DICEMBRE 1877

rao prestare i loro servigi nei comuni a beneficio del paese. L'onor. Senatore Mantegazza dice che quei pochi veterinari che ci sono servono per le città, e medicano più che altri i cavalli ed aggiunte anche un on. Senatore a voce abbastanza alta: *ed i cani*. Io convengo con loro su di ciò; ma converranno facilmente pure con me che quattromila veterinari non trovano certo tutti collocamento nelle grandi città per questi poveri uffici.

Aggiungete a ciò che i veterinari non solo curano gli animali, ma per quella larga istruzione che ricevono, insegnano anche il modo di allevare gli animali, di custodirli, di produrre e di migliorare le razze, e tutto questo a vantaggio dell'interesse agricolo, degli interessi commerciali, degli interessi economici del paese. Sopprimete queste condotte veterinarie; che cosa fate? Lasciate tutti gli animali in balia degli empirici, i quali, quando arrivano all'altezza massima della loro professione, sono maniscalchi; nel resto discendono fino al contadino ignorante, il quale sarebbe molto meglio che non medicasse le nostre bestie, perchè molto probabilmente le aiuta a morire.

E poi, ripeto, avviene frequentemente che le epizootie si diffondano, perchè non sono subito troncate dall'uomo dell'arte, dall'uomo della scienza. Ma non basta.

Non si tratta solamente degli animali, chè la sarebbe una questione di tasche; si tratta della salute degli uomini, accadendo frequentemente (e pur troppo noi abbiamo avuto due recenti esempi nelle provincie del Veneto) che, per mancanza di veterinari si sono vendute delle carni di animali morti di malattie contagiose, di malattie che non furono ritenute tali dal maniscalco, che le curava.

L'autorità municipale in buona fede rilasciò il certificato di vendita, onde si ebbero a deplorare delle morti, e ben 65 persone presentarono contemporaneamente in uno solo dei due casi sintomi più o meno gravi di veneficio. Che se avvengono di questi fatti, come si può respingere l'idea di mettere dei veterinari condotti nelle nostre campagne?

Se vi domandassero dei veterinari per ogni comune avreste ragione di commiserare i comuni già fortemente aggravati, ma è concesso dalla legge di distendere le condotte veteri-

narie ai consorzi. Ora, se si uniscono 4, 5 o 6 comuni in consorzio, la spesa sarebbe forse di due o trecento lire all'anno.

Credete forse che i comuni si lamenteranno? Non lo credo; credo anzi che fra tutte le spese, che imponiamo ai comuni, la sopportata con più pazienza sarebbe quella dei medici veterinari.

Quando io era medico condotto, ho veduto una volta un contadino spendere, senza batter becco, 5 lire in un solo rimedio per la vacca, ed altra volta, all'ordine mio di comprare una forte dose di chinino alla sua donna minacciata di febbre pernicioso, andò dal farmacista, e se ne fece dare mezza dose. (*ilarità*).

Per tali considerazioni, tanto nell'interesse agricolo del paese quanto in quello della salute dei suoi abitanti, io affermo essere stato saggio consiglio del Ministero quello di porre come obbligo, non di ogni comune, ma dei consorzi dei comuni, la condotta veterinaria. Ed alcune provincie, lo dico a loro onore, hanno già prevenuto il Ministero, hanno già fatto delle condotte distrettuali, che funzionano egregiamente con vantaggio del paese. E se volete che vi accenni queste provincie, vi dirò che sono le provincie di Treviso e di Udine. Esse hanno i loro veterinari distrettuali, che sono pagati naturalmente dai consorzi dei comuni, e prestano un eccellente servizio.

Non saprei proprio dinanzi a queste evidenti ragioni di utilità economica e di salvaguardia e tutela della vita umana come si possa respingere l'idea delle condotte veterinarie.

Senatore MANTEGAZZA. Vorrei dire due sole parole prima di venire ai voti.

Senatore MAGGIORANI. Sarebbe più opportuno rinviare la seduta a lunedì; l'argomento essendo tanto importante, non mi pare conveniente passare ai voti essendo a quest'ora avanzata scarso il numero dei Senatori presenti.

Voci. A lunedì, a lunedì!

PRESIDENTE. Lunedì, alle ore 2, sarà continuata la discussione del progetto di Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 6).

## LXXXIII.

## TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario — Osservazioni dei Senatori Mantegazza, Moleschott e Borgatti sull'articolo 9° — Modificazione proposta dal Senatore Tommasi — Osservazioni del Senatore Maggiorani — Proposta del Senatore Zini — Considerazioni del Senatore Berti A., Relatore, cui risponde il Senatore Mantegazza — Dichiarazione del Senatore Zini — Proposta del Relatore — Dichiarazione del Ministro dell'Interno — Osservazioni del Senatore Casati, cui risponde il Senatore Palasciano — Repliche del Senatore Casati e Palasciano — Nove considerazioni e proposta del Senatore Casati accettata dalla Commissione — Osservazioni dei Senatori Tommasi e Mantegazza — Replica del Senatore Tommasi — Approvazione della prima parte dell'articolo — Proposta di rinvio del Senatore Cannizzaro — Parole del Senatore Zini — Osservazioni del Senatore Cannizzaro — votazione dell'art. 9° — Presentazione del progetto di legge: disposizioni per l'approvazione del Primo libro del Codice penale pel Regno d'Italia — Proposta del Senatore Torelli riguardo a questo progetto — Emendamento del Senatore Palasciano alla proposta del Senatore Torelli — Proposta del Senatore Cannizzaro — Dichiarazione dei Senatori Miraglia, Paternostro e Torelli — Proposta del Senatore Prati — Considerazioni del Senatore Errante — votazione dell'emendamento Palasciano per alzata e seduta e per divisione — Approvazione dell'emendamento Palasciano — Considerazioni dei Senatori Cannizzaro e Amari — votazione della proposta Torelli — La proposta è respinta — Dichiarazione del Senatore Cannizzaro e sua proposta — Proposta del Senatore Prati — Osservazione del Senatore Palasciano — Dichiarazione del Senatore Prati, cui risponde il Senatore Casati — Proposta del Senatore Cannizzaro, approvata — Proposta del Senatore Paternostro — Osservazioni del Senatore Errante — votazione per numero dei membri che comporranno la nuova Commissione — Riprendesi la discussione del Codice sanitario — Aggiunta proposta dal Senatore Mantegazza all'art. 10 — Variante proposta dal Senatore Zini — Articolo rinviato alla Commissione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro dell'Interno ed il Commissario Regio; più tardi interviene il Ministro Guardasigilli.

Il Senatore, *Segretario*, **CASATI** dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge Codice sanitario.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

Siamo all'articolo 9° divenuto 8° alle parole « un medico veterinario. » La parola sul chiu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

dere della tornata dell'altro giorno fu riservata all'onorevole Mantegazza.

Senatore BORGATTI. Domando la parola dopo l'onorevole Mantegazza.

Senatore MANTEGAZZA. Io sento il bisogno di rispondere alle obiezioni mosse l'altro giorno dall'onorevole nostro Relatore alla mia proposta di togliere l'obbligo ai comuni di avere un veterinario. Egli ha diretto un dolce lamento ai suoi Colleghi, dicendo che lo avevano abbandonato, e siccome io sono il solo membro della Commissione che ha preso la parola su questa questione, sento il bisogno di giustificarmi.

Io ho avuto a questo proposito una convinzione ferma e che non ho mai mutato, ed in seno al Consiglio superiore di sanità ed in seno alla Commissione ho sempre sostenuto la non necessità di questo nuovo impiegato comunale; anzi ricordo benissimo di aver citato le ragioni alle quali accennava sino dalla seduta di sabato, cioè dei molti comuni, i quali non hanno grossi animali che abbiano bisogno di un medico. Ma lasciamo questa questione personale e di nessuna importanza per venire alla questione vitale.

L'onorevole Senatore Berti rinunciava già alla metà della questione, dicendo che non si preoccupava dell'utilità pratica del veterinario come medico curante di animali grossi. Dunque, se egli rinuncia, tanto più volentieri l'abbandono anch'io in questo terreno; però egli, rinunciando al meno, si faceva forte nel lato che egli credeva più facile a difendere.

Egli vi diceva: nei casi di epizoozia, che possono avere un'influenza massima sull'economia di un'intera provincia e forse di un'intero paese, un veterinario vi può salvare un'intera regione da una calamità; ed egli accennava ad alcuni esempi, nei quali un veterinario abile ed energico aveva salvato da una grande epizoozia un comune, una provincia, un'intera regione d'Italia; ma è facile raccogliere dei belli esempi che sono onorevolissime eccezioni, e io non voglio seguirlo citando degli esempi pessimi di veterinari cattivi i quali, essendo anche sensali di cavalli, o mercanti di animali bovini o cavallini, col curare malamente o col nascondere inopportuna mente malattie, hanno invece aumentate le epizoozie.

Nè i casi favorevoli accennati dall'onorevole Berti, nè i contrari accennati da me possono provare nè pro nè contro la tesi. — È una que-

stione di massima quella, che noi dobbiamo risolvere. In pratica, la questione si pone precisamente in questi termini: dove non vi sono animali dobbiamo obbligare il Comune ad avere un medico veterinario? — certamente che no. — Il Ministro citava il caso della Val d'Aosta; io potrei citare quasi tutta la Liguria ed altre provincie, le quali non hanno alcun bisogno di un medico veterinario. E però non potrebbe reggere neppure la proposta dell'onorevole Senatore Moleschott relativamente alla formazione dei consorzi, perchè consorzi non si possono fare che tra comuni vicini, nei quali appunto, essendo simili le condizioni topografiche, si riscontra egualmente da per tutto la mancanza di animali grossi. D'altronde, nei casi urgenti si può affidarsi al medico condotto, il quale certo per gli studi di patologia generale che ha fatti, dove anche saper dare i più opportuni ed urgenti suggerimenti.

Non posso tralasciare di accennare un'altra ragione ancora più grave, ed è che le epizoozie più gravi avvengono dove vi sono molti animali; ma dove sono molti animali, vi assicuro io, e con me possono assicurarli tutti quelli che hanno amministrato o posseduto terre in Italia, che non solo vi è un veterinario, ma ve ne sono molti, e ciò in conseguenza della stessa natura delle cose. Non imponiamo adunque un peso inutile alle finanze già abbastanza aggravate dei nostri poveri comuni, i quali sono come un martire, sulla cui epidermide non c'è un millimetro quadrato da puntare uno spillo.

Voiete sapere una cosa? Ve la dirò sull'autorità di uomo che voi tutti rispettate, perchè è stato molto tempo nell'amministrazione sanitaria, il dott. Pietro Castiglioni. Noi abbiamo 3000 comuni, i quali mancano ancora del medico condotto.

La legge del 1865 che obbliga tutti i comuni ad avere un medico condotto, se non è violata nella forma, è violata nella sostanza, perchè un medico il quale è pagato con L. 200 annue per soggiornare in un comune non si può chiamare un ufficiale della sanità pubblica.

Abbiamo dunque tremila comuni senza medico condotto, e dobbiamo loro imporre anche questo nuovo peso del veterinario?

Io, nella discussione di questo Codice, vi confesso che sono allarmato dell'indirizzo delle nostre discussioni. Un Codice non è un lacri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

matoio nel quale dobbiamo versare tutte le nostre emozioni; il Codice è un edificio tracciato con poche linee semplici e che rimane aperto a tutti i futuri miglioramenti.

Io vi confesso che mi sento commuovere dalle parole dell'on. Senatore Maggiorani che si fa apostolo dell'igiene pubblica, ma, torno a dire, il Codice non è un lacrimatoio nel quale dobbiamo versare tutte le aspirazioni del cuore.

Io credo più all'efficacia dell'istruzione obbligatoria, all'efficacia delle riforme che si fanno coi libri popolari, collo sviluppo economico del nostro paese, che all'efficacia del Codice.

Io quindi, per tutte queste ragioni piccole e grandi, vi prego di cancellare l'obbligo del veterinario dalle spese del comune.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io aveva chiesto la parola per.....

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Mi pare che adesso tocchi a parlare all'on. Borgatti.

Senatore BORGATTI. Cedo volentieri la parola all'on. Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Se io dovessi rispondere all'on. Senatore Mantegazza, scopo per il quale io non ho domandato la parola, potrei veramente appagarmi di una sola parola: *salus populi suprema lex*. L'adagio non dice *suprema aspirazione*, e molto meno *suprema lacrimazione*. Ma ripeto che non è mio intento di rispondere all'on. Mantegazza. Egli ha al fianco suo chi gli risponderà meglio di me.

Ho domandato la parola prima di tutto per dire, che se mai ci fu occasione in cui mi rincrebbe che non possiamo veder stampate le nostre discussioni subito il giorno dopo che furono pronunziate, è proprio quest'oggi.

Io capisco che vi sono delle difficoltà per ottenerlo; ma se fosse stato possibile averle stampate, noi tutti avremmo adesso innanzi gli occhi il discorso col quale finì l'ultima seduta l'onorevole Relatore della Commissione, discorso il quale si distinse per l'eloquenza dei fatti, i quali, secondo me, essendo fatti di positivissima natura, non possono essere disfatti da esempi negativi e contrari.

L'onorev. Relatore della Commissione diceva, nell'esordire il suo discorso, che di giorno in giorno la sua posizione diventava più difficile,

che si sentiva crollare il terreno sotto i piedi, perchè si vedeva abbandonato dal Ministro e dai suoi Colleghi. Se la sua posizione diventa difficile, la mia, che ho combattuto le parole: *dove esistono* del primo articolo, diverrebbe addirittura insostenibile, qualora si levasse il medico veterinario dai comuni. Io ho soltanto toccato la questione che poi fu così bene trattata dall'on. Senatore Berti, esponendo come i veterinari sieno chiamati a tutelare e la salute pubblica e la ricchezza nazionale; io ho sorvolato, dico, nel trattare questa questione, non l'ho toccata che di volo precisamente, perchè allora mi riteneva sicuro del concorso e del Ministero e della Commissione. Ora che questo concorso non esiste più, che l'accordo perlomeno non esiste più nella sua pienezza, mi sento il dovere di dire ancora due parole sopra un altro lato della questione che veramente merita la vostra attenzione.

Si dice: i medici condotti e anche i non condotti, i veterinari condotti e anche i non condotti, in moltissimi comuni si trovano, ma le misure che in vantaggio della salute pubblica si dovrebbero prestare, non si prestano, o almeno non si prendono le cure dovute.

Ora, secondo me, ciò dipende infatti da deficienza di personale, da deficienza di personale sufficientemente istruito.

Pensiamo, o Signori, a quei grandi pericoli, che, per esempio, corse la nazione, soltanto per la possibilità della trichina e dei cisticerchi nella carne dei maiali. Sarebbe precisamente l'obbligo del veterinario condotto esaminare tutte le carni dei maiali che servono per l'alimentazione sotto l'uno e l'altro punto di vista.

Per la trichina mi si vorrà dire che è caso eccezionale, che per fortuna l'Italia non ne fu finora mai colpita.

Il Senato mi conceda di citare un proverbio volgare: vogliamo noi chiudere la stalla quando la pecora sarà fuggita? Chi è tra tutti i miei Colleghi che non si ricordi di quei tristissimi casi nella Germania, dove in pochi giorni abbiamo veduto iniettere dieci, venti e fino a trentacinque vite da quella falce che si chiama trichinosi? Come possiamo noi prevedere e promettere che il caso in Italia non si presenterà, se non si esamina con tutta la più scrupolosa attenzione la carne dei maiali? Qui si tratta di

un pericolo diretto, di un pericolo imminente che in breve tempo distrugge molte vite.

Non è meno pericolosa, quantunque sott'altro aspetto, la minaccia dei cisticerchi, ed è frequente. I cisticerchi determinano un male, che si sviluppa lentamente. L'ospite che nasce dal cisticerco nel corpo umano, la tenia, esiste talvolta per dei mesi senza che l'albergatore se ne accorga. Ma poi il parassita può produrre tutta un'iliade di mali. Il celebre Andral, a Parigi, soleva dire ai suoi discepoli: quando incontrate dei mali in apparenza nervosi, dei quali assolutamente non potete darvi ragione, vertigini, nevralgie, debolezze, prostrazioni, ecc., pensate sempre alla possibilità della tenia.

Vorrei quindi essere assolutamente sicuro che non sarà divorato un pezzo di carne di maiale, senza che il pubblico abbia la più rassicurante cortezza che nè cisticerchi, nè trichine vi si possano trovare.

Da queste considerazioni ne risulta la necessità di una ispezione attivissima, la quale, fino a che non avremo ispettori, non veggo chi possa eseguirla se non il veterinario condotto. Non spero che mi si venga a dire, che questa cura dovrà prendersi dai medici condotti cui è affidata la salute umana. Dopo le parole vibrato che nell'ultima seduta pronunziò l'onorevole Maggiorani, per dimostrare come questi medici condotti sono sovraccarichi, sovente oppressi da occupazioni e strapazzi, egli è evidente che a loro non si possono affidare queste ricerche. Inoltre, non lo devo nascondere, sono persuaso che molte volte la capacità speciale per far bene questo esame i medici non la posseggono.

In quanto alla trichina, vorrei aggiungere qualche parola ancora per far vedere che sarebbe stoltezza il credere che la possibilità, e diciamo pur anche la probabilità di vederla un giorno in Italia, non esista. Ultimamente a Torino un professore veterinario abilissimo incontrò la trichina nelle carni di un cane. Io ebbi occasione di esaminare i suoi preparati, e posso con la migliore coscienza garantire la verità del fatto. Questo caso singolare non ebbe nessuna conseguenza, si trattò di un cane girovago, d'ignota, forse di lontana provenienza, ma chi è mallevadore che col tempo casi simili e peggiori non si rinnoveranno?

Questo è l'essenziale che io desiderava dire al Senato. Ma posto che ho la parola, mi sia

dato di rispondere agli onorevoli Senatori Mantegazza e Bertea, cosa che, per difetto di tempo, non feci nell'ultima seduta.

L'on. Mantegazza più volte ha insistito sul punto che, in molti comuni, animali maggiori in numero sufficiente non esistono. Ma se non si trovano in un comune, si troveranno in un consorzio di comuni, cui si potrà dare l'estensione che si crederà conveniente.

Io aveva raccomandato che questi consorzi non si facessero troppo grandi, e per dare una idea dell'estensione che voleva loro accordare, proponeva che si potessero circoscrivere nei limiti di un mandamento. A ragione l'onorevole Bertea fece osservare che sovente comuni che appartengono a diversi mandamenti potranno unirsi in consorzio, e veramente io non aveva nell'animo che i consorzi ed i mandamenti si dovessero corrispondere. Per me non si trattava di altro che del bisogno di limitare opportunamente l'estensione dei consorzi.

Tuttavia, dopo le spiegazioni dell'on. Bertea, delle quali lo ringrazio, io ritiro l'emendamento da me proposto al secondo alinea dell'articolo 8° riconoscendo pure l'opportunità degli argomenti dell'on. Mantegazza, che l'istituzione dei consorzi si potrà regolare dalla necessità delle cose.

Vedono dunque che io difendo con profondo convincimento la necessità della istituzione dei medici-veterinari.

Ne viene di conseguenza che, se mai avessi la fortuna di vincere in questo mio modo di vedere, insisterei pure nella necessità di levare le parole « dove esistono » nel primo articolo. Io non spero la vittoria, ma mi prometto che il Senato almeno mi vorrà essere cortese di riconoscere che, desiderando sopprimere quelle parole, io mi trovi realmente nel caso di voler demolire per fabbricare.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Borgatti.

Senatore BORGATTI. Io mi sono permesso di chiedere la parola per impegno assunto all'articolo 1°. Quando si sollevò all'articolo 1° la questione del veterinario, e fu sollevata dall'illustre preopinante, dichiarandomi contrario alla opinione da lui espressa, pregai l'onorevolissimo nostro signor Presidente a riservarmi la parola all'articolo 9° che ora stiamo discutendo.

Ma, dopo le cose dette tanto bene e con tanta autorità dall'egregio Senatore Mantegazza, dispenso il Senato dal fastidio di ascoltare da me

quello che è già stato detto da altri meglio di quello che avrei potuto dir io. E però, se il Senato mel consente, mi limiterò a fare qualche breve considerazione.

Si è fin qui lungamente discusso delle condizioni che si richiedono a tutelare efficacemente e a promuovere la sanità pubblica, e si sono fatti sforzi vigorosi per ottenere che l'elemento medico prevalga, non solo negli uffici consultivi del Governo, locchè io pure acconsento, ma bensì ancora negli stessi uffici deliberativi ed esecutivi, esclusivamente propri del Governo, nei pubblici impieghi in somma. E questo è ciò che, a mio giudizio, non si può ammettere almeno in modo assoluto ed incondizionato, per due principalissime ragioni: la prima è per rispetto alla responsabilità del Governo, la quale sarà tanto meno piena ed efficace, quanto più viene circoscritta ed inceppata; l'altra è per rispetto al bilancio ed ai contribuenti.

Signori, sono molti anni che nel corso di diverse legislature, veniamo promettendo ai contribuenti di diminuire le spese dei pubblici servizi, di semplificare i nostri congegni burocratici, diminuire gli uffici e il numero degli impiegati, giovandosi dei risparmi per accrescere gli stipendi, e via discorrendo. Ma mi permetta il Senato di dirlo francamente: non si fa una legge organica qualsiasi senza creare una nuova amministrazione, nuovi uffici, nuovi impieghi, accrescendo così le spese e le ingerenze burocratiche, che sono una delle piaghe più lamentate delle nostre amministrazioni.

Ciò nullameno, o Signori, gli sforzi fatti da uomini competenti e coscienziosi vanno altamente lodati. La sanità del corpo è altrettanto necessaria ai grandi destini dell'uomo e ai progressi della società civile, quanto la coltura dello spirito. E come noi abbiamo già provveduto all'una, specialmente colla legge dell'istruzione obbligatoria, è troppo giusto e lodevole che si studi modo di provvedere largamente anche all'altra.

Ma vi è una terza cosa, o Signori, della quale noi dobbiamo essere egualmente solleciti, ed è la condizione economica dei contribuenti, e quella dei Comuni e specialmente dei piccoli Comuni, dei quali ci ha fatto un quadro così vero l'onorevole Senatore Mantegazza, a cui io fo plauso di gran cuore.

E qui mi conceda il Senato di ricordare, poichè

mi pare molto a proposito, che Cristo prima di predicare alle turbe le sfamava.

A me infatti è avvenuto nel corso delle vacanze parlamentari, percorrendo qualcuno dei Comuni delle provincie a cui appartengo, d'incontrarmi in non pochi padri di famiglia, i quali a chi loro inculcava di obbedire alla legge e mandare i loro figliuoli alla scuola, rispondevano: come volete che noi mandiamo i nostri figli alla scuola, se non abbiamo non solo onde sfamarli, ma neppure come coprirli?

Ora, o Signori, riprendendo sott'occhio l'articolo 9° vi leggo:

« Ogni Comune deve provvedere alla tutela della sanità pubblica, ALMENO mediante un medico e un chirurgo, o un medico-chirurgo, un farmacista, ed una levatrice. »

Richiamo la vostra attenzione a quell'ALMENO, da cui si può argomentare che per i compilatori e proponenti di questo articolo, tutto ciò che in esso contiensi è anche poco, e che si inclina ad aggravare i Comuni in proporzioni molto più estese.

Io non potei assistere alla discussione che fu iniziata nella scorsa tornata su questo articolo 9° perchè fui, mio malgrado, costretto, per motivi urgenti, ad uscire dall'Aula; e il Senato mi perdonerà se sono ritornato sopra qualche punto dell'articolo 9°, intorno a cui il Senato ha già deliberato; com'è del *farmacista*, che è stato tolto, nel modo stesso che io dimando ora che sia tolto anche il *veterinario*.

E a che suffragherebbero i *medici*, i *chirurghi*, i *farmacisti*, i *veterinari*, e tutto quel resto che i proponenti dell'art. 9° avrebbero in animo di aggiungere, là dove mancano i mezzi non solo per una buona nutrizione, ma per una nutrizione indispensabile, sia agli uomini, come agli animali?

Io non dubito che il Senato, non ostante il peso che si deve dare alle opinioni dell'illustre Moleschott, della cui amicizia e benevolenza altamente mi onoro, vorrà dar torto a lui, e ragione all'onor. Senatore Mantegazza.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando pure io di parlare poi da ultimo.

Senatore MAGGIORANI. L'avevo già domandata anch'io.

PRESIDENTE. Il Senatore Tommasi ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io credo che la ragione si trovi nelle due parti egualmente.

Credo molto potenti le ragioni dell'onorevole Berti, e credo anche potenti quelle dell'onorevole Mantegazza.

Non bisogna dimenticare ciò che avvertiva poco fa l'onorevole Moleschott intorno ad altre forme di epidemia, che non sono calcolate, non sono considerate comunemente; ed è appunto quella della *trichina*.

Noi non abbiamo questa sventura finora in Italia; ma ci sono delle nazioni vicine all'Italia, presso le quali la *trichina* esiste; ed i provvedimenti sanitari presi sono così sapienti, che non c'è paese nel quale non ci siano veterinari e medici appositi per esaminare appunto le carni di maiale, che sono comuni al nutrimento del popolo.

Io quindi, nel caso che il Senato non creda di approvare quello che afferma e sostiene l'onorevole Relatore, vorrei proporre al Senato che ai confini del Regno, ci sia il medico veterinario nei comuni o nei comuni uniti in consorzio, ed i Prefetti abbiano la facoltà di provvedere quando non ci siano.

È naturale che le immissioni vi sieno in Italia, e molte dalla Svizzera e da altri paesi, con i quali noi confluiamo, ed è appunto da questi paesi che potrebbe venire l'epidemia.

Quindi presento al banco della Presidenza questa aggiunta, se pur crede di poterla e di volerla mettere ai voti.

PRESIDENTE. L'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Se c'è qualchedun'altro che intende parlare su questa parola *veterinario*, gli lascio la preferenza. Come Relatore desidero parlare per ultimo.

PRESIDENTE. Allora la parola spetta all'on. Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. In questo giardino d'Europa, e sorriso del cielo, in questa favorita del sole, come i poeti sogliono chiamare la nostra Italia, non solo in alcune sue città si verifica una mortalità annua del 37 ed anche del 39 per cento, cioè di non poco superiore a quella di altre contrade non italiane, ma la stessa fecondità della terra non corrisponde al coltivatore; imperocchè essa produce in media 9 sementi per una, mentre in Inghilterra, in Olanda, nel Belgio che non hanno mai aspirato a queste lodi, essa dà fino al 30.

Voi direte che questa è economia agricola, non è più Codice sanitario; ed io risponderò che non me ne sono punto allontanato, perchè agricoltura senza bestiame non si può concepire; il bestiame è la dote dell'agricoltura, e il bestiame senza veterinari non si mantiene, non prospera, non si moltiplica.

Il suolo italiano, o Signori, secondo i calcoli dei più esperti in questa materia, potrebbe comportare il triplo del bestiame che ricetta al presente, in guisa da riuscire non solo più utile al consumo degli abitanti che va diminuendo ogni giorno più, ma da essere largamente esportato, e da fare sì che le ferrovie per le quali tanto ci adopriamo servissero più ad esportare che ad importare con gran beneficio della ricchezza nazionale.

Ora, se voi attentate, per dir così, alla esistenza dei veterinari, che sono gl'igienisti ed i medici di questi animali utili all'uomo, non so come potrebbe ottenersene il miglioramento e la moltiplicazione colla successiva prosperità dell'agricoltura.

Nell'ultima seduta, con molta opportunità, l'on. Senatore Moleschott parlava del giusto indirizzo che ha preso in Italia lo studio della veterinaria; buone scuole, istituti sperimentali, felici esami. Infine egli si congratulava col nostro paese dell'aumento di questa scienza. Ora, togliendo i veterinari comunali, voi paralizzate questo studio. Imperocchè la veterinaria non ha allettamenti, ma è coltivata come mezzo di sussistenza. Si è detto che accanto ad un pane nasce un uomo; così pure, creato l'impiego, nasce chi dovrà occuparlo. Se voi sopprimete l'impiego, la veterinaria andrà in decadenza, assottigliandosi il numero degli studiosi in luogo di accrescersi come tutti desiderano.

L'ufficio del veterinario, al di d'oggi, è doppio. Altra volta non s'occupava che di curare le malattie degli animali domestici utili all'uomo, ma simile attribuzione non è la sola che gli si compete nella società moderna, nella quale il veterinario, come ufficiale di sanità ha il carico di tutelare la pubblica igiene ispezionando le carni e accertandone la salubrità e la conservazione, propagando nelle campagne i giusti principii circa il governo degli animali utili, combattendo i pregiudizii, l'ignoranza e la superstizione. Il veterinario al di

d'oggi deve sorvegliare le fiere, i mercati, i pascoli, le stalle, gli abbeveratoi e i macelli. Egli investiga l'origine e i modi di svolgimento delle epizoozie e propone all'autorità i provvedimenti sanitari per prevenirle, troncarle o almeno limitarne la diffusione. In breve, gran parte della polizia sanitaria è affidata al veterinario, il quale perciò esercita una grande influenza non solo sulle condizioni dell'agricoltura, ma anche sulla pubblica igiene della nostra specie, parecchie essendo le malattie che dai bruti si comunicano all'uomo; sicchè alle epizoozie spesse volte tengano dietro le epidemie.

Grande è adunque la importanza del veterinario nella società moderna; ma acciò questa possa trarne tutta la somma di vantaggi che vale a procurarle, fa d'uopo non solo che gli esercenti siano debitamente istruiti, di che ci fa fede il lungo corso di studi da essi sostenuto e il conseguimento diploma, ma che siano poi liberati dall'umiliante concorrenza degli empirici troppo a lungo tollerati, e che si riproducono ogni giorno sotto nuove forme. Allontanati gli empirici, è necessario istituire ovunque già non esista un regolare servizio di condotte veterinarie, non solo provinciali, ma anche comunali, assicurando agli esercenti stabilità e conveniente remunerazione.

Alla istituzione di condotte veterinarie comunali fu opposta la mancanza di numero pari al bisogno, ma create le condotte, s'incoraggerebbe la gioventù ad accorrere alle scuole veterinarie. La veterinaria non si studia abbastanza perchè non dà pane, e tanto meno una esistenza stabile e onorata. Stabilite per tutto le condotte veterinarie, e gli studenti si moltiplicheranno. Così solamente sarà assicurato alle campagne un servizio igienico veterinario che influirebbe potentemente sui progressi della pastorizia nazionale.

Del resto, il Governo istesso mostrò di apprezzar quanto merita l'importanza di un servizio sanitario veterinario quando colla circolare 12 giugno 1871 il signor Ministro di Agricoltura esortava i Prefetti ad attuare tale servizio col favorire la istituzione delle condotte veterinarie comunali, imitando l'esempio delle provincie del Veneto, della Lombardia, dell'Emilia, della Toscana e dell'Umbria in cui erano già in gran parte attuate.

Ed ora, se questi progetti andassero falliti e le speranze deluse, quale scoraggiamento non ne seguirebbe alla gioventù che attende allo studio della veterinaria, quale indignazione nei docenti e negli esercenti, che malcontento nelle campagne ove essi sono gli apostoli dei buoni avvertimenti e delle utili cognizioni! Dopo che il veterinario comunale o consorziale fu iscritto nel nuovo Codice del Ministro e quindi approvato dall'Ufficio Centrale, se venisse ora cancellato per voto di questo ramo del Parlamento, qual ne sarebbe il giudizio della pubblica opinione? Io che ho già ricevute congratulazioni su tale aggiunta riguardata giustamente come un vero progresso, io mi sento montare i rossori sul viso, e provo tutta l'umiliazione della disdetta.

Nè io saprei acconciarmi menomamente al compenso suggerito dall'onor. Senatore Mantegazza, il quale crede che al mancante veterinario comunale possa supplire il medico condotto. Io lo nego recisamente. Forte di una lunga esperienza acquistata in 55 anni di pratica medica, e munito pure di quella che si guadagna adempiendo all'ufficio di esaminatore collegiale, e ricco altresì di notizie acquistate percorrendo i piccoli Comuni in qualità di visitatore delle farmacie, io posso dichiarare apertamente e con piena cognizione di causa, che, salve rarissime eccezioni sulle quali non può mai fondarsi una disposizione legislativa, i medici, della veterinaria, ed in ispecie della moderna, non ne sanno.

E non possono saperne, una volta che e come scienza e come arte l'insegnamento veterinario non viene impartito ai medici in alcuna Università. Nemmeno essi potrebbero apprenderla per mera pratica, dappoichè nelle campagne abbondano gli empirici ai quali si presta maggiore fiducia che ai medici.

Il grande argomento contro la imposizione ai comuni di un veterinario stipendiato è sempre il riguardo alle strettezze in cui versa il maggior numero di essi, e quindi la inopportunità e la inconvenienza di aggravarli di un nuovo peso; ma esso non ha alcun valore quante volte si parta dal principio che la presenza di un veterinario è un poderoso stimolo a migliorare le condizioni dell'agricoltura, ed uno strumento abilissimo ad impedire alcuna di quelle grandi calamità che mettono al niente in un'ora

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

vistosi capitali di bestiame che avrebbero potuto salvarsi.

Se questa, siccome figlia dell'esperienza, è verità irrecasabile, non può più mettersi in campo la impotenza dei piccoli comuni senza cadere in un circolo vizioso. Ed infatti, è da credere che quel comune (parlo di quelli in cui agricoltura e pastorizia costituiscono la sola risorsa) in tanto sia oppresso dalla miseria, in quanto vi si fa mal governo della campagna e degli armenti. Se non lo fornite di veterinario, che è fra i mezzi più valevoli per farlo risorgere, voi ne peggiorate la condizione economica invece di risparmiarla, e il magistero preventivo della legge sanitaria sparisce.

E in questo senso mi farei lecito di rispondere all'onorevole Senatore Borgatti, che associandosi al voto negativo dell'onorevole Senatore Mantegazza e accompagnandolo di lodi, fonda pure sul crescente pauperismo il diritto dei comuni ad essere esonerati da nuove spese.

A confermare il vitale interesse del veterinario per la tutela del bestiame parli per me la Sicilia che ricca già della più bella razza di bovini che si possedesse in Italia, se ne vide ad un tratto spogliata, rimanendone appena qualche memoria. Una formidabile epizoozia sterminò quasi tutti i bovini della Sicilia, e da quel momento data la miseria delle sue campagne, e forse con essa il triste seme del brigantaggio. Ora, credete voi, o Signori, che se ogni comune o almeno ogni circondario avesse avuto un abile veterinario, sarebbe avvenuto un sì grave danno?

Io credo invece che in un'isola intersecata da monti il contagio avrebbe potuto isolarsi senza incontrare difficoltà insuperabili.

Adunque nei paesi agricoli caduti in misero stato così che essi non possono sopportare la spesa del veterinario, siccome una tale economia concorrerebbe a perpetuare il male, alla impotenza del Comune dovrebbe supplire il Governo se pur esso non avesse dimenticato che bisogna saper perdere a tempo e luogo, e se non vuole che si rinnovino i casi luttuosi delle grandi epizoozie.

Per i Comuni ove possa dimostrarsi che il bisogno del veterinario non è urgente, si potrebbe per ora far eccezione, tanto più che al presente il numero dei veterinari laureati non basterebbe a fornire tutti i Comuni d'Italia.

Nelle città opulente, di veterinari ve ne ha sempre, non fosse altro pel culto della specie equina; quindi niun aggravio ai Comuni.

Signori Senatori, cassando dal Codice sanitario il veterinario comunale o consorziale già inscritto ed approvato dalla Commissione, Voi arrestereste il corso progressivo degli studi zoiatrici e zootecnici nel Regno, incoraggiando invece il cadente empirismo; Voi gittereste il malcontento in un ceto rispettabile di scienziati ed artefici già benemeriti del paese; Voi rechereste una ferita assai grave all'agricoltura, alla pastorizia, e quindi ad un cospice precipuo della ricchezza nazionale; Voi offendereste vivamente l'opinione pubblica.

Mi giova sperare che nol farete.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Zini.

Senatore ZINI. Io non posso poggiano all'altrezza della scienza; me ne sto nel modesto campo della pratica. Credo però che tra i due partiti del voler fornire ogni comune di un veterinario, e del non inscrivere in questa legge alcuna provvidenza pel servizio veterinario, vi sia opportunamente una strada di mezzo.

È manifesto che vi sono provincie, le quali per la loro giacitura ed anche per il molto allevamento del bestiame hanno bisogno di questo servizio, e non è pur troppo sempre in pratica vero quello che supponeva l'onorevole Senatore Mantegazza, e cioè che dove si manifesta il bisogno non manchino i professionisti.

Io ho avuto l'onore di presiedere, fra le altre, alla provincia di Como, e mi sono trovato in un gravissimo imbarazzo dovendo pure provvedere al servizio di vigilanza per ragioni di pericolo di epizoozia.

Tutti sanno che nelle provincie montane, particolarmente le alpine di confine, si costuma mandare il bestiame al pascolo sui monti (pascolo detto alpinaggio) anche fuori di Stato, onde poi fa ritorno nello Stato.

Ora, accade che essendovi sospetto di epizoozia negli Stati vicini, e necessità di far guardare i passi per dove di solito questi armenti rientrano nello Stato, è necessità altresì di avere un ufficiale sanitario, anzi più ufficiali sanitari incaricati di verificare se il germe epizootico siasi manifestato in questo bestiame.

Ebbene, questa è una difficoltà gravissima ed alla quale bisogna pur pensare.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

Io credo che non sarebbe male che l'onorevole Commissione considerasse se non ci fosse modo di addossare questo servizio, ristretto alla pura necessità, alle provincie, od almeno farne un particolare carico alle provincie che si trovano più particolarmente in queste condizioni. Vorrei quindi presso le deputazioni provinciali uno speciale servizio veterinario.

Ripeto, nelle provincie alpine è accaduto, e accade tuttavia, che molte volte i Prefetti si trovano a mancare di veterinari. La provincia non ha nessun veterinario-condotto, ed il Prefetto è molte volte obbligato a domandarne, per dir così, in prestito ai pochi comuni più cospicui che ne sono provvisti; ed avviene ancora talvolta che i comuni giustamente si rifiutano, per il bisogno quotidiano del servizio sanitario al bestiame, che si macella per l'alimentazione generale.

Con questo modo sarebbe evitato il gravissimo aggravio di un veterinario condotto per ciascun comune, e sarebbe, con piccolissimo aggravio dei contribuenti, provveduto alle necessità generali di questo servizio.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Relatore.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Onorevoli Signori. Ho proprio bisogno d'implorare la vostra benigna attenzione, perchè sotto questa questione si racchiude, credetelo a me, un fatto di grande importanza.

L'onorevole Senatore Mantegazza mi accennò (non dico accusò) di essermi ieri appoggiato sui fatti.

Io veramente ho sempre creduto che un fatto fosse più eloquente che tutte le orazioni di Cicerone. Ciò nulla meno, per non stancare voi e non ripetermi, cercherò di restarmene più che sia possibile nell'atmosfera serena dei principi. Io spero che voi tutti mi accorderete che la principale, la spontanea ricchezza della nazione italiana sta nell'agricoltura. Fuvvi un tempo glorioso per l'Italia, in cui noi eravamo il centro del commercio tra il mondo antico e l'Europa; ma credo, e sarete convinti con me, che l'Italia potrà da ora innanzi essere la via di quel commercio ma non ridiventarne il centro.

Anche le industrie possono fiorire in Italia, ma ci mancano alcuni elementi intrinseci alla loro prosperità; molto a stento potremo combattere la concorrenza delle nazioni straniere. Dunque i nostri sforzi devono tutti convergere

all'industria agricola. E qui mi accorderete un'altra verità, ed è che il principale ramo della ricchezza agricola sta nel bestiame. Havvi una profonda sentenza del Vegezio che dice; *Nulia natio potest esse sine bobus*.

Ora, questa ricchezza, consistente nel bestiame, a chi è affidata? È affidata ai veterinari. L'onorevole mio Collega, il Senatore Mantegazza, disse che ieri ho dichiarato non dare grande importanza alla parte curativa della veterinaria. Non ricordo di aver detto ciò, nè, per quanto mi consta, tali parole esistono nel processo verbale: ma ho detto che non è soltanto la cura degli animali, che viene affidata al veterinario, bensì l'incarico di istruire i tenitori di animali sul metodo di allevarli, di custodirli, di moltiplicarli, di migliorarne la razza; nella qual parte essi possono avere una grande influenza sulla prosperità della Nazione. Voleva dire che il veterinario non deve essere considerato sotto l'aspetto medico, ma piuttosto sotto quello d'igiene. E qui faccio appello allo stesso mio Collega Mantegazza: se io gli domandassi quale influenza abbiano esercitato i suoi scritti popolari sull'igiene, egli modestamente mi risponderebbe, nessuna. Ma io, che non sono lui, dichiaro che quegli scritti hanno fatto molto bene all'Italia, e desidererei che i medici-condotti se ne facessero apostoli per le campagne, e li propagassero; ed allora credo che per la salute pubblica si dovrebbe inscrivere molto minore somma nel nostro bilancio.

Or questa parte, che io invoco nei medici condotti, può essere esercitata efficacemente anche dai veterinari; e d'altra parte io tengo per fermo che non mancherebbero veterinari, i quali potrebbero scrivere dei libri popolari d'igiene animale, come il Mantegazza ne scrisse di ottimi sull'igiene dell'uomo. Poi permettetemi di ricordarvi che, oltre a questo beneficio che i veterinari possono procacciare all'industria agricola, essi ne procacciano anche alla specie umana; perchè vi sono malattie trasfusibili dall'animale nell'uomo, talune sotto la stessa forma, come l'affezione carbonchiosa, il moccio, la rabbia e la trichinosi, altre invece, che si trasformano ma che hanno origine animale, come la cacchesia idatigena del bue e del maiale.

Ho nominato la *trichinosi*; voi avete inteso, o Signori, il professore Moleschott narrarvi che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

un veterinario di Torino scoprì la trichina, e ne arrestò la diffusione. Se avete presenti gli esempi della Germania e della Svizzera, voi dovete non solo iscrivere nel vostro bilancio un premio a quel veterinario, ma erigergli un monumento, perchè risparmiò tante e tante vite di uomini. La trichinosi è una di quelle malattie che non risparmiano nessuno, neppure i Senatori, quindi potrebbe toccare anche a me. La è forse fra le malattie trasmissibili dall'animale all'uomo quella, che colpisce non solo le classi povere ma anche le agiate.

Taluni diranno, lasciamo un poco il campo all'iniziativa privata; facciano le Province ed i Comuni.

Ve ne ho offerto anch'io un esempio; ho citate due provincie modello, quella di Treviso e quella di Udine, che hanno già istituite le condotte distrettuali. Ma mi accorderete che quando si voglia considerare la questione non sotto il solo punto di vista medico, veterinario, ma sotto l'aspetto dell'industria agricola, questa iniziativa privata non ha gran valore, e non è molto secondata, generalmente parlando, dalla moltitudine.

Ne abbiamo un esempio nelle stesse condotte mediche.

E qui mi piace ricordare appunto quello che diceva il Senatore Mantegazza, che, malgrado la legge, la quale impone le condotte mediche, ci sono ancora in Italia 3000 Comuni, che non hanno il medico, e voi vorreste ricorrere all'iniziativa privata per le condotte veterinarie? No, o Signori. O non ci date importanza, ed allora votate contro, ma se dividete il mio intimo convincimento e ci date importanza, allora voi dovete votarle, e sarà nella saggezza e nella temperanza del Ministro e dei Prefetti l'esigere, secondo i casi, con maggiore o minor celerità l'applicazione della legge. Ma votate il principio, perchè se c'è il caso che, malgrado una legge severa che impone la condotta medica, ci sono 3000 Comuni ancora senza medico, ci saranno molti Comuni e forse non poche Provincie, che resteranno senza condotta veterinaria.

È anche pronunciata qualche parola non troppo benevola sulla capacità dei veterinari; io vi dichiaro sinceramente che porto una molto diversa opinione.

Ho conosciuto dei veterinari di alta capacità,

istruiti quanto potrebbe esserlo un medico di vaglia. Ho assistito per parecchi anni di seguito ai Congressi degli allevatori del bestiame dove, insieme ai possidenti, vi erano molti veterinari, e li intesi portare tal dote di sapienza teorica e pratica che io mi sono qualche volta augurato che altrettanto succedesse nei Congressi dei medici.

D'altra parte, se ci fosse questa ignoranza, da che dipenderebbe? Dipenderebbe dal poco incoraggiamento che ai veterinari dà la nazione, dal difetto d'istruzione nelle scuole a ciò destinate. Allora, Signori, migliorate le scuole, portate la veterinaria a quell'altezza che occorre per essere veramente fruttifera al paese; altrimenti che cosa avverrà? Avverrà che tutti questi grandi interessi saranno abbandonati in mano degli empirici, ed avremo una nuova variante della celebre formola: libera veterinaria in libero Stato.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ma, entrando adesso in un argomento un po' più importante, ha detto l'onorevole Senatore Mantegazza che vi sono provincie, che difettano assolutamente di animali. Io ho qui le statistiche pubblicate dal Governo; vedo, ad esempio, l'Italia variamente colorata secondo la quantità degli animali che ci sono nella provincia, non vedo nessuna provincia bianca; le vedo più o meno colorate di rosso, ma nessuna bianca.

Ho voluto scegliere ad esempio un circondario dei più poveri, forse il più povero in bestiame, il circondario di Caltanissetta. Ebbene, esso ha una popolazione di 95,224 abitanti, e in essa ci sono di specie cavallina 9897; bovina 493; ovina e caprina 17,948; suina 1521: totale 29,945.

Ora, se la legge vi domandasse un veterinario per ogni comune, voi avreste tutte le ragioni di dire: non ci è proposito di aggravare un bilancio comunale di una spesa, che per molti comuni diventa inutile. Ma siccome nella legge sono concessi i consorzi, chi vi impedisce di fare un consorzio di un intero circondario? E allora non credete che 29,945 capi di bestiame con le loro malattie, colla possibilità e frequenza delle epizootie non diano abbastanza da fare ad un veterinario?

E poi anche questa deficienza di animali, che io chiamo una delle grandi disgrazie d'Italia,

questa deficienza, dipende forse dalla condizione del suolo e del clima? Ma no, Signori. Dipende dalla trascuranza degli agricoltori; dipende da inscienza dei loro interessi. E voi vedrete quando saranno meglio diffuse le cognizioni su questo argomento, voi vedrete moltiplicarsi questa nazionale ricchezza, e arrivare a quell'altezza che sta nel desiderio di tutti.

Ma prima che io chiuda il mio discorso, permettemi che vi offra anche qualche dato dell'importazione e dell'esportazione che fa l'Italia, in fatto di bestiame, onde possiate conoscere la entità degli interessi, che sono legati alla questione dei veterinari.

In Italia nel 1875 furono importati cavalli di prezzo minore o di prezzo maggiore, 14,296; nel 1876 ne furono importati 14,761. Le esportazioni invece furono molto minori; vale a dire 3,062 nel 1874, 2,683 nel 1875, e 1,405 nel 1876. Abbiamo dunque pagato un grave tributo all'estero in fatto di cavalli, in confronto ai pochi che abbiamo esportati.

Ma la nostra ricchezza maggiore noi la troviamo negli animali bovini. Noi abbiamo importato nel 1874 2,004 fra bovi e tori; 1,684 nel 1875, e 3,818 nel 1876. Esportati invece ne abbiamo nel 1874 22,281; nel 1875 27,362; nel 1876 48,189. E quando andiamo poi a quei due anni, che ho accennato ieri, vale a dire ai due anni che seguirono le guerre del 1866 e del 1870, noi troviamo una esportazione, che raggiunse nel 1867 la cifra di 70,570 animali, e nel 1870-71 75,448.

Ora, se voi calcolate questi 75,448 animali in ragione del prezzo medio cui furono venduti, di 370 lire, vi esce fuori la somma di 27,926,860 lire; e se calcolate nel 1872, in cui continuò in limiti minori la esportazione, troverete che essa raggiunse 58,310 capi di bovi, i quali, essendosi aumentato il prezzo perchè scemava la quantità della merce, furono venduti in prezzo medio a 600 lire, e fruttarono all'Italia 34,986,000, vale a dire quasi 35 milioni. Voi dunque vedete che questo è uno dei più potenti mezzi per i quali il danaro, che esce dai nostri confini per procacciarci le materie prime o i manufatti da altre nazioni, torna nel Regno.

Ora, domando, o Signori, tutta questa ricchezza può essa essere abbandonata intieramente in mano degli empirici e degl'ignoranti? E credete forse che l'Italia oggimai non abbia

più nulla a fare, più nulla a sperare in questo ramo d'industria?

Ma disingannatevi, o Signori: basta un brevissimo confronto tra l'Italia e due altre nazioni d'Europa, vale a dire l'Inghilterra e la Francia.

In Italia esistono 26 milioni circa di abitanti, quasi 27; e vi sono 1,196,128 cavalli.

In Inghilterra, la quale ha 31 milioni di abitanti, cioè poco più di noi, ne esistono 2,762,148, cioè più del doppio.

In Francia ce ne sono 2,882,851, con una popolazione di circa 36 milioni.

Andiamo ai buoi, vacche e vitelli: in Italia ne abbiamo 3,837,597; ed in Inghilterra, sapete quanti? 10,281,036; e l'Inghilterra non è favorita come noi, di pascoli copiosi e di cielo clemente.

Ciò nulla meno la loro industria è arrivata a questo punto, che, mentre noi con 26 milioni di abitanti, abbiamo tre milioni di buoi, essa con una popolazione superiore di soli tre milioni alla nostra, ne ha circa 10,000,000.

E quali sono le cause di questa ricchezza di animali? Esse consistono tutte nella cura che si prendono dell'allevamento del miglioramento e della conservazione delle razze.

E da ciò ne viene che presso di loro anche il povero può mangiare la carne, mentre da noi la carne va difettando, e siamo a tale, che non mangiano carne che i ricchi; e se continuiamo di questo passo, trascurando il nostro bestiame, finirà che la carne andrà ad un prezzo, che diventerà proprio un piatto per la tavola degli epuloni.

Io non vi stancherò oltre con questi dati, ma è certo che non posso se non che invitarvi a pensarci sopra.

Fu parlato di Comuni, che sono in tristissimo stato, coperti di piaghe come Lazzaro mendicante.

Non ve lo nego, pur troppo è vero: ma non si domanda mica una spesa che possa gettare affatto in precipizio i Comuni.

Le condotte possono essere consorziali.

Unite dieci Comuni, o Signori, e date 2000 lire al veterinario per l'obbligo della residenza. Che cosa avranno speso questi Comuni? Duecento lire per cadauno.

E per duecento, trecento o quattrocento lire di cui possono essere gravati i contribuenti,

vorreste voi rinunciare alla tutela della maggior fonte della ricchezza nazionale, vale a dire quella dell'allevamento e della conservazione del bestiame? Io non posso persuadermene. Non nego che noi dobbiamo fare tutta la possibile economia nei bilanci, ma sulle spese che non producono, non sulle produttive. Quando è una spesa che tende a diffondere la ricchezza nella Nazione, allora, o Signori, essa può essere fatta, perchè da tutti questi miglioramenti e dalla diffusione della cultura del bestiame può scaturire tale fonte copiosa di ricchezza da non essere più necessaria, o almeno in limiti molto ristretti, la tassa odiosa del macinato, e da non esserci più ragione di aggiungere a tutte le tasse che paghiamo, anche quella degli zuccheri.

PRESIDENTE. Ha la parola il Sen. Mantegazza.

Senatore MANTEGAZZA. Non si sgomenti il Senato, dirò solo poche parole onde esso non rimanga sotto l'impressione di questo cumulo di cifre e di quest'eccesso di ragioni.

Qui si è voluto far quasi del veterinario un apostolo di civiltà e di educazione universale.

Io non ho voluto menomamente colla mia proposta minorare l'importanza del veterinario; in questo siamo tutti di accordo. Le cose dette dagli onorevoli Senatori Maggiorani, Moleschott e Berti sono verissime; ma noi togliendo l'obbligo del veterinario comunale non impediremo assolutamente che vi siano veterinari, e quei Comuni, Mandamenti o Provincie che lo vogliono se lo potranno procurare.

Lasciamo la libertà d'iniziativa ai Comuni ed agli individui. Non seguiamo questa via che mi sembra ormai trascinarci ad una codificazione eccessiva, anche in quelle materie che sono le meno codificabili.

Lasciamo aperto il campo al progresso del Pavvenire, all'iniziativa dell'individuo, ed anche in questa questione del veterinario comunale lasciamo liberi i Comuni di averlo o non averlo.

PRESIDENTE. Avverto il Senato che sono state deposte al banco della Presidenza due proposte.

La prima del Senatore Tommasi, la quale dice: *Nei comuni del Regno ci sia il medico veterinario*, in tutti i Comuni, in tutti i Consorzi, ed il Prefetto abbia facoltà di provvedere quando non ci siano; ma, se non ho male inteso, l'onor. Sen. Tommasi ha accennato che non intende che la sua proposta sia posta a voti,

se non dopo e in via subordinata alla votazione della proposta principale che sta nell'articolo della Commissione. L'altra è dell'on. Sen. Zini, e dice: « in ogni provincia vi sarà almeno un veterinario patentato con stipendio fisso a carico della provincia. »

Domando al Senatore Zini se intende che questa proposta debba essere messa a partito dopo che il Senato avrà pronunciato il suo voto sulla questione che adesso è in atto, cioè il progetto della Commissione che vuole il veterinario in ogni comune o nella riunione dei vari comuni in consorzio.

Senatore ZINI. Ho proposto di munire la Provincia di un servizio veterinario pel caso sia cancellato dall'art. 9° il servizio veterinario.

PRESIDENTE. Credo che il Senato vorrà omai chiudere la discussione....

Senatore BERTI A., *Relatore*. Siccome la dizione dell'articolo presentato dall'onor. signor Ministro, ed accettata dalla Commissione, si presta ad un equivoco, facendo cattiva impressione inquantochè comincia col dire:

« Ogni comune deve provvedere alla tutela della sanità pubblica, ecc., mercè un medico e un chirurgo, o un medico-chirurgo, ecc., » io proporrei quest'altra dizione:

« È obbligatorio pei comuni il servizio sanitario, mediante un medico, un chirurgo o un medico-chirurgo, un medico veterinario ed una levatrice. Tali servizi possono esser fatti tanto da ciascun comune come da più comuni riuniti in consorzio. — L'istituzione, ecc. »

PRESIDENTE. Salvo la questione del *veterinario*, la quale verrà posta ai voti, domando al Signor Ministro, alla Commissione ed all'on. Commissario Regio se accettano la nuova dizione proposta dal Relatore.

Accetta il signor Ministro la nuova redazione, salva sempre la questione del *veterinario*?

MINISTRO DELL'INTERNO. Restando sempre sospesa la questione del *veterinario*.

PRESIDENTE. Ho detto che è salva.

Dunque pongo ai voti la nuova formola, che è concepita in questi termini:

(Vedi sopra.)

La parola su questa nuova redazione spetta all'onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI. L'articolo 116 della legge provinciale e comunale stabilisce quali siano le

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

spese obbligatorie per ciascun Comune ed il § 5° dice:

« Pel servizio sanitario di medici, chirurghi e levatrici pei poveri, in quanto non sia a quello provvisto da istituzioni particolari. »

Se adesso si adottasse l'emendamento proposto dalla Commissione, ne verrebbe di conseguenza, che fatta astrazione da tutte le Opere pie che possono essere incaricate di questo servizio, il Comune sarebbe obbligato a tenere un medico ed a tenere una levatrice; quando anche, ripeto, vi fosse un'Opera pia, la quale pagasse il medico e pagasse la levatrice. Ora, a me pare, che questo articolo dovrebbe limitarsi ad organizzare il servizio sanitario comunale, a dire quale debba essere la sua azione; ma l'imporre l'obbligatorietà, dev'essere riservato alla legge comunale e provinciale, la quale è quella che determina tutti gli obblighi e stabilisce il modo di gestione delle Provincie e dei Comuni.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io prego di riflettere che non vi sono Opere pie che si occupino di medicina pubblica. Esse si occupano del solo soccorso ai poveri.

Ora, si tratta di stabilire la medicina pubblica dei Comuni, e per conseguenza bisogna renderla obbligatoria per ciascun Comune. Le Opere pie servono bene al soccorso dei poveri, ma non vi sono opere pie che fanno le verificazioni dei decessi, la verificazione delle nascite, la statistica medica, la visita delle sostanze alimentari. Insomma ora trattiamo di porre le basi della medicina pubblica, alla quale la legge comunale e provinciale non ha provveduto. È appunto il Codice sanitario quello che tratta della medicina pubblica, ed è quello che ne deve stabilire l'obbligatorietà ad ogni Comune.

Ora, questo Codice stabilisce appunto che della medicina pubblica lo Stato abbia la sorveglianza, la Provincia la direzione, e chi la dovrà esercitare se non il Comune?

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Casati.

Senatore CASATI. La medicina pubblica, alla quale allude l'onorevole Senatore Palasciano, è quella che si esercita nei grossi Comuni mercè gli uffici sanitari comunali; e per vero in tutte

le grandi città vi sono uffici sanitari composti di medici. Senon che nell'articolo che ora stiamo discutendo, si parla del servizio comunale dei medici condotti, chirurghi e levatrici per la cura degli ammalati poveri. Ora, a questo proposito, mi conceda il Senato che io citi un fatto a me noto per ragion di ufficio: nella città di Milano, entro le mura, per tutto ciò che si riferisce alla cura dei poveri, il municipio non spende un centesimo perchè vi provvede ampiamente una Opera pia; ebbene, se noi votiamo quest'articolo così nudo e crudo, come lo propone la Commissione, ne avverrebbe che il Comune di Milano sarebbe obbligato ad assumere una quantità di medici condotti, ecc., quantunque vi sia l'Opera pia che soddisfa appieno a questo bisogno della popolazione.

Nè si dica che la medicina pubblica ne soffre, perchè alle esigenze della medicina pubblica estranee alla cura degli ammalati poveri, provvede pure ampiamente il Comune di Milano col suo ufficio sanitario composto di forse cinque medici, i quali si occupano di tutto quello che realmente si può chiamare polizia igienica, come le constatazioni delle nascite, dei decessi, le statistiche, ecc. Ma, ripeto, per tutto quanto si riferisce alla cura degli ammalati *intra muros*, Milano non spende neppure un centesimo.

Per queste ragioni parmi non sia conveniente obbligare con una disposizione così generale tutti i Comuni, anche quelli che non ne hanno bisogno, all'assunzione di tali medici condotti, chirurghi e levatrici.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Noi non potremo andare mai avanti in questa discussione se non ci intendiamo bene su quel che ha da esprimere la parola *medicina pubblica*. Se la si intende per assistenza ai poveri è un conto, ma anche sia altrimenti provveduto a questa, non cessa punto l'obbligatorietà della medicina pubblica, e per quanto si ponga innanzi l'esempio di Milano, a me pare che esso dimostri appunto ciò che io sostengo. Onde io insisterò ancora, perchè mi pare che sia utile d'intrattenersi sopra questa questione.

Per esempio, Napoli non aveva medici condotti, perchè si diceva che le Opere pie essendo moltissime, i poveri trovavano a provvedere a tutti i loro bisogni per mezzo di queste Opere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

pie; ma intanto medicina pubblica a Napoli non si faceva; e quando si è voluto provvedere alla medicina pubblica si è stati nella necessità di provvedervi per mezzo di 72 medici condotti, i quali si occupano di andare a verificare i decessi, a verificare le nascite, di andare a raccogliere gli elementi della statistica per le malattie ed eseguire le vaccinazioni e rivaccinazioni, e fanno la medicina pubblica. Dunque questa medicina pubblica deve essere obbligatoria. Non già l'assistenza agli ammalati delle famiglie povere, cui provvedono le Opere pie.

I medici condotti devono essere considerati sotto un doppio aspetto: devono essere considerati come esercenti la medicina pubblica, e come assistenti ai poveri. Per l'assistenza ai poveri possono supplire le Opere pie, ma per la medicina pubblica, mai.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. A me pare che da tutta la discussione che è stata fatta finora sia risultato evidentemente che il medico condotto, di cui qui si parla, sia veramente il medico il quale cura i poveri a senso della legge comunale. Che poi sia nei piccoli comuni anche incaricato di quello che l'onor. Senatore Palasciano chiama la medicina pubblica, questo sta; ma sta pure che il medico dei poveri possa essere pagato come medico dei poveri da un'Opera pia, e, ciò malgrado, con questo articolo il Comune verrebbe ad essere obbligato ad averne un altro per esercitare ciò che vien detto la medicina pubblica.

Ora, per i piccoli Comuni, questo sarebbe assai grave. Io dunque proporrei, per evitare questi dubbi, che alla fine del paragrafo proposto dalla Commissione, si dicesse: *salvo il disposto dell'articolo 116 della legge provinciale e comunale.*

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Relatore.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Onde non prolungare ulteriormente la discussione, la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Dunque invito il Senato a voler dare il suo voto sopra la proposta di soppressione delle parole: *un medico veterinario*, scritte nel progetto del Ministero e in quello della Commissione.

Chi intende di approvare la soppressione di queste parole, voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatori TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io voglio accordarmi col l'onor. Senatore Zini sull'emendamento da lui proposto.

Fra noi sta questa differenza che l'onor. Senatore Zini vorrebbe un veterinario per ogni provincia, ed io accetterei che nelle sole provincie limitrofe, anziché parlare di Comuni o di Consorzi di comuni, ci fosse un veterinario.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io mi permetto di fare osservare all'onorevole Senatore Tommasi che questo darebbe luogo a qualche equivoco, perchè possono arrivare degli animali anche per mare, per cui allora dovrebbe mettersi il medico veterinario in tutti i porti di mare e nelle provincie che confinano per terra con altri Stati.

Io lo pregherei di accettare l'emendamento dell'onorevole Senatore Zini che mi pare assai pratico....

Senatore TOMMASI. Quello è più esteso.

Senatore MANTEGAZZA.... Allora bisognerebbe che fosse compilato in modo diverso, perchè, ripeto, gli animali arrivano per mare e per terra.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io intendo di limitare la cosa. Giacchè il Senato ha voluto sopprimere le parole *un medico veterinario*, io intendevo di limitare al *minimum* possibile l'obbligatorietà dei veterinari; e per conseguenza limito il mio desiderio a questo: che in ognuna delle provincie confinanti, sia per la via di mare che per la via di terra, ci sia un medico veterinario obbligatorio.

PRESIDENTE. Questo sarebbe un nuovo capoverso, un nuovo articolo.

Io dunque, salvo poi a discutere la nuova proposta, leggo adesso e pongo ai voti la prima e principale parte dell'articolo, secondo l'ultima redazione concertata tra la Commissione e il signor Ministro, e coll'aggiunta del Senatore Casati:

« È obbligatorio nei Comuni il servizio sa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

nitario mediante un medico e un chirurgo, od un medico-chirurgo, ed una levatrice. Tali servizi possono essere fatti tanto da ciascun Comune quanto da più Comuni uniti in consorzio; salvo il disposto dell'articolo 116 della legge comunale e provinciale, 20 marzo 1865. »

Chi intende approvare questa prima parte è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora verrebbero le proposte dei signori Senatori Zini e Tommasi.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Siccome il Senatore Tommasi ha mostrato desiderio di porsi d'accordo col Senatore Zini, così io pregherei questi due Senatori di voler conferire insieme.

Senatore TOMMASI. Io convengo con l'emendamento del Senatore Zini, e prego l'onorevole Presidente di metterlo ai voti.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Quest'articolo aggiunto non potrebbe stare nel capitolo del servizio comunale, giacchè non è obbligo del comune; spesa dovrebbe essere fatta dalla provincia; quindi i proponenti potrebbero fare questa proposta e rinviarla alla Commissione, la quale poi in una seduta successiva ne riferirebbe, collocandola al suo posto nel capitolo del servizio provinciale, poichè allora la provincia avrebbe l'obbligo di pagare non solo il medico provinciale, ma altresì un veterinario; e così si tratterà meglio la questione.

PRESIDENTE. Mi sembra che al capo V., ove si tratta delle attribuzioni dei Consigli sanitari provinciali verrebbe il luogo opportuno a discutere la proposta degli onorevoli Senatori Zini e Tommasi.

I signori Senatori Zini e Tommasi acconsentono?

Senatore TOMMASI. Sissignore.

Senatore ZINI. Credo che non pregiudichi il votarla adesso e poi rimandarla alla Commissione.

PRESIDENTE. Forse non è male di metterla adesso a partito, affinchè in altra tornata la Commissione possa dichiarare a quale articolo essa intenda di aggiungerla.

Se la votazione sarà favorevole, non rimarrà che la questione del posto.

Senatore CANNIZZARO. Non è soltanto questione di posto, è anche questione di sapere chi paga. Voci. La Provincia.

PRESIDENTE. Lo dice espressamente la proposta. La leggo e pongo ai voti:

« In ogni Provincia vi sarà almeno un veterinario patentato con stipendio fisso a carico della Provincia.

Chi la approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora leggo l'ultimo capoverso dell'articolo;

« L'istituzione dei consorzi per il servizio sanitario dev'essere approvata dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo l'intero articolo come fu riformato:

Art. 9.

« È obbligatorio nei Comuni il servizio sanitario mediante un medico ed un chirurgo, o un medico-chirurgo, e una levatrice.

« Tali servizi possono essere fatti tanto da ciascun Comune quanto da più Comuni uniti in consorzio, salvo il disposto dell'articolo 116 della legge provinciale e comunale 20 marzo 1865.

« L'istituzione dei consorzi per il servizio sanitario dev'essere approvata dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità. »

Chi intende di approvare questo intero articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Resta inteso che della proposta degli onorevoli Tommasi e Zini, di già approvata, è sospesa la collocazione.

Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al signor Ministro di Grazia e Giustizia.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato il primo libro del Codice penale con un relativo progetto di legge già approvato dalla Camera elettiva.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

Il Senato ha già consacrato al Codice penale lunghi e profondi studi e una dotta e sapiente discussione che durò 28 giorni, che è degna di rimanere memorabile nei fasti parlamentari di ogni popolo costituzionale d'Europa.

Sono trascorsi tre anni, e pur troppo l'Italia è in ritardo nel raggiungere l'unità di questa sola parte della sua codificazione nazionale.

Non dubito quindi che questo argomento importantissimo continuerà a meritare l'attenzione e la sollecitudine viva e costante del Senato. Io non oso domandare l'urgenza per un progetto di questa natura, perchè per la sua gravità sarebbe una domanda arrischiata, ma soltanto faccio preghiera al Senato di voler nominare, secondo la consuetudine, una Commissione speciale di quel numero di membri che esso stimerà, affidandole il mandato di volere alacramente procedere all'esame di questo progetto di legge, e preparare colla maggiore sollecitudine possibile la sua Relazione.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. Io propongo al Senato che gli piacesse affidare lo esame di questo progetto di legge importantissimo alla medesima Commissione che già lo ha esaminato un'altra volta, e se vi sono membri che siano da surrogare, sia affidata alla Presidenza la surrogazione dei medesimi.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PALASCIANO. Io ho chiesto la parola per pregare il Senato di non accettare la proposta dell'onorevole Torelli, se non modificata dall'aggiunta di quattro nuovi membri, perchè trattandosi di un numero vistoso di Senatori nominati in questi ultimi anni, verrebbe a mancare nella Commissione il loro concorso se il numero dei membri se ne limitasse a quello che era tre anni fa. Se si vuole approfittare dei lumi della Commissione che ha già studiata la legge, io non ho che opporre, e perciò io proporrei di aggiungere a quella Commissione quattro altri Senatori scelti fra i nuovi venuti.

PRESIDENTE. L'onorevole Torelli propone che la Commissione che dovrà esaminare e riferire sul primo libro del Codice penale, ora presentato dall'onorevole Guardasigilli, sia composta degli stessi membri che componevano la Com-

missione del Codice penale nel 1875: e soggiunge, se qualcuno di quei Commissari è mancato, si deferisca alla Presidenza il mandato della surrogazione.

Debbo avvertire che due sarebbero i Commissari mancanti: l'uno, pur troppo defunto, che era il Senatore Musio; l'altro, ch'è qui presente ma che a termini del Regolamento non può appartenere alla Commissione, è colui che ha l'onore di presiedere il Senato. Però questi due sono stati già surrogati nella seduta del 24 aprile di quest'anno, quando il Guardasigilli ha riproposto separatamente il titolo del Codice 1875, che riguardava la liberazione provvisoria de' condannati. Al compianto Senatore Musio fu surrogato l'onorevole Senatore Conforti; e al Tecchio fu surrogato l'onorevole Senatore De Falco.

Segue alla proposta dell'onorevole Senatore Torelli, la proposta dell'onorevole Senatore Palasciano, cioè che, ove si riconfermi la Commissione del 1875, si aggiunga alla medesima un certo numero di nuovi Commissari, che (se non ho male inteso) dovrebbe essere di quattro.

La proposta dell'onorevole Senatore Palasciano è manifestamente un emendamento aggiuntivo alla proposta.

Intende il Senato che io metta ai voti le due proposte per divisione, o insieme unite?

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io non fo in questa occasione che esternare la medesima idea già enunciata altra volta in occasione di un progetto di legge presentato e che si volle rinviare ad una Commissione che era stata nominata in una precedente sessione.

In verità, io non dico che a me sembri inconstituzionale, ma non mi pare d'accordo col movimento che vi ha nei Corpi legislativi, obbligare ad accettare sempre questa eredità; tanto più che una volta che questa massima è passata in abitudine, la convenienza spesso vi obbliga a confermare una Commissione, quando anche credete che non sia utile farlo.

Io credo che il progetto di legge è così importante che dovrebbe nominarsi una nuova Commissione. Ed aggiungo, ed esprimo francamente questa mia opinione, non delegherò ad alcuno, non vorrei dare ad alcuno il peso di scegliere questa Commissione; ma vorrei che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

essa sorgesse, o con una forma o con un'altra, dai voti medesimi del Senato.

Propongo dunque che il Presidente fissi un giorno per la nomina di questa Commissione.

Io non sono per la conferma dell'antica, non ostante che io dividessi molte delle opinioni di quelli che fecero parte di essa.

Io credo conveniente che si rompa quest'abitudine di riportarsi sempre alle Commissioni precedenti.

Per queste ragioni propongo, o che sieno gli Uffici come nel modo ordinario che nominano i membri di questa Commissione, esaminando e discutendo, o che il Senato ne elegga i membri in una seduta destinata appositamente.

**PRESIDENTE.** Dunque sono quattro le proposte. La prima, quella del Senatore Terelli, che senz'altro vorrebbe confermata l'antica Commissione.

La seconda, quella dell'onorevole Palasciano che vorrebbe aggiungere all'antica Commissione quattro nuovi membri.

Due proposte infine, che sono alternative, dell'onorevole Cannizzaro: l'una che si faccia la nomina dell'antica Commissione negli Uffici; l'altra, che si faccia in assemblea generale in giorno che sarebbe appositamente determinato.

Chiede alcuno la parola su queste varie proposte?

Senatore **MIRAGLIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MIRAGLIA.** Avendo io avuto l'onore di far parte della precedente Commissione, sento il debito di astenermi dalla votazione.

Senatore **PATERNOSTRO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PATERNOSTRO.** Intenderanno, onorevoli Colleghi, come si tratti di una questione delicata per i nuovi Senatori.

Io pertanto non avea intenzione di parlare; ma sento il debito di dichiarare la ragione per la quale voterò la proposta Palasciano.

Poichè un nostro onorevole Collega ha proposto che la Commissione sia quella stessa che era già stata nominata, parmi che senza ragioni potenti contrarie, non si possa, non sia conveniente votare contro quella proposta.

Dall'altro lato, siccome la questione è molto importante, cioè la questione più grave del Codice penale, quella della pena capitale, e si sa

qual'era l'opinione della maggioranza degli onorevoli Commissari di allora, mi parrebbe che aumentare la Commissione perchè la discussione riesca più solenne e più ampia, anche nel seno della Giunta, sia cosa conveniente.

Ecco perchè io credo che si potrebbe confermare la stessa Commissione già scelta ed aggiungere altri quattro membri, in maniera che si possa ottenere un parere che sia il risultato di una discussione, per così dire, in contraddittorio, e non di una parte sola.

Non aggiungo altro.

Il Senato comprenderà, ripeto, che la questione è delicatissima; ma appunto per questa delicatezza io credo che l'aggiungere quattro membri sia di assoluta necessità.

**PRESIDENTE.** Intanto, per semplificare il più possibile la discussione, prego il Senatore Terelli a dichiarare se alla sua proposta egli accetterebbe l'aggiunta del Senatore Palasciano.

Senatore **TORELLI.** Io crederei, per essere più in conformità agli antecedenti del Senato in simili casi, che si mettesse prima a partito la mia proposta tal quale è. Io non accetto aggiunta.

Senatore **PRATI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PRATI.** Io in breve dirò quello che a me paia più conveniente a farsi in questa grave materia.

La Commissione vorrei che fosse nuova per le ragioni che ha poste innanzi l'on. Senatore Cannizzaro: vorrei poi che fosse nominata, come si usa in tutte le altre circostanze, dall'onorevole nostro Presidente del Senato. Non aggiungo altro.

Senatore **ERRANTE.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **ERRANTE.** Le abitudini precedenti sono quelle citate. Io feci parte della prima Commissione. Dirò la mia opinione; se il Senato però non è assenziente, mi asterrò dal votare, come ha dichiarato testè l'on. Senatore Miraglia.

Io ho detto che le abitudini del Senato sono state sempre queste, che trattandosi di deferire lo studio di un progetto di legge, già dal Senato preso in esame, ad una Commissione, si richiama in vigore l'antica, supplendo con nuova nomina ai membri mancanti. Ma qui trattandosi di una grave questione e di un esame troppo delicato, io inclinerei nell'opinione emessa dall'on. mio

Collega Senatore Cannizzaro di deferirne lo studio ad una nuova Commissione nominata dal Senato. Dico nuova Commissione da nominarsi dal Senato, perchè non vorrei mettere l'onor. nostro Presidente nell'imbarazzo della scelta, e nella circostanza di dover interrogare quelli che facevano parte della prima Commissione se vogliono sì o no essere riconfermati.

Si è detto che si possa procedere alla nomina negli Uffici. La cosa sarebbe impossibile perchè gli Uffici sono cinque, e non si potrebbero nominare che cinque Commissari.

Ora, nel caso presente si riconosce che il numero di cinque sarebbe troppo limitato, quindi la nomina negli Uffici bisogna escluderla. L'idea di riconfermare la prima Commissione, tanto più che all'antico progetto del Codice penale furono fatte molte e gravi innovazioni, non mi parrebbe nemmeno opportuna, non perchè vi siano dei nuovi Senatori, perchè il Senato è sempre lo stesso, ma perchè tutte le opinioni siano rappresentate, e che il Senato scelga quegli uomini in cui ripone maggiore fiducia.

Mi pare dunque che la proposta fatta dall'onorevole Senatore Cannizzaro sia quella che presenta minori inconvenienti; sostengo quindi di passare alla nomina di questi Commissari per lista, che avranno il suffragio del Senato nell'accingersi ad un lavoro così arduo e difficile.

**PRESIDENTE.** Leggo intanto l'articolo del Regolamento che riguarda la nomina delle Commissioni speciali.

Art. 21.

« Il Senato può anche formare Commissioni speciali per l'esame di una o più proposte, procedendo in uno dei modi che seguono, cioè:

1. Per votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero corpo del Senato: in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun Ufficio, i cinque Presidenti si riuniscono e raccogliendo i voti dei cinque Uffici, ne fanno lo spoglio generale. Per queste elezioni basta la maggioranza relativa dei voti;

2. Per elezione a squittinio di lista e a maggioranza assoluta, fatta in adunanza pubblica o segreta, secondo che sarà stato deliberato;

3. Per nomina fatta dal Presidente, dietro espressa delegazione del Senato;

4. Per estrazione a sorte.

Il Presidente del Senato non fa parte di nessuna Commissione, salvo l'eccezione portata all'art. 87: ma ha il diritto di assistere alle discussioni di tutte le Commissioni. »

Quanto ai *precedenti* accennati da alcuni degli oratori, mi credo in debito avvertire che forse non si dà il caso di un *precedente* nel quale si avverasse la stessa condizione nella quale si troverebbe ora il Senato.

Noi ci troveremmo con una Commissione costituita in un'altra legislatura venuta al termine suo. Nella legislatura attuale furono nominati i nuovi Senatori, i quali crederanno probabilmente di avere il diritto di essere contemplati nella nomina della Commissione che oggi dev'essere incaricata di riferire sul Codice penale nuovamente proposto dal signor Ministro Guardasigilli.

Credo che caso simile al nostro non abbia mai avuto luogo. Quindi il Senato senza che sia vincolato da *precedenti* è libero nelle sue risoluzioni.

Ora, dovendosi porre ai voti, come prima, per ordine di data, e come la più difforme dal Regolamento, la proposta del Signor Senatore Torelli, mi tocca innanzi tutto di domandare se venga *appoggiato* l'emendamento fatto a questa proposta dall'onorevole Senatore Palasciano.

L'emendamento Palasciano è questo: « *Che si aggiungano quattro membri* » della cui nomina parleremo in appresso.

Chi intende di approvare l'emendamento dell'onorevole Palasciano, è pregato di sorgere.

Si fa la controprova.

Chi intende di non approvare l'emendamento del Senatore Palasciano, si alzi.

Essendo dubbia la prova, si procede alla votazione per divisione.

Quelli che intendono di approvare la proposta dell'onor. Palasciano, sono pregati di passare alla destra del Presidente.

La proposta dell'onorevole Palasciano è approvata.

Ora, pongo ai voti la prima parte, che consiste nella proposta dell'onor. Torelli.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io credo che alcuni i quali hanno approvato l'emendamento dell'on. Palasciano, lo hanno fatto soltanto pensando

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1877

che, qualora sia approvata la proposta Torelli, venga almeno questa proposta corretta, mercè l'aggiunta dell'onorevole Palasciano. Con ciò almeno io intendo spiegare il mio voto; credo quindi che la proposta Torelli potrebbe ancora non essere approvata.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Io sono perfettamente dell'avviso dell'onorevole Cannizzaro. Io non era punto disposto ad approvare la proposta dell'onorevole Torelli, e nemmeno quella dell'onorevole Palasciano, e non intendo fare come quei Senatori che hanno creduto di scegliere il minore tra due mali accettando la proposta Palasciano. Perciò credo che mi si debba lasciare una via aperta a votare, come mi sembra giusto, e parecchi altri Senatori sono nel caso mio.

PRESIDENTE. Come ho detto testè, si porrà ai voti la proposta dell'onorevole Torelli senza l'aggiunta dell'onorevole Palasciano; così che se verrà approvata questa proposta, tutti rimangono poi liberi di accettare o no il complesso delle proposte dei Senatori Torelli e Palasciano.

Chi intende di approvare la proposta Torelli, è pregato di alzarsi.

(Non è approvata.)

Non essendo approvata la proposta Torelli, cade anche l'emendamento aggiuntivo del Senatore Palasciano, poc' anzi approvato.

Ora trattasi di stabilire se la nomina di questa Commissione debba farsi negli Uffici od in assemblea generale. L'articolo 21 del Regolamento dice che per la formazione delle Commissioni si può procedere in uno dei modi che seguono :

« 1° Per votazione fatta negli uffizi a squittinio di lista, ma con facoltà di scegliere sull'intero corpo del Senato; in questo caso, terminato lo spoglio della votazione in ciaschedun uffizio, i cinque Presidenti si riuniscono e raccogliendo i voti dei cinque uffizi, ne fanno lo spoglio generale. Per questa elezione basta la maggioranza relativa dei voti;

« 2° Per elezione a squittinio di lista e a maggioranza assoluta, fatta in adunanza pubblica o segreta....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io propongo questo secondo modo: *A squittinio di lista in seduta pubblica.*

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Cannizzaro propone che si adotti il sistema al N. 2 dell'art. 21 del nostro Regolamento, cioè: « Per elezione a squittinio di lista a maggioranza assoluta fatta in adunanza.... »

Senatore PRATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PRATI. Io non so, ma ho un avvertimento segreto che questa novità non sia convenevole.

Mi pare che in una cosa così seria e così nuova per noi, sarebbe molta saviezza adoperare la forma ordinaria. La forma non altera nulla.

Quindi io vorrei, ed insisto nella mia proposta, che la Commissione fosse di nuovo nominata e che la nomina fosse deferita al nostro onorevole Presidente.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Domando perdono, ma la mia proposta ha risolto la questione.

Io ho proposto l'antica Commissione coll'aggiunzione di 4 nuovi membri.

Il Senato ha votato la mia proposta....

*Una voce.* Sì, ma è caduta col rigetto della proposta Torelli.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Palasciano ha fatto la sua proposta; ed essendo questa un emendamento della proposta dell'onorevole Torelli, l'ho dovuta mettere, come vuole il Regolamento, a partito, prima appunto della proposta Torelli.

Ora, avendo il Senato respinto la proposta Torelli, è caduto da sè anche l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Palasciano.

Senatore PALASCIANO. Allora mi associo alla proposta dell'onorevole Senatore Prati.

PRESIDENTE. Devo osservare all'onorevole Senatore Prati che il Regolamento ha enunciato vari ordini o modi di votazione:

1° La votazione fatta negli Uffici a squittinio di lista;

2° Per elezione a squittinio di lista e a maggioranza assoluta in adunanza generale;

3° Per nomina fatta dal Presidente, dietro delegazione del Senato.

4° Per estrazione a sorte.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 10 DICEMBRE 1877

L'onorevole Senatore Cannizzaro ha proposto il secondo sistema; quindi non si potrà procedere al terzo sistema, se non dopo che il secondo fosse stato respinto.

Senatore PALASCIANO. Io mi sono associato alla proposta dell'onorevole Senatore Prati, la quale è anche contemplata dal Regolamento.

PRESIDENTE. Ma viene dopo alle due prime dell'art. 21. Se mai venisse respinta la proposta dell'onorevole Senatore Cannizzaro, che corrisponde al numero 2 dell'articolo, solo allora si potrebbe procedere alla proposta dell'onorevole Senatore Prati, che corrisponde al numero 3.

Senatore PRATI. L'altra Commissione fu nominata dal Presidente del Senato.

PRESIDENTE. Sì, signore, ma la nominò per delegazione espressa del Senato.

Senatore PRATI. È bene che così si nomini; io non vorrei che si tenesse quell'altro sistema che ha una forma straordinaria.

Qui la straordinarietà ha un significato poco bello, poco sincero.

Questa è una cosa così grave, così nuova per noi e per l'Italia, che io non vorrei vederla attuata per la sua novità di forma.

Io ho fatto la mia proposta; il Senato potrà darmi torto, ma io non mi dorrò di averla proposta.

PRESIDENTE. Ma io devo prima porre ai voti la proposta dell'onorevole Senatore Cannizzaro.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Ho domandato la parola semplicemente per rispondere ad una frase dell'onor. Senatore Prati.

Egli ha detto che l'onor. Senatore Cannizzaro ha proposto qualche cosa di straordinario. A me pare che la proposta non esca dall'ordinario, giacchè quando le Commissioni non sono nominate negli uffici, lo sono obbligatamente dal Senato per scrutinio di lista. Così il Senato ha fatto sempre per le altre Commissioni, e così precisamente si è fatto e si fa alla Camera dei Deputati.

PRESIDENTE. Dunque metto ai voti la proposta del Senatore Cannizzaro, conforme al N. 2 dell'art. 21 del Regolamento: Elezione a squittinio di lista e a maggioranza assoluta, fatta in adunanza generale. »

Chi intende approvare questa proposta voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora, giusta il detto numero 2 dell'art. 21, si deve deliberare se l'adunanza plenaria sarà pubblica o segreta.

Chi vuole che l'adunanza sia pubblica, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Dunque la nomina della Commissione sarà fatta in adunanza pubblica.

Ora, si deve stabilire il numero dei membri di cui deve essere composta la Commissione.

I membri della antica Commissione erano undici. Il Senato ammette che anche la nuova venga composta di undici membri, o vuoi proporre un numero maggiore o minore?

Senatore PATERNOSTRO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PATERNOSTRO. Quando il Senatore Palasciano ha proposto di aggiungere altri quattro membri a quelli della prima Commissione, s'intendeva che questa sarebbe stata di quindici; ed il Senato a maggioranza ha votato la proposta Palasciano; poi è caduta questa proposta perchè era collegata colla proposta Torelli, in maniera che, caduta la proposta Torelli, non si può più tener conto della proposta Palasciano; ma non è men vero che nel concetto del Senato, e colla sua votazione, ha voluto dire che intendeva aggiungere quattro membri. Dunque dovrebbero essere quindici e non undici: del resto il Senato faccia quello che crede.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Errante.

Senatore ERRANTE. Siano undici o quindici, poco importa; il Senato scelga l'uno o l'altro numero, ciò sarebbe perfettamente uguale; ma non si dica che il Senato quando volle l'aggiunta di quattro individui intendeva che fossero quindici i membri di questa Commissione che prima era composta di undici membri.

Lo scopo era un altro; siccome si voleva riconfermare la prima Commissione, che era di 11 membri che tutti appartenevano al Senato, come era allora composto, si voleva che i quattro da nominarsi rappresentassero i nuovi Senatori dal 1875 in qua. Non vi è stata dunque votazione in questo senso. Che siano 11 o

15, la cosa è indifferente, nè giova, nè nuoce, poichè la scelta la fa il Senato.

**PRESIDENTE.** Chi intende che la Commissione venga composta di 11 membri è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Avverto il Senato che tarderò di qualche giorno a porre all'ordine del giorno la nomina della Commissione, anche per dar tempo ai Senatori assenti d'intervenire al Senato.

**Ripresa della discussione del progetto di legge: Codice sanitario.**

**PRESIDENTE.** Si riprende la discussione del progetto di legge: Codice sanitario.

Siamo all'articolo 10 che è così concepito:

**Art. 10.**

Il medico e il veterinario condotti, oltre agli obblighi contratti col comune, hanno pure quelli di coadiuvare i Sindaci nella vigilanza in materia igienica; di dare pronto e separato avviso ai Sindaci stessi ed al Prefetto nei casi di malattie diffuse, che si manifestino nella propria condotta, e di rispondere a tutti i quesiti relativi all'igiene e alla medicina, che loro saranno fatti coi moduli trasmessi al Sindaco dal Ministero dell'Interno.

Pei medici e veterinari condotti, che si saranno eminentemente distinti nell'esercizio degli uffici loro affidati, vi saranno speciali medaglie d'oro e di argento da conferirsi ad ogni triennio.

A queste medaglie andranno congiunte differenti somme in denaro, secondo l'importanza del premio che viene conferito.

La collazione delle medaglie e del denaro avrà luogo per reale decreto sulla proposta del Ministro dell'Interno dietro iniziativa dei Consigli provinciali di sanità, sentito il Consiglio superiore.

Senatore **MANTEGAZZA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MANTEGAZZA.** Io vorrei proporre un piccolo emendamento, nel quale conviene anche l'onorevole relatore Berti, a questo articolo 10.

Infine del primo comma aggiungerei le parole: « come ufficiale pubblico di sanità ».

È un aggiunta che non altera il bilancio, non dispiacerà nessuno, e potrà rialzare la dignità del medico condotto.

Onde queste parole abbiano un poco di efficacia e vi sia qualche cosa nello stesso articolo che risponda a questa aggiunta, mi permetterei di aggiungere queste altre; invece di dire: « di dare pronto e separato avviso ai Sindaci stessi ed al Prefetto nei casi di malattie diffuse » aggiungerei: *di fare all'uno ed all'altro contemporaneamente relazioni sia periodiche che straordinarie intorno a tutti i quesiti relativi, ecc.*, il resto come sta.

Vorrei spiegare in due parole il concetto di quest'aggiunta, che, come dico, non turba i bilanci.

Anche nella legge comunale che sarà presentata, sappiamo che il Sindaco, benchè eletto, rimane ufficiale governativo, e siccome il medico-condotto rappresenta tutto quanto l'ufficio sanitario in materia comunale, colla mia aggiunta noi innalziamo la sua posizione.

Nei casi poi di violazione di regolamenti di igiene, quando ci può essere conflitto fra gli interessi della sanità pubblica e quelli del Sindaco, nel caso per esempio in cui nella stessa casa del Sindaco vi sia un letamaio, un medico condotto energico che ha più coscienza che paura, mandando contemporaneamente il rapporto al Sindaco ed al Prefetto, sarà giustificato e avrà maggior autorità nella sua condotta, e noi avremo tutti maggiori guarantee sopra l'efficacia della tutela sanitaria. Io perciò non faccio che aggiungere ai casi di malattie diffuse quelli dei casi straordinari di violazioni comuni della pubblica igiene.

Prego dunque il Senato di voler approvare questo mio emendamento.

Senatore **ZINI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **ZINI.** Io convengo pienamente nella proposta del Senatore Mantegazza, ma prego di levar via la parola *periodiche*.

Se obbligheremo i medici condotti a fare delle relazioni periodiche, obbligheremo anche i Prefetti a leggerle. Certi Prefetti come quelli di Como, di Novara, di Brescia dovrebbero leggere centinaia di relazioni periodiche, con quale frutto, lascio a ciascuno rilevarlo. Che quando si tratta di casi straordinari sia obbligo del medico condotto fare un rapporto al

Sindaco e fare un rapporto al Prefetto, è giustissimo avvedimento, ma per modo periodico riesce una inutilità.

Nella pratica si vede che queste relazioni periodiche concludono sempre a nulla. Si mandano delle relazioni tanto per obbedire al regolamento, ma la stessa consuetudine le lascia cadere non avvertite. Per la qual cosa pregherei di nuovo l'on. Senatore Mantegazza ad acconsentire che nella sua aggiunta proposta sia levata la parola *periodiche*.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Mantegazza se accetta che sia tolta la parola *periodiche* dall'aggiunta ch'ei fece all'art. 10.

Senatore. MANTEGAZZA. Accetto.

PRESIDENTE. L'articolo 10 sarebbe redatto così:

« Il medico condotto, oltre agli obblighi contratti col Comune, ha pure quelli di coadiuvare il Sindaco nella vigilanza in materia igienica, come ufficiale pubblico di sanità; di dare pronto e separato avviso al Sindaco stesso ed al Prefetto dei casi di malattie diffusive che si manifestano nella propria condotta, e di fare all'uno ed all'altro contemporaneamente relazioni straordinarie relative all'igiene pubblica, e di rispondere a tutti i quesiti relativi all'igiene e alla medicina, che loro saranno fatti coi moduli trasmessi al Sindaco dal Ministero dell'Interno.

« Pei medici e veterinari condotti che si saranno eminentemente distinti nell'esercizio degli uffici loro affidati, vi saranno speciali medaglie d'oro e d'argento da conferirsi ad ogni triennio.

« A queste medaglie andranno congiunte differenti somme in denaro, secondo l'importanza del premio che viene conferito.

« La collazione delle medaglie e del denaro avrà luogo per reale decreto, sulla proposta del Ministro dell'Interno, dietro iniziativa dei Consigli provinciali di sanità, sentito il Consiglio superiore. »

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Si dovrebbe dire: « di fare all'uno e all'altro contemporaneamente relazioni straordinarie intorno a tutti i quesiti relativi ecc. » il resto com'è nel progetto.

PRESIDENTE. Forse è meglio rimandare l'articolo alla Commissione.

Se non si fanno osservazioni in contrario, l'articolo per la semplice dizione sarà rinviato alla Commissione, perchè ne riferisca nella tornata di domani.

Ora, dovendosi passare ad un altro titolo, alcuni Senatori mi hanno esternato il desiderio che questo articolo venga trasmesso alla Commissione, e la discussione del progetto di legge sia rimandata a domani.

Non essendovi opposizione, l'articolo è trasmesso alla Commissione, e la continuazione della discussione è rimandata a domani alle ore 2 pomeridiane.

L'ordine del giorno per la seduta di domani è il seguente:

Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

La seduta è sciolta (ore 5 1/2.)



## LXXXIV.

## TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario — Nuova redazione dell'articolo 9, comunicata dal Senatore Berti A., Relatore, e sua approvazione — Ritiro dell'emendamento del Senatore Moleschott alla seconda parte dell'articolo primo, rimasto sospeso — Approvazione di questa seconda parte e dell'intero articolo — Dichiarazioni del Senatore Palasciano a nome della minoranza della Commissione, e del Commissario regio sugli emendamenti proposti all'articolo 11 — Considerazioni del Senatore Pantaleoni — Presentazione di un progetto di legge — Dichiarazioni e proposta di emendamento del Ministro dell'Interno — Spiegazioni del Relatore, e dichiarazione di accettare gli emendamenti del Ministro e dei Senatori Cannizzaro e Moleschott — L'emendamento Moleschott è appoggiato — Considerazioni del Senatore Pantaleoni — Accettazione del Commissario regio dell'emendamento Moleschott, e reiezione del Relatore degli emendamenti Cannizzaro e Moleschott — Parole del Senatore Moleschott per un fatto personale — Modificazione proposta dal Senatore Cannizzaro — Proposta conciliativa del Senatore Mantegazza — Proposta subordinata del Senatore Cannizzaro e del Commissario regio — Osservazioni del Senatore Moleschott — Dichiarazione del Senatore Magliani — Osservazioni del Relatore — Replica del Senatore Moleschott, cui risponde il Senatore Cannizzaro — Replica del Senatore Moleschott — Parole dei Senatori Palasciano e Moleschott — Proposta sospensiva del Senatore Cannizzaro, ammessa — Emendamento aggiuntivo del Senatore Cannizzaro, approvato — Altro emendamento aggiuntivo del Senatore Cannizzaro, respinto — Terzo emendamento aggiuntivo del Senatore Cannizzaro, respinto — Approvazione dei diversi comini dell'articolo e dell'intero articolo — Osservazione del Senatore Casati — Considerazione e proposta del Senatore Pantaleoni all'articolo 12, respinta — Modificazione proposta dal Senatore Rossi, cui risponde il Ministro — Replica del Senatore Rossi e del Ministro — Dichiarazione del Relatore e parole del Senatore Rossi — Considerazioni del Relatore, del Senatore Rossi e del Commissario regio — Parole e repliche dei Senatori Mantegazza e Casati — Parole del Relatore — Approvazione dell'articolo — Modificazione proposta dal Ministro all'articolo 13, accettata dalla Commissione e combattuta dal Senatore Pantaleoni, cui risponde il Ministro — Accertenza del Senatore Alfieri — Ritiro della proposta del Senatore Pantaleoni — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 14 e 15.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente al banco dei Ministri il Commissario regio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale, il quale viene approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del seguente sunto di petizioni:

N. 133. Il Municipio di Perugia fa voto perchè venga mantenuta la Sezione di Corte di appello esistente in quella città.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

134. La Deputazione provinciale di Modena ricorre al Senato onde ottenere che nel progetto di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario presentato al Parlamento non venga compresa la soppressione della Sezione di Corte d'appello esistente nella detta città di Modena.

135. Alcuni parroci in numero di undici porgono al Senato motivate istanze, onde non venga approvato il progetto di legge, relativo alla conversione dei beni appartenenti ai benefici parrocchiali.

136. Il Presidente della Società di fratellanza, per il progresso civile degli israeliti poveri di Roma, a nome della Società stessa, ricorre al Senato onde ottenere che nella discussione del bilancio dei lavori pubblici sia tenuto conto del voto che fa la Società medesima, perchè venga provveduto ad una graduata demolizione ed al bonifico dei fondi e delle vie del Ghetto, in occasione della sistemazione dei lavori del Tevere.

#### Seguito della discussione del progetto di legge Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

La discussione è rimasta all'articolo 10, diventato 9°, al quale fu dal Senatore Mantegazza proposta una modificazione, che fu dal Senato inviata alla Commissione per prendere in unione col Commissario Regio gli opportuni concerti intorno alla stessa.

Prego dunque l'onor. Relatore della Commissione di riferire al Senato quale ne sarebbe la formola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ecco la formola combinata tra la Commissione e il Commissario regio:

« Il medico condotto, oltre agli obblighi contratti col Comune, ha pure quello di coadiuvare il Sindaco nella vigilanza in materia igienica come ufficiale di pubblica sanità. Di dare pronto e separato avviso al Sindaco stesso ed al Prefetto dei casi di malattie diffusive, che si manifestino nella propria condotta, e di fare all'uno ed all'altro contemporaneamente relazione intorno a tutti i quesiti relativi all'igiene ed alla medicina, che loro saranno proposti coi mo-

duli trasmessi al Sindaco dal Ministro dell'Interno. »

PRESIDENTE. Seguono poi tali e quali sono nel testo gli altri capoversi dell'articolo?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Ecco dunque la prima parte quale fu proposta dalla Commissione, d'accordo col Commissario regio.

(*Vedi sopra.*)

Se nessuno fa osservazioni, proseguo a leggere l'articolo com'è stampato nel progetto della Commissione accettato dal Ministro dell'Interno:

« Pei medici e veterinari con lotti, che si saranno eminentemente distinti nell'esercizio degli uffici loro affidati, vi saranno speciali medaglie d'oro e di argento da conferirsi ad ogni triennio.

« A queste medaglie andranno congiunte differenti somme in denaro, secondo l'importanza del premio, che viene conferito.

« La collazione delle medaglie e del denaro avrà luogo per reale decreto sulla proposta del Ministro dell'Interno, dietro iniziativa dei Consigli provinciali di sanità, sentito il Consiglio superiore. »

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti l'intero articolo del quale ho testè dato lettura.

Chi intende approvarlo, sorga.

(Approvato.)

Ora, prima che si proceda al titolo secondo, debbo ricordare al Senato che è tuttavia in sospeso la votazione della seconda parte dell'articolo 1° per cagione di quella frase *dove esistono* ch'era avversata dal Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Voglio semplicemente dire che io ritiro il mio emendamento, perchè non avrebbe più ragione di essere dopo la votazione fatta circa l'art. 8.

PRESIDENTE. Avendo ritirato il Senatore Moleschott la sua proposta di soppressione delle parole *ove esistono*, pongo ai voti la seconda parte dell'art. 1.

(*Vedi infra.*)

Chi intende di approvare questa seconda parte voglia sorgere.

(Approvato.)

Leggo l'intero articolo 1° per porlo ai voti:

## Art. 1.

La tutela della sanità pubblica è affidata al Ministro dell'Interno, e sotto la sua dipendenza ai Prefetti ed ai Sindaci; salvo quelle parti che venissero per legge affidate alle Provincie ed ai Comuni.

Nell'esercizio di questa tutela, il Ministro è assistito da un Consiglio superiore di sanità, i Prefetti da Consigli sanitari provinciali, e i Sindaci da Consigli sanitari municipali e dai medici condotti e dai veterinari comunali dove esistono.

Chi intende di approvare il complesso di questo articolo voglia sorgere.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge il titolo II, art. 11.

## TITOLO II.

## Della composizione dei Consigli sanitari e delle loro attribuzioni.

## CAPO I.

*Della composizione del Consiglio superiore di sanità.*

## Art. 11.

Il Consiglio superiore di sanità è composto:  
 del Ministro dell'Interno, presidente,  
 di un vice-presidente medico,  
 di sei dottori in medicina,  
 di un chimico,  
 di un farmacista,  
 di un dottore veterinario,  
 del procuratore generale presso la Corte d'appello,  
 del medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo,  
 del direttore generale della marina mercantile  
 e di un membro del Consiglio di agricoltura.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Avverto che su questo articolo sono iscritti prima di ogni altro gli onorevoli Pantaleoni e Cannizzaro.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Non domando già la parola per entrare in discussione, ma

semplicemente per riferire una dichiarazione della Commissione intorno ad un'intelligenza corsa col signor Ministro.

Nella fine di quest'articolo 11 del progetto ministeriale era detto:

« Il Ministro dell'Interno destina al posto di segretario un medico, il quale farà parte del personale del suo Ministero e non avrà voto. »

La Commissione aveva suppresso questo comma, perchè, avendo posto nel Codice che il capo dell'Ufficio Centrale sanitario dovesse essere un medico, pareva inutile che ci dovesse essere un altro medico impiegato, col titolo di segretario.

Se non che il Senato, non avendo accolta la prima proposta, ed essendo così rimasta indeterminata la qualità di medico nel capo dell'Ufficio sanitario Centrale, la Commissione oggi trova opportuno che sia restituita in quest'articolo quell'ultima parte che impone la qualità di medico almeno nel segretario.

PRESIDENTE. Resta adunque inteso che al testo dell'articolo 11 proposto dalla Commissione si aggiunga l'ultimo capoverso del testo dell'articolo medesimo proposto dal Ministro.

Ha la parola il Senatore Palasciano per una dichiarazione.

Senatore PALASCIANO. La minoranza della Commissione, molto esigua, in proposito della composizione dei Consigli sanitari in generale, tiene a dichiarare di aver proposto e sostenuto:

1° Che tutti i Consigli sanitari dovessero essere composti unicamente ed esclusivamente di medici;

2° Che tutti i membri dei Consigli sanitari dovessero essere eletti soltanto da chi esercita la professione medica; e così i membri del Consiglio sanitario comunale da tutti i medici del Comune, quelli del Consiglio sanitario provinciale da tutti i medici della Provincia, e quelli del Consiglio superiore di sanità da tutti i medici dello Stato, non altrimenti di quanto è concesso agli avvocati e procuratori per i Consigli dell'ordine e per le Camere di disciplina e fin anco ai commercianti per le Camere di commercio.

Respinte queste proposte dalla grande maggioranza della Commissione, la minoranza ha nondimeno accettato ed accetta tutti gli emendamenti che la maggioranza ha fatti al pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

getto ministeriale, ma soltanto nella misura con cui tali emendamenti saranno accettati dall'onorevole Ministro o dal Regio Commissario.

PRESIDENTE. Il signor Ministro ed il signor Commissario Regio hanno alcunchè da osservare intorno alla proposte della Commissione?

COMMISSARIO REGIO. Si accetta la riduzione dell'articolo com'è proposta dalla Commissione.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Erano due le modificazioni che la nostra egregia Commissione aveva introdotte in quest'articolo 11. La seconda pare interamente ritirata, e quindi io mi occuperò principalmente della prima, riservando un piccolo emendamento sull'ultimo capoverso.

L'onorevole Commissione ha creduto di dover cambiare il primo alinea introducendo invece del presidente medico, che è nell'antica formula presentata dall'onorevole Ministro, che la presidenza sia dovuta al Ministro dell'Interno.

Io confesso che non comprendo veramente quale sia stato il principio che abbia indotto la Commissione a fare un tale cambiamento, il quale mi sembra contrario a tutto lo spirito che ha animato l'ordinamento del Consiglio superiore di sanità, e contrario anche a quei principi che mi pareva fossero stati fin qui proclamati e difesi con tanta eloquenza dalla nostra onorevole Commissione.

La differenza più grande fra la composizione attuale del Consiglio di sanità e quella che esisteva nell'antico Codice, sta specialmente in questo: che nella prima organizzazione del Consiglio di sanità entravano molti membri estranei alla medicina. Vi erano avvocati, consiglieri di Stato ed altre autorità.

Si credette nella nuova redazione che queste persone estranee dovessero essere eliminate, ritenendosi che nel Consiglio sanitario si dovessero trattare le questioni sanitarie, mentre qualora il Ministro trovasse che oltre alla questione sanitaria intervenissero questioni sopra altri titoli di amministrazione, avrebbe portata la questione medesima al Consiglio di Stato o ad altra competente autorità, secondo la diversa materia implicata in quella.

La composizione dunque attuale è specialmente di uomini tecnici, e mi ricordo che quando se ne discusse al Consiglio sanitario superiore

ebbi lunga fatica a durare perchè rimanesse il procuratore generale o quello presso le Corti di appello come uno dei membri del Consiglio sanitario; parendomi indispensabile che l'uomo il quale è così spesso legato a degli affari nei quali è consultato il Consiglio superiore di sanità, dovesse farne parte.

Il Consiglio sanitario è ora solamente tecnico e le questioni dunque sono specialmente tecniche.

Ora vi confesso, che dopo avere escluso tutti gli altri membri, i quali non erano specialmente tecnici, trovo veramente che è allontanarsi dallo spirito di questa decisione quando si voglia mettere il Ministro a presidente e capo del Consiglio.

È inutile che io vi dica che l'on. Ministro non è tecnico (non può offendersi che io ciò dica) e che non è probabile neppure che vengano dei Ministri tecnici in futuro.

Ogni presidente deve rappresentare interamente lo spirito della Commissione che presiede e quindi dovrebbe il presidente, al caso nostro, essere anzi eminentemente tecnico. È inutile che dica che il presidente dovrebbe rappresentare i principi e le risoluzioni adottate dal Consiglio e difenderle. Ora, questo non potrebbe farsi certo dal Ministro, giacchè tutti voi comprenderete (e mi direte che ciò è chiaro) che non è altro che finzione di legge per la quale s'introduce il Ministro ad essere il presidente di una tal Commissione, alla quale mai o quasi mai accederà.

Ora, io vi confesso che sono molto contrario a tutte le finzioni di legge possibili, meno quelle che sono una costituzionale necessità; e comprendo che, se questa fosse una necessità, la potrei ancora subire; ma, invece d'una necessità, mi si scusi l'espressione, mi pare una cosa poco logica. Infatti il Consiglio sanitario superiore è un Consiglio consultivo; ma pare a Voi che un Ministro, che non è in fatto il Presidente del Consiglio dei Ministri, ma che potrebbe esserlo, ed in ogni modo poi è a capo di uno dei più importanti Ministeri, debba essere egli presidente di un Consiglio consultivo? Il Ministro, essendo presidente di un tale Consiglio consultivo, presso chi dovrebbe egli difendere i principi del Consiglio medesimo? Presso il Ministro dell'Interno. Ma, francamente, come può egli, Ministro dell'Interno, difendere e rappresentare i principi del Consiglio tecnico d'innanzi a se stesso? A me pare, direi quasi, che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

il fatto ricordi una commedia un poco troppo ridicola per essere citata in un'Aula così seria, così grave come il nostro Senato.

Si dà il caso non infrequente che il Ministro non possa accettare i consigli datigli da un corpo consultivo. Ebbene, in questo caso avremmo un presidente che andrebbe contro la risoluzione adottata da tutta la sua Commissione, e che egli ha missione anzi di difendere. Vi confesso, Signori, che anche questa mi pare una cosa talmente illogica, un'anomalia talmente strana che non comprendo come uomini così distinti, e dei quali mi professo ammiratore, come sono i membri della nostra Commissione, abbiano potuto accettarla. Io non so quale ne sia stata la ragione, se non fosse l'esempio di ciò che si è fatto in altri Consigli. Nel Consiglio dell'Istruzione Pubblica il Ministro è il presidente; lo è fors'anche in altre amministrazioni, come in quella del genio, dei lavori pubblici e credo anco delle miniere.

Ma io osservo prima di tutto che citare un inconveniente non è in nessun modo dare una buona ragione per ripeterlo; ma poi non è mica sempre così: il Ministro dell'Istruzione Pubblica può e deve realmente presiedere il Consiglio superiore dell'istruzione, giacchè è un Consiglio amministrativo, nè si potrebbe senza offesa supporre il Ministro estraneo alla materia che costituisce l'essenza del suo Ministero.

Il Ministro è presidente, perchè allora si tratta in *subiecta materia*, in quella materia della quale non si può supporre ignaro il Ministro stesso. Non è così il caso per un Consiglio medico; ma vi è poi anche di più: questo Consiglio sanitario superiore esiste già da 19 o 20 anni, e non v'è stato mai il Ministro come presidente, e neppure quando a caso era un medico il Ministro dell'Interno.

È dunque un'innovazione illogica che si introdurrebbe per mantenere un illogico sistema, non vorrei dire un assurdo, che esiste per altre Commissioni.

Dunque, non trattasi neppure di conservare un uso poco logico che già esiste, ma lo introduciamo adesso e lo introduciamo contro il buon senso e contro la ragione.

Ecco quali sono i motivi che mi indurrebbero....

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

Senatore PANTALEONI.... a pregare la Commissione di voler piuttosto ritornare al primo articolo tal quale era formulato nel progetto ministeriale.

Aggiungerò un'altra ragione che mi pare anche abbastanza concudente, o almeno indurrebbe la necessità di una correzione al comma c) dell'art. 3°, ove, parlando delle funzioni del Ministro, si dice: « presiede il Consiglio superiore di sanità *quando interviene alle sue sedute*. » E questa fu giusta riserva messa da noi nel Consiglio sanitario superiore, perchè è chiaro che se il Ministro volesse onorare della sua presenza una seduta, è troppo naturale che egli deve esser presidente, e se si volesse anche dire ne è presidente *onorario*, non avrei nessuna difficoltà che lo si dicesse in questo articolo 11; ma dirlo *effettivo* non lo comprendo. D'altronde, se si vuole che sia presidente effettivo, allora assolutamente bisogna togliere questo comma, che noi abbiamo già votato, perchè sarebbe illogico dire « presiede se interviene al Consiglio » quando è nominato presidente di esso in ogni caso.

Mi sembra altresì che con questo sistema si tramuterebbe tutta l'economia dell'attuale ordinamento del Consiglio sanitario.

Il presidente di questo Consiglio è nominato adesso dal Re e funziona per 3 anni, e credo non vi sia stato esempio che il presidente sia stato riconfermato; forse la ragione si è perchè questa carica porta seco molte occupazioni, brighe e perdita di tempo tale che mal trovasi l'uomo che voglia oltre i tre anni sobbarcarsi a quella fatica, per quanto lo possa essere desiderabile. Il vice-presidente è nominato soltanto per un anno, ed è nominato dal Ministro, e può essere riconfermato altresì.

A me pare giusta la riserva della nomina annuale perchè il Ministro, dovendo nominare probabilmente un presidente nuovo al termine del triennio, è giusto che debba avere 2 o 3 individui nel Consiglio sanitario fra i quali poter fare la sua scelta quando il presidente non sia riconfermato per altro triennio, o, confermato, non volesse continuare nel suo esercizio.

Questo ordinamento va a perdersi con l'attuale nuovo ordinamento in cui il Ministro è presidente. Il vice-presidente sarebbe naturalmente allora il vero presidente il quale surrogerebbe il Ministro, e bisognerebbe nella

legge o nel Regolamento mettere questo sottopresidente, bisognerebbe ancora stabilire se si deve fare per nomina regia, o nomina ministeriale, e stabilire altresì se debba nominarsi per un triennio o per un anno. Eppoi chi surrogerebbe il vice-presidente dell'attuale sistema della Commissione, quando esso non possa intervenire?

Insomma grande rumore per niun frutto, poichè si tratta di una semplice finzione di legge nella quale confesso nè il Ministero nè il Consiglio guadagnano d'importanza. Sì, il Ministro nulla guadagna ad un tal titolo e, mi si permetta che lo dica, neppure il Consiglio superiore ci guadagnerebbe alcun che, perchè si sa che trattasi di una semplice finzione. Ecco perchè io sarei veramente per mantenere l'articolo quale era stato portato dal Ministero.

Dirò una sola parola dell'ultimo capoverso. La Commissione avendo rinunciato alla soppressione di esso, non avrei molto a dire. Prima avrei molto insistito perchè fosse mantenuto il comma ministeriale.

Una delle più gravi difficoltà in tutti i corpi elettivi, e che ad una data epoca si rinnovano come questo che si rinnova di tre in tre anni, sta nel mantenere i rapporti con la parte esecutiva e con le esigenze degli antecedenti. Uomini nuovi che entrano in un Consiglio non sanno quali siano le difficoltà della parte pratica, gl'inconvenienti dell'applicazione di certe risoluzioni buonissime in teoria.

Più, non sanno quali furono gli antecedenti già fissati da discussioni alle quali essi non presero parte e che non li legano certamente, ma frattanto pesar debbono, e molto, sulle loro decisioni.

Dunque è di necessità che in un ordinamento come questo di un corpo scientifico, ma mutevole, vi sia un qualche elemento pratico permanente. E poichè non lo può essere il presidente, perchè anche esso è da cambiarsi, bisogna che vi sia uno del corpo esecutivo perito-medico, un tecnico dell'ufficio ministeriale che avverta a tutte le esigenze della pratica, e, soprattutto, si faccia poi custode della tradizione di tutto quello che siasi antecedentemente fissato e fatto, perchè possa servire di regola, non dico per legare, ma per fissare l'importanza delle decisioni che si vanno a prendere dal nuovo Consiglio. E ciò è tanto più essen-

ziale trattandosi di una materia in cui un'innovazione inopportuna può compromettere forse la salute pubblica di tutto il Regno.

Questo dico, per la necessità di mantenere questo comma.

La sola cosa che avrei desiderato si è che si dicesse piuttosto che *il Ministro dell'Interno destina al posto di segretario un tecnico del suo Ufficio sanitario, ed esso non avrà voto nel Consiglio*, si dicesse invece: *il primo impiegato tecnico, il quale farà parte del personale del suo Ministero*, perchè avendo il Ministro detto che accetterà che la maggioranza del suo ufficio sia di tecnici, non è più un solo impiegato medico, ma potrebbe averne diversi. Quindi ho detto *primo impiegato*, ossia il tecnico il più importante che abbia nel suo Ministero; avrei voluto dire *il capo*, poichè l'onorevole Ministro ha promesso che forse il capo dell'ufficio sarà possibilmente preso dall'elemento tecnico; ma essendovi la clausola del *possibilmente*, così aveva accennato che fosse il primo impiegato, potendo anche essere questo capo, se vi sarà.

Del resto, fra l'una e l'altra dizione non vi è che piccola divergenza, e se non piace la mia osservazione, accetto la formola che ora esiste; ed accetto tutto l'articolo quale fu proposto dall'onorevole Ministro.

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro dell'Interno ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Per incarico del mio collega il Ministro dell'Agricoltura, Industria e Commercio, ho l'onore di presentare al Senato il progetto di legge, già approvato oggi stesso dalla Camera dei Deputati, per lo stato di prima previsione delle spese del suo Ministero dell'anno 1878.

(Vedi *Atti del Senato*, N. 93.)

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e trasmesso alla Commissione permanente di finanza.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di Codice sanitario.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

La parola è all'onorevole Ministro dell'Interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io debbo dichiarare che mantengo l'articolo come è proposto nel progetto di legge, e lo debbo mantenere non solo per le ragioni che ha testè sviluppate l'onorevole Senatore Pantaleoni, ma anche perchè all'articolo 3° comma c) è detto che il presidente del Consiglio di sanità è il Ministro, e se pure non fosse detto, naturalmente che ogni qualvolta il Ministro interviene così nel Consiglio superiore sanitario, come in tutti i Consigli e in tutte le Commissioni, ne è il presidente di diritto. Credo che la Commissione non troverà difficoltà ad accettare il ritorno all'articolo come era proposto dal Governo.

Piuttosto parmi necessario ammettere il vicepresidente. Se il presidente per un impedimento qualsiasi non può intervenire, ed al Ministro manca il tempo di presiedere, allora il Consiglio rimarrà senza presidente, e, come vede il Senato, diviene una necessità d'ufficio del vicepresidente, il quale però sarà nominato come lo è ora dal Ministro.

Così nulla sarebbe innovato allo stato attuale, che, lo dico francamente, procede abbastanza bene e si eviterebbero tutti quegli inconvenienti ai quali certamente si andrebbe incontro se la presidenza fosse obbligatoria pel Ministro, che nel fatto rimarrebbe nominale, e sarebbe quasi sempre affidata al vicepresidente. Il Senato comprenderà che, lasciando da parte le giustissime osservazioni, cioè, quella che non essendo il Ministro uomo tecnico difficilmente andrà a presiedere un ufficio tecnico e che il Ministro diverrebbe giudice e parte, lasciando, dico, tutte queste osservazioni, ve n'è una molto semplice, cioè quella che mancherebbe il tempo al Ministro di presiedere il Consiglio.

Quindi io prego il Senato di approvare l'articolo come è in proposta del Governo, aggiungendovi il vicepresidente.

**PRESIDENTE.** La parola è all'onor. Senatore Cannizzaro.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore.* Domanderei la parola.

**PRESIDENTE.** Permetta, il Senatore Cannizzaro era già iscritto fino dall'altra seduta.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore.* Se l'onor. Cannizzaro non ha difficoltà, risponderci su questa questione del presidente, e del vicepresidente,

della quale egli forse non si occuperà; così semplifichiamo la discussione.

**PRESIDENTE.** Allora l'onorevole Relatore ha la parola.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore.* Se l'onor. collega Pantaleoni, invece di fare il suo discorso, avesse rivolta una interpellanza alla Commissione, questa vi avrebbe reso conto dei motivi da lui ricercati della propria condotta; imperciocchè non crediate, o Signori, che sia stato un grande principio, che ci suggerì questa modificazione; fu un principio piccolo; fu la ragione evidente della dizione del Codice, perchè, avendo trovato che all'art. 3° era detto che: *il Ministro presiede il Consiglio superiore di sanità quando interviene alle sue sedute*, veniva di conseguenza che il presidente era il Ministro. È certo poi che il Ministro a tutte le sedute non avrebbe potuto intervenire, ed era per questo che si era aggiunto un vicepresidente medico; altrimenti può accadere una cosa assai strana, che in quella seduta, in cui interviene il Ministro, vi sia il sig. Ministro presidente, ed il sig. medico presidente, e così due presidenti in una stessa seduta.

Io dichiaro che non ho mai veduto un simile esempio.

D'altra parte poi osservo che non si tratta che di difenderci da alcune censure (un poco vivaci a questo riguardo, dell'onor. Senatore Pantaleoni) che nel Codice sanitario del 1873. votato già dal Senato, all'art. 14, che parlava della composizione del Consiglio superiore di sanità, era detto:

« Il Consiglio superiore di sanità è composto del Ministro dell'Interno, che lo presiede, di un consigliere di Stato, ecc. »

Dunque noi avendo sott'occhio il vecchio progetto e trovando nel Codice nuovo che il presidente non è il Ministro, abbiamo creduto che vi fosse una svista, e abbiamo detto: qui parve intendessero scrivere vicepresidente.

Detto questo a giustificazione, mi pare luminosa, della nostra povera logica calunniata, noi non abbiamo nessuna difficoltà di lasciare al Consiglio superiore il lusso di due presidenti.

Se l'onorevole Ministro è contento, la Commissione accetta.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Accetta anche il vicepresidente?

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accetta anche il vice-presidente medico.

PRESIDENTE. L'onorevole Ministro vorrebbe si dicesse: « di un Presidente e vice-Presidente medici. »

Poi si direbbe: « di cinque dottori in medicina. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Per l'appunto.

PRESIDENTE. L'onor. Moleschott ha domandato la parola relativamente ai « cinque dottori in medicina » o sul complesso dell'articolo.

Senatore MOLESCHOTT. Parlerò quando sarà la mia volta sulla questione del vice-Presidente, al quale si è aggiunto adesso il numero dei cinque dottori.

PRESIDENTE. E l'onor. Cannizzaro vuol parlare su questo inciso?

Senatore CANNIZZARO. Io parlerò su tutto l'articolo.

PRESIDENTE. La parola quindi spetta all'onorevole Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io credo l'argomento di questo articolo il più importante di questa legge, e così anche lo credè la prima Commissione nominata dal Ministro Ricasoli e che fu presieduta dal Senatore Bufalini, il quale comunicò allora a noi tutto il suo convincimento, frutto di lunga e matura esperienza, cioè che tutto l'avvenire del servizio sanitario dipendeva dal modo come sarebbero state ordinate le autorità sanitarie e soprattutto questa che sta in cima di tutto l'ordinamento.

Io prego dunque il Senato che voglia tollerare che io su questo soggetto esponga ciò che imparai in quelle dotte discussioni di quegli uomini illustri che mi furono compagni.

Deve adunque il Consiglio sanitario superiore essere principalmente l'alta rappresentanza legale del ceto medico? Deve proporsi principalmente per fine la custodia degli interessi e la tutela del decoro di questa benemerita classe di cittadini? Devono essere esclusi dal suo seno come profani tutti coloro che non sono sacerdoti di Esculapio? O invece deve essere il Consiglio sanitario una riunione di cultori di scienze mediche con giureconsulti, con periti o amministratori, con cultori di altre dottrine per discutere sotto vari punti di vista i provvedimenti sanitari e per concordare i modi più acconci di far passare nella pratica dell'amministrazione e nella condotta dei pubblici lavori i precetti e suggerimenti

della scienza medica aiutata dalle scienze affini?

Quest'ultima cosa pare che abbiano voluto fare tutte le legislazioni sinora esistenti nei paesi civili.

Questa cosa volle che fosse il Consiglio superiore di sanità, quella prima Commissione che ho or ora rammentata, ed il medesimo Bufalini il quale allora si adoprò con tutte le sue forze ad accrescere l'ingerenza del ceto medico nella pubblica amministrazione e che si spinse al punto di fare delle proposte che furono giudicate esagerate; lo stesso Bufalini ammise che il Consiglio sanitario non dovesse essere composto di soli medici.

Ecco le parole che leggonsi nel programma che quell'illustre medico dettò per incominciare i lavori della prima Commissione incaricata di compilare il Codice sanitario:

« Nel Consiglio vogliamo necessariamente includersi individui di nota abilità medica e individui conoscitori della ragione del diritto e dell'amministrazione pubblica, nonché conoscitori di chimica, conoscitori di veterinaria e di scienze affini, i primi però in numero maggiore. »

Il Bufalini si era ben accorto che lo scopo di una legge sanitaria moderna era in qualche maniera mutato.

Si era accorto che, per l'indole medesima della civiltà moderna, si era molto ristretto quell'antico disciplinare di sorveglianza sopra gli esercenti sulle farmacie, ecc., ecc., poichè era pur troppo penetrata l'idea che a queste cose provvederebbe meglio l'interesse privato e la libera concorrenza, e che erasi invece straordinariamente allargato il campo della pubblica igiene; giacchè si domanda ora molto di più in favore della pubblica salute alle autorità in quelle cose nelle quali l'individuo non può bastare.

Perciò, nello stesso programma del Bufalini nel quale indicavasi non solo il suo pensiero ma quello della Commissione, si faceva poco cenno di tutta questa sorveglianza da esercitarsi sugli esercenti e diede quasi come unico scopo della nuova legge che doveva compilarsi la custodia della pubblica igiene, cioè cure igieniche dei lavori pubblici, degli alloggi, delle industrie insalubri, ecc.

Di questo indirizzo dato ai lavori della Commissione fortunatamente rimangono le vestigia anche in questo progetto di legge, nonostante i mutamenti che esso ha subito. Di fatti, nel capitolo che segue, dove si parla delle attribuzioni del Consiglio superiore di sanità, trovate che tutte queste attribuzioni sono attribuzioni di pubblica igiene, eccettuate le quarantene e le discipline sanitarie alle frontiere.

Tutto il resto contiene, oltre i provvedimenti straordinari da prendersi per le epidemie, il modo di migliorare le condizioni sanitarie delle classi operaie applicate alle manifatture, ed a tutte le altre industrie bisognevoli di cautela; aggiungonsi i ricorsi relativi alla risicoltura ed alla macerazione, ai disboscamenti e le bonifiche, i grandi lavori di utilità pubblica nei quali sia interessata l'igiene, le questioni per gli stabilimenti insalubri, i ricorsi relativi alla costruzione e traslocazione dei cimiteri, i regolamenti comunali di igiene, e via via discorrendo.

Ora, il Bufalini e tutti i membri di quella Commissione si avvidero che per discutere di questi affari non bastava l'opera dei soli cultori dell'arte salutare, ma occorreva l'aiuto di cultori di altre discipline, e non solo di giureconsulti, ma anche di amministratori, e di esperti in altre cognizioni che or ora indicherò.

Per sua natura un Consiglio d'igiene non può essere omogeneo, giacchè le questioni di pubblica igiene richiedono la confluenza di molte cognizioni diverse, di attitudini ed abitudini intellettuali differenti, perchè le questioni siano trattate dai diversi punti di vista che esse offrono.

Nel primo progetto che fu compilato, queste massime della prima Commissione furono messe in pratica; difatti, secondo quel progetto, del Consiglio sanitario facevano parte molti rappresentanti della scienza della pubblica amministrazione, ed anche rappresentanti di scienze fisiche.

Quando l'altra volta fu presentato al Senato questo Codice, tali elementi vi erano stati diminuiti; pure il Senato vi introdusse per la parte amministrativa un consigliere di Stato; si conservò del pari un membro del Consiglio superiore dei lavori pubblici, oltre ad un giureconsulto o magistrato.

Questa volta però mi sembra che si sia fatto

un passo indietro: giacchè si è tolto il rappresentante delle scienze amministrative e si è tenuto soltanto il legale o rappresentante della giurisprudenza.

Io credo, e so questo richiamo l'attenzione della Commissione, che si sia andati troppo in là in questa preponderanza che il Bufalini voleva dare ai medici nel Consiglio superiore di sanità, e temo che, come per tutte le esagerazioni, avverrà anche per questa, che si otterranno effetti opposti addirittura a quelli che ci siamo proposti di conseguire, poichè si verrà infatti a togliere alle proposte ed alle deliberazioni del Consiglio molta autorità morale, quando, ad esempio, queste deliberazioni potranno essere accusate di non concordare con tutte le massime che reggono la pubblica amministrazione. Da qui ne nascerà che molto probabilmente le massime medesime non verranno accettate nè dal Ministro, nè dagli altri Corpi i quali debbono pur rivedere spessissimo le deliberazioni del Consiglio di sanità.

Quando, e questo potrebbe avvenire ben facilmente, si incorresse in qualche inesattezza di nomenclatura, relativamente a lavori pubblici, a regolamenti igienici sulle abitazioni e via discorrendo, non c'è dubbio che l'autorità morale del Consiglio superiore verrebbe anche per questo a scapitare, e mentre che se nel seno del Consiglio medesimo vi fosse sempre chi avesse le cognizioni necessarie perchè qualunque deliberazione sia piena e completa, l'autorità morale del Consiglio sarebbe senza dubbio maggiore, e sarebbe più efficace l'ingerenza dei cultori delle scienze mediche nella pubblica amministrazione. Si rende altresì, senza dubbio, più agevole il conseguimento dello scopo, di far penetrare cioè nelle pubbliche amministrazioni i suggerimenti della scienza medica, quando i medici non si isoleranno, quando non si toglieranno i fili di comunicazione che li rannodano a tutti gli altri rami di pubblica amministrazione.

Venendo ai dettagli dell'articolo, ci si dirà: noi abbiamo messo in quest'articolo un magistrato, giureconsulto o legale che dir si voglia. Certamente, a che se si trattasse di un semplice Consiglio di disciplina, non si poteva fare di meno di avere un rappresentante della legge, per dar consigli sui limiti delle attribuzioni prescritte dalla legge.

Ma tutt'altro è la scienza del diritto civile ed amministrativo che la scienza e l'arte dell'amministrazione. L'una vi impedirà di proporre al Ministro di fare quello che per legge non potrebbe fare, e che, se lo facesse, sarebbe annullato dai magistrati; mentre l'altra vi insegna di adoperare bene le vostre attribuzioni per il fine che la legge si propone.

Io propongo dunque che nell'emendamento si ritorni ad aggiungere un consigliere di Stato o altro perito o rappresentante della pubblica amministrazione.

Per la natura medesima degli argomenti da trattarsi, si era aggiunto l'altra volta un membro del Consiglio dei lavori pubblici. Con queste due aggiunte, oltre alla terza, di cui ora discorrerò, il Consiglio guadagnerà nell'efficacia della sua azione, perchè il membro del Consiglio di Stato, portando le massime che dirigono l'amministrazione, farà che le deliberazioni del Consiglio di sanità si armonizzino meglio colle massime che generalmente reggono l'amministrazione, e quindi troveranno meno inciampo nell'applicazione.

Se voi volete fra il Consiglio di Stato e questo Consiglio speciale una specie di *tratto d'unione*, che non è nocivo e che può influire per la sollecita spedizione degli affari, perchè gli affari non tornino dall'uno all'altro Consiglio, è necessario quanto io vi propongo.

Di più, quando voi avete nel seno del Consiglio sanitario un Consigliere di Stato, voi introducete indirettamente le massime igieniche nel Consiglio di Stato medesimo; lo stesso è per il Consiglio dei lavori pubblici.

Io desidererei che questa legge fosse interamente eseguita, che i progetti di grandi lavori pubblici fossero sottomessi alla discussione del Consiglio di sanità, come questa legge dice, e come dovrebbe essere per tutte le attinenze igieniche che questi lavori hanno.

Ora, per adempiere a ciò, laddove nel Consiglio non vi fosse un rappresentante dei lavori pubblici, per il linguaggio tecnico, per altre ragioni, e principalmente per i lavori di studio, io credo che il Consiglio non farebbe che scapitare nella sua autorità.

Finalmente io desidererei, ad esempio di altre legislazioni straniere, che vi fosse un membro del Consiglio delle miniere e del Comitato geologico.

Io credo che attualmente nello studio dell'igiene le considerazioni geologiche abbiano una gran parte, come l'hanno anche nella questione stessa della diffusione delle epidemie, nella salubrità degli alloggi, nella questione delle acque potabili, in quelle topografiche che riguardano i cimiteri ed altro. Un cultore della geologia sarà dunque utilissimo, non solo nei casi straordinari, ma direi quasi continuamente in tutti i più importanti argomenti da trattarsi. Nelle questioni di bonifiche, nelle questioni dei grandi lavori, ha una grandissima parte il consiglio del geologo.

Io non voglio scendere in molti particolari.

Voi li vedete nel Consiglio di sanità della legislazione francese, la cui composizione è il risultato di una lunga esperienza. Vi sono gl'ingegneri delle miniere che rappresentano le cognizioni geologiche; gli ingegneri industriali che rappresentano gl'interessi industriali; gli ingegneri agricoli che rappresentano gli interessi agricoli; interessi tutti che hanno bisogno di essere rappresentati, non dagli igienisti, i quali possono qualche volta eccedere nel loro zelo, o per lo meno non possono trovare il modo di raggiungere i loro fini senza ledere tutti questi gravi interessi economici.

Per le ragioni accennate credo che si dovrebbero aggiungere un consigliere di Stato, come rappresentante la pubblica Amministrazione, che non è affatto rappresentata nel progetto; un membro del Consiglio dei lavori pubblici, un membro del Consiglio delle miniere o del Comitato geologico.

Con queste tre aggiunte credo che noi faremo una legge sulla quale il Corpo medico nel Consiglio di sanità ha una prevalenza maggiore che in qualsiasi altra legislazione. La presidenza in mano di un medico mi pare che faccia raggiungere ciò che il Bufalini proponeva, cioè un Consiglio composto di uomini cultori di diverse discipline; cultori di diritto, egli disse, e di pubblica amministrazione, ed anche di altri rami di scienze naturali intimamente connesse colla pubblica igiene, ma in cui la parte medica sia prevalente.

Se io potessi comunicare il mio convincimento, direi che con questo si rafforzerà l'efficacia del Consiglio, giacchè voi con questo mezzo farete penetrare la prima volta nei lavori pubblici gli elementi igienici che finora non sono affatto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

penetrati; voi avrete questo congiungimento, questo tratto d'unione, voi farete penetrare nei regolamenti delle miniere un elemento che molto varrà a favore dei bambini che in quelle lavorano; e finalmente in qualunque questione o di lavori pubblici, o d'igiene, le cognizioni e le informazioni tecniche non mancheranno.

Per cui, io propongo che si aggiunga un consigliere di Stato, un membro del Consiglio dei lavori pubblici e un membro del Consiglio delle miniere o del Comitato geologico.

**PRESIDENTE.** Giacchè l'emendamento Cannizzaro è stato svolto, io domanderò se è appoggiato.

Chi intende appoggiarlo è pregato di sorgere. (È appoggiato.)

La parola spetta all'onorevole Senatore Moleschott.

Senatore **MOLESCHOTT.** L'onorevole mio amico Senatore Cannizzaro ha reso molto facile il compito che mi era imposto.

Io accolgo il concetto e tutti i particolari da lui proposti, ma pur tuttavia mi ha lasciato qualche cosa da spigolare sopra un campo che a buona ragione ha chiamato il più importante della nostra legge.

Io ho un emendamento da proporre ed in pochissime parole lo svolgerò.

Io vorrei che, invece di dire che il Consiglio superiore sarà composto di sei dottori in medicina, si dicesse invece di 4 dottori in medicina e di 2 igienisti.

Forse qualcuno mi domanderà, perchè non mi posso contentare di 6 medici, e supporre che due, o anche più di due, saranno igienisti. Per le ragioni, o Signori, che hanno accennato gli onorevoli Colleghi Maggiorani, Cannizzaro e Mantegazza e, se mi è lecito dirlo, anch'io, cioè che l'igiene oggidì costituisce una specialità. Si può essere valentissimi medici, anche fino al punto di sapere dell'igiene, e con tuttocì non meritare veramente il nome d'igienista, e la specialità è una cosa tanto importante, che a mio avviso, vuol essere rappresentata nel Consiglio superiore.

Ora, mi si farà la questione che molto spontanea si presenta, si domanderà cioè dove dobbiamo trovare questi 2 igienisti, e si vorrà indicato precisamente, quali persone debbano essere.

Comincerò col dire che quelli igienisti po-

tranno essere facilmente non medici, e presentemente ne abbiamo un esempio nell'Europa scientifica che è dei più luminosi. In questo momento noi abbiamo in Germania il Pettenkofer il quale è semplicemente chimico, che non ha mai esercitato la medicina, il quale spinge la sua modestia quando si tratta di questioni specificamente mediche, fino a dire che egli non se ne intende; quando si tratta di diagnosticare, egli afferma: questo è fuori della mia competenza, non m'incarico di giudicarne. Ma quando si tratta propriamente di dare quei suggerimenti igienici, i quali si riferiscono a prendere tutte quelle misure particolari che si possono riferire agli alimenti, alle acque, allo studio del suolo, dell'aria e via discorrendo, allora egli entra in campo, ed è sì conosciuto non solo per la scienza, ma anche per l'opera sua, che si può dire uno dei più influenti igienisti della Germania del nostro tempo.

Vorrei aggiungere perchè non dico che si debba trattare nel caso speciale di un professore di igiene. Mi piace citare, non perchè addirittura abbracci, ma perchè comprendo il motto severo di Heine poeta, di Feuerbach filosofo, che asserivano un professore di filosofia essere un dotto che di filosofia non si intende. Sarà una esagerazione, ma certo è che noi abbiamo visto degli uomini come Cartesio e Spinoza che erano quei filosofi che i loro soli nomi richiamano alla mente, senza mai essere professori. Similmente in Italia potrebbe presentarsi il caso di trovare qualche valente igienista, il quale professore d'igiene non fosse; potrà darsi il caso che precisamente nella vita pratica, e tanto più quanto più l'efficacia della nostra legge andrà crescendo, si trovino degli uomini i quali saranno eminentemente adatti ad occupare la carica di cui si tratta, senza che abbiano alcuna parte nell'insegnamento.

Ecco perchè, dunque, io propongo di dire 4 medici e 2 igienisti. Saranno medici, saranno professori o non lo saranno, non importa.

Ora vedono, se la cosa venisse a questo punto, se pure le idee, così ben difese dall'onorevole Cannizzaro, dovessero nel Senato trovare approvazione, che non farebbe d'uopo desiderare che anche il vice-presidente fosse medico, quando tanti altri elementi scientifici e di somma importanza, direi, di eguale importanza, come pure il criterio medico, entre-

raano in questo Consiglio superiore. Purchè sia presidente un medico, per conservare quel grado di preponderanza cui allega l'onorevole Cannizzaro, l'ufficio del vice-presidente potrà affidarsi ad uno di quegli alti scienziati, forniti di pratiche cognizioni, che il Consiglio comprenderà.

**PRESIDENTE.** Domando se è appoggiato l'emendamento del Senatore Moleschott, che, a quanto ho udito, consiste nel limitare a quattro i dottori di medicina ed aggiungervi due igienisti.

Chi intende di appoggiare questa proposta, sorga.

(È appoggiata.)

**PRESIDENTE.** Prego l'onorevole Senatore Moleschott di mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Ecco l'emendamento:

« Invece di cinque sieno tre i medici componenti il Consiglio superiore di sanità, ed a questi si aggiungano due igienisti. »

**Senatore PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore PANTALEONI.** Tutte le questioni, quante ne esistono al mondo, si può dire che non sono mai si esclusive, o speciali da concernere una sola scienza o una sola arte. Tutte più o meno si legano insieme con altre nozioni e con altre funzioni dello Stato.

Da ciò nacquero per necessità due sistemi di ordinamento onde pervenire alla migliore soluzione delle questioni che si presentano in qualunque ramo dell'amministrazione pubblica.

L'onorevole Cannizzaro si è fatto l'apostolo di uno di questi sistemi e lo ha anche avvalorato coll'autorità di un uomo che tutti ricordiamo come uno dei più grandi e più distinti uomini dell'Italia, qual fu Bufalini.

Ed io non solamente comprendo questo sistema, ma confesso di più, che ho lavorato nel senso di questo sistema una parte della mia vita. Ma quando l'onor. Cannizzaro vi parla di esso, e vi parla della necessità che in ogni amministrazione siano sentiti tutti coloro i quali hanno interesse o relazione nella materia, ha egli bene pensato, l'onor. Cannizzaro, che non vi è quasi una sola questione di Consiglio di Stato dove non sia più o meno l'autorità della sanità pubblica interessata? Ha egli pensato che nelle miniere, che nei lavori pubblici, che nell'agricol-

tura, che in tutte le cose è interessata più o meno la vita umana, la salute dell'uomo e perciò la scienza medica, per ciò la fisiologia? Dirò anzi che non vi ha gestione al mondo nella quale l'opera medica non dovesse entrare, poiché l'ente uomo è l'elemento di tutto quello che si fa e che si move sulla terra, e che quindi bisognerebbe concludere, secondo il principio messo innanzi dall'onor. Cannizzaro, che il medico venisse introdotto in tutte le amministrazioni dello Stato.

Ora, se tale fosse l'ordinamento esistente, anch'io avrei sostenuto e mantenuto lo stesso ordinamento per il Consiglio superiore di sanità e in seguito per i Consigli di sanità provinciali e comunali. Ma è così che si fa da noi? No certamente. Tutti lo sappiamo, che in Italia si è adottato un altro sistema; si è detto: si facciano tanti Consigli per quante sono le specialità più marcate che si presentano in ogni questione; e analogamente a queste che vi siano 6, 7 o 8 Consigli diversi secondo le diverse materie e secondo le varie relazioni che le questioni presentano.

È naturalmente le questioni si mandano, quando sono miste, ai diversi Consigli, perchè ciascuno risponda per quel tanto che il concerne. È questo l'altro sistema al quale io accennava.

Ora, stando così le cose, io non comprendo come si possa volere introdurre il sistema misto nella sola medicina, nel solo Consiglio tecnico sanitario.

È verissimo; molte questioni sanitarie interessano i Comuni, le Province, lo Stato: sotto rapporti d'interesse materiale, la finanza, l'agricoltura, i lavori pubblici.

Ma io domando; quando voi avrete intromesso nel Consiglio sanitario un solo consigliere di Stato, credete voi che una questione non debba per legge esser portata al Consiglio di Stato? Dovrà andarvi egualmente. Ebbene, allora a che approderà l'avere un consigliere di Stato nel Consiglio medico? Credete voi che i sei, i sette, gli otto sanitari o tecnici, che compongono il Consiglio sanitario debbano cedere nelle loro idee scientifiche, perchè non saranno interamente consone ad altre idee che governano il Consiglio di Stato?

Ma evidentemente no. Ciascuno opera secondo la sua coscienza, e secondo le sue convinzioni. Quindi la voce del Consigliere di Stato sarà

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

per lo meno perduta nel Consiglio sanitario, e sarà solo un disaccordo in una musica che io vorrei almeno armonica.

Lo stesso dirò del Consiglio delle miniere e degli altri elementi estranei che esistevano prima e che si vorrebbe di nuovo introdurre adesso.

Vi dice l'onor. Senatore Cannizzaro che dal cambiamento se ne accrescerà l'autorità del Consiglio sanitario; ma io vi confesso che non lo sento e non lo vedo.

Io non comprendo ciò ch'egli ci ha detto, che introducendo un Consigliere delle miniere al Consiglio sanitario, l'influenza medica si farà sentire al Consiglio delle miniere. Confesso che non comprendo la genesi di questa influenza. Se egli avesse proposto che un medico entrasse nel Consiglio delle miniere, la comprenderei; ma non comprendo perchè un Consigliere delle miniere assisterà qualche volta ad una discussione del Consiglio tecnico sanitario, ne sarà avvantaggiata la scienza medica o la sua influenza si porterà nel Consiglio delle miniere.

L'onorevole Cannizzaro vi ha detto: ma badate! dappertutto si è fatto così.

Io confesso che prima di tutto per me questa è una povera ragione, perchè noi abbiamo istituzioni diverse, e dobbiamo proporzionare le nostre istituzioni le une colle altre per renderle armoniche; e non possiamo accettare sempre una stessa istituzione d'altro paese senza modificarle tutte e metterle in accordo.

Ma è poi realmente vero che da per tutto siano i Consigli sanitari composti a quel modo?

In Germania non si è mai sognato che nel Consiglio sanitario, in tutto l'ordinamento sanitario ci sia un Consigliere di Stato, un Consigliere di miniere.

Ed è esclusivamente medico e solamente medico l'ordinamento sanitario in tutta la Germania.

In Inghilterra è la stessa cosa: anzi è un solo, il Dottore Seaton che è incaricato della direzione; non è dunque esatto il dire che da per tutto si faccia così; e che quindi noi dobbiamo sottostare alla pressione dell'esempio degli altri.

Ma havvi altro motivo, per il quale io ho mantenuto e mantengo anche adesso che il Consiglio sia solamente tecnico; ed è questo. Perchè, se si guarda alle questioni che sono portate dinanzi al Consiglio sanitario (io ne

ho fatta la statistica), sono circa 97 su 100 che sono questioni puramente tecniche relative alla sanità e che non concernono altri rami amministrativi.

Ora, volete voi per le tre o quattro questioni diverse, introdurre altrettanti membri, i quali per lo meno nelle 97 questioni sarebbero o inutili o dannosi? Ed infatti, per lo più essi si rassegnavano, quando vi erano, a dire: io nulla conosco in tale materia e mi riporto al voto della maggioranza; ed anch'io ho dovuto assistere, e vedere come agiva il Consiglio sanitario composto precisamente al modo che lo vorrebbe l'onorevole Cannizzaro, e che non era certo il più plausibile.

Aggiungo ancora che il Consiglio sanitario ha la facoltà per l'articolo 27 d'invitare nel suo seno altri individui; e trattandosi di questioni le quali fossero fuori della sua competenza, esso ha sempre invitato altri ad assistere al Consiglio, e aiutarlo della loro opera.

Il fatto è però che le questioni sanitarie, ogni qualvolta siano state decise dal Consiglio sanitario, se esse interessano il Consiglio delle mine, se interessano i lavori pubblici, se interessano il Consiglio di Stato, sono portate innanzi a quegli altri Consigli, prima di una definitiva risoluzione del Ministro. Ora cosa guadagnereste se voi introduciate un consigliere delle Amministrazioni stesse nel Consiglio sanitario? Ottereste che questo Consigliere introdotto nel Consiglio Sanitario probabilmente andando nell'altro Consiglio vulnererà di già la questione, perchè avendo già espresso un'opinione non vi porterà quella imparzialità come se non vi fosse mai intervenuto.

Per tutte queste ragioni io con mio dispiacere non posso associarmi alla proposta dell'onorevole mio amico Senatore Cannizzaro.

PRESIDENTE. Domando all'onorevole Commissario Regio, se accetta l'emendamento del Senatore Cannizzaro.

COMMISSARIO REGIO. È evidente che le questioni che si riferiscono al Consiglio superiore, sono quistioni complesse, perchè se fossero quistioni puramente tecniche, non sarebbero stati introdotti nè il Procuratore generale presso la Corte di appello, nè un membro del Consiglio di agricoltura. Ma, se si dovessero poi prendere delle persone competenti in ogni quistione che si potesse riferire a questo Consiglio, allora si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

dovrebbe fare un Consiglio così numeroso che i medici rimarrebbero in minoranza.

D'altronde il Consiglio superiore non è un corpo esecutivo; nel qual caso comprenderei anch'io che ci vorrebbe la persona tecnica cui dovesse affidarsi l'esecuzione delle deliberazioni prese; ma, trattandosi di semplice Consiglio, mi pare che l'articolo presentato dal Governo risponda alle esigenze del Consiglio stesso.

Infatti, l'onorevole Senatore Cannizzaro vorrebbe un Consigliere di Stato, vorrebbe un ingegnere dei Lavori Pubblici, vorrebbe un ingegnere del Comitato delle miniere.

Alla proposta del Consigliere di Stato ha già risposto l'on. Pantaleoni, che realmente non conviene che vi sia; imperocchè se questi fu favorevole alle quistioni che dovranno poi riferirsi al Consiglio di Stato, allora nel Consiglio di Stato farà la parte di avvocato perchè la cosa sia risolta in quel senso. Se poi fu contrario, evidentemente il Consigliere farà in modo che sia respinta; quindi non sarà un soccorso utile quello del Consigliere di Stato. Un membro del Consiglio dei lavori pubblici; ma come in quel Consiglio non vi è un medico, non ostante che ad esso possano far capo quistioni che sarebbero da considerarsi anche dal lato igienico, così non vedo come nel Consiglio superiore sanitario debba esservi un Consigliere dei lavori pubblici, un ingegnere delle miniere e via discorrendo.

Si è trovato invece opportuna la presenza di un membro del Consiglio di agricoltura, la quale ha tanti rapporti colle quistioni igieniche. Inoltre nei casi speciali è sempre consentito di ricorrere per consiglio a persone speciali.

Non saprei dunque trovare giustificazione a modificare la proposta ministeriale nel senso indicato dall'on. Cannizzaro.

Vi è inoltre da considerarsi che nel Capo 2°, nel quale sono contemplate le attribuzioni del Consiglio, si trova all'art. 15 una disposizione relativa a misure disciplinari. Non parrebbe conveniente, anche per questa speciale attribuzione del Consiglio, di modificarne la composizione nè nel numero, nè nella qualità delle persone.

Per parte mia non avrei alcuna difficoltà di accettare la modificazione proposta dall'onorevole Moleschott.

Desidererei per altro che invece di 5 medici fosse detto che due di questi fossero special-

mente igienisti. Quanto al resto, non avrei che ad insistere perchè si adottasse la proposta che è indicata nel progetto ministeriale.

PRESIDENTE. Dunque il sig. Commissario regio non accetterebbe la proposta dell'on. Cannizzaro, ma quella invece dell'on. Senatore Moleschott.

Ora, pregherei l'on. Relatore di dirmi qual è l'opinione della Commissione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Noi non possiamo accettare la modificazione proposta. Avverto che in questo momento non difendiamo la Commissione, ma il Ministero, essendo suo quell'articolo.

Del resto, esso procede da un concetto, che informa tutto il Codice.

Il Codice tratta di sanità pubblica, ha la sua radice nei medici condotti.

Di là ascende ai grandi Comuni, alle Provincie; dalle Provincie al Capo dello Stato, e non si occupa in genere che di quistioni, che si riferiscono alla pubblica sanità.

In questo Consiglio deve per necessità preponderare l'elemento medico; su questo già sembra sia d'accordo anche l'onorevole Cannizzaro. Ed è per questo che nella composizione del Consiglio fatta dal Ministro ci erano sette medici e sette individui di altra categoria; soltanto la preponderanza consisteva in ciò che vi era un chimico, un farmacista ed un veterinario, i quali si calcolavano affini, e lo sono difatti ai medici, e quindi votanti sovente con loro.

Questo fu il concetto generale. Ora se noi lo turbassimo, introducendo parecchi membri di altre professioni, distruggeremmo assolutamente tutta l'economia del Codice.

Tale questione portata dinanzi al Senato oggi dal Senatore Cannizzaro non deve essere nuova per voi, onorevoli Colleghi, essendosi trattata anche nel 1873 dallo stesso onorevole Cannizzaro, e combattuta dal Burci, dal Commissario Regio e dal Ministro dell'Interno che allora era l'onorevole Lanza, i quali fecero conoscere, per esser breve, che la necessità di questa moltiplicazione realmente non esiste.

Se parliamo nuovamente dei Consiglieri di Stato alle cose egregiamente dette dall'onorevole Pantaleoni e dall'onorevole Commissario Regio, io ne aggiungerei un'altra che mi pare di alta convenienza.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

Il consigliere di Stato, per la sua posizione sociale nelle cariche degli impiegati dello Stato, è a tale altezza, che, se entrasse nel Consiglio sanitario, dovrebbe di necessità essere presidente, e noi abbiamo votato invece che il presidente dev'essere un medico.

Ma mi si dirà che anche nell'altro Codice votato dal Senato vi era introdotto un consigliere di Stato; sì, ma io credo che fosse appunto per questo che si era data la presidenza al Ministro; colla presidenza del Ministro poteva starci un consigliere di Stato. Quanto a quegli altri ingegneri, che si vorrebbero introdurre nel Consiglio sanitario, al membro del Consiglio dei Lavori Pubblici ed al membro del Comitato geologico, io faccio considerare che le questioni sanitarie, nelle quali gli ingegneri possono entrare, sono molteplici, e sono parimenti molteplici anche le attitudini degli ingegneri stessi.

Hannovene taluni, i quali sono profondi in un determinato ramo della loro scienza, mentre degli altri rami non se ne intendono affatto.

Or bene, potrebbero mandarvi un membro del Consiglio superiore dei Lavori Pubblici, il quale fosse un distinto idraulico, mentre voi forse avreste bisogno d'un architetto.

Quanto al geologo, io non nego che la geologia non abbia una certa importanza nelle questioni d'igiene, ma, se andiamo a stringere l'argomento, si vede che la sua ingerenza può limitarsi alle acque potabili ed ai cimiteri.

Ebbene, concedetemi, onorevoli Colleghi, che io vi ricordi come appunto le quistioni relative alle *acque potabili* ed ai *cimiteri*, per la maggior parte, se non per la totalità, si risolvono dai Consigli provinciali, ai quali devono rivolgersi i Municipi, quando trattisi di stabilire un cimitero nuovo, ecc., e non si ricorre al Consiglio superiore se non nel caso di dissenso nel seno del Consiglio provinciale. Ecco dunque che il membro geologo del Consiglio superiore dovrebbe star là ad aspettare qualche raro caso di discussione. Senza dubbio la scienza geologica entra anche nelle questioni della diffusione delle malattie contagiose, perchè tutti sappiamo essersi fatte profonde investigazioni sul modo di riproduzione del contagio, e si è trovato specialmente dal Petenkofer, averne grande influenza la natura dei terreni.

Fatta però questa bella scoperta, si sa una

cosa di più; ma con ciò non si può mica pensare di rovesciare gli strati geologici, per modificare la natura del suolo!

Del resto, senza neppure entrare in tanti minuti particolari, io credo che nel Consiglio superiore di sanità questo geologo avrebbe poca importanza.

D'altronde queste stesse proposte furono discusse e respinte dal Senato, specialmente per tre ragioni messe innanzi dall'onorevole Ministro d'allora, il Lanza, e che mi paiono improntate di un perfetto buonsenso, e sono: Una, che il Consiglio superiore di sanità può chiamare nel proprio seno, ove occorra, quel qualsiasi individuo, che sia profondo in quella quistione di cui in quel giorno il Consiglio debba trattare.

La seconda, che nella massima parte dei casi quest'intervento degli ingegneri o dei geologi si risolverebbe in una perizia, e avrebbe importanza in quanto a perizia e non in quanto a consiglio.

La terza finalmente, perchè, moltiplicando il numero dei consiglieri, si aumenterebbe la maggioranza necessaria per votare, e si renderebbe molte volte impossibile la composizione legale del Consiglio superiore di sanità.

Per tutte queste ragioni dunque, io credo che quando il Consiglio è, come trovasi attualmente, di 15 membri, sia tutto ciò che si possa desiderare.

Vuol dire che il Consiglio, se in qualche particolare insorge una questione che riguardi l'una o l'altra delle scienze non rappresentate nel Consiglio stesso, chiama l'uomo appropriato, e ne sente il parere, altrimenti converrebbe mettere un rappresentante di tutte le scienze. Perchè non un botanico, perchè non un economista, perchè non un professore di diritto internazionale per tutte quelle questioni che possono insorgere a proposito delle contumacie e del commercio?

A ciò aggiungete un'altra necessità di mantenere la supremazia dell'elemento medico.

Il Consiglio superiore di sanità ha le funzioni di tribunale di appello nelle questioni disciplinari. Le questioni disciplinari involgono sempre una questione di medicina. Che cosa volete che vi decidano tutte queste brave persone in una questione di medicina?

Anche sull'altra questione, per esempio, delle

malattie contagiose dove occorre una risoluzione decisa, sicura, e una pronta attuazione delle prese deliberazioni, se voi avrete costantemente una maggioranza medica sarete sicuri che quale si sia l'opinione più o meno ortodossa del Ministro dell'Interno in fatto di contagio, egli farà l'uso che crede del ricevuto parere, ma certo ascolterà il Consiglio di persone così competenti. Ma se invece il Consiglio sanitario fosse composto in modo che questa maggioranza potesse momentaneamente spostarsi ed essere qualche volta non di medici, vi può accadere, o Signori, che in una questione di quarantena i membri non medici del Consiglio, sia per idee economiche, sia per idee personali, vi diano risposta negativa, lasciando così introdurre una malattia contagiosa nel Regno e forse far perire una parte della popolazione.

Per queste considerazioni, io pregherei il Senato a voler tornare al voto del 73 e conservare la composizione del Consiglio superiore di sanità pubblica come trovasi attualmente.

Se poi veniamo ai medici igienisti, io dico sinceramente che in questa parte mi faccio difensore del Ministro dell'Interno attuale ed anche dei Ministri suoi successori.

Io non so comprendere come un Ministro, il quale fosse chiamato a eleggere i membri, che compougono il Consiglio di sanità, non dovesse aver presente che lo scopo di questo Consiglio è sopra tutto di attendere all'igiene della nazione.

E quindi io credo che necessariamente dovrà scegliere i membri del Consiglio sanitario fra qualcuno di coloro, che propriamente si sono occupati d'igiene, imperocchè, dopo tutto, questo titolo di medici igienisti non esiste: tutti i medici sono igienisti.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola per un fatto personale.

Senatore BERTIA., *Relatore*: Io credo vi siano dei medici, che trascurano questa partita, ma questi certamente non saranno chiamati dal signor Ministro nel seno del Consiglio. Se fosse altrimenti, il Ministro avrebbe il dovere di scegliere i membri del Consiglio in quella determinata categoria non solo, ma anche nella sottospecie della categoria.

A me pare, dico, che si faccia un poco di

violenza, nè altro ci manchi che imporre il nome e cognome.

Dunque, io sono persuaso che il Ministro sceglierebbe fra i medici quelli che crederebbe più opportuni per l'esercizio di quelle funzioni a cui sono chiamati, e poi in ogni modo, se passa l'articolo, che parla di un elemento elettivo affidato alle accademie di medicina e alle facoltà mediche, queste potranno mettere riparo alle dimenticanze del signor Ministro. Mi dispiace propriamente il dirlo; io sono quasi sempre concorde nei sentimenti e nelle idee coll'onorevole Moleschott, ma qui non trovo necessario di fare una simile sotto distinzione.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Moleschott per un fatto personale.

Senatore MOLESCHOTT. Non ho che due parole da rispondere all'onorevole Relatore. Certamente io non fui mosso da nessuna sfiducia nè nella buona volontà, nè nel buon intendimento dei Ministri passati, del presente e dei futuri, nel cercare di portare con certezza legale l'elemento igienico nel Consiglio superiore. Ma, se ben mi appongo, siamo caduti d'accordo, oserei dire la maggioranza dei periti, e confido di avere con me pure l'onorevole Relatore, che gli studi d'igiene, non solo in Italia, ma in tutto il mondo, sono più bassi di quello che dovrebbero essere. Comincia a spuntare la luce, ed abbiamo il dovere tutti d'incoraggiare quella gioventù che si è messa sulla buona via, dedicandosi a questo importante ramo di studi, dobbiamo mostrare che l'avvenire sarà loro.

Negherei quello che dice l'onorevole Relatore che i medici, in generale, d'igiene se ne intendono a sufficienza; mi rincresce molto di doverlo contraddire, e vorrei insistere in quest'altra cosa, che esistono dei valentissimi igienisti, e, lo ripeto, vi è l'esempio, che medici non sono. Quindi, non solo medici igienisti vorrei proporre, ma vorrei che si dicesse addirittura due igienisti, lasciando il numero dei medici quale risulterà dopo il difalco di due.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Io modifico soltanto il mio emendamento: invece di un consigliere di Stato, direi: un professore o cultore di scienze economiche, un membro del Consiglio dei la-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

vori pubblici, tal quale era, e un professore di geologia. Questo esprime il mio concetto.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'on. Senatore Mantegazza.

Senatore MANTEGAZZA. Io dirò soltanto due parole per fare una proposta conciliativa, che mi pare potrebbe mettere d'accordo l'onor. Relatore Berti con l'onor. Cannizzaro.

Il Senatore Cannizzaro, secondo me, vuole troppo, il Berti vuole troppo poco; l'uno vuole l'elemento unicamente tecnico, l'altro vorrebbe rinforzare il Consiglio superiore con elementi tecnici speciali. Vi sarebbe questo modo di conciliare tutte le opinioni disperate; tenendo fermo il numero dei membri del Consiglio e togliendo una specie di doppione che vi è. Il chimico ed il farmacista hanno quasi una sola mansione in questo Consiglio, e se il farmacista sarà chiamato, lo sarà per lo più come perito chimico; quindi se si dicesse di un *chimico-farmacista* si riunirebbero tutti e due i caratteri, e rimarrebbe un posto vacante. Rimanendo di 15 il numero dei membri del Consiglio, si potrà aggiungere o un membro del Consiglio dei lavori pubblici o un membro del Comitato geologico, ed a questo non ci terrei, perchè anche fra i membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici si potrà rinvenire uno il quale si sia più specialmente dato allo studio della geologia.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Io insisto nel volere nel Consiglio un professore di scienze economiche, come dissi nel mio emendamento.

Riguardo poi al dire che è un doppione il chimico ed il farmacista, risponderci no.

Prego l'onorevole Presidente di porre ai voti il mio emendamento, restando poi a votare quello del chimico-farmacista.

PRESIDENTE. Il Senatore Cannizzaro insiste adunque nella proposta di un professore di scienze economiche, e chiede...

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Ho domandato la parola per insistere sui 5 dottori in medicina, come nel progetto, due dei quali possono essere igienisti.

Mi associo nel tempo stesso alla proposta

dell'on. Mantegazza, di riunire i due posti del farmacista e del chimico in uno solo, prendendo un chimico-farmacista; e nel posto che risulta da questa riunione, si potrà porre un membro del Comitato geologico.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Se non mi faccio stranamente illusione, sarei per credere che l'on. Cannizzaro si è espresso con tanta modestia sulla necessità del chimico e del farmacista, precisamente perchè egli è quel distinto chimico che tutti sanno.

Io devo confessare che sono lontano dall'opinione che si tratti di un duplicato, se mettiamo nel Consiglio superiore un chimico ed un farmacista, anzi io devo confessare che, da che son qui, ho seriamente pensato, se non fosse necessario di mettere due chimici, e che soltanto per il fatto che vi è il chimico ed il farmacista che si possono coadiuvare e secondo le circostanze correggere, io non ho voluto proporre due chimici; ma vorrei assolutamente mantenere ed il chimico ed il farmacista nel Consiglio superiore.

Io credo che non vi sia alcuno che dubiti, che molte volte si presentano delle questioni veramente chimiche, le quali non sempre sono alla portata dei medici che compongono un tale Consiglio.

Io che ebbi l'onore di appartenere al Consiglio superiore di Torino, e che ho l'onore di appartenervi adesso, molte volte vidi verificarsi il caso.

Per parte mia, lo dichiaro, e sarà forse perchè la chimica è sempre stata una parte di cui molto mi sono preoccupato con studi prediletti, molte volte ho desiderato che nel Consiglio avesse posto un chimico che veramente ne meriti il nome nel più alto senso della parola; per cui quasi quasi vorrei invocare l'aiuto del nostro Collega Cannizzaro, affinchè non mi lasci in asso con questo desiderio, ma mi appoggi nel difendere l'idea che ci voglia ed il chimico ed il farmacista.

Ripeto che io credo che sia stata una specie di modestia sua troppo grande, il non avere insistito, perchè quella scienza, che così egregiamente coltiva, sia appositamente rappresentata nel Consiglio.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGLIANI. Ho domandato la parola solo per dichiarare che appoggio molto volentieri l'emendamento del Senatore Cannizzaro in quella parte colla quale propone che entri nella composizione del Consiglio superiore di sanità un professore di scienze economiche. Veramente sono molte le questioni economiche che si possono svolgere in seno al Consiglio superiore di sanità e che possono avere una grande influenza sulla produzione della pubblica ricchezza, sulla prosperità del commercio e sullo sviluppo delle industrie.

Pur troppo il Codice che stiamo discutendo è un Codice di vincoli; per quanto necessari, legittimi, son sempre vincoli. Quindi per parte mia vedo molto volentieri che nel Consiglio superiore di sanità, che è l'autorità suprema che regola le faccende della pubblica salute, entri un cultore della scienza economica, cioè un difensore della libertà del lavoro e del commercio. Così le parti potranno in certo modo essere equilibrate.

PRESIDENTE. Si procede alla votazione.

Rileggo il comma:

« Il Consiglio superiore di sanità è composto di un presidente e di un vice-presidente, medici ».

Chi intende di appoggiare questo comma, voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Or viene il secondo comma, nel quale, giusta il Ministro e la Commissione, deve leggersi: « di cinque dottori di medicina ». Invece per la proposta dell'onor. Moleschott, dovrebbe leggersi: « di tre dottori di medicina e di due igienisti. »

Pongo prima ai voti l'emendamento dell'onorevole Moleschott.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Vi è un equivoco che bisogna mettere in chiaro. La proposta dell'onorevole Moleschott domanda due igienisti; il Commissario Regio, a cui si associa la Commissione per spirito di conciliazione, domanda due medici igienisti.

Bisogna dunque mettere in avvertenza il Se-

nato perchè non accada confusione nella votazione.

PRESIDENTE. Invece di dire due dottori in medicina e due igienisti, si direbbe due medici igienisti.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. A me duole insistere, ma noi votiamo un equivoco. Crediamo forse che l'onorevole Ministro non saprà distinguere i medici che si sono dedicati all'igiene? Ma la professione d'igienisti non c'è. Ufficialmente vi sono due o tre professori d'igiene, ma gl'igienisti in genere non esistono. I medici si occupano di quistioni sanitarie; quelli che si saranno occupati specialmente d'igiene, è naturale, saranno scelti a far parte del Consiglio.

Quindi io insisterei perchè sia detto: *cinque medici*.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MOLESCHOTT. Voglio solo osservare che il Commissario Regio aveva accettato che fossero medici igienisti. Per facilitare la votazione, voglio ritirare la mia proposta, la quale forse in Italia per ora non troverebbe facilmente attuazione; vale a dire che possa trovarsi un igienista puro e semplice senza esser medico.

Insisto però nella proposta di cinque medici, dei quali due siano igienisti, e credo che il Ministro non se ne possa offendere.

COMMISSARIO REGIO. Come raccomandazione.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Pregherei l'onorevole Senatore Moleschott di osservare che c'è qui puramente una questione, se vuole, amministrativa, cioè che si raccomandasse al Ministro di scegliere di preferenza due medici igienisti; ma non c'è nulla di legale.

Ma come farà il Ministro, se si obbliga a scegliere due medici igienisti, mentre saranno due o tre in tutta Italia in questo momento quelli che sarebbero caratterizzati come tali per un titolo legale? La parola *dottore*, come è detto nella legge, corrisponde ad una patente, ad un diploma; la parola *igienista* non corrisponde ancora ad un diploma.

Mi pare quindi che questa discussione, che resta negli atti del Senato, sarà una sufficiente raccomandazione, la quale si potrà, nel caso che

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

ne venga la discussione, accompagnare con un ordine del giorno più ragionato. Ma io credo che quella dicitura *cinque medici, di cui due igienisti*, in questo momento, in Italia, farebbe una curiosa impressione; giacchè in generale si domanderà: dunque vi sono dei medici che non sanno d'igiene, non potendo essere al corrente del grande sviluppo che ha preso questo ramo speciale della scienza medica; e quindi pregherei il R. Commissario a non volere insistere in questa proposta.

COMMISSARIO REGIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Signor Senatore Moleschott, è contento di convertire la sua proposta in una raccomandazione?

Senatore MOLESCHOTT. Desidero che sia messa ai voti la mia proposta, particolarmente per il movente che me l'ha ispirata; il desiderio cioè che la gioventù studiosa d'Italia si richiami a questi studi, i quali certamente sono trascurati.

Non credo poi che si dovrà inferire nel pubblico che i medici non si occupano, o non si debbono occupare d'igiene; affermo che non possono occuparsene abbastanza, che vi ha il bisogno di dare un voto influente alle specialità igieniche, e che questo bisogno debba essere altamente riconosciuto dalla legge.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PALASCIANO. Pregherei l'onorevole Senatore Moleschott di non insistere nella sua proposta, la quale se deriva da un punto di origine eccellentissimo e lodevolissimo, incontra moltissimi scogli nella pratica, specialmente per opera del ciarlatanismo; imperocchè la nomina non essendo vincolata da un obbligo positivo come quello del titolo di dottore, può assumere il titolo di igienista chiunque lo voglia, perchè non c'è un diploma speciale per l'igiene; ed allora facilmente un ciarlatano può assumere la qualità d'igienista, dal che ne potrebbero derivare gravi inconvenienti.

Quindi io pregherei il chiarissimo Collega Moleschott di non insistere.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Sono dolentissimo di tediare il Senato prolungando questa discussione. L'onorevole Palasciano mi obbliga a dire ciò che, alieno da qualsiasi personalità, be-

nigna o meno che sia, avrei piuttosto taciuto.

Abbiamo in questo recinto un uomo il quale non ha il diploma di igienista, il quale non è punto professore di igiene (e che non ho da additare perchè tutti ne conoscono il nome) il quale per tutta la sua vita ha fatto dell'igiene uno studio speciale; e sfido che mi si venga a dire, che in Italia non vi siano igienisti.

Io potrei, se non credessi di trasmodare, indicare altre persone giovani, che col miglior successo del mondo si sono messe seriamente a studiare l'igiene. — È di tali uomini che io voglio parlare, di persone che hanno raggiunto quel punto elevato di specialità che meritino il nome di igienisti.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'emendamento testè riformato dell'onorevole Moleschott, cioè, che invece di dire semplicemente: « *cinque dottori in medicina* » si dicesse: « *cinque dottori in medicina, de' quali due siano medici igienisti.* »

Chi intende approvare tale emendamento, voglia alzarsi.

(Non è approvato.)

Pongo dunque ai voti la proposta della Commissione accettata dal Ministero, che sarebbe: « *di cinque dottori in medicina.* »

Chi accetta questa proposta è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Siamo adesso al *chimico e al farmacista*.

Secondo il progetto si dovrebbe dire: « *di un chimico e di un farmacista.* »

Secondo il Senatore Cannizzaro si dovrebbe parlare di un solo membro, e cioè di « *un chimico-farmacista.* »

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Siccome l'onor. Senatore Moleschott mi ha quasi invitato ad esprimere il mio concetto anche su questo punto, dirò che sono due cose diverse il farmacista ed il chimico; ed avviene spesso che è più vero igienista il chimico che il farmacista. Questi entra nel Consiglio per la sorveglianza che si esercita sulle farmacie, ci entra quello per lo speciale carattere che ha.

Io credo che ci potrebbero stare tutti e due.

Del resto, se l'onor. Senatore Mantegazza consente, si potrebbe sospendere la discussione su questo inciso, sino a che non sia decisa la sorte dell'intero emendamento mio.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

Senatore MANTEGAZZA. Accetto di buon grado, perchè si possa aggiungere un nuovo membro: così rimane il posto per l'impiegato geologico.

PRESIDENTE. Dunque se non vi sono altre obiezioni, si intende sospesa la discussione di questo inciso riguardante il chimico e il farmacista.

Procediamo innanzi. « Di un dottore veterinario ».

(Approvato.)

« Del Procuratore generale presso la Corte d'appello ».

(Approvato.)

« Del medico ispettore del corpo sanitario militare marittimo.

(Approvato.)

« Del Direttore generale della marina mercantile ».

(Approvato.)

« Di un membro del Consiglio di agricoltura ».

(Approvato.)

Ora vengono le proposte dell'onorevole Senatore Cannizzaro; la prima delle quali consiste nello aggiungere alla lista dei membri testè indicati:

« Un professore di scienze economiche ».

Chi approva questa proposta, si alzi.

La votazione essendo dubbia faremo la controprova. Chi non approva, sorga.

(La proposta è approvata.)

PRESIDENTE. La seconda proposta dell'onorevole Cannizzaro importerebbe l'aggiunta di « un membro del Consiglio dei lavori pubblici ».

Chi intende approvare questa aggiunta, voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Colla terza proposta l'onor. Cannizzaro vorrebbe l'aggiunta di « un professore o membro del Consiglio geologico ».

Senatore MANTEGAZZA. Pare che, anche d'accordo coll'onor. Senatore Cannizzaro, si debba dire soltanto « un membro del Comitato geologico ».

PRESIDENTE. Dunque: « Un membro del Comitato geologico ».

Chi approva è pregato di sorgere.

(Non è approvato.)

Ora torniamo alla questione del *chimico* e del *farmacista*. Domando alla Commissione prima di tutto, se intenda che debbano rimanere separati questi due membri.

Senatore MANTEGAZZA. Io ritiro il mio emendamento.

Senatore PALASCIANO. Io proporrei che fosse lasciato il farmacista per decidere sulle questioni disciplinari che sono deferite al Consiglio superiore: imperciocchè il Consiglio superiore di sanità è chiamato a decidere in ultima istanza tutte le questioni e litigi che si riferiscono ai farmacisti ed all'esercizio della farmacia: quindi il farmacista è necessario. Ed io prego che sia mantenuto nel Consiglio.

PRESIDENTE. Pongo ai voti il *chimico*.

Chi intende che debba esservi il *chimico*, sorga.

(Approvato.)

Pongo ai voti il *farmacista*.

Chi intende che debba esservi il *farmacista*, sorga.

(Approvato.)

Leggo ora l'ultimo comma:

« Il Ministro dell'Interno destina al posto di segretario un medico, il quale farà parte del personale del suo Ministero e non avrà voto. »

Chi approva questo comma, sorga.

(Approvato.)

Ora rileggo tutto l'articolo colle aggiunte approvate.

« Il Consiglio superiore di sanità è composto:

di un presidente ed un vice-presidente, medici;

di cinque dottori in medicina;

di un chimico;

di un farmacista;

di un dottore veterinario;

del procuratore generale presso la Corte d'appello;

del medico ispettore del Corpo sanitario militare marittimo;

del direttore generale della marina mercantile;

di un membro del Consiglio di agricoltura;

e di un professore di scienze economiche.

Il Ministro dell'Interno destina al posto di segretario un medico, il quale farà parte del

personale del suo Ministero, e non avrà voto.»

Chi approva l'intero articolo, voglia sorgere.  
(Approvato.)

PRESIDENTE. Si passerà ora al Capo II.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge il Capo II, art. 12.

## CAPO II.

### *Delle attribuzioni del Consiglio superiore di sanità.*

#### Art. 12.

Il Consiglio superiore di sanità dev' essere sentito:

1. Sullo stabilimento delle quarantene e delle discipline sanitarie alle frontiere, ove se ne abbia il tempo, e sempre sulla cessazione delle stesse;

2. Sugli straordinari provvedimenti da prendersi per prevenire e combattere le malattie endemiche, epidemiche, enzootiche, epizootiche, e contagiose;

3. Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata alle manifatture, ed alle industrie agricole e ad altre industrie bisognevoli di cautele igieniche;

4. Sulla vaccinazione, sui sifilicomi, e sui provvedimenti relativi alla sifilide;

5. Sui ricorsi relativi alla risicoltura e alla macerazione delle piante tessili;

6. Sui diboscamenti, sulle bonifiche e sui grandi lavori di utilità pubblica nei quali sia interessata la igiene;

7. Su tutte le questioni per gli stabilimenti insalubri;

8. Sui ricorsi relativi alla costruzione e traslocazione dei cimiteri;

9. Sui regolamenti comunali d'igiene pubblica che il Ministro intenda di annullare e sugli altri casi, che fossero indicati da leggi e disposizioni speciali;

10. Sulla Relazione da presentarsi al Re intorno la sanità del Regno alla fine d'ogni biennio, e su tutte le altre quistioni di interesse sanitario, o portanti massime, disposizioni e regolamenti in genere.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Al N. 10, alla parola *biennio* proporrei quella di *triennio*, onde porre questa disposizione di legge in relazione con quanto è stabilito nei precedenti articoli.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Vorrei chiedere all'onorevole Relatore, se al comma primo, numero uno, non gli parrebbe meglio dire « *sullo stabilimento DEFINITIVO delle quarantene e delle discipline sanitarie alle frontiere* » togliendo « *ove se ne abbia il tempo* » e soggiungendo « *e sulla cessazione delle stesse* ».

Dico questo, perchè il Ministro ed anche il Prefetto hanno la facoltà in casi urgenti di mettere la quarantena; quindi può avvenire che il Consiglio non possa essere consultato; ma perchè essa si mantenga definitivamente, ciò che secondo me è la cosa più importante, deve consultarsi il Consiglio medesimo.

Ora, nella formola dell'articolo attuale ciò non appare, perchè se la quarantena è messa di *urgenza* resterebbe ferma senza che il Consiglio superiore sia consultato, il che non sarebbe ove si aggiungesse la parola *definitivo*.

Quindi, se per l'urgenza si è messa una quarantena, credo che sia molto necessario che in seguito il Consiglio debba per lo meno confermarla, e quindi proporrei che si dicesse: « *sullo stabilimento DEFINITIVO delle quarantene e delle discipline sanitarie alle frontiere, e sulla cessazione delle stesse*. »

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni propone che al numero uno, invece di dire: « *sullo stabilimento delle quarantene ecc.* » si dica: « *sullo stabilimento definitivo ecc.* » e che poi si tolgano le parole: « *ove se ne abbia il tempo*. »

Che ne dice il Relatore della Commissione?

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione veramente insiste sulla redazione dell'articolo come sta ora, perchè è nell'interesse della sanità pubblica che il Consiglio sanitario, in fatto di quarantene, sia consultato il più che sia possibile. Ora, ponendosi nell'articolo le parole: *ove se ne abbia il tempo*, necessariamente si fa supporre che soltanto nei casi di urgenza somma, il Ministro non sia obbligato di raccogliere il Consiglio, ma che in generale, *salvo questi casi di urgenza somma*, il Consiglio debba sempre essere interpellato. Se invece in questo articolo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

si dicesse *sullo stabilimento definitivo* ecc., il Ministro nell'applicare la legge potrebbe ritenere che, in fatto di quarantene, non fosse necessario raccogliere il Consiglio superiore se non quando si trattasse di stabilirle definitivamente.

Ecco perchè la Commissione insiste nella sua redazione di quest'articolo.

**PRESIDENTE.** Anzitutto, interrogo il Senato se trova appoggio l'emendamento proposto dal Senatore Pantaleoni.

Chi lo appoggia voglia sorgere.

(È appoggiato.)

Pongo ora ai voti la prima parte di questo emendamento, che consiste nell'aggiungere al N. 1 dopo le parole: « Sullo stabilimento » la parola *definitivo*.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Non è approvata.)

Pongo ai voti la seconda parte della proposta del Senatore Pantaleoni, che consisterebbe nel togliere le parole: *ove se ne abbia il tempo*.

Senatore PANTALEONI. Ritiro questa mia proposta la quale era intimamente connessa e avrebbe avuto ragione di essere soltanto qualora fosse stata accolta la prima parte dell'emendamento mio che venne dal Senato respinto.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io intendo parlare sul punto terzo di quest'articolo dove è detto:

« Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata alle manifatture, ed alle industrie agricole e ad altre industrie bisognevoli di cautele igieniche; »

Non so se e quando potremo avere una legge sulle miniere, ma poichè in quest'articolo si contengono provvedimenti per la classe operaia applicata alle industrie agricole e manifatturiere, non so spiegarmi l'esclusione della classe operaia applicata alle industrie minerarie, e perciò chiedo all'onorevole Relatore se non ha difficoltà di accettare che il N. 3 di quest'articolo 12 sia modificato così:

« Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata alle industrie minerarie, agricole e manifatturiere. »

Senatore BERTI A., *Relatore*. Sta bene.

Senatore ROSSI A. E poichè ho la parola in quest'argomento, mi permetta il Senato di recitare un *me pœnitet*, perchè, per un congedo indi-

spensabile, ho dovuto mancare alla discussione generale di questo progetto, allorquando si è trattato l'argomento del lavoro dei fanciulli nelle fabbriche e nelle officine.

Io mi sarei senz'altro associato alla mozione dell'on. Senatore Maggiorani per pregare l'on. signor Ministro ed il Senato che venissero inseriti i relativi provvedimenti nel Codice sanitario.

Io spero, da alcune benevoli parole scambiate ieri coll'onor. signor Ministro e con alcuni membri della Commissione, che la questione non sia stata pregiudicata.

Io non ho potuto leggere i resoconti del Senato di quel giorno perchè non pubblicati: ad ogni modo, essendo questa una questione di grande interesse, vorrei che prima che venisse in discussione il titolo VII del Codice presente che riguarda le fabbriche, manifatture ed industrie agricole insalubri, mi fosse permesso di sottomettere al Senato, in forma di articoli aggiuntivi, dopo quel titolo, i provvedimenti che a me parrebbero opportuni e sufficienti per tutelare il lavoro dei fanciulli nelle fabbriche.

Io spero nella benevolenza del Senato, che quantunque io sia venuto in questa discussione un po' fuori d'ora, vorrà prendere in considerazione la proposta che io sarò per fare e non dubito di avere assenziente anche il signor Ministro dell'Interno.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Il Senato ricorderà certamente la discussione sollevata su quest'argomento l'altro giorno dall'onorevole Senatore Maggiorani, e l'impegno formale che io presi di presentare nel corso del mese di gennaio un progetto di legge.

Io non vorrei che l'onorevole Senatore Maggiorani e il Senato supponessero che la proposta che fa in questo momento l'onorevole Senatore Rossi fosse un modo di eludere la mia promessa, e quindi dichiaro che la mantengo, e che il Senato non possa in questo momento occuparsi di provvedimenti speciali per il lavoro dei fanciulli, essendo stata questa parte stralciata dal progetto di legge del Codice sanitario, e per questo non studiata dalla Commissione.

Il Senato sa come questa grave questione ha occupato e occupa da molto tempo quasi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

tutti gli Stati di Europa, ed anche il nostro paese.

Non mi parrebbe quindi conveniente che fosse trattata e risolta con delle disposizioni presentate oggi e discusse domani.

Mi duole di dover dichiarare all'onorevole Senatore Rossi che, pure riconoscendo lodevoli le sue intenzioni, io debbo mantenere la promessa che feci l'altro giorno al Senato, cioè che quest'argomento formerà oggetto di un progetto di legge separato, che avrò l'onore di presentare nel mese di gennaio.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Le dichiarazioni fatte dall'onorevole Ministro non mi possono persuadere di lasciar passare l'occasione della discussione del Codice sanitario, senza toccare un argomento che lo riguarda così direttamente e che, quand'anche avvenissero circostanze tali da rendere necessaria per tutto il Regno una legge speciale sul lavoro dei fanciulli nelle fabbriche e nelle officine, non impedirebbe mai di presentarla.

L'argomento è delicatissimo; la decisione, cioè, se convenga l'inserzione di provvedimenti nel Codice sanitario, oppure il farne oggetto di una legge speciale.

Non è ora il momento di portare una così grave discussione davanti al Senato; ma mi permetta l'onorevole Ministro che io non sia interamente del suo avviso che si debba lasciar passare l'occasione della discussione del Codice sanitario.

Io ne sento anzi il dovere, e per averne l'argomento, io mi propongo di presentare, come ho detto, in appositi articoli i provvedimenti.

Se mi fossi trovato presente alla discussione generale, avrei anche dovuto accennare ad alcune espressioni contenute nella Relazione della Commissione, che mi hanno penosamente sorpreso.

Nella Relazione è detto: « Noi non vogliamo gittare improvide accuse sui nostri industriali, alcuni dei quali hanno l'onore di appartenere a questo alto Consesso; conosciamo le dolorose necessità imposte loro da una implacabile concorrenza; abbiamo ferma fiducia che non frangano innanzi tempo le tenere forze di questi operai dell'avvenire, imitando lo stolto esempio

dello scialaquatore, che divora in erba le proprie messi. »

Io sono grato all'onorevole Relatore della Commissione di aver risparmiato cotesto genere d'accuse; ma siccome degli industriali a cui viene così dura ammonizione, è detto, che alcuni fanno parte di questo alto Consesso, tocca a me dichiarare, che qui in Senato non so vedere che Senatori, e che laddove una distinzione dovesse farsi, io non troverei in Senato un industriale a cui si potesse applicare quella ammonizione, e tanto meno trattandosi della discussione del Codice sanitario, dove non è facile distinguere i Senatori medici dai medici Senatori.

Ciò dicendo, non intesi di fare alcuna osservazione meno che benevola all'onorevole Relatore della Commissione, di cui conosco l'animo gentile, ma non potevo tacere e lasciar passare inosservate quelle parole per il senso doloroso che possono lasciare per una classe di persone rispettabile sotto ogni rapporto.

Pertanto, dopo quello che è stato detto anche nella Relazione, non credo si possa passare sopra ad un argomento così grave, che ha commosso l'opinione pubblica, e si venga senz'altro implicitamente a riconoscere il bisogno di una legge speciale, la quale, quantunque non se ne possano incolpare le intenzioni del signor Ministro, avrebbe un carattere di odio verso gli industriali, senza che sia stata fatta un'inchiesta, senza che siano stati chiamati in contraddittorio gli industriali incriminati.

Io quindi presenterò al Senato gli articoli aggiuntivi che ho accennato, e che anderanno postposti al titolo VII della presente legge.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Se l'onorevole Senatore Rossi avesse potuto leggere gli atti del Senato, avrebbe veduto che questa questione è già decisa.

Il Senato ha riconosciuto che di questo argomento debba trattarsi in un progetto di legge speciale, ed anzi l'onorevole Maggiorani che sosteneva la necessità di trattarne in questo momento, voleva prendere atto della mia dichiarazione, cioè che presenterei una legge nel mese di gennaio, con un ordine del giorno, che ritirò solamente quando io dava ad esso un'interpretazione di sfiducia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

Il Senato adunque ha deliberato, ed a meno che non volesse ritornare sopra ad una sua deliberazione, non è possibile parlarne ora.

Io desidero che l'onorevole Senatore Rossi sia convinto che il presentare una legge speciale non significa per nulla riconoscere giuste le accuse che sono state mosse a taluni industriali, non dalla Commissione, perchè egli stesso lo ha ammesso, ma da taluni fuori di questo recinto.

L'onorevole Senatore Rossi poi deve convenire, che, pur riconoscendo negli industriali tutta la buona volontà di adoperare i modi migliori verso i fanciulli che lavorano, può esservene qualcuno in certi luoghi, che meriti i rimproveri.

La questione è impersonale e di un ordine assolutamente superiore. Trattasi di esaminare se i fanciulli, di una certa età, possono essere adoperati in taluni lavori e fino a che punto. Come vede l'onorevole Senatore Rossi, è questa una questione di principio indipendente dalla condotta degli industriali.

Ad ogni modo decida il Senato sull'opportunità della proposta dell'onorevole Senatore Rossi.

A me interessa mettere in chiaro che mantengo la promessa di presentare nel mese di gennaio una legge speciale.

Convengo col Senatore Rossi che la questione non ha avuto ancora tutto il suo sviluppo. Però vi sono degli studi e si è pur fatta un'inchiesta dal Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Non mancheranno quindi al Senato gli elementi per discutere la legge quando sarà presentata.

Ad ogni modo, io sono agli ordini del Senato: però se si credesse discuterne ora, io chiederei che si sospendesse la discussione della legge, per dare il tempo alla Commissione ed al Governo di esaminare le proposte dell'onorevole Senatore Rossi.

Ma io non potrei in nessun modo accettare che si facesse una così grave discussione così su due piedi. Non si tratta di un emendamento qualunque. Prego il Senato a riflettere alla gravità dell'argomento.

PRESIDENTE. Io credo di dovere avvertire che siccome l'onorevole Senatore Rossi non solo non ha fatto una proposta concreta e attuale riguardo ai fanciulli nelle fabbriche, ma anzi ha

dichiarato espressamente ch'è sua intenzione di proporre all'uopo nuovi articoli quando saremo al titolo VII, che comincia coll'articolo 116, così evidentemente non si può nè si deve andare oltre, per ora, nell'argomento che tocca ai fanciulli.

Pur troppo siamo lontani dall'articolo 116; quando giungeremo al titolo VII, sarà libero al Senatore Rossi, come a tutti, di fare in quell'argomento le proprie proposte e le proprie osservazioni. •

Del resto, il Senatore Mantegazza ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Rinuncio alla parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola per un fatto personale.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Sull'accenno fatto dall'onorev. Rossi, delle parole della Relazione «taluni che hanno l'onore di appartenere a questo alto Consesso» non nego che avessi in mente di rivolgerle all'onorevole Rossi. Ma le parole, che vengono dopo, non possono essere considerate come un'offesa. Invece era mia intenzione rivolgere a lui altre parole che sono in quel periodo, *qualora dovesse anche per virtù d'intelligente affetto rimanere lettera morta*.

Quando io scrissi che se anche gli industriali dovessero per intelligente affetto rendere lettera morta l'articolo del Codice, io aveva proprio in mente il Senatore Rossi, perchè ai miei occhi certo è difficile trovare un industriale in Italia, che abbia più amore ai suoi operai e più cure di quelle che ne ha il Senatore Rossi.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore ROSSI A. Ringrazio l'onor. Collega Berti delle sue gentili parole. Io non ho inteso di fare una difesa personale, ma ho inteso di rivolgermi a quanti potessero sedere in questo alto Consesso.

Ora, dopo la spiegazione e le benevoli parole che il Senatore Berti mi ha dette, io non ho altro da aggiungere.

PRESIDENTE. Ora rimane solamente l'emendamento proposto a questo articolo 12 (diventato articolo 11) dal signor Senatore Rossi, il quale vorrebbe che al N. 3, invece delle parole scritte nel progetto del Ministero e della Commissione, si dicesse: « Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

alle industrie minerarie, agricole e manifatturiere. »

Senatore MANTEGAZZA. « Ed altre industrie. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Non sono in complesso che aggiunte le minerarie; e la Commissione accetta.

PRESIDENTE. Occorreva che io leggessi l'intero emendamento qual è.

Il Senatore Rossi propone il comma che ho testè letto in sostituzione a quello del progetto.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione accetta. Basti che resti quell'ultimo inciso: *ed altre industrie bisognevoli di cautele igieniche*.

PRESIDENTE. La Commissione vorrebbe adunque che si tenesse ferma la proposta dell'onorevole Senatore Rossi, ma coll'originario inciso che dice: *ed altre industrie bisognevoli di cautele igieniche*.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Mi pare un'aggiunta inutile quella della Commissione. Quando abbiamo detto: *industrie minerarie agricole o manifatturiere*, si sono comprese tutte quante le industrie; e quando si dice: applichiamo a queste industrie le discipline di sanità, è naturale che si applicano per cautele igieniche.

Dunque mi pare che l'articolo quale io lo propongo sia più semplice e che comprenda anche il concetto della Commissione senza doverlo spiegare.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'onorevole Commissario Regio ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io credo che sarebbero piuttosto comprese le industrie minerarie nelle parole: *altre industrie bisognevoli di cautele igieniche*, perchè così realmente si comprendono tutte le industrie. Accetto dunque l'aggiunta proposta dall'onorevole Senatore Rossi, ma non vorrei che si escludesse quest'ultimo inciso: *industrie bisognevoli di cautele igieniche*.

PRESIDENTE. Essendovi dunque dissenso in questo particolare, pongo ai voti il comma proposto dall'on. Rossi, accettato dalla Commissione e dal Ministro.

Porrò poi ai voti separatamente l'altro inciso, sul quale verrebbe il dissenso.

Chi intende approvare questa formola: « sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della

classe operaia applicata alle industrie minerarie, agricole e manifatturiere » è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Ora, come ha udito il Senato, e Ministero e Commissione insistono perchè al comma testè approvato sussegua l'inciso: « ed altre industrie bisognevoli di cautele igieniche. »

L'onorev. Rossi vorrebbe di questo inciso la soppressione. Quindi, siccome la soppressione non si pone a partito, domando se venga approvato l'inciso del Ministero e della Commissione, che dice: « e ad altre industrie bisognevoli di cautele igieniche. »

(Approvato.)

Ora si passa alla lettura dell'articolo 12, diventato 11, per metterlo ai voti:

#### Art. 12.

Il Consiglio superiore di sanità dev'essere sentito:

1. Sullo stabilimento delle quarantene e delle discipline sanitarie alle frontiere, ove se ne abbia il tempo, e sempre sulla cessazione delle stesse;

2. Sugli straordinari provvedimenti da prendersi per prevenire e combattere le malattie endemiche, epidemiche, enzootiche, epizootiche e contagiose;

3. Sul modo di migliorare le condizioni sanitarie della classe operaia applicata alle industrie minerarie, agricole e manifatturiere, e ad altre industrie bisognevoli di cautele igieniche;

4. Sulla vaccinazione, sui siflicomî, e sui provvedimenti relativi alla siflide.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Questo comma 4° io lo vorrei ridotto alle sole parole *sulla vaccinazione* per metterlo di accordo con quello già stabilito, essendo pendente alla Camera la discussione di altra legge sui siflicomî e la prostituzione.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io aveva proposto in altro articolo che fossero soppresses le parole: « ed ai siflicomî. » E questo lo proposi per non pregiudicare alcuna questione.

Ma qualunque sia la legge che abbia a ve-

nire, non si può per certo, fin da ora, rinunciare alla sorveglianza del Consiglio superiore di sanità, il quale in qualunque ipotesi deve avere una ingerenza sulla materia.

Il Consiglio superiore deve esercitare la sua vigilanza su tutto ciò che riguarda la pubblica igiene nello Stato.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Mi pare che è prudenza cancellare le parole di cui è discorso, perchè non conosciamo ancora i rapporti precisi che avrà la legge sui sifilicomi col nuovo Codice sanitario. Una legge speciale avrà certamente maggior valore di una legge come questa di un ordine generale.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che non si perda nulla, anzi si guadagni molto a lasciare integre queste parole. Il Consiglio superiore sanitario è Consiglio puramente consultivo; ma è pur certo che nella materia di cui si tratta il Governo sarà spesso chiamato a prendere deliberazioni per mettere se non altro d'accordo i Comuni e le Provincie sul sistema da seguire al riguardo, e perciò ne esperimenterà il parere. Stimo adunque prudente lasciare nelle attribuzioni del Consiglio superiore di sanità tutto quanto si riferisce all'igiene pubblica senza eccezioni e che quindi si debbano mantenere le parole sui sifilicomi e sui provvedimenti relativi alla sifilide.

PRESIDENTE. Sela Commissione insiste, io debbo porre ai voti l'emendamento proposto dal Senatore Mantegazza.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione insiste, perchè quella legge presentata alla Camera dei Deputati riguarda più che altro l'amministrazione; ma qui si tratta di sorveglianza sanitaria, e la sorveglianza sanitaria non può mai essere sottratta al Consiglio superiore di pubblica sanità.

Dunque, quanto a me, credo che debbano queste parole rimanere nell'articolo.

Senatore MANTEGAZZA. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Avendo il Senatore Mantegazza ritirato la sua proposta, si prosegue alla lettura dell'articolo.

5. Sui ricorsi relativi alla risicoltura e alla macerazione delle piante tessili;

6. Sui disboscamenti, sulle bonifiche e sui grandi lavori di utilità pubblica nei quali sia interessata la igiene;

7. Su tutte le questioni per gli stabilimenti insalubri;

8. Sui ricorsi relativi alla costruzione e traslocazione dei cimiteri;

9. Sui regolamenti comunali d'igiene pubblica che il Ministro intenda di annullare e sugli altri casi, che fossero indicati da leggi e disposizioni speciali;

10. Sulla Relazione da presentarsi al Re intorno alla sanità del Regno alla fine d'ogni biennio, e su tutte le altre quistioni di interesse sanitario, o portanti massime, disposizioni e regolamenti in genere.

Metto ai voti l'intero articolo 12, divenuto 11. Chi intenda di approvarlo, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Art. 13 (ora 12).

Quando il parere del Consiglio superiore di sanità è richiesto dalla legge, il decreto Reale o ministeriale, che ne consegue, deve avere la formola, *conforme al parere o udito il parere* del Consiglio superiore di sanità, secondo che il deliberato del Ministro sia a quello conforme o diverso.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io pregherei l'onorevole Commissione a voler sopprimere le parole: *conforme al parere*, mantenendo soltanto quelle che seguono: cioè *udito il parere* ecc.

PRESIDENTE. Accetta la Commissione la proposta dell'onorevole Ministro?

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Se nessun altro domanda la parola, metto ai voti l'art. 13, ora 12, colla modificazione proposta dal signor Ministro, accettata dalla Commissione.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Il motivo per cui fu introdotta questa formola fu precisamente perchè fosse patente se la misura che si adottava dall'onor. Ministro, ed il decreto qualsiasi che ne teneva dietro fosse conforme al parere del Consiglio sanitario, e quindi si disse che la pa-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

rola *conforme* significasse essere la risoluzione d'accordo con il giudizio dato dal Consiglio tecnico, e *udito il parere* significasse il contrario.

Ora io confesso che sarei dell'opinione che si dovesse mantenere perchè ognuno deve avere la responsabilità dei propri atti. Il signor Ministro ha le sue buone ragioni per adottare o rigettare la proposta, tanto più che non trattasi che di un consiglio consultivo. Ma perchè ognuno non debbe portare la responsabilità del proprio pensiero? E già s'intende che parlo di responsabilità morale. Sarei quindi per mantenere l'inciso.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Precisamente perchè e un consiglio consultivo, e la responsabilità rimane tutta al Ministro, non sarebbe conveniente introdurre le due formole una delle quali importerebbe l'approvazione e l'altra la disapprovazione. Io prego l'onorevole Pantaleoni di riflettere che per tutti i consigli consultivi la formola è la stessa, anche pel Consiglio di Stato, pel quale in certi casi speciali il potere esecutivo ha il dovere di uniformarsi alle sue decisioni.

PRESIDENTE. L'onorevole Pantaleoni insiste sulla sua proposta?

Senatore PANTALEONI. Io proporrei che ci fosse; ma se la Commissione ed il Ministro sono contrari, io non insisto.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Alle osservazioni fatte dall'onorevole signor Ministro, io credo di dover aggiungere una avvertenza ed è: che importa molto quando si fa una legge od un decreto, di dare ad essi tutta l'autorità possibile, ed ora è evidente che un poco di autorità morale verrebbe scemata a taluni dei decreti cui accenna questo articolo, qualora si dicesse che gli uni sono presi in conformità del parere del Consiglio tecnico e gli altri no.

Io confermo interamente ciò che ha detto il Ministro in quanto alla responsabilità, ma credo che bisogna contemplare anche questa necessità, che dal momento che una legge è promulgata essa abbia il maggiore impero sull'animo dei cittadini, e credo quindi che per questo rispetto convenga di non lasciare l'alternativa, come propone il Senatore Pantaleoni,

e opino che per tutti i sensi si adoperi indistintamente la formola: « Udito il parere del Consiglio superiore di sanità. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accetta.

Senatore PANTALEONI. Allora, io non insisto.

PRESIDENTE. Se non m'inganno, quando si tolgano le parole *conforme al parere*, bisogna togliere anche le ultime che dicono: « secondo che il deliberato del Ministro sia a quello conforme o diverso ».

Voci. È giusto.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo per metterlo ai voti.

#### Art. 13.

Quando il parere del Consiglio superiore di sanità è richiesto dalla legge, il decreto Reale o ministeriale, che ne consegue, deve avere la formola « *udito il parere* del Consiglio superiore di sanità ».

(Approvato.)

#### Art. 14.

Il Consiglio può per propria iniziativa proporre tutti quei provvedimenti che stimerà utili a tutelare la sanità pubblica nel Regno e migliorarne le condizioni.

(Approvato.)

#### Art. 15.

Il Consiglio superiore di sanità esercita autorità propria, pronunziando con decreti motivati sui reclami contro le deliberazioni dei Consigli sanitari provinciali in materia disciplinare.

Le decisioni del Consiglio sono rese esecutorie per decreto del Ministro.

(Approvato.)

Ora, secondo il desiderio da taluni esternati, pregherei quei signori Senatori che intendono di proporre emendamenti agli articoli successivi, di volerli inviare alla Commissione, affinchè nella seduta pubblica la Commissione possa riferire sui medesimi, e così agevolare la discussione.

Ricorda il Senato che ieri ho fatta la dichiarazione che in uno dei giorni successivi sarebbe stabilito in quale tornata pubblica abbia a se-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DELL'11 DICEMBRE 1877

guire la nomina della Commissione di undici membri per l'esame del Libro I del Codice penale, presentato dal signor Ministro Guardasigilli.

Io propongo che (anche, come dissi ieri, per dar tempo agli assenti di intervenire all'assemblea) la nomina di questa Commissione sia fissata pel giorno di sabato, 15 corrente.

Siccome poi spira il termine per la durata in ufficio di varie Commissioni, e devesi altresì sostituire l'on. Senatore Cosenz nell'incarico di membro della Commissione alla Cassa militare (poichè non potendo il Senatore Cosenz dimorare in Roma, ha dichiarato di rinunciare a quel mandato), così resta inteso che nella seduta di sabato prossimo, oltre alla nomina della Commissione speciale, composta di undici

membri, per l'esame del Libro I del Codice penale, si procederà alle nomine seguenti:

Nomina dei Commissari per la Cassa dei depositi e prestiti;

Nomina dei Commissari di vigilanza al Fondo per il culto;

Nomina dei Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico nella provincia di Roma;

Nomina di un Commissario alla Cassa militare, in sostituzione del Senatore Cosenz.

Domani seduta pubblica alle 2 pom. per la continuazione dell'ordine del giorno d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 6).

## LXXXV.

## TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Congedo — Messaggio del Presidente della Camera — Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario — Proposta di aggiunta del Senatore Tommasi all'art. 16, accettata dal Commissario Regio e combattuta dal Senatore Palasciano — Emendamento del Senatore Casati alla proposta d'aggiunta del Senatore Tommasi e da questo accettata — Spiegazione del Commissario Regio — Proposta sospensiva del Senatore Casati sull'art. 16 — Raccomandazione del Senatore Moleschott, accettata dal Commissario Regio — Proposta sostitutiva del Senatore Tommasi all'articolo 17 e subemendamento del Senatore Berti A., Relatore — Avvertenza del Senatore Casati — Approvazione della prima parte dell'articolo 17 — Approvazione dell'articolo 16 — Proposta aggiuntiva del Relatore all'articolo 17, combattuta dal Senatore Casati e ritirata dal Relatore — Osservazioni del Senatore Palasciano, cui risponde il Relatore — Approvazione dell'articolo 17 — Emendamento proposto dal Relatore all'articolo 18 — Emendamento del Senatore Tommasi — Osservazione del Relatore — Approvazione degli articoli 18, 19, 20 modificati e dei 21 e 22 — Proposta sostitutiva del Senatore Palasciano all'articolo 23, combattuta dal Senatore Casati e dal Relatore — Replica del Senatore Palasciano e controreplica del Senatore Casati — Ritiro della proposta Palasciano — Approvazione dell'articolo 23 — Proposta sospensiva del Senatore Mantegazza all'articolo 24 — Osservazione del Senatore Casati — Emendamento proposto dal Relatore ed accettato dal Senatore Mantegazza — Emendamento del Senatore Moleschott, accettato dalla Commissione — Approvazione dei diversi comma dell'articolo 24 e dell'intero articolo modificato — Approvazione dell'articolo 25 — Nuova redazione dell'articolo 26 — Considerazioni del Senatore Pantaleoni all'articolo 26 — Schiarimento chiesto dal Senatore Casati, fornito dal Relatore — Considerazioni del Senatore Moleschott — Replica del Senatore Pantaleoni, combattuta dai Senatori Mantegazza, e Tommasi — Osservazioni dei Senatori Brioschi, Pantaleoni e Palasciano — Risposta del Ministro al Senatore Pantaleoni — Replica del Senatore Pantaleoni — Spiegazioni fornite dal Ministro — Sottocinemamento al comma 1° del Senatore Pantaleoni, approvato — Soppressione del 2° comma proposta dal Senatore Pantaleoni, approvata — Approvazione dell'articolo 26, emendato e dell'articolo 27 — Istanza del Ministro per la conservazione dell'articolo 28 — Modificazione all'articolo, proposta dal Senatore Cannizzaro e combattuta dal Ministro — Replica del Senatore Cannizzaro — Controreplica del Ministro — Approvazione dell'art. 28 ministeriale e 28, 29 e 30 — Soppressione del secondo comma dell'art. 31 proposta dal Senatore Mantegazza, oppugnata dal Relatore — Proposta del Commissario Regio, combattuta dai Senatori Moleschott e Mantegazza — Modificazione proposta dal Senatore Verga — Osservazioni dei Senatori Tommasi, Pantaleoni, Maggiorani e Palasciano — Proposta del Senatore Mantegazza di rinvio dell'art. 31 alla Commissione, approvata — Modificazione proposta dal Senatore Pantaleoni all'art. 32, oppugnata dal Relatore — Replica del Senatore Pantaleoni e controreplica del Relatore — Proposta del Senatore Pantaleoni del rinvio dell'articolo 32 alla Commissione, approvata — Osservazione del Senatore Borsani sull'articolo 33 — Dichiarazione del Relatore.*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente l'onorevole Commissario regio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

#### Atti diversi.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Gioacchino Pepoli mi ha partecipato con telegramma che non può intervenire al Senato, perchè indisteso di salute.

Interrogo il Senato se intende accordargli un congedo di 10 giorni. Non facendosi opposizione, è accordato il congedo.

Ho ricevuto ieri sera dall'onorevole Presidente della Camera dei Deputati la seguente lettera :

*Roma, 11 dicembre 1877.*

« Il sottoscritto ha l'onore di trasmettere a S. E. il Presidente del Senato del Regno l'unito disegno di legge d'iniziativa della Camera dei Deputati, approvato nella seduta di quest'oggi, concernente *Disposizioni per la liquidazione delle pensioni dei militari e loro assimilati esponenti*, pregandola di volerlo sottoporre all'esame di codesto illustre Consesso.

*Firmato: F. CASATI. »*

Sarà stampato il disegno di legge e distribuito agli Uffici.

#### Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

Siamo all'art. 16, ora 15, sul quale ha la parola l'on. Senatore Tommasi.

Ne do lettura :

#### CAPO III.

#### *Sulla composizione dei Consigli sanitari provinciali.*

#### Art. 16.

Il Consiglio sanitario provinciale è composto:

del Prefetto presidente,  
di un medico vice-presidente,  
del procuratore generale dove esiste Corte d'appello, e, dove non vi è, del procuratore del Re;

di quattro dottori in medicina;

di un farmacista;

di un medico veterinario.

Nel capoluogo di una provincia marittima è inoltre componente nato del Consiglio il funzionario più elevato dell'amministrazione di sanità marittima.

Senatore TOMMASI. In quest'articolo, dove si parla della composizione del Consiglio di sanità, non ci è parola che riguardi il medico provinciale, e forse non ci poteva essere, appunto perchè quest'articolo del medico provinciale non ci era nel progetto, e intanto è stato già approvato dal Senato.

Io credo che il medico provinciale debba far parte integrale del Consiglio sanitario; deve farne parte come gli altri medici, imperciocchè egli sarà poi quello in mano di cui capiteranno tutti gli affari che riguardano la salute pubblica della provincia, sarà naturalmente responsabile innanzi al Prefetto di tutto ciò che potrà essere deciso e dal Prefetto e dal Consiglio sanitario. Egli sarà l'esecutore dei provvedimenti che potranno esser presi dal Consiglio sanitario e dal Prefetto; in una parola, egli è la maggior parte del Consiglio sanitario provinciale; quindi a me pare giusto, proprio assolutamente giusto, che faccia parte del Consiglio sanitario. Per queste ragioni avrei proposto un'aggiunta od un comma, come si vuol dire, il quale dovrebbe esser posto qui dopo il novero di coloro che compongono il Consiglio sanitario. La proposta consisterebbe nell'aggiungere dopo le parole: *di un medico veterinario*, il seguente comma :

« Il medico provinciale è compreso tra i quattro medici, ed ha voto come gli altri. »

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Domando all'on. Senatore Tommasi se questa proposta è fatta d'accordo con la Commissione.

Senatore TOMMASI. Sono d'accordo coll'on. Relatore e coll'on. Commissario regio.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Commissario regio.

SESSIONE DEL 1876-77 -- DISCUSSIONI -- TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

COMMISSARIO REGIO. Ho domandato la parola soltanto per dichiarare che accetto la proposta dell'on. Senatore Tommasi.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io pregherei a riflettere che in questo modo al medico provinciale si dà una grandissima preponderanza, la quale mi pare veramente soverchia.

Egli è membro del Consiglio provinciale, è membro con voto di questo Consiglio, è il Segretario di questo Consiglio, è l'esecutore di questo Consiglio sanitario, vale a dire che è più del presidente. A me pare che se deve essere lui esecutore di ciò che il Consiglio avrà deciso, dovrebbe tutto al più essere segretario senza voto; ma dargli tutte queste attribuzioni, mi pare un po' troppo soverchio; quindi mi oppongo alla proposta dell'onorevole Senatore Tommasi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non mi opporrei a che uno dei quattro medici che fanno parte del Consiglio sanitario provinciale fosse un impiegato della Prefettura; ma se si dice che uno dei quattro medici dovrà essere il medico provinciale, è stabilire un titolo che in tutto il resto del Codice non esiste.

Si è bensì sancito che il capo dell'Ufficio sanitario alla Prefettura sia un medico, ma non gli si è dato il titolo di medico provinciale. Questo titolo d'altronde potrebbe recare qualche confusione, perchè nella provincia vi sono due amministrazioni: l'amministrazione governativa e l'amministrazione speciale la quale è retta dalla deputazione provinciale.

Ora, il titolo di medico provinciale potrebbe essere anche applicato a un medico della deputazione provinciale. Se non sbaglio, credo che il Senatore Tommasi abbia inteso di alludere al capo dell'ufficio sanitario della Prefettura, il quale si è dichiarato che debba essere medico.

In questo senso io non mi opporrei, ma mi opporrei a che quel funzionario fosse indicato col titolo di medico provinciale.

PRESIDENTE. Il Senatore Casati propone un sotto-emendamento all'emendamento del Senatore Tommasi, e cioè che invece di scrivere il

*medico provinciale*, si dica il *capo dell'ufficio sanitario*.

Il Senatore Tommasi accetta questo sotto-emendamento?

Senatore TOMMASI. Accetto l'emendamento del Senatore Casati, ma sostengo la mia piccola tesi, cioè a dire che perchè questo medico sanitario, questo capo dell'ufficio sanitario abbia tutta l'importanza che naturalmente deve avere per ragione del suo ufficio, mi pare che non solo egli dovesse far parte del Consiglio sanitario, ma dovesse avere il voto nel Consiglio medesimo.

L'onorevole Palasciano dice che allora questo medico avrebbe un'importanza grandissima, che sarebbe tutto lui; che sarebbe il *sopraccio*. Ma in fin dei conti egli lo è già il *sopraccio* del Consiglio sanitario, e il dargli il voto mi pare sia dargli un'autorità tanto solenne, che la responsabilità che egli assume naturalmente abbia un fondamento appunto nella facoltà o nelle facoltà che gli si attribuiscono. Io credo che la responsabilità degli impiegati deve fondarsi appunto sulla qualità e sull'importanza degli uffici che tengono; e si pretende molto da loro, e si rendono responsabili con molto rigore allora solo che hanno molte facoltà.

Insomma, per le medesime ragioni per cui il Senatore Palasciano non vorrebbe dare al medico sanitario questi dritti e facoltà, per quelle stesse ragioni, dico, credo gli si debbano dare.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento proposto d'accordo dai Senatori Tommasi e Casati:

« Il capo dell'ufficio sanitario è compreso fra i quattro medici, ed ha voto nel Consiglio come gli altri ».

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Ho chiesto la parola per spiegare l'adesione che io fo alla proposta dell'onorevole Tommasi, colla riserva però di metterla d'accordo coll'art. 10.

In fine dell'art. 10 che parla della composizione del Consiglio superiore di sanità, all'ultimo comma fu detto:

« Il Ministro dell'Interno destina al posto di segretario un medico, il quale farà parte del personale del suo Ministero e non avrà voto. »

Quindi io credo opportuno di porre per i

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Consigli provinciali le stesse condizioni già stabilite per il Consiglio Centrale.

PRESIDENTE. Credo che questa osservazione cadrà in acconcio all'art. 17.

Pongo ai voti l'emendamento testè letto, dei Senatori Tommasi e Casati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Credo che la votazione di questo emendamento pregiudichi la questione dal Commissario Regio sollevata, e desidererei quindi che fosse sospesa, e si passasse alla discussione dell'articolo che segue; perchè altrimenti, come ho detto, si correrebbe il rischio di pregiudicare la questione.

PRESIDENTE. Se nessuno fa opposizione dopo ciò che ha accennato il Senatore Casati, sospendo per ora la votazione dell'articolo 16, divenuto 15, e si passa al successivo.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola, se l'onorevole signor Presidente me la concede, per fare una raccomandazione al Ministro ed al Commissario Regio.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Signori Senatori. Io, ieri, con la mia proposta di far votare addirittura la esistenza degli igienisti nel Consiglio superiore di sanità, sono stato l'uomo parlamentare più radicalmente battuto che in questo mondo si possa trovare.

La mia proposta cominciò coll'avere appoggio nel Senato, e perfino quello del Commissario regio, e, quando fu messa ai voti, temo di essere rimasto assolutamente solo, o, se mi sbaglio, in un isolamento abbastanza scoraggiante.

Sono il primo a riconoscere, e me ne lascino la modesta soddisfazione, sono il primo a riconoscere che è dovere dell'uomo parlamentare di saper subire la posizione di chi è lealmente vinto, come in altra occasione bisogna sapere far la parte del generoso vincitore.

Io non mi dolgo adunque di quella posizione, tanto più, in quanto che mi vidi fortemente appoggiato nel concetto, e solo nel momento in cui si cominciò a parlare della sua attuazione la differenza si mostrò.

La posizione di chi è lealmente vinto mi impone adesso di non tornare a fare alcuna proposta in quanto alle persone da cui l'igiene sarà rappresentata nel Consiglio provinciale.

Soltanto mi sia lecito di non lasciarmi sfug-

gire l'occasione di raccomandare all'onorevole signor Ministro, od a chi per esso, che l'elemento igienico nel Consiglio provinciale abbia la più forte rappresentanza che mai sia possibile.

Non dirò già che desidero il professore di igiene in quelle provincie in cui esiste. Anzi spererei che, precisamente fra quelli uomini pratici che avranno da occuparsi delle questioni d'igiene, sorgessero persone competenti ed autorevoli, cui si dovrà affidare la posizione onorifica e salutare di essere membri del Consiglio provinciale di sanità. Tanto più io non insisto per un professore, perchè (non veggio ragione di tacerlo) a me fu data l'occasione abbastanza singolare di conoscere un professore d'igiene (egli non vive più) che sapeva d'igiene assai meno che ne suole sapere anche un medico mediocrementemente informato.

E giacchè ho lo parola, mi lascino aggiungere, a scanso d'equivoci: Io dissi più volte nella seduta precedente, che in regola, e ciò fu l'opinione di altri onorevoli Colleghi, i medici non sanno abbastanza d'igiene.

Io non ho voluto dare con questo nessuna taccia di ignoranza ai medici. È troppo nella natura delle cose che la loro attenzione e le esigenze che loro si rivolgono, si riferiscano molto di più a curare le malattie che non a prevenirle.

Ma precisamente il medico pubblico ha in primo luogo il santo e sacro dovere di cercare di prevenire; ed è sotto questo punto di vista che io desidero caldamente la presenza dell'igienista nei Consigli provinciali sanitari.

I medici, come tali, evidentemente si occupano, si devono occupare di igiene; ma resta inconcussa la verità che l'igiene è una specialità, una specialità di vasto dominio, e dobbiamo dunque cercare di accogliere la sua rappresentanza nei Consigli provinciali.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io credo poter accettare la raccomandazione dell'on. Senatore Moleschott, in quanto che anche da tutte le dichiarazioni di ieri risultò evidente che i medici che faranno parte del Consiglio sanitario non devono esser medici valenti nel significato comune della parola, ma specialmente versati negli studi di sanità pubblica; quindi la discussione stessa

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

ieri sollevata indica per sé che il Ministro, nella scelta di tutti i membri che devono comporre il Consiglio sanitario, rivolgerà principalmente la sua attenzione a quelli che si occupano di preferenza di medicina pubblica.

Perciò parmi di potere accettare la raccomandazione dell'on. Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Mi permettano soltanto di rivolgere un ringraziamento all'onor. Commissario regio per il modo benevolo con cui ha accolta la mia raccomandazione.

PRESIDENTE. Dunque siamo all'art. 17 diventato 16.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Il primo comma di quest'articolo parla appunto del segretario del Consiglio provinciale, e dice così:

« Uno dei membri tecnici del Consiglio provinciale sarà designato dal Prefetto per disimpegnare le funzioni di segretario del Consiglio stesso. »

Io credo che questo comma dovrebbe essere abolito e per una semplicissima ragione. Qui parrebbe che si volesse dare questo ufficio di segretario ad uno dei componenti il Consiglio sanitario.

Ora, l'ufficio di segretario è un ufficio molto faticoso: il segretario deve fare i processi verbali, deve ricapitolare tutta la discussione, deve soprintendere, anzi deve far lui la statistica, secondo il comma che segue a questo 1°; e capiranno che tutto ciò non si può pretendere da un medico, il quale non è punto stipendiato; perché quelli che compongono il Consiglio sanitario prestano l'opera loro gratuitamente.

Quindi io dico: si può pretendere che costoro si riuniscano e contribuiscano al bene della salute pubblica, ma non si potrà mai pretendere che uno di costoro, che non ha punto stipendio, possa essere incaricato di una fatica non lieve.

Segue da questo mio ragionamento che il Segretario del Consiglio sanitario non può essere altri che il medico capo dell'Ufficio. E qui ricorre la questione che si è fatta all'articolo antecedente. Convienne o no che il segretario di un Consiglio abbia anch'esso il voto?

Sentano: se proprio nelle consuetudini o nel e leggi della burocrazia è stabilito che i segretari non possano aver voto deliberativo nel Consiglio, di cui sono segretari, io sono disposto a cedere alla prima parte, cioè a consentire che questo segretario non abbia il voto. Ma se è proprio possibile che possa avere il voto, vale a dire che non vi sia né legge, né consuetudine che il segretario non possa avere il voto nel Consiglio dove funziona da segretario, io insisto nella proposta fatta, che cioè questo segretario sia tale con voto nel Consiglio. Ed io propongo che il medico sanitario sia segretario lui per la semplice ragione che fuori di lui non c'è altri.

Insomma il segretario dev'essere un impiegato, uno stipendiato; e in questo modo solamente si può pretendere che esso lavori, e lavori considerevolmente.

Dunque se così è, il segretario non può essere che il medico sanitario, che sta a capo dell'ufficio sanitario medesimo. Quindi la mia proposta sarebbe questa: di sostituire al primo comma dell'articolo 17, quest'altro: « Il medico sanitario fa da segretario nel consiglio sanitario, ed ha voto nel medesimo ».

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Le ragioni per le quali la Commissione aveva mutato radicalmente l'articolo 17, derivano dall'idea che informava il Codice tutto, una volta che vi era introdotto il comma a) dell'art. 3°; vale a dire l'idea di separare completamente l'elemento consultivo dall'elemento esecutivo.

Istituito un ufficio sanitario presso ciascuna provincia, tutto ciò che si atteneva all'esecuzione doveva di necessità essere attribuito a questo ufficio. Doveva quindi a questo ufficio essere attribuito tutto quanto il lavoro che il progetto ministeriale, in mancanza di questo pubblico ufficiale medico, aveva assegnato al segretario del Consiglio sanitario provinciale.

Levati tutti questi attributi esecutivi, che cosa restava?

Restava un segretario colle sole attribuzioni di segretario nei corpi consultivi e deliberativi, vale a dire coll'incarico di fare i processi verbali e di trasmettere all'ufficio sanitario governativo l'ordine di eseguire ciò che questo aveva deciso.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Ecco dunque che allora non era più necessario che il segretario fosse pagato; non era necessario che il segretario fosse eletto dal Prefetto; poteva essere eletto dai propri colleghi, come si usa in qualunque adunanza.

Questo è stato il concetto della Commissione, che mi pare semplicissimo, e fondato sugli ordinari canoni della pubblica amministrazione.

Oggi il mio Collega, pregevolissimo, Tommasi fa la proposta di un' emenda, e desidera che questo impiegato medico entri nel Consiglio sanitario.

Io ho detto che appoggio quest' emenda, e l'appoggio perchè realmente mi pare anche nella dignità del medico stesso, che sia più decoroso farlo assistere alle sedute e prendere parte alle discussioni su ciò che deve poi egli eseguire, piuttosto che ridurlo alla parte di esecutore di un ordine del segretario di questo Consiglio sanitario, come si praticerebbe con un fattore. Quindi io accetto che il medico impiegato governativo diventi segretario di questo Consiglio sanitario. Ma quello che non potrei accettare si è quella sua emenda all'art. 16, e ove vorrebbe si dicesse che di quattro dottori in medicina uno dovrebbe essere il medico impiegato. Non posso accettare questa emenda, perchè fra i quattro medici di cui all'art. 16 e il medico sanitario ci corre una differenza enorme di origine.

I quattro medici sono elettivi e transitori, l'altro invece è impiegato e permanente.

Sarebbe adunque un membro nato del Consiglio sanitario. Ora, io vi dico sinceramente, ho patito tante delusioni rispetto ai nati, che oggimai tutta la mia fiducia s'è rivolta sui nascituri e per questo preferisco i membri elettivi, perchè appunto mi rappresentano i nascituri. Si potrebbe adunque attenuare il numero dei medici, quando fosse deciso di dare voto al segretario, riducendoli a tre, ma non dire che uno di questi quattro fosse il medico provinciale, perchè questi quattro devono essere elettivi.

Rispetto poi al voto farei qualche considerazione.

Abbiamo un esempio analogo nei Consigli scolastici provinciali. Là il provveditore agli studi entra a parte del Consiglio scolastico e n'è relatore; ma non è veramente il segretario; per quest'ufficio vi è un impiegato della

Prefettura. Quindi conserva la dignità di membro, e come membro ha diritto al voto.

Ma quando noi lo leviamo dal numero dei membri componenti il Consiglio, e gli diamo direttamente il carattere di segretario, non credo gli si possa concedere la libertà del voto; per cui io accetto l'idea d'introdurre il medico governativo nel Consiglio sanitario, come segretario incaricato di fare i processi verbali e di tenere nota di tutte le deliberazioni del Consiglio; ma per la sua posizione, relativamente inferiore ai medici elettivi, io non potrei concedergli il voto.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Tommasi.

Senatore TOMMASI. Io cedo volentieri quando le consuetudini siano queste. Per rispondere poi all'onorevole Relatore, circa le difficoltà che egli avrebbe d'introdurre il medico sanitario nel novero di quelli che comporranno il Consiglio, io gli farò riflettere che nell'ultimo comma dell'art. 16 è detto questo: « Nel capoluogo di una provincia marittima è inoltre componente nato del Consiglio il funzionario più elevato dell'amministrazione di sanità marittima. »

Ecco dunque qui un impiegato fisso, non eleggibile, nè provvisorio, il quale fa parte, di diritto, del Consiglio sanitario.

Senatore BERTIA., *Relatore*. È un caso diverso.

Senatore TOMMASI. Non è caso diverso perchè lei ha parlato di un impiegato fisso. Non vi deve esser perciò difficoltà. Quanto al voto che avrei voluto concedere al medico sanitario, siamo perfettamente d'accordo. Si dica invece nell'articolo 17: « fa da segretario nel Consiglio sanitario il medico capo dell'ufficio sanitario. »

PRESIDENTE. La proposta dell'onorevole Senatore Tommasi riguardo all'articolo 17, divenuto 16, sarebbe che tale articolo venga ridotto a queste sole parole:

« Il capo dell'ufficio sanitario esercita le funzioni di segretario del Consiglio provinciale. »

Senatore BERTIA., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTIA., *Relatore*. A scanso di equivoci direi:

« Il capo dell'ufficio tecnico farà da segretario, e assisterà alle sedute; però senza voto. »

PRESIDENTE. Deve dunque dirsi « ufficio tecnico, o ufficio sanitario? »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Senatore BERTI A., *Relatore*. Abbiamo adottato la parola *tecnico* per non confonderlo con ufficio sanitario.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io credo che sia essenziale di mantenere la parola *sanitario* e non *tecnico*. Parrebbe, usando quest'ultima parola, che tutto l'ufficio dovesse essere composto di tecnici, mentre abbiamo adottato che solo il capo debba essere tecnico.

Senatore BERTI A., *Relatore*. È giusto, accetto.

PRESIDENTE. La redazione è adunque questa:

« Il capo dell'ufficio sanitario fa da segretario dell'ufficio sanitario provinciale, e assisterà alle sedute; però senza voto. »

Chi lo approva sorga.

(Approvato.)

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Nell'art. 17 noi avevamo soppresso la seconda parte perchè secondo il nostro concetto il segretario non deve occuparsi di tutte queste cose. Una volta che abbiamo fatto segretario il medico capo dell'ufficio sanitario, ne viene di conseguenza che tutti questi affari debbono essere trattati da lui, e quindi l'articolo può restare com'è.

PRESIDENTE. Adesso che abbiamo definito la questione relativa alla prima parte dell'art. 17 diventato 16, bisogna necessariamente tornare all'art. 16 diventato 15; ed io su questo chiedeva i voti del Senato. Non essendo stata fatta alcuna modificazione all'art. 16 diventato 15, pongo ai voti questo articolo nella forma in cui è scritto nei progetti del Ministero e della Commissione.

Chi intende di approvare questo articolo, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

L'art. 17, diventato 16, nella prima parte è composto delle parole che abbiamo votato testè.

Si passa alla seconda parte così concepita:

« Il segretario del Consiglio compilerà i quadri statistici igienico-sanitari e dovrà coadiuvare il Prefetto per la spedizione degli affari relativi al servizio sanitario a norma delle disposizioni che saranno stabilite per decreto Reale.

« Sarà nello stesso modo fissata la retribuzione

del segretario, avuto riguardo alla importanza del servizio nelle diverse provincie. »

Su quest'ultimo capoverso ha la parola il Senatore Casati.

Senatore CASATI. Questi due ultimi comma dell'art. 17 avevano ragione di essere nel progetto ministeriale, in quanto che era uno dei membri del Consiglio sanitario provinciale che fungeva da segretario; ma sono inutili dal momento che si è stabilito che chi funge da segretario è un impiegato della Prefettura. Il primo comma è inutile perchè quel segretario eserciterà tutte le funzioni che il Prefetto gli affiderà; il secondo pure non ha più ragione di essere perchè, siccome avrà già lo stipendio come impiegato, non ci è più bisogno di stipendio speciale come segretario.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relat.* Sull'ultimo inciso siamo perfettamente d'accordo; ma siccome fu lamentato anche l'altro giorno che nessuno degli articoli del Codice parlava delle attribuzioni di questo impiegato medico, posto che qui sono già state messe dallo stesso Ministro, mi pare che si possano riportare anche all'art. 17 diventato 16; soltanto dove dice *il segretario del Consiglio*, io proporrei che si ponesse: *questo medico capo compilerà i quadri*.

Senatore CASATI. Domando la parola.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Casati.

Senatore CASATI. Nell'articolo 4° di questo stesso Codice alla lettera *d* è detto:

« *d*) Nel primo bimestre d'ogni anno inviano al Ministro dell'Interno il quadro statistico dell'anno precedente compilato dal capo dell'ufficio tecnico e colle osservazioni che il Consiglio sanitario provinciale vi avrà fatte; »

Ne viene quindi di necessità che questo segretario, essendo il capo dell'ufficio tecnico, debba per ordine del Prefetto compilare i quadri statistici, senza che vi sia bisogno di determinare tale sua attribuzione con una nuova disposizione di legge.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io mi permetto di far riflettere al Senato che in fatto di statistiche si deve essere molto precisi: l'ufficio della Pre-

fettura o del medico della provincia non consiste in altro se non che in raccogliere, riunire le parziali statistiche che vengono fornite dai comuni e nel trasmetterle al Ministero.

In altre parole, la Prefettura o il medico provinciale non devono creare le statistiche, ma limitarsi a raccogliere e riunire le statistiche comunali.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io credo che il Collega Palasciano versi in errore: è anzi il medico della provincia quello che, mercè le statistiche comunali, ha in mano tutti gli elementi per fare le statistiche della provincia, e non si deve limitare a trasmettere questi elementi al Ministero, ma deve egli stesso servirsene per compilare i quadri complessivi di tutte le provincie.

Del resto, mi permetto di osservare che questa discussione diventa semplicemente accademica, perchè la Commissione acconsente alla proposta dell'onorevole Casati ed accetta la soppressione di questi due ultimi comma.

PRESIDENTE. Ha la parola il signor Commissario Regio.

COMMISSARIO REGIO. Anch'io aderisco molto volentieri alla soppressione di questi due commi, tanto più che in esso si dice che il segretario dovrà coadiuvare il Prefetto ecc.; ora questa dizione non mi sembrerebbe in nessun caso esatta trattandosi di un impiegato della Prefettura.

PRESIDENTE. Resta adunque inteso che l'articolo 17 diventato 16 si riduce alla sola parte dianzi votata ed approvata. Si procede alla lettura dell'articolo 18 diventato 17:

#### Art. 18.

Allorquando i Consigli sanitari provinciali occupansi di affari, che interessano la sanità marittima, sono chiamati ad intervenire alle adunanze, per dare il loro voto consultivo, il Sindaco del capoluogo, il Presidente della Camera di commercio, un capitano della marina mercantile a scelta del Prefetto, l'agente delle dogane e il capitano di porto.

(Approvato.)

Ora si passa al Capo IV.

#### CAPO IV.

##### *Delle attribuzioni dei Consigli sanitari provinciali.*

#### Art. 19.

Il Consiglio sanitario provinciale sarà sentito:

1. Sulle cautele da usarsi per prevenire e combattere le malattie endemiche, epidemiche e contagiose;

2. Sulle enzoozie, le epizoozie ed i morbi contagiosi degli animali;

3. Sulla conservazione e propagazione del vaccino;

4. Sui siflicomi e sulle quistioni relative alla siflide;

5. Sul modo di migliorare le condizioni delle classi operaie applicate alle industrie, alle manifatture, all'agricoltura;

6. Sulla salubrità delle sale di lavoro, stabilimenti sanitari, carcerari, ospizi di carità, pubblici istituti di educazione, teatri, stazioni ferroviarie, stabilimenti balneari ed altri ove si fa uso di acque minerali;

7. Sulla risicoltura nei limiti della provincia;

8. Sulla macerazione delle piante tessili, e sui disboscamenti, le bonifiche ed altri lavori di pubblica utilità, che hanno attinenza all'igiene della provincia;

9. Sullo stabilimento dei cimiteri;

10. Sugli altri casi, che fossero indicati da leggi speciali.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Trovo qui necessario di ripetere l'emenda fatta ieri dall'on. Senatore Rossi sul comma 3° dell'articolo 12, e dire:

« *Sul modo di migliorare le condizioni per le classi operaie applicate alle industrie minerarie, agricole e manifatturiere* ».

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Non so se il Senato creda necessario che tra le tante cose alle quali il Consiglio provinciale deve soprassedere, si possa mettere anche questa: « sulla qualità delle abitazioni rurali e del popolo. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Questo mi pare un argomento molto serio. Ci sono dei paesi dove le abitazioni ospitano insieme uomini, maiali ed asini.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola per una spiegazione.

Senatore TOMMASI. Ci sono delle case rurali in provincie intere (per esempio la provincia di Teramo), le quali sono fatte di melma, di creta, di fango, messe su impasticciate e seccate ai raggi del sole, e là dentro abitano i poveri contadini; e l'acqua naturalmente distrugge molto facilmente queste case di fango, che sono in mezzo a un lago ogni volta che piove. Ci sono delle case specialmente nell'agro milanese e nell'agro lodigiano, in cui (non dico tutte ma nella massima parte) le case coloniche sono state sempre una delle grandi cause della pellagra.

Nelle grandi città, e fra le grandi città cito naturalmente il mio paese Napoli, le case del popolo sono quelle da cui sorgono tutte le infezioni possibili. Ogni epidemia che domina nel mio paese è sempre sorta dalle case del popolo, che sono abituri indescrivibili, sono fomite naturali di ogni specie di epidemia, e sono capaci anche a generarne delle nuove. Mi pare adunque che questo argomento delle abitazioni debba richiamare altamente l'attenzione del Senato nella discussione del Codice sanitario.

Se poi di tutto ciò si vorrà tener parola in qualche articolo del Codice, io ritiro il mio emendamento.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Berti.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ho domandato la parola per dare una spiegazione all'on. Senatore Tommasi.

Egli ha pienamente ragione sulle lagnanze che ha fatte, ma gli faccio osservare che vi è un titolo espresso nel Codice, il titolo V, che tratta della salubrità delle case.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare alla Commissione che, quando si vuol mettere al numero 5 quello stesso inciso che fu apposto al comma 3° dell'articolo 12, non si deve dire solamente: *minerarie, agricole e manifatturiere*, ma si deve anche aggiungere « e ad altre industrie bisognevoli di cautele igieniche ».

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Moleschott.

Senatore MOLESCHOTT. A me pare che il comma 6° di questo articolo 12 parla della salubrità

delle sale di lavoro e potrebbe forse contenere quello che era nell'emendamento Rossi con le parole: *altre industrie*.

PRESIDENTE. Quelle parole sono state approvate già dal Senato: non formavano parte dell'emendamento del Senatore Rossi, il quale anzi le reputava superflue: ma la Commissione insistette perchè vengano mantenute, ed il Senato ha votato colla Commissione. Dunque bisogna necessariamente riportarle anche qui.

Pongo ai voti l'articolo di cui si è data lettura, nel quale non c'è altra modificazione che quella di riprodurre al N. 5 le identiche parole che stanno nel N. 3 dell'articolo 12 che si dovrà dire 11, attesa la mutazione avvenuta nella numerazione progressiva in seguito alla soppressione dell'articolo 8 del progetto ministeriale.

Chi approva l'articolo testè letto, sorga.

(Approvato.)

Art. 20 (ora 19).

I Consigli sanitari provinciali di propria iniziativa propongono ai Prefetti tutti quei provvedimenti, che stimano utili a tutelare la salute pubblica della provincia ed a migliorarne le condizioni.

Esaminano le tabelle statistiche igienico-sanitarie compilate dal capo dell'Ufficio tecnico sui rapporti ricevuti dai comuni, e vi aggiungono le proprie osservazioni.

Il Prefetto, nelle sue deliberazioni sanitarie, si atterrà al disposto dell'art. 13.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su quest'articolo?

Senatore CASATI. Precisamente.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore Casati.

Senatore CASATI. È semplicemente per una modificazione di forma. Domanderei che invece di *capo dell'ufficio tecnico* si dicesse: *capo dell'ufficio sanitario*.

PRESIDENTE. Credo che tutti saranno d'accordo.

Pongo ai voti l'articolo 20 divenuto 19, teste letto, sostituendo ufficio *sanitario* in luogo d'*ufficio tecnico*.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora si darà lettura dell'art. 21, divenuto 20.

Art. 21 (ora 20).

I Consigli provinciali sanitari sull'invito dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Prefetti deliberano i provvedimenti disciplinari contro gli esercenti professioni sottoposte alla vigilanza dell'autorità sanitaria nei casi e nei modi determinati da speciale regolamento e sulla validità dei titoli degli esercenti, e le loro deliberazioni sono rese esecutorie col decreto del Prefetto, salvo, in quest'ultimo caso, il diritto di reclamo al Ministro competente.

(Approvato.)

Art. 22 (ora 21).

A richiesta delle parti o dei Tribunali tassano conti per provviste farmaceutiche ed onorarii per servizi sanitari secondo le disposizioni della tariffa giudiziaria o le consuetudini del paese.

(Approvato.)

#### CAPO V.

##### *Della composizione dei Consigli sanitari municipali.*

Art. 23 (ora 22).

Il Consiglio sanitario municipale è composto: del Sindaco, che lo presiede; di otto membri nei comuni di una popolazione superiore a 10,000 abitanti; di quattro in quelli, che hanno popolazione da 3,000 a 10,000 e di due negli altri.

La nomina del segretario, che sarà possibilmente tecnico, spetta al Sindaco.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io proporrei che almeno in quest'articolo si faccia menzione dell'assessore per l'igiene.

Almeno una volta si tenga parola nel Codice di questo assessore per l'igiene, oltre a che il Sindaco, se non è medico, sarà un uomo incompetente, in materia sanitaria, mentre l'assessore per l'igiene sarà sempre persona tecnica e competente.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Farei prima di tutto osservare che si verrebbe a stabilire, con un inciso di una legge sanitaria, cosa che riguarda l'amministrazione comunale, e che non può esser materia che della legge che regola l'amministrazione comunale.

Ma poi farei osservare che questo assessore dell'igiene vi sarà nelle città grandi dove il Sindaco divide gli affari fra gli assessori e delegherà quindi un assessore per tutti gli affari che riguardano l'igiene pubblica delle città, ma questo articolo è da applicarsi a tutti i comuni, e tanto è vero che si parla di Consigli sanitari di due membri soli. Ora, parmi che in quei piccoli comuni di campagna dove l'esigere l'assessore per l'igiene sarebbe affatto eccessivo, la proposta dell'onorevole Senatore Palasciano non potrebbe trovare applicazione.

D'altra parte poi, qualunque sia la divisione degli affari fra gli assessori, l'autorità è sempre nel Sindaco.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Relatore della Commissione.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Aggiungerò altre due osservazioni a quelle dell'onorevole Senatore Casati. Una è che la stessa parola assessore indica una emanazione del Sindaco; non può dunque esso presiedere che come delegato del Sindaco. L'altra osservazione è che secondo la nostra legge comunale e provinciale tutto si riferisce al Sindaco. La Giunta non è che le varie braccia, per così esprimermi, colle quali il Sindaco tratta gli affari, e tanto è vero che vi sono dei comuni nei quali non vi è la ripartizione degli affari tra i vari assessori, e il Sindaco assegna qualsiasi lavoro da fare a qualsiasi degli assessori, dunque non vi può essere e non esiste nella nostra legislazione questo assessore per l'igiene, per cui l'articolo deve stare come è.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io ho fatto la mia proposta per l'andamento nuovo che va a prendere la legislazione dell'amministrazione comunale e provinciale.

Una volta che il Sindaco non è più nominato dal Governo, ma è nominato dal Consiglio comunale, finiscono tutti gli ostacoli che si oppongono alla mia proposta. Avverrà nell'amministrazione comunale nostra quello che esiste in Olanda, nel Belgio, in Germania, nella Svizzera ed in Inghilterra, ove sono gli *scabini* e gli *aldermann*, i quali sono pel loro ramo indipendenti dal Sindaco, sono responsabili soltanto in faccia al Consiglio comunale, e cia-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

scuno di essi è Sindaco del ramo a cui attende.

Quindi per coadiuvare questo nuovo avviamento della nostra amministrazione, io non ho fatto che tradurre in una proposta di legge ciò che esiste realmente di fatto, perchè quando il Sindaco non va a presiedere il Consiglio di sanità, manda l'assessore, e questi va per delegazione del Sindaco, si ha il fatto che l'igiene è diretta dall'assessore, non per elezione del Consiglio comunale, ma per delegazione del Sindaco, il quale viene eletto dal Consiglio insieme alla Giunta.

È questo un assurdo che non avrebbe dovuto mai avverarsi.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io insisto a che non si introducano le parole proposte dall'onorevole Palasciano, e tanto più insisto per la ragione che ha detto. Dice che questo è in vista di una futura legge comunale e provinciale; questa legge provinciale e comunale sarà quello che sarà. Ma non sappiamo ora in qual forma sarà sancita dal Parlamento.

Ora, noi non possiamo in questo momento tener calcolo che delle leggi che sono vigenti. Delle leggi future nessuno sa cosa avverrà, tranne Dio.

Senatore PALASCIANO. Ritiro la mia proposta.

PRESIDENTE. Essendo ritirata la proposta, pongo ai voti l'articolo 23 (ora 22) come l'ho letto.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Procediamo all'articolo 24, divenuto 23.

#### Art. 24.

Nei comuni di popolazione superiore a 10,000 abitanti si comprendono fra i membri dei Consigli sanitari:

due consiglieri comunali preferibilmente medici;

tre dottori di medicina e chirurgia del comune;

un farmacista.

Negli altri comuni i membri saranno scelti possibilmente fra le stesse categorie designate di sopra, preferendo possibilmente i medici.

Sono poi membri nati del Consiglio, tanto nei primi quanto in questi ultimi comuni, il medico ed il veterinario condotti, e, quando ve ne sieno più, uno di loro scelto dal Sindaco.

Nel caso di consorzio di più comuni, il medico od il veterinario condotti saranno membri del Consiglio di loro residenza, e potranno intervenire con voto deliberativo nei Consigli degli altri comuni della condotta.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Bisogna sopprimere la parola *il veterinario condotto* per esser in conformità di quanto abbiamo soppresso. Bisognerebbe lasciare il solo medico condotto perchè *il veterinario condotto* non c'è.

PRESIDENTE. Bisogna dire il medico condotto e il veterinario.

Senatore MANTEGAZZA. Il medico condotto solo.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire *il sanitario condotto*.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Avrei da far osservare che nell'ultimo comma si dice: « Nel caso di consorzio di più comuni, il medico condotto sarà membro del Consiglio di sua residenza e potrà intervenire con voto deliberativo nei Consigli degli altri comuni della condotta. »

Ora, l'intervenire in un Consiglio con voto deliberativo, effettivamente è esser membro del Consiglio, perchè non vedrei quale altro ufficio abbia il membro di un Consiglio se non d'intervenire alle sedute e di votare.

Dunque mi pare che sarebbe meglio lasciare le cose come sono nella legge sanitaria vigente, in cui il medico condotto è membro della Commissione di sanità di tutti i comuni della condotta.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTIA., *Relatore*. Trovo ragionevole la proposta di soppressione fatta dal Collega Mantegazza, perchè è conseguenza di una votazione precedente del Senato. Ma siccome d'altra parte i veterinari possono esistere nei comuni anche non condotti, e credo per le ragioni che ho detto l'altro ieri, che sieno un elemento molto importante nei Consigli sanitari, così si potrebbe dire: il medico condotto, e il veterinario dove esiste.

Senatore MANTEGAZZA. Accetto.

PRESIDENTE. Si direbbe dunque « e un veterinario dove esiste. »

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Nell'articolo primo del nostro progetto di legge alla fine del secondo comma si parla dei veterinari comunali «dove esistono.» Non sono condotti questi?

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Accetto di buon grado la riforma, come viene proposta dall'onorevole Relatore, facendo solo avvertire che nel terzo comma si parla del veterinario *condotto*, e quindi va detto nella stessa forma.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Anche qui si potrà dire: «*il medico o il veterinario, dove esiste, saranno membri ecc.*» Poi c'è l'emendamento proposto dal Senatore Casati.

PRESIDENTE. Dunque il signor Senatore propone che si dica:

« Sono poi membri nati del Consiglio, tanto nei primi quanto in questi ultimi comuni, il medico condotto ed il veterinario, ove esiste, e, quando vi siano più medici condotti, o più veterinari, uno di loro scelto dal Sindaco. »

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Vorrei che alle parole: *del Sindaco*, fossero sostituite queste altre: *del Consiglio municipale*; e ciò per non mettere i sanitari in una dipendenza così personale dal Sindaco. Giacchè gli altri membri dei Consigli comunali di sanità vengono eletti dal Municipio, mi pare che anche i sanitari, invece di essere eletti dal Sindaco, potrebbero essere eletti dal Consiglio comunale.

PRESIDENTE. Il sig. Senatore Moleschott propone che invece di dire: *uno di loro scelto dal Sindaco*, si dica: *uno di loro eletto dal Consiglio comunale*.

Interrogo la Commissione se accetta questo emendamento.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione accetta.

PRESIDENTE. Adunque si dirà:

« Sono poi membri nati del Consiglio, tanto nei primi, quanto in questi ultimi comuni, il medico-condotto, ed il veterinario ove esiste, e, quando vi siano più medici-condotti o più veterinari, uno di loro, scelto dal Consiglio comunale. »

Pongo ai voti questo comma. Chi l'approva, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora siamo all'ultimo comma, nel quale un emendamento è proposto dal Senatore Casati, che direbbe così:

« Nel caso di consorzio di più comuni, il medico-condotto od il veterinario, ove esiste, faranno parte del Consiglio sanitario dei vari comuni associati. »

PRESIDENTE. La Commissione accetta quest'emendamento?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accetta.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'ultimo comma dell'articolo coll'emendamento proposto dal Senatore Casati.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Rileggo l'intero articolo per metterlo ai voti.

#### Art. 24 (ora 23).

Nei comuni di popolazione superiore a 10,000 abitanti si comprendono fra i membri dei Consigli sanitari:

due consiglieri comunali preferibilmente medici;

tre dottori di medicina e chirurgia del comune;

un farmacista.

Negli altri comuni i membri saranno scelti possibilmente fra le stesse categorie designate di sopra, preferendo possibilmente i medici.

Sono poi membri nati del Consiglio, tanto nei primi quanto in questi ultimi comuni, il medico-condotto, ed il veterinario ove esiste, e quando ve ne sieno più, uno di loro scelto dal Consiglio comunale.

Nel caso di consorzio di più comuni il medico condotto od il veterinario ove esiste faranno parte del Consiglio sanitario dei vari comuni associati, e potranno intervenire con voto deliberativo nei Consigli degli altri comuni della condotta.

Chi approva quest'articolo colle modificazioni state introdotte, voglia sorgere.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

## CAPO VI.

*Delle attribuzioni  
dei Consigli sanitari municipali.*

Art. 25 (ora 24).

## I Consigli sanitari municipali:

1. Danno parere al Sindaco sulle materie di competenza del medesimo, secondo gli articoli 6, 7, 8 e 9 della presente legge;

2. Propongono quei miglioramenti, che stimano utili nell'interesse della sanità del comune;

3. Rivedono e fanno annotazioni ai rapporti igienico-sanitari compilati dai medici e dai veterinari condotti, giusta i moduli diramati dal Ministero dell'Interno.

Senatore BERTIA., *Relatore.* Nel primo comma di quest'articolo bisogna sopprimere il richiamo all'articolo 9° perchè è stato soppresso nella discussione.

PRESIDENTE. Si dirà: 1° Danno parere al Sindaco sulle materie di competenza del medesimo secondo gli articoli 6, 7 e 8 della presente legge:

2. Propongono quei miglioramenti, che stimano utili nell'interesse della sanità del Comune.

3. Rivedono e fanno annotazioni ai rapporti igienico-sanitari compilati dai medici e dai veterinari condotti, giusta i moduli diramati dal Ministero dell'Interno.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

## CAPO VII.

*Disposizioni comuni ai diversi Consigli.*

Art. 26 (ora 25).

Il Vice-Presidente ed i componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno, eccettuati tre medici, dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina.

Il Vice-Presidente e metà dei membri componente i Consigli sanitari provinciali sono no-

minati dal Ministro dell'Interno sovra proposta dei Prefetti; l'altra metà dal Consiglio provinciale.

I componenti dei Consigli sanitari comunali sono nominati dal Consiglio comunale; il Vice-Presidente dal Sindaco.

I membri ordinari dei Consigli durano in ufficio per un triennio, si rinnovano separatamente per terzo, e possono essere rieletti.

La scadenza dei primi due anni è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Ove il rinnovamento per terzo non possa farsi, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Domando uno schiarimento alla Commissione ed al signor Commissario Regio. In quest'articolo è scritto: « Il vice-presidente e i componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno; così è stato scritto quando a presidente del Consiglio era proposto l'onorevole Ministro dell'Interno. Ora il presidente del Consiglio è invece un medico: mi pare dunque evidente che le prime parole di quest'articolo 26 divenuto 25 debbano essere modificate.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Su questo articolo?

Senatore PANTALEONI. No!

PRESIDENTE. Domando dunque se debba dirsi: « il vice-presidente » oppure: « il presidente e il vice-presidente. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Il presidente.

PRESIDENTE. E il vice-presidente no?

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credo che convenga lasciare così: « il vice-presidente è nominato dal Ministro. »

PRESIDENTE. Ma allora, permetta: Il vice-presidente sarebbe nominato dal Ministro dell'Interno, ed i semplici consiglieri sarebbero nominati dal Re. Bisognerebbe dunque cambiare l'articolo, perchè in esso è detto: « il vice-presidente ed i componenti il Consiglio sono nominati dal Re. »

MINISTRO DELL'INTERNO. No, il solo presidente.

PRESIDENTE. Dunque dovrebbe dirsi: « il presidente è nominato dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno » e soggiungere: « gli altri membri sono nominati dal Ministro del-

l'Interno; eccettuati tre medici dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina. »

Signor Ministro, è questa la sua proposta?

MINISTRO DELL'INTERNO. Perfettamente.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Comincio da una dichiarazione del fatto attuale perchè non so se quello che ha testè esposto il sig. Ministro sia realmente quello che era nella sua intenzione di volere esprimere, o se io abbia mal compreso. Consentite che io vi richiami al modo con che il Consiglio superiore sanitario è ora creato.

Nella condizione attuale il presidente ed i componenti il Consiglio di sanità sono tutti nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno, ed il vice-presidente è poi fra i membri già nominati per decreto reale, scelto dal Ministro, ma solo per un anno.

Se ho ben compreso, parrebbe che ora il solo presidente sarebbe nominato direttamente dal Re, e tutti gli altri membri sarebbero nominati per decreto ministeriale.

È un'innovazione sulla quale non intendo di esprimere alcuna opinione; solamente vorrei che fosse ben inteso se è ciò che proprio si vuole, perchè non si venisse ad alcun equivoco.

PRESIDENTE. Questa è la proposta del Ministro: che solo il presidente sia nominato dal Re, e tutti gli altri componenti il Consiglio dal Ministro dell'Interno, eccettuati tre medici, dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io ho voluto spiegarmi perchè fosse ben noto se realmente era questa l'intenzione del Ministro.

Ora poi aveva domandata la parola sul modo proposto dalla Commissione per la nomina di questi membri del Consiglio superiore sanitario.

L'onorevole nostra Commissione ha introdotto o vorrebbe introdurre un principio eccellente, il principio elettivo dell'opinione pubblica, ed io non posso che far plauso alla sua intenzione. Parlando però del Consiglio superiore di sanità io temo forte che non possa approdare a bene

l'applicazione di questo principio, e non sia nè facile nè vantaggioso nell'applicazione.

Vorrei invece proporre all'onorevole Commissione un altro sistema elettivo anche più vantaggioso e più largo, e che sia applicabile al caso.

Le mie obiezioni muovono specialmente da questo: prima di tutto i membri del Consiglio sanitario superiore sono già presi ordinariamente dalle Facoltà fra i professori, che non troverebbe il Ministro dove prenderli altrove; dacchè bisogna prendere uomini che abbiano una posizione abbastanza elevata ed una indipendenza tale dalla professione da poter accordare tempo all'esercizio delle attribuzioni già abbastanza larghe del Consiglio superiore.

In fondo quindi la scelta del Ministro cade sugli stessi uomini che la Commissione vorrebbe prescelti.

Credo anche più vantaggioso che nel Consiglio stesso tutti provengano da uno stesso elemento, e quindi abbiano una maggiore unità ed uniformità di vedute. Questa però sarebbe una questione secondaria.

La questione primaria è che il sistema sia pratico. Quando l'onorevole Commissione vuole che ci debbano essere due membri eletti dalle Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina, confesso il vero, che io non so ancora comprendere come praticamente possa farsi tale elezione. In vero le Facoltà di medicina sono molte; abbiamo 20 o 21 Università, secondo che si considerino le governative od anche le non governative, e quindi altrettante Facoltà mediche.

Ora, domando io, come faranno tutte queste facoltà ad eleggere i due membri? Si eleggeranno una volta a testa da ciascuna Facoltà, ovvero si riuniranno tutte le Facoltà per eleggere insieme i due membri del Consiglio? Nell'uno e nell'altro modo, certo è che questo sistema di elezione si presenta assai complicato; ma lasciamo anche da parte le Facoltà mediche, e vediamo come procederebbe questa elezione per parte delle Accademie di medicina.

Anzitutto è da notarsi che non tutte queste Accademie hanno un'esistenza legale, ma anche l'avessero come lo hanno le Facoltà universitarie, molto probabilmente la scelta cadrebbe su qualcheduno che non abita il paese, e la stessa Commissione tenendo conto di quest'ec-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

cezione vorrebbe infatti che si eliminasse l'articolo 28, il quale dice appunto:

« I membri ordinari dei Consigli di sanità debbono essere possibilmente residenti nel luogo ove ha sede il Consiglio. »

Ora, io credo che quest'articolo abbia una grandissima importanza pratica, ed infatti per la validità delle deliberazioni è necessario che alle adunanze del Consiglio sanitario intervenga la maggioranza dei membri che lo compongono. Ora, se due o tre membri non dimorano nel luogo, è più che probabile che alla maggior parte delle sedute non si otterrà il numero legale, cosicchè l'azione del Consiglio superiore finirà per essere nulla.

Ciò è tanto più importante se si considera che molte volte le questioni da trattarsi saranno di gravità e d'importanza, ma molte altre volte però si ridurranno a questioni, dirò così, di pura formalità, come sarebbero trasporti di cadaveri da un cimitero ad un altro, ovvero tassazioni di onorari, se sian dovuti dal Municipio o dalla Provincia. Ora, volete voi che questi membri i quali non risiedono nella capitale abbandonino le loro sedi, dove probabilmente hanno delle cattedre perchè possono essere professori, od altrimenti sono legati ad una pratica, e ciò per assistere a discussioni che molte volte possono essere di più che secondaria importanza?

Per tutte queste ragioni io vorrei che l'on. Commissione desistesse dalla sua proposta, e invece, volendo precisamente entrare nella sua idea dell'introdurre il bel principio elettivo della scienza nel Consiglio superiore sanitario, io farei altra proposta, la quale rende attuabile quel principio e compatibile con l'istituzione.

Io vorrei che i membri straordinari, dei quali è detto qui sotto che devono essere sei, fossero tutti presi coll'elemento elettivo e che tutte le proposizioni le quali includono una vera questione scientifica, un cambiamento di massima nell'andamento del Consiglio sanitario, tutte le proposizioni le quali hanno una gravità seria ed una importanza grande, dovessero prendersi nel Consiglio completo, ossia in quel Consiglio nel quale vengono ancora tutti gli straordinari.

Con questo sistema si potrebbe più facilmente anche ottenere il principio di elezione in pratica, perchè le sei Facoltà principali delle

Università più grandi potrebbero ciascuna di esse dare un individuo, e quindi non sarebbe difficile la elezione.

D'altronde credo che i membri straordinari, se non per legge, almeno per abitudine, non siano quasi mai residenti nella capitale, e quindi sono quelli che sono chiamati anche adesso ad intervenire al Consiglio sanitario dalle altre città del Regno.

Se piacesse alla Commissione di entrare in questo sistema, bisognerebbe sospendere in questa parte gli articoli in discussione per mandarli alla Commissione stessa onde li riveda, e li metta d'accordo col nuovo sistema che si vorrebbe introdotto.

Io desidererei che l'onorevole Commissione pensasse bene, se realmente non è molto più pratica questa mia proposta, molto più vantaggiosa allo scopo che essa stessa si propone.

E in ogni modo poi, quando essa persistesse nel suo sistema, avesse la compiacenza di volermi spiegare il modo col quale intende che i tre medici, dei quali due devono essere eletti dalla Facoltà medica, ed uno dall'Accademia di medicina, debbono essere eletti.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Prima l'ha domandata l'on. Senatore Casati.

Senatore CASATI. Io non voglio entrare nella questione grave sollevata dall'onorevole Senatore Pantaleoni sul sistema di elezione, ma voglio domandare semplicemente uno schiarimento.

Secondo la proposta della Commissione, due dei medici componenti il Consiglio superiore di sanità sarebbero eletti dalle *Facoltà mediche* e fin qui non vi è alcun ostacolo.

Si sa cosa sono le Facoltà mediche e quante sono.

Dopo ne viene uno eletto dalle Accademie di medicina.

Ora queste parole *Accademie di medicina* hanno un significato molto largo.

Quali sono le Accademie che formeranno parte del corpo elettorale? Sarà lecito a due o tre medici di costituirsi in Accademia di medicina per aver poi questo diritto?

Io non voglio fare nessuna proposta, ma mi pare che sarebbe necessario che la Commissione spiegasse precisamente, quali sono le Accademie di medicina che avranno questo diritto,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

e come questo diritto si possa anche ottenere da Accademie che ora non sarebbero nel caso di averlo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Rispondo prima, perchè più breve, all'osservazione dell'onorevole Casati.

Le Accademie di medicina non possono sussistere che per decreto reale; dunque non sarebbe possibile che si raccogliessero a caso alcuni medici e formassero una Accademia; questa non sarebbe riconosciuta.

Necessariamente l'articolo del Codice non può parlare che di corpi costituiti legalmente; e quindi parla delle Accademie di medicina istituite con decreto reale che sono pari alle Università. A queste appartengono, per esempio, l'Accademia di medicina di Bologna e quella di Torino.

L'altra obiezione fatta dall'onor. Senatore Pantaleoni, pure riconoscendo che essa è fondata su ottime ragioni, non può persuadere la Commissione a mutare il suo concetto. Le ragioni per le quali la Commissione credette di introdurre l'elemento elettivo furono nettamente esposte nella Relazione; alcune sono d'ordine superiore, vale a dire per collocare anche questi corpi di natura elettivi in rapporto colle idee del tempo e coi principi del diritto costituzionale, vale a dire dando loro una vita elettiva indipendente dal Ministro.

Forse, se si avesse voluto portare questo principio ai suoi ultimi termini, si sarebbe domandato che tutto il Consiglio sanitario fosse di sua natura elettivo, salvo a determinare i modi dell'elezione; ma non si è voluto domandare troppo. Potrà forse venire un giorno in cui gli ordini costituzionali più progrediti chiameranno anche quest'innovazione, ma per oggi la Commissione si è contentata di nominarne 3 soli sopra 14, e adesso sopra 15, dopo che fu introdotto il professore di economia: questo è il principio da cui è partita la Commissione.

Se parliamo poi praticamente, essa vede in questi tre membri eletti dai loro colleghi una guarentigia in certo qual modo dell'indipendenza del voto. Noi non vogliamo punto porre in dubbio l'onestà e la capacità dei membri del Consiglio superiore passati e presenti, e

abbiamo fatta ampia dichiarazione; anzi crediamo che tutto ciò che ha fatto di bene (e non fu molto) il Consiglio superiore sanitario, sia dovuto all'integrità e alla capacità dei membri che lo componevano: ma ad ogni modo non vi è guarentigia d'indipendenza, imperciocchè, senza offendere nessuno, non trattandosi qui di questione, il Ministro, che ha l'elezione di tutti i membri nelle sue mani, può andare a scegliere quelli i quali per il loro carattere mite, e per la loro natura condiscendente, sarebbero più facilmente pieghevoli a tutte le sue idee in fatto di medicina sanitaria.

Ora, l'essercene tre, i quali traggono origine da una fonte diversa, che non devono la loro nomina al Ministro, ma sono i rappresentanti dei loro colleghi, è certo (chechè se ne dica) una maggior garanzia dell'indipendenza del voto.

Queste sono le considerazioni per le quali la Commissione, a torto od a ragione, e sembra a ragione, poichè le accetta il signor Ministro che avrebbe piuttosto l'interesse a combatterle e non un nostro Collega, persiste nella sua proposta.

Amesso ciò, o Signori, voi vedete, che se noi accettiamo la proposta dell'egregio Collega Pantaleoni, noi travisiamo la seconda parte del concetto, perchè i consiglieri straordinari possono non essere mai chiamati, o chiamati di raro, e non vi potrebbero sostituire la presenza permanente di questi membri eletti dai loro colleghi.

Dunque non è lo stesso, e non possiamo accettarla.

Si farà una domanda: diteci in che modo farete la elezione! Ma io credo che non sia difficile. Ad ogni modo la Commissione non si crede in obbligo di fare oggi un trattato di metodo elettivo, e quanto al modo dell'elezione il Ministro, nella sua alta saggezza, ed i membri del suo Ministero che lo aiutano, sapranno ben studiarlo e trovarlo, tanto più che questa elezione si restringe a 6 o 8 Università del Regno ed a 4 o 5 Accademie.

Per queste ragioni adunque, la Commissione è dispiacentissima di non poter accettare l'emendamento.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Ho domandato la parola

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

per dire che mi avvicino al concetto generale dell'egregio Collega Pantaleoni.

Mi sembra che il Consiglio di sanità sia puramente e semplicemente un corpo consultivo, ed io credo che, se noi introduciamo nel modo di comporre un Consiglio consultivo l'elemento elettivo, per quanto ciò possa sembrare liberale, gli togliamo qualche cosa del suo carattere omogeneo che è necessario per la responsabilità del Ministero.

In fin dei conti, il Ministro porta l'intera e completa responsabilità delle decisioni che avrà preso dopo sentito il Consiglio superiore. E, precisamente per ciò, credo sia stato un fatto savio quanto abbiamo deciso in una seduta antecedente, che cioè il Ministro proclamerà i suoi decreti con la semplice formola, sempre identica, *udito il Consiglio superiore*, senza che trapeli menomamente se il Consiglio abbia approvato o disapprovato. Ma, oltre a questa considerazione generale, la quale non mi sembra ledere in nessun modo i principi più liberali del Governo costituzionale, ve ne ha un'altra, la quale è molto grave, giacchè deve provenire dalla bocca di un professore; ma ho il coraggio di incorrere l'odio dell'impopolarità, che la mia parola mi possa portare. Io non ho nessuna fiducia nelle elezioni nè delle Facoltà, nè delle Accademie. In simili circostanze sovente si ode citare il famoso adagio: *Nemo propheta in patria*. Io non ci credo. Ma se venissero a dirmi: non c'è profeta nelle Facoltà, e non c'è profeta nelle Accademie, io volentieri mi associerei a tale opinione.

Queste piccole corporazioni, che non possono unirsi in grande adunanza pubblica, in cui la maggioranza avrebbe un vero significato (e qui faccio appello all'esperienza individuale de'miei Colleghi), queste piccole corporazioni ordinariamente danno la vittoria al più anziano o al più ambizioso, al più influente o al più docile, secondo la natura dei casi; difficilmente al più forte, al più dotto, al più eminente.

Io fui testimone che una celebre Facoltà non italiana, che però non voglio nominare, respinse il più celebre professore di botanica che in quell'epoca viveva nel mondo, perchè avrebbe dovuto occupare fra i suoi nuovi colleghi un posto superiore a quello che essi tenevano.

Sarò sobrio nelle mie citazioni.

Io potrei citare un'Accademia, che dovette

delegare un membro suo per giudicare una questione importantissima di storia; il solo storico che quell'Accademia aveva, uomo illustre, non fu delegato.

Io conosco il caso di un'Accademia che dovette deputare per una simile missione un giudice di questioni alimentari; l'Accademia aveva nel suo seno un membro il quale godeva una certa autorità nella materia, un membro i cui libri corrono in tutte le lingue l'Europa; quel membro non fu deputato.

Sono convinto che nella composizione del Consiglio di sanità, che è un corpo consultivo, l'elemento elettivo non ha nessuna ragione di esistere; ed io dichiaro altamente che non avrei fiducia nel voto che fossero per dare le Facoltà e le Accademie.

Oltre a che, vengono ad avere la loro piena ragione tutte le difficoltà che furono mosse dall'onorevole Pantaleoni, quando diceva non sapere in qual modo le Facoltà o le Accademie dovessero unirsi per emettere un voto.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Ringrazio l'onorevole Relatore delle cortesi sue parole; ma ringrazio ancora di più l'on. Moleschott, imperocchè mi ha risparmiato una parte, o quasi tutto quello che voleva dire.

Veramente confesso che quando io mi sono sentito citare, in contrario alla mia opinione, il principio costituzionale, mi sono veramente confuso, perchè mi pareva che il principio costituzionale anzi venisse veramente alterato e fortemente alterato nella proposta della Commissione.

Come diceva benissimo l'on. Moleschott, trattasi di un Consiglio consultivo, e voi volete che il principio elettivo popolare più o meno largo venga a darvi dei consiglieri? Esso deve dare nel nostro Statuto degli uomini che hanno il potere o una parte del potere legislativo, ma giammai ha dato o dovrebbe dare dei consiglieri al potere esecutivo.

Ma io non credo che vi sia ancora (non vorrei essere così positivo), ma non credo che vi sia un corpo nominato dall'elezione popolare che non sia o legislativo o, in altri paesi che si governano ad istituzioni diverse dalle nostre, anco esecutivo, e che non ve ne sia mai uno che abbia eletto un consultivo. E tanto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

più poi consultivo per chi? Per il Ministro, il quale è rappresentante del potere esecutivo, e quindi poi le risoluzioni di questo Consiglio possono essere non accettate dal Ministro, giacchè egli è responsabile.

Questa diversa elezione, ve l'ha detto bene l'on. Moleschott, porterebbe altresì una disarmonia; ed è anche su questa disarmonia che si fondava l'on. Relatore quando attribuiva una maggiore importanza a questi membri che sarebbero introdotti nel Consiglio sanitario dai rappresentanti della scienza.

Confesso però che questa distinzione andrebbe precisamente contro quello che a me pareva necessario che dovesse esservi in tale corpo; anzitutto, cioè, armonia, giacchè se realmente questi consiglieri hanno una diversa morale autorità, offenderebbero l'autorità degli altri e metterebbero un dissidio che nascerà precisamente dall'origine loro diversa; ed è ogni dissidio che vuoi evitare onde ottenere un buon risultato in un corpo consultivo, un ragionevole e savio parere.

L'onorevole Relatore, non credo certo con cattiva intenzione, ha detto: Come! il Collega mi combatte e il Ministro mi approva? Ebbene, permetta: anche qui creda piuttosto ad un sentimento generoso del Ministro, che non ha voluto mantenere una sua facoltà ed ha troppo facilmente ceduto; e metta pure un sentimento, anche, se vuole, lo chiami liberale del Collega, il quale non ha voluto precisamente che si mantenessero dei privilegi alla professione, quando questi privilegi non approdano al servizio pubblico; giacchè confesso che non ho avuto mai al mondo che una sola idea, quella di servire al bene pubblico; indifferente poi se si sacrifichi la mia persona, o il corpo al quale mi reco ad onore di appartenere.

Vengo ora piuttosto ad una parte pratica. Diceva l'onorevole Relatore: i Consigli straordinari non saranno chiamati mai.

Non so se io mi sia bene espresso, ma anzi avrei voluto introdurre nell'articolo 29, che parla dei consiglieri straordinari, precisamente che in ogni questione interessante, in ogni questione scientifica o di massima si dovesero chiamare i consiglieri straordinari.

Dirò però, che quello che non è detto espressamente nella legge, si è sempre praticato; e non si è fatta mai, almeno durante il tempo

in cui io ho avuto l'onore di appartenere al Consiglio sanitario superiore, non si è fatta mai una qualsiasi innovazione, non si è trattato mai di qualche questione veramente importante e grave, che non siano stati chiamati i Consigli straordinari o il Consiglio completo.

Per tutte queste ragioni io confesso che sono costretto ad insistere perchè il principio elettivo almeno sia tolto in questa parte; facendo voti che l'on. Commissione lo voglia allargare piuttosto nell'articolo 29.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Io spero che gli onorevoli Pantaleoni e Moleschott vorranno ritirare il loro emendamento che io non esito a dichiarare inopportuno e illiberale.

Il nostro Collega Palasciano avrebbe desiderato che tutti i consiglieri fossero nominati per elezione. Noi ci fermiamo a metà strada e forse nel punto più opportuno.

L'on. Moleschott ricordava fatti pur troppo veri, di piccole gelosie, di piccoli intrighi che avvengono in seno alle Facoltà ed alle Accademie.

Sono fatti che non devono preoccuparci, e molto meno in questo caso, dove si tratta di posti non retribuiti, e dove il campo dell'azione è così lontano dal punto delle elezioni.

Piuttosto voglio dire due parole sopra l'obiezione della omogeneità. Ma, l'omogeneità di un Consiglio non viene dal modo con cui i consiglieri sono eletti, ma dal loro valore individuale, ma dalle cognizioni tecniche degli individui.

Forse che il Consiglio dell'istruzione pubblica di Francia non è omogeneo, perchè è in parte nominato dal Governo?

Forse tutti i corpi insegnanti del nostro paese a cui prendono parte i consorzi, non sono omogenei, perchè le elezioni sono fatte da diversi elementi?

Trovo che l'obiezione non è seria.

La conclusione che sarebbe data dal Senato, qualora votasse l'emendamento Pantaleoni e Moleschott, sarebbe per me un voto di sfiducia dato alla scienza.

Quindi io propongo al Senato di lasciare l'articolo tal quale è redatto dalla Commissione.

PRESIDENTE. Prima di tutto prego l'onor. Se-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

natore Pantaleoni di mandare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Aggiungo due parole a tutte quelle che ha detto poco fa l'onor. Mantegazza; e dico che questo principio dell'elezione parziale de' membri di un Consiglio, per quanto ho potuto leggere ne' giornali o conoscere indirettamente, va ad essere applicato nella formazione del Consiglio superiore dell'istruzione pubblica, dove ci saranno membri eletti appunto dalle Facoltà, almeno in parte.

Questo principio è identico a quello che vogliamo applicare. In conseguenza le opposizioni che si sono fatte intorno all'essere o al non essere omogenei questi Consigli, intorno all'essere consultivi, mi pare non abbiano alcuna ragione di essere, perchè appunto il Consiglio superiore di pubblica istruzione sarebbe un Consiglio consultivo e punto deliberativo.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io devo ripetere qui quanto diceva poco fa l'onorevole Senatore Casati, rispetto alla inopportunità di riferirsi a disposizioni di progetti di legge che non furono ancora discussi.

Nel caso speciale poi non vorrei che il riferimento proposto avesse di conseguenza di dare alla deliberazione d'oggi una eccessiva importanza, prendendola quasi come punto di partenza per quella legge.

Finora il Consiglio superiore di pubblica istruzione è nominato direttamente dal Ministro di Pubblica Istruzione; non vi è altra disposizione legislativa in proposito. Quando verrà in discussione quel progetto di legge, allora discuteremo se sarà conveniente o meno l'innovazione proposta.

PRESIDENTE. Prego di nuovo il Senatore Pantaleoni di voler inviare al banco della Presidenza il suo emendamento.

Senatore PANTALEONI. Il mio emendamento consiste nel ritornare a quello che è detto nel progetto ministeriale, cioè: « Il presidente ed i componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno. »

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Interno adunque, e con esso la Commissione, hanno proposto la

seguinte riforma alla prima parte di quest'articolo. Mentre l'articolo ministeriale dice: « Il vice-presidente ed i componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno, ecc.: » la riforma consiste nel dire: « Il presidente del Consiglio superiore di sanità è nominato dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno. Gli altri membri componenti il Consiglio sono nominati dal Ministro dell'Interno, eccettuati tre medici, dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche ed uno dal Comitato di medicina. »

Il signor Senatore Pantaleoni propone invece che si mantenga il primo comma del progetto ministeriale.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Ed io mi associo all'emendamento concordato fra il Ministero e la Commissione; e per il dissesto avvenuto in principio di questa discussione, io che facevo parte della minoranza della Commissione, mi dichiaro ora della maggioranza.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io pregherei l'onorevole signor Presidente a voler interpellare il signor Ministro dell'Interno se persiste o no in questo cambiamento, o se piuttosto non ritornerebbe al suo primitivo progetto.

PRESIDENTE. Il Ministro ha già dichiarato due volte che l'articolo nella prima parte debba essere concepito come nei termini da me riferiti. Se il signor Ministro non si alza a disdire, io devo continuare a procedere secondo il regolamento.

Domando prima di tutto se sia appoggiato l'emendamento proposto dal signor Senatore Pantaleoni, che direbbe: « Il presidente e i componenti il Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io credeva che l'onorevole Senatore Pantaleoni mi chiedesse schiarimenti sulla seconda parte, che riguarda i membri elettivi; se avessi saputo che egli desiderava da me una risposta sulla prima parte, gli avrei detto subito, che bramo non s'interpreti la nomina del Consiglio superiore per decreto ministeriale come una diminuzione di autorità.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Se questo dubbio rimanesse all'onorevole Pantaleoni, io non avrei veruna difficoltà di accettare che detta nomina fosse fatta per decreto reale, desiderando che il Consiglio si abbia la maggiore autorità possibile. Del resto la responsabilità è sempre del Ministro.

**PRESIDENTE.** Il signor Ministro è dunque contento che si torni alla prima dizione?

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Io desidererei sapere prima se l'onorevole Senatore Pantaleoni, dopo le mie dichiarazioni, insiste sulla sua proposta.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore **PANTALEONI.** Due sono le questioni che si presentano in quest'articolo: la prima è quella che il Ministro si è compiaciuto di esprimere, cioè se i membri del Consiglio sanitario debbano essere nominati o per decreto reale o per decreto ministeriale. Io su questo punto non aveva nel mio discorso esposto alcuna opinione, solamente aveva ricordato che fino ad ora erano stati eletti per decreto reale, e che se il signor Ministro aveva delle ragioni, io non avrei fatto obiezione, benchè mi paresse meglio mantenere l'elezione per decreto reale.

Se non m'inganno, è per decreto reale che sono eletti i membri dei Consigli superiori di istruzione pubblica, e degli altri dicasteri, e quindi mi pare che in questo caso si dovrebbe procedere in un modo uniforme.

Poichè ho la parola, dirò che non è vero che un sistema sia migliore sempre, perchè sia più liberale.

Io mi sento dire molte volte in appoggio di una misura: essa è più liberale! quasi che la libertà fosse utile tanto più quanto più sconfitta.

Ora, io ritengo che la libertà troppo larga è perfino più dannosa che la troppo stretta, e che la sola e vera misura di libertà, sta in ciò che essa guardi meglio all'indole delle cose. Quindi, il dirmi che è illiberale, non prova nulla che sia migliore la proposizione della Commissione o piuttosto l'altra. Quello che mi interessa è che si adotti la proposta che approdi meglio al servizio pubblico, e quanto al resto, vorrei anche osservare, a proposito delle seconda parte...

**PRESIDENTE.** Permetta, permetta; una cosa alla volta.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** L'onorevole Pantaleoni sa che ora il vice-presidente del Consiglio è nominato dal Ministro, ed i membri del Consiglio sono nominati con decreto reale: è evidente che vi è in questo una sconcordanza, a correggere la quale si era creduto più conveniente far le nomine per decreto ministeriale (ed in questo non ci entra l'essere più o meno liberale), e credo che le osservazioni dell'onorevole Pantaleoni si riferiscano non alla prima parte ma alla seconda.

Dal momento però che l'onorevole Pantaleoni ritiene, che per dare maggiore autorità ai membri del Consiglio convenga nominarli con decreto reale, io estendo la proposta anche al vice-presidente.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Tenendo conto della giustissima osservazione del signor Ministro, io propongo un emendamento al mio emendamento, perchè questo comma sia espresso nei termini seguenti: « Il presidente, il vice-presidente e gli altri componenti del Consiglio superiore di sanità sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno.

Senatore **BRIOSCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **BRIOSCHI.** Le questioni in questo primo comma sono due: l'una si riferisce alla nomina dei componenti il Consiglio per decreto reale o per decreto ministeriale; e in questa pare che sia intervenuto accordo tra il Ministro ed il Senatore Pantaleoni: l'altra si riferisce all'elezione di tre medici per parte delle Facoltà e delle Accademie di medicina. Intorno a quest'ultima io vorrei...

**PRESIDENTE.** Ora si tratta soltanto della prima questione, e cioè della nomina dei componenti il Consiglio per decreto reale, intorno alla quale il Ministro si è ormai fatto consenziente col Senatore Pantaleoni. Rileggo adunque quella prima parte del comma:

« Il presidente, il vice-presidente e gli altri componenti del Consiglio superiore di sanità, sono nominati dal Re sulla proposta del Ministro dell'Interno ».

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora siamo all'inciso il quale dice: *Eccettuati tre medici, dei quali due saranno eletti dalle*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

*Facoltà mediche ed uno dalle Accademie di medicina.*

Anche su questo punto ha parlato l'onor. Senatore Pantaleoni, ma non ha mandato alla Presidenza alcun emendamento.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io domando la soppressione di questa seconda parte, e adesso poi la domando per qualche ragione ulteriore.

Una volta che abbiamo votato che i membri del Consiglio superiore di sanità sieno nominati dal Re, sulla proposta del Ministro dell'Interno, bisognerebbe che all'articolo si stabilisse da chi avranno la facoltà, la carica i membri che si vogliono elettivi.

La Commissione, se vuole insistere in questa parte di cui io domando la soppressione, bisognerebbe che dicesse poi come devono questi altri ottenere la loro nomina, se dal solo voto delle Facoltà, se dal Ministro, se dal Re.

Di tutti i Consigli consultivi che mi conosca ed esistano o al Ministero dei Lavori Pubblici, o a quello di Agricoltura e Commercio, o della Pubblica Istruzione, non ve ne è alcuno che sia eletto altrimenti che per decreto reale sulla proposta del Ministro.

PRESIDENTE. Siccome, per l'art. 65 del nostro Regolamento, le soppressioni non si possono porre ai voti, così pongo ai voti la seconda parte dell'articolo, che consiste nelle parole: « eccettuati tre medici dei quali due saranno eletti dalle Facoltà mediche, ed uno dalle Accademie di medicina. »

MINISTRO DELL'INTERNO. Non si dica *eletti*, ma *proposti*, perchè poi devono essere nominati per decreto reale.

PRESIDENTE. Dunque: « eccettuati tre medici, due dei quali saranno proposti dalle Facoltà mediche, ed uno dalle Accademie di medicina. »

Chi intende di approvare questo inciso, voglia alzarsi.

Senatore PANTALEONI. Pregherei l'onor. Presidente a voler fare la controprova.

PRESIDENTE. L'onor. Senatore Pantaleoni ha chiesto la controprova.

Chi non approva l'inciso che ho testè letto, voglia sorgere.

(Approvato.)

Seguono i capoversi dell'articolo:

Il Vice-Presidente e metà dei membri com-

ponenti i Consigli sanitari provinciali sono nominati dal Ministro dell'Interno sovra proposta dei Prefetti; l'altra metà dal Consiglio provinciale.

I componenti dei Consigli sanitari comunali sono nominati dal Consiglio comunale; il Vice-Presidente dal Sindaco.

I membri ordinari dei Consigli durano in ufficio per un triennio; si rinnovano separatamente per terzo, e possono essere rieletti.

La scadenza dei primi due anni è determinata dalla sorte; in appresso dall'anzianità.

Ove il rinnovamento per terzo non possa farsi, il numero eccedente scadrà alla fine del triennio.

Chi surroga un consigliere uscito anzi tempo dura in ufficio solo quanto avrebbe durato il suo predecessore.

Chi intende approvare quest'articolo, sorga. (Approvato.)

Art. 27 (ora 26).

I Consigli possono chiamare nel loro seno cultori di discipline non sanitarie *semprechè*, nella trattazione di speciali affari, stimino opportuno di sentirne il parere.

I chiamati a queste speciali adunanze consiglieri hanno voto consultivo nei soli affari per i quali furono sentiti.

Chi intende approvare quest'articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Ora siamo all'art. 28, diventato 27, del quale la Commissione chiede la soppressione.

Prima chiedo all'onorevole Ministro dell'Interno, o al Commissario regio, se accetta questa soppressione.

Senatore PANTALEONI. Io domando la conservazione di quest'articolo.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Ministro dell'Interno.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io pregherei la Commissione di lasciar votare quest'articolo, e ciò per una ragione molto semplice.

Se la maggioranza del Consiglio superiore si componesse di consiglieri che non hanno la residenza abituale nella capitale, ne verrebbero due inconvenienti; il primo che spesso il Consiglio non si troverebbe in numero, ed il secondo che vi sarà una nuova spesa giacchè non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

essendo i consiglieri pagati, si dovrebbe dar loro un'indennità per rimborsarli se non altro della spesa del viaggio.

Il Ministro dell'Interno sceglierà certamente quanto havvi di meglio nel Regno, ma non lo si deve mettere in condizioni difficili, e non conviene creare delle difficoltà alla composizione del Consiglio.

Per questa ragione prego la Commissione a consentire che l'articolo resti.

PRESIDENTE. Il Ministro dell'Interno dunque non accetta la soppressione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione ammette che resti l'articolo.

PRESIDENTE. E così resta anche accolto il voto del Senatore Pantaleoni che si opponeva alla soppressione.

Metto dunque ai voti l'art. 28, ora 27, di cui do lettura.

#### Art. 28.

I membri ordinari dei Consigli di sanità debbono essere possibilmente residenti nel luogo ove ha sede il Consiglio.

Chi intende approvare....

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorev. Senatore Cannizzaro.

Senatore CANNIZZARO. Credo troppo grave quest'articolo per le conseguenze che ha nelle condizioni attuali della capitale.

Nel nella capitale non abbiamo che gli elementi scientifici di una sola Università dove si ha il corpo medico, e volere che tutto il resto delle provincie italiane subiscano l'esclusiva influenza del ceto medico della capitale, io la credo cosa ingiusta.

L'articolo proposto dal Ministro contiene una raccomandazione del tutto opposta a quella che io farei. Il meno che può farsi è di sopprimerlo, lasciando intera la libertà del Ministro.

Quel *possibilmente* non evita il pericolo della predominanza del ceto medico di Roma; poichè non è a credere che in Roma mancherà un numero di medici sufficiente per comporre il Consiglio.

Con la raccomandazione contenuta in questo articolo il Ministro sarà giustificato di escludere ogni elemento delle provincie. Il che io credo dannoso ed ingiusto.

L'Italia non ha un centro scientifico, come la Francia, dove i più autorevoli scienziati risiedono quasi tutti a Parigi.

I medici di Roma non possono rappresentare tutto il ceto medico d'Italia. Io credo che bisogna fare al Ministro una raccomandazione opposta per giovare all'autorità del Consiglio stesso.

MINISTRO DELL'INTERNO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'INTERNO. Io prego l'onorevole Senatore Cannizzaro di esaminare la realtà di questo articolo. La realtà è questa: il Consiglio si compone di membri non retribuiti.

Senatore MAGGIORANI. Questo è il male.

MINISTRO DELL'INTERNO. Sarà il male, ma è così.

PRESIDENTE. Prego di non interrompere.

MINISTRO DELL'INTERNO. Ora, nel caso pratico che cosa si verifica? Si verifica che quando i membri ordinari del Consiglio non sono residenti in Roma, difficilmente si ottiene che assistano alle riunioni del Consiglio.

Ma il Senatore Cannizzaro osserva che si esclude l'elemento scientifico di tutto il Regno; ed io rispondo no, perchè vi sono 6 membri straordinari, i quali sempre sono presi fuori di Roma, e così si concilia la necessità del servizio con l'impossibilità della permanenza dei membri ordinari nella capitale, e colla convenienza di non escludere dal Consiglio superiore di sanità gli uomini che ne sono più degni.

Se il Senato sopprimesse questo articolo, nel fatto le cose rimarrebbero quale io le ho esposte, non potendosi fare diversamente; quindi val meglio lasciare l'articolo, ed intendere la parola *possibilmente* come raccomandazione al Ministro dell'Interno, perchè nei limiti del possibile prenda quelli che hanno residenza stabile alla capitale.

Senatore CANNIZZARO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CANNIZZARO. Mi duole dovere insistere, ma io considero questa questione di una grande importanza.

Come combatterei contro quel progetto che volesse comporre il Consiglio superiore d'istruzione soltanto con persone residenti nella capitale, così combatto l'articolo di questa legge che il Ministro vuole conservare. Lo ripeto: in Roma non sono raccolte tutte le persone più autorevoli nelle scienze mediche; Roma

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

per tal riguardo è pari a Napoli, Torino, e a qualunque altra delle maggiori città del Regno; non conviene dunque che i soli medici residenti in Roma abbiano ingerenza nella suprema direzione della sanità pubblica.

Del resto, senza quell'articolo resta al Ministro piena la libertà di scegliere o in Roma o fuori, secondo l'opportunità dei vari casi.

Chiedo poi inoltre se la raccomandazione contenuta in questo articolo si debba estendere anche alla scelta delle persone proposte dalla Facoltà, cioè se le Facoltà debbano proporre non uno dei propri componenti, ma una persona residente nella capitale.

In tal caso la concessione fatta alle Facoltà universitarie è illusoria, per non dir altro.

Prego dunque il Ministro a non insistere sull'approvazione del suo articolo, il quale contiene una massima che non conviene al nostro discentramento scientifico.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'INTERNO.** Desidero che il Senatore Cannizzaro si persuada che l'articolo è piuttosto favorevole alla sua tesi.

Il *possibilmente* è un avvertimento al Ministro, il quale dovrà interpretarlo nel senso che non assolutamente tutti i membri del Consiglio superiore dovranno essere domiciliati in Roma.

Solo nel caso che si pagassero, sarebbe possibile di comporre il Consiglio di membri residenti a Napoli, a Milano, Torino, e in altre città d'Italia; ma finchè l'ufficio è gratuito è una necessità che i membri ordinari siano residenti a Roma.

Ad ogni modo, siccome vi sono sei membri straordinari, e questi senza dubbio saranno presi fra le notabilità scientifiche di tutto il Regno, il desiderio dell'onor. Cannizzaro mi pare sia così soddisfatto.

**PRESIDENTE.** Il Ministro e la Commissione insistono perchè sia mantenuto l'articolo 28; quindi lo metto ai voti.

Chi intende di approvare l'art. 28, ora divenuto 27, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

Avverto che, essendo stato ristabilito l'articolo 28 del progetto ministeriale che la Commissione aveva soppresso, gli articoli succes-

sivi riprendono la numerazione che hanno nel progetto della Commissione.

Leggo dunque l'articolo 28:

Art. 28.

Ai membri ordinari del Consiglio superiore di sanità saranno aggiunti sei consiglieri straordinari, e quattro ai Consigli provinciali. La loro durata in ufficio è uguale a quella dei membri ordinari, e, com'essi, sono rieleggibili.

Il rinnovamento loro si fa come per i consiglieri ordinari.

Gli straordinari sono rispettivamente invitati dal Ministro o dal Prefetto, sia di propria iniziativa, sia a richiesta degli stessi Consigli, per dare il loro voto sugli argomenti che saranno loro sottoposti.

Chi approva questo articolo, sorga.

(Approvato.)

### TITOLO III.

**Esercizio dei vari rami dell'arte salutare e di professioni aventi rapporto coll'igiene pubblica.**

#### CAPO I.

*Sorveglianza di detti esercizi.*

Art. 29.

È sottoposto a sorveglianza l'esercizio:

- della medicina;
- della chirurgia;
- della farmacia;
- dell'arte della levatrice;
- della veterinaria.

La sorveglianza si estende sui titoli e modi, che rendono legale e regolare l'esercizio dei vari rami dell'arte salutare e sulla preparazione, conservazione e spedizione dei medicinali.

(Approvato.)

Art. 30.

Sono altresì soggetti a sorveglianza, rispetto all'igiene:

- gli erbaiuoli;
- i droghieri;
- i profumieri;
- i colorari;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

i liquoristi;  
i confettieri;

i fabbricanti di prodotti chimici e preparati galenici, di acque distillate, di oli essenziali, di acque e fanghi minerali e di ogni specie di sostanze alimentari e di bevande artificiali.

(Approvato.)

## CAPO II.

### *Esercizio della medicina e chirurgia.*

#### Art. 31.

L'esercizio, in tutto od in parte, della medicina e della chirurgia è permesso soltanto a coloro, che abbiano conseguito un diploma di medico o chirurgo in una delle Università del Regno.

La professione di dentista e di flebotomo è considerata parte della chirurgia, ed occorre, per esercitarla, diploma speciale di dentista o di flebotomo rilasciato in qualche Università del Regno.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore MANTEGAZZA. Qui possiamo votare un equivoco.

« La professione di dentista e di flebotomo è considerata parte della chirurgia, ed occorre, per esercitarla, diploma speciale di dentista o di flebotomo ecc. » Ora, nessuna Università dello Stato che io sappia può rilasciare diplomi di dentista, perchè non abbiamo neppure la cattedra di odontoiatria; per cui o saremmo obbligati ad impedire l'esercizio della odontoiatria a tutti i dentisti attualmente esistenti in Italia, o dovremmo domandare informazioni al Ministero dell'Istruzione Pubblica e chiedere una legge che mettesse d'accordo questo capitolo colle altre leggi dello Stato. Ma siccome noi dobbiamo fondarci sulle leggi che esistono, proporrei la soppressione di tutto questo comma; almeno per quanto riguarda il dentista.

E siccome per vari rami della medicina, fra i quali l'insegnamento della chirurgia, il Ministro ha già promesso di presentare un progetto di legge, non troverei conveniente di cancellare tutto quanto riguarda il diploma di dentista.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La ragione per la quale la Commissione ha modificato quell'articolo si è che non sono eguali le condizioni della pubblica istruzione nel regno d'Italia. Per esempio, in tutta l'alta Italia non esiste il flebotomo. Da noi non si danno diplomi che di medico e di chirurgo; anzi adesso di medico-chirurgo. Invece all'Università di Napoli e nell'Italia meridionale ci sono ancora i flebotomi; d'altra parte rispetto ai dentisti, ve ne sono che esercitano in base appunto a patenti, che sono rilasciate da qualche Università del Regno, ad esempio da quella di Bologna.

Ora, se sopprimiamo affatto quell'articolo, si aprirebbe la porta a tutti i ciarlatani, anche a quelli che cavano i denti sulle piazze, sui mercati di villaggi.

E questo è quello che la Commissione per rispetto alla scienza non ha voluto permettere.

Vuol dire che quando saranno uniformati gli studi nelle Università del Regno d'Italia, non mancherà di introdursi una modificazione nel Codice sanitario a tale proposito; ma intanto, per adesso mi pare utile di conservare questo comma.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Per evitare ulteriori discussioni, penso che si potrebbe conservare quest'ultimo comma del progetto ministeriale che dice:

« Questa disposizione non si applica a coloro che, in virtù di precedenti leggi, abbiano conseguita la matricola per l'esercizio della chirurgia secondaria. »

Cesì mi pare che questo si riferisca soltanto al passato, e non pregiudichi per nulla l'avvenire.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. Il Senato deve scusarmi, se avendo dovuto per breve tempo allontanarmi dall'Aula, non ho potuto tener dietro alla discussione testè elevata.

Ma, dalle parole profferite dall'onor. Commissario Regio, mi pare che abbia il diritto di dire quello che intendeva al riguardo.

A me non pareva vero, quando leggeva il progetto ministeriale, di vedere, con un tratto di penna, cancellata la esistenza del flebotomo.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

Sopprimere i flebotomi, questo sarebbe il mio desiderio, e mi pare che senza alcuna ingiustizia si possa fare, perchè non si attaccherebbe nessun diritto già acquisito.

Voglio risparmiare al Senato la noia di sentirsi fare una esposizione accademica di questa questione che, sotto il punto di vista della medicina pratica, è molto importante.

Evidentemente, si farà giustizia a tutti, accogliendo l'ultimo comma dell'articolo il quale rispetta tutti i diritti già acquisiti; mentre il secondo comma, solo in avvenire, nega la ragione di essere del solo flebotomo, del solo dentista, esigendo che la flebotomia e l'arte del dentista si pratichino da medici-chirurghi che eserciteranno la rispettiva specialità a loro beneplacito.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io appoggio la proposta dell'on Moleschott.

Ripristinando il testo del progetto ministeriale, noi non compromettiamo punto l'avvenire, e non mettiamo nell'imbarazzo migliaia di dentisti e centinaia di flebotomi che esistono specialmente nelle provincie napoletane.

Quindi insisto perchè si vogliano conservare i due ultimi comma come stanno nel progetto ministeriale.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Mi pare che tutto sia appianato col modificare il secondo alinea che dice: « La professione di dentista e di flebotomo è considerata parte della chirurgia » aggiungendo: « e non potrà essere per conseguenza esercitata che da chi abbia compiuto con lode gli studi di chirurgia secondaria.

Senatore MANTEGAZZA. Non esiste più il diploma di chirurgia. »

PRESIDENTE. Il signor Senatore Verga proporrebbe che dei due capoversi di quest' articolo se ne facesse uno solo, il quale dicesse:

« La professione di dentista e di flebotomo è considerata parte della chirurgia, e non potrà essere esercitata se non da chi abbia conseguita la matricola nell'esercizio della chirurgia secondaria. »

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io non comprendo come si

possa fare obiezioni a questo secondo comma dell'articolo in discussione. Noi vogliamo dimenticare la realtà del fatto. Ci sono dentisti, ovvero chirurghi ordinari che fanno da dentisti? Certo ci sono dentisti e non veri chirurghi che cavano i denti.

Dunque, se questo è il fatto, io domando, per qual ragione i dentisti non dovranno avere una patente di esercizio, non dovranno essere responsabili dinanzi alla società che ricorre all'opera loro?

Veniamo ai flebotomi.

Certamente nelle grandi città vi sono stati e vi saranno sempre i flebotomi, poichè la povera gente per farsi salassare ricorre con poca spesa al flebotomo e non al medico-chirurgo; e questi flebotomi possono salassare egualmente bene come qualunque chirurgo.

I flebotomi fanno il piccolo corso di anatomia agli ospedali, e ci sono anche degli appositi insegnamenti, e devono subire un esame e richiedono un corrispondente diploma o patente. Essi soli possono salassare. Se accade qualche infortunio per causa di chi non è patentato, costui potrà renderne conto al Tribunale. Ora, se queste due professioni ci sono o ci possono essere, io non so perchè esse non devano essere garantite innanzi alla società con un diploma o con un diritto speciale.

PRESIDENTE. La parola è prima all'onorevole Pantaleoni, e poi all'onorevole Maggiorani.

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola per appoggiare il comma come è stato ridotto dalla Commissione ed è stato mantenuto adesso dall'onor. Senatore Tommasi. Vorrei anche fare osservare che il mezzo di rendere inefficace una legge è quello di renderla troppo estensiva. Quando si pretende che debbano avere il diploma di chirurgo tutti i dentisti, è lo stesso che desiderare di non averne più uno. A me sembra che sia una pretesa non pratica.

Aggiungerò poi che gran parte dell'arte dentaria non è medica, ma di pura meccanica. Credete voi che bisogni esser medici-chirurghi per fare o per mettere una dentiera, o per chiudere un buco in un dente con una mistura o con l'oro? Saprete cosa otterrete? Otterrete dei ciarlatani che eserciteranno la professione a Campo di Fiori o a Piazza Navona.

Convegno anch'io coll'on. Senatore Tommasi, e questo è necessita, che sia rilasciato dietro

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

disposizioni del Ministero dell' Istruzione Pubblica, il qual pur troppo finora non ha introdotto questi diplomi speciali per la odontoiatria, l'otolatria ecc. nella legge. È secondo me uno dei più gravi difetti dell'istruzione pubblica nostra. Essa è *estensiva* e non *intensiva*, è troppo *generale* e non *speciale*, mentre la scienza marcia in pratica tutto il giorno verso le specialità.

Osserverò che l'America, che è il paese che ci ha dato e dà tutti i migliori dentisti i quali adesso riempiono tutta l'Europa della loro professione, non ha mai preteso ch'essi debbano essere chirurghi; bensì vi sono le Università per l'arte dentaria, o le Accademie, come le chiamano, ove s'insegna l'odontoiatria. Si faccia lo stesso da noi, e si dia un diploma di arte dentaria, ma non si pretenda che debbano essere medici o chirurghi, e che abbiano nelle loro cognizioni ad avere tutta quella estensione che ha preso adesso l'arte medica, o la scienza medica, se così vi piace chiamarla.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole Maggiorani.

Senatore **MAGGIORANI.** In appoggio alle giustissime osservazioni dei due onor. preopinanti, dirò che tale questione si sta studiando in seno al Consiglio superiore appunto in seguito a desideri espressi da alcuni valorosi allievi della scuola americana; cioè che venga stabilito un corso speciale per i dentisti ove non manchi una cattedra teorico-pratica di odontoiatria, ma che non si estenda ai 6 anni, e non esiga la licenza liceale siccome avviene per i corsi di medicina e chirurgia.

Sta già innanzi al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica un progetto che potrà soddisfare alle giuste aspirazioni dei dentisti che han tutto il diritto di esser distinti dai cerretani. In conseguenza mi pare che si potrebbe sospendere questa parte.

Senatore **PALASCIANO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PALASCIANO.** Dopo le osservazioni dell'onorevole Maggiorani credo che occorrerebbe tutelare non solo i diritti dei passati, ma anche quelli dei presenti, perchè non vi è legge che regoli il diploma dei flebotomi e dei dentisti, che è stato abolito da molto tempo, ed i diplomi futuri non sono stabiliti ancora. Io crederei che bisognerebbe lasciare le cose come si trovano, giacchè altrimenti si andrebbe in-

contro ad inconvenienti. Il titolo di dentista lo potrebbero solamente assumere quelli che sono dottori; ai quali non convenendo di assumerlo, ne consegue che gli stranieri si sono impadroniti di quest'arte, e noi abbiamo francesi, inglesi, americani e tedeschi che vengono ad esercitare l'arte dentaria in Italia a discapito dei nostri connazionali ed a preferenza di tutte le altre professioni; e, notate bene, o signori, di medici se ne trovano pochissimi forestieri, mentre di dentisti ve ne sono moltissimi; e motivo ne è la legge nostra medesima, perchè sono dieci o dodici anni che è stato abolito il titolo di dentista; non si dà più un tale titolo e più non s'insegna nelle Università l'arte dentaria. Intanto la legge richiede a chi vuole esercitare una tale arte la qualità di dottore, mentre poi chi è dottore sdegna, a ragione, di fare il dentista, professione meccanica e di minor conto; ed allora si ha l'inconveniente di veder popolata l'Italia di esercenti l'arte dentaria puramente stranieri.

Io quindi proporrei al Senato di passare oltre, tenuto conto delle cose come sono; altrimenti credo meglio sospendere ogni deliberazione fino a che le Università non diano diplomi di dentista.

**PRESIDENTE.** Due adunque sarebbero le proposte: la prima dell'on. Verga che dice:

« La professione di dentista e flebotomo è considerata parte della chirurgia, e non può essere esercitata se non da coloro che hanno conseguito la matricola per l'esercizio della chirurgia secondaria. »

La seconda proposta . . . .

Senatore **MANTEGAZZA.** Domando la parola per una questione d'ordine.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MANTEGAZZA.** Questa questione si è così complicata dopo le preziose spiegazioni dell'on. Maggiorani, che io proporrei di lasciare in sospenso questo articolo perchè la Commissione possa intendersi coi proponenti gli emendamenti, e quindi riferirne al Senato.

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la parola, l'articolo 31 è sospenso, e quindi si passa all'articolo 32, che è così concepito:

Art. 32.

I medici e i chirurghi forestieri, e quelli che, essendo pur nazionali, abbiano ottenuto all'e-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

stero il diploma di laurea o patente d'idoneità, se vogliono esercitare nello Stato l'arte loro, dovranno presentare al Ministro dell'Istruzione Pubblica i titoli conseguiti nelle Università e negli Istituti esteri e sostenere gli esami di conferma prescritti dai vigenti regolamenti.

I professori delle Università estere, i medici, i chirurghi esteri di distinta celebrità potranno, dietro proposta o parere del Consiglio superiore di sanità, essere dispensati da ogni esame ed ammessi temporaneamente ed anche in perpetuo al libero esercizio nel Regno.

Sono eccettuati dal presente divieto i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Avrei voluto fare a quest'articolo una sola eccezione ed è in senso liberale. Tutti i giorni la scienza diventa più universale e nello stesso tempo diventa eguale nei diversi istituti dei diversi Stati di Europa. Pare anzi difficile in questi giorni poter essere perfettamente al corrente dei progressi della scienza, se non si attinga più o meno la scienza stessa a diverse sorgenti anche fuori del Regno. E però io proporrei che là dove si dice: « I professori delle Università estere, i medici, i chirurghi esteri di distinta celebrità potranno, dietro proposta o parere del Consiglio superiore di sanità essere dispensati da ogni esame ed ammessi temporaneamente ed anche in perpetuo al libero esercizio nel Regno. » si aggiunga: *ed altresì coloro che avranno ottenuto la laurea negli istituti esteri che abbiano accordato l'equipollenza agli istituti nazionali.*

Nell'esilio ho avuto, non so se la fortuna a la sventura di praticare la mia professione all'estero in Francia; e se mi fosse stato inibito di praticare davvero io mi sarei trovato imbarazzato.

La stessa legge francese a dir vero non era neppur essa molto liberale; giacchè dava bensì il diritto di esercitare ma soltanto come ufficiali di sanità, ma infine rendeva possibile lo esercizio professionale e questo era senza dubbio un vantaggio segnatamente per noi, e quando gli avvenimenti politici avevano fatto emigrare tanti professionisti. Io vorrei che noi fossimo più larghi e che introducessimo una fratellanza,

un accordo internazionale fra tutte le nuove università del mondo.

Io insisterei in questo mio emendamento od aggiunta, nel solo caso che non fosse oppugnata dall'onorevole Commissione.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola. PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relat.* Intanto che l'onorevole Senatore Pantaleoni redige il suo emendamento, debbo dichiarare l'opinione della Commissione.

La Commissione, come è facile ad avvedersene dall'insieme del Codice, ha sempre professato le idee più liberali, ma dentro i limiti del ragionevole.

Se dappertutto potesse un medico, col diploma ricevuto nel proprio paese, esercitare la medicina, io avrei proclamato il principio, se mi si permette l'espressione, del libero scambio; ma siccome presso le altre nazioni coi nostri diplomi noi non possiamo esercitare la medicina e la chirurgia, così io vi dico in verità che non mi sento il coraggio di fare dell'Italia la casa di ricovero dei medici stranieri.

Fino a che non sia ammesso anche dalle altre nazioni la reciprocità del trattamento io credo che non convenga a noi di concedere troppo.

D'altra parte, mi pare che le modificazioni fatte dalla Commissione al testo ministeriale lo abbiano grandemente raddolcito, e insieme sieno salvi i diritti dei nazionali che volessero chiamare una celebrità estera, bastando, mi pare, semplicemente un permesso del Ministero. Per cui fino a che non sussista nelle altre nazioni una simile liberalità, non credo che convenga concederla noi.

Senatore PANTALEONI. Ma dunque l'equipollenza lei non l'ammette?

Senatore BERTI A., *Relatore.* La libertà dell'esercizio nell'altrui territorio. Perché dobbiamo noi permettere che tutti i medici di Europa vengano a fare i medici in Italia, mentre noi non possiamo andare a fare i medici in Francia, in Germania ecc.?

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. La mia parola non è stata intesa.

Quando io dico: Nelle Università di quei paesi che hanno accordata l'equipollenza dei nostri

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

gradi, mi pare che venga a dire precisamente che noi accettiamo l'esercizio di tutti quei scienziati che vengono dai paesi i quali riconoscono i gradi ottenuti nelle nostre Università. Questo era lo spirito della mia proposta.

La parola *equipollenza* è dalla legislazione francese usata a ciò.

Senatore BERTI A., *Relat.* Ma allora è un poco oscuro.

PRESIDENTE. Leggo l'emendamento dell'onor. Senatore Pantaleoni:

*Ed altresì quegli scienziati i quali ottennero i gradi in una Università che abbia accordata l'equipollenza alle nostre nazionali.*

Senatore PANTALEONI. Dica *i medici* invece di *scienziati*.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola sull'emendamento dell'onor. Pantaleoni.

Il medesimo ha dato adesso qui delle spiegazioni le quali potrebbero facilitare l'accettazione dell'emendamento per parte della Commissione, la quale però deve dichiarare che bisogna mutare la dizione perchè con quella forma essa non crede tutelato il principio.

La parola *equipollenza* per noi vuol dire semplicemente: la corrispondenza esatta del valore dei gradi accademici.

Ora, è certo che l'*equipollenza* ci è fra un diploma di medicina dato a Parigi e un diploma di medicina dato in Italia; ma se ci è l'*equipollenza* dei gradi, non c'è la libertà dell'esercizio.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Siccome l'articolo precedente è da rivedersi dalla Commissione, così pregherei l'onorevole signor Presidente di rimandare alla Commissione anche questo.

PRESIDENTE. Il Senato ha udito che l'onorevole Senatore Pantaleoni propone il rinvio alla Commissione anche di quest'articolo 32.

Non facendosi obiezione, anche quest'articolo sarà rinviato alla Commissione unitamente all'emendamento proposto dall'onor. Senatore Pantaleoni.

Mi credo in debito di avvertire la Commissione, giacchè le viene rinviato l'art. 32, che bisogna correggere l'ultimo capoverso dello

stesso articolo 32 nel quale si dice: « sono eccettuati dal presente divieto ». Siccome il capoverso precedente invece di un *divieto* porta una *facoltà*, mi pare evidente che in quest'ultimo capoverso la parola *divieto* non ci corra punto.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Faccio osservare che la Commissione....

PRESIDENTE. Giacchè l'articolo è rinviato, riferirà anche sopra questa correzione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Solamente sarà difficile che la Commissione muti opinione.

PRESIDENTE. Se la Commissione non potrà riferire domani, riferirà un altro giorno.

Si dà lettura dell'art. 33.

### Art. 33.

Chiunque eserciti la medicina o la chirurgia senza titolo regolare, a termine dei precedenti articoli, incorre in un'ammenda di lire 50, estensibile a multa di lire 100, la quale, in caso di recidiva, può essere portata a lire 200, salvo le pene maggiori previste dal Codice penale.

Senatore BORSANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Borsani.

Senatore BORSANI. Faccio una sola osservazione ed è, che in quest'articolo si comincia a parlare delle pene. Come sa il Senato, nel Codice penale che fu già da noi approvato, le pene erano state inserite nel Codice stesso. Vedo ora che anche il Guardasigilli attuale ha mantenuto tutte quelle disposizioni penali nel suo progetto di Codice penale, e mi pare che sarebbe bene risolvere la questione dove debbano stare queste penalità, e per ciò fare sarebbe il meglio di pregare il signor Guardasigilli ad intervenire ad una seduta del Senato, per esempio domani, acciò possa spiegare il suo intendimento.

PRESIDENTE. Essendo già l'ora tarda, il seguito della discussione viene rinviato a domani; sarà fatto l'invito all'onor. Guardasigilli perchè voglia intervenire.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Relatore ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io accetto con piacere la presenza del signor Ministro di Grazia

---

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 12 DICEMBRE 1877

---

e Giustizia, ma avverto che appunto una delle operazioni fatte dalla Commissione, si fu quella di porre in armonia completa la parte penale di questo Codice col Codice esistente, e col progetto del nuovo Codice.

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno per domani è

il medesimo di quest'oggi: Seguito della discussione del progetto del Codice sanitario, e discussione del progetto di modificazioni ed aggiunte alla legge del notariato.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

## LXXXVI.

## TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario — Proposta sospensiva della Commissione alla seconda parte dell'art. 31, approvata — Approvazione dell'art. 31 — Dichiarazione del Relatore e del Senatore Pantaleoni all'art. 32 — Approvazione dell'articolo modificato — Comunicazioni del Relatore intorno all'art. 33 e circa gli altri articoli del Codice che vertono sulla penalità e proposta sospensiva — Osservazioni e proposta del Senatore Casati al secondo comma dell'art. 34, accettata — Approvazione dell'articolo — Osservazioni dei Senatori Casati e Moleschott all'art. 35 — Sospensione dell'articolo — Approvazione degli articoli 36 e 37 e sospensione degli articoli 38, 39 e 40 — Proposta del Relatore all'art. 41 — Domanda del Senatore Pantaleoni, cui risponde il Relatore — Proposta del Senatore Errante, accettata dalla Commissione — Osservazione del Senatore Moleschott — Approvazione dell'articolo modificato — Sospensione degli articoli 42 a 46 inclusivo — Proposta del Senatore Tommasi di soppressione dell'art. 47, appoggiata dal Senatore Mantegazza ed accettata dal Commissario Regio — Osservazioni del Senatore Pantaleoni combattute dai Senatori Mantegazza e Tommasi — Osservazioni del Relatore — Soppressione dell'art. 47 e sospensione degli articoli da 48 a 62 — Osservazione del Senatore Pantaleoni all'art. 63 — Risposta del Commissario Regio — Proposta del Senatore Casati sospensiva degli articoli da 63 a 67, accettata — Approvazione degli articoli 68 e 69 — Osservazione del Senatore Tommasi all'art. 70 — Sospensione dell'articolo e dei successivi fino al 76 — Approvazione dell'articolo 77 — Sospensione degli articoli dal 78 a 81 — Approvazione dell'art. 82 — Sospensione degli articoli 83 e 84 — Osservazioni del Senatore Tommasi e del Commissario Regio all'art. 85 — Approvazione dell'articolo e dei successivi articoli 86 e 87 — Sospensione degli articoli 88, 89 e 90 — Osservazione del Senatore Pantaleoni all'art. 91 e risposta del Relatore — Approvazione dell'articolo — Considerazioni del Senatore Casati all'art. 92 — Dichiarazione del Relatore — Osservazione del Senatore Palasciano, cui risponde il Senatore Casati — Avvertenza del Senatore Pantaleoni, cui risponde il Commissario Regio — Replica del Senatore Pantaleoni — Osservazioni del Senatore Palasciano — Proposta sospensiva del Relatore, approvata — Emendamento del Senatore Ghiglieri all'art. 93, accettato dalla Commissione — Osservazioni dei Senatori Verga A. e Tommasi — Proposte di modificazioni fatte dal Relatore e dal Commissario Regio — Considerazioni del Senatore Mantegazza e del Relatore — Replica del Senatore Tommasi per la soppressione dell'articolo — Dichiarazione del Commissario Regio — Nuova redazione dell'articolo — Approvazione dell'articolo nuoramente redatto — Presentazione di un progetto di legge — Approvazione degli articoli 94 e 95 — Sospensione dell'art. 96 ed approvazione del 97 — Domanda del Senatore Casati all'art. 98 — Risposta del Relatore — Replica del Senatore Casati e del Relatore — Approvazione dell'articolo e sospensione degli articoli da 99 a 104 — Approvazione dell'art. 105 — Suspendesi l'art. 106 — Approvazione degli articoli 107 e 108 — Suspendonsi gli articoli 109 e 110 — Approvasi l'art. 111 — Suspendonsi gli articoli da 112 a 115 —*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

*Dichiarazioni del Relatore e del Senatore Rossi A. all'art. 116 e proposta sospensiva della discussione del Titolo VII — Osservazione del Senatore Magliani — Approvasi la sospensione degli articoli da 116 a 134 — Approvazione dell'art. 135 — Variante proposta dal Senatore Casati all'art. 136 — Osservazioni del Relatore e dei Senatori Casati e Mantegazza — Formula proposta dal Relatore, accettata — Approvazione dell'articolo — Suspendonsi gli articoli da 137 a 139 — Approvazione dell'art. 140 — Domanda del Senatore Verga A. all'articolo 141 — Risposta del Relatore — Approvazione dell'articolo e dei successivi 142 e 143 — Sospensione degli articoli 144 e 145 — Osservazione del Senatore Casati all'art. 146 e risposta del Relatore — Approvazione dell'articolo e dei successivi da 147 a 153 — Varianti proposte dal Senatore Mantegazza e dal Senatore Tommasi all'art. 154 — Dubbio del Commissario Regio e proposta sospensiva del Senatore Palasciano — Osservazioni del Relatore — Approvazione dell'articolo — Osservazioni d'ordine — Sospensione degli articoli da 155 a 161 — Approvansi gli articoli da 162 a 166 — Suspendonsi gli articoli dal 167 a 177 — Approvansi l'art. 178 — Suspendonsi gli articoli da 179 a 183 — Approvansi l'art. 184 — Suspendonsi gli articoli 185 e 186 — Approvansi il 187 — Suspendonsi gli articoli 188 e 189 — Approvansi l'art. 190 e il successivo 191 — Variante proposta dal Relatore all'art. 192 — Dubbio del Senatore Mantegazza; risposta del Relatore; replica del Senatore Mantegazza — Approvazione dell'articolo — Suspendonsi gli articoli 193 e 194 — Approvansi il 195 — Suspendesi il 196 — Variante proposta dal Commissario Regio all'art. 197, accettata — Approvazione dell'articolo — Suspendesi l'art. 198 — Approvazione degli articoli 199 e 200 — Accertenza del Senatore Pantaleoni all'art. 201 — Dichiarazione del Relatore — Osservazioni del Senatore Magliani — Replica del Senatore Pantaleoni, cui risponde il Relatore — Nuove considerazioni del Senatore Pantaleoni e dichiarazione del Commissario Regio.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

#### **Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

Prego il Relatore della Commissione a voler riferire al Senato le deliberazioni della medesima riguardo all'articolo 31 che concerne i dentisti e flebotomi, e poi sull'articolo 32 relativo alla proposta d'aggiunta fatta dal Senatore Pantaleoni.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Rispetto all'articolo 31 ho detto ieri che la difficoltà della redazione risulta dalla disparità delle patenti e dei diplomi che esiste ancora fra le varie Università del Regno. Ora, questa difficoltà non si può assolutamente sollevare; d'altra parte non giova che il Codice lasci aperta una via

senza nessuna difesa agli empirici ed agli ignoranti.

Sicché la Commissione è venuta nella determinazione di sopprimere per ora questo articolo, cioè il comma secondo, e farne soggetto di un articolo nelle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. La Commissione propone che il seconda comma dell'articolo 31 venga qui eliminato, salvo a farne un articolo apposito nelle disposizioni transitorie.

Questa proposta è accettata dal Commissario Regio?

COMMISSARIO REGIO. Sì, accetto; è stato combinato oggi.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 31, che consta della sola prima parte dell'articolo ministeriale.

#### **Art. 31.**

L'esercizio, in tutto od in parte, della medicina e della chirurgia è permesso soltanto a coloro, che abbiano conseguito un diploma di medico o chirurgo in una delle Università del Regno.

Chi intende di approvarlo, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Ora invito il signor Relatore a dare conto delle deliberazioni della Commissione intorno all'emendamento aggiuntivo proposto dall'onorevole Pantaleoni all'articolo 32.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione concorda in ciò coll'onor. Commissario Regio, e mantiene l'articolo 32 come sta, per le ragioni già espresse ieri sera, che annoverebbero il Senato se le ripetessi ora; ma soprattutto nella considerazione che, non essendoci reciprocità cogli altri Stati, non ci è nessun motivo di aprire le porte d'Italia all'esercizio di tutti i professionisti stranieri, salvo, ben'inteso, i casi accennati nell'articolo stesso.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Pantaleoni insiste nella sua proposta aggiuntiva?

Senatore PANTALEONI. Aveva già dichiarato che non avrei insistito se non fosse stata accettata dalla Commissione.

PRESIDENTE. Dunque non se ne parli più. Prego per altro la Commissione di esprimere il suo avviso su quella parola « *divieto* » che vedesi nell'ultimo comma di questo articolo 32, e che evidentemente non regge. Ho avvertito ieri che il secondo comma dell'articolo introduce una facoltà, una licenza; e quindi nell'ultimo comma non si può dire: « Sono eccettuati dal presente divieto. » Si dica: « Dalla presente disposizione » o come meglio si voglia.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Si crede meglio sia detto: « Sono eccettuati dalle presenti disposizioni. »

PRESIDENTE. Dunque l'ultimo comma dell'articolo 32 comincerà così: « Sono eccettuati dalle presenti disposizioni..... »

Prego l'onorevole Segretario di rileggere l'articolo con questa modificazione dell'ultimo comma.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Art. 32.

I medici e i chirurghi forestieri, e quelli che essendo pur nazionali, abbiano ottenuto all'estero il diploma di laurea o patente d'idoneità, se vogliono esercitare nello Stato l'arte loro, dovranno presentare al Ministero dall'Istruzione Pubblica i titoli conseguiti nelle Università e negli Istituti esteri e sostenere gli esami di conferma prescritti dai vigenti regolamenti.

I professori delle Università estere, i medici,

i chirurghi esteri di distinta celebrità potranno, dietro proposta o parere del Consiglio superiore di Sanità, essere dispensati da ogni esame ed ammessi temporaneamente ed anche in perpetuo al libero esercizio nel Regno.

Sono eccettuati dalle presenti disposizioni i medici e i chirurghi forestieri espressamente chiamati per casi speciali.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.

(Approvato.)

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Art. 33.

Chiunque eserciti.....

PRESIDENTE. Scusi. Qui siamo alle *penalità*. Prego il Relatore a dichiarare quale deliberazione abbia preso la Commissione circa il porre a partito, o il sospendere per ora, gli articoli che minacciano qualche *pena*.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione si è raccolta questa mattina col signor Ministro Guardasigilli e col signor Ministro dell'Interno. Ha sentito delle eccellenti ragioni esposte su questo argomento, e ne venne di conseguenza che si debba rivedere il Codice in tutta la parte delle *penalità*: e quindi tornerà necessario di saltare tutti gli articoli, che comprendono le *penalità*, restringendosi a discutere e votare quelli, che non ne comprendono.

Aveva già fin da ieri detto che la Commissione aveva, come sta scritto nella Relazione, cercato, per quanto stava in lei, di concordare le *penalità* del Codice sanitario con quelle esistenti nel Codice penale in vigore, ed anche col progetto di Codice, che fu qualche anno fa votato dal Senato.

Ma il Codice comprende tre specie di *penalità*: alcune che rispondono a quelle del Codice attualmente esistente; alcune che rispondono a quelle del progetto di nuovo Codice penale e sono più numerose, ed alcune finalmente che mancano nell'uno e nell'altro Codice e sono proprie della natura del Codice sanitario.

Torna dunque necessario fare una scelta fra queste, e coordinarle con i Codici esistenti.

Io non ho potuto celare la mia sorpresa che questo lavoro non fosse fatto prima che il Codice venisse presentato al Senato; ma non si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

fece: e quindi i lamenti sono vani e non resta adesso che il partito che vi ho proposto.

**PRESIDENTE.** Propone adunque di sospendere tutti gli articoli che comprendono penalità.

L'articolo 33 è dunque sospeso.

#### Art. 34.

I medici ed i chirurghi che si stabiliscono o siano già stabiliti in un comune per esercitarvi la loro professione, dovranno far registrare il loro diploma nell'ufficio municipale del comune stesso, nel termine di giorni 30.

Nel caso di dubbio sul valore del diploma, si farà ricorso al Prefetto a norma dell'articolo 21.

**Senatore CASATI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore CASATI.** Mi pare che il secondo comma di questo articolo sia alquanto oscuro, perchè non indica precisamente da chi debba essere inoltrato il ricorso. Non mi pare che debba essere dal Sindaco. Ma ad ogni modo, in questioni di procedura bisogna essere abbastanza precisi.

Perciò io proporrei che si sostituisse a questo secondo comma una dizione più chiara, cioè la seguente: *qualora il Sindaco rifiutasse la registrazione per dubbio sul valore del diploma, l'interessato potrà ricorrere al Prefetto a norma dell'art. 21.*

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta?

**Senatore BERTI A., Relatore.** La Commissione accetta.

**PRESIDENTE.** Metto ai voti l'emendamento dell'onorevole Senatore Casati, che cioè al secondo comma dell'articolo 34 venga sostituito quest'altro:

« Qualora il Sindaco rifiutasse la registrazione per dubbio sul valore del diploma, l'interessato potrà ricorrere al Prefetto, a norma dell'articolo 21. »

Chi intende approvarlo, è pregato di alzarsi.  
(Approvato.)

Ora pongo ai voti l'intero articolo, di cui do lettura.

(Vedi sopra.)

Chi intende approvare quest'articolo voglia sorgere.

(Approvato.)

L'art. 35 è sospeso.

**Senatore CASATI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore CASATI.** Faccio osservare al Senato che il primo comma di quest'articolo 35 contiene una penalità determinata, e sta bene che secondo quello che è stato deciso debba essere sospeso.

Ma in quanto al secondo comma, il quale non contiene che una procedura, e si riferisce bensì ad una penalità, ma senza determinarla, mi pare che lo si potrebbe mettere in discussione.

**Senatore MOLESCHOTT.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**Senatore MOLESCHOTT.** A me pare che questo secondo comma potrebbe logicamente congiungersi all'articolo precedente.

**Senatore MANTEGAZZA.** In quell'articolo si parla dei comuni, e qui si parla della provincia.

**PRESIDENTE.** Trattandosi di sospendere la prima parte dell'articolo, si può benissimo anche sospendere la seconda, onde evitare gli inconvenienti che le improvvisazioni delle sostituzioni potrebbero produrre.

Non facendosi altre osservazioni, si intenderà sospesa la discussione di quest'articolo.

Si passa all'articolo 36.

#### Art. 36.

A cura del Prefetto debbono tenersi in ogni provincia i necessari registri, ed in base a questi compilarli gli elenchi delle varie categorie di esercenti l'arte salutare, da pubblicarsi annualmente e da diramarsi ai Sindaci, e da questi a tutti i farmacisti del rispettivo territorio.

Se nessuno chiede la parola su quest'articolo, lo metto ai voti.

Chi lo approva si alzi.

(Approvato.)

#### Art. 37.

Il conseguimento di più diplomi e patenti dà diritto all'esercizio cumulativo dei corrispondenti rami dell'arte salutare, eccettuata però la farmacia, che non può essere esercitata cumulativamente con altri.

**Senatore MOLESCHOTT.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Senatore MOLESCHOTT. Osservo che nei piccoli comuni, nei comuni rurali, il farmacista è stato eliminato. Ora, io domando, se non esiste in questi piccoli comuni la farmacia, è necessario che esista almeno un armadio farmaceutico, ed il medico, in certi determinati limiti, potrebbe tenere presso di sé questo armadio.

Non faccio una proposta, ma sarei lieto se l'onorevole Relatore della Commissione e l'onorevole Commissario regio volessero prendere occasione di pronunziarsi su questo punto.

Se non c'è una farmacia nei piccoli comuni rurali, deve il medico provvedervi con un armadio farmaceutico.

PRESIDENTE. Faccia attenzione al secondo comma dell'articolo 39 e vedrà forse che soddisfa ai suoi desideri.

Senatore MOLESCHOTT. Perdoni, non l'aveva rimarcato.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti l'articolo 37.

(Vedi sopra).

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Passiamo all'art. 38.

#### Art. 38.

Ai medici, chirurghi e veterinari è vietata ogni convenzione coi farmacisti sulla partecipazione degli utili della farmacia.

Le convenzioni fatte in contravvenzione a questo divieto sono nulle e i contravventori puniti come all'art. 33.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Anche qui siamo allo stesso caso della penalità.

COMMISSARIO REGIO. Bisognerebbe sospenderlo.

PRESIDENTE. Abbiamo notato che la pena è nel capoverso di questo articolo 38. Quindi, rimanendo nella prima parte il solo divieto, pongo questa ai voti. Chi approva questa prima parte dell'articolo 38 è pregato di alzarsi.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. È sorta una questione in seno alla Commissione col Guardasigilli. Cioè: se gli articoli che riguardano contravvenzioni, contemplate dal Codice sanitario, debbano restare nel Codice penale o nel Codice sanitario, o debbano entrare in entrambi i Codici. Questa questione non è ancora risolta, e dipenderà dallo studio successivo degli incari-

cati di questa difficile revisione del Codice sanitario.

Non vorrei quindi che, votando una parte di un articolo, che comprende una penalità, il Senato facesse opera inutile, inquantochè può essere in seguito escluso dal Codice sanitario; di guisa che io crederei fosse opera utile di sospendere per intero tutti gli articoli ove si trovino delle penalità.

PRESIDENTE. Sono dunque d'accordo che venga sospeso tutto l'articolo 38, e così anche il 39 ed il 40.

#### Art. 41.

La legge del 29 luglio 1868 sarà applicabile in generale alle vedove ed alla prole dei medici e chirurghi non impiegati dello Stato, che, inviati dal Governo in località ove insierisce una epidemia contagiosa, muoiano per l'assistenza prestata agli infermi di questo male.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ho domandato la parola per esprimere un desiderio dei signori farmacisti, che mi pare, a dir vero, appoggiato sulla giustizia.

Può accadere che il Governo, in casi di epidemia, mandi un farmacista in un sito ove, o non basta la farmacia che esiste, o non basta il personale della farmacia stessa. In questo caso mi pare che la famiglia di costui debba avere gli stessi diritti di quella dei medici e dei chirurghi, e per ciò troverei giusto che fosse aggiunto dove è detto: « Medici e chirurghi » anche la parola *farmacisti*.

Se nell'articolo fosse detto medici condotti, la questione sarebbe pregiudicata, non essendosi ammesse le condotte farmaceutiche; ma siccome si parla dei medici e dei chirurghi in genere e non degli impiegati, mi par che questa disposizione della legge possa anzi essere estesa anche ai farmacisti.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Desidererei una spiegazione dall'onorevole Relatore.

L'articolo dice: *muoiano per l'assistenza prestata agli infermi di questo male*.

Vorrei che mi spiegasse se si intende che muoiano della malattia contagiosa che esiste,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

oppure che muoiano solamente nel servizio, giacchè io confesso sarei per la più larga interpretazione; sicchè quando un medico va inviato in una città dominata da un contagio con pericolo della sua vita, e muore o di pneumonite o di altra malattia che si acquista per quel servizio, a mio avviso dovrebbe godere di tutti quei diritti che la legge accorda a chi muore in servizio dello Stato. Desidererei sapere se di questo avviso è pure l'onorevole Relatore.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Si intende soltanto che la legge del 29 luglio 1868 sarà applicabile, quando muoiano dell'epidemia contagiosa o del contagio per combattere il quale furono inviati.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. L'articolo come era redatto stava bene quando si parlava di « soli medici e chirurghi, i quali muoiano per l'assistenza prestata agli infermi. »

Ora però che si aggiungono i *farmacisti*, non mi pare che sarebbe esatta la dizione « per l'assistenza prestata agli infermi » perchè i *farmacisti* propriamente non prestano assistenza.

Credo quindi che invece si possa semplicemente dire « che inviati dal Governo ecc..... muoiano di questo male » perchè allora si riferisce a tutti, medici, chirurghi e *farmacisti*.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accettando la proposta dell'onorevole Errante, mi pare che possa nascere il dubbio che un medico o chirurgo mandato sul luogo e poi rimandato senza che abbia prestato l'opera sua agli infermi, e ciò nullameno acquisti la malattia pel solo fatto di esservi andato, possa non essere compreso in questa benefica disposizione.

D'altra parte faccio osservare che l'assistenza prestata agli infermi può riferirsi almeno indirettamente anche al farmacista, il quale viene chiamato dappertutto a fare, per esempio, i suffumigi, ed entra nelle stanze infettate dal morbo.

Quindi, io opinerei che non ci fosse danno a conservare l'articolo com'è.

Senatore ERRANTE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ERRANTE. Alla prima obbiezione vi sarebbe la risposta facile, perchè mandati i medici ed i chirurghi in un paese infetto da un male, se vanno in questo paese, vanno appunto per assistere gl'infermi; dunque se muoiono, muoiono per essere andati ad assistere gli infermi in un paese infetto dal male; per cui credo si potrebbe benissimo e assai più opportunamente dire: « muoiono di questo male. »

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accettiamo.

PRESIDENTE. Dunque si deve aggiungere la parola *farmacisti*.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Precisamente.

Senatore MOLESCHOTT. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MOLESCHOTT. A me pare che la Commissione e il Commissario Regio potrebbero accondiscendere che anche quest'articolo fosse ispirato da maggiore liberalità. Mi sembra, che si devano contemplare, oltre alle famiglie dei « morti di questo male », anche quelle di coloro che fossero morti manifestamente in seguito alle fatiche straordinarie sostenute per l'assistenza data in caso di epidemia.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Sarebbe assai difficile il dimostrarlo e quindi si dovrebbe entrare nella via degli abusi.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Moleschott nella sua proposta?

Senatore MOLESCHOTT. Non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'articolo 41 colle modificazioni accolte dalla Commissione:

#### Art. 41.

La legge del 29 luglio 1868 sarà applicabile in generale alle vedove ed alla prole dei medici, chirurghi e *farmacisti* non impiegati dello Stato, che, inviati dal Governo in località ove inferisce una epidemia contagiosa, muoiano di questo male.

Chi lo approva, voglia sorgero.

(Approvato).

Gli articoli 42, 43, 44, 45, 46 restano sospesi perchè contengono penalità. Si procede alla lettura dell'articolo 47.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

## Art. 47.

Ogni farmacia dev'essere fornita di un'apposita stanza di sufficiente capacità per il laboratorio chimico e di tutti gli attrezzi necessari per la debita preparazione e distribuzione dei farmaci.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io credo che non si debba esigere dal farmacista questi appositi laboratori, perchè evidentemente oggi i farmacisti non sono più obbligati a lavorare come lavoravano prima. Vuol dire che se il farmacista vuol fare anche il chimico farmacista, vuol fare il preparatore di rimedi, e allora naturalmente avrà una stanza dove preparare i rimedi; ma quando il farmacista non fa tutto questo, mi pare che basti il locale dove tiene la farmacia.

E poi, in un articolo di legge discendere a questi particolari non parmi conveniente, come mi par troppo fissare il numero dei locali che il farmacista deve tenere.

Io credo dunque che quest'articolo possa essere soppresso.

Senatore MANTEGAZZA. La Commissione appoggia la proposta dell'onorevole Tommasi, ed accetta molto di buon grado la soppressione dell'art. 47.

COMMISSARIO REGIO. Anch'io accetto la soppressione dell'articolo 47.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Se l'articolo 47 viene soppresso, allora s'intenderà che i farmacisti non debbano avere neppure gli attrezzi necessari per la distribuzione dei farmaci, per esempio le bilancie.....

COMMISSARIO REGIO. Ma no, non si può nemmeno supporre.

Senatore PANTALEONI..... Domando perdono. Fra le altre cose, nei regolamenti è stabilito che nelle visite delle farmacie si deve esaminare con la più grande esattezza se veramente le bilancie corrispondano debitamente al peso, e se sono tenute con ordine; anzi mi ricordo che nel Codice tedesco vi è perfino che le bilancie sieno da esaminarsi esattamente onde accertare se non abbiano un qualche ossido, e che vi debbano anzi essere delle bilancie di vetro per evitare che certi sali possano produrre malattie quando siano pesati; specialmente poi

se vi è una composizione o di rame o di piombo o di zinco nel piatto delle bilancie. Tutte queste particolarità naturalmente spariscono se fate che non vi debba essere nè alcuna legge, nè alcuna riserva riguardante gli attrezzi nè sia detto come questi attrezzi debbano essere tenuti.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorev. Senatore Mantegazza.

Senatore MANTEGAZZA. Io prego l'onorev. Senatore Pantaleoni a non insistere, e gli faccio osservare che il peccato originale, il difetto radicale di questo Codice è di metterci troppa materia regolamentaria.

Ora, l'obbiezione che egli faceva sugli attrezzi delle farmacie, mi pare una questione di casuistica troppo sottile.

Ci è un titolo che parla delle visite alle farmacie; quando i visitatori troveranno che un farmacista non ha gli utensili necessari, faranno il loro rapporto; insisto quindi perchè si faccia la soppressione di quest'articolo.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Comprendo che il regolamento deve entrare in tutti questi particolari in cui qui non si entra; ma il regolamento non vogliamo mica che faccia la legge. Esso non può essere che una esplicazione per l'applicazione della legge. Se ammettiamo che si faccia tutto per regolamento, come pur troppo sovente avviene, si finirà che le leggi non esistono più, ma si fanno nel gabinetto dove si fanno i regolamenti. Ecco perchè vorrei che ci fosse un comma, una disposizione qualunque in questo od in altri articoli sopra cui potesse fondarsi poi il regolamento, esprimendo tutti i particolari, altrimenti il regolamento non ha nessun valore legale.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Ci è l'articolo 51, il quale dice:

Le farmacie dovranno essere provviste delle sostanze medicinali che verranno indicate come d'obbligo nella farmacopea che verrà approvata dal Ministro dell'Interno, sentito il Consiglio superiore di sanità.

E poi ci sono molti altri articoli, nei quali si parla degli obblighi dei farmacisti; ma allora metterete che i farmacisti i quali debbono te-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

neri tutti i rimedi necessari, tengano degli armadi, dove si possano conservare questi rimedi e anche naturalmente tengano delle bilancie dove possano pesarsi? Sono cose che s'intendono da sé.

**PRESIDENTE.** Io debbo leggere l'articolo 70 che si esprime così:

« La visita delle farmacie ha per oggetto di verificare:

« 1. Se il conduttore della farmacia sia provvisto dei titoli legali di esercizio prescritti dall'articolo 48 della presente legge;

2. Se la farmacia, per la qualità e quantità dei rimedi e per il servizio, sia nelle condizioni volute dalla legge. »

Bisogna dunque o che questa legge stabilisca le condizioni in altro articolo, o che altrimenti qualche cosa se ne dica nell'articolo che abbiamo alle mani.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore*. Domando la parola.

**PRESIDENTE.** La parola al signor Relatore.

Senatore **BERTI A.**, *Relatore*. Le osservazioni del Senatore Pantaleoni, dopo tutto, non sono senza valore. Si dice che il Codice sanitario regolamenta troppo, ed io ho conservato il silenzio, perchè non ci tengo neppure molto a questo art. 47, nel senso però, ch'esso vuole alcune cose, le quali sono inseparabilmente necessarie all'esercizio della farmacia. Io credo cosa impossibile che vi sia una farmacia, la quale non abbia a sé un locale, un qualche fornello per fare i decotti. Quanto poi agli attrezzi, forse c'è maggior ragione di nominarli, ma mi pare che si possa accomodare la cosa sopprimendo l'art. 47 e mettendo un apposito inciso per gli attrezzi nell'art. 70 indicato dal nostro Presidente.

**PRESIDENTE.** Si acquieta il Senatore Pantaleoni alla proposta della Commissione di scrivere nell'art. 70 un inciso relativo agli attrezzi?

Senatore **PANTALEONI.** Ho già dichiarato che qualora si mettesse in un altro articolo mi basta, corrispondendo appunto questa correzione allo scopo che mi era proposto.

**PRESIDENTE.** Dunque è soppresso l'art. 47, e si passa al Capo VII, perchè tutti gli articoli precedenti contengono penalità.

## CAPO VII.

*Compilazione e revisione della farmacopea.*

## Art. 62.

Vi sarà per tutto il Regno una sola farmacopea ufficiale, la quale, trattando dei vari medicinali, indicherà quelli che i farmacisti sono obbligati a tenere, e quelli nella cui preparazione sono obbligati ad attenersi fedelmente al prescritto della farmacopea, giusta l'art. 54.

Anche l'articolo 62 deve essere sospeso, perchè si riferisce all'articolo 54 che porta delle penalità.

## Art. 63.

La compilazione della farmacopea sarà affidata ad una Commissione scelta dal Ministro dell'Interno, della quale dovranno, fra gli altri, far parte medici, veterinari e chimico-farmacisti appartenenti alle facoltà mediche, alle scuole di medicina veterinaria ed alle scuole chimico-farmaceutiche delle diverse parti del Regno.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** È noto a tutti che già esiste un decreto sopra questo punto, e che questa Commissione già esiste, perciò non so se si debba sospendere, o se si debba lasciare l'articolo.

La Commissione è stata già nominata e l'onorevole Senatore Cannizzaro ne è il Presidente.

**COMMISSARIO REGIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**COMMISSARIO REGIO.** È per l'appunto la proposta ministeriale che contiene questo articolo, la ragione per cui la Commissione è stata formata da due o tre mesi.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** L'articolo parla di futuro, mentre si tratta di un fatto che è passato.

Senatore **CASATI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **CASATI.** Io propongo che si sospenda tutto il capo VII per la ragione che gli altri articoli si riferiscono al primo.

Questo stabilisce che si dovrà fare la farmacopea ufficiale; ma lo abbiamo sospeso. Ne

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

verrebbe che terremmo in sospenso il principio, e voteremo sulle modalità della sua applicazione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Perché si vuole sospendere l'art. 62? Non capisco.

PRESIDENTE. L'art. 62 fu sospeso perché in esso si riferisce all'art. 54 che contiene delle penalità.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Mi pare che siano due articoli affatto indipendenti. L'art. 54 è citato appunto, perché si parla delle preparazioni galeniche, secondo il prescritto della farmacopea. È una citazione, ma nello spirito con cui è concepito, non v'ha nulla di comune col'art. 54. Quindi parrebbe a me che potrebbe essere votato.

PRESIDENTE. L'articolo 62 termina colle parole « giusta l'articolo 54 »; evidentemente questo inciso richiama tutto l'articolo 54; e quindi se mai la farmacopea o non vi fosse, o non fosse tenuta come vuole l'articolo 62, il contravventore cadrebbe nell'una o nell'altra delle due pene di cui nell'art. 54.

Ammette, signor Relatore, la sospensione?

Senatore BERTI A., *Relat.* Mi pare che le ragioni dette dal Presidente siano buone; ed allora io domando, per le stesse ragioni dette dal Senatore Casati, la sospensione anche dei seguenti articoli.

PRESIDENTE. Sospeso l'articolo 62, il Senatore Casati propone la sospensione di tutti gli altri articoli del capo VII.

Se non vi è opposizione, il capo VII resta sospeso e si procede al capo VIII.

## CAPO VIII.

*Delle visite alle farmacie.*

## Art. 68.

Nel corso di ciascun biennio tutte le farmacie saranno visitate; lo saranno le nuove, prima della loro apertura; e tutte straordinariamente occorrendo, sull'avviso dei Consigli provinciali di sanità.

Le visite sono ordinate dai Prefetti e saranno eseguite da un chimico-farmacista e da un medico in concorso del Sindaco o di un suo delegato.

(Approvato.)

## Art. 69.

I visitatori saranno preposti dai Consigli sanitari e nominati dai Prefetti tra i distinti chimico-farmacisti ed esercenti medici della propria ed anche di altra provincia. In questo secondo caso la nomina verrà autorizzata dal Ministro dell'Interno.

(Approvato.)

## Art. 70.

La visita delle farmacie ha per oggetto di verificare:

1. Se il conduttore della farmacia sia provvisto dei titoli legali di esercizio prescritti dall'art. 48 della presente legge;

2. Se la farmacia, per la qualità e quantità dei rimedi e per il servizio, sia nelle condizioni volute dalla legge.

Che se si tratti di farmacie nuove, da visitarsi prima della loro apertura, l'Autorità visitatrice dovrà accertarsi eziandio della sufficienza ed idoneità dei locali, della quantità e qualità degli utensili, e se rispondenti agli scopi farmaceutici cui sono destinati.

Qui occorre l'osservazione dell'onorevole Pantaleoni relativa alla sospensione già approvata dell'articolo 47.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TOMMASI. Non mi pare che ci sia bisogno di aggiungere, perché il terzo comma di quest'articolo dice: « che se si tratti di farmacie nuove, da visitarsi prima della loro apertura, l'autorità visitatrice dovrà accertarsi eziandio della sufficienza ed idoneità dei locali, della quantità e qualità degli utensili, e se rispondenti agli scopi farmaceutici cui sono destinati ».

Vale a dire che parla solamente delle farmacie nuove. Ma si intende, se la farmacia nuova deve avere questi utensili, devono averli anche le vecchie.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando che sia sospeso anche l'art. 70 che si riferisce all'articolo 48, che tratta di penalità.

PRESIDENTE. È sospeso anche l'art. 70.

Senatore CHIESI. Bisogna sospendere anche l'art. 71, perché parla di pene.

COMMISSARIO REGIO. Bisogna sospendere anche l'art. 72.

SESSIONE D-L 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** Si sospenderà anche l'art. 72; perchè, se è pena la *sospensione*, molto maggiore pena dev' essere la *chiusura*.

Senatore **CHIESI.** Bisogna sospendere anche gli articoli 73, 74, 75 e 76.

**PRESIDENTE.** Se non si fanno opposizioni, anche questi articoli s'intenderanno sospesi.

Si passa all'art. 77:

#### Art. 77.

Detti stabilimenti o fabbriche, in quanto interessano la pubblica salute, sono sottoposti alla sorveglianza della Autorità municipale.

(Approvato.)

Sono sospesi anche gli articoli 78, 79, 80 e 81.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** legge:

#### Art. 82.

Le sostanze venefiche, che possono tenere i droghieri aventi spaccio promiscuo di queste e di sostanze alimentari, saranno indicate in apposita tabella redatta dal Consiglio superiore di sanità.

Chi approva questo articolo, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

**PRESIDENTE.** Sono pure sospesi gli articoli 83 e 84.

Si passa al titolo IV.

### TITOLO IV.

#### Stabilimenti sanitari pubblici e privati.

#### CAPO UNICO.

#### Art. 85.

Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e quelli privati e anche gratuiti, nei quali si ricevono contemporaneamente più di tre persone in cura, sono posti sotto la sorveglianza dell'Autorità governativa.

Se nessuno domanda la parola, pongo ai voti questo articolo.

Senatore **TOMMASI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **TOMMASI.** Desidererei di avere una

spiegazione intorno a questo articolo. In esso è detto:

« Tutti gli stabilimenti sanitari pubblici e quelli privati e anche gratuiti, nei quali si ricevono contemporaneamente più di tre persone in casa, sono posti sotto la sorveglianza dell'autorità governativa. »

Vorrei dal signor Commissario Regio qualche dilucidazione su di ciò, perchè mi pare vi sia in esso articolo troppo rigore.

**COMMISSARIO REGIO.** Potrebbero essere sostituite alle parole: *alla autorità governativa*, le seguenti, cioè: *all'autorità municipale*.

Senatore **TOMMASI.** Sono tre persone le quali possono trovarsi anche in un albergo.

**COMMISSARIO REGIO.** Si tratta appunto di casa la quale è destinata ad accettare ed alloggiare ammalati. Non si parla già di malati che si trovino accidentalmente in una locanda, ma di malati in una casa disposta a riceverli, insomma in case di salute. Allorquando ve ne sono tre raccolti, devono essere sottoposti alla sorveglianza dell'autorità.

Senatore **TOMMASI.** Il che vuol dire che questa casa deve prima dare comunicazione all'autorità se ha malati.

**COMMISSARIO REGIO.** Ciò è detto nell'articolo successivo.

**PRESIDENTE.** Dunque l'onorevole Senatore Tommasi non fa proposte?

Senatore **TOMMASI.** Non faccio proposte.

**PRESIDENTE.** Pongo ai voti l'art. 85, testè letto.

Chi l'approva, è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 86.

Dell'apertura di questi stabilimenti dovrà darsi notizia preventiva al Prefetto, presentando contemporaneamente il regolamento speciale, che dovrà essere di norma al loro servizio igienico-sanitario.

Il regolamento dovrà essere approvato dal Prefetto, sentito il parere del Consiglio provinciale di sanità.

In caso di discrepanza di vedute fra il Consiglio sanitario provinciale e le Amministrazioni degli stabilimenti a proposito della compilazione del predetto regolamento, deciderà il Ministro dell'Interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

## Art. 87.

Ciascuno di questi stabilimenti sarà, innanzi alla sua apertura, visitato da una Commissione tratta dal seno del Consiglio sanitario provinciale, la quale avrà cura di esaminare se siavi l'occorrenza allo scopo.

(Approvato.)

Sono sospesi gli articoli 88, 89 e 90.

## Art. 91.

Qualora in questi stabilimenti venissero per consuetudine curati infermi di malattia contagiosa e diffusiva, essi saranno posti e curati in sale separate.

Gli infermieri e gli oggetti destinati al loro servizio non potranno essere adoperati promiscuamente nel servizio delle infermerie comuni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola per una semplice osservazione. Io vorrei pregare l'onorevole signor Relatore che, invece di dire in *sale separate*, voglia dire in *sala separata*, acciocchè gli infermi di contagio possano intendersi posti in *stanza separata*, e non ciascun infermo in diversa sala.

Evidentemente il concetto dell'articolo è che le malattie contagiose debbano essere in sala separata, quindi io pregherei a volere introdurre questa modificazione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io non avrei difficoltà ad accettare questa modificazione, ma farò osservare all'on. Senatore Pantaleoni che vi possono essere due malattie contagiose di natura diversa una dall'altra, ed è certo che non si metterebbe mai in una stessa stanza un vaioloso, per esempio, con uno attaccato da morbillo. Quindi mi pare che l'idea delle stanze separate sia abbastanza esatta.

Senatore PANTALEONI. Non nego che ci possa essere una possibilità di più persone prese da diverso contagio in uno stesso stabilimento pubblico o privato. Benchè potrei rispondere appoggiato alla legge di Darwin che è impossibile, e non si dà mai il caso che due contagi

si sviluppino nello stesso tempo in una medesima persona, e che perciò non si correrebbe rischio a metterle insieme.

Del resto, non voglio qui entrare in una questione accademica, quindi non insisto nella mia proposta.

PRESIDENTE. Non essendo stata fatta alcuna proposta sull'articolo 91 testè letto, lo metto ai voti.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

## Art. 92.

Qualora lo stabilimento sanitario, sia pel numero dei malati, sia per la costruzione e ristrettezza dei locali, non fosse acconcio alla separazione degli infermi, l'Amministrazione dovrà sottostare a tutte le disposizioni che il Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale, crederà di adottare per circoscrivere la malattia diffusiva, non escluso il traslocamento.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Quest'articolo contiene una disposizione molto grave. Esso dà al Prefetto l'autorità di comandare, mentre poi è l'Amministrazione che paga. Di conseguenza contravviene al proverbio che dice: Chi comanda paga.

Ora, io crederei che in questo caso, essendo queste disposizioni date per ragioni di pubblica utilità dall'Autorità governativa, debba essere lo Stato sottoposto alla spesa. Diversamente, potrebbe avvenire che alcune Opere pie fossero in date evenienze rovinate.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Trovo giusta l'osservazione dell'onorevole Senatore Casati. Ma essendoci al titolo XI un articolo il quale parla di spese relative, mi sembra che si potrebbe in quell'articolo introdurre una disposizione relativa alla sua osservazione.

Senatore CASATI. In seguito a questa riserva non insisto.

Senatore BERTI A., *Relatore*. È poi una questione tanto grave che sarebbe indispensabile fosse presente anche il signor Ministro.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** La parola è all'onorevole Senatore Palasciano.

Senatore **PALASCIANO.** Non mi sembra molto esatto quel che obietta l'onorevole Senatore Casati. Qui il Prefetto non ordina per proprio vantaggio, ma per quello dello stabilimento, o dell'Opera pia. Quindi è questa che deve pagare. Se un ospedale, diretto da un'Opera pia, non è secondo la legge dell'igiene, e l'autorità o il Prefetto l'obbligano a porsi in regola, dovrebbe pagare il Comune o il Prefetto? Quando un simile caso avviene, prima il Comune, poi l'autorità prefettizia ordinano all'Opera pia di porsi in regola. Dunque è l'Opera pia che deve pagare e per conseguenza l'articolo è perfettamente in regola.

Senatore **CASATI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **CASATI.** Faccio considerare all'onorevole Senatore Palasciano che un'Opera pia non può spendere che in misura di ciò che possiede, e che domandare ad essa una spesa maggiore alle proprie forze è domandarle l'impossibile. Di conseguenza, quando il Prefetto volesse introdurre delle modificazioni nei locali, come anche disse l'onorevole Senatore Palasciano, le quali portassero una spesa superiore ai mezzi di cui dispone l'Opera pia, questa potrebbe dire: non ho i mezzi, e chiudo piuttosto lo stabilimento, perchè non sono obbligata a tenerlo che dentro i limiti delle mie rendite. Per conseguenza, se per l'utilità pubblica il Prefetto vuole che l'Opera pia modifichi il suo stabilimento, e per ciò occorresse una spesa a cui l'Opera pia non può sopperire, è giuoco forza che paghi il Governo. Chi comanda deve pagare.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Io domando la parola per avvalorare le ragioni esposte dall'onorevole Senatore Casati circa l'articolo 86. Si è già detto all'articolo 86 che nell'apertura di questi stabilimenti provvede l'autorità pubblica, visitandoli e facendo che vi esistano tutte le condizioni di regolarità.

Quindi non è colpa delle Opere pie, nè dello stabilimento sanitario privato, se per un caso straordinario vi sono accumulati malati o malattie contagiose, giacchè in questo caso si fa allusione alla separazione degli infermi, ossia

alla separazione indispensabile per casi d'infermi tocchi da contagio. E giacchè l'on. Relatore mi faceva osservare che potrebbero esservi più contagi in una volta, può darsi il caso che vi dovessero essere 4 o 5 sale onde bastare al bisogno per ciascun stabilimento. Ma gli stabilimenti non possono metterne a disposizione che quel numero che hanno, ed onestamente non si può domandare ad uno stabilimento sanitario, privato o pubblico, più di quello che ha.

Trattandosi poi di salute pubblica, le spese debbono essere sostenute da quelli che ne sono avvantaggiati, cioè dai contribuenti, e quindi non deve andare a carico questa spesa delle Opere pie pubbliche o dello stabilimento privato, ma a carico dei Municipi, delle Provincie o del Governo, secondo i casi diversi

**COMMISSARIO REGIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**COMMISSARIO REGIO.** Io credo che possa votarsi l'articolo com'è formulato dalla Commissione, imperocchè si allude alle condizioni ordinarie nelle quali devono trovarsi gli spedali, com'è prescritto dal comma e dall'articolo 25.

Non si può quindi estendere il significato di questo articolo alle malattie contagiose straordinarie, cioè alle epidemie, poichè i provvedimenti per queste non spettano alle Opere pie, cioè alle amministrazioni degli spedali ordinari, ma spettano invece alle amministrazioni municipali che debbono provvedere coll'impianto di spedali speciali. Le amministrazioni degli spedali ordinari debbono anzi proteggere, quanto è possibile, dal pericolo dell'infezione i malati che in essi sono ricoverati o vanno ricoverandosi.

Parmi quindi che possa votarsi l'articolo, ritenendosi che le Opere pie non rimangono impegnate per i provvedimenti eccezionali che possono esigersi in tempi di epidemia.

Senatore **PANTALEONI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **PANTALEONI.** Evidentemente, od io e l'onorevole Casati siamo in errore nell'intelligenza dell'articolo, o la replica dell'onorevole Commissario Regio avvalorata la nostra proposta. Noi abbiamo interpretato che quelle parole: « *Amministrazione dovrà sottostare* » significassero l'Amministrazione della casa pia o dello stabilimento sanitario. Se si intende invece l'Amministrazione pubblica, disconfesso tutto

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

quello che ho detto, perchè convengo anch'io che questo articolo si potrebbe votare tale e quale, perchè rispetto alle epidemie dove, secondo me, l'Amministrazione comunale provvedere alla spesa nel caso in discussione.

Mi pare che l'onorevole Casati avesse inteso la cosa come l'ho intesa io.

Senatore CASATI. Per l'appunto.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. La prego riflettere che la questione è importantissima, ma deve porsi in altri termini. L'ospedale è Opera pia; perchè sia ospedale bisogna che curi malati; le leggi dell'igiene impongono che questi malati siano curati in quattro camere; se l'Opera pia non vuole uniformarsi alle leggi dello Stato sull'igiene, deve chiudere l'ospedale. Se vuole tenere aperto l'ospedale, deve uniformarsi alle regole igieniche a spese proprie, altrimenti lo Stato ogni volta che vorrà fare osservare le leggi dovrà indennizzare i danneggiati.

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola per una questione d'ordine.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Aveva proposto la sospensiva per rimettere la questione all'articolo 11. L'appoggio con questa osservazione, che tale questione è estranea in parte alla sanità pubblica, od almeno racchiude una possibile questione di spesa, e mi parrebbe necessario che fosse presente il Ministro dell'Interno per tutte quelle intelligenze che dovessero correre col Ministro delle Finanze. Per cui insisto acciocchè sia sospesa questa discussione.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI. Poichè si è proposta la sospensione, per ora non ho nulla da aggiungere.

PRESIDENTE. Bene inteso che questa sospensione avviene per diversa ragione da quella che riguarda la penalità, per modo che di quest'articolo potrà la Commissione riferire sin da domani.

Ora si procede alla lettura dell'art. 93.

#### Art. 93.

Le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri dovranno essere isolate dallo stabili-

mento, o almeno così lontane dalle infermerie e disposte in modo da non potere riuscire di pericolo ai loro malati per diffusione di miasmi.

Senatore GHIGLIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GHIGLIERI. Io domanderei che si sopprimessero le parole *ai loro ammalati*, che si leggono in quest'articolo.

Per vero, importa molto che le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri sieno isolate dallo stabilimento, ma importa altresì che sieno isolate dall'abitato e che non sieno quindi di pericolo ai vicini.

Senatore VERGA A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A., *Relatore*. Per provvedere a questa esigenza, mi pare che si dovrebbero aggiungere le parole: *lontane dalle infermerie e dall'abitato*.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io trovo che quest'articolo è giusto scientificamente parlando, ma nella pratica impossibile ad applicarsi, perchè le sale anatomiche fanno necessariamente parte delle cliniche e degli ospedali, i quali appunto si trovano quasi sempre nell'abitato.

Or dunque, quale si sia la località nell'abitato dove questi ospedali si trovano situati, queste sale anatomiche e depositi di cadaveri si troveranno sempre vicine a qualcheduno, e cioè vicine o alle infermerie dell'ospedale, o alle case situate in prossimità dell'ospedale medesimo.

E questo lo dico, per l'ospedale di Milano e per l'ospedale di Napoli. Bisognerebbe che l'igiene pubblica fosse così potente da rifare tutti gli ospedali che ci sono, ossia che gli ospedali si trovino in un sito eccentrico del paese. Allora quest'articolo potrebbe correre.

Lo ripeto, io lo trovo giustissimo dal lato della scienza, ma lo trovo inapplicabile dal lato pratico, per cui io credo che potrebbe essere soppresso.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relat.* Per i timori esposti dall'onorevole Senatore Tommasi, e ch'io divido, mi duole concedere la soppressione del-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

l'articolo 93. Si potrebbe soltanto cercare di migliorarlo nella dizione, perchè è un fatto che presso tutti gli ospedali le sale anatomiche sono dentro lo stabilimento, ma in sito isolato dello stabilimento.

Io direi quindi: « *Le sale anatomiche e quelle di depositi dei cadaveri, dovranno essere così lontane da non potere riuscire di pericolo per diffusione di miasmi.* »

Così semplificato l'articolo, lo troverei più largo e più esatto.

Resta allora conservato il principio che le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri non devono essere vicine dove stanno i malati.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io non sono contrario alla modificazione, ma mi pare che si potrebbe determinare in questo modo:

« *Le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri dovranno essere isolate dallo stabilimento e disposte in modo da non poter riuscire di pericolo per diffusione di miasmi.* »

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Vorrei fare solo osservare che dicendo « *isolate dallo stabilimento* » potrebbesi supporre che queste sale dovessero essere staccate dallo stabilimento.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io sono dello stesso parere del mio onorevole Collega Senatore Tommasi.

Questo è un articolo, mi si permetta l'espressione, arcadico. Non ha nessun valore pratico; basterà che io citi una delle più grandi città d'Italia dove non solo le sale anatomiche degli ospedali si trovano nel centro di essi, perchè vi sono circostanze topografiche che non si possono vincere, ma dove tutti i morti della città sono depositati in un sol luogo, non lontano dall'abitato, ma in una delle vie della città.

Ora, scrivere in un Codice una aspirazione che rimane là come un articolo della repubblica di Platone, mi pare una cosa poco opportuna; quindi insisto col mio Collega e amico professore Tommasi, perchè quest'articolo sia soppresso.

Rimaniamo nel Codice, e non facciamo un regolamento.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Se non si trattasse che di grandi ospedali, io non avrei difficoltà di sopprimere l'articolo, perchè in essi è già provveduto; ma oltre i grandi ospedali ci sono piccoli paesi che ne hanno di piccoli, dove non sempre, e lo so per mia esperienza, questa regola è osservata; dunque il metterla nel Codice è lo stesso che imporre a quei siti dove le sale anatomiche e quelle di deposito dei cadaveri non sono isolate abbastanza dalle sale degli infermi, di mettersi in regola. Se noi lo sopprimiamo affatto, lasciamo correre tutti questi abusi e non ci trovo proprio nessun male che venga votato.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io da parte mia insisto per la soppressione, perchè tengo presenti le condizioni degli ospedali che conosco; non li conosco tutti, ma tengo precisamente presenti le condizioni degli ospedali di Napoli e di altre città che conosco molto, e dico che è un impossibile, salvo a rifare da capo tutto l'edificio anatomico. Se viene un Questore o un agente del Prefetto che voglia essere rigoroso, con quest'articolo in mano, chiude tutte le sale di anatomia, tutti i depositi di cadaveri, e non ci sarà più luogo dove metterli e non ci sarà più dove fare lezioni di anatomia; quindi sarà impossibile di applicare quest'articolo, e per conseguenza insisto nella sua soppressione.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io non farò mica una gran questione per tenere quest'articolo, e ne ammetterei anche la soppressione, perchè realmente non so comprendere come negli ospedali, e specialmente nei grandi ospedali, si possano tenere sale anatomiche in modo che possano nuocere; se si tengono in modo da far nascere il sospetto che nuocano, è perchè non si può fare diversamente. Quindi, se non si crede di sopprimere quest'articolo, insisto che si modifichi nel modo che ho detto.

PRESIDENTE. La formola che ora propone la Commissione è questa:

« *Le sale anatomiche e quelle di deposito*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

dei cadaveri dovranno essere disposte in modo da non poter riuscire di pericolo per diffusione di miasmi. »

Il signor Senatore Tommasi ed anche il signor Senatore Mantegazza domanderebbero la soppressione di quest'articolo; ma siccome il Regolamento proibisce di porre ai voti la soppressione, pongo ai voti l'articolo, e chi intenderà di sopprimerlo non lo approverà.

Chi intende approvare l'articolo nella formula della quale ho dato testè lettura, favorisca di sorgere.

(Approvato.)

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELLA MARINA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro della Marina ha la parola.

MINISTRO DELLA MARINA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge già approvato dall'altro ramo del Parlamento riguardante il riordinamento del personale della Regia Marina militare.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della Marina della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e distribuito negli Uffici.

#### Ripresa della discussione.

PRESIDENTE. Si ripiglia la discussione del progetto di Codice sanitario.

Siamo all'art. 94 che suona così:

##### Art. 94.

Il Prefetto, per propria iniziativa, o dietro proposta del Consiglio sanitario provinciale, farà procedere a visite e ad ispezioni in questi stabilimenti, sia per riconoscere che non diano ricovero ad un numero di persone maggiore di quello che comportano i loro locali ed i loro mezzi di sussistenza, sia per assicurarsi che il servizio sanitario ed ogni altra cura vi proceda regolarmente.

(Approvato.)

##### Art. 95.

Ad eguale sorveglianza sono sottoposti anche gli stabilimenti pubblici non destinati alla cura d'infermi, siccome case di educazione, ospizii caritativi, case di correzione, di pena e simili.

(Approvato.)

Si sospende l'articolo 96 perchè comprende penalità.

##### Art. 97.

L'autorità competente farà procedere da persone delegate dal Consiglio provinciale di sanità a visite improvvise di ispezione, ogni qualvolta lo crederà conveniente.

(Approvato.)

#### TITOLO V.

#### Salubrità delle abitazioni e dei luoghi abitati.

##### CAPITOLO I.

##### Salubrità delle case.

##### Art. 98.

I regolamenti comunali di igiene pubblica, per ciò che concerne la salubrità delle abitazioni, prescriveranno principalmente la osservanza delle seguenti disposizioni:

a) che le case di abitazione comune siano edificate in guisa che non siavi difetto d'aria e di luce;

b) che gli acquai e scaricatori delle acque immonde residuali agli usi domestici, le latrine e le condutture destinate alla eliminazione delle materie escrementizie, mercè acque fluenti, siano costrutte e situate in modo da non dar adito ad esalazioni dannose o ad infiltramenti capaci d'inquinare in specie le acque dei pozzi.

(Approvato.)

##### Art. 99.

Le case e quelle parti di esse, in cui non si riscontrino le condizioni indicate nell'articolo precedente, possono essere dichiarate inabitabili dalla Giunta del comune, sentito il Consiglio comunale di sanità, salvo il ricorso al Prefetto, il quale provvede, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Confermato il giudizio, quelle case o parte di casa potranno per ordine del Sindaco essere chiuse come misura di salute pubblica.

Anche quest'articolo dovrebbe essere sospeso, contenendo nell'ultimo comma una penalità.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Direi col ri-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

spetto dovuto al signor Presidente che, secondo la mia opinione, non si tratta di pene, ma di misure preventive a vantaggio della salute.

Perchè sono chiuse? perchè se restassero aperte farebbero danno a chi vi abita.

PRESIDENTE. Sta bene. Quindi se nessuno chiede la sospensione, lo pongo ai voti.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io vorrei chiedere qualche spiegazione su questo articolo, in relazione col l'articolo precedente.

Alla lettera a) dell'articolo precedente si dice che « le case di abitazione comune siano edificate in guisa che non siavi difetto d'aria e di luce. »

Per stabilire quale sia la quantità d'aria e di luce che devono avere le case, occorrerà una decisione del Consiglio sanitario.

Ora, domanderei se il Consiglio sanitario abbonda in questo, dovranno rendersi inabitabili tutte le case che non si prestino a queste condizioni?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La visita delle case per oggetto sanitario fu sempre fatta anche prima di questo Codice e fu fatta dai Municipi in base alla legge di sanità pubblica prima esistente.

Come si eseguisce questa ispezione?

Va persona dell'arte, un medico od un ingegnere od entrambi ed un commissario municipale; entra questa Commissione nella casa, e nota se le circostanze in cui si trova sieno tali da renderla assolutamente dannosa alla salute, per esempio una stanza al piano terreno, più bassa del selciato della via, manifestamente umida, senza finestre e con altre circostanze che è inutile di qui richiamare. La Commissione, visto che la casa ha questi inconvenienti, va dal Sindaco e dice: quella casa è inabitabile e chi vi abita dentro ammalia e perisce. Allora naturalmente il Sindaco deve farla chiudere.

Restera, se il proprietario si crede lesa, di ricorrere alla Prefettura, al Consiglio superiore, ma intanto il Sindaco fa chiudere. Dico poi che ciò non è caso raro, perchè a Venezia quando si è fatto, in occasione dell'ultimo cholera, il

censimento delle case dividendole in ottime, mediocri e inabitabili, se ne sono trovate 500 dichiarate inabitabili. Dunque vede che è non mica un caso raro, è un caso frequente, per cui bisogna che la polizia comunale abbia l'arma in mano per potere riparare efficacemente a questo sconcio.

Se noi ci togliamo questo diritto, e allora tanto fa che lasciamo che la povera gente marcisca nell'umido e nella putredine, e dopo qualche mese di dimora in una casa sia trasportata all'ospedale colle gambe gonfie. Per me dunque credo debba restare come era l'articolo, il quale mi sembra saggio e previdente.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Le ragioni addotte dall'onorevole Relatore sono giustissime; ma egli ha introdotti due avverbi che in questo articolo non esistono.

Ha detto: « assolutamente inabitabili; manifestamente umide. » Ora, con questi avverbi si capisce che ci sia un limite al controllo. Ma lasciando fuori questi avverbi, e qualunque indicazione di un fatto assoluto, è naturale che possa entrare l'arbitrio.

Sarebbe bene specificare. Se a Venezia furono trovate 500 case dichiarate inabitabili, mi pare ciò dimostri che le esigenze prese dall'autorità sanitarie fossero troppe.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accetto l'osservazione dell'onorevole Senatore Casati come un gentile rimprovero alla ridondanza delle mie parole. Parlando, si dice sempre più di quello che occorre. Ma in massima sono contrario a mettere nei Codici gli aggettivi e gli avverbi.

Secondo me, è più esatto, più conforme alle consuetudini della legiferazione, che vi sia la sola parola senza avverbio. Quando si dice *inabitabili*, non vi è più nulla a dire. *Absolutamente inabitabili* è un pleonasma, e io mi accuso di avere adoperato una parola inutile.

Per me dunque ritengo che resti semplicemente la parola *inabitabili*.

Quanto poi all'osservazione molto acuta, fatta dall'onorevole Senatore Casati, sul numero delle case dichiarate tali, debbo avvertire che per queste case s'intende quasi sempre una

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

stanza terrena o due stanze terrene abitate dalla parte più povera della popolazione; ed allora egli comprende come sia possibile che fossero 500.

Senatore CASATI. Non insisto.

PRESIDENTE. Non essendovi alcuna proposta, pongo ai voti l'articolo 99 nei termini in cui è concepito: chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore CHIESI. Bisogna saltare all'articolo 105, perchè gli altri contengono penalità.

PRESIDENTE. Si passerà dunque all'articolo 105. Ne do lettura:

#### Art. 105.

Ogni edificio pubblico, ove debbono convivere o convenire molte persone, sarà costruito secondo le norme generali per le case private, salvo quelle modificazioni, che fossero imposte dal suo uso speciale.

I progetti tecnici per edifici pubblici dovranno essere sottoposti, in quanto concerne la igiene, all'approvazione del Prefetto, sentito il Consiglio provinciale di sanità.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvare l'articolo 105 è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### TITOLO VI.

##### Salubrità degli alimenti e delle bevande poste in commercio e delle acque potabili.

#### CAPO I.

##### Alimenti e bevande.

Ora bisogna passare all'articolo 107 perchè il 106 contiene penalità.

#### Art. 107.

S'intendono insalubri:

1. I frutti fradici od immaturi;
2. Gli altri cibi guasti, come le carni imputridite, i cereali alterati, i legumi ed erbaggi infraciditi, i pesci, che soggiacquero ad un principio di putrefazione ed altri simili;
3. I cibi adulterati con sostanze eterogenee e perniciose;

4. Le carni di animali morti di malattia;

5. Le bevande adulterate con sostanze nocive di qualunque natura per dar loro un determinato sapore o colore;

6. Il latte proveniente da animali malati per affezioni carbonchiose, o adulterato per sostanze nocive.

Se gli animali fossero affetti da tisi perlacea o da epizoozia aftosa, il latte può usarsi ma bollito.

Chi intende approvare questo articolo, voglia sorgere.

(Approvato.)

#### Art. 108.

Le carni ed i visceri degli animali affetti da *trichina*, dalla *peste bovina*, da *moccio*, da *farcino*, da *malattie carbonchiose* e da *tisi perlacea*, i cervelli dei ruminanti affetti da *cenura cerebrale*, i fegati ed altri visceri inquinati da *echinococchi*, non potranno essere usati neppure per l'alimentazione degli animali, ma dovranno sempre essere distrutti.

(Approvato.)

Ora bisognerebbe saltare al titolo VII:

*Fabbriche, manifatture ed industrie insalubri.*

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Nel titolo VII dovrebbero essere incluse quelle disposizioni degli articoli, che si riferiscono alla tutela de' fanciulli nelle industrie in genere ed anche nelle industrie insalubri.

Siccome però pendono ancora delle trattative tra l'on. Senatore Rossi, la Commissione ed il signor Ministro sopra questi argomenti, così io pregherei il signor Presidente a voler saltare l'intero titolo.

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ROSSI A. Io sono grato delle dichiarazioni che ha fatto testè l'onorevole Relatore della Commissione.

Come ho avuto l'onore di annunziare al Senato nella tornata di martedì scorso, secondo la riserva fattami, io ho già compilati gli articoli aggiuntivi che riguardano i provvedi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

menti che io proporrei al Senato per la tutela del lavoro dei fanciulli, articoli che farebbero tutt'uno col titolo VII, e ne costituirebbero il capo primo.

Questi articoli, che sono cinque, furono stampati fino da ieri sera. Ma, non immaginandomi che la discussione del Senato fosse così rapida, e che dall'articolo 32 si andasse fino all'articolo 116, ho creduto atto di convenienza il farne precedere le bozze di stampa all'onorevole signor Ministro; e lo stesso ho fatto per l'onorevole Commissione del Senato nella persona del suo Relatore.

Ora, io ho disposto che la distribuzione ai signori Senatori di questi cinque articoli sia fatta questa sera medesima, mentre furono già, come dissi, stampati fin da ieri. Perciò, ed anche perchè trovasi assente l'onorevole signor Ministro dell'Interno, pregherei il Senato di accogliere la proposta fatta dall'onorevole Relatore della Commissione, che la discussione di questo titolo sia rimandata a domani.

**PRESIDENTE.** Se non vi sono altre opposizioni la discussione di questo titolo VII sarà rimandata alla seduta di domani.

Senatore **MAGLIANI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **MAGLIANI.** Io vorrei domandare all'onor. signor Presidente se non credesse che qui sia il caso di sollevare una questione pregiudiziale, poichè mi pare che l'argomento fu trattato nella prima tornata del Senato in cui si prese a discutere intorno al Codice.

Se la memoria non mi tradisce, in quella prima seduta, dopo lunga discussione, ed in seguito alla promessa dell'onorevole Ministro dell'Interno di presentare un progetto di legge speciale, l'on. Senatore Maggiorani ritirò un suo ordine del giorno, e si deliberò dal Senato di passare alla discussione del Codice, non ostante che ne fossero stralciate le disposizioni sul lavoro delle donne e de' fanciulli. Potrebbe dunque essere il caso della questione pregiudiziale.

**PRESIDENTE.** Nella discussione generale il Senatore Maggiorani, in seguito alle osservazioni e alla promessa del sig. Ministro dell'Interno, ha ritirato la sua proposta che aveva natura di pregiudiziale: quindi il Senato non è venuto ad alcuna deliberazione su questo proposito.

Senatore **MANTEGAZZA.** Anche l'altro ieri il si-

gnor Ministro dell'Interno ha dichiarato di aderire alla volontà del Senato.

**PRESIDENTE.** Dunque rimane sospeso il titolo VII e si procede al titolo VIII.

## TITOLO VIII.

### Endemie, epidemie, contagi.

#### CAPO I.

#### Endemie.

#### Art. 135.

I medici condotti, allorchè si sviluppano nel comune alcune speciali malattie, che vi durano lungamente o ricompariscono a periodi regolari e sono limitate ad un determinato territorio, ne daranno avviso al Sindaco del comune, mediante una relazione in iscritto contenente i caratteri essenziali della malattia, indicando se sia prodotta, o per lo meno favorita, da cause particolari ai luoghi stessi.

Metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

#### Art. 136.

Il Sindaco trasmetterà queste relazioni al Prefetto, che le sottoporrà all'esame del Consiglio provinciale di sanità, il quale, ove occorra, potrà delegare uno dei suoi membri a recarsi sui luoghi per verificare, in concorso del Sindaco o di un suo delegato e del medico condotto, se la malattia dominante nei luoghi visitati abbia carattere endemico, quali siano le cause locali, che la producono, e con quali mezzi si possa ripararvi.

La dichiarazione del Consiglio verrà trasmessa dal Prefetto con le sue osservazioni al Ministro dell'Interno, il quale provvederà secondo i casi, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

Senatore **CASATI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **CASATI.** Io proporrei che invece del medico condotto si dicesse: medico municipale; perchè è il medico municipale quello che è veramente incaricato dell'igiene pubblica, e non sempre sarà il medico condotto.

**PRESIDENTE.** La Commissione accetta che si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

debba dire medico municipale invece di medico condotto?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Prego l'onorevole Senatore Casati di ripetere la sua osservazione, non avendo bene inteso.

Senatore CASATI. Ho proposto che si debba dire medico municipale invece di medico condotto, perchè in qualche comune potrebbe darsi il caso che il medico incaricato della pubblica igiene fosse un medico municipale e non un medico condotto.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Questo è vero.

COMMISSARIO REGIO. E dove non esiste il medico municipale deve necessariamente essere il medico condotto.

Senatore CASATI. Non escludo che possa esservi il medico condotto quando esso sia anche medico municipale per la pubblica igiene.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Questa questione incidentale sembrami molto più importante di quel che appare.

La legge del 1865 esige che tutti i comuni debbano avere un medico condotto. Ora, che ci sia l'abuso lo sappiamo tutti, ma ammettere che ci sia una condizione di cose sulle quali appoggiare l'emendamento, non mi pare opportuno.

Il medico municipale è tante volte un medico preso a caso, il quale non riceve che un piccolo tributo che scende perfino a duecento lire all'anno.

Questo è violare la legge, che vuole che tutti i comuni abbiano un medico condotto. Quindi non mi pare il caso di cambiare l'articolo.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Avrei potuto citare il fatto che in Milano il medico municipale non è condotto, ma un impiegato del Municipio. Ciò può anche accadere in minori comuni dove esistesse il medico condotto, ma vi fosse inoltre un incaricato del Municipio pel servizio della pubblica igiene.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Va bene; deve essere detto così: *in concorso del Sindaco o del suo delegato e del medico condotto o del medico municipale, dove esiste.*

PRESIDENTE. On. Casati, è questa la sua variazione?

Senatore CASATI. Precisamente.

PRESIDENTE. Accetta il signor Commissario Regio?

COMMISSARIO REGIO. Accetto.

PRESIDENTE. Metto dunque ai voti questo articolo con questa semplice variante.

Chi l'approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Fino al 140 gli articoli contengono penalità; s'intendono dunque sospesi.

Do lettura dell'art. 140.

Art. 140.

Il Prefetto convocherà tosto il Consiglio sanitario provinciale, che, presa ad esame le relazione del medico, dichiarerà se trattasi veramente di malattia trasmissibile e capace di diffondersi epidemicamente, e in caso affermativo, suggerirà i mezzi acconci a circoscriverla e vincerla. Il Prefetto di tutto ciò informerà sollecitamente il Ministro dell'Interno.

(Approvato.)

Art. 141.

Ove la gravità del caso lo esiga, il Prefetto, senza aspettare le disposizioni del Ministro, potrà istituire Commissioni locali, delegare persone dell'arte per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali, e proporre quegli altri provvedimenti che credesse opportuni per assicurare la cura degli attaccati, ed evitare la diffusione della malattia.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Domando chi è che determina la gravità del caso.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Osservo all'onorevole Senatore Verga, che la gravità del caso è determinata in primo luogo dai medici, come è stabilito dagli articoli precedenti che non abbiamo votato perchè si sono sospesi, ma che a maggiore schiarimento mi permetto di leggere.

Art. 138.

Manifestandosi invece una malattia contagiosa e diffusiva o sospetta di esserlo, in modo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

da assumere le proporzioni e il carattere di epidemia contagiosa, i medici tutti, che l'avranno osservata, ne debbono dare immediato avviso al Sindaco del comune e al Prefetto, come all'art. 10.

La duplice ed immediata denuncia deve darsi anche se trattasi di malattia nuova nella località o strana, e in questo caso vi si unirà la descrizione della malattia stessa e l'indicazione delle cause, che possono averla favorita.

I contravventori sono puniti con multa estensibile a lire 200 e con arresto da uno a tre mesi.

## Art. 139.

Il Sindaco, ricevuta la denuncia del medico provvederà, colle norme stabilite all'art. 6, che la malattia non si diffonda; invierà copia al Prefetto della ricevuta denuncia nei casi contemplati all'art. 137; lo informerà in ogni caso del suo operato, e indicherà specialmente se nel comune attaccato vi siano medici e farmacisti per provvedere al servizio sanitario degli infermi.

## Art. 140.

Il Prefetto convocherà tosto il Consiglio sanitario provinciale, che, presa ad esame la relazione del medico, dichiarerà se trattasi veramente di malattia trasmissibile e capace di diffondersi epidemicamente, e in caso affermativo, suggerirà i mezzi acconci a circoscriverla e vincerla. Il Prefetto di tutto ciò informerà sollecitamente il Ministro dell'Interno.

## Art. 141.

Ove la gravità del caso lo esiga, il Prefetto, senza aspettare le disposizioni del Ministro, potrà istituire Commissioni locali, delegare persone dell'arte per esaminare i caratteri della malattia, spedire medici e medicinali, e proporre quegli altri provvedimenti, che credesse opportuni per assicurare la cura degli attaccati, ed evitare la diffusione della malattia.

Senatore VERGA A. Dunque chi determina la gravità del caso pare che debba essere il Prefetto.

Senatore BERTI A., *Relatore*. No. Dal combinato disposto dell'art. 141 cogli articoli prece-

denti 138, 139, 140, pare che *la gravità del caso* debba risultare dalle denunce del medico e del Sindaco, e dal giudizio del Consiglio sanitario provinciale.

PRESIDENTE. Non essendosi presentata nessuna proposta, pongo ai voti l'art. 141 come venne testè letto.

Chi lo approva, favorisca di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Passiamo all'art. 142, che suona così:

## Art. 142.

Quando siavi la necessità assoluta ed urgente, in caso di malattie epidemiche e contagiose, di occupare proprietà particolari per creare ospedali, lazzeretti, cimiteri, o per qualunque altro servizio sanitario, si procederà giusta le disposizioni contenute nel titolo II, capo II della legge 25 giugno 1865, N. 3359.

La proposta di occupazione però dovrà essere fatta dalla Giunta municipale o dalla Deputazione provinciale, che assume l'obbligo di indennizzare i proprietari dei locali, che vogliono occupare, e dev'essere accompagnata dal voto delle competenti autorità sanitarie, che dichiarino l'assoluta mancanza di qualsiasi altro locale comunale, provinciale o demaniale da poter essere destinato all'uso pel quale si propone l'occupazione di una proprietà particolare.

Se nessuno domanda la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

## Art. 143.

I cambiamenti di guarnigione, la chiamata ed il congedo di classi militari, la leva, il trasporto di detenuti o qualsiasi movimento di masse civili o militari, sono sospesi dai paesi infetti ai paesi sani e viceversa durante una epidemia.

Per gravi cagioni di ordine pubblico potrà farsi eccezione a questa disposizione per deliberazione del Consiglio dei Ministri, sulla proposta del Ministro della Guerra, della Marina e dell'Interno, sentito, ove si possa, il Consiglio superiore di sanità, e previe le discipline sanitarie che il Consiglio stesso sarà per suggerire.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Gli articoli 144 e 145 riguardando penalità, rimangono sospesi come gli altri, per cui si passa all'art. 146 di cui do lettura.

## Art. 146.

Sarà cura del Sindaco assicurarsi delle vaccinazioni eseguite e del loro esito, e nel registro comunale della popolazione si noterà a fianco del nome di ciascun individuo se fu vaccinato e con esito felice, onde poter all'occorrenza rilasciarne le fedì.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. L'art. 146 dice:

« Sarà cura del Sindaco assicurarsi delle vaccinazioni eseguite e del loro esito, ecc. »

Questo mi pare che debba riguardare il medico comunale e non il Sindaco, perchè come può fare il Sindaco ad assicurarsi dell'esito delle vaccinazioni?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Noi appunto in questa giusta considerazione che il Sindaco non può fare tali verificazioni, avevamo messo, non so più in che articolo, che il Sindaco, assistito dal medico condotto farà tutte quelle cose che si riferiscono alla sanità pubblica.

Il Senato ha soppresso quell'inciso nella considerazione, che, giusta le leggi italiane, si compendia tutto nella persona del Sindaco, ed egli fa tutto servendosi dei varii organi municipali a seconda della qualità delle mansioni, che in quel momento debbono essere eseguite.

Ora, quando qui si dice: *sarà cura del Sindaco assicurarsi delle vaccinazioni eseguite e del loro esito*, s'intende bene che egli lo fa per mezzo dei suoi organi, vale a dire del medico condotto o dei medici della città, dove non ci sono i condotti.

Senatore CASATI. Io non insisto.

PRESIDENTE. Pongo ai voti l'art. 146, di cui do nuova lettura.

## Art. 146.

Sarà cura del Sindaco assicurarsi delle vaccinazioni eseguite e del loro esito, e nel registro comunale della popolazione si noterà a

fianco del nome di ciascuno individuo se fu vaccinato e con esito felice, onde poter all'occorrenza rilasciarne le fedì.

(Approvato.)

## Art. 147.

È obbligo di ogni provincia e di ogni consorzio di due o più provincie di conservare sempre, in quel modo, che sarà deliberato dai Consigli sanitari provinciali, il *virus vaccino* per essere trasmesso gratuitamente ai Sindaci ed ai medici liberi esercenti, che ne faranno richiesta in qualunque tempo.

Le spese occorrenti alla conservazione del *vaccino* saranno a carico delle provincie, quelle della vaccinazione a carico dei comuni.

(Approvato.)

## Art. 148.

Si farà la vaccinazione gratuita in ogni capoluogo di provincia durante tutto l'anno.

In primavera ed in autunno regolarmente, e straordinariamente quando sia ordinato dall'autorità competente, sarà eseguita in ogni comune la vaccinazione pubblica gratuita nei giorni e nei luoghi indicati dal Sindaco con apposito pubblico avviso in ogni sezione del comune.

(Approvato.)

## Art. 149.

Negli ospizi dei trovatelli verranno vaccinati tutti i bambini, possibilmente entro un mese dal giorno in cui vi vennero depositati.

Un bambino, consegnato ad una nutrice fuori dello stabilimento senza l'innesto vaccino, dovrà essere vaccinato entro quattro mesi successivi alla consegna, e la nutrice dovrà consegnare il certificato del medico vaccinatore per ottenere il pagamento del baliatico, che scada alla fine del quarto mese.

In caso di epidemia vaiuolosa, i trovatelli tutti saranno vaccinati nei primi giorni della loro dimora nel brefotroffo e prima di essere mandati fuori a nutrice.

(Approvato.)

## Art. 150.

I coscritti della leva di terra e di mare, i

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

quali non fossero stati precedentemente vaccinati, verranno assoggettati alla vaccinazione, e quelli che fossero già stati vaccinati, saranno rivaccinati.

Ad egual misura profilattica saranno sottoposti i condannati al loro arrivo nei rispettivi luoghi di pena.

I non condannati e detenuti nelle carceri giudiziarie verranno egualmente vaccinati, o rivaccinati, qualora domini una epidemia o una influenza vaiuolosa, o si manifesti il vaiuolo nelle prigioni ove sono custoditi. Nei casi indicati in questo e nell'articolo precedente, nel libro di registro sarà notato l'esito delle vaccinazioni o delle rivaccinazioni eseguite.

(Approvato.)

#### Art. 151.

Nessuno potrà essere ammesso agli asili infantili, alle pubbliche scuole, nè ricevuto nei collegi, conservatori, nè in qualsiasi altro stabilimento di educazione o d'istruzione, sia governativo, sia provinciale o comunale, se non sarà stato vaccinato con felice esito, salvo i casi di refrattarietà, rispetto all'esito, da comprovarsi con medico attestato.

Se dalla prima vaccinazione fossero corsi dieci anni, il peente dovrà presentare anche la fede di rivaccinazione.

Tale fede è richiesta da chiunque dimandi d'essere ammesso ad impiego governativo, provinciale o comunale.

(Approvato.)

#### Art. 152.

La manifestazione del vaiuolo arabo in un comune verrà immediatamente annunciata al pubblico dal Sindaco.

Contemporaneamente egli inviterà i genitori dei bambini non ancora vaccinati a farli subito vaccinare, e consiglierà la rivaccinazione degli individui, che ancora non fossero stati rivaccinati, indicando il luogo, il giorno e l'ora per i pubblici innesti.

Il Sindaco provvederà tosto all'isolamento dei primi casi secondo il disposto della presente legge.

(Approvato.)

#### Art. 153.

Il Consiglio superiore di sanità compilerà una istruzione sulla vaccinazione e rivaccinazione, che sarà, a cura dei Prefetti, distribuita a tutti i Sindaci e a tutti i medici e chirurghi esercenti in ciascun comune del Regno.

(Approvato.)

#### CAPO IV.

#### *Disposizioni per prevenire la diffusione delle malattie veneree.*

#### Art. 154.

I poveri affetti da malattia sifilitica dovranno, quando la gravità dei casi lo richieda, essere ricevuti nei pubblici ospedali, e vi saranno possibilmente curati in locali distinti dalle infermerie comuni.

Nelle città, che contano oltre 20 mila abitanti, saranno a carico del comune istituiti uno o più appositi *dispensatorii* per le consultazioni e per le visite gratuite di quelli, che si presentino affetti da malattie veneree.

Delle consultazioni e delle visite sarà incaricato un medico comunale od altro medico della città; e qualora la malattia non richieda la dimora nell'ospedale; verranno agli infermi poveri somministrati gratuitamente dal comune i medicamenti, che saranno loro prescritti all'atto della visita.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io vorrei proporre due piccoli emendamenti al primo comma dell'articolo 154.

Per ragioni che non occorre spiegare, vorrei sostituire alla parola *sifilitica* la parola *venerea*. Questo sarebbe il primo emendamento.

L'altro riguarda una questione amministrativa, e consisterebbe nel dire: « esser ricevuti nei pubblici ospedali, a norma dei loro statuti. » Ciò per non compromettere questioni molto complesse, e lasciare impregiudicata ogni questione.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io vorrei che, per maggior esattezza, si dicesse *sifilitica e venerea*, perchè,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

tecnicamente parlando, sono cose molto bene distinte.

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Tommasi vorrebbe si mantenesse la parola *sifilitica*, e si aggiungesse: *e venerea*.

Se non vi sono opposizioni, leggo l'articolo e lo pongo ai voti con l'emendamento proposto dall'onorevole Senatore Tommasi:

#### Art. 154.

I poveri affetti da malattia sifilitica e venerea dovranno, quando la gravità dei casi lo richieda, essere ricevuti nei pubblici ospedali a norma dei loro statuti, e vi saranno, possibilmente, curati in locali distinti dalle infermerie comuni.

Nelle città, che contano oltre 20 mila abitanti, saranno a carico del comune istituiti uno o più appositi *dispensatori* per le consultazioni e per le visite gratuite di quelli che si presentano affetti da malattie veneree.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io domando se non si creda opportuno di considerare che, avendo il Ministro dell'Interno promesso una legge che si riferisce alla prostituzione, non si credesse opportuno di sospendere l'approvazione di quest'articolo.

PRESIDENTE. Onorevole Commissario regio, la pregherei di osservare che quello che segue...

COMMISSARIO REGIO. Per me non è che un dubbio.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Il Ministro dell'Interno nella prima seduta di questa discussione manifestò al Senato che egli aveva presentato alla Camera dei Deputati un disegno di legge concernente la moralità pubblica e per conseguenza fece una riserva, dalla quale risulta che il primo articolo si deve intendere come era stato concepito solo in astratto, e non già per tutte le disposizioni contenute in questa legge, le quali formano come una eccezione del principio astratto.

Ora, essendo presentato tale disegno di legge sulla sanità e morale pubblica, io credo che bisognerebbe rimandare tutto il presente capitolo al termine della discussione.

Una voce. Ma la legge non è presentata.

Senatore PALASCIANO. Sì, l'ha presentata. Il

Ministro ha dichiarato che sta dinnanzi alla Camera elettiva ed io posso assicurare che vi sono norme che contraddicono a quelle contenute nel capitolo che discutiamo.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Io non ho una nozione sicura dell'indole della legge presentata perchè non l'ho veduta, ma credo che essa più che altro includa una questione di amministrazione, vale a dire di cedere ai Comuni ed alle Provincie la spesa e la tutela delle malattie sifilitiche e delle prostitute. Qui invece sono questioni molto diverse; qui si tratta del loro accoglimento negli ospedali e nei dispensatori, i quali ultimi sono dappertutto mantenuti a spese dei Comuni, non essendo che un mezzo di economizzare le presenze delle inferme, molto più costose, negli ospedali.

Quindi, questi articoli mi pare che si possano perfettamente votare; la questione potrebbe essere sul capo 5°, dove si parla delle prostitute e ci entrano i *siflicomi* che possono mutare di natura, ma quanto a questo articolo del capo 4° io credo che si possa votare.

PRESIDENTE. Insiste il Senatore Palasciano perchè venga sospeso l'articolo 154?

Senatore PALASCIANO. Insisto, perchè si tratta di un'alta questione di moralità. In questo articolo si propone che tutte le donne debbano essere obbligate a stare nei *siflicomi*, per conseguenza staranno in prigione quando sono innocenti.

PRESIDENTE. Non si parla di donne qui.

Senatore PALASCIANO. Viene l'art. 155.

PRESIDENTE. L'art. 155 è in un altro capo.

Senatore PALASCIANO. Io parlava del capo 5°.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Allora siamo d'accordo; anch'io ho domandato la sospensione del capo 5°.

PRESIDENTE. Allora si vota l'articolo 154 testè letto.

Chi intende di approvarlo voglia sorgere.

(Approvato.)

Il capo 5° viene dunque tutto sospeso.

Senatore BERTI A., *Relatore.* Il capo 5° e il capo 6°.

Senatore PANTALEONI. Io non lo trovo.

PRESIDENTE. Qui il Capo 5° intitolato: *Delle prostitute* sarebbe soppresso. Poi non ci è il capo 6°,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

ma si viene al 7° intitolato: *Nutrici e lattanti*; favoriscano di chiarirlo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Nel progetto ministeriale vi era un errore di stampa; dal capo 5° si passava al capo 7° e si era saltato il capo 6°. Se fosse rimasto integro il progetto ministeriale, si sarebbe fatta questa correzione. Ma siccome noi sopprimevamo tutti due questi capi e facevamo un capo solo, così abbiamo creduto inutile la correzione.

Resta dunque inteso che i capi 4°, 5° e 6° formano un solo capo col N. 4°, e di questo abbiamo votato l'articolo 154; degli altri fu domandata la sospensione dal Senatore Palasciano, e la Commissione vi acconsente.

PRESIDENTE. Dunque sono sospesi tutti gli articoli dopo l'articolo 154, sino ed incluso il 157. Va bene?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Sissignore.

PRESIDENTE. Il capo V comincia coll'articolo 155 e termina col 156. Andiamo al capo VII.

COMMISSARIO REGIO. Cessa la parola *capo* nel progetto della Commissione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Resta sospeso tutto il capo VII attuale fino al titolo IX.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI legge:

## TITOLO IX.

### Cimiteri, sepolture, trasporto dei cadaveri inumazione ed esumazione.

#### CAPO I.

##### *Dei cimiteri.*

#### Art. 162.

Ogni comune dovrà avere almeno un cimitero destinato alla sepoltura dei cadaveri.

Il cimitero è posto sotto la sorveglianza dell'autorità municipale.

I piccoli comuni possono costruire dei cimiteri consorziali.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere.  
(Approvato.)

#### Art. 163.

Il terreno destinato a cimitero deve essere

dieci volte più esteso dello spazio necessario pel numero presunto dei morti di ciascun anno. Deve avere un'area disponibile e sufficiente a provvedere al seppellimento dei cadaveri di morti per malattie contagiose, diffusibili con pericolo delle popolazioni, ed essere chiuso all'intorno da un muro alto almeno tre metri.

Queste condizioni possono venire modificate per cimiteri monumentali dal Prefetto, sentito il Consiglio di sanità provinciale.

(Approvato.)

#### Art. 164.

Nello spazio di terreno destinato a cimitero non è compresa quella estensione che il Municipio può destinare per le sepolture private o riservare a titolo di onoranza per la sepoltura dei cittadini illustri e benemeriti del paese.

(Approvato.)

#### Art. 165.

Il cimitero deve, per regola, essere collocato sempre in modo da evitare che il vento dominante porti i miasmi sull'abitato; alla distanza almeno di metri 200 da ogni aggregato di abitazione contenenti un numero maggiore di 200 persone; in un terreno adatto alla regolare decomposizione dei cadaveri; non soggetto a scoscendimenti, né ad inondazioni; e tale che per esso non possano restare inquinate le acque potabili o di uso comune.

(Approvato.)

#### Art. 166.

In ogni cimitero deve esservi una camera mortuaria per custodirvi i cadaveri, finché non vengano sepolti, e per eseguirvi all'occorrenza le autopsie cadaveriche.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si sospendono gli articoli dal 167 al 170 inclusivo perchè contengono penalità, e si passa al Capo 2° intitolato *sepulture eccezionali*.

Senatore BERTI A., *Rel.* Avverto che in fondo a quest'articolo vi è comminata una multa estensibile a lire 200, che è tolta dal progetto del nuovo Codice penale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. Dunque è sospeso anche l'art. 171, e sono pure sospesi i successivi fino al Capo IV intitolato: *Inumazioni e tumulazioni*, che comincia coll'articolo 178 e di cui do lettura.

## CAPO IV.

*Inumazioni e tumulazioni.*

## Art. 178.

In ogni caso di morte, i medici curanti tutti sono tenuti a rilasciare nel domicilio del defunto, per essere inviata all'ufficio sanitario comunale e ad uso della statistica, la dichiarazione della malattia, che produsse la morte.

(Approvato.)

Si salta all'art. 184.

## Art. 184.

È permessa nei cimiteri la tumulazione in luoghi murati, purchè i cadaveri siano in cassa ermeticamente chiusa e l'apertura del tumulo venga otturata con buona opera muraria.

(Approvato.)

Si passa all'art. 187.

## Art. 187.

Nessuna esumazione di cadaveri può mai autorizzarsi durante il dominio di una malattia contagiosa o anche non contagiosa, salvo che fosse ordinata dall'autorità giudiziaria nell'interesse della giustizia e colle precauzioni da designarsi nel Regolamento.

Non può concedersi la esumazione del cadavere di un individuo morto di malattia contagiosa, diffusiva od anche di malattia comune durante un'epidemia contagiosa, se non dopo trascorso quel tempo e usate quelle cautele che il Consiglio provinciale di sanità giudicherà necessarie perchè sia completamente rimosso ogni pericolo di possibili danni alla pubblica salute.

(Approvato.)

Si salta ora al

## CAPO IV.

*Disposizioni transitorie.*

## Art. 190.

In quelle località nelle quali al giorno della pubblicazione di questa legge non esista un cimitero comunale, la tumulazione dei cadaveri potrà continuarsi con le norme in uso per la durata di un anno.

Entro questo termine dovrà essere costruito il cimitero comunale secondo le prescrizioni di questa legge.

(Approvato.)

## Art. 191.

I cimiteri comunali, che all'epoca della pubblicazione di questa legge non si trovino nelle condizioni prescritte in essa non potranno essere ampliati, e quando coi seppellimenti in turno ne sia occupato tutto il terreno, rimarranno soppressi.

Dovranno essere ingranditi nel termine indicato nel precedente articolo quei cimiteri, che non abbiano l'estensione voluta dall'articolo 163.

(Approvato.)

## TITOLO X.

**Enzozie, epizozie e morbi contagiosi negli animali.**

## CAPO I.

*Enzozie.*

## Art. 192.

Per le enzozie tanto i veterinari comunali che i Sindaci si uniformeranno a quanto è prescritto dagli articoli 135 e 136 di questo Codice.

Siccome gli articoli 135 e 136 sono stati già approvati, così si potrà mettere ai voti questo articolo 192.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Qui dice: « per le enzozie tanto i veterinari comunali quanto i Sindaci si uniformeranno a quanto è prescritto dagli articoli 135 e 136 di questo Codice. »

Veramente le condotte veterinarie non si sono istituite; sicchè questo titolo non potrebbe più stare. Bisognerebbe dire: « tanto i veterinari quanto i Sindaci si uniformeranno ecc. »

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Mi pare che qui si vada altrettanto in fretta quanto prima si andava adagio; ma io spero di arrivare ancora in tempo. Si è votato l'articolo 191, ma non il 192.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Io dunque domando al nostro onorevole Relatore se non gli sembra che si debba aggiungere qui un articolo che si riferisca a quei cimiteri che sono stati abbandonati o che lo saranno dopo la promulgazione di questa legge, perchè non possano sorgere inconvenienti.

È questa una quistione d'interesse economico, e convien sapere dopo quanti anni il terreno del cimitero possa essere usato per piantagioni o per altri scopi.

Io domando dunque che venga sospesa questa questione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. L'articolo 167 rimasto sospeso, dice:

Art. 167.

Il terreno di un cimitero soppresso per dieci anni continui rimane nello stato in cui si trova, e non può servire ad alcun uso, nè pubblico, nè privato, salvo soltanto al comune il diritto di farvi tagliare le erbe, che naturalmente vi sorgono.

Qualunque alterazione di esso terreno è punita con multa di lire 200 e colla riduzione di esso allo stato primitivo.

Dunque mi pare che si potrà riservare la questione sollevata dall'onorevole Mantegazza a quando si verrà alla discussione di quest'articolo.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io insisto che sia studiato il problema, perchè...

Senatore BERTI A., *Relatore*. È inutile occuparcene ora; ce ne occuperemo quando verrà in discussione l'art. 167. Se quando si verrà alla discussione di quell'articolo si vedrà che non è sufficiente il termine fissato, si aumenterà, o si lascerà com'è, se si crederà sufficiente. Ripeto però, che non è il caso di occuparcene adesso.

PRESIDENTE. Dunque la questione sollevata dall'onorevole Senatore Mantegazza è rinviata a quando si discuterà l'articolo 167.

Metto ai voti l'articolo 192, testè letto.

Chi lo approva, sorga.

(Approvato.)

Si passa ora all'articolo 195, contenendo penalità gli articoli 193 e 194.

Do lettura dell'articolo 195.

Art. 195.

Nella possibilità di una invasione, e tanto più quando siasi sviluppata una malattia epizootica d'indole contagiosa estesa ad animali di una o più provincie, saranno sospese le fiere e i mercati di bestiame in tutto il territorio minacciato od in quello, in cui si è sviluppata.

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

L'art. 196 resta sospeso. Si dà lettura dell'art. 197.

Art. 197.

Qualora risultasse dalla prima ispezione essersi sviluppata una malattia epizootica d'indole contagiosa, il Sindaco, inteso il Consiglio sanitario municipale, ne darà immediatamente avviso al Prefetto e aspetterà da lui ulteriori disposizioni.

Il Prefetto, inteso il Consiglio provinciale di sanità, inviterà il consigliere veterinario a recarsi sul luogo onde di accordo col veterinario del comune provvedere alla ispezione del bestiame ammalato ed ordinare tutti quei provvedimenti, che stimerà convenienti.

Il Sindaco farà esattamente osservare le prescrizioni del consigliere veterinario, sia che questi mantenga, modifichi o sospenda le misure sanitarie precedentemente ordinate dal veterinario municipale.

COMMISSARIO REGIO. Anche in quest'articolo, così nel primo come nell'ultimo comma, dove si parla del veterinario comunale, debbonsi aggiungere le parole: *dove esiste*.

Senatore TABARRINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TABARRINI. Nell'ultimo comma sarebbe forse meglio sopprimere le parole: *del veterinario municipale*, perchè si sa che dove non ci fosse veterinario, le misure saranno prese dal Sindaco.

COMMISSARIO REGIO. Io aderisco pienamente a questa soppressione.

PRESIDENTE. Pongo ai voti quest'articolo 197

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

con le due seguenti modificazioni, che cioè nel secondo comma dopo le parole: *veterinario del comune*, si aggiungono le parole: *dove esiste*, e nell'ultimo comma si sopprimono le parole: *dal veterinario municipale*.

Chi approva l'articolo con queste modificazioni, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si passa alla discussione dell'articolo 199, perchè il 198 rimane sospeso perchè include penalità.

#### Art. 199.

Da un comune dove si sia sviluppata una epizootia di indole contagiosa non si potranno asportare gli animali della specie che ne è colpita, nei luoghi che ne sono esenti, se non risulti da apposita dichiarazione del Sindaco del comune che i medesimi furono, alla visita di un medico veterinario, riconosciuti sani e che provengono da stalle notoriamente immuni dalla malattia epizootica.

(Approvato.)

#### Art. 200.

In caso di epizootia di tifo bovino, la esportazione di animali, che possono propagarla, è vietata in modo assoluto senza eccezione alcuna.

(Approvato.)

#### Art. 201.

Sviluppato il tifo bovino nel Regno si procederà all'immediata uccisione degli animali ammalati e di quelli sospetti nelle località dove la malattia ebbe il primo sviluppo.

La stessa misura verrà applicata a tutti i suini riconosciuti affetti da trichina.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io approvo interamente il dettato dell'articolo 201; ma vi ha una questione che devo dirigere all'onorevole Commissione, che non mi pare di vederla qui contemplata.

In Inghilterra esiste la stessa misura della distruzione degli animali, ma va a carico di tutti i possessori il danno del macello o sterminio che si fa di tutti questi animali. Qui non

si parla della spesa del danno e di compenso, e mi pare che se si dovesse dire qualche cosa, è che questo danno non debba sostenerlo il solo proprietario della stalla.

Distuggere tutti gli animali sarebbe per esso un poco duro, se non dovesse poi ottenerne un qualche compenso da quegli altri che sono stati beneficiati da questo inevitabile macello del bestiame proprio. Quindi vorrei domandare all'onorevole Relatore se non crede che si dovesse mettere qualche riserva che indicasse l'indennizzo che è o non è dovuto in questo caso in cui andrebbero uccisi tutti gli animali, anche quelli non affetti dalla malattia, per giovare alla salute ed interesse di animali di altri proprietari.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La questione sollevata dall'onorevole Senatore Pantaleoni è grave, ed io debbo dichiararmi incompetente a deciderla, giacchè è una questione legale. Solo direi che al titolo XI si parla di spese relative, e che là si vedrà se si debba prendere qualche provvedimento in proposito.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGLIANI. In quest'articolo si è contemplato il caso dell'uccisione degli animali affetti da epizootia, autorizzata nell'interesse pubblico, dell'economia e dell'igiene del paese.

Ora, tutte le disposizioni emanate ed eseguite nell'interesse pubblico, non danno luogo a risarcimento di danni: possono offendere l'interesse, ma non ledono alcun diritto; e nessun privato interesse può prevalere sull'interesse generale della Nazione.

Nello stesso Codice sanitario è stato testè letto e anche approvato l'articolo nel quale si parla della facoltà delle Giunte comunali, sentito il Consiglio sanitario, di ordinare la chiusura delle abitazioni insalubri, salvo il ricorso al Prefetto, il quale giudica se la deliberazione presa di chiudere l'abitazione sia o no legale; se sia o no esorbitante.

Ma non si parla di indennità in questo caso; e non se ne parla neppure là dove si autorizza la chiusura di fabbriche e manifatture per motivi di igiene pubblica.

Ora, se noi volessimo fare altrimenti in pro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

posito dell'articolo che si discute, dovremmo introdurre nel Codice un principio nuovo, estendendolo a tutti i casi simili, con accordare ai privati, contro i quali si prende una misura nell'interesse pubblico, un diritto d'indennità, ripugnante ai principî a cui è informata la nostra legislazione generale.

Ciò aprirebbe certamente la via ad indennizzi grandissimi a carico dell'Erario, e veramente io non so fin dove si potrebbe arrivare.

Nè parmi praticamente applicabile il concetto di un compenso a carico degli altri proprietari di bestiame; e forse non sarebbe neppur giusto, dacchè trattasi di misure provocate nell'interesse di tutto il paese, non di alcuni soltanto, e in riguardo all'utilità generale, non di una utilità circoscritta ad alcune classi di cittadini.

Quindi io pregherei il Senato di passare alla votazione dell'articolo, senza fermarsi alla questione sollevata dall'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni, insiste?

Senatore PANTALEONI. Ho domandato la parola sin ora soltanto per una spiegazione, ma vorrei continuare.

PRESIDENTE. Parli pure.

Senatore PANTALEONI. Ora ho chiesto la parola per fare una sola osservazione relativa alle conseguenze che deriveranno da questa disposizione dell'articolo; le quali sono che chiunque ha animali affetti da tifo bovino cercherà di occultarlo.

Quindi andremo contro lo scopo della legge che è quello veramente, non solo di uccidere in principio le bestie veramente infette, ma tutti gli altri animali i quali esistano nella stalla o nella colonia.

Naturalmente, chi troverà di avere un caso cercherà di allontanare tutti gli altri animali, e quindi la nostra misura probabilmente diventerà o inutile o insufficiente, e ne verrà forse un danno centuplicato per non volere in principio provvedere a pagare un danno mostruoso.

Io non ho fatto e non faccio nessuno emendamento; ma trovo che l'articolo, quale è, non basta allo scopo che ci proponiamo, che è quello di salvare la sanità pubblica e gli altri animali dalla tremenda infezione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Relatore ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Non mi pare che ne vengano qui tutti i danni profetati dal Collega Senatore Pantaleoni. Quando un bove si ammala, nel maggior numero dei casi almeno, si chiama il veterinario, e il veterinario riconosce il tifo bovino e fa uccidere l'animale per tutela della salute pubblica.

Se il proprietario dell'animale non chiama il veterinario e il bove muoia nella stalla, si ammala immediatamente e muoiono gli altri animali, e se non provvede sollecitamente, si vuota tutta la stalla.

Ora, io credo che questo sia un incentivo abbastanza forte per i proprietari di animali a non lasciare diffondere il tifo, e a denunciarlo non appena si manifesti.

D'altra parte le ragioni esposte dal Senatore Magliani mi sembrano sotto l'aspetto legale, per quanto io ne posso dire, abbastanza forti per eccitare il Senato a lasciare l'articolo come sta.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Parlo per pratica; ho avuto occasione di osservare fuori d'Italia, in Inghilterra, che non conta niente uccidere solamente l'animale malato, ma bisogna uccidere tutti gli animali che appartengano a quella stalla, ed allora se ne avrà veramente un vantaggio.

Se un proprietario non deve attendersi un qualche indennizzo o compenso straordinario, è chiaro che appena avrà un animale colpito dal tifo bovino manderà per il veterinario, il quale lo denuncierà; ma prima di far venir il veterinario egli avrà fatto partire tutti gli altri buoi, i quali avranno il germe, lo svilupperanno altrove, e produrranno una bellissima epizoozia, con molta soddisfazione, credo io, di tutti gli altri possessori di animali bovini.

Credo, che qualunque Comune che abbia buon senso e un vero concetto dell'interesse pubblico, dovrebbe fare una disposizione locale, per la quale tutti i proprietari si unissero nello estermio di qualunque animale viva nella stalla e nelle circostanze vicine, per distruggere questa malattia efficacemente. È la stessa cosa che si è proposta per la *philoxera*.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

Per la *philoxera*, non si distrugge la vite sola infetta, ma si distruggono tutte in un perimetro molto esteso, se si vuole esserne preservati con qualche probabilità.

**PRESIDENTE.** Invito l'onorevole Commissario Regio a dirci la sua opinione in proposito.

**COMMISSARIO REGIO.** Io faccio come ha fatto l'onorevole Relatore: mi dichiaro pur io incompetente in questa questione.

**PRESIDENTE.** Siccome il numero dei signori Senatori si è molto assottigliato, e la presente questione mi sembra grave e può toccare al diritto civile, credo opportuno di sciogliere la seduta, affinché la Commissione esprima domani concretamente il suo avviso.

Domani alle 2 si terrà seduta pubblica.

L'ordine del giorno è quello stesso d'oggi.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

## LXXXVII.

## TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO** — *Congedi* — *Petizione* — *Seguito della discussione del Codice sanitario* — *Perti A., Relatore, propone che gli articoli 192 e 201 sieno sospesi* — *La proposta è ammessa* — *Osservazioni e proposta del Senatore Verga A. all'art. 202* — *Considerazioni del Senatore Casati, a cui risponde il Relatore* — *Replica del Senatore Casati, e controreplica del Relatore* — *Osservazioni del Commissario Regio* — *Dichiarazioni del Relatore e del Senatore Casati* — *Proposta del Senatore Tommasi, oppugnata dal Relatore* — *Variante proposta del Senatore Mantegazza, approvata* — *Approvazione dell'articolo 202 emendato e del 203* — *È sospeso l'art. 204* — *Approvazione dell'art. 205* — *Suspendesi l'art. 206* — *Osservazioni del Senatore Muggiorani sull'art. 207* — *Osservazioni del Senatore Tommasi, cui risponde il Relatore* — *Dichiarazione del Commissario Regio e del Senatore Muggiorani* — *Viene approvata la sospensione del titolo XI fino all'art. 217 incluso* — *Osservazioni del Senatore Pantaleoni all'art. 218* — *Risposta del Senatore Tommasi* — *Replica del Senatore Pantaleoni* — *Osservazioni del Senatore Verga A. e proposta soppressiva dell'articolo combattuta dal Senatore Tommasi* — *Replica del Senatore Verga A.* — *Considerazioni del Senatore Palasciano e del Senatore Pantaleoni* — *Sospensione dell'art. 218 e approvazione dell'art. 219* — *Articolo aggiuntivo del Senatore Mantegazza* — *Osservazioni del Senatore Casati, Cambrey-Digny, Amari e del Commissario Regio* — *Replica del Senatore Mantegazza* — *Considerazioni dei Senatori Palasciano, Casati e Digny* — *Dichiarazione del Senatore Palasciano* — *L'articolo aggiuntivo è appoggiato e rinviato* — *Osservazione e proposta del Senatore Verga A., accettata dalla Commissione* — *Replica del Senatore Verga A. e del Relatore* — *Dichiarazione del Commissario Regio* — *Proposta di sospensione delle disposizioni transitorie* — *Considerazioni del Senatore Amari e del Relatore, e proposta aggiuntiva del Relatore* — *Approvazione della proposta sospensiva* — *Ordine del giorno proposto dal Senatore Pantaleoni* — *Comunicazioni del Presidente.*

La seduta è aperta alle ore 3.

È presente il Commissario Regio.

Il Senato, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Migliorati domanda un congedo di giorni dodici per motivi di famiglia, che gli viene dal Senato accordato.

Il Senatore Salvagnoli scrive per telegramma:

*Presidente del Senato, Roma.*

« Cattiva salute, stagione pessima, impediscono venire al Senato. Prego scusarmi coi miei Colleghi e dir loro che per lunga esperienza mia libera e ferma volontà votare l'abolizione pena di morte.

« SALVAGNOLI. »

Domando se il Senato intende accordare all'onor. Salvagnoli un congedo di giorni 15.

(È accordato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

Il Senatore, *Segretario*. CASATI dà quindi lettura del seguente punto di petizione:

N. 137. Dellacà Fiorenzo, farmacista di Gassino (provincia di Torino) porge al Senato motivate istanze onde ottenere che nell'art. 39 del Codice sanitario non venga approvata la modificazione proposta dalla Commissione, di concedere ai medici la facoltà di tenere presso di loro un armadio farmaceutico.

**Seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno porta il seguito della discussione del progetto di Codice sanitario.

Debbo ricordare al Senato che l'articolo 92 venne lasciato in sospenso, non per la solita ragione che ci fa tenere in sospenso gli articoli *penali*, ma per ragioni che riguardano alla *spesa* o a meglio dire al *da chi* dovrà essere sostenuta la spesa quando avvenissero le circostanze in esso articolo prevedute.

Lo leggo, e prego il Relatore di dire al Senato le deliberazioni che abbia prese.

**Art. 92.**

Qualora lo stabilimento sanitario, sia per numero dei malati, sia per la costruzione e ristrettezza dei locali, non fosse acconcio alla separazione degli infermi, l'Amministrazione dovrà sottostare a tutte le disposizioni che il Prefetto, sentito il Consiglio sanitario provinciale, crederà di adottare per circoscrivere la malattia diffusiva, non escluso il traslocamento.

Ora, domando se fra la Commissione e l'onorevole signor Ministro dell'Interno od il Commissario Regio avvenne qualche intelligenza in proposito. Se sì, sarà meglio continuare la discussione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ieri abbiamo detto che quelle questioni, che involgevano un elemento di *finanza*, sarebbe meglio riservarle per quando fosse presente l'onorevole Ministro. Ora, questa apparterebbe a quel numero. Pregherei dunque l'onorevole signor Presidente a procedere nella discussione degli altri articoli.

PRESIDENTE. Dunque l'articolo 92 rimane an-

cora in sospenso, perchè involge una questione di finanza.

Eravamo ieri all'articolo 201 che fu rinviato alla Commissione. Lo leggo:

**Art. 201.**

Sviluppatesi il tifo bovino nel Regno si procederà all'immediata uccisione degli animali ammalati e di quelli sospetti nelle località dove la malattia ebbe il primo sviluppo.

La stessa misura verrà applicata a tutti i suini riconosciuti affetti da trichina.

Su questo articolo ha ieri esposte alcune osservazioni primo di tutti l'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Appartiene anche questo articolo alla categoria accennata rispetto al 92: e quindi è anche per questo da aspettare la presenza del signor Ministro.

PRESIDENTE. Dunque si sospende l'articolo 201. Si passa all'articolo 202.

**Art. 202.**

Le bestie morte od uccise in seguito di peste bovina, di morbi carbonchiosi, mocciosi e farcinosi, di vaiuolo pecorino, di trichiniasi, dovranno essere immediatamente abbruciate e i resti loro sepolti alla distanza almeno di 200 metri dall'abitato e di 100 dalle pubbliche vie in una fossa profonda due metri.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Nell'articolo precedente, di cui si è rimandata la discussione a quando sarà presente l'onor. Ministro, si è fatta una distinzione che a prima giunta parrebbe una lungaggine inutile, ma che invece io trovo molto scientifica e sapiente.

Invece di di: sviluppatesi il tifo e la trichiniasi nel Regno, si procederà immediatamente alla uccisione degli animali ammalati, si è fatto un comma separato parlando del tifo, ed un altro parlando della trichiniasi.

Io credo che questa distinzione sia scientifica e importante, inquantochè è ben diverso il tifo dalla trichiniasi: il primo è malattia contagiosa e diffusiva; mentre la trichiniasi non

si può dire contagiosa, e molto meno poi diffusiva. La trichiniasi non è pericolosa se non in quanto gli individui (animali o uomini) si cibano di carni infette, ed anzi si pretende che quando le carni sieno cotte cessino di essere nocive.

Ora, questa stessa distinzione io vorrei che fosse ripetuta nell'articolo 202, dove si mettono insieme le bestie morte od uccise in seguito di *peste bovina, di morbi carbonchiosi, mocciosi e farcinosi, di vaiuolo pecorino e di trichiniasi*.

Mi pare che la trichiniasi qui faccia cattiva figura in compagnia di tutte quelle altre epizoozie contagiose e diffuse.

Quindi vorrei che in un primo comma di questo articolo 202 non si parlasse della trichiniasi, ma soltanto delle altre malattie epidemiche diffuse; e in un altro comma si dicesse: anche i suini morti od uccisi per trichiniasi saranno immediatamente distrutti.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CASATI. Io vorrei fare un'altra osservazione. Nell'articolo 201 si dice che si procederà alla immediata uccisione degli animali ammalati ecc. Lasciamo a parte la questione a chi spetta la spesa; ma potrebbe venire il caso di dovere uccidere anche un'intera mandria di bovi.

Ora, quest'articolo 201 imporrebbe l'obbligo di abbruciare tutta questa mandria, obbligo che a me pare un po' difficile a tradurre in pratica.

Che si uccidano 70 od 80 buoi per procurare la soppressione di questa malattia diffusiva, lo capisco; ma l'abbruciare poi questi 70 od 80 buoi, non è piccola cosa, tanto più che la cremazione dei cadaveri non è ancora giunta al maggior suo sviluppo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Il caso di uccidere 70 od 80 buoi, non nego che possa avvenire; ma è una ben rara eccezione.

In generale, quando si sviluppa il tifo bovino in un comune, si ammazzano le prime bestie che ne vengono colpite, e sono immediatamente sepolte. Io non conosco casi ne' quali si sieno eseguite le enormi ecatombe accennate dall'on.

Casati. D'altrapiarte, se si vuole proprio la sicurezza assoluta, e che siano rese impossibili le frodi, non c'è che la distruzione mediante il fuoco. Ci sono esempi singolari di questi casi. Me ne ricordo uno: quando io era in condotta, fu ucciso, per ordine del veterinario provinciale, un bue affetto da tifo e fu sepolto.

La notte immediatamente successiva alla sepoltura il bue venne dissotterrato; se lo spararono tra contadini e se lo mangiarono.

Furono scoperti i violatori della legge sanitaria, e, posti in carcere, si aperse loro il processo.

Mi ricordo ch'io era presente allorchè fu fatto l'interrogatorio, e il Pretore disse loro: Io non so comprendere come si possano dare bestie, animali tanto irragionevoli a questo mondo, da dissotterrare un bue morto di malattia, che può recar danno alla salute umana, e che, malgrado tutte queste provvide prescrizioni della giustizia, non solo lo dissotterrino, ma se lo mangino.

Era scorso un mese: nessuno a caso ne aveva avuto danno; e uno dei contadini gli rispose: A noi pare che la bestia fosse il veterinario perchè non abbiamo sentito nessun danno.

Ecco il modo con cui ragionano i contadini.

Ora, tagliateci la pelle, non impedirete che la portino via per uso di commercio.

Mettere della calce è tuttociò che potete fare, ma ciò non serve a nulla, perchè se lo dissotterrano immediatamente lo trovano intatto, anzi la calce l'avrà meglio conservato.

Dunque se si vuole proprio porre un impedimento a questa brutale logica dei contadini, non vi è altro mezzo che la combustione. Ed infatti da noi si fa così, e non si è trovato finora nessun ostacolo; per cui crederei proprio che, se si vuole la certezza che non avvengano frodi, bisogna distruggere gli animali; bisogna abbruciarne i cadaveri.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io certamente non nego che l'unico modo di poter essere sicuri sia quello di abbruciarne i cadaveri degli animali, ma, anche limitandoci alla cifra accennata dall'onorevole signor Relatore, vi è forse un Sindaco di un villaggio il quale, se si sono uccisi nel suo Comune 10 o 12 buoi, abbia i mezzi di abbruciarli? Ma come farà egli, quali apparecchi, quali mezzi avrà pel bisogno?

Sarà costretto a fare delle enormi cataste di legna; ma dove potrà procurarsi questo combustibile? Soltanto i proprietari particolari dovrebbero essere responsabili dell'applicazione di quest'articolo di legge e non i Sindaci.

Non bisogna questi poveri Sindaci metterli in una posizione impossibile, e parmi che si debbano anzitutto evitare queste impossibilità nell'applicazione delle leggi. Non dico che questo sistema non sia ciò che si possa desiderare di meglio, ma domando come si potrà applicare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. A questo io non potrei rispondere se non che nelle nostre provincie si fa sempre così. Nella provincia di Treviso, dove sono stabilmente regolate le condotte veterinarie, non vi ha bue che venga attaccato da tifo bovino, il quale non sia immediatamente abbruciato. Naturalmente non si pretende che l'abbruciatura vada all'altezza della cremazione, basta che sia abbruciato tanto da impedire che nessuno cerchi di prenderlo. Questo è l'unico modo per evitare la frode.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al Regio Commissario.

COMMISSARIO REGIO. Io veramente devo convenire che la cremazione garantirebbe nel modo più assoluto dai pericoli che possono avverarsi dal far uso di questa carne, ma crederei che anche l'interramento immediato con calce possa guarentire abbastanza. Il fatto istesso raccontato dall'on. Relatore della Commissione mi farebbe credere che realmente non ci sia un'assoluta esigenza per la cremazione.

Egli ci ha raccontato il caso di un bue morto per tifo bovino, dissotterrato nella notte successiva per mangiarlo; e che al rimprovero di aver fatto uso di quella carne, si rispose esser meritevole invece di rimprovero quegli che pretendeva non se ne fosse fatto uso, inquantochè dall'averne usato non era nato alcuno inconveniente. Però non avrei difficoltà ad accettare la cremazione, ma debbo anche considerare che l'osservazione dell'on. Casati ha un gran valore, riguardo all'esecuzione di questa deliberazione. Se si tratta di uno, due, tre buoi si potrà facilmente distruggerli, ma ove

si trattasse di una intera mandra, mi sembrerebbe assai difficile. Mi parrebbe perciò che potesse conservarsi l'articolo secondo la forma ministeriale, per la quale si provvede a sufficienza. Ma, se il Senato vuol guarentirsi da qualsiasi evenienza, bisognerà accettare la cremazione aggiunta dalla Commissione.

PRESIDENTE. Come concludono dunque? Viene fatta qualche modificazione o si mantiene la proposta ministeriale?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io ho proposto quella modificazione alla Commissione in seguito alle informazioni attinte da vari veterinari. Questi tutti concordano nella necessità di un tale provvedimento. Quanto alle osservazioni fatte dall'onorevole Commissario Regio, risponderò che un caso non fa eccezione; perchè si sa che anche un veleno potente può essere da taluno tollerato, mentre ad altri la stessa dose apporterebbe disordini gravi o la morte.

In quel caso poi accennato c'è la circostanza speciale che il dissotterramento fu un fatto immediato e prima che l'animale subisse un principio di putrefazione; e temo che se fosse stato fatto più tardi, quei signori non avrebbero avuto il conforto d'essere chiamati dal giudice. Quindi io per questo convincimento insisterei acciocchè l'articolo restasse qual è, pronto ad accettare la discussione del Senato.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Io non posso fare alcuna proposta perchè sono anch'io persuaso che è il miglior sistema; soltanto il mio dubbio è nell'applicabilità di questo articolo. Io credo che gli stessi Prefetti non potrebbero esigere dai Sindaci che lo applichino interamente.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Si potrebbe dire *possibilmente*. Io ho dichiarato ieri che sono nemico degli avverbi, ma quando non si può fare altrimenti...

Senatore CASATI. Se non altro sarebbe una attenuazione, giacchè l'avverbio *possibilmente* sarebbe una sostituzione a quello di *immediatamente*.

PRESIDENTE. Si dirà dunque *possibilmente*?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Adagio, io sono nemico degli avverbi inutili, ma non dei ne-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

cessari. Non consento che si cancelli l'avverbio *immediatamente*.

PRESIDENTE. Si potrebbe dire « immediatamente abbruciate, ove sia possibile, e i resti loro sepolti, ecc. »

Voci. Sì, sì,

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. Mi pare che si potrebbe prendere un'altra misura, la quale credo allontanerebbe il pericolo di disotterrare i cadaveri di queste bestie; e sarebbe di aprire il corpo e mettervi dentro dell'acido fenico, col quale si otterrebbe il doppio scopo di disinfettare il cadavere quando va in putrefazione e di dargli tale fetore, che nessun uomo potrebbe mangiare di quella carne; l'acido fenico costa pochissimo. In tal guisa, parmi, si provvederebbe a tutte le esigenze dell'igiene ed a tutti i timori dell'onorevole Relatore. Domando se egli accetta questa proposta.

Senatore BERTI A., *Relat.* Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Io l'accetterei, ma, prima di tutto, non credo che l'acido fenico sia di così lieve costo. Sebbene ora non abbia memoria del prezzo commerciale, ricordo però che da noi si è modificato il metodo del Lister appunto per sostituire all'acido fenico un'altra sostanza molto meno costosa...

Senatore TOMMASI. Forse l'acido salicilico?

Senatore BERTI A., *Relatore*. No, si sono sostituiti i solfiti.

In secondo luogo poi, se questa sostanza introdotta nel cavo toracico dell'animale, quando il cadavere resti molto tempo sotterrato, non nego che possa ottenersi il risultato; ma se il dissotterramento è abbastanza pronto, i quarti dell'animale, che si mangiano di preferenza, non avranno preso che un poco di cattivo odore, e quindi non sarebbero mangiabili per noi, ma quasi quasi temerei che per i contadini acquistassero un sapore gustoso di più, dal momento che vedo che mangiano avidamente le aringhe affumicate.

Mi pare poi che una volta inserita nell'articolo la parola « possibilmente » si sia provveduto abbastanza a tutti i casi senza che siavi bisogno di sostituirvi un'altra dizione, e che siasi quindi fatta ragione alle giustissime osservazioni dell'on. Casati.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Mi permetterei di fare una proposta che concilierebbe gli interessi della sanità pubblica coll'esigenza della pratica. Le ragioni addotte dall'on. Casati hanno una immensa gravità. Per bruciare un bove bene, perchè se è soltanto tostato diventa più saporito, per bruciare, dico, perfettamente un bove, ci vuole una catasta di legna, e quindi quando si trattasse di uccidere un bove in luogo dove le legne costano poco, la cosa sarebbe possibile; ma dove l'epidemia sarà grande, le bestie morte saranno molte e quindi la combustione sarà impossibile. Dunque mi pare che formulando l'articolo in questo modo, cioè dicendo: « dovranno essere immediatamente bruciati dove sia possibile, » e aggiungendo poi la disposizione che si trova inserita nel testo ministeriale e cioè: che « dove l'abbruciamento non fosse possibile, le bestie verranno sepolte sotto uno strato di calce viva, dopo averne resa inservibile la pelle mediante tagli in diverso senso » l'articolo rappresenterebbe l'ideale perfezione nei casi nei quali la cremazione fosse possibile, e insegnerebbe il metodo migliore nei casi nei quali l'abbruciamento fosse impossibile.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Accetto.

COMMISSARIO REGIO. Accetto anch'io.

PRESIDENTE. Oltre alla proposta del Senatore Mantegazza accettata dalla Commissione e dal Commissario regio, vi è ancora l'altra del signor Senatore Verga A., il quale vorrebbe che si cancellasse la parola « *trichiniasi* » nella prima parte di questo articolo 202, poi in capoverso si dicesse:

« Anche i suini morti od uccisi per trichiniasi dovranno subire eguali misure. »

È così, signor Senatore Verga?

Senatore VERGA. Per l'appunto.

PRESIDENTE. Dunque, se nessuno della Commissione od altri si oppone, leggo in questi termini l'intero articolo 202 e favoriscano di stare attenti:

Art. 202.

« Le bestie morte od uccise in seguito di peste bovina, di morbi carbonchiosi, mocciosi e farcinosi, o di vaiuolo pecorino, dovranno essere immediatamente abbruciate, ove ciò sia possibile, e i resti loro sepolti alla distanza

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

almeno di 200 metri dall'abitato e di 100 dalle pubbliche vie in una fossa profonda due metri.

« Ove il bruciamento non fosse possibile, le bestie verranno sepolte sotto uno strato di calce viva dopo averne resa inservibile la pelle mediante tagli in diversi sensi.

« Anche i suini morti od uccisi di trichiniasi dovranno subire eguali misure. »

Pongo ai voti quest'articolo.

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

#### Art. 203.

I luoghi dove si seppelliscono animali, che furono affetti dalle malattie accennate nell'articolo precedente, saranno circondati da siepi di piante spinose per impedire l'accesso ad ogni sorta di bestiame.

(Approvato.)

L'articolo 204 è sospeso perchè include una pena.

Si passa all'articolo 205.

#### Art. 205.

In tutto il tempo della durata di una epizoozia, nessun proprietario o detentore di animali potrà opporsi alle visite che l'autorità faccia eseguire all'oggetto di riconoscere lo stato sanitario dei medesimi e le condizioni igieniche dei locali in cui sono tenuti, nè alle misure che l'autorità stessa creda opportuno di adottare.

(Approvato.)

L'articolo 206 viene sospeso per la solita ragione delle penalità.

### TITOLO XI.

#### Ispezioni, visite sanitarie e spese relative.

#### CAPO UNICO.

#### Art. 207.

Nei casi ordinari, prescindendo da quelli già indicati nella presente legge, le ispezioni e visite sanitarie sono ordinate sull'avviso dei Consigli sanitari provinciali.

Su questo titolo sono già da vari giorni iscritti gli onorevoli Senatori Maggiorani e Barde-sono.

La parola spetta all'onorevole Senatore Maggiorani.

Senatore MAGGIORANI. Qui cadrebbe la questione degl'ispettori.

Quando si ragionò dei medici condotti, io mostrai che ad essi non poteva assegnarsi il compito dell'igiene pubblica, sia perchè non si concilia facilmente col bisogno che essi hanno di vivere in armonia colle autorità del comune, sia perchè non ne avrebbero il tempo, atteso l'esercizio gravoso dell'arte a cui sono strettamente vincolati. Proposi quindi la istituzione di ispettori sanitari.

Il Senato rinviò a questo titolo la discussione della mia proposta; ma io non so (mandando il signor Ministro, e con un Senato così scosso) se, trattandosi di una questione finanziaria che porterebbe un aggravio all'Erario, sia questo un momento opportuno per discuterla.

PRESIDENTE. Appunto; l'onor. Commissario regio ha detto testè che trattandosi di questione di spesa, e forse non lieve, egli non potrebbe assumersi la responsabilità di sostenerne la discussione, se non fosse presente un Ministro.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TOMMASI. L'articolo 209 e seguenti ammettono già la spesa.

Li leggo:

#### Art. 209.

Le spese di qualsiasi natura, che occorrono per servizi sanitari esclusivamente provinciali o comunali sono rispettivamente obbligatorie per le provincie e pei comuni.

#### Art. 210.

Tutte le altre, che l'autorità governativa crederà di ordinare pel bene generale della salute pubblica del Regno, e in soccorso di provincie e di comuni afflitti da epidemie contagiose, o no, sono a peso dello Stato.

#### Art. 211.

In caso di contestazione circa la competenza passiva delle spese ritenute rispettivamente obbligatorie per la provincia o pel comune, il Ministro decide, udito il parere del Consiglio superiore di sanità.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

Dunque qui non è questione che noi possiamo ammettere delle spese che qui non sono punto mantenute; qui non si tratta di fissare una data spesa, o una data indennità; qui si tratta di spese che necessariamente devono farsi; e tutto ciò che ho letto, trovandosi nella proposta ministeriale, il Ministro non potrà mai opporsi a queste spese necessarie, che egli già ammette. Se si trattasse di determinare la quantità di queste spese, allora capisco che ci dovrebbe essere la presenza del Ministro; ma come le spese non possono mettersi in dubbio, io non so perchè questi articoli non possano essere discussi.

PRESIDENTE. Mi permetto di osservare che le ispezioni, delle quali si parla nell'articolo 207 e successivi di questo titolo, sono ispezioni estemporanee, le quali per avventura non costeranno gran fatto.

La questione, se ben mi ricordo, sollevata giorni fa dagli onorevoli Senatori Maggiorani e Bardesono, è molto più ampia: se, cioè, la legge debba o no ordinare ispettori stabili, e tanti quante le provincie, o fors'anco di più.

Ad ogni modo, dacchè l'onor. Commissario regio dichiara che egli non si sente di assumere la responsabilità di sostenere la discussione in assenza del Ministro, mi pare, pur troppo, che diventi necessaria la sospensione.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onor. Relatore.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Farei osservare che in questo titolo si parla di competenza di spese, non di nuove spese; di competenza di spese, le quali si riferiscono tutte a servizi, che sono già approvati in questo Codice.

Ora, l'argomento che vorrebbe risuscitare il nostro egregio Collega Senatore Maggiorani, creerebbe un nuovo organo governativo provinciale, ma qui non potrebbero essere contemplate le spese relative se non fosse questo nuovo organo contemplato in precedenza nel Codice.

Mi duole di dire che la questione del principio non può più essere sollevata, ed in ogni modo non aver luogo nel titolo XI.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Io non ho difficoltà che si discutano questi articoli, se non si estende oltre questi la discussione; ma credo che il Sena-

tore Maggiorani voglia estenderla fino agli ispettori, dei quali si riservò a parlare in questo titolo.

Io non so se egli rinunzi a parlare in questo titolo degli ispettori provinciali.

Senatore MAGGIORANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAGGIORANI. A me non rimane che questa occasione per parlare degli ispettori provinciali, e se la lascio trascorrere non so se ne troverei più altre così favorevoli per sostenere la mia tesi.

D'altronde, è il Senato stesso che ha rinviato, al titolo XI, la questione degli ispettori.

Nella parola *ispezioni* si comprendono gli ispettori, e se il dubbio non si può risolvere oggi per mancanza del signor Ministro, si rimetterà la discussione ad un altro giorno; imperocchè l'argomento è, a parer mio, così grave da reputare tutto il Codice lettera morta senza la istituzione degli ispettori.

Pregherei d'invitare il signor Ministro a intervenire, se così crede.

PRESIDENTE. Io manderò alla Camera a pregare il signor Ministro di venire al Senato; ma frattanto ho il dolore di avvertire che essendo scarso il numero dei Senatori presenti, io non ardirei di mettere a partito l'art. 202, nè di lasciar proseguire sovr'esso e i successivi una discussione che minaccia di essere gravissima.

Altro è quando abbiamo discussioni che non implicano gravi questioni.

Quanto a questa, i signori Senatori presenti vedranno come sia meglio sospenderla.

Domando dunque al Senato, se intende di approvare la sospensione della discussione del titolo XI, che tratta delle ispezioni.

Se nessuno domanda la parola, la sospensione s'intende approvata.

(Approvata.)

Ora si passa al Titolo XII che tratta delle *Disposizioni generali*:

## TITOLO XII.

### Disposizioni generali.

#### Art. 212.

Ogni infrazione delle disposizioni, per cui non è stabilita nella presente legge una pena speciale, è punita con pene di polizia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

Evidentemente qui dobbiamo arrestarci.

La discussione di questo titolo XII, per la solita ragione delle sanzioni *penali*, viene tutto sospeso fino ed escluso l'art. 218.

Art. 218.

Sarà provveduto con R. decreto, sentito il Consiglio superiore di sanità, alla formazione di una *farmacopea* speciale per l'esercizio della omeopatia, e sarà pure approvato con R. decreto, col parere del detto Consiglio, uno speciale regolamento per la sorveglianza delle farmacie omeopatiche.

I medici omeopatici possono distribuire rimedi omeopatici là ove non esistono farmacie omeopatiche.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Io confesso che desidererei che non si facesse una *farmacopea* speciale.

Abbiamo già il titolo nel quale è stabilito che si debba fare una *farmacopea* per il Regno. O la omeopatia è una parte della medicina e allora deve appartenere alla *farmacopea* la preparazione dei suoi farmaci.

Vi saranno le preparazioni omeopatiche e vi saranno le dosi omeopatiche. O è, come parecchi pensano (ed io appartengo a quella classe) una sventurata dottrina che ha fatto forse già i suoi giorni in medicina, e allora confesso che in un Codice sanitario, votato da un Senato e da medici così illustri, come quelli che io veggo qui, stabilire per un articolo particolare di legge la esistenza di una dottrina, la cui realtà è per lo meno molto combattuta, non mi pare molto conveniente.

Ecco il perchè io riterrei che si dovesse, tutto quello che riguarda la omeopatia, rimandare alla *farmacopea* ordinaria.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore TOMMASI. Io non sono omeopatico, nè posso ammettere questa dottrina, ma una volta che l'omeopatia è ufficialmente riconosciuta in tutti i paesi, e infatti esistono medici omeopatici che fanno la professione di medici, ed esistono le farmacie, trovo giusto che vi sia un articolo che la riguarda.

In secondo luogo, il novero dei rimedi, dei

farmaci, la qualità, la natura dei rimedi degli omeopatici è completamente diversa dalla qualità e dalla natura dei rimedi degli altri medici allopatici.

È impossibile, a me pare, il non farne cenno, a meno che non si voglia fare un'appendice nella *farmacopea* unica del Regno che parli dell'omeopatia.

Sta bene allora, è questione di nome; che sia una *farmacopea* proprio fatta a bella posta per gli omeopatici, o sia un'appendice alla *farmacopea* generale ed unica del Regno, questo importa poco; ma non si può mettere in dubbio che anche gli omeopatici abbiano la loro *farmacopea*, una volta che questo sistema esiste e si pratica.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore PANTALEONI. Vorrei rettificare una espressione usata dall'onorevole e stimatissimo Collega Tommasi.

Egli ha detto che l'omeopatia ha un'esistenza *ufficiale*. Bisogna che noti che veramente non c'è, almeno da noi, nessuna istruzione ufficiale in alcuna Università dello Stato.

Da noi l'istruzione pubblica superiore non è quale io la desidererei, abbandonata intieramente alla libertà ed alla libera concorrenza, ma è quasi intieramente un privilegio dello Stato. Ora, in tutte le Università dello Stato non v'è nè una cattedra di omeopatia, nè una clinica omeopatica, nè un insegnamento chimico o farmaceutico relativo. Quindi io non credo che si possa usare la parola *ufficiale* attribuita all'omeopatia.

Però convergo anch'io in quello che ha detto l'onorevole Tommasi ed a cui accenna l'articolo. Una volta che vi è esercizio dell'omeopatia, sia *ufficiale* sia tollerata, ad ogni modo deve esserci una sorveglianza, e su questo siamo intieramente d'accordo. Non vi è una laurea diversa neppure per gli omeopatici, che sono obbligati a sottomettersi allo stesso esame per la cognizione di tutte quelle dottrine, le quali sono necessarie per la medicina ordinaria. Quindi, come essi hanno la laurea, hanno altresì il diritto dell'esercizio pratico; e se la loro coscienza li persuade che l'omeopatia sia una verità, non posso che rassegnarmi naturalmente all'esercizio della medesima, e sarebbe,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

credo, contrario alla coscienza di ciascuno di voi lo impedirlo.

Non trovo però che si debba fare una farmacopea a parte in un paese specialmente dove non è stata ancora riconosciuta questa dottrina nella istruzione ufficiale; non vedo su quale base neppure o per qual modo lo si potrebbe fare, e quali sarebbero gli individui i quali dovessero esser chiamati a farla, dal momento che non è introdotta nella istruzione pubblica, non è introdotta nella parte ufficiale governativa, e noi non abbiamo professori noi non abbiamo farmacisti, e neppure medici che *ufficialmente* siano omeopatici; poichè in fin de' conti è libero a qualsiasi medico il praticare o l'allopatia o l'omeopatia.

Gli è perciò che io non mi oppongo, che vi siano delle misure prese per la vigilanza anche di questo esercizio medico; desidererei che si aggiungesse all'altra farmacopea ogni nozione sulla diversa preparazione dei medicinali, giacchè, ripeto, è una parte regolata dalla stessa dottrina medica, ed allora non vedo perchè la farmacopea abbia a separarsi dal resto delle dottrine mediche.

Individualmente non esito a dichiararlo. L'omeopatia è uno de' tanti errori che hanno invaso la mente dell'umanità, e passerà, come sono passati tanti altri errori.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Anch'io sono d'avviso che tutti i farmaci, siano essi preparati omeopaticamente od allopaticamente, debbano uscire dalle stesse comuni farmacie, e che una farmacopea unica ufficiale debba provvedere ai primi ed ai secondi, come era detto in altro articolo (62).

Anch'io faceva presso a poco il dilemma dell'onorevole Collega prof. Pantaleoni. O l'omeopatia è una ciurmeria od una illusione, come alcuni dubitano, ed allora noi non dobbiamo consacrarla con speciali provvedimenti; oppure è un metodo particolare di amministrare i rimedi, come altri pensano, che può avere i suoi buoni risultati in casi particolari, ed allora essa rientra nel dominio della farmaceutica comune.

Mi pare che il fare dei provvedimenti speciali non abbia altro effetto che di mantenere lo scisma tra medici omeopatici e allopatici; e

per me la migliore maniera di ottenere che gli uni e gli altri si rispettino a vicenda, è il fare che si trovino insieme nella stessa farmacia, e che tutti dipendano da una eguale farmacopea.

Perciò io credo che si possa sopprimere interamente questo articolo, tanto più che vedo usarsi in esso una parzialità a favore degli omeopatici perchè ad essi si permette di portare seco in loro officina e di distribuire i loro rimedi ove non esistono farmacie omeopatiche, il che vuol dire nella maggior parte del Regno. Invece dagli allopatici si pretende che non possano in nessun modo tenere un armadio farmaceutico, salvo in casi rarissimi di comuni lontani da farmacie, e anche allora devono ottenere il permesso con particolare istanza fatta al Prefetto, il quale sentirà il Consiglio sanitario, ecc. Certamente qui si usano due pesi e due misure.

Senatore TOMMASI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Tommasi ha la parola.

Senatore TOMMASI. Io credo che l'articolo debba rimanere; si potrà più o meno modificare, se il Senato lo crede, ma che debba rimanere. E per rispondere agli onorevoli preopinanti, prima di tutto dirò all'onorevole Senatore Pantaleoni che io colla parola *ufficiale* non ho inteso dire che l'omeopatia sia insegnata *ufficialmente* nelle Università. Queste cose le conosco benissimo; io ho inteso dire che l'omeopatia, che io non riconosco, è nondimeno un sistema di medicina che si pratica pubblicamente in ogni paese. Questo non si può mettere in dubbio, ed una volta che questi medici sono tollerati, ciò implica che il paese, il Governo e tutti li riconoscono, altrimenti non sarebbero tollerati.

Venendo poi alla parte tecnica dispositiva dell'articolo, io dico e sostengo che non solo il modo di amministrare i rimedi, non solo la dose, ma molte volte gli stessi rimedi sono diversi da quelli che amministrano gli omeopatici.

Questa è la ragione per la quale io non credo che le farmacie che servono all'allopatia possano servire anche all'omeopatia.

Nella città di Napoli ci sono tre o quattro farmacie omeopatiche; ne ho vedute a Parigi, ne ho vedute a Berlino, a Vienna, ne ho vedute dappertutto, e una volta che ci sono rimedi omeopatici diversi da quelli che usiamo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

noi, non so perchè non ci possano essere anche delle farmacie separate.

Aggiungete poi che questo principio qui sarebbe completamente contrario al principio fondamentale di questo progetto di legge sulla libertà delle farmacie, per la quale il Codice ammette la libertà....

Senatore PANTALEONI. Se non è stato discusso!

Senatore TOMMASI. Non sarà stato discusso, ma per lo meno è una questione quella che ammette la libertà delle farmacie, e voi volete restringerla in modo che gli omeopatici non possano avere una farmacia per conto loro? Non saprei quali difficoltà, quali inconvenienti ci possano essere.

Quanto alla farmacopea, dal momento che la formola dei rimedi in moltissimi casi è completamente diversa da quella degli allopatrici, non so perchè per gli omeopatici non ci deva essere una farmacopea distinta.

Facciamone una farmacopea distinta, facciamo se volete un'appendice alla farmacopea generale del Regno: ciò importa poco. Ma lo Stato deve vigilare tanto su ciò che riguarda gli allopatrici quanto su ciò che riguarda gli omeopatici, e per le stesse ragioni per le quali il Governo fa una farmacopea per gli allopatrici, credo che debba farla anche per gli omeopatici.

Senatore VERGA A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore VERGA A. Dal momento che vi sono medici omeopatici e che si amministrano medicine omeopatiche, è chiaro che debba esservi una farmacopea la quale dica in che maniera si preparino queste medicine e delle farmacie a cui ricorrere per averle.

Sono d'accordo in ciò perfettamente coll'onorevole Collega Tommasi. Ma io voglio che di questo parli l'unica farmacopea ufficiale. Essa dirà quali sono i rimedi più usati dagli omeopatici e la maniera con cui si preparano. Quanto alla possibilità, che parve esser messa in dubbio, che in una farmacia si distribuiscano rimedi omeopatici ed allopatrici, io rispondo col fatto: in Milano esiste più d'una farmacia la quale spaccia entrambe le qualità di rimedi ed è a un tempo al servizio degli omeopatici e degli allopatrici.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ricordo al Senato che fu sospeso

l'art. 62 il quale stabilisce la farmacopea ufficiale. Parmi che sarebbe quindi opportuno di non occuparci per ora distintamente e in specie della farmacopea omeopatica. Qualche parola che si aggiunga all'articolo 62 forse tornerà sufficiente.

COMMISSARIO REGIO. Lo credo anch'io.

Senatore BERTI A., *Relatore*. È giusto; l'articolo 62 è la naturale sua nicchia, e così si semplificherebbe la questione. A ogni modo, essendo sospesa ogni disposizione sulla farmacopea generale, molto più parmi si debba sospendere qualunque disposizione sull'omeopatica, che non è che un'appendice.

PRESIDENTE. Ne convengono l'on. Commissario regio ed il sig. Relatore?

COMMISSARIO REGIO. Benissimo.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Siamo d'accordo.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Io mi permetto far osservare che la cosa non è così semplice come apparisce. Se oggi il Senato riconosce l'esistenza dell'omeopatia, ne viene di conseguenza che domani gli omeopatici domandano l'insegnamento pubblico e non si potrebbe loro negare. Tenendo conto nel Codice sanitario della omeopatia, si viene a concedere quello che si è sempre negato. Con quest'ammissione bisogna poi concedere di più; bisogna che gli omeopatici siano compresi pur essi nei Consigli sanitari; ed eccovi adunque che, compresi gli omeopatici, che noi non riteniamo che come illusi, bisognerà far entrare nei Consigli stessi i farmacisti omeopatici, perchè come volete che un farmacista allopatrico vada ad ispezionare una farmacia omeopatica mentre non ci crede, mentre ritiene l'omeopatia per una illusione?

Io quindi pregherei che fosse sospeso questo articolo.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Aveva chiesto la parola solo per unire la mia voce alla proposta fatta dall'on. nostro Presidente, e voleva fare osservare che nell'articolo 62 è usata questa espressione: *Vi sarà per tutto il Regno una sola farmacopea ufficiale*. Questo concetto esclusivo renderebbe anche più difficile la votazione dell'articolo, mi pare, 218; del resto non faccio che far plauso alla proposizione dell'onorevole

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

nostro Presidente, la quale spero sarà accettata.

PRESIDENTE. Domando adunque se il Senato intende di approvare che l'art. 218 venga sospeso, affinchè la Commissione lo prenda in esame quando si occuperà dell'art. 62.

Chi intende di approvare questa sospensione voglia sorgere.

(Approvata.)

Si passa all'art. 219, così concepito:

Art. 219.

I regolamenti locali stabiliscono le cautele occorrenti ad impedire i casi di idrofobia e, nei luoghi ove ne sia il bisogno, a provvedere al soccorso degli asfittici.

Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti questo articolo.

Chi lo approva voglia sorgere.

(Approvato.)

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola prima di passare al titolo XIII.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io pregherei il Senato a volere accettare un articolo aggiuntivo al titolo XII; suonerebbe così:

« Uno speciale regolamento ordinerà il servizio sanitario comunale e le condotte mediche. »

Dirò solo due parole per provare l'opportunità di questa mia aggiunta.

La salute delle campagne è in mano dei medici condotti, quindi la salute della maggior parte dei cittadini italiani; eppure le leggi che ci governano oggi sono insufficienti a dare una posizione un poco più degna a questi benemeriti cittadini. L'ho detto già più volte nel corso di questa discussione, ma non mi pentirò di certo di ripeterlo oggi, perchè rimanga più improntata nelle vostre menti questa dolorosa circostanza che l'ultima legge del 1865 non ha avuto che in pochi casi una pratica applicazione.

Noi abbiamo migliaia di comuni dove ci è nella rubrica il medico condotto, ma nel fatto non esiste; anche dove esiste, il medico condotto è spesso uno schiavo del Consiglio comunale.

Io mi meraviglio come in circostanze così tristi vi siano ancora oggi uomini i quali ac-

cettino questa posizione fra le ultime delle posizioni civili.

Questo articolo ch'io propongo non tocca il bilancio, non compromette l'avvenire, solo dà un obbligo morale al Governo di provvedere a migliorare, o, dirò meglio, a regolarizzare la posizione di questi veri e propri ufficiali della sanità pubblica, verso i quali la società tutta ha tanti obblighi.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il Senatore Pantaleoni ha domandato forse la parola intorno a questo nuovo articolo che il Senatore Mantegazza ha proposto d'inserire dopo l'art. 219?

Senatore PANTALEONI. Io vorrei parlare dopo gli articoli che contengono le disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. Allora leggo l'articolo nuovo proposto dall'onor. Senatore Mantegazza.

« Uno speciale regolamento ordinerà il servizio sanitario comunale e le condotte mediche. »

Senatore CASATI. Domando la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Casati.

Senatore CASATI. Io credo che bisogna andare molto adagio in queste cose, perchè a poco a poco si mette la mano sui Comuni e si annulla completamente la loro autonomia. Bisogna che i Comuni che spendono abbiano il diritto di comandare in casa propria. Io credo che sia un articolo molto grave e che bisogna pensarci due volte prima di approvarlo.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io non volevo fare altra osservazione che quella fatta dall'onorevole Senatore Casati, la quale appoggio con tutte le mie forze.

Signori, noi abbiamo come fondamento e principio della nostra legislazione comunale e provinciale la più larga libertà d'amministrazione negli enti morali, che del resto rappresentano le popolazioni.

Ora, adagio adagio, così per incidenza, oggi in una legge, domani in un'altra, noi distruggiamo completamente codesta autonomia comunale.

Io non dico che non ci sia qualche cosa da fare per i medici, per i chirurghi, per i maestri, per le levatrici, per i segretari, come per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

gl'ingegneri comunali, e così via discorrendo. Ci sarà qualche cosa da fare, ma guardiamoci, o Signori, dall'impegnarci in una via che consiste nel fare entrare il Governo in tutti questi interessi i quali sono più o meno locali e privati. Io credo che sia questo un indirizzo falso, e quindi per parte mia prego l'onor. Senatore Mantegazza a non insistere per fare adottare dal Senato così incide talmente un articolo che compromette così gravemente la libertà dei Comuni.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Alle riflessioni fatte dagli onorevoli Senatori Casati e Cambray-Digny mi pare dover aggiungere un'altra.

Qui si tratta di un regolamento. Ora, la condotta dei medici comunali si assoggetterebbe ad un regolamento, il quale si fa dal Ministro, e quindi è approvato per decreto reale.

Dunque allora la libertà d'azione dei Comuni, che risulta dalla legge, verrebbe ad esser vincolata da un decreto reale. Io credo che bisogna riflettere molto prima di approvare la proposta dell'onorevole Senatore Mantegazza. Io riconosco che essa muove da un bisogno, muove dalla condizione in cui si trovano i medici condotti, che è veramente poco buona, come quella di molti impiegati comunali; ma nelle cose umane bisogna sempre guardare da qual lato sono gl'inconvenienti minori, e non guardare gl'inconvenienti da una parte sola. Riparare a quelli è mettersi, Signori, nel rischio d'introdurre da un altro lato un inconveniente maggiore.

PRESIDENTE. Domando alla Commissione e all'onor. Commissario Regio, se accettano l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Mantegazza.

COMMISSARIO REGIO. Io individualmente potrei forse accettarla, purchè la sua dizione fosse migliorata; ma realmente essendo stata presentata una legge comunale alla Camera dei Deputati, e non essendo presente il signor Ministro, desidererei che anche questa disposizione che aggiunge adesso l'onor. Senatore Mantegazza, fosse rinviata.

Per cui non mi potrei ora pronunziare nè pro nè contro, nè prenderei a discutere tale proposta senza che vi fosse presente l'onor. Ministro.

Senatore MANTEGAZZA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MANTEGAZZA. Io faccio osservare al Senato che io non parlo in mio nome solo, perchè sarebbe una voce troppo debole. Questo voto, che io avrei formulato in un articolo innocentissimo, che non so come abbia allarmato tanto alcuni dei miei Colleghi, è stato espresso da tutti i Congressi medici, da tutte le Associazioni mediche, da tutte le riunioni di cittadini che si sono occupati di questo argomento.

Il servizio medico comunale è o non è obbligatorio? Lo è, come sono obbligatorie le scuole comunali.

E si è mai immaginato che non fosse necessario l'intervento del Governo nel regolare il servizio dell'istruzione comunale? Ebbene il servizio sanitario, che per lo meno avrà la stessa importanza del servizio educativo dell'anima, non ha un regolamento. Mi ha poi fatto un'impressione un po' dolorosa la parola dell'onorevole Senatore Cambray-Digny: egli mi ha detto che incidentalmente io ho portato questa questione: e dove la si dovrebbe portare se non nelle disposizioni generali del Codice sanitario?

D'altronde mi pareva che il signor Commissario regio la potesse benissimo accettare, perchè è un regolamento che non compromette punto il bilancio, che è nel voto di tutti, e per il quale mi piace ricordare le calde ed efficaci parole del Collega Maggiorani nella discussione del Senato, or sono tre o quattro anni.

Io pertanto insisto acciò si domandi se è appoggiata la mia proposta.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Senatore Mantegazza di avvertire che il signor Commissario Regio, quantunque abbia mostrato la sua propensione a quest'articolo, ha dichiarato che non si assume la responsabilità di sostenere la discussione senza che sia presente il signor Ministro.

Senatore MANTEGAZZA. Se è questione di forma, accetto.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta al signor Senatore Palasciano.

Senatore PALASCIANO. Vorrei far osservare che le obiezioni degli onorevoli Casati e Cambray-Digny, non hanno fondamento. Per la legge

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

comunale e provinciale i Comuni sono obbligati di provvedere all'assistenza medico-gratuita dei poveri. Se non intendono farla fare dai medici, si potrà forse affidarla ai veterinari? Si comprende che quando sono poveri malati, è il medico che deve curarli a spese del Comune. È questione di logica.

Ma aggiungerò di più; non solamente i Comuni sono obbligati all'assistenza medico-gratuita dei poveri in forza della legge comunale e provinciale, ma per tutti gli articoli che abbiamo votati della presente legge, sono obbligati a provvedere alla medicina pubblica ed a vigilare all'igiene di cui si incaricano i medesimi medici che curano i poveri, e che sono i medici condotti. Se non volete chiamarli medici condotti, diteli medici appaltati, medici ufficiali, ma il Comune deve avere un medico per curare i poveri gratuitamente e per esercitare la medicina pubblica, secondo la legge comunale e provinciale, e secondo la legge che stiamo votando.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Certamente può capire il Senatore Palasciano che io non voglio che la condotta medica sia coperta da un veterinario.

Il supporre una cosa consimile, veramente è un poco fuori della misura delle supposizioni parlamentari.

Io ho detto che non è necessario introdurre tutto di un colpo questo articolo e specialmente perche colle disposizioni che abbiamo sancite in questo Codice rispetto ai Consigli sanitari, la questione sarebbe risolta dagli interessati. L'on. Senatore Mantegazza ha citato i congressi medici; appunto a questi riferendomi, citerò fra i desideri da essi espressi la inamovibilità dei medici condotti. Questo legherebbe assolutamente i Comuni, e se si lasciasse stabilir tutto da un regolamento fatto dalle autorità sanitarie, naturalmente per abitudini interessate, saremmo quasi certi di vederla introdotta. L'autonomia dei Comuni sarebbe interamente manomessa.

Queste idee furono espresse dai congressi medici, i quali naturalmente trattavano in causa propria, od esprimevano il desiderio della loro casta, ma non hanno mai pensato quali fossero gl'interessi dei contribuenti.

Tutto questo non è certo cosa leggera, e non

è volere, come disse l'onorevole Palasciano, che il veterinario curi il povero.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onorevole Senatore Cambray-Digny.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io debbo protestare contro l'accusa di volere che le cure dei poveri siano dai Comuni affidate ai veterinari o a medici ignoranti. Io credo di essermi mosso da un punto di vista diverso e più elevato.

Io capisco che la Commissione ed i miei Colleghi che hanno parlato, sieno strettamente preoccupati della sorte di una classe d'impiegati comunali, ma ho notato che altri si preoccuparono della sorte di altri impiegati comunali; e così, a forza di regolamenti che faccia lo Stato, oggi per i medici, domani per i veterinari, dopo domani per i segretari comunali e per le levatrici, arriveremo ad avere talmente inceppata l'amministrazione comunale e obbligata ad osservare certi determinati regolamenti per tutti i bisogni, che ogni libertà dei Comuni sarà distrutta.

Le amministrazioni comunali devono essere il più che è possibile autonome. Lo Stato deve lasciarle provvedere da loro stesse come meglio credano ai propri bisogni, e non vi si deve intromettere né il Governo né il potere legislativo, per regolarne perfino le tariffe degli stipendi che devono dare ai loro dipendenti, ai loro impiegati. I Comuni debbono avere da una parte la libertà di scegliere e di remunerare come e quanto credono questi impiegati, come d'altra parte gli impiegati debbono essere liberi di accettare o non accettare questi impieghi; ma bisogna che la determinazione delle condizioni sia lasciata all'offerta e alla domanda e che non si pretenda di introdurre il regolamento e la legge in tutti questi particolari. Questa è la ragione per cui mi sono opposto alla presa in considerazione del proposto nuovo articolo.

Del resto io debbo giustificare una mia parola. L'onorevole Mantegazza ha osservato che io ho detto che la sua proposta veniva incidentalmente. Capisco benissimo; per parte di quelli che credono utile questa così larga regolamentazione delle cose sociali, era naturale che una tale proposta si facesse in questa occasione in cui si parla di Codice sanitario, si parla di medici condotti, si parla di condotte mediche. Ma una questione così grave, non me lo ne-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

gherà l'on. Mantegazza, è sorta molto improvvisa in Senato, e le poche cose dette da noi oppositori, come anche quelle che sono state dette dagli onorevoli sostenitori di questo concetto, dimostrano che la questione merita molto studio prima che un Corpo legislativo vi si pronunzi sopra.

Io prego l'on. Senatore Mantegazza di tener conto di questa osservazione. Non è solo colla intenzione di fare un'opposizione ad un concetto che non credo buono, quantunque sia ispirato da un sentimento a cui rendo piena giustizia, ma mi pare, per lo meno, che una questione tanto grave non debba essere risolta così improvvisamente.

Senatore PALASCIANO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PALASCIANO. Udite le dichiarazioni dell'onorevole preopinante, io divido interamente la sua opinione.

Del resto, io vorrei che fossero cancellate dal Codice le parole *medico condotto*.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, l'articolo proposto dall'onorevole Senatore Mantegazza è sospeso, e verrà posto in discussione quando sia presente l'on. Ministro dell'Interno.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CAMBRAY-DIGNY. Io pregherei l'onorevole Presidente di domandare se la proposta dell'onorevole Mantegazza è appoggiata.

Se sarà appoggiata, allora sarà sospesa e se ne parlerà coll'on. Ministro dell'Interno.

PRESIDENTE. Domando se l'emendamento proposto dall'onorevole Mantegazza è appoggiato.

Lo rileggo:

« Uno speciale regolamento ordinerà il servizio sanitario comunale e le condotte mediche. »

Chi lo appoggia, è pregato di sorgere.

(Appoggiato.)

Dunque n'è rinviata la discussione a quando sarà presente l'on. Ministro dell'Interno.

Siamo ora alle disposizioni transitorie.

Senatore VERGA A. Domando la parola prima che si passi alle disposizioni transitorie.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Verga ha la parola.

Senatore VERGA A. La prima volta che ebbi l'onore di parlare in quest'Aula fu per lamem-

tare come in questo Codice sanitario non ci fosse una parola nè dei manicomi, nè degli alienati, e ne indovinai la ragione.

Dissi che probabilmente l'on. Ministro dell'Interno voleva provvedere a questa materia con una legge speciale.

Infatti l'on. Ministro, con una sollecitudine di cui gli saranno tenuti tutti i medici alienisti, ha già presentato un progetto di legge sui manicomi e sugli alienati.

Tutto questo va bene. Ma intanto chi legge questo Codice, chi non conosce quello che si è promesso in quest'Aula, proverà la stessa impressione di sorpresa che ho provata io, come di questa materia che dipende dall'on. Ministro dell'Interno, non vi sia fatto alcun cenno.

Vorrei dunque che qui o in qualunque luogo piaccia alla Commissione, s'inserisse un articolo il quale dica che a tutto ciò che riguarda i manicomi e gli alienati provvede o provvederà uno speciale progetto di legge.

PRESIDENTE. La Commissione ha udito il desiderio espresso dall'onorevole Senatore Verga, cioè che in quella parte che riguarda il servizio sanitario, sia scritto: « per i manicomi sarà provveduto da uno speciale progetto di legge. »

Cosa dice la Commissione, cosa dice l'onorevole Commissario regio?

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione non può che appoggiare il desiderio espresso dal Senatore Verga. Essa crede fermamente che la legge sugli alienati non avrebbe trovato un logico posto nel Codice sanitario, e che ci sarebbe bisogno di una legge speciale, come esiste presso altre nazioni, mentre la sola Italia non ha una legge sugli alienati e sui manicomi.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Verga vuole che il Codice prometta una legge speciale sui manicomi?

Senatore VERGA A. Non che venga promessa; è già proposta alla Camera dei Deputati. Propongo soltanto che si inserisca un articolo in cui si dica che a ciò si provvede.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Ho detto che non mi pareva logico che una legge sugli alienati esistesse nel Codice sanitario, e ciò per due

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

ragioni. Il Codice sanitario si occupa di amministrazione della pubblica sanità e della pubblica igiene, e delle contravvenzioni a questi due titoli di legge.

Ora, la legge sugli alienati ha scopi affatto diversi: ha degli scopi puramente terapeutici, e questo fa parte della medicina generale, e non della medicina pubblica; ha scopi legislativi in doppio senso: nel senso della garanzia della libertà personale, ed in quello dell'interdizione; poi uno scopo, che direi politico, e che consiste nella sorveglianza dei manicomî. Tutte queste qualità, salvo forse l'ultima, proprie al soggetto degli alienati, non trovano nessun addentellato nel Codice sanitario, il quale si occupa di tutt'altro argomento.

Ora, io dico, se trattasi di manifestare un desiderio che questa legge venga presentata, appoggio completamente l'egregio Collega, il Senatore Verga, per le ragioni già esposte, ed anzi aggiungo essere una grave, imperdonabile lacuna il difetto d'una legge sugli alienati, che esiste da parecchi anni presso tutte le civili nazioni.

Ma questo sarebbe ad ogni modo soggetto per un ordine del giorno staccato dal Codice sanitario.

D'altra parte, se non m'inganno, la legge fu anche presentata. Dunque sarebbe inutile anche l'ordine del giorno per raccomandarla. Per cui mi pare che il Senato possa prendere atto del desiderio espresso dall'onorevole Senatore Verga, e diviso completamente dal Relatore, e passare all'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Verga insiste nel suo emendamento?

Senatore VERGA A. Io volevo soltanto togliere quel senso di sorpresa che ho provato io stesso nel leggere la prima volta questo Codice, vedendo per esempio, che quando si parla del Consiglio superiore di sanità e di chi lo compone, non si fa verun cenno dell'elemento alienistico; quando si parla della sorveglianza sui pubblici stabilimenti, si nominano bensì ospitali, sifilicomi, ecc., ma non mai manicomî, come se questi non fossero alla dipendenza del Ministero dell'Interno; questa impressione penosa che ho provata io, non vorrei che fosse provata da altri che legga il Codice sanitario.

E non sarebbe certo provata quando fosse

avvertito che a tutto quello che riguarda manicomî ed alienati si provvederà con apposita legge.

PRESIDENTE. Io mi credo in dovere di avvertire l'onorevole Senatore Verga il quale allora non era presente, che in altra seduta fu già osservato come il progetto che da più di discutiamo, non è propriamente il Codice sanitario (chechè suoni la epigrafe), ma ha più propriamente carattere e merita il nome di Legge sanitaria.

Ciò emerge anche dagli articoli delle disposizioni generali e transitorie, i quali non dicono mica: *il presente Codice sanitario*, ma dicono: *la presente legge*; e lasciano sussistere tutte le leggi speciali che interessano la sanità pubblica.

COMMISSARIO REGIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

COMMISSARIO REGIO. Se si tratta di esprimere solo un desiderio al Ministro relativo a questo provvedimento, che potrebbe prendersi per i manicomî, io potrei accettare questo desiderio espresso dall'on. Senatore Verga; ma, se si trattasse proprio di stabilire un articolo nel Codice sanitario che impegni il Ministero a presentare questo progetto, io realmente non potrei accettarlo.

PRESIDENTE. Dunque l'on. Senatore Verga non insiste perchè sia posto ai voti il suo articolo?

Senatore VERGA A. Vi rinunzio.

PRESIDENTE. Dal momento che l'onorevole Senatore Verga non insiste, si passa alla discussione delle disposizioni transitorie.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Le disposizioni transitorie sono intimamente legate colla questione dell'esercizio libero delle farmacie.

Ora, siccome quest'articolo è rimasto in sospeso, siccome quello che contiene una penalità, così trovo necessario che anche le disposizioni transitorie restino in sospeso fino a che sia sciolta la questione della libertà e della limitazione delle farmacie.

PRESIDENTE. E quando potrà essere in pronto la discussione su quest'articolo che riguarda il libero esercizio delle farmacie?

Senatore BERTI A., *Relatore*. Subito che sarà

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

concordato l'altro sulla penalità; noi dobbiamo riunirci domani per quest'affare.

COMMISSARIO REGIO. Sarà necessaria anche la presenza del Ministro delle Finanze, giacchè si tratta di una spesa molto seria quando venisse a cessare questo diritto delle farmacie.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Il Ministro delle Finanze non ci entra, basta la presenza del Ministro dell'Interno; l'articolo poi deposto da me sul banco della Presidenza potrebbe essere votato, ma non so se ne valga la pena.

PRESIDENTE. Il Senato ricorda che quando si discuteva un altro articolo, mi pare l'articolo 47....

Senatore BERTI A., *Relatore*. È l'art. 46, che parla delle farmacie ed include la questione della libertà dell'esercizio. L'abbiamo lasciato sospeso perchè c'è una penalità. Gli articoli transitori contemplan tutti il caso dell'esercizio libero; dunque non si possono votare.

COMMISSARIO REGIO. Mi pare che sia evidente.

PRESIDENTE. Era il comma dell'articolo 31 che parlava dei dentisti e flebotomi; ed appunto a proposito di quel comma fu stabilito che lo si dovesse cancellare e che la materia che riguarda l'ufficio dei flebotomi venisse rinviata alle disposizioni transitorie.

Ora, la Commissione propone che nelle disposizioni transitorie sia inserito questo nuovo articolo:

« L'esercizio delle professioni di dentista e di flebotomo verrà ordinato da apposito regolamento. »

Chi intende di approvare questo articolo è pregato di sorgere.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Taluno potrebbe domandare: perchè è soppresso l'ultimo comma dell'articolo? È necessario chiarire che il comma ci stava perchè c'era il vincolo dei diplomi di medicina e di chirurgia. Quando si rimette l'ordinamento al futuro e restano per ora le cose come sono, quel comma non ha più ragione di esistere.

Senatore AMARI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore AMARI. Tanto per questo articolo, quanto per un altro che verrà tra poco (il 222),

relativo all'autorizzazione dei farmacisti, io credo che si debba rinviare la discussione ad un'altra seduta, alla quale assista il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Sono rinviati.

Senatore AMARI. I flebotomi debbono avere certamente le cognizioni necessarie a quella professione. Si debbono per ciò prescrivere degli studii, i quali appartengono al ramo della pubblica istruzione; valga a più forte ragione questa considerazione per l'articolo 222, relativo all'esercizio delle farmacie.

Io so che nei regolamenti di pubblica istruzione ci sono varii provvedimenti su questa parte; perciò vorrei che tutto l'articolo relativo ai flebotomi, quanto quest'ultimo che ora si discute, siano rinviati ad un'altra seduta, nella quale sia invitato ad intervenire il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A., *Relatore*. Debbo avvertire l'onor. Amari che io stesso ho domandato la sospensione di quest'articolo non solo, ma ho domandato anche la sospensione dell'articolo da me proposto. Sono quindi d'accordo coll'onorevole Amari, tanto più che si tratta di una proposta da me già fatta prima di lui.

PRESIDENTE. Alla Presidenza non è giunta la voce dell'onor. Relatore quando fece tale proposta.

Dunque, non essendovi opposizione, tutto il titolo delle discussioni transitorie, compreso il nuovo articolo proposto dall'onor. Relatore, è tenuto in sospenso.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Voi tutti sapete che nel sistema di votazione inglese si fanno tre letture, e dopo le prime due, le quali stabiliscono lo spirito, il concetto della legge, vi è un Comitato privato, nel quale si formula la legge, ed in questo modo è ben naturale che le leggi vengano più armoniche. Noi abbiamo un altro sistema, nè intendo qui di metterne in discussione la convenienza, ma è troppo naturale che si concepisca (con tutta la stima che io professo agli onorevoli membri del Senato) come qualche volta possa sfuggire nella dizione o altrimenti una qualche cosa che possa dar luogo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 14 DICEMBRE 1877

ad una correzione. Questo pericolo è tanto più grande quando si tratta di una legge complessa come questa, che in gran parte abbiamo discusso fino adesso, e nella quale è indispensabile che fra i diversi articoli vi sia la necessaria armonia anco di dettato.

Io adunque intenderei proporre un ordine del giorno, che mi auguro sia accettato dall'onor. Commissione e dall'onor. Commissario regio e che avrei compilato nei termini seguenti:

« Che tutti gli articoli dell'attuale legge sieno rimandati prima della definitiva approvazione all'esame della Commissione, onde vedere se accada farvi delle modificazioni, per metterli meglio in accordo fra loro e con le esistenti leggi. »

Un simile ordine del giorno fu adottato quando si trattò di approvare il Codice penale, e se ne trasse un vero vantaggio per correggere e chiarir meglio parecchi articoli.

Si potrebbe forse domandare perchè io non abbia aspettato a fare questa proposta dopo che anche gli altri articoli sieno votati.

A questo io rispondo con molta franchezza, e spero non se ne vorrà offendere l'onorevole Relatore (benchè abbia fatto di me l'altro ieri una curiosa bestia, una specie di *istrice* che slancia ad ogni tratto i suoi strali contro la Commissione, sebbene poi colla sua nota cortesia abbia voluto molto modificare la mia natura aggiungendo che sono un'*istrice cicurata, incirilita, gentile*). Io confesso adunque con molta franchezza, che ho ancora un grandissimo dubbio, se la risoluzione presa in ordine all'articolo 26, che riguarda l'introduzione dei membri elettivi nel Consiglio sanitario, sia, non dirò strettamente costituzionale, ma interamente consona coi principj della nostra legislazione.

L'onorevole Relatore era appunto per avvalorare quei principj che dicea di avere fatto quella proposta alla quale ho voluto accennare solamente, non intendendo di fare discussione, giacchè non si tratta in verun modo di rinnovare su questo tema il dibattimento, il quale già fu esaurito e ci è stata una votazione. Ma volli proporre le mie dubbiezze, e spero che l'onorevole Commissione ed il Senato mi vorranno permettere di fare alcune osservazioni in proposito, le quali aiutino la Commissione nella revisione del dettato di quell'articolo.....

PRESIDENTE. Scusi, signor Senatore. Se colla sua proposta ella intende che si rimetta in questione un articolo già formalmente votato dal Senato, il Regolamento mi vieta di parlarne a partito.

Senatore PANTALEONI. Domando la parola per una spiegazione.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Ho già detto che non intendo in alcun modo né di aprire una discussione, né ritornare sopra una votazione fatta; però, se si debbono mettere in armonia questi articoli, io desidererei, ho detto, che la Commissione ci portasse la sua attenzione. Del resto, non mi diffonderò in ulteriori osservazioni; e mi contenterò di raccomandare solamente l'accettazione di un ordine del giorno, che io desidererei molto fosse poi eseguito con il più esatto studio e considerazione.

PRESIDENTE. Permetta, signor Senatore, che prima io legga la sua proposta.

Il Senatore Pantaleoni propone:

« Che tutti gli articoli dell'attuale legge sieno rimandati prima della definitiva approvazione all'esame della Commissione, onde vedere se accada farvi delle modificazioni per metterli meglio in accordo fra loro, e con le esistenti leggi. »

Da questa proposta, perchè io potessi metterla ai voti, bisognerebbe innanzi tutto che l'onorevole Senatore Pantaleoni togliesse le parole: *accada farvi delle modificazioni*.

Senatore PANTALEONI. Io consento di togliere quelle parole se non piacciono al nostro onorevole Presidente, giacchè l'interesse che io ho, è solo quello che si faccia bene la legge.

PRESIDENTE. In questo senso è costante la pratica del Senato, e ciò è conforme all'art. 67 del nostro Regolamento che leggo:

« Quando una proposta, comunque iniziata, sarà stata dal Senato in qualche parte modificata con aggiunte, soppressioni ed emendamenti, il Senato, dopo di aver deliberato sui singoli articoli, potrà rimandarla all'Ufficio Centrale od alla Commissione cui ne era stato affidato il preventivo esame, acciò *ne riveda e coordini la compilazione, e corregga, se siavi luogo, le inesattezze provenienti da errori di fatto.* »

Mi pare che questo articolo solo basti a soddisfare il desiderio dell'onorevole Senatore Pantaleoni.

Senatore PANTALEONI. Ma l'articolo dice *potrà*.

PRESIDENTE. Sta bene. L'articolo dice *potrà*. ma io dichiaro che, quanto a me, tengo per un obbligo l'osservanza della cautela dall'articolo definita.

Credo dunque che il Senatore Pantaleoni non insisterà perchè io ponga ai voti il suo ordine del giorno.

Senatore PANTALEONI. Dopo le parole dell'on. Presidente, non insisto.

PRESIDENTE. Poc' anzi io aveva mandato con telegramma a pregare il sig. Ministro dell'Interno perchè, potendo, ei venisse al Senato. Ma ricevo ora la risposta, pure telegrafica, colla quale mi avverte che è impegnato in una importantissima questione alla Camera dei Deputati, e che quindi non può qui recarsi.

Presumo che il Senato non crederà opportuno di cominciare a questo momento la discussione dell'altro progetto di legge: *Modificazioni e aggiunte alla legge sul notariato*, massime che non è presente l'onorevole Relatore.

Voci. A domani.

PRESIDENTE. Ricordo che nell'ordine del giorno per domani, oltre la nomina della Commissione speciale composta di 11 membri, per l'esame del 1° libro del Codice penale, e la nomina di tre Commissari per la Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1878, ed alla surrogazione di un Com-

missario dimissionario della Cassa militare, io aveva in una delle precedenti tornate annunciato che verrebbe iscritta anche la nomina di tre Commissari di vigilanza al fondo per il culto, e di tre Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1878.

Ma, per notizie che poi mi vennero dal Presidente della Commissione di vigilanza per il culto, stimo meglio di sospendere queste due ultime nomine, che si potranno fare nella settimana ventura all'occasione della discussione del bilancio del Ministero di Grazia, Giustizia e Culti.

Se nessuno fa opposizione, l'ordine del giorno per la seduta che si terrà domani alle ore due sarà il seguente:

1° Nomina di una Commissione speciale composta di undici membri per l'esame del libro primo del Codice penale.

2° Nomina di tre Commissari per la Cassa dei depositi e prestiti per l'anno 1878.

3° Surrogazione di un Commissario dimissionario alla Cassa militare.

4° Discussione dei seguenti progetti di legge:

Codice sanitario.

Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato.

La seduta è sciolta (ore 5).

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1877

## LXXXVIII.

## TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

SOMMARIO. — *Comunicazione della Presidenza — Sorteggio degli scrutatori per lo spoglio dei voti riguardo la nomina di una Commissione speciale composta di 11 membri per l'esame del libro I del Codice penale; di tre Commissari per la Cassa dei depositi e prestiti; di un Commissario alla Cassa militare — Seguito della discussione del progetto di legge del Codice sanitario — Dichiarazione del Senatore Berti A., Relatore — Risultato della votazione per la nomina di un Commissario per la Cassa militare — Nuova votazione per la stessa nomina — Risultato della votazione per la nomina di tre Commissari di vigilanza alla Cassa di depositi e prestiti per l'anno 1878 — Risultato della seconda votazione per la nomina del Commissario dimissionario alla Cassa militare.*

La seduta è aperta alle ore 2 3/4.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, degli Esteri e della Guerra.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

## Comunicazione della Presidenza.

PRESIDENTE. Do lettura di una lettera del Senatore Cosenz, dalla quale deriva che all'ordine del giorno d'oggi si è dovuta porre la nomina di un Commissario alla Cassa militare.

*Torino, addì 7 dicembre 1877.*

« Ho l'onore d'informare l'E. V. che per motivi di servizio i quali mi obbligano a non allontanarmi attualmente da Torino, mi trovo impedito di partecipare per qualche tempo ai lavori del Senato, e la prego quindi di volermi dispensare dal far parte della Commissione di vigilanza alla Cassa militare.

Prego con questa occasione l'E. V. di gradire i sensi della mia massima osservanza.

*Il tenente generale*  
COSENZ. »

*A S. E. il Presidente*  
*del Senato del Regno*

ROMA.

Ora, porgo lettura del N. 2 dell'articolo 21 del Regolamento, a tenore del quale il Senato ha stabilito di procedere alla elezione della Commissione per l'esame del libro I del Codice penale.

L'articolo 21 dice: che le Commissioni speciali per l'esame di una o più proposte possono essere nominate:

« 2. Per elezione a squittinio di lista e a maggioranza assoluta, fatta in adunanza pubblica o segreta, secondo che sarà stato deliberato. »

Il Senato ha deliberato che l'adunanza si tenga in seduta pubblica.

Si procede innanzi tutto all'estrazione di tre

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1877

Senatori che fungeranno le parti di scrutatori delle schede.

Avverto che i tre Senatori i cui nomi saranno estratti i primi dall'urna, s'intenderanno scrutatori delle schede relative alla nomina dei Commissari pel Codice penale: i tre, estratti di poi, saranno scrutatori delle schede per la nomina dei Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti: i tre ultimi saranno scrutatori delle schede per la nomina del Commissario di vigilanza alla Cassa militare.

*(Viene eseguita la estrazione: escono primi i nomi dei Senatori Astengo, Di Brocchetti e Conforti.)*

PRESIDENTE. Gli onorevoli Senatori Astengo, Di Brocchetti e Conforti, saranno i tre scrutatori per le schede relative alla nomina dei Commissari per il Codice penale.

*(Escono poi i nomi dei Senatori: Ponzi, Cadorna Raffaele, Berteau.)*

PRESIDENTE. Siccome è molto dubbio che il Senatore Ponzi possa intervenire alla seduta, perchè indisposto di salute, così si procede anche all'estrazione di un supplente.

*(Esce il nome del Senatore Magni.)*

PRESIDENTE. Saranno scrutatori delle schede per i Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti i signori Senatori Ponzi, Cadorna Raffaele e Berteau. Ove il Ponzi non venga, sarà supplito dal Senatore Magni.

*(Escono per ultimo i nomi dei Senatori Migliorati, Vitelleschi, Durando.)*

PRESIDENTE. Siccome il Senatore Migliorati ha già ottenuto un congedo per ragione di malattia, si estrae un altro nome.

*(Esce il nome del Senatore Amari.)*

PRESIDENTE. Il Senatore Durando non è presente; si estrae un altro nome.

*(Esce il nome del Senatore Malaspina.)*

PRESIDENTE. Gli onorevoli Senatori Vitelleschi, Amari, Malaspina, saranno gli scrutatori per le schede relative alla nomina del Commissario di vigilanza alla Cassa militare.

Dunque, riassumendo, scrutatori delle schede pel Codice penale sono i signori Senatori Astengo, Di Brocchetti e Conforti.

Scrutatori delle schede per la Cassa di depositi e prestiti sono i signori Senatori Ponzi, Cadorna Raffaele e Berteau; supplente al Senatore Ponzi è il Senatore Magni.

Finalmente, scrutatori delle schede pel Commissario alla Cassa militare sono i signori Senatori Vitelleschi, Amari e Malaspina.

Ora si procede all'appello nominale per le tre votazioni.

La prima è pel Codice penale, la seconda per la Cassa dei depositi e prestiti, e la terza per la Cassa militare.

Prego i signori Senatori di mano in mano che saranno chiamati, di voler accedere alle urne, e prego i signori Segretari a voler prendere nota dei Senatori che votano.

Il Senatore, *Segretario*, TABARRINI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Invito i Signori scrutatori, Senatori Astengo, Di Brocchetti e Conforti a venire a ricevere le schede per la nomina della Commissione speciale per l'esame del primo libro del Codice penale: i Signori Senatori Cadorna Raffaele, Berteau e Magni, le schede per la nomina di tre Commissari per la Cassa dei depositi e prestiti; e i Signori Senatori Vitelleschi, Amari e Malaspina quelle per la surrogazione di un Commissario dimissionario alla Cassa militare.

Prego i signori Senatori di rimanere nell'Aula, perchè se mai in questo primo squittinio non si ottenesse la maggioranza assoluta, sarebbe necessaria una seconda votazione.

Ora, invito il Senatore Berti, Relatore della Commissione sul progetto della legge sanitaria, a dichiarare se mai sia avvenuto qualche concerto tra la Commissione ed il signor Ministro Guardasigilli, che è qui presente, riguardo agli articoli che sono rimasti in sospenso per la sola ragione che contenevano la minaccia di qualche pena.

Se vi fosse stato concerto, si potrebbe riprendere la discussione di quegli articoli.

Senatore BERTI A., *Relatore*. La Commissione ebbe un prima conferenza coll'onorevole Guardasigilli, nella quale furono gettate le basi del lavoro da farsi intorno a quegli articoli che contengono delle penalità.

In seguito a questa, si ebbe un'altra conferenza nella Commissione; ma siccome il lavoro domanda qualche giorno di meditazione e di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1877

riparazione, così per oggi essa non può sicuramente nulla proporre alla discussione e alla votazione del Senato.

**PRESIDENTE.** Dunque bisogna necessariamente sospendere ogni discussione dei detti articoli.

Rispetto agli altri articoli che sono stati sospesi, e che riguardano più particolarmente, oltre al Ministro dell'Interno, quello delle Finanze, non si può procedere a discussione, perchè entrambi questi signori Ministri sono alla Camera dei deputati.

*(La seduta è sospesa per mezz'ora.)*

**PRESIDENTE.** Risultato dello squittinio della votazione per la nomina di un Commissario alla Cassa militare.

Votanti 101.

Il Senatore Longo . .	ebbe voti 48
» Pianell . . . . .	» 8
» Valfrè . . . . .	» 7
» Cadorna R. . . . .	» 7
» Durando . . . . .	» 4

Il Senatore Longo avrebbe ottenuto il numero maggiore di voti; ma siccome questo numero non raggiunge la maggioranza assoluta, così fa duopo procedere ad una seconda votazione.

I signori Senatori sono pregati dunque di scrivere sopra una scheda bianca il nome del Senatore che sarà Commissario di sorveglianza alla Cassa militare.

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA procede all'appello nominale.

**PRESIDENTE.** Proclamo il risultato della votazione a scrutinio segreto per la nomina dei tre Commissari per la Cassa dei depositi e prestiti, per l'anno 1878.

Numero delle schede 101 — Maggioranza 51.

Il Senatore Cossilla	ebbe voti 84
» Beretta . . . . .	» 81
» Astengo . . . . .	» 68
» De Filippo . . . . .	» 11
» Corsi Luigi . . . . .	» 7
» Chiesi . . . . .	» 5
» Trombetta . . . . .	» 5
» Errante . . . . .	» 4

Il Senatore Casati	ebbe voti 3
» Arese . . . . .	» 2
» Vigliani . . . . .	» 1
» Caccia . . . . .	» 1
» De Cesare . . . . .	» 1
» Di Sanfront . . . . .	» 1
» Belgiojoso (senza nome)	1
» Cambroy-Digny . . . . .	» 1
» Bertray . . . . .	» 1
» Guicciardi . . . . .	» 1
» Mauri . . . . .	» 1
» Magliani . . . . .	» 1
» Chiavarina . . . . .	» 1
» Tabarrini . . . . .	» 1

I tre che ebbero maggiori voti sono i signori Senatori Cossilla, Beretta e Astengo. Avendo tutti e tre un numero di voti che supera quello della maggioranza assoluta, sono nominati Commissari alla Cassa dei depositi e prestiti.

Signori Senatori: avendo mandato a pregare l'onorevole Ministro dell'Interno di venire al Senato, egli mi ha risposto: « Mi è impossibile allontanarmi dalla Camera. Prego il Senato di rimandare la discussione del Codice sanitario. »

I signori Senatori Vitelleschi, Amari e Malaspina sono di nuovo pregati di volersi ritirare negli Uffici per lo spoglio delle schede.

Risultato della seconda votazione per la nomina di un Commissario alla Cassa militare:

Votanti 99.

Il Senatore Longo . .	ebbe voti 90
» Cadorna R. . . . .	» 2

Gli altri voti andarono dispersi.

Essendo 99 i votanti, ed avendo il Senatore Longo ottenuto 90 voti, lo proclamo Commissario di sorveglianza per la Cassa militare.

*(La seduta è di nuovo sospesa per 20 minuti.)*

**PRESIDENTE.** Sono pregati i signori Senatori di riprendere i loro posti.

Ecco lo spoglio delle schede per la Commissione del Codice penale:

Schede N. 102 — Maggioranza 52

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 15 DICEMBRE 1877

Hanno ottenuto maggiori voti i signori Senatori :

Mirabelli . . .	ebbe voti	59
Ghiglieri . . .	»	56
Borsani . . .	»	56
Giorgini . . .	»	56
Errante . . .	»	54

Questi cinque signori Senatori avendo superata la maggioranza assoluta, sono eletti membri della Commissione.

Dopo i suddetti cinque hanno avuto maggiori voti quelli che seguono:

Il Senatore Lampertico	voti	50
» Conforti	»	49
» Deodati	»	48
» De Falco	»	47
» Paoli	»	47
» Pica	»	46
» Durando	»	44
» Carrara	»	43
» Borgatti	»	41
» Massarani	»	39

Il Senatore Pescatore	voti	36
» Cavagnari	»	36
» Mauri	»	36
» Palasciano	»	34
» Chiesi	»	33
» Miraglia	»	32

Gli altri voti andarono dispersi.

Ora, interrogo il Senato se creda che si debba procedere fin d'ora alla nuova votazione.

*Molte voci.* Domani, domani.

PRESIDENTE. Quelli che intendono approvare che debba tenersi seduta domani favoriscano di alzarsi.

(Approvato.)

Domani dunque vi sarà seduta alle ore 2, per questo solo oggetto.

Cinque sono i signori Senatori eletti: Mirabelli, Ghiglieri, Borsani, Giorgini e Errante.

Gli altri sei sono ancora da eleggere.

La votazione è libera, e si farà domani.

La seduta è sciolta (ore 5 3/4).

## LXXXIX.

## TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO.

**SOMMARIO** — *Comunicazione della Presidenza della nomina di due nuovi Senatori — Squittinio segreto per la nomina di altri sei Commissari per l'esame del primo libro del Codice penale — Comunicazioni del Presidente del Consiglio — Deliberazione relativa alla discussione dei bilanci — Proclamazione del risultato dello squittinio segreto — Presentazione di un progetto di legge, di cui venne chiesta e accordata l'urgenza — Proposta del Senatore Chiusi, approvata — Nuovo squittinio segreto per la nomina di altri due Commissari per l'esame del primo libro del Codice penale — Presentazione di due progetti di legge — Nomina di uno scrutatore in surrogazione del Senatore Conforti — Risultato del ballottaggio per la nomina dei due Commissari suddetti.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Non è presente alcun Ministro. Più tardi intervengono il Presidente del Consiglio, ed i Ministri dell'Istruzione Pubblica, della Guerra e degli Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Comunicazioni della Presidenza.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà pure lettura della seguente lettera pervenuta al Presidente del Senato.

MINISTERO DELL'INTERNO.

Roma, 15 dicembre 1877.

« Mi pregio di partecipare all'E. V. che S. M., con decreto del 13 corrente mese, si è compiaciuta di nominare Senatori del Regno i commendatori Giuseppe Boschi, Prefetto in ritiro, ed Antonio Malusardi, Prefetto della provincia di Palermo.

Unisco alla presente copia autentica dei decreti con preghiera di farli pervenire ai ti-

tolari, dopo che il Senato avrà preso atto della nomina.

Colgo l'occasione per riaffermare all'E. V. i sensi della mia perfetta osservanza

*Il Ministro*  
G. NICOTERA. »

A S. E. il Presidente  
del Senato del Regno.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà quindi lettura dei seguenti decreti di nomina:

VITTORIO EMANUELE II

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (categoria 17<sup>a</sup>) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno:

Boschi commendatore avvocato Giuseppe, Prefetto in ritiro.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1877

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 13 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

VITTORIO EMANUELE II

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Veduto l'articolo 33 (categoria 17<sup>a</sup>) dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;

Abbiamo nominato e nominiamo Senatore del Regno:

Malusardi commendatore Antonio, Prefetto della provincia di Palermo.

Il Ministro proponente curerà l'esecuzione del presente Decreto.

Dato in Roma, addì 13 dicembre 1877.

VITTORIO EMANUELE.

G. NICOTERA.

PRESIDENTE. È all'ordine del giorno la nomina di sei membri a compimento della Commissione per l'esame del libro primo del Codice penale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. La votazione è chiusa.

Prego gli onorevoli Senatori Astengo, Di Brocchetti e Conforti, scrutatori, a procedere allo spoglio delle schede.

#### Comunicazione del Governo.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di annunziare al Senato che il Ministero, avendo ponderata la situazione parlamentare, credette suo dovere di rassegnare, come ha rassegnato ieri sera a Sua Maestà, le proprie dimissioni.

Debbo pure annunziare al Senato che Sua Maestà s'è degnata affidare a me l'incarico di comporre il nuovo Gabinetto.

I Ministri dimissionari rimangono al loro posto come reggenti dei rispettivi portafogli per il disbrigo degli affari correnti.

In queste condizioni di cose debbo pregare il Senato di procedere alla discussione e alla votazione dei bilanci, principalmente tenuto conto dell'epoca in cui ci troviamo, e delle disposizioni della nostra legge sulla contabilità generale dello Stato, la quale vuole che gli Stati di prima previsione siano votati entro il mese di dicembre di ogni anno.

Resta però ben inteso che i voti dei bilanci non hanno che carattere di un voto amministrativo finché una nuova amministrazione non venga ad assumere l'indirizzo politico.

PRESIDENTE. Do atto al signor Presidente del Consiglio dei Ministri delle dichiarazioni da lui fatte or ora.

Domando al Senato se, avuto riguardo specialmente all'ultima di tali dichiarazioni, intenda che debbano rimanere iscritti all'ordine del giorno di domani i quattro bilanci, dei quali furono già distribuite le Relazioni.

Voti. Sì, sì.

PRESIDENTE. Adunque i quattro bilanci di cui furono distribuite le Relazioni, restano all'ordine del giorno di domani.

Avverto i signori Senatori che, siccome non è escluso il pericolo che occorra una votazione di ballottaggio, li devo pregare di non assentarsi.

*(La seduta è sospesa per mezz'ora.)*

PRESIDENTE. Leggo il risultamento dello squittinio sottoscritto dai signori Scrutatori.

Numero delle schede 102 — Maggioranza 52

Il Senatore Lampertico ebbe voti	60
» Deodati	56
» Pica	56
» Durando	53

Questi quattro Senatori sono perciò eletti. Ebbero poi maggiori voti:

Il Senatore Mauri	voti 49
» Vigliani	48
» Conforti	42
» Carrara	42
» Borgatti	38
» Paoli	36

Gli altri voti andarono dispersi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1877

Firmati signori Senatori scrutatori: Astengo, Conforti, Di Brocchetti.

Si deve quindi procedere al ballottaggio fra i signori Senatori Mauri, Vigliani, Conforti e Carrara.

Avverto che si devono scrivere sulla scheda due soli nomi, scegliendo fra i quattro Senatori suddetti.

*(La seduta è sospesa per mezz'ora).*

#### Presentazione di tre progetti di legge.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Il signor Ministro di Grazia e Giustizia ha domandato la parola. Prego gli onorevoli Senatori a voler riprendere i loro posti.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge, stato approvato dalla Camera elettiva nella seduta di oggi. Esso ha per oggetto di accordare alcuni aumenti negli stipendi della magistratura, unicamente colla soppressione della terza categoria dei pretori, dei giudici di tribunali, e dei sostituti Procuratori del Re (*V. Atti del Senato N. 96*).

È un progetto semplicissimo che consta di un solo articolo. Ne domando l'urgenza, essendo un atto che si può riguardare di pura amministrazione, e aggiungerò di stretta e urgente giustizia. Perciò domanderei a questo alto Consesso, in cui seggono tante illustrazioni, un miglioramento della sorte di queste classi inferiori e le meno retribuite della magistratura. Laddove il Senato potesse occuparsene in questi giorni, il primo gennaio 1878 esse fruirebbero di questo lieve, ma immediato vantaggio.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione di questo progetto di legge che sarà stampato e, secondo il Regolamento, inviato agli Uffici.

L'on. Ministro ha chiesto che sia dichiarato di urgenza.

Non facendosi opposizioni, l'urgenza s'intende accordata.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Chiesi ha facoltà di parlare.

Senatore CHIESI. Siccome il progetto or ora presentato dall'on. Ministro Guardasigilli ha

molta relazione col bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia in quanto riguarda l'aumento di stipendi, proporrei che questo progetto di legge sia mandato alla Commissione permanente di Finanza, essendo stato dichiarato di urgenza.

PRESIDENTE. Interrogo il Senato se ammette che il progetto di legge testè presentato dall'onorevole Ministro Guardasigilli, invece che agli Uffici, sia mandato alla Commissione permanente di Finanza.

Non facendosi opposizione, il rinvio s'intende approvato.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Ho l'onore di presentare al Senato altri due progetti di legge, che sono stati approvati nell'odierna seduta dalla Camera dei Deputati: l'uno a nome del mio Collega il Presidente del Consiglio, come incaricato di reggere il Ministero dei Lavori Pubblici; ed è lo stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1878 (*Vedi Atti del Senato, N. 97*), il secondo a nome del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, ed è il progetto di legge per l'aumento di un secondo decimo sullo stipendio degli insegnanti degli Istituti tecnici e nautici (*Vedi Atti del Senato, N. 98*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro Guardasigilli della presentazione di questi due progetti di legge, il primo a nome del Presidente del Consiglio, l'on. Ministro delle Finanze incaricato del Ministero dei Lavori Pubblici, il secondo a nome del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il primo di questi progetti sarà stampato e inviato alla Commissione permanente di Finanza, ed il secondo sarà stampato e distribuito agli Uffici.

*(La seduta è sospesa per 20 minuti.)*

PRESIDENTE. L'on. Senatore Conforti essendo in ballottaggio, crede proprio della sua delicatezza di astenersi dall'ufficio di scrutatore.

Bisogna adunque procedere alla designazione di altro scrutatore che lo sostituisca.

(Viene estratto a sorte il nome dell'onorevole Senatore Massarani).

PRESIDENTE. L'onorevole Senatore Massarani è pregato di assumere l'ufficio di scrutatore in sostituzione dell'on. Senatore Conforti.

La votazione è chiusa.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 DICEMBRE 1877

Sono pregati i signori Senatori scrutatori Astengo, Di Brocchetti e Massarani di procedere allo spoglio delle schede.

*(La seduta è sospesa per 20 minuti).*

PRESIDENTE. Ora annunzio il risultato dello squittinio.

Le schede erano 95.

Il Senatore Mauri ebbe voti 57

» Vigliani » 56

» Carrara » 39

» Conforti » 35

Una scheda bianca, epperò annullata.

Riuscirono eletti gli onorevoli Senatori Mauri e Vigliani.

La Commissione quindi degli 11 membri per l'esame del libro 1° del Codice penale è composta dei signori Senatori Mirabelli, Ghighieri, Borsani, Giorgini, Errante, Lampertico, Deodati, Pica, Durando, Mauri e Vigliani.

L'ordine del giorno d'oggi è esaurito. Domani si terrà seduta pubblica alle ore 2 col seguente ordine del giorno:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'anno 1878.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'anno 1878.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno, per l'anno 1878.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'anno 1878.

Codice sanitario *(seguito)*.

Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato.

La seduta è sciolta (ore 5).



SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

## XC.

## TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente TECCHIO

**SOMMARIO.** — *Y* *Commemorazione dei Senatori Piacentini, Marzucchi, Griffoli, Notta, Antonacci, Oldofredi-Tadini, Scialoja, Carra.* — *Y* *Discussione del progetto di legge: Stato di prima precisione della spesa del Ministero di Grazia, Giustizia e Culto per l'anno 1878* — *Osservazioni dei Senatori Duchinè, Mauri, Magliani, Bongetti, relative alla Commissione di vigilanza sul fondo del Culto* — *Dichiarazioni del Ministro di Grazia e Giustizia e del Senatore Duchinè* — *Approvazione dei totali parziali e generali del Bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia* — *Discussione del progetto di legge: Stato di prima precisione delle spese del Ministero degli Affari Esteri per 1878* — *Dichiarazione del Senatore Di Monale* — *Approvazione dei totali generali del Bilancio del Ministero degli Affari Esteri* — *Discussione del progetto di legge: Stato di prima precisione del Ministero dell'Interno per 1878* — *Dichiarazione del Sen. Pantaloni* — *Approvazione dei totali generali e parziali del Bilancio del Ministero dell'Interno* — *Discussione del progetto di legge: Stato di prima precisione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per 1878* — *Raccomandazione del Senatore Tommasi sul capitolo 9, Regie Università, cui risponde il Ministro dell'Istruzione Pubblica* — *Osservazione del Senatore Alfieri, al quale risponde il Ministro* — *Repliche del Senatore Alfieri e del Ministro* — *Raccomandazione del Senatore Zini* — *Risposta del Ministro* — *Replica del Senatore Zini* — *Raccomandazione del Senatore Chiesi* — *Dichiarazione del Ministro* — *Replica del Senatore Chiesi* — *Approvansi i capitoli del bilancio fin al 35 inclusivo.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti i Ministri di Grazia e Giustizia, dell'Istruzione Pubblica, degli Affari Esteri e dell'Interno.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

**Commemorazione dei Senatori Piacentini, Marzucchi, Griffoli, Notta, Antonacci, Oldofredi-Tadini, Scialoja e Carra.**

PRESIDENTE. Signori Senatori!

I.

Giuseppe Piacentini, nato in Santo Polo di Sabina il 23 giugno 1803, sin da fanciullo si

sentì preso d'amore agli studi classici, de' quali per avventura avea letto il famoso panegirico nella Orazione *Pro Archia*.

Nella Università Romana, tra gli studenti dell'uno e dell'altro Diritto, fu il più assiduo e il più auto. Aveva appena vent'anni, che meritò la laurea *ad honorem*.

Nell'esercizio dell'avvocatura salì rapidamente ad alta voce di dottrina, di accortezza, d'integrità. Non sappiamo che, a' suoi tempi, alcun altro ne meglio né al pari di lui si cattivasse la stima privata e la pubblica. I più insigni patrizi, i pecunososi più rinomati, non che di Roma, di tutto lo Stato Romano, si commettevano alla fede, al valore del Piacentini. Né de' clienti egli appariva soltanto il curiale. Era da senno la guida loro, e il conforto; a mol-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

tissimi, l'intimo amico. Pareva in lui rivissuto taluno dei giureconsulti della vecchia Roma, de' quali Orazio, nella Epistola ad Augusto, lamentava che si perdesse, o si mutasse lo stampo. (1)

Noto è che cziandio le Case regnanti, nei negozi di grave momento, al Piacentini ricorrevano per consiglio; talchè si possa affermare che la più parte delle dinastie dell'Europa sono entrate nel novero de' suoi clienti.

Niuno crederebbe che le cure e le fatiche, da lui sostenute nella luce di tanta e sì solenne fiducia, non gli abbiano fruttato emolumenti larghissimi. Niuno crederebbe ch'è nel volgere degli anni non traricchisse, come non pochi dei forensi erano usati di fare in questa e in altre delle città capitali.

Ma non fungeva il patrocinio per istudio di crescere la discreta fortuna redatta dai genitori: si recava ad onore di prestar l'opera, piuttostochè per la speranza di non lievi guadagni, pel desiderio di promuovere via via e guarentire i trionfi della giustizia, nella quale consiste il maggior debito del Governo, il maggior bene dei popoli. Onde non solo non chiese, ma (comechè non di rado gliene venissero offerti) rifiutò premi e compensi che la sua modestia giudicava eccessivi. Narrano specialmente che, avendo egli propugnato con sommo zelo e bravura i diritti patrimoniali di certa Casa regale, gli si voleva largire un valsente sì generoso da poter bastare a crearne la comodità, l'agiatezza di una buona famiglia: narrano ch'egli, arretrandosi, abbia dichiarato ricisamente che non potrebbe accettare la magna oblazione senza sentirsene dadovero umiliato. Disemmai, di questo avvocato fu amplissimo il merito, clamorosa la fama; nè tuttavia il patrimonio gli diventò dovizioso.

Quando Pio IX ha posto innanzi la Consulta di Stato, il Piacentini scelse tra i consultori. Nel tempo dello Statuto, gli elettori lo vollero al Consiglio de' Deputati.

Dopo l'esodo di Pio per Gaeta, e intanto che Roma reggevasi a popolo, armi straniere la libertà romana guerreggiarono, spensero: e sull'istante, pel Manifesto gaeino, il Governo cadde in mano a tre cardinali, cui posero il nomignolo di *Triumviri Rossi*. Piacque a costoro di mandar esuli dallo Stato i più notabili

(1) Hor. lib. II, Epist. I, v. 103.

de' patrioti; a segno che Napoleone, in una sua lettera a Edgardo Ney, sdegnosamente li querelò « ch'è voleano fondare il ritorno del Papa sulle proscrizioni e la tirannia. »

Il Piacentini non fu de' proscritti: o che ciò gli avvenisse per intercessione di qualche Legato estero; o che ai Triumviri non sia bastato l'animo d'inferire contro l'avvocato eminente, e a tutti gli onesti carissimo. Nondimeno quella polizia gli mise a' panni i più scaltri degli Arghi suoi, sì che avessero a spiarne le parole, gli atti, i sospiri.

Arrivate, dopo tante aspettazioni e tanti dolori, le felicità del 60; e già cominciando l'Italia a rannodare le sparse membra, il Conte di Cavour, che non disconobbe la necessità di un nuovo Codice civile degno della Nazione, convocava in Torino i più chiari legisti delle provincie libere: manifestava spacciatamente la idea che una radunanza, una congrega, avvegnachè di uomini competentissimi, non sarebbe acconcia a comporre il Codice nel breve periodo che occorreva di preffinire: soggiungeva, parergli spedito di interporre alla bella prima il senno e l'alacrità di un giureconsulto indubitamente sopra ogni altro autorevole, e a lui solo commettere la formazione di tutto uno schema: conchiudeva col proporre al grand'uopo il Piacentini di Roma, ch'era in grido di versatissimo, oltrechè nei Digesti e nel Codice di Giustiniano, nella filosofia del diritto, e nella legislazione comparata dei varî Stati europei.

Assentirono con suffragi unanimi i convocati.

Fu spedita segretamente, ma subito, al Piacentini la notizia, e la preghiera di assumere il compito nobilissimo. Contuttociò ei non tenne l'invito. Tenerissimo della sua Roma, avventi che, s'ei movesse una volta verso Torino, i pontifici gli vieterebbero di più raccostarsi alle falde dei sette colli: pronosticò che il Re leale, levate le tende dalla Dora e dal Po, s'insiederebbe sulle sponde del Tevere: diede fede che, avveratasi codesta trasmigrazione, ben volentieri ei porrebbe a servizio del Regio Governo ogni suo ingegno ed ogni pensiero.

Il fausto pronostico non doveva fallire. Meglio tardi che mai, nel 20 settembre del 1870 la bandiera dell'italica redenzione meravigliò le genti, innalzata sul Campidoglio.

Accorso qua il generale Lamarmora, luogotenente del Re, il Piacentini prese a reggere

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

(ufficio a quei giorni ponderosissimo) il Dicastero di Grazia e Giustizia per la città e la provincia romana. Era vecchio: e tuttavia, quasi come ringiovanisse sotto la soma delle nuove fatiche, ai tanti bisogni di quel periodo di transizione provvide, saviamente, rapidamente; di ciò sopra ogni cosa sollecito, che le sue provvisori risponessero, in quanto fosse fattibile, al sommo intento della unificazione di Roma cogli ordini legislativi e giudiziari delle altre parti del Regno.

Il plebiscito suggellò il voto di cinque secoli.

Si indicavano le elezioni generali politiche.

Il Comizio di Poggio Mirteto fu lieto e superbo di affidare al Piacentini il mandato di rappresentante della Nazione nel Parlamento. Ma immantinente quel principe dei giuristi, per decreto reale del 1° dicembre 1870, fu scritto nel Libro dei Senatori; e nella tornata del 18 aprile del 71 ci diede saggio della singolare sua avvedutezza.

Fra poco, lo colse una paralisi di di in di progressiva: l'ha sofferta per oltre un quinquennio; e la sera del 23 giugno di quest'anno spirò, nell'ora appunto che compiva il settantesimoquarto dell'età sua.

## II.

Celso Marzucchi, nato in Siena il 1° settembre del 1800.

Anch'egli sin dall'adolescenza, e poi sempre, amò di grande amore gli studi classici e quei del Diritto; entrambi i quali gli è piaciuto, nella virilità, di congiungere alle discipline economiche.

Ricevuta la laurea nella Facoltà legale dell'Ateneo Senese, si diede a fare il causidico; e fu pregiatissimo, vuoi per le doti dell'intelletto, vuoi per quelle del cuore.

Nel 1832 salì la cattedra di *gius civile* nell'Ateneo che pochi anni innanzi lo aveva coronato dottore. Gli scolari, e seco loro un eletto numero di altri uditori, nelle sue lezioni ammiravano, non meno che la profonda dottrina del cattedratico, il patrio fervore del cittadino; perocché il Marzucchi non sapeva celare come in lui prepoteva la devozione all'Italia, e la impazienza che, si nei rispetti morali e si nei politici, gli Italiani si venissero rigenerando.

Leopoldo Granduca, giuntagli l'eco di quelle lezioni, allibiva: mandava rimproveri e motti agli ammiratori, ai plaudenti: al professore revocava l'ufficio e il titolo. Di che il Marzucchi s'è tramutato a Firenze.

Quivi la fama egregia che il precorreva, ed essa medesima la notizia della recente disdetta, propizie a lui doventarono nell'esercizio della libera avvocheria. D'altra parte, già sapendolo tra i valentuomini che scrivevano l'*Antologia* sotto gli auspici di Gian Pietro Viessesux, lo allegrarono di cortesi accoglienze i più culti, i più dotti, compaesani, e stranieri, che allora avessero stanza nella città di Dante e di Macchiavelli.

Nel 48, quando Gino Capponi per mandato del Principe ebbe a comporre il Ministero, che era il secondo dallo Statuto, fu dato a Celso Marzucchi il portafogli della Istruzione Pubblica.

Non è qui luogo a descrivere i casi e i motivi onde fu breve il cammino di quel Ministero. Bensì mi tocca narrare che dopo l'infortunio di Novara, e le restaurazioni autocratiche che a quello conseguirono, il Marzucchi si lasciò vincere dalla opinione (allora a molti comune) che gli Italiani, fu Dio sa quando, costretti sarebbero a rimanersene davanti agli occhi dello straniero cheti, mogi, indolenti; e, forse eziandio, a fuggersi immemori delle interne franchigie poco prima ottenute. Sicchè, mestamente ritrattosi dall'arena politica, parve che ei più non vivesse se non la vita dell'uom di leggi e di lettere.

Cessata nel 59 la signoria Lorenese, e unitasi per suffragio di popolo la Toscana alle vecchie e alle nuove provincie di Vittorio Emanuele, il regio Governo vide il Marzucchi, e se ne compiacque, nel seggio di Procuratore generale della Corte di cassazione a Firenze: ma, poco poi, l'organamento giudiziale del Regno fornì occasione (che altri dissero pretesto) per tramutarlo da Procuratore generale di cassazione a Primo Presidente di quella Corte d'appello.

Il reale decreto 23 marzo 60 lo fece Senatore del Regno. Successivamente gli fu conferita la dignità di Vice-Presidente del Senato ben cinque volte (1). E nel frattempo il Presi-

(1) Sessioni 1861-62, 1865-66, 1867-68, 1869-70, 1870-71.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

dente (il conte Gabrio Casati) fu delegato a presiedere l'alta Corte di giustizia, costituita dopo i lutti di Lissa. Voi rammentate l'accortezza, la costanza, che mai non gli vennero meno tra mezzo le molte difficoltà e i molti dolori di quel gravissimo dibattimento.

Nel 1875, suonata l'ultima ora dell'anno settantacinquesimo dell'età sua, ha deposto, così volendo la legge, la toga di magistrato. Due mesi appresso infermò; e il male, mano mano aggravandosi, lo condusse alla tomba il dì 25 agosto dell'anno che or volge alla fine.

Non è meraviglia che ogni ordine di cittadini il tenesse fra i suoi prediletti; massime per la nobiltà del carattere, sempre eguale e sì nella prospera e nell'avversa fortuna, e per la singolare gentilezza dell'animo e del costume.

Aveva scritto di parecchi e vari argomenti, con bello stile, con vivace ingegno, con generosi propositi. La stampa s'era affrettata a raccogliere tutti o i più de' suoi opuscoli. Nessuno dimentica che in economia stava saldissimo ai principi degli Smithiani; e in diritto propugnava le dottrine del Vico e del Romagnosi.

Esprimo l'avviso che non sarebbe senza profitto se qualche volta i pronti giovani a quegli opuscoli ricorressero. E d'altro verso, vorrei che i nostri nemici non isdegnassero di meditare sopra una lezione da lui recitata nell'Università di Siena il 30 maggio del 1832, quand'erano tuttavia imprevedibili le lotte che oggidì si combattono fra teocratici e liberali. Questo il titolo della lezione: « *La religione del Vangelo è promotrice d'ogni perfezionamento sociale* ». La meditano, oh sì, la meditano i nostri nemici; e (s'io mi appongo) non ardiranno più di negare che il Verbo della verità combatte per noi.

Signori. Da più che quarant'anni il Romagnosi, in una lettera a Celso Marzucchi (già suo discepolo), lo ha chiamato « *l'erede del suo spirito* ». Chi non s'inchina a così classico testatore?

### III.

Giuseppe Griffoli, di famiglia senese trasferitasi nel 1427 a Lucignano, ivi nacque il 28 ottobre 1791.

Nel 1801 era nel Collegio Tolomei di Siena, ove è rimasto sino al termine del 1809.

Il 27 dicembre 1810 partì per Parigi: e, circa la metà dell'anno 1811, fu ammesso nel Consiglio di Stato dell'Impero francese in qualità di Auditore, sotto il Presidente Benvenuti, al quale fu bene affetto, non meno che a Don Neri Corsini che faceva parte di detto Consiglio.

Seguì con altri Auditori Napoleone all'armata. Stette diversi mesi ad Amburgo, e divenne accettissimo al Consigliere di Stato Chaban, Intendente generale delle provincie Anseatiche, che aveva già conosciuto a Parigi.

Nella sua dimora in Francia si legò in amicizia con molti distinti uomini dell'epoca: fu intimo, tra gli altri, del conte Vitaliano Borromeo, del conte di San Marzano, della famiglia Priè, del Prefetto del Finisterre De-Chaulieu, del Senatore Anguissola, di Bernetti, dei conti di San Martino, di Rohan-Chabot, di Cesare Balbo.

Caduto l'Impero, rientrò in Italia, e tenne sempre domicilio a Lucignano, tranne qualche permanenza a Roma e a Firenze. Qui e là visse nella familiarità delle persone le più considerate.

Il 1° settembre del 41 fu nominato Provveditore della Camera di soprintendenza alle Comunità del Compartimento di Arezzo, nella cui giurisdizione è Lucignano.

Ivi esercitò con universale soddisfazione l'ufficio per oltre a cinque anni. Nel 30 novembre del 46 fu traslocato all'ufficio di Provveditore della Camera di soprintendenza di Siena; e, per quanto l'ufficio di Siena avesse maggiore importanza, si dovette moltissimo di esser toito ad Arezzo, dove per la vicinanza al paese nativo, e per le acquistate relazioni, risiedeva assai volentieri.

Rimase a Siena nell'indicato ufficio per sedici mesi. Nel frattempo fu compreso tra i 22 cittadini che componevano la Consulta per le riforme al sistema municipale toscano.

Il 29 gennaio del 48 fu nominato commissario dell'arcispedale di S. Maria Nuova, venendo così a coprire il posto ch'era vacante per la promozione di Leonida Landucci a Ministro.

Nel 18 maggio fu creato Senatore toscano. Ai primi lavori di quell'Assemblea prese parte attivissima.

Il 24 agosto mosse da Firenze alla volta di Roma e di Napoli, per procurare, nella qualità di ambasciatore straordinario del Grandu-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

cato, la lega fra gli Stati italiani contro la dominazione straniera. In codesta missione, che durò a un di presso tre mesi, ebbe a segretario il conte Augusto De Gori. Tutti sanno come e perchè i negoziati tornassero disconclusi.

A Firenze riprese l'ufficio di commissario di S. Maria Nuova, che poi rinunziò nel tempo delle perturbazioni politiche, provocate dalla fuga del Principe.

Sottentrato alla libertà il fanatismo della reazione, cui davano aiuto e baldanza le truppe dello straniero, il Griffoli s'è ricondotto alla vita privata, e alle cure modestissime di possidente-agricoltore nella sua Lucignano; le quali cure, unite a quelle di amministratore comunale, gli consolano la vecchiezza.

Nel '56 il Granduca s'era offerto a nicchiarlo nel Consiglio di Stato, in sostituzione del consigliere Piovaccari. Ma l'offerta non venne accettata.

Per decreto reale del 12 marzo 1868, l'antico Senatore della Toscana fu innalzato a Senatore del Regno d'Italia. Lo abbiamo veduto non rare volte tra noi, fino a che, rotto dagli anni, non fu costretto a mai più discostarsi dal suo domicilio.

Morì il 29 agosto dell'anno che cade, appena due mesi prima che si compiesse l'ottantesimo sesto della sua età.

I conterranei, accompagnandone al sepolcro la salma, lagrimavano amaramente la perdita del cittadino che avevano avuto ad esempio di ogni virtù civile e sociale.

## IV.

Giovanni Notta, nato a Torino il 4 gennaio 1807.

Tra gli avvocati, che molti erano e valentissimi nella metropoli, acquistò nome onorato per non comune dottrina, per sottile prudenza, per eloquio facile e chiaro.

In fatto di lealtà, altri senza dubbio gli tornavano eguali, ma nessuno l'ha mai superato. Di qui la grande fiducia che in lui ponevano clienti e amici elettissimi.

Sin dai primi mesi del '48 fu nominato Maggiore della Guardia nazionale in Torino: e si segnalò tra coloro che, antivedendo come i servizi della Guardia si manifesterebbero necessari subitochè il regio esercito corresse al Ticino,

efficacemente provvidero alla istruzione, alla disciplina, alle esercitazioni degli ufficiali e dei militi di quelle numerose legioni.

Chiamato ben tosto alla Camera dei Deputati, sedette vicino a quei del centro sinistro. Nelle questioni, che diceano *ecclesiastiche*, non cedea nulla nulla delle prerogative naturalmente proprie dello Stato e del Principe: nelle altre, che riguardavano le libertà interne, zelava con grande amore la osservanza dello Statuto, ed incitava i governanti a interpretarne gli articoli con qualche larghezza: nella più momentosa, che andò sotto il nome di *questione italiana*, era infuocato così da poterlosi per avventura appaiare agli audaci.

Sindaco di Torino dal '56 al '59, fece prova di soda perizia nelle cose amministrative, e di speciale sollecitudine ai rispetti della finanza e delle scuole primarie; due capitali bisogne, nel governo delle quali il Municipio torinese non indarno aspirava alla gloria di porsi tipo e modello ad altri Municipi moltissimi, e forse a tutti.

Dopo il '59, Prefetto a Reggio-Emilia, e quindi a Piacenza. Soprastette a quelle cospicue provincie così equamente, che anche oggidì, passato assai tempo, il suo nome vi è ricordato con sinceri sensi di stima e di gratitudine.

Nel 29 febbraio del 1860, assunto alla dignità senatoria. Nella tornata del 16 marzo 1861, discutendosi uno schema di legge sulla istruzione elementare, portò in mezzo parecchi consigli, a lui dettati dal lungo affetto e dalla esperienza.

Visse gli ultimi anni nel ritiro e nella quiete domestica. Stava per giungere al settantesimo primo, quando una breve, ma incurabile malattia, lo assalì nella sua villetta di Moncalieri; e addì 16 del settembre lo condusse alla pace perpetua.

Nei suoi concittadini permansse vivissimo il desiderio dell'ottimo amministratore, del cittadino liberale, dell'uomo integerrimo.

## V.

Giuseppe Antonacci, di famiglia ricchissima, nato a Trani il 4 luglio 1810.

Diede opera agli studj primari e secondari nel Liceo di Bari e nel seminario di Trani. Indi

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

prese il cammino che guida i giovani alla scienza del giure.

Arrivato all'età di 25 anni, e bramoso di leggere nel gran libro delle cose, prese innanzi tutto a viaggiare parte a parte l'Italia.

La sua vita pubblica cominciò nel 1847. Nominato in quell'anno a presidente del Consiglio distrettuale di Barletta, inaugurava le proprie funzioni con un discorso, del quale non parmi inopportuno di riportare il frammento che segue:

« Non si creda (così l'Antonacci) non si creda che la giustizia sia un esclusivo attributo del magistrato ordinario, o, a parlare più propriamente, del potere giudiziario. La giustizia, presa nel suo augusto significato, sorpassa la stretta cerchia del potere dei Tribunali. Invece forma la parte più essenziale dei doveri del magistrato amministrativo; il quale può (se il voglia) raggiungere il più nobile scopo della giustizia, conservando i popoli nell'attualità, se buona, migliorandoli, se lo stato attuale lo esiga. Felice dunque può dirsi quel popolo che nel suo amministratore trovi il vero depositario di questa giustizia; istruito nelle leggi a lui affidate; onorato e riverito, senza esser temuto; che ispiri confidenza nei suoi amministrati, e prevenga i bisogni del paese, per conservare l'ordine civile, e ben provvedere alla prosperità degli individui. »

Negli esordi dell'anno appresso fu chiamato a capo della Guardia nazionale di Trani. Aveva salutato con lieto animo le istituzioni rappresentative, ottriate a Napoli. Il dabben uomo non prevedeva che in fretta, in furia, morrebbero affogate nel sangue.

Indi a poco, venuto in sospetto alla polizia, fu implicato in un processo politico: lo cercavano gli sgherri per menarlo alle carceri: poté riparare a bordo di un vascello inglese, e andar via dal Reame con passaporto spagnuolo, mercè gli aiuti del conte di Siracusa; il solo dei Principi di casa Borbone, che dispettasse la tirannide e nutrisse amore alla patria.

Più tardi, reduce a Napoli per sopravvegliare alla educazione dei figliuoli, si strinse in intime relazioni coi migliori di quei cittadini, ed altresì col conte Gropello Ministro di Sardegna; al quale forniva ragguagli esattissimi di ogni fatto, di ogni incidente che venisse ravvi-

vando nelle regioni del mezzodi la speranza dell'italico affrancamento.

Quando i plebisciti del 1860 han fatto paghi i suoi voti, non s'imbrancò tra coloro che pretendendo servigi e meriti, veri o non veri, domandavano onori e seggi e soprattutto stipendi.

Contento e modesto, nel 61 si ridusse alla nativa Trani; e, tutto inteso a vantaggiarne le condizioni economiche e le morali, apriva a sè stesso un campo e un periodo di operosità, piuttosto singolare che rara.

Ivi contribuì largamente alle incette, onde provenne la non iscarsa pecunia che diede l'essere a ragguardevoli istituzioni di carità cittadina. Ivi, non senza solerti adiutori, fondò la Cassa di risparmio. Ivi membro principalissimo di quell'Associazione che valse a creare ed organizzare le scuole serali, il Monte di pietà, il tiro a segno, e porre i germi di varie altre opere di pubblica utilità.

Un decreto reale del 21 maggio 1863 l'ha annoverato nell'ordine Senatorio.

Un altro reale decreto lo fece Sindaco di Trani: nel quale ufficio diede a conoscere che non per parere, ma perchè sentiva entro l'anima la convinzione del vero, già nel discorso del 1847 a Barletta avea definito così altamente, come abbiamo udito poc'anzi, il magistrato cittadino cui viene affidata l'amministrazione or vuoi della sua provincia, or vuoi del Comune.

Fortunato il comune di Trani, se poi fecondi trovati e le assidue diligenze di codesto Sindaco vide la città migliorata, riformata, ringiovanita in ogni verso edilizio; vide aumentato il numero delle scuole popolari; vide sorgere la scuola tecnica; e rifiorir vide i commerci; e (meraviglia ai nostri tempi non piccola) vide netto di debiti il suo bilancio.

Non dirò delle fatiche da lui sostenute e dei rischi corsi nell'anno fatale (il 1867), per ammanire ogni maniera di aiuti agli appestati di cholera. Basti che quelle fatiche, quei rischi s'abbiano avuto a compenso le unanimi benedizioni della città e del contado.

Senonchè, più crescevano i suoi benefizi al paese, e più si accendevano le invidie, le gelosie degli egoisti, dei prosuntuosi. Nel 72 le male voci osarono eziandio penetrare nelle aule dei Tribunali; e comunque non giungessero a smuovere la costanza dei giudici, me-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

nomarono all'egregio Sindaco la fede (troppo spesso volabile) degli elettori; i più dei quali, nei nuovi comizi per la nomina dei Consiglieri gli disdissero il voto.

Pochi anni addietro era stato veduto piangere acerbamente e la moglie, e ad uno ad uno i figliuoli; l'ultimo dei quali, Francesco, rapitogli nel marzo del 1871, ha meritato (vedete se buono fosse, e se degno di amore) ha meritato, non ch'altro, i pietosi ricordi di Alessandro Manzoni e di Nicolò Tommaseo.

Non andò molto che l'affetto all'ufficio pose tregua alle lagrime del marito, del padre. Ma nel dì che gli indissero l'ostracismo dai Consigli del suo Comune, il calice dei dolori fu pieno. Né gli ozi privati, e le grandi ricchezze, alle quali non potea più designare un'erede del nome avito, riuscirono a mitigargli le memorie dei lutti domestici e della patria ingiustizia.

Si diede mestamente a vagare per tutta Europa. E riveduta un'altra volta la patria, nell'ultima estate (mentre chiedeva alle miti aure di Castellamare di Stabia il riscatto dell'affranta salute) ha esalato lo spirito il dì 20 settembre, nella età di poco più che sessantasette anni.

Furono allora divulgate in istampa queste parole, alquanto espressive nella loro semplicità: « *L'Italia, dal 20 settembre 1877, ha un galantuomo di meno.* »

## VI.

Il conte Ercole Oldofredi-Tadini, nato a Brescia il 6 settembre 1810.

Devoto agli esempi, e forse ai precetti del padre suo, negli anni che antecedettero il 48 non parve mirasse ad altro salvo che a impraticarsi delle discipline, e dei negozi che spettano all'Alta amministrazione del paese.

Nel 48 si associò di forte animo ai maggiorenti della rivoluzione, alla quale gli Italiani soggetti all'Impero con meravigliosa temerità e più meraviglioso valore s'erano consacrati.

Dopo l'armistizio dei primi d'agosto, riparò nella ospitale Torino: quivi seppe farsi gradito ai principali del Regno; e assiduamente cooperò ai gentiluomini della Consulta Lombarda, che sedea davvicino al Governo del Re.

Stipulatasi nel 49 tra Piemonte ed Austria la pace; il maresciallo Radetzki, costretto da segreti accordi a proclamare un'amnistia ge-

nerale pei popoli della Lombardia e della terraferma veneta, ha scritto tra i pochi eccettuati da quella il nome del conte Oldofredi: nè basta; che all'esule odiato sequestrò il patrimonio, così trabalzandolo nelle amaritudini della distretta.

Era sagace in politica: cauto, non pavido: usava con parecchi Giornali, massime con quelli che meglio avocavano le ragioni della nostra indipendenza: al Giornale *officioso* (come il credevano) della Consulta lombarda forniva esatti ragguagli sulle vicende delle finanze austriache; e ne arguiva che l'Impero provvederebbe alla propria salute se rinunciasse ogni sua possessione in Italia. Il quale argomento, che pochi stimavano verisimile, e per quasi tutti avea faccia di paradosso, poco a poco è salito agli onori delle verità indubitabili. Il 1866 ce ne sta pagatore.

Il conte di Cavour, che ricevette l'Oldofredi nella sua confidenza, non di rado a lui fece ricorso per informazioni e consigli nelle contingenze difficili; specie, nel tempo del Congresso di Parigi, e nelle varie fasi dell'anno 1859.

Appunto nel 59 il conte Oldofredi, essendo a capo dell'amministrazione della *Ferrovia Vittorio Emanuele*, pose il senno e la mano affinché la ferrovia bastasse sempre a' soldati, a' cavalli, alle artiglierie, a ogni fatta di munizioni da guerra e da bocca, che dalla Capitale volavano alla Sesia, al Ticino. E le sue providenze tanto savie furono, e tanto felici, che in quel tramestio, in quella pressa, nè il Commissario del Re, nè quei di Francia, ebbero mai a lamentare una difalta, una remora. Chi vi parla, o Signori, vi offre a questo momento la fede di testimonio.

I suoi concittadini, non appena libera la Lombardia, lo deputarono alla Camera Subalpina; alla quale intervenne nella settima e nella ottava legislatura.

Frattanto, fattesi più tristi che mai le condizioni dell'ordine pubblico nella città di Bologna e ne' pressi, il Regio Governo l'ha inviato a Prefetto di quella illustre provincia; la quale, perchè ha scolpito nella sua impresa la parola « *libertas* », non sa comportare che la libertà si tramuti in licenza, ed altri la trascinino ai corrucci ed al sangue.

Non rifiutò in sulle prime il datogli ufficio,

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

comechè rischiosissimo. Ma, dissentendo i Ministri dai partiti e dagli espedienti ch'ei suggeriva, rapidamente se ne sbrìgò, e prese stanza a Milano, la città dove avea dimorato nella sua giovinezza.

Nei 28 novembre del 61, elevato a Senatore del Regno. Assistette soventi alle tornate dell'Assemblea: alla quale nel 14 marzo del 62 non tacque i pericoli che, per suo avviso, potevano derivare alla sicurezza interna e alla esterna dalle concioni e dagli apparecchi dei Comitati di provvedimento; e nel 2 dell'agosto ha eccitato l'attenzione dei Collegli intorno alle voci, che in quel mentre correvano, di clandestini arrolamenti, procacciati in servizio del Garibaldi dalla Società emancipatrice.

Nello stesso agosto ebbe dall'Ufficio Centrale il mandato di Relatore circa lo schema di legge per la concessione di strade ferrate nelle provincie meridionali e nelle lombarde: e nella tornata del giorno 18, a toglier di mezzo i dubbi e le obbiezioni che altri avea sollevati, gli talenti di proporre un *ordine del giorno* che ha assicurato la vittoria alla legge.

Nella tornata del 13 giugno 64 prese parte vivissima alla discussione del disegno di legge che riguardava il conguaglio della imposta fondiaria.

Poi dopo, infermiccio e abbattuto per domestiche calamità e sopra ogni altra per la perdita della moglie, scemò di molto le sue venute; ma non così che l'assemblea nol vedesse quando pendevano ardue questioni; l'ultima volta, nel maggio dell'anno che sta per finire.

Il 21 novembre nella sua villa di Calcio, tra le provincie di Brescia e di Bergamo, il conte Ercole Odofredi Tadini, preziosissimo cittadino, amerosissimo padre famiglia, oltrepassato di pochi giorni l'anno sessagesimo settimo, parti di quaquarè, meritamente riverito, meritamente compianto.

## VII.

Antonio Scialoja venne in vita il primo di dell'agosto 1817.

Tre Municipi (dico quelli di Procida, di Te-duccio, e di Napoli) si disputano l'onore di avergli dato i natali.

Imparò giurisprudenza in Napoli, auspice agli studi il Borelli.

Prese subito a dar lezioni di discipline giuridiche ed economiche.

Giovanissimo ancora, diventò chiaro fra dotti. E assai presto ebbe voce di valoroso tra gli avvocati alla Corte d'appello e alla Corte di cassazione.

È stato dei concorrenti alla cattedra di economia politica nella Università di Napoli, insieme al Manna, al Morrone, e al fratello di monsignore il Vescovo di Aversa. La opinione pubblica lo prenunziava come il più meritevole. Ma *Casa Reale* (così portavano i tempi) ha prescelto il fratello del vescovo.

Nel 1840, toccati appena i trent'anni, mandò pe' torchi un suo libro, intitolato: « *I Principi della Economia sociale, esposti in ordine ideologico* ». Cotesto libro, non grande di volume, ma sodo e ricco di crudizione, sali in assai pregio appo gli economisti filosofi; specialmente nel campo dei *liberisti*. Il Villers l'ha voltato nell'idioma francese. Parecchie (e non senza note dell'autore e postille) ne furono le edizioni: tra le altre, la torinese del Pomba.

Celebrandosi nel 46 il Congresso degli scienziati nella metropoli del reame, Itarione Petitti e Cesare Alfieri e Cesare Balbo (venerandissimo triumvirato) augurarono allo Scialoja la toga di professore di economia politica nell'Ateneo di Torino. E sullo scorcio dello stesso 46, quell'augurio fu posto ad effetto per decreto di Carlo Alberto, Principe vogliossissimo di trarre agli Stati Sardi i più begli ingegni dell'altra Italia.

Nuova la cattedra, stipati e cùpidi gli scolari e gli altri uditori. Antonio Scialoja li meravigliò (dovrei dire, li innamorò) col discorso copioso, ornato, perspicuo, e il profondo sapere, e i modi spigliati, e la passione delle economiche libertà che gli trasudava per tutti i pori. Nel severo tempio irrefrenabili scoppiarono i plausi.

Ma, come prima i prodigi della rivoluzione palermitana, e le generose commozioni di Napoli, valsero ai popoli di qua dal Faro la promessa dello Statuto, rimase deserta la cattedra. Conciossiache lo Scialoja, udita quella promessa, tornò di corsa alla terra nativa, deliberato di strenuamente difendere le franchigie poc'anzi iusperate, e di resistere ad ogni improntitudine di anarchisti, ad ogni cabala di retrivi.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

Carlo Troya, Presidente del Consiglio dei Ministri, lo indusse ad accettare il portafogli di Agricoltura e Commercio. Periodo effimero: perchè nel 15 maggio il Borbone buttò giù il Ministero, che a titolo di onore chiamavano « della indipendenza »: lo buttò giù, onde aver mano libera a fulminare colle armi regie i chiedono che l'esercito movesse alla guerra nell'oltre Po. Le cronache del tempo registrano che quel dì lo Scialoja, mentre i fuochi tuonavano in via Toledo, abbia osato farsi incontro a Re Ferdinando, e, con altissimi sensi, della mancata fede ammonirlo. ~

Nel seguente giugno, Deputato al Parlamento napoletano, stette saldo nella maggioranza, animosa tutrice dei liberali istituti e della causa italiana.

Quando montarono le furie della reazione, i Borbonici l'han catturato; appostagli pei fatti del maggio l'accusa di crimenlese.

È durato un triennio il processo. La Sentenza dell'ottobre 52 l'ha condannato a nove anni di reclusione. Famosi economisti di Francia e d'Inghilterra gli hanno impetrato la *grazia*, ch'è sdegnava di chiedere: e Ferdinando, schiusagli la prigione, mutò la pena nell'esilio perpetuo. Di che, lo Scialoja restituivasi all'augusta Torino.

Quivi lo ascrissero ben volentieri tra gli scrittori del giornale « *il Risorgimento*, » fondato nel 48 da Cesare Balbo e da Camillo Cavour.

Venuto fuori nel 54 il primo Codice di procedura civile per gli Stati Sardi, tre esuli napoletani ne hanno impreso, e poi finito il commento, ai giuristi accettissimo. Essi avevano nome: Giuseppe Pisanelli, Pasquale Stanislao Mancini, Antonio Scialoja.

Dopo il congresso di Parigi del 56, importando di porre sotto gli occhi ai Gabinetti delle grandi Potenze le tristizie del Governo di Napoli (specialmente circa le cose della Finanza), lo Scialoja le ha descritte con tale evidenza di verità e tanta energia di stile, da farci credere che a quelle ardenti pagine siasi ispirato il lord Gladstone, allora che denunciava al mondo civile, essere il Governo di Napoli « *la negazione di Dio* ».

Gli elettori di Moncalvo nel Monferrato lo proclamarono Deputato della Camera Subalpina nella settima legislatura.

Poco poi, la redenta Partenope il rivide Mi-

nistro: questa volta, nella luogotenenza di Vittorio Emanuele, Re d'Italia per opera dei plebisciti.

Nel 61 gli elettori di Pozzuoli lo inviarono alla Camera dei 500 del nuovo Regno. Ma non potè, in quel tempo, mischiarsi gran fatto nelle lotte parlamentari; avendogli il regio Governo date lettere credenziali per concertare in Parigi il trattato di commercio italo-franco.

Reduce da Parigi, nel 16 novembre del 62 raggiunse il grado di Senatore. In due Sessioni il Senato lo annoverò tra i Segretari del Consiglio di Presidenza (1): per altre due, il Re l'ha innalzato a Vice-Presidente (2).

Avea già maneggiati a Torino gli affari delle Finanze, nel carattere di Segretario di quel Ministero. Addì 31 dicembre 65 (così proponendo il Presidente dei Consiglieri della Corona, Alfonso Lamarmora) fu nominato Ministro, a surrogazione del Sella, che smetteva l'ufficio.

Il bilancio stava più che mai sul tirato; il paese alla vigilia dell'ultima guerra coll'Austria; il Tesoro non preparato alla impresa. Lo Scialoja, usando i poteri straordinari conceduti al Governo del Re colla legge del 1° maggio 1866, ha chiesto alla Banca Nazionale il mutuo di 250 milioni delle nostre lire; e, pur di ottenerlo, ha promosso il decreto che pareggiava i biglietti della Banca al danaro sonante. Un coro di voci, che più non tacquero, gli gridò *raca*. A quietare l'animo suo sarà per avventura bastato il pensiero che nessuno degli emuli, nessuno dei periti o degli studiosi avea saputo additare altro mezzo, altra forma, da poter sopperire le urgentissime necessità dell'erario.

Avviatosi il Generale Lamarmora al campo, e succedutogli nella Presidenza del Consiglio il barone Ricasoli, Antonio Scialoja continuò nella carica sino a quando le nubi non s'addensarono sugli Accordi da lui proposti a legge per la conversione dell'Asse ecclesiastico. Diede la sua rinuncia il 17 febbraio 1867.

Nel 5 agosto 1872 prese il posto di Cesare Correnti, come Ministro della Pubblica Istruzione: ma il 7 febbraio 1873, avendo la Camera elettiva disaccolto un suo disegno di legge sulla istruzione elementare, senza più volle scendere dal Ministero.

Si restituì allora alle sue funzioni di Presi-

(1) Sessioni del 1863-64, e del 1865-66.

(2) Sessioni del 1871-72, e del 1874-75.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

dente di Sezione nella Corte de' conti, che aveva tenute anche nell'intervallo tra il 67 e il 72.

Verso il fine del 75, invitato dal Kedivè, andò a studiar modo di metter ordine alle finanze di Egitto. Sperava di riescire all'intento: e sperava altresì che quel clima, nello inverno mitissimo, ristorerebbe gli la salute, di recente infralita. Da principio s'ebbe liete accoglienze: amplissima in lui la fiducia del Principe. Ma i tempi mutarono. O che ad altri tornasse conto il vecchio sistema, la gestione del danaro pubblico senza noie di sindacati: o che il Governo della *Regina de' mari* s'ingelosisse della influenza acquistata nei consigli del Kedivè dallo Statista italiano; questi si avvide che l'opera sua non avrebbe potuto approdare; onde, sullo scorcio del 76, rifece il cammino alla volta di Roma.

Sarei infinito se qui mi acciugessi a recitarvi l'epilogo delle Relazioni tessute, e dei discorsi da lui pronunciati, prima del viaggio d'Egitto, nella nostra Assemblea.

Accenno di un fiato, e solamente in epigrafe, i più memorabili.

Nella Sessione del 1863-64, la Relazione sullo schema di legge « per modificazioni al Codice penale militare »: e l'altra sullo schema di legge « per una imposta sui redditi di ricchezza mobile »: e l'altra pel trattato di commercio col Belgio: e l'altra sullo schema di legge « per provvedimenti finanziari ». Nella Sessione 1865-66, sullo schema di legge « per la Convenzione colla Società *Vittorio Emanuele*, circa la costruzione della ferrovia Potenza-Contursi-Eboli ». Nella Sessione del 1867-68-69, la Relazione sul trattato di pace tra Italia ed Austria: e l'altra sullo schema di legge « per una tassa sul macinato »: e l'altra « per la tassa sulle concessioni governative »: e l'altra « per le modificazioni alle tasse di registro e di bollo ». Nella Sessione del 1870-71, la Relazione sul disegno di legge « pel trasferimento della sede del Governo a Roma ». Nella Sessione del 1871-72, la Relazione sul disegno di legge « pel saggio e marchio dei metalli preziosi ». E in quella del 1874-75 la Relazione « sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Esteri per l'anno 1876 ».

I discorsi (oltrecchè sui disegni di legge de' quali avea presentate le Relazioni) sul progetto del prestito di 700 milioni, nella tornata

dei 10 marzo 1863: su quelli del bilancio attivo dell'anno 1863, e per la istituzione della Cassa dei depositi e prestiti, e pel Tavoliere di Puglia, nelle tornate del 17 e 18 aprile, del 23 aprile, e del 6, 7, 8, 9 maggio dello stesso anno 1863: sull'altro, pel trattato di commercio e di navigazione colla Francia, nelle tornate del 12 e 13 gennaio 1864: sull'altro, per la fondazione della Banca d'Italia, nelle tornate dal 1° al 24 marzo 1864: sull'altro, del conguaglio della imposta fondiaria, nelle tornate dei 20 e 21 giugno 1864: sull'altro, del Codice per la marina mercantile, nelle tornate dal 28 ottobre al 5 novembre 1864: sull'altro, della unificazione legislativa, nelle tornate dal 15 al 29 marzo 1867: sull'altro, per la estensione del Codice penale Sardo alla Toscana, nelle tornate dal 24 al 27 aprile 1865: sull'altro, per la convenzione tra Italia e Francia sul riparto del debito pontificio, nella tornata del 21 maggio 1867: sull'altro, per modificazioni all'imposta di ricchezza mobile, nella tornata del 24 marzo dello stesso anno: sull'altro, dell'amministrazione e contabilità dello Stato, nelle tornate dal 14 al 18 gennaio 1869: sull'altro, per la riscossione delle imposte dirette, nelle tornate dal 30 marzo al 17 maggio 1870: sull'altro, intorno a' provvedimenti pel Tesoro, nella tornata del 5 agosto 1870: sulla convenzione finanziaria colla Società dell'Alta Italia, nella tornata dei 16, e « sui provvedimenti di armamento » nella tornata dei 24 del medesimo agosto: sulle guarentigie al Pontefice, nelle tornate dal 26 aprile al 2 maggio 1871: sui provvedimenti finanziari, nelle tornate dal 14 al 16 giugno 1871, e in quella del 17 aprile 1872: sulla istituzione delle Camere di agricoltura, nelle tornate del 27 febbraio e 1° marzo 1872: sull'ordinamento della Corte di cassazione, nelle tornate dal 13 al 21 maggio 1872: sui diritti di autore delle opere d'ingegno, nella tornata del 26 febbraio: e sulla legge forestale, nelle tornate dal 5 al 9 marzo: e sulla circolazione cartacea, nelle tornate dall'11 al 15 aprile: e sulla pesca, nelle tornate dei 16 e 17 aprile 1874: e sullo stato di prima previsione della spesa del Ministro di Grazia e Giustizia nella tornata del 16 dicembre 1875.

Del resto. A cui è caduto di mente che, in quest'ultimo dei suoi sessant'anni, l'abbiamo udito nelle tornate dal 30 maggio al 1° giugno

largamente discutere in pro del disegno di legge sulla istruzione elementare obbligatoria, dal quale la patria aspetta il più nobile dei suoi profitti? E chi in appresso non è venuto a sapere che, pochi di prima di raccomandarsi nel passato settembre alle dolci aure di Procida, ei presiedeva nell'alma Roma, a vicenda con Terenzio Mamiani, le nuovissime conferenze dell'etica civile; e, concludendo in quelle, si senti da tutti applaudito, non altrimenti che il fosse nel 47 sulla cattedra di Torino?

Nella solitudine amata e tranquilla di Procida, gli vennero addosso violentissime febbri. Oscillò, una e due settimane, tra i pericoli e le speranze. Se famigliari affetti e sapienza di medici avessero virtude di sospendere i decreti di colassù, senza dubbio il nostro Collega sarebbe scampato alla morte. Ma nel volume ove sillaba non si cancella era scritto che nella notte del 13 ottobre Antonio Scialoja dormirebbe il sonno supremo: e così fu.

Non so a che punto della sua vita avesse pubblicate le due Opere, successive ai *Principi* che ho già citati, delle quali l'una ha per titolo: *Trattato elementare di economia sociale*; e l'altra: *Industria e protezione*. So che, comunque sia stato asserito « che in fondo al suo carattere e all'ingegno c'era un lievito di autoritarismo romano », ei si professava seguace religiosissimo delle dottrine di Adamo Smith. Vero è che, venendo il 75, ha posto in cima d'altri il suo nome ad un Memoriale, cui dissero *La Circolare di Padora*, dalla quale non pochi inferirono che oramai, non che tentennare, ei declinasse più che tanto dai canoni del suo vangelo economico. Io narro, non giudico: ma mi stimo in debito di rapportare da una Gazzetta appunto di Padova (*L'Economista*) queste parole: « Noi ci permetteremo un giorno di chiedergli come mai il suo nome avesse potuto figurare nella *Circolare di Padora*... Forse fu un atto di ossequio agli amici; forse gli parve che d'altro non si trattasse che di promuovere il progresso degli studi economici con largo e liberale concetto. Certo è... ch'ei si mantenne fedele alla propria bandiera » (1). Chi presta fede a siffatte parole probabilmente ripeterà che non a torto Antonio Scialoja era stato definito il *Bastiat dell'Italia*.

(1) *L'Economista*, gazzetta settimanale, domenica 21 ottobre 1877, N. 181.

## VIII.

Antonio Carra, nato a Parma il 17 agosto 1807.

Forniva splendidamente nell'Ateneo parmense il corso degli studi giuridici; talchè, giunto appena all'anno vigesimo quinto dell'età sua, fu delegato all'insegnamento delle romane istituzioni nella Università di Piacenza.

Chiamato quindi agli uffici dell'ordine giudiziale, venne via via nominato nel 1836 giudice, e nel 42 vice-presidente del Tribunale civile e criminale a Piacenza; nel 46 procuratore del Governo ducale appo il Tribunale di Parma; nel 50, presidente di quel medesimo Tribunale; nel 55, Presidente della Corte d'appello; nel 58, Consigliere della Suprema Corte di revisione, e membro del Consiglio di Stato.

Sarebbe ingiusto chi non ricordasse che mentre nel Ducato era spenta ogni luce di libertà, e allora eziandio che Carlo III trascendeva ad ogni maniera di arbitri, i giudicanti sempre illibati (e, se occorre, coraggiosi) a ducali placiti mai non piegarono; altra signoria non conobbero che la giustizia e la legge. Avevano innanzi a sé un inclito esempio: il Nicolosi. Ma, poichè non sarebbe cagion di sorpresa che la rapidità delle ascensioni del Carra alle altezze dell'Ordine lo avesse posto in sospetto ai rivali, mi piace potervi certificare che, per consenso di tutti, a lui perfettamente attagliavasi l'apoteigma del Venosino:

« *Justum ac tenacem propositi virum*

*Non cultus instantis tyranni*  
*Mente quatit solida » (1).*

Costituitasi nei nuovi tempi la magistratura del Regno d'Italia, il Carra dapprima fu Presidente di sezione della Corte d'appello di Casale; elevato nel 1866 a Primo Presidente della Corte d'appello di Ancona; trasferito nel 1876 alla Corte d'appello di Firenze. Quest'ultima destinazione dimostra come il Regio Governo avea presagito che il Carra, anzichè impaurire della folla e della gravità degli affari, quanti più ne vedesse e tanto più si allegrerebbe a distrigarne i viluppi e a nettar via gli arretrati. Il presagio fu contentato, mercè l'alcrità impareggiabile del Presidente.

(1) Horat.: Od. III, 3, 2.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

Non mi consta ch'è siasi, tosto o tardi, intromesso nei campi della politica. O che nella sua gioventù reputasse follia lo sperare non molto lontana l'italica risurrezione: o che l'amore tragrande alla scienza del giure e ai doveri del magistrato lo distogliesse allora e poi da ogni altro pensiero; fatto sta che le parti politiche non lo numeravano nè tra i maestri, nè tra i discepoli. Pur nondimeno, sacerdote ch'egli era della Giustizia, torna impossibile che, nei segreti dell'animo, alla patria non ausurasse libertà e indipendenza, *diviti primissimi* di qualchessiasi Nazione.

Il decreto reale del 9 settembre 1872 l'ha chiamato al Senato del Regno; ma, comechè alcuna volta egli abbia visitato questa Assemblea, non ha mai rotto il silenzio: a me pareva che, pur assiso tra noi, avesse sempre il cuore e la mente alla sua Corte d'appello.

Le udienze della Corte lunghe e frequenti; la intensità dell'attenzione ond'ei seguiva i referti, e le arringhe degli avvocati; la scrupolosa sottigliezza che poneva nel computo delle alterne ragioni dei contendenti; le fucose premure che lo agitavano per iscansare tutti gli indugi che non fossero in verità necessari; la smania di assodare e arricchire ogni di più il patrimonio delle sue cognizioni; e soprattutto l'austera abitudine di negare a se stesso la benchè menoma distrazione o sollievo da tante cure, non potevano non insidiargli la salute, la vita. Circa due anni addietro, fu tocco d'apoplezia; tra poco, riebbe il senso ed il moto, ma non volle saperne degli ozi che gli venivano consigliati. Coll'usato fervore ripigliava il seggio di Firenze.

Nelle ultime ferie ha risalutata la diletta sua Parma; e quivi, il 24 ottobre, un nuovo accidente di gocciola lo freddò.

Signori,

Questi sono gli otto Colleghi che abbiamo perduto quando il Senato taceva, nel brevissimo giro di quattro mesi, dal 23 di giugno al 24 di ottobre.

Degli altri tre che, riapertesi appena le nostre adunanze, li seguirono nel sepolcro, vorrete permettere ch'io faccia parola in una delle tornate prossime.

Così non corre giorno che non ci dica:

*Vita summa brevis spem nos tetat inchoare longam.* (1)

Così non corre giorno che non ci stimoli ad affrettare i lavori che il Senato porge in tributo al Re ed alla patria.

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti per l'anno 1878.**

PRESIDENTE. Si apre la discussione sul seguente progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti per l'anno 1878.

Se il Senato pensa, come il solito, di dispensare dalla prima lettura di questo e degli altri Bilanci, si aprirà senz'altro la discussione generale.

Chi intende dispensare dalla prima lettura, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

È aperta dunque la discussione generale.

Senatore DUCHOQUÉ. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUÉ. Due onorevoli membri della Commissione di vigilanza al Fondo del Culto, eletti a farne parte dalla Camera dei Deputati, hanno nel di lei seno profferito, all'indirizzo della Commissione, alcune parole per le quali mi credo in obbligo di dare al Senato qualche dilucidazione.

Membro pure io quella Commissione, mi muovo a parlare non per un sentimento di personale suscettibilità, di che mi sento affatto scevro, ma per un sentimento di delicatezza e di dovere verso il Senato, da cui tengo l'onore di quel mandato.

Spero di non aver bisogno di assicurare l'onorevolissimo nostro Presidente e gli onorevoli miei Colleghi che osserverò, senza sforzo, ma scrupolosamente quelle convenienze parlamentari sancite anche dal nostro Regolamento, per le quali non è ammesso che al di fuori di una semplice enunciazione di fatti, si facciano qui apprezzamenti riferibili agli onorevoli membri dell'altro ramo del Parlamento.

Si è lamentato che non essendo stata fatta alcuna comunicazione alla Commissione durante

(1) Horat., Od. IV, l. 15.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

l'anno, questa non sia mai stata convocata in tale periodo; che l'ufficio della Commissione per un deplorabile precedente sia stata ridotta al postumo lavoro di approvare una Relazione ed a null'altro, esprimendosi la convinzione che la legge non sia stata esattamente applicata dal presidente della Commissione e che questa, la Commissione, non abbia fatto il suo dovere.

Poche parole di storia intorno agli atti della Commissione ed ho presto finito.

La Commissione, istituita colla legge del 7 luglio 1866, composta di 3 Senatori, di 3 Deputati e di 3 pubblici funzionari che si nominano rispettivamente in ciascun anno dal Re, dal Senato, e dalla Camera dei Deputati, e che dal principio della sua istituzione fu presieduta dal venerato e compianto già nostro Collega e per ultimo nostro Presidente, l'illustre Des Ambrois sino al giorno della sua morte, si trovò subito a doversi render conto della indole e della estensione del mandato impostole dalla legge.

Fino da principio si ebbe il concetto, che la Commissione avesse a dar giudizio dei fatti compiuti, raccolti negli annui resoconti congruamente documentati e non a fare sincronamente controllo degli atti dell'amministrazione, che la legge volle assistita continuamente da un apposito Consiglio.

Nel 1867, anno successivo alla sua istituzione, la Commissione tenne una sola adunanza, si costituì, e dopo essersi costituita non ebbe a deliberare nè a tenere altre sedute, dacchè non era anche il caso di parlare di resoconto annuale.

Nel 1868, quando poteva sperarsi di avere un resoconto, si adunò la Commissione, si costituì al solito, e, come non era pervenuto alla Commissione alcun resoconto, affrontò il problema intorno alla natura ed all'estensione del suo mandato, confrontato coi mezzi che poteva avere a sua disposizione, ed a questo effetto, per un più profondo studio, nominò una sottocommissione, giusta il cui rapporto avrebbe deliberato. Così venne il 1869, in cui pure non avendosi alcun rendiconto, la Commissione si adunò più volte e prese a discutere sul problema di cui aveva commesso lo studio alla sottocommissione.

Sulla base di questo studio accurato e profondo si aprì una larga discussione, in seguito

della quale la Commissione si confermò nel concetto che di regola l'ufficio suo fosse di dar giudizio dei fatti compiuti raccolti in resoconti annuali congruamente documentati secondo le norme di una buona amministrazione. Ma, come la Commissione non voleva assumere da sola la responsabilità di questa opinione, dando al suo Presidente l'incarico di insistere presso l'amministrazione, perchè i rendiconti che mancavano pervenissero, pubblicò una sua prima Relazione diretta al Re, e comunicata ai due rami del Parlamento, nella quale, oltre gli apprezzamenti fatti sull'amministrazione in quel modo imperfetto che la mancanza dei resoconti le aveva permesso, nettamente e chiaramente espone come intendeva il suo mandato, come lo avrebbe esercitato e come di fatti lo esercitò.

Il Presidente non cessò di fare continue premure al Ministero perchè i resoconti venissero.

L'amministrazione dava per ragione di questa mancanza lo essersi trovata nel suo primo impianto nelle vertiginose vicende di precipitose prese di possesso, per cui immense erano le difficoltà di regolare i conti iniziali che dovevano formare la prima base dei resoconti.

Passò il 1870, passò il 1871; nel 1872 venendo il 1873 si ebbero i resoconti dal 1866 al 1871, e la Commissione li esaminò profondamente e fece la Relazione al solito diretta al Re e comunicata, come prescrive la legge, a tutti i Senatori e a tutti i Deputati.

In questa Relazione la Commissione confermò anche solennemente col fatto il suo primitivo concetto e dimostrò come, a volere che il conto morale che la Commissione deve dare negli atti dell'amministrazione avesse un fondamento sicuro giuridicamente accertato, sarebbe stato necessario sottoporla al riscontro e sindacato propri dell'amministrazione dello Stato.

La Camera dei Deputati mostrò di fare gran conto e della prima e della seconda Relazione della Commissione. Ben due volte la Commissione generale del B lancio della Camera dei Deputati si occupò di questo argomento e mostrò di tenere in pregio i lavori della Commissione tanto che propose, il Ministero accettò e la Camera votò un ordine del giorno nel quale sulla base delle cose discusse ed espone dalla Commissione si prescrisse che quell'amministrazione dovesse

essere sottoposta alle discipline proprie della amministrazione dello Stato.

In adempimento di quest'ordine del giorno della Camera dei Deputati fu emanata la legge dei 22 luglio 1874, che sottopose l'amministrazione del fondo del culto al riscontro, sindacato e giurisdizione cui le leggi generali sottopongono l'amministrazione dello Stato. Questa legge è andata in vigore col 1° gennaio 1875.

Basta leggere le Relazioni ministeriali alla Camera e al Senato; la Relazione della Commissione della Camera alla Camera stessa; la Relazione dell'Ufficio Centrale al Senato e, per giudicare se e qual conto l'uno e l'altro ramo del Parlamento e il Governo, fecero dei lavori della Commissione.

Intanto vennero posteriormente due resoconti 72 e 73, con poca distanza di tempo uno dall'altro; la Commissione poté fare una terza Relazione, complessivamente ai due resoconti. Venne successivamente il resoconto del 1874, e la Commissione ne rese conto in una sua Relazione del 1876. In tutte queste Relazioni si confermò di fatto il concetto primitivamente ritenuto, del come la Commissione intendeva ed eseguiva il suo mandato.

Col principio del 1875 andò in vigore, come ho già detto, la legge che sotto ose l'Amministrazione al riscontro e sindacato richiesti per l'Amministrazione dello Stato.

Non pervenuto peranco il resoconto di quell'anno, la Commissione nell'adunanza che tenne nel presente anno per costituirsi, a guadagno di tempo, designò il Collega che avrebbe dovuto più specialmente studiare il resoconto in corso e riferirne alla Commissione. L'adunanza si chiuse con la espressa intelligenza, non contraddetta da alcuno, che appena pervenuto il resoconto, dopo un breve tempo presumibilmente necessario a ciascuno per esaminarlo, si sarebbe nuovamente convocata la Commissione per raccogliere il frutto de l'esame che ciascuno ne avesse fatto, e quelle più ampie osservazioni, che avesse portato in seno della Commissione il Collega designato a Relatore, per quindi deliberare.

Sapevasi già essere in corso il resoconto in parola.

Infatti era stato trasmesso dall'amministrazione alla Corte dei conti nel settembre del

decorso anno, ma dovè essere immediatamente respinto al Ministero per regolazione di forme e supplementi, il che non deve far senso se si pensa che appunto a quell'esercizio per la prima volta si applicavano le nuove discipline. La nuova presentazione del resoconto poté farsi con Nota dei 27 giugno di quest'anno.

Eseguite le verificazioni negli uffizi contabili, ed accertato giuridicamente il conto dalla competente sezione della Corte, poté questa essere in grado di emettere in sezioni unite la sua definitiva deliberazione nella seduta del 18 ottobre e di accompagnarla con una elaborata Relazione, l'una e l'altra presentate in questi ultimi giorni dall'onorevole Guardasigilli alla Camera dei Deputati.

Dopo l'ordine di nuova convocazione approvato dalla Commissione senza contraddizione di alcuno nell'adunanza che tenne in questo anno, nessuno dei membri intervenuti a quella adunanza, nè dei membri che non vi comparvero, han fatto pervenire al Presidente alcun cenno che potesse fare apprendere il desiderio o la utilità di una più sollecita convocazione. Spero non potersi sospettare...

Senatore MAURI. Domando la parola.

Senatore MAGLIANI. Domando la parola.

Senatore DUCHOQUE..., che a qualsiasi cenno non si sarebbe data doverosa e pronta soddisfazione.

Del resto, se al sistema tenuto per undici anni dalla Commissione, dietro nuovi lumi e discussioni, ne sarà sostituito uno diverso giudicato più vantaggioso io ed i miei onorevoli Colleghi saremo i primi a rallegrarcene, dacchè il desiderio del meglio ottenibile in servizio della Nazione non riscalda meno noi di altri qualsiasi.

Credo di essere stato esattissimo in questa relazione di fatti. Che se per avventura, contro la mia intenzione, fossi incorso in qualche inesattezza, pregherei gli onorevoli Colleghi della Commissione che sono qui presenti di fare le loro rettificazioni, che accetterò di buon grado.

PRESIDENTE. La parola è al Senatore Mauri.

Senatore MAURI. Io ho l'onore di essere da ben dieci anni membro della Commissione di vigilanza dell'Amministrazione del Fondo pel culto, nominato prima dal Governo, e dopo il 1871 da questa Assemblea, e sono quindi in

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

grado e sento il dovere di rendere piena testimonianza dell'esattezza dei ragguagli che l'onorevole Senatore Duchoquè, presidente della Commissione medesima, ha dato al Senato sull'argomento di che fu costretto, o Signori, di intrattenervi. Ben io ho per fermo che voi tutti saprete al Senatore Duchoquè il debito merito della temperanza con cui ha ribattuto l'accusa del tutto indebita, lanciata fuori di questo recinto, e contro di sè, e contro la Commissione che si degnamente presiede.

L'Amministrazione del Fondo pel culto ha dato luogo pur troppo ad osservazioni ed appunti, che nel seno dei due rami del Parlamento e nella stampa più volte si riprodussero. Ma conviene stabilire una distinzione fra ciò che riguarda lo stato e i procedimenti di quell'Amministrazione, e la sua condizione finanziaria. Di questa è debito di giustizia affermare che non si può chiamare in colpa l'Amministrazione medesima, perchè è il risultato di fatti legislativi, i quali debbono essere a notizia di tutti.

Da un pezzo si è sentito dire che l'Amministrazione del Fondo pel culto è un'Amministrazione quasi oberata; ma bisogna rammentare che questa Amministrazione, la quale, quando fu insediata nel 1866, aveva dinanzi a sè una condizione di cose che si poteva dire rassicurante e lieta, tanto che di subito non dubitò assumersi il carico dell'annua corrispondenza di quasi due milioni di lire per isgravare il bilancio dello Stato dalle spese di culto, in appresso se la vide del tutto cangiata e resa pericolante e malfida.

Ciò avvenne prima di tutto in forza della legge del 15 agosto 1867, che impose la tassa del 30 per cento su tutto il patrimonio dell'Amministrazione medesima.

Ognuno può farsi capace che un'Amministrazione, la quale lì per lì si vede privata di quasi un terzo del suo patrimonio, non deve trovarsi in condizioni molto facili ed agiate.

Vennero in appresso altre disposizioni legislative che fecero obbligo all'Amministrazione del fondo per il culto di stabilire pensioni ed assegni a considerevole numero di membri di corporazioni religiose soppresse, ai quali in forza della legge del 7 luglio 1866 non era stato riconosciuto il diritto ad alcun asse-

gnamento; onde al fondo del culto venne un nuovo e notabil carico.

Oltre a ciò bisogna anche dire che cotesta Amministrazione dovette assai sovente trovarsi in contrasto colla Direzione generale del Demanio, con la quale continuamente fu ed è in contatto; e le più volte accadde che o per ragioni del tutto giuridiche, o per argomenti di che non è qui luogo d'apprezzare il valore, l'Amministrazione del fondo pel culto riesci perdente di fronte al Demanio, e soggiacque a nuove e gravi diminuzioni delle sue rendite.

Per conseguenza la situazione finanziaria del fondo pel culto, che non si deve confondere con lo stato della sua amministrazione, non è certo in condizioni normali e potè provocare paurose apprensioni ed anche giudizi non favorevoli a cotesta istituzione. Il che punto non entra con quello che riguarda il regolare andamento dell'amministrazione di essa e singolarmente l'esercizio delle attribuzioni della Commissione di vigilanza, di cui ora unicamente si tratta. Ma nel proposito di che io ho stimato far cenno, non è da tacere che l'on. Presidente del Consiglio, d'accordo con l'on. Ministro Guardasigilli, ha già da tempo ravvisata l'opportunità di prendere in esame la situazione finanziaria dell'Amministrazione del fondo pel culto ed ha proceduto alla nomina d'una Commissione d'inchiesta apposita la quale attenda ad accertare le reali condizioni finanziarie di essa Amministrazione e proponga i provvedimenti che potrebbero togliere o scemare le difficoltà in cui versa.

Io ho creduto dovervi intrattenere, o Signori, su questi particolari, che precisamente non si riferiscono all'accusa lanciata contro la Commissione di vigilanza dell'Amministrazione del fondo del culto, essendomi parso di qualche importanza che nel seno del Senato fosse chiarita la vera condizione delle cose, nel fatto di quell'Amministrazione, la quale fu ed è posta in mala voce da giudizi per lo manco intempestivi, e certo non appoggiati ad un'esatta notizia dei fatti.

PRESIDENTE. Spetta ora la parola al Senatore Magliani.

Senatore MAGLIANI. Io ho chiesta la parola, perchè avendo l'onore di far parte da parecchi anni della Commissione di vigilanza per il fondo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

del culto, ed essendo stato anzi Relatore della Commissione medesima per tre anni successivi, sento il debito di confermare pienamente i fatti e gli apprezzamenti che ha esposti l'onorevole Senatore Duchoqué. Non solo la Commissione di vigilanza ha sempre esercitato nel miglior modo che poteva l'alta ispezione che la legge le conferisce, ma può bene affermarsi che l'opera sua non sia rimasta né inutile, né infruttuosa.

Pur riconoscendo l'intelligenza, l'operosità e lo zelo con cui è condotta la direzione di quella difficile e intralciatissima azienda, la Commissione non omise di suggerire modi più conformi alle leggi regolatrici dell'amministrazione dello Stato per la formazione dei resoconti dell'amministrazione della cassa e del patrimonio e per la formazione dei bilanci preventivi.

Oltre a ciò riconobbe la necessità di un accertamento più esatto della consistenza patrimoniale, e di un accertamento anche più rigoroso dei residui attivi, non senza raccomandare provvedimenti più efficaci e misure più opportune per accelerare la riscossione dei residui medesimi. Esaminò tutta intiera la situazione economica dell'Amministrazione; ne espose al Governo lo stato anormale, e ne additò anche le cagioni. Né mancò d'insistere perchè molte pendenze tra l'amministrazione del fondo per il culto e quella delle finanze fossero finalmente risolte; fra le quali pendenze era ancora quella di annosi rendiconti che doveva dare il Demanio per l'amministrazione dei canoni e censi, tenuta fino a tutto il 1869.

La Commissione insistè reiteratamente sulla opportunità e convenienza di sottoporre l'Amministrazione del fondo per il culto al riscontro preventivo ed al sindacato della Corte dei conti, ed alle regole istesse ed alle stesse garanzie che sono prescritte dalle leggi per l'Amministrazione generale dello Stato.

Questo voto della Commissione fu accolto con molta deferenza dal Camera dei Deputati, tanto che in seguito ad un ordine del giorno della medesima fu presentata, e poi approvata ed emanata la legge del 1874, che cominciò ad aver vigore ed effetto col 1° gennaio 1875.

La Commissione infine non ha ommesso di trattare nessuna di quelle questioni, le quali avessero potuto avere relazione coll'ordinamento e

col migliore assetto di questa Amministrazione, di cui per altro non dimenticò mai di segnalare al Governo il carattere puramente transitorio.

Né dimenticò pure di accennare ai dubbi che potevano sorgere sulla rigorosa legalità dei provvedimenti, mediante i quali una parte delle sostanze patrimoniali dell'azienda era stata distratta per rimborsare il Tesoro delle anticipazioni di cui era creditore in conto corrente.

Io posso aggiungere che le osservazioni fatte dalla Commissione di vigilanza ebbero per lo più quel maggiore e pratico effetto che potevasi desiderare.

Ma, ad ogni modo, io credo che possa affermarsi con sicura coscienza che la Commissione non ha mai mancato di compiere i suoi doveri, secondo i mezzi di cui poteva disporre, e sulla base dei documenti che le erano trasmessi. Essa ha procurato sempre di adempiere al suo compito, e di corrispondere, come meglio poteva e sapeva, alla fiducia che in essa era risposta dal Governo e dal Parlamento.

Senatore BORGATTI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BORGATTI. Avendo anch'io l'onore di appartenere alla Commissione di vigilanza per l'amministrazione del fondo pel culto dal 1874 in poi, per nomina reale, sento il debito di aderire interamente ai fatti esposti e alle dichiarazioni dedotte dall'onorevole Duchoqué, che è il meritissimo Presidente di detta Commissione, e dagli altri due onorandi Colleghi, Mauri e Magliani.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Sono lieto di potere anch'io confermare la piena esattezza dei fatti e delle dichiarazioni esposte al Senato dall'onorevole Senatore Duchoqué con quella temperanza di forma che a lui ed a' suoi pari è abituale, ed a cui hanno fatto eco ben anche altri suoi degni Colleghi.

A me non è permesso in questo luogo esprimere verun apprezzamento sopra opinioni manifestate nell'altro recinto del Parlamento; ed io me ne asterrò scrupolosamente.

Ma credo non dover tacere che anche colà io prevenni le dichiarazioni che oggi qui ha fatte l'onorevole Senatore Duchoqué.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

Rammentai precisamente che in forza d'una legge del 22 giugno 1874 (e l'aver provocato questa legge già costituisce un gran merito della Commissione di vigilanza), era stata sottoposta l'amministrazione del fondo per il Culto alle stesse discipline di riscontro e di sindacato, cui sono soggette le amministrazioni dello Stato.

Avvertii che questo nuovo sistema si era applicato per la prima volta alla gestione dell'anno 1875, e perciò la formazione del primo resoconto in relazione a questo sistema aveva dovuto essere oggetto di corrispondenze, e venir concordata; ed era poi ben naturale che l'esame contabile della Corte dei conti su tale gestione precedesse il giudizio morale della Commissione di vigilanza, e potesse anzi servirgli di fondamento. Con ciò si spiegava come, avuto riguardo all'ampiezza e novità delle indagini all'uopo necessarie, soltanto nel 18 ottobre 1877 si fosse ottenuta la deliberazione finale della Corte dei Conti a sezioni riunite, che dichiarò riconosciuta regolare quella gestione, ed in seguito alla quale anche la Commissione di vigilanza potrà esprimere liberamente il suo autorevole giudizio, e presentare la consueta sua Relazione.

Mi piace anche di annunziare al Senato che il rendiconto del successivo anno 1876 si trova già presentato, e in questo momento è sottoposto all'esame della Corte dei conti. Per quanto poi riguarda il sistema introdottosi e seguito da lunghi anni, e che io riconosco avere già prodotto vantaggiosi effetti, il medesimo è stato apprezzato, almeno implicitamente, da entrambi i rami del Parlamento, dappoichè le Relazioni della Commissione di vigilanza stampate e distribuite a tutti i membri dell'una e dell'altra Camera non diedero mai luogo a veruna osservazione.

A me adunque non resta che rendere omaggio a quella solerzia e diligenza che tutti riconoscono nell'esercizio delle funzioni eminenti affidate

all'onorevole Senatore Duchoqué, e che egli divide co'suoi degni Colleghi del Senato e della Camera, e coi delegati del Governo nella Commissione di vigilanza.

Si è accennato ad un provvedimento con cui è stata nominata una Commissione di inchiesta di accordo tra il Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze e me; e godo di aggiungere che a capo di questa Commissione di inchiesta è uno dei più rispettabili membri di questa medesima Assemblea. Questo provvedimento non fu una duplicazione con le alte funzioni attribuite alla Commissione di vigilanza; si trattava soprattutto di riconoscere e determinare esattamente la situazione dell'Amministrazione del fondo per il Culto nelle sue relazioni coll'amministrazione finanziaria dello Stato, dietro la influenza delle diverse cause, le quali sono state testè accennate dall'onorevole Senatore Mauri, e sulle quali a me non occorre di ritornare.

La Commissione, con molta diligenza e zelo, assunse l'incarico che le era stato affidato, e ci promette un'ampia e circostanziata Relazione, la quale porrà il Governo in grado di avvisare ai mezzi opportuni che al bisogno formerebbero oggetto di proposte da rassegnarsi al Parlamento.

Senatore DUCHOQUE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUE. Accetto con soddisfazione le dichiarazioni dell'on. Guardasigilli, e ne lo ringrazio anche a nome dei miei Colleghi di Commissione.

Non mi era sfuggito che eguali dichiarazioni egli aveva fatto in altro recinto, e non avrei incomodato il Senato su questo argomento se non avessi letto che anche dopo le sue parole si erano mantenuti e ripetuti gli apprezzamenti all'indirizzo della Commissione.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si procede alla discussione speciale del bilancio.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

CATEGORIA PRIMA

**Spese Effettive**

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

**Spese generali d' amministrazione.**

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	513,050	»
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	48,000	»
3	Spese postali . . . . .	8,000	»
4	Sussidi a velove ed a famiglie d'Impiegati dipendenti dall'Amministrazione . . . . .	120,000	»
5	Casuali . . . . .	60,000	»
		<hr/>	
		749,050	»

PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, si alzi.  
(Approvato.)

**Spese di servizi pubblici.**

*Amministrazione giudiziaria.*

6	Magistrature giudiziarie - Personale (Spese fisse) . . . . .	20,129,400	»
7	Magistrature giudiziarie (Spese d'ufficio) . . . . .	890,000	»
8	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . . . .	4,480,000	»
9	Paghe, assegni e sussidi per l'esecuzione delle sentenze penali (Spese fisse) . . . . .	8,000	»
10	Pigioni (Spese fisse) . . . . .	78,000	»
11	Riparazioni ai locali e mobili . . . . .	90,000	»
12	Spese di viaggio, di tramutamento ed indennità di missione. . . . .	210,000	»

*Culti.*

13	Assegni per fabbricati sacri ed ecclesiastici (Spese fisse) . . . . .	200,578	»
	(Approvato.)	<hr/>	
		26,085,978	»

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

**Spese generali d' amministrazione.**

14	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	106,300	»
15	Stipendio ed indennità di residenza agli Impiegati fuori di ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse) . . . . .	18,040	»
16	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	120,900	»
	(Approvato.)	<hr/>	
		245,240	»

**Spese di servizi pubblici.**

17	Spesa per la pubblicazione di una raccolta di documenti inediti e poco noti circa le relazioni della Chiesa collo Stato in Italia	12,000	»
18	Sussidi alle Cancellerie giudiziarie ed agli uscieri in mancanza di proventi e pagamento di depositi dichiarati rimborsabili a senso di legge . . . . .	50,000	»
	(Approvato.)	<hr/>	
		62,000	»

CATEGORIA TERZA.

**Partite di giro.**

19	Dispacci telegrafici governativi. . . . .	88,000	»
----	---	--------	---

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

20	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	113,598 43
	(Approvato.)	<u>201,598 43</u>

**RIASSUNTO PER CATEGORIA**

## CATEGORIA PRIMA.

**Spese effettive.**TITOLO I. — *Spesa ordinaria*

Spese generali di amministrazione . . . . .	749,050 »
Spese di servizi pubblici . . . . .	26,085,978 »
	<u>26,835,028 »</u>
(Approvato.)	

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Spese generali di amministrazione . . . . .	245,240 »
Spese di servizi pubblici . . . . .	62,000 »
	<u>307,240 »</u>
Totale della categoria prima . . . . .	<u>27,142,268 »</u>
(Approvato.)	

## CATEGORIA TERZA.

PARTITE DI GIRO . . . . .	201,598 43
(Approvato.)	<u>201,598 43</u>

**RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .	26,835,028 »
(Approvato.)	<u>26,835,028 »</u>

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .	307,240 »
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) . . . . .	27,142,268 »
CATEGORIA TERZA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	201,598 43
Totale generale . . . . .	<u>27,343,866 43</u>

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

Ora si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri pel 1878.**

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione

della spesa del Ministero degli Affari Esteri pel 1878.

È aperta la discussione generale.

Su questo Bilancio sono iscritti per la discussione generale gli onorevoli Senatori Mamiani e Di Monale.

Non veggio presente l'onor. Mamiani. La parola spetta all'onor. Di Monale.

Senatore DI MONALE. Debbo dichiarare che rinuncio alla parola, in quantochè, essendo il Gabinetto dimissionario, non potrebbe assumere alcun impegno formale su quanto era mia intenzione di domandare; per cui mi riservo la parola ad altra occasione.

PRESIDENTE. Avendo l'onor. Di Monale rinunciato alla parola, domando se il Senato intenda chiudere la discussione generale.

Non essendovi opposizione, la discussione generale s'intende chiusa e si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

## CATEGORIA PRIMA

### Spese effettive

#### TITOLO I.

##### SPESA ORDINARIA.

### Spese generali d'amministrazione.

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	270,645	»
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	60,000	»
3	Casuali . . . . .	85,000	»

PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga.  
(Approvato.)

415,645 »

### Spese di servizi pubblici.

4	Stipendi del Personale all'estero (Spese fisse)	856,616	»
5	Assegni del Personale all'estero (Spese fisse)	3,337,500	»
6	Indennità diverse, viaggi e missioni . . . . .	478,500	»
7	Spese segrete . . . . .	100,000	»
8	Spese per dragomanni, guardie ed altri Impiegati locali . . . . .	225,000	»
9	Spese di posta, telegrammi e trasporti . . . . .	150,000	»
10	Sovvenzioni . . . . .	314,000	»
11	Provvigioni . . . . .	15,000	»

(Approvato.)

5,476,616 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

<b>TITOLO II.</b>			
SPESA STRAORDINARIA.			
<hr/>			
<b>Spese generali d'amministrazione.</b>			
12	Assegni provvisori e d'aspettativa (Spese fisse)	15,000	
13	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse)	<i>Per memoria</i>	
		<hr/>	
		15,000	
		<hr/>	
	(Approvato.)		
<b>Spese di servizi pubblici.</b>			
14	Indennità ai Regi Agenti all'estero per spese di cambio	100,000	
		<hr/>	
	(Approvato.)		
<b>CATEGORIA TERZA.</b>			
<b>Partite di giro.</b>			
15	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative	72,500	
16	Dispacci telegrafici governativi	6,000	
		<hr/>	
	(Approvato.)	78,500	
<hr/>			
<b>RIASSUNTO PER CATEGORIE</b>			
<hr/>			
<b>CATEGORIA PRIMA.</b>			
<b>Spese effettive.</b>			
<b>TITOLO I. — Spesa ordinaria.</b>			
Spese generali d'amministrazione		415,645	
		<hr/>	
		5,476,616	
		<hr/>	
		5,892,261	
		<hr/>	
<b>TITOLO II. — Spesa straordinaria.</b>			
Spese generali d'amministrazione		15,000	
Spese di servizi pubblici		100,000	
		<hr/>	
		115,000	
		<hr/>	
Totale della categoria prima		6,007,261	
		<hr/>	
(Approvato.)			
<b>CATEGORIA TERZA.</b>			
PARTITE DI GIRO		78,500	
		<hr/>	
(Approvato.)			
<hr/>			
<b>RIASSUNTO PER TITOLI</b>			
<hr/>			
<b>TITOLO I. — Spesa ordinaria.</b>			
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE		5,892,261	
		<hr/>	
(Approvato.)			
<hr/>			
<b>TITOLO II. — Spesa straordinaria.</b>			
CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE		115,000	
		<hr/>	
(Approvato.)			

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) .	6,007,261 »
CATEGORIA TERZA. — PARTITE DI GIRO .	78,500 »
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga. (Approvato.)	<u>6,085,761 »</u>

Ora si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero degli Affari Esteri, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Chi l'approva, sorga.  
(Approvato.)

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1878.**

PRESIDENTE. Si passa alla discussione dello

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1878.

Su questo bilancio sarebbe iscritto per la discussione generale il Senatore Pantaleoni.

Il Senatore Pantaleoni ha la parola.

Senatore PANTALEONI. Io mi era iscritto per fare alcune considerazioni generali, le quali non possono aver più luogo dopo le dichiarazioni che furono fatte ieri dall'onorevole Presidente del Consiglio; quindi rinunzio a farle.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, è chiusa la discussione generale e si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

## CATEGORIA PRIMA

### Spese effettive

#### TITOLO I.

#### SPESA ORDINARIA.

##### *Spese generali d'amministrazione.*

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	825,696 »
2	Ministero - Spese d'ufficio . . . . .	44,000 »
3	Ministero - Manutenzione dei locali . . . . .	12,000 »
4	Consiglio di Stato - Personale (Spese fisse) . . . . .	441,350 »
5	Consiglio di Stato - Spese d'ufficio . . . . .	22,000 »
6	Funzioni pubbliche e feste governative . . . . .	10,000 »
7	Ricompense per azioni generose . . . . .	5,000 »
8	Casuali . . . . .	80,000 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga.  
(Approvato.)

1,440,046 »

##### *Spese di servizi pubblici.*

##### *Archivi di Stato.*

9	Personale (Spese fisse) . . . . .	545,840 »
---	-----------------------------------	-----------

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

10	Spese d'ufficio . . . . .	59,000	guardie di sicurezza pubblica . . . . .	238,940
11	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	22,000	Spese diverse per gli ufficiali e per le guardie di sicurezza pubblica . . . . .	258,300
12	Manutenzione dei locali e del mobilio e spese diverse . . . . .	27,000	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	160,000
	(Approvato.)	653,840	Manutenzione dei locali e del mobilio . . . . .	65,000
	<i>Amministrazione provinciale.</i>		Gratificazioni e compensi ai reali carabinieri . . . . .	120,000
13	Personale (Spese fisse) . . . . .	6,993,010	Indennità di via e trasporto d'indigenti per ragione di sicurezza pubblica . . . . .	200,000
14	Indennità di residenza . . . . .	165,000	(Approvato.)	9,769,440
15	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	672,770	<i>Amministrazione delle carceri.</i>	
16	Spese diverse . . . . .	63,500	Personale (Spese fisse) . . . . .	4,506,600
	(Approvato.)	7,894,280	Gratificazioni e sussidi; premio d'ingaggio, vestiario, armamento ed altre spese per le guardie . . . . .	413,600
	<i>Opere pie.</i>		Mantenimento dei detenuti e del personale di custodia . . . . .	20,640,000
17	Servizi vari di pubblica beneficenza . . . . .	92,200	Trasporto dei detenuti . . . . .	1,187,800
	(Approvato.)		Servizio delle manufature negli stabilimenti carcerari . . . . .	2,035,000
	<i>Sanità interna.</i>		Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	75,000
18	Spese diverse . . . . .	43,450	Manutenzione dei fabbricati . . . . .	700,000
19	Sulficomi - Personale (Spese fisse) . . . . .	103,800	(Approvato.)	29,558,000
20	Sulficomi - Spese di cura e mantenimento . . . . .	1,120,520	<i>Spese diverse.</i>	
21	Sulficomi - Manutenzione dei fabbricati . . . . .	50,000	Publicazione del Foglio degli annunzi nelle provincie . . . . .	200,000
22	Sulficomi - Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	4,500	Indennità di traslocamento agli impiegati; spese per ispezioni e missioni amministrative . . . . .	215,000
	(Approvato.)	1,322,270	(Approvato.)	415,000
	<i>Sicurezza pubblica.</i>		<b>Riepilogo delle spese di servizi pubblici.</b>	
23	Servizio segreto . . . . .	750,000	Archivi di Stato . . . . .	653,840
24	Ufficiali di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) . . . . .	3,172,400	Amministrazione provinciale . . . . .	7,894,280
25	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	192,300	Opere pie . . . . .	92,200
26	Guardie di sicurezza pubblica - Personale (Spese fisse) . . . . .	4,612,500	Sanità interna . . . . .	1,322,270
27	Indennità di trasferta, sussidi, gratificazioni ed altre competenze agli ufficiali ed alle		Sicurezza pubblica . . . . .	9,769,440

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 13 DICEMBRE 1877

53	Spesa per il ritiro delle armi della guardia nazionale . . . . .	29,558,000	Per memoria
	(Approvato.)	415,000	2,144,731
		49,705,030	
<b>TITOLO II.</b>			
SPESA STRAORDINARIA			
<i>Spese generali d'amministrazione.</i>			
42	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	4,678	
43	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori di ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1° della Legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse). . . . .	200,000	
44	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	14,878	
45	Sussidi a famiglie povere ed a vedove d'impiegati non aventi diritto a pensione . . . . .	30,000	
46	Figli dei morti per la causa nazionale . . . . .	2,000	
47	Raccolta degli atti del Parlamento . . . . .	30,000	
47 bis	Lavori di adattamento nei locali del Ministero	7,400	
47 ter.	Lavori di adattamento nei locali del Consiglio di Stato . . . . .	2,450	
	(Approvato.)	291,406	
<i>Spese di servizi pubblici.</i>			
48	Soprasoldo e trasporto alle truppe comandate in servizio di sicurezza pubblica - Soprasoldo agli ufficiali ed agenti di sicurezza pubblica e spese per carabinieri aggiunti . . . . .	1,800,000	
49	Repressione del malandrinnaggio . . . . .	300,000	
50	Assegni a stabilimenti di beneficenza . . . . .	28,750	
51	Spese straordinarie per gli archivi di Stato . . . . .	2,800	
52	Rimborso di fondi sottratti alla congregazione di carità di Nembro (Bergamo) salvi gli effetti del giudizio di responsabilità iniziato contro chi di ragione . . . . .	13,181	
<b>CATEGORIA SECONDA</b>			
<b>Trasformazioni di capitali</b>			
<b>TITOLO II.</b>			
SPESA STRAORDINARIA			
<i>Acquisto di materiale mobile,</i>			
<i>adattamento e costruzione di stabili.</i>			
54	Acquisto di libri per le biblioteche degli archivi di Stato del regno . . . . .	4,000	
55	Acquisto di locali, lavori di adattamento nell'edifizio della Catena, sede principale dell'archivio di Stato di Palermo, e concorso per la costruzione di scaffali ad uso dell'archivio metesimo (Spesa ripartita) . . . . .	60,000	
56	Lavori di ampliamento e costruzione di scaffali nell'archivio di Stato in Genova (Spesa ripartita) . . . . .	35,000	
57	Alessandria - Lavori di ingrandimento del carcere giudiziario in <i>Novi Ligure</i> . . . . .	11,050	
58	Aquila - Lavori di ampliamento e riduzione di locali nel carcere giudiziario di Aquila e nella casa penale di <i>Solmona</i> . . . . .	19,250	
59	Bari - Lavori di sistemazione del secondo piano nella casa penale di <i>Tari</i> . . . . .	30,000	
60	Cagliari - Costruzione di un pozzo nero nel carcere giudiziario di <i>Oristano</i> . . . . .	8,800	
61	Caserta - Acquisto di due giardini e di una casa - Lavori di adattamento pel bagno penale di <i>Ponza</i> . . . . .	11,750	

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

62	Catanzaro - Lavori di sistemazione e adattamento di locali nel carcere giudiziario di <i>Cotrone</i> . . . . .	14,000	78	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	1,113,077
63	Cosenza - Lavori di riforma e di ampliamento nel carcere giudiziario di <i>Istosano</i> . . . . .	20,000		(Approvato.)	1,313,077
64	Foggia - Sistemazione dei fabbricati nella colonia dei domiciliati coatti in <i>Tremiti</i> . . . . .	25,400		<b>RIASSUNTO PER CATEGORIA</b>	
65	Girgenti - Lavori di ampliamento del carcere giudiziario in <i>Sciacca</i> . . . . .	30,000		— /	
66	Grosseto - Costruzione di due cisterne per il bagno penale di <i>Orbetello</i> . . . . .	12,500		<b>CATEGORIA PRIMA</b>	
67	Livorno - Costruzione di celle di punizione nel carcere succursale di <i>San Leopoldo</i> . . . . .	6,000		<b>Spese effettive.</b>	
68	Messina - Impianto di una colonia rurale per minori correghendi nel già convento di <i>San Placido Colanero</i> . . . . .	30,000		<b>TITOLO I. — Spesa ordinaria.</b>	
69	Palermo - Definitiva sistemazione del fabbricato per il carcere giudiziario di <i>Termini Imerese</i> . . . . .	30,000		Spese generali di amministrazione . . . . .	1,110,046
70	Perugia - Lavori diversi per il nuovo carcere giudiziario nel già convento di <i>San Pietro in Orvieto</i> . . . . .	30,000		Spese di servizi pubblici . . . . .	49,705,030
71	Perugia - Costruzione di sei torri-latrine nel carcere cellulare . . . . .	19,500		(Approvato.)	51,145,076
72	Pesaro - Sistemazione del fabbricato della casa penale di <i>Fossombrone</i> . . . . .	30,000		<b>TITOLO II. — Spesa straordinaria.</b>	
73	Pisa - Costruzione di contrafforti a sostegno del muro di cinta del bagno penale di <i>Piombino</i> . . . . .	15,300		Spese generali di amministrazione . . . . .	291,406
74	Roma - Costruzione di alloggio per il capo guardia nel carcere succursale di <i>Tivoli</i> . . . . .	5,500		Spese di servizi pubblici . . . . .	2,144,731
75	Roma - Lavori di sottofondazione e letti a campo per bagno penale di <i>Civitavecchia</i> . . . . .	22,700		Totale della categoria prima . . . . .	2,436,137
76	Venezia - Nuova sistemazione dei locali nella casa penale maschile . . . . .	30,000		(Approvato.)	53,581,213
	(Approvato.)	500,750		<b>CATEGORIA SECONDA</b>	
	<b>CATEGORIA TERZA</b>			<b>Trasformazioni di capitali.</b>	
	<b>Partite di giro.</b>			<b>TITOLO II. — Spesa straordinaria.</b>	
77	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	200,000		Acquisto di materiale mobile, adattamento e costruzione di stabili . . . . .	500,750
				Totale della categoria seconda . . . . .	500,750
				(Approvato.)	

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

## CATEGORIA TERZA.

PARTITE DI GIRO . . . . . 1,313,077 »

(Approvato.)

## RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE. 51,145,076 »

(Approvato.)

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . 2,436,437 »

CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI  
DI CAPITALI . . . . . 500,750 »

(Approvato.) 2,936,887 »

INSIEME. — (Spesa ordinaria e straordinaria) 54,081,963 »

CATEGORIA TERZA. — PARTITE DI GIRO . 1,313,077 »

Totale generale . . 55,395,040 »

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.  
(Approvato.)

Do ora lettura dell'articolo unico del progetto.

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Interno, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Chi l'approva, sorga.  
(Approvato.)**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1878.**

PRESIDENTE. Ora si procede alla discussione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione pubblica per l'anno 1878. È aperta la discussione generale.

La parola spetterebbe all'onorevole Senator Pantaleoni; m'immagino per altro che farà le stesse dichiarazioni che ha fatto pel bilancio del Ministero dell'Interno.

Senatore PANTALEONI. Precisamente.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si passa senza più alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

## CATEGORIA PRIMA

## Spese effettive

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA.

## Spese generali d'amministrazione.

I Ministero, Provveditorato centrale, Direzione generale degli scavi - Personale (Spese fisse) . . . . .

443,441 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

2	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Personale (Spese fisse)	28,500	19	Musei, scavi e conservazione di antichità - Materiale	449,175
3	Ministero, Provveditorato centrale, Consiglio superiore di pubblica istruzione, Direzione generale degli scavi e Museo d'istruzione (Materiale)	74,980	20	Spese di manutenzione delle Gallerie, dei Musei, delle Pinacoteche, degli scavi e conservazione di antichità, da sostenersi mediante le tasse di entrata in detti locali	256,697 22
4	Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	36,000	21	Spese diverse per belle arti	58,289
5	Casuali	58,800	22	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Personale (Spese fisse)	257,432
			23	Istituti d'istruzione musicale e drammatica - Materiale	185,912
			24	Istruzione secondaria classica e tecnica - Personale (Spese fisse)	3,513,115 55
			25	Istruzione secondaria classica e tecnica - Materiale	1,510,220
			26	Convitti nazionali - Personale (Spese fisse)	130,655
			27	Convitti nazionali - Materiale	286,428
			28	Sussidi all'istruzione primaria	2,000,000
			29	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre - Personale (Spese fisse)	611,300
			30	Scuole normali per allievi maestri ed allieve maestre - Sassidi	257,660
			31	Educandi femminili - Personale (Spese fisse)	157,339
			32	Educandi femminili ed istruttrici e allieve di scuola superiore femminile - Materiale	307,118
			33	Istituto dei sordo-muti - Personale (Spese fisse)	29,000
			34	Istituto dei sordo-muti - Materiale	140,240
			35	Incrocciamento affine di promuovere studi ed opere utili di scienza, lettere ed arti	50,000
			36	Riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte	1,608,814 10
			37	Indennità di trasferta agli impiegati dipendenti dal Ministero	30,000
			38	Istituti internazionali per l'affiliazione ed il perfezionamento del metro	2,182 88
			39	Fitto di beni amministrati dal Demanio ad uso ed in servizio di amministrazioni governative (Spesa d'ordine)	117,659 22
					21,740,699 61
<b>Spese di servizi pubblici.</b>					
2	Consiglio superiore di pubblica istruzione - Personale (Spese fisse)	28,500	6	Ispezioni ordinate dal Ministero, missioni, ecc.	63,000
3	Ministero, Provveditorato centrale, Consiglio superiore di pubblica istruzione, Direzione generale degli scavi e Museo d'istruzione (Materiale)	74,980	7	Amministrazione scolastica provinciale - Personale (Spese fisse)	512,585
4	Sussidi ad Impiegati ed Insegnanti invalidi, alle loro vedove ed ai loro orfani	36,000	8	Amministrazione scolastica provinciale - Indennità per le spese d'istruzione delle Scuole primarie	283,000
5	Casuali	58,800	9	Regie Università ed altri Istituti universitari - Personale (Spese fisse)	5,221,715 95
			10	Regie Università ed altri Istituti universitari - Materiale	1,838,984 46
			11	Posti gratuiti, pensioni ed incoraggiamenti per studenti dei corsi universitari	197,253
			12	Istituti e corpi scientifici e letterari - Personale (Spese fisse)	117,159 78
			13	Istituti e corpi scientifici e letterari - Materiale	169,661
			14	Biblioteche nazionali ed universitarie - Personale (Spese fisse)	494,252 29
			15	Biblioteche nazionali ed universitarie - Materiale	239,749
			16	Accademie ed Istituti di belle arti - Personale (Spese fisse)	697,455 16
			17	Accademie ed Istituti di belle arti - Materiale	431,808
			18	Musei, scavi e conservazione di antichità - Personale (Spese fisse)	313,382

PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga. (Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** Sono iscritti per parlare: sul N. 9, intitolato: *Regie Università ed altri istituti universitari*, il Senatore Tommasi.

Sul N. 24: *Istruzione secondaria classica e tecnica*, il Senatore Zini.

Sul N. 36: *Riparazione e conservazione dei monumenti e oggetti d'arte*, il Senatore Chiesi.

La parola spetta al Senatore Tommasi.

**Senatore TOMMASI.** Ho preso la parola solo per raccomandare all'onorevole Ministro dell'Istruzione: pubblica la deplorabile condizione in cui versano le cliniche nella Università di Napoli. Egli ne sa già abbastanza e spero che vorrà prendere in considerazione le raccomandazioni che io gli fo.

Le cliniche in Napoli versano, come ho detto, in deplorabile condizione per la semplice causa che i denari che ricevono non bastano a mantenere tutti gli infermi che è necessario mantenere. È noto che l'insegnamento della clinica si fa sugli ammalati e che mancando questi non si può fare l'insegnamento. Il signor Ministro attuale nonché l'onor. suo predecessore hanno allargato la mano a favore delle cliniche napoletane, ma, nonostante questa larghezza, i mezzi non bastano.

Io non voglio ora giudicare, e non saprei dire se realmente i mezzi non bastino o se la Amministrazione esistente non li faccia bastare.

Di ciò io non saprei esser giudice; ma il fatto evidente è questo: che in siffatte cliniche si deve ogni giorno stare in misura di quello che si è speso per quello che resta a spendere, e spesse volte accade che i clinici devono dire ai loro assistenti di mandar via gli ammalati o per lo meno di non riceverne altri, e ciò perchè i mezzi non basterebbero, e perchè verrebbe il caso in cui sarebbero in disavanzo di qualche migliaia di lire. Oltre a ciò, succede che i clinici disertino la clinica quasi un mese prima del tempo in cui si danno gli esami, e poichè gli esami secondo l'ultimo regolamento si danno sugli infermi, così accade che riescono estremamente difficili, riescono monchi, non sono fatti quali devono essere e non danno quella garanzia che devono dare. A queste condizioni se ne aggiunge un'altra, che sovente, anche avendo mezzi per ricevere gli infermi, non hanno dove trovarli.

Nel tempo dei Borboni esisteva una legge, la quale del resto è comune a tutte le Univer-

sità europee, la quale dava ai clinici il diritto di prendere i malati che servivano alla clinica nel grande ospedale degli incurabili.

Ebbene, dal momento che il Gioberti ha rimesso in voga le parole *autonomo* e *autonomia*, tutti se ne valgono, e quando si va agli ospedali degli incurabili a domandare un infermo, rispondono: ma noi siamo autonomi, voi non avete il diritto di venire a chiedere un malato, noi siamo padroni degli infermi e non vogliamo cederli.

Il fatto si è che non possiamo avere questi infermi di cui abbiamo bisogno, e da ciò che ne avviene? Che talora non possiamo dare lezioni per mancanza di malati, mentre in una Università dove non vi sono pochi studenti, ma ve ne sono oltre 200, si ha gran bisogno di infermi, giacchè secondo le regole ci vogliono molti infermi per lo studio della clinica, e noi quindi dovremmo avere il diritto di domandarli.

Per quanto possa parere leggera, questa raccomandazione è in se stessa gravissima perchè si tratta dell'insegnamento in una Università dove sono centinaia di giovani ai quali ne viene un certo danno continuando in quest'ordine di cose.

Capisco che una parte di questa mia raccomandazione non riguarda solo il Ministro della Pubblica Istruzione, ma riguarda eziandio il Ministro dell'Interno per ciò che riguarda l'ospedale degli incurabili; ma conosco il zelo e l'amore dell'onorevole Ministro della Pubblica Istruzione per l'insegnamento e so che si è molto occupato anche delle cliniche; per cui spero che prenderà in considerazione questa mia raccomandazione onde voglia invocare dall'onorevole signor Ministro dell'Interno qualche provvedimento, e in una parola organizzare le cliniche in modo che il loro servizio vada bene, e che l'istruzione corrisponda a questo servizio, e dirò pure ai grandi sacrifici che ha fatto finora il Governo per queste cliniche e che forse potrebbe fare ancora.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE.** La raccomandazione che fa al Ministro della Istruzione Pubblica l'on. Senatore Tommasi, non è leggera, se non per la persona a cui è rivolta; ma come è verissimo che nella sostanza è

S. SSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

grave, così io sono sicuro che la raccomandazione fatta al Ministero sarà tenuta in conto.

Quanto agli inconvenienti cui ha voluto accennare, l'onor. Senatore è testimonio troppo autorevole, perchè sia necessario alla sua aggiungere la testimonianza mia.

Si sente veramente questo difetto dei malati, il quale si riverbera su tutti quei servizi di insegnamento e di cura che sono scopo delle cliniche.

È vera forse anche una cosa, che l'onorevole Senatore ha lasciato dubbiosa. Dice: forse proviene dall'Amministrazione, se non possiamo avere tanti malati quanto occorrono, se pure la spesa non dà tutti quei risultati che dall'importanza sua si potrebbero ricavare.

Si sono studiati due metodi per cercare di soddisfare il desiderio legittimo dei professori delle Facoltà mediche. Io ho passata una parte del tempo, procurando di trattare con l'Amministrazione, l'altra parte del tempo che è l'attuale, per mezzo di una Commissione di uomini egregi si impiegò in pratiche presso l'ospedale degli incurabili.

Io mi auguro che come anche le prime speranze non sono deluse, e queste seconde trattative sono iniziate, nelle quali cercai collaboratore il Ministro dell'Interno, possano essere condotte a bene e riuscire a soddisfare un bisogno vero. Certo è che l'Amministrazione non perdendosi di animo per gli ostacoli, deve intendere a mettere il più grande studio medico che noi abbiamo in Italia in quelle condizioni che possa rispondere al valore degli insegnanti e allo zelo dei giovani, i quali ultimi, è cosa piacevole a dirsi da un Ministro, e piacevole senza dubbio è ad essere sentita dal Senato, negli ultimi tempi mi fu assicurato dai valenti Colleghi dell'onorevole Senatore, s'industriano in tutti i modi con operoso amore del profitto a riparare con la diligenza e gli studi privati i danni dello stato attuale delle cose non buono, non prestamente correggibile.

Ad ogni modo sarà mio dovere di trasmettere la raccomandazione dell'onorevole Senatore, la quale dico, e per la verità della cosa e per l'importanza dello studio di Napoli, si raccomanda di per se stessa.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Senatore Alfieri ha domandato la parola sul N. 20 intitolato: Spese di mantenimento delle Gallerie, dei Musei, delle

Pinacoteche, degli scavi e conservazione di antichità, da sostenersi mediante le tasse di entrata in detti locali.

Il Senatore Alfieri ha facoltà di parlare.

Senatore ALFIERI. Io non ho d'uopo di dire che l'osservazione, che intendo di fare intorno a questo capitolo del bilancio del Ministero dell'Istruzione Pubblica, non mira menomamente a nessuna critica dell'operato dell'onorevole signor Ministro.

La conservazione dei monumenti è materia di grande interesse, in qualunque paese, ma ha speciale importanza nella patria nostra, che io chiamerò il museo dell'Europa civile e artistica. Il tenerne parola in seno al Parlamento, il richiamarvi l'attenzione del pubblico non può che dare maggior forza al Ministro per potere esercitare l'azione del Governo su questa parte così interessante della proprietà nazionale.

Ecco il fatto sul quale desidero di richiamare le considerazioni del Ministro e del Senato.

Notizie di cui non ho motivo di dubitare, portano che in una delle gallerie di Firenze sia stato eseguito il restauro di un pregevolissimo quadro di Andrea del Sarto: che l'effetto di questo restauro, a giudizio di persone competentissime nella conservazione degli oggetti di arte antichi, sia tutt'altro che soddisfacente.

Ora, come sarebbe avvenuto questo restauro? Una persona che esercitava l'arte del restauro, aveva, anni addietro, trovato uno specifico per la ripulitura dei dipinti antichi, specifico di cui non sono qui per negare il pregio, aliorquando sia adoperato colle dovute cautele, e sia applicato piuttosto a certi quadri che a certi altri. Imperocchè, anche coloro che come me non sono esperti di queste cose sanno tuttavia che variati furono, secondo i tempi e le scuole, i metodi per dipingere, e furono variate le sostanze adoperate dai pittori. Ognuno intende che certi quadri supportino egregiamente l'azione di alcuni restauri i quali altererebbero gravemente altri dipinti.

Dunque io non nego che il sistema di restauro che ha oramai procurato una lusinghiera notorietà al nome del suo inventore, il signor Luparini, possa essere utilmente adottato in molti casi.

Esso fu sperimentato (se io non sono male informato) per un quadro di ragguardevole pregio che è nella Chiesa della Spina in Pisa, ma nel

corso dell'operazione di restauro sorsero dei dubbi, e il direttore di quell'Accademia di Belle arti chiamò alcune persone perite a giudicarne gli effetti.

Si deve credere che il giudizio non fosse definitivo; poichè il restauro di quel quadro venne sospeso quasi a metà, quantunque la parte restaurata non desse luogo a censure per parte di taluno dei peritissimi che ora lamentano maggiormente il danno patito dall'Andrea del Sarto di Pitti.

Intanto l'inventore di detto sistema di restauri, si dava molta premura per ottenere dal Governo e da altre amministrazioni pubbliche l'occasione di esercitare l'arte sua industria. Anzi, come pur troppo è cosa solita, preveniva che si creasse un posto fisso di restauratore. E per la ben nota inclinazione proficua della burocrazia, mi risulta che negli uffici dipendenti dal Ministero vi fosse chi secondasse la pretesa. Il fatto sta che la proposta di applicare il sistema Luperini a quadri di gran pregio appartenenti allo Stato fu deferita, come di ragione, alla Giunta superiore di Belle arti che sta presso il Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Questa Giunta, credo ad unanimità, certo a fortissima maggioranza di voti, aveva emesso il parere che, quantunque il sistema Luperini possa essere utile per il restauro di alcuni quadri, tuttavia conveniva circondarsi di non poche cautele, acciò non ne potessero nascere inconvenienti, e perciò aveva esplicitamente dichiarato che non conveniva affidare al signor Luperini quadri di un merito universalmente riconosciuto distintissimo.

Cionostante, non si sa in qual modo avvenne che al signor Luperini è stato affidato un quadro nientemeno che di Andrea del Sarto, quadro notissimo a tutti quelli che hanno visitato la Galleria di Pitti.

Da che questo restauro è stato compiuto, molti sono i quali dichiarano che l'effetto di esso è tutt'altro che soddisfacente.

Io ripeto che non ho nessuna intenzione di muovere critica al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica per questo fatto.

Ricordo come altre volte, dietro un eccitamento poco a presso simile a quello che faccio oggi, l'onorevole signor Coppino ebbe la gentilezza di rispondermi, che non può il Ministro tenersi responsabile direttamente di quelle ope-

razioni che devono essere determinate da criteri speciali, che non si possono richiedere che da persone tecniche.

Ma io credo che tutti i Ministri dell'Istruzione Pubblica avendo sotto la loro autorità questo dipartimento delle Belle arti e conservazione dei monumenti, sono esposti ad una quantità di sollecitazioni di persone più o meno capaci nell'arte loro, le quali cercano di applicare le loro invenzioni ed esercitare la loro industria. Queste persone allorchè siano sottoposte ai riscontri che della loro proposta fanno le Commissioni speciali, chiamate dal Governo a consulta, io credo che difficilmente possano arrivare a produrre degli effetti rimarcescibili per le amministrazioni pubbliche che hanno in mano questi sacri depositi dell'arte.

Ma se pervengono, come troppo spesso credo sia accaduto, per via indiretta, per quelle raccomandazioni che si fanno facilmente strada in qualunque ufficio di pubblici impiegati, allora temerei che gli interessi così gelosi dell'arte e dei monumenti non fossero più abbastanza tutelati.

Io quindi credo che il Senato mi perdonerà di averlo un momento intrattenuto su questa rimproveranza, poichè ritengo che la semplice menzione che ho fatto in seno a questo alto Consesso, potrà servire, come diceva, di difesa tanto al Ministro come a qualunque dei suoi dipendenti, di fronte a sollecitazioni più o meno simili a quelle che hanno pur troppo condotto al lamentato caso del quadro di Andrea del Sarto.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io ringrazio l'onorevole Senatore Alfieri, che dichiarò di non muovere una critica al Ministro, e sono lieto che non lo faccia anche per esso, perchè affermò tre cose le quali non sono esatte. Egli teme che si sia data commissione al Luperini di restaurare il quadro per quelle vie indirette, colle quali molti riescono a cappare un giudizio favorevole o una commissione dal Ministero.

Secondariamente, si tiene sicuro di asseverare che la Giunta superiore, che è l'organo naturale per cui si governano le cose riguardanti le arti belle, avesse ordinato che l'esperimento del nuovo metodo si facesse sopra un quadro di valore.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

La terza cosa finalmente è che i più competenti biasimano il restauro del quadro di Andrea Del Sarto.

Or bene, il trovato del Luparini fu tentato dal Ministero, dopo che il Luparini non ha fatto solo a metà la prova del quadro della Spina, ma dopo che ha restaurato anche in Pisa parecchi quadri, e presso Firenze la galleria del principe Demidoff.

E i risultati di tale esperienza tanto parevano riusciti a bene, da indurre uomini autorevoli a concordare in questo: che, *visti i risultati ottenuti, si facera istanza perchè quella splendida applicazione del metodo Luparini, per amore dell'arte e del nostro paese, avesse fra noi le primizie.*

Erano venuti dunque i giudici ad essere così innamorati dei risultati che si ottenevano col sistema Luparini, che invocavano dal Ministero saggio più largo e, per la solennità sua, più conclusivo.

Qui dunque ogni uomo assennato doveva credere o sospettare che vi fosse un beneficio e un progresso reale; fu fatta una prima esperienza sopra un quadro di poco merito, e la Commissione nominata dalla Giunta di belle arti, oltre ad avere artisti, aveva nel suo seno anche dei chimici.

Io domando al Senato il permesso di citare il giudizio che fu pronunziato da quegli uomini, perchè non voglio insistere su quell'ultima inesattezza *dei più competenti*; ma, leggendo io il nome dei giudici, il Senato riconosce che essi occupano un notevole posto nella storia dell'arte contemporanea in Italia, nè fa torto a nessuno chi li ritenga capaci di quel giudizio che da essi per amore del vero era domandato; e sono: il signor Mussini, il Gatti, il Sorbi, il Ciaranti e il Vecchiotti, e questi sentenziarono che l'opera era riescita assai bene.

Qui non si quietò il Ministero: si volle un secondo esperimento e fu permesso un secondo quadro. E in questa designazione il Ministero e la Giunta superiore di Belle Arti procedevano come dovevano procedere; imperocchè fu scritto questo alla Commissione conservatrice delle Belle Arti in Firenze, cioè che dovesse dare un quadro delle Regie gallerie, facendo un inventario esattissimo dello stato del quadro, che il

medesimo fosse esposto al pubblico e via dicendo.

Qui cominciò veramente il clamore, perchè la tavola che si scelse, era una tavola di Andrea del Sarto. Prima di ogni altra cosa questo indicava fede che quella rispettabile Giunta riponeva nel nuovo metodo, e la fede dei valentuomini è pure un buono elemento di calcolo.

Al postutto quella Giunta conservatrice dei monumenti, la quale è l'organo naturale che ha il Ministero a Firenze per giudicare di queste cose, bisognerà dire che era ammiratrice persuasa del sistema di restauro operato dal Luparini e gli ha dato quella tavola.

Forse anche, cosa che non si dice in tale questione e che pur non dovrebbe essere pretermessa, su quella tavola nello stato cui si era ridotta, chi non ammira per tradizione, leggeva ancora chiaro il valore del grande artista?

Mentre il Luparini procedeva al suo restauro i giornali ci si misero dentro, le critiche piovvero, ed anche le profezie; perchè il lavoro non era ancor finito e non durò che per sei giorni, e già mi pervenivano i laghi degl'impauriti giornali, onde io ordinava pronte informazioni.

Ma intanto che questi si pigliavano, il lavoro era finito. Costoro, i quali avevano in precedenza condannato il futuro restauro del Luparini, erano gli increduli del suo sistema, come bisogna dire che fossero credenti molti di coloro, i quali avevano commesso il restauro del quadro.

Intanto il quadro di Andrea del Sarto è esposto.

La maggioranza della Commissione, la quale evidentemente è riconosciuta composta d'uomini competenti, approva subito, e dà il voto favorevolissimo.

Ho avuto lettere particolari di alcuni di questi: era un grido di entusiasmo scoppiato dal cuore dimanzì a quella tavola.

Coloro i quali diedero subito il voto favorevole, si chiamano *Mussini, Ussi, Cassioli, Parlini, Giordigiani, Ademollo, ...* uomini invero stimati, e quali io mi auguro che l'Italia continui ad avere.

Due altri si mostrano dubbiosi, e sono i signori *Tricca e Gatti*; due altri decisamente contrari, il *Ciseri* e il *Jordi*.

Adesso nè io, nè il Senato vorrà giudicare

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

della competenza degli artisti. È ardua siffatta lite tanto in grammatica, quanto in arte; nè conviene annunziare da che parte stesse la eccellenza e la competenza maggiore.

Fatto è però che non è permesso buttar là come sistema spregevole quel sistema che fu giudicato buono da cinque su nove persone competentissime.

Da tutto questo però era al Ministero indicata la via. *In dubiis abstine.*

Il Ministero ha portato la cosa innanzi alla Giunta, la quale prese la seguente deliberazione: Credè di mantenere il principio già emesso da lei intorno ai restauri. Questo farà piacere all'onorevole Senatore Alfieri, il riconoscere cioè che già innanzi alle raccomandazioni fatte in questa occasione, la Giunta aveva emesso il principio di restaurare il meno possibile gli antichi dipinti. Io mi ricordo che un'altra volta l'onorevole Senatore Alfieri si era lamentato del nostro sistema di restaurare; ed io gli aveva dovuto rispondere che se si riconoscevano giusti i suoi lagni intorno ai restauri, ingiusti si dovevano dire ed erano quanto al Ministero di cui io ricordava le pratiche.

Sono contento che qui io possa riconfermare le cose dette allora, e richiamare all'attenzione del Senato le norme della condotta che tiene la Giunta superiore di belle arti, quella cioè di restaurare il meno possibile gli antichi dipinti, e solo per estremi bisogni, provvedendo di caso in caso. È evidente che quando il bisogno è diventato estremo, allora il non restaurare vuol dire cospirare alla distruzione. Nè si fu contenti a ciò: come questi benedetti artisti non si convincono con troppa facilità, il che si può dire senza offesa verificarsi nei due campi, tanto in quello di coloro che lodano il sistema del Luparini quanto nell'altro di chi lo condanna, così il Ministero ebbe ad esaminare una nuova domanda.

Alcuni volevano rifare la prova, e hanno domandato al Ministero che lasciasse loro trarre fuori dai magazzini della galleria un altro quadro, e la risposta fu la seguente:

Il Ministero non crede di dover accogliere la domanda di quegli artisti che vorrebbero fare nuova esperienza sopra altri quadri del magazzino della Galleria.

Le cose che ho accennato mi pare che possano dimostrare al Senato ed all'onorevole Sc-

natore Alfieri che quanto a questo sistema di ristauo, che si chiama col nome dell'autore, il Ministero non lo ha sperimentato se non dopo che il non sperimentario lo avrebbe fatto meritevole di censura. Quando si sperimentò ne uscirono tali giudizi che un'Amministrazione poteva anche essere sensata se avesse presa un'altra determinazione. Ma l'Amministrazione ha voluto tener conto della minoranza e ha detto: noi non restaureremo che nella estrema necessità. Ora, come le estreme necessità sono quelle che debbono essere scongiurate da tutti, così sono sicuro che l'onorevole Senatore Alfieri non muoverà biasimo per restauri eseguiti in quella condizione.

Senatore ALFIERI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ALFIERI. Ringrazio l'onorevole signor Ministro delle spiegazioni che ha voluto fornire al Senato, e soprattutto delle dichiarazioni le quali mi danno valida speranza che si proceda colla massima cautela nel restaurare i quadri di gran merito.

Io non posso però acconciarmi senza qualche replica alle osservazioni che l'onorevole signor Ministro ha fatto circa i pareri emessi dalla Giunta di belle arti e da una Commissione locale a proposito dei restauri di cui si è discorso.

Certo non sarò io a non inchinarmi innanzi ai nomi di illustri maestri dell'arte, dei quali si gloria il nostro paese.

Ma quei nomi avrebbero assai maggiore autorità se si vedessero riuniti per portare giudizio di un'opera d'arte contemporanea. Nessun giudice difatti si potrebbe ritenere più competente di questi egregi artisti se si dovesse conferire il premio in un concorso di pittura.

La questione dei restauri è fatto speciale e non rimane nel dominio esclusivo dell'arte. Onde mi permetta di asserire che per decidere della opportunità dei restauri e dei custodi da preferire in ciaschedun caso, più del valore artistico dei pittori contemporanei valga l'esperienza e le cognizioni tecniche di coloro che hanno fatto uno studio particolare ed accuratissimo della speciale materia.

Detto questo, io non ho altro da aggiungere perchè credo, che lo scopo delle mie osservazioni sia pienamente raggiunto.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Io non dirò nulla sopra i criteri esposti dall'onorevole Senatore intorno ai restauri e quali ne devano essere i giudici; la discussione sarebbe lunga. Prendo la parola solo perchè mi è parso di avere inteso che l'onorevole Senatore Alfieri indicasse che questi giudici siano stati i membri della Giunta superiore. Ciò non è: la Giunta superiore che nominò quella Commissione sta a Roma e la Commissione a Firenze; due membri della Giunta, che soli vi erano, si divisero in due pareri.

**PRESIDENTE.** Ora spetta la parola all'onorevole Senatore Zini iscritto al capitolo 24, intitolato: « Istruzione secondaria classica e tecnica. Personale. »

**Senatore ZINI.** Io mi era iscritto per una raccomandazione. Ma in queste condizioni capisco che arrivo troppo tardi, forse inopportuno, e certo con pochissima autorità.

Nonostante trattasi quasi di un debito di coscienza, e non voglio mancare alla promessa di sdebitarmi.

Si tratta del Liceo di Palermo.

Più volte fu rilevato al Ministero che in materia d'istruzione pubblica secondaria la nobile città di Palermo non è trattata in ragione delle sue necessità. Basterebbe ora dare un'occhiata alla bella Relazione che ha fatto l'egregio preside, professore Cigliutti, per riscontrare questa singolarità: che nel mentre Venezia con 92 alunni, Torino con 316, Milano con 205, hanno due Licei, e Napoli con 431 allievi ne conta tre, Palermo, con 238 alunni, non ha che un solo Liceo. E quello che dico del Liceo potrei pur dire dell'angustia dei due ginnasi e delle scuole tecniche.

Giova ancora ricordare che per questo riguardo le promesse di un altro Liceo a Palermo dai varî Ministri che si succedettero, furono molte; ma fino ad ora fu l'attendere corto.

Una promessa fu data molti anni addietro dal compianto onorevole Scialoia; indi rinnovata anche dall'onor. Bonghi.

Trovandomi Prefetto di Palermo, ebbi io stesso occasione di segnalare questa necessità e queste promesse con rapporto speciale all'onor. Ministro dell'Istruzione Pubblica; ed ebbi anche a scambiare qualche parola con esso lui al mio ritorno. Mi è grato dichiarare

che trovai l'onor. Ministro ben disposto; ma non mi parve del tutto capacitato della necessità urgente di provvedere.

Purtanto, in verità, quando nel solo Liceo di Palermo si contano 258 alunni, a riscontro del come fu provveduto alle altre metropoli da me accennate, credo che non sia più una questione di convenienza, ma sia dovere del Ministro provvedere a che la istruzione secondaria di quella nobile città non si trovi oltre in condizione così inferiore.

Non vedo al suo posto l'on. Senatore Amari, il quale con ben più autorità di me e con maggiore cognizione di causa avrebbe potuto avvalorare le mie povere parole; ad ogni modo, considerate le condizioni del momento, pregherei l'on. Ministro di serbare questa raccomandazione nel suo portafogli, perchè resti come memoria e si possa nel tempo più breve soddisfare alle legittime insistenze di Palermo.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA.** L'onorevole Zini ha parlato come per un debito di coscienza; io gli posso dire che mi farò un debito di coscienza di consegnare al mio successore il desiderio che egli ha significato.

Della convenienza di un secondo Liceo a Palermo mi era già stato parlato nell'altro ramo del Parlamento.

Il paragone che si fa tra la capitale della Sicilia ed altre città che furono un giorno capitali di Stati illustri, si spiega così: altre capitali hanno mantenuto quello che avevano; e, come il movimento verso gli studi governativi in qualche luogo è stato più vivo che in un altro, ne è avvenuto che i Licei si sono colà aumentati. Ma questo moltiplicarsi dei Licei è pure avvenuto per esservene alcuni comunali; Napoli ad esempio mantiene un Liceo a sue spese.

La questione di Palermo mi fu significata appunto l'anno passato, quando l'onorevole Senatore Zini era Prefetto di quella provincia.

Ma prima di prendere un provvedimento per molte ragioni grave, si deve attendere se l'aumento della scolaresca sia naturale e progressivo.

Inoltre non al solo Ministro bisogna rivolgersi quando si tratta di Licei, ma pure al Comune per sapere se possa e voglia concedere

i locali, il che non avviene nè troppo spesso, nè molto facilmente. In vero io, che aveva tutto pronto per un altro istituto, non ho potuto collocarci i maestri ed aprire le scuole perchè mi mancava il casamento, che mi doveva esser dato.

Quanto al Liceo di Palermo l'anno passato si è provveduto col raddoppiamento delle classi; quest'anno il movimento progressivo seguita, e credo anch'io che l'unica soluzione sarà quella appunto di raddoppiare non più le classi, ma l'istituto.

Pertanto io consegnerò questo desiderio naturale e legittimo al mio successore, il quale prenderà quei provvedimenti, che l'interesse degli studi e l'interesse di una notevole città consigliano.

Senatore ZINI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore ZINI. Prendo la parola unicamente per ringraziare l'onorevole Ministro delle cortesie promesse, sulle quali faccio grande assegnamento. Sta in fatto che l'accrescimento degli studenti al Liceo di Palermo da due o tre anni è notevole, talmente che il compenso del raddoppiare le classi non potrebbe più bastare; e già io stesso potei sperimentare in altri tempi che questo compenso, mentre riesce gravosissimo ai professori, non riesce certamente di beneficio agli studenti. È uno spedito e nulla più.

PRESIDENTE. Il signor Senatore Chiesi ha la parola sul numero 36, riguardante la « riparazione e conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte. »

Senatore CHIESI. Ho chiesto la parola per fare anch'io una raccomandazione all'onorevole Ministro dell'Istruzione Pubblica, ed essendo l'ora tarda, farò il mio meglio per ispiegarmi in poche parole.

Un monumento di cui tutti conoscono l'importanza, il duomo di Orvieto, minaccia rovina nel tetto, il quale ha bisogno urgentissimo di essere restaurato. L'on. Ministro della Pubblica Istruzione, preoccupato di questa necessità, ha ordinato e fatto eseguire un progetto di restauro colla relativa perizia. Questo progetto è stato sottoposto all'esame del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, il quale ha fatto sul medesimo diverse osservazioni, di modo che ora pende una revisione di questo progetto di restauro, preparato, come ho detto, per ordine

dell'on. signor Ministro della Pubblica Istruzione

Io prego dunque l'on. signor Ministro a compiacersi di sollecitare il Ministero dei Lavori Pubblici, perchè voglia compiere questo definitivo progetto di restauro colla relativa perizia, e, una volta che questo progetto sia compiuto, a voler fare in modo che il restauro del tetto sia al più presto possibile eseguito, perchè, se crolla il tetto, l'intero monumento soffrirà guasti irrimediabili.

Questa è la preghiera che quanto so e posso raccomando all'on. Ministro della Pubblica Istruzione.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Io posso accettare ed accetto volentieri la prima raccomandazione che è quella di far fare eccitamenti al Ministero dei Lavori Pubblici perchè mandi la perizia; ma quanto alla seconda raccomandazione io davvero non posso dir nulla, e neanche potrebbe dir molto un mio successore che fosse qui, perchè la raccomandazione va fatta a due.

Il duomo di Orvieto aveva bisogno di restauro ad una cappella che dicono del Corpo reale e si spesero sedici mila lire. Restano a farsi due necessari restauri, delle finestre cioè, per le quali ci vorranno un sei o settemila lire; e il restauro del tetto pel quale si richieggono da 93 a 94 mila lire.

Ora, il mio Bilancio sta sotto gli occhi del Senato ed auguro al mio successore che possa vedere come facilmente si possa trar fuori da questo povero capitolo la somma delle 93 o 94 mila lire.

In secondo luogo, ci è là pure una fabbrica e un Comune e bisogna badare che gli eccitamenti lodevolissimi del Senato, in quanto che mostrano le cure gelose di conservare intatte le glorie nostre, onde il nostro paese, per rubare la frase del Senatore Alfieri, *si può dire quasi il museo dell'Europa*, non finiscano per persuadere tutti i corpi morali che la spesa del restaurare e del mantenere i monumenti loro debba essere tutta sopportata dall'Erario nazionale. L'incarico riuscirebbe insopportabile, nè sarebbe giusto.

Invero, è un fatto grave il trovare lì un monumento il quale, pur destinato ad un uso quo-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 DICEMBRE 1877

tidiano, e coll'evidente pericolo di non potere un giorno più bastare allo scopo, non provoca gli *utenti*, se così posso esprimermi, a fare uno sforzo, di cui tanti esempi essi hanno in paesi non più fortunati del loro.

La spesa per la conservazione dei monumenti si vorrebbe forse adossarla tutta al Governo? Io auguro che il Governo si trovi presto in grado di poter dire: l'accetto, perchè allora noi potremo dire altre parole molto piacevoli al nostro popolo riguardo agli oneri che ne gravano le spalle. L'onorevole Senatore vede in che limiti accettò anche la seconda raccomandazione e non senza la intenzione che la fabbrica e il Comune riconoscano come l'utilità loro del possedere un monumento insigne, così ancora il debito di conservare alla nazione la testimonianza splendida della gloria dei loro avi: sicchè mentre quest'Alta Assemblea tanto si occupa del caso del duomo di Orvieto, vogliono essi dimostrare coll'esempio di partecipare alla nobile preoccupazione e coi loro sforzi incoraggiare quelli del Governo.

Senatore CHIESI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CHIESI. Io ringrazio l'onor. signor Ministro dell'Istruzione Pubblica d'aver accettato puramente e semplicemente e senza condizione alcuna la mia prima raccomandazione.

Sento anche il dovere di ringraziarlo della accettazione della seconda sebbene fatta sotto qualche condizione.

Ciò nonostante spero che l'onor. signor Ministro farà tutti gli sforzi possibili affinché

questo lavoro sia eseguito. E credo che non avrà difficoltà, per la conservazione di un monumento di tanta celebrità e importanza, di ricorrere, qualora fosse necessario, al Parlamento, con una legge speciale per ottenere i fondi necessari per sopperire alle forti spese che possono occorrere. E di questa mia credenza e fiducia mi è arra il sommo interesse che egli ha mostrato sempre e colle parole e cogli atti per la conservazione dei monumenti italiani, che sono un prezioso patrimonio ed una gloria della nazione.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo ai voti la cifra complessiva di questa rubrica: *Spesa di servizi pubblici*, la quale consiste in lire 21,740,699 61.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Bisognerà fermarci a questo titolo II, perchè oramai il nostro numero s'è fatto così sottile che io non credo degno del Senato il continuare la discussione.

Domani seduta pubblica alle due, col seguente ordine del giorno:

Seguito della discussione del bilancio dell'istruzione pubblica.

Votazione a squittinio segreto dei tre bilanci discussi nella seduta d'oggi, e di quello del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Seguito della discussione del Codice sanitario. Modificazioni ed aggiunte alla legge sul Notariato.

Relazione di petizioni.

La seduta è sciolta (ore 6 1/4).

## LCXI.

## TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — Seguìto della discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Pubblica Istruzione — Interrogazione del Senatore Mamiani al Ministro della Pubblica Istruzione sul capitolo 67bis: « Concorso suppletivo alle spese dell'Accademia dei Lincei » — Risposta del Ministro e replica del Senatore Mamiani — Approvati il capitolo 67bis ed i successivi fino al termine del bilancio — Approvazione dei progetti di legge annessi ai quattro bilanci esaminati fra ieri ed oggi — Precedesi alla votazione dei quattro bilanci: di Grazia e Giustizia, degli Affari Esteri, dell'Interno e della Istruzione Pubblica — Presentazione di un progetto di legge che viene dichiarato d'urgenza — Proposta del Senatore Berti A., Relatore al Codice sanitario, approvata — Il Senatore Chiesi riferisce su petizioni — Risultato della votazione sui bilanci.

La seduta è aperta alle ore 3 pom.

È presente il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Il Senatore, *Segretario*, **TABARRINI** dà lettura del processo verbale della seduta antecedente, che viene approvato.

**Seguito della discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione del Ministero dell'Istruzione Pubblica.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione del Ministero dell'Istruzione Pubblica.

Prego il signor Segretario Chiesi di dare lettura del titolo II.  
Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** legge:

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA.

**Spese generali d'amministrazione.**

40	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . . . .	34,853 63
41	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	11,531 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

42	Stipendio ed indennità di residenza agli Impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1° della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse).	15,500	»
43	Ministero dell'Istruzione Pubblica — Spese per riparazioni al palazzo della Minerva .	12,000	»
	(Approvato.)	73,884	63

## Spese di servizi pubblici.

44	Scuole secondarie - Spesa straordinaria per gabinetti dei Licei . . . . .	20,000	»
45	Continuazione dei lavori geodetici ed astronomici per la misura del grado europeo .	30,000	»
46	Lavori di riparazione generale al palazzo Ducale di Venezia, legge 27 maggio 1875, n. 2507 (Spesa ripartita) . . . . .	57,000	»
47	Istituto di Belle Arti di Roma — Acquisto di materiale e lavori di restauro . . . . .	6,000	»
48	Collegio medico-chirurgico di Napoli. . . . .	11,850	»
49	Palazzo dell'esposizione di belle arti in Roma	<i>Per memoria</i>	
50	Roma - Scuola d'applicazione degli Ingegneri	30,000	»
51	Spesa per i cataloghi ed ordinamento della Biblioteca Vittorio Emanuele in Roma, e compra di scaffali ed altri mobili . . . . .	12,400	»
52	Esposizione di Parigi . . . . .	30,000	»
53	Educando Maria Adelaide di Palermo. . . . .	16,000	»
54	Istituto di belle arti in Napoli . . . . .	22,977	96
55	Università di Cagliari . . . . .	1,462	»
56	Università di Napoli. . . . .	20,000	»
57	Università di Palermo . . . . .	18,000	»
58	Università di Parma . . . . .	11,000	»
59	Università di Pavia . . . . .	30,000	»
60	Università di Pisa . . . . .	3,000	»
61	Università di Roma . . . . .	15,000	»
62	Gabinetto di fisica e di meccanica attinenti alla regia scuola di applicazione degli ingegneri di Roma . . . . .	15,000	»
63	Osservatorio vesuviano e gabinetto di chimica farmaceutica dell'Università di Napoli	5,000	»
64	Università di Torino . . . . .	20,000	»
65	Scavi al Foro Romano . . . . .	28,000	»
66	Riparazioni straordinarie ai monumenti di Roma, Metaponto e Benevento . . . . .	20,000	»
67	Scavi e musei di Roma . . . . .	17,000	»
67 bis	Concorso suppletivo alle spese dell'Accademia dei Lincei . . . . .	10,000	»
67 ter	Spesa per lavori nella Biblioteca Vittorio Emanuele . . . . .	20,000	»
		469,689	96

Senatore MAMIANI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore MAMIANI. Domando d'interrogare il signor Ministro dell'Istruzione Pubblica riguardo al N. 67 bis, « Concorso suppletivo alle spese del-

l'Accademia dei Lincei, » ove leggo stanziato in Bilancio 10,000 lire.

Su questo proposito convienmi dire qualche parola, trovandomi in Senato a rappresentare in qualche modo particolare l'Accademia dei

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

Lincei, essendone io vice-presidente e presidente di classe, ed appunto con questo titolo, a nome anche dei miei Colleghi dell'Accademia, comincio a ringraziare il Governo, e specialmente il signor Ministro, della molta benevolenza con la quale ha favorito i lavori e gli sforzi di questo nascente istituto; e lo chiamo nascente per la sua felice rinnovazione; che la sua storia è antichissima, ed è una delle più vere e fondate glorie d'Italia.

So che anche il Presidente del Consiglio partecipa ai sentimenti del signor Ministro e mostrasi inclinato a proseguire la speciale tutela che il Governo dispiega inverso questo istituto.

Le lire 10,000 qui straordinariamente stanziato credo che serviranno per riparare ad un debito contratto nel e spese di pubblicazione, ed il signor Ministro sa che queste spese vanno aumentando, perchè la fama dell'Accademia si spande, e vi sono molte occasioni onorevoli e utili per crescere l'opposità sua e quindi ancora le pubblicazioni. Non ignoro che, relativamente agli altri istituti di scienze in Italia, l'Accademia dei Lincei non sarebbe mal provveduta, ma le cause legittime dell'aumento sono parecchie, e la prima che si tratta di un istituto scientifico fondato nella Capitale del Regno; la seconda che il Ministero sa molto bene che gli accademici Lincei non ritraggono nulla per sé, non sono regalati di alcuna provvigione, tocchè è contrario a ciò che avviene negli altri istituti di scienze italiani.

Epperò i Lincei credono di poter domandare qualche aiuto maggiore in compenso della loro abnegazione.

Non ha molto, si parlava che il sig. Ministro non sarebbe stato alieno dal recare un aumento alla dote dell'Accademia, tanto da farlo giungere a L. 25,000.

Veramente L. 25,000, misurate ai bisogni attuali e dirò anche urgenti, sarebbero quello che è giusto ed opportuno di domandare e di conseguire.

Parvemi anche di aver sentito dire che non fossero lontani i Commissari alla revisione del Bilancio dal proporre l'aggiunta che ho qui accennata.

Se il signor Ministro può intorno a ciò confermare le speranze de' miei Colleghi, io gliene sarò molto riconoscente.

Chiedo alla sua gentilezza una qualche risposta.

MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Per alcune voci corse in questi ultimi giorni, e venute anche a me, io ringrazio molto l'onorevole Senatore Mamiani, Vice-Presidente dell'Accademia dei Lincei e presidente di Classe, di aver ridotto la sua interrogazione a quella forma cortese che usa sempre, ed al desiderio di una semplice informazione. Ringrazio ancora perchè egli abbia voluto rendermi qui buona testimonianza dell'interesse che il Ministero dell'Istruzione Pubblica ha potuto, con atti, dimostrare per aiutare il progresso dell'Accademia dei Lincei.

E mi piace inoltre che abbia aggiunto una parola di lode per il Presidente del Consiglio, il quale certamente fu a me compagno, nella qualità di Ministro delle Finanze, tutte le volte che si è trattato di aumentare la dotazione de' Lincei, oppure di correggere i difetti che il fondo stabilito lasciava di fronte alla stampa delle Memorie, che molte e notevoli si leggono in quell'Accademia.

Della parzialità prudente con la quale il Governo ha riguardato le cose de' Lincei sono argomento chiarissimo le notizie che ho il bene di comunicare al Senato.

Il primo bilancio che io ebbi occasione di sostenere in aula al due rami del Parlamento portò un aumento di trentamila lire alla dote dei Lincei.

Io ho dovuto ricorrere anche agli aumenti straordinari come per questo, così per l'anno passato in aggiunta alla dote accresciuta.

In quest'anno qui non si aggiungono solo 10 mila lire le quali attualmente il Senato ha sotto la sua deliberazione, ma altre 15 mila, due o tre in si sono, furono prelevate dal fondo per le spese impreviste, colle quali appunto l'aumento di quest'anno è salito alla somma di 25 mila lire.

Ora se io dirò all'onorevole Senatore Mamiani ed al Senato come è venuto questo aumento delle 10 mila lire, l'onorevole Senatore Mamiani avrà in questa esposizione quelle dichiarazioni che più desidera, meno nell'interesse dell'Accademia dei Lincei, che nell'interesse della scienza italiana, la quale certamente si

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

compiace di trovare nella città capitale del Regno un centro di vita scientifica molto operoso, operosità della quale l'Italia ha bisogno per due ragioni; l'una dinanzi a tutta la nazione, e l'altra specialmente qui e davanti a se stessa.

Or bene, il bilancio dell'Istruzione Pubblica fu iscritto nell'ordine del giorno dell'altro ramo del Parlamento appena si riaperse la sessione, ed io fui varie volte incitato a passare da quest'aula all'altra per sostenerlo, quando io era fra voi trattenuto da quell'infelice progetto di legge sui monumenti, a cui pare che la sorte proprio non voglia riservare dei felici destini, e che raccomandando vivamente al Senato perchè non voglia permettere che resti un cadere anch'esso aggiunto a tutti quegli altri che avremmo voluto conservare o ristorare. Ma io ho dovuto restar qui.

Quando per l'incidente dell'art. 13 fu sospesa nel Senato la discussione di quel progetto di legge, il che avvenne sabato, io alla domenica, ad ora tarda, pigliando il corriere, vi trovai una Memoria del presidente dei Lincei con un fascio di documenti; Memoria e fascio di documenti intesi, l'una a domandare, e gli altri a provare la necessità di un maggiore assegno.

L'assegno diventava necessario per l'anno corrente; ed augurando tutti che l'anno che succede faccia anche maggiori i bisogni finanziari dell'Accademia dei Lincei per maggior copia di stimabili produzioni, era evidente che bisognava garantirsi contro la possibile insufficienza dei fondi con la dote, la quale fosse aumentata.

Io ho preso, come ho potuto leggere, e non ho potuto leggere che durante la discussione, queste deliberazioni: Prima senti il dovere di discorrere col Ministro delle Finanze, perchè bisognava che io ottenessi innanzi tutto la sua adesione. Fatto questo ho detto: qui c'è un'urgenza, l'urgenza cioè di saldare le spese dell'anno che corre. C'è dopo un bisogno che si prevede; e questo bisogno che si prevede deve essere esaminato.

Coloro ai quali sta a cuore che l'Accademia de' Lincei sorga degna della sua istituzione, degna di Roma e di ogni nuova istituzione, la quale si accompagna all'efficace, effettiva unità del Regno ed alla installazione di un Governo liberale in questa città di altissimi de-

stini nel passato, e a cui io non credo sia temerità prevederne dei nuovi e degnissimi per l'avvenire, costoro hanno ragione di preoccuparsi che il movimento scientifico, il quale si verifica in tutte le parti d'Italia, abbia qui una manifestazione.

Ma va compagna un'altra necessità che chi siede alla testa dell'amministrazione, sente assai.

Io ho deplorato moltissimo, come Ministro, che non avessi per incoraggiare le scienze, le lettere, e debbo dire anche, le arti, che un angustissimo fondo di 38,000 lire. E l'avevo aumentato di 12,000, aumento lievissimo, e tuttavia maggiore, non mi poté essere consentito, allorchè i Bilanci si discussero nei rapporti col Bilancio dell'entrata.

Or bene, il Senato attenda a ciò: il Ministero riconosce questo movimento scientifico che moltiplica le Memorie nell'Accademia dei Lincei moltiplica eziandio i libri al di fuori dell'Accademia de' Lincei e ricordo che un giorno in cui ne era fatta presagire una specie di domanda di aumento di dotazione per l'Accademia in discorso, io aveva ricevuto da un nostro scienziato un libro che trattava di ostetricia, un grosso trattato; e innanzi alle vetrine de' librai, trovai due altri trattati sul medesimo soggetto, stampati anch'essi tutti e due nel 1877. Sarebbe un abbandonarci troppo ai facili malcontenti anche fuori del campo politico, il non riconoscere come un nuovo e vigoroso sentimento di operosità letteraria e scientifica non si vada producendo ed aumentando nel nostro paese.

Ma quali sono le condizioni degli scrittori?

Io ho dovuto vedere anche questo: che molti scritti vengono al Ministero dell'Istruzione Pubblica: alcuni, direi, vengono per la via regia, ampia, con un parere già ottenuto innanzi da un Corpo scientifico, e si trasmettono al Consiglio superiore che si circonda di tante guarantee, e il cui giudizio ha tanta solennità.

Non ho bisogno di dire all'onorevole Senatore Mamiani quale somma abbia a ripartire.

Il Consiglio superiore, anche per la esiguità del fondo, sebbene non per essa sola, vuole il libro stampato; ma invece moltissimi dotti e letterati nostri, preceduti e confortati da buona riputazione, hanno bisogno di stampare, e non sempre essendo li pronti i tipografi e gli editori, ricorrono al Ministero.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

Tra questi, in ispecie, i professori, ai quali come a cosa nobilissima e sua, debb'essere amico il Governo ed aiutatore, e fra le altre per questa ragione principalissima, che gli operosi insegnanti sono stimolo ai colleghi e lievito alle anime generose dei giovani.

Ora, non sempre i professori che vogliono o sentono il bisogno di stampare o trovano editori, o possiedono fortuna diversa da quella dello stipendio.

Ed anche qui io non ho bisogno di dire al Senato che gli assegni dei professori delle nostre Università sono di due ordini, e che anche i maggiori stipendi non possono permettere o i comodi della vita, o tollerare spese di stampa.

Non si può sacrificare molto di quell'assegno che dà lo Stato, sottraendolo alle necessità della famiglia, per stampare dei libri. E allora il concorso del Governo, se vi ha modo a concederlo, almeno almeno diminuisce, se non riesce a sopprimere tutto il sacrificio che lo studioso deve fare allorchando vuole stampare opere di scienze, la cui diffusione è molto lenta dappertutto, e massime in Italia.

Io qui ho una nota, che non voglio leggere, ma che mi ha servito per commuovere il Ministro delle Finanze. È una nota degl'incoraggiamenti che negli ultimi mesi io aveva dovuto negare, e sono nomi notevoli, e vi hanno cose che era interesse il poter sussidiare, perchè venissero alla luce. Dunque, quando mi venne innanzi questa domanda dell'aumento della dotazione, domanda degnissima di riguardo per l'autorità dell'Accademia e degli uomini che la compongono, e anche per l'amicizia verso colui che la firmava, io devo dire che ho sentito come un'interna voce, la quale a sua volta insisteva perchè non venisse dimenticata la necessità di tutta quella scienza, la quale, per manifestarsi al paese, o non poteva, o non voleva, insomma non invocava l'ingresso nell'aula magna dell'Accademia dei Lincei.

A me parve che si dovesse ugualmente fare, in qualche misura, ragione così alla domanda sottoscritta come alla anonima, e dissi che si voleva un aumento su due capitoli, e oramai la buona occasione di domandarlo sarebbe stato il bilancio definitivo.

L'onorevole Senatore Mamiani ha detto: È vero che la dotazione dell'Accademia dei Lincei è larghissima allorchando si paragona a quelle

delle altre Accademie, ma ci è o un diritto, o una scusa a chiedere per noi che apparteniamo ai Lincei ed è questa: I Lincei non chiedono nulla per loro, mentre altre Accademie hanno vantaggi per i loro membri. L'Accademia maggiormente dotata è l'Istituto di scienze e lettere di Venezia, il quale ha 42,914 lire e qualche centesimo, delle quali soltanto lire 15,136 vanno pel materiale ed il resto pel personale. L'Accademia che abbia pel materiale le più grandi spese dopo quella dei Lincei è quella delle scienze di Torino che ha 18,700 lire. L'Accademia de' Lincei invece ha 50 mila lire e sebbene da queste si debbano sottrarre circa 10 mila lire, risulta poi sempre che la dotazione dell'Accademia dei Lincei supera di gran lunga quella dell'Accademia più ricca.

Il Senato già vede come la questione si allarghi, e sia debito considerarla con attenzione.

Le Accademie non domandano anch'esse qualche cosa?

A questa interrogazione la mia memoria mi suggerì che molti Istituti scientifici erano di tratto in tratto ricorsi al Ministero chiedendo soccorsi nuovi perchè avevano la materia pronta per essere stampata e non i mezzi per istamparla.

La questione era più vasta e più complessa che non sembri ed impossibile a definire durante la discussione di un bilancio. Se tutto fosse da me unicamente dipeso, la difficoltà era minima o nulla; ma corre un grande divario fra colui che solo ha a richiedere e quell'altro che deve concedere.

Il mio bisogno è maggiore del bisogno che sente l'Accademia dei Lincei. Da una parte l'uomo di lettere o di scienza solitario, non incorporato a nessun ente, non ascritto a sodalizio di sorta, posto così solo di fronte a un editore difficile a trovarsi e talora impedito, trattenuto dalle domestiche angustie: dall'altra parte altri Istituti scientifici o magramente o punto dotati. E tra questi mi piace ricordare quelle Società costituite per le ricerche storiche, movimento vivo ai di nostri e degno di lode e portato naturale e buono de' nostri ordini liberi.

Ora, se avviene che qualcuno dei nominati abbia pubblicazioni iniziate che a stento si avanzano, oppure materia preparata per es-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

sere diffusa colla opera dei torchi, io trovo molto desiderabile che il Ministero abbia un fondo preparata col quale promuovere ed aiutare tutta questa lodevole produzione.

In questo modo a me parve che offrendosi l'occasione della domanda dei Lincei, io la dovessi trattare e persuadere l'onorevole Ministro delle Finanze, il solo che ai pensieri miei potesse dare una benevola attuazione.

In non so se in quell'occasione io abbia avuto la fortuna di esprimermi chiaro, o di essere chiaramente inteso; ben so che al leggere la domanda di aumento ho pensato doversi subito per i subiti bisogni inscrivere le L. 10,000 necessarie a saldare le passività dell'anno che corre, doversi chiedere il desiderato aumento nella dote del bilancio definitivo insieme con quello del fondo che è lasciato all'Amministrazione per incoraggiare, come si dice con parola più superba che il fatto, la scienza, le lettere, le arti. Né quello solo ho pensato, ma questo ho detto e ripetuto con frase stereotipata a chi me ne richiese, il perchè l'egregio Senatore Mamiani debbe vedere che dell'equivoco mio è più meravigliato e sorpreso di me.

Questa parola fu data durante la discussione dei bilanci e l'ho data coll'autorità del Ministro delle Finanze e data e scritta quando dire e scrivere poteva, che ora non posso più: ma siccome uno dei promettenti rimane, questa è buona sicurezza per la parola che ho dato, ed i Lincei avranno dal Ministro delle Finanze le 25 mila lire che ha promesso il Ministro dell'Istruzione Pubblica.

Ma le autorevoli parole del sapiente Senatore mi muovono ad aggiungere qualche altra cosa che, se non riguarda, nè potrebbe, i Lincei, o nessun altro Istituto, di questa ragione, significa tuttavia lo stato dell'animo mio. Io avrò torto; ebbene, lo confesserò in questo estremo al Senato. In generale non mi commove troppo vivamente la parola Accademia. Cresciuto in quel tempo in cui la libertà non confortava i gagliardi e generosi pensatori a significare in pubblico le opinioni loro, vissi di quell'opinione che trovai diffusa sul conto delle Accademie, le quali credo che soltanto possono diventar vive, operose ed efficaci quando lo spirito di libertà anima e conforta gl'intelletti senza Mecenate, salvo quell'incoraggiamento e quel sostegno che maggiore di tutti porge ai valenti l'opi-

nione del popolo, cioè degli uomini colti o nativi o forestieri. Vi sono pregiudizi di gioventù di cui non ci si libera mai interamente; io sono rimasto un poco, almeno lo temo, sotto quel pregiudizio e quando leggo la parola di accademico fra i titoli di un uomo, vi metto accanto un punto d'interrogazione.

Epperò, invece che al titolo, penso che si debba badare all'uomo e all'istituto, e così ho, in quel modo ch'io poteva, atteso al nascere o rinascere e al progredire di codesta Accademia. Né occorre molta attenzione o fina sagacia, imperocchè due cose chiariscono quale sia l'importanza di questo Istituto, e fanno presagire quanto debba riuscire e mantenersi in appresso. La prima sta nel suo rinnovamento. Una partita di onore si è assunta colui o coloro i quali hanno voluto rinnovare questa Accademia, perchè fu arduo lo strappare dal tronco di memorie onorate un ramo, e trapianarlo nel terreno libero del nostro Regno, quasi quasi a provare quali frutti potessero maturare al raggio delle nostre istituzioni e al calore delle nostre libertà.

Questo che certo fa ed è l'intendimento dei valorosi soci di quell'istituzione, per me è una importante garanzia, imperocchè le ragioni ed i motivi e le condizioni del nascere in definitiva accompagnano tutto lo svolgimento di quell'essere che è nato sotto quelle ragioni e quei motivi.

Una seconda è l'opera sua stessa, vasta mole di lavoro che già per sé stessa si raccomanda agli uomini prudenti. Né io voglio fare l'adulatore od il censore; ci sarà come in tutte le cose umane un po' di male commisto al bene; io non sono competente nel maggior numero delle materie che sono state trattate in quei ponderosi volumi: ma gli è pur vero questo, che uomini i quali vanno per la maggiore tra noi e tra gli estranei, vi hanno l'occhio rivolto, ed un desiderio vivo ci è di avere il proprio giorno per una lettura in quell'Assemblea.

Dunque l'aver coniato per quanto era possibile una istituzione scientifica, colle istituzioni liberali italiane, con una data medesima quasi indicato l'acquisto per l'Italia della sua Capitale e per la scienza di una nuova palestra, il volere che lo spirito della civiltà nuova animi questa Accademia e che la scienza con-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

quisti gl'intelletti 'qui in Roma dove prima e tuttavia si vogliono conquistare con la fede, danno promessa ai valenti o la debbono dare, che l'Accademia rinnovata non sia per venir meno alle giuste speranze.

La scelta stessa della località dove è posta, lo scopo che si propone, le serene dispute dei più grandi problemi che possono tormentare l'intelligenza, le solenni e le pazienti ricerche delle più grandi verità che possono stare nascoste nei segreti del mondo fisico e che nell'Accademia si hanno a produrre, mi pare che abbiano una importanza tale e tanta che la nazione stessa debbà incoraggiare il Governo ad aiutare per quanto è possibile quest'opera benefica, la quale debba a noi fruttare riputazioni, debba alla scienza fruttare progresso.

Queste sono le cose che io ho creduto rispondere all'onorevole Senatore, e sarò lieto di avere concluso il debito mio colla sua approvazione.

Senatore MAMIANI. Domando la parola

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Mamiani.

Senatore MAMIANI. Io non poteva desiderare risposta nè più favorevole alle mie speranze, nè più confacevole alla cortesia estrema e agli alti concetti del signor Ministro.

L'Accademia dei Lincei può essere adunque sicura che nel bilancio definitivo, e sotto la rubrica delle *Spese ordinarie*, si stanzieranno altre 15 mila lire, le quali certamente non soverchieranno i bisogni veri attuali dell'Accademia stessa, per soddisfare gli obblighi che ha assunto di molte utili pubblicazioni.

In quanto all'aver l'onorevole signor Ministro pensato anche agli scrittori, che pur troppo alcune volte sentono tarparsi le ali ai voli del loro intelletto, per non possedere o mezzi di mettere in istampa un libro, o per altre dure necessità, ciò evidentemente è nella ragione, anzi dirò nel debito di chi regge l'istruzione pubblica.

Ma, se io insisto sui vantaggi dell'Accademia dei Lincei, intendo che non sieno a pregiudizio di nessun altro Istituto scientifico.

Il signor Ministro ha toccato con molto garbo il nome di *accademia*, che ha pregiudicato forse allo sviluppo del rinascente Istituto, o per lo manco gli ha nocciuto nella opinione comune.

Poichè mi cade in acconcio il discorrerne, dirò che egli intende assai bene come sia quasi

un dovere di serbare un nome, il quale ricorda una vera gloria delle antiche lettere italiane.

L'Accademia dei Lincei nei suoi primi tempi, segnatamente quando aveva Galileo per primo accademico suo, non aveva nulla a che fare colle posteriori inezie di Arcadia e di simili istituzioni.

Io poi noterò brevemente (il Senato ha altre cose da udire e da fare che da tener dietro alle mie osservazioni mezzo filosofiche e mezzo storiche), dirò dunque che io non partecipo punto alla prevenzione soverchiamente ostile alle vecchie accademie d'Italia; perchè se molte di loro, certo, decadendo la nazione, ricreavansi in vane parole e in istampe assai poco profittevoli alla vita intellettuale, tutte insieme guardate a rispetto del rimanente dell'Europa acquistano un singolare pregio; dacchè quando molte nazioni oggi superbe in ogni scienza ed arte, gemevano ancora in una specie di barbarie, noi potevamo annunziare loro che non solamente nelle città principali, non nei soli capoluoghi di provincia, ma talvolta nelle piccole borgate, fiorivano accademie dove in qualunque modo usassero della letteratura, sempre davano testimonianza di una cultura estremamente diffusa, od almeno di un grande amore al sapere, all'arte, alla civiltà.

Io dico questo tra parentesi, e ne chiedo scusa al Senato e torno a porgere debiti ringraziamenti al signor Ministro dell'Istruzione Pubblica, applaudendo ai suoi grandi e liberali concetti: chè nessuna cosa si può fare qui nella capitale del Regno più utile che questa; di dare alimento a un grande corpo scientifico, dare alla terza Roma, per così chiamarla, l'arme più formidabile, l'arme più efficacemente morale contro i suoi nemici, e vuo' dire, l'insegnamento più completo e il massimo splendore d'ogni sorta di dotte discipline.

(Bene, Benissimo.)

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, pongo ai voti questa rubrica intitolata: « Spese di servizi pubblici » nella somma totale di lire 469,689 96.

Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Si continua la lettura dei capitoli del Bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

**CATEGORIA SECONDA**  
**Trasformazioni di capitali**

**TITOLO II.**

**SPESA STRAORDINARIA.**

**Acquisto di materiale mobile, adattamento e costruzioni di stabili.**

68	Lavori occorrenti per completare l'adattamento dell'edificio demaniale di <i>Donna Romita</i> a sede della regia scuola d'applicazione per gl'Ingegneri di Napoli (Spesa ripartita) . . . . .	114,000 »
69	Spesa pel nuovo orto botanico e per il proseguimento dei lavori di costruzione degli stabilimenti scientifici universitari di Roma (Spesa ripartita) . . . . .	300,000 »
70	Regie scuole normali . . . . .	5,000 »
71	Università di Bologna . . . . .	15,000 »
72	Università di Modena . . . . .	7,500 »
73	Università di Padova . . . . .	7,700 »
74	Acquisto della Biblioteca e di alcuni microscopi del defunto professore De Notaris . . . . .	19,600 »
	(Approvato.)	468,800 »
	<b>CATEGORIA TERZA</b>	
	<b>Partite di giro.</b>	
75	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	500 »
76	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative. . . . .	697,495 99
	(Approvato.)	697,995 99

**RIASSUNTO PER CATEGORIA**

**CATEGORIA PRIMA.**

**Spese effettive.**

**TITOLO I. — Spesa ordinaria.**

Spese generali d'amministrazione . . . . .	635,721 »
Spese di servizi pubblici . . . . .	21,740,699 61
(Approvato.)	22,376,420 61

**TITOLO II. — Spesa straordinaria.**

Spese generali d'amministrazione . . . . .	73,884 63
Spese di servizi pubblici . . . . .	469,689 96
	543,574 59
Totale della categoria prima . . . . .	22,919,995 20
(Approvato.)	

**CATEGORIA SECONDA.**

**Trasformazioni di capitali.**

**TITOLO II. — Spesa straordinaria.**

Acquisto di materiale mobile, adattamento e costruzione di stabili . . . . .	468,800 »
Totale della categoria seconda . . . . .	468,800 »
(Approvato.)	

**CATEGORIA TERZA.**

<b>PARTITE DI GIRO . . . . .</b>	<b>697,995 99</b>
(Approvato.)	

**RIASSUNTO PER TITOLI**

**TITOLO I. — Spesa ordinaria.**

<b>CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .</b>	<b>22,376,420 61</b>
(Approvato.)	

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

TITOLO II. — *Spese straordinarie.*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .	543,574 59
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI . . . . .	468,800 »
(Approvato.)	----- 1,012,374 59
INSIEME. — (Spesa ordinaria e straordinaria)	23,388,795 20
CATEGORIA TERZA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	697,995 99
Totale generale . . . . .	----- 24,086,791 19
PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si erga.	
(Approvato.)	

Si dà ora lettura dell'articolo unico della legge:

## Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'Istruzione Pubblica, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si procede alla votazione a squittinio segreto delle quattro leggi di bilancio testè discusse.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Le urne rimangono aperte a comodo dei signori Senatori che non hanno ancora votato.

## Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DELL'ISTRUZIONE PUBBLICA. Ho l'onore di presentare al Senato, a nome del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, di accordo col suo Collega il Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio dei Ministri, il progetto di legge approvato dalla Camera dei Deputati, portante la proroga del termine stabilito con la legge 3 giugno 1875, per l'aliena-

zione e divisione di terreni *ex-adempirili* dell'Isola di Sardegna (V. *Atti del Senato N. 99*).

Devo pregare il Senato a volerne decretare la urgenza, perchè i termini vanno a scadere coll'anno in corso.

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro della presentazione, fatta a nome dei Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e delle Finanze, di questo progetto di legge, già approvato dalla Camera dei Deputati, il quale verrà stampato e distribuito agli Uffici.

Il signor Ministro ne ha domandata l'urgenza.

Non facendosi opposizione, l'urgenza s'intende accordata.

Senatore BERTI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. L'on. Senatore Berti ha la parola.

Senatore BERTI A. In una delle passate sedute dopo lunga e vivace discussione sulle condotte veterinarie, il Senato ha accettato un emendamento proposto dall'on. Senatore Zini in queste parole: « In ogni provincia vi sarà un veterinario patentato a carico della stessa..... » Fu soltanto lasciato in sospenso il luogo dove collocarlo.

Dopo aver esaminato attentamente il Codice sanitario, e in ciò d'accordo anche coll'on. Senatore proponente dell'emendamento, io trovai che questo emendamento non può essere altrimenti collocato che al capo V, art. 8, dove dice: *Servizio sanitario comunale*; non vi è che da aggiungere: *e provinciale*; e nell'ultimo alinea collocare l'emendamento surriferito.

Allora l'articolo suona nel modo seguente:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

« Ogni Comune deve provvedere alla tutela della sanità pubblica almeno mediante un medico e un chirurgo o un medico-chirurgo, ed una levatrice.

« I piccoli Comuni possono unirsi in consorzio per provvedere a ciascuno di questi servizi.

« L'istituzione dei Consorzi per il servizio sanitario deve essere approvata dalla Deputazione provinciale, sentito il Consiglio provinciale di sanità. In ogni provincia vi sarà un veterinario patentato a carico della stessa. »

Non era che questione di vedere ove l'emendamento votato dal Senato doveva essere collocato.

PRESIDENTE. Favorisca di far tenere al banco della Presidenza la sua proposta.

Il Senato in altra seduta ha votato un capoverso così concepito:

« In ogni provincia vi sarà almeno un veterinario patentato con stipendio a carico della stessa. »

Fu allora dichiarato dal Senato che restava in sospeso la collocazione di questo capoverso, e che si otterrebbe in proposito l'avviso della Commissione.

Ora, come ha udito il Senato, la Commissione propone che questo capoverso, già approvato, formi un ultimo capoverso dell'articolo 8° del titolo 1° capo 5° che ha per epigrafe: « *Servizio sanitario comunale.* »

Propone inoltre la Commissione che in vista della intromissione di questo capoverso, l'epigrafe del capo 5° invece di limitarsi alle parole: « *Servizio sanitario comunale* » venga composta delle parole: « *Servizio sanitario comunale e provinciale.* »

Due dunque hanno ad essere le votazioni:

1° Chi intende che il capoverso già approvato dal Senato sia apposto per ultimo comma all'art. 8°, è pregato di sorgere.

(Approvato.)

2° Chi intende che l'epigrafe di questo capo 5° invece di consistere nelle sole parole: « *servizio sanitario comunale* » sia concepito colle parole « *servizio sanitario comunale e provinciale* » voglia sorgere.

(Approvato.)

Siccome non è presente il Ministro dell'In-

terno per la continuazione della discussione del Codice sanitario, nè il Ministro di Grazia e Giustizia per il progetto di modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato, non si può procedere nè sull'uno, nè sull'altro di questi schemi di legge.

#### Presentazione d'un progetto di legge.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.  
PRESIDENTE. L'onorevole Presidente del Consiglio ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di presentare al Senato lo stato di prima previsione delle entrate per l'anno 1878 (V. *Atti del Senato N. 100*).

PRESIDENTE. Do atto al signor Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, della presentazione dello stato di prima previsione delle entrate per l'anno 1878. Sarà stampato e distribuito alla Commissione permanente di Finanza.

#### Relazione di petizioni.

PRESIDENTE. Si passa ora alla Relazione sulle petizioni.

Senatore CHIESI, *Relatore.*

Petizione N. 120. « Papa Giuseppe Martino, curato dei greci cattolici romani di Napoli, domanda che sia differita la discussione del progetto di legge per la revoca dei provvedimenti contrari alla libertà dei culti riguardanti la Chiesa e confraternita dei nazionali greci in Napoli, onde abilitarlo a presentare osservazioni e documenti ».

Il progetto di legge cui allude questa petizione, venne già approvato dal Senato nella tornata del 19 giugno 1877. La Commissione propone perciò l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone l'ordine del giorno puro e semplice sulla petizione N. 120 di Papa Giuseppe Martino, ecc.

Se non c'è opposizione, l'ordine del giorno puro e semplice s'intende approvato.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore.*

121. « La Giunta municipale di Rocalmuto, in provincia di Girgenti, fa istanza al Senato perchè sia sollecitata la discussione ed appro-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

vazione del progetto di legge per la facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia. »

Siamo nell'identico caso; questa petizione è stata soddisfatta colla legge votata dal Senato il 12 giugno 1877.

La Commissione quindi per lo stesso motivo propone al Senato, anche su questa petizione l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone che sulla petizione N. 121 il Senato voglia passare all'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice, favorisca alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*.

124. « Ricci Antonio, da Montagnana (Padova), detenuto nel penitenziario di Volterra, ricorre al Senato perchè si provveda alla revisione della sentenza della Corte d'assise di Livorno, in data 19 agosto 1870, che lo condannò, a suo dire, ingiustamente al carcere perpetuo. »

Il Codice di procedura penale, nel capo II, titolo X, libro II, intitolato: *Della revisione*, contempla i casi in cui è ammessa la revisione dei processi. Il Ricci ricorra adunque nei modi determinati dalla legge, avanti le autorità competenti. Il Senato non può essere superiore alla legge, e non può e non deve ingerirsi in cose che sono di competenza del Potere giudiziario. Non può quindi fare alcuna raccomandazione al signor Ministro, per non invadere il campo del Potere giudiziario.

In conseguenza la Commissione propone al Senato che voglia passare all'ordine del giorno puro e semplice su questa petizione.

PRESIDENTE. La Commissione propone che sulla petizione N. 124 il Senato voglia passare all'ordine del giorno puro e semplice.

Chi approva l'ordine del giorno puro e semplice, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*.

126. « La Giunta municipale di Avola (Siracusa), fa istanza onde ottenere che venga definitivamente abrogata la disposizione del N. 1, art. 16, allegato O, della legge 11 agosto 1870, riguardante il contributo dei comuni di Sicilia per le spese del corpo dei militi a cavallo. »

La legge 11 agosto 1870, a cui qui si accenna

nell'allegato O, all'articolo 16, dispone quanto segue:

« A partire dal 1° gennaio 1871 sono classificate tra le spese obbligatorie dei comuni:

1. La metà della spesa pel corpo dei militi a cavallo, istituito nelle provincie siciliane, ad eccezione degli ispettori, che rimangono a tutto carico dello Stato. »

Con R. decreto poi 27 marzo 1877, al corpo dei militi a cavallo nelle provincie siciliane venne sostituito un corpo di guardie di pubblica sicurezza a cavallo, e l'art. 1° di questo R. decreto è così concepito:

« Il corpo dei militi a cavallo nelle provincie siciliane sarà sciolto, e verrà immediatamente sostituito da un corpo di guardie di pubblica sicurezza a cavallo, sottoposto alle norme determinate con apposito regolamento. »

Ora, questo Comune domanda di essere esonerato dalla metà della spesa di questi militi a cavallo, che appunto perchè questo R. decreto li ha soppressi ed ha sostituito ai medesimi delle guardie di pubblica sicurezza a cavallo. Si potrebbe forse rispondere che queste guardie non sono che una sostituzione dei militi a cavallo, che fanno lo stesso servizio ed hanno lo stesso scopo.

Siccome però la spesa pel corpo dei militi a cavallo fu addossata, per disposizione di legge, per metà a carico dei Comuni, e classificata tra le spese obbligatorie dei Comuni stessi; così, per esonerare il Comune ricorrente dal detto obbligo impostogli per legge, è necessaria un'altra legge.

La Giunta di Avola non ha perciò bisogno di ricorrere né al Senato né al Ministero per ottenere la presentazione del progetto di legge da essa reclamato, potendo le proposte di legge essere iniziate nell'uno e nell'altro ramo del Parlamento da qualunque dei suoi membri. La Commissione perciò, senza bisogno di entrare a discutere il merito di detta petizione, non può che proporre sulla medesima l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. La Commissione propone un ordine del giorno puro e semplice sulla petizione N. 126.

Chi approva le conclusioni della Commissione, è pregato d'alzarsi.

(Approvato.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

Senatore **CHIESI, Relatore.**

128. « Il Consiglio provinciale di Caltanissetta, fa istanza perchè il servizio d'accerchiamento dei Reali Carabinieri venga assunto dal Governo, corrispondendosi dalle provincie quel tanto che verrebbe equamente determinato ».

La legge comunale e provinciale del 29 marzo 1865, dispone: « che sono spese provinciali obbligatorie le spese per l'accerchiamento dei Carabinieri Reali a norma dei regolamenti in quest'arma. »

Siccome pende all'altro ramo del Parlamento un progetto di riforma della legge comunale e provinciale, sarà il caso di esaminare questa petizione, quando verrà in discussione al Senato questo progetto. Per conseguenza la Commissione propone che questa petizione sia depositata agli archivi.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone che questa petizione del Consiglio provinciale di Caltanissetta venga rimandata agli archivi.

Se nessuno fa opposizione, il rinvio agli archivi s'intende approvato.

Senatore **CHIESI, Relatore.**

129. « Il Consiglio provinciale di Caltanissetta fa istanza perchè in occasione delle promesse riforme amministrative, il servizio dei protetti e mendicanti poveri, a ziche gravare sul bilancio passivo delle provincie, venga addossato alle Opere pie ».

Anche questo servizio è addossato dalla legge comunale e provinciale alla Provincia.

E siccome pende, come ora ho accennato, avanti all'altro ramo del Parlamento, un progetto di riforma della legge comunale provinciale; così anche questa petizione sarà esaminata e presa in considerazione, quando verrà discusso in Senato il detto progetto. E intanto la Commissione propone che sia depositata negli archivi.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone che anche questa petizione, N. 129, sia depositata agli archivi.

Nessuno facendo opposizione, il rinvio agli archivi di questa petizione s'intende approvato.

Senatore **CHIESI, Relatore.**

N. 130. « La Giunta municipale di Catania fa voto al Parlamento, per la introduzione in Italia della libera coltivazione dei tabacchi ».

Il Senato ricorderà che nella seduta 21 giugno 1877 fu riferita una petizione del Comizio

agrario di Sassari, che esprimeva lo stesso voto.

In quell'occasione si notò che con la legge 28 giugno 1874 fu estesa alla Sicilia la privativa dei tabacchi, in conformità alle leggi, alle tariffe ed ai Regolamenti che sono in vigore nelle altre parti del Regno. E in appoggio di detta legge la Commissione d'allora propose per quella petizione l'ordine del giorno puro e semplice, che fu adottato dal Senato senza osservazioni.

E per la stessa ragione la Commissione attuale fa uguale proposta dell'ordine del giorno puro e semplice per la petizione di cui ora si tratta.

**PRESIDENTE.** La Commissione propone sulla petizione N. 130 della Giunta municipale di Catania l'ordine del giorno puro e semplice.

Non facendosi opposizione, l'ordine del giorno puro e semplice s'intende approvato.

Senatore **CHIESI, Relatore.**

131. « Parecchi abitanti d'ogni ceto delle provincie Venete, in numero di 24,282, ricorrono al Senato onde ottenere che venga sancita per legge dai poteri dello Stato la libertà d'insegnamento ».

Una petizione di ugual genere fu riferita in Senato nella seduta 21 giugno 1877. Si trattava anche allora di alcuni Comuni delle stesse provincie Venete, che domandavano la libertà d'insegnamento. In quell'occasione fu osservato che il principio della libertà d'insegnamento era già sanzionato dalla legge Casati, e furono anzi citate diverse disposizioni di detta legge che rendevano omaggio al principio della libertà d'insegnamento.

Certamente la legge Casati sulla libertà dell'insegnamento non ha profitta l'ultima parola, né determinate tutte le norme onde questa libertà deve essere regolata, perchè ogni libertà deve essere regolata con qualche freno, altrimenti si convertirebbe in licenza, e piuttosto che utile riuscirebbe dannosa. E appunto per questa ragione in quell'occasione fu dalla Commissione proposto che quella petizione fosse mandata agli archivi, per essere poi presa in considerazione qualunque volta venisse in Senato in discussione un progetto sull'istruzione. La quale proposta fu dal Senato approvata. E per la stessa ragione la Commissione attuale non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

può che ripetere la stessa proposta, che cioè questa petizione sia mandata agli archivi, per essere presa in considerazione qualunque volta sia discusso in Senato un progetto relativo all'istruzione.

PRESIDENTE. La Commissione propone che la petizione N. 131 di molti abitanti delle provincie Venete sia rinviata agli archivi.

Se non c'è opposizione, il rinvio di questa petizione agli archivi, s'intende approvato.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*. Unirò le due petizioni 133 e 134 perchè hanno lo stesso scopo.

133. « Il Municipio di Perugia, fa voto, perchè venga mantenuta la Sezione di Corte d'appello esistente in quella città ».

134. « La Deputazione provinciale di Modena ricorre al Senato onde ottenere che nel progetto di legge di riforma dell'ordinamento giudiziario, presentato al Parlamento, non venga compresa la soppressione della Sezione di Corte d'appello esistente nella detta città di Modena ».

È stato presentato all'altro ramo del Parlamento dall'onorevole Ministro di Grazia e Giustizia, nella tornata 13 giugno del corrente anno, un progetto di legge col titolo: *Modificazioni nelle circoscrizioni e nei ruoli organici delle Corti, dei Tribunali e delle Preture*, il quale porta variazione alla circoscrizione giudiziaria, e propone la soppressione di quelle Sezioni di Corte d'appello di Perugia e di Modena.

Quando questo progetto verrà in discussione innanzi al Senato, sarà allora il caso di prendere in considerazione queste due petizioni. La Commissione quindi propone il rinvio delle medesime agli archivi.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, il rinvio delle petizioni 133 e 134 agli archivi s'intende approvato.

(Approvato.)

Senatore CHIESI, *Relatore*.

135. « Alcuni parroci, in numero di 11, pongono al Senato motivate istanze, onde non venga approvato il progetto di legge relativo alla conversione dei beni appartenenti ai benefici parrocchiali. »

Anche per questa petizione posso ripetere ciò che ho detto riguardo alle due petizioni testè riferite.

Dallo stesso onorevole Ministro di Grazia e

Giustizia, nella tornata del 24 marzo di questo anno, fu presentato all'altro ramo del Parlamento un progetto di legge, che ha per iscopo *la conversione dei beni delle confraternite e delle parrocchie*. Quando quel progetto verrà in discussione in Senato, allora sarà il caso di prendere in considerazione questa petizione.

Per conseguenza la Commissione anche per questa propone che sia depositata agli archivi, per prenderla poi in considerazione quando si discuterà l'accennato progetto.

PRESIDENTE. Se non vi è opposizione, l'invio agli archivi della petizione 135 si intende approvato.

Ora si procederà allo spoglio delle schede.

Prima però prego i signori Senatori presenti, che non avessero ancora depresso il loro voto, di venirlo a deporre.

La votazione è chiusa.

Risultato della votazione:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti per l'anno 1878:

Votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	77
Contrari . . . . .	10

Uno dei signori Senatori presenti si è astenuto.

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1878:

Votanti . . . . .	88
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	6

Uno dei signori Senatori presenti si è astenuto.

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1878:

Votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	79
Contrari . . . . .	8

Uno dei signori Senatori presenti si è astenuto.

(Il Senato approva.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 18 DICEMBRE 1877

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1878:

Votanti . . . . .	87
Favorevoli . . . . .	81
Contrari . . . . .	6

Uno dei signori Senatori presenti si è astenuto.

(Il Senato approva.)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno di domani tanto per gli Uffici, quanto per la seduta pubblica, è il seguente:

Al tocco: Riunione negli Uffici per l'esame dei seguenti progetti di legge:

Norme per la liquidazione delle pensioni dei militari ex-Pontifici e loro assimilati;

Riordinamento del personale della R. Marina militare;

Aumento di un secondo decimo sullo stipendio degli insegnanti degli Istituti tecnici e nautici;

Proroga del termine stabilito con legge precedente del 1875, per l'alienazione dei terreni ex-ademprivili in Sardegna.

Alle due pom. seduta pubblica.

I. Nomina di tre Commissari di vigilanza al fondo per il culto, per l'anno 1878;

II. Nomina di tre Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'Asse Ecclesiastico nella provincia di Roma, per l'anno 1878.

III. Discussione dei seguenti progetti di legge:

Aumenti urgenti negli stipendi della magistratura, con la soppressione della 3<sup>a</sup> categoria dei Pretori, dei Giudici di Tribunale e dei Sostituti Procuratori del Re;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'anno 1878;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1878;

Codice Sanitario (*seguito*);

Modificazioni ed aggiunte alla legge sul Notariato.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

## XCII.

## TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — Scrutinio per la nomina di tre Commissari di vigilanza al Fondo del culto e di altri tre Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico nella provincia di Roma pel 1878 — Il Sen. Casati riferisce intorno ai titoli dei nuovi Sen. comm. Boschi e Malusardi, conchiudendo per la convalidazione delle due nomine; sono convalidate — Presentazione di un progetto di legge — Discussione del progetto di legge per aumenti urgenti negli stipendi della Magistratura e soppressione della terza categoria dei Pretori e Giudici di Tribunale e Sostituti procuratori del Re — Dichiarazioni del Senatore De Filippo, Relatore e del Ministro di Grazia e Giustizia — La discussione generale è chiusa — Approvazione degli articoli del progetto — Discussione del bilancio di Agricoltura e Commercio — Approvansi i capitoli da 1 a 7 — Riserva del Senatore Conizzaro al capitolo 8 — Approvazione del capitolo, dei rimanenti fino all'ultimo e dei totali parziali e generali — Approvazione del progetto di legge annesso al detto bilancio pel 1878 — Discussione del bilancio della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione dei cap. dall'1 al 20. — Raccomandazione del Sen. Gadda al cap. 21 — Risposta del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione del capitolo 21 — Riserva e raccomandazioni del Senatore Berti A. ai capitoli 22 e 23 — Risposta del Senatore Giovanola, Relatore — Replica del Senatore Berti A. — Approvazione dei capitoli 22 e 23 e dei seguenti fino al 132 — Raccomandazione del Senatore Boccardo al capitolo 133 — Osservazioni e riserve del Senatore Brioschi — Repliche del Senatore Boccardo e del Senatore Brioschi — Raccomandazione del Senatore Gadda — Dichiarazione del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio — Approvazione del capitolo 133 e dei seguenti e dei totali parziali e generali, nonché del progetto di legge annesso al bilancio — Dichiarazione del Senatore Duchoqué, del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, del Senatore Lampertico e del Senatore Rossi A. — Sorteggio degli scrutatori per la nomina dei Commissari di vigilanza al fondo pel culto ed alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico — votazione a scrutinio segreto sui tre progetti di legge approvati — Risultato della votazione.

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Ministro di Grazia e Giustizia ed i Ministri degli Affari Esteri, e di Agricoltura, Industria e Commercio.

Il Senatore, Segretario, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente che viene approvato.

**Atti diversi.**

**PRESIDENTE.** Si procede alla nomina di tre Commissari di vigilanza al Fondo per il Culto per l'anno 1878, ed alla nomina di tre Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico.

Sono pregati i signori Senatori di preparare le loro schede.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Si procede all'appello nominale.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Invito intanto l'on. Senatore Casati a leggere la sua Relazione sui titoli dei nuovi Senatori, comm. Boschi e Malusardi.

Senatore, *Segretario*, CASATI (*legge*). Signori Senatori. Con decreti in data 13 corrente dicembre, S. M. si è degnata di nominare Senatori del Regno i signori commendatore Giuseppe Boschi, Prefetto in ritiro, e commendatore Antonio Malusardi, Prefetto della provincia di Palermo.

Dall'esame dei documenti prodotti la vostra Commissione si è convinta che ambidue hanno compiuta l'età di anni 40 ed i sette anni di esercizio della carica di Prefetto voluti dalla categoria 17 dell'art. 33 dello Statuto.

Perciò vi propone l'approvazione della loro nomina.

PRESIDENTE. Pongo ai voti la convalidazione della nomina del comm. Giuseppe Boschi a Senatore del Regno.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

Pongo ai voti la convalidazione della nomina del commendatore Antonio Malusardi a Senatore del Regno.

Chi l'approva sorga.

(Approvato.)

#### Presentazione di un progetto di legge.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola il sig. Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. In nome dell'onorevole Presidente del Consiglio ho l'onore di presentare al Senato un progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1878, stato già approvato dall'altro ramo del Parlamento (*V. Atti del Senato N. 101*).

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio della presentazione fatta in nome dell'onorevole Presidente del Consiglio, del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1878.

Questo progetto di legge verrà stampato e tras-

messo alla Commissione permanente di Finanza.

Ora abbiamo all'ordine del giorno il progetto di legge intitolato: « Aumenti urgenti negli stipendi della magistratura con la soppressione della 3<sup>a</sup> categoria dei Pretori, dei Giudici di tribunali e dei sostituti Procuratori del Re. »

Il signor Senatore Segretario Chiesi è pregato di dar lettura di questo progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

#### Art. 1.

Dal 1° gennaio 1878 è soppressa la terza ed ultima categoria dei pretori, dei giudici dei Tribunali civili e correzionali, e dei sostituti procuratori del Re presso i medesimi.

La prima categoria dei giudici di Tribunale e sostituti procuratori del Re sarà di un terzo del numero totale dei funzionari rispettivi; la seconda, dei rimanenti due terzi. Parimenti la prima categoria di pretori sarà di un terzo del numero totale dei funzionari; la seconda, dei rimanenti due terzi. Il passaggio dalla categoria inferiore alla superiore avrà luogo per sola ragione di anzianità.

Gli stipendi delle due categorie saranno i seguenti:

Pretori di prima categoria, annue L. 2,400

id. di seconda id. » » 2,000

Giudici di Tribunali e sostituti procuratori del Re di prima categoria . » 3,500

Giudici dei Tribunali e sostituti procuratori del Re di seconda categoria » 3,000

Agli aggiunti giudiziari destinati ad una residenza diversa dalla propria o da quella delle loro famiglie, l'indennità annua di lire 1,200 sarà aumentata a lire 1,500.

#### Art. 2.

La somma di lire 400,000 sarà iscritta in aumento a quella assegnata sul capitolo 6° del bilancio del Ministero di Grazia e Giustizia, affinché con essa e con le economie che si otterranno sullo stesso capitolo sia provveduto alla maggiore spesa occorrente.

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Ha nulla da dire l'onorevole Relatore?

Senatore DE FILIPPO, *Relatore*. Per verità non

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

avrei nulla da dire, una volta che nessuno degli onorevoli Senatori fa osservazione alcuna intorno a questo progetto di legge; epperò la Commissione se ne rimette alla Relazione che ebbe l'onore di rassegnare al Senato, tanto più che nessuno potrebbe mettere in dubbio la convenienza, la necessità, l'urgenza di migliorare la sorte di quella parte della magistratura, tanto benemerita al paese, la quale occupa l'ultimo grado della carriera giudiziaria.

Aggiungerò solamente che la vostra Commissione, come ebbe già a notare nella detta Relazione, si augurà che il beneficio non si arresti a questo punto, e che si estenda al più presto possibile a' Cancellieri, e vice-Cancellieri, e infine all'intera magistratura, la quale è retribuita in un modo tutt'altro che proporzionato alle importanti funzioni che esercita, e a' servizi che rende all'amministrazione della giustizia.

Di questa legge, senza dubbio, il Senato riconosce l'utilità e la necessità, e quindi la Commissione, per organo del suo Relatore, non ha altro da aggiungere.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Ministro Guardasigilli.

**MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.** Poichè mi è data la parola, ringrazierò l'Ufficio Centrale ed il suo onorevole Relatore della prontezza con cui si è compiaciuto di esaminare il progetto di legge e di presentare al Senato la sua Relazione.

Questa non è pur troppo che una piccola parte delle maggiori riforme e di miglioramenti più importanti, che formano oggetto di altri progetti di legge già presentati da me al Parlamento. Mi basti il buon volere dimostrato; qui non si tratta che di un primo passo, e nondimeno sarà conseguito un sollievo di tutta urgenza da una classe altamente benemerita, quello cioè dei funzionari inferiori dell'ordine giudiziario, la quale richiamò già molte volte la sollecitudine del Senato e della Camera, essendosi in suo riguardo fatte al Governo ripetutamente le più efficaci raccomandazioni.

Anche nelle modeste sue proporzioni, questo progetto di legge arrecherà immediato beneficio a quasi tremila funzionari dell'ordine giudiziario.

Io sono convinto che chiunque avrà l'onore di sedere nei Consigli della Corona per dirigere il Ministero di Giustizia, e di rappresentare il Governo, sentirà il dovere di continuare l'opera iniziata con questo progetto di legge, perchè oramai da tutti si deve riconoscere che la magistratura non è retribuita in modo conveniente all'altezza delle funzioni che le sono affidate ed al compito importantissimo che essa adempie in uno Stato libero e costituzionale, dovendo la medesima riguardarsi come la prima e più sicura garanzia di tutti i diritti e di tutte le libertà dei cittadini. (*Bene, benissimo*).

**PRESIDENTE.** Se nessun altro chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1.

(*Vedi sopra.*)

È aperta la discussione su questo articolo primo.

Se nessuno chiede la parola, lo pongo ai voti.

Chi intende di approvarlo, voglia sorgere. (Approvato.)

Rileggo l'articolo 2.

(*Vedi sopra.*)

Chi approva quest'articolo, voglia sorgere. (Approvato.)

Si procederà poi allo squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa dei Ministeri di Agricoltura Industria e Commercio e dei Lavori Pubblici, per l'anno 1878.**

Passiamo alla discussione del progetto di legge sullo stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1878.

Se il Senato non fa opposizione, si ometterà, com'è di solito, la lettura preliminare di questo stato di prima previsione, del quale saranno lette una ad una le singole partite all'atto della discussione speciale.

Non facendosi osservazioni, si apre la discussione speciale.

Se nessuno chiede la parola per la discussione generale, si procede alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, **CHIESI** legge:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

13	Agricoltura, colonie agricole, istruzione, esposizioni, esperienze agrarie e medaglie d'onore (Spese variabili)	253,700
14	Razze equine	810,000
15	Meteorologia e servizio idrografico fluviale.	24,000
16	Miniere e cave (Spese fisse)	127,575
17	Miniere e cave (Spese diverse)	23,800
18	Ispezioni alle Società industriali ed agli Istituti di credito (Spese fisse)	33,400
19	Ispezioni alle Società industriali ed agli Istituti di credito (Spese varie)	24,940
20	Privative industriali - Personale (Spese fisse)	8,500
21	Consiglio dell'industria e del commercio (Spese fisse)	4,720
22	Premi, incitamenti ed altre spese variabili relative all'industria ed al commercio	71,700
23	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi (Spese fisse)	623,090
24	Pesi e misure e saggio dei metalli preziosi (Spese variabili)	125,800
25	Scuole ed Istituti superiori (Spese fisse)	208,300
26	Istituti tecnici, di Marina mercantile e Scuole speciali (Spese fisse)	1,781,318 61
27	Scuole d'arti e mestieri (Spese fisse)	68,536
28	Insegnamento industriale e professionale (Spese varie)	192,390
29	Insegnamento industriale e professionale - Propine d'esami (Spese d'ordine)	57,000
30	Statistica (Spese fisse)	6,357 50
31	Statistica (Spese variabili)	75,000
32	Fitto di locali (Spese fisse)	42,500
33	Riparazioni ed adattamenti di locali	9,200
34	Indennità di tramutamento agli impiegati	20,000
		<hr/>
		5,720,581 11

PRESIDENTE. Il signor Senatore Cannizzaro ha chiesto la parola sopra questo titolo.

Senatore CANNIZZARO. Io mi propono di fare alcune osservazioni sull'insufficienza delle cifre stanziare per questo servizio pubblico che ri-

CATEGORIA PRIMA

Spese effettive

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA

Spese generali d'amministrazione.

1	Ministero Personale - (Spese fisse)	424,040
2	Ministero - Spese d'ufficio	38,000
3	Studi e documenti sulla legislazione	9,000
4	Economato generale - Personale (Spese fisse)	62,310
5	Economato generale - Materiale	3,055,400
6	Manutenzione e riparazione dei magazzini dell'Economato generale	4,000
7	Casuali	32,000
		<hr/>
	PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, si alzi. (Approvato.)	3,624,750

Restituzioni e rimborsi.

8	Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione (Spese d'ordine)	5,000
9	Forniture alla Cassa dei depositi e prestiti e stampati per le Casse di risparmio postali (Spese d'ordine)	100,000
	(Approvato.)	<hr/>
		105,000

Spese di servizi pubblici.

10	Boschi (Spese fisse)	919,720
11	Boschi - Spese d'amministrazione e diverse	121,700
12	Agricoltura (Spese fisse)	92,920

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

guarda la verifica dei pesi e misure e saggio dei metalli preziosi. Credo però che nelle condizioni attuali la discussione forse sarebbe oziosa, giacchè non si potrebbe ottenere quello che si desiderava, cioè la promessa che sarebbe in avvenire provveduto più largamente. Parimenti mi proponeva di fare alcune altre osservazioni sopra alcuni altri servizi scientifici che sono annessi al Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio. Mi limito ora perciò a fare questo cenno, perchè più tardi non mi si possa rimproverare di non aver fatte queste

raccomandazioni a suo luogo, cioè quando si discutevano le cifre del bilancio, e mi riservo di fare ad occasione più propizia quelle osservazioni che mi proponeva di fare oggi.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti la cifra totale testè letta di lire 5,720.581 II.

Chi intende di approvarla, sorga.

(Approvato.)

Si continua la lettura del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

*Spese generali d'amministrazione.*

35	Sussidi annui agli ex-agenti forestali. . . .	24,000	»
36	Premio annuo all'inventore dei calcaroni per la fusione dello zolfo in Sicilia . . . .	2,295	»
37	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . . . .	2,200	»
38	Stipendio ed indennità di residenza agli Impiegati fuori di ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della Legge 7 luglio 1876, n. 3912 (Spese fisse) . . . . .	18,590	»
39	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . .	80,900	»
PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga.			
(Approvato.)		127,985	»

*Spese di servizi pubblici.*

40	Stipendi ed indennità al personale addetto alla custodia dei beni ademprivili in Sardegna ed a quello addetto alla custodia dei tratturi del Tovaliere di Puglia (Spese fisse).	82,220	»
41	Boschi - Spese diverse straordinarie . . . .	34,000	»
42	Riparto dei beni demaniali-comunali nelle Province Meridionali, subriparto dei terreni ademprivili nell'isola di Sardegna e pensionatico nelle Province Venete . . .	10,000	»
43	Colonie delle isole di Lampedusa e Linosa.	10,000	»
44	Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia (Spesa ripartita).	20,000	»
45	Carta geologica d'Italia . . . . .	45,000	»
46	Concorso dell'Italia all'esposizione universale di Parigi nell'anno 1878 (Spesa ripartita).	600,000	»
		801,220	»
(Approvato.)			

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

## CATEGORIA TERZA

## Partite di giro.

47	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	50 »
48	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative.	112,772 65
	(Approvato).	<u>112,822 65</u>

## RIASSUNTO PER CATEGORIA

## CATEGORIA PRIMA

## Spese effettive.

## TITOLO I. — Spesa ordinaria.

Spese generali di amministrazione . . . . .	3,624,750 »
Restituzioni e rimborsi. . . . .	105,000 »
Spese di servizi pubblici . . . . .	5,720,581 11
(Approvato.)	<u>9,450,331 11</u>

## TITOLO II. — Spesa straordinaria.

Spese generali di amministrazione. . . . .	127,985 »
Spese di servizi pubblici . . . . .	801,220 »
	<u>929,205 »</u>

Totale della categoria prima . . . . . 10,379,536 11

(Approvato.)

## CATEGORIA TERZA.

PARTITE DI GIRO . . . . .	112,822 65
(Approvato.)	<u>112,822 65</u>

## RIASSUNTO PER TITOLI

## TITOLO I. — Spesa ordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .	9,450,331 11
(Approvato.)	<u>9,450,331 11</u>

## TITOLO II. — Spesa straordinaria.

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .	929,205 »
(Approvato.)	<u>929,205 »</u>

INSIEME. — (Spesa ordinaria e straordinaria)	10,379,536 11
CATEGORIA TERZA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	112,822 65
Totale generale . . . . .	<u>10,492,358 76</u>

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, si alzi.  
(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si dà lettura dell'articolo di legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878 il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Nessuno domandando la parola, la votazione di quest'articolo unico del progetto si farà a squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori pubblici, per l'anno 1878.**

PRESIDENTE. Ora si passa alla discussione del progetto per l'approvazione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1878.

Domando se qualcuno dei due on. Ministri qui presenti intenda di sostenerne la discussione.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Accettiamo.

PRESIDENTE. Anche qui, se non v'è domanda in contrario, si omette la lettura preliminare dello stato di prima previsione.

La discussione generale è aperta. Se nessuno domanda la parola, la discussione generale s'intende chiusa, e si passa alla discussione dei singoli capitoli.

### CATEGORIA PRIMA

#### Spese effettive

#### TITOLO I.

#### SPESA ORDINARIA.

##### *Spese generali di amministrazione.*

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	734,000	»
2	Ministero - Materiale . . . . .	46,000	»
3	Casuali per tutti i servizi dell'amministrazione centrale e delle amministrazioni dipendenti	170,000	»

Chi approva questo capitolo, sorga. (Approvato.)	950,000	»
---	---------	---

##### *Restituzioni e rimborsi.*

4	Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali (Spesa d'ordine) . . . . .	350,000	»
5	Restituzioni di tasse, spese di espresso, commutazione in danaro di buoni di cassa per risposte pagate, ecc. - Telegrafi (Spesa d'ordine) . . . . .	30,000	»
6	Rimborsi alle amministrazioni postali estere (Spesa d'ordine) . . . . .	160,000	»
7	Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate (Spesa d'ordine) . . . . .	160,000	»
8	Rimborsi eventuali - Poste (Spesa d'ordine).	115,000	»
(Approvato.)	815,000	»	

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

**Spese di servizi pubblici.***Lavori pubblici.***Genio civile.**

9	Personale (Spese fisse) . . . . .	1,939,700	»
10	Spese d'ufficio . . . . .	197,683	»
11	Spese di trasferte, d'indennità e diverse. . . . .	690,000	»
		<hr/>	
	(Approvato.)	2,827,383	»

**Strade.**

12	Manutenzione e riparazione di strade e ponti nazionali e spese eventuali. . . . .	6,740,400	»
13	Concorsi obbligatori per opere stradali . . . . .	11,495	»
		<hr/>	
	(Approvato.)	6,751,895	»

**Acque.**

14	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 1ª categoria e d'irrigazione . . . . .	1,100,000	»
15	Manutenzione e riparazione delle opere idrauliche di 2ª categoria. . . . .	4,380,000	»
16	Assegni e fitti - Opere idrauliche di prima categoria e d'irrigazione (Spese fisse). . . . .	236,680	»
17	Assegni e fitti - Opere idrauliche di seconda categoria (Spese fisse) . . . . .	967,572	»
18	Concorso per opere idrauliche consortili (terza categoria) giusta l'articolo 97 della legge sui lavori pubblici. . . . .	50,000	»
19	Sussidi ai comuni e ad altri corpi morali per opere di difesa (quarta categoria) degli abitati di città, villaggi e borgate, a termine dell'articolo 99 della legge suddetta. . . . .	100,000	»
20	Spese eventuali per le opere idrauliche . . . . .	499,000	»
		<hr/>	
	(Approvato.)	7,333,252	»

**Bonifiche.**

21	Assegni ed indennità al personale di bonifica (Spese fisse) . . . . .	123,000	»
----	---	---------	---

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore GADDA. Io mi permetto di fare al sig. Ministro una raccomandazione; e poichè vedo che non è presente il Ministro dei Lavori Pubblici, confido che il suo Collega di Agricoltura e Commercio vorrà assumersi di fargliene la relazione, tanto più volentieri in quanto si tratta di materia molto affine alla sua amministrazione.

Intendo raccomandare una bonifica nell'interno di Roma.

Nell'occasione in cui si determinarono le opere del Tevere, opere che devono costituire, io non ne dubito, una bella pagina dell'amministrazione italiana, una parte della popolazione, quella di un infelice quartiere, il quartiere del Ghetto, si sollevò alla speranza di vedere che presto sarebbe quella località risanata dalle pessime condizioni igieniche in cui ora si trova.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Quella località depressa, con abituri senza luce e quasi senz'aria, dove le strade sono strette e tortuose, giace precisamente sulla sponda del Tevere, ed è quella la località che, appena il fiume si mette in piena, subito è invasa dall'acqua, in guisa che per Roma, quando il Tevere è appena minaccioso, si sente subito a domandare se nel Ghetto vi è l'acqua, perchè è come l'avanguardia del pericolo; e così quella povera gente è là destinata a misurare quali devono essere le precauzioni che hanno a prendere gli altri.

Nelle opere di sistemazione del Tevere io confido che si avrà riguardo a sollecitare quella parte del lavoro che riguarda quel quartiere, poichè, essendo compresa quella sponda a cui il Ghetto si appoggia fra quei tronchi che devono essere rettificati, sembrerebbe giusto e naturale che ivi si portassero le più sollecite opere.

Adunque rivolgerci all'onor. sig. Ministro in questa occasione una viva preghiera, perchè si volesse per parte del Governo provvedere ad una questione igienica, nell'opportunità dei lavori del Tevere, questione che è quasi anche di moralità, perchè quegli abitanti, vedendo da tutte le parti di Roma sorgere bellissimi quartieri, e vedendo trascurata la loro povera zona, devono sentirsi offesi nel loro senso morale. Il vedersi dimenticati e negletti, ingenera l'avvilimento che nuoce allo sviluppo morale di ogni libero cittadino.

In quest'opera avrà il Governo un collaboratore naturale, operoso e che concorrerà nella maggior parte delle spese; è questo il Municipio di Roma, che deve essere il tutore, come degli altri quartieri della città, così anche di questo che io raccomando.

Concludo, esprimendo la fiducia che il Governo avrà presente di sollecitare i lavori in quella località, e nell'eseguirli vorrà e saprà proporsi il radicale miglioramento del quartiere.

Io non devo, nelle condizioni attuali del Senato, discendere a dimostrare come debba ciò farsi. Quando il Governo si proponga lo scopo, sa benissimo studiare i mezzi per conseguirlo; e sono certo che il delicato argomento verrà da lui preso in quella considerazione che merita.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'onorevole Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO.  
Circa al bisogno di provvedere in occasione dei lavori del Tevere, al risanamento del quartiere del Ghetto in Roma, risponderò all'onorevole Senatore Gadda che ne farò inteso il Presidente del Consiglio, facendo voti anche quale Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, che colui che verrà a questo posto, cerchi di occuparsene insieme agli onorevoli Ministri delle Finanze e dei Lavori Pubblici, e confido che il Presidente del Consiglio si affretterà a trasmettere la raccomandazione del Senatore Gadda a coloro che ci si occuperanno nell'Amministrazione.

Del resto, l'onorevole Senatore Gadda ben conoscerà come nella discussione del Bilancio di prima previsione avvenuta giorni fa nell'altro ramo del Parlamento, sotto un aspetto molto più largo, si trattò del tema delle bonifiche romane, e conoscere come non si sia negato l'onorevole Ministro Depretis di accettare un ordine del giorno, il quale nella sua grande latitudine non può non comprendere il concetto dell'onorevole Gadda, sebbene tale concetto abbia realmente una importanza affatto speciale, e più particolarmente igienica.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ringrazio l'onorevole signor Ministro.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, pongo ai voti questo capitolo delle *Bonifiche* in L. 1,906,800.

Chi l'approva, voglia sorgere.

(Approvato.)

Segue l'altro titolo: *Porti, spiagge e furi*.

Senatore BERTI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Intende parlare su tutto il capitolo?

Senatore BERTI A. Desidero parlare precisamente sui numeri 22 e 23.

PRESIDENTE. Prima si dà lettura del capitolo, e poi l'onorevole Berti avrà la parola.

SESSIONE DEL 1876-77 — DIS USSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

## Porti, spiagge e fari

22	Manutenzione e riparazione dei porti . . .	853,000	»
23	Escavazione ordinaria dei porti . . . . .	1,700,000	»
24	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese fisse) . . . . .	75,283	»
25	Personale subalterno pel servizio dei porti (Spese variabili) . . . . .	9,717	»
26	Pigionio pel servizio dei porti (Spese fisse) .	2,200	»
27	Manutenzione ed illuminazione dei fari . . .	402,000	»
28	Personale pel servizio dei fari (Spese fisse).	125,000	»
29	Personale pel servizio dei fari (Spese varia- bili) . . . . .	35,000	»
30	Sussidi per opere ai porti di 4 <sup>a</sup> classe (arti- colo 198 della legge 20 marzo 1865, n° 2248, allegato F') . . . . .	85,000	»
		<hr/>	
		3,287,200	»

La parola spetta al Senatore Berti.

Senatore BERTI A. Io avrei parecchie raccomandazioni da fare all'onorevole signor Ministro dei Lavori Pubblici, le quali avrebbero riguardato il porto e la laguna di Venezia, tanto sotto l'aspetto commerciale, quanto sotto il sanitario; ma la circostanza in cui ci troviamo, e anche per l'assenza del Ministro interinale dei Lavori Pubblici, io credo in questo momento di astenermene. Ho preso la parola soltanto per sdebitarmi dell'incarico avuto dal Consiglio comunale di Venezia, riservandomi di parlare in momenti più opportuni, all'occasione cioè della discussione del Bilancio definitivo.

Del pari avrei voluto prendere la parola per fare raccomandazioni intorno ai progetti di ferrovia da eseguirsi nella provincia di Venezia, ma per le medesime ragioni reputo migliore consiglio il trasportare queste raccomandazioni ad altro momento.

Senatore GIOVANOLA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GIOVANOLA Come Relatore della Commissione di Finanza devo fare osservare all'onorevole preopinante che nel capitolo 33 vi è stanziata una maggiore somma di Lire 300,000, precisamente allo scopo di dare una escavazione più profonda al porto di Venezia.

Da questi fatti i Veneti possono argomentare la buona disposizione del Governo a migliorare le condizioni del loro porto, per renderlo sempre più confacente alla grande navigazione.

Senatore BERTI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BERTI A. Ringrazio l'on. Senatore Giovanola delle indicazioni datemi, le quali però non mi erano punto sfuggite; ma l'argomento, cui ho accennato, riguarda molte cose, e non solo quelle dell'escavazione, la quale fin'ora non procedette certo come sarebbe stato a desiderare. In quest'anno, ad esempio, e nel decorso, per circostanze certo prepotenti delle nostre Finanze, gli scavi del porto furono molto rallentati; e ciò torna a danno non solo del presente ma eziandio dell'avvenire. Ciò nullameno non credo opportuno oggi entrare in questa discussione che, come dissi, mi riservo di fare all'epoca del bilancio definitivo.

PRESIDENTE. Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti la cifra totale di questo titolo, che è di L. 3,287,200.

Chi l'approva è pregato di sorgere.

(Approvato.)

Si prosegue la lettura dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

## Strade ferrate.

31	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate del regno (Spese fisse) . . . . .	353,600	»
32	Sorveglianza all'esercizio delle strade ferrate del regno (Spese variabili) . . . . .	65,000	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

33	Spese d'esercizio delle ferrovie calabro-sicule (Spesa obbligatoria)	1,560,000	47	Assegnamenti per spese d'ufficio e per pigioni (Spese fisse)	520,000
	(Approvato.)	1,978,600	48	Assegnamenti ai titolari degli uffici postali italiani all'estero (Spese fisse)	32,000
	<i>Telegrafi.</i>		49	Canoni ai mastri di posta	19,610
34	Personale d. i telegrafi, di direzione, manuten- zione ed esercizio (Spese fisse)	3,410,979	50	Trasporto delle corrispondenze (Spese fisse)	3,020,000
35	Persone addetti di ruolo, ausiliari, giornalieri, aiutanti e copisti in servizio nei diversi uffici (Spese variabili)	538,375	51	Trasporto delle corrispondenze (Spese varia- bili)	641,000
36	Ributuzioni agli incaricati di uffici di 3 <sup>a</sup> ca- tegoria ed ai fattorini in ragione di tele- grammi (Spese d'ordine)	1,132,000	52	Servizio postale e commerciale marittimo	8,240,000
37	Indennità di missione, di trattamento, d'in- terpretazione e di azione	119,000	53	Indennità per missioni, per trasmissioni, per visite d'ispezione, di viaggio agli impiegati sugli ambulanti, di servizio di notte e di stazione	396,000
38	Pigioni ed assegnamenti per le spese di scrit- tura e per le permutazioni negli uffici (Spese fisse)	300,000	54	Spese diverse per il materiale	310,000
39	Spese d'esercizio e di manutenzione	995,000	55	Premio ai rivenditori di francobolli e di car- toline postali ed ai titolari degli uffici po- stali di 2 <sup>a</sup> classe sui francobolli e sulle car- toline da essi vendute (Spesa d'ordine)	320,000
40	Annuità per l'incensione e in manutenzione di un cordone elettrico so tonarino fra il continente italiano presso O. betello e l'isola di Sardegna presso a Maddalena (articolo 2 della legge 1 <sup>o</sup> maggio 1875, numero 2150, serie 2 <sup>a</sup> )	120,000	56	Aggio ai consoli sulle tasse di vaglia emessi (Spesa d'ordine)	20,000
41	Spese telegrafiche per conto di diversi (Spese d'ordine)	200,000		(Approvato.)	22,331,610
42	Servizio telegrafico senadofico - Personale, spese d'ufficio e pigioni (Spese fisse)	102,535		<b>Rileggo delle spese ai servizi pubblici.</b>	
43	Servizio telegrafico senatorio - Materiale, in- denità personali varie, e spese eventuali.	76,465		( Real corpo del genio civile	2,827,383
	(Approvato.)	7,024,354		Strade	6,751,895
	<i>Poste.</i>			Acque	7,333,252
44	Personale dell'amministrazione delle poste (Spese fisse)	4,150,000		Bonifiche	123,000
45	Personale degli uffici postali di 2 <sup>a</sup> classe (Spese fisse)	2,240,000		Porti, spiagge e fari	3,287,200
46	Personale dei corrieri, messaggeri, portalel- tere e serventi (Spese fisse)	1,820,000		Strade ferrate	1,978,600
				Telegrafi	7,024,354
				Poste	22,331,610
				Totale	51,657,324
				(Approvato.)	
				<b>TITOLO II.</b>	
				<b>SPESA STRAORDINARIA.</b>	
				<i>Spese generali di amministrazione.</i>	
				Maggiori assegnamenti a congruaggio di antichi stipendi (Spese fisse)	29,130

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

58	Stipendio ed indennità di residenza agl'impiegati fuori di ruolo, in seguito all'attuazione dei nuovi organici prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n° 3212 (Spese fisse).	33,550 »	65	Strada nazionale da Cuneo a Ventimiglia pel Colle di Tenda, n° XIII - Miglioramento della strada di Cuneo (Spesa ripartita).	240,000 »
59	Assegnamenti di disponibilità (Spese fisse). (Approvato.)	17,000 »	66	Sistemazione della strada nazionale n° XIV, da Cuneo alla Francia per le colle dell'Argentera in provincia di Cuneo (Spesa ripartita).	262,000 »
		<hr/> 79,680 »	67	Strada nazionale da Cuneo in Francia pel colle dell'Argentera, n° XIV - Ricostruzione del ponte sul torrente Noraisse presso Vinadio - Cuneo.	28,700 »
	<b>Spese di servizi pubblici.</b>		68	Strada nazionale da Genova al Piemonte, detta dei <i>Garaï</i> , n° XIX - Opere di restauro al ponte Migliarina - Genova.	21,000 »
60	Spese per la costruzione di altre nuove linee telegrafiche nell'interesse del Governo che potranno occorrere nell'anno.	30,000 »	69	Strada nazionale del Caffaro, n° I - Opere di difesa contro le acque del torrente Cannonone sul tronco da Brescia a Barghe - Brescia.	18,000 »
	(Approvato.)	<hr/>	70	Strada nazionale tirolese o di Canal di Brenta, n° XLV - Ricostruzione in muratura di un ponte a 5 arcate sul torrente Cismon nel tronco di strada da Cittadella al confine tirolese - Vicenza (Spesa ripartita).	40,000 »
	<b>Spese di opere pubbliche.</b>		71	Strada nazionale da Livorno al confine mantovano n° XXIV - Restauro dei ponti sui rivi Vignaccia e Trambullo lungo il tronco da Pier Pelago a Pavullo - Modena.	14,000 »
	<i>Lavori pubblici.</i>		72	Strada nazionale da Spezia a Reggio, n° XXIII - Rettifica del tratto Aulla Fivizzano da sostituirsi al tronco Camparola-Soliera-Massa (Spesa ripartita).	40,000 »
	<b>Strade.</b>		73	Strada nazionale Spezia-Cremona, n° XXII - Rettifica del tratto presso l'abitato di Villafranca, compresa la costruzione di un ponte sul torrente Bagnone-Massa (Spesa ripartita).	10,000 »
61	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, n° XX - Ricostruzione dei tronchi in lacuna nelle provincie di Genova, Pavia e Piacenza e lavori complementari del tronco da Castel di Jazzo alla Moglia di Confiente (Spesa ripartita).	100,000 »	74	Strada nazionale Spezia-Cremona, n° XXII - Rettifica del tratto fra l'abitato di Pontremoli e la strada di Dobbiano-Massa (Spesa ripartita).	33,000 »
62	Strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio, numero XX - Sistemazione di un tratto fra il confine dei comuni di Gossolengo e Rivergaro e la rivolta contro la vigna Canepari - Piacenza.	20,000 »	75	Strada nazionale Modenese, n° XXV - Sistemazione del tratto fra le miliarie 42 e 43 nella località denominata la Pianaccia - Firenze (Spesa ripartita).	39,000 »
63	Strada nazionale da Alessandria al Gran San Bernardo, confine svizzero, n° IX - Sistemazione del tratto tra Breuil e l'abitato di Châtillon - Torino (Spesa ripartita).	70,000 »			
64	Strada nazionale da Arona alla Svizzera per Pallanza, n° VII - Costruzione di un ponte in muratura sul fiume Toce a Mont'Orfano - Novara (Spesa ripartita).	120,000 »			

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

76	Strada nazionale da Arezzo a Fossombrone, n° XXVIIIbis - Costruzione di una casa cantoniera e di rifugio sull' Appennino presso Fonte degli Abeti (Pesaro) . . . . .	17,200	»
77	Costruzione e sistemazione della rete stradale nelle provincie napoletane (Spesa ripartita) . . . . .	3,340,000	»
78	Rettifica della strada di Matera - Lavori di sistemazione del tratto dal Varco dell' Appennino al ponte Tempate - Avellino (Spesa ripartita) . . . . .	30,000	»
79	Strada nazionale di Matera - Tronco di diramazione verso Bisaccia - Ricostruzione in muratura dell'attuale ponte in legno sull'Ofanto - Avellino (Spesa ripartita) . . . . .	90,000	»
80	Apertura e sistemazione della rete stradale nell'isola di Sardegna (Spesa ripartita) . . . . .	600,000	»
81	Strada nazionale da Cagliari a Tortoli - Rivestimento di fossi e scarpe stradali nel tratto compreso tra la cantoniera di Santa Lucia sotto Serri e l'abitato di Serri - Cagliari . . . . .	18,000	»
82	Completamento della rete stradale di conto nazionale e ricostruzione di ponti sulle strade provinciali della Sicilia (Spesa ripartita) . . . . .	1,200,000	»
83	Strada nazionale Palermo-Girgenti per Corleone - Tronco da Bivona ad Alessandria della Rocca - Ampliamento del ponte in muratura sul torrente Magarsolo - Girgenti (Spesa ripartita) . . . . .	26,000	»
84	Strada nazionale da Santo Stefano a Nicosia per Mistretta - Sistemazione di tratti danneggiati da movimenti franosi nel tronco da Mistretta alla Gola del Contrasto - Messina . . . . .	23,900	»
85	Costruzione di strade provinciali nelle provincie più deficienti di viabilità (Spesa ripartita) . . . . .	1,500,000	»
86	Sussidi per la costruzione di strade comunali obbligatorie (legge 30 agosto 1868, n° 4613). . . . .	5,000,000	»
	(Approvato)	12,900,800	»

**Acque.***Opere idrauliche di prima categoria.*

87	Apertura di un canale di navigazione fra i laghi di Como e di Mezzola . . . . .		<i>Per memoria</i>
88	Canal Brentella - Padova - Regolazione di tre tratti dell'alveo fra Brentella di Sotto e Brusegana . . . . .	7,700	»
89	Fossa Polesella - Rovigo - Rinnovazione dei panconi e della paratoia nelle due luci del sostegno allo sbocco di Po, riduzione dei gargami e costruzione di meccanismi . . . . .	30,000	»
	(Approvato.)	37,700	»

*Opere idrauliche di seconda categoria.*

90	Prima serie dei lavori complementari per la sistemazione del Po e dei suoi influenti in relazione colla massima piena (Spesa ripartita) . . . . .	2,000,000	»
91	Prima serie dei lavori per la sistemazione del Tevere (Spesa ripartita) . . . . .	4,000,000	»
92	Fiume Tagliamento - Udine - Costruzione di un argine lungo la sponda destra fra la nuova arginatura di Rosa ed il nuovo rilevato in fronte Carbonc . . . . .	28,000	»
93	Fiume Tagliamento - Udine - Costruzione di una diga sulla sponda destra nella località detta la Lunata . . . . .	30,000	»
	(Approvato.)	6,058,000	»

**Bonifiche.**

94	Lago di Bientina . . . . .	60,000	»
95	Stagni di Vada e Collemezzano . . . . .	2,800	»
96	Maremme toscane (Spesa ripartita) . . . . .	400,000	»
97	Bacino inferiore del Volturno e Bagnoli . . . . .	380,000	»
98	Paludi di Napoli, Volla e contorni . . . . .	41,000	»

99	Torrenti di Somma e Vesuvio . . . . .	124,000	»
100	Torrente di Nola . . . . .	71,000	»
101	Regi Lagni . . . . .	94,000	»
102	Bacino Nocerino . . . . .	81,000	»
103	Agro Sarnese . . . . .	111,000	»
104	Bacino del Sele . . . . .	117,000	»
105	Vallo di Diano . . . . .	118,000	»
106	Stagno di Marigliano . . . . .	4,700	»
107	Piana di Fondi a Monte San Biagio . . . . .	104,000	»
108	Lago Salpi . . . . .	70,000	»
109	Salina e Salinella di San Giorgio sotto Taranto . . . . .	18,800	»
110	Lago di Bivona . . . . .	14,000	»
111	Piana di San Vettorino . . . . .	4,000	»
112	Agro Brindisino . . . . .	26,800	»
113	Bonificazioni Pontine-Concorso dello Stato al quarto della spesa . . . . .	33,700	»
114	Bonificazioni delle valli grandi veronesi ed ostigliesi-Concorso dello Stato al decimo della spesa . . . . .	8,000	»
115	Spese per studi relativi al buon regime dei fiumi, torrenti ed altre bonifiche nuove . . . . .	20,000	»
	(Approvato.)	1,906,800	»

*Porti, spiugge e fari.*

116	Porto di Bari di 3 <sup>a</sup> classe - Sesta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	175,000	»
117	Porto di Bosa di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	10,000	»
118	Porto di Catania di 3 <sup>a</sup> classe - Sesta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	125,000	»
119	Porto di Genova di 1 <sup>a</sup> classe - Costruzione di banchine per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) . . . . .	<i>Per memoria</i>	
120	Porto di Genova di 1 <sup>a</sup> classe - Ampliamento e sistemazione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	3,000,000	»
121	Porto di Girgenti di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione del nuovo molo (Spesa ripartita) . . . . .	<i>Per memoria</i>	

122	Porto di Napoli di 1 <sup>a</sup> classe - Compimento del molo militare o di San Vincenzo (Spesa ripartita) . . . . .	500,000	»
123	Porto di Palermo di 1 <sup>a</sup> classe - Opere di difesa alla cala del porto (Spesa ripartita) . . . . .	204,000	»
124	Porto di Reggio di 3 <sup>a</sup> classe - Sesta rata della quota di concorso dello Stato nella spesa per la costruzione del porto (Spesa ripartita) . . . . .	125,000	»
125	Porto di Salerno di 3 <sup>a</sup> classe - Prolungamento dell'autemurale (Spesa ripartita) . . . . .	100,000	»
126	Porto di Santa Venere di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione del porto nel golfo di Sant'Eufemia (Spesa ripartita) . . . . .	<i>Per memoria</i>	
127	Porto di Savona di 3 <sup>a</sup> classe - Costruzione di una darsena per la stazione ferroviaria delle merci (Spesa ripartita) . . . . .	350,018	06
128	Porto di Sinigaglia di 3 <sup>a</sup> classe - Concorso del Governo nella spesa autorizzata per prolungamento dei moli . . . . .	41,100	»
129	Porto di Trapani di 3 <sup>a</sup> classe - Concorso del Governo nella spesa per la costruzione di una scogliera . . . . .	56,000	»
130	Porto di Venezia di 1 <sup>a</sup> classe - Costruzione di banchine (Spesa ripartita) . . . . .	280,000	»
131	Escavazioni per miglioramento dei fondali nei porti di Genova, Livorno e Venezia (Spesa ripartita) . . . . .	200,000	»
132	Nuovi fari lungo le coste del regno . . . . .	<i>Per memoria</i>	
	(Approvato.)	5,166,118	06

**Strade ferrate.**

133	Spese per studi di nuove linee e per la sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese fisse) . . . . .	160,000	»
134	Spese per studi di nuove linee e per la sorveglianza tecnica alle strade ferrate in costruzione (Spese variabili) . . . . .	70,000	»
135	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione della ferrovia del San Gottardo (Legge 3 luglio 1871 n. 311 serie 2 <sup>a</sup> ) Spesa ripartita . . . . .	5,149,467	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

136	Ferrovie Calabro-Sicule - Compimento dei lavori di costruzione appaltati all'impresa Vitali, Charles e Picard e compagnia, giusta la legge del 31 agosto 1868 n° 4587 e la convenzione 10 marzo 1873, approvata con decreto ministeriale 21 luglio successivo.	<i>Per memoria</i>
137	Concorso del Governo nella spesa per la costruzione del ponte sul Po a Borgoforte per la ferrovia Modena-Mantova (Regio decreto 1 dicembre 1870, n. 6094) seconda ed ultima rata a saldo . . . . .	87,335 06
		<hr/> 5,466,802 06 <hr/>

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BOCCARDO. Vorrei chiedere licenza al Senato di fare una raccomandazione al Ministero, che spero vorrà accoglierla, perchè cade in acconcio per illuminare il Parlamento ed il paese sopra una questione di molta importanza.

Avendo avuto l'onore di essere uno dei rappresentanti del Governo italiano alle conferenze che nello scorso mese di giugno si tennero a Lucerna per la grande questione internazionale della ferrovia del Gottardo, ebbi più volte da quell'epoca occasione di lamentare che l'operato di quella conferenza, e in modo speciale l'operato dei tre delegati italiani, non sia stato esattamente giudicato, perchè molto imperfettamente conosciuto.

Corrono ancora su questo proposito delle nozioni che sono assolutamente inesatte. Si è sentito ancora recentemente autorevoli voci deplorare l'abbandono (questa è la parola della quale le voci si sono servite) l'abbandono che i delegati italiani avrebbero fatto di una delle linee importanti ed interessanti l'italiano commercio, voglio parlare della linea del Ceneri.

Si è detto che dai delegati italiani non si è fatto abbastanza per tutelare l'interesse così grande, così importante per alcuna delle provincie, e soprattutto per la provincia lombarda. Questo si è detto unicamente perchè non si ebbero sott'occhio i processi verbali di quelle conferenze, imperocchè, chiunque avesse esaminato con imparziale criterio quelle discussioni, avrebbe dovuto convincersi della lotta veramente erculeica che i tre delegati italiani avevano sostenuto a questo proposito; avrebbe potuto riconoscere che, ben lungi dal fare

abbandono così alla leggiera di quel tronco importante, i delegati italiani resistettero fino all'ultimo, e non cedettero se non il giorno nel quale si accorsero che una maggiore resistenza avrebbe sicuramente, infallibilmente compromesso l'opera intera; il giorno cioè nel quale i delegati italiani si avvidero che era troppo domandare alla Svizzera ch'ella accettasse intero, incondizionato il programma col quale noi, da veri *negoziatori*, abbiamo intavolato le trattative.

La linea del Ceneri non fu punto abbandonata, fu solo posposta, come furono altre due linee molto importanti per la Svizzera (Arth-zug ed Immensee-Lucerna), alla costruzione della grande linea Immensee-Pino, ch'era il *porro unum necessarium*. E notisi che i delegati italiani proposero e virilmente sostennero che fra le tre linee così posposte e sospese, quella del Ceneri dovesse in ogni caso essere la prima a costruirsi appena ve ne fossero i mezzi. Ma la Svizzera non poté accogliere questa clausola nè assumersi quest'obbligo di fronte alle esigenze germaniche, cui non calava che la sola linea diretta internazionale, e di fronte soprattutto alle esigenze politiche interne, le quali non avrebbero permesso alla Svizzera di domandare ed ottenere danaro dai molti Cantoni ed Enti interessati e sussidiari qualora la maggior parte di questi Cantoni e di questi Enti avessero dovuto sacrificare due linee puramente svizzere, a vantaggio esclusivo di una terza linea, svizzera solo in parte, che sarebbesi conservata.

Che cosa, infatti, si chiedeva alla Svizzera? L'abbandono nientemeno che di tre linee: la linea Arth-Zug, la linea Immensee-Lucerna e la linea del Monte Ceneri.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Quando un Governo come la Svizzera, che ha peculiarità sue proprie e amministrative che rendono non facile il domandare il concorso dei singoli Cantoni, era messo nella necessità di chiedere al paese il sacrificio di due linee di interesse esclusivamente svizzero, parve ai delegati italiani che sarebbe stato veramente un domandare troppo, se al punto della rinuncia nella quale la Svizzera a malincuore acconsentiva della linea Arth-Zug e della rinuncia nella quale pure la Svizzera acconsentiva di Immensee-Lucerna, si fosse insistito a pretendere una preferenza eventuale rispetto alla linea del Ceneri.

Nè ciò bastava. Bisognava tener conto di questo fatto che, se la linea del Monte Ceneri ha una grande importanza per l'Italia, e soprattutto per alcune sue regioni, per la Svizzera ha un'importanza capitale ed è talmente per lei una questione non solo commerciale, ma anche e principalmente politica, che i delegati italiani si fecero sicuri che, se vi era una delle tre potenze interessate nella questione la quale avrebbe affrettato con i voti la esecuzione di queste linee, questa potenza era certamente la Svizzera, e che una maggiore insistenza per parte loro sarebbe stata per lo meno una superfezione.

Più: bisogna ricordarsi a questo proposito, sul quale mi permetto di insistere, per disnebbiare, se mi sarà possibile, qualche equivoco che occorre nel paese nostro, bisogna ricordarsi che la Svizzera, mentre rinunciava alle linee a lei di supremo interesse, si caricava un obbligo di una linea che per lei è di un interesse meno importante, voglio parlare del tronco che partendo da Immensee va a Roth-Kreuss, tronco che ha una immensa importanza per l'Italia, siccome quello il quale trova la confluenza della parte orientale della Svizzera e del lago di Costanza, da qualche anno un po' troppo dimenticata, precisamente come era stata forse un po' troppo esagerata nel passato, ma lo richiama nell'ambiente, nell'orbita della grande strada ferrata Immensee-Pino a Genova; perchè, non dimentichiamolo, Signori, questo è il supremo intento che l'Italia si è proposto nei grandi sacrifici che ha fatti, di collegare cioè il suo maggior porto, l'unico porto che possa fare concorrenza ai porti rivali del Mediterraneo ed ai porti rivali del

mare del Nord, di collegarlo, dico, con l'Europa centrale. Questi equivoci ed altri corrono nel paese.

Che volete di più, o Signori? Ne corse uno di recente che a me fece molta impressione. Si disse da taluno, e autorevolissimo: ma gli Italiani che hanno già fatto tanti sacrifici, che hanno già dato 45 ottantesimi, cioè 45 milioni sopra 80 milioni di sussidi, oggi vengono a fare un nuovo sacrificio, mentre sarebbe stato meglio mettere insieme il sacrificio antico, cioè gli 80 milioni domandati a tutt' e tre le potenze contraenti, ai 28 milioni domandati *ex novo* in questo nuovo periodo per la malaugurata storia della Compagnia del Gottardo; e poi dividere per eque porzioni in tre parti questo totale.

Ed il calcolo aritmeticamente corre abbastanza bene; 80 milioni, più 28 fa 108, che, diviso per 3, fa 36 milioni.

L'Italia ne ha già dati 45 nel primo periodo. Ora, io mi domando se il Governo del Re avesse cercato tre delegati o un delegato, e gli avesse commesso un simile mandato, avrebbe trovato un uomo serio che se ne potesse incaricare? Perchè quest' uomo, o questi uomini, avrebbero dovuto presentarsi alla Svizzera ed alla Germania e tener loro a un dipresso questo discorso: certo è di somma importanza che l'opera si compia. Abbiamo già fatto tutti dei grandi sacrifici; dobbiamo farne ancora, e noi siamo qui, Signori della Germania e Signori elvetici, per promuovere l'impresa; e per darvene una prova, cominciamo a domandare 8 o 9 milioni di restituzione, perchè abbiamo dato 45 milioni che eccedono appunto di 8 o 9 milioni quel terzo che ci toccherebbe invece se si fosse fatta *ex-aequo* la repartizione dei sacrifici in questione.

Lascio a chiunque il giudicare la serietà di un tale sistema che ora si vorrebbe da taluno che fosse stato seguito dai negozianti italiani.

Questi dunque ed altri sono gli equivoci che corrono. Io credo che il motivo per il quale questi equivoci sussistono, e per cui finora non è completamente chiarita nella mente di tutti la presente questione del San Gottardo, e del nuovo sacrificio domandato all'Italia, e per i quali si crede che l'Italia non si sia abbastanza difesa, risegga questo motivo unicamente nel fatto che non sono abbastanza conosciuti nel paese dagli uomini politici, dagli amministra-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

tori e dai cittadini i precisi verbali dell'adunanza di Lucerna. Furono pubblicati, ma molto ristrettamente e senza diffusione sufficiente.

La raccomandazione mia sarebbe la seguente: che il Ministero volesse deliberare la stampa dei precisi verbali dell'adunanza tenuta nel giugno a Lucerna in Svizzera, e del Rapporto a lui fatto dai tre delegati italiani, di inserire questi documenti negli Atti parlamentari e dar loro tutta quella pubblicità e diffusione dalla quale io non dubito, io spero anzi per certo, che verrebbero tolti tutti gli equivoci che ho deplorato, ed altri che, per brevità e per non tediarlo il Senato, mi astengo dal riferire.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io ho letto con molta attenzione i processi verbali della conferenza di Lucerna, e posso quindi confermare le parole dette dall'onorevole nostro Collega Boccardo.

È verissimo che i nostri delegati hanno fatto quanto potevano per tutelare gli interessi italiani.

Pur troppo però, a mio avviso, risulta da quelle conferenze che i nostri delegati non avevano istruzioni da parte del Governo, mentre i delegati degli altri Stati, e principalmente quelli della Germania, avevano delle prescrizioni così minute, e così chiare, che nel primo giorno poterono porre la questione nel modo nel quale poi dovette essere risolta.

Questo difetto di istruzioni da parte del nostro Governo ha fatto sì che la questione, invece di essere allargata, come doveva esserlo, invece di estendersi a chiedere stretto conto a chi aveva amministrato fino a quel momento il danaro italiano e della Germania per quelle costruzioni, dei risultati di quella amministrazione, dovette rimanere ristretta entro più angusti confini. I delegati nostri nella seconda conferenza tentarono appunto ciò; ma furono tolti la parola.

Se i delegati avessero avuto nella 1<sup>a</sup> conferenza istruzioni dal Governo di chiedere conto delle spese e del denaro impiegato, io credo che le cose sarebbero andate diversamente.

Perciò io confermo le cose dette dall'onorevole Collega Boccardo per la parte avuta dai delegati italiani; riservandomi, il giorno in cui del risultato di quelle conferenze si formulerà

qualche proposta concreta, a svolgere ulteriori considerazioni sopra questa impresa.

Senatore BOCCARDO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BOCCARDO. Io ringrazio anzitutto l'onorevole Senatore Brioschi dell'autorevole appoggio che egli ha voluto accordare alle poche mie parole, e soprattutto riguardo all'operato dei delegati e de' miei illustri Colleghi.

Devo però significargli che forse non è interamente esatto quanto egli accennava intorno all'assenza di istruzioni. I delegati italiani non partirono, e sarebbero invero stati troppo inferiori al loro compito se avessero fatto altrimenti, non partirono dall'Italia se non quando ebbero delle istruzioni dal Governo. Sarebbe stato veramente singolare che questi uomini andassero così alla leggera a fronte di una questione come quella che essi andavano ad affrontare. Nessuno dei delegati italiani ignorava che avrebbe dovuto trovarsi a fronte di persone di altissima intelligenza e muniti di istruzioni, come ha detto l'onorevole Senatore Brioschi, molto precise. Quindi queste istruzioni anche noi le abbiamo domandate, anche noi le abbiamo avute.

Si può disputare intorno alla formola di queste istruzioni, intorno alla loro maggiore o minore precisione ed esattezza, ma non si può dire che queste istruzioni non ci fossero.

Aggiungo poi anche una cosa di più, ed a ciò mi obbliga un'osservazione dell'onorevole Senatore Brioschi. Egli diceva: I delegati italiani se fossero stati muniti di quelle istruzioni che non avevano, e che io dico ebbero, fin da principio avrebbero domandato conto delle cattivissime gestioni del Gottardo.

Da ciò rilevava che, quantunque l'onorevole Senatore Brioschi abbia letto la Relazione dell'operato a Lucerna, non ha totalmente ben considerata una cosa, ed è che nella prima adunanza fu precisamente la voce di un delegato italiano che sorse, ed in termini che non devono mai disgiungersi dal sommo riguardo, ma in termini i più energici e i più assoluti, sorse a fare precisamente quel processo sul passato della Compagnia del Gottardo che l'onorevole Senatore Brioschi desiderava.

Ed io ho l'onore di assicurarlo che le parole di quel delegato fecero sopra i delegati germanici ed elvetiche l'impressione che dovevano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

fare, perchè non si dimenticò di ricordare a quei signori tutta la vera responsabilità e la colpa spettante ad elementi non italiani nel cattivo andamento di quell'impresa; e mentre l'Italia aveva fatto il massimo dei sacrifici, non aveva avuto nelle mani il mezzo onde impedire che le cose andassero così. Non fu certamente colpa degli italiani delegati del 1877, se le cose hanno proceduto in quella maniera. Né si può dar taccia ai negoziatori italiani se essi, dopo avere (come tutti i negoziatori privati o pubblici) domandato il più, si contentarono poscia di qualche cosa di meno, pur salvando però i punti essenziali.

Questa spiegazione mi sono creduto in dovere di dare perchè una voce autorevole, qual'è quella dell'on. Brioschi, non possa continuare ad affermare due cose non interamente esatte. La prima, che non fossero date istruzioni; la seconda, che i delegati italiani non abbiano fino dal principio e durante tutta la laboriosa missione, curato di mettere le cose in quella luce che l'on. Senatore Brioschi desiderava.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Forse non ho ben chiarito il mio pensiero, ma secondo la mia opinione il fatto stesso che i delegati italiani colla migliore loro volontà non hanno potuto indurre la conferenza a prendere in esame i risultati dell'amministrazione della Società del Gottardo, è la migliore prova che i delegati stessi non avevano avuto dal Governo opportune istruzioni.

PRESIDENTE. La parola spetta all'onor. Senatore Gadda.

Senatore GADDA. Se fosse questo il momento opportuno di trattare la questione del Gottardo, io avrei voluto in tal caso soggiungere alcune considerazioni, per dimostrare che nella conferenza di Lucerna si è proposto troppo facilmente, senza colpa certo dei nostri delegati, l'abbandono del Ceneri. Oggi io non voglio che limitarmi a richiamare l'attenzione del Ministro dei Lavori Pubblici sulle deliberazioni del Consiglio provinciale e della Città di Como in risposta alla domanda del Governo di aumentare la loro quota di sussidio al Gottardo.

Quei Corpi morali hanno concordemente deliberato di aumentare il sussidio, a condizione che si compia la linea del Ceneri; e le somme da loro votate sono un grande sforzo in rela-

zione ai loro bilanci, e mostrano l'importanza grandissima che annettono a quella linea. Più che argomento materiale, quel sussidio ha un gran peso come argomento morale.

Il Governo deve tenerne conto, ed io non potevo non fargli questa raccomandazione, una volta che si parla di questi lavori del Gottardo, anche perchè il Ministero non ha ancora data alcuna evasione a quelle deliberazioni di Como, che gli furono già da tempo trasmesse. Ritengo che attenderà per rispondere di avere tutte le deliberazioni anche di altre provincie, ma a me intanto incombeva il dovere di farne richiamo.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO D'AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Mi farò un dovere di riferirne all'onorevole Presidente del Consiglio, per quanto ha riguardo alla raccomandazione dell'onorevole Senatore Gadda intorno ai deliberati del Comune e della Provincia di Como, sicuro che non si sia, fin qui, mancato di tenerli nel dovuto conto, e non si mancherà; e parteciperò pure all'onor. Presidente del Consiglio l'istanza dell'onorevole Senatore Boccardo, il quale chiede la stampa dei verbali delle conferenze intorno al Gottardo.

Riguardo poi alla discussione che è seguita quasi in merito delle istruzioni che furono date dal Governo ai suoi delegati, e del modo onde questi si condussero, io sono obbligato a rimettermene a quanto ha rilevato testè l'onorevole Senatore Boccardo, ed a quanto fu dichiarato dall'onorevole Presidente del Consiglio nella Camera dei Deputati, nell'occasione della discussione di questo medesimo bilancio.

Però posso anche soggiungere essere a mia notizia che il Governo, avendo dato un incarico da svolgersi sempre *ad referendum*, fu lietissimo del contegno e dell'opera de' suoi delegati.

PRESIDENTE. Non facendosi altre osservazioni, metterò ai voti questa cifra di L. 5,466,802 06.

Chi l'approva, e pregato di sorgere.

(Approvato.)

Si continua la lettura del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

**Riepilogo delle spese di opere pubbliche**

Lavori pubblici	Strade	Opere idrauliche di 1ª categoria . . . . .	12,900,800 »
		Opere idrauliche di 2ª categoria . . . . .	57,700 »
	Acque	Opere idrauliche di 1ª categoria . . . . .	6,058,000 »
		Bonifiche . . . . .	1,906,800 »
		Porti, spiagge e fari . . . . .	5,166,118 06
Strade ferrate . . . . .		5,466,802 06	
(Approvato.)		<u>31,536,220 12</u>	

**CATEGORIA SECONDA.**

**Trasformazioni di capitali.**

**TITOLO II.**

**SPESA STRAORDINARIA**

*Costruzioni di stabili.*

138	Riduzione della chiesa dei Crociferi in Messina ad uso di ufficio postale . . . . .	25,000 »
139	Canal Navile - Bologna - Costruzione di una casa per abitazione dei manovratori dei portoni e della travata alla chiavica - Due portoni allo sbocco del canale nel Reno . . . . .	5,700 »
140	Fiume Panaro - Modena - Costruzione di un magazzino idraulico a sinistra del ramo Cavamento in villa Serraglio . . . . .	12,000 »
141	Canale navigabile del Brenta - Padova - Costruzione di un magazzino idraulico a Mira . . . . .	15,000 »
142	Fiume Po - Pavia - Costruzione di un magazzino idraulico a Bressona . . . . .	12,000 »
143	Fiume Po - Piacenza - Costruzione di un magazzino idraulico in Calendasco . . . . .	15,000 »
144	Fiume Po - Rovigo - Costruzione di un magazzino idraulico a Melara . . . . .	15,000 »
(Approvato.)		<u>99,700 »</u>

*Spese di costruzione di ferrovie.*

145	Ferrovia ligure - Costruzione (Spesa ripartita) . . . . .	<i>Per memoria</i>
146	Ferrovia Calabro-Sicula - Costruzioni, completamenti, e ampliazioni (Spesa ripartita) . . . . .	<i>Per memoria</i>
147	Spese per le ferrovie dell'Alta Italia che stanno a carico dello Stato a senso dell'articolo 5 dell'atto addizionale del 17 giugno 1876, allegato III, alla legge del 29 giugno 1876, n° 3181 . . . . .	<i>Per memoria</i>
148	Spese per la continuazione dei lavori intrapresi dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia per la costruzione di nuove strade ferrate . . . . .	<i>Per memoria</i>
		<u>»</u>

**CATEGORIA TERZA.**

**Partite di giro.**

149	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	30,000 »
150	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	258,148 34
(Approvato.)		<u>288,148 34</u>

**RIASSUNTO PER CATEGORIA**

**CATEGORIA PRIMA.**

*spese effettive.*

**TITOLO I. — Spesa ordinaria.**

Spese generali di amministrazione . . . . .	950,000 »
Restituzioni e rimborsi . . . . .	815,000 »
Spese di servizi pubblici . . . . .	51,657,324 »
(Approvato.)	<u>53,422,324 »</u>

126

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Spese generali di amministrazione . . . . .	79,680 »
Spese di servizi pubblici . . . . .	30,000 »
Spese di opere pubbliche . . . . .	31,536,220 12
	<hr/>
	31,645,900 12
	<hr/>
Totale della categoria prima . . . . .	85,068,224 12
(Approvato.)	

## CATEGORIA SECONDA.

## Trasformazioni di capitali.

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Costruzioni di stabili . . . . .	99,700 »
Spese di costruzione di ferrovie. . . . .	<i>Per memoria</i>
	<hr/>
Totale della categoria seconda . . . . .	99,700 »
(Approvato.)	

## CATEGORIA TERZA.

Partite di giro . . . . .	288,148 34
(Approvato.)	

## RIASSUNTO PER TITOLI

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE . . . . .	53,422,324 »
(Approvato.)	

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE . . . . .	31,645,900 12
CATEGORIA SECONDA — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI . . . . .	99,700 »
(Approvato.)	<hr/>
	31,745,600 12

INSIEME ( <i>Spesa ordinaria e straordinaria</i> ) . . . . .	85,167,924 12
CATEGORIA TERZA — PARTITE DI GIRO. . . . .	288,148 34

Totale generale . . . . .	<hr/>	85,456,072 46
---------------------------	-------	---------------

PRESIDENTE. Chi approva questo totale, sorga.  
(Approva )  
Ora si dà lettura dell'articolo unico della legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878 il Governo del

Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero dei Lavori Pubblici, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Trattandosi di un articolo unico, questo progetto di legge sarà posto in votazione a squittinio segreto.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

Senatore DUCHOQUE. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore DUCHOQUE. Prima che si approvi lo stato di prima previsione della spesa pel Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, credo bene di segnalare al Senato un fatto di grande benemerenzza che, come è stato di somma compiacenza per la Commissione permanente di Finanza, cui ho l'onore di presiedere, così sarà anco pei Senatori, perchè quel fatto onora un illustre nostro collega.

Affinchè si fondi in Vicenza una scuola d'industria, l'onorevole Alessandro Rossi ha offerto in dono L. 50,000 annue, per sei anni, più altre L. 50,000 per le spese di primo impianto.

Fatti come questi non hanno bisogno di commento, per essere segnalati alla gratitudine della nazione.

(Bene, benissimo.)

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

MINISTRO DI AGRICOLTURA, INDUSTRIA E COMMERCIO. Il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio aveva già apprezzato la generosità dei sentimenti e dei propositi dell'onor. Senatore Rossi; e poichè egli si era rivolto a chi ha l'onore di parlare, questi si fece un dovere di prendere in considerazione le sue proposte; e non esitò a promettere che, appena se ne fossero formulate le norme in modo concreto, e concordate col Governo, secondo le quali la scuola professionale dovrà essere governata, l'istituto tecnico di Vicenza sarebbe dichiarato soppresso, il che sarebbe seguito senza grave danno, essendovi a piccola distanza di Vicenza, nel Veneto, altri istituti tecnici; e i fondi che il Governo appresta per l'accennato istituto si sarebbero accordati quale quota di concorso del Governo, alla nuova scuola che dovrà sorgere appunto in Vicenza.

Se non che, sembrando al Senatore Rossi, alla Provincia e al Comune di Vicenza, insufficiente l'accennata quota di concorso allo scopo della scuola, e non adeguata alle spese e ai fondi promessi dal fondatore e dagli enti locali, il Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio non ebbe difficoltà di promettere, e fa voti che il suo successore attenga la promessa,

che il concorso del Governo si sarebbe elevato alla somma massima di L. 25,000.

Il Ministro promise, di più, di concorrere nella spesa d'impianto, per la somma non maggiore di 20 mila lire, che sarebbe stata divisa in due esercizi, in quello del 1878 e in quello del 1879; e se nel bilancio (questa è la precipua ragione per la quale ho preso la parola) non se ne fece menzione, il silenzio del Ministro di Agricoltura, Industria e Commercio, dimissionario, doveva significare che egli faceva plauso alla nota stata inserita nella relazione dell'onorev. Senatore Beretta.

Quella nota, benchè letteralmente riferibile al Senatore Rossi, implicava un ricordo dell'impegno assunto dal Ministero.

Certamente la prima spesa straordinaria di L. 10,000 non si sarebbe potuta proporre nel bilancio di prima previsione, perchè la scuola, malgrado che abbia tutti gli elementi per divenire al più presto un fatto compiuto, ancora non è stata, non che organizzata, nemmeno definitivamente deliberata, o almeno non ne è stata per anco accettata la deliberazione dal Governo, appunto perchè il Governo deve conoscerne e studiarne le modalità. Ma se la scuola sarà organizzata nei primi mesi dell'anno imminente, io non dubito che colui il quale reggerà il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, si farà un dovere di domandare l'autorizzazione della spesa, sempre che il fondo non si potesse trovare nel margine del bilancio votato, e propriamente nel capitolo intorno all'istruzione professionale.

Senatore LAMPERTICO. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetta all'on. Senatore Lampertico.

Senatore LAMPERTICO. Ben a ragione l'onorevole Ministro mette proposte siccome sono queste, al disopra e fuori delle vicissitudini politiche, ed è un conforto per noi tutti che, al disopra e fuori delle vicissitudini politiche, sia l'utile operosità, il genio del bene. Ha ragione l'onorevole ministro di attestare dinanzi al Senato che mai non è vero come per proposte siccome queste, che un Ministero all'altro si tramanda degli obblighi, *et quasi cursores ritui lampada tradunt*.

Mi scusi il Senato se io con particolare fierezza oso anche qui esprimere i miei particolari e propri sentimenti di riconoscenza, perchè

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

non credo di esprimerli mai tanto degnamente siccome in quest'Aula, in cui di interessi provinciali e municipali non si parla se non quando questi interessi municipali e provinciali si confondono cogli interessi nazionali come sono quelli dell'Istruzione Pubblica.

(*Segni d'approvazione.*)

Senatore ROSSI A. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è al sig. Senatore Rossi Alessandro.

Senatore ROSSI A. In verità io non mi attendeva di trovarmi presente a quest'incidente. Io sono estremamente commosso delle parole pronunziate dall'onorevole Presidente della Commissione di Finanza, le quali hanno dato luogo all'onorevole Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio di affermarsi così favorevole alla scuola industriale di Vicenza.

Io ho avuto la soddisfazione che, più ancora della mia offerta, la quale veramente non meritava un attestato così generoso da parte del Senato, siano stati accettati ed aggraditi dalla mia Provincia, dal Governo e dal paese i principi direttivi della scuola industriale, espressi nella lettera che, diretta al Consiglio provinciale di Vicenza, io avea del pari comunicato ai diversi Colleghi del Senato che hanno con me relazioni personali.

Così mi conforta il trovarmi d'accordo coi Ministri dell'Istruzione Pubblica e dell'Industria e Commercio, i quali, nelle loro funzioni separate, proclamavano la necessità dell'applicazione pratica all'istruzione tecnica, e la loro separazione.

Quanto è stato detto oggi in Senato mi accresce coraggio, e mi dà la certezza che non si tratta di una istituzione puramente provinciale, nè regionale, ma di una istituzione che in un non lontano avvenire potrà riuscire utile alla classe dei lavoratori; e questo è il più bel compenso che io mi potessi sperare.

(*Segni vicissimi d'approvazione generale.*)

PRESIDENTE. Si procede all'estrazione degli scrutatori delle schede.

Scrutatori delle schede per la nomina di tre Commissari di vigilanza al fondo del culto per l'anno 1878, sono i signori Senatori Lauzi — Belgioioso Carlo — Perez.

I signori scrutatori delle schede per la nomina dei Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella pro-

vincia di Roma per l'anno 1878, sono i Senatori Morosoli — Carcano — Manfredi.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei tre progetti di legge poc'anzi discussi, cioè:

1° Aumenti urgenti negli stipendi della magistratura, con la soppressione della 3<sup>a</sup> categoria dei Pretori, dei Giudici di Tribunali e dei Sostituti Procuratori del Re;

2° Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1878.

3° Stato di prima previsione della spesa dei Lavori Pubblici per l'anno 1878.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Risultato delle votazioni:

Aumenti urgenti negli stipendi della magistratura, con la soppressione della terza categoria dei Pretori dei Giudici di Tribunale e dei Sostituti Procuratori del Re.

Senatori presenti. . . . .	77
Votanti . . . . .	76
Favorevoli. . . . .	67
Contrari . . . . .	23
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'anno 1878.

Senatori presenti . . . . .	77
Votanti . . . . .	72
Favorevoli. . . . .	67
Contrari . . . . .	9
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1878:

Senatori presenti. . . . .	77
Votanti . . . . .	
Favorevoli . . . . .	69
Contrari . . . . .	7
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva.)

## SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 19 DICEMBRE 1877

L'ordine del giorno, per la tornata che si terrà domani alle ore 2, è il seguente:

Comunicazione del risultato dello spoglio delle schede per la nomina di tre Commissari di vigilanza al Fondo del culto per l'anno 1878; e di tre Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1878;

Discussione del bilancio dell'entrata per l'anno 1878.

Discussione dello stato di prima previsione del Ministero della Guerra per l'anno 1878.

La seduta è sciolta (ore 5 1/4).

## XCIII.

## TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO.** — *Sunto di petizioni — Proclamazione del risultato dello squittinio per la nomina dei Commissari di vigilanza al fondo del Culto per l'anno 1878, e alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1878 — Presentazione di 4 progetti di legge — Raccomandazione del Presidente del Consiglio — Proposta del Senatore Brioschi di rinvio agli Uffici del progetto di legge per l'approvazione d'una transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e C. — Spiegazioni offerte dal Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Brioschi e rinvio del progetto di legge agli Uffici, approvato — Raccomandazione del Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze — Approvazione del bilancio di prima previsione dell'entrata per il 1878 e del progetto annesso — Discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra pel 1878 — Dichiarazione del Ministro delle Finanze — Riserve del Senatore Casati, Relatore e spiegazioni del Ministro — Replica del Senatore Casati — Approvazione delle categorie e dei totali parziali e generali del bilanci della Guerra e dell'annesso progetto — votazione dei due progetti a squittinio segreto — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Istruzione Pubblica e il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato.

**Atti diversi.**

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI legge il seguente sunto di petizioni.

N. 138. Alcuni parroci del Collegio elettorale di Valdagno in numero di 24, domandano che venga respinto il progetto di legge per la conversione dei beni appartenenti ai benefici parrocchiali.

139. Alcuni parroci del Collegio elettorale di Molfetta in numero di 9:  
(Petizione identica alla precedente.)

**PRESIDENTE.** Leggo il risultato delle due votazioni fatte ieri a scrutinio segreto; la prima per la nomina di tre Commissari di vigilanza al fondo del culto per l'anno 1878; e la seconda per la nomina di tre Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1878.

Risultato della prima votazione:

Votanti . . . . .	78
Maggioranza. . . . .	40

Il Senatore Duchoquè ebbe voti	72
Giovanola	» 66
Mauri	» 66
Chiavarina	» 4
Verga Carlo	» 3
Pica	» 2
Grossi	» 2

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

Altri 10 Senatori hanno avuto ciascuno un voto. Tre schede erano bianche.

Quindi proclamò a Commissari di vigilanza al Fondo del culto, per l'anno 1878, i signori Senatori *Duchoquè, Giovanola e Mauri*.

Risultato della seconda votazione:

Votanti . . . . .	78
Maggioranza . . . . .	40
Il Senatore <i>Duchoquè</i> ebbe voti . . . . .	72
» <i>Mauri</i> . . . . .	69
» <i>Chiavarina</i> . . . . .	63

Voti dispersi sopra 14 Senatori, numero 21; tre schede bianche.

Proclamò dunque a Commissari di vigilanza alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1878 i signori Senatori *Duchoquè, Mauri e Chiararina*.

#### Presentazione di quattro progetti di legge.

**PRESIDENTE.** Ha la parola l'onorevole Presidente del Consiglio.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Ho l'onore di presentare al Senato i seguenti progetti di legge votati dall'altro ramo del Parlamento:

1° Progetto di legge, che approva lo Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina pel 1878 (V. *Atti del Senato*, N. 102);

2° Altro progetto di legge per l'approvazione dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1878 (V. *Atti del Senato*, N. 103);

3° Altro progetto di legge, approvato pure testè dall'altro ramo del Parlamento, per la proroga di sei mesi al corso legale dei biglietti di Banca (V. *Atti del Senato*, N. 104);

4° Finalmente un progetto di legge per l'approvazione di una transazione colla Società *Vitali, Charles, Picard et Comp.* pei lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule (V. *Atti del Senato*, N. 105).

Come ebbi a dichiarare nell'altro ramo del Parlamento, così dichiaro al Senato, essere desiderio del Governo che il Senato voglia limitare i suoi lavori alla discussione e votazione dei bilanci, e alla discussione e votazione delle due leggi che oggi ho presentato.

Il Governo dichiara, come ha dichiarato nell'altra Camera, che il ritardo alla discussione e alla votazione di queste leggi sarebbe di danno agli interessi pubblici.

Io spero che il Senato vorrà quindi accogliere la preghiera che ho l'onore di indirizzargli, e che perciò, riguardo all'ultimo dei progetti di legge che ho indicato, nel modo istesso che nell'altro ramo del Parlamento fu inviato alla Commissione del Bilancio, così il Senato vorrà inviarlo alla Commissione di finanza, dichiarando ad ogni modo questo progetto d'urgenza.

Senatore **BRIOSCHI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Prima di tutto, do atto all'onorevole Ministro delle Finanze, Presidente del Consiglio, della presentazione di questi quattro progetti di legge, i quali saranno stampati e i due sopra il bilancio della spesa del Ministero delle Finanze pel 1878, e sopra la spesa del Ministero della Marina pel 1878, saranno trasmessi alla Commissione permanente di finanza.

Quanto poi agli altri due, interrogherò il Senato se intenda, secondo la domanda dell'onorevole Presidente del Consiglio, di inviarli alla Commissione del bilancio, e parimenti se intenda di decretare per tutti questi progetti l'urgenza.

Ora la parola spetta all'onorevole Senatore *Brioschi*.

Senatore **BRIOSCHI.** Io non ho nulla a dire sopra i primi tre progetti di legge presentati dall'onorevole Presidente del Consiglio; le poche parole che devo rivolgere al Senato riflettono puramente l'ultimo dei medesimi.

L'onor. Presidente del Consiglio ha chiesto sopra di esso l'urgenza, ed ha inoltre domandato che sia inviato alla Commissione di finanza.

Rispetto all'urgenza, cre'lo sarà molto difficile a noi Senatori di poterla apprezzare, se l'onorevole Presidente del Consiglio non ha la bontà di esporne le ragioni. Il Senato non potrà quindi che dopo la conoscenza delle medesime deliberare sulla chiesta urgenza.

Qualunque però sia l'esito di questa votazione, io mi oppongo da ora all'invio di questo progetto di legge alla Commissione di finanza. Credo non essere d'uopo di molte parole per

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

porre in rilievo innanzi al Senato l'importanza e la gravità del progetto stesso.

Le poche notizie che furono date dalla stampa periodica, la brevissima ma vivace discussione avvenuta ieri nell'altro ramo del Parlamento, e soprattutto il risultato di quella votazione, impongono al Senato la condotta che esso deve tenere nell'esame di questo progetto.

Nulla deve mancare perchè possa aver luogo intorno al medesimo la più ampia discussione; prego perciò il Senato a voler deliberare che esso sia inviato agli Uffici.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Permetta, onorevole Presidente del Consiglio: prima provvederemo pei due progetti di legge di bilancio da lei testè presentati, riguardo ai quali non è fatta opposizione a che vengano rinviati alla Commissione permanente di Finanza.

Lo stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1878 s'intende inviato alla Commissione permanente di Finanza.

Lo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1878 s'intende inviato pur esso alla Commissione permanente di Finanza.

Quanto al progetto di legge per la proroga del corso legale dei biglietti di Banca, v'è difficoltà che venga inviato alla Commissione permanente di Finanza?

*Voci.* No, no.

**PRESIDENTE.** Dunque s'intende anche questo progetto di legge inviato alla Commissione permanente di Finanza.

Quanto all'altro progetto, che riguarda l'approvazione di una transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Comp. pei lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, l'onorevole Presidente del Consiglio ha chiesto la parola.

L'on. Presidente del Consiglio ha la parola.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io darò al Senato le spiegazioni domandate dall'onorevole Senatore Brioschi.

Il progetto di legge per l'approvazione della transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Comp. pei lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, non aveva bisogno, a giudizio dei Ministri che lo hanno stipulato, dell'intervento del potere legislativo. Fu quindi concluso

dai capi di servizio, il Direttore generale del Tesoro e il Direttore generale dei Lavori pubblici, e sottoposto al parere del Consiglio di Stato, il quale diede il suo voto pienamente favorevole. Dopo di ciò fu pure interrogato l'avvocato erariale, e anche l'avvocato erariale diede sul progetto di transazione il voto favorevole.

In seguito a questi pareri, i due Ministri responsabili, quello delle Finanze e quello dei Lavori Pubblici, emanarono il decreto d'approvazione di questo contratto, ed inviarono il decreto alla Corte dei Conti. Esaminato il contratto e il decreto d'approvazione, la Corte non trovò eccezioni ed ha registrato il contratto.

Perciò nel progetto di legge presentato alla Camera dei Deputati per l'approvazione del Bilancio dell'entrata, il Ministero non fece che inscrivere un articolo perchè il Parlamento volesse approvare lo stanziamento dei fondi onde far fronte ad impegni legalmente presi.

La Commissione del Bilancio, pure approvando la transazione fatta, pur dichiarandola utile nell'interesse delle finanze, credette per una questione di forma che questo contratto meritasse di essere presentato con una legge speciale; e per uno scrupolo costituzionale il Ministero aderì al desiderio della Commissione del Bilancio, la quale, dopo il Parlamento, è l'autorità più competente quando si tratta di leggi di finanza.

Fu esaminato il progetto dalla Commissione del Bilancio che unanime lo ha approvato.

Quando avanti all'altra Camera, io, sulla domanda che mi era stata fatta dalla stessa Commissione del Bilancio, ho indicato quali erano i progetti di legge che desideravo fossero dal Parlamento approvati unitamente ai Bilanci, ho indicato alcuni progetti, e questo fra gli altri.

La ragione che ho manifestata alla Camera dei Deputati in pubblica seduta, e che aveva prima manifestata in seno alla Commissione del Bilancio, è principalmente questa: che la transazione fa parte del Bilancio, inquantochè se ritarda la sua approvazione dopo il 31 dicembre, dal 1° gennaio in poi decorrono gli interessi.

Questo è uno dei motivi che m'indussero a chiedere che questo progetto di legge fosse

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

discusso senza ritardo, ben inteso che, rimandandolo alla Commissione di Finanza, io non ho inteso di sottrarre menomamente la proposta a un esame del merito che il Senato credesse conveniente di fare.

Io spero che queste ragioni persuaderanno il Senatore Brioschi che io non ho tenuto punto una via inusitata nel domandare che questo progetto, che ebbe nell'altro ramo del Parlamento breve discussione e che venne approvato con una grande maggioranza, sia discusso collo stesso metodo nella Camera dei Senatori.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io veramente avevo chiesto dalla gentilezza dell'onor. Presidente del Consiglio delle ragioni relative all'urgenza, ed ho sentito piuttosto svolgere alcune considerazioni in favore del progetto, che rispondere alla mia domanda.

Giacchè certamente non è a mio avviso sufficiente spiegazione alla domanda dell'onorevole Presidente del Consiglio, quella relativa agli interessi decorribili dal 1° gennaio prossimo.

In ogni modo però, io non mi oppongo all'urgenza; insisto solo perchè questo progetto di legge sia rimandato all'Uffici piuttostochè alla Commissione permanente di Finanza, e prego il Senato di accogliere favorevolmente questa proposta, dalla quale appare chiaro che il progetto presentato non ha soltanto carattere finanziario, ma tocca interessi molto più alti. Non dubito che gli Uffici disimpegheranno al più presto possibile questo mandato, quando si decreti l'urgenza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io insisto sulla mia domanda, e soprattutto sulla domanda d'urgenza.

Senatore BRIOSCHI. All'urgenza non faccio opposizioni.

PRESIDENTE. Dunque sull'urgenza non vi è quistione; la quistione è solamente....

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Perchè la dichiarazione d'urgenza possa essere utile, è necessario che venga riferito sul progetto di legge prima che il Senato si aggiorni.

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Io credo che adesso si debba votare sull'urgenza, e poi il Presidente inviterà il Senato a deliberare perchè gli Uffici si adunino per domani.

PRESIDENTE. Domando prima di tutto se l'urgenza è approvata.

Chi l'approva, sorga.

(È approvata.)

PRESIDENTE. Ora la proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri è questa: che il progetto di legge sia rinviato alla Commissione del bilancio.

Il Senatore Brioschi domanda invece che il progetto venga rinviato agli Uffici.

Siccome la votazione dell'emendamento ha la precedenza sulla proposta, io debbo mettere ai voti il rinvio agli Uffici.

Chi intende che l'esame di questo progetto di legge debba essere inviato agli Uffici, voglia sorgere.

La prova essendo dubbia, si procede alla controprova.

Chi intende che questo progetto di legge non debba essere rinviato agli Uffici, sorga:

(Approvato.)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

✕ PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Allora io rivolgerei una preghiera al Senato per la più pronta possibile convocazione degli Uffici, per modo che l'urgenza ch'esso ebbe la bontà di decretare, sia un'urgenza effettiva e non un'urgenza unicamente nominale. ✕

Senatore BRIOSCHI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI. Proporrèi che gli Uffici fossero radunati per questa sera.

PRESIDENTE. Appunto adesso io chiedeva al direttore degli Uffici di segreteria se è possibile avere le stampe di questo progetto di legge per questa sera.

Senatore BRIOSCHI. Chiederei inoltre che siano inviati e depositati nella segreteria del Senato tutti i documenti che sono necessari per l'esame di questo progetto di legge.

PRESIDENTE. La Relazione del Ministro e il progetto di legge saranno stampati per questa sera, mi assicura il direttore degli Uffici di segreteria.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

Domando adesso che taluno indichi l'ora che tornerà più comoda in generale per i signori Senatori.

*Voci:* Alle otto.

**PRESIDENTE.** Se nessuno fa opposizione, essendo proposta la riunione per le ore 8 di questa sera, la proposta s'intende approvata.

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'Entrata, per l'anno 1878.**

**PRESIDENTE.** Ora, abbiamo all'ordine del giorno

la discussione pel primo del progetto di legge: Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878.

Il Senato consentirà, io credo, che si risparmi la lettura preliminare dell'intero bilancio.

È aperta la discussione generale su questo progetto di legge.

Nessuno chiedendo la parola, è chiusa la discussione generale, e si procede alla discussione speciale del bilancio.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

## CATEGORIA PRIMA.

### Entrate effettive

#### TITOLO I.

#### ENTRATA ORDINARIA

#### *Redditi patrimoniali dello Stato.*

1	Redditi di stabili ed altri capitali appartenenti al Demanio dello Stato . . . . .	9,026,840	»
2	Proventi dei canali <i>Canour</i> . . . . .	3,025,359	10
3	Interessi di titoli di credito e di azioni industriali posseduti dal Tesoro. . . . .	11,028,340	58
4	Rendite di beni di Enti morali amministrati dal Demanio dello Stato . . . . .	693,277	78
5	Ricupero di fitti di parte dei locali addetti ai servizi governativi . . . . .	336,298	78
6	Interessi dovuti sui crediti dell'Amministrazione del Tesoro . . . . .	170,000	»
7	Prodotto dell'amministrazione dei beni devoluti al Demanio nazionale in forza delle Leggi 7 luglio 1866 e 16 agosto 1867 . . . . .	4,450,000	»
<b>PRESIDENTE.</b> Chi approva questo capitolo, sorga. (Approvato.)		28,730,116	24

#### *Imposte dirette.*

8	Imposta sui fondi rustici . . . . .	125,725,401	»
9	Imposta sui fabbricati . . . . .	55,025,000	»
10	Imposta sui redditi di ricchezza mobile . . . . .	178,093,087	57
11	Tassa sulla macinazione dei cereali . . . . .	81,000,000	»
12	Ritenute sugli stipendi e sulle pensioni . . . . .	4.648,187	92
(Approvato.)		444,491,676	49

#### *Imposte indirette e privilegiate.*

13	Tassa sulle successioni. . . . .	25,500,000	»
14	Tassa sui redditi delle manimorte . . . . .	5,332,000	»
15	Tassa sulle Società commerciali ed industriali ed altri Istituti di credito . . . . .	4,000,000	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

16	Tassa di registro . . . . .	55,000,000	»
17	Tasse ipotecarie . . . . .	7,100,000	»
18	Carta bollata e bollo Tassa sul prodotto del movimento a grande e piccola velocità sulle ferrovie . . . . .	3,538,300	»
19		13,746,000	»
20	Tassa sulla fabbricazione degli alcool, della birra, delle acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata . . . . .	3,200,000	»
21	Tassa sulla fabbricazione e raffinazione degli zuccheri . . . . .	4,100,000	»
22	Dogane e diritti marittimi . . . . .	118,000,000	»
23	Dazi interni di consumo . . . . .	69,631,757	»
24	Concessioni diverse governative . . . . .	4,400,000	»
25	Diritti delle legazioni e dei consolati all'estero . . . . .	1,050,000	»
26	Multe e pene pecuniarie relative alla riscossione delle imposte . . . . .	2,000	»
27	Tabacchi . . . . .	96,814,891	»
28	Sali . . . . .	80,500,000	»
29	Lotto . . . . .	72,100,000	»
	(Approvato.)	596,017,948	»
	<i>Servizi pubblici.</i>		
30	Poste . . . . .	26,700,000	»
31	Telegrafi . . . . .	8,210,000	»
32	Proventi delle strade ferrate esercitate per conto dello Stato . . . . .	36,030,000	»
33	Proventi delle cancellerie giudiziarie . . . . .	5,800,000	»
34	Tasse e proventi vari riscossi dagli agenti demaniali . . . . .	3,004,000	»
35	Diritti di verificazione dei pesi e delle misure . . . . .	1,550,000	»
36	Diritti ed emolumenti catastali . . . . .	1,300,000	»
37	Saggio e garanzia dei metalli preziosi . . . . .	150,000	»
38	Proventi eventuali delle zecche . . . . .	100,000	»
39	Tassa di entrata nei musei, nelle gallerie di belle arti e negli scavi archeologici . . . . .	274,000	»
40	Canone della <i>Gazzetta Ufficiale</i> del regno e prodotto del supplemento ai fogli periodici provinciali per gli annunci amministrativi e giudiziari . . . . .	720,000	»
41	Multe inflitte dalle autorità giudiziarie . . . . .	1,606,000	»
42	Proventi delle carceri . . . . .	3,800,000	»
43	Proventi degli stabilimenti di reclusione mi- litare . . . . .	125,000	»

44	Annualità a carico di società e stabilimenti industriali diversi per le spese di sorve- glianza amministrativa per parte del Go- verno . . . . .	235,000	»
	(Approvato.)	89,604,000	»

*Rimborsi e concorsi.*

45	Proventi vari e compensi di spese telegra- fiche a carico di diversi . . . . .	237,500	»
46	Ricupero di spese anticipate dalla direzione generale delle imposte dirette per volture catastali fatte d'ufficio . . . . .	10,000	»
47	Ricupero di spese di giustizia e di coazione . . . . .	394,000	»
48	Ricupero di spese di perizia per la tassa sul macinato ai sensi dell'art. 18 del testo di legge approvato col R. decreto 13 settem- bre 1874, n. 2056 e di quelle per lavori di riduzione dei molini a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio de- creto 13 settembre suddetto, n. 2057 . . . . .	100,000	»
49	Rimborsi e concorsi nelle spese di stipendi ed altre spese ordinarie pagate a carico del Bilancio dello Stato . . . . .	14,780,606	99
50	Rimborso dal Fondo per il Culto del 5 per cento per la spesa d'amministrazione dei canoni, censi e livelli al medesimo asse- gnati dall'art. 2 della Legge 16 agosto 1876 . . . . .	480,000	»
	(Approvato.)	16,002,106	99

*Entrate diverse.*

51	Quota devoluta al Tesoro dello Stato sui pro- fitti netti annuali della Cassa dei depositi e prestiti . . . . .	1,500,000	»
52	Entrate eventuali per reintegrazioni di fondi nel bilancio passivo . . . . .	1,500,000	»
53	Capitale, interessi e premi riferibili a titolo di Debito pubblico caduti in prescrizione a termini di Legge . . . . .	312,500	»
	(Approvato.)	3,312,500	»

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

*Redditi patrimoniali dello Stato.*

54	Interessi del 4 per cento a carico del municipio di Bari sulla somma di lire 382,498 08 spesa per le opere di quel porto (legge 14 agosto 1870, n. 5823)	15,299 92
55	Contributo dovuto dalla società delle ferrovie meridionali in compenso del passaggio della ferrovia Foggia-Napoli sul tronco Foggia-Candela, giusta la convenzione approvata con regio decreto 12 luglio 1868, n. 4535	36,000 »
56	Interessi sul residuo prezzo dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico venduti a tutto il 1877	8,800,000 »
57	Interessi relativi alle obbligazioni delle strade ferrate romane a credito dello Stato per gli anni 1873-74-75	<i>per memoria</i>
58	Ricupero di somme da parte della impresa Vitali, Charles, Picard e Comp., per effetto della convenzione in data 17 agosto 1877. (Approvato.)	<i>per memoria</i>
		<hr/> 8,851,299 92

*Rimborsi e concorsi.*

59	Rimborsi e concorsi nelle spese per opere stradali straordinarie	1,394,264 11
60	Rimborso della spesa del Tevere (Articolo 4 della Legge 30 giugno 1876, n. 3201)	191,176 47
61	Concorsi dei Corpi morali nelle spese per opere straordinarie ai porti marittimi	304,300 »
62	Ampliamento e sistemazione del porto di Genova (in conto del dono di 20 milioni del Duca di Galliera)	3,000,000 »
63	Rimborso dal comune di Genova fino alla concorrenza di un milione di lire per la spesa di costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale (articolo 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n. 3230)	<i>per memoria</i>

64	Concorsi e rimborsi per parte di Società di strade ferrate, e di Enti morali interessati nella costruzione di ferrovie	678,417 28
65	Rimborsi delle spese per compenso ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia	370,000 »
66	Cespiti vari d'introiti per tasse, ratizzi ed altro per le opere di bonifiche	728,000 »
	(Approvato.)	<hr/> 6,666,157 86

CATEGORIA SECONDA.

**Trasformazioni di capitali**

TITOLO II.

ENTRATA STRAORDINARIA

*Vendita di beni ed affrancamento di canoni.*

67	Restituzione per parte della società anonima per la vendita dei beni demaniali delle somme pagate a carico del bilancio dello Stato per l'estinzione delle sue obbligazioni	14,140,000 »
68	Capitale ricavabile da affrancazione di canoni, censi, ecc.	30,000 »
69	Affrancamento del Tavoliere di Puglia	628,500 »
70	Capitale, prezzo ed interessi della vendita straordinaria dei beni dello Stato, senza l'intervento della Società anonima	2,075,000 »
71	Prezzo, interessi ed accessori di beni espropriati a debitori per imposte e devoluti al Demanio dello Stato, e riscattati dai debitori medesimi, o dai loro creditori a forma dell'art. 57 della Legge 20 aprile 1871, n. 192.	12,000 »
72	Prodotto della vendita dei beni provenienti dall'Asse ecclesiastico	17,325,000 »

73	Tassa straordinaria ed altri corrispettivi per lo svincolo e la rivendicazione dei benefici (Leggi 15 agosto 1867 e 3 luglio 1870). . . . .	1,000,000 »
	(Approvato.)	35,210,500 »
<i>Riscossioni di crediti.</i>		
74	Crediti diversi dell'amministrazione demaniale . . . . .	456,101 »
75	Rimborso allo Stato per parte delle provincie di Avellino, Benevento, Caserta e Campobasso delle spese anticipate per la costruzione della strada provinciale Vitulanese da Montesarchio a Pontelandolfo. . . . .	89,250 »
76	Rimborso delle anticipazioni fatte dal Governo a società ferroviarie . . . . .	641,206 90
77	Rimborsi diversi straordinari dovuti allo Stato . . . . .	379,041 41
78	Debiti dei Comuni per dazio consumo . . . . .	121,000 »
79	Rimborso al Tesoro dello Stato da farsi dalla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico di Roma, della somma anticipata dal Governo e relativi interessi del 5 per cento (art. 15 della Legge 19 giugno 1873, n. 1402) . . . . .	300,000 »
	(Approvato.)	1,986,599 31
<i>Accensioni di debiti.</i>		
80	Alienazione di obbligazioni sui beni ecclesiastici. . . . .	15,273,140 »
81	Capitale, prezzo ed interessi della vendita dei beni appartenenti ad enti amministrati da convertirsi in rendita del debito pubblico intestata agli enti morali creditori. . . . .	500,000 »
82	Prodotto del collocamento di titoli speciali di rendita da emettersi a termini della Legge 30 giugno 1876, n. 3201, per la prima serie dei lavori del Tevere . . . . .	4,000,000 »
83	Residuo dovuto dalla Banca generale di Roma per l'alienazione delle 56,000 obbligazioni emesse dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia per la costruzione della linea Udine-Pontebba. . . . .	277,640 »

84	Prodotto di alienazione di rendita consolidata per la costruzione di ferrovie . . . . .	<i>Per memoria</i>
	(Approvato.)	20,050,780 »

*Entrate diverse.*

85	Vendita di oggetti fuori uso ed altri proventi eventuali diversi (Tesoro) . . . . .	1,817,000 »
86	Prezzo ricavato dalla vendita degli oggetti fuori d'uso, proveniente dai servizi dell'amministrazione demaniale . . . . .	40,000 »
	(Approvato.)	1,857,000 »

CATEGORIA TERZA.

*Partite di giro.*

87	Telegrammi governativi . . . . .	475,550 »
88	Fitti di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative . . . . .	10,217,052 81
89	Interessi sui titoli di rendita in deposito alla Cassa dei depositi e prestiti a favore del Consorzio delle Banche d'emissione (articolo 3 della legge 30 aprile 1874, n. 1920) . . . . .	40,555,158 64
90	Interessi di titoli di debito pubblico, di proprietà del Tesoro . . . . .	6,930 11
91	Interessi semestrali delle obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici, emesse e non alienate . . . . .	7,440,135 78
92	Quota d'interessi devoluta al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni ecclesiastici . . . . .	188,518 75
93	Rimborso degli interessi e dell'estinzione del prestito nazionale . . . . .	42,790,219 03
	(Approvato.)	101,673,565 12

## RIASSUNTO PER CATEGORIA

### CATEGORIA PRIMA.

#### Entrate effettive.

#### TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*

Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	28,730,116 21
Imposte dirette . . . . .	441,491,676 49
Imposte indirette e privative . . . . .	596,047,948 »
Servizi pubblici . . . . .	89,604,000 »
Rimborsi e concorsi . . . . .	16,002,106 99
Entrate diverse . . . . .	3,312,500 »
	1,178,188,347 72

#### TITOLO II. — *Entrata straordinaria.*

Redditi patrimoniali dello Stato . . . . .	8,851,299 92
Rimborsi e concorsi . . . . .	6,666,157 86
	15,517,457 78

Totale della categoria prima . . . . . 1,193,705,805 50

(Approvato.)

### CATEGORIA SECONDA.

#### Trasformazioni di Capitali.

#### TITOLO II. — *Entrata straordinaria*

Vendita di beni ed affrancamento di canoni . . . . .	35,210,500 »
Riscossione di crediti . . . . .	1,986,599 31

Accensioni di debiti . . . . .	20,050,780 »
Entrate diverse . . . . .	1,857,000 »

Totale della categoria seconda . . . . . 59,104,879 31

(Approvato.)

### CATEGORIA TERZA.

PARTITE IN GIRO . . . . .	101,673,565 12
	(Approvato.)

## RIASSUNTO PER TITOLI.

#### TITOLO I. — *Entrata ordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	1,178,188,347 72
	(Approvato.)

#### TITOLO II. — *Entrata straordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — ENTRATE EFFETTIVE.	15,517,457 78
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI . . . . .	59,104,879 31
	(Approvato.)
	71,622,337 09

INSIEME (Entrata ordinaria e straordinaria). 1,252,810,684 81

CATEGORIA TERZA. — PARTITE DI GIRO . 101,673,565 12

Totale generale . . . . . 1,354,484,249 93

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.

(Approvato.)

Ora si leggono, per porli ai voti, gli articoli del progetto di legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re riscuoterà, secondo le leggi in vigore, le tasse e le imposte d'ogni genere, provvederà allo smaltimento dei generi di privativa secondo le tariffe vigenti e farà entrare nelle casse dello Stato le somme ed i proventi che gli sono dovuti, giusta lo stato di prima previsione dell'entrata annesso alla presente legge.

Se nessuno chiede di parlare, metterò ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, si alzi.

(Approvato.)

Art. 2.

È mantenuto anche per l'anno 1878 l'aumento di imposta, di cui all'articolo 1 della legge 26 luglio 1868, n. 4513, e all'articolo 3 della legge 11 agosto 1870, n. 5784.

(Approvato.)

Art. 3.

I contingenti comunali d'imposta sui terreni nel compartimento Ligure-Piemontese restano fissati pel 1878 nella misura in cui furono applicati nel 1875, 1876 e 1877 in esecuzione delle leggi 30 giugno 1872, n. 804, 23 dicembre 1875, n. 2827, e 30 dicembre 1876, n. 3587.

(Approvato.)

Art. 4.

È continuata al Ministro delle Finanze la facoltà di emettere buoni del Tesoro, secondo le norme in vigore. La somma dei buoni del Tesoro in circolazione non potrà eccedere i 300 milioni di lire, oltre le anticipazioni domandabili alle Banche ed ai Banchi.

(Approvato.)

Art. 5.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del debito pubblico e ad alie-

nare tanta rendita consolidata cinque per cento (5 0/0), quanta basti a ricavare la somma di lire 47,200,000, occorrente per far fronte nel 1878:

a) Alle spese per i lavori di compimento della ferrovia ligure per lire 3,000,000;

b) Alle spese per la continuazione dei lavori delle ferrovie calabro-sicule; a concorrenza di lire 25,000,000.

c) Alle spese per i lavori delle ferrovie dell'Alta Italia in conseguenza delle convenzioni approvate colla legge 29 giugno 1876, n. 3181, per lire 16,000,000;

d) Al pagamento delle rate d'estinzione del mutuo contratto dalla Società delle ferrovie dell'Alta Italia colla Cassa di risparmio di Milano, passato a carico dello Stato per effetto delle convenzioni suddette per lire 3,200,000.

(Approvato.)

Si procederà poi allo scrutinio segreto di questa legge.

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1878.**

PRESIDENTE. Ora siamo allo stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1878.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Il Ministro della Guerra non può assistere alla discussione del Senato perchè indisposto di salute. Egli mi ha incaricato di sostenere, per quel che valgo, la discussione del suo bilancio.

PRESIDENTE. Prego il signor Segretario di dar lettura del progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

Senatore CASATI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore CASATI. Atteso l'inevitabile ritardo nella distribuzione degli stampati, sono certo

che una gran parte dei signori Senatori non hanno avuto agio di leggere la Relazione; perciò a sgravio della responsabilità mia come Relatore, io prego il Senato a volermi lasciar leggere soltanto qualche passo che si trova in principio di essa.

Dopo aver parlato della cifra di 4,316,103 25 che è quella che rappresenta un maggior stanziamento che si fa nello Stato di prima previsione per il 1878 in confronto di quello che risulta dal Bilancio definitivo del 1877, la Relazione soggiunge:~

« Ma conviene innanzi tutto avvertire che a questo risultato si giunse; mediante le diminuzioni dalla Commissione generale del Bilancio della Camera dei Deputati proposte, le quali nel loro complesso ammontano a L. 1,458,128, cosicchè, secondo le previsioni fatte dall'onorevole Ministro della Guerra, gli stanziamenti occorrenti pel venturo anno supererebbero quelli definitivamente sanciti per il corrente di Lire 5,774,231 25. Ora, dalle dichiarazioni scambiate nell'altro ramo del Parlamento (e che qui è pur giocoforza il rammentare) risulta, che quelle diminuzioni non sono affatto dal Ministro della Guerra accettate in massima, ma solo per la necessità del momento, ed anzi le impugna; mentre la Commissione generale del Bilancio è fermamente convinta della loro convenienza e non intende rinunciarvi. Ci troviamo adunque nella posizione di aver sott'occhi delle previsioni la cui attendibilità fu pubblicamente revocata in dubbio, e sulle quali sarebbe quindi inutile affatto stabilire calcoli e raffronti, che fra non molti giorni potrebbero divenire fallaci. Vi rinunciando adunque, considerando l'approvazione dello Stato di prima previsione del Ministero della Guerra piuttosto come la concessione di un esercizio provvisorio, di quel che non sia la sanzione d'una parte del Bilancio dello Stato in cifre discusse ed ammesse nella loro reale entità. »

E quindi la Relazione conclude per l'approvazione, ma sotto questa esplicita riserva.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** È nella natura della situazione parlamentare che non si facciano discussioni politiche sul bilancio della Guerra, e nemmeno discussioni d'organici che impegnino la responsabilità dei Ministri.

Tutte queste questioni sono riservate, e i voti che si danno sono semplici voti amministrativi, pel buon andamento della pubblica Amministrazione; nulla di più.

Quanto al bilancio della Guerra le cose stanno in questi termini:

La Commissione dell'altra Camera ha creduto di diminuire alcuni capitoli e di indicare alcuni servizi cui dovevasi provvedere, esprimendo una opinione in contrasto col Ministro della Guerra, sulla questione principale, cioè, sulla istruzione delle seconde categorie; veniva proposto un ordine del giorno, ma d'accordo si è ritenuto che la questione si intendesse impregiudicata e sospesa. Appena sarà costituita la nuova Amministrazione, resta inteso che queste diverse questioni potranno nuovamente agitarsi.

Siccome poi la cifra stanziata dei diversi capitoli è sicuramente tale da poter provvedere a tutto il servizio del Ministero della Guerra, certo oltre il tempo in cui sarà costituita una nuova Amministrazione, questi dissensi non portano nessun pregiudizio al pubblico servizio.

È in questo senso che fu votato dalla Camera dei Deputati, e credo intenda pure l'onorevole Relatore che si voti nel Senato, il Bilancio della Guerra, sì che non vi sia interruzione di servizi pubblici. La diminuzione tra la proposta del Ministro della Guerra e la proposta della Commissione, non è che di un milione e mezzo all'incirca.

Ma noterò che nel Bilancio della Guerra figura una partita di giro, ed è il mantenimento degli allievi dell'Accademia militare, alla quale somma, che figura per un milione e trecento mila lire circa, corrisponde una somma eguale nel Bilancio della entrata che abbiamo appunto votato. Nel Bilancio dell'entrata vi figurano le rette che sono pagate dagli allievi dei collegi militari. Cosicchè realmente la somma viene a diminuire e non trattasi che di un mezzo milione, meno cioè di quella che fu indicata dall'onor. Relatore.

**Senatore CASATI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha facoltà di fare.

**Senatore CASATI.** Sta bene che nel Bilancio di quest'anno siasi stabilito un capitolo apposito, la cui somma per il mantenimento degli allievi negli istituti militari corrisponde esattamente a quella che si prevede sarà incassata per le

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

rette pagate da questi allievi, e che quindi figura nel Bilancio dell'entrata. Ma conviene dire però che questo non toglie l'aumento, in quanto che negli Stati di previsione nei Bilanci degli anni scorsi queste somme pel mantenimento degli allievi erano comprese nel costo generale degli istituti militari.

Quest'anno si è fatto la distinzione. Non so se sia essa perfettamente regolare in contabilità, ma lo si è fatto soltanto quest'anno.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede la parola, si dichiara chiusa la discussione generale.

Si passa alla lettura dei capitoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHESI legge:

## CATEGORIA PRIMA

## Spese effettive

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

*Spese generali d'amministrazione.*

1	Ministero - Personale (Spese fisse)	1,251,500	»
2	Ministero - Materiale	82,500	»
3	Casuali	200,000	»

PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga.  
(Approvato.)

1,537,000 »

*Spese militari.*

4	Stati Maggiori e Comitati	5,348,050	»
5	Corpi di truppa dell'Esercito permanente	70,530,172	»
6	Carabinieri Reali	16,771,800	»
7	Corpo Veterani ed Invalidi	800,300	»
8	Corpo e servizio sanitario	1,813,050	»
9	Personali vari dell'Amministrazione esterna.	4,494,850	»
10	Scuole militari	3,143,750	»
10bis	Mantenimento degli allievi degli Istituti militari	1,396,100	»
11	Compagnie di disciplina e Stabilimenti penali militari	985,900	»
12	Vestitiario e corredo alle truppe, e spese dell'opificio e dei magazzini centrali.	14,422,900	»
13	Panc alle truppe e sovvenzioni per viveri	17,186,100	»
14	Foraggi ai cavalli dell'Esercito	13,706,300	»
15	Casermaggio per le truppe, retribuzioni ai comandi per alloggi militari ed arredi d'alloggi e di uffici militari	3,463,100	»
16	Trasporti di truppe per cambio di stanza e simili	990,000	»
17	Rimonta e spese dei depositi d'allevamento di cavalli	1,261,000	»
18	Materiale e stabilimenti d'artiglieria	4,640,000	»
19	Fitti d'immobili ad uso militare (Spese fisse)	343,000	»
20	Materiale e lavori del Genio militare	4,200,000	»
21	Spese per l'Istituto topografico militare, per le biblioteche militari, per pubblicazioni militari periodiche ed altre	178,100	»
22	Assegni agli ufficiali della milizia mobile e di complemento.	950,000	»
23	Paghe agli ufficiali in aspettativa (Spese fisse)	290,800	»
24	Ordine militare di Savoia (Spese fisse)	215,900	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — FORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

25	Rimborsi per trasferte ed incarichi speciali	45,000 »
26	Spese di giustizia criminale militare (Spesa obbligatoria)	27,000 »
	(Approvato.)	<u>167,202,972 »</u>

## TITOLO II.

## SPESA STRAORDINARIA

*Spese generali d'amministrazione.*

27	Stipendio ed indennità di residenza agli Impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'articolo 1° della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (Spese fisse)	20,000 »
	(Approvato.)	<u>20,000 »</u>

*Spese militari.*

28	Costruzione di una diga attraverso il golfo della Spezia ed opere di fortificazione a difesa marittima e terrestre del golfo stesso (Spesa ripartita)	1,500,000 »
29	Fabbricazione di artiglierie di gran potenza a difesa delle coste (Spesa ripartita)	1,400,000 »
30	Acquisto di materiale d'artiglieria da campagna (Spesa ripartita)	100,000 »
31	Provviste per completare le dotazioni di vestiario dell'esercito (Spesa ripartita)	1,500,000 »
32	Approvvigionamenti di mobilizzazione, riparazioni e trasporto dei medesimi (Spesa ripartita)	1,500,000 »
33	Carta topografica generale d'Italia (Spesa ripartita)	200,000 »
34	Fabbricazione di armi portatili, cartucce, buffetterie e loro trasporto (Spesa ripartita).	11,386,000 »

35	Opere di fortificazione e lavori a difesa dello Stato (Spesa ripartita)	5,300,000 »
36	Armamento delle fortificazioni (Spesa ripartita)	1,800,000 »
	(Approvato.)	<u>24,686,000 »</u>

CATEGORIA SECONDA  
*Trasformazioni di capitali.**Acquisto, adattamento e costruzioni di stabili.*

37	Costruzione e sistemazione di magazzini, fabbricati, tratti di strade e ferrovie ad uso militare (Spesa ripartita)	2,500,000 »
	(Approvato.)	<u>2,500,000 »</u>

## CATEGORIA TERZA

*Partite di giro.*

38	Dispacci telegrafici	15,000 »
39	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative	4,024,298 72
	(Approvato.)	<u>4,039,298 72</u>

## RIASSUNTO PER CATEGORIA

## CATEGORIA PRIMA.

*Spese effettive.*TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Spese generali d'amministrazione	1,537,000 »
Spese militari	167,202,972 »
(Approvato.)	<u>168,739,972 »</u>

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Spese generali d'amministrazione . . . . .	20,000	»
Spese militari . . . . .	24,686,000	»
(Approvato.)	<u>24,706,000</u>	»
Totale della categoria prima . . . . .	193,445,972	»
(Approvato.)	<u><u>193,445,972</u></u>	

## CATEGORIA SECONDA.

**Trasformazioni di capitali.**TITOLO II. *Spesa straordinaria.*

Acquisto, adattamento e costruzioni di stabili . . . . .	2,500,000	»
Totale della categoria seconda . . . . .	2,500,000	»
(Approvato.)	<u><u>2,500,000</u></u>	

## CATEGORIA TERZA.

Partite di giro . . . . .	4,039,298 72	
(Approvato.)	<u><u>4,039,298 72</u></u>	

**RIASSUNTO PER TITOLI**TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .	168,739,972	»
(Approvato.)	<u><u>168,739,972</u></u>	

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .	24,706,000	»
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI . . . . .	2,500,000	»
(Approvato.)	<u><u>27,206,000</u></u>	»

INSIEME. — (Spesa ordinaria e straordinaria)	195,945,972	»
CATEGORIA TERZA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	4,039,298 72	
Totale generale . . . . .	<u><u>199,985,270 72</u></u>	

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, si alzi.  
(Approvato.)

PRESIDENTE. Si dà lettura dell'articolo del progetto di legge:

Articolo unico.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del

Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Guerra, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge.

La legge essendo composta di un solo articolo, sarà votata a squittinio segreto.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 20 DICEMBRE 1877

Si procede all'appello nominale per la votazione segreta dei due progetti di legge, cioè:

1° Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878;

2° Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1878.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI fa l'appello nominale.

PRESIDENTE. Ora proclamo il risultato della votazione.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1878:

Presenti . . . . .	76
Votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	68
Contrari . . . . .	7
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878:

Presenti . . . . .	76
Votanti . . . . .	75
Favorevoli . . . . .	71
Contrari . . . . .	4
Astenuto . . . . .	1

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno per la tornata che si terrà domani alle ore 2, è il seguente:

Discussione dei seguenti progetti di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1878;

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1878;

Proroga di sei mesi al corso legale dei biglietti di Banca;

Nuova proroga di termine stabilito colla legge 3 giugno 1875, N. 2535, per l'alienazione o divisione dei terreni ex-ademprivili in Sardegna;

Aumento di un secondo decimo sullo stipendio degli insegnanti degli Istituti tecnici e nautici;

Transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Comp. pei lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.

Prego i signori Senatori di volersi raccogliere negli Uffici questa sera alle ore 8.

La seduta è sciolta (ore 4 3/4).

## XCIV.

## TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Comunicazione di una lettera della Commissione di vigilanza alla Cassa dei depositi e prestiti — Congedo — Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1878 — Approvazione dei totali generali e parziali di questo Bilancio e dell'articolo unico del progetto — Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1878 — Approvazione dei totali parziali e generali e dell'articolo di legge annesso al Bilancio — Raccomandazione del Senatore Lauzi — Approvazione del progetto relativo a proroga di sei mesi al corso legale dei biglietti di Banca — Approvazione d'altro progetto concernente una nuova proroga del termine stabilito con legge 3 giugno 1875, N. 2535, per alienazione o divisione di terreni ex-adempiricili in Sardegna — Approvazione del progetto relativo ad aumento di un secondo decimo sullo stipendio degli insegnanti degli Istituti tecnici e nautici — Osservazioni del Senatore Torelli — Risposta e raccomandazione del Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Torelli — Dichiarazioni e proposte del Senatore Brioschi, approvate — Volazione a scrutinio segreto dei progetti di legge già approvati — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 3.

Sono presenti il Presidente del Consiglio Ministro delle Finanze, ed i Ministri di Agricoltura, Industria e Commercio e della Marina; più tardi interviene il Ministro degli Affari Esteri.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della seduta precedente, che viene approvato.

**Comunicazione della Presidenza.**

PRESIDENTE. Ora si darà lettura di una comunicazione del Presidente della Commissione di vigilanza della Cassa di depositi e prestiti.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

*Roma, il 20 dicembre 1877.*

« Ha l'onore il sottoscritto di presentare a cotesta Presidenza la Relazione di questa Com-

missione di vigilanza sulla amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti per l'esercizio 1875 in adempimento di quanto prescrive l'art. 33 della legge 17 maggio 1863, N. 1270.

Simile trasmissione va a farsi alla Presidenza dell'altro ramo del Parlamento.

*Il Presidente della Commissione*  
A. BERETTA. »

A S. E. il Presidente  
del Senato.

**Atti diversi.**

Il Senatore Di Monale domanda per motivi di famiglia un congedo di 8 giorni, che gli è dal Senato accordato.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1878.**

PRESIDENTE. Abbiamo innanzi tutto all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge:

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1878.

Non facendosi opposizioni, si ometterà la lettura dell'intero bilancio, e si passerà alla discussione speciale.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

## CATEGORIA PRIMA

## Spese effettive

## TITOLO I.

## SPESA ORDINARIA

*Spese generali d'amministrazione.*

1	Ministero - Personale (Spese fisse) . . . . .	455,225	»
2	Ministero - Materiale . . . . .	27,000	»
3	Consiglio superiore di Marina (Spese fisse) . . . . .	102,560	»
4	Casuali . . . . .	90,000	»
	PRESIDENTE. Chi approva questo capitolo, sorga. (Approvato.)	674,785	»

*Spese di servizi pubblici.*

5	Corpo delle Capitanerie di porto (Spese fisse)	881,180	»
6	Conservazione dei fabbricati della marina mercantile e sanità marittima . . . . .	50,000	»
7	Fitto di locali ad uso delle Capitanerie di porto (Spese fisse) . . . . .	18,000	»
8	Spese varie per la marina mercantile e sanità marittima . . . . .	218,800	»
	(Approvato.)	1,167,980	»

*Spese militari.*

9	Navi in armamento ed in disponibilità . . . . .	2,524,000	»
10	Stato Maggiore generale della Regia Marina	1,903,000	»
11	Corpo del Genio navale . . . . .	272,300	»
12	Ufficiali d'amministrazione . . . . .	884,200	»
13	Corpo sanitario militare marittimo . . . . .	461,000	»
14	Corpo Reale Equipaggi . . . . .	3,725,000	»
15	Corpo Reale Fanteria Marina . . . . .	700,000	»
16	Pane e viveri . . . . .	4,198,000	»
17	Casermaggio, corpi di guardia ed illuminazione . . . . .	76,000	»
18	Giornate di cura e materiali d'ospedale . . . . .	175,000	»
19	Distinzioni onorifiche . . . . .	46,980	»
20	Materiale per la manutenzione del naviglio esistente . . . . .	3,033,131	»
21	Mano d'opera per la manutenzione del naviglio	2,521,777	»
22	Artiglierie, armi subacquee ed armi portatili	1,970,000	»
23	Carbon fossile ed altri combustibili . . . . .	1,450,000	»

24	Conservazione dei fabbricati militari marittimi	355,000	»
25	Personale del Genio militare addetto all'arsenale della Spezia . . . . .	38,632	50
26	Riproduzione del naviglio - Ultimazione delle quattro corazzate, <i>Duilio, Dandolo, Italia e Lepanto</i> ; costruzione di due lancia-siluri <i>Sebastiano Veniero e Andrea Provana</i> e dei due avvisi <i>Agostin Barbarigo e Marcantonio Colonna</i> . . . . .	12,600,000	»
27	Scuola di marina . . . . .	230,924	»
28	Servizio scientifico - Personale . . . . .	113,016	»
29	Servizio scientifico - Materiale . . . . .	117,400	»
30	Spese di giustizia (Spesa obbligatoria) . . . . .	30,000	»
31	Noli, trasporti e missioni . . . . .	120,000	»
	(Approvato.)	37,546,260	50

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA.

*Spese generali d'amministrazione.*

32	Assegni di aspettativa e disponibilità (Spese fisse) . . . . .	59,935	»
	(Approvato.)		

*Spese di servizi pubblici.*

33	Acquisto e collocamento a posto di boe presso le isole di Martignana e Sant' Andrea . . . . .	28,000	»
	(Approvato.)		

*Spese militari.*

34	Lavori pel riordinamento ed ingrandimento dell'Arsenale di Venezia (Spesa ripartita).	1,000,000	»
35	Costruzioni navali . . . . .	1,000,000	»
	(Approvato.)	2,000,000	»

CATEGORIA SECONDA.

Trasformazioni di capitali.

TITOLO II.

SPESA STRAORDINARIA

*Acquisto, adattamento e costruzione di stabili.*

36	Magazzino per carbon fossile nell'arsenale di Spezia (Spesa ripartita) . . . . .	200,000	»
	(Approvato.)		

CATEGORIA TERZA.

Partite di giro.

37	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	16,000	»
38	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di Amministrazioni governative . . . . .	2,217,536	89
	(Approvato.)	2,233,536	89

RIASSUNTO PER CATEGORIA

CATEGORIA PRIMA.

Spese effettive.

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

Spese generali d'amministrazione . . . . .	674,785	»
Spese di servizi pubblici . . . . .	1,167,980	»
Spese militari . . . . .	37,546,260	50
(Approvato.)	39,389,025	50

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Spese generali d'amministrazione . . . . .	59,935 »
Spese di servizi pubblici . . . . .	28,000 »
• Spese militari . . . . .	2,000,000 »
(Approvato.)	<u>2,087,935 »</u>
Totale della categoria prima . . . . .	41,476,960 50
(Approvato.)	<u>41,476,960 50</u>

CATEGORIA SECONDA.

**Trasformazioni di capitali.**

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

Acquisto, adattamento e costruzione di stabili	200,000 »
Totale della categoria seconda . . . . .	200,000 »
(Approvato.)	<u>200,000 »</u>

CATEGORIA TERZA.

PARTITE DI GIRO . . . . .	2,233,536 89
(Approvato.)	<u>2,233,536 89</u>

**RIASSUNTO PER TITOLI**

TITOLO I. — *Spesa ordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .	39,389,025 50
(Approvato.)	<u>39,389,025 50</u>

TITOLO II. — *Spesa straordinaria.*

CATEGORIA PRIMA. — SPESE EFFETTIVE . . . . .	2,087,935 »
CATEGORIA SECONDA. — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI . . . . .	200,000 »
(Approvato.)	<u>2,287,935 »</u>

INSIEME. — (Spesa ordinaria e straordinaria)	41,676,960 50
CATEGORIA TERZA. — PARTITE DI GIRO . . . . .	2,233,536 89
Totale generale . . . . .	43,910,497 39
Chi approva questo totale generale, si alzi. (Approvato.)	<u>43,910,497 39</u>

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** Ora si dà lettura dell'articolo unico del progetto di legge.

Articolo unico.

« Sino all'approvazione del bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero della Marina, in conformità allo stato di prima previsione annesso alla presente legge. »

Essendo articolo unico, sarà votato a squittinio segreto.

**Discussione del progetto di legge: Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1878.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno porta la discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1878.

Il Senatore, *Segretario*, VERGA legge:

### CATEGORIA PRIMA

#### Spese effettive

#### TITOLO I.

#### SPESE ORDINARIA

#### Debito pubblico, guarentigie, dotazioni e spese per le due Camere legislative.

#### Debito consolidato.

1	Rendita consolidata 5 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	333,027,267 02
2	Rendita consolidata 3 per cento (Spesa obbligatoria) . . . . .	6,345,652 15

#### Rendita per la Santa Sede.

3	Rendita per la Santa Sede . . . . .	3,225,000 »
---	-------------------------------------	-------------

#### Debito redimibile.

4	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	29,928,742 29
5	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi (Spesa obbligatoria) . . . . .	6,022,663 91
6	Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro - Interessi e premi . . . . .	8,867,350 75
7	Interessi dovuti alla Banca nazionale nel Regno (Convenzione del 1 giugno 1875) sul mutuo di lire 44,334,975 22 in oro, residuo di quello di cui alla Convenzione del 4 gennaio 1869, approvata con la legge 28 agosto 1870, n. 5857 . . . . .	2,992,610 83
8	Mutui fatti dalla Cassa di risparmio di Milano . . . . .	1,538,942 64
9	Spesa derivante dall'art. 3 della Convenzione 17 novembre 1875, modificato coll'art. 1 dell'altra Convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla Legge 29 giugno 1876, n. 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Interessi . . . . .	29,376,089 »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

10	Debito perpetuo a nome dei Corpi morali in Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,367,205	23	26	Pensioni del Ministero della Marina (Spese fisse) . . . . .	2,993,000	»
11	Debito perpetuo dei Comuni della Sicilia (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	1,100,000	»	27	Pensioni del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio (Spese fisse) . . . . .	475,000	»
12	Rentata 3 per cento assegnata ai così detti <i>creditori legali</i> nelle provincie napoletane (Spese fisse) . . . . .	111,876	43	<i>Guarentigie.</i>			
13	Interessi di capitali diversi dovuti dalle Finanze dello Stato (Spese fisse) . . . . .	574,400	»	28	Garanzie a società concessionarie di strade ferrate (Spesa obbligatoria) . . . . .	43,127,500	»
14	Annualità e prestazioni diverse (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	3,467,475	»	<i>Dotazioni.</i>			
15	Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico (Spese fisse ed obbligatorie) . . . . .	440,000	»	29	Dotazione della Casa Reale . . . . .	16,250,000	»
<i>Debito variabile.</i>				<i>Spese per le due Camere legislative.</i>			
16	Interessi dei Buoni del Tesoro (Spesa obbligatoria) . . . . .	8,700,000	»	30	Spese pel Senato del Regno . . . . .	400,000	»
17	Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	1,200,000	»	31	Spese per la Camera dei Deputati . . . . .	760,117	77
18	Annualità dovuta al Consorzio delle Banche di emissione pella somministrazione di biglietti consorziali fatta al Tesoro dello Stato a tenore della legge 30 aprile 1874, n. 1920 (serie 2 <sup>a</sup> ) - (Interessi del secondo semestre 1877 e primo semestre 1878) . . . . .	4,671,277	77	32	Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione per i viaggi dei Membri del Parlamento (Spesa obbligatoria) . . . . .	700,000	»
<i>Debito vitalizio.</i>				(Approvato.) <u>563,471,170 79</u>			
19	Pensioni del Ministero delle Finanze (Spese fisse) . . . . .	12,963,000	»	<b>Spese generali di amministrazione.</b>			
20	Pensioni del Ministero di Grazia, Giustizia e dei Culti (Spese fisse) . . . . .	6,812,000	»	<i>Ministero.</i>			
21	Pensioni del Ministero degli Affari Esteri (Spese fisse) . . . . .	360,000	»	33	Personale (Spese fisse) . . . . .	3,877,299	40
22	Pensioni del Ministero dell'Istruzione Pubblica (Spese fisse) . . . . .	1,634,000	»	34	Spese d'ufficio . . . . .	184,000	»
23	Pensioni del Ministero dell'Interno (Spese fisse) . . . . .	6,403,000	»	<i>Corte dei conti.</i>			
24	Pensioni del Ministero dei Lavori Pubblici (Spese fisse) . . . . .	2,824,000	»	35	Personale (Spese fisse) . . . . .	1,391,300	»
25	Pensioni del Ministero della Guerra (Spese fisse) . . . . .	24,813,000	»	36	Spese d'ufficio . . . . .	90,000	»
				<i>Tesoreria centrale.</i>			
				37	Personale (Spese fisse) . . . . .	7,870	»
				38	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	19,000	»
				<i>Intendenze di finanza.</i>			
				39	Personale (Spese fisse) . . . . .	6,737,515	»

40	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	462,000	»
41	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) . . . . .	120,000	»
<i>Avvocature erariali.</i>			
42	Personale degli avvocati erariali (Spese fisse)	492,700	»
43	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	42,500	»
44	Fitto di locali non demaniali (Spese fisse) . . . . .	13,000	»
<i>Servizio del Tesoro.</i>			
45	Personale dei tesorieri provinciali (Spese fisse)	238,300	»
46	Spese d'ufficio dei tesorieri provinciali (Spese fisse) . . . . .	320,000	»
47	Trasporto fondi e spese diverse . . . . .	50,000	»
48	Illuminazione per la sorveglianza delle Te- sorerie e fitto di locali non demaniali per alcune di esse . . . . .	12,000	»
49	Spese di liti per l'Amministrazione del Tesoro e per quella del Debito Pubblico (Spesa ob- bligatoria) . . . . .	30,000	»
50	Assegno fisso pel servizio di tesoreria nel territorio ex-pontificio (eccettuata la pro- vincia di Roma) . . . . .	47,500	»
<i>Servizi diversi.</i>			
51	Spese di commissione ed altre occorrenti pel pagamento all'estero delle rendite del de- bito pubblico (Spesa obbligatoria) . . . . .	467,000	»
52	Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi (Spesa ob- bligatoria) . . . . .	96,000	»
53	Allestimento dei titoli del debito pubblico . . . . .	90,000	»
54	Indennità di tramutamento, competenze di viaggio e diete per le missioni d'ufficio . . . . .	320,000	»
55	Trasporti effettuati dalle società ferroviarie per conto dell'amministrazione finanziaria . . . . .	50,000	»
56	Casuali . . . . .	200,000	»
	(Approvato.)	<u>15,357,984</u>	<u>40</u>

**Spese di riscossione delle entrate  
e di manutenzione del patrimonio.**

<i>Delegazione governativa per la sorveglianza ed il controllo della privativa dei tabacchi.</i>			
57	Personale (Spese fisse) . . . . .	34,240	»
58	Spese d'ufficio ed indennità . . . . .	6,000	»
<i>Officina per la fabbricazione delle carte-valori.</i>			
59	Personale (Spese fisse) . . . . .	52,560	»
60	Materiale e spese diverse . . . . .	450,000	»
61	Carta bollata, macchine e punzoni (Spesa d'ordine) . . . . .	442,000	»
<i>Servizio del lotto.</i>			
62	Personale (Spese fisse) . . . . .	892,470	»
63	Spese d'ufficio (Spese fisse) . . . . .	25,000	»
64	Indennità, spese per l'esecuzione delle estra- zioni e diverse . . . . .	95,000	»
65	Spese di liti (Spesa obbligatoria) . . . . .	5,000	»
66	Spese di materiale e trasporti . . . . .	44,500	»
67	Aggio d'esazione (Spesa d'ordine) . . . . .	5,482,000	»
68	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	13,750	»
69	Vincite al lotto (Spesa obbligatoria) . . . . .	41,300,000	»
<i>Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.</i>			
70	Personale (Spese fisse) . . . . .	1,148,679	»
71	Spese d'ufficio ed indennità (Spese fisse) . . . . .	292,575	»
72	Spese d'ufficio variabili, indennità, materiale e diverse . . . . .	250,000	»
73	Fitto di locali (Spese fisse) . . . . .	241,000	»
74	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	3,400,000	»
75	Spese di coazione e di liti (Spesa obbligatoria)	400,000	»
76	Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali . . . . .	1,300,000	»
77	Stabilimento minerario d'Agordo (Spese fisse)	550,000	»

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

78	Contribuzioni sui beni demaniali (Spesa obbligatoria)	4,200,000	»
<i>Amministrazione dei canali riscattati (Canali Cavour).</i>			
79	Personale (Spese fisse)	153,600	»
80	Materiale e spese diverse	318,000	»
81	Fitti, canoni ed annualità passive (Spese fisse)	11,130	»
82	Spesa per tasse, liti ed aggio ai ricevitori (Spesa obbligatoria)	268,000	»
<i>Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.</i>			
83	Personale degli ispettori delle imposte dirette (Spese fisse)	266,840	»
84	Indennità agli ispettori per giri d'ufficio	155,000	»
85	Personale degli agenti delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	2,802,600	»
86	Spese d'ufficio e di personale sussidiario alle agenzie delle imposte dirette e del catasto (Spese fisse)	417,420	»
87	Spese per indennità agli agenti delle imposte dirette	232,580	»
88	Spese eventuali, indennità, materiale e diverse	90,000	»
89	Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Spesa d'ordine)	225,000	»
90	Fitto di locali (Spese fisse)	150,000	»
91	Spese diverse occorrenti per servizio della conservazione del catasto	400,000	»
92	Spese di coazioni e di liti (Spesa obbligatoria)	110,000	»
<i>Servizio del macinato.</i>			
93	Personale tecnico compartimentale e provinciale del macinato (Spese fisse)	686,600	»
94	Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali	4,008,000	»

95	Anticipazioni di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato con regio decreto 13 settembre 1874, N. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'art. 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, N. 2057 (Spesa d'ordine)	100,000	»
96	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	3,037,500	»

*Tassa di fabbricazione.*

97	Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque gazose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati (Spesa d'ordine)	110,000	»
98	Spese di giustizia e di liti (Spesa obbligatoria)	10,000	»
99	Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione e raffinazione degli zuccheri (Spesa d'ordine)	18,000	»
100	Spese di giustizia e di liti (Spesa obbligatoria)	2,000	»

*Amministrazione esterna delle gabelle.*

101	Stipendi agli ispettori superiori ed agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle (Spese fisse)	423,600	»
102	Spese d'ufficio e di giro agli ispettori e sotto-ispettori delle gabelle (Spese fisse)	146,200	»
103	Soldi ed assegni al personale della guardia doganale (Spese fisse)	11,998,313	»
104	Fitto di locali in servizio della guardia doganale (Spese fisse)	431,214	»
105	Spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale	850,000	»
106	Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi e degli altri legni doganali e sostituzione di quelli che si rendono inservibili	180,000	»

153

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

107	Sussidi e remunerazioni alle guardie doganali, agli operai delle saline ed ai loro superstiti.	60,840	»
108	Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni (Spesa obbligatoria).	466,000	»

*Dogane.*

109	Personale (Spese fisse)	3,706,760	»
110	Spese d'ufficio ed indennità diverse (Spese fisse)	120,570	»
111	Compensi agli agenti doganali pel servizio notturno e per trasferte.	35,000	»
112	Fitto di locali (Spese fisse)	182,900	»
113	Spese di materiale e diverse per le dogane.	200,000	»

*Dazio consumo.*

114	Spese relative alla riscossione del dazio consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti (Spesa d'ordine)	400,000	»
-----	---	---------	---

*Sali.*

115	Stipendi e spese d'ufficio agli impiegati delle saline (Spese fisse).	92,680	»
116	Paghe agli operai delle saline e spese eventuali diverse	386,900	»
117	Indennità ai rivenditori dei sali (Spesa d'ordine)	1,050,000	»
118	Stipendi agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali (Spese fisse)	241,003	»
119	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio (Spese fisse.)	73,665	»
120	Indennità agli impiegati dei magazzini di deposito dei sali per pesatura, facchinaggio e spese d'ufficio (Spese variabili)	1,965	»
121	Fitto di locali (Spese fisse)	165,000	»
122	Compra, macinazione e trasporto dei sali (Spesa obbligatoria)	4,100,000	»

123	Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso (Spesa d'ordine)	2,971,000	»
124	Preparazione del sale agrario ed industriale (Spesa obbligatoria)	140,000	»
125	Spese per l'otturazione delle sorgenti salse per impedire la produzione naturale o clandestina del sale (Spesa obbligatoria)	15,000	»
126	Spese diverse e di materiale pei magazzini dei sali	25,000	»

*Asse ecclesiastico.*

127	Spese di amministrazione	515,000	»
128	Stipendi ed assegni al personale assunto in servizio straordinario presso l'amministrazione centrale, le Commissioni provinciali e gli uffici direttivi ed esecutivi (Spese fisse)	550,000	»
129	Aggio di esazione ai contabili (Spesa d'ordine)	980,000	»
130	Contribuzione fondiaria (Spesa obbligatoria)	2,000,000	»
131	Spese di liti (Spesa obbligatoria)	200,000	»

(Approvato.)

106,939,044 »

*Restituzioni e rimborsi.*

132	Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1878 spettanti alle società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio (Spesa obbligatoria)	2,320,000	»
133	Restituzioni e rimborsi - Demanio - (Spesa d'ordine)	2,000,000	»
134	Restituzioni e rimborsi - Imposte dirette - (Spesa d'ordine)	6,000,000	»
134 bis	Restituzione ai Comuni del decimo dell'imposta di ricchezza mobile, giusta la legge 23 giugno 1877, N. 3903		
135	Rimborsi e restituzioni di tasse - Macinato - (Spesa d'ordine)	800,000	»
136	Restituzione di diritti, rimborsi e depositi - Dogane - (Spesa d'ordine)	600,000	»

*Per memoria*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

137	Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani (Spesa obbligatoria) . . .	130,000	»
138	Bonificazioni ai salatori di pesci (Spesa obbligatoria) . . .	140,000	»
139	Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato (Spesa d'ordine)	20,000	»
140	Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'asse ecclesiastico (Spesa d'ordine) . . .	800,000	»
	(Approvato.)	<u>12,810,000</u>	»

**Spese di servizi pubblici.***Regie zecche e monetazione.*

141	Personale (Spese fisse) . . .	65,900	»
142	Spese di ufficio (Spese fisse) . . .	7,000	»
143	Spese d'esercizio della zecca di Roma (Spese fisse ed obbligatorie) . . .	40,000	»
	(Approvato.)	<u>112,900</u>	»

*Fondo di riserva e per le spese impreviste.*

144	Fondo di riserva per le spese d'ordine ed obbligatorie (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026) . . .	3,000,000	»
145	Fondo per le spese impreviste (articolo 32 della legge 22 aprile 1869, n° 5026) . . .	4,000,000	»
	(Approvato.)	<u>7,000,000</u>	»

**TITOLO II.****SPESA STRAORDINARIA.***Debito pubblico, guarentigie e dotazioni.*

146	Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito (Spesa obbligatoria) . . .	1,500,000	»
147	Interessi del 2 per cento, a calcolo, sui mutui che verranno contratti dalle provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini del		

	Particolo 9 della legge 8 giugno 1873, n° 1400 (Spesa obbligatoria) . . .	<i>Per memoria</i>	
148	Pensioni straordinarie (Spese fisse) . . .	3,574,051	»
149	Assegni agli investiti di regio patronato (Spese fisse) . . .	200,000	»
150	Assegnazione straordinaria a S. A. R. il Principe ereditario per spese di rappresentanza in Roma . . .	300,000	»
151	Rate arretrate dovute sopra rendite di debito pubblico di nuova creazione (Spesa obbligatoria) . . .	50,000	»
	(Approvato.)	<u>5,624,051</u>	»

*Spese generali di amministrazione.*

152	Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia (Spese fisse e d'ordine) . . .	469,920	»
153	Maggiori assegnamenti sotto qualsiasi denominazione (Spese fisse) . . .	1,000	»
154	Stipendio ed indennità di residenza agli impiegati fuori ruolo in seguito all'attuazione dei nuovi organici, prescritti dall'articolo 1 della legge 7 luglio 1876, n° 3212 (Spese fisse) . . .	415,000	»
155	Assegni di disponibilità (Spese fisse) . . .	150,000	»
156	Uffici di stralcio per gli affari arretrati di diverse amministrazioni state soppresse (Spese fisse) . . .	90,000	»
157	Elargizioni, sussidi ed assegni non obbligatoriamente vitalizi (Spese fisse) . . .	290,000	»
159	Spesa occorrente per lavori arretrati e per l'impianto dei nuovi uffici degli avvocati erariali in Roma ed in Genova in conformità dell'organico approvato con regio decreto del 16 gennaio 1876, n° 2914 (Spese fisse) . . .	25,000	»
160	Arggio sull'oro (Spesa obbligatoria) . . .	7,936,000	»
161	Spesa occorrente alla Corte dei conti per la revisione di contabilità arretrate . . .	65,000	»
162	Indennità dovute secondo le leggi per la espropriazione del Governo austriaco per opere di fortificazioni. . . . .	1,000,000	»

163	Spese per l'inventario dei beni della Corona.	10,000	»
	(Approvato.)	10,451,920	»
<hr/>			
<i>Spese di riscossione delle entrate e di manutenzione del patrimonio.</i>			
164	Stima dei beni demaniali	40,000	»
165	Censimento territoriale - Personale - (Spese fisse)	698,340	»
166	Censimento territoriale - Personale - (Spese variabili)	303,400	»
167	Censimento territoriale - Materiale	30,000	»
168	Spese d'accertamento dei redditi di ricchezza mobile e dei fabbricati	110,000	»
169	Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro (Spesa d'ordine)	50,000	»
170	Impianto del catasto dei fabbricati	100,000	»
171	Applicazione di contatori ed altri congegni meccanici - Spese diverse per l'attuazione della legge sul macinato	350,000	»
172	Spese inerenti alla vendita dei beni - Asse ecclesiastico	115,000	»
173	Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico - (Spesa obbligatoria)	60,000	»
174	Spese diverse per l'attuazione delle leggi 7 luglio 1866 e 15 agosto 1867 per la liquidazione dell'Asse ecclesiastico	100,000	»
	(Approvato.)	1,956,740	»

*Restituzioni e rimborsi.*

175	Spesa derivante dall'esecuzione dell'articolo 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica, ed appro-		
-----	---	--	--

	vata con la legge 23 marzo 1871, n° 137 (Spesa obbligatoria)	Per memoria	
176	Restituzioni e rimborsi - Demanio (Spesa d'ordine)	580,000	»
177	Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni - Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria)	490,000	»
	(Approvato.)	1,070,000	»

CATEGORIA SECONDA

Trasformazioni di capitali

TITOLO I.

SPESA ORDINARIA.

*Acquisto, adattamento e costruzione di stabili, affrancamento di canoni.*

178	Spesa derivante dall'articolo 3 della convenzione 17 novembre 1875, modificato col l'articolo 1 dell'altra convenzione 25 febbraio 1876, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181, pel riscatto delle ferrovie dell'Alta Italia - Ammortamento	3,784,122	12
-----	---	-----------	----

*Estinzione di debiti.*

179	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro - Ammortamento	15,206,675	60
180	Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento	622,176	»
181	Debiti speciali non iscritti nel Gran Libro - Ammortamento	29,977,500	»
182	Debito di lire 16,000,000 residuo del capitale di lire 20,000,000 mutuato dalla Cassa di		

risparmio di Milano alla Società delle ferrovie dell'Alta Italia e passato a carico dello Stato per effetto dell'articolo 6 della convenzione 17 novembre 1875, approvata colla legge 29 giugno 1876, n° 3181 - Ammortamento. . . . .

*Per memoria*

183	Obbligazioni dell'Asse ecclesiastico di vecchia emissione - Ammortamento (legge 15 agosto 1867, n° 3848 e regi decreti 8 e 15 settembre 1867, n° 3912 e 3918 e 26 maggio 1868, n° 4682) . . . . .	4,800,000	»
184	Obbligazioni 5 per cento sui beni ecclesiastici (legge 11 agosto 1870, n° 5684 e regio decreto 14 stesso mese, n° 5794) - Ammortamento . . . . .	17,375,000	»
	(Approvato.)	<u>67,981,351</u>	<u>60</u>

## TITOLO II.

### SPESA STRAORDINARIA.

*Acquisto, adattamento e costruzione di stabili, affrancamento di canoni.*

185	Rimborso alla lista civile (Spesa ripartita) . . . . .	200,000	»
186	Acquisti eventuali di stabili . . . . .	15,000	»
187	Imposte e sovrainposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192 (Spesa obbligatoria) . . . . .	256,000	»
188	Costruzione dei locali per l'impianto del servizio doganale in seguito all'ampliamento ed alla sistemazione del porto di Genova (articolo 8 della convenzione approvata colla legge 9 luglio 1876, n° 3230). . . . .	<i>Per memoria</i>	
189	Opere complementari dei canali <i>Cavour</i> - Acquisto e costruzione di cavi diramatori. . . . .	<i>Per memoria</i>	
	(Approvato.)	<u>471,000</u>	<u>»</u>

### *Estinzione di debiti.*

190	Rimborsi di capitali dovuti dalle Finanze dello Stato (Spesa obbligatoria) . . . . .	500,000	»
191	Annualità che si estinguono ad epoca determinata (Spese fisse) . . . . .	455,100	97
192	Rimborso alle provincie di Genova, Pavia e Piacenza dell'anticipazione per la strada nazionale da Genova a Piacenza per Bobbio (Spesa ripartita) . . . . .	250,000	»
193	Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-Gesuiti ed ex-Liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopra indicati (Spesa d'ordine) . . . . .	500,000	»
194	Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi — Asse ecclesiastico (Spesa obbligatoria) . . . . .	450,000	»
	(Approvato.)	<u>2,155,100</u>	<u>97</u>

### *Accensione di crediti.*

195	Anticipazione alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma, regio decreto 3 agosto 1873, n° 1523 (Spesa obbligatoria). . . . .	300,000	»
	(Approvato.)		

### CATEGORIA TERZA.

#### *Partite di giro.*

196	Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle Banche di emissione . . . . .	40,499,660	46
197	Rendita consolidata 3 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la Cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle Banche di emissione . . . . .	62,428	29

198	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi) . . . . .	11,507,819 72
199	Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Prestito nazionale 5 per cento con premi) - Estinzione . . . . .	38,911,053 84
200	Dispacci telegrafici governativi . . . . .	120,000 »
201	Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative. . . . .	1,607,624 79
	(Approvato.)	<u>92,708,587 10</u>

**RIASSUNTO PER CATEGORIE.**

**CATEGORIA PRIMA.**

**Spese effettive.**

**TITOLO I. — Spesa ordinaria.**

Debito pubblico, guarentigie, dotazioni e spese per le due Camere legislative . . . . .	563,471,170 79
Spese generali di amministrazione . . . . .	15,357,984 40
Spese di riscossione delle entrate e di manutenzione del patrimonio. . . . .	106,939,044 »
Restituzioni e rimborsi. . . . .	12,810,000 »
Spese di servizi pubblici . . . . .	112,900 »
Fondo di riserva e per le spese impreviste . . . . .	7,000,000 »
(Approvato.)	<u>705,691,099 19</u>

**TITOLO II. — Spesa straordinaria.**

Debito pubblico, guarentigie e dotazioni. . . . .	5,624,051 »
Spese generali di amministrazione. . . . .	10,451,920 »
Spese di riscossione delle entrate e di manutenzione del patrimonio. . . . .	1,956,740 »
Restituzioni e rimborsi. . . . .	1,070,000 »
	<u>19,102,711 »</u>

Totale della categoria prima . . . . . 724,793,810 19  
(Approvato.)

**CATEGORIA SECONDA.**

**Trasformazioni di capitali.**

**TITOLO I. — Spesa ordinaria.**

Acquisto, adattamento e costruzione di stabili, affrancamento di canoni. . . . .	3,784,122 12
Estinzione di debiti . . . . .	67,981,351 60
	<u>71,765,473 72</u>

**TITOLO II. — Spesa straordinaria.**

Acquisto, adattamento e costruzione di stabili, affrancamento di canoni . . . . .	471,000 »
Estinzione di debiti . . . . .	2,155,100 97
Accensione di crediti . . . . .	300,000 »
	<u>2,926,100 97</u>

Totale della categoria seconda . . . . . 74,691,574 69

(Approvato.)

**CATEGORIA TERZA.**

PARTITE DI GIRO . . . . . 92,708,587 10  
(Approvato.)

**RIASSUNTO PER TITOLI**

**TITOLO I. — Spesa ordinaria.**

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE . . . . .	705,691,099 19
CATEGORIA SECONDA — TRASFORMAZIONI DI CAPITALI . . . . .	71,765,473 72
	<u>777,456,572 91</u>

(Approvato.)

**TITOLO II. — Spesa straordinaria.**

CATEGORIA PRIMA — SPESE EFFETTIVE . . . . . 19,102,711 »

160

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

CATEGORIA SECONDA — TRASFORMAZIONI DI	
CAPITALI . . . . .	2,926,100 97
(Approvato.)	<u>22,028.811 97</u>
INSIEME (Spesa ordinaria e straordinaria) .	799,485,384 88
CATEGORIA TERZA — PARTITE DI GIRO. .	<u>92,708.587 10</u>
Totale generale . .	<u>892,193,971 98</u>

PRESIDENTE. Chi approva questo totale generale, sorga.

Ora si darà lettura degli Elenchi qui uniti.

#### ELENCO A.

*Spese d'ordine ed obbligatorie inscritte negli Stati di prima precisione per l'anno 1878 a termini dell'articolo 32 della legge sulla contabilità generale dello Stato.*

#### Ministero delle Finanze

- CAP. 1. Rendita consolidata 5 per cento.
- » 2. Rendita consolidata 3 per cento.
- » 4. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).
- » 5. Debiti redimibili non iscritti nel Gran Libro (*Interessi e premi*).
- » 10. Debito perpetuo a nome dei corpi morali in Sicilia.
- » 11. Debito perpetuo dei comuni della Sicilia.
- » 14. Annualità e prestazioni diverse.
- » 15. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni provenienti dall'Asse ecclesiastico.
- » 16. Interessi dei Buoni del Tesoro.
- » 17. Interessi di somme versate in conto corrente col Tesoro dello Stato.
- » 28. Garanzie a Società concessionarie di strade ferrate.
- » 32. Rimborso alle Società di strade ferrate e di navigazione pei viaggi dei Membri del Parlamento.
- » 49. Spese di liti per l'amministrazione del Tesoro e per quella del debito pubblico.
- » 51. Spese di commissione ed altre oc-

- correnti pel pagamento all'estero delle rendite del debito pubblico.
- CAP. 52. Importo di bolli da pagarsi a Parigi sulle obbligazioni della Società anonima della Regia cointeressata dei tabacchi.
- » 61. Carta bollata, macchine e punzoni. (Officina fabbricazione carte-valori).
- » 65. Spese di liti (Lotto).
- » 67. Aggio d'esazione (Lotto).
- » 69. Vincite al lotto.
- » 74. Aggio di esazione ai contabili (Demanio).
- » 75. Spese di coazione e di liti (Demanio).
- » 78. Contribuzioni sui beni demaniali (Demanio).
- » 82. Spese per tasse, liti ed aggio ai ricevitori (Demanio - Canali Cavour).
- » 89. Ottavo dei due centesimi destinati alle spese di distribuzione dell'imposta di ricchezza mobile avvocato allo Stato per provvedere alle spese per le Commissioni provinciali (Imposte).
- » 92. Spese di coazione e di liti (Imposte).
- » 95. Anticipazioni di spese di perizie, a sensi dell'art. 18 del testo di legge, approvato con regio decreto 13 settembre 1874, n. 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'art. 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, n. 2057 (Macinato).
- » 96. Aggio d'esazione ai contabili (Macinato).
- » 97. Spese diverse per la riscossione della tassa di fabbricazione degli alcool, della birra ed acque ga-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

- zose, delle polveri da fuoco e della cicoria preparata e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati.
- CAP. 98. Spese di giustizia e di liti (alcool, birra e acqua gazosa).
- » 99. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione e raffinazione degli zuccheri.
- » 100. Spese di giustizia e di liti (zuccheri).
- » 108. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agl' impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni (Gabelle).
- » 114. Spese relative alla riscossione del dazio consumo e restituzione di diritti indebitamente esatti.
- » 117. Indennità ai rivenditori dei sali.
- » 122. Compra, macinazione e trasporto dei sali.
- » 123. Aggio ed indennità ai magazzinieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.
- » 124. Preparazione del sale agrario ed industriale.
- » 125. Spese per l'otturazione delle sorgenti saline per impedire la produzione naturale e clandestina del sale.
- » 129. Aggio di esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
- » 130. Contribuzione fondiaria (Asse ecclesiastico).
- » 131. Spese di liti (Asse ecclesiastico).
- » 132. Quote di prodotto delle ferrovie di Stradella e di Cuneo per l'anno 1878 spettanti alle Società concessionarie delle medesime, giusta i rispettivi contratti di esercizio.
- » 133. Restituzioni e rimborsi (Demanio).
- » 134. Restituzioni e rimborsi (Imposte dirette).
- » 135. Rimborsi e restituzioni di tasse (Macinato).
- » 136. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi (Dogane).
- » 137. Compenso ai costruttori di navi in legno nei cantieri italiani.
- » 138. Buonificazioni ai salatori di pesci.
- » 139. Restituzione di somme indebitamente versate nelle tesorerie dello Stato.
- CAP. 140. Restituzione di indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » 143. Spese d'esercizio della zecca di Roma.
- » 146. Interessi sopra anticipazioni statutarie di stabilimenti di credito.
- » 147. Interessi del 2 per cento a calcolo sui mutui che verranno contratti dalle Provincie danneggiate dalle inondazioni, a termini dell'articolo 9 della legge 8 giugno 1873, n. 1400.
- » 151. Rate arretrate dovute sopra rendite di Debito pubblico di nuova creazione.
- » 152. Compensi ai danneggiati dalle truppe borboniche in Sicilia.
- » 160. Aggio sull'oro.
- » 169. Aggio ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse od inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.
- » 173. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » 175. Spesa derivante dall'esecuzione dell'art. 7 della convenzione B, stipulata fra l'Italia e la Monarchia Austro-Ungarica ed approvata con la legge 23 marzo 1871, n° 137.
- » 177. Restituzioni dipendenti dalla vendita dei beni (Asse ecclesiastico).
- » 187. Imposte e sovraimposte dovute da terzi e che si pagano dal Demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.
- » 190. Rimborsi di capitali dovuti dalle finanze dello Stato.
- » 193. Fondo per acquisto di rendita pubblica da intestare al Demanio per conto della pubblica istruzione in Sicilia, in equivalente del prezzo ritratto dalla vendita dei beni degli ex-gesuiti ed ex-liguorini, e spese per la valutazione e vendita dei beni sopraindicati.
- » 194. Affrancazione di annualità e restituzioni di capitali passivi (Asse ecclesiastico).

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

- CAP.** 195. Anticipazione alla Giunta liquidatrice dell'Asse ecclesiastico in Roma (regio decreto 3 agosto 1873, n. 1523).
- » 196. Rendita consolidata 5 per cento di proprietà dello Stato in deposito presso la cassa dei depositi e prestiti a favore del consorzio delle Banche di emissione.
  - » 197. Rendita consolidata 3 per cento come sopra.
  - » 198. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Interessi), cioè: (Prestito Nazionale) - Interessi al netto della tassa di ricchezza mobile - Obbligazioni 5 per cento dell'Asse ecclesiastico - Interessi sulle obbligazioni emesse e non alienate, e quota d'interessi devoluti al Tesoro dello Stato sulle obbligazioni ricevute in pagamento di beni.
  - » 199. Debiti redimibili iscritti nel Gran Libro (Prestito Nazionale 5 per cento con premi) - Estinzione.
  - » 200. Dispacci telegrafici governativi.
  - » 201. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

=====

**Ministero di grazia e giustizia  
e dei culti.**

- CAP.** 8. Spese di giustizia.
- » 19. Dispacci telegrafici governativi.
  - » 20. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

=====

**Ministero degli affari esteri.**

- CAP.** 15. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.
- » 16. Dispacci telegrafici governativi.

=====

**Ministero dell'istruzione pubblica.**

- CAP.** 39. Fitto di beni amministrati dal Demanio destinati ad uso od in ser-

vizio di amministrazioni governative.

- CAP.** 75. Dispacci telegrafici governativi.
- » 76. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

=====

**Ministero dell'interno.**

- CAP.** 77. Dispacci telegrafici governativi.
- » 78. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

=====

**Ministero dei lavori pubblici.**

- CAP.** 4. Crediti di amministrazioni estere per telegrammi internazionali.
- » 5. Restituzione di tasse, spese di espresso, commutazione in denaro di buoni di cassa per risposte pagate, ecc. (Telegrafi).
  - » 6. Rimborsi alle amministrazioni postali estere.
  - » 7. Rimborsi ai titolari degli uffici postali per le corrispondenze rinviate, detassate e rifiutate.
  - » 8. Rimborsi eventuali (Poste).
  - » 33. Spese d'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule.
  - » 36. Retribuzioni agli incaricati di uffici di terza categoria ed ai fattorini in ragione di telegrammi.
  - » 41. Spese telegrafiche per conto di diversi.
  - » 55. Premio ai rivenditori di francobolli e di cartoline postali ed ai titolari degli uffici postali di seconda classe sui francobolli e sulle cartoline da essi vendute.
  - » 56. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia emessi.
  - » 149. Dispacci telegrafici governativi.
  - » 150. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

**Ministero della guerra.**

CAP. 26. Spese di giustizia criminale militare.

- » 38. Dispacci telegrafici governativi,
- » 39. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

**Ministero della marina.**

CAP. 30. Spese di giustizia.

- » 37. Dispacci telegrafici governativi.
- » 38. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

**Ministero di agricoltura, industria e commercio**

CAP. 8. Pesi e misure - Restituzione e rimborsi di diritti di verificaione.

- » 9. Forniture alla Cassa dei depositi e prestiti e stampati per le Casse di risparmio postali.
- » 29. Insegnamento industriale e professionale (Propine d'esami).
- » 47. Dispacci telegrafici governativi.
- » 48. Fitto di beni demaniali destinati ad uso od in servizio di amministrazioni governative.

PRESIDENTE. Metto ai voti quest'Elenco che è compreso nell'articolo 2 della presente legge.

Chi l'approva, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Si passa all'Elenco B.

**ELENCO B.**

*Spese di riscossione delle entrate per le quali si possono spedire mandati a disposizione di funzionari governativi, a termini dell'articolo 41 della legge sulla contabilità generale dello Stato del 22 aprile 1869, n. 5026.*

**Ministero delle finanze.***Servizio del Lotto*

CAP. 67. Aggio d'esazione ai ricevitori del lotto.

*Amministrazione esterna del demanio e delle tasse sugli affari.*

CAP. 15. Oneri e debiti ipotecari afferenti i beni dell'Asse ecclesiastico e che non si trovassero ancora iscritti sui prospetti delle spese fisse.

- » 72. Spese d'ufficio variabili, indennità materiale e diverse:

a) Spese per bollatura, spedizione ed imballaggio di carta bollata, per oggetti di scrittoi e simili, quando non esiste contratto;

b) Trasporto di carta bollata, di registri, di stampa, di pesi, di campioni e simili quando non esistono convenzioni con appaltatori e non si possa servire della posta;

c) Spese di posta per lettere, piogghi tassati ed affrancati in servizio dell'amministrazione;

d) Spese d'ufficio che in certi casi cadono a carico della amministrazione, per gestione interinale degli uffici contabili;

e) Spese degli incanti rimasti deserti o tenuti per la vendita o per l'affitto di beni demaniali o per appalti di opere di riparazione ai beni stessi, escluse le spese simili relativamente all'Asse ecclesiastico;

f) Spese varie per l'asestamento catastale dei beni dell'antico demanio;

g) Spese per provvista e somministrazione di mobili ed altri oggetti, sempre quando non sono regolati da contratto ed il di cui valore non superi le lire 50.

- » 74. Aggio d'esazione ai contabili;

a) Aggio provvisorio mensile ed aggio definitivo in fine d'anno ai contabili;

b) Aggio d'esazione ai cancellieri;

c) Aggio d'esazione ai distributori secondari di carta bollata;

d) Aggio d'esazione agli esattori fiscali, ai ricevitori di diritti e tasse dovute all'amministrazione.

- » 75. Spese di coazione e di liti:

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

- a) Diritti dovuti agli uscieri, segretari ed altri funzionari per gli atti ingiunzionali ed esecutivi contro i debitori morosi compresi gli avvisi di pagamento per tasse di registro di manomorta;
- b) Diritti dovuti ai periti, liquidatori, ingegneri, geometri e simili, nelle cause che interessano l'amministrazione;
- c) Diritti dovuti per levatura di copie ed estratti di documenti relativi ai notai ed altri ufficiali non retribuiti dal Governo;
- d) Onorari e compensi ordinari agli avvocati assunti in difesa dell'amministrazione (articolo 296 della tariffa annessa alla legge 23 dicembre 1865);
- e) Onorari ed esposti ai procuratori; spese per la stampa di memorie legali e per la pubblicazione di editti o avvisi nell'interesse dell'amministrazione;
- f) Spese di liti dovute dalle finanze nei casi di soccombenza in giudizio, escluse ben inteso le somme in capitale per le quali ebbero luogo le liti.
- CAP. 76. Manutenzione e miglioramento delle proprietà demaniali:
- a) Spese per lavori fatti ad economia pei guasti improvvisi alle proprietà demaniali che richieggono immediata riparazione;
- b) Spese per opere portate da contratti debitamente approvati ed ammessi dalla Corte dei conti, sempreche il loro ammontare non superi le lire 2000;
- c) Spese di perizia, misurazione e trasferta agli architetti e periti in servizio delle proprietà demaniali e competenze agli ingegneri del genio civile ed ai periti privati per servizi prestati nell'interesse del demanio;
- d) Imposte consorziali di arginatura, tasse d'acqua ed altre tendenti al miglioramento dei beni e del suolo di proprietà demaniale;
- e) Spese per illuminazione ordinaria per feste pubbliche degli edifici ad uso di amministrazione finanziaria.
- CAP. 78. Contribuzioni sui beni demaniali:
- a) Imposta sui beni rurali;
- b) Imposta sui fabbricati;
- c) Imposte sui beni d'istituti o corpi morali amministrati dal demanio.
- » 80. Canali riscattati (Canali Cavour) - Materiale e spese diverse.
- » 82. Canali riscattati (Canali Cavour) - Spese per tasse, liti ed aggio ai ricevitori:
- a) Contribuzione fondiaria;
- b) Spese di coazioni e di liti;
- c) Aggio ai ricevitori.
- » 127. Spese di amministrazione (Asse ecclesiastico).  
Spese variabili di qualunque natura, contemplate negli art. 58, 59 e 60 del regolamento, ivi comprese le imposte consorziali di arginatura ed altre tendenti al miglioramento del suolo e beni.
- » 128. Spese per il personale addetto al servizio dei beni immobili dell'Asse ecclesiastico, semprequando la relativa partita non siasi potuta in tempo iscrivere sui prospetti delle spese fisse.
- » 129. Aggio d'esazione ai contabili (Asse ecclesiastico).
- » 130. Contribuzioni fondiarie sui beni rurali, sui fabbricati dell'Asse ecclesiastico.
- » 131. Spese di liti derivanti dall'amministrazione dei beni.
- » 133. Restituzioni e rimborsi (Demanio).  
Restituzione di somme indebitamente riscosse e rimborsi.
- » 140. Restituzione d'indebiti dipendenti dall'amministrazione dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » 172. Spese varie inerenti alla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » 173. Spese di liti dipendenti dalla vendita dei beni dell'Asse ecclesiastico.
- » 177. Restituzioni dipendenti dalla ven-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

dita dei beni dell'Asse ecclesiastico.

CAP. 187. Imposte e sovrimposte dovute da terzi e che si pagano dal demanio in forza dell'articolo 54 della legge 20 aprile 1871, n° 192.

*Amministrazione esterna delle imposte dirette e del catasto.*

CAP. 92. Spese di liti, a cui le finanze sono condannate dai tribunali, spese d'istanza, perizie giudiziarie, onorari agli avvocati, ai cancellieri, ed altri consimili, e spese per pagamento di assegno alle scorte armate in servizio delle imposte dirette.

» 134. Rimborso di quote d'imposte dirette indebitamente riscosse, delle quote inesigibili delle imposte stesse e della sovratassa imposta nel territorio mantovano per ripari di difesa e di digagna.

» 169. Aggio di esazione ai contabili incaricati della riscossione delle soprattasse per omesse ed inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette e per la riscossione delle imposte del 1872 e retro.

*Servizio del macinato.*

CAP. 94. Spese diverse per l'applicazione dell'imposta sulla macinazione dei cereali.

» 95. Anticipazione di spese di perizie a sensi dell'articolo 18 del testo di legge approvato col regio decreto 13 settembre 1874, n° 2056, e di quelle per lavori di riduzione dei mulini, a sensi dell'articolo 165 del regolamento approvato col regio decreto 13 settembre suddetto, numero 2057.

» 96. Aggio per la riscossione della tassa sulla macinazione dei cereali.

» 135. Rimborsi e restituzioni di tasse.

*Tassa di fabbricazione.*

CAP. 97. Spese diverse per la riscossione della

tassa di fabbricazione, e restituzione della tassa sugli alcool e sulla birra esportati.

CAP. 99. Spese diverse relative alla tassa di fabbricazione degli zuccheri.

*Amministrazione esterna delle gabelle.*

CAP. 103. Soldi ed assegni al personale della guardia doganale.

» 105. Spese di casermaggio e diverse per la guardia doganale.

» 106. Costruzione, riparazione e manutenzione dei piroscafi ed altri legni doganali.

» 108. Spese di giustizia, di liti e quote di riparto agli impiegati ed inventori sul prodotto delle contravvenzioni.

» 111. Compensi agli agenti doganali per servizio notturno e per trasferte.

» 113. Spese di materiale e diverse per le dogane.

» 114. Spese relative alla riscossione del dazio consumo, e restituzione di diritti indebitamente esatti.

» 117. Indennità ai rivenditori dei sali.

» 122. Compra, macinazione e trasporto di sali.

» 123. Aggio ed indennità ai magazzinoieri di vendita ed agli spacciatori all'ingrosso.

» 124. Preparazione del sale agrario ed industriale.

» 125. Spese per l'otturamento delle sorgenti salse, ecc.

» 126. Spese diverse e di materiale nei magazzini dei sali.

» 136. Restituzione di diritti, rimborsi e depositi.

» 138. Buonificazione ai salatori di pesci.

**Ministero dei lavori pubblici.**

*Amministrazione esterna delle poste.*

CAP. 7. Buonificazioni ai titolari degli uffici postali ed ai capi delle sezioni per lettere rinviate, detasate e rifiutate.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

- CAP. 48. Spese degli uffizi postali all'estero (Assegnamenti).
- » 51. Retribuzioni ai capitani di bastimento che trasportano lettere e stampati per la via di mare.
- » 55. Premio ai rivenditori di francobolli e delle cartoline postali.
- » 56. Aggio ai consoli sulle tasse dei vaglia postali emessi.

**Ministero d'agricoltura, industria e commercio.**

*Pesi e misure.*

- CAP. 8. Restituzioni e rimborsi di diritti di verificazione.

PRESIDENTE. Chi approva quest'Elenco che fa parte dell'articolo 3, voglia alzarsi.

(Approvato.)

Ora si metteranno ai voti gli articoli della legge:

Art. 1.

Sino all'approvazione del Bilancio definitivo di previsione per l'anno 1878, il Governo del Re è autorizzato a far pagare le spese ordinarie e straordinarie del Ministero delle Finanze, in conformità allo stato di prima previsione ammesso alla presente legge.

(Approvato.)

Art. 2.

Per gli effetti di che all'art. 32 della legge 22 aprile 1869, n. 5026, sono considerate *spese d'ordine ed obbligatorie* quelle descritte nel qui unito elenco A.

(Approvato.)

Art. 3.

Per il pagamento delle spese indicate nel qui ammesso elenco B, potranno i Ministeri aprire crediti, mediante mandati a disposizione dei funzionari da essi dipendenti.

(Approvato.)

La votazione a scrutinio segreto sarà fatta insieme all'altro progetto già approvato.

Senatore LAUZI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore LAUZI. Colgo questo momento per fare una piccola storia della legge che porta il N. 9, relativa ai certificati ipotecari, della quale non è ancora stata ultimata la discussione. E ciò a nome del relativo Ufficio Centrale, del quale ho l'onore di essere Relatore.

Il Senato rammenta che questa legge aveva per iscopo di togliere alcuni inconvenienti gravissimi, che avvenivano e avvengono nel rilascio dei certificati ipotecari, comprendendovi anche quelle iscrizioni che per virtù e per precepto speciale di legge hanno cessato di avere ogni efficacia, ogni valore.

Questa legge era stata promossa da un voto speciale del Senato. Recata al Senato dal Guardasigilli d'allora, onorevole sig. Senatore Vighiani, fu dal Senato approvata con amplissimi argomenti, dedotti tanto dall'onorevole Ministro quanto dall'Ufficio Centrale; ma non ebbe la fortuna, per chiusura di Sessione, di essere approvata anche dall'altro ramo del Parlamento. Quindi, all'apertura della Sessione del 1876, l'attuale onorevole Guardasigilli Mancini produsse di nuovo questa legge, appoggiandosi alle argomentazioni già dedotte, come dissi, dal Senato e dal Ministro antecedente, e suffragandola, come di massima importanza, con validissime e nuove ragioni.

L'Ufficio Centrale accolse benevolmente questa legge, e ad unanimità ne propose al Senato l'adozione.

Fu infatti posta nella scorsa estate all'ordine del giorno del Senato; ma avvenne il caso che un Senatore prese la parola nella discussione generale per presentare alcune sue difficoltà.

Quel giorno affollatissimo era il Senato, affollatissime le tribune, attendendosi con certa impazienza un altro oggetto che era subito dopo all'ordine del giorno di quella giornata; ciò fece che per non perdere tempo, l'onorevole Guardasigilli propose che si sospendesse l'esame di quella legge, e si pregasse l'Ufficio Centrale di chiamare il giorno seguente nel seno della Commissione l'onorevole Senatore che aveva preso la parola (per esporre alcune difficoltà), aggiungendo cortesemente che a quell'ufficio e egli stesso sarebbe intervenuto.

Il giorno seguente l'Ufficio Centrale tenne infatti adunanza e vi intervenne il Senatore dissidente; ma le sue difficoltà erano tali che andavano a dirittura a negare ogni merito ed

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

efficacia alla legge, e su questo terreno non era possibile che l'Ufficio Centrale entrasse in discussione.

D'altronde l'onorevole Guardasigilli, sventuratamente non trovandosi in buona salute, non potè in quel giorno intervenire; e dopo lo stesso onorevole Mancini dovette pensare alla propria salute e stette molto tempo lontano dal Senato, che d'altronde poco dopo sospese le sue sedute.

All'attuale riconvocazione del Senato, il Relatore di quell'Ufficio Centrale pensò al da farsi, ma non poteva da solo deliberare; e appena si trovarono presenti tre membri dell'Ufficio stesso, cioè il Relatore, l'onorevole Manfredi e l'onorevole Pasella, pregò il primo di essi come Presidente, di riunire di nuovo l'Ufficio Centrale onde provvedere in proposito.

E difatti l'Ufficio Centrale riconobbe la necessità di discutere quel progetto di legge; ma credette di assoluta convenienza di pregare l'onor. Guardasigilli a voler far conoscere, se lo crede opportuno, le sue osservazioni in proposito. Ciò fu fatto per compiacenza dell'onorevole signor Presidente del Senato.

Questo avvenne pochi giorni fa, e sino ad oggi non è ancora pervenuta alcuna dichiarazione dell'onor. Ministro.

Questa storia dei fatti (per la quale il Senato avrà la bontà di scusarmi se ho occupati alcuni momenti di questa seduta) l'ho fatta, non per dare colpa ad alcuno, non per esigere in questo momento che sia messo all'ordine del giorno quel progetto di legge, ma unicamente per provare che non è dipeso dall'Ufficio Centrale se in questo scorcio di Sessione il Senato non ha potuto deliberare su quella legge, che fu da tutti giudicata tanto importante.

Perciò non avrei che a fare all'onorevole nostro Presidente, in nome anche dei miei Colleghi dell'Ufficio Centrale, la preghiera che al primo convocarsi del Senato, dopo le solite e prossime vacanze, volesse richiamare l'attenzione del Senato su questo argomento, mettendo all'ordine del giorno la legge sui certificati ipotecari.

PRESIDENTE. La Presidenza terrà nota della raccomandazione del Senatore Lauzi.

**Approvazione del progetto di legge: Proroga di sei mesi al corso legale dei biglietti di Banca.**

PRESIDENTE. Si procede alla discussione del progetto di legge: Proroga di sei mesi al corso legale dei biglietti di Banca.

Do lettura dell'articolo unico del progetto:

Articolo unico

Il corso legale dei biglietti dei sei istituti d'emissione indicati nell'articolo 1° della legge 30 aprile 1874, N. 1920 (serie 2<sup>a</sup>) è prorogato fino al giorno 30 giugno 1878.

Se nessuno chiede la parola, questo articolo unico sarà a suo tempo votato a squittinio segreto.

**Approvazione dei progetti di legge: Nuova proroga di termine stabilito colla legge 3 giugno 1875, N. 2535, per l'alienazione o divisione dei terreni ex-ademprivili nell'isola di Sardegna; e dell'altro: Aumento di un 2° decimo di stipendio agli insegnanti degli istituti tecnici e nautici.**

PRESIDENTE. Viene ora in discussione l'altro progetto col titolo: Nuova proroga di termine stabilito colla legge 3 giugno 1875, N. 2535, per l'alienazione o divisione dei terreni ex-ademprivili nell'isola di Sardegna.

Do lettura dell'articolo unico di cui consta il progetto:

Articolo unico.

Il termine di tre anni accordato alle Deputazioni provinciali dell'isola di Sardegna, con la legge 3 giugno 1875, N. 2535, per l'alienazione o divisione di ufficio a titolo oneroso dei terreni ex-ademprivili, è prorogato di due altri anni.

Nessuno chiedendo la parola su quest'articolo unico, se ne farà più tardi la votazione a scrutinio segreto.

Passiamo ora al progetto di legge che porta l'aumento di un 2° decimo di stipendio agli insegnanti degli istituti tecnici e nautici.

Ne do lettura.

(Vedi *infra*.)

PRESIDENTE. È aperta la discussione generale.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

Se nessuno chiede la parola, si procede alla discussione degli articoli.

Rileggo l'articolo 1°:

Art. 1.

A cominciare dal 1° di gennaio del 1878 gli stipendi dei presidi, dei professori titolari e dei professori reggenti degli istituti tecnici di marina mercantile e delle scuole nautiche, sono accresciuti di un secondo decimo, giusta le norme della legge 30 giugno 1872, N. 893, ed è autorizzata la iscrizione al capitolo 26 del bilancio del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio della somma di lire 120,000 per far fronte alla spesa occorrente per il pagamento del detto secondo decimo.

Se nessuno chiede la parola, metto ai voti quest'articolo.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Gli incaricati negli istituti e nelle scuole anzidette che per tre anni consecutivi, a datare dal tempo in cui andrà in vigore la presente legge, ebbero la conferma nel loro ufficio, sono pareggiati ai professori reggenti per i diritti e le prerogative sancite negli art. 215, 216 e 292 della legge del 13 novembre 1859.

(Approvato.)

Art. 3.

Sono abrogate tutte le disposizioni contrarie alla presente legge.

(Approvato.)

PRESIDENTE. Ora si procede all'appello nominale per lo squittinio segreto di tutti e cinque i progetti di legge testè approvati.

Senatore TORELLI. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore TORELLI. A nome dell'Ufficio Centrale per l'esame della legge relativa all'approvazione della transazione colla ditta Vitali, Charles, Picard e C. ho l'onore di riferire al Senato: che desso si è riunito quest'oggi; e come è di pratica, per prima cosa udi le conclusioni degli Uffici che ieri sera vennero all'uopo convocati. Quattro su cinque avevano dato al rispettivo Commissario un mandato di piena fiducia, ma colla raccomandazione che si facesse

uno studio accurato, e quindi una Relazione che spiegasse bene i motivi di quella conclusione alla quale si sarebbe venuti, e, ben s'intende, che la politica fosse completamente estranea.

Ora, l'Ufficio Centrale non può a meno di tener stretto conto di quell'incarico di quattro Uffici su cinque; dall'altro lato l'Ufficio Centrale ha presente la deliberazione d'urgenza pure decretata dal Senato; epperò esso crede di obbedire all'una ed all'altra ingiunzione, dando opera che la sua Relazione possa venir presentata fra sette od otto giorni, ed il Senato convocato non più tardi del 29 corrente mese. Una maggior sollecitudine non la crede possibile, epperò esso confida nel patriottismo del Senato, che già diede splendide prove della sua abnegazione. Il freddo del dicembre 1877, che i signori Senatori dovranno affrontare, vale il caldo canicolare della fine luglio 1876, e saranno due bei fatti che onorano il Senato.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ieri io ho pregato il Senato di voler dichiarare l'urgenza del progetto di legge indicato dall'onorevole Senatore Torelli; il Senato ebbe la bontà di accogliere la mia domanda, e l'urgenza fu deliberata. Io non ho il menomo dubbio che il Senato ha voluto dare un voto serio ed efficace.

Ho dichiarato altresì che il ritardo della discussione di questo, che è un progetto di legge di finanza, avrebbe recato danni all'interesse pubblico, e quando la sua discussione e la sua votazione fosse ritardata al di là della fine dell'anno corrente, il ritardo recherebbe un peso non previsto dal Bilancio e un aggravio ai contribuenti.

Per me adunque, quanto più presto questo progetto di legge sarà portato in discussione, tanto più dovrei esser grato al Senato; ma io non intendo di esercitare pressioni di nessuna specie nè sulle deliberazioni del Senato, nè su quelle del suo Ufficio Centrale. Desidero che il progetto sia esaminato seriamente.

Solo rinnovo la mia preghiera perchè l'esame di questo progetto di legge nell'Ufficio Centrale sia fatto col carattere dell'urgenza che il Senato ha riconosciuto, e perchè sia fin d'ora fissato per la discussione un giorno possibilmente prossimo, che lascio venga determinato dall'Ufficio Centrale e dal suo Relatore.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

La discussione di questo progetto di legge io la desidero; credo anzi che essa ora sia divenuta una necessità; ma nello stesso tempo il Senato tenga conto dei danni di una ritardata discussione, dei pesi che il ritardo farebbe cadere sui contribuenti, e non dimentichi che si tratta di un progetto di legge essenzialmente di natura finanziaria.

Io dunque, senza punto fare obiezione alle dichiarazioni dell'Ufficio Centrale, pregherei solo che fosse fissato fin d'ora un giorno della settimana prossima nel quale questo progetto di legge fosse posto all'ordine del giorno, anche per norma dei membri di questo alto Consesso, che desiderano assistere alla discussione.

**PRESIDENTE.** Prego il signor Presidente dell'Ufficio Centrale di mettersi d'accordo coll'on. Relatore per fissare fin d'oggi il giorno che verrà in discussione questo progetto di legge. Poi interrogherò il Senato in proposito.

Senatore **TORELLI.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

Senatore **TORELLI.** Chi deve fissare il giorno in modo definitivo è il Relatore, l'on. Brioschi, e quindi prego l'on. Collega a voler esprimere la sua opinione.

Senatore **BRIOSCHI.** Ho l'onore di essere Relatore dell'Ufficio Centrale per l'esame di questo progetto di legge, ed ho promesso ai miei Colleghi di avere in pronto la Relazione per la sera del 27, o pel mattino del 28 corrente.

Procurerò inoltre che per quel giorno la Relazione sia stampata, e così nello stesso 28 possa essere distribuita. Ventiquattro ore dopo, secondo il Regolamento, cioè il 29, potrà quindi cominciarne la discussione.

**PRESIDENTE.** Il Senato ha udito che l'onor. Relatore ha dichiarato che la Relazione di questo progetto di legge potrà essere distribuita la mattina del giorno 28 corrente, per modo che la discussione possa aver luogo il giorno 29.

Prego dunque il Senato a volere esprimere co' suoi voti se intende che il giorno 29 abbia ad esservi seduta pubblica per la discussione di questo progetto di legge, che fu già sin da ieri dichiarato di urgenza.

Chi intende approvare tale proposta, voglia sorgere.

(Approvato.)

**PRESIDENTE.** Debbo confidare nel provato patriottismo dei signori Senatori perchè, quan-

tunque sia assai probabile che alquanti di loro debbano in questi giorni assentarsi da Roma, vogliano essere di ritorno per la mattina del giorno 29 corrente.

Ora si procede all'appello nominale per la votazione a squittinio segreto dei cinque progetti di legge discussi nella seduta di oggi.

Il Senatore, *Segretario*, **VEBGA** fa l'appello nominale.

**PRESIDENZIE.** Risultato della votazione a squittinio segreto.

Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1878.

Senatori presenti 79.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	2
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva.)

Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1878.

Senatori presenti 79.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	3
Astenuti . . . . .	1

(Il Senato approva.)

Proroga di sei mesi al corso legale dei biglietti di Banca.

Votanti . . . . .	78
Favorevoli . . . . .	75
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva.)

Nuova proroga di termine stabilito colla legge 3 giugno 1875, N. 2535, per l'alienazione o divisione dei terreni ex ademprivili in Sardegna.

Votanti . . . . .	79
Favorevoli . . . . .	76
Contrari . . . . .	3

(Il Senato approva.)

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 21 DICEMBRE 1877

Aumento di un secondo decimo sullo stipendio degli insegnanti degli istituti tecnici e nautici.

Votanti . . . . . 78

Favorevoli . . . . . 69

Contrari . . . . . 9

(Il Senato approva.)

Il Senato è convocato in seduta pubblica per il giorno 29 corrente, alle ore due pom.

L'ordine del giorno è il seguente:

1° Il progetto di legge relativo a transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e C. per i lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.

2° Estrazione a sorte dei signori Senatori che costituiranno la Deputazione per presentarsi al Quirinale nel primo giorno dell'anno, a porgere gli omaggi e gli auguri del Senato a Sua Maestà e ai Reali Principi di Piemonte.

La seduta è sciolta (ore 5).



## XCV.

## TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Omaggi — Congedi — Comunicazioni della Presidenza — Commemorazione dei Senatori: Serra Francesco, Zanolini e Borghesi-Bichi — Condoglianza del Senatore Cardona Raffaele per la morte del generale conte Mosca di Lizio — Parole del Presidente del Consiglio e del Presidente del Senato in lode dello stesso generale — Comunicazione del Presidente del Consiglio della costituzione del nuovo Ministero — Discussione del progetto di legge relativo alla transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Compagni pei lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule — Schiarimenti chiesti dal Senatore Brioschi, Relatore, forniti dal Presidente del Consiglio — Dichiarazione del Relatore — Discorso del Senatore Caccia a favore del progetto — Osservazioni e raccomandazioni del Senatore Pepoli G., cui risponde il Senatore Godda — Replica del Senatore Pepoli G. — Spiegazioni fornite dal Relatore e dal Presidente del Consiglio — Replica del Senatore Pepoli G. — Controreplica del Presidente del Consiglio — Chiusura della discussione generale — Approvazione dell'art. 1° e dei successivi — votazione a scrutinio segreto — Sorteggio della Deputazione che si recherà a complimentare S. M. il Re in occasione del capo d'anno — Risultato della votazione.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti tutti i membri del nuovo Gabinetto, meno l'onorevole Senatore Perez, nuovo Ministro dei Lavori Pubblici.

**Atti diversi.**

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

Fanno omaggio al Senato:

Il dott. Alfonso Ademollo, di un suo *Opuscolo sull'ornitologia maremmana*;

Il signor Guglielmo Capitelli, di una raccolta dei suoi scritti, intitolata: *Pagine sparse*;

L'avvocato Alessandro Paternostro, di un suo *Studio sulla Camera elettiva*;

Il prof. Ludovico Brunetti, di un suo lavoro di anatomia patologica;

Il Senatore comm. Errante, di tre volumi delle sue *Liriche, Tragedie e Norelle*;

Il Deputato comm. Mantellini, di una sua opera *sui conflitti di attribuzioni in Italia dopo la legge del 31 marzo 1877*;

Il Senatore comm. Paoli, delle sue *Nozioni elementari di diritto civile*;

Il Ministro delle Finanze, di 100 esemplari della *Relazione sui risultati economici ed amministrativi ottenuti dall'officina governativa delle carte-valori durante il 1876*;

Il Direttore del R. Museo industriale italiano, del fascicolo del mese di marzo 1877 del *Bollettino industriale*;

Il Duca Sigismondo di Castromediano, di un suo opuscolo *sulla chiesa di Santa Maria di Cerrate*;

Il Sindaco di Lugo, di una *Relazione sulle onoranze funebri rese al comm. Luigi Grisostomo Ferrucci*;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

Il Presidente dell'Accademia dei Lincei, di 3 volumi degli *Atti di quell'Istituto dell'anno 1877*;

Il Prefetto di Siracusa, degli *Atti di quel Consiglio provinciale dell'anno 1876*.

Domandano un congedo i signori Senatori: Costantini e Petitti di un mese, il Senatore Montanari di 20 giorni, il Senatore Monaco La Valletta di 10 giorni e i Senatori Strozzi, Bellavitis, Antonini e Camuzzoni di otto giorni per motivi di salute; il Senatore Galeotti di un mese, il Senatore Berti A. di giorni 21, il Senatore Giustiniani di 15 giorni, e i Senatori Della Gherardescha e Berti-Pichat di 8 giorni per motivi di famiglia, che viene loro dal Senato accordato.

#### Comunicazioni della Presidenza.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura delle seguenti due lettere pervenute alla Presidenza.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI legge:

Roma, 28 dicembre 1877.

Ho l'onore di partecipare a Vostra Eccellenza, che martedì prossimo, primo giorno del nuovo anno, alle ore 10 del mattino, Sua Maestà il Re, ed in seguito le LL. AA. RR. il Principe e la Principessa di Piemonte, riceveranno nei loro rispettivi appartamenti di parata di questo R. Palazzo l'E. V. ed il Senato del Regno per deputazione.

Mi valgo intanto di questa favorevole occasione per offrire a V. E. gli attestati del mio distinto ossequio.

*Per il Prefetto di Palazzo*  
F. FRENFANELLI CIEO.

*A S. E. il Presidente*  
*del Senato.*

Roma, 28 dicembre 1877.

*Eccellenza,*

Il giorno 2 dell'entrante mese di gennaio, alle ore 12 meridiane, avrà luogo, nel palazzo Spada, l'assemblea generale di questa Corte di cassazione per l'inaugurazione del nuovo anno giuridico e la lettura della Relazione sull'amministrazione della giustizia nell'anno decorso.

Mi fo un grato dovere di pregare la E. V., e per di Lei mezzo gli onorevoli componenti di cotesto Senato, a volere, se possono, intervenire alla solenne adunanza della Corte.

Il Procuratore generale del Re  
*Senatore del Regno*  
GIOVANNI DE FALCO.

*A S. E.*

*il Presidente del Senato.*

#### Commemorazione dei Senatori Serra Francesco, Zanolini e Borghesi-Bichi.

**PRESIDENTE.** Signori Senatori,

I.

Il Conte FRANCESCO SERRA è nato in Genova il 13 aprile 1801.

Volontario di marina, circa un anno, dal 15 settembre 1815. Allievo di prima categoria nella R. Scuola di marina il 14 settembre 1816. Nominato Guardia-marina di prima classe il 20 gennaio 1819.

Nel lungo giro di quarant'anni saliva, un per uno, nello Stato maggiore della Regia marina tutti i gradi, sino a quello di Vice-ammiraglio, al quale venne innalzato l'undici giugno 1859.

Giovane ancora, avea comandato una Lancia armata in guerra, nel fatto d'armi contro i pirati, la notte dal 28 al 29 luglio 1826, tra Ondro e Capo d'Oro nell'Arcipelago. La condotta sua in quello scontro gli è stata iscritta ad *Aziona di merito*. Ediziani, nel 1825, avea fatta la campagna di Tripoli; e poi, nelle stesse acque, faceva l'altra del 1835.

Parecchie le navi sulle quali, di tempo in tempo, ebbe a correre i mari. Accenno la regia mezza-galera « Liguria »; le fregate « Commercio, Maria Teresa, Cristina, Tritone »; il brik « Zelliro »; le altre fregate « Euridice, e Des Geneys ».

Del resto: nel decennio anteriore alla nomina di Vice-ammiraglio, gli furono affidati speciali incarichi. Intendente generale di marina per decreto reale 29 maggio 1849. Segretario generale del Ministero di Marina per decreto reale 1° dicembre 1853. Per altri reali decreti, Ispettore della marina mercantile e dei porti;

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

Presidente dei Consigli consultivi per la marina mercantile, e di ammiragliato mercantile; membro del Consiglio permanente della marina militare; Presidente della cassa di risparmio e beneficenza per la marina mercantile.

Dopo la nomina a Vice-ammiraglio, il reale decreto 7 ottobre 1859 lo fece Comandante generale della Regia marina; il reale decreto 7 aprile 1861 Vice-presidente del Consiglio d'ammiragliato; e il reale decreto 28 marzo 1867 Presidente del Consiglio superiore di marina.

In questo mezzo, il 19 aprile 1861, gli fu conferita la Medaglia Mauriziana pel merito militare di dieci lustri. Nel 12 giugno 1856 aveva ottenuto la Croce di commendatore dell'Ordine Militare di Savoia. Nel 29 dicembre 1861, decorato del Gran Cordone dell'Ordine Mauriziano; e, nel 25 ottobre 1871, del Gran Cordone della Corona d'Italia. L'Imperatore delle Russie gli aveva dato la Croce di S. Stanislao: l'Imperatore dei Francesi le insegne di Grand'Ufficiale della Legione d'Onore.

Fra i servigi, da lui renduti all'Italia, vuol essere specialmente ricordato con che zelo e con ch  senno agevolasse la fusione delle tre marine, sarda, napoletana e siciliana: gelosissima contingenza, nella quale, per ischermire ogni pericolo di ruggini e mali umori, quest'era indispensabile sopra ogni cosa, che la Commissione esaminatrice dei titoli di ciascuno degli ufficiali provenienti dalle tre diverse marine informasse i suoi voti allo spirito della imparzialit  la pi  ferma, la pi  scrupolosa. Aveva la Commissione nel suo Presidente (il conte Serra) l'ottimo degli esempi; e alla guida dei responsi di quella, la fusione   tornata fausta invero e felice.

Il 25 ottobre 1871 fu collocato a riposo, per anzianit  di servizio, col titolo di Ammiraglio.

Sino dal 20 gennaio 1861 il suo nome ammiravasi nell'albo dei Senatori.

Or fa poco pi  di un mese, il 20 novembre, nella et  di sessantasei anni e mezzo, mori di rapida malattia.

La citt  di Firenze, che ha raccolto l'ultimo sospiro di questo Nestore dei nostri ufficiali di mare, accorreva pietosamente a onorarne le pompe esequiali; degnissima interprete del dolore di quanti Italiani hanno in pregio la onest  intemerata, e la famota costanza nelle virt  del soldato e del cittadino.

## II.

ANTONIO ZANOLINI, nato a Bologna il 13 gennaio 1791.

Imitatore, se non anzi emulatore, del padre suo (Carlo Zanolini, giuriconsulto e magistrato di chiara fama), si diede alla professione di avvocato. Molte sue Allegazioni, che vanno sino al 1831, sono alle stampe.

La notte del 4 febbraio 1831 scattava nell'antica capitale degli Etruschi la rivoluzione contro la signoria clericale: tolti via gli stemmi del Papato: innalzate le tricolori insegne: il duca della vicina Modena fugg  a Mantova; la duchessa di Parma si chiuse in Piacenza. Voltero i Bolognesi tra i membri del Governo provvisorio l'avvocato Antonio Zanolini. E poich  altre citt  ed altre terre dello Stato romano similmente gridavano libert , s'  radunata, il 4 marzo, in Bologna l'*Assemblea dei Deputati delle provincie libere italiane*. Quaranta i convenuti: il fiore della scienza, delle lettere, del gius pubblico. Erano del numero: Mamiani, Orioli, Silvani, Vicini, Carlo Pepoli. Presidente, per suffragio unanime, Zanolini.

Fidavano i liberali nelle grosse voci del *non intervento*, venuteci dalla tribuna di Francia. Non sapevano che tuttavia ci voleva un quarto di secolo, e pi , perch  il principio del *non intervento* si insinuasse nel Diritto *inter gentes*.

Fatto   che gli Austriaci, violati i confini del 1815, a Modena e a Parma *ri-annunciarono l'ordine* (stile dei tempi): e il 21 marzo, entrati di viva forza a Bologna, il dominio della tiara ristabilivano. I governanti bolognesi dovettero riparare ad Ancona: e quivi, non bastando le armi dei patrioti alla giusta difesa, chinarono a patti col duce straniero; auspicio e intercessore un Legato pontificio, il cardinale Benvenuti. Tra i patti era scritto: « amnistia generale: sicurt  di libera partenza a tutti coloro che vogliono emigrare »: onde Zanolini, e i suoi compagni del Governo provvisorio, e parecchi degli aderenti (48 fra tutti) mettevano vela verso Marsiglia. Quand'ebbero austriache navi, a dispetto dei patti, danno la caccia al piccolo Legno portatore degli emigranti; lo raggiungono; lo catturano; menano prigionieri Zanolini, e gli altri, a Venezia. Poco poi, l'Imperatore per conto del Papa intim  loro l'esilio; e un vascello imperiale li condusse a Marsiglia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

Di là Zanolini tragittava a Parigi, chiamata a sé la famiglia: nè da Parigi si tolse più se non quando Pio IX glorificava il proprio nome e la cattedra col Perdono del 16 luglio 1846. Nel 48. e nel 49, Deputato per Bologna all'Assemblea di Roma. Prolegato di Bologna. Tosto dopo. Delegato di Ancona; dove restituì la pubblica sicurezza, pur dianzi turbatavi fieramente.

Capo eletto del comune di Bologna, che avea titolo di Senatore, era in ufficio a' giorni della irruzione austriaca del maggio 49.

Le geste di quel maggio ha registrate la storia daccanto alle altre dell'agosto del 48. I cittadini, non che le proprie lor vite, mettevano allo sbaraglio la città, le famiglie, ogni cosa più caramente diletta. Poveri d'armi, tranne quelle che ministra il furore, e quasi tutti novelli ai bellici ludi, meritavano per lo strenuo valore l'ammirazione dell'oste, tanto agguerrita, e per recenti fortune più che mai baldanzosa. Nell'otto agosto del 48 la avevano ributtata. Nella prima metà del maggio 49, incontro alle falangi sì tissime e alle poderosissime artiglierie che dai soprastanti colli li fulminavano, ben otto giorni pugnarono con ardimento da eroi. Ma, il giorno 16, dacchè i Deputati del popolo, esplorate e scrutinate le circostanze degli assalti e delle difese, conobbero ed affermarono che la bolognese perduranza era peggio che indarno; i magistrati municipali, avendo a capo Zanolini Senatore, e seco i principali delle milizie, e l'Opizzoni Cardinale Arcivescovo, escivano della città; e venuti alla tenda del Gorzowski, Governatore civile e militare per Francesco Giuseppe, manifestarono la intenzione di far unite le resistenze. Stavano d'accosto al Governatore il Maresciallo Wimpffen Duce supremo, il Principe Alberto d'Austria, e Monsignor Bedini, Legato del Papa. Quivi Zanolini parlò savie e degne parole:

« Avevo (diceva) nel dì precedente il Duce supremo posti innanzi enormi capitoli: resa a discrezione: consegna di ogni maniera d'armi: consegna dei rifugiati traspadani, e degli istigatori alla lotta: per istatici, sei ragguardevoli cittadini. Non potere senza vitupero Bologna a cote-ste ingiunzioni soscrivere. Disposta essere ad aprire le porte agli imperiali, solo che non lesi irrogassero pene per la difesa, nè molestia patissero i combattenti o i rifugiati. Non voles-

sero i capitani austriaci umiliare un popolo generoso, che in cimenti così diseguali avea combattuto assai più per l'onore che non per fiducia di vincere. Non permettesse il Legato nuovi dolori, intantochè le genti tornavano all'obbedienza di Pio ».

Le istanze di Zanolini, propiziate dal Cardinale arcivescovo, ottennero mitigazioni di non lieve momento ai capitoli. Specialmente fu stipulato, che: nessun cittadino od ospite di Bologna sarà infastidito o punito per ragione di guerra o di Stato.

Senonchè, avendo il Consiglio comunale nel 14 giugno con tutti i voti, a petizione del Brentazzoni, deliberato di domandare al Papa « il mantenimento dello Statuto, — l'ordinamento di una regolare truppa indigena, acciocchè cessasse il più presto la occupazione straniera, — e la unione o lega cogli altri Principi italiani »; il commissario pontificio (monsignore Bedini) indusse il Governatore austriaco ad imporre, d'arbitrio, una multa di romani scudi duemila a ciascuno dei consiglieri, con vincolo solidale; e, per di più, Zanolini tratto agli arresti.

I patri spiriti nelle Legazioni dovettero rimarsi celati un altro decennio. Ma, non appena udito nel 1859 il cannone di Palestro e quel di Magenta, di ricapo all'Italia, all'Europa si rivelarono.

Zanolini diventò rappresentante, per Marzabotto, all'Assemblea delle Romagne: e resse le tornate di quella in Bologna, i primi di del settembre, come Presidente anziano.

Nel 1860, Deputato al Parlamento in Torino. Il 5 aprile, mancato d'improvviso alla Camera il Presidente, decano di età (generale Quaglia), Zanolini, ch'era dei seniori, fu invitato a tenere il seggio presidenziale; e lo tenne sino a che, nel giorno 12, a quello è venuto il Presidente definitivo, Giovanni Lanza. Esprimeva allora la gioia sua del vedere tanti Italiani congiunti in una sola famiglia, concorde di interessi, di voleri, di speranze nell'avvenire: esprimeva la sua gratitudine al Re, che li aveva redenti e riuniti insieme, serbata, quasi in arca novella, la libertà e i diritti della nazionale indipendenza: e non taceva il dolore che alla grande famiglia mancassero tuttavia altri fratelli, meritevoli di essere accolti dal comun padre, a cui volgevano le braccia e i voti.

Il 25 febbraio del seguente anno 1861, ripigliava

la Presidenza temporanea, che tenne sino all'undici marzo. Insediano in quest'ultimo giorno a Presidente Urbano Rattazzi, così asseverò con profetici accenti: « Roma è essenziale all'Italia... La sovranità temporale del Pontefice è una delle più meschine grandezze di questa terra.... Senza la sovranità temporale, il Capo supremo dei cattolici sarà superiore a tutti, venerato da tutti, soggetto a nessuno ».

Addì 17 settembre del 64 fu scritto fra i Senatori del Regno d'Italia. Quest'Assemblea ne ascoltava la voce autorevole nelle tornate del 2 marzo 66, e del 30 giugno 68.

Continuò per molti anni a sedere nel Consiglio comunale di Bologna; e nel Consiglio provinciale sino all'ultimo de'suoi giorni. Era membro e censore della Società Agraria. Socio ordinario e censore dell'Accademia dei Ragionieri

Fra i lavori letterari, che ha pubblicati, merita di rimanere esempio di fedeltà e bello stile la *Traduzione del I libro delle lettere di Plinio il Giovane*, nella quale si lasciò addietro tutti gli altri volgarizzatori. Cotesto e gli altri lavori lo misero in corrispondenza coi primi scrittori nazionali; specie, con Pietro Giordani.

Si hanno di lui parecchie commedie; dall'una delle quali, che è « *Il dissoluto geloso* », il Costetti, avutane la permissione, cavò il concetto de'suoi « *Dissoluti gelosi* ».

A Parigi molti furono gli articoli di Zanolini nelle Effemeridi letterarie e nelle politiche. Quivi dettò in italiano un romanzo in tre tomi « *Il diavolo del Sant'Uffizio* » sopra reminiscenze e costumi bolognesi del 1799 e 1800.

Tornato in Italia, diede fuori un'opera di peso: « *Sopra due discorsi intitolati della legislazione mineraria, e delle scuole delle miniere, dei Senatori Enrico Poggi e Celso Marzucchi, e dei professori Paolo Savi e Giuseppe Meneghini* ». (Torino 1861).

Pervenutogli in possesso il *Protocollo segreto* del Regno d'Italia, tenuto dal Ministro Segretario di Stato Antonio Aldini (di cui aveva sposata nel 1811 la nipote Caterina Aldini), pose mano ad una storia di lunga lena, intitolata « *Antonio Aldini e i suoi tempi* », e pei tipi del Le Monnier ne spacciò due volumi: doveano essere quattro; ma, giunto a metà, e oggimai svigorito, non potè proseguire.

Tanto e tanto pubblicava indi appresso la Bio-

grafia del suo amicissimo Gioacchino Rossini, già dal Rossini medesimo approvata. Ed ora andava pe'torchila sua *Relazione sui fatti del 1831*.

Nel 24 novembre dell'anno che termina, il patriota saldissimo, l'eccellente giureconsulto, il sagace politico, il forbito scrittore, adorato dalla famiglia, benedetto da tutti, nella età di poco meno che 87 anni, velati gli occhi, di questa vita si dipartì.

### III.

Il conte SCIPIONE BORGHESI-BICHI nacque in Siena il 3 dicembre 1811, dal conte Luigi, barone dell'Impero, e da Maria di Marc'Antonio Fortini, ultima discendente di illustre famiglia Senese.

Negli anni giovanili ricevette da precettori privati un insegnamento, che per tutta la vita giudicò scarso; massime, per ciò che attiene alla letteratura classica. Fuor dell'usanza del patriato senese d'allora, frequentò nella patria Università le scuole del Diritto, e vi conseguì la laurea dottorale. Poco dopo, in Firenze ebbe il titolo di avvocato. Ma, morto gli il padre, s'è dovuto restituire a Siena; e quindi innanzi si diede tutto alle cure del patrimonio della sua nobilissima famiglia, e agli studi della storia e letteratura senese, che furono, quasi direi, l'oggetto precipuo di quella cara e onorata esistenza. Il nome insigne del casato, il largo censo, la singolare coltura, e la grande modestia, lo resero accettissimo a coloro che hanno avuto la fortuna di avvicinarlo e l'agio di pregiarne le esimie virtù. Fra i quali sarebbero a ricordare, dal Manzoni al Giusti, quanti salirono ad alta fama negli annali della letteratura contemporanea del nostro paese. E agli studi suoi, appena chiusa la giovinezza, si prefisse un intento; e sempre a questo guardò con costanza mirabile. Poichè, lunghi anni di seguito, attese a compilare una Bibliografia senese, nel più lato senso della parola. Infatti, non solo accolse con amore e peculiar diligenza le notizie della Stamperia senese dagli incunaboli fino al 1875, ma, quasi corredo o illustrazione a sì prezioso lavoro, riuni quanti più ha potuto ragguagli di scrittori senesi, o di cose alla città appartenenti, non ricusandosi nemmeno alla fatica del trascrivere per intero più centinaia di documenti che avessero relazione alle cose

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

politiche, o artistiche, o letterarie di quella, o sivvero ai cittadini più celebrati. Qual miniera di informazioni venisse egli a formare in tal guisa, sel seppe il Litta, e il Passerini, e tutti gli altri che per contesse bibliografiche di cose pur non senesi ebbero occasione di ricorrere alla sua copiosa dottrina.

Quest'amore preclaro agli studi dell'erudizione lo invogliò naturalmente ad accrescere la già doviziosa suppellettile dei libri e dei manoscritti trovati nel tetto paterno; ché anzi ci riusciva a creare un Archivio *Bichi-Borghesi*, che ha nome presso i cultori della istoria Senese e Toscana, e che valenti stranieri, venuti in Italia per ragioni di studi, consultarono con molto profitto.

La collezione delle pergamene *Bichi-Borghesi*, notevole pel numero a cui ascende, e per la importanza delle carte, diventò celebre quando al conte Scipione è toccato in sorte di scoprire fra quei documenti, da lui lusinggiati con affetto pari al sapere, il testamento di Giovanni Boccaccio. Certo, sifatta carta non poteva capitare a mani migliori. Essa, dopo che fu lunga pezza monumento invidiabile dell'astanzadi studio del fortunato suo possessore, per volontà testamentaria di lui è passata, insieme alla stupenda raccolta delle pergamene, ad arricchire la serie diplomatica dell'Archivio di Stato di Siena. —

Come la famiglia e gli studi, così ebbe gran parte dei suoi affetti la politica; e fin dall'età giovanile professò liberali principî, che non ha smentito dappoi. In questo egli fu propriamente d'esempio al patriziato della città nativa. Ond' è che il nome del conte Scipione si trova nel 1831 tra i promotori degli Asili infantili di Siena; istituzione, che segnò in Toscana il risveglio delle idee liberali, e veduta perciò di mal occhio dal Governo Granducale. Negli anni del 49 e del 59 fu chiamato come Consigliere presso l'Autorità governativa della città; e poichè la Toscana decretò col solenne suo plebiscito di volersi unire alla monarchia di Vittorio Emanuele, il conte Scipione fu tra gli eletti a presentare al glorioso Principe i voti di quelle popolazioni. Indi a breve, la sua devozione alla patria, la sua inalterata fermezza ai principî liberali, e le belle qualità della mente e del cuore gli procacciarono la dignità Senatoria: ciò fu per decreto reale del 23 marzo 1860.

Prese parte a molte popolari Associazioni; e

con zelo esemplare rimase quattro anni nel Consiglio direttivo della Società di mutuo soccorso degli operai, rifiutandovi sempre il primo posto, ma tenendovi quello di vice-presidente.

Malgrado le esortazioni degli amici più cari, la modestia (che dianzi ho accennato) lo dissuase da rendere di pubblica ragione il benchè menomo saggio dei suoi studi bibliografici. Tuttavia, chiunque si volse a lui per notizie, e molti furono, anche stranieri, provarono e quanto estesa in lui fosse la cognizione delle cose di Siena, e quanta la liberalità del comunicarle ai chiedono; soprattutto se si trattasse di coadiuvare giovani ingegni.

La quale liberalità gli valse favore e affezione appo tutti: nè maggiore consolazione senti nella tranquilla sua vita che di fornire col sussidio della sua tenace memoria, meglio altresì che col riguardare a' voluminosi suoi manoscritti, nozioni e copie intègre di documenti ai vogliosi che facessero capo a lui per lo studio o il commento di qualche fatto senese. Ora, per disposizione testamentaria, ha ordinato che il corpo di que' manoscritti fosse consegnato al cavaliere Luciano Banchi, Sindaco della città: egregio uomo, cui vogliamo desiderare che le occupazioni pubbliche non lo distolgano da far palese agli studiosi e agli eruditi la molta dottrina del nostro Collega.

Vissuto in gagliarda salute, sullo scorcio del novembre fu colto d'infreddatura nella sua villa di Ucciano. Il malore, che dapprincipio pareva leggero, s'è alquanto aggravato. Tornato a Siena, gli sopravvenne la febbre; e fatto anarsarica, la mattina del 1° dicembre, quasi come pigliasse sonno, rendette l'anima.

Il suo testamento, che scrisse erede il nipote Luigi, figlio giovinetto del conte Tiberio, portò cospicui legati al Regio Archivio di Stato, alla Biblioteca comunale, all'Istituto di Belle Arti, del quale fu Presidente negli ultimi tre mesi della vita, duratagli per anni sessantasei.

La intera cittadinanza, affollata dietro il suo feretro, volle mostrare che dilezione e che ossequio sentisse al nome e alle virtù del conte Scipione Borghesi-Bichi. —

E qui suggellasi il necrologio dei Senatori per l'anno che fugge.

A cui nella nuova Sessione prenderà questo

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

seggio, auguro di gran cuore che non gli tocchi mai, o rarissimamente, il mesto ufficio ch'è a me toccato le troppe volte; l'ufficio del doversi aggirare tra le tombe recenti de'suoi Colleghi.

Senatore CADORNA R. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

Senatore CADORNA R. Dopo la commemorazione fatta dal nostro Presidente di un illustre soldato, mi permetta il Senato che io faccia un'altra commemorazione, quella del Generale conte Moffa di Lisio, or ora spento.

Egli non sedette in Senato, ma sedette per più legislature nella Camera dei Deputati, e se non fu tra noi, si è perchè non glielo consentì la sua modestia, declinando più volte la proposta fattagli.

Egli fu fra i precursori della nostra libertà nel 1821, e soffrì nobilmente un lungo esilio.

Ritornato nel 1848, fu il primo comandante della guardia nazionale in Torino.

Io non tratterò di più il Senato, sicuro che al solo nominare il conte Moffa di Lisio troverà un'eco la commemorazione che io faccio di questa nostra illustrazione patria.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Io mi associo di gran cuore alle parole di rimpianto pronunziate dal Senatore Cadorna sul nome illustre del conte Moffa di Lisio.

Io ebbi la fortuna, come molti che seggono in questo alto Consesso, di essergli Collega nel Parlamento Subalpino, ove conobbi nel conte Moffa di Lisio un sublime modello di virtù cittadine.

Fu la sua voce che si fece sentire, in momenti supremi, in quella Camera, e pronunziando la nobile parola del sacrificio; io sono pronto, egli disse, a votare battaglioni e milioni quanti se ne chiedono, per salvare il paese.

PRESIDENTE. Consentite, o Signori, ch'io mi accompagni ai nobili sensi or ora espressi dal Senatore Raffaele Cadorna e dal Presidente del Consiglio.

Anch'io sono stato dei bene avventurati che sederanno a colleghi del conte Moffa di Lisio nella Camera subalpina; in quella Camera, alla quale non può mai tornare il pensiero senza che in noi si ridesti vivissima la gratitudine,

e senza che il cuor ci sospinga a proclamarla altamente benemerita della nuova Italia.

Ricordo anch'io, e me le sento nell'animo, le parole alle quali accennava il Presidente del Consiglio.

✕ Nella state del 1848, allorchè, dopo splendide geste, nei campi lombardi cominciavano a sinistrare le sorti dell'esercito piemontese, nella Camera disputavasi circa i provvedimenti che fossero necessari. Il conte Moffa di Lisio si alza, e dice: « Signori, ecco il mio voto: *Si mandi all'esercito sino all'ultimo dei nostri uomini, sino all'ultimo dei nostri scudi.* »

Queste parole ci mostrano l'uomo.

Sia gloria all'anima sua! ✕

(Viri segni d'approvazione.)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Ho l'onore di annunziare al Senato che Sua Maestà con Reale decreto del 26 di questo mese ha costituito il Gabinetto nel modo seguente:

Presidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri, *Deputato Deparetis.*

Ministro dell'Interno, *Deputato Crispi.*

Ministro di Grazia, Giustizia e Culti, *Deputato Mancini.*

Ministro delle Finanze, *Senatore Magliani.*

Ministro dei Lavori Pubblici, *Senatore Perez.*

Ministro della Pubblica Istruzione, *Deputato Coppino.*

Ministro della Guerra, *Senatore Mezzacapo.*

Ministro della Marina, *Deputato Brin.*

Ed in seguito a Reale decreto di pari data, pel quale fu soppresso il Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, ed istituito il Ministero del Tesoro, Sua Maestà ha nominato Ministro del Tesoro il *Senatore Borgoni.*

PRESIDENTE. Do atto all'onorevole Presidente del Consiglio delle presenti comunicazioni.

**Discussione del progetto di legge relativo alla transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Compagni pei lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.**

PRESIDENTE. Ora è all'ordine del giorno la discussione del progetto di legge relativo alla transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Comp. pei lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

Il Senatore, Segretario, Chiesi è pregato di dar lettura del detto progetto di legge.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

È approvato l'atto stipulato addì 17 agosto 1877, tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze ed il cavaliere Filippo Vitali, come gerente liquidatore della Società Vitali, Charles, Picard e Comp., col quale atto vengono transatte e risolte tutte le controversie insorte tra l'Amministrazione pubblica e la predetta Società Vitali e Compagni, in dipendenza della costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, contemplate nella legge 31 agosto 1868, N. 4587.

Art. 2.

Per la esecuzione dell'atto di cui sopra è autorizzata la spesa straordinaria di dieci milioni di lire, la quale sarà inserita al capitolo 146 dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1878.

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di cui all'articolo precedente.

Art. 4.

Le somme che per effetto del succitato atto di transazione fossero a ricuperarsi dalla Società Vitali, Charles, Picard e Compagni, saranno introitate al capitolo 58, già iscritto per memoria nello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878.

**PRESIDENTE.** Se il Senato crede di dispensare l'Ufficio di Presidenza dalla lettura della Convenzione, che tutti hanno sotto gli occhi in istampa, si procederà senz'altro alla discussione generale sul progetto di legge.

Se non vi sono osservazioni in contrario, l'Ufficio di Presidenza s'intenderà dispensato dalla lettura della Convenzione, salvo a leggerla se il bisogno se ne manifesti, o per intero o nelle parti che dessero luogo a qualche contestazione.

Si passa alla discussione del progetto.

La discussione generale è aperta.

La parola spetta al Senatore Caccia che è iscritto per parlare in favore.

Non essendo presente il Senatore Caccia, la facoltà di parlare appartiene al Senatore Brioschi, Relatore.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Devo fare una dichiarazione a nome dell'Ufficio Centrale. L'Ufficio Centrale ha posto ogni cura perchè il Senato prima di dare il proprio voto sopra questo progetto di legge potesse avere avanti a sé tutti gli elementi della questione. Forse la Relazione potrà risentire della brevità del tempo che l'urgenza chiesta e decretata concedette all'Ufficio stesso. Ma l'Ufficio Centrale dichiara di essere a disposizione del Senato per tutti quegli altri schiarimenti che i componenti di esso potessero desiderare.

Quanto all'Ufficio, si limita ad esporre all'onorevole Presidente del Consiglio il desiderio che voglia sopra due articoli della transazione e precisamente sull'articolo secondo e sull'articolo quarto, ripetere in parte alcune delle dichiarazioni già fatte in seno all'Ufficio Centrale e completarle.

Desidera l'Ufficio Centrale che sull'articolo quarto sieno fatte alcune dichiarazioni intorno al modo col quale l'articolo stesso finisce.

In una parola voglia l'onorevole Presidente del Consiglio dare al Senato gli opportuni schiarimenti sulle osservazioni che rispetto agli articoli citati si trovano nella Relazione.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Ha la parola.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Procurerò di dare al Senatore Brioschi gli schiarimenti che mi ha domandati. Circa l'articolo 1°, se ben ricordo, l'Ufficio Centrale ha desiderato si chiarisse che questa transazione in discussione non ha alcun legame cogli altri due contratti, l'uno per l'esercizio delle ferrovie Calabro-Sicule, già concesso alla stessa Società, l'altro per la costruzione di un tronco di ferrovia, quello da Porto Empedocle a Girgenti.

Io non ho alcuna difficoltà di dichiarare che questi due contratti sono affatto staccati e non hanno alcun legame, alcuna dipendenza colla transazione che stiamo discutendo. E per darne una prova più chiara, dirò che quanto al contratto per la ferrovia a Porto Empedocle, fu oggetto di una stipulazione speciale; e quantunque a garanzia di quel contratto si siano

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

date alcune delle obbligazioni che erano in possesso della Società Vitali, Charles, Picard e Comp., in dipendenza dell'appalto di costruzione approvato dalla legge 1868, meno questo fatto che riguarda la cauzione che essi potevano costituire con quelli come con altri calori, del resto è un contratto di costruzione fatto per appalto, dopo di aver passato per le trafille amministrative volute dalla legge, e non ha alcuna dipendenza da quello di cui ora stiamo discutendo.

Così dicasi del contratto di esercizio, che è un contratto che sta da sé e che non ha alcun legame col contratto del 1868. E per provare che non vi è proprio nessun legame, mi basterà leggere una parte del preambolo di questo stesso contratto di esercizio, stipulato dall'onorevole Senatore Gadda, allora Ministro dei Lavori Pubblici, espressa in questi termini:

« A comune interesse delle parti, vuolsi però dichiarare che l'esecuzione del presente capitolato d'esercizio, dovendo essere contemporanea all'esecuzione della convenzione del 20 giugno 1868, per ciò che riguarda la costruzione, non s'intende menomamente di confondere i due contratti. In conseguenza di che resta determinato che l'esercizio delle ferrovie sarà regolato con le proprie sue norme e con le regole stabilite nel capitolato suo proprio, e che queste non mutano menomamente i diritti e le obbligazioni delle parti risultanti dalla convenzione del 20 giugno 1868 e suoi annessi, e che le due stipulazioni non possono valere d'interpretazione l'una all'altra, né portano alterazione o pregiudizio alla posizione delle parti riguardo alla convenzione del 20 giugno 1868. »

Il che dimostra la completa separazione dei due contratti.

Quanto alla seconda interrogazione indirizzata dall'onorevole Senatore Brioschi, credo che risulti dallo stesso tenore della stipulazione che la parola aggiunta non poteva avere altro senso ed altra portata se non quella di generalizzare di più gli obblighi addossati alla Società, e di dare alta rinuncia delle sue pretese la forma più comprensiva. Questa e non altra può essere la interpretazione da darsi alla parola indicata dall'onor. Senatore Brioschi.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola spetterebbe all'onore-

vole Senatore Caccia. Ma mi pare che i cenni testè fatti dall'onorevole Senatore Brioschi richieggano la lettura degli articoli 2° e 4° dell'Atto di transazione di lite tra il Governo e la Società Vitali, Charles, Picard e Comp.

Si darà quindi lettura di cotesti articoli.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 2.

« Di comune accordo hanno stabilito che le somme dovute alla Società Vitali, Charles, Picard e Comp. per le controversie sottoposte agli arbitri, non che per quelle pendenti innanzi alla Corte di cassazione per qualunque altro titolo dipendente dalle convenzioni passate tra le parti e di cui in narrativa, escluse le questioni dipendenti dalle convenzioni o capitolati del 26 settembre e del 29 ottobre 1870 riguardanti lo esercizio e la costruzione del tronco Gergenti-Porto-Empedocle, questioni che sono rimaste e rimangono estranee alle controversie sulle quali si transige col presente atto, saranno di lire 13,382,792 22, dalle quali detrattene 2,382,792 22 pagate per effetto delle convenzioni dell'8 febbraio e 24 maggio 1877, si riducono a 11 milioni. »

Art. 4.

« Rimane inteso fra le parti che all'atto del pagamento degli undici milioni il Governo italiano sarà nel diritto di ritenere, pagando tanto di meno, le somme dovutegli dalla Società dipendentemente dalla sentenza del 6 giugno 1876 della Corte d'appello di Genova, della quale il sig. cav. Vitali espressamente dichiara di aver piena ed esatta cognizione, somme che vengono di accordo stabilite in lire seicentomila (L. 600,000), rinunciando la Società stessa al ricorso in Cassazione con garanzia di rilievo in ogni, ecc. »

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola l'onorevole Senatore Brioschi.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Ho chiesto la parola per dichiarare a nome dell'Ufficio Centrale che esso è soddisfatto delle dichiarazioni del signor Presidente del Consiglio dei Ministri, e che per parte sua non ha altre osservazioni ad aggiungere.

PRESIDENTE. Ha la parola il Senatore Caccia.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

Senatore CACCIA. Signori; più che fare un discorso, io intendo ad esporre al Senato i motivi per i quali il mio voto è pienamente favorevole a questo progetto di legge.

Gli stessi motivi io enunciai ai componenti del 2° Ufficio, e credo che bastano a determinarli a dare mandato espresso al Commissario per sostenere nell'Ufficio Centrale l'approvazione di questo progetto di legge.

Il valore intrinseco, e direi materiale di una convenzione non mi ha fatto un sol momento obliare che dovendo assoggettarla a diligente disamina per profferire su di essa il mio avviso, io debba principalmente aver per guida la legge, e le norme giuridiche delle speciali sanzioni che a quella si attagliano.

Se la convenzione fosse poi permessa in taluni casi sino a talune somme, allora si che al valore di essa ho posto mente, ma sempre prima di ogni altra cosa ho voluto acquistare la convinzione del se l'atto avesse avuto il suggello che dallo esatto svolgimento delle forme giuridiche è impresso, specialmente agli atti convenuti tra i privati, e le pubbliche amministrazioni.

Così coordinato il mio criterio nelle tante frequenti occasioni che mi si offrono, non ho mai voluto adoperarmi con più profondi studi, o mettere una applicazione più severa alla disamina di una convenzione che abbia il valore di 10 o 12 milioni, invece che di 10 o 12 mila lire. Aggiungo pure che a me ha offerto niuna importanza nella bisogna dell'esaminare un atto, la qualità delle persone paciscenti. Ed in vero se per il Codice civile lo Stato mercè i suoi legali rappresentanti è eguale a qualunque altro cittadino, non mi era mai sorto nella mente che gli atti liberamente intervenuti tra i rappresentanti dello Stato, ed i cittadini non debbano essere esaminati alla stregua delle leggi comuni, e senza alcuna differenza di quello che si pratica per gli atti intervenuti tra due cittadini.

Guidato da questi principi ho fatto segno dei miei studi questa transazione, e non per la prima volta, e l'ho trovata predisposta nel seguente modo:

Una convenzione del 1873, 10 maggio, e che seguì a tante altre, stabili nettamente che tutte le questioni che fossero insorte tra il Governo e la Società concessionaria, andrebbero decise da arbitri, salvo l'appello; ed appena insorte

le non lievi questioni, di cui appresso dirò, fu costituito il Collegio arbitrale.

Desso ha dato il suo avviso ossia la sua sentenza facendo preliminarmente una triplice distinzione della materia su cui versava. Ha distinto, cioè, questioni di massima, ha distinto questioni di liquidazione, ha distinto questioni di conti correnti.

La questione di massima, che ben diremo preponderante, gravissima, principale, fu quella di conoscere se per la legge del 1868, per la convenzione che la precedè, e che fu da essa parzialmente approvata e per la convenzione addizionale che la seguì, si era fatta una novazione al contratto già stabilito con la Società Vittorio Emanuele nel senso che i novelli concessionari non dovessero sottostare a tutti gli obblighi, ed avere tutti i diritti che ai primi concessionari della Società Vittorio Emanuele incombeano, e spettavano.

Questo fu il tema principale su cui versò l'arbitramento, e che ben fu addinadata questione di massima, come quella che si svolge merco l'interpretazione delle due convenzioni, e della legge che le concerne entrambe. Gli arbitri la decisero contro il Governo ritenendo la novazione.

Un'altra questione di massima vollero anche elevare gli arbitri, e fu quella di vedere se, nella Società assuntrice, erano gli obblighi di coprire di lamine i ponti di ferro, che avessero una luce maggiore di 10 metri.

Di tal che il Governo, il quale aveva creduto che in base alle prische obbligazioni era dovere della Società di sobbarcarsi a questi lavori, aveva ritenuto il denaro per la valuta dei lavori non fatti, e la Società sarebbe stata costretta a non ripetere quelle somme che non aveva voluto spendere. Gli arbitri diedero ragione al Governo.

Queste erano le due grandi questioni di massima. La questione delle liquidazioni fu dagli arbitri sottoposta ad appositi periti, e quella per i conteggi dei conti correnti fu riservata.

Il Governo non aspettò che si finissero tutte siffatte incombenze, ed appellò della parte del lodo che aveva definito contrariamente alle proprie deduzioni le questioni, e come qualunque altro cittadino ebbe cura di fare le sue difese avanti la Corte d'appello; là ampiamente furono esaminate le ragioni che lo assiste-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

vano, e le ragioni che i suoi avversari accampavano.

La Corte d'appello approvò pienamente la risoluzione di massima che riguardava la prima questione, cioè che la Società concessionaria non era affatto surrogata alla Società Vittorio Emanuele, ma era una Società ristretta dalle modalità arrecate alla convenzione mercè i nuovi articoli 14 e 15, di tal che il Governo aveva stipulato con una Società novella, concessionaria di costruzioni *à forfait*, e con capitoli speciali, ed a prezzo determinato.

Sull'altra questione di massima che fu proposta agli arbitri circa la responsabilità della Società di coprire di lamine taluni ponti, la Corte d'appello nella sua giustizia decretò che gli arbitri non si eran ben avvisati, e che il Governo non aveva il diritto di pretendere dalla Società i lavori di copertura, e lo condannò al pagamento delle somme che aveva ritenuto per il prezzo di quei lavori.

Il Governo, facendo quello che doveva fare, e che fa ogni cittadino che ha un grande interesse da tutelare, impugnò con un rimedio straordinario di revocazione questa decisione, ma altra soccombenza egli provò, e così al Governo sostenendo una lite per mezzo de' suoi organi, avvenne quello che potrebbe avvenire a qualunque cittadino che parimenti desse opera a litigi innanti i magistrati dell'Ordine giudiziario.

E non si arrestò qui la regolare cura dei propri interessi da canto del Governo; ma ne' tempi, e ne' modi di rito produsse ricorsi alla Corte di cassazione avverso le due decisioni della Corte di appello.

Durante il corso di tali rimedi straordinari insorse nelle parti il proposito di addivenire ad una transazione.

Era opportuno il momento?

Che si vorrebbe forse che le transazioni siano intavolate dopo che irrevocabilmente fossero state dai giudicati eliminate le pretese dei contendenti? Allora invece che transazioni hanno luogo le *rese a discrezione*.

Ma per le *rese a discrezione* è tutt'altro il campo in cui si ha il gusto di vederle avvenire.

Dunque pendeva questo solo filo di speranza quando si formarono le basi della transazione. Così io chiamo l'ammissibilità di un ricorso avverso una decisione, in cui non si era fatto

altro che dare luogo alla vera, ed esatta interpretazione delle convenzioni nel 1868 stipulate.

E davvero, o Signori, arrivato a questo punto il Governo seriamente dovette pensare, se una decisione che ha per base quella interpretazione di cui sono sovrane le Corti di appello, poteva con assoluta fiducia venir colpita di riforma da una Corte di cassazione.

Sì, lo proclamò, questo, e non altro potea, e dovea essere in solo momento utile, opportuno, provvido di farla finita con una transazione.

Ed appena fu compilata, il Governo l'assoggettò all'Avvocatura erariale. E fornito questo essenziale bisogno, l'assoggettò al Consiglio di Stato; ed ottenuto il sapiente responso di quell'eminente Consesso, fu redatto il decreto, e fu mandato alla Corte dei conti, per la registrazione, che fu imparita.

Io domando, Signori, a que' sofisticici che la fanno da censori austeri, dirmi come avviene che tutte queste formalità che hanno avuto il più completo concorso in quest'affare non saranno forme di assicurazione piena e solenne, mentre sono desse le forme identiche, anzi meno complete che noi vediamo tuttodì svolgere nell'interesse di tutti i cittadini?

E forse, perchè lo Stato è uno dei contraenti, si dovrebbero attuare forme tutt'affatto nuove, o che per peregrina novità quelle che ci sono dovranno venir condannate come inefficaci di garanzia, sol che trattasi di essere il Governo uno de' paciscenti?

Io credo dunque che quello che completamente si è fatto e quello che si doveva fare.

Arrivati a questo punto, sembra a me che la transazione nel suo aspetto giuridico amministrativo non debba soffrire alcuna osservazione in contrario.

Ma si vada pure avanti; si metta in piena evidenza proprio qual'è stata la materia su cui è caduta la transazione, e che da essa fu determinata.

La Relazione che è stata dall'Ufficio Centrale a voi rassegnata, ha nettamente fatto la dimostrazione bisognevole.

Se un contratto *à forfait* fu quello che era convenuto, se compiute le opere, e se il totale prezzo del *forfait* non era stato pagato, bisognava pagarli.

Ed ecco la ragione dello accreditamento di

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

un milione, e 500 mila lire. Una volta che era stato dimostrato che il Governo avea ordinato delle opere oltre il *forfait*, e che queste opere, per il giudizio unanime e finale de' periti, erano state valutate per oltre cinque milioni, era da farsene ben pure lo accreditamento a favore della Società, la quale consentì una non lieve riduzione contentandosi di lire 4,700,000.

Per la piena assicurazione di questo contratto di appalto si erano forniti dei valori. Data fine al contratto, bisognava restituire i valori dati in cauzione, e così la prestazione di lire 4,500,000.

Ammessi questi crediti affatto evidenti, sor-geva una delle più ovvie questioni, una questione che non si dovrebbe chiamare tale; quella se doveansi corrispondere gli interessi sul prezzo pagato di una cosa fruttifera. È il Codice che lo statuisce avverso il compratore che non avendo pagato il prezzo della cosa o del fondo fruttifero, è obbligato *ipso jure* a pagare l'interesse.

E le strade ferrate consegnate ed esercitate sono ben desse un cespite fruttifero; oltrechè erano in atti le espresse domande di prestazione degli interessi moratori.

Queste sono le evidenti ragioni che fecero ammettere nello accreditamento gli interessi sopra le lire 4,500,000, e sopra le lire 1,500,000. Infine nelle casse dello Stato esistea la prima cauzione di lire 1,000,000, e questa somma è nel novero dei crediti riconosciuti a pro della Società. Ecco come vennero costituiti i 13 milioni circa che voi leggete in questa transazione essere il quanto dal Governo va pagato. Ma avvertite che vi sono pur compresi quei due milioni e 300 mila lire circa che per il giudicato della Corte civile formarono oggetto di speciale condanna, come restituzione del prezzo dei lavori non fatti sui ponti con luce maggiore di 10 metri. Ma andiamo oltre. Il Governo avea accampato una pretesa di 9 milioni circa, e che prendeva le mosse dal concetto che gli obblighi del prisco contratto con la Vittorio Emanuele fossero tuttora in piena vita, e che quindi la Società Vitali e Comp., dovendo rispondere di tutte le opere le quali dalla definitiva collaudazione erano segnate bisognevoli per la completa esecuzione del contratto del 1868, era da venir condannata a pagargli le anzidette lire 9 milioni e rotti.

Ma se come prima e fondamentale massima si era deciso che il precedente contratto era stato innovato, e che il secondo era un contratto *à forfait*, e nel quale circa la qualità dei lavori, e delle costruzioni era stato dettato tutt'altro di quanto si era all'uopo dettato nel contratto con la Vittorio Emanuele, sembra che il Governo ben fece di ritirare la pretesa del pagamento delle anzidette lire 9 milioni circa.

Anche la Società avea accampata una pretesa di 13 milioni per danni, e ne ha fatto l'abbandono mercè la transazione. Qui, per giunta, voi meco osserverete che questa transazione, della quale sono unicamente accettate parite di debito così certe, così indubitate, così necessariamente conseguenti dell' sviluppo della convenzione del 1868, ha il pregio di essere la più chiara e la più retta pratica delle attribuzioni di amministrazione che sono nel Governo, e parrebbe che la condotta dell'Amministrazione non avrebbe dovuto destare in questa bisogna gli allarmi, anzi, per usare la parola davvero opportuna, quelle preoccupazioni, di cui è saturata l'atmosfera che circonda la transazione in esame.

E voglio credere, o Signori, che, se si avesse avuta la cura di mettere avanti una nozione così netta, sia amministrativamente e sia giuridicamente, del tenore di questa transazione, dessa non sarebbe stata corredata di una seria discussione, e l'opera legislativa si sarebbe svolta come una formalità ordinaria, e nulla più.

Io non sono solito dimenticare, e così non trasando di porre mente all'osservazione di taluni, i quali vogliono che guardiamo anche sotto il profilo politico questa transazione. E così guardiamola pure; ma dichiaro che la guarderò con le norme di una politica spassionata, non partigiana, non di occasione, insomma con le norme di una politica, la quale si eleva a considerare i fatti sociali sotto quella figura che ad essi imprimono l'esercizio, o lo accordo dei grandi poteri dello Stato con le funzioni dell'amministrazione di esso.

Ebbene, o Signori, cosa troviamo noi da accagionare nel profilo politico a questa transazione?

Una sola cosa, e reclamo di aver tutta la libertà di parola che mi occorre per dirlo da questa tribuna.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

Il fatto da deplorare politicamente è la conseguenza delle nostre usanze legislative.

Quando si presentano al Parlamento delle convenzioni formate tra il Governo, ed i cittadini perchè siano da esso approvate, o rigettate, si è creduto statuire o delle modificazioni, o delle aggiunte, le quali se hanno apparenza di miglioramento, sempre toccano lo spirito, ed il concetto della convenzione, costituita dalla concordanza di tante e tante singolari pattuizioni l'una all'altra referentesi, l'una dell'altra corollario, o modificazione.

L'unità di concetto, l'unità di scopo, il tipo di eguaglianza tra gli obblighi ed i diritti delle parti non possono essere rispettati appieno da riforme, aggiunte, modificazioni che non hanno l'attrito delle volontà illuminate de' due paciscenti.

Non ispendo parole per farvi ricordo di quello che avvenne in ordine alla convenzione del 1868 mercè la legge che importava l'altra convenzione aggiuntiva.

Non è duopo della storia per fatti svolti sotto i nostri occhi.

È non dubito di affermare che le attuali questioni, di cui è stato tanto lamentato il triste sviluppo, sono in una grande parte lo effetto di quell'ingerenza parlamentare, che ha dato opera a modificare ciò che unicamente doveva o approvare o rigettare per l'esercizio di quel potere eminente, il quale mille miglia diverso dal potere di fare atti di amministrazione, si esercita nella più sublime sua forma autorizzandoli o respingendoli.

A ciascheduno il proprio compito, il Governo faccia gli atti di amministrazione; il Parlamento i giudichi, ma non si faccia esso a praticarne.

Ecco, e lo dico con libera parola, quale è il lato politico di questa transazione, e non vi ha chi non intenda come in oggi non resti che adottare il proposito di far meglio.

Il mio concetto quindi resta giustificato dal lato amministrativo, ed altamente giustificato sotto l'aspetto giuridico. La coscienza mi assicura che per la formazione di questo atto si sono osservate le più tutelari forme, e che fu transatto quando non si avea dal Governo che il filo di una speranza di successo in un ricorso proposto alla Corte di cassazione contro deci-

sio di profferite sulla interpretazione di una convenzione.

Io chiedo fermamente che questa transazione meriti l'approvazione del Senato, e ringrazio voi, illustri Colleghi, di avermi così benevolmente ascoltato.

PRESIDENTE. La parola spetta al Senatore G. Pepoli.

Senatore PEPOLI G. Domando al Senato di dire brevissime parole sopra questo gravissimo argomento.

Io certo non negherò il mio voto a questa transazione, non lo negherò perchè mi parrebbe di fare offesa alla imparzialità ed al senno della nostra Magistratura.

Ma, in quel momento medesimo che io sono costretto dalla mia coscienza a dare un voto favorevole, sono pure dalla mia coscienza costretto a richiamare l'attenzione del Senato e dell'onorevole signor Ministro, come diceva poco anzi, sopra questo gravissimo argomento.

Sventuratamente la transazione Vitali, Charles, Picard e Compagni non è che un episodio ordinario e consueto dell'istoria delle nostre convenzioni ferroviarie.

Ad un'altra opportunità io mi riservo di dimostrare al Senato come le strade ferrate siano state in gran parte l'origine dei disastri finanziari del nostro paese, appunto per il modo con cui sono stipulati i contratti.

Per verità, io credo che ognuno proverà grandissimo sgomento, leggendo nella Relazione dell'onorevole Relatore Brioschi, che le strade ferrate Calabro-Sicule sono costate 17 milioni di più delle somme che erano state stanziare dal Parlamento: fatto gravissimo, e che non è isolato.

Nella Relazione l'onorevole Senatore Brioschi cita pure altri fatti che a me paiono strani, cioè che i conti degli interessi delle indeunità non siano stati computati esattamente.

È vero che ciò non deve recare grande stupore, se ci rammentiamo che furono indebitamente pagati alla Società dell'Alta Italia ottanta milioni di più per la garanzia, e che di questi 80 milioni quando si sono vendute le ferrovie, non se n'è tenuto nessun calcolo.

Fatto tanto strano che io non vi avrei prestato fede se non fosse stato attestato da persone competenti nei due rami del Parlamento.

Io quindi, che ho l'intima convinzione, che

le strade ferrate per il modo con cui sono state concesse e costruite ed esercitate, hanno apportato il disastro delle nostre finanze, e che temo che nell'avvenire siano per aggravare maggiormente quelle dolorose condizioni, io mi rivolgo fiduciosamente all'onorevole Presidente del Consiglio il quale, benchè oggi non segga più Ministro delle Finanze, pure, come Presidente, tiene l'alta direzione di tutto il Ministero, e gli esprimo un desiderio, un desiderio che credo sia diviso dalla immensa maggioranza liberale del paese, cioè che prima di concludere nuovi contratti ed imporre nuovi oneri allo Stato, il Governo faccia una severa inchiesta sulle ferrovie, sul modo che furono concesse, furono esercitate, poichè io credo se questa inchiesta non sarà fatta, se la luce piena ed intiera non sarà fatta, le finanze italiane invece di migliorare peggioreranno.

Io certo non sono fra quelli che credono che il bilancio del 1878 segni un notevolissimo peggioramento sul bilancio del 1877; ma confesso francamente che sono fra quelli i quali credono che il bilancio del 1878 si presenti in condizioni meno favorevoli per l'Italia e per il credito italiano del bilancio del 1877, e che quindi il Ministero, la Camera, tutto il paese debbono raddoppiare di cure e di zelo per impedire nuovi disastri, nuovi amari disinganni.

Io reputo che oggi in Italia più di ogni altra cosa sia utile e indispensabile la riforma tributaria, ma credo che non si potrà porre mano praticamente ad essa fino a tanto che non si saranno circoscritte e limitate le spese; e quindi che sia anche per ciò indispensabile, urgente che il potere esecutivo sulla questione delle ferrovie faccia una severissima inchiesta.

In quanto alla teoria dell'onorevole Caccia, che il Parlamento non debba nè possa mutare le convenzioni, io non posso accettarla. Io credo che il Parlamento deve anzi severamente esaminarle; e se mal non mi appongo, se il Governo ha perduto la lite non l'ha perduto per articoli o disposizioni votate dal Parlamento, ma bensì perchè non furono rettamente e strettamente interpretati dal Potere esecutivo i voti e le decisioni del Parlamento medesimo.

Conchiudo dunque che darò voto favorevole a questo progetto di legge, imperocchè non posso mettere in dubbio la imparzialità e la scienza della nostra magistratura che concorde

ha deliberato in proposito. Ma nel medesimo tempo che io do un voto favorevole a questa legge, non posso, ripeto, a meno di richiamare l'attenzione del Senato e del Ministro sopra una condizione di cose che io reputo, come ho detto, gravissima ed alla quale è urgente di provvedere. Mi giova sperare che l'onorevole Presidente del Consiglio e l'onorevole suo Collega il nuovo Ministro delle Finanze, Senatore Magliani, non respingeranno la mia preghiera, e renderanno, provvedendo a tempo, un vero, un grande servizio al paese.

Senatore GADDA. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore GADDA. Ho domandato la parola perchè desidero che il Senato non rimanga sotto l'impressione di un'asserzione dell'onorevole Senatore Pepoli, poichè non è esatto che dalla Relazione debbano farsi le deduzioni che egli fece.

Non è esatto il dire che la Relazione abbia provato che le strade *Calabro-Sicule* sono costate 17 milioni di più di quello che era stato previsto. Le strade *Calabro-Sicule*, rispetto ai 640 chilometri dei quali noi ora ci occupiamo, sono costate di più del previsto 4 milioni e 700 mila lire, che è l'importo dei lavori che la Commissione arbitrale, e poi i periti, hanno liquidato a carico del Governo. Anzi i periti avevano liquidato una somma molto maggiore; ma nella attuale transazione l'importo dei lavori in più che vengono pagati, è limitato alla detta somma di 4,700,000 lire.

È bensì vero che una Commissione governativa avendo ispezionati e peritati tutti i lavori eseguiti dall'Impresa delle *Calabro-Sicule*, dichiarava che sarebbero ancora necessari altri lavori per circa nove milioni, onde rendere quelle strade perfettamente collaudabili.

Ma questo era il punto principale della questione che è decisa in modo definitivo sia dal lodo, sia dalla Corte d'appello, cioè se la Società costruttrice era obbligata a costruire tutte quelle opere che il Ministero dei Lavori Pubblici ingiungeva. Se quindi anche queste opere fossero già eseguite, e si dovessero ora dal Governo pagare, oltre il *forfait*, in tal caso si verificherebbe davvero che si sarebbe spesa la somma di circa 17,000,000 di più. Questo fatto oggi non esiste, e quindi l'osservazione non regge.

Questi lavori poi previsti, non sono lavori

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

che debbano ritenersi tutti indispensabili, in quanto che si trattava di una liquidazione dibattuta fra il Governo e l'Impresa. Il Governo esponeva naturalmente la massima delle sue pretese, ed erano i nove milioni di lavori da eseguirsi: come per sua parte l'Impresa esponeva una pretesa di 32,000,000.

Quindi non è esatto il dire che noi oggi veniamo a pagare 17,000,000 di più. Era questo il punto di discussione, era il terreno su cui si transigeva.

È non bene il Senato che questo è il punto principale della controversia, che tutta si riassume nello stabilire se il contratto colla Società Vitali stipulato ed approvato colla legge del 1868, fosse una *concessione* od un *forfait*. Ora questo principio fondamentale è già deciso. Il lodo riconobbe il *forfait*, ed il Governo che tentò di appellarsi, rimase soccombente, peggiorò anzi la sua posizione nella famosa questione dei ponti. È bensì vero che pende il giudizio in Cassazione, ma, come bene osservò il Consiglio di Stato ed anche l'avvocato erariale, non vi è fondamento a sperare in quel giudizio.

Dunque il Senato tenga bene in mente che il punto principale della questione si può ritenere definitivamente perduto, ed ora non ci resta che liquidare le conseguenze di questo fatto, invece di lasciarle liquidare da arbitri.

È ciò che fa la convenzione.

Ora pare a me evidente che questa liquidazione giova accettarla come viene proposta, in quanto che la somma già determinata da periti viene diminuita di circa un milione.

Viene inoltre abbandonato un altro mezzo milione nella liquidazione della cifra complessiva. L'Impresa abbandona altre sue pretese, e principalmente quella per danni.

I due milioni e 300 mila lire che la Corte di appello aveva condannato il Governo a pagare sulle ritenute, vengono computati, e così la somma è ridotta a lire 11 milioni, da cui dovranno dedursi altre lire 600 mila, importo tassa di ricchezza mobile, onde la residua somma che effettivamente noi veniamo ad assumere colla convenzione è di L. 10,400,000.

In questa convenzione, secondo il mio modo di vedere, il punto più grave che si lascia alla decisione del Senato, è quello della liquidazione degl'interessi. Noi abbiamo qui un

forte cumulo d'interessi, e poteva forse essere disputato se o no fossero legalmente dovuti. Io non divido interamente l'opinione che si tratti di un vero interesse di mora, perchè non vi era una scadenza fissa, non vi era un capitale liquido che si dovesse pagare in un giorno determinato; era un capitale destinato a prezzo di lavori che si eseguivano e che venivano poi definitivamente solo più tardi liquidati.

Quindi non parmi esatto il dire che è un interesse di mora che si viene a pagare; si viene a pagare invece, per così dire, il corrispettivo del danno.

Ora, una volta stabilito col lodo e colla sentenza della Corte di appello, che questa Impresa Vitali era una costruttrice *à forfait* e che i suoi obblighi si limitavano a quei lavori che erano stati preveduti dalla perizia, una volta, dico, stabilito che i lavori all'infuori di quelli previsti nel contratto *à forfait* devono pagarsi separatamente; ed una volta provato dal giudizio peritale che tali lavori fuori contratto salgono a 7 milioni circa; noi abbiamo davanti una ignota e spaventevole liquidazione di danno. L'azione del Governo, che pretese quei lavori, era infondata, era ingiusta. Io ho paura di questa oscurità verso cui veggio camminare una nuova liquidazione.

Credo perciò molto opportuno che la convenzione abbia liquidato questo danno in una cifra per interessi, determinata e non sproporzionata alle contingenze di questo affare, limitata com'è ad un breve periodo di anni.

Per cui la questione che noi abbandoniamo al voto del Senato può dirsi questa: la transazione sugli interessi. Io non trovo nella Relazione, che nella liquidazione di questi interessi vi sia incorso un errore, come parmi accennasse l'onorevole Pepoli. Ho esaminato bene la Relazione del mio ottimo Collega e non ho trovato nessun cenno che sulla liquidazione di questi interessi sia incorso un errore.

Io non credo che tale errore sia incorso; che se lo fosse, ora sarebbe molto opportuno il rettificarlo, e se l'on. Senatore Pepoli sapesse e volesse indicarlo renderebbe certamente un servizio all'Amministrazione. Dopo ciò concludo che nello stato attuale delle cose, la convenzione è conveniente, ed è la liquidazione meno grave che può sperarsi dopo i giudicati degli arbitri e della Magistratura.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Consenta l'onorevole Senatore Gadda, che io gli faccia osservare che non ho mai affermato che sia incorso un errore nella liquidazione degli interessi; ho detto bensì che un'altra Società è incorsa in una divergenza gravissima nella liquidazione relativa alle garanzie stipulate, che non ha avuto nessuna soluzione, per quanto io sappia, ad onta che sia stata denunziata al Parlamento da persone competentissime. Quindi non ho in nessun modo fatto appunti su questo proposito alla presente convenzione. Ripeto poi che il Ministero ha agito ottimamente dal momento che ha ristretta la cifra stabilita nella sentenza del Tribunale ad una cifra molto minore. Quindi per verità io non mi sono permesso di discutere sulla opportunità della convenzione, anzi ho replicatamente affermato che darò voto favorevole; e creda pure l'onorevole Gadda che se non fossi convinto della opportunità della transazione non vi sarebbe nessuna considerazione personale, nè nessun vincolo di amicizia che mi potesse costringere a dare un voto contrario alla mia coscienza.

Quanto all'altro rimprovero che mi ha fatto l'onorevole Gadda, di aver citato poco esattamente la Relazione, per scagionarmi leggerò le parole dell'egregio Relatore, che suonano in questi termini precisi: « D'altra parte conviene tener conto dei 9 milioni e mezzo che il Ministro dei Lavori Pubblici chiedeva per lavori di finimento ai 640 chilometri della rete Calabro-Sicula, con che si aggiungerebbero circa 17 milioni ai 38 fissati dalla legge 31 agosto 1868 ».

Ora, siccome io ho piena fiducia che l'onorevole Ministro non avrebbe domandato questa indennità se non ne avesse avuto il bisogno e il diritto, parmi, onorevole Gadda, che il mio apprezzamento ed i miei criteri sieno esatti: e per verità se per compiere una strada occorrono altri 9 milioni, non avrò io forse il diritto di computarli nel costo complessivo?

E come si potrebbe eliminare questa spesa se pur si vuole che la strada sia compiuta, se pur si vuole evitare le quotidiane riparazioni se pur si vuole evitare quei danni gravissimi che provengono da una imperfetta costruzione? Le parole della Relazione mi paiono esplicite e chiare: si tratta di *finimento*, e ciò che non è finito non si può considerare come compiuto.

Quindi per completare il lavoro è indispensabile spendere gli altri 9 milioni richiesti dal Ministro. Parmi che da queste premesse scaturisca quindi limpidamente che oltre i 37 milioni per circolare liberamente e sicuramente sulla rete Calabro-Sicula, ci vogliono appunto altri 17 milioni.

Io credo quindi di aver rettamente interpretato l'opinione dell'onor. Relatore.

In ogni modo, se l'onorevole Relatore crede che io mi sia ingannato, egli senza dubbio vorrà rettificare le mie parole. Ma stando al senso letterale della sua Relazione, io credo di avere il diritto di dire che le strade ferrate Calabro-Sicule costeranno allo Stato, per essere finite, diciassette milioni di più della somma che era stata stanziata dal Parlamento.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore BRIOSCHI, *Relatore*. Mi pare che si tratti di una questione la quale non valga proprio la pena di una lunga discussione.

Il fatto è questo:

La transazione porta . . . L. 12,382,792 22

Da questo importo però bisogna diffalcare:

Per valori cauzionali da restituirsi alla Società L. 4,500,000

Per residui sul prezzo convenuto dovuto alla Società . . . » 1,500,000

E così in complesso da diffalcarsi . . . » 6,000,000 —

Ecco adunque che l'importo della transazione viene a ridursi a . . . L. 7,382,792 22

Ora, il Governo, per lavori di finimento chiedeva circa . » 9,700,000 —

Se dunque questi lavori di finimento saranno tutti necessari, ciocchè forse non potrebbe ora dire neppure il signor Ministro dei Lavori Pubblici, è certo che la transazione por-

terebbe in complesso circa . L. 17,000,000 — (diciassette milioni circa) di aumento alla spesa dei 38 milioni fissati colla legge del 1863.

Naturalmente in mezzo a tutto questo vi sono

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

dei se, dei quali bisogna tener conto, e che non ci possono permettere di fare alcuna affermazione assoluta.

PRESIDENTE. Ha la parola il sig. Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Dopo le osservazioni fatte dall'onorevole Senatore Gadda e dall'onorevole Relatore della Commissione, io mi limiterò a brevissime parole di risposta all'onorevole Senatore Pepoli.

Prima di tutto lo ringrazio per la dichiarazione fatta de' suoi intendimenti di dare il voto favorevole a questo progetto di legge; sul merito della questione che stiamo discutendo, dirò che tutto il nodo della questione stessa, come ha benissimo notato l'onorevole Relatore nella sua accurata Relazione, consiste nel vedere se il contratto approvato colla legge del 1868 sia, com'era senza dubbio nella mente del legislatore di quell'epoca, una concessione di costruzione e di esercizio d'una rete ferroviaria che una Società assumeva succedendo ad un'altra, ovvero sia un contratto di costruzione a cottimo, o come dicesi à *forfait*, di determinate ferrovie.

Qui; ripeto, sta il nodo della questione, la quale fu lungamente dibattuta, e per parte del Governo valorosamente difesa davanti ai Tribunali: le stelle non furono propizie al Governo, il quale fu condannato in prima istanza e in appello.

In faccia alle sentenze contrarie, che cosa rimaneva al Governo? Rimaneva il giudizio della Corte di cassazione, o, per dir vero, siccome i consultori legali del Governo non avevano speranza che questo giudizio potesse riescire favorevole, dovevasi scegliere fra una liquidazione fatta per mezzo di una transazione, finchè non eraci tolto il rimedio ultimo che restava come un filo a cui erano attaccate le ultime speranze del Governo, ed una liquidazione, ma ben diversa, della quale non era difficile prevedere la maggiore gravità a danno della finanza.

In ciò consiste tutta la questione.

L'esame che fu fatto della transazione sia dall'Avvocatura generale erariale, rappresentata, come il Senato sa, da un uomo di molto ingegno; sia dal Consiglio di Stato, come risulta dall'accurata Relazione che ne fu fatta, sia dalla stessa Amministrazione, cioè da me,

dai direttori generali del Tesoro e delle strade ferrate e dal mio Collega il Ministro Zanardelli, che certo era esso pure competentissimo in questa questione nata nel suo dicastero, questo esame, dico bastò a convincerci che era utile allo Stato questa transazione, la quale ebbe per ultimo suggello la registrazione dell'atto alla Corte dei Conti.

Dopo questo non vi era più da esitare e credo che il Governo ha fatto il suo dovere presentando alla Camera prima la domanda dei fondi, poi per deferenza alla Commissione del bilancio l'approvazione della transazione. Su questo punto mi pare che la cosa sia regolarissima.

L'onorevole Senatore Pepoli ha notato che queste ferrovie costano di più di quello che aveva votato il Parlamento. Ed è verissimo; ma bisogna un po' esaminare il perchè di questa spesa maggiore.

Si è parlato nella storia che fu fatta di questa questione, di 28 milioni che furono dati alla prima Società concessionaria. Parrà una somma rilevantissima, ma quando si esamini con che moneta fu pagata, si vedrà che venne pagata con delle obbligazioni alla pari, cioè con una moneta che in date circostanze perde gran parte del suo valore, per modo da cambiare affatto l'entità del corrispettivo; e allora la cosa riesce meno sorprendente.

Quando poi si fa l'esame dell'esecuzione di quel *forfait* per cui si erano votati 38 milioni circa, si vedrà che malgrado l'aumento, del quale una parte è per le spese di finimento, che sono pretese del Governo ma contestate dall'appaltatore, se si confronta il costo di queste linee, con quello di altre linee costrutte direttamente dal Governo, si vedrà che poi nel suo complesso non è un affare così rovinoso come a prima vista può sembrare.

Nove milioni pare una somma sicuramente enorme per opere di finimento, ma che cosa rappresentano su 640 chilometri di ferrovie, delle quali una parte costrutte ed in esercizio da molti anni, che hanno sofferto molti guasti, come ponti distrutti dai torrenti, argini stradali rovinati dalle piene, e dalle mareggiate? Rappresentano, Signori, poco più di 15 mila lire al chilometro.

Ora, quando consideriamo che questi 9 milioni per opere di finimento, cioè per ridurre in perfetto stato una strada fatta con un contratto

eccezionale nel quale è detto: che le opere dovevano eseguirsi con tutte le possibili parsimonie, cioè, che non dovevano eseguirsi a perfezione, perchè questo è il senso pratico di questa espressione, quando voi analizzate in che viene consistere ripartita a chilometro, questa maggiore spesa di 9 milioni, voi vedrete che non vi è nulla di straordinario e nulla che esca dal corso ordinario delle cose.

Del resto, quando si parla di una spesa di 38 milioni, non si dice mica giusto. I 640 chilometri costavano ben altra somma che 38 milioni.

I 38 milioni rappresentano il costo delle opere che la Società Vitali, in forza della legge 1868, doveva eseguire in aggiunta alle opere già fatte dalla Società Vittorio Emanuele, a cui succedeva, per condurre a compimento i 640 chilometri, e se voi valutate allora il costo totale delle linee, vedrete che anche la spesa per opere di finimento nella somma di 9 milioni non è una somma che debba spaventare nessuno, e, Dio volesse, che le differenze nelle nostre costruzioni ferroviarie potessero contenersi sempre in queste abbastanza miti proporzioni!

Adesso risponderò qualche parola a quella specie d'invito che mi ha rivolto l'onor. Senatore Pepoli.

Egli ha esortato il Governo a prendere in seria considerazione la questione delle ferrovie, e, senza arrestarsi a questo, dichiarò che a suo senso sarebbe utile una grande inchiesta sull'esercizio e sulla costruzione delle strade ferrate italiane.

Io credo di non essere affatto digiuno di questa materia; posso anzi senza ostentazione affermare che in fatto di costruzioni e concessioni ferroviarie ebbi la disgrazia di essere stato più d'una volta profeta inascoltato.

Nel 1862 (era compagno a me nel Ministero d'allora l'onorevole Senatore Pepoli) proposi al Parlamento l'approvazione di un contratto per la costruzione e l'esercizio di una rete di ferrovie dell'Italia meridionale: scopo principale di quel contratto era la pronta, sicura e buona esecuzione della rete concessa; avvenne allora in altre proporzioni quello che è avvenuto nel 1868; la Camera, al contratto stipulato dal Governo, ne sostituì uno nuovo; io difesi con ostinazione il primitivo contratto, predissi

quello che sarebbe avvenuto, che cioè le costruzioni non si sarebbero fatte nel tempo entro il quale era intenzione del Governo, anche per viste politiche, che fossero eseguite, e così avvenne. Dopo due anni bisognò rimpastare tutte le concessioni, e pur troppo le mie previsioni in gran parte si verificarono. Così mi avvenne nel 1868.

L'onorevole Senatore Pepoli ha notato quel che si dice nella Relazione dell'Ufficio Centrale, che cioè nella Commissione della Camera che ha esaminato il progetto di legge presentato dal Governo, eravi una minoranza che si opponeva alla proposta della Commissione.

La minoranza, lo posso dire, era composta da me solo, e nella Camera io predissi quello che poi è avvenuto.

Ciò che avvenne in passato dovrebbe persuaderci come sia difficile variare un contratto in una Commissione parlamentare, se non siasi prima maturatamente studiato; certo il Parlamento è nel suo diritto, ma di questo diritto bisogna usare con molta cautela, perchè l'esperienza ci dimostra essere accompagnato da seri e gravi pericoli.

Anche allora adunque quel che si è verificato è stato più o meno chiaramente da me previsto.

Ora il Senatore Pepoli, precorrendo i tempi, vorrebbe sollevare la stessa questione, adottare lo stesso metodo con le convenzioni ferroviarie, da me proposto in Parlamento. Io mi limiterò a rispondere che non è nè il tempo nè il luogo di aprire una discussione su questo argomento.

Desidero che la discussione si faccia amplissima, che il Parlamento usi nel modo il più largo della sua libertà d'azione, perchè a me, che ho firmato le convenzioni e che non posso ritirare la mia firma, importa che la discussione si faccia larga e profonda.

Non creda il Senatore Pepoli che, se io ho accettato da Sua Maestà di reggere un altro dicastero, voglia per ciò declinare la responsabilità del Ministero delle Finanze che ho retto per quasi due anni, e quello dei Lavori Pubblici che ho retto per brevissimo tempo; questa responsabilità la rivendicherò intera.

Credo che su ciò non vi sarà dubbio. Quella questione verrà in discussione, ed io spero di dimostrare che anche nell'interesse delle fi-

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

nanze non è facile sentenziare, nè è facile provare quale altro sistema si debba preferire. È la prima volta che in Europa si affronta questo arduo problema. Il sentenziare troppo presto, e prima ancora di aver esaminato il progetto che fu presentato, mi si permetta di dirlo, è accompagnato dal pericolo di non sentenziare troppo bene.

Il Senatore Pepoli ha pure accennato, con una sola parola, alle condizioni delle finanze, e disse che il Bilancio del 1878 è meno buono, e, se si vuole, peggiore del Bilancio del 1877.

Anche questo esame è prematuro; vedremo a suo tempo cosa sia il bilancio del 1877. Noi abbiamo adesso la prima previsione del bilancio 1878, vedremo cosa dovrà essere, quando discuteremo il bilancio definitivo. Quando avremo la situazione del tesoro, sapremo cosa sarà stato il bilancio del 1877, ed allora vedremo se la posizione sia tanto in peggio cambiata, come crede l'onorevole Pepoli. Io non lo credo, e credo anzi che il bilancio 1878 si presenterà nei suoi risultati finali con cifre pochissimo diverse da quelle che ho annunziate nel marzo passato quando esposi la situazione finanziaria nell'altro ramo del Parlamento. Ma, come dicevo, il discuterne adesso mi parrebbe fuori di luogo, ma debbo a me stesso, ed all'ufficio che mi fu affidato di conservare e difendere il credito dello Stato, di fare queste dichiarazioni, perchè non credo che sia deteriorata la condizione della finanza nostra. Anzi, io credo che se i progetti di legge presentati, o che si presenteranno avanti alla Camera al ricominciare dei suoi lavori, saranno approvati, non solo la condizione delle finanze non sarà peggiorata, ma sarà invece migliorata, per modo che potremo cominciare quanto prima la riforma tributaria a cui mira anche il Senatore Pepoli così ardentemente, riforma che non si può senza grave colpa cominciare se non quando lo stato delle finanze e la entità delle entrate ci diano piena guarentigia che il nostro credito pubblico non potrà essere ferito.

Con questo io credo di avere soddisfatto alle giuste esigenze del Senato.

Senatore PEPOLI G. Domando la parola.

PRESIDENTE. Ha la parola.

Senatore PEPOLI G. Io non ho mai supposto e molto meno detto che l'onorevole Ministro Depretis voglia declinare la responsabilità del-

l'opera propria, perchè conosco da troppo tempo l'on. Ministro per poter nutrire a questo proposito alcun sospetto.

Se ho poi parlato delle nuove convenzioni l'ho fatto accidentalmente, nè ho portato sopra di esse nessun prematuro giudizio; ho affermato recisamente che reputo necessario, che il Ministero ordini un'inchiesta minuta, severissima sulla condizione delle ferrovie in Italia, se pur si vuole che il Parlamento dia un voto coscienzioso ed illuminato, imperocchè è fuori dubbio che esse, mentre negli altri paesi sono state un sollievo al bilancio, in Italia invece sono state un grandissimo aggravio. E questa mia opinione la mantengo in tutta la sua pienezza ed aggiungo che l'onor. Ministro Depretis avrebbe fatto opera savia, commendevolissima, che non avrebbe in nessun modo offeso la sua dignità, nè menomata la sua autorità, ordinando di sua spontanea volontà un'inchiesta prima di presentare alla Camera dei Deputati le convenzioni.

Questo è il mio umile modo di vedere, e per quanta sia la riverenza che professo all'onorevole Depretis, debbo mantenerlo, ripeto, nella sua pienezza.

Quanto poi al giudizio che ho dato sul bilancio e che all'onorevole Depretis è parso prematuro, mi permetta di dirgli che se le vicissitudini ministeriali non avessero impedito che si discutesse il bilancio delle entrate e delle spese, come in altri anni si è discusso, io avrei cercato di provare all'onorevole Presidente del Consiglio che quanto ho detto è la esatta verità; poichè per me è fuori d'ogni contestazione che il bilancio del 1878 segna un peggioramento sul bilancio del 1877.

E se io mi unisco all'onorevole Depretis nel desiderare la riforma tributaria, non credo però che essa sia attuabile, sia possibile fino a tanto che non si limiteranno le spese, e fino a tanto che si accumuleranno sempre nuovi progetti, soprattutto ferroviari. Creda a me l'onor. Ministro: le diminuzioni delle imposte non saranno che illusorie, se non si diminuiscono e si restringono contemporaneamente le spese, le quali sventuratamente invece di diminuire tendono ogni anno ad allargarsi.

(Applausi da una tribuna.)

PRESIDENTE (con forza). Silenzio nelle tribune.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Domando la parola.

SESSIONI DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** L'onor. Presidente del Consiglio ha facoltà di parlare.

**PRESIDENTE DEL CONSIGLIO.** Io mi limito a dire due sole parole in risposta all'on. Pepoli. Padronissimo l'onor. Pepoli di conservare la sua opinione circa la necessità dell'inchiesta. Su questo io non mi sono pronunziato e non voglio ora pronunziarmi; verrà il tempo in cui questa questione potrà essere discussa; ma mi limito ad una sola osservazione.

Ho detto che il trattare adesso questo argomento mi parve prematuro. Aggiungo che dall'altro lato mi pare tardivo. Abbiamo o non abbiamo una legge votata nell'anno 1876, precisamente in giugno 1876, la quale impone al Governo l'obbligo di presentare entro il 1877 un contratto per concedere l'esercizio delle ferrovie all'industria privata? E come va che non fu domandata prima d'ora quest'inchiesta? Perché non si fece una mozione per cui fosse esonerato il Governo dall'obbligo che dalla legge gli fu imposto?

Parmi adunque che sotto questo punto di vista la domanda dell'inchiesta sia un poco tardiva. Ripeto che non è adesso il tempo di far questa discussione, ma certo coloro che ne erano così profondamente persuasi dovevano farne proposta nel Parlamento prima d'ora, non fosse altro per conciliare il disposto della legge col loro desiderio.

Quanto alle finanze, l'onor. Pepoli dice: io avrei fatta la mia dimostrazione se ci fosse stata la discussione del bilancio dell'entrata. Ma la dimostrazione dello stato delle finanze non si può fare sul bilancio dell'entrata, onorevole Pepoli, che molto imperfettamente, giacchè non si tratta che dell'entrata di prima previsione; bisogna avere il consuntivo del 1877 e il bilancio definitivo del 1878, giacchè allora soltanto si può fare una discussione proficua, perchè fondata su cifre certe, le quali ci conducano ad una conclusione sicura.

Quando verrà dunque questa discussione, l'onorevole Pepoli esporrà le sue ragioni, ed io conservo ancora la speranza di poterlo convincere che le condizioni delle finanze non sono quali egli stima che sieno, cioè deteriorate in confronto dell'anno precedente.

**PRESIDENTE.** Se nessun altro domanda la parola, dichiarerò chiusa la discussione generale.

La discussione generale è chiusa. Si procede alla discussione degli articoli.

Art. 1.

« È approvato l'atto stipulato addì 17 agosto 1877 tra i Ministri dei Lavori Pubblici e delle Finanze ed il cavaliere Filippo Vitali, come gerente liquidatore della Società Vitali, Charles, Picard e Comp., col quale atto vengono transatte e risolte tutte le controversie insorte tra l'Amministrazione pubblica e la predetta Società Vitali e Compagni, in dipendenza della costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule, contemplate nella legge 31 agosto 1868, N. 4587. »

Ora si dà lettura dell'Atto di cui si fa cenno in questo articolo.

Il Senatore, *Segretario*, CHIESI legge:

Art. 1.

« Il Ministero delle Finanze, in persona del commendatore Pietro Scotti, direttore generale del Tesoro, il Ministero dei Lavori Pubblici, in persona del commendatore Pasquale Valsecchi, direttore generale delle strade ferrate, ed il cavaliere Filippo Vitali, che contrae e transige colla veste di gerente liquidatore della Società Vitali, Charles Picard e Comp., dalla quale ha ricevuti ed ora ha giustificati gli opportuni poteri, approvano le premesse narrative che intendono debbano formare parte integrante del dispositivo del presente contratto. »

Art. 2.

« Di comune accordo hanno stabilito che le somme dovute alla Società Vitali, Charles, Picard e Comp., per le controversie sottoposte agli arbitri, non che per quelle pendenti innanzi alla Corte di cassazione e per qualunque altro titolo dipendente dalle convenzioni passate tra le parti e di cui in narrativa, escluse le questioni dipendenti dalle convenzioni o capitoli del 26 settembre e del 26 ottobre 1870 riguardanti l'esercizio e la costruzione del tronco Girgenti-Porto Empedocle, questioni che sono rimaste e rimangono estranee alle controversie sulle quali si transige col presente atto, saranno di lire 13,382,792 22, dalle quali detratte 2,382,792 22 pagate per effetto delle convenzioni dell'8 febbraio e 24 maggio 1877, si riducono a 11 milioni. »

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

## Art. 3.

« Il Governo italiano pagherà alla Società questa somma di undici milioni al netto da qualunque tassa entro il termine di giorni quindici, dopo che approvata la transazione a norma delle vigenti leggi, sarà pure approvato lo stanziamento della occorribile somma in bilancio.

« Resta inteso che per effetto della presente convenzione e della somma così convenuta rimangono fin d'ora acquisiti al Governo italiano i valori in Buoni del Tesoro ed in rendita pubblica italiana 5 per cento, quest'ultima di lire 34,500, già di ragione della Società e tuttora giacenti nelle Casse dello Stato.

« Rimangono altresì acquisiti al Governo tutti i materiali, cantieri ed accessori dei quali prese possesso assieme alle linee a termine della convenzione 10 marzo 1873. »

## Art. 4.

« Rimane inteso fra le parti che all'atto del pagamento degli undici milioni il Governo italiano sarà nel diritto di ritenere, pagando tanto di meno, le somme dovutegli dalla Società dipendentemente dalla sentenza del 6 giugno 1876, della Corte di appello di Genova, della quale il signor cavaliere Vitali espressamente dichiara di aver piena ed esatta cognizione, somme che vengono di accordo stabilite in lire seicentomila (lire 600,000), rinunciando la Società stessa al ricorso in Cassazione con garanzia di rilievo in ogni, ecc. »

## Art. 5.

« All'atto del pagamento degli undici milioni il Governo riterrà presso di sé entro i limiti di un capitale corrispondente alle lire 34,500 di rendita italiana 5 per cento di cui all'articolo 3 la somma necessaria per garantire gli obblighi afferenti alle espropriazioni dei terreni sulle linee indicate nella convenzione 20 giugno, 30 agosto 1868.

« Cotesta somma non sarà liberata se non che quando e a misura che verrà giustificato il pagamento dovuto ai proprietari espropriati. »

## Art. 6.

« Il Governo inoltre riterrà quelle somme che per ogni altro titolo e ai termini del Codice di procedura civile fossero colpite da pignoramenti e sequestri e finchè detti pignoramenti e sequestri non saranno tolti a termini di legge. »

## Art. 7.

« Sulla somma degli undici milioni, ove non venisse pagata entro il mese di dicembre del corrente anno, decorrerà l'interesse del 6 0/10 dal primo gennaio 1878 fino al giorno del pagamento. »

## Art. 8.

« Per effetto del presente contratto tutti i giudizi pendenti enunciati in narrativa, o qualunque contestazione e pretesa avrebbe potuto in addietro e potesse sorgere in avvenire, in qualunque modo e tempo, dipendentemente dai fatti, dalle convenzioni, dai giudizi e dagli atti di cui nella narrativa medesima sono e rimangono estinte, terminate, risolte e transatte, non escluso, anzi compreso il giudizio iniziato dai Ministeri delle Finanze e dei Lavori Pubblici con atto del 20 novembre 1876 in confronto degli antichi soci in nome collettivo e liquidatori della Società Vitali, Picard, Charles e Comp., nonchè del liquidatore della Società Parent, Schaken e Comp. »

## Art. 9.

« Le spese dei giudizi così estinti, terminati, risolti e transatti, in quanto non siano già liquidate per sentenza e già pagate dalle parti, s'intendono e si dichiarano fra le parti compensate. Quanto alle spese ed onorari dovuti ai signori arbitri e periti si intendono per metà a carico di ciascuna delle parti. »

## Art. 10.

« Le spese del presente contratto a qualunque titolo, sono a carico delle finanze dello Stato.

« E richiesto io segretario, ho ricevuto e pubblicato il presente atto mediante lettura fattane a chiara ed intelligibile voce alle parti in presenza dei testimoni che tutti sonosi meco sottoscritti. »

All'originale firmati:

*Il direttore generale del Tesoro*  
PIETRO SCOTTI.

*Il direttore generale delle strade ferrate*  
PASQUALE VALSECCHI.

*Il gerente liquidatore*  
della Società Vitali, Charles, Picard e Comp.

FILIPPO VITALI.

GIUSEPPE BARILLI, *testimonio.*

IPPOLITO DOLCE, *testimonio.*

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 29 DICEMBRE 1877

**PRESIDENTE.** Se nessuno chiede la parola, pongo ai voti l'articolo 1°, col quale viene approvata la Convenzione, di cui testè fu data lettura.

Chi l'approva, sorga.

(Approvato.)

Art. 2.

Per la esecuzione dell'atto di cui sopra è autorizzata la spesa straordinaria di dieci milioni di lire, la quale sarà iscritta al capitolo 146 dello Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1878.

(Approvato.)

Art. 3.

Il Governo del Re è autorizzato ad inscrivere nel Gran Libro del Debito pubblico e ad alienare tanta rendita consolidata 5 per cento, quanta basti a ricavare la somma di cui all'articolo precedente.

(Approvato.)

Art. 4.

Le somme che per effetto del succitato atto di transazione fossero a ricuperarsi dalla Società Vitali, Charles, Picard e Comp., saranno introitate al capitolo 58, già iscritto per memoria nello Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878.

(Approvato.)

**PRESIDENTE.** Si procede ora all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto. Prego i signori Senatori di voler avere la bontà di

non venire all'urna se non di mano in mano che saranno chiamati.

Mentre le urne rimangono aperte pei signori Senatori che sopravvenissero, si procede all'estrazione dei sei Senatori e dei supplenti per comporre la Deputazione che nel primo giorno dell'anno presenterà gli omaggi e gli auguri del Senato a Sua Maestà il nostro Re e alle Loro Altezze Reali i Principi di Piemonte.

La Deputazione riesce così composta:

I signori Senatori Pallavicini — Pantaleoni — Bardessono — De-Falco — Buoncompagni-Ottoboni — Gadda.

Supplenti i signori Senatori: Guiccioli — Caunizzaro.

Ora interrogo i signori Senatori se mai alcuno fra loro ha tuttavia da deporre il suo voto nell'urna quanto al progetto di legge che fu già approvato per alzata e seduta.

Dichiaro chiusa la votazione.

I signori Segretari sono pregati di fare lo squittinio.

X Risultato della votazione del progetto di legge relativo alla transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Comp. pei lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.

Votanti . . . . . 117

Favorevoli . . . . . 85

Contrari . . . . . 32 ✓

(Il Senato approva.)

L'ordine del giorno è esaurito. I signori Senatori, per la nuova seduta, saranno convocati a domicilio.

La seduta è sciolta (ore 5).

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1878

## XCVI.

## TORNATA DEL 16 GENNAIO 1878

Presidenza del Presidente **TECCHIO**.

**SOMMARIO** — *Comunicazioni della Presidenza — Commemorazione di S. M. il Re Vittorio Emanuele — Comunicazione di un dispaccio del Prefetto di Palazzo e della deposizione dell'atto di morte di S. M. negli Archivi del Senato — Commemorazione di S. M. il Re, fatta dal Presidente del Consiglio — Comunicazione della Presidenza.*

La seduta è aperta alle ore 2 1/2.

Sono presenti i Ministri dell' Interno e delle Finanze, e poco dopo intervengono tutti gli altri Ministri.

**PRESIDENTE.** Si dà lettura dei due reali decreti di proroga della Sessione e della riconvocazione del Parlamento.

Il Senatore, *Segretario*. **CASATI** legge:

**VITTORIO EMANUELE II**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo Unico.

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è prorogata.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Re-

gno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1878.

**VITTORIO EMANUELE.**

CRISPI.

—  
**UMBERTO I**

*per grazia di Dio e per volontà della Nazione*

RE D'ITALIA.

Veduto l'art. 9 dello Statuto del Regno:

Veduto il Regio decreto 3 gennaio 1878 col quale la Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati fu prorogata:

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell' Interno;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati per il sedici del corrente mese.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma dal Quirinale, 10 gennaio 1878.

**UMBERTO.**

CRISPI.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1878

**PRESIDENTE.** Si dà ora lettura del processo verbale dell'ultima tornata, 29 dicembre scorso.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del processo verbale dell'ultima tornata, che è approvato.

#### Atti diversi.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà quindi lettura della nota dei Senatori che scrissero alla Presidenza del Senato, scusando la loro assenza per motivi d'infermità, ed esprimendo sentimenti di condoglianza per una sì luttuosa circostanza.

Essi sono gli onorevoli Senatori:

Di Bovino, Lanzilli, Carcano, Gozzadini, Martinengo, Spaccapietra, Mazara, Pepoli C., Carrara, Cacace, Fontanelli, Pica, Migliorati, Citadella, Sylos-Labini, Salvagnoli-Marchetti, Del Giudice, Sanseverino, Di Bagno, Sclopis, Varano, Castagnetto, Revedin, Pernati, Gagliardi, Di Sortino, Balbi-Piovera, Borromeo, Balbi-Senarega, Venini, Corsi di Bosnasco, Giordano, Gravina Luigi, generale Pastore e maggior generale Assanti.

#### Commemorazione di S. M. il Re Vittorio Emanuele II.

**PRESIDENTE** (*profondamente commosso*). Onorandissimi Signori Senatori!

Nel primo giorno di questo gennaio, il vostro Presidente, a capo della Deputazione da Voi designata, altamente lieto e poco men che orgoglioso, compariva davanti alla Sacra Persona di Sua Maestà il Re Vittorio Emanuele II (*i Senatori e i Ministri si alzano tutti ad un tempo e commossi*), e Le porgeva in nome del Senato del Regno i più sinceri omaggi di devozione e i più fervidi auguri di ogni felicità per l'anno nuovo e per moltissimi degli avvenire.

Era la salute del Re floridissima: vivace lo sguardo: fermo l'accento. Agli omaggi, agli auguri nostri rispondeva: essere egli riconoscente al Senato: averne sempre tenuto in pregio i servigi: poter succedere grandi eventi in Europa: ad ogni modo non verrebbe meno la sua fede nel senno degli Italiani: sapere a prova quanto siano buoni verso Lui: invitarci

tutti a sperare nella *Stella d'Italia*. E poichè io soggiungeva: « *la Stella d'Italia è la Vostra Maestà* », il Re ci sorrise del sorriso dei forti.

Otto giorni dappoi (chi l'avrebbe creduto? chi l'avrebbe sognato?) otto giorni dappoi la Grande Anima di Vittorio Emanuele era assunta ai misteri dell'altra vita! E a me è toccato l'acerbissimo ufficio di stendere l'Atto, che dice all'Italia: il tuo Redentore, — Colui che ha sentito nell'animo i tuoi secolari dolori — e volle e seppe farli finiti — e ti ha plasmato indipendente, libera, una, — Colui non è più sulla terra!

Signori! Il labbro ammutisce: il cuore getta sangue: sulla salma del PADRE DELLA PATRIA io non posso che piangere, come piange l'Italia. *(Segni generali e cirissimi di approvazione)*.

#### Comunicazioni della Presidenza.

Il Senatore, *Segretario*, CASATI dà quindi lettura della seguente lettera:

« Ufficio del Prefetto di Palazzo  
Gran Maestro delle cerimonie.

« Roma, 10 gennaio 1876.

« Sua Maestà il Re, penetrato dal più vivo dolore per la perdita del suo amatissimo Padre, Re Vittorio Emanuele II, avvenuta in Roma il 9 corrente mese, ha ordinato un lutto di mesi sei a partire dal giorno stesso della morte.

« Il Prefetto di Palazzo  
« M. PANISSERA. »

A S. E. il Presidente  
del Senato del Regno.

Lo stesso Senatore, *Segretario*, CASATI dà lettura del Verbale di deposito dell'Atto di morte di S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia negli Archivi del Senato.

L'anno mille ottocento settantotto, addì sedici del mese di gennaio in Roma, nel palazzo dove ha sede il Senato del Regno e in una sala della sua Biblioteca,

Compievasi il giorno dieci del corrente mese, nel Palazzo del Quirinale, davanti S. E. il Cavalier Gran Croce Sebastiano Tecchio, Presidente del Senato, funzionante da Ufficiale dello Stato Civile della Real Famiglia, l'Atto di morte

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1878

di S. M. Vittorio Emanuele II Re d'Italia, a termini del prescritto del Tit. XII, Capo I, del Codice civile in vigore;

E nel giorno quindici successivo veniva pure nelle debite forme consegnato alla Sovrintendenza degli Archivi di Stato di Roma, giusta il prescritto dell'articolo 370 del Codice sopracitato, uno dei registri contenente il doppio originale dell'Atto di morte anzidetto, come risulta da apposito processo verbale.

Ora, occorrendo di depositare il secondo registro contenente l'altro originale dell'Atto stesso negli Archivi del Senato, si sono per tale effetto riuniti il prefato Ecc.<sup>mo</sup> Cavaliere Gran Croce Sebastiano Tecchio, Presidente del Senato, l'illustrissimo signor Conte Amedeo Chiavarina di Rubiana, Senatore Questore, ed il signor Cav. Avv. Enrico Franceschi, Bibliotecario-Archivista coll'intervento del Commendatore Avv. Angelo Chiavassa, Direttore degli Uffici di Segreteria, ed aperto col mezzo delle tre chiavi, ritenute dal Presidente, dal Questore e dal Bibliotecario-Archivista, il forziere dell'Archivio della Real Famiglia, vi si è deposto il registro prementovato, insieme col verbale di consegna dell'altro registro all'Archivio di Stato.

Dopo di che si è di nuovo chiuso il forziere e ne vennero rispettivamente ritirate le chiavi da coloro che le hanno in consegna, Presidente, Questore e Bibliotecario-Archivista.

E perchè risulti di quanto sopra, si è redatto il presente processo verbale, firmato dai prelodati signori Presidente, Questore, Bibliotecario-Archivista e Direttore degli Uffici di Segreteria, il quale processo verbale verrà unito a quello della seduta pubblica del Senato, nella quale ne sarà data lettura.

SEBASTIANO TECCHIO.

A. CHIAVARINA.

E. FRANCESCHI, Bibliotecario-Archivista.

A. CHIAVASSA.

#### Parole di condoglianza del Presidente del Consiglio per la luttuosa circostanza.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO (*con voce altamente commossa*). Domando la parola.

PRESIDENTE. La parola è all'on. Presidente del Consiglio.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO. Signori Senatori: il vostro illustre Presidente vi ha testè recato il

doloroso annunzio: annunzio che anche dopo questi giorni di compianto universale, non diminuisce il nostro dolore che parrà ancora per lungo tempo a tutti noi insopportabile.

Il Gran Re, che ha dato vita di Nazione all'Italia, ha cessato di vivere; ed io che per ragione di età avrei dovuto, e per ragioni d'affetto, lasciate che io lo dica, avrei voluto precederlo nel sepolcro, io, che nella mia lunga vita parlamentare ho seguito il Gran Re nella splendida sua giovinezza e ho dovuto assistere all'ultima sua ora, io potrei essere testimonio delle sue virtù, se una solenne, immensa, indistruttibile testimonianza non fosse resa al Redentore d'Italia dal compianto unanime della Nazione.

Lasciate che io aggiunga solo alcune brevi parole.

Il magnanimo Principe che abbiamo perduto, visse beneficiando il suo popolo, e morì come muoiono i giusti, gli eroi: ed è perciò che nei lontani secoli si vedrà in quest'uomo tutto quel che c'è di più alto e più sublime, di più venerato per l'umana famiglia: i fondatori delle Nazioni libere.

Non un atto, non un cenno, non un gesto, nei suoi ultimi e sublimi momenti che non fosse degno del Gran Re che ha fondato l'Italia, del vero Re della libertà.

Solo conforto all'ineffabile angoscia è la testimonianza solenne che non solo l'Italia, ma tutta l'Europa rende alla sua memoria, sul suo sepolcro.

Coll'esempio delle sue virtù noi dobbiamo pur nel dolore ricordare i doveri della vita.

È perciò che io debbo annunciare al Senato che S. M. il Re Umberto I, in forza della legge di successione sancita dallo Statuto fondamentale del Regno, è salito al trono, e confermò in carica i Ministri che avevano ottenuto la fiducia del Padre suo. Nel prossimo giorno 19 egli presterà innanzi alle Camere il giuramento costituzionale.

Il Grand'Uomo che l'Italia piange, non ci ha lasciato solamente la memoria delle sue virtù, non solamente un illustre erede della sua Casa e della sua Corona, ma anche un coraggioso continuatore della sua sapiente politica che ha fatto libera, indipendente e rispettata la patria nostra in faccia a tutto il mondo civile.

SESSIONE DEL 1876-77 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 16 GENNAIO 1878

Questo, o Signori, è il solo conforto che ci resta.

*(Vivi segni di approvazione.)*

**Comunicazione della Presidenza.**

PRESIDENTE. Signori Senatori. Il Senato, adunatosi stamane nella sala delle conferenze, a significazione del proprio cordoglio per la mancanza ai vivi di S. M. Vittorio Emanuele II, Re d'Italia, ha deliberato:

1° Di prendere il lutto per mesi sei, a partire dal giorno nefasto del 9 gennaio corrente;

2° Di sospendere immediatamente, appena udite le comunicazioni del Governo, le tornate pubbliche sino ai primi del venturo febbraio.

In conseguenza, l'estrazione a sorte delle Deputazioni che sabato, 19 corrente, avranno l'onore di ricevere agl'ingressi di Montecitorio le Loro Maestà e i Reali Principi, si farà nella sala delle conferenze, alla quale invito i signori Senatori di voler subito accedere.

La seduta è sciolta (ore 3).

# PROCESSO VERBALE

DELLA

## SEDUTA REALE

del 19 gennaio 1878



L'anno mille ottocento settantotto, il giorno diciannove del mese di gennaio, alle ore due pomeridiane:

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati, in conformità della determinazione di Sua Maestà il Re Umberto I, sono riuniti nell'Aula delle sedute pubbliche della Camera nel palazzo di Montecitorio.

S. M. il Re entra nell'Aula, fra unanimi e prolungati applausi, accompagnato da S. A. R. il Principe Amedeo, Duca di Aosta, da S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano, dalle Presidenze e Deputazioni del Senato e della Camera dei Deputati, dai Ministri, e dalla sua R. Casa civile e militare. E va a sedere sul trono.

Il Ministro dell'Interno prende gli ordini di Sua Maestà, e invita i signori Deputati e Senatori a sedere; quindi annunzia che S. M. il Re ha riunito le due Camere, allo scopo di dare alla loro presenza il giuramento prescritto dall'articolo 22 dello Statuto.

S. M. il Re si alza, e, alzatisi nel tempo stesso Senatori e Deputati, giura nei termini che seguono:

« In presenza di Dio ed innanzi alla Nazione, giuro di osservare lo Statuto, di esercitare l'autorità Reale in virtù delle leggi e conformemente alle medesime, di far rendere giustizia a ciascuno secondo il suo diritto, e di regolarmi in ogni atto del mio Regno col solo scopo dell'interesse, della prosperità e dell'onore della Patria. »

*(Da ogni parte dell'Aula prorompono applausi fragorosi.)*

Il Ministro Guardasigilli presenta poscia a S. M. tre pergamene, in ciascuna delle quali è scritta la formola del giuramento prestato. S. M. il Re appone la sua firma alle tre pergamene, che saranno rispettivamente conservate negli Archivi del Senato e della Camera dei Deputati e nell'Archivio generale di Stato.

Lo stesso Ministro Guardasigilli legge la formola del giuramento prescritto dall'articolo 49 dello Statuto, e, fatto l'appello nominale dei Senatori,

Giurano:

S. A. R. il Principe Amedeo di Savoia  
S. A. R. il Principe Eugenio di Savoia Carignano

Acquaviva  
Acton  
Airenti  
Aleardi  
Alfieri  
Amari  
Annoni  
Antonini  
Araldi-Erizzo  
Arese  
Arezzo  
Artom  
Astengo  
Atenolfi  
Barbaroux  
Barbavara  
Bardesono  
Bargoni  
Belgioioso Luigi  
Bella

SESSIONE DEL 1876-77 — SEDUTA REALE DEL 19 GENNAIO 1878

Bellinzaghi	De-Cesare
Beltrani	De Falco
Bembo	De Filippo
Benintendi	Della Gherardesca
Beretta	Della Rocca
Bertea	Della Verdura
Berti	De Luca
Besana	Deodati
Boccardo	De_Siervo
Bon-Compagni di Mombello	De Sonnaz
Boncompagni-Ottoboni	Devincenzi
Borgatti	Di Brocchetti
Borromeo	Di Moliterno
Borsani	Di Monale
Boyl	Di Sartirana
Brioschi	Duchoquè
Cabella	Durando
Caccia	Errante
Cadorna Carlo	Eula
Cadorna Raffaele	Farina
Cagnola	Fedeli
Cambray-Digny	Fenaroli
Camozzi-Vertova	Fenzi
Camuzzoni	Ferraris
Cannizzaro	Figoli
Cantelli	Finali
Caracciolo Di Bella	Finocchietti
Caracciolo Di S. Arpino	Fiorelli
Carradori	Fornoni
Casanova	Frasso
Casati	Gadda
Cavagnari	Galeotti
Cavalli Ferdinando	Garelli
Cavallini	Garzoni
Cerruti	Ghiglieri
Chiavarina	Giacchi
Chiesi	Giorgini
Cialdini	Giovanelli
Colonna	Giovanola
Compagna	Giustinian
Conforti	Grossi
Cornero	Guiccioli
Corsi Luigi	Irelli
Corsi Tommaso	Jacini
Cosenz	Lacaita
Cossilla	Lampertico
Costantini	Lauri
Cucchiari	Lauzi
D'Adda	Linati
D'Andrea	Maggiorani
D'Azeglio	Magliani

SESSIONE DEL 1876-77 — SEDUTA REALE DEL 19 GENNAIO 1878

Maglione  
Magni  
Malaspina  
Malvezzi  
Mamiani  
Manfredi  
Manzoni  
Marignoli  
Martinelli  
Massarani  
Mauri  
Mayr  
Medici Giacomo  
Medici Michele  
Merlo  
Mezzacapo Carlo  
Mezzacapo Luigi  
Michiel  
Mirabelli  
Miraglia  
Mischi  
Moleschott  
Monaco La Valletta  
Morelli  
Morosoli  
Moscuza  
Norante  
Pallavicini Francesco  
Pallieri  
Pantaleoni  
Paoli  
Pasella  
Paternostro  
Pepoli Gioacchino  
Perez  
Pettinengo  
Pianell  
Piedimonte  
Pietracatella  
Piola  
Pironti  
Pisani  
Plezza  
Poggi  
Ponzi  
Porro  
Prati  
Prinetti  
Provana  
Rasponi  
Reali

Ricci  
Rizzari  
Rosa  
Rossi Alessandro  
Rossi *accrocato* Giuseppe  
Ruschi  
Sacchi Gaetano  
Sacchi Vittorio  
Saracco  
Sauli  
Scalini  
Scarabelli  
Serra Francesco Maria  
Spinola  
Strozzi  
Tabarrini  
Tanari  
Tecchio  
Tommasi  
Torelli  
Torre  
Trombetta.  
Vannucci  
Verga Andrea  
Verga Carlo  
Vigliani  
Visone  
Vitelleschi  
Zini  
Zoppi

La stessa formola di giuramento è letta dal  
Ministro dell'Interno, il quale fa poi l'appello  
nominale dei Deputati.

Giurano:

Abignente  
Adamoli  
Agostinelli  
Alario  
Aliprandi  
Allievi  
Alli-Maccarani  
Allione  
Alvisi  
Amadei  
Angeloni  
Angelotti  
Anguissola  
Antonibon  
Antongini

SESSIONE DEL 1876-77 — SEDUTA REALE DEL 19 GENNAIO 1878

Arcieri	Camici
Arese	Caminnecci
Arisi	Campostrini
Arnulfi	Cannella
Asperti	Cantoni
Baccarini	Canzi
Bacelli	Capilongo
Bajocco	Capo
Balegno	Carancini
Ballanti	Carbonelli
Barattieri	Carcani
Barazzuoli	Carini
Barrili	Carnazza
Basso	Carrelli
Bernini	Castagnola
Bertani Agostino	Castellano
Bertani Giovanni Battista	Cattani-Cavalcanti
Berti Domenico	Cavallini
Berti Ludovico	Ceci
Bertolè-Viale	Celesia
Bertolini	Cencelli
Biancheri	Ceraolo-Garofalo
Bianchi	Ceresa
Billi	Cerulli
Billia	Cherubini
Biondi	Chinaglia
Bizzozero	Chigi
Benacci	Ciliberti
Bonghi	Cittadella
Bonvicini	Cocco
Bordonaro Chiaromonte	Cocconi
Borelli Giovanni Battista	Cocozza
Borghi	Codronchi
Borgnini	Colombini
Borromeo	Colonna
Borruso	Compans
Bortolucci	Comin
Boselli	Coppino
Botta	Corbetta
Bovio	Cordova
Branca	Correale
Breda	Correnti
Brin	Corsini
Brunetti	Corte
Bruschetti	Corvetto
Buonomo	Cosentini
Cadenazzi	Costantini
Cagnola	Cucchi Francesco
Caioli	Cucchi Luigi
Calcagno	Cuturi
Calciati	Damiani

SESSIONE DEL 1876-77 — SEDUTA REALE DEL 19 GENNAIO 1878

D'Amico  
D'Amore  
Davicini  
Davico  
De Crecchio  
De Dominicis Antonio  
De Dominicis Teodosio  
Del Carlo  
Del Giudice  
Della Croce  
Dell'Angelo  
Della Somaglia  
Delle Favare  
Del Vecchio Nicola  
Del Vecchio Pietro  
Del Zio  
De Manzoni  
De Martino  
Depretis  
De Renzis  
De Riseis  
De Saint-Bon  
De Sanctis  
De Witt  
Dezza  
Di Baucina  
Di Belmonte  
Di Blasio  
Di Carpegna  
Diligenti  
Di Masino  
Di Pisa  
D'Ippolito  
Di Rudini  
Di Sambuy  
Di San Donato  
Dossena  
Elia  
Englen  
Ercole  
Fabbrici  
Fabbricotti  
Fabrizi Nicola  
Fabrizi Paolo  
Faina  
Falconi  
Fambri  
Fano  
Farina Emanuele  
Farina Nicola  
Farini

Favale  
Favara  
Fazio  
Ferracciù  
Ferrari  
Ferrati Finzi  
Folcieri  
Fornaciari  
Fossombroni  
Franceschelli  
Fratellini  
Frenfanelli  
Frisari  
Fusco  
Gabelli  
Gandolfi  
Garau  
Garibaldi Menotti  
Garzia  
Gattelli  
Genala  
Gentinetta  
Gerardi  
Germanetti  
Gessi  
Geymet  
Ghiani-Mameli  
Giacomelli  
Giambastiani  
Giudice  
Giudici Giuseppe  
Giudici Vittorio  
Glisenti  
Golia  
Gori-Mazzoleni  
Gorio  
Gorla  
Griffini Luigi  
Griffini Paolo  
Grimaldi  
Gritti  
Grossi  
Guala  
Guarini  
Guarrasi  
Guiccioli  
Imperatrice  
Incagnoli  
Incontri  
Indelicato  
Indelli

SESSIONE DEL 1876-77 — SEDUTA REALE DEL 19 GENNAIO 1878

Inghilleri  
 Isolani  
 Lacapra  
 Lacava  
 Lanza  
 Lanzara  
 La Porta  
 Lazzaro  
 Leardi  
 Levi  
 Libetta  
 Lioy  
 Lolli  
 Longo  
 Lovito  
 Lualdi  
 Lucca  
 Lucchini  
 Lugli  
 Luscia  
 Luzzatti  
 Macchi  
 Macry  
 Maffei  
 Magliano  
 Malacari  
 Maiorana-Calatabiano  
 Majocchi  
 Maldini  
 Manara  
 Mancardi  
 Mancini  
 Manfrin  
 Mangilli  
 Mantellini  
 Marani  
 Marazio  
 Marchese  
 Marchiori  
 Marcora  
 Mari  
 Mariotti  
 Marolda-Petilli  
 Marselli  
 Martelli  
 Martelli-Bolognini  
 Martinelli Agostino  
 Martini  
 Martinotti  
 Marzi  
 Marzotto

Mascilli  
 Massa  
 Massarucci  
 Maurigi  
 Maurogónato  
 Mazza  
 Meardi  
 Melchiorre  
 Melodia  
 Merzario  
 Meyer  
 Miani  
 Miceli  
 Micheli  
 Minervini  
 Minghetti  
 Minich  
 Minucci  
 Mocenni  
 Molfino  
 Molinari  
 Mongini  
 Monzani  
 Morana  
 Morelli Donato  
 Morelli Salvatore  
 Mordini  
 Morini  
 Morpurgo  
 Morrone  
 Muratori  
 Musolino  
 Mussi Giovanni  
 Mussi Giuseppe  
 Nanni  
 Napodano  
 Negrotto Cambiaso  
 Nelli  
 Nervo  
 Nicotera  
 Nobili  
 Nocito  
 Nunziante  
 Odiard  
 Omodei  
 Orilia  
 Pace  
 Pacelli  
 Panattoni  
 Pandolfi  
 Papadopoli

SESSIONE DEL 1876-77 — SEDUTA REALE DEL 19 GENNAIO 1878

Parenzo  
 Pasquali  
 Paternostro  
 Patrizii  
 Pepe  
 Perazzi  
 Pericoli Gio. Battista  
 Pericoli Pietro  
 Perroni-Paladini  
 Peruzzi  
 Pessina  
 Pianciani  
 Piccinelli  
 Piccoli  
 Pierantoni  
 Pissavini  
 Plebano  
 Plutino Agostino  
 Plutino Fabrizio  
 Podestà  
 Polvere  
 Ponsiglioni  
 Primerano  
 Puccini  
 Puccioni  
 Quartieri  
 Raffaele  
 Raggio  
 Ranco  
 Randaccio  
 Ranzi  
 Ratti  
 Razzaboni  
 Rega  
 Riberi  
 Ricasoli  
 Ricotti  
 Righi  
 Ripandelli  
 Robecchi  
 Roberti  
 Rogadeo  
 Romano Giandomenico  
 Romano Giuseppe  
 Ronchei  
 Ronchetti Tito  
 Rubattino  
 Ruggeri  
 Sacchetti  
 Salaris  
 Salemi-Oddo  
 Salomone  
 Saluzzo di Monterosso  
 Sambiase  
 Sanguinetti G. Antonio  
 Sanguinetti Adolfo  
 Savini  
 Secondi  
 Seismit-Doda  
 Sella  
 Serafini

Serra  
 Serristori  
 Sforza-Cesarini  
 Simonelli  
 Sipio  
 Sole  
 Solidati-Tiburzi  
 Sonnino  
 Sorrentino  
 Spalletti  
 Spantigati  
 Spaventa  
 Speciale  
 Sperino  
 Spinelli  
 Sprovieri  
 Taiani  
 Tamaio  
 Tecchio  
 Tenerelli  
 Toaldi  
 Tomasini  
 Torrigiani  
 Tortorici  
 Toscanelli  
 Toscano Gaetano  
 Toscano Pietro  
 Trevisani Giovanni  
 Trevisani Giuseppe  
 Trinchera  
 Tumminelli-Conti  
 Ungaro  
 Valsecchi  
 Varè  
 Vayra  
 Vastarini-Cresi  
 Velini  
 Venturi  
 Viacava  
 Viarana  
 Villa  
 Villani  
 Visconti-Venosta  
 Visocchi  
 Vollaro  
 Zanardelli  
 Zanolini  
 Zarone  
 Zeppa  
 Zizzi

Poscia S. M. il Re pronuncia il seguente discorso:

« Le parole, che nei primi momenti di dolore diressi al mio popolo, vengo ora a ripeterle ai suoi rappresentanti.

« Io mi sento incoraggiato a riprendere i doveri della vita dal vedere come il lutto della mia Casa abbia trovato un'eco sincera in ogni

SESSIONE DEL 1876-77 — SEDUTA REALE DEL 19 GENNAIO 1878

parte del nostro paese, come la benedetta memoria del Re liberatore abbia fatto di tutte le famiglie italiane una sola famiglia. (*Applausi vivacissimi, prolungati*)

« Tanta unanimità di affetti fu di gran lenimento anche al cuore della mia diletta Consorte (*Applausi*), la Regina Margherita, la quale educerà il nostro amatissimo figlio ai gloriosi esempi del suo grande Avo. (*Applausi prolungati*)

« Nè meno confortevoli ci sono stati nell'improvviso lutto il compianto di tutta Europa, ed il concorso di augusti Principi (*Applausi*) ed illustri personaggi stranieri (*Nuovi applausi*), che crebbero solennità e significanza agli onori resi al nostro primo Re nella capitale del Regno.

« Questi pegni di rispetto e di simpatia, che riconsacrano il diritto italiano, e pei quali devo qui esprimere la mia profonda riconoscenza, rafforzano la persuasione che l'Italia libera ed una è guarentigia di pace e di progresso. (*Applausi fragorosi*)

« A noi tocca di mantenere il paese a sì grande altezza.

« Noi non siamo nuovi alle difficoltà della vita pubblica. Pieni di utili insegnamenti sono gli ultimi trent'anni della storia nazionale, nei quali per alterne prove d'immeritate sventure e di preparate fortune si compendia la storia di molti secoli. (*Applausi*)

« Questo è il pensiero che mi affida nell'assumere gli alti doveri che mi si impongono.

« L'Italia, che ha saputo comprendere Vittorio Emanuele (*Applausi*), mi prova oggi quello che il mio gran Genitore non ha mai cessato d'insegnarmi: che la religiosa osservanza delle libere istituzioni è la più sicura salvaguardia contro tutti i pericoli. (*Scoppio di applausi*)

« Questa è la fede della mia Casa (*Nuovo scoppio di vivacissimi e prolungati applausi*), questa sarà la mia forza.

« Il Parlamento, fedele alla volontà nazionale, vorrà guidarmi nei primi passi del mio Regno con quella lealtà d'intenti che il glorioso Re, di cui tutti celebrano la memoria, seppe ispirare anche nella viva emulazione dei partiti e nell'inevitabile conflitto delle opinioni. (*Applausi*)

« Sincerità di pensieri, concordia di amor patrio mi accompagneranno, ne son certo, nell'ardua via che prendiamo a percorrere, in fine della quale io non ambisco che meritare questa lode: « Egli fu degno del Padre. »

Il discorso di S. M. è interrotto ad ogni tratto, come è di sopra notato, da acclamazioni ed applausi che si ripetono e si prolungano in fine ancor più vivi e fragorosi.

Alle ore tre e un quarto S. M. il Re, festeggiato ed applaudito, si ritira dall'Aula collo stesso accompagnamento fra le grida entusiastiche di Viva il Re! Viva la Regina!

## Firmati all'originale:

SEBASTIANO TEGCHIO, *Presidente del Senato*RAFFAELE CONFORTI, *Vice Presidente*GIACOMO DURANDO, *Vice Presidente*FRANCESCO BORGATTI, *Vice Presidente*LUIGI UMERSI, *Segretario*MARCO TABARRINI, *Segretario*LUIGI AGOSTINO CASATI, *Segretario*CARLO VERGA, *Segretario*A. CHIAVARINA, *Questore*F. NOBILI VITELLESCHI, *Questore*FRANCESCO DESANTIS, *Vice Presidente della Camera dei Deputati*FEDERICO SPANTIGATI, *Vice Presidente*PIERO PUCCIONI, *Vice Presidente*ISACCO PESARO MAUROGONATO, *Vice Presidente*PISSAVINI LUIGI, *Segretario*GIACOMO DEL GIUDICE, *Segretario*NICCOLÒ QUARTIERI, *Segretario*LUIGI SOLIDATI TIBURZI, *Segretario*PIETRO COCCONI, *Segretario*EMILIO MORPURGO, *Segretario*GUIDO DI CARPEGNA, *Segretario*SCIPIO E DI BLASIO, *Questore*P. MANFRIN, *Questore*.

SESSIONE DEL 1876-77 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

## RESOCONTO

## DEI LAVORI LEGISLATIVI DEL SENATO DEL REGNO

durante il 1° e 2° periodo della Sessione 1876-77-78, 1<sup>a</sup> della XIII<sup>a</sup> Legislatura

cioè dal 20 novembre 1876

al 30 dicembre 1877, e dal 16 gennaio 1878 al 23 stesso mese

## ELENCO

dei progetti di legge discussi ed approvati dal Senato

1. Inchiesta agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia.

(Iniziato in Senato).

2. Conversione in legge del regio decreto 8 settembre 1876, N. 3323 (serie 2<sup>a</sup>), relativo al divieto della importazione e del transito delle uve fresche, intatte o pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite.

(Iniziato in Senato).

3. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877.

4. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1877.

5. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1877.

6. Conflitti di attribuzioni.

7. Pensione ai magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'art. 202 dell'ordinamento giudiziario.

(Iniziato in Senato).

8. Riforma del Codice per la marina mercantile.

(Iniziato in Senato).

9. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica per l'anno 1877.

10. Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio per l'anno 1877.

11. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri per l'anno 1877.

12. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1877.

13. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina per l'anno 1877.

14. Stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877.

15. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1877.

16. Modificazione di alcuni articoli della legge 20 aprile 1871, sulla riscossione delle imposte dirette.

17. Modificazione dell'art. 25 della legge 22 aprile 1869, N. 5026, sull'amministrazione del patrimonio dello Stato e sulla contabilità generale.

## SESSIONE DEL 1876-77 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

18. Convalidazione di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876.

19. Abrogazione dell'art. 366 del Codice penale militare marittimo.

(Iniziato in Senato).

20. Provvedimento sulle controversie nascenti dagli atti esecutivi disposti amministrativamente contro i contabili.

21. Approvazione di alcuni contratti di vendita e di permuta di beni demaniali.

22. Concessione gratuita di suolo demaniale al comune di Bellano (Como), per l'erezione del monumento a Tommaso Grossi.

23. Maggiore spesa per l'ospedale italiano in Costantinopoli, e nuova spesa per la costruzione delle carceri consolari e di un ricovero per i marinai nazionali in detta città.

24. Abrogazione dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, N. 1937, e sostituzione di altre disposizioni.

25. Spesa per il concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi dell'anno 1878.

26. Modificazioni alla circoscrizione militare territoriale del Regno stabilita dalla legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito.

27. Modificazione dell'articolo 57 della legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito.

28. Aggiunta di un paragrafo all'articolo 96 della legge sul reclutamento militare 26 luglio 1876, N. 3260.

29. Bonificazione dell'agro romano.

(Iniziato in Senato).

30. Disposizioni sulla pesca.

31. Abrogazione dell'articolo 2° dell'allegato M della legge 11 agosto 1870, N. 5784.

32. Abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali.

33. Conversione in legge del decreto reale approvativo della Convenzione col commendatore Ignazio Florio per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della *Trinacria*.

34. Incompatibilità parlamentari.

35. Aggregazione del comune d'Isola S. Antonio, circondario di Lomellina, provincia di Pavia, al mandamento di Sale, circondario di Tortona, provincia d'Alessandria.

36. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873.

37. Riunione in un solo di vari capitoli di spese residue del Bilancio della Guerra.

38. Obbligo dell'istruzione elementare.

39. Aumento del decimo agli stipendi dei Presidi, Direttori e Insegnanti dei Licei, Ginnasi, Scuole tecniche e Scuole normali.

40. Facoltà alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati.

41. Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Palermo.

42. Iscrizione sul Gran Libro di rendite miste, ossia nominative, pagabili con cedole al portatore.

43. Spesa straordinaria per armi da fuoco portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto.

44. Spesa straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino per carbon fossile, e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del medesimo.

45. Facoltà al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia.

46. Maggiori spese per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti da varie Biblioteche universitarie.

47. Estensione ai medici della marina delle disposizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608.

48. Legge forestale.

49. Modificazione degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875, N. 2521 e 9 luglio 1876, N. 3232 per la costruzione di strade ordinarie.

50. Cessione al comune di Roma dei sotterranei dell'Ospizio di Termini.

51. Concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova.

52. Convenzione per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua.

53. Convenzione postale fra l'Italia e la Repubblica di San Marino.

54. Modificazione alle leggi d'imposta sui fabbricati.

55. Convenzione per la concessione di servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con le Società R. Rubattino e C. ed I. e V. Florio e C.

56. Modificazioni alla dotazione della Corona.

57. Spesa per l'acquisto degli oggetti di attrezzeria e macchinismo addetti al teatro di San Carlo in Napoli.

## SESSIONE DEL 1876-77 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

58. Organico del materiale della regia marina militare.

59. Leva militare sui nati nell'anno 1857.

60. Nuova proroga dei termini stabiliti dalla legge 8 giugno 1873, N. 1389, sull'affrancamento delle decime ed altre prestazioni fondiarie.

61. Nuovo riparto delle spese autorizzate per gli anni 1877, 1878 colle leggi N. 2574, 2577 in data 29 giugno 1875, per provvista di materiali d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni.

62. Tassa di fabbricazione e consumo sugli zuccheri indigeni e variazioni ad alcuni articoli della tariffa doganale.

63. Maggiori spese ai residui 1876 e retro, iscritte nel progetto del bilancio definitivo di previsione pel 1877.

64. Aggregazione della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di San Giovanni d'Asso, circondario di Siena.

65. Esonero da servitù militare della zona della fortezza di Verona denominata il *Basso Aquar*.

66. Nuova convenzione stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle strade ferrate sarde.

67. Convenzione per la costruzione e l'esercizio d'una strada ferrata da Milano ad Incino-Erba.

68. Approvazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova, mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti e contigui.

69. Leva marittima dell'anno 1878, sulla classe 1857.

70. Aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania.

71. Bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877.

72. Riunione in un solo compartimento catastale dei territori lombardo-veneti di nuovo censo.

73. Revoca di provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali greci di Napoli.

74. Pareggiamento della Regia Università di Sassari alle Università indicate all'art. 2, lettera B, della legge 31 luglio 1862, N. 719.

75. Approvazione di 14 contratti di vendita

e di permuta di beni demaniali, autorizzazione di stipulare un'altra permuta progettata fra l'Amministrazione militare ed il comune di Pescara.

76. Cessione al comune di Roma di una casa in via San Romualdo per la costruzione della via Nazionale.

77. Modificazioni alla imposta sulla ricchezza mobile.

78. Stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia e dei Culti, per l'anno 1878.

79. Stato di prima previsione della spesa del Ministero degli Affari Esteri, per l'anno 1878.

80. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Interno per l'anno 1878.

81. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dell'Istruzione Pubblica, per l'anno 1878.

82. Stato di prima previsione della spesa del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per l'anno 1878.

83. Aumenti urgenti negli stipendi della Magistratura, con la soppressione della 3<sup>a</sup> categoria dei Pretori, dei Giudici di Tribunale e dei Sostituti Procuratori del Re.

84. Stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, per l'anno 1878.

85. Aumento di un secondo decimo sullo stipendio degli insegnanti degli Istituti tecnici e nautici.

86. Nuova proroga di termine stabilito dalla legge 3 giugno 1875, N. 2535, per l'alienazione o divisione dei terreni ex-ademprivili in Sardegna.

87. Stato di prima previsione dell'entrata, per l'anno 1878.

88. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra, per l'anno 1878.

89. Stato di prima previsione della spesa del Ministero della Marina, per l'anno 1878.

90. Stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze, per l'anno 1878.

91. Proroga del termine per la cessazione del corso legale dei biglietti propri degli Istituti di credito formanti parte del consorzio delle Banche.

92. Approvazione di transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Comp. per i lavori di costruzione delle ferrovie Calabro-Sicule.

**ELENCO**

**dei progetti di legge discussi e respinti dal Senato**

1. Disposizioni penali sopra gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero.

**ELENCO**

**dei progetti di legge rimasti a discutere**

- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modificazioni ed aggiunte alla legge sul notariato.<br/><i>(Iniziato in Senato).</i></li> <li>2. Certificati ipotecari.<br/><i>(Iniziato in Senato).</i></li> <li>3. Codice sanitario.<br/><i>(Iniziato in Senato).</i></li> <li>4. Conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia.<br/><i>(Iniziato in Senato).</i></li> <li>5. Liberazione condizionale dei condannati.</li> <li>6. Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1874.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Modificazioni alla legge 13 novembre 1859, N. 3725, intorno alla composizione del Consiglio superiore di Pubblica Istruzione.</li> <li>8. Codice di commercio.</li> <li>9. Modificazioni alla legge 29 maggio 1864, N. 1797, abolitiva delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri.</li> <li>10. Codice penale. Libro primo.</li> <li>11. Norme per la liquidazione delle pensioni dei militari ex Pontifici e loro assimilati.</li> <li>12. Riordinamento del personale della Regia Marina Militare.</li> </ol> |
|---|--|

**INTERPELLANZE**

1876. 23 novembre e 28 dicembre. — Del Senatore Brioschi al Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio, intorno le modificazioni recentemente introdotte nell'ordinamento degli Istituti tecnici.
1877. 20 e 26 febbraio. — Del Senatore Brioschi al Ministro dei Lavori Pubblici, intorno l'applicazione delle leggi 6 luglio 1875, N. 2583, e 30 giugno 1876, N. 3201, relative alla sistemazione del Tevere per preservare la città di Roma dalle inondazioni.
1877. 24 e 26 febbraio. — Del Senatore Pepoli Gioachino al Ministro dei Lavori Pubblici, sulle opere di arginatura del Po presso Bondeno.
1877. 2 e 3 marzo. — Del Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno, intorno ad alcune cose dette dal Ministro stesso nell'altro ramo del Parlamento nella seduta del 16 gennaio riguardanti l'amministrazione del Ministero dell'Interno.
1877. 1 e 2 giugno. — Del Senatore Brioschi al Ministro dell'Interno, intorno ad un *meeting* tenutosi il 31 maggio 1877 nel teatro Apollo in Roma.
1877. 11 e 15 giugno. — Del Senatore Rossi Alessandro al Presidente del Consiglio, Ministro delle Finanze, sopra la rinnovazione dei trattati di commercio nei loro rapporti collo stato attuale del lavoro in Italia.
1877. 19 e 20 giugno. — Del Senatore Brioschi al Ministro della Guerra, sopra alcune disposizioni fatte negli alti gradi dell'esercito.

## RIASSUNTO

Progetti di legge presentati . . . . .	N. 105
Discussi ed approvati . . . . .	N. 92
Non approvati . . . . .	» 1
Rimasti a discutere . . . . .	» 12
—	
TOTALE . N. 105	
Ordini del giorno approvati dal Senato . . . . .	N. 8
Interrogazioni e interpellanze svolte . . . . .	» 7
Petizioni presentate durante il periodo della Sessione . . . . .	» 139
Riferite dalla Commissione per le Petizioni nelle tor- nate del 7 marzo, 21 giugno e 18 dicembre 1877	N. 25
Riferite dalle Commissioni dei varii progetti di legge cui avevano attinenza . . . . .	» 39
Non riferite, perchè mancanti dell'autenticità . . . . .	» 11
Non riferite, per la chiusura della Sessione . . . . .	» 2
Rimaste pendenti, perchè relative a progetti di legge in corso . . . . .	» 62
—	
TOTALE . N. 139	
Sedute pubbliche del Senato . . . . .	N. 96
Comitati segreti . . . . .	» 4
Sedute degli Uffici . . . . .	» 25

SESSIONE DEL 1876-77 — RESOCONTO DEI LAVORI LEGISLATIVI

**QUADRO GENERALE**

dei progetti di legge presentati da ciascun Ministero o d'iniziativa parlamentare  
NELLA SESSIONE.

	Presentati	Approvati	Respinti	Pronti alla discussione	Allo studio delle Commissioni o degli Uffici Centrali
Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio . . . . .	7	7	»	»	»
Id. degli Esteri . . . . .	1	1	»	»	»
Id. delle Finanze . . . . .	43	42	»	»	1
Id. di Grazia, Giustizia e dei Culti . . . . .	14	8	1	2	3
Id. della Guerra . . . . .	5	5	»	»	»
Id. dell'Interno . . . . .	5	4	»	1	»
Id. dell'Istruzione Pubblica . . . . .	6	4	»	1	1
Id. dei Lavori Pubblici . . . . .	7	7	»	»	»
Id. della Marina . . . . .	8	6	»	»	2
D'iniziativa del Senato . . . . .	1	1	»	»	»
Id. della Camera elettiva . . . . .	8	7	»	»	1
TOTALE . . . . .	105	92	1	4	8

*Dalla Segreteria del Senato, il 30 gennaio 1878.*

**Regio Decreto di chiusura della Sessione  
e riconvocazione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati**

**UMBERTO I**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto l'articolo 9 dello Statuto fondamentale del Regno;  
Udito il Consiglio dei Ministri;  
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno;  
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo 1.

L'attuale Sessione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati è chiusa.

Articolo 2.

Il Senato del Regno e la Camera dei Deputati sono riconvocati pel giorno 20 febbraio prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente Decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 gennaio 1878.

UMBERTO I.

F. CRISPI.

**Regio Decreto di riconvocazione del Senato del Regno e della Camera dei Deputati**

**UMBERTO I**

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE  
RE D'ITALIA

Veduto l'art. 9 dello Statuto fondamentale del Regno;

Veduto il Nostro decreto 23 gennaio 1878, n. 4261;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'Interno,  
Abbiamo decretato e decretiamo:

La riconvocazione del Senato del Regno e della Camera dei deputati che, giusta il predetto Nostro decreto, dovrebbe aver luogo addì 20 del corrente mese, è prorogata al giorno 7 di marzo prossimo venturo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 febbraio 1878.

UMBERTO I.

F. CRISPI.

## MINISTERO

(Nominato con decreto 25 marzo 1876, rimasto in ufficio sino al 25 dicembre 1877)

<i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i> . . . . .	DEPRETIS Comm. Agostino, Deputato
<i>Ministro d'Agricoltura, Industria e Commercio</i>	MAJORANA-CALATABIANO Cav. Salvatore, Deputato
» <i>degli Esteri</i> . . . . .	MELEGARI Comm. Amedeo, Senatore
» <i>delle Finanze</i> . . . . .	DEPRETIS Comm. Agostino, Deputato, predetto
» <i>di Grazia, Giustizia e dei Culti</i> . . . . .	MANCINI Comm. Pasquale Stanislao, Deputato
» <i>della Guerra</i> . . . . .	MEZZACAPO Comm. Luigi, Tenente Generale, Senatore
» <i>dell'Interno</i> . . . . .	NICOTERA Barone Giovanni, Deputato
» <i>dell'Istruzione Pubblica</i> . . . . .	COPPINO Comm. Michele, Deputato
» <i>dei Lavori Pubblici</i> . . . . .	ZANARDELLI Comm. Giuseppe, Deputato (Dimissionario) il 14 novembre 1877).
	DEPRETIS Comm. Agostino, Deputato (Reggente dal 15 dicembre 1877).
» <i>della Marina</i> . . . . .	BRIN Comm. Benedetto, Ispettore del Genio navale.

## MINISTERO

(Nominato con decreto 26 dicembre 1877)<sup>2</sup>

<i>Presidente del Consiglio dei Ministri</i> . . . . .	DEPRETIS Comm. Agostino, Deputato
<i>Ministro degli Esteri</i> . . . . .	Id. Id. Id.
» <i>delle Finanze</i> . . . . .	MAGLIANI Comm. Agostino, Senatore
» <i>di Grazia, Giustizia e dei Culti</i> . . . . .	MANCINI Comm. Pasquale Stanislao, Deputato
» <i>della Guerra</i> . . . . .	MEZZACAPO Comm. Luigi, Tenente Generale, Senatore
» <i>dell'Interno</i> . . . . .	CRISPI Comm. Francesco, Deputato
» <i>dell'Istruzione Pubblica</i> . . . . .	COPPINO Comm. Michele, Deputato
» <i>dei Lavori Pubblici</i> . . . . .	PEREZ Comm. Francesco Paolo, Senatore
» <i>della Marina</i> . . . . .	BRIN Comm. Benedetto, Deputato
» <i>del Tesoro</i> . . . . .	BARGONI Comm. Angelo, Senatore.

<sup>1</sup> Nella seduta 16 dicembre 1877 il Presidente del Consiglio annunciò avere il Ministero rassegnato a S. M. il Re le sue dimissioni, che furono accettate.

<sup>2</sup> Nella seduta 29 dicembre 1877 il Presidente del Consiglio annunciò la composizione del Ministero.

# INDICE

ALFABETICO E CRONOLOGICO

# INDICE

## ALFABETICO E CRONOLOGICO

### A

- ABOLIZIONE** dell'arresto personale per debiti civili e commerciali — Progetto di legge (N. 37) — Presentazione, pag. 301 — Discussione, 1865 e seguenti — votazione e approvazione, 1916.
- ABROGAZIONE** dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo — Progetto di legge (N. 22) — Presentazione, pag. 130 — Discussione, 275 — votazione, 282 — Proclamazione del risultato di approvazione, 301.
- Idem* dell'articolo 49 della legge 8 giugno 1874, N. 1937, e sostituzione di altre disposizioni — Progetto di legge (N. 28) — Presentazione, pag. 227 — Discussione, 647 e 675 — votazione, 679 — Proclamazione del risultato di approvazione, 682.
- Idem* dell'articolo 2 dell'allegato *M* della legge 11 agosto 1870, N. 5781 — Progetto di legge (N. 36) — Presentazione, pag. 301 — Discussione, 678 — Proclamazione del risultato di approvazione, 682.
- ABUSI** (V. Disposizioni).
- AGGIUNTA** di un paragrafo all'articolo 96 della legge sul reclutamento militare, 26 luglio 1876, N. 3260 — Progetto di legge (N. 33) — Presentazione, pag. 231 — Discussione, 678 — votazione, 679 — Proclamazione del risultato d'approvazione, 682.
- AGGREGAZIONE** del comune d'Isola S. Antonio (Pavia) al mandamento di Sale (Alessandria) — Progetto di legge (N. 40) — Presentazione, pag. 580 — Discussione, 678 — votazione, 679 — Proclamazione del risultato d'approvazione, 682.
- Idem* della frazione di Montisi, comune di Trequanda, circondario di Montepulciano, al comune di S. Giovanni d'Asso, circondario di Siena — Progetto di legge (N. 76) — Presentazione, pag. 1170 — Discussione, 1320 — votazione e approvazione, 1381, 1384.
- Idem* della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania — Progetto di legge (N. 76) — Presentazione, pag. 1342 — Discussione, 1477 — votazione e approvazione, 1500 e 1501.
- AGRO** romano (V. Bonificazione).
- AIRENTI** comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, pag. 775, 780.
- ALFIERI** marchese Carlo — Parla nella discussione dell'articolo 1 del progetto di legge sull'inchiesta agraria, pag. 254 e 258 — *Id. id.*, dello schema di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, 945, 976, 977, 981 e 998 — Ragiona sullo schema di legge relativo all'obbligo dell'istruzione elementare, 1099 e 1102 — Propone che sia presentato a S. M. un indirizzo in occasione della ricorrenza della commemorazione dello Statuto, 1143 — Parla intorno al metodo per la fissazione dell'ordine del giorno, 1385 — Rivolge al Governo raccomandazione per la riparazione e conservazione di alcuni monumenti, 1113 — Ragiona sul progetto di legge per la revoca dei provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali Greci in Napoli, 1508 — *Id.* su quello relativo al Codice sanitario, 2063 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per 1878 fa qualche raccomandazione relativa alla conservazione di oggetti d'arte, 2185 e 2188.
- AMARI** comm. prof. Michele — È chiamato a far parte della Giunta per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 36 — Parla in occasione di una interpellanza sulle condizioni di pubblica sicurezza nella Sicilia, 92 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- dei culti, 754, 779, 989 e 1000 — Idem a quella del disegno di legge per modificazioni alla dotazione della Corona, 1036, 1038 — Fa alcune avvertenze nell'occasione di comunicazioni date dal Ministro dell'Interno sopra le condizioni della sicurezza in Sicilia, 1132, 1133 — Idem circa la fissazione dell'ordine del giorno, 1274 — Parla sul progetto di legge relativo alla concessione di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova, 1311 — Relatore del disegno di legge per la facoltà da accordarsi al Governo, di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni della Sicilia, ne sostiene la discussione, 1326, 1331, 1334, 1335 — Si associa alla mozione di rinviare a tempo più opportuno la discussione dello schema di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità, 1442 — In occasione della discussione del bilancio definitivo, domanda schiarimenti al Ministro dell'Interno sulle condizioni di sicurezza della Sicilia, 1524, 1525 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia, 1737, 1739, 1740, 1751, 1752, 1753, 1759, 1773, 1774 — Idem a quella del progetto di Codice sanitario, 1967, 2140 e seg. — Parla sopra un incidente relativo alla nomina della Commissione per l'esame del primo libro del Codice penale, 2031.
- ANARI** conte Michele — Annunzio della sua morte, con cenni necrologici del Presidente, pag. 306.
- ANGIOLETTI** comm. Diego — Prende parte alla discussione del progetto di legge per modificazione alla circoscrizione militare territoriale, pag. 615.
- ANNONI** conte Aldo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 102 — Presta giuramento, 266.
- ANTONACCI** cav. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 961 — Partecipazione della sua morte, con apposita commemorazione per parte del Presidente, 2161.
- ANTONINI** conte Prospero — Congedo accordato, pag. 53, 2274.
- APPROVAZIONE** di alcuni contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Progetto di legge (N. 24) — Presentazione, pag. 227 — Discussione, 268 — votazione e approvazione, 277.
- Idem del piano regolatore e di ampliamento della città di Genova mediante contributo dei proprietari dei beni confinanti e contigui — Progetto di legge (N. 74) — Presentazione, pag. 1202 — Discussione, 1376 — votazione e approvazione, 1378.
- Idem di contratti di vendita e permuta di beni demaniali — Progetto di legge (N. 83) — Presentazione, pag. 1440 — Discussione, 1509 — votazione e approvazione, 1596.
- ARALDI-ERIZZO** marchese Pietro — Congedo accordato, pag. 101, 578, 1721.
- ARCHIVIO** (V. Concessione).
- ARESE** conte Francesco — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 33 — Congedo, 1449.
- ARMI** (V. Spesa).
- ARRESTO** (V. Abolizione).
- ARSENALE** (V. Spesa).
- ASTENGO** comm. Giacomo — È nominato commissario all'Amministrazione del debito pubblico, pag. 34 — Idem alla Cassa dei depositi e prestiti, 51 — Relatore del progetto di legge sui conflitti di attribuzione, ne sostiene la discussione, 319, 365, 425, 433, 436, 442, 449, 458 e 460 — Fa osservazioni sullo schema di legge per la riforma del Codice della marina mercantile, 511, 512, 525, 529, 530 e 548 — Idem su quello relativo alle incompatibilità parlamentari, 706, 708, 709, 717 e 720 — Prende parte alla discussione di quello concernente l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, 1883 — Idem a quella del progetto di Codice sanitario, 1989 — È confermato Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, 2151.
- ATENOLARI** marchese Pasquale — Congedo accordato, pag. 1373.
- ATTO** civile di morte di S. M. Vittorio Emanuele II — Processo verbale di deposito dell'atto medesimo negli archivi (comunicazione), pag. 2298.
- AUMENTO** del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali — Pro-

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

getto di legge (N. 44) — Presentazione, pagina 625 — Discussione, 1184 — Votazione e approvazione, 1204.

Idem di un secondo decimo allo stipendio degli insegnanti degli istituti tecnici e nautici — Progetto di legge (N. 98) — Presentazione, pag. 2155 — Discussione, 2269 — Votazione e approvazione, 2271.

**AUMENTI** urgenti negli stipendi della magistra-

tura con la soppressione della terza categoria dei pretori, dei giudici di tribunali e dei sostituti procuratori del Re — Progetto di legge (N. 96) — Presentazione, pagina 2155 — Deliberazione di rinviarne l'esame alla Commissione di finanza, 2155 — Discussione, 2210 — Votazione e approvazione, 2220.

## B

**BALEI-PIOVERA** marchese Giacomo — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge relativo all'aggregazione del comune d'Isola S. Antonio al mandamento di Sale, pag. 678 — Congedo, 1085.

**BALBI-SENAREGA** marchese Francesco — Congedo accordato, pag. 685.

**BARBAROUX** comm. Carlo — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui certificati ipotecari, pag. 466 — Idem a quella dello schema di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, 943, 999 e 1014.

**BARDESONO** conte Cesare — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Prende possesso dell'ufficio, 79 — Parla nella discussione del progetto di legge relativo al Codice sanitario, 2001.

**BARGONI** comm. Angelo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 45 — Presta giuramento, 74 — Sua proposta di ordine del giorno sul progetto di legge relativo agli abusi dei ministri dei culti, 918 — Ritirata, 944 — Propone alla stessa legge un articolo d'aggiunta, 958 — Lo ritira, 1019.

**BELGIOIOSO** conte Carlo — Congedo accordato, pag. 578 e 1034.

**BELGIOIOSO** conte Luigi — Congedo accordato, pag. 578, 1373 e 1721.

**BELLAVITIS** conte Giusto — Congedo accordato, pag. 101 e 2274.

**BEMBO** conte Pier Luigi — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza,

pag. 54 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia, fa alcune raccomandazioni, 160, 165 e 166 — Relatore del progetto di legge sull'inchiesta agraria, ne sostiene la discussione, 242 e seguenti — Congedo, 1241.

**BENINTEMI** conte Livio — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo agli abusi dei ministri del culto, pag. 806.

**BERETTA** conte Antonio — È nominato Commissario alla Cassa di depositi e prestiti, pag. 54 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza, 58 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la riunione in un solo compartimento catastale dei territori Lombardo-Veneti di nuovo censo, 1625 e 1626 — È confermato commissario alla Cassa di depositi e prestiti, 2151.

**BERTEA** comm. Cesare — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Proclamazione in ufficio, 66 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la riforma del Codice della marina mercantile, 500 e 521 — Congedo, 578 — Parla sopra una petizione, 1317 — Id. nella discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia, 1755, 1756, 1757, 1774 e 1775 — Id. in quella dello schema di legge relativo al Codice sanitario, 2006.

**BERTI** comm. Antonio — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione,

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- 46 — Presta giuramento, 162 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulla convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi, 1294, 1299 — Relatore dello schema di legge per un nuovo Codice sanitario, ne sostiene la discussione, 1930 e seguenti, 1949 e seguenti, 1980 e seguenti, 2018 e seguenti, 2038 e seguenti, 2067 e seguenti, 2098 e seguenti, 2139 e seguenti, 2150 e 2201. — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1878, accenna ad alcuni lavori della laguna di Venezia, 2218 — Congedo, 2274.
- BERTI-PICHAT** comm. Carlo — È chiamato a far parte della Giunta prescritta dalla legge sull'inchiesta agraria, pag. 609 — Congedo, 2274.
- BESANA** Alessandro — Congedo accordato, pag. 1170.
- BIBLIOTECHE** (V. Spese).
- BILANCIO** definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'anno 1877 — Progetto di legge (N. 77) — Presentazione, pag. 1312 — Discussione, 1516, 1550 e 1598 — Votazione, 1611 — Proclamazione del risultato di approvazione, 1610.
- BOCCARDO** comm. prof. Gerolamo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 1373 — Relazione sui titoli, convalidazione e ammissione, 1177 — Presta giuramento, 1611 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1878, fa una raccomandazione, 2223.
- BOLMIDA** barone Vincenzo — Annunzio della sua morte, pag. 75.
- BONCOMPAGNI DI MONDELLO** cav. Carlo — Congedo accordato, pag. 73 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, 687 e 696 — Item a quella dello schema di legge relativo agli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, 878.
- BONCOMPAGNI-LUDOVISI-OTTOBONI** Marco, duca di Fiano — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 36.
- BONIFICAMENTO** dell'agro romano — Progetto di legge (N. 34) — Vien preso in considerazione, pag. 231 e 233 — Ne vien rimandato l'esame alla Commissione della precedente Sessione, 234 — Discussione, 1393, 1430 — Votazione e approvazione, 1445.
- BORGATTI** comm. Francesco — Sua nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 13 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza, 51 — Relatore del progetto di legge per pensione ai magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'art. 202 dell'ordinamento giudiziario, ne sostiene la discussione, 267 — Ragiona nella discussione generale dello schema di legge sui conflitti di attribuzione, 285 — Parla nella stessa discussione per argomentazioni e fatti personali, 340, 320, 310, 355, 359 e 406 — Prende parte alla discussione del disegno di legge per la riforma del Codice della marina mercantile, 488, 497, 528, 529, 537, 513, 517, 518, 549, 553, 570 — Item a quella dello schema di legge concernente le incompatibilità parlamentari, 703 — Id. a quella della legge relativa agli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, 760, 765, 865 e 1015 — Id. a quella relativa al progetto di Codice sanitario, 1932, 1950, 1951, 1955, 1970, 2016 e seguenti — Nell'occasione della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia pel 1878, parla sopra un incidente relativo alla gestione dell'amministrazione del fondo per il culto, 2172.
- BORGHESE-BICHI** conte Scipione — Congedo accordato, pag. 73 e 1505 — Annunzio della sua morte, pag. 1861.
- BORSANI** comm. Francesco — Relatore del progetto di legge per l'abrogazione dell'articolo 366 del Codice penale militare marittimo, ne sostiene la discussione, pag. 276 — Id. dello schema di legge per l'abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874 e sostituzione di altre disposizioni, 652, 658, 666, 675 — Propone un emendamento al disegno di legge sugli abusi dei ministri dei culti, 976 e 987 — Parla nella discussione di progetto di Codice sanitario, 2092 — È chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del 1° libro del Codice penale, 2152.
- BOSCHI** comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 2153

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

— Verificazione dei titoli e ammissione, 2210.

**BRIGNONE** comm. Filippo — Congedo accordato, pag. 73 — Annunzio della sua morte dato dal Presidente con ceppi di elogio e di compianto, 309.

**BRIOSCHI** comm. Francesco — Annunzia un'interpellanza sulla riforma degli istituti tecnici, pag. 35 — La svolge in occasione della discussione del bilancio di Agricoltura, Industria e Commercio, 106 e seg. — Nella discussione del bilancio dell'entrata parla sul modo di accertamento dell'imposta sulla macinazione, 172 e 179 — Annunzia un'interpellanza al Ministro dei Lavori Pubblici intorno all'applicazione delle leggi sulla sistemazione del Tevere, 259 — La svolge, 330 e 334 — Propone che sia spedito avviso preventivo per l'esame negli Uffici del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, 545 — Congedo, 613 — Comunicazione di una sua lettera con cui annunzia un'interpellanza al Ministro dell'Interno sopra un *meeting* tenutosi nel teatro Apollo di Roma, 1087 — La svolge,

1135, 1138, 1142, 1143 — Nella discussione del bilancio definitivo domanda schiarimenti e rivolge raccomandazioni sopra materie attinenti ai lavori pubblici, 1569 e 1570 — Nella stessa discussione annunzia una interpellanza al Ministro della Guerra sopra il modo di dar esecuzione agli avanzamenti nell'esercito, 1587 — La svolge, 1598 e 1606 — Parla nella discussione del progetto di Codice sanitario, 2083, 2084 — Id. in quella dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, 2225 — Id. sopra un incidente relativo al corso del progetto di legge per la transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Compagni, 2234, 2236 e 2271 — Nella qualità di relatore del progetto medesimo, ne sostiene la discussione, 2280, 2281 e 2288.

**BRUNO** comm. Lorenzo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 102 — Presta giuramento, 1030.

## C

**CACACE** comm. Tito — Relatore del progetto di legge per la riforma del Codice della marina mercantile, ne sostiene la discussione, pag. 486 e seg.

**CACCIA** comm. Gregorio — Sua proposta di sospendere la nomina della Commissione di finanze fin dopo convalidate le nomine dei nuovi Senatori, approvata, pag. 21 e 22 — Prende parte alla discussione del progetto di legge riguardante una convenzione col comm. Florio per il servizio provvisorio della Società di navigazione la *Trinacria*, 730 — Id. a quella dello schema di legge relativo alla facoltà da accordarsi al Governo di mutare la circoscrizione territoriale dei comuni della Sicilia, 1322, 1329, 1335 e 1336 — Id. a quella del disegno di legge relativo all'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, 1866, 1911 e 1914 — Id. a quella de' la legge

concernente la transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e comp., 2281.

**CADORNA** nobile comm. Carlo — Fa osservazioni circa il modo di procedere nella prima seduta, pag. 10 e 11 — È chiamato a far parte della Giunta per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, 36 — Nella discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzione, fa una dichiarazione, 312 — Nella stessa discussione parla per fatti personali, 402 — Prende parte alla discussione dello schema di legge sugli abusi dei ministri dei culti, 836, 850, 895, 896, 917, 957, 995, 999, 1010, 1012, 1013, 1016, 1017 e 1018.

**CADORNA** nobile comm. Raffaele — Come membro dell'Ufficio Centrale di progetti di legge riguardanti l'ordinamento dell'esercito, emette il proprio avviso sopra alcune petizioni rimesse all'Ufficio stesso, pag. 580

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- Prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazioni alla circoscrizione militare, 582, 598, 603, 610 e 626 — Id. a quella del disegno di legge per la riforma dell'art. 57 della legge sull'ordinamento dell'esercito, 631 — Ricorda con parole di elogio e di compianto la perdita dell'ex-Deputato conte Moffa di Lisio, 2279.
- CAMBRAY-DIGNY** conte Guglielmo — Fa osservazioni circa il modo di procedere alle votazioni per la nomina di Commissioni permanenti, pag. 18 — Congedo, 53 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di Ananze, 54 — Relatore del bilancio di prima previsione dell'entrata, ne sostiene la discussione, 173 — Nella stessa qualità sostiene la discussione del progetto di legge per una tassa sugli zuccheri, 1162 — Nella qualità medesima sostiene la discussione del bilancio definitivo di previsione dell'entrata e della spesa per l'esercizio 1877, 1517 — Parla nella discussione del progetto di Codice sanitario, 2139, 2141 e 2142.
- CAMOZZI-VERTOVA** nobile G. Battista — Congedo accordato, pag. 320 e 1034.
- CAMUZZONI** comm. Giulio — Congedo accordato, pag. 101, 1149 e 2274.
- CANESTRI-TROTTI** conte Pellegrino — Annunzio della sua morte, pag. 306.
- CANNIZZARO** comm. Stanislao — Parla in occasione dell'interpellanza al Ministro dell'Interno sulle condizioni di sicurezza pubblica della Sicilia, pag. 91 — Id. sopra altra interpellanza relativa agli istituti tecnici, 110 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, 703 e 706 — Combatte la proposta di confermare la Commissione antecedente per la legge forestale, 752 e 753 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri del culto, 780 — Id. di quello relativo all'obbligo dell'istruzione elementare, 1100 — In occasione di comunicazioni del Ministro dell'Interno sopra soggetto di pubblica sicurezza della Sicilia, fa alcune avvertenze, 1134 — Ragiona sul progetto di legge relativo all'aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori, insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali, 1189 e 1192 — Id. su quello concernente una convenzione per i servizi postali e commerciali marittimi, 1298 — Id. su quello riguardante l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania, 1483 e 1498 — Id. sul bilancio definitivo, nella materia attinente alla pubblica istruzione, 1561 — Id. sullo schema di legge per il pareggiamento dell'Università di Sassari alle Università indicate all'art. 2 della lettera B della legge 31 luglio 1862, 1616 — Id. su quello concernente il progetto di Codice sanitario, 1940 e seg., 1952 e seg., 1982 e seg., 2027 e seg., 2044 e seg., 2086 e seg. — Prende parte alla discussione circa il modo di comporre la Commissione per l'esame del primo libro del Codice penale, 2028, 2030 e 2031 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio del 1878, fa alcune osservazioni, 2212.
- CANTELLI** conte Gerolamo — Congedo accordato, pag. 265 — Annunzia un'interpellanza al Ministro dell'Interno sopra espressioni da esso pronunciate nell'altro ramo del Parlamento, riguardanti l'amministrazione passata dello stesso Ministero, 461 — La svolge, 472.
- CARACCILO DI BELLA** marchese Camillo — Prende parte alla discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri del culto nell'esercizio del loro ministero, pag. 786 — Sollecita la discussione dello schema di legge concernente il bonificazione dell'agro romano, 1387 — Parla nella discussione del progetto medesimo sull'art. 11, 1432, 1435 e 1438 — Id. in quella dello schema di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia, 1694, 1764 e 1766.
- CARCANO** nobile comm. Giulio — Congedo accordato, pag. 73.
- CARRA** comm. Antonio — Annunzio della sua morte e commemorazione per parte del Presidente, pag. 2167.
- CARRADORI** conte Antonio — Congedo accordato, pag. 881.
- CASANOVA** (Avogadro di) conte Alessandro — Comunicazione del decreto di sua nomina

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Presta giuramento, 266 — Nella discussione del progetto di legge per modificazione alla circoscrizione militare territoriale, propone e svolge un articolo di aggiunta, 626, 629 e 630.
- CASATI** conte Luigi Agostino — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 22 — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, 33 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza, 54 — Fa alcune avvertenze circa l'esecuzione di un ordine del giorno votato dal Senato, 581 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo a modificazione della circoscrizione territoriale militare, 604, 623, 624 e 630 — Relatore dello schema di legge concernente una spesa per armi portatili, ne sostiene la discussione, 677 — Prende parte alla discussione di quello relativo alle incompatibilità parlamentari, 709, 714 e 722 — Id. alla discussione di quello concernente l'obbligo dell'istruzione elementare, 1105, 1106 e 1108 — Si oppone alla proposta di rinvio di certi progetti di legge alla Commissione di finanza, 1204 — Fa un'osservazione sull'art. 8 della legge di modificazione a quella sull'imposta dei fabbricati, 1236 — Riferisce le conclusioni della Giunta per l'approvazione della nomina del comm. Boccardo a Senatore, 1477 — Prende parte alla discussione del progetto di Codice sanitario, 1951 e seg., 1980 e seg., 2024 e seg., 2057 e seg., 2067 e seg., 2100 e seg., 2131 e seg. — Parla sopra un incidente relativo alla nomina della Commissione per l'esame del primo libro del Codice penale, 2032 — Riferisce sopra la nomina dei nuovi Senatori Boschi e Malusardi, 2210 — Relatore dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1878, ne sostiene la discussione, 2242 e 2243.
- CATALDI** cav. Giuseppe — Annunzio della sua morte, pag. 77.
- CAVAGNARI** comm. Alessandro — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Presta giuramento, 51 — Congedo, 1286 e 1663.
- CAVALLI** comm. Giovanni — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46.
- CAVALLINI** comm. Gaspare — Fa alcune osservazioni intorno all'ordine del giorno, pagina 727 — Ragiona sopra l'art. 7 del progetto di legge relativo all'obbligo dell'istruzione elementare, 1129, 1130 e 1183 — Nell'occasione di comunicazioni fatte dal Ministro dell'Interno sulle condizioni di sicurezza della Sicilia, ragiona sulle ammonizioni e sul domicilio coatto, 1133 — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna in surrogazione di un membro mancante, 1596 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di antichità, 1750, 1779, 1780, 1782 e 1792 — Id. a quella dello schema di legge relativo all'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, 1914.
- CERTIFICATI** ipotecari — Progetto di legge (N. 9) — Presentazione, pag. 51 — Discussione, 465 — Sospensione, 479.
- CESSIONE** al comune di Roma dei sotterranei dell'ospizio di Termini — Progetto di legge (N. 56) — Presentazione, pag. 836 — Discussione, 1311 — Squittinio segreto e risultato di approvazione, 1377.
- Idem al comune di Roma di una casa in via S. Romualdo per la costruzione della via Nazionale — Progetto di legge (N. 84) — Presentazione, pag. 1440 — Discussione, 1511 — Votazione e approvazione, 1596.
- CHIAVARINA** di Rubiana conte Amedeo — È nominato Questore nella Presidenza, pagina 22 — Parla intorno al modo di comporre la deputazione ai funerali della Duchessa di Aosta, 28 — È chiamato a far parte della Commissione per la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, 54 — È confermato Commissario della stessa Giunta per l'anno 1878, 2234.
- CHIESA** greca (V. Revoca).
- CHIESI** comm. Luigi — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 22 — Propone che sia confermata la Commissione dell'ante-

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

cedente Sessione per l'esame del progetto di legge d'iniziativa del Senatore Salvagnoli sul bonificamento dell'agro romano, 234 — Nella discussione dello schema di legge per pensione ai magistrati inamovibili dispensati dal servizio per l'art. 202 dell'ordinamento giudiziario, raccoma da al Governo la proposta di abolizione dello stesso articolo, 266 — Fornisce schiarimenti sopra il richiamo relativo al ritardo della pubblicazione dei resoconti delle sedute, 1086 e 1087 — Ragiona sull'art. 7 del progetto di legge relativo all'obbligo dell'istruzione elementare, 1128 e 1129 — Fa proposta d'invertire l'ordine del giorno, 1310 — Riferisce sopra un elenco di petizioni svolgendo man mano i motivi di ciascuna conclusione della Commissione, 1643 a 1649 — Parla nella discussione del progetto di legge relativo al Codice sanitario, 2105, 2113 — Propone il rinvio alla Commissione di finanze del progetto di legge per aumenti di stipendi alla magistratura ecc., 2155 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministro della Pubblica Istruzione per l'anno 1878, raccomanda l'esecuzione del progetto di restauro del duomo di Orvieto, 2190 e 2191 — Riferisce sopra un elenco di petizioni, 2202.

**CICCONE** comm. Antonio — È chiamato a far parte della Giunta prescritta dalla legge sull'inchiesta agraria, pag. 609 — Partecipazione della sua rinuncia a tale ufficio e surrogazione, 638.

**CIPRIANI** comm. prof. Pietro — Congedo accordato, pag. 1777.

**CIRCOSCRIZIONI** (V. Facoltà).

**CITTADELLA** conte Giovanui — Congedo accordato, pag. 1834.

**CODICE** sanitario — Progetto di legge (N. 17) — Presentazione, pag. 65 — Proposta di deferire al Presidente la nomina di una Giunta speciale per esaminarlo, approvata, 182 — Annunzio della sua composizione, 227 — Discussione, 1922 e seg., 2201.

**Idem** di commercio — Progetto di legge (N. 86) — Presentazione, pag. 1511 — Deliberazione di nominare pel suo esame una Commissione speciale, e discussione in proposito, 1511 a 1516 — Composizione della

Commissione medesima, 1596 — Annunzio della surrogazione di un membro nella persona del Senatore Lauria per la morte del Senatore Scialoja, 1726.

**Idem** penale, Libro primo — Progetto di legge (N. 92) — Presentazione, pagina 2-27 — Discussione circa il modo di nomina della Commissione pel suo esame, 2028 — Deliberazione di nominarla a squittinio di lista in numero di 11 membri, 2032, 2033 — Prima votazione per la nomina dell'anzidetta Commissione, 2150 — Proclamazione del primo risultato, 2152 — Votazioni successive, e proclamazione dei risultati parziali e della composizione definitiva della Commissione, 2154 a 2156 (V. Riforma).

**COMMISSIONI:**

Per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori — Votazione, pag. 29 — Risultato, 33, 36 e 37.

Per la contabilità interna — Votazione, pag. 29 — Risultato, 33 e 36 — Surrogazione di un membro mancante, votazione, 1540 — Risultato, 1596.

Per la biblioteca — Votazione, pag. 29 — Risultato, 34, 36 e 37.

Per l'amministrazione del Debito pubblico — Votazione, pag. 29 — Risultato, 34 e 36.

Per la Cassa militare — Votazione, pag. 29 — Risultato, 33 — Votazione per la surrogazione di un membro, 2150 — Risultato nullo, 2151 — Rinnovamento della votazione e nuovo risultato, 2151.

Permanente di finanza — Votazione, pag. 53 — Risultato, 53 a 57 — Definitivo, 58.

Per la Cassa dei depositi e prestiti — Votazione, pag. 53 — Risultato, 54 — Votazione per il rinnovamento annuale e risultato, 2150 e 2151.

Per l'amministrazione del fondo per il culto — Votazione, pagina 53 — Risultato, 54 — Votazione di rinnovamento per l'anno 1878, 2210 — Risultato, 2234.

Per la Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma — Votazione, pagina 53 — Risultato, 54 — Votazione di rinnovamento per l'anno 1878, 2210 — Risultato, 2233.

**COMUNI** (V. Aggregazione).

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

## COMUNICAZIONI:

Dei reali decreti di proroga e di chiusura della Sessione, di scioglimento della Camera dei Deputati e di riconvocazione del Parlamento, pag. 11 e 12.

Dei decreti di nomina del Presidente e dei quattro Vice-Presidenti del Senato, 12 e 13.

Del verbale di deposito negli archivi del Senato dell'atto di morte di S. A. R. la Duchessa d'Aosta, 26.

Di lettera del Prefetto di Palazzo di S. M., che annunzia i funerali decretati a Torino in onore della prefata Duchessa, 27 — Altre comunicazioni allo stesso oggetto, 50.

Di decreti di nomina di nuovi Senatori, 28.

Di messaggio del Presidente della Camera, che annunzia la costituzione del seggio, 43.

Di lettera del Sindaco di Roma per annunziare i funerali decretati dal Municipio alla Duchessa d'Aosta, 47.

Di lettera del Prefetto di Palazzo che annunzia il ricevimento di S. M. alla Deputazione del primo giorno dell'anno, 101.

Di invito del Presidente della Corte di cassazione di Roma all'inaugurazione dell'anno giuridico, 181.

Di lettera di trasmissione della relazione della Commissione di vigilanza sull'esercizio 1874 della Cassa dei depositi e prestiti, 223.

Di lettera del Presidente della Corte dei conti di trasmissione dell'elenco dei contratti registrati nell'anno 1876, previo parere del Consiglio di Stato, 417.

Di lettera del Ministro d'Agricoltura e Commercio che annunzia la nomina dei membri della Camera nella Giunta per l'inchiesta agraria, 638.

Di lettera d'invito all'inaugurazione di un monumento a memoria della difesa di Roma nel 1849, 761.

D'invito del Sindaco di Roma ad un ricevimento nei musei capitolini per festeggiare il congresso degli ingegneri italiani, 959.

Di lettera del Ministro Guardasigilli circa alcune manifestazioni della stampa offensive al Senato, 1024.

Di lettera del Sindaco di Torino d'invito alla Presidenza d'intervenire all'inaugurazione, in quella città, del monumento al Duca di Genova, 1034.

Del Ministro dell'Interno sopra la cattura e l'uccisione di alcuni briganti e lo stato di sicurezza della Sicilia, 1131.

Di lettera del Ministro Guardasigilli che trasmette alcuni documenti per uso della Commissione del Codice di commercio, 1693.

Di un telegramma del Sindaco di Firenze sullo stato di salute del generale La Marmora, 1749.

Di una lettera del Presidente della Commissione per la Cassa dei depositi e prestiti, con cui si trasmette la relazione del rendiconto della gestione di detta Cassa per l'anno 1875, 2219.

Di una lettera del Prefetto di Palazzo di S. M. con cui si partecipa l'ora del ricevimento della deputazione del Senato al Quirinale, 2271.

Di lettera del Procuratore generale del Re della Corte di cassazione di Roma, con cui s'invitano i Senatori alla funzione d'inaugurazione dell'anno giuridico della Corte stessa, 2274.

Di decreti di proroga della Sessione e di riconvocazione del Parlamento, 2297.

Di lettera del Prefetto di Palazzo che annunzia il lutto ordinato a Corte per la morte di S. M. Vittorio Emanuele, 2298.

CONCESSIONE gratuita al comune di Bellano del suolo demaniale per l'erezione di un monumento a Tommaso Grossi — Progetto di legge (N. 25) — Presentazione, pag. 227 — Discussione, 268 — votazione e approvazione, 277.

Idem di somme occorrenti all'archivio di Stato in Palermo — Progetto di legge (N. 46) — Presentazione, pag. 638 — Discussione, 680 — Risultato della votazione e approvazione, 710.

Idem di somme occorrenti all'archivio di Stato in Genova — Progetto di legge (N. 57) — Presentazione, pag. 836 — Discussione, 1311 — Squittinio segreto e risultato di approvazione, 1377.

Idem di una strada ferrata da Milano ad Incino Erba — Progetto di legge (N. 73) — Presentazione, pag. 1202 — Discussione, 1302 — votazione 1303 — Proclamazione del risultato di approvazione, 1305.

CONDANNATI (V. Liberazione).

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- CONELLI DE-PROSPEI** avv. Francesco — Annunzio della sua morte, pag. 674.
- CONFLITTI** di attribuzione — Progetto di legge (N. 6.) — Presentazione, pag. 51 — Discussione, 283 e seguenti. — votazione e approvazione, 461.
- CONFORTI** comm. Raffaele — Sua nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 12 — Propone che sia deferito alla Presidenza l'incarico della compilazione dell'indirizzo in risposta al discorso della Corona, 29 — Presiedendo alla seduta, fa alcune comunicazioni riguardanti i funerali della Duchessa di Aosta, 50 — Annunzia pure la morte del Senatore conte Pasolini, 50 — Propone la questione pregiudiziale sopra un'interpellanza annunciata dal Senatore Cantelli, 471 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874 e sostituzione di altre disposizioni, 655, 658 e 663 — Parla per una mozione d'ordine, 987 — Presenta e svolge un emendamento alla legge sugli abusi dei ministri del culto, 990 e 991 — Parla sullo stesso argomento, 1010 e 1011 — Ragiona sopra l'art. 2 del progetto di legge concernente l'obbligo dell'istruzione elementare, 1119 — Parla sopra una petizione, 1645 — Prende parte alla discussione dello schema di legge relativo all'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, 1883.
- CONSERVAZIONE** dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia — Progetto di legge (N. 39) — Presentazione, pag. 228 — Deliberazione di rinviare la discussione ad altro periodo della Sessione, 1415 — Discussione, 1669 e seg. — Ad istanza del Ministro della Pubblica Istruzione se ne sospende la discussione, 1861.
- CONSIGLIO** Superiore d'Istruzione (V. Modificazioni).
- CONTABILITÀ** (V. Modificazione).
- CONTRATTI** (V. Approvazione).
- CONVALIDAZIONE** di decreti reali di prelevamento di somme dal fondo per le spese impreviste dell'anno 1876. Progetto di legge, (N. 21) — Presentazione, pag. 69 — Discussione, 216 — votazione e approvazione, 220.
- CONVENZIONE** col comm. Ignazio Florio per la esecuzione provvisoria dei servizi marittimi della *Tri-acria* — Progetto di legge (N. 38) — Presentazione, pag. 319 — Discussione, 727 — votazione e approvazione, 731.
- Idem** per la permuta di alcuni locali demaniali con altri del comune di Capua — Progetto di legge (N. 58) — Presentazione, pag. 836 — Discussione, 1313 — Sperimento segreto e risultato di approvazione, 1377.
- Idem** postale colla Repubblica di S. Marino — Progetto di legge (N. 59) — Presentazione, pag. 836 — Discussione, 1303 — votazione e approvazione, 1359.
- Idem** per la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi nel Mediterraneo e nei mari dell'Indo-China con lo Scudo Rubattino e Florio — Progetto di legge (N. 61) — Presentazione, p. 1022 — Discussione, 1287 — votazione, 1393 — proclamazione del risultato d'approvazione, 1405.
- Idem** nuova stipulata il 1° maggio 1877 colla Società delle strade ferrate sarde — Progetto di legge (N. 72) — Presentazione, pag. 1202 — Discussione, 1371 — votazione e approvazione, 1378.
- CORPORAZIONI** d'arti e mestieri (V. Modificazioni).
- COSENZ** comm. Enrico — È nominato Commissario alla Cassa militare, pag. 33 — Comunicazione di una sua domanda per essere dispensato dall'ufficio suddetto, 2149.
- COSSILLA** (Nomis di) conte Augusto — È nominato Commissario alla Cassa dei depositi e prestiti, pag. 54 — È confermato nello stesso ufficio, 2151.
- COSTANTINI** cav. dott. Girolamo — Congedo accordato, pag. 578 e 2274.
- CUSSA** barone Niccolò — Fa istanza per il rinvio di una petizione al Ministro dei Lavori Pubblici, pag. 1341 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania, 1479, 1493 e 1497 — Presenta un ordine del giorno in proposito, 1500.
- CUTINELLI** march. Gioacchino — Congedo accordato, pag. 1834.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

## D

- D'ANDREA** comm. Gio. Andrea — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Presta giuramento, 1550.
- DANZETTA** barone Niccolò — Congedo accordato, pag. 73 e 1663.
- D'AYALA** comm. Mariano — Annunzio della sua morte, con commemorazione del Presidente e del Ministro di Grazia e Giustizia, pag. 674.
- DEBITO PUBBLICO** (V. Iscrizioni).
- DE CESARE** comm. Carlo — Svolge una proposta sospensiva sul progetto di legge per una inchiesta agraria, pag. 238, 250 e 254 — Ragiona nella discussione generale dello schema di legge sui conflitti d'attribuzione, 312, 359, 405 e 421 — Prende parte alla discussione del disegno di legge per la riforma del Codice della marina mercantile, 501, 508, 510, 540 e 541 — Id. a quella del progetto di legge per una convenzione relativa al servizio della Società di navigazione *La Trinacria*, 729 — Id. a quella dello schema di legge per una tassa sulla fabbricazione e sul consumo degli zuccheri, 1153.
- DECIME** (V. Proroga).
- DE FALCO** comm. Giovanni — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo all'abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874 e sostituzione di altre disposizioni, pag. 658.
- DE FERRARI** march. Raffaele, duca di Galliera — Comunicazione di lettera che annunzia la sua morte, pag. 47 — Nomina di una deputazione per assistere ai suoi funerali a Genova, 47 — Resoconto del mandato di detta deputazione, 50 — Elogio necrologico fatto dal Presidente, 77.
- DE FILIPPO** comm. Gennaro — Parla sopra il modo di formare la deputazione ai funerali della Duchessa d'Aosta, pag. 27 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza, 54 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo agli abusi dei ministri dei culti, 826, 873 e 926.
- DEL GIUDICE** comm. Achille — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 282 — Presta giuramento, 793.
- DELLA GHERARDESCA** conte Ugolino — Congedo accordato, pag. 380 e 2274.
- DE NOTARIS** comm. Giuseppe — Annunzio della sua morte dato dal Presidente con cenni di elogio e di compianto, pag. 308.
- DEODATI** comm. Edoardo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 29 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 57 e 58 — Viene proclamato in ufficio, 102 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzione, 340 — Congedo, 1669 — Parla sopra lo schema di legge relativo all'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, 1873 — È chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del 1° libro del Codice penale, 2154.
- DEPUTAZIONI:**
- Per assistere ai funerali di S. A. R. la Duchessa d'Aosta in Torino, sua composizione per estrazione a sorte, pag. 27 e 28 — Per assistere alla stessa funzione in Roma, 47.
- Per presentare a S. M. l'indirizzo in risposta al discorso della Corona, pag. 44.
- Per presentare a S. M. gli auguri del principio dell'anno 1877, 102.
- Per assistere, a Torino, all'inaugurazione del monumento al Duca di Genova, 1034.
- Per presentare a S. M. l'indirizzo del Senato in commemorazione della proclamazione dello Statuto, 1164 e 1165.
- Per presentare gli auguri e gli omaggi del Senato a S. M. e RR. Principi il primo giorno dell'anno, 1878, 2291.
- DE SIERVO** comm. Fedele — È nominato membro della Giunta prescritta dalla legge sull'inchiesta agraria, pag. 926.
- DE SONNAZ** (Gerbaix de) conte Maurizio — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza, pag. 54.
- DI BAGNO** march. Galcazzo — Congedo accordato, pag. 281.
- DI BROCHETTI** barone Enrico — Congedo accordato, pag. 320.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

DI CANCELLÒ conte Pompeo — Congedo accordato, pag. 1505.

DI GIOVANNI cav. Francesco — Congedo accordato, pag. 73. — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia, 1673, 1754, 1755, 1757, 1760, 1766 e 1782.

DI MONALE cav. Alessandro — Congedo accordato, pag. 1598 e 2249.

DISCORSO della Corona, pag. 5 — Idem di S. M. il Re Umberto I nella seduta Reale dopo la prestazione del giuramento, 2307.

DI SORTINO march. Ignazio — Parla in occasione di comunicazioni fatte dal Ministro dell'Interno sulle condizioni di sicurezza della Sicilia, pag. 1133.

DISPOSIZIONI penali contro gli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero — Progetto di legge (N. 27) — Presentazione, pag. 227. — Discussione, 733, 765, 793, 817, 849, 881, 925, 962 e 993 — votazione e proclamazione del risultato con cui il progetto non è approvato, 1019.

DISPOSIZIONI intorno all'esercizio della pesca — Progetto di legge (N. 35) — Presentazione, pag. 252 — Discussione, 479 — votazione e approvazione, 483.

DIVIETO d'importazione e di transito delle uve fresche, intatte e pigiate, delle foglie e di qualsiasi altra parte della vite — Progetto di legge (N. 1) — Presentazione, pag. 35 — Discussione, 282 — votazione, 305 — Proclamazione del risultato d'approvazione, 327.

DONNE (V. Facoltà).

DOTAZIONE della Corona (V. Modificazioni).

DUCHOQUE-LAMBARDI comm. Augusto — È chia-

mato a far parte della Giunta per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 36 — Idem della Commissione permanente di finanza, 54 — Idem della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, 54 — Idem della Commissione di vigilanza al fondo per il culto, 51 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzione, 361 — Relatore dello schema di legge per modificazioni alla dotazione della Corona, ne sostiene la discussione, 1037, 1040 — Parla sopra la questione sollevata intorno al modo di comporre la Commissione incaricata dell'esame del Codice di commercio, 1515 — Congedo, 1897 — Nell'occasione della discussione dello stato di prima previsione del Ministero di Grazia e Giustizia pel 1878 porge alcuni schiarimenti sulla gestione della Commissione di vigilanza al fondo per il culto, 2168, 2170 e 2173 — Fa menzione di un atto di benemeranza del Senatore Rossi A. per un di lui splendido assegno per l'impianto di una scuola d'industria, 2229 — È confermato Commissario alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1878, 2234 — Idem alla Commissione di vigilanza al fondo per il culto, 2233.

DURANDO comm. Giacomo — Sua nomina a Vice-Presidente del Senato, pag. 12 — Idem a Commissario per la Cassa militare, 33 — Come Vice-Presidente, presiede la seduta del 27 novembre 1877, 1749 — È chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del 1° libro del Codice penale, 2154.

## E

ELENCO di tutti i lavori legislativi del Senato durante la Sessione, coll'occorrente riassunto, pag. 2309.

ERRANTE comm. Vincenzo — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzione, pag. 321, 421, 432, 433, 435, 436 e 442 — Id. a quello riguardante

le incompatibilità parlamentari, 716, 717, 720, 723 e 724 — Id. a quello concernente l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania, 1490 — Id. a quello concernente il Codice sanitario, 1971, 1972, 2102 e seg. — Parla sull'incidente relativo alla nomina

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

della Commissione per l'esame del Codice penale, 2029 e 2032 — È chiamato a far parte della Commissione medesima, 2152.

**ESONERO** da servitù militare della zona della fortezza di Verona denominata il basso Aquar — Progetto di legge (N. 71) — Presentazione, pag. 1170 — Discussione, 1376 — Votazione e approvazione, 1378.

**ESPOSIZIONE** universale (V. Spesa).

**ESTENSIONE** ai medici della marina delle dispo-

sizioni della legge 9 ottobre 1873, N. 1608 — Progetto di legge (N. 53) — Presentazione, pag. 680 — Discussione, 1303 — Approvazione a squittinio segreto, 1339.

**EULA** comm. Lorenzo — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzione e propone un emendamento all'art. 5, pag. 459 — Id. nella discussione dello schema di legge sugli abusi dei ministri dei culti, 976, 980 e 1017.

## F

**FACOLTÀ** alle donne di testimoniare negli atti pubblici e privati — Progetto di legge (N. 45) — Comunicazione, pag. 638 — Discussione, 1917 — Votazione, 1921 — Proclamazione del risultato approvativo, 1947.

Idem al Governo di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia — Progetto di legge (N. 50) — Presentazione, pag. 643 — Discussione, 1320 — Votazione e approvazione, 1381 e 1384.

**FARINA** comm. Mattia — È chiamato a far parte della Giunta del Senato per la legge sull'inchiesta agraria, pag. 638 — Comunicazione di una sua lettera di rinuncia a tale mandato, 925 — Congedo, 1505 e 1721.

**FARMACOPEA** — Istanza del Senatore Maggiorani per l'attuazione di una farmacopea unica italiana, erisposta analoga del Ministro dell'Interno, pag. 1343.

**FEDELI** comm. Fedele — Congedo accordato, pag. 53.

**FENAROLI** conte Girolamo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 29 — Convalidazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 282.

**FERRARIS** comm. Luigi — Congedo accordato, pag. 73 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sui conflitti di attribuzione, 299, 390, 350, 358 e 393.

**FERROVIE** (V. Concessione).

**FIORELLI** comm. Giuseppe — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la con-

servazione dei monumenti e degli oggetti d'arte ed archeologia, pag. 1751 e 1752.

**FINALI** comm. Gaspare — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 36 — Parla sul progetto di legge relativo ad una convenzione col comm. Florio per il servizio della società di navigazione la *Trinacria*, 729 — Propone che il Senato intero si associ alla presentazione dell'indirizzo a S. M. in occasione della ricorrenza della commemorazione dello Statuto, 1144 — Ragiona sullo schema di legge relativo alla tassa di fabbricazione e di consumo degli zuccheri, 1149, 1160 e 1163 — Id. sopra quella concernente l'aumento agli stipendi dei presidi, direttori, insegnanti dei licei, ginnasi, delle scuole tecniche e scuole normali, 1193 — Prende parte alla discussione del progetto di legge forestale, 1252 e 1273 — Id. a quello dello schema di legge riguardante la concessione dei servizi postali e commerciali marittimi, 1293 — Id. a quella del disegno di legge per il bonificamento dell'agro romano, 1418 — Ragiona sulla questione insorta circa il modo di comporre la Commissione per l'esame del Codice di commercio, 1512 e 1513 — Relatore del progetto di legge per modificazioni all'imposta sulla ricchezza mobile, ne sostiene la discussione, 1635.

**FRASSO** (Dentice Ernesto principe di) — Congedo accordato, pag. 1777.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

## G

- GADDA** comm. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 33 — In occasione della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, domanda alcuni schiarimenti, 140 — Nella stessa occasione raccomanda l'esecuzione di alcuni lavori lungo la ferrovia del Gottardo, 156 e 157 — Congedo, 320 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, 715, 717 e 721 — Id. a quella dello schema di legge sopra l'obbligo dell'istruzione elementare, 1180 — Relatore del progetto di legge per m. difcazio i alla legge d'imposta sui fabbricati, ne sostiene la discussione, 1225, 1227, 1231 e 1235 — Prende parte alla discussione dello schema di legge relativo al bonificamento dell'agro romano, 1396, 1416, 1421, 1425 e 1435 — Congedo, 1505 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1878, raccomanda alcuni lavori di bonificamento, 2216 — Parla nella discussione dello stesso stato sulla questione delle comunicazioni del Gottardo, 2226 — Id. in quella del progetto di legge per la transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Comp., 2286.
- GALEOTTI** comm. Leopoldo — Congedo accordato, pag. 53, 1034, 2274.
- GALLOTTI** barone Giuseppe — Congedo accordato, pag. 101 — Parla sopra un incidente relativo alla conferma della Commissione per l'esame della legge forestale, 753 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri del culto, 1008 — Congedo, 1381.
- GARELLI** comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 191.
- GHIGLIERI** comm. Francesco — È chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del 1° libro del Codice penale, pag. 2152.
- GIACCHI** comm. Michele — Comunicazione del decreto di nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli, ammissione e prestazione del giuramento, 46 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, 54 — Congedo, 1669.
- GIORGINI** comm. Gio. Batt. — Parla intorno al modo di determinare l'ordine del giorno ed appoggia una mozione in proposito, pag. 1389 — È chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del 1° libro del Codice penale, 2152.
- GIOVANOLA** comm. Antonio — È chiamato a far parte della Giunta per la verificaione dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 37 — Id. della Commissione permanente di finanza, 54 — Id. della Giunta di vigilanza al fondo per il culto, 54 — Propone che sia confermata la Commissione della precedente Sessione per l'esame della riforma al Codice sulla marina mercantile, 227 — Prende parte alla discussione della legge medesima, 524 e 525 — Id. di quella riguardante le incompatibilità parlamentari, 708 e 721 — Parla sopra una questione d'ordine, 735 — Congedo, 1034 — Fa osservazioni sopra l'art. 26 del progetto di legge forestale, 1279 — Relatore dello schema di legge sulla convenzione intorno ai servizi postali e commerciali marittimi, ne sostiene la discussione, 1292 o 1300 — Nella discussione del disegno di legge per la concessione di somme occorrenti all'Archivio di Stato in Genova, fa una raccomandazione, 1311 — Relatore dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1878, ne sostiene la discussione, 2218. — È confermato membro della Commissione di vigilanza al fondo per il culto, 2234.
- GIURAMENTO** di S. M. il Re Umberto I (V. Seduta Reale).
- GIUSTINIAN** conte Giambattista — Congedo accordato, pag. 281, 685, 1085 e 2274.
- GRAVINA** comm. Luigi — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Proclamazione in ufficio, 53 — Propone che sia estratta a sorte una deputazione per assistere all'inaugurazione del monumento al Duca di Genova a Torino, 1034.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

**GRIFFOLI** comm. Giuseppe — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 36 — Annunzio della sua morte, seguito dalla commemorazione per parte del Presidente, 2160.

**GROSSI** comm. Angelo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 29 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Presta giuramento, 51 — Congedo, 1373.

## I

**IMBRIANI** comm. Paolo Emilio — Annunzio della sua morte dato dal Presidente con cenni necrologici, pag. 311.

**IMPOSTA** (V. Modificazioni).

**INCHIESTA** agraria e sulle condizioni della classe agricola in Italia — Progetto di legge (N. 1) — Presentazione, pag. 35 — Si delibera di rinviarne l'esame alla Commissione della precedente Sessione, 36 — Discussione, 234 e seg. — votazione, 266 — Proclamazione del risultato approvativo, 277 — Deliberazione di deferire al Presidente la nomina dei membri della Giunta a termini della legge, 581 — Annunzio del risultato della sua composizione, 609.

**INCOMPATIBILITÀ** parlamentari — Progetto di legge (N. 39) — Presentazione, pag. 486 — Proposta che all'esame suo negli Uffici venga fatto precedere apposito avviso, approvata, 545, 546 — Fissazione del giorno per l'esame stesso, 582 — Discussione, 686 e 713 — votazione e approvazione, 727.

**INDIRIZZO** a S. M. nella ricorrenza della commemorazione dello Statuto, pag. 1144, 1164, 1165 — (V. Risposta).

**INSEGNANTI** (V. Aumento).

**INTERPELLANZE:**

Del Senatore Brioschi al Ministro di Agricoltura Industria e Commercio intorno alle modificazioni recentemente introdotte nell'ordinamento degli istituti tecnici — Annunzio e deliberazione di rinviarla all'epoca della discussione del bilancio, pag. 35 — Svolgimento, 105 e seg.

Del Senatore Pepoli Gioachino al Ministro dell'Interno sulle condizioni della pubblica sicurezza in Sicilia, 80 e seg.

Del Senatore Brioschi al Ministro dei Lavori Pubblici intorno all'applicazione delle di-

sposizioni di legge per la sistemazione del Tevere — Annunzio, 259 — Svolgimento, 330.

Del Senatore Pepoli Gioachino al Ministro dei Lavori Pubblici intorno ai lavori di arginatura del Po presso Bondeno — Annunzio, 319 — Svolgimento, 335.

Del Senatore Cantelli al Ministro dell'Interno sopra cose dette dal Ministro stesso nell'altro ramo del Parlamento, riguardanti la precedente amministrazione del Ministero medesimo — Annunzio, 461 — Discussione preliminare e proposta pregiudiziale respinta, 470 e 472 — Svolgimento, 472.

Del Senatore Pepoli Gioacchino al Ministro dei Lavori Pubblici intorno alla condizione dell'argine della Vigea nella provincia di Ferrara — Annunzio, 610.

Del Senatore Brioschi al Ministro dell'Interno sopra un *meeting* tenutosi nel Teatro Apollo di Roma — Annunzio, 1087, 1088 — Svolgimento, 1135.

Del Senatore Rossi A. al Presidente del Consiglio sopra la rinnovazione dei trattati di commercio nei loro rapporti collo stato attuale del lavoro in Italia — Annunzio, 1376 — Svolgimento, 1451.

Del Senatore Brioschi al Ministro della Guerra sopra alcune mutazioni fatte negli alti gradi dell'esercito — Annunzio, 1587 — Svolgimento, 1598.

**ISCRIZIONE** sul gran libro del debito pubblico di rendite miste, ossia nominative, pagabili con cedole al portatore — Progetto di legge (N. 47) — Presentazione, pag. 638 — Discussione, 680 — Risultato della votazione e approvazione, 710.

**ISTRUZIONE** (V. Obbligo).

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

## J

**JACINI** comm. Stefano — È chiamato a far parte della Giunta prescritta dalla legge sull'inchiesta agraria, pag. 609.

## L

**LACAITA** comm. Giacomo Filippo — Presta giuramento, pag. 26.

**LAMPERTICO** comm. Fedele — Congedo accordato, pag. 53 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza, 54 — Parla sull'art. 1° del progetto di legge relativo all'inchiesta agraria, 256 e 259 — Relatore dello schema di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, ne sostiene la discussione, 927, 974, 976, 1013, 1014, 1015 e 1018 — Nella stessa qualità sostiene la discussione del progetto di legge forestale, 1246, 1271 e 1275 — È chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del 1° libro del Codice penale, 2154 — Si associa al cenno di lode tributato al Senatore Rossi A. per lo splendido disegno fatto per l'impianto di una scuola industriale, 2229.

**LAURIA** comm. Giuseppe Aurelio — È chiamato a far parte della Commissione per la biblioteca, pag. 37.

**LAUZI** nobile comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 33 — Parla intorno al modo di dar esecuzione ad un ordine del giorno votato dal Senato, 581 — Sua proposta in ordine alle dimissioni del Senatore Spinola dalla carica di Questore, 1026 — Fa osservazioni sull'art. 2 del progetto di legge relativo all'obbligo dell'istruzione elementare, 1109 — Idem sull'art. 7, 1126 — Espone le ragioni per cui l'Ufficio Centrale del progetto di legge sui certificati ipotecari non intende assumere responsabilità per la sospensione della discussione di quel progetto, 1381 e 1383 — Rammenta l'opportunità di provvedere alla surrogazione del Questore dimissionario, 1386 — Presenta e svolge una sua proposta circa il modo di comporre la Commissione per

l'esame del Codice di commercio, 1511, 1513 e 1515 — Parla sopra una petizione, 1645, 1646, 1647 e 1649 — Idem sul progetto di legge per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e di archeologia, 1761 e 1839 — Idem su quello relativo al Codice sanitario, 1970 — Spiega le ragioni per cui il progetto di legge sui certificati ipotecari non venne esaurito, 2268.

**LEGGE** forestale — Progetto di legge (N. 54) — Presentazione, pag. 752 — Proposta di deferirne l'esame alla Commissione nominata per la stessa legge in precedente Sessione, approvata, 752, 753 e 754 — Discussione, 1241 — Votazione, 1287 — Proclamazione del risultato di approvazione, 1302.

**LEVA** militare dei nati nel 1857 — Progetto di legge (N. 65) — Presentazione, pag. 1023, — Discussione, 1313 — Squittinio segreto e risultato di approvazione, 1378.

Idem militare marittima sulla classe del 1857 — Progetto di legge (N. 75) — Presentazione, pag. 1203 — Discussione, 1337 — Votazione e approvazione, 1381 e 1384.

**LIBERAZIONE** condizionale dei condannati — Progetto di legge (N. 52) — Presentazione, pag. 669 — Deliberazione di rinviarne l'esame alla Commissione che attese allo studio del Codice penale in precedente Sessione, 669.

**LINATI** conte Filippo — Congedo accordato, pag. 609 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo agli abusi dei ministri del culto nell'esercizio del loro ministero, 802.

**LONGO** comm. Giacomo — A nome dell'Ufficio Centrale dei progetti di legge che riguardano modificazioni alla legge sull'ordinamento dell'esercito, rende conto di alcune petizioni che ad esso furono trasmesse, pag.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

579 — Relatore dei disegni di legge relativi a modificazione della circoscrizione territoriale militare, e all'art. 57 della legge sull'ordinamento dell'esercito, ne sostiene la discussione, 582, 599, 614, 616, 619, 622 e 625 — Ragiona sullo schema di legge relativo alle incompatibilità parlamentari, 723 e 725 — Congedo, 1029 e 1721 — È nominato Commissario alla Cassa militare

in surrogazione del Senatore Cosenz dimissionario, 2151.

LOSCHIAVO Pasquale, conte di Pontalto — Annunzio della sua morte, pag. 1023.

LUTTO di 45 giorni adottato dal Senato per la morte di S. A. R. la Duchessa d'Aosta, pag. 9.

Idem di sei mesi per la morte di S. M. il Re Vittorio Emanuele II. 2090.

## M

MAGGIORANI comm. Carlo — Prende parte alla discussione del progetto di legge forestale, pag. 1259 — Fa istanza perchè dal Ministro dell'Interno sia ordinata la compilazione di un'unica farmacopea italiana da essere messa in esecuzione contemporaneamente al nuovo Codice sanitario, 1343 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per il bonificamento dell'agro romano, 1410 e 1414 — Id. a quella del progetto di Codice sanitario, 1922 e seg., 1951 e seg., 1993 e seg., 2018 e seg., 2090, 2135 e seg.

MAGISTRATURA (V. Aumenti).

MAGLIANI comm. Agostino — Prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge di imposta sui fabbricati, pag. 1235 — Id. a quella del progetto di nuovo Codice sanitario, 1931 e seg., 1969, 2054, 2114, 2123 — In occasione della discussione dello stato di prima previsione della spesa per il 1878, porge alcuni schiarimenti relativi all'amministrazione del fondo per il culto, 2171.

MAGNI cav. prof. Francesco — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli, ammissione, e prestazione del giuramento, 282 — Comunicazione di un R. decreto con cui è nominato Commissario Regio per sostenere la discussione del progetto di Codice sanitario, 1922 — Prende parte alla discussione del progetto stesso, 1974, 1984 e seg., 2053 e seg., 2067 e seg., 2101 e seg., 2132 e seg.

MALUSARDI comm. Antonio — Comunicazione del

decreto di sua nomina a Senatore, pag. 2153 — Verificazione dei titoli e ammissione, 2210.

MAMIANI conte Terenzio — È chiamato a far parte della Commissione per la verificazione dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 33 — Prende parte alla discussione relativa ad un'interpellanza sopra un *meeting* tenutosi al teatro Apollo di Roma, 1137, 1140, 1142 e 1143 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per il 1878, domanda schiarimenti sopra la somma di concorso del Governo alle spese dell'Accademia dei Lincei, 2194 e 2199.

MANFREDI comm. Giuseppe — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli, ammissione, e presa di possesso, 46.

MANICOMI — Istanza in proposito del Senatore Verga Andrea, perchè vengano introdotte nel nuovo Codice sanitario, o stabilite da legge apposita, le disposizioni per il loro ordinamento, pag. 1374.

MANTEGAZZA cav. prof. Paolo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Presta giuramento, 74 — Congedo, 578 — Prende parte alla discussione del progetto di nuovo Codice sanitario, 1936 e seg., 1962 e seg., 1990 e seg., 2014 e seg., 2053 e seg., 2075 e seg., 2103 e seg., 2133 e seg.

MANZONI conte Tommaso — Parla intorno al modo di comporre la deputazione ai funerali della duchessa di Aosta, pag. 28 —

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- Fa una mozione per anticipare l'ora delle sedute, 849 — Congedo, 1381.
- MARCHESE** comm. prof. Salvatore — Convalidazione dei titoli di sua nomina a Senatore e ammissione, pag. 46.
- MARIGNOLI** cav. Filippo — Congedo accordato, pag. 1693.
- MARINA** (V. Organico e riordinamento).
- MARTINELLI** comm. Massimiliano — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, pag. 54 — Relatore del progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, ne sostiene la discussione, 1891.
- MARTINENGO** conte Leopardo — Fa alcune osservazioni sul progetto di legge relativo a modificazioni alla legge d'imposta sui fabbricati, pag. 1233, 1234 e 1373.
- MARZUCCHI** comm. Celso — Annunzio della sua morte, seguito da commemorazione per parte del Presidente, pag. 2159.
- MASSARANI** comm. Tulio — Presta giuramento, pag. 26 — Congedo, 230 — Accenna ai motivi che reclamano la sollecita discussione del progetto di legge sulla conservazione dei monumenti, 1310 e 1311 — Fa istanza perchè sia posto in discussione il progetto medesimo, 1384 — Ragiona sopra la medesima questione, 1442 — Prende parte alla discussione dello schema di legge anzidetto per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia, 1678, 1714, 1793, 1794, 1795, 1797, 1810, 1821, 1836 e seg.
- MAURI** comm. Achille — È chiamato a far parte della Commissione per la biblioteca, pag. 34 — È nominato Commissario alla Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico in Roma, 54 — Id. di vigilanza al fondo per il culto, 54 — Relatore del progetto di legge per l'aggregazione del comune d'Isola S. Antonio al mandamento di Sale, ne sostiene la discussione, 679 — Id. dello schema di legge relativo alle incompatibilità parlamentari, 697, 702, 705, 708, 709, 713, 714, 718, 719, 721, 722, 723 e 725 — Prende parte alla discussione della legge relativa agli abusi dei ministri del culto nell'esercizio del loro ministero, 794 — Id. a quella del progetto di legge sopra l'obbligo dell'istruzione elementare, 1066 e 1105 — Relatore del disegno di legge per la revoca dei provvedimenti contrari alla libertà dei culti riguardanti la chiesa e confraternita dei nazionali Greci in Napoli, ne sostiene la discussione, 1506 e 1508 — Nella discussione del bilancio definitivo ragiona sopra oggetto attinente alla pubblica istruzione, 1563 — Parla sul progetto di legge relativo a modificazioni all'imposta della ricchezza mobile, 1629, 1631 e 1635 — È chiamato a far parte della Commissione per l'esame del 1° libro del Codice penale, 2156 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero di Grazia e Giustizia pel 1878, porge schiarimenti sulla gestione della Commissione di vigilanza al fondo per il culto, 2170 — È confermato Commissario della Giunta liquidatrice dell'asse ecclesiastico nella provincia di Roma per l'anno 1878, 2234 — Id. alla Commissione di vigilanza del fondo per il culto, 2233.
- MAZARA** marchese Cristoforo — Congedo accordato, pag. 1721.
- MEDICI** march. Giacomo — Comunicazione di una sua lettera in ringraziamento di ufficio indirizzatogli dalla Presidenza per felicitarlo della recuperata salute, pag. 793.
- MERLO** Domenico, march. di Santa Elisabetta — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 29 — Convalidazione dei titoli e ammissione. 282 — Presta giuramento, 647.
- MICHELINI** conte Gio. Batt. — Si associa ad una proposta del Senatore Lauzi relativa alle dimissioni del Senatore Spinola dalla carica di Questore, pag. 1026.
- MICHIEL** conte Luigi — Congedo accordato, pag. 1505.
- MIGLIORATI** marchese Giovanni Antonio — Congedo accordato, pag. 281, 1241 e 2129.
- MINISTERO:**
- Nomi dei membri del Gabinetto in ufficio durante la Sessione per opportuna intelligenza dei diversi Ministri che presero parte alle discussioni:
- Presidente del Consiglio dei Ministri e Ministro delle Finanze: *Depretis* comm. Agostino, Deputato al Parlamento.
- Ministro degli Esteri: *Melegari* commendatore Amedeo, Senatore.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- Ministro dell'Interno: *Nicolera* barone Giovanni, Deputato.
- Ministro di Grazia e Giustizia: *Mancini* commendatore Pasquale Stanislao, Deputato.
- Ministro della Guerra: *Mezzacapo* commendatore Luigi, Senatore.
- Ministro dei Lavori Pubblici: *Zanardelli* commendatore Giuseppe, Deputato.
- Ministro dell'Istruzione Pubblica: *Coppino* comm. Michele, Deputato.
- Ministro della Marina: *Brin* comm. Benedetto, Deputato.
- Ministro di Agricoltura e Commercio: *Maiorana-Calatubiano* cav. Salvatore, Deputato.
- Comunicazione delle dimissioni del Deputato *Zanardelli* da Ministro dei Lavori Pubblici, accettate, e dell'incarico al Deputato *Depretis* di reggere interimamente lo stesso Ministero, pag. 1663.
- Comunicazione delle dimissioni dell'intero Gabinetto e dell'incarico affidato al Presidente del Consiglio, *Depretis*, di formarne un nuovo, pag. 2154.
- Annunzio della composizione del nuovo Ministero, della soppressione di quello di Agricoltura, Industria e Commercio, e della istituzione del Ministero del Tesoro, pagina 2279.
- MINISTRI** dei culti (V. Disposizioni).
- MIRABELLI** commend. Giuseppe — È nominato membro della Commissione incaricata dell'esame del 1° libro del Codice penale, pagina 2152.
- MIRAGLIA** comm. Giuseppe — Nella discussione dello stato di prima previsione del Ministero di Grazia e Giustizia, raccomanda lo studio della tariffa giudiziaria, pag. 161 — Propone un emendamento al progetto di legge relativo agli abusi dei ministri dei culti, 976 — Ragiona sul progetto medesimo, 987 — Svolge, nella stessa discussione, un suo emendamento, 994 — Parla sullo stesso argomento, 1008 e 1010 — Ragiona sul progetto di legge relativo alla conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, 1813, 1814, 1837 e seguenti.
- MODIFICAZIONE** dell'art. 25 della legge 22 aprile 1869 sulla contabilità generale — Progetto di legge (N. 20) — Presentazione, pag. 69
- Discussione, 215 — votazione e approvazione, 220.
- Idem dell'art. 57 della legge 30 settembre 1873 sull'ordinamento dell'esercito — Progetto di legge (N. 32) — Presentazione, pag. 228 — Discussione, 630 — votazione e approvazione, 633.
- Idem degli stanziamenti stabiliti dalle leggi 30 maggio 1875 (N. 2521) e 9 luglio 1876 (N. 3232) per la costruzione di strade ordinarie — Progetto di legge (N. 55) — Presentazione, pag. 892 — Discussione, 1319 — votazione e approvazione, 1378.
- Idem alla legge 13 novembre 1859 intorno alla composizione del Consiglio superiore di pubblica istruzione — Progetto di legge (N. 82) — Presentazione, pag. 1417 — Annunzio della surrogazione di un membro mancante all'Ufficio Centrale, 17.6.
- MODIFICAZIONI** ed aggiunte alla legge sul notariato — Progetto di legge (N. 8) — Presentazione, pag. 51.
- Idem di alcuni articoli della legge 2 aprile 1871 sulla riscossione delle imposte dirette — Progetto di legge (N. 19) — Presentazione, pag. 69 — Discussione, 215 — votazione e approvazione, 220.
- Idem alla circoscrizione militare territoriale del Regno, stabilita dalla legge 30 settembre 1873, sull'ordinamento dell'esercito — Progetto di legge (N. 31) — Presentazione, pag. 228 — Discussione, 582 e seg. — votazione e approvazione, 633.
- Idem alla legge d'imposta sui fabbricati — Progetto di legge (N. 60) — Presentazione, pag. 836 — Discussione, 1206 — votazione e approvazione, 1237.
- Idem alla dotazione della Corona — Progetto di legge (N. 62) — Presentazione, pag. 1022 — Discussione, 1035 — votazione e approvazione, 1052.
- Idem dell'imposta sulla ricchezza mobile — Progetto di legge (N. 85) — Presentazione, pag. 1449 — Deliberazione di deferirne l'esame ad una Commissione speciale, 1450 — Sua composizione, 1451 — Discussione, 1629 — votazione e approvazione, 1640.
- Idem alla legge 29 maggio 1864 abolitiva delle corporazioni privilegiate d'arti e mestieri — Progetto di legge (N. 90) — Presentazione, pag. 1882.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

**MOLESCHOTT** comm. Giacomo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pagina 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 57 e 58 — Presta giuramento, 74 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri del culto, 799 — Parla in quella del progetto di legge forestale, 1275, 1276 — Id. in quella del bilancio definitivo nella parte riguardante la pubblica istruzione, 1552 e 1563 — Id. in quella concernente il progetto di Codice sanitario, 1936 e seguenti, 1953 e seguenti, 1987 e seguenti, 2015 e seguenti, 2038 e seg., 2067 e seg., 2100 e seg.

**MONACO LAVALLETTA** cav. Gaspare — Congedo accordato, pag. 73, 2274.

**MONALE** (Buglione di) Cav. Alessandro — Congedo accordato, pag. 578.

**MONTANARI** comm. Antonio — Congedo accordato, pag. 2274.

**MONTEZEMOLO** (Cordero di) Marchese Massimo — Fa alcune osservazioni di procedura a termini del Regolamento, pag. 18 — Parla sopra il modo di formare la deputazione ai funerali della Duchessa d'Aosta, 27.

**MONUMENTI** (V. Conservazione).

**MOROSOLI** cav. avvocato Robustiano — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 29 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — È proclamato in ufficio, 51 — Parla in occasione della discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici, 138 — Id. nella discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, 722.

## N

**NITTI** cav. Cataldo — Congedo accordato, pag. 1721.

**NORME** per la liquidazione delle pensioni dei militari e loro assimilati ex-pontifici — Progetto di legge (N. 91) — Presentazione, pag. 2066.

**NOTARIATO** (V. Modificazioni).

**NOTTA** comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 765 — Partecipazione della sua morte, seguita dalla commemorazione per parte del Presidente, pag. 2161.

## O

**OBBLIGO** dell'istruzione elementare — Progetto di legge (N. 43) — Presentazione, pag. 625 — Discussione, 1012, 1057, 1088, 1126 e 1170 — votazione e approvazione, 1204.

**OLDOPREDI-TADINI** conte Ercole — Partecipazione della sua morte, con apposita commemorazione per parte del Presidente, pag. 2163.

**ORDINAMENTO** (V. Modificazioni).

**ORDINI** del giorno:

Del Senatore Brioschi, in seguito ad interpellanza sulla riforma degli studi negli istituti tecnici, pag. 110 e 124.

Del Senatore De Cesare sospensivo del progetto di legge sull'inchiesta agraria, 254.

Dell'Ufficio Centrale sopra il progetto di legge intorno all'inchiesta agraria, 261.

Del Senatore Rossi A. sul progetto di legge relativo al concorso nella spesa per l'Esposizione universale di Parigi nel 1878, 271 e 275.

Del Senatore Pescatore sull'art. 4 del progetto di legge relativo ai conflitti di attribuzione, 452.

Del Senatore Valfrè sul progetto di legge relativo a modificazioni alla circoscrizione militare e all'ordinamento dell'esercito, 593.

Del Senatore Sacchi Gaetano sullo stesso progetto di legge, 597 — Sua approvazione, 604.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

Del Senatore Longo sul medesimo argomento, 603 — Ritirato, 604.

Dell'Ufficio Centrale del progetto di legge anzidetto sulla circoscrizione militare territoriale, 604.

Del Senatore Bargoni sullo schema di legge relativo agli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, 918 e 944.

Del Senatore Rossi A. sul progetto di legge relativo all'obbligo dell'istruzione elementare, 1066 e 1094.

Del Senatore Mamiani in esito ad una interpellanza sopra un *meeting* tenutosi in Roma, 1141 e 1142.

Dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge forestale, 1219 e 1252.

Del Senatore Berti ed altri sopra il progetto di legge relativo alle convenzioni per i servizi postali e commerciali marittimi, 1298 e 1300.

Del Senatore Cusa sullo schema di legge per l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania, 1500.

Dell'Ufficio Centrale sul progetto di legge per l'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, 1916.

ORGANICO del materiale della Regia marina militare — Progetto di legge (N. 64) — Presentazione, pag. 1022 — Discussione, 1344 — votazione e approvazione, 1378.

## P

PADULA comm. Fortunato — Congedo accordato, pag. 713.

PALASCIANO comm. prof. Ferdinando — Prende parte alla discussione dello schema di legge relativo al Codice sanitario, pag. 1985, 2025, 2039 e seg., 2067 e seg., 2108 e seg., 2138 e seg. — Parla sopra un incidente relativo alla nomina della Commissione per l'esame del 1° Libro del Codice penale, 2028, 2031 e 2032.

PALLAVICINI principe Francesco — È chiamato a far parte della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 33.

PALLIERI comm. Diodato — È nominato Commissario all'Amministrazione del Debito pubblico, pag. 34 — Idem della Giunta di contabilità interna, 36 — Idem della Commissione permanente di Finanze, 54 — Relatore dello stato di prima previsione del Ministero delle Finanze del 1877, ne sostiene la discussione, 207 e 214 — Parla sul progetto di legge per modificazioni alla legge d'imposta sui fabbricati, 1235 — Relatore dello schema di legge per la riunione in un solo compartimento catastale dei territori di nuovo censo, ne sostiene la discussione, 1626 e 1628 — Congedo, 1669.

PALMIERI comm. Luigi — Comunicazione del

decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 57 e 58 — Presta giuramento, 765.

PANTALEONI comm. dottor Diomede — Fa osservazioni circa il modo di procedere nella prima seduta, pag. 9, 10 e 11 — Propone il rinvio del progetto di legge sull'inchiesta agraria all'esame dell'Ufficio Centrale della precedente Sessione, 35 — Fa eguale proposta per il progetto di legge sui conflitti di attribuzione, che poscia ritira, 51 e 52 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa per il Ministero dei Lavori Pubblici raccomanda la costruzione di una ferrovia, 112 e 117 — Ragiona nella discussione generale del progetto di legge sull'inchiesta agraria, 234 — Parla sull'art. 1° della stessa legge, 259 — Raccomanda una petizione, 579 — Propone che sia deferita al Presidente la nomina dei membri della Giunta portata dalla legge sull'inchiesta agraria, 581 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri del culto, 735, 826 e 957 — Idem a quella dello schema di legge sopra l'istruzione obbligatoria, 1181 e 1182 — Idem a quella del disegno di legge sull'aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori, e insegnanti dei licei, ginnasi, scuole

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

## R

- RAFFAELE** dottor Giovanni — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli ed ammissione, 57 e 58 — Presta giuramento, 230.
- RASPONI** conte Achille — Congedo accordato, pag. 101.
- REALI** nob. comm. Antonio — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 29 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 57 e 58 — Proclamazione in ufficio, 61.
- RECLUTAMENTO** (V. Aggiunta).
- BENDICONTO** generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1873 — Progetto di legge (N. 41) — Presentazione, pag. 605 — Discussione, 1314 — votazione ed approvazione, 1381 e 1384.
- Idem per l'esercizio 1874 — Progetto di legge (N. 78) — Presentazione, pag. 1342 (Vedi errata-corrige in fine del vol. 3°).
- REVOCA** dei provvedimenti contrari alla libertà dei culti, riguardanti la chiesa e la confraternita dei nazionali greci in Napoli — Progetto di legge (N. 80) — Presentazione, pag. 1370 — Discussione, 1506 — votazione e approvazione, 1596.
- RIASSUNTO** dei lavori di vario genere del Senato durante il primo periodo della Sessione, dal 20 novembre 1876 al 21 giugno 1877, pagina 1653.
- RIFORMA** del Codice della marina mercantile — Progetto di legge (N. 10) — Presentazione e deliberazione di deferirne l'esame alla Commissione della Sessione precedente, pagina 51 — Comunicazione del decreto di nomina di un Commissario regio per sostenerne la discussione, 486 — Discussione, 517, 545 e 565 — votazione dichiarata nulla per mancanza di numero legale, 573 — Seconda votazione, 582 — Proclamazione del risultato di approvazione, 605.
- RIORDINAMENTO** del personale della R. marina militare — Progetto di legge (N. 95) — Presentazione, pag. 2111.
- RIPARTO** nuovo delle spese autorizzate per gli anni 1877 e 1878 colle leggi N. 2574 e 2577, in data 29 giugno 1875, per provvista di materiale d'artiglieria da campagna di grosso calibro, e per armamento delle fortificazioni — Progetto di legge (N. 67) — Presentazione, pag. 1030 — Discussione, 1313 — Squittinio segreto e risultato di approvazione, 1377.
- RISCOSSIONE** (V. Imposte).
- RISPOSTA** al discorso della Corona — Ne viene deferito l'incarico della compilazione alla Presidenza, pag. 29 — Lettura ed approvazione, 43 e 44.
- RIDUZIONE** in un solo di vari capitoli di spese residue del bilancio della Guerra — Progetto di legge (N. 42) — Presentazione, pag. 605 — Discussione, 680 — votazione e approvazione, 710 — Idem in un solo compartimento catastale dei territori Lombardo-Veneti di nuovo censo — Progetto di legge (N. 79) — Presentazione, 1342 — Discussione, 1625 — votazione e approvazione, 1640.
- RIZZARI** comm. Mario — Congedo accordato, pag. 1034.
- ROSA** comm. Pietro — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia, pag. 1783 e 1785.
- ROSSI** comm. Alessandro — Nella discussione dello stato di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877, tratta la questione delle dogane e dei diritti marittimi, pag. 183 e 187 — Propone e svolge un ordine del giorno sul progetto di legge relativo al concorso nella spesa per l'Esposizione universale di Parigi del 1878, 270, 271, 273 e 275 — Sua proposta per la Giunta da incaricarsi dell'esame della legge forestale, 752 e 753 — Prende parte alla discussione dello schema di legge relativo all'obbligo dell'istruzione elementare, 1062 e 1094 — Propone che sia fissata una seduta segreta per la discussione del bilancio interno, 1083 e 1084 — Domanda spiegazioni sopra il ritardo che si verifica nella pubblicazione dei rendiconti delle sedute, 1086 e 1087 — Ragiona sul progetto di legge concernente l'aumento del decimo agli stipendi dei

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

presidi, direttori, insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali, 1184, 1187 e 1200 — Propone il rinvio alla Commissione di finanza di alcuni progetti di legge, 1203 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per modificazioni alla legge d'imposta sui fabbricati, 1212, 1230 e 1231 — Fa istanza perchè venga sollecitata la discussione della legge per una convenzione riguardante i servizi postali e commerciali marittimi, 1273 — Prende parte alla discussione della stessa legge, 1300 — Idem a quella relativa all'organico del materiale della Regia marina militare, 1365 e 1368 — Annunzia un'interpellanza sopra la rinnovazione dei trattati di commercio nei loro rapporti collo stato attuale del lavoro in Italia, 1376 — Ripete l'istanza per la fissazione di un Co-

mitato segreto per la discussione del bilancio interno, 1385 e 1386 — Parla sopra argomento relativo alla fissazione dell'ordine del giorno, 1388 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per il bonificamento dell'agro romano, e parla sull'art. 4, 1422 e 1423 — Svolge l'annunziata interpellanza sui trattati di commercio, 1451 e 1472 — Congedo, 1721 — Prende parte alla discussione del progetto di Codice sanitario, 2058, 2059, 2060, 2061 e 2113 — Ringrazia del cenno fatto da alcuni Senatori sopra un dono da esso fatto per l'impianto di una scuola industriale, 2230.

**ROSSI** comm. avv. Giuseppe — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 29 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — È proclamato in ufficio, 51 — Congedo, 1721.

## S

**SACCHI** comm. Gaetano — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli ed ammissione, 46 — Presta giuramento, 74 — Propone un ordine del giorno sul progetto di legge per modificazioni alla circoscrizione militare, 597 — Lo svolge, 598.

**SACCHI** comm. Vittorio — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli, ammissione e presa di possesso, 46 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo agli abusi dei ministri dei culti, 833 — Id. a quella dello schema di legge relativo all'abolizione dell'arresto personale per debiti civili e commerciali, 1889.

**SALVAGNOLI-MARCHETTI** nob. comm. Antonio — Svolge un progetto di legge di sua iniziativa per il bonificamento dell'agro romano, pag. 233 — Congedo, 2129.

**SANFRONT** (Negri di) conte Alessandro — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Prestazione del giuramento, 54.

**SANSEVERINO** conte Faustino — Congedo accordato, pag. 73, 230 e 613.

**SANTELLIA** (Trigona di) principe Romualdo — Annunzio della sua morte dato dal Presidente con elogio necrologico, pag. 319.

**SAULI** march. Francesco — Congedo accordato, pag. 1085.

**SCALINI** cav. Gaetano — Congedo accordato, pag. 101.

**SCARABELLI** comm. Giuseppe — Congedo accordato, pag. 613.

**SCIALOJA** comm. Antonio — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo all'obbligo dell'istruzione elementare, pagine 1057, 1081, 1103, 1106, 1107, 1109, 1111 e 1116 — Fa un'osservazione d'ordine, 1335 — Si associa alla mozione di rinviare a tempo più opportuno la discussione dello schema di legge per la conservazione dei monumenti ed oggetti d'arte e di antichità, 1442 — Propone che sia demandato ad una Giunta speciale l'esame del disegno di legge per modificazioni all'imposta sulla ricchezza mobile, 1450 — Parla sopra una petizione, 1616 — Partecipazione della sua

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- morte con apposita commemorazione fatta dal Presidente, 2164.
- SEDUTA** Reale per la prestazione del giuramento di S. M. Umberto I, dopo la sua assunzione al Trono del Regno d'Italia, 2361.
- SECRETARI** nella Presidenza — Votazione per la nomina e risultato di essa, pag. 17 e 22.
- SERRA** conte Francesco — Congelo accordato, pag. 101. *commemorazione pag. 2274.*
- SERRA** conte Francesco-Maria — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la riforma del Codice della marina mercantile, pag. 534 — Pronunzia alcune parole di compianto all'annuncio della morte del Senatore Vesme, 566 — Parla sul progetto di legge relativo alle incompatibilità parlamentari, 700 e 702 — In occasione della presentazione del progetto di legge per una nuova convenzione colla Società delle strade ferrate sarde, fa alcune dichiarazioni, e ne raccomanda la sollecita spedizione, 1202 — Ragiona nella discussione generale sopra la legge forestale, 1245 — Fa una mozione circa alla fissazione delle sedute, 1387, 1388 — Id. per la nomina di una Commissione per l'esame del progetto di legge per modificazioni all'imposta della ricchezza mobile, 1419 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania, 1478 — Ragiona intorno al progetto di legge per il pareggiamento della Università di Sassari alle Università indicate all'art. 2 della lettera B della legge 31 luglio 1862, 1612 — Si associa ed aggiunge alcune parole alla necrologia del Senatore Stara fatta dal Presidente, 1642.
- SERRA** marchese Domenico — Congelo accordato, pag. 281, 1034 e 1805.
- SERVITÙ** militare (V. Esenzione).
- SERVIZI** postali (V. Convenzioni).
- SETTEMBRINI** comm. Luigi — Annunzio della sua morte e commemorazione, pag. 76.
- SINEO** avv. Riccardo — Annunzio della sua morte con cenni necrologici del Presidente, pag. 76.
- SPESA** maggiore per l'ospedale italiano in Costantinopoli e nuova spesa per la costruzione delle carceri consolari e di un ricovero per i marinari nazionali in detta città — Progetto di legge (N. 26) — Presentazione, pag. 227 — Discussione, 269 — Votazione e approvazione, 277.
- Idem** per il concorso dell'Italia all'Esposizione universale di Parigi del 1878 — Progetto di legge (N. 29) — Presentazione, pag. 228 — Discussione, 269 — Votazione, 282 — Proclamazione del risultato di approvazione, 301.
- Idem** straordinaria per armi da fuoco portatili e relative munizioni, buffetterie e loro trasporto — Progetto di legge (N. 48) — Presentazione, pag. 638 — Discussione, 677 — Votazione, 679 — Proclamazione del risultato di approvazione, 682.
- Idem** straordinaria per la costruzione nell'arsenale della Spezia di un magazzino per carbon fossile e per provvedere alle operazioni di sbarco ed imbarco del medesimo — Progetto di legge (N. 49) — Presentazione, pag. 638 — Discussione, 681 — Votazione e approvazione, 710.
- Idem** per l'acquisto di oggetti di attrezzeria e macchinario adatti al teatro di S. Carlo a Napoli — Progetto di legge (N. 63) — Presentazione, pag. 1022 — Discussione, 1312 — Sputtanio segreto e risultato di approvazione, 1377.
- SPESE** maggiori per soddisfare ai bisogni ed agli impegni contratti da varie biblioteche universitarie — Progetto di legge (N. 51) — Presentazione, pag. 669 — Discussione, 961 — Votazione e approvazione, 962.
- Idem** ai residui 1876 e retro iscritti nel progetto del bilancio definitivo di previsione per 1877 — Progetto di legge (N. 69) — Presentazione, pag. 1035 — Discussione, 1316 — Votazione e approvazione, 1378.
- SPINOLA** marchese Tommaso — È nominato Questore nella Presidenza, pag. 22 — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo alla riforma del Codice della marina mercantile, 489, 491, 496, 497, 505, 518, 519, 524, 535 — Comunicazione di una sua lettera con cui rassegna le dimissioni dalla carica di Questore, e di altra con cui ringrazia delle istanze rivoltegli dalla Presidenza di rimanere in carica, e dichiara di persistere nella sua risoluzione, 1025 — Nuova lettera con cui ripeta la sua istanza, non ostante gli uffici ulteriori fattigli a nome del Senato, 1034.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

- STATO di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici per l'anno 1877 — Progetto di legge (N. 3) — Presentazione, pag. 51 — Discussione, 137 e seg. — votazione e approvazione, 180.
- Idem del Ministero dell'Interno, 1877 — Progetto di legge (N. 4) — Presentazione, pag. 51 — Discussione, 79 e seg. — votazione e approvazione, 97.
- Idem del Ministero di Grazia e Giustizia, 1877 — Progetto di legge (N. 5) — Presentazione, pag. 51 — Discussione, 160 — votazione e approvazione, 180.
- Idem del Ministero della Pubblica Istruzione, 1877 — Progetto di legge (N. 11) — Presentazione, pag. 53 — Discussione, 139 — votazione e approvazione, 133-134.
- Idem del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 1877 — Progetto di legge (N. 12) — Presentazione, pag. 61 — Discussione, 104 e seg. — votazione e approvazione, 133-134.
- Idem del Ministero degli Esteri, 1877 — Progetto di legge (N. 13) — Presentazione, pag. 61 — Discussione, 102 — votazione e approvazione, 133.
- Idem del Ministero della Guerra, 1877 — Progetto di legge (N. 14) — Presentazione, pag. 61 — Comunicazione per rettificazione di un errore di cifra, 65 — Discussione, 168 — votazione e approvazione, 180.
- Idem del Ministero della Marina 1877 — Progetto di legge (N. 15) — Presentazione, pag. 65 — Discussione, 127 — votazione e approvazione, 133 e 134.
- Idem di prima previsione dell'entrata per l'anno 1877 — Progetto di legge (N. 16) — Presentazione, pag. 65 — Discussione, 170 e 182 — votazione e approvazione, 220.
- Idem di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze per l'anno 1877 — Progetto di legge (N. 18) — Presentazione, pag. 69 — Discussione, 193 — votazione e approvazione, 220.
- Idem del Ministero di Grazia e Giustizia per l'anno 1878 — Progetto di legge (N. 87) — Presentazione, pag. 1714 — Discussione, 2168 — votazione e approvazione, 2205.
- Idem del Ministero degli Esteri per l'anno 1878 — Progetto di legge (N. 88) — Presentazione, pag. 1759 — Discussione, 2176 — votazione e approvazione, 2205.
- Idem del Ministero dell'Interno, 1878 — Progetto di legge (N. 89) — Presentazione, pag. 1865 — Discussione, 2178 — votazione e approvazione, 2205.
- Idem del Ministero della Pubblica Istruzione 1878 — Progetto di legge (N. 91) — Presentazione, pag. 1960 — Discussione, 2182 — votazione e approvazione, 2206.
- Idem del Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio, 1878 — Progetto di legge (N. 95) — Presentazione, pag. 2042 — Discussione, 2211 — votazione e approvazione, 2230.
- Idem del Ministero dei Lavori Pubblici, 1878 — Progetto di legge (N. 97) — Presentazione, pag. 2155 — Discussione, 2215 — votazione e approvazione, 2230.
- Idem di prima previsione dell'entrata per l'anno 1878 — Progetto di legge (N. 100) — Presentazione, pag. 2202 — Discussione, 2237 — votazione e approvazione, 2247.
- Idem di prima previsione della spesa del Ministero della Guerra per l'anno 1878 — Progetto di legge (N. 101) — Presentazione, pag. 2210 — Discussione, 2242 — votazione e approvazione, 2247.
- Idem del Ministero della Marina, 1878 — Progetto di legge (N. 102) — Presentazione, pag. 2234 — Discussione, 2250 — votazione e approvazione, 2271.
- Idem del Ministero delle Finanze, 1878 — Progetto di legge (N. 103) — Presentazione, pag. 2234 — Discussione, 2253 — votazione e approvazione, 2271.
- SIFLINDI (V. Aumento).
- SIRÒZZI Principe Ferdinando — Congedo accordato, pag. 73, 1034, 2274.
- STLUS-LABINI cav. Vincenzo — Congedo accordato, pag. 53, 230, 765, 1241.

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

## T

**TABARRINI** comm. Marco — È nominato Segretario nella Presidenza, pag. 22 — Idem Commissario all'amministrazione del Debito pubblico, 36 — Incaricato della compilazione della risposta al discorso della Corona, ne dà lettura, 43 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sulle incompatibilità parlamentari, 707 — Relatore di quello relativo all'obbligo dell'istruzione elementare, ne sostiene la discussione, 1088, 1102, 1104, 1112, 1115, 1117, 1119, 1174, 1176, 1177 e 1183 — Incaricato della compilazione di un indirizzo a S. M. per la ricorrenza della commemorazione dello Statuto, ne dà lettura, 1161 — Relatore dello schema di legge concernente l'aumento del decimo agli stipendi dei presidi, direttori e insegnanti dei licei, ginnasi, scuole tecniche e scuole normali, ne sostiene la discussione, 1185 — Idem di quello relativo all'aggregazione della frazione di Montisi comune di Trequanda al comune di S. Giovanni d'Asso, 1320 — Parla nella discussione del progetto di Codice sanitario, 2122.

**TASSA** di fabbricazione e consumo degli zuccheri indigeni e variazioni ad alcuni articoli della tariffa doganale — Progetto di legge (N. 68) — Presentazione, pag. 1035 — Discussione, 1144 — votazione e approvazione, 1165.

**TECCHIO** comm. Sebastiano — È nominato Presidente del Senato, pag. 12 — Fa un discorso di prolusione ai lavori parlamentari, 25 — Pronuncia parole di compianto in onore della memoria della defunta A. R. la Duchessa d'Aosta, 27 — Rende conto del ricevimento fatto da S. M. alla deputazione che le presentava l'indirizzo del Senato in risposta al discorso della Corona, 74 — Annunzia la morte e fa la commemorazione dei Senatori Vacca, Bolmida, San Martino, Sineo, Settembrini, Cataldi, Duca di Galliera e Pasolini, 74 a 79 — Rende conto del ricevimento fatto da S. M. e dai RR. Principi alla deputazione che recava loro gli omaggi del Senato il primo giorno dell'anno, 227 — Annunzia con cenni di elogio e di compianto la morte dei Sena-

tori Canestri, Amari conte, De'Gori, De Notaris, Brignone, S. Elia e Imbriani, 306 e seg. — Idem del Senatore Vesme, 565 — Idem dei Senatori Conelli e d'Ayala, 674 — Da comunicazione di un ufficio fatto dalla Presidenza al Senatore Medici per la recuperata salute, e di una lettera di quest'ultimo in ringraziamento, 793 — Annunzia la morte del Senatore Loschiavo e ne fa la commemorazione, 1023 — Annunzia la perdita del Senatore Di Villamarina, riservandosi di farne la commemorazione, 1023 — Rende conto del ricevimento fatto e della risposta data da S. M. all'ufficio di Presidenza che, accompagnato da molti altri Senatori, le recava l'indirizzo del Senato in commemorazione della proclamazione dello Statuto, 1170 — Annunzia quanto si è operato dalla deputazione che si recò a Torino all'inaugurazione del monumento al Duca di Genova, 1429 — Partecipa la morte del Senatore Stara, facendone la commemorazione, 1641 — Idem del Senatore Villamarina, 1721 — Idem dei Senatori Piacentini, Marzucchi, Griffoli, Notta, Antonacci, Olfredetti-Tadini, Scialoja e Carra, 2157 e seg. — Idem dei Senatori Serra Francesco, Zanolini e Borghesi-Bichi, 2274 — Si associa ai sentimenti espressi dal Senatore Cadorna R. in onore della memoria dell'ex-Deputato conte Motta di Lisio, 2279 — Pronuncia parole di compianto in onore della memoria di S. M. il Re Vittorio Emanuele II, 2298.

**TOMMASI** comm. prof. Salvatore — Prende parte alla discussione del progetto di legge relativo al Codice sanitario, pag. 1935, 1953 e seg., 1979 e seg., 2018 e seg., 2066 e seg., 2103 e seg., 2133 e seg. — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero della Pubblica Istruzione per l'anno 1878, richiama l'attenzione del Governo sopra la condizione della scuola clinica dell'Università di Napoli, 2184.

**TORELLI** conte Luigi — È chiamato a far parte della Giunta per la verifica dei titoli dei nuovi Senatori, pag. 36 — Nella discus-

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

sione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero dei Lavori Pubblici pel 1877 richiama l'attenzione del Governo sopra la mancanza di comunicazioni ferroviarie tra Sondrio e Belluno, 157 e 158 — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze pel 1877, ragiona sugli organici degli impiegati civili, 212 — Parla sul progetto di legge relativo alle incompatibilità parlamentari, 704, 706 e 707 — Fa istanza per la trasmissione di una petizione al relativo Ufficio Centrale, 1125 — Ragiona sullo schema di legge per modificazioni alla legge d'imposta sui fabbricati, 1233 — Id. sul progetto di legge forestale, 1250 — Domanda uno schiarimento sul disegno di legge concernente una convenzione postale colla Repubblica di S. Marino, 1305 — Parla su quello relativo al bonificamento dell'agro romano, 1438 — Fa istanza per il rinvio a tempo più opportuno della discussione del progetto di legge sulla conservazione dei monumenti, 1111 — Prende parte alla discussione del progetto di legge medesimo, 1700 — Propone che a nome della Presidenza si assumano notizie sulla infermità del generale La Marmora, 1726 — Ragiona sull'accennato progetto di legge per la conservazione dei monumenti, 1812 — Propone che sia confermata l'antecedente Commissione per l'esame del primo libro del Codice penale, e diante in proposito, 2028 — A nome dell'Ufficio Centrale del progetto di legge per la transazione colla Società Vitali, Charles, Picard e Comp. rende conto al Senato delle riflessioni fatte dall'Ufficio stesso circa l'epoca in cui il progetto debba essere posto in discussione, 2270.

## TORNATE della Sessione:

	Tornata	20 nov. 1876	pag.	9
I	»	»	»	17
II	»	»	»	25
III	»	»	»	33
IV	»	1 dicem.	»	41
V	»	»	»	49
VI	»	»	»	53
VII	»	»	»	57
VIII	»	»	»	61
IX	»	»	»	65

XI	Tornata	23 dicem. 1876	pag.	69
XII	»	»	»	73
XIII	»	»	»	101
XIV	»	»	»	137
XV	»	»	»	181
XVI	»	3 febb. 1877	»	221
XVII	»	»	»	226
XVIII	»	»	»	265
XIX	»	»	»	281
XX	»	»	»	305
XXI	»	»	»	329
XXII	»	»	»	361
XXIII	»	»	»	393
XXIV	»	1 marzo	»	417
XXV	»	»	»	441
XXVI	»	»	»	465
XXVII	»	»	»	485
XXVIII	»	»	»	517
XXIX	»	»	»	545
XXX	»	»	»	565
XXXI	»	»	»	577
XXXII	»	»	»	609
XXXIII	»	»	»	637
XXXIV	»	24 aprile	»	641
XXXV	»	»	»	673
XXXVI	»	»	»	685
XXXVII	»	»	»	713
XXXVIII	»	»	»	733
XXXIX	»	»	»	765
XL	»	1 maggio	»	793
XLI	»	»	»	817
XLII	»	»	»	849
XLIII	»	»	»	881
XLIV	»	»	»	925
XLV	»	»	»	961
XLVI	»	»	»	993
XLVII	»	»	»	1021
XLVIII	»	»	»	1029
XLIX	»	»	»	1033
L	»	»	»	1057
LI	»	1 giugno	»	1085
LII	»	»	»	1125
LIII	»	»	»	1169
LIV	»	»	»	1205
LV	»	»	»	1241
LVI	»	»	»	1285
LVII	»	»	»	1309
LVIII	»	»	»	1341
LIX	»	»	»	1373
LX	»	»	»	1381
LXI	»	»	»	1393

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

LXII	Tornata	14 giugno 1877	pag.	1429	NCH	Tornata	20 dicem. 1877	pag.	2233
LXIII	»	15 » » »		1449	NCIV	»	21 » » »		2249
LXIV	»	16 » » »		1477	NCV	»	29 » » »		2273
LXV	»	18 » » »		1505	NCVI	»	16 genn. 1878	»	2297
LXVI	»	19 » » »		1549	TORREARSA (Farsella di) marchese Vincenzo — Congedo accordato, pag. 281, 673 e 1669.				
LXVII	»	20 » » »		1597	TRANSAZIONE colla Società Vitali, Charles, Picard e Comp. per lavori di costruzione delle ferrovie Cadabro-Sicule — Progetto di legge (N. 105) — Presentazione, pag. 2234 — Discussione, 2279 — votazione ed approvazione, 2294.				
LXVIII	»	21 » » »		1641	TRINACRIA (V. Convenzione).				
LXIX	»	22 nov. » » »		1661	TROMBETTA comm. Camillo — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanze, pag. 54 — Prende parte alla discussione del progetto di legge per la riforma del Codice della marina mercantile, 540, 541, 550, 553, 554 e 555 — Il. a quella dello schema di legge per l'abrogazione dell'art. 49 della legge 8 giugno 1874 e sostituzione di altre disposizioni, 658, 661 e 666 — Id. a quella del disegno di legge sull'obbligo dell'istruzione elementare, 1105, 1111, 1112, 1113 e 1116 — Relatore della legge per la leva militare marittima del 1878, ne sostiene la discussione, 1338 — del progetto di legge per l'aggregazione della provincia di Siracusa al distretto della Corte d'appello di Catania, 1487.				
LXX	»	23 » » »		1669					
LXXI	»	24 » » »		1693					
LXXII	»	26 » » »		1721					
LXXIII	»	27 » » »		1749					
LXXIV	»	28 » » »		1777					
LXXV	»	29 » » »		1805					
LXXVI	»	30 » » »		1833					
LXXVII	»	1 dicem. » » »		1861					
LXXVIII	»	3 » » »		1865					
LXXIX	»	4 » » »		1897					
LXXX	»	6 » » »		1921					
LXXXI	»	7 » » »		1949					
LXXXII	»	8 » » »		1977					
LXXXIII	»	10 » » »		2013					
LXXXIV	»	11 » » »		2037					
LXXXV	»	12 » » »		2065					
LXXXVI	»	13 » » »		2097					
LXXXVII	»	14 » » »		2129					
LXXXVIII	»	15 » » »		2149					
LXXXIX	»	16 » » »		2153					
XC	»	17 » » »		2157					
XCI	»	18 » » »		2193					
XCH	»	19 » » »		2209					

## U

UFFICIO di Presidenza — Sua composizione, pag. 12, 22 e 23 — Installamento, 25.

UFFICI del Senato:

1<sup>a</sup> estrazione a sorte per la loro composizione bimestrale, a termini del Regolamento, pag. 18.

2<sup>a</sup> Mem., 223.

3<sup>a</sup> » 613.

4<sup>a</sup> » 1663.

UGONI nob. Filippo — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 29.

UNIVERSITÀ (V. Pareggiamento).

## V

VACCA comm. Giuseppe — Annunzio della sua morte e commemorazione del Presidente, pag. 74.

VALFRÈ DI BONZO cav. Leopoldo — Propone e

svolge un ordine del giorno sul progetto di legge relativo a modificazioni <sup>dei</sup> <sup>Vir-</sup>coscrizione militare ed alla legge di ordinamento dell'esercito, pag. 59. Fa

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

altre osservazioni sullo stesso progetto, proponendo uncodificazione alla tabella delle circoscrizioni, 621.

**VERGA** comm. Andre — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 29 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 57 e 58 — Prestiuramento, 582 — Fa una istanza per proovere la legislazione sui manicomi e su alienati, 1374 e 1376 — Parla nella discussione del progetto di Codice sanitario, 9, 2115, 2116, 2130 e seg.

**VERGA** comm. Carlo — È nominato Segretario nella Presidenza pag. 23 — È chiamato a far parte della Commissione permanente di finanza, 58 — Parla nella discussione del progetto di legge per una convenzione relativa al servizio della Società di navigazione la *Tiberia*, 729.

**VESME** (Baudi di) con Carlo — Congedo accordato, pag. 230 — Annunzio della sua morte e commemorazione del Presidente, 565.

**VIGLIANI** comm. Paolo Onorato — È chiamato a far parte della Commissione incaricata dell'esame del primo libro del Codice penale, pag. 2156.

**VILLAMARINA** (Pes di) march. Salvatore — Annunzio della sua morte, pag. 1024 — Commemorazione letta dal Presidente, 1721.

**VILLARISO** comm. Giovanni — Congedo accordato, pag. 1777.

**VITELLESCHI-NOBILI** marchese Francesco — È chiamato a far parte della Commissione di contabilità interna, pag. 34 — Nella discussione dello statodi prima previsione della spesa del Ministero delle Finanze del 1877, tratta la questione degli organici degli impiegati, 207 e 214 — Parla sull'art. 1 del progetto di legge per l'inchiesta agraria, 260 — Prende parte alla discussione dello schema di legge per la riforma del Codice della marina mercantile, 491, 492, 493, 500,

501, 503, 527 e 542 — Riferisce sopra un elenco di petizioni, 559 — Parla nella discussione della riforma del Codice per la marina mercantile, 567 e 568 — È chiamato a far parte della Giunta prescritta dalla legge sull'inchiesta agraria, 609 — Parla sopra un incidente relativo alla conferma della Commissione per l'esame della legge forestale, 753 — Comunicazione di una lettera a proposito del suo antecedente ragionamento per la conferma della Commissione anzidetta, 761 — Prende parte alla discussione del progetto di legge sugli abusi dei ministri dei culti nell'esercizio del loro ministero, 1006 e 1008 — Idem di quello per modificazioni alla legge sull'imposta dei fabbricati, 1237 — Ragiona sopra la disposizione dell'art. 29 del progetto di legge forestale, 1280 e 1281 — Relatore dello schema di legge per il bonificamento dell'agro romano, ne sostiene la discussione, 1398, 1414, 1417, 1419, 1422, 1423, 1424, 1425, 1426, 1430, 1431, 1435 e 1438 — È nominato Questore in surrogazione del Senatore Spinola, dimissionario, 1473 — In occasione della discussione del Bilancio definitivo fa una raccomandazione per l'eguaglianza del trattamento degli insegnanti degli Istituti tecnici, 1591 e 1592 — Nella stessa occasione parla sopra argomento attinente al Bilancio del Ministero della Guerra, 1604 — Relatore del progetto di legge per la conservazione dei monumenti e degli oggetti d'arte e di archeologia, ne sostiene la discussione, 1726, 1737, 1743, 1746, 1750, 1751, 1752, 1754, 1756, 1758, 1760, 1761, 1763, 1765, 1767, 1771, 1772, 1773, 1778, 1780, 1782, 1783, 1785, 1788, 1792, 1795, 1796, 1805 e seguenti, 1834 e seguenti.

## Z

**ZANI** comm. Luigi — Comunicazione del decreto di sua nomina a Senatore, pag. 28 — Convalidazione dei titoli e ammissione, 46 — Presta giuramento, 227 — Prende parte

alla discussione del progetto di legge relativo all'obbligo dell'istruzione elementare e ragiona sull'art. 8, 1170, 1175, 1176 e 1177 — Idem sull'art. 2 dello schema di

## INDICE ALFABETICO E CRONOLOGICO

legge per la facoltà da accordarsi al Governo, di mutare le circoscrizioni territoriali dei comuni di Sicilia, 1332, 1333 e 1334 — Ragiona nella discussione del progetto di Codice sanitario, 1978 e seguenti, 2020 e seguenti — Nella discussione dello stato di prima previsione della spesa del

Ministero della Pubblica Istruzione pel 1878, rivolge raccomandazione al Governo per l'aumento dei mezzi dell'istruzione tecnica e liceale di Palermo, 2189 e 2190.

ZOPPI comm. Vittorio — Congedo accordato, pag. 713.

ZUCCHERI (V. Tassa).

## ERRATA CORRIGE

Nella seduta del 9 giugno 1877, a pag. 1349, dove è detto: *Presentazione di tre progetti di legge*, deve dire: *di quattro progetti di legge*, ed ai tre accennati sotto quella rubrica deve aggiungersi quello relativo al Rendiconto generale consuntivo dell'Amministrazione dello Stato per l'esercizio 1874.